This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital
508
803

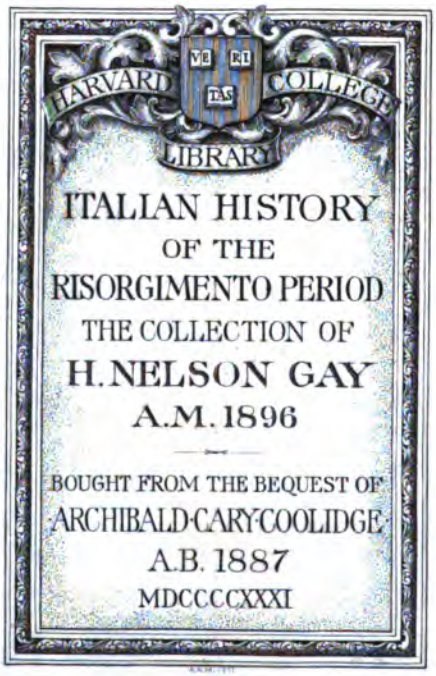
HARVARD COLLEGE
LIBRARY
ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896
BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
A.B. 1887
MDCCCCXXXI

D. EMANUELE COLOMIATTI

MONS. LUIGI DEI MARCHESI FRANSONI

ARCIVESCOVO DI TORINO

1832-1862

E

lo Stato Sardo nei rapporti colla Chiesa

DURANTE TALE PERIODO DI TEMPO

Due Commemorazioni con Documenti Annotati

FATTE NELLA CIRCOSTANZA DELL'ARRIVO

DELLA VENERATA SALMA **DELL'ESULE PRELATO DA LIONE A TORINO**

25 SETTEMBRE 1901

RESOCONTO **DELLE DIMOSTRAZIONI**

CHE IN ENTRAMBE LE CITTÀ FURONO DATE ALLA SALMA

e degli **Atti per il Trasporto**

TORINO

TIPOGRAFIA DITTA G. DEROSSI

Via Rossini, N. 12

1902

Ital 508.803

[illegible] LIBRARY
[illegible] BAY
[illegible] COLLECTION
[illegible] FUND
[illegible]

Medaglione in marmo del Monumento
ricavato dal Ritratto
che di Mons. Fransoni fece il celebre pittore Pietro Aires
nell'anno 1843.

SANTISSIMA VERGINE MARIA

REGINA DEI MARTIRI E DEI CONFESSORI

DEDICO QUESTO LAVORO

A VOI

CHE VOLESTE CONSOLATA

LA METROPOLITANA DI TORINO

COL DARLE LA PREZIOSA SALMA

DELL'ESULE SUO PRELATO

STRAPPATO CRUDELMENTE AI SUOI FIGLI

MA NON ALL'AFFETTO VOSTRO

CHE HA OPERATO MERAVIGLIE

PREFAZIONE

Egli non si deve, nello studio di fuggire il vizio della maldicenza, favorire, stuzzicare gli altri vizi. Perciò bisogna dire chiaramente e francamente male del male e biasimare le biasimevoli cose. È d'uopo sopratutto di cercare, nel battere il vizio, di risparmiare, il più che sia possibile, la persona che lo ha..... Eccettuo, fra tutti, i nemici dichiarati di Dio e della sua Chiesa; perchè costoro debbono venire privi della buona fama per quanto puossi..... Ella è carità il gridare al lupo, quando egli è nel gregge; e anche dove che sia.

(S. Francesco di Sales, *Introduzione a la vita devota*, parte 3ª, cap. XXIX, Della maldicenza, pag. 426–429, Parigi, Stamperia Reale, 1651).

Io ho sempre pensato, che il cristiano debba esser umile in ciò che lo concerne personalmente, ma che una nobile fierezza non si disdica al difensore del vero.... Nulla v'ha di più imperioso, che la verità suprema e assoluta, comandatrice delle menti create, e sicura fra le persecuzioni di un trionfo immortale. Coloro, che consigliano di trattare fiaccamente la sua causa, intendono a rovinarla, senza farne mostra; artifizio degno di Giuliano imperatore, che voleva spiantare il cristianesimo sotto ombra di tollerarlo. I difensori della religione non diano retta a questi consigli e minacce; si guardino dall'esser timidi e codardi per paura del secolo. Sommo rispetto verso i privati in ogni caso; moderazione verso gli scrittori; ma, quando l'onor del vero lo esige, severa franchezza. Le orecchie tenere si offenderanno; si griderà, si farà rumore; si conciterà lo sdegno di molti, soliti a montare in furia, quando la religione, che vorrebbero schiacciare, osa levare il capo e guardarli in viso; ma queste collere

non faranno prova. Gli sdegni e i furori degli uomini passano; le ingiuste opinioni svaniscono; la ragion sola non può giammai aver torto, ed è sicura di vincere e trionfare.

(VINCENZO GIOBERTI, *Introduzione allo studio della filosofia*, tomo I, pagine 37-38, Capolago, 1849).

Sul movimento antireligioso e sociale dell'epoca nostra.

Monaci e frati sieno sfratati;
Vescovi e preti pochi, ma quieti.
Il Maggior Prete torni alla rete;
Leggi e non Re.

(*Epigramma di* VITTORIO ALFIERI).

La Chiesa coi Martiri fronteggiò poderosamente sempre e ovunque i tiranni d'ogni forma di pubblico regime.

(Dalla *Storia Ecclesiastica*).

PARTE I

COMMEMORAZIONI

Bassorilievo in marmo del Monumento.

Bassorilievo in marmo del Monumento.

PRIMA COMMEMORAZIONE

il 3 ottobre 1901 a ore 11 antim. giovedì

NELLA CATTEDRALE DI S. GIOVANNI BATTISTA

Grazie, Santissima Vergine, grazie. Siete voi, che voleste restituito a questa illustre Sede Metropolitana un suo valoroso Arcivescovo, il quale la ha onorata con virtù non punto comuni. Per Voi egli è, che un padre amatissimo è di certo ritornato fra i figli del suo pastorale ministero, i quali per troppo tempo ne erano stati privi.

Cosa quasi strana, tanto ella è straordinaria. Queste gramaglie del sacro tempio, le quali sono per accrescere la mestizia dell'animo, i rintocchi lugubri delle campane, il suono flebile dell'organo, e il canto funereo, altrettante note e voci del dolore, non fanno che noi non sentiamo un intimo contento: esso è la gioia suffusa sulla tristezza di un funerale. Davvero. Non rattrista ora alcuni dei presenti, quelli che conobbero di persona l'Arcivescovo, cui ora tributiamo onoranze, il pensiero di non avere potuto accoglierlo qui o nella vigoria degli anni suoi maturi o nella veneranda sua vecchiaia. I resti mortali di lui, che ci giunsero, allietano ogni altro di noi sì bene. Dessi ci sono di conforto nell'ora triste attuale, e lo saranno a noi e ai posteri nei dì non lieti di ogni tempo futuro. Le sue ceneri sono semi preziosissimi delle più elette doti, che debbono del continuo adornare i petti sacerdotali.

Ancora. Stiamo noi attorno alla sua bara; coll'Ecc.mo Vescovo celebrante offrimmo di testè al Supremo Giudice l'Ostia Sacrosanta per il riposo celeste di lui; ma ciascuno di noi, nel fondo dell'anima sentì e dinnanzi a Dio ripensando si convince, che i suffragi non servono più al giovamento di lui, che gode di già della vista beatifica divina magnanimamente meritata. Li prendeste Voi, o Santissima Vergine, che sapete bene che cosa farne. Valgano essi per coloro, dai quali egli ebbe sofferenze da sopportare nell'esercizio del dovere dell'episcopale mandato. E di ogni opera e dono Vostro, Santissima Vergine, grazie.

Eminentissimo Principe,
Eccellentissimi Presuli (1),
Confratelli Sacerdoti (2).

Alla presenza di Maria Santissima, di questa grande Madre nostra, che vive in mezzo a noi per prendere parte a tutte le nostre afflizioni asciugandone teneramente le lagrime, intendo io di parlare di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, il quale è il solerte e forte Arcivescovo di Torino dal 1832 al 1862. Da tanta Madre, tutta misericordia, a tutti benigna, piglio anzi l'ispirazione. Però s'acquetino tosto quanti temono che una parola, che non piaccia a qualcuno, non forse possa escire dal labbro mio, poichè debbo pur dire di fatti che e civili e politici si appellano. Sono questi una parte notevole del sustrato della vita del nostro Arcivescovo.

Sì, colla Santa Madonna sarò ragionevole. Farò come colui, che, dovendo discorrere di un naufrago scampato all'onda perigliosa, descrive l'orrore del fortunoso mare, i furenti cavalloni, le spaventevoli scene della varia tempesta che fonde in uno acqua e cielo. Non se la prende egli collo scompiglio. Io non avrò ira nè rancore con alcuno degli attori di quei fatti. Sarò cristiano. L'insegnamento della nostra santa religione, col continuo insinuarci che la vita dell'uomo quaggiù è una guerra, la lotta del bene col male, sicchè esso uomo deve campare tra spine e triboli, insiste nel ripetere, che il fedele ha da sopportare coraggiosamente le avverse cose, sacrificarvisi rassegnato. Non mai egli s'adiri, di contro a qualsiasi causa, di qualunque pena sua. Di tal modo farò io. Nostro Signore Gesù Cristo, a esempio dei suoi seguaci, nelle sofferenze stragrandi, che ebbe per mano dei nemici, vide piuttosto il volere del suo Divino Padre. Quindi ci disse, che, chi vuol essere suo discepolo, afferri la propria croce e gli tenga dietro: la propria croce semplicemente, cioè senza guardare nè da chi fatta nè come fatta. Essa, la Santa

---

(1) Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Agostino Richelmy faceva l'assistenza alla Messa *de requie*. Cantava questa Mons. Luigi Spandre, Vescovo Titolare di Tiberiade, Ausiliare di lui; ed eravi presente Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Battista Bertagna, Arcivescovo di Claudiopoli, Vicario Generale di Torino. (*Italia-Corriere*, anno 1901, n. 262).

(2) Il Collegio dei RR. Parroci della Città, interpretando il desiderio del clero della Archidiocesi, con bella circolare a tutte le Parrocchie di questa, stabilì il funerale e vi presiedette, circondato da un gran numero di sacerdoti, fra i quali molti Canonici e Parroci, oltre l'intiero Capitolo Metropolitano. (*Italia-Corriere*, anno 1901, n. 268 e 270).

Madre nostra, Maria Santissima, non menò lamento di sorta contro chicchessia nelle pene immani, che volenterosa tollerò in amore a Dio; e noi facciamo dei suoi dolori oggi stesso la mesta commemorazione, nella recita del divino officio e nella celebrazione della S. Messa (1). Non alzerò dunque io la voce contro qualcuno. Dessa poi, la Santa Madonna, come la santa carità, non me lo permette, no, Madre dell'oppresso e dell'oppressore mai sempre.

Ciò mandato innanzi, eccoci nei primi tratti la nobilissima figura di Monsignor Luigi Fransoni, fra le vicende politiche dell'ultimo decennio del secolo decimo ottavo e di vent'anni del seguente.

Nacque egli in Genova il 29 marzo del 1789; ed ebbe i nomi di Luigi, Giovanni Battista, Maria, Alessandro, nel santo battesimo statogli amministrato dal Preposito della Collegiata delle Vigne, Abate Solari, essendogli padrino il Marchese Giacomo Brignole, che fu poscia eletto Doge il 17 nov. 1795, e madrina la Marchesa Maria Carrega della famiglia marchionale dei Durazzo.

I suoi genitori, il Marchese Domenico e la Marchesa Battina Carrega (2), erano religiosamente pii. E a prova della soda vita

---

(1) In questo anno, occorrendo la festa del Nome di Maria alla terza domenica di Settembre, giorno stabilito per detta Commemorazione, si è trasportata la festa dell'Addolorata, nella nostra Archidiocesi, ai 3 di Ottobre. (*Calendario dell'Archidiocesi*, anno 1901).

(2) Il signor Marchese nacque in Genova nel 1742, e nel 1772 sposò la Marchesa Battina Carrega. Egli nel 1781 fu fatto Commissario ossia Governatore di Chiavari, e nel 1784 venne insignito della toga senatoriale dalla Repubblica Genovese. Fu di questa uno degli ultimi Senatori, nel 1788 divenuto ancora membro dell'alto magistrato dei Supremi Sindacatori. Il titolo però di Marchese alla famiglia fu dato da Carlo V imperatore: ed essa se ne servì unicamente fuori del territorio della superba. Morì a Roma il 10 dicembre 1820, e fu deposto nella Chiesa di S. Nicola da Tolentino del monastero delle Battistine, ove pure venne sepolta la Marchesa sua moglie, morta il 13 dicembre 1831.

Il primogenito dei figli fu Stefano, nato nel 1773, morto a Lucca nel 1858 senza prole. Il Cardinale, secondogenito, nacque nel 1775, e morì nel 1856 a Roma, ove è sepolto in S. Lorenzo in Lucina: fu Prefetto di Propaganda Fide, munifico e pio ognora. Il terzogenito fu Matteo, nato nel 1778, marito alla nobil donna Giovanna Imperiale Lercari. Pose la residenza a Firenze, e morì a Bologna nel 1866, ove è sepolto nella Cappella della sua tenuta di Molinella. Ebbe due figli, il Marchese Domingo e Battina. Il Marchese sposò Isabella dei Principi di Savoia, donde nacquero Stefano Ranieri, residente a Genova, senza prole, e Maria Paolina, che ebbe a marito Simone dei Duchi di S. Clemente. Essi sono gli ultimi discendenti viventi. Un terzo loro figlio, Amerigo, morì fanciullo.

Le religiose sono: Mattia Aurelia, nata nel 1775; Anna Luigia, nata nel 1780; e Ersilia, nata nel 1782. Artemisia, la quarta figlia, nacque nel 1783, e sposò il Marchese Giovanni De'Mari.

Il nostro Luigi fu quindi l'ultimo nato.

(*Memorie storiche della Famiglia Fransoni*, raccolte da Gius. Odoardo Corazzini, Firenze, 1873, Tip. e Cart. Militare).

Il signor Marchese Domenico Fransoni si rese celebre quale astronomo, come si legge nella *Guida di Genova*, stata distribuita agli scienziati nel Con-

cristiana della loro patrizia famiglia sta il fatto, che di quattro figli due si fecero sacerdoti, il secondogenito Giacomo Filippo che divenne Cardinale, e il quarto il nostro Luigi, e che di quattro figlie tre presero il velo nel monastero di S. Silvestro nella città natale (1).

La rivoluzione francese, penetrata nel Genovesato, occupò Genova nel giugno del 1797, e ne fece un dipartimento di Francia. Una Repubblica, che, non volendo che Repubbliche, distrugge una Repubblica. La famiglia Fransoni, escluse le figlie che rimasero in Genova, tenendovisi mal sicura, prese il bordone del ramingo; esule percorse l'Italia di mezzo. Fu a Firenze, e nell'estate a Iesi nella Marca di Ancona, in quell'anno; poscia venne a Roma nell'ottobre. Lasciò la Città Santa nei primi mesi del 1798, a cagione della sommossa del 29 dicembre dell'anno avanti e della Repubblica Romana costituitavi nel febbraio e marzo del 1798, opere queste della furia gallica invaditrice sovvertente d'ogni buon ordinamento e di santi diritti. Il nostro Luigi vide inorridito gli strazii e le prepotenze, cui soggiacque il Sommo Pontefice Pio VI, il quale dovette ripararsi in Toscana. La famiglia Fransoni sostò a Napoli; ed ivi nelle camere già abitate

---

gresso, che essi tennero a Genova. Egli scrisse assennatamente sulla questione della patria di Cristoforo Colombo; e glie ne fa elogi il Napione. La signora Marchesa Maria Battina Carrega, moglie a lui, era sorella del primo genovese, che venne insignito del Collare della SS. Annunziata.

Appartennero alla famiglia Fransoni nel secolo XVII il Cardinale Giacomo e l'abate Girolamo. Questi dotò di ricca biblioteca la Congregazione dei Missionari Urbani. Fu ancora della medesima famiglia l'abate Paolo Gerolamo, che fu fondatore della Congregazione, che ancor di presente si noma Fransoniana; e sono detti Fransoniani i membri della Congregazione dei Pii Operai Evangelici, e Fransoniane le religiose dell'Istituto delle Madri Pie in S. Pier d'Arena, Congregazione ed Istituto che dal suddetto ebbero l'origine.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. Rev.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri*, inediti).

Il Teol. Tommaso Chiuso, nella sua opera: *La Chiesa in Piemonte* dal 1797 ai giorni nostri, vol. 3° pag. 224, in nota, scrive: « *I Cenni storici sulla Vita di Mons. Fransoni*, composti dal Teol. Giuseppe Bruno, suo Prosegretario e Ceremoniere, che nascose il proprio nome sotto il *pseudonimo* Dott. Filippo Negri. E ciò si trae indubbiamente dal carattere (vuole dire della scrittura) e dall'assicurazione che ebbi da persone bene informate ». Non mi convincono i due argomenti contro l'esplicita affermazione del titolo del manoscritto, non avendo il Teologo Bruno avuto un serio motivo a nascondere il suo nome, quando veramente ne fosse stato l'autore. Perchè poi è fuori dubbio che il manoscritto fu conservato gelosamente dal Teol. Bruno finchè visse, e rimesso poscia al prof. Ferrero, esso manoscritto fu ispirato e approvato dal detto Teologo. Esso è ritoccato da più mani. (Can. Colomiatti).

(1) Questa nobile Casa di origine fu francese. Giovanni Galba, ricchissimo gentiluomo di Digione, prese in isposa Pulcheria, figlia del Duca di Aquitania, residendo nella Svizzera italiana, ove fu denominato Fransone da Francone, François. La Famiglia ebbe quindi un ramo a Locarno e altro a Genova, ove nel 1500 fu inscritta nel Libro d'oro di quella valorosa e potente Repubblica. (*Memorie storiche*, ecc.).

da S. Andrea Avellino, ridotte a cappella privata, Luigi ricevette il Sacramento della Cresima dal Teatino Mons. Pinto. Anche a Napoli giunse la rivoluzione, che proclamò la Repubblica. Ma il 25 settembre del 1799, restaurato a Roma dai Russi, Inglesi e Austriaci il governo papale, la famiglia Fransoni vi ritornò e vi dimorò un decennio. Luigi fu allora privo del suo primo istitutore, l'Abate Foschi d'Ancona, che rimase a Napoli, e da altro precettore venne preparato alla prima comunione, che fece nella chiesa di S. Prudenziana.

Era, addì 29 agosto di detto anno, morto a Valenza nel Delfinato il Papa, dall'idra insanguinata stato fatto prigioniero nella Toscana e trascinato spietatamente in detta città per la via di Parma, Piacenza, Alessandria, cittadella di Torino e Briançon. Il nuovo Papa Pio VII fu eletto a Venezia nel marzo 1800; ed ebbe dai tre Stati confederati, or nomati, nel luglio seguente la sua Roma, che trovò largamente minata. Egli a breve andare vi dovette subire oppressioni fortemente dannose, perchè lunghe, e penosissime, poichè studiosamente preparate dal primo imperatore, cui aveva resi alti servigi. Rapito il Papa il 6 luglio 1809 e trasferito a Grenoble, poscia a Savona, e fatta Roma colle terre dell'Agro Romano capoluogo di una provincia di Francia (1), il governo, che vi si installò, propose a Luigi Fransoni il grado di sottotenente della milizia. Di quì è che corse la voce, che Luigi Fransoni fosse stato militare. Egli rifiutò l'offerta; e coi suoi, per timore di soprusi, rifugiossi a Firenze. Ciò nel 1810. In questa città delle arti belle sentì Luigi chiara la voce del Signore, che lo chiamava al servizio del Santuario; ed egli andò da un Padre Cappuccino, dimorante fuori del convento per la soppressione degli Ordini Religiosi, a pregarlo di insegnargli la teologia (2). Più, vi si sarebbe fatto religioso, se il suo genitore avesse acconsentito alla domanda, che gliene fece.

Nel 1814, ricomposto l'antico assesto della penisola, nondimeno molto scosso, i Fransoni si restituirono alla loro Genova. Allora, l'aitante giovane nostro vestì l'abito chiericale, benedettogli dall'E.mo Arcivescovo Cardinale Spina, e venne ordinato sacerdote il dì 11 dicembre 1814 da Mons. Gentile, Vescovo di Savona, colle dimissorie del Cardinale. Già egli il 28 ottobre aveva ricevuto gli Ordini Minori colla Tonsura, il 4 dicembre il Suddiaconato, e l'8 il Diaconato.

---

(1) Aggregata all'Impero francese, colla dizione di caduta del dominio temporale, il 17 maggio 1809, dopochè ai 2 di detto mese le Marche d'Urbino, Ancona e Camerine erano state unite al Regno Italico. L'altra parte dello Stato della Chiesa, ossia le Legazioni, era stata data alla Repubblica Cisalpina col trattato di Tolentino del 19 febbraio 1797.

(E. Ricotti, *Breve Storia d'Europa*, settima edizione, seconda milanese, Milano 1863, pag. 638).

(2) Veggansi *Documenti*, XVII, n. 13).

Subitamente a tutto uomo si diede all'insegnamento del catechismo e ad udire le confessioni; e ascrittosi alla Congregazione dei Missionarii Urbani, non seguendo la famiglia che ritornò a Roma, dettò i santi esercizii qua e là pei paesi più alpestri del ligure suolo, ovunque ritraendo copiosi frutti di salute. Stava occupato in tali opere del sacro ministero sacerdotale, quando gli arrivò la novella della sua elezione a Vescovo di Fossano, da 20 anni orbata di Pastore (1). Immantinente scrisse al Metropolita di Torino, Mons. Colombano Chiaverotti, per dirgli: *Faccia il Signore, che io disimpegni con evangelico zelo il mio ufficio, e mostri all'occorrenza quel coraggio apostolico, che ammirai nella aurea pastorale, con che Ella rese avvertito il suo popolo sui pericoli, che sovrastavano alla religione, per la costituzione allora allora promulgatasi* (2).

Qui fermiamoci, per rilevare che cosa manifesta la vita ora tracciata di Mons. Fransoni.

È in essa tutto un quadro del nostro Arcivescovo. I fatti esposti ce lo danno allevato per il vivere del randagio, che non sente il peso dell'essere lungi dalla sua patria e spoglio dei commodi della agiatezza della famiglia. Ce lo mostrano che, guarda in faccia alla rivoluzione, ne rigetta i lenocinii, scorge la mala origine e la natura perversa dei consecutivi moti popolari. Non vuole egli servire a quella, nè per poco concorrere in questi. Ci rivelano ancora, che egli ha chiesto a Dio di venire fornito di coraggio apostolico, per avvalersene ad opporsi ai mali, invadenti tutta la vita sociale. Ora, confrontando cotali tratti di vita con quelli della restante dei suoi anni, il quadro è solo un abbozzo, sebbene più che semplicemente delineato. Egli nelle susseguenti età sue non farà che riprodursi tale quale con pienezza di forma, ossia compirà il quadro di se stesso per atti di maggiore ampiezza soltanto.

Laonde di presente ci troviamo innanzi a un sacerdote, a un Vescovo, preparato pel bene dei tempi suoi; nulla a lui manca per essere strumento degno della Provvidenza Divina, in quel tramestìo di rovinevoli cose.

---

(1) Re Vittorio Emanuele I ve lo aveva già proposto, ma egli non accettò per consiglio del padre suo, che lo giudicava troppo giovane ancora pel governo di una Diocesi. Morto il padre e venuto al trono Re Carlo Felice, questi lo volle Vescovo di Fossano. E Papa Pio VII lo preconizzò nel Concistoro del 12 agosto 1821, ed egli fu consacrato, il 19 dello stesso mese, dal Cardinale Galeffi, a Roma, nella Chiesa della Missione, assistendo Mons. Bertazzoli Arcivescovo di Odessa e Mons. Falzacappa Arcivescovo di Atene, che poi furono Cardinali.

(*Memorie*, ecc., pag. 116).

(2) Lettera di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni a Mons. Chiaverotti, Arcivescovo di Torino.

(Dall'*Archivio Arcivescovile*).

O Santissima Vergine, Voi tale lo faceste. Oh! come egli non apprese l'amore a Voi nella città Vostra, Genova, dalla sua religiosissima madre! Voi lo vedeste infante davanti a un altarino, sormontato da una Vostra graziosa imagine, colle manine giunte a recitarvi amoroso l'*Ave*. Voi quante volte non l'aveste, d'anno in anno cresciuto, ai piedi Vostri piangente e orante in tenero affetto a Voi, nel maggior tempio Vostro di Roma! A Firenze ancora, nella superba chiesa che si intitola *S. Maria del Fiore*, egli si recava sovente a gustare le delizia della divozione Vostra. SS. Vergine, così è che Voi lo educaste secondo il cuor vostro, per dare a noi in lui un abilissimo Pastore. Grazie, grazie.

Preso il possesso della chiesa vescovile di Fossano il 2 dicembre del 1821 (1), Mons. Vescovo prestamente lavorò pel maggior vantaggio di quella rurale popolazione. Con un sol atto eresse sette parrocchie, dotandole coi fondi stabiliti dal Breve Pontificio del 14 maggio 1828, ossia accrebbe di un terzo le chiese parrocchiali esistenti. Rifece in marmo il pavimento di quella cattedrale. Regalò preziosi arredi alla sacrestia della medesima. Ordinò bellamente l'episcopio. Aggiunse un fabbricato al seminario. Richiamò i Cappuccini. Assegnò il convento dei Minori Osservanti alle Monache Benedittine. Molte elemosine intanto ebbe elargito.

Fu amato dai Fossanesi. Attestò egli questo con compiacenza in una sua lettera a Mons. Arcivescovo Colombano Chiaverotti (2).

Restò a Fossano Antistite zelante dal 1821 al 1832; e nel 1830 dalla Real Corte ricevette lettera, che contiene di lui un elogio, che migliore ad un Vescovo non potrebbesi fare (3).

---

(1) Partì da Torino; ove era venuto, accettando l'ospitalità al Santuario della Consolata presso i PP. Cirterciensi, per prestare giuramento di fedeltà nelle mani di Re Carlo Felice. Col suo Vicario Generale, Prevosto della Collegiata delle Vigne, in Genova, Francesco Agnino, Vescovo poscia di Sarzana, si diresse a Savigliano, dove ebbe cordialissima accoglienza dall'abate di San Andrea, Lombard, quindi vescovo di Susa; e proseguì per Fossano.
(*Cenni storici*, ecc.).

(2) 1829. « Ieri mattina giunsi in Fossano fra il suono dei sacri bronzi e il rimbombo dei mortaretti..... sono sempre affollato da visite cordiali, che mi affezionano ognor più a questi miei diocesani. Se fossi Arcivescovo di Torino, con l'aggiunta della porpora e del collare supremo, sarei certamente privo delle dolcezze, che ottengo in questa Diocesi, *parva sed apta mihi* ».
(Dall'*Archivio Arciv.*).

Tal fatto avvenne, quando ritornò da Genova, ove egli erasi recato per abbracciare il suo fratello, creato Arcivescovo di Nazianzo e inviato Nunzio a Lisbona, e vi si era fermato qualche tempo.
(*Cenni storici*, ecc.).

(3) *Lettera del ministro degli affari esteri, in accompagnamento del regalo di una croce pettorale in brillanti, fatto da S. M. il Re Carlo Felice.*

Ill.mo e Rev.mo Sig. Sig. Pr.ne Col.mo. Torino, 10 maggio 1830.

Qual nuovo attestato della molta stima, in cui ha sempre avuto la persona di V. S. Ill.ma e Rev.ma, e qual pegno particolare della sovrana sua soddisfa-

Nel 1831, il 6 agosto, moriva a Torino l'Arcivescovo; e la S. Sede, col Breve 12 agosto 1831, nominovvi Mons. Fransoni Amministratore Apostolico. Nell'anno seguente, colla Bolla del 24 febbraio, egli fu trasferito alla Sede Metropolitana Torinese, e, con altra del 25 stesso mese, nominato Delegato Amministratore della diocesi di Fossano (1).

---

zione per le veramente esimie doti di prudenza, di dottrina, di perspicacia, e di attività, che in prò della Chiesa e dello Stato con indefesso zelo Ella ha manifestate e come membro del Congresso Ecclesiastico e come esecutore del Breve Pontificio, il Re mi dà il prezioso incarico di trasmetterle il qui unito dono di una croce vescovile in brillanti.

Sua Maestà, che già designava di farlo, ha perciò voluto cogliere il momento, che sa essere prossimo, del viaggio di V. S. Ill.ma e Rev.ma alla volta di Roma, desiderando che in quella Capitale della cristianità Ella porti seco un pubblico segno, il quale dimostri non tenersi dalla Maestà sua in minor pregio che dalla Santa Sede gli eminenti meriti di V. S. Ill.ma e Rev.ma.

Alla Signoria V. Ill.ma e Rev.ma ben noti sono i profondi sentimenti, che Le professo, viapiù vivamente dacchè ho avuto la sorte di fare con Lei parte del medesimo Congresso. Ella può quindi giudicare quanto mi sia grato doverle essere interprete di sì onorevoli disposizioni del Real nostro Signore verso di Lei, ed in qualunque circostanza confermarle il distintissimo ossequio, con cui ho l'onore di dirmi

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma

Umil.mo Dev.mo servo
DELLA TORRE.

(*Cenni storici*, ecc.).

Eccone un po' di storia. Il Re Carlo Felice aveva deliberato di restituire alla chiesa dello Stato il patrimonio ecclesiastico, stato preso dalla rivoluzione francese e rimasto alle R. Finanze ed all'Apostolico Regio Economato. Monsignor Fransoni fu fatto membro della Commissione, stata dal Re creata, per la equa distribuzione, che venne approvata in consiglio generale dei Ministri e dal Papa con Breve del 14 maggio 1828. Dopo tale Pontificia sanzione lo stesso Re nominò altra Commissione per la debita esecuzione dell'operato della prima; e in questa seconda venne nuovamente compreso il Vescovo di Fossano. Pertanto egli dovette per lungo tempo restar a Torino, ove ebbe dimora graditissima presso Mons. Arcivescovo.

Giunto poi Monsignore a Roma trovò in buona salute la madre sua ed il fratello, che era stato promosso Cardinale fin dal 2 ottobre 1826 e che da più anni non aveva visto. Vide ancora il Camaldolese P. Mauro Cappellari, cui contratta aveva amicizia e venerazione a Firenze, quando egli vi fu colla famiglia. Allora il P. Mauro era già Cardinale, e divenne poscia Papa col nome di Gregorio XVI.

(*Cenni storici*, ecc.).

(1) La proposta ad Arcivescovo fu fatta da Re Carlo Alberto; ed il Concistoro della traslazione di Mons. Fransoni da Vescovo di Fossano ad Arcivescovo di Torino fu quello del 21 febbraio 1832. Ricevette Monsignore il pallio a Cuneo da Mons. Amedeo Bruno di Samone, Vescovo, decano dei suffraganei della Metropolitana di Torino, il 27 marzo 1832. Nel dì del suo compleanno in Torino prendeva possesso dell'Arcivescovato, con procura fatta al Rev. Abate di S. Maria di Cavour, Can. Andrea Palazzi, Economo Generale e suo Vicario Generale.

Lo stesso Re, con RR. Patenti 15 dicembre 1831, già l'aveva nominato Consigliere di Stato, e, con biglietto reale del 4 ottobre 1831 Cappellano Maggiore dell'esercito. In seguito, con altro biglietto del 19 dicembre 1834, gli conferì le insegne di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; e, nel 1840 ai 25 marzo, quelle dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. Già Re Carlo Felice, il 27 aprile 1831, l'aveva fatto Cancelliere del suddetto Ordine Supremo.

(*Cenni storici*, ecc.).

Cessogli tale incarico sul finire dell'aprile del 1836, quando prese possesso del vescovato di Fossano Mons. Bruno di Tournafort.

A Torino fu ricevuto il 1° aprile 1832, Domenica *Lætare*, col pieno ceremoniale dei tempi più belli della nostra santa religione (1). Ma il nuovo Arcivescovo s'avvide, che in quelle pompe ufficiali tutto era superficiale; non eravi la sincera venerazione al capo spirituale della principale chiesa del Piemonte.

Ben presto zelò a che il culto divino avesse il suo dèbito splendore. Volle regolarmente fatte le istruzioni catechistiche e mantenuto per bene il decoro delle sacre funzioni. Fece la sacra visita pastorale in molti paesi, con consolazioni di lui e dei suoi diocesani (2).

Dal 1831 al 1835 in Torino e nelle due diocesi essendo serii i timori pel colera, egli diede ordini validi a tranquillare gli animi spaventati, e provvide che i colpiti avessero i necessari soccorsi spirituali (3). Il 3 settembre del 1835 nel Santuario della Consolata, all'altare di questa, ricevette la Deputazione del Corpo Decurionale della città, recatovisi per porgere in iscritto alla Madonna il voto, che esso Corpo, con atto del dì 1° dello stesso settembre, aveva fatto alla Gran Donna per la liberazione dal morbo (4). In forza di detto voto sulla piazza del Santuario sorse la bella colonna di granito, sormontata dalla stupenda statua marmorea della Santa Vergine, che ammiriamo tuttora. Nel novembre poi di quell'anno, il *Te Deum* per il cessato flagello venne cantato in tutte le chiese della archidiocesi, per ordine suo (5).

L'opera della Propagazione della Fede per lui vinse tra noi le opposizioni che trovò (6).

La Piccola Casa della Divina Provvidenza ebbe in lui il suo primo e veramente provvidenziale benefattore; ed egli anche fu tale verso gli Oratorii di D. Bosco.

---

(1) Per l'atto dell'ingresso in Torino, Mons. Fransoni arrivò con due carrozze al Seminario, dove l'attendevano il Capitolo, i Parroci, il Clero, le Confraternite, e il Corpo Decurionale. Il Cav. Cesare di Saluzzo, Governatore dei RR. Principi e membro di detto Corpo, a nome del medesimo lessegli in italiano una bella allocuzione. Si fece la processione, che, passando per via del Palazzo di Città, piazza Castello, e piazza Reale, lo condusse in Duomo, ove ne tessè l'elogio in latino il Can. Penitenziere Antonio Gianotti, che fu poi Arcivescovo di Sassari e Vescovo di Saluzzo.

(Dall'*Archivio del Capit. Metropol.*).

(2) Nel 1838 portandosi a Piazzo vi contrasse una grave infermità, che gli durò a lungo.

(*Cenni storici*, ecc.).

(3) Veggansi *Documenti*, I, n. 1, lettera *A*.

(4) Veggansi *Documenti*, I, n. 1 lettera *B*.

(5) Veggansi *Documenti*, n. 1, lettera *A*.

(6) Veggansi *Documenti*, I, n. 2.

Nel 1842 contribuì a dare l'ufficiatura della R. Chiesa di S. Lorenzo in Torino a sei membri della Congregazione della SS. Trinità, i quali presero il titolo di Congregazione dei Canonici di S. Lorenzo.

Introdusse nuove istituzioni di Famiglie Religiose.

Egli ridusse allo stato attuale il Palazzo dell'Arcivescovato; e alla mensa arcivescovile aggiunse la bella Villa di Pianezza, che ebbe in dono dai Marchesi Lascaris, e che abbellì con intelletto d'artista.

Pel clero.

Die' mano a ordinare il Seminario, giustamente pensando che uno dei particolarissimi ufficii del Vescovo è la sana educazione ed istruzione dei giovani leviti. Incontrò difficoltà gravi, pure pel misto di vita, che facevano allora i chierici col frequentare la R. Università e abitare nel Seminario. Vi era anche qualche professore, che, colla novità di idee e frasi a fosforescenza, accendeva gli animi di troppo amore a certi studi in danno della pietà, la quale deve essere la base della generale educazione chiesastica e del sacro ministero.

Non pochi sacerdoti necessitavano il richiamo al dovere. Dei preti frequentavano le botteghe dei caffè, intervenivano ai teatri, esercitavano il commercio o ufficii che non convengono alla dignità del Ministro di Dio. Altri, affascinati dalle idee nuove e non guardando alla sostanza, senza prendere parola dall'Arcivescovo davano il loro nome a sottoscrizioni, le quali favorivano ebrei e protestanti nell'ottenere la posizione voluta dai settari al danno della Chiesa (1).

---

(1) In una di queste sottoscrizioni, fatta e spedita al clero dal Marchese Roberto d'Azeglio, fra tanti preti comparvero firmatarii dieci Curati di Torino, di cui il numero totale era sedici, tutti i professori della S. Facoltà Teologica della R. Università, e quasi la metà del Capitolo della Metropolitana, Duprè, Moreno, Borsarelli, Vachetta, Palazzi, Ronzini, Alasia, e un altro che giunse a tempo a farsi cancellare prima che la lista venisse pubblicata. Sentì di ciò sommo dolore Monsignore Fransoni.

Si approssimava il giorno delle sacre ordinazioni dei chierici. Monsignore aveva dichiarato esclusi da queste coloro, che, contro il divieto, si erano recati in piazza a cantare canzoni patriotiche, come allora erano dette.

Mantenne la parola l'Arcivescovo; e tali chierici, avuto l'annunzio di non essere ammessi ai Sacri Ordini, al segno dello studio, invece di recarsi a questo, si raccolsero nel cortile del Seminario, cantando l'inno: *I figli d'Italia si chiaman Balilla.* Tale fatto provò anche una volta, che essi mancavano delle debite virtù educative e formative dei sacerdoti. Quanto non era da compatire il nostro Arcivescovo e quanto da ammirare per il suo coraggio nel compiere il suo dovere!

Ebbe poi un fiero nemico in un parroco di nomina patronale, da lui beneficato in più modi, non ultimo quello di ammetterlo all'istituzione della parrocchia. Costui per due volte nell'esame venne bocciato dalla Commissione. Mons. per larghezza non usata mai, gli concesse una terza prova, nella quale gli esaminatori dichiararono, che il sacerdote aveva data qualche migliore risposta dalle date nelle due precedenti. Mons. allora si contentò di questo poco; e, raccomandogli lo studio, cui poi non attese, l'istituì parroco.

(*Cenni storici*, ecc.).

Anche abbisognava, che qualche frate avesse ad ottenere non delle riforme al proprio Istituto, ma a subire correzioni nella condotta personale, licenziosa un tanto. Chè, alla cessazione del grande rivolgimento dell'inizio del secolo decimonono, le idee del fare libero avevano attecchito e germogliavano di mezzo al clero secolare e regolare.

Mons. Fransoni, a procedere sicuro e con prudenza in siffatta bisogna, si era accordato coi suoi colleghi dell'Episcopato Subalpino: e la S. Sede, dietro una collettiva istanza di quei Vescovi, vi aveva istituita la Delegazione Apostolica, per mezzo di Lettere Apostoliche del 28 settembre 1832, con mandato di correggere, emendare, riordinare lo stato religioso dell'uno e dell'altro ordine ecclesiastico, nel quanto di male vi si era infiltrato. Membro influente e attivo di essa Delegazione era il nostro Arcivescovo, nella qualità di Vicepresidente. Presidente ne era il Vescovo di Novara, il Cardinale Morozzo. Gregorio XVI poi, con lettera del 13 gennaio 1838, si rallegrò di quanto aveva fatto la Delegazione, e ne approvò i decreti da essa emanati nell'anno precedente.

Il male c'era, e se il rimedio era pronto, la cura si presentava difficile di molto.

Frattanto niuno vorrà fare le meraviglie, che i membri del clero della archidiocesi, colpiti dalle savie provvidenze, che loro applicò l'Arcivescovo, avessero dell'amaro in corpo contro di lui e gli si facessero avversari. Ciò ha del naturale umano, pure dappresso gli ecclesiastici quando essi non serbano lo spirito del loro stato. Un nembo quinci carico di tempesta contro l'Arcivescovo venne formato in prima da sacerdoti, i quali a disegno erano protetti da coloro, che allora lavoravano per un pubblico nuovo ordinamento.

Giungiamo all'epoca delle riforme, state promesse il 29 ottobre 1847, e dello Statuto, annunziato con alcune basi date l'8 febbraio, ed elargito il 4 marzo del 1848 (1).

Quali feste tra noi! Mons. Fransoni non vi si mostrò avverso, egli che ben sapeva, che la Chiesa non contrasta alcuna delle varie forme politiche del pubblico reggimento. Egli approvò, che nella chiesa del Corpus Domini, coll'intervento dei Decurioni, venisse, il 12 febbraio di detto anno, cantato solennemente il *Te Deum*, invitato partecipandovi egli personalmente; e prescrisse che la funzione fosse fatta in tutte le chiese parrocchiali dell' archidiocesi, indirizzando ai parroci una dignitosa Circolare (2). Volendosi di

(1) E. Ricotti, op. cit., pag. 694.
(2) Vedi *Documenti*, II, lettera *A*, n. 2.

sopra più dal Municipio di questa Città, che una messa solenne fosse cantata, il 27 febbraio stesso, al pronao della chiesa della Gran Madre di Dio, alla quale era chiamato (1) un immenso popolo, composto degli abitanti della città e dei paesi circonvicini, Monsignore non stimò opportuno di intervenirvi personalmente, ma permise che una deputazione del suo Capitolo vi partecipasse e che dall'alto di quella gradinata si desse la benedizione col Santissimo Sacramento.

L'accorto Arcivescovo ben si appose, che in quel insolito concorso aveva mano la setta segreta, direttrice già dei moti del 1821 e del 1831. Questa cercava di tal guisa far folla attorno a se, per usare dell'ebbrezza, che idee fantastiche fra gran gente portano al parossismo, febbre esaltante fuori ragione in una dolce visione di felicità, al fine di imporre tutta un'azione, preparata nei ritrovi proprii, alla oppressione della Chiesa. Era desso un movimento non più politico semplicemente, ma religioso e morale, il quale sempre vi si immischia nei torbidi dei cambiamenti sociali, per malmenare la religione a man salva sotto il prospettivo delle necessità politiche. E i più, tra i buoni stessi, non sanno severare, per accogliere all'uopo il primo, rigettare il secondo movimento.

Nè Monsignore poteva cadere in abbaglio, egli, che di già antecedentemente si era rotto cogli uomini del governo precedente; da prima, nella questione della revisione ecclesiastica, 1835 e 1847, quasichè, in sentenza di quelli, la potestà della Chiesa non dovesse avere piena autorità nella pubblicazione dei libri, specie nei trattati di religione e di morale; secondamente, nella proposta del nuovo cimitero, 1835, come se la Chiesa non debba in nulla entrare nell'ordinamento delle terre sacrate ai suoi morti; in terzo luogo, 1836, nell'editto del 31 dicembre, per le Opere Pie a obbligarle a presentare i conti ad una Commissione Laicale, provvista di varii diritti su esse contro l'istruzione di Papa Benedetto XIV; quarto, nella apertura delle scuole di metodo e delle domenicali, 1844, secondo l'abate Ferrante Aporti, le quali incominciavano a mettere in seconda linea l'insegnamento religioso; e nell'impianto degli asili infantili, introdotti presso di noi dallo stesso abate, sul piano dello scozzese protestante Owen, capo di una setta sansimoniana; quinto, nell'attentato di destituire della esecuzione civile le sentenze delle Curie Ecclesiastiche, 1846; e sesto, circa il diritto che niuna bandiera, la quale non sia benedetta, entri in chiesa (2).

---

(1) Dal Marchese Roberto d'Azeglio per la setta.
(Veggansi *Documenti*, II, lettera *A*, n. 2, nota al documento: *Mi son dato tutta la premura*).

(2) Vedi *Documenti*, II, lettera *A*, n. 2.

Di quei dì poi della concessione dello Statuto, il 2 marzo 1848, avvenne, che la plebaglia fu gittata all'assalto dei Collegi e dei Conventi dei benemeriti Padri Gesuiti, educatori della gioventù sempre esimii, i quali per il loro incontestato valore sono i primi a venire dati all'odio di qualunque scossa sociale. Contemporaneamente la stessa insolentì presso le case delle ottime Madri, le Dame del Sacro Cuore, invadendole (1).

Dal provocato tumulto fu tratto il pretesto di cacciare dal Regno e quelli e queste, e di far passare i loro beni all'erario pubblico colla legge 25 agosto 1848. E sarebbero così pure state espulse altre Congregazioni Religiose, ove i capi del movimento non avessero creduto miglior consiglio rimandare il colpo ad altro tempo. Il nostro Arcivescovo ne prese la difesa; e ciò gli fu ascritto a delitto. Si voleva forse che egli approvasse? Aggiungasi, che taluni preti si erano fatto lecita una vita tutt'altro che da ecclesiastici; essi ne avevano smesso persino l'abito proprio. Un figurino di cotali sta pettoruto in un monumento di una delle nostre piazze. L'Arcivescovo mandò una lettera al clero, sotto la data del 24 febbraio 1848, per ricordare l'osservanza dei Sacri Canoni al riguardo (2). Spiacque la lettera particolarmente ai laici della setta. Potevasi pretendere che egli acconsentisse? Orbene, fu vista aizzata contro a lui la popolaglia, la quale facilmente fece suoi i più vili atti del disprezzo, dell'insulto e della manomessione sia della persona di lui sia del palazzo Arcivescovile. Tanto, allo scopo di dare argomento ad alcuni amici dell'Arcivescovo per consigliarlo ad allontanarsi dalla città. Nè quelli, che l'avvicinavano, paurosi oltre il bisogno e non scoprendo il giuoco, fallirono di proporgli di partirsi dallo Stato (3). Monsignore, atteso che gli stessi buoni non capivano ancora il suo dovere della resistenza, perchè i suoi nemici non si erano ancora sufficientemente smascherati con fatti contro la Chiesa, pensò di accondiscendere; e liberamente partì il 29 di quel marzo, mercoledì, alle ore 6 di sera, accompagnato dal suo Prosegretario Teol. Giuseppe Bruno, per Ginevra, ove pose sua dimora il 31 dello stesso mese verso le sei

---

(1) Si macchinarono tumulti, si sparsero voci di dimostrazioni contro l'Arcivescovo e il Governatore di Torino, Conte de la Tour. Allora furono suscitati alcuni giovani a domandare le armi per la tutela dell'ordine. Queste loro vennero concesse; e tali militi si recarono a far guardia ai palazzi dell'Arcivescovo e del Governatore, mentre non altri che essi disturbavano la quiete delle dette residenze. I medesimi intanto formarono il primo nucleo della guardia civica o nazionale, che per tal via venne costituita, secondochè si desiderava. Ma come di questa l'origine fu una finzione, così l'esistenza fu una figura ridicola di milizia, dopo alcuni anni morendo non compianta.
(Veggansi *Documenti*, II, lettera *B*).

(2) Vedi *Documenti*, II, lettera *A*, n. 3.

(3) Veggansi *Documenti*, III, n. 1.

pomeridiane. Scrisse intanto al Papa, per tranquillare sua coscienza, dubitando non forse avesse dovuto o rimanere a Torino o ritornarvi tosto; e ne lo confortò il Papa (1).

In quel mentre le armi piemontesi nella guerra contro l'Austria non ebbero la fortuna, che si aspettavano. Al Monarca, che sollevò il brando contro lo straniero, successe un altro regnante (2). Allora, i Canonici di questa Cattedrale, taluni egregii personaggi del clero, molti laici di riguardo, credettero opportuno il momento per instare, perchè l'Arcivescovo ritornasse nella sua sede (3). Egli poi, con una prudenza, pazienza e sommissione a consigli altrui, ammirabili, nel settembre del 1849 discese a Chambéry presso l'Arcivescovo; nel febbraio del 1850, il dì 25 partì da Chambéry; il 26 fu a Pianezza; e la sera del 15 marzo susseguente a Torino (4).

I nemici di lui, che ad ogni costo non lo volevano più nel Regno, ricorsero al mezzo, che a quei momenti valeva più che non una legge, fare il popolo a lui ostile. Questo, lasciato a sè, fu di tutta audacia. L'Arcivescovo venne vilipeso, assalito negli stessi giorni della Settimana Santa e nel bel dì di Pasqua di quell'anno, tanto nella sua andata a S. Giovanni per le sacre funzioni quanto nel ritorno a Palazzo (5). Fra tal gente v'era anche un prete; anche un tale, che ricevette per sette anni continui dall'Arcivescovo 600 franchi annui, per fare i suoi studi. Speravasi che Monsignore si atterrisse e abbandonasse la sua archidiocesi.

Nel frattempo si fa la legge abolitrice del Foro Ecclesiastico, col voto del Senato del 9 aprile 1850 e colla sanzione del Re il dì seguente, chiamata la legge Siccardi dal suo proponente, per la quale avvenne il ritiro del Nunzio Apostolico, Mons. Antonucci,

---

(1) Veggansi *Documenti*, III, n. 1, alle parole: *In Ginevra scrive.*

(2) Re Carlo Alberto, perduta la battaglia di Novara, il 23 marzo 1849, sul campo abdicò, esiliandosi liberamente a Oporto, ove morì il 28 luglio 1849. Gli successe il suo primogenito, Re Vittorio Emanuele II.
(E. Ricotti, op. cit.).

(3) Veggansi *Documenti*, III, n. 2.

(4) Veggansi *Documenti*, III, n. 2 e 3.

(5) Si facevano anche affissioni innanzi a certi caffè in senso di rispettare l'Arcivescovo che il giorno tale si recava a fare una funzione, ad esempio quella del *Te Deum*, presente il Re in S. Giovanni il 24 marzo 1848 *per la liberazione della città di Milano dal blocco delle truppe austriache.* (Veggansi *Documenti*, II, lettera B, n. 2). Ma era inteso che così si invitava la cricca a fare il contrario. Questa difatti, dopo la funzione ora accennata, fischiò Monsignore, che per la prima volta venne insultato pure per un atto patriotico. Il baccano aveva lo scopo di spaventare l'Arcivescovo, perchè si disponesse ad accettare il consiglio di lasciare la diocesi che gli venne fatto ad istigazione dal ministero.
(Veggansi *Documenti*, III, n. 1).

il 12 di detto aprile. Il nostro Arcivescovo compose tosto pei sacerdoti la Circolare, che porta la data del 18 dello stesso mese, allo scopo di dare loro norme richieste dal caso (1). Queste sono le regole stesse, che anche oggidì sono date dalle Curie Ecclesiastiche a quei sacerdoti, i quali sieno costretti a presentarsi dinnanzi ai tribunali laici.

Ma la Circolare è presa in mala parte, contro l'ovvio senso delle premesse e di tutto il tenore suo, che non suona violazione della legge civile in niuna maniera. Certo, essa non è approvazione di questa. Si avrebbe voluto cotanto da un Arcivescovo? Essa Circolare non è che guida da seguirsi dal clero, nella esecuzione della detta legge.

Indi ire. Mons. il 24 aprile è citato dal Giudice Istruttore del Tribunale Civile, per rispondere sulla Circolare. Non comparso, il 4 maggio si presenta da lui nell'Arcivescovato il cav. Morelli, capitano dei RR. Carabinieri, con mandato di cattura. È condotto col Teol. Giuseppe Bruno nella cittadella, processato, e condannato dal Magistrato di Appello, il 23 maggio 1850, ad un mese di carcere compreso il sofferto e a lire cinquecento di multa (2). Pena non proporzionata al reato ascrittogli a colpa, se questa vi fosse stata.

Rimesso in libertà il 2 giugno, dopo pochi giorni passati a Torino, si ritira egli nella villa arcivescovile di Pianezza.

Accade in questo tempo la grave malattia del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale aveva preso parte cogli altri Ministri alla formazione della indicata legge. Costui muore il 5 agosto 1850, senza ricevere il Santo Viatico, durante le trattative per una ritrattazione. Poscia, si tratta della sepoltura religiosa di questo uomo di governo. Mons. Fransoni trovavasi nella cappella della villa, ad ascoltare una messa in preparazione di quella che egli si disponeva a celebrare, quando è chiamato in sala per dare udienza a due alti personaggi (3). Costoro gli chieggono il permesso della sepoltura del defunto Ministro e la rinunzia sua alla sede arcivescovile di Torino.

Monsignore, quanto al primo punto, risponde che voleva ancora riflettervi sopra, non urgendo, giacchè erasi stabilito di seppellire il Ministro il dì seguente. Ciò disse, perchè egli aveva rimesso l'affare ad una Commissione, che non voleva palesare, per non procu-

---

(1) Veggansi *Documenti*, VII, n. 1.

(2) Veggansi *Documenti*, VII.

(3) Erano il Cav. Alfonso della Marmora, Ministro della Guerra, ed il Conte Ponza di S. Martino, primo ufficiale del Ministero degli Interni. (Veggansi *Documenti*, VIII, n. 5).

rare delle noie ad essa. Quanto al secondo, dichiarò che non avrebbe rinunziato (1).

Indispettiti ritornano a Torino, e, non ostante che la sepoltura venisse concessa, l'Arcivescovo viene catturato il 7 agosto, nel gabinetto di studio, in Pianezza, dal Maggiore dei carabinieri, Arnolfo, e condotto a Finestrelle col Teologo Daviso e un servo. Si apre un processo, che finisce in una provvidenza extragiudiziale, per la quale è espulso dal Regno, colla privazione dei redditi della mensa, causa un rescritto sotto la data del 20 luglio 1850, concesso ad un parroco conformemente alla Circolare suaccennata, ed i prenotati avvenimenti riguardanti il Conte di Santa Rosa. Per altro la Ordinanza è emanata in forza di un cosìdetto antico diritto dell'appello per abuso: e si era nei bei albori delle libertà nuove! Gli addebiti sono di materia esclusivamente spirituale: e il potere civile vuole imporre a suo talento l'uso dei Sacramenti e la sepoltura religiosa contro le regole della Chiesa (2). Detta Ordinanza, che è del Magistrato di Appello del Piemonte, residente a Torino, ha la data del 25 settembre 1850, colla quale data, che aveva lo stesso giorno di settimana, il mercoledì, arrivò tra noi la venerata bara di Monsignore Fransoni. La coincidenza del dì venne procurata da un accidente di frontiera: è dessa atto della Provvidenza Divina (3), che impera sugli avvenimenti (4). La Ordinanza poi fu a furia eseguita. Il 27 dello stesso mese è comunicata all'Arcivescovo; il 28 di buon mattino egli è fatto uscire dal forte (5); ed è condotto al confine francese per la valle di Pragelato, il colle di Sestières ed il Monginevra, ove, lasciato a sè, egli per Briançon, Gap e Grenoble va a Lione.

---

(1) Veggasi la lettera di Mons. Fransoni diretta al Canonico Luigi Anglesio, Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza, pubblicata a Lione sulla fine dell'anno 1850, sotto il titolo: *Arresto,* ecc. *Documenti*, VIII, n. 5.

(2) Veggansi *Documenti*, VIII.

(3) La salma, accompagnata dai Canonici Sorasio e Verlucca, giunse da Lione a Modane il 23 settembre, per proseguire e arrivare a Torino il mattino del 24. La dogana italiana, pretendendo non valesse il permesso di libero passaggio dato dal Console italiano di Lione, ve la fermò, e partì poi per Torino la notte del dì seguente coll'autore di queste Commemorazioni, il quale tolse di mezzo le difficoltà accampate dalla detta dogana.

(4) È singolare ancora quest'altra coincidenza, che Mons. Emanuele Marongiu Nurra, Arcivescovo di Cagliari, per sostenere i diritti della Chiesa, fu condannato dallo Stato Sardo al bando col sequestro delle rendite sue, il 21 settembre 1850, non altrimenti che Mons. Fransoni. Così entrambi gli Arcivescovi uniti in *eadem damnatione*. Orbene, il successore di quegli, Monsignore Pietro Balestra, traslocato da Acqui a Cagliari, ha potuto assistere all'arrivo della salma del nostro Arcivescovo in Torino, perchè non mancasse a questo il prezioso affetto dell'Arcivescovo Cagliaritano.

(5) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 5.

Ora, da tutti i fatti narrati quale risulta la condotta del nostro Arcivescovo?

La condotta sua è appieno canonica. Infine egli non fece altro che attenersi ai principî ed ai prescritti della Chiesa, secondochè ciascuno degli atti suoi suindicati manifesta. Egli non vi contrappose, per così dire, alcunchè di suo. Onde non si doveva solo dare addosso a lui, ma a tutti i Vescovi dello Stato; non solo a tutti questi, ma al Papa; non solo al Papa, ma alla Chiesa; e non solo alla Chiesa, ma alla religione, a Gesù Cristo. Egli è ciò che in seguito fu fatto e che ora si continua a fare, e noi ne vediamo le opere e gli effetti. Quali? Vediamo stabilito l'ateismo ufficiale nel governo e in ogni ramo pubblico dipendente o fatto dipendere dal medesimo; l'irreligione diffusa, l'immoralità propagata; costituiti i partiti progressivamente avversi a qualsiasi freno, ormai giunti all'ultimo stadio, all'anarchismo. Vediamo, che l'autorità sociale e la domestica sono impotenti a reggere per bene la cosa pubblica e la famigliare; che il commercio non ha più la fede, che richiede per rendersi florido; che la proprietà è malferma; che la mano d'opera non è più rispettata, non libera; che la educazione, la quale viene impartita nelle scuole governative e comunali, produce i rivoltuosi ed i bollenti dell'odio sociale, non più tutto futuro, in quella che l'istruzione è difettosa e menzogniera; che i vizii sono messi in bella vista dai giornali, sulle scene dei teatri, nelle associazioni gli alti facinorosi accolti colle deferenze usate ai forti ed agli operosi; che sono assassinati senza vero rammarichio non tanto i monarchi, quanto gli stessi presidenti delle Repubbliche. Corto, non si tollera più alcun ritegno ad ogni mal volere. Un castigo questa condizione di cose, tremendo, perchè nel soqquadro generale gli stessi uomini si puniscono tra loro, gli uni insorgendo, inviperiti quai demoni, contro gli altri. Ma questa stessa condizione sociale è una prova, che i principii della Chiesa sono veramente i profittevoli al consorzio umano.

Il nostro Arcivescovo, nella sua condotta, seguì il dispositivo del Congresso di Villanovetta, fatto dai Vescovi Subalpini tra il 25 ed il 29 luglio 1849 (1). Egli agì ognora prendendo consiglio, e

---

(1) Una copia degli atti relativi si conserva nella Curia Arcivescovile, al *Regist. Provis. Sempl.* anno 1850, vol. I, pagina 464 e seguenti. Nel citato volume a pag. 26 si legge pure la lettera latina, che i Vescovi scrissero in proposito. La loro lettera in italiano è a pag. 39 del vol. 3 dell'anno 1849. Quella ha per titolo: *Epistola pastoralis ad clerum universum provinciæ ecclesiasticæ taurinensis. Dat. Villanovettæ Salutiarum, IV kal. aug. 1849.* Questa: *I Vescovi della provincia ecclesiastica di Torino insieme congregati al venerabile clero ed al dilettissimo popolo delle loro diocesi. Villanovetta, 29 luglio 1849.* Pio IX nella lettera al Vescovo di Saluzzo, Mons. Giovanni

rimettendosi al giudizio di Commissioni Ecclesiastiche, da lui composte di sacerdoti dotti e pii (1).

Fu quasi da uno storico tacciato di manco di fortezza.

Tutti i Vescovi dello stato furono con lui di unanime sentire, e gli scrissero belle lettere di conforto. Pio IX lo lodò in varie occorrenze (2).

I buoni laici lo encomiarono. In Francia l'*Univers*, giornale di Parigi, di cui direttore capo il Veuillot, aprì, nel maggio 1850, una sottoscrizione, che valse a offrire al nostro Arcivescovo la croce pettorale di Mons. Affre, l'Arcivescovo di Parigi stato ucciso con una fucilata sulle barricate di Parigi nel 1848. L'offerta è da sola uno splendido elogio. I nostri concittadini lo regalarono d'un bastone pastorale, avente nel nodo della voluta le figure dei Santi dal petto apostolico, quali S. Gregorio VII, S. Tommaso di Cantorbery, e S. Massimo.

Angelo Brofferio disse, che la condanna di Mons. Fransoni non era regolare (3).

Egli poi calmo, sereno, paziente, rassegnato, pronto ad ogni sacrifizio, fece per bene ognora la persona delle virtù più belle.

Adesso, il quadro di lui è compiuto; esso è perfetto, magnifico come un'opera sublime di arte.

Ha egli zelato l'onore di Dio, amata la Chiesa, fatto del bene nella sua Archidiocesi, sostenuto il compito del clero, favorito, salvato, dei Vescovi il doveroso contegno. Egli combattè risoluto la rivoluzione, cioè gli atti evolutivi di questa quando cessò dallo stato di suo furore; e non mostrò debolezze mai, non si piegò, non fece dedizioni. Pertanto sopportò disagi, visse errante, morì in esilio. Aveva chiesto a Dio di avere il coraggio apostolico per svisarla ad insegnare ai fedeli la resistenza difensiva; l'aveva, l'ebbe in eroico grado (4).

Antonio Gianotti, Arcivescovo e Vescovo, delli 13 ottobre 1849, da Portici, si congratula di quanto si fece a Villanovetta. Questa fu pubblicata nel giornale *Armonia*, anno 1849, pag. 509.
(Ved. l. cit.).

(1) Veggansi *Documenti*, XX, n. 3, nota *Can.co Filippo Ravina.*

(2) Veggansi *Documenti*, XII.

(3) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 3.

(4) S. Gregorio VII e Monsignor Fransoni. Un degno ecclesiastico di Torino ci fa conoscere la particolare divozione, che il compianto nostro Arcivescovo nutriva verso S. Gregorio VII. Egli intese nel 1836 Monsignor Fransoni raccontare, che, quando fu consacrato Vescovo nel 1821, potendo chiedere le reliquie che voleva per la croce pettorale, scelse quelle di S. Gregorio VII. Quindi soggiunse: *Poichè veggo avvicinarmi una tremenda burrasca, e presentarsi*

Vergine Santissima, Voi l'avete portato a siffatta ammirabile perfezione. Quali grazie non gli concedeste, poscia che tra noi egli adoprossi, in amore Vostro, affinchè nelle *Litanie Lauretane* fosse aggiunto il versicolo *Regina Sine labe concepta*, e alle parole *et te in conceptione* del *præfatio* della Messa della Concezione fosse apposta la parola *immaculata*. Egli ne ottenne da Roma la facoltà nel 1833, tanti anni prima della definizione del domma relativo, alla promulgazione del quale fu presente con somma sua gioia (1). E quando, uscendo dalla Cappella della villa di Pianezza, gittò lo sguardo sul volto della sacra Vostra Immagine, che è là, oh! come Voi non avete corrisposto all'affetto suo! No, non era umana la tranquillità, la serenità, la pace, che godette nella vettura, che lo trasportava veloce a Fenestrelle, mentre chi l'accompagnava, quale catturante, vi si sentiva nervoso, irrequieto, sì che Monsignore dovette fargli coraggio. Voi, Voi lo voleste in altra città Vostra, a Lione, *Lugdunum tuum* (2), ove gli preparaste conforti anche umani. Il suo arrivo in questa città fu il suo primo trionfo di stima e di affetto, che vi ricevette splendidissimo (3); la sua morte ne fu il secondo, dirollo una apoteosi (4); il suo trasporto di là a quì il terzo, una dimostrazione tale di ogni sentimento più eletto, che non v'ha altro Vescovo che l'abbia avuta pari (5).

Egli è quì condottovi per mano Vostra. È locato tra due Santi, che gli fanno da nobilissimi compagni. S. Giovanni Battista, di cui portò pure il nome, ed è il titolare della nostra Archidiocesi, titolare della cattedrale di Lione ove riposò per 39 anni, titolare di questa cattedrale che è la sua, il S. Giovanni Battista, che sta tra la fine della religione ebraica e l'inizio della cristiana, quegli che seppe dire valorosamente al Monarca peccatore il *non licet*. S. Secondo,

---

un orizzonte oscuro e terribile, la memoria e la protezione di S. Gregorio VII ci sarà ben preziosa e di sommo conforto.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 355, n. 74 del 29 marzo).

Mons. Fransoni nel 1843 *in pace composuit* le ceneri del Vescovo Ursicino, quarto successore di S. Massimo, che *captivitatem et depredationem pertulit*, secondochè S. Gregorio Magno scriveva a Siagrio (*Operum*, tom. II, col. 1022, lib. IX, ep. C. XV.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 349, n. 73, del 28 marzo, articolo sulla morte di Mons. Fransoni).

(1) Veggansi *Documenti*, I, n. 3.

(2) Lettera di Leone XIII al Cardinale Coullié, Arcivescovo di Lione, per il Congresso Mariano internazionale tenuto a Lione nel settembre 1900.

(*Compte rendu du Congrès Marial tenu à Lyon les 5, 6, 7 et 8 septembre 1900*).

(3) Veggansi *Documenti*, XIX, n. 3.

(4) Veggansi *Documenti*, XXIV, lettera *A*.

(5) Veggansi *Documenti*, XXIV, lettera *B*.

capitano della legione tebea, patrono di questa città, il quale proclama alto alto che i cristiani ubbidiscono alle potestà terrene sinceramente e servono con fedeltà i Re e gli Imperatori, in tutto anche col dare volonterosi la vita nelle schiere della milizia, salva una cosa sola, la fede. San Giovanni Battista e S. Secondo son due Martiri: Mons. Fransoni è il Martire dei Concordati (1).

O Lione, non ci invidiare di averlo noi di presente. Noi lo terremo ancora come cittadino tuo, lo amiamo col tuo stesso amore, perchè non ci è possibile amarlo maggiormente. Così un solo identico amore circonda lasua tomba, e Torino è Lione, Lione è Torino.

E tu, Presule santo, Luigi dei Marchesi Fransoni, vedi che il clero, che quì ti si serra d'appresso, è quello che volesti, tutto dato alle opere della santificazione delle anime, animato dal più puro affetto di servire Dio, la sua Chiesa, il Papa: benedicilo. Vedi queste bandiere: sono esse le benedette, volute dal Sommo Pontefice, poste in mano a laici, ottimi cattolici, che per l'azione cattolica giovano alla causa della religione per lavorare al bene delle popolazioni, ingannate dai figli delle tenebre, che tu indicasti malevoli; benedici cotesti cattolici largamente. Valga la tua benedizione a infondere in ognuno, sia sacerdote, sia laico, nuovo vigore. Ci fa d'uopo di uomini, di donne, di carattere vero cristiano. Si ha da fare il bene non solo allora che la via ne è piana, ma in ispecie quando si incontrano ostacoli e sorgono contrasti a contenderci il passo. Prudenza, sì, quella sola che è la virtù, la quale va al guadagno della santa causa, non l'ammantata come tale, che favorisce di essa causa le perdite. Questa seconda prudenza è dedizione, pusillanimità, viltà, dannevoli. Si sappia bene, almeno tra noi, che agire nell'azione della Chiesa è la provvidenza al benefizio di tutti, quale Dio ci permette di fare, e noi tali non siamo un partito speciale, che abbia e curi i proprii interessi. Monsignore, tu ci ispira, sostienci.

Vergine Santissima, quello istesso affetto, che portaste grandissimo al glorioso Arcivescovo, sia adesso anche a noi, perchè, continuandolo Voi a lui che sta con noi, ne vogliamo essere a parte. Voi di tal modo amateci di più, cioè, fate che noi proviamo vieppiù sensibile il Vostro amore a noi. Vergine Santissima, Madre nostra, Maria, anche una volta grazie.

---

(1) *Documenti*, VII, n. 1 e n. 5; *Documenti*, VI, lettera *B*; e *Documenti*, XI

Corona in bronzo posta nel basamento del Monumento.

SECONDA COMMEMORAZIONE

il 26 gennaio 1902 a ore 8 1/2 pom. Domenica Settuagesima

nel Palazzo dell'Arcivescovato nella sala della UNIONE DEL CORAGGIO CATTOLICO, di cui quella era il dì della festa annuale.

La vostra Metropolitana, Em.mo Principe (1), va celebre per fatti edificantissimi tanto di cristiana pietà quanto di fede. Appartengono ai fatti del primo ordine le sacre esposizioni della SS. Sindone, che riusciron vi ogni volta stupende, delle quali l'ultima è stata vista da noi, quanti quì siamo, e ne sentiamo ancora l'animo in entusiasmo. Spetta ai fatti del secondo ordine il solenne *Te Deum*, cantatovi allora che, liberata Torino dall'assedio dei francesi l'otto settembre del 1706 coll'aiuto palese della Madonna *Consolata*, il Duca Vittorio Amedeo II, grato a Dio, vi si prostrò innanzi all'altare maggiore, prima di salire colmo di gloria i gradini del suo trono.

Egli non sono molti mesi passati, che nella stessa Metropolitana venne costrutta una tomba e su d'essa eretto un marmoreo monumento per iscrivervi il nome dell'amato defunto, un Padre, il quale, venuto in pochi resti da terra straniera dopo molti anni dalla sua morte, ha in essa il riposo tra i suoi figliuoli. Davvero, ella andò così che ha dello straordinario. Si tratta poi di un esule; condizione questa, che già per esso, chiunque sia, negli animi eccita sempre venerazione a motivo dei sacrifizî che dovette ognora tollerare da forte, e viva compassione, la quale è portata al cuore di ognuno dalle lamentevoli parole: *l'esule un infelice*. Ma quali sentimenti non tumultuano, quando si sa che l'esule subì pena, che da spassionate persone è detta ingiusta? Or tale evento può essere annoverato fra i ricordi più belli della Chiesa principalmente del Piemonte?

Signori, una Chiesa particolare si nobilita con titolo, che da solo sovrasta ogni altro titolo, ove possa avere un argomento grave e grande di fedeltà piena e di attaccamento sincero alla Santa Sede, la

---

(1) Onoravano di loro presenza la radunanza S. Em. Rev.ma il Cardinale Agostino Richelmy, eletti sacerdoti del clero secolare e regolare, nonchè egregi personaggi del laicato cattolico.

Chiesa Madre delle Chiese dell'universo. La Cattedrale Torinese ha questo argomento nell'Arcivescovo suo, Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, il caro defunto esule, e di averlo suo nell' intimo del cuore si dà vanto. Lo ha, dal tempo dell'episcopato di lui, nelle gesta del medesimo, serbate mai sempre da essa in veneratissima memoria; e oggi ancora lo ha nella salma stessa, che oggi possiede, dappoichè le è dato di poterla religiosamente custodire e santamente onorare. Quei resti mortali, o Signori, presentano tuttora la forma, che trassero dalla nobilissima condotta: dico, contengono della fermezza del dovere, hanno della sofferenza della prigionia patita e dell'esilio sofferto, sono elementi che subirono l'influsso del dolore di un lungo martirio; così tali resti per la Chiesa Universale, e quindi per la particolare, la Chiesa Torinese.

Ma egli è un morto. Il defunto ha ancora per noi, oltre l'importanza storica, un'importanza animatrice della nostra azione attuale?

Si rilevi quì una bella verità. Il cristiano, che vive veramente della dottrina di Gesù Cristo cioè della Chiesa, in più della vita dell'anima e del corpo, che possiede come individuo, ha della vita della Chiesa, di cui è membro partecipante. La vita della Chiesa è divina, epperò mai non muore; e il cristiano, di cui parlo, pur perdendo un dì la vita corporale, conserva tuttavia sulla terra la vita, che gli è venuta dalla Chiesa. Difatti esso, sia anche di umile stato e di piccolo paese, col ricordo che altri conserva di lui, è visto nel bene che operò; e vien detto comunemente uomo dabbene, una persona virtuosa, titoli questi, che lo celebrano per le azioni fatte praticando gli insegnamenti della Chiesa, i quali perdurano sempre e agli altri lo propongono a modello. Ciò palesa, che egli vive della vita di questa Chiesa. Un Prelato poi, posto non già sotto il moggio ma su candelliere, ove siasi medesimato con essa nel compiere i doveri, specie se di fronte a non comuni difficoltà, risplende con doti eccelse per i principî della Chiesa, i quali sono la vita di essa Chiesa, che passa fra i pericoli, a superarli vittoriosamente cogli uomini che li professano per bene. I fatti di un tale Prelato divengono altrettanti esempi dei detti principî, e imperituri questi, fanno quelli non mai antiquati; quindi, morto lui di corpo, non possono morirne gli atti, che sono pure di lui se sono della Chiesa. Sentenzio: i principî della Chiesa si personificano nei suoi membri, come nella vita di Gesù furono esemplarmente attuati. Dò un'immagine: essa è il fuoco, che rende di fuoco tutto ciò che investe e finchè l'investe. Gesù Cristo disse, che era venuto a portare il fuoco sì da non volere altro che fuoco si faccia. E in realtà, la Chiesa è figlia dell'Altissimo, sposa di Gesù Cristo, cioè è opera di Dio, il quale è carità, fuoco; ed

essa con vitalità divina sta con noi, sofferentemente vittoriosa fino alla consumazione dei secoli, che sulla terra ci spettano, per vivere in cielo sempiternamente beata con tutti gli eletti (1).

Mons. Fransoni è uno dei Prelati, di cui discorro; quindi egli tra noi, benchè ci sia giunto morto di corpo, ha qualcosa che non ha dell'umano, è personificazione della Chiesa, la Chiesa stessa pei fatti suoi, non altrimenti che un S. Gregorio VII, un S. Atanasio, un S. Crisostomo, un S. Tommaso di Cantorbery, un S. Anselmo, personaggi ecclesiastici di ogni tempo e luogo, cioè sempre vivi. Dunque, Mons. Fransoni ci è di tutta importanza pei bisogni nostri coi suoi esempi, che valgono a farci scoprire le mali arti dei cattivi e apporre a loro l'argine opportuno per la salvezza sociale. Ciò poi dà la ragione perchè Dio ce lo volle restituito anche cadavere, giacchè Monsignore così ancora ci ammaestra, come avrebbe fatto ritornandovi vivo corporalmente; e spiega il perchè Mons. Fransoni, nel partire dal luogo del suo esilio, ebbe onori di apoteosi e giunse tra noi destando un palpito, che qualcuno avrebbe pensato non più possibile ad eccitarsi. Questa assemblea stessa, fatta dalla benemerita *Unione del Coraggio Cattolico*, grida quì: chi di noi non sente tra noi vivere Mons. Fransoni? Che sì, figli amanti della Chiesa, sentiamo la vita della Chiesa nella storia della vita del Fransoni. Ella è così, perchè la Chiesa vive di Gesù Cristo; e Gesù Cristo disse: *io sono la vita, e chi vive di me non morrà giammai.*

Signori, come è bello che i varî eroi della Chiesa, che nella vita terrena ebbero un corso prefinito di anni fra i diversi secoli, possano tutti venirci innanzi nei giorni nostri senza avere nulla da modificare, nulla da cangiare, ed essere in tutto da ammirare, da imitare! Essi, se vivessero di nostra vita mortale ora con noi, non muterebbero di condotta, perchè la loro è quella prescritta tuttodì dalla Chiesa; direbbero le stesse cose, che già dissero con linguaggio, che è ognora inteso perchè linguaggio della Chiesa, la quale, come il Cristo suo, è *heri et hodie ipsa et in sæcula.* Ah! egli è sommamente confortante per noi cattolici, che, nel parlare di qualsiasi di essi, siccome lo è a chi sta ora per discorrere di Mons. Fransoni, si abbia

---

(1) Sono ancora per lumeggiare splendidamente la stessa verità le parole del Vangelo (S. Gioan. XV, 5 e 6) circa la vite e i palmiti, che indicano Gesù Cristo e i suoi fedeli. I palmiti uniti alla vite vivono di questa, e finchè questa vive essi producono frutto di molto; e la vite e il suo frutto copioso sono senza limite, epperò ognora. La parte negativa di tale testo evangelico, cioè le parole del v. 6 sono di rincalzo a quelle del v. 5, la parte positiva; chè il tralcio staccato dalla vite inaridisce e vien bruciato una volta per sempre, cioè anche senza limite di sorta.

nulla da tacere, in niente da arrossire, ma che piuttosto si possa usare della santa carità evangelica, specie dello spirito di perdono, verso gli avversarî circa i loro atti, dalla storia, dalla critica e dalla ragione legale condannati.

Frattanto, benchè abbia io largamente parlato, m'avveggo di essere venuto nel discorso di ciò, che è speciale nella esistenza di Monsignore Fransoni. Avrei di questa guisa preparata la tela, direbbesi in pittura, posso ben ora passare a disegnare; cioè, narro i fatti principali di lui secondo il tema che è di dire quello che lo singolarizza ossia lo fa essere Mons. Fransoni. Essi proveranno, che Monsignore, in ogni cosa, che operò, fu perfetto personaggio della Chiesa, perciò fedele alla Santa Sede. Nel frattempo rivedremo i processi famosi, che fanno parte delle prime pagine della storia della nuova Italia; e la santa memoria di Mons. Fransoni ne uscirà vendicata, giustificata.

Premettiamo il momento storico, politico, morale e religioso, in cui visse Mons. Fransoni.

La rivoluzione, che in Francia agì da malvagia forsennata nell'ultimo decennio del secolo decimo ottavo, e, divenuta impero, trattò militarmente da prepotente durante i primi 14 anni del seguente secolo, vi rovesciò l'antico ordine civile e cercò di abbattere la Chiesa. Questo modo di fare più o meno si estese per l'Europa, donde si formò un sistema teorico e pratico col principio di dare alle varie nazioni governi liberi, limitando il potere della Chiesa, il più che vien fatto possibile, nella mira di disfarsene un giorno.

Nel nostro Regno dopo il 1815 i faziosi del detto sistema si mantennero in società segrete; e ne fecero tentativi di esecuzione nel 1821 e nel 1831 anche in altre provincie dell'Italia Superiore, i quali fallirono miseramente. Il 1831 è l'anno della data della costituzione della *Giovane Italia* del Mazzini, cui affigliossi Vincenzo Gioberti. Infine, due anni prima della metà del secolo decimo nono, si stabiliva tra noi un nuovo ordine di reggimento pubblico; e in esso non sarebbe a vedersi che una delle varie forme governative, per le quali un popolo può governarsi. Non parlo della onestà dei mezzi, nè della bontà della scelta. Ma il male fu in certe persone del riuscito moto piemontese, le quali si mostrarono ben presto per quello che erano, ostili alla Chiesa.

In breve, leggi furono fatte, come le seguenti. Legge 25 agosto 1848, n. 777, che esclude dal Regno Sardo la Compagnia di Gesù, e scioglie le case delle Dame del S. Cuore; con relativo decreto regio 3 ot-

tobre 1848, n. 819, per costituire coi beni di quelli i Collegi Nazionali. Questa l'origine di tali collegi e l'obbiettivo pregiudiziale dello sfratto. Legge 1 marzo 1850, n. 1001, sulle Opere Pie ed Istituti Pii, per togliere quelle e questi di mano delle Corporazioni Religiose, che ne erano l'origine, la provvidenza, e dalla relativa dipendenza della autorità ecclesiastica, allo Stato dando ogni potere. Legge 9 aprile 1850, n. 1013, che abolisce il Foro Ecclesiastico e la Immunità Ecclesiastica, e dà facoltà al governo di preparare una legge sul matrimonio civile. Anzi nel progetto di questa legge 9 aprile 1850 si conteneva ancora la riduzione delle feste religiose.

Ciò tutto venne fatto con piena indipendenza dalla Santa Sede, come se questa non vi avesse avuto cosa da vedere, mentre era attaccata gravemente; non vi fosse stato il Nunzio Apostolico, che è il Prelato Romano, che viene dato per i buoni rapporti tra uno Stato e la Chiesa; e non vigessero Concordati, i quali sono leggi proprie dello Stato in quella che sono legami della Santa Sede pei detti rapporti.

Intanto, quali cose svisate e quali principî non retti vennero esposti nelle due Camere, in quella cioè dei Deputati e in quella del Senato!

Una delle stravaganze.

Angelo Brofferio, deputato, nella seduta del 15 febbraio 1850, alla Camera dei Deputati lesse alcune parole di una pastorale di Mons. Gianotti, Arcivescovo Vescovo di Saluzzo, e, per levarla a rumore, premise alla lettura questa sua parlata: *Il lutto di Novara fu lutto europeo. Nessuno ha diritto per questo di insultare alle patrie sventure; e, se l'insulto venisse da un concittadino, sarebbe misfatto. Ma in sacrestia i dolori della patria sono esultanze di famiglia. All'infortunio si aggiunge il dileggio, e sulla fronte umiliata si tenta di versare l'obbrobrio.* Dopo la lettura soggiunse: *Il Piemonte obbrobrio ed onta delle nazioni? Ed è un piemontese, che così favella? Ah! si ha ben ragione di affermare, che il prete non ha patria che sotto il baldacchino del Pontefice.* Ma che cosa dicevano quelle parole lette? Dicevano: *Sì, in questo anno particolarmente, ad esempio del Profeta, nella cenere, nel digiuno e nel cilicio, colla faccia coperta di confusione, dovremmo con lagrime di sincera penitenza implorare dalla Divina Misericordia, che tenga lungi la sua vendetta, e sospenda il furore del suo sdegno sopra l'infelice nostra patria, divenuta oramai per le nostre iniquità l'obbrobrio e l'onta delle nazioni.* Così dicevano, perchè erano parole della pastorale del 27 gennaio 1850 per la quaresima di quell'anno. Eppure nell'invito ai fedeli di fare penitenza per le iniquità, che si

commettevano dagli uomini non dalla patria, *per le nostre iniquità*, si vide nientemeno che la disfatta di Novara derisa dai preti! Certo, al Brofferio ed al suo partito tornava commodo di intendere la pastorale in tal senso, perchè essi cercavano pretesti ad aizzare il popolo contro i Vescovi, ad inveire contro il sacerdozio e la religione. Il Ministero poi vi convenne. Chè il Ministro di grazia e giustizia, Conte Siccardi, così rispose: *Il governo ricevette comunicazione dell'ultima pastorale del Vescovo, cui alludeva l'onorevole signor interpellante Brofferio, e fu ad un tempo reso avvertito, che alcuni concetti contenuti in questa pastorale destavano una grave alterazione negli animi, la quale poteva dar luogo a dimostrazioni contrarie all'ordine, epperò a antivenirsi* (1).

Alcuni principî errati.

Il nominato Ministro Conte Siccardi, che fece la proposta del progetto di legge per l'abolizione del Foro Ecclesiastico, nella relazione di questo, presentato alla Camera nella tornata del 25 febbraio 1850, scrisse: *Le disposizioni, che ho l'onore di proporvi..... nulla tolgono alla condizione politica, in cui le vostre novelle istituzioni pongono, dirimpetto al potere civile, la religione dello Stato, quella religione dei padri nostri, che sta profondamente a cuore a noi tutti, e che il governo del Re, per intima convinzione, per affetto, come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i suoi mezzi.* Non paiono altrettanti Beati Amedei Noni quelli, in nome dei quali, qui si parla? Segue: *Che anzi, sceverandola dai privilegî, che non sono in lei, ma contro di lei, divenuti da lungo tempo onerosi ai privilegiati stessi, e rivendicando alla sovranità civile quella giurisdizione sulle cose interne e temporali del Regno, che, appunto perchè necessaria al bene della nazione, è assolutamente inalienabile, toglieranno di mezzo quella confusione di giurisdizioni e di deplorevoli conflitti, e varranno a rendere vieppiù stretta quella unione della religione cattolica con la saggia e tem-*

---

(1) Brofferio dovette essere sorpreso di tale risposta del Ministro, perchè dissegli: *Mi gode l'animo, che il Ministero sia stato così unanime a dichiarare, che il Vescovo di Saluzzo oltrepassava ogni giusto confine, e nel recarvi pronta riparazione.* Sapeva egli, il Brofferio, che il Vescovo era accusato a gran torto. Il Vescovo oltrepassare i limiti: quali? su che cosa? La disfatta di Novara come era intesa nelle parole della pastorale?

Si noti che in Saluzzo non fu alterazione di animi per la pastorale. Fu il Provveditore degli studi, che scrisse al Ministero cose, smentite tosto; e fu il municipio, che propose la lode alla calma della popolazione, pubblicando il verbale, che potè interpretarsi come incitamento a questa per fare tumulti, i quali tuttavia non avvennero. Nessuno poi vi lesse la disfatta di Novara. Più, se il Vescovo venne chiamato al Ministero, egli potè facilmente difendersi.

(Veggansi *Documenti*, XVIII, II, n. 1).

perata libertà (1). Parole queste di figli devoti della Chiesa, come certi figliuoli che si attaccano alla madre per rapirle ciò che vogliono con tutta prepotenza. Con tali parole il Ministro si accorda con quanto disse nella tornata della stessa Camera, 6 marzo 1850, asserendo: *Dal Re emana ogni giustizia. I tribunali ecclesiastici ne esercitarono e vogliono tuttavia esercitarne una parte; ma l'esercitano non come giurisdizione propria, ma come essa fosse delegata dal principe sovrano, che ne comporta l'esercizio.*

Massime prese dall'art. 1 del sistema generale della costituzione civile del clero francese, art. 2, del 23 settembre 1789; dichiarazione dei diritti, art. 3. Massime conformi a quelle di Lutero, opera ediz. di Jena, 1612, tom. I., pag. 275.

La Chiesa non ha sovranità. Il solo potere della Chiesa, che possa esercitare, è il potere spirituale. Ora le materie dei Concordati, versando su cose temporali soltanto, non sono neppure convenzioni obbligatorie per lo Stato. Parole del deputato Piccone, nella tornata del 6 marzo 1850; cui convenne il deputato Pateri in quella del 7. Brofferio poi, nella tornata del 6: *Restituite, o novelli farisei, la potestà usurpata.* Massime, che si riscontrano negli atti dell'assemblea francese del 1789, e negli scritti di Lutero e Calvino.

E questa dello stesso Brofferio, ancora nella seduta del 6: *Noi veneriamo il Pontefice come Vicario della Chiesa*, non già di Gesù Cristo.

E questa del Buoncompagni, nella tornata 11 marzo 1850, alla Camera dei Deputati, circa l'abolizione delle penalità per le feste religiose: *Non voler essere in balìa del Papa*, ma è perplesso *e nei triboli della teologia.* L'abolizione venne approvata da detta Camera con voti 107 favorevoli contro 42 contrarî.

E questa del deputato Chiò, nella tornata del 15 febbraio 1850: *Ogni nazione non ha al disopra di se che la legge dell'eterna giustizia, di cui, nei suoi bisogni, essa sola è l'interprete, e non altri, e nemmeno il Papa. Il signor Ministro trarrebbe dalla coscienza di questi diritti tutta quella forza, di cui abbisogna, per frenare la fazione clericale. L'unico mezzo di salvare questi due principî è di separare la Chiesa dallo Stato; in questa sola separazione sta la soluzione del gran problema, che ci agita. Separata la Chiesa dallo Stato, voi avrete ad un tempo restituito al cristianesimo l'energia della sua giovinezza* (2).

E altre e altre massime, che quì non riferisco, annotando però che in ogni sconvolgimento politico è assaltata la religione e si

---

(1) Veggansi *Documenti*, V, lettera *A*.

(2) Veggansi *Documenti*, IV; e *Documenti*, XIII, I, n. 1, nota (3) alle parole: (*vivi applausi dalle tribune*).

mettono in giuoco gli errori e le eresie, che lo precedettero. Nell'ultimo del nostro tempo tutti gli errori e tutte le eresie passate si rintracciano, ed al presente hanno ormai la più larga attuazione (1).

Per il popolo poi lavoravano alla mala semenza nel nostro Piemonte la *Gazzetta del Popolo*, di cui scrittori erano il deputato Borella e il Dottore Bottero, e *l'Opinione*, colla penna dannata di Aurelio Bianchi Giovini da Como, prete apostata, il quale alla perfine ritrattò i falli suoi e morì riconciliato colla Chiesa (2).

Tale era l'ambiente, che dai malevoli fu formato a Torino, la capitale allora del Regno, dalla quale già si era ritirato il Nunzio. Non toccava all'Arcivescovo locale di fare il suo dovere, per sè, per la Santa Sede, cioè per la Chiesa minacciata sopra modo, perchè il Vangelo non rivolgesse a lui le parole: *cane muto?* Mons. Fransoni, che dal 1832 reggeva la nostra Metropolitana, gia prima dell'8 febbraio 1848 conobbe che le sette macchinavano gli assalti ai diritti della Chiesa, e non lasciò da chicchessia dare un passo contro la religione senza contrastarglielo da valoroso. Quindi allora si pose innanzi, con prudenza, ma senza debolezza ed esitanza, avvisando al contegno del buon pastore, forte del suo dovere. Non approvò la scacciata delle due egregie Società Religiose, che nominai; cercò di illuminare i legislatori circa le Opere Pie; e volle il clero sotto l'impero dei Canoni Sacri. Era allora tempo di entusiasmo popolare,

---

(1) Si legga la bella pastorale del Cardinale Arcivescovo e dei Vescovi della provincia ecclesiastica di Ravenna ai loro diocesani, data da Imola il 5 ottobre 1849. In essa si appalesa il movimento, che filosofi, cioè massoni ed eretici, facevano in quel tempo per abbattere il cattolicismo in Italia.

A detta pastorale aderì il Cardinale Arcivescovo di Ferrara anche per la sua provincia.

Tratta dello stesso argomento la pastorale dei Vescovi della provincia ecclesiastica di Genova, datata dal Santuario di N. S. della Misericordia presso Savona, il 21 ottobre 1849.

Il Vescovo di Annecy, Mons. Rendu, nella sua Circolare del 1849, eloquentemente riassume in pochi capitoli il codice della setta anticlericale, che stava allora ponendo in pratica; nè dissimilmente parla il Vescovo di Aosta nella sua pastorale di detto anno.

(2) Costui, fra tanti errori, che pubblicò nel giornale l'*Opinione*, scrissevi che i Vescovi ed i preti trascorrevano *ad atti incompatibili cogli insegnamenti della nostra santa religione, con le Sacre Scritture contorte, gli insegnamenti del Vangelo deviati, con ipocrisia i dettati dei Padri svisati.* Sorse contro di lui Mons. Gianotti, Arcivescovo Vescovo di Saluzzo, il quale con una pastorale esortò a non leggere il giornale. Il Bianchi Giovini vide nella esortazione *ingiuria, calunnia e diffamazione*, e accusò il Vescovo innanzi alla Curia Ecclesiastica di Torino per danni, non perchè sperasse di essere favorito da questa, ma per dare un impulso al progetto della abolizione del Foro Ecclesiastico.

(Vedi *Opinione*, anno 1850 febbraio, n. 54).

portato all'ebbrezza con mille lusinghe e cento false insinuazioni, onde facilmente la schietta condotta dell'Arcivescovo fu fatta credere avversaria al bene comune. Egli ebbe insulti dalla plebaglia, quali segni dell'odio di chi si sapeva da lui sospetto per quel che era e non voleva per tale comparire. Egli previdesi tale sorte, nel mentre stesso che vide che l'Arcivescovo, per essere degno ministro della Chiesa, doveva fare in quella guisa, e fece da uomo che non tentenna nella risoluzione presa. Quale coraggio! quali virtù! Egli solo nei primi istanti di fiera lotta, i più pericolosi, fra tanti ingannati e non pochi in buona fede.

Affinchè poi non fosse tacciato di testardo, consigliato di lasciare Torino da alcuni sacerdoti suoi, un po' timidi e facili a lasciarsi spaventare da chi con poco voleva ottenere lo scopo di mandar via l'Arcivescovo, la lasciò liberamente. Ma visto, che non si ingannava col pensare che non era il suo allontanamento, che valesse a frenare gli agenti della invasione dei diritti della Chiesa, ritornovvi, sicuro del diritto suo, sostenuto dal dovere (1). Venne egli a gittarsi nel pericolo, sì, ma quello era il suo posto; ed egli doveva dare norma di condotta a quanti dovevano averla dall'Arcivescovo. Quale esempio nei cimenti! Coll'Episcopato della provincia ecclesiastica torinese fa due proteste contro la proposta di legge in abolizione del Foro Ecclesiastico, e manda l'una al Re e l'altra al Senato. Quella in ispecie pel Re è un lavoro ben giusto, ponderato, calmo; è la chiara dottrina della Chiesa (2).

Dunque Mons. Fransoni non è che un Arcivescovo, che fa per bene l'Arcivescovo; difende i diritti della Chiesa, sta e fa per la Chiesa, quando ha avverso il mondo ufficiale della capitale del Regno. Egli insegna a praticare di tal maniera a noi; e un morto come tale non insegnerebbe.

Passa la legge, che, dal giorno di sua data, è detta legge del 9 aprile 1850; e Mons. Fransoni fa una Circolare al clero, alli 18 dello stesso mese, per la debita condotta di esso clero secondo i Canoni della Chiesa (3). Di botto, si dà voce che l'Arcivescovo si opponga e istighi a disubbidire a legge fatta. Egli senza più è preso e tradotto prigioniero in cittadella, e il suo alloggio arcivescovile perquisito. Gli si fa un processo; e viene condannato a un mese di carcere ed alla multa di lire cinquecento.

---

(1) Veggansi *Documenti*, III, n. 1, 2 e 3.
(2) Veggansi *Documenti*, VI, 1, lettera *B*, n. 2.
(3) Veggansi *Documenti*, VII, n. 1.

La cattura è avvenuta alli 4 maggio 1850, e la sentenza è data alli 23 di quel mese. Ma la ragione della colpa, dichiarata di opposizione alle leggi dalla rappresentanza dell'avvocato del fisco cav. Persoglio, non c'era. La Circolare dice: *Siccome la legge civile non può dispensare il clero dagli obblighi speciali, che a lui impongono le leggi della Chiesa ed i Concordati che ne regolano l'applicazione, così.... gli ecclesiastici.... abbiano a ricorrere all'Ordinario per le opportune direzioni.... e protestare che non intendono di pregiudicare al diritto dell'Immunità.* Prescrivere di presentarsi all'Ordinario, per prendere direzione nei casi della applicazione della legge civile, e di fare una protesta di non pregiudicare ad un diritto, che si ha, nell'atto di sottomettersi alla legge, non è un fatto contrario alla esecuzione di qualunque legge. Inoltre i due atti prescritti sono atti legali, che si ammettono nei Tribunali. Il primo non vi può venire impedito, perchè fa parte della difesa di ognuno, che può quindi prendere direzione da chi vuole; il secondo vi è praticato largamente in varie materie, ne è del resto proibito con pena da qualche legge, e una punizione si dà per tal via.

Detta rappresentanza vuole, per l'ubbidienza alle leggi contrarie alla Chiesa, l'obbligo di coscienza fatto da autorità divina, colle parole: *legibus subditi estote non propter vim sed propter conscientiam.* Ora, le originali, che sono di S. Paolo ai Romani (cap. XIII, v. s.), sono ben diverse. *Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* E l'espressione *necessitate subditi* dice tutt'altro da quello voluto dal rappresentante, il quale non s'avvide, che, con testo della S. Scrittura di suo conio, tacciava di violatori della coscienza i Martiri delle persecuzioni, perchè non ubbidirono alle leggi pagane, che prescrivevano l'offerire incenso agli Dei falsi e bugiardi.

Più, il sig. avvocato, per riuscire a domandare la condanna dell'Arcivescovo, pone la tesi, che l'Arcivescovo, nel fare la Circolare, non agì da Arcivescovo ma da cittadino. Al clero che cosa scriverà mai un Arcivescovo come tale, se non è sua materia il ricordare i S. Canoni e le prescrizioni della Chiesa?

Più, l'avvocato conseguentemente non guarda ad alcuna disposizione del Concilio di Trento, e dichiara, sebbene implicitamente, lo Stato ateo. Dunque egli, per avere ragione di esigere la condanna dell'Arcivescovo, ha dovuto presentare l'autorità non più cristiana: ciò appalesa, che Monsignore da un governo cattolico sarebbe stato condannato a torto.

Ma era egli condannato a torto anche da un governo liberale costituzionale, il quale in tutto si deve reggere con leggi, secondochè è noto aforismo di governo di cotal fatta, quando la autorità competente avesse accolte le conclusioni del fisco. In altri termini, Monsignore fu sottoposto a condanna illegalmente, cioè contro il diritto allora vigente (1).

È egli grave questo che asserisco. Ma chi prova questo è lo stesso avv. Persoglio. Costui, pochi mesi dopo la condanna di Monsignore Fransoni data il 23 maggio 1850, nel settembre cioè dello stesso anno, nella medesima sua qualità di avvocato fiscale, intervenuto nuovamente agli atti che dannavano Monsignore all'esilio, nella sua rappresentanza al Magistrato d'Appello scrisse: *Se non si trattasse che del primo caso di abuso, relativo cioè alla dichiarazione imposta ai sacerdoti che compaiono in giudizio, noi non richiederemmo che l'avvertimento a Monsignore di revocare quel decreto, e di astenersene per l'avvenire sotto pena del sequestro sul temporale.* E per vero questo procedimento aveva una qualche parola legale nel 2° articolo del Codice Albertino, vigente allora, che dice: *I magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono.* Invece egli, l'avvocato Persoglio, chiese ai 23 maggio la pena di un mese di carcere e di L. 500 di multa (2). Ai 25 settembre dice, *noi non richiederemmo!* Ammette nella sua rappresentanza del settembre che la Circolare è una *dichiarazione*, mentre nella precedente la qualificò per una istigazione a violare la legge! Ne lo lodi chi può.

Non è più che manifesta l'ingiustizia voluta usata a Mons. Fransoni? L'Arcivescovo poteva bene stare sereno e fiero a osservare, che i suoi oppositori avevano perduta la testa, essi stessi gittando a terra l'edifizio nuovo fabbricato da loro, cioè, in termini senza figura, conculcando le leggi da loro fatte. Vediamolo.

Un Ministro, è il Conte Siccardi, a quei dì disse al Senato, nella seduta del 16 maggio 1850, quando Mons. Arcivescovo era un detenuto della cittadella, in difesa della sua legge 9 aprile 1850, che *la massima parte del clero nazionale riguardò la legge del 9 aprile..... come un benefizio.* Parole gravi se contenevano la verità del fatto. Ma esse non erano che una insinuazione a sensazione. Chi svisò questa? Il prigioniero. Monsignor Fransoni dalla cittadella, il 19 maggio,

---

(1) Veggansi *Documenti*, VII.

(2) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, lettera *d)* nota (43) alle parole: *Se non si trattasse..... temporale;* e nota precedente (19) alle parole: *All' occasione della formazione..... da antichissimi tempi.*

manda al Ministero una protesta nobilissima, di cui la conclusione afferma: *Alcuni claustrali, che già scossero e che sono impazienti di scuotere il giogo della regolare disciplina; alcuni sacerdoti, che col secolaresco vestire, o con una per altri titoli riprovevole condotta, disonorano la santità del loro carattere; alcuni altri infine, che, lasciatisi affascinare da erronee teorie, si palesano sfrontatamente ribelli non solo ai loro Vescovi ma allo stesso Capo Supremo della Chiesa, il Romano Pontefice; ecco tutto il drappello, cui solo può il sig. Ministro accennare, drappello, è vero, sempre troppo grande per doverne piangere amaramente, ma affatto minimo rimpetto alla massa dei buoni, e nel modo il più miserando agli occhi di tutti spregievole, per poterlo, tutt'altro che gloriosamente, citare ad appoggio. Ciò sia per impedire lo scandalo, che necessariamente ne deriverebbe nei veri cattolici, sia ancora per propulsare l'infamia, di che andrebbe ingiustamente coperto un clero, che conosco, che stimo, che amo* (1). Atto da eroe questo, o Signori, che regge ottimamente il confronto con un altro atto eroico compiutosi là, in cittadella. Pietro Micca, pel dovere, a piè libero, dà fuoco alla miccia per difendere i suoi concittadini, anzi liberarli dal nemico. Monsignore, pel dovere, benchè tra catene e alla mercè dei suoi carcerieri, a costoro rinfaccia arditamente il falso. Il pensiero solo della gloria poteva animare all'atto suo il primo, il secondo non aveva che il prospettivo di un indurimento maggiore della prigionia, o peggio, per la sua azione salvatrice dell'onore dei suoi fratelli sacerdoti, che val più d'ogni altro bene. Ah! la prigione non abbatte Monsignore, non l'avvilisce; egli non tace, egli non teme. È la Chiesa che lo vivifica, ed egli per la Chiesa agisce, è tutto un sacrifizio per la Chiesa. Scompaia la sua persona: viva la Chiesa. E la Chiesa gli ha dato il trionfo, che essa acquista con figli di tale tempra.

Ancora quì Monsignore insegna a noi a compiere con giusto ardimento il dovere per la difesa della Chiesa. E insegnando, non è morto; vale per noi col darci coraggio col suo coraggio, con cui ci infonde vita. Il coraggio è vita.

---

(1) Veggansi *Documenti*, XIII, I, n. 1, nota (6) alle parole: *Qui mi è ben grato..... benefizio.*

Si aggiunga, che si era aperta dai ministeriali una sottoscrizione per un monumento della legge Siccardi in Torino. Nelle liste di questa sottoscrizione, pubblicate nella *Gazzetta del Popolo*, comparvero nomi di sacerdoti, che non li avevano dati. Alcuni si sottoscrissero, perchè ingannati. Tutti questi smentirono e protestarono nel giornale *Armonia*.

(Veggansi *Documenti*, XVI).

Libero Mons. Fransoni il 4 giugno 1850, dopochè ebbe scontata la pena, egli non è lasciato in pace. Si studia il modo di allontanarlo da Torino, di sbarazzarsene. *Tolle, tolle.*

Ammala mortalmente un Ministro, il Cav. di Santa Rosa. Costui aveva preso parte alle leggi ostili alla Chiesa; era incorso nelle censure pubblicamente. Nè se ne poteva invocare la ignoranza, perchè la protesta dell'Episcopato Piemontese e Genovese le aveva chiaramente notate (1). Doveva egli, per ricevere degnamente i Sacramenti che chiedeva, fare riparazione almeno con una pubblica ritrattazione. Fa egli questa; e muore prima che gli venisse amministrato il S. Viatico. Qui un insieme di circostanze, tutte regolari secondo la dottrina e la pratica della Chiesa; ma esse potevano servire a calunnie, quando un male intenzionato le avesse manipolate a commuovere il popolo, il quale non è mai teologo, e eccitato non è mai ragionevole nè usa il buon senso. Il popolo, vo' dire, degli esseri vaghi, che assediano un governo per avere impieghi, protezione e onori (2).

Si tratta inoltre della sepoltura del Santa Rosa: allora non era ancora stata introdotta la sepoltura civile. Vanno dall'Arcivescovo, residente al castello o villa di Pianezza, due personaggi appartenenti a due Ministeri. L'uno vuole che Monsignore conceda la sepoltura religiosa su due piedi; l'altro gli domanda la rinunzia alla sede arcivescovile. Al primo, per la sepoltura, l'Arcivescovo dice, che avrebbe data risposta in tempo brevissimo; la quale fu affermativa, giusta il parere della Commissione Arcivescovile, che egli aveva creata per il maneggio degli affari. Al secondo tosto risponde, che era solo il Papa, che gli poteva chiedere la rinunzia, e al Papa egli ubbidiva immantinente.

Allora, un colpo alla militare: chè il primo dei due era il Ministro della Guerra. Monsignore è preso, condotto a Fenestrelle, chiusovi nel forte; e poi si fa un..... non giudizio ma un accordarsi di giudici, non una sentenza ma una semplice Ordinanza di esilio, la quale non appena è emessa che è comunicata ed eseguita; 25 settembre 1850, data dell'Ordinanza; 27 stesso settembre, data della comunicazione; il tempo appena sufficiente, perchè da Torino partisse l'ordine alla avvocatura fiscale di Pinerolo e questa si recasse a Fenestrelle, coi mezzi di viaggiare di quel tempo, tenuto conto di un incidente imprevisto: e 28 di detto settembre, data del trasporto di Monsignore al confine francese, il più vicino, trasporto fatto di buon mattino (3).

---

(1) Veggansi *Documenti*, VI, lettera *B;* e *Documenti* XXII.
(2) Veggansi *Documenti* VIII, n. 1.
(3) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, lettera *f*), e n. 5.

Come mai ciò? Si era data la Costituzione, perchè la giustizia non venisse più amministrata arbitrariamente; e sol più secondo leggi si doveva governare. All'opposto, contro tre articoli dello Statuto, contro la legge 9 aprile 1850, non per via giudiziaria ma in via amministrativa da un corpo giuridico, con una Commissione Straordinaria, che fa anche economicamente, il che vuol dire senza leggi, fu proposto a punizione l'Arcivescovo Fransoni (1). Si tirò fuori l'appello per abuso, che fu usato qualche volta prepotentemente, onde vennero richiami da Roma, alcuni secoli addietro, per colpirlo sotto l'accusa di avere rifiutato i SS. Sacramenti. Un magistrato civile, che regola l'amministrazione dei Sacramenti! sotto un Governo statutale, che non si attiene al suo Statuto (2). Monsignore è castigato due volte per lo stesso oggetto, senza la ragione della recidiva; ossia, per la Circolare sua del 18 aprile al clero, egli colla sentenza del 23 maggio è condannato ad un mese di carcere e a lire 500 di multa, e per l'Ordinanza del 25 settembre è messo al bando del Regno (3). Sì, Signori, se vi pare strana la cosa, come ella è davvero, Mons. Fransoni per la Circolare su indicata ha due pene: prova, la sentenza del 23 maggio 1850 e l'Ordinanza 25 settembre 1850, le quali mettono la Circolare a base, fra le poche parole, che sono contenute in questi due atti delle autorità del Regno Sardo (4).

Chi propone, con esito pieno, tale modo di giustizia è l'avv. Persoglio, che si giostra così. Nella sua rappresentanza del 23 maggio, non vuole considerare l'Arcivescovo come Arcivescovo, ma soltanto come cittadino; e nella sua rappresentanza del 25 settembre, non considera più nell'Arcivescovo il cittadino, ma unicamente l'Arcivescovo. Nella prima sua rappresentanza, non guarda a Concilii nè a Santa Sede; nella sua seconda prende l'Arcivescovo per un agente di uno Stato Estero, la S. Sede, anzi dice, che questa poteva agire perfettamente come ha agito Mons. Fransoni, sicchè Mons. Fransoni non tenne una condotta speciale a lui, ma la condotta della Chiesa. Nella sua seconda rappresentanza inoltre aggiunge il principio, che il governo, a non essere disarmato contro l'autorità ecclesiastica e per necessità di sua esistenza, deve usare dell'appello per abuso; principio, che, su proposta di un cotale avvocato, metterebbe in mano ad un governo costituzionale liberale tutti i mezzi, passando sopra a qualunque Statuto e legislazione, senza sospendere l'uno e

---

(1) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, lettera *d)* specie le note (22) e (51).
(2) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, lettera *d)* specie la nota (51).
(3) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, lettera *d)* specie la nota (43).
(4) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, lettera *d)* specie la nota (59).

l'altra, i quali saranno usati quando esso governo ne abbia convenienza, e non usati ove ciò torni di tutta utilità al medesimo. Così non può darsi arbitrio maggiore.

Il sig. Rappresentante aggiunge, che, a provare l'abuso da parte di Mons. Arcivescovo nell'amministrare i SS. Sacramenti, non cerca se il cav. Santa Rosa sia incorso nelle censure o no, ma ammette che partecipò alle leggi contro i diritti della Chiesa. Abuso quindi di che mai, se non si confronta l'atto incriminato coi doveri canonici, che l'Arcivescovo aveva da compiere? Aggiunge, che poteva trascinare l'Arcivescovo in tribunale, e nol fa, egli, che scrive agli avvocati fiscali delle provincie, che, d'allora in poi, non dovevasi procedere e fare giustizia se non conformemente a leggi, date dal nuovo assesto dello Stato (1).

Di più, niuna difesa dell'incolpato nè prima di essere assoggettato a pena, nè dopo che vi fu astretto.

Poteva ancora maggiormente essere manifesta la ingiustizia voluta fatta a Mons. Arcivescovo?

Esagero? Espongo fatti: questi non sono esagerazione. Giudico allucinato da qualche affetto per l'Arcivescovo, io, che non lo conobbi personalmente, non ebbi da lui favori, nè ebbi ed ho interesse di sorta? Rispondo col fare invito di udire ciò, che dell'Ordinanza dice chi fu ognora avverso ai preti, frati, Vescovi, e Chiesa, chi fu un legislatore di quei giorni, il deputato Angelo Brofferio, di cui sopra già riferii alcuni detti.

Egli scrive: *Noi non abbiamo veduto sin qui nessuna osservazione, che valga a scusare l'illegalità di tale decreto* (quello della espulsione di Monsignore); *ma nessun curiale sofisma sarà mai valido a provare che sotto uno Statuto, che* **guarentisce la libertà individuale,** *si possa, senza forma di giudizio, privare un cittadino della patria. La confusione dei poteri è il più grave attentato contro il diritto costituzionale; e guai al paese, che può vedere con indifferenza il giudice invadere il campo della politica, e far le veci di Consigliere di Stato, di Ministro, di Legislatore, ed esercitare il potere sovrano..... Se il Ministero, nella crisi della cosa pubblica, in conflitto colla fazione clericale. sentiva il bisogno di un colpo di Stato, di un provvedimento rivoluzionario, doveva avere il coraggio di farlo.....*

Quanto allo zelo, con che pare a taluno che il Magistrato sia intervenuto a favore della pubblica opinione, noi diciamo con dolore, che il Magistrato altro non fece in questa contingenza, che

---

(1) Veggansi *Documenti*, VIII, n. 4.

quello che faceva nel 1814, nel 1817, nel 1821, nel 1833, nel 1849; egli ha servito il governo!!

Per confessione adunque dell'avvocato fiscale generale, Monsignor Fransoni poteva essere giudicato in via criminale per reato ordinario. A che dunque ci si va cantando, che il codice penale non ha provveduto, che le leggi ordinarie non bastano?..... In tutti i casi di abuso, giudicati dal Consiglio di Stato e dal sig. Cormenin riferiti, noi chiediamo se vi sia mai stato esempio di espulsione contro il denunciato ecclesiastico.....

E, viva Dio, i rimedi politici ed economici, dopo lo Statuto, non solo non possono più esistere nei Magistrati, ma neppure nel Re.....

Nel Codice Civile, all'art. 2, si dice: **I magistrati, ecc.** *E volere poi che una giurisdizione, costituita a fine di mantenere il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, debba intendersi come una autorità sovrana sopra il potere ecclesiastico, non per accordare la Chiesa e lo Stato, ma per metterli in conflitto, è tal cosa che nessuno certamente potrà comprendere* (1).

E segue ancora; ma qui basti il riferito.

Signori, se si fosse rinvenuta una causa di un qualche condannato dal S. Officio Romano, il quale fosse stato sottoposto a tante e tali *illegalità,* secondo Brofferio, che nel pieno testo dice ancora *arbitrii, sotterfugi che compromettono i poteri e le leggi dello Stato,* quale baccano non avrebbero levato, e non leverebbero a quando a quando, i liberali contro la S. Sede, la Chiesa, la Religione!

E che? non ci si scorge a prima vista, che si era agito così contro l'Arcivescovo per spaventare il clero, affinchè questo collettivamente non valesse a fare al governo una resistenza doverosa, temuta quale mezzo che avrebbe mandato a monte i disegni degli uomini nuovi? Si voleva quindi annientare la forza dell'esempio dell'Arcivescovo sotto un mucchio di mali da seppellirlo. Ma, come l'Arcivescovo si tenne tanto alto da non lasciarvisi travolgere, così il clero, sconcertato allora, presto con lui e per lui si ricompose a nativa fierezza sotto la proverbiale calma del piemontese.

Adunque Mons. Fransoni fu vittima virtuosissima della Chiesa, fu per la Santa Sede, che lo encomiò con una stupenda lettera di Pio IX (2). Vivo egli della vitalità della Chiesa, perchè gli atti suoi non hanno nulla di personale, non idee proprie, non opinioni

---

(1) Veggansi *Documenti,* VIII, n. 3.

(2) Veggansi *Documenti,* XII, n. 3.

proprie, ma sono effetti dei doveri della Chiesa, che non muore, nè cangia mai, con essa insegna a noi tuttora a mantenerci saldi con la Chiesa stessa, a fare il bene, venga quel che avrà da avvenire.

Dunque Monsignore è intanto splendida gloria della Chiesa Metropolitana di Torino.

Dunque i suoi resti mortali tra noi oggidì sono di somma importanza per tanti lati, e lo saranno mai sempre tra le nuove generazioni pei veri fedeli.

Si era forse Mons. Fransoni sbagliato nel credere, che la lotta non fosse cosa puramente personale contro di lui, ma piuttosto contro la Chiesa? No, come risulta dalle leggi successive, che vennero fatte, e sono:

Legge 5 giugno 1850, n. 1037, colla quale si proibisce agli Stabilimenti e Corpi Morali, sieno ecclesiastici sieno laicali, di acquistare stabili o accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, senza essere a ciò autorizzati con R. Decreto; e relativa disposizione 12 luglio 1850.

Legge 15 aprile 1851, n. 1192, colla quale si aboliscono i contributi ecclesiastici, le decime e le immunità ecclesiastiche.

Legge 29 maggio 1855, n. 878, con cui vengono soppressi gli Ordini Religiosi ed alcuni Capitoli e Benefizi nelle antiche provincie, e viene fissata la quota annua di concorso da pagarsi dagli Enti Morali Ecclesiastici.

Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, sull'amministrazione dei Benefizii e delle Mense Arcivescovili vacanti.

Regio Decreto 16 gennaio 1861, n. ... che approva il regolamento relativo all'esercizio del diritto regio di possesso e di amministrazione dei Benefizi vacanti.

Regio Decreto 16 ottobre 1861, n. 275, che pone sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti gli affari di culto, che dipendevano dal Ministero dell'Interno.

Legge 13 agosto 1862, n. 753, sull' amministrazione delle Opere Pie.

Legge 21 agosto 1862, n. 794, che prescrive al demanio dello Stato il passaggio dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica.

Risulta in conseguenza, che in questa parte settentrionale d'Italia il nuovo governo si era fatto il primo governo di Stato Cattolico, che volle rotto il debito legame suo col Capo del Cattolicismo; e tale dura tuttora. Continua esso di tale passo l'opera della rivoluzione francese, quando in Francia questa si fermò con un Concordato, e nelle altre nazioni del mondo cattolico, anche dopo

oppressioni esercitate sulla Chiesa, gli Stati si accordarono colla S. Sede.

Ora, vediamo il bene, che a quei dì medesimi fece la magnanima condotta su descritta di Mons. Fransoni.

L'opera eroica di Monsignore, appunto perchè non cosa sua personale ma della Chiesa, servì all'onore dell'Episcopato delle terre nostre. Difatti, postosi egli in prima fila, fermo, forte, tranquillo, pronto ai sacrifizî più duri, un di quelli che Gesù Cristo chiamò suoi, cui disse: *avrete pressure, sarete tradotti innanzi ai tribunali, non temete,* gli altri Vescovi gli tennero dietro.

E primamente, Mons. Fransoni coi Vescovi della sua provincia fa le proteste, cui sopra accennai, contro la legge abolitiva del Foro Ecclesiastico. La protesta spedita al Senato è approvata dai Vescovi della provincia ecclesiastica di Genova, e i Vescovi della provincia di Vercelli fanno la propria in data 10 marzo 1850. Viene poscia la protesta dei Vescovi della Savoia, diretta al Ministero di Grazia e Giustizia. Similmente i Vescovi della Sardegna fanno la loro protesta (1). Tutto quindi l'Episcopato del Regno Sardo è sorto come un sol uomo. E abbisognavasi di una tale unione, perchè vi si insinuava, che non tutti i Vescovi professavano le idee di Mons. Fransoni. Siffatta voce corsa era il solito stratagemma dei nemici pel *divide et impera* già degli antichi, e per il calunniare e il travisare i fatti a fare inganno a profitto del partito, proprio ciò dei moderni se si incomincia da Voltaire (2).

Poscia, Mons. Varesini, Arcivescovo di Sassari, forte dell'esempio di Mons. Fransoni, si comporta francamente nei suoi compiti, ed è arrestato. Il valoroso Arcivescovo di Cagliari, Mons. Morangiu-Nurra, è esiliato non altrimenti che con la bella forma di giustizia stata

---

(1) Veggansi *Documenti*, VI.

(2) Si era sparsa la notizia, che l'Arcivescovo di Sebaste, Mons. Charvaz, avesse detto, che la legge poteva essere presentata al Senato, come era stata approvata dalla Camera dei Deputati, incaricandosi egli, a cosa fatta, di ottenere dalla Santa Sede l'accomodamento opportuno. Siamo autorizzati, scrive l'*Armonia*, anno 1850, 5 aprile, n. 39, supplemento, pag. 165, *a dichiarare la voce priva di fondamento.*

Si disse ancora che il Vescovo di Tempio in Sardegna avesse approvata la legge 9 aprile 1850. Ma lo stesso Vescovo sfatò la diffamazione con la sua lettera delli 10 luglio 1850, stampata nell'*Armonia*, anno 1850, 19 luglio, n. 84, pag. 359.

Anche il Vescovo di Nuoro, di Sardegna, fu obbligato a smentire consimile scredito per lettera alla *Armonia*, che ne riferisce le parole, an. 1850, 26 luglio, n. 87, pag. 372.

(Veggansi *Documenti*, IX, lettera *C*, e lettera *D*).

usata per Mons. Fransoni. Prima che contro di lui uscisse il verdetto del Magistrato di Appello di Cagliari, una nave era entrata nel porto di detta città per prenderlo e portarlo fuori dello Stato. Così d'ordine del governo, che così porgeva argomento a dire, che conosceva l'Ordinanza di quella magistratura avanti che venisse emessa (1). Libera magistratura sotto la libertà, data tra noi collo Statuto e per la prima volta supremamente esercitata? Signori, quanto non fu commovente l'incontro di Mons. Varesini col nostro Mons. Fransoni a Torino, in una delle prime sale di questo Episcopio! Quanto affetto non si trasfusero a Roma nell'abbraccio che si diedero i due esuli Mons. Fransoni e Mons. Marongiu-Nurra (2). Tutti i Vescovi del Regno, non uno eccettuato, furono uniti tra loro, ne divisero le pene, come ne ripeterono gli atti a sostegno della religione (3).

Molti altri Vescovi d'Italia si dichiararono apertamente ammirati di Mons. Arcivescovo nostro; molti di Francia; alcuni della Germania, che lo posero alla pari col Vescovo Droste; e il clero ginevrino, che lo gridò un altro Mons. Stefano Marilley, il valoroso Vescovo di Losanna e Ginevra (4).

In altri tempi, per mancanza di un Vescovo di coraggio, che facesse il primo, alcune nazioni europee ebbero a vedere che in certe questioni gravi i Vescovi di esse non erano di un solo intento, ed il vantaggio fu dell'*inimicus homo.*

Gloria anche una volta a Mons. Fransoni, perchè gloria della Chiesa Universale, onore della Chiesa Torinese, che gli fu campo delle gesta esemplari.

Mons. Fransoni poi colla sua condotta sostenne e fece l'onore del clero nostro. Chè questo, previa la parte più eletta, si serrò attorno a lui; il che voleva dire, che l'ascoltò e praticò i suoi avvisi. Prova ne sono le sottoscrizioni per un pastorale, per anelli, e per altri doni, le quali si fecero anche da altri angoli d'Italia (5).

Fu questo un movimento, che, iniziato incidentalmente per Mons. Fransoni, riuscì in sostanza a favore della Chiesa, e valse a formare dei preti ai pieni sentimenti di essa Chiesa per la così detta azione cattolica, la quale, se ha data più recente, nel periodo, di cui parliamo, trova per se stessa più cose.

---

(1) Veggansi *Documenti*, XVIII, n. 3.
(2) Veggansi *Documenti*, XIX n. 1.
(3) Veggansi *Documenti*, VI; *Documenti*, IX; *Documenti*, XVIII.
(4) Veggansi *Documenti*, IX n. 3.
(5) Veggansi *Documenti*, XIV.

Nello stesso tempo l'esempio di Mons. Fransoni servì a costituire il laicato cattolico, degno di tal nome. Per lui, tra noi sorsero allora uomini gravi in prò della Chiesa, quali il Senatore Conte di Collegno, e il Senatore Maresciallo De la Tour, sì l'uno che l'altro parlando eloquentemente nel Senato Subalpino (1). Si segnalarono anche i Senatori Carlo Ferrero Della Marmora (2), fratello del Ministro della Guerra, e il Marchese di Cavour, fratello al Conte Camillo, dei quali fratelli il primo fu fondatore del giornale torinese cattolico *L'Armonia*, quando il secondo era tutto in opere pei tempi nuovi italiani. Poi, tanti, che diedero il nome alla sottoscrizione per il pastorale da offrire all'Arcivescovo, che si legge nelle liste state pubblicate nell'*Armonia*, anno 1850 (3). Vero ognora, che, quando si fa un primo nucleo di persone dabbene alla resistenza contro la malvagità, molti vi si aggiungono, i quali, senza di quello, non uscirebbero dall'inazione, in cui si chiudono per piangere inutilmente l'allagare del male.

Ah! i fatti di Monsignore furono lumi ancora a molti, che quindi si liberarono da quel fascino delle cose nuove, che altrimenti portato avrebbe un danno immenso irreparabile.

È poi accertato, che in terreni fertili crescono rigogliose le piante buone. Qui, dove si è esplicata la fortezza di Mons. Fransoni, poteva dispiegarsi e si svolse il poderoso ingegno del Teol. Margotti, che divenne un atleta del giornalismo cattolico, il principe della azione cattolica, in sostegno dei diritti della Chiesa senza riserbi. Dico, che il Teol. Margotti fu quindi fatto da Mons. Fransoni.

L'esilio stesso di Mons. Fransoni, per cui fu in Francia e viaggiò per altri Regni (4), se valse al trionfo di lui, riuscì di bene universale, perchè il male, che si estendeva largamente, non fosse senza la luce, che viene irradiata dalla verità personificata in un Prelato, sì tutto della Chiesa da vedersi negli atti di lui la Chiesa.

Gloria anche una volta a Mons. Fransoni, perchè gloria della Chiesa Universale, onore della Chiesa Torinese, che gli fu campo delle gesta esemplari.

Tanto servizio fu da Mons. Fransoni reso ai suoi dì; e noi lo scopriamo oggi quasi quasi come una rivelazione; onde non ci dobbiamo stupire, se allora non sospettossi, che contenesse siffatta importanza.

---

(1) Veggansi *Documenti*, XIII; e *Documenti*, XV.

(2) Veggasi la lettera di lui contro il progetto della legge 9 aprile 1850, a *Documenti*, XIII, II.

(3) Veggansi *Documenti*, XV.

(4) Veggansi *Documenti*, XIX, n. 2, e 3.

Ma tanto egli rende al presente e renderà ognora in futuro. Egli è qui tale; e tale non può non rinfrancare i nostri animi e di sacerdoti e di laici, epperò fa tuttora del bene. I Vescovi avranno in lui sempre un nobile esempio da seguire. Le opere dell'attuale azione cattolica, volute dal Papa, le quali sono per riparare a quanto di male ha avuto cominciamento nel tempo della oppressione stata fatta a Monsignore, hanno bisogno di petti sinceri, franchi, risoluti, prudenti, e in tutto sottomessi al Papa. Andiamo da Mons. Fransoni, e avremo da lui le doti, che sono richieste a iniziare bene dette opere ed a compierle ottimamente. Egli ci invita a secondare il Papa con parole ben vive.

Nella pastorale del 4 marzo 1850, da Pianezza, per la quaresima, in cui annunzia di esser ritornato in diocesi, ci parla del tenore seguente. *Sieno pure tremende, scaltrite sieno, le insidie, che incessantemente ci tendono siffatti nostri nemici, punto noi non abbiamo a temerne, sol che ci tenghiamo immobilmente attaccati alla Apostolica Sede, non solamente col piegarci ubbidienti alle sue decisioni, ma eziandio col mettere premurosamente in pratica le salutari direzioni, che mai all'uopo non lascia di dare e che precisamente sì opportune ci diede coll'ultima Enciclica.*

Nella Circolare del 5 agosto 1838, sulla propagazione della fede, ci dice. *Fuggite poi, assolutamente fuggite, non solo chiunque temerario osa impugnare la suprema autorità dell'Apostolica Sede, o con inverecondi sarcasmi le decisioni delle S. Romane Congregazioni deride, ma anche chiunque men rispettoso si mostra verso il Sommo Pontefice. Nè mai cessate di aver presente il riflesso, che alle eresie aprì sempre la strada il mancar di rispetto alla sacra persona del Vicario di Cristo..... Infine pregatelo* (il Dio delle consolazioni) *pure per noi, affinchè da vero zelo infiammati, non restiamo cani muti, ma leviamo coraggiosi la voce per avvertirvi dei pericoli, che vi minacciassero, e con apostolica fermezza ci opponghiamo indefessamente a coloro, che cercassero di pervertirvi* (1).

Scrisse Mons. Fransoni, nell'indirizzo dell'Episcopato della provincia torinese al Re contro la proposta della legge abolitiva del Foro Ecclesiastico, *che, mettendosi mano alle proposte variazioni senza l'intervento indispensabile del Sommo Pontefice, si sconvolge la divina costituzione della Chiesa* (2). Con ciò egli voleva dire, che ogni cosa si facesse col Papa; nel qual caso niuna resistenza avver-

---

(1) Veggansi *Documenti*, II, lettera *A*, n. 1.

(2) Veggansi *Documenti*, VI, lettera *B*, n. 2.

rebbe, tutti, e clero e fedeli uniti, favorirebbero l'opera della autorità civile.

Ecco ecco la via, il mezzo, adatti in ogni tempo, per comporre gli animi in pace profittevole. Il governo, che ora ha concesso che la spoglia mortale di Mons. Fransoni venisse sepolta nella sua Cattedrale di S. Giovanni in questa città, cessando il contegno avverso di altro tempo, ponga ancora fine all'inimistà, che passa tra lo Stato e la Chiesa in questa Italia, la quale è fatta degna di avere italiano il trono del Maggior Piero. Si accordi esso governo col Papa; e il Papa, che tante cose sa fare con governi dal buon volere al bene della società attuale, di cui è parte e autorità superiore, è lieto di dare prova del suo amore all'Italia. Avverrà tosto, che questa patria nostra sia sommamente beneficata; e da quel dì, che riceverà l'Apostolica Benedizione, in appresso tutte le forze sane della nazione nostra lavorerebbero al buon ordine che perdemmo, al bene che cerchiamo, e al tranquillo vivere che ci manca. Qui sta il massimo interesse del governo, che faccia il principale interesse della nazione: non ascolti nè sette interne, che nel dissidio guadagnano per loro conto senza intenerirsi delle disgrazie del popolo, nè stranieri governi, che non amano di vedere l'armonia, unicamente perchè, questa avvenuta, porterebbe l'Italia in tutt'altra posizione da quella, che ha oggi come oggi per la questione romana, alla mercè altrui rimessa. Essa cesserebbe il servaggio allo straniero, cui pare assoggettata ora più che prima, per via di alleanze ben onerose, ottenendo la vera indipendenza, che la farebbe primeggiare per un vero assetto delle nazioni d'Europa.

In ultimo. Mi domando: Intorno a Mons. Fransoni ho fatto una commemorazione, secondochè fui chiamato a fare? Rispondo: No; se si sta allo schema, che ordinariamente si dà per una commemorazione, il quale vuole che si tratti di tutta la vita del personaggio, che si ricorda. Io di Mons. Fransoni parlai soltanto circa un periodo della vita.

Ma, Signori, chi è che bada cotanto, che egli sia nato a Genova nel secolo decimo ottavo, sia vissuto sino a 73 anni, abbia avuto genitori buoni, fratelli, sorelle, beni di fortuna, nobiltà, quando ciò che fa apprezzare un uomo è un fatto degno di encomio, il quale lo caratterizza? Queste cose, che numero di passata, prendono infine qualche rilievo da quello stesso fatto, che qualifica Monsignore formandogli il particolare individuale, che lo distingue fra tanti campioni di virtuosi. In ciò, che di Monsignore esposi, noi abbiamo il singolare di lui, per cui egli è Mons. Fransoni, meritevole di esser

ammirato; più, stanno i principii della Chiesa, che sono in lui fatti sua persona; più, è presso di noi la vita della Chiesa.

In conclusione, rechiamoci da lui noi, sacerdoti, per imparare il coraggio, unito alla saggezza, nell'esercizio del sacro ministero, il quale non è nostro, ma è della Chiesa, è di Dio. Voi, laici, portatevi da lui per sentire da lui che cosa dovete adempiere, secondo i diritti ed i doveri della santa religione, stando al tenore ed alla mente delle parole del S. Padre, senza secondi fini, con animo puro, schietto, chiaro e fervente. Sentiremo a ripeterci di stare uniti, di non avere invidie, di non cercare preeminenze, di non volere comandare invece di ubbidire. Si faccia da tutti il sacrifizio della propria opinione, quando vi risulta il bene di contribuire all'opera di Colui, che ha il diritto di dare ordini, ed ha per questi delle ragioni, che non si espongono alla discussione individuale, nè qualsiasi trovasi in istato di vedere quanto ravvisa Chi è alto locato dalla Divina Provvidenza. Ognuno avrà conforto dal nostro Arcivescovo; e il conforto è infusione di vita, sì che egli non è morto. Vivranno quanti così agiscono; non quelli, che, pur buoni tra i cattolici, si attengono al detto del mondo: *vivere e lasciar vivere*, ovvero, *non prendersi tanti crucii*. Cotestoro sono i nati a consumar le biade; inteso il vocabolo *biade* per i beni, che si godettero e godonsi, procacciati loro dalla Chiesa. Dessi cadranno presto nell'oblìo, fuggiti da tutti, perchè la vita della Chiesa è in sostanza lotta col principe del secolo, lotta varia secondo i varii tempi, ma che dura fino alla fine dei tempi.

Sacerdoti e laici, apprendiamo da Mons. Fransoni la consolante verità, che Dio su questa terra o presto o tardi premia anche un fatto solo, sostenuto da noi con virtù a prò della Chiesa, divenendo esso fatto la nostra gloria, come si fa cosa della Chiesa che porta il nome nostro, noi caratterizzati da esso fatto. Ecco una vita immortale, che noi, colla grazia di Dio, ci facciamo. Alla Chiesa, *Sursum corda. Non sunt condignæ passiones huius temporis ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis* (S. Paul. Ad Rom. cap. VIII, n. 18). Alla Chiesa, alla Chiesa, da umilissimi devotissimi e fedelissimi figli sempre ovunque.

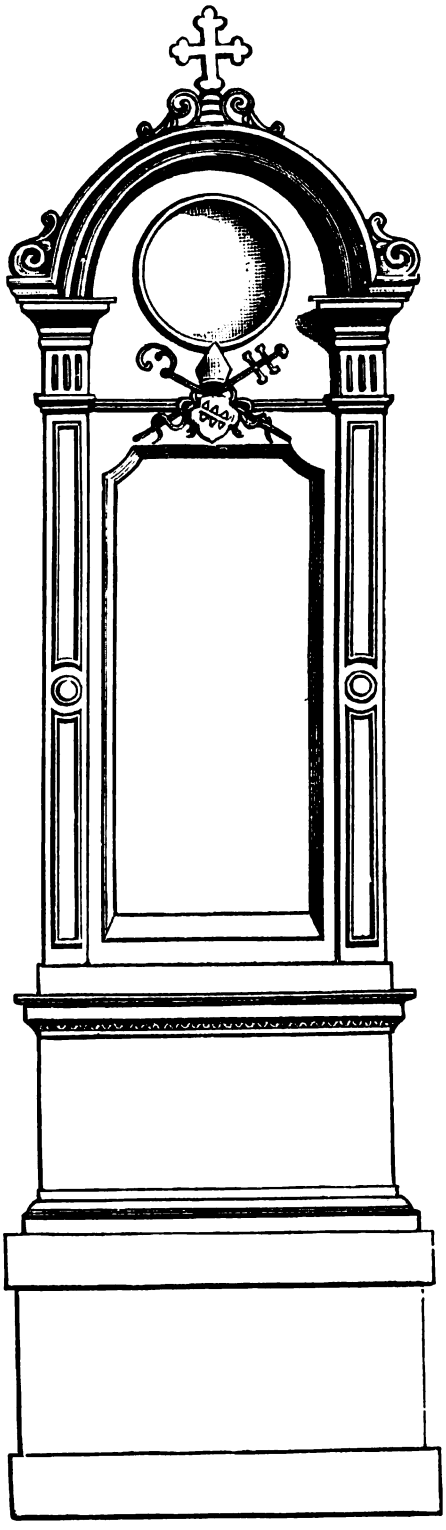

Il Monumento in marmo, nelle pure linee architettoniche.

PARTE II

DOCUMENTI

I

ZELO PASTORALE DI MONS. FRANSONI

1° Mons. Fransoni sul colera ed il voto del Municipio di Torino alla Consolata — 2° Mons. Fransoni e l'Opera della Propagazione della Fede e della S. Infanzia — 3° Mons. Fransoni e l'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine — 4° Mons. Fransoni e le S. Quarant'ore.

1°

Mons. Fransoni sul colera e il Voto del Municipio di Torino alla Consolata.

A

Mons. Fransoni sul colera.

È già da qualche anno, che il flagello del cholera, facendo il giro del globo, giunse in Europa, e fece successivamente segno alle sue stragi or quella provincia ed or quel regno. Più volte cel sentimmo d'appresso così che già credevamo inevitabile il vedercene invasi, ma la Divina Misericordia, provvidamente vegliando a nostra custodia, ce ne conservò sempre illesi. In oggi, l'essere comparso in una delle estremità di questi reali dominî, sorge a nuovamente destar fra di noi l'agitazione e il timore; ed è appunto per dissipar la prima e regolare il secondo, che premurosamente a voi c'indrizziamo, o ven. fratelli e figliuoli in Cristo carissimi.

Prescindendo quindi dal trattenervi a riflettere, che il turbamento prodotto dall'agitazione riesce sempre e sotto ogni rapporto pregiudizievole, perchè ci offusca nella mente e ci sconvolge nel fisico, solo intendiamo di farvi osservare, che nel nostro caso egli è del tutto fuor di proposito. Infatti, se la Divina Provvidenza costantemente dal rio morbo difeseci, anche quando in non lontane regioni

imperversò più furioso, e perchè dovrem noi temere, che non continui a proteggerci ora che dal lato, in cui ci si fece alquanto d'appresso, non solo si mostra nell'aspetto il più mite, ma quasi dirò in guisa da farsi appena conoscere? Egli è vero, che sarebbe ad ogni modo un tentare questa Provvidenza medesima, se si pretendesse che ci liberasse da ogni pericolo, senza che ad un tempo si usassero le precauzioni opportune; ma dopo che, in aggiunta ai validissimi naturali ripari, che ci fornisce la geografica nostra posizione, furon prese misure così pronte ed energiche, da rendere tranquilli anche quando un tal morbo si sviluppasse con quella forza, da cui, la Dio mercè, si trova ben lungi, chi potrebbe ragionevolmente lasciarsi sorprendere dall'abbattimento e dalle angustie?

No dunque, o dilettissimi, l'agitazione non dee aver luogo fra noi, perchè tutto il fondamento abbiamo a sperare, che il flagello del cholera non sia per penetrare nelle nostre contrade. Ma più ancora. Noi osiamo inoltre asserire, che, ove pure per gli imperscrutabili divini giudizî ce ne vedessimo invasi, nemmeno allora abbandonar ci dovremmo ad un'affannosa inquietudine. E sapete il perchè? Perchè il paventato morbo tende di sua natura a colpire coloro, che più in preda si danno all'intemperanza, ed alla sregolatezza morale, dimostrato avendo l'esperienza, che, in generale parlando, quanto più facilmente contro questi si scaglia e fieramente gli strazia, altrettanto i costumati risparmia, o benignamente li tratta; per cui appunto fuvvi già chi al cholera diede l'arguta qualificazione di *morbo intelligente.*

Se non che dissimular non dobbiamo, che un sì fatto argomento, mentre non riuscirà forse a pienamente rassicurare i secondi, un effetto produrrà senza dubbio interamente opposto nei primi. Ma quì con tutta ingenuità confessiamo, che se ad essi soltanto indrizzar dovessimo le nostre parole, lungi dall'eccitarli a sicurezza, temete anzi, vorremmo lor dire, temete sì, che ben ragione ne avete, mentre, o riguardate il malore di cui si tratta quale puro fisico effetto, e come potreste mai non paventarlo, conscî quali siete che per le vostre dissolutezze portate ognora con voi la più decisa predisposizione a contrarlo? O in esso l'ultrice man ravvisate d'un Dio sdegnato; e chi più temere lo dovrebbe di voi, che la coscienza nemici suoi altamente proclama, e vittima designa dell'ira sua? Temete pur dunque, vel ripetiamo, ma regolate il timor vostro a salute; e vogliam dire con ciò, che profittando della scossa in voi prodotta dall'apprensione del cholera, vi togliate tosto al pericolo, che evidentemente sovrastavi, sia col ritrarvi subitamente e per sempre dal fatale sentiero dello stravizio e della turpitudine, sia col sinceramente riconciliarvi col Signore per mezzo della sacramental penitenza.

Poichè però pur troppo, o ven. fratelli e figliuoli in Cristo carissimi, tutti più o meno innanzi a Dio siamo rei, tutti pur anco cercar dobbiamo di placarne il furore; e quindi rammentando che, come si esprime la Chiesa, una temperante astinenza riesce sempre giovevole al corpo insieme ed all'anima, dispensar non ci possiamo dal raccomandarvela nell'attual circostanza, con tanta maggior fiducia quanto più l'indole del temuto morbo ne dimostra manifestamente il bisogno; e siccome dalla stessa la tranquillità pure ci persuade dell'animo, come astener ci potremmo di profittarne per esortarvi a ricorrere con più frequenza ai Santi Sacramenti, e segnatamente a quello che alla grazia restituendoci del Signore, o in essa vieppiù confermandoci, solo può darci la vera pace del cuore?

Inoltre, se da ognun si conviene sulla necessità di moltiplicare in questa occasione le cautele per continuar a tener lungi da noi il paventato flagello, convenire pur si dovrà, che moltiplicare egualmente si debban le preghiere, ed in più special modo il patrocinio di chi può liberarcene. Servir ci dee senza dubbio di ben grande conforto il considerare, che due preziosi pegni possediamo, e della predilezion più decisa nella Sindone augusta, e della più amorosa protezione nella taumaturga imagine di N. S. Consolatrice. A questi Santuarii adunque si ripetano le vostre visite, per incoraggiarvi alle quali, dichiariamo, che quaranta giorni accordiam d'indulgenza a chi reciterà divotamente cinque *Pater* ed *Ave* nel primo, o cinque volte la *Salve Regina* nel secondo, e per chi risiede fuori della capitale, ovvero dimorando in essa non può comodamente recarsi ai medesimi, come pure per chi abita nella città e diocesi di Fossano, concediamo la stessa indulgenza, purchè, visitando una Chiesa Parrocchiale, ivi reciti rispettivamente le dette orazioni o innanzi allo altare del SS. Sacramento, o innanzi a qualche imagine di Maria Santissima.

Ad oggetto poi, che non solo in privato ma pubblicamente ancora si invochi su di noi la Divina Clemenza, prescriviamo, che sino a nuovo avviso, oltre la Colletta *Pro vitanda mortalitate*, posta fra le Messe Votive, da aggiungersi, quando il rito non vi si opponga, in ogni Messa e Benedizione del SS. Sacramento, si premetta nei giorni festivi alla seconda il canto del salmo *Miserere;* ed aggiungiamo inoltre l'esortazione, che in tutte le chiese con divota solennità si faccia un triduo allo stesso scopo e colle stesse preghiere.

Vi raccomandiamo infine di porgere al Signore i più fervidi voti per la prosperità del piissimo comun nostro Padre Gregorio XVI, degli augusti regnanti nostri Sovrani, in un coi Reali Principi, e della vedova Regina Maria Cristina, non dimenticandovi di noi,

che grazia, misericordia e pace su voi tutti di vero cuore imploriamo.

Gratia, misericordia, pax, a Deo Patre et Christo Jesu Domino nostro (1).

Torino, 23 luglio 1835.

† LUIGI, *Arcivescovo.*
D. PAOLO ACERBI, *Segretario.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1835, Lettera Pastorale al clero e popolo delle diocesi di Torino e di Fossano, pag. 114, Arch. Arciv.).

Sebbene il crudo morbo del cholera non abbia finora apertamente spiegato la sua forza in questa capitale, e si debba sperare che la Divina Misericordia voglia continuare a proteggerla, tuttavia il modo, con cui si sparse su varî punti di questi Regî Stati e la strage che menò e mena tuttora in alcuni di essi, persuadono senza dubbio di porre individualmente in opera tutte quelle precauzioni, che possono influire ad allontanare il pericolo di venirne attaccati. Fra queste i medici, che fanno parte della Commissione Sanitaria, in conformità dell'unanime opinione già altrove emessa ovunque, hanno giudicato, che annoverare si debba il nutrirsi continuamente di cibi grassi, e perciò senza l'esclusione del venerdì e sabbato o delle occorrenti vigilie; e la detta Commissione Sanitaria, per organo del suo Presidente S. E. il sig. Maresciallo Governatore della Divisione, nel rappresentarci ciò stesso, ci fece istanza, perchè volessimo autorizzare questi abitanti a prevalersene. Siccome dunque il pronunciare con qualche fondamento sulla necessità di una tale cautela spetta esclusivamente ai professori dell'arte sanitaria, nella stessa guisa che loro appartiene di farlo nelle personali fisiche indisposizioni anche di semplice convalescenza, così appoggiati al precitato autentico formale loro giudizio, dichiariamo che tutti gli abitanti di questa città e territorio fin d'ora possono tranquillamente conformarsi alla medica prescrizione, valendosi dei cibi grassi anche nei giorni, nei quali dalla legge ecclesiastica sarebbero divietati.

Dobbiamo però rammentare a tutti quelli, i quali profitteranno di una tale dispensa, che, siccome la medesima è conceduta unicamente come medicina preventiva del morbo, così tanto nella qualità

---

(1) Monsignore mentre così scriveva, non badando a pericolo, recavasi nei lazzaretti e nelle case private al letto dei moribondi ad amministrare loro il Sacramento della Cresima e a confortarli, con parole che avevano una forza altissima, perchè accompagnate dall'esempio di somma carità che egli dava in amore a Dio ed al prossimo.

(*Cenni storici intorno a S. Em. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, Arcivescovo di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

delle vivande che nel modo di farle apprestare, si dee sempre avere in mira la salubrità. E poichè con essa viene a prescindersi da una mortificazione ordinaria nel momento appunto in cui, per placare la Divina Giustizia e tener lontano il flagello, che ci minaccia, dovremmo aggiungervene delle straordinarie, così raccomandiamo loro vivamente di supplire a ciò col moltiplicare quelle altre, che, senza punto nuocere alla salute del corpo, possono grandemente giovare a quella dell'anima; raccomandazione, che facciamo in genere a tutti gli amatissimi nostri diocesani, inculcando loro inoltre premurosamente di attendere con maggiore frequenza e fervore a mondarsi nel lavacro della Sagramental Penitenza, e a fortificarsi col Pane degli Angioli.

Aggiungiamo per ultimo, che, sebbene la dispensa, di cui sopra, riguardi soltanto questa città e territorio, intendiamo però di autorizzare i Sigg. Parrochi di tutta la diocesi ed applicarla alla popolazione rispettivamente loro affidata, qualora già siasi fra la stessa manifestato il cholera, ovvero per la vicinanza del medesimo si giudichi dai medici doversi adottare una tale misura.

Implorando frattanto su voi tutte le più speciali e Divine Misericordie, vi compartiamo con effusione di cuore la pastorale nostra benedizione.

Gratias vobis omnibus, qui estis in Christo Jesu. Amen.

Torino, 27 agosto 1835.

† LUIGI, *Arcivescovo.*
D. PAOLO ACERBI, *Segretario.*

(*Registr. Prov. Sempl.* an. 1850, Lettera Pastorale al clero e popolo della diocesi torinese, pag. 121, Archiv. Arciv.).

Torino, 11 settembre 1835.

M.to Rev.do Sig. come Fratello.

Il dannosissimo pregiudizio, che il cholera non sia altrimenti un morbo micidiale, ma che serva di pretesto per disbrigarsi della povera gente, dando agli infermi, sotto l'apparenza di medicine, delle bevande avvelenate, si è pur troppo insinuato anche in questa nostra città, motivo per cui si sono vedute persone, che hanno ricusato ostinatamente ogni rimedio, soccombendo senza che siasi loro potuto apprestare alcun soccorso. A tal pregiudizio un altro se ne aggiunge, quello cioè, che, trasportandosi privatamente i cadaveri dei deceduti per cholera, sembra talvolta ai parenti dei medesimi, che ciò sia ed un insulto alla loro famiglia ed una crudeltà verso i defunti, privandoli dei suffragi della sepoltura.

All'oggetto pertanto di dissipare queste sinistre prevenzioni, che tanto potrebbero riuscir fatali ad una porzione del nostro dilettissimo gregge, incarichiamo V. S. molto R.da di far conoscere nella istruzione della prossima domenica al suo popolo, quanto falso insieme e pernicioso sarebbe il pensare, che si voglia attentare alla vita di quegli infelici, al sollievo dei quali con tanta sollecitudine si cerca provvedere da questa nostra veramente zelante città, e rassicurandolo da sì ingiurioso sospetto, animarlo anzi a profittare colla più grande confidenza di tutti i mezzi, che si offrono a pro' di chi sgraziatamente venisse colpito dal minacciante flagello.

Quanto poi all'ommettersi la funzione della sepoltura ai deceduti per cholera, spiegherà non essere questo un insulto, ma una misura sanitaria solita praticarsi in occasione di malattie epidemiche e contagiose, indistintamente per qualunque classe di persone; nè per questo impedirsi il suffragio ai trapassati, non essendo necessario che le preghiere d'espiazione si facciano precisamente nell'accompagnarne le spoglie, ma potendovisi supplire coi funerali in chiesa, e le assoluzioni alla così detta tomba, quantunque non presente il cadavere; onde ciascuno può per tal modo ampiamente soddisfare alla sua pietà e divozione.

Si varrà poi di una tale occasione per raccomandare al popolo, che lungi dal rallentare, procuri anzi di sempre più crescere, in quello spirito di fervorosa divozione, della quale col più dolce conforto ci vedemmo somministrare sì edificanti e commoventi prove da questa ben avventurosa Metropoli, e per cui appunto ci confermiamo nella più viva speranza, che Iddio sarà per continuare ad amorosamente proteggerla.

Sicuri poi, che Ella compierà una tal parte col consueto suo zelo, ci protestiamo di vero cuore,

Di V. S. M.to R.da

Aff.mo come Fratello
† LUIGI, *Arcivescovo.*

(*Regist. Prov. Sempl.* anno 1850, Circolare ai Parrochi di Torino, p. 134, Archivio Arcivescovile).

Torino, 27 ottobre 1835.

Molto R.do Sig. come Fratello.

L'Ecc.mo Magistrato di sanità di Piemonte, con suo manifesto del 17 corrente, ha prescritto delle misure di precauzione, onde impedire, che si propaghi la dominante malattia del *Cholera morbus*, consistenti in suffumigazioni e purificazioni, secondo il metodo esposto in un'apposita istruzione.

Siccome però pur troppo in molti luoghi si sono sparse delle nocevolissime prevenzioni contro tutto ciò che è diretto ad allontanare il morbo e diminuirne la forza, così, richiesto dal predetto Magistrato, debbo eccitare il prudente zelo di V. S. Molto R.da, affinchè adopri tutte le persuasioni per indurre il popolo a non ricusare gli aiuti, che il governo intende di impiegare a vantaggio dei suoi sudditi, dissipando gli errori, che la malignità tenta di spargere a danno dei popoli.

Nella sicurezza, che Ella si impiegherà con tutta premura ad un così importante e benefico scopo, passo a dichiararmi, coi sensi della più perfetta stima,

Di V. S. Molto R.da

Aff.mo come Fratello
† LUIGI, *Arcivescovo.*

(*Regist. delle Prov. Sempl.* an. 1854, Circolare ai Parroci, pag. 154, Archivio Arcivescovile).

Che il tempo dell'Avvento, nientemeno che quello della Quaresima, ecc.

Ci crediamo in dovere di cogliere appunto una tale opportunità per significarvi, che, a cominciare dall'imminente Avvento intendiamo, che sii del pari cessata la dispensa, di cui con lettera del 27 scorso agosto vi dichiarammo, che potevate tranquillamente prevalervi.

Inoltre all'entrare egualmente del Sacro Avvento si tralascierà la prescritta colletta *Pro vitanda mortalitate*, sostituendovi per otto giorni quella *Pro gratiarum actione;* e mentre che per questa capitale ci riserbiamo a dare particolarmente in seguito le relative disposizioni, in tutti gli altri luoghi della diocesi, liberi dall'invasione del morbo, nella domenica successiva alla ricevuta della presente lettera, si canterà solennemente il *Te Deum* coll'orazione suddetta, in rendimento di grazie al Signore pel favore veramente segnalato, che si degnò compartirci.

E quì vorremmo, o ven. fratelli e figliuoli in Cristo carissimi, che un tal favore si apprezzasse da voi, se non quanto merita, almen più di quello che suol farsi da coloro, i quali, ricevuto appena un benefizio, tosto il dimenticano. Ah! volgiamo, dilettissimi, uno sguardo volgiamo alla desolazione, in che il cholera pose, non solo tante provincie di Stati esteri, ma anche varie città e paesi di questi reali dominii, e poi, confrontandola col lievissimo danno, che ne ebbe questa capitale, tratteniamoci, se è possibile, dall'esclamare con serenità: *Misericordiæ Domini, quia non sumus consumpti* (Thren. 3, 22). E chi infatti, senza un miracolo della Provvidenza,

avrebbe osato sperare, che una città, così popolosa ed in continuo contatto coi fuggenti dai luoghi, ove il morbo maggiormente infieriva, avesse a soffrirne sì poco che quasi può dirsene illesa? Eravam pur noi, che, in sentendo già presso alle nostre porte il flagello, deploravamo preventivamente lo scempio, che avrebbe fatto, e in quei luoghi della città, che più rigurgitano di abitanti, e in quelle vie nelle quali, pel ravvicinamento delle fabbriche, men libera agisce la ventilazione, e in quelle soffitte che nello squallore e nell'inedia ammonticchiate le une sull'altre gemon tante famiglie. Che anzi pure al presente se ritorniam col pensiero all'orror del disastro, da cui sì felicemente campammo, non possiamo a men di stupirne, e di ciò riguardare come un prodigio.

Qual mai però non farebbe grave torto al pietoso Signore chi, invece di riferire a lui il confessato prodigio, lo ascrivesse a puro effetto delle adoperate sanitarie cautele? Noi siamo ben lungi dal non volere far caso delle medesime, che anzi avremmo altamente condannato, come un tentare la Divina Provvidenza, il pretendere, che la medesima salvar ci dovesse, prescindendo noi d'aiutarci coi mezzi umani; ma, se perciò degno fu da noi riputato di somma commendazione lo zelo e di chi promosse le più opportune misure e di chi tutto si dedicò per farle eseguire, tacer non possiamo, che ci riempì della più dolce consolazione il vedere, che questo illustre Corpo Decurionale, sempre coerente a se stesso nel premurosamente abbracciare ogni circostanza per dar novelle prove della profonda sua religione, mentre non perdonava a sacrifizii, onde provvedere in ogni modo ai bisogni dei suoi amministrati, volgendo però nella mente, che *nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam* (psal. 126, 2), deliberò di impetrar dal Signore, che render volesse efficaci i suoi provvedimenti; e a tal oggetto un voto gli offrì espresso in modo così discreto, così aggiustato, così tenero, che il cuor commosse e rapì di ciascuno. E quello sì pure commosse di Dio, che, di sua natura alla pietà inclinato, forse perciò appunto ce la usò più ampiamente, sino a renderci oggetto d'invidia alle straniere nazioni, le quali, il ciel volesse, che, come si mostrarono desiose di conoscere il metodo delle quì adottate cautele, si rivolgessero del pari a seguirne la religione.

No, dunque, o ven. fratelli e figliuoli in Cristo carissimi, dimenticar non vogliate, che a nulla valgono gli sforzi dell'uomo, se Iddio non dà lor l'efficacia: e quindi, per non rendervi ingrati al ricevuto benefizio, il più grande impegno vi fate, e di protestarvene a Dio sol debitori, e di mostrarvi a Lui riconoscenti colle opere. Già per se stesso il timor del cholera fece in ben molti la più salutare impressione, mentre, come loro persuase di fuggire

quei cibi, che pregiudiziali temevano alla salute del corpo, così li spinse pur anco a lasciare il peccato, che dà morte all'anima. Resta ora solo perciò, che, quanto da voi si faceva per conseguire dal Signore l'allontanamento del temuto castigo, a far si continui con premura anche maggiore in riconoscenza della grazia ottenuta. Si fugga quindi da ciascuno di voi insiem col peccato le occasioni di esso; con inviolabile fedeltà i precetti si osservino, che la divina e l'ecclesiastica legge non solo impongono in genere a tutti, ma in particolare nel proprio stato ad ognuno. Si abbondi infine nel costantemente esercitarsi in ispontanee buone opere; e si confidi poi tranquillamente pur nel Signore, che, come poco fa dalla violenza difesevi di un morbo desolatore, così sarà per egualmente proteggervi contro somiglianti flagelli nell'avvenire, ed apriravvi un giorno le porte di quella patria celeste, che l'unico scopo esser debbe dei comuni nostri desideri.

Offrite intanto a Dio le più fervorose preghiere, perchè si degni serbare a lunghi anni e felici il Supremo Capo e Pastore Universale della Chiesa, Gregorio XVI, e gli augusti regnanti nostri Sovrani colla Reale prosapia, e la piissima Regina Vedova Maria Cristina. Per noi poi instantemente chiedete, che compier possiamo fedelmente i doveri del quanto importante altrettanto difficile nostro ministero, e che a renderne efficaci gli sforzi copiosa scenda quella benedizione celestiale, che con espressione di cuore su voi tutti imploriamo.

Gratia Dei cum omnibus vobis. Amen.

I signori Parrochi spiegheranno al popolo il contenuto di questa lettera, nel modo che crederanno più acconcio.

Torino, 25 novembre 1835.

† LUIGI, *Arcivescovo.*
D. PAOLO ACERBI, *Segretario.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1835, Lettera Pastorale al clero ed al popolo, pagina 174, Archivio Arcivescovile).

B

Municipio di Torino.

Ordinato della Amministrazione Civica Torinese.

Il Corpo Decurionale della Città, ordinava un triduo speciale di preghiere, pei giorni 10-11-12 agosto 1835, al Santuario della Consolata, intervenendo alle funzioni della sera.

Verbale del Consiglio Generale Municipale di Torino
30 Agosto 1835.

Parole del Conte Pallio di Rinco, primo Sindaco.

Da pochi giorni il morbo fece irruzione nella città nostra. Se la protezione divina ha per noi ritardato il flagello, dobbiamo pure sperare che meno tristi ne saranno i dolorosi effetti e verremo liberati da comune sciagura.

Ma in tali circostanze crediamo dover nostro il sottomettere al Consiglio Generale un cenno di quanto venne ordinato dai nostri predecessori in non dissimili tempi negli anni 1629 e 1630, a secondare l'universale desiderio con dare una pubblica prova della religiosa pietà del Corpo Decurionale.

Il Consiglio Generale commenda le preci già fatte, e facendo caso dell'osservazione in ultimo fatta dal signor Conte, Sindaco, delibera per acclamazione doversi dal Corpo Decurionale fare un voto religioso per ottenere dalla Divina Misericordia o la liberazione della malattia del cholera, o la diminuzione della malattia nei suoi effetti, o quell'altro sollievo che piacerà a Dio di concedere a questa città; e per determinare il modo di eseguire questo voto il Consiglio nomina una Commissione, coll'incarico di presentare un progetto.

Verbale del Consiglio Generale di Torino
1° Settembre 1835.

L'anno del Signore mille ottocento trentacinque, il primo de mese di settembre, dopo mezzogiorno, in Torino, nel palazzo della città e sala del Consiglio, convocato il Consiglio Generale della città d'ordine degli Ill.mi Signori Conte Pallio di Rinco e Barone

Martin di S. Martino, Sindaci, con intervento ed assistenza dell'Ill.mo Sig. Marchese Benso di Cavour, Vicario e Sopraintendente Generale di Politica e Polizia di questa città, suoi borghi e territorio, e con intervento di S. Ecc. il Sig. Conte Gloria, Primo Presidente, previo avviso recato in iscritto dall'usciere Lobera a tutti i signori Decurioni e reiterato suono della campana, nel quale, con detti signori Sindaci e Primo Presidente, sono intervenute le loro Eccellenze, Conte Provana, Conte Adami di Bergolo, Conte Chiavarina di Rubiana, Marchese Lascaris di Ventimiglia, Marchese Romagnano di Virle, Giuseppe Rignon, Conte Gay di Quarti, Conte Francesetti di Mezzenile, Conte Luciolio, Conte Cravosio, Cavaliere Michelotti, Conte Leysset d'Aix, Marchese Falletti di Barolo, Conte Nomis di Cossilla, Conte Gazelli di Rossana, Cavaliere Pansoia, Conte Bosco di Ruffino, Marchese Guasco di Castelletto, Barone Rostagno di Villaretto, Cavaliere Marchetti, Cavaliere Borbonese, Conte Mola di Larissé, Conte Pochettini di Serravalle, Cavaliere Nicolis di Robilant, Conte Cacherano di Osasco, Avvocato Pinchia, Conte Peiretti di Condove, Conte Galli della Loggia, Cavaliere Demargherita, Avvocato Sineo, Conte Ponte di Pino, Banchiere Nigra, Marchese Luserna di Rorà, ed io Avvocato Villanis Decurione Segretario, tutti Decurioni della presente città di Torino, Contessa di Grugliasco, Signora di Beinasco, al quale il Sig. Conte Pallio di Rinco, Sindaco, ha fatto la seguente relazione.

1. — La Commissione Decurionale, eletta dalla Ecc. V. nell'ultimo Consiglio Generale del 30 agosto, per presentare il progetto di un voto da farsi dal corpo Decurionale, onde ottenere dalla Divina Misericordia di sollevare questa città nella generale calamità del cholera, si è convocata il giorno di ieri con tutti i signori Decurioni che la compongono, e ne ha compilato il lavoro, di cui prego il Sig. Decurione Marchese Falletti di Barolo, particolarmente incaricato dalla Commissione, di dar lettura al Consiglio.

Il Marchese Falletti di Barolo legge il seguente progetto del voto.

Il Consiglio Generale, avendo deciso per unanime acclamazione di fare un voto religioso, onde implorare dal Cielo la liberazione del morbo cholera, che sta invadendo questa capitale, la Commissione, nominata per proporre il modo, il tempo e i limiti d'eseguimento di un tal voto, stima ch'essa potrebbe aver luogo nel modo seguente.

Il Corpo Decurionale, dividendo altamente con tutta la popolazione torinese l' inalterabile divozione, onde essa è compresa da tanti secoli, per la Santissima Vergine della Consolata, mostratasi mai sempre protettrice pubblica e privata degli abitanti di questa

città, pensa che, mentre sta appunto per solennizzare con essa popolazione l'anniversario di una delle più memorabili grazie ottenute da questa sua così valida protettrice, non può egli ricorrere ad intercessione più possente nè più degna di somma fiducia, per ottenere da Dio, che piacciagli di rimuovere da noi il morbo, che ci sta invadendo, o diminuirne gli effetti, o concedere alle nostre preghiere quel sollievo che sarà più benevolo alla sua infinita misericordia.

Pertanto il Corpo Decurionale determina unanimamente di fare, con un espresso voto diretto a tale unico intento, una pubblica manifestazione dei sensi religiosi e della divozione per la Beata Vergine, che egli, a nome di tutta la popolazione torinese, qui dichiara solennemente di professare, riconoscendo pure come dalla sola bontà divina si possa attendere, fra le attuali circostanze qualche efficacia negli umani provvedimenti. Ed in fievole pegno di questa sua solenne dichiarazione, onde perpetuarne fra i posteri la memoria e l'esempio, egli ordina, che si eseguiscano nel più breve termine possibile:

1° la ristaurazione della cappella sotterranea della Beata Vergine della Consolata, ove ebbe luogo l'invenzione della Sacra Effigie, riadattandola nel modo più favorevole alla divozione, che vi si manifesta per un continuo concorso di persone;

2° l'erezione sopra la piazza della Consolata di una colonna di granito, portante una statua in marmo della Santissima Vergine, con iscrizione relativa al voto sulla base;

3° lo stabilimento in perpetuo di una preghiera di Quarant'ore nella Chiesa della Consolata, nei giorni 27, 28 e 29 di agosto, che precedono quello in cui si è fatto il voto;

4° l'intervenzione del Corpo Decurionale, per deputazione, in forma maggiore durante sette anni all'avvenire, alla messa solenne e benedizione, da celebrarsi in detto Santuario della Consolata il giorno 30 agosto, anniversario di quello in cui emanò il voto dal Consiglio Generale;

5° finalmente la medesima intervenzione in questo anno, per la prima volta, nel giorno della novena, che verrà fissato, all'oggetto di offerire alla Beata Vergine il voto fatto come sopra (1).

---

(1) Le parole: *Il Corpo Decurionale*, ecc. *il voto fatto come sopra*, col titolo: *Voto della città di Torino alla Madonna della Consolata*, e colla chiusura: *Per copia conforme all'originale, ordinato del primo settembre 1835*, bollo, e signatura: *Il pr. Decurione Segretario G. Angelo Gallone pr. della Ill.ma città*, costituiscono il documento, che si conserva nel *Regist. Prov. sempl.* an. 1835, pag. 128, Archiv. Arciv.
(Ved. l. cit.).

Il Consiglio Generale, intesa la lettura del lavoro, compilato dalla Deputazione, ne approva unanimamente ed interamente il contenuto, e, convertendo il tutto in particolare sua deliberazione, manda inserirsi al presente ordinato il detto rapporto come parte sostanziale del medesimo, ed ordina che sia scrupolosamente eseguito, dichiarando contenere il detto rapporto il voto religioso, che il Corpo Decurionale, in nome di tutta la popolazione torinese, ha fatto e fa alla B. Vergine della Consolata per ottenere la Divina Grazia che implora.

E per l'intervento in forma solenne del Corpo Decurionale ad offerire il voto alla B. Vergine della Consolata, a termini del § 5° dell'unito rapporto, il Sig. Conte Pallio di Rinco, Sindaco, ha pregato e nominato li signori Decurioni, Conte Provana di Collegno, Conte Leyssel d'Aix, Marchese Falletti di Barolo, e Conte Nomis di Cossilla; ed il signor Barone Martin di S. Martino, Sindaco, ha pregato e nominato i signori Decurioni, Conte Adami di Pergolo, Conte Francesetti di Mezzenile, Barone Rostagno di Villaretto, e Conte Ponte di Pino.

2. — Il signor Conte Adami di Pergolo, stato proclamato Chiavario dal Consiglio Generale nella sua tornata del 30 agosto (§ 60), presta in tal nuova sua qualità, il solito giuramento, toccando i Sacrosanti Vangeli; quindi il signor Conte Pallio di Rinco, Sindaco, scioglie l'adunanza.

Conte Pallio di Rinco, *Sindaco.*
Luca Martin di S. Martino, *Sindaco.*
Luigi Nomis di Cossilla, *Maestro di Rag.*
Avv. Pietro Paolo Villanis, *Dec. Segr.*

(Dall'Archivio Municipale di Torino, Libro delle deliberazioni).

Il giorno 3 settembre 1835 il Corpo Decurionale, in magna pompa colle grandi toghe e in vetture di gala, scortato dalla guardia civica, verso le ore 10, recossi al Santuario della Consolata, ove Mons. Arcivescovo Luigi dei Marchesi Fransoni, all'altare maggiore disse la Santa Messa, alla fine della quale diede la benedizione col SS.mo Sacramento, assistendovi a tutta la funzione, in banchi speciali preparati, il detto Corpo Decurionale. L'atto venne ritratto in un bellissimo quadro ad olio, opera lodevole del Pittore Augero, il quale si conserva nella Pinacoteca civica.

La Madonna fu benigna alla città. E nella *Gazzetta Ufficiale* di quell'anno 1835, la *Piemontese*, si legge che i morti del cholera

non furono che 125, numero esiguo di fronte alla popolazione. Silvio Pellico poté, giusta il vero, scrivere sulla colonna votiva, che venne eretta poscia sulla piazza del Santuario:

Venne l'indica lue, tremenda apparve,
Ma al cenno di Maria sedossi e sparve (1).

(Dalla Storia del Santuario della Consolata).

2°

Mons. Fransoni e l'Opera della Propagazione della Fede e della S. Infanzia.

A

Opera della Propagazione della Fede.

L'augusto nostro Sovrano, sempre intento a promuovere tutto ciò che può al bene della religione cooperare, si è degnato di questi giorni medesimi, non solo di permettere, ma di espressamente approvare, che nei Regii suoi Stati si raccolgan limosine per la grande Opera della Propagazione della Fede (2). Quest'Opera, che già da più anni fondata venne nella città di Lione, ha per oggetto di trasmettere soccorsi alle missioni straniere dei due mondi, senza eccezione o distinzione veruna, salvo quella prodotta dai maggiori o

---

(1) Si noti che Mons. Arcivescovo, a proprie spese, fece fare pel Santuario della Consolata la decorazione della porta, detta di S. Andrea.
(*Memorie storiche della Famiglia Fransoni*, raccolte da Gius. Odoardo Corazzini, Firenze, 1873, Tip. e Cart. Militare).
Questa porta, nel corrente anno 1902 è stata chiusa, per aprirne altra dallo stesso lato, che è quello ove è la colonna della Madonna, nelle opere murarie aggiunte di presente, e che mette direttamente nel Santuario.

(2) Sorsero a Torino delle opposizioni contro detta Santa Opera; e queste vennero appoggiate sulla voce, fatta correre nel 1838, che essa Opera fosse un mezzo per spillare danaro e un attentato alla tranquillità dello Stato. Lo stesso Re Carlo Alberto l'ebbe per sospetta, propagata dall'*Amicizia Cattolica;* e al Conte Solaro Della Margherita, suo Ministro, che osò parlargliene, non subito acconsentì perchè si potesse stabilire nel Regno. Le parole del Conte furono le seguenti, quali si leggono nel suo *Memorandum*, a pag. 504: « È una vergogna, che negli Stati del Re di Sardegna si vietasse un'Opera, benedetta ed approvata dal Sommo Pontefice e applaudita dal mondo intiero ». Essa era promossa presso di noi dal Signor Durando, Superiore della Missione di Torino, conosciuto per un pio sacerdote. Nel primo elenco poi della medesima, formato dal suo primo direttore, il Canonico Teol. della Metropolitana, D. Pietro Riberi, le parrocchie e le chiese del Piemonte contribuirono a dare la bella somma di sessantamila quattrocento e trentaquattro franchi, su un milione e mezzo di offerte da tutta Europa.
(Vedi il detto elenco ed il Giornale il *Propagatore religioso*, an. 1839, n. 29).
In quanto sospetto non erano in Piemonte le Opere di religione!

minori rispettivi bisogni; e, benchè si cooperi al santo fin della stessa con qualunque oblazione, ancorchè ristretta ad una volta soltanto, tuttavia, per adempierne intieramente lo scopo e per guadagnare le concesse Indulgenze, è necessario che diasi in elemosina per le dette missioni un soldo la settimana, come pure che ogni giorno si reciti per la prosperità delle stesse un *Pater* ed un'*Ave*, aggiungendovi l'invocazione: *San Francesco Zaverio, pregate per noi.*

Abbiam detto per guadagnare le concesse Indulgenze; perciocchè effettivamente con questi due facilissimi mezzi chiunque può rendersi abile ad acquistar le seguenti (1).

1° Indulgenza Plenaria nella festa, o nel dì dell'ottava, dell'Invenzione di S. Croce, giorno anniversario della fondazione dell'Opera; nel giorno della festa, o in quello dell'ottava, di S. Francesco Zaverio, protettore dell'Opera; ed una volta al mese, nel giorno da scegliersi ad arbitrio, purchè in tutti i giorni di quel mese siensi recitate le indicate preghiere. Le richieste condizioni poi sono di essere veramente pentito e confessato, di ricevere la S. Comunione, e di fare divotamente una visita al SS. Sacramento pregando il Signore per la prosperità della Chiesa e secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Gli infermi od indisposti sono dispensati dalla visita, purchè nel resto adempiano, per quanto sta in loro facoltà e secondo il prudente avviso del Confessore, le altre condizioni prescritte.

2° Indulgenza di 100 giorni ogni qualvolta uno reciti, essendo almeno contrito di cuore, le stabilite preghiere, e faccia a favore delle missioni una qualche elemosina, od eserciti qualunque altra opera di pietà o di carità.

Ora, e potrem noi dubitare, o ven. fratelli e figliuoli in Cristo carissimi, che la grandezza dei proposti vantaggi colla tenuità paragonata dei sacrifizii richiesti non sia per ispingervi tutti a promuovere un'Opera di sì grande importanza? Se tanto, o miei cari, di cuor tenero siete, che poco fa vi attristavate per tema di perdere il vostro Pastore, il quale ben presto stato sarebbe rimpiazzato da un altro, e certamente non avevate che a guadagnare nel cambio, come indifferenti restar potrete al riflesso, che più centinaia di milioni dei nostri fratelli, non solo si trovano senza Pastore che nella via della salute li guidi, ma del lume perfino privi son della fede, e brancolando miseramente essi vanno fra le tenebre avvolti del maomettismo, dell'idolatria, della superstizione insomma e dell'errore?

---

(1) Rescritti dei Sommi Pontefici, Pio VII 15 marzo 1823, Leone XII 11 maggio 1824, Pio VIII 18 settembre 1829, e Gregorio VVI 25 settembre 1831 e 15 novembre 1835.

Oh! come piuttosto non vi sentirete tutti animati dal più fervido zelo per istender pronti la mano a soccorso di tanti infelici ed impedire l'eterna lor perdizione! Che già per ciò fare non si tratta solo, no, che dobbiate abbandonare il suolo natio, e dalle braccia divelti dei congiunti ed amici traversar pelaghi immensi, approdare ad incognite e spesso inospite terre, esporre infin di continuo fra i più penosi disagi a mille rischi la vita. No. Per una risoluzione di sì sublime eroismo suscitò già il Signore uomini veramente apostolici, che a schiere volarono ad ogni più remoto confin della terra, e colla fulgida luce del Santo Vangelo, la mente irradiaron d'innumerevoli popoli, che sepolti giacevan nella più deplorevole e fitta caligin di morte; e ben si deve agli sforzi del quasi incredibile cristiano loro coraggio, se pressochè ovunque il vessillo s'inalberò della croce, e del nome al dì d'oggi risuonan di Dio la China, la Cochinchina, il Tonchino, la Persia, il Tibet, le Indie, il Siam, le Isole dell'Arcipelago, quelle senza numero dell'Austral Grande Oceano, e tanti altri regni e provincie, cui nei due mondi si estendon le varie missioni. Ma oh! gli immensi tesori, che rapidamente assorbisconsi e dagli interminabili disastrosissimi viaggi, e dalle gravosissime illimitate avanie e dall'urgente quotidiano bisogno di provvedere, non solo al proprio sostentamento, ma di versare eziandio a prò di tanti all'estremo indigenti i più larghi soccorsi! Temporali soccorsi, che sì mirabilmente apron la via al venir ben accolti gli spirituali, e così alla più celere ed estesa propagazione della Fede.

Ecco, ecco dunque il facil modo, o dilettissimi, con che voi potete alla salvezza concorrere degli infelici nostri fratelli, rispondendo cioè zelantemente a una questua, che appunto ha per iscopo di provvedere, il più abbondantemente possibile, alle incalcolabili necessità delle ognor crescenti missioni. Facil modo, il ripetiamo, perchè infine, come già udiste, non altro a voi per settimana si chiede che il tenue sborso di un soldo, sborso che a niuno, eccettuatine i poveri, riuscir potrebbe d'aggravio. Che anzi è per ciò stesso, che speriam di vedervi tutti animati ad impiegare in un'Opera di tanto merito una parte del vostro denaro; e, siccome per ogni dieci di siffatte obblazioni si distribuisce gratuitamente una copia di un periodico scritto, in cui son riferite le vicende e i progressi delle varie missioni, così proviamo fin d'ora la più viva gioia, in pensando che la generosa vostra pietá sarà per metterci in grado di spargerlo fra voi nella più abbondante quantità delle copie, e che quindi leggendosi non solo dai contribuenti ma ancor dagli altri, mentre animerà i primi a continuare una sì santa elemosina, ecciterà forse i secondi ad unirvi pur essi le loro obblazioni.

Sul riflesso poi, che a taluni riuscir potrebbe più incomodo il provvedere al modo di consegnare il denaro, che il fare lo sborso di un soldo per settimana, dichiariamo che ogni parroco è da noi deputato a principal collettore delle suddette elemosine, e da esso al fine d'ogni semestre si faran pervenire le somme raccolte al rispettivo signor Vicario Foraneo, e da questi poi, egualmente che dai Parrochi delle città ed adiacenze, verranno trasmesse in Torino al signor Canonico Teologo di questa Metropolitana, D. Pietro Riberi (1).

Su via adunque, o venerabili fratelli e figliuoli in Cristo carissimi, su via tutti correte a sottoscrivervi per una obblazione, che dee far conoscere al mondo non essere voi da men vivo entusiasmo animati, per ampliar la famiglia della cattolica Chiesa, ed aggiungerle sempre nuove corone di figli, di quello che i suoi nemici non sieno nel cercare di farli a lei colla violenza ribelli e strapparglieli barbaramente dal seno. Sì, anche a questo riservati eravamo in un secolo, che di civilizzazione si appella, ecc. (Vedi *Documenti*, II. A, 1° *I prodromi)*.

Chieri, 5 agosto 1838.

† LUIGI *Arcivescovo.*

(*Registr. Prov. Sempl.* an. 1838, Lettera Pastorale al clero e popolo della città e diocesi di Torino, pag. 479 e seg. Archiv. Arciv.).

B

Opera della Santa Infanzia.

Roma, 22 gennaio 1855.

Carissimo Sig. Provicario.

Ricevo pressanti istanze per istabilire costì l'Opera della Santa Infanzia, alla quale mi sono costantemente ricusato per le opposizioni, che vi faceva l'Opera della Propagazione della Fede. In oggi mi si dice, che la prima è stabilita in modo, che, non potendone far parte se non chi è ascritto alla seconda, non può questa soffrirne alcun pregiudizio. Mi si aggiunge, che il Canonico Ortalda, che dee zelare gli interessi della seconda, non vede difficoltà, che si stabilisca anche la prima. Favorisca dunque di esaminare bene la cosa, e vegga se si possono appagare le dette istanze. Forse la moglie del Cav. Gonella Le si presenterà, ed Ella potrà averne tutti gli schia-

---

(1) Il primo Direttore dell'Opera della Propagazione della Fede.

rimenti; e quando giudichi, che possa emanarsi il decreto, ne informi il sig. Vicario Ravina, che ne è da me prevenuto.

Nel momento non mi ricordo d'altro, e quindi coi sensi del più cordiale attaccamento mi rinnovo

Suo dev.mo aff.mo serv.

† LUIGI, *Arcivescovo di Torino.*

All'Ill.mo Sig. Sig. Pr.n Col.mo
Il Sig. Can. Celestino Fissore, Prov. Gen.
Torino.

(Archiv. Arciv. di Torino, *Lettere Fransoni*).

Lione, 4 aprile 1855.

Per la Santa Infanzia aspetteremo, quando madama Gonella vi darà moto; e, siccome fu essa che propose l'Ab. Gazelli, quando ne sarà il caso, scriverò alla stessa che interpelli il detto Abate, se sia disposto ad assumersi la direzione dell'Opera, per non rischiare di esporre la mia nomina ad un rifiuto.

† LUIGI, *Arcivescovo.*

Al Can. Fissore.

(Curia Arciv. di Torino - *Lettere Fransoni*).

Desiderando alcuni sacerdoti ed altre pie persone, ascritte già all'Opera della S. Infanzia, di vedere quest'Opera stabilita pur anche in questa diocesi di Torino, supplicano S. Eccellenza Rev.ma, l'Arcivescovo di Torino, affinchè degnisi di volerla approvare ed erigere a norma degli statuti annessi, assegnando a questo scopo per la società predetta l'altare della Sacra Famiglia eretta in questa Parrocchiale di S. Teresa di Torino. Si supplica inoltre, perchè venga assegnato, come già per l'Opera della Propagazione della Fede, un collettore capo, che ne sia anche per questa diocesi il direttore.

Torino, S. Teresa, il 18 maggio 1855.

Fr. Benigno di S. Alberto, C. S. *Curato.*

Luigi dei Marchesi Fransoni, ecc.

L'alto fine, cui mira la pia associazione dei figliuoli cristiani, detta Opera della S. Infanzia pel riscatto dei bambini della Cina, e delle altre contrade idolatre, quello cioè di rigenerare alla vita eterna e conservare alla società e alla religione tanti infelici vittime della superstizione e delle barbarie, non può a meno di destare nei cuori cristiani un santo desiderio di coadiuvare ad un'Opera, che tanto lustro apporta alla Chiesa, e torna così gradita all'amoroso Cuore di Gesù Cristo. Tale associazione, canonicamente stabilita in Roma

e Parigi, e di molte indulgenze arricchita, mentre alle infedeli nazioni porge il mezzo di acquistare il lume della fede, ai fedeli dischiude il tesoro delle celestiali benedizioni. Laonde venuti noi in cognizione, come alcuni sacerdoti ed altre persone pie di questa capitale con zelo s'adoprino a promuovere tale Opera di carità evangelica, al loro desiderio di buon grado aderendo, nella mira di promuovere maggiormente la dilatazione del regno di Cristo, approviamo, che la predetta associazione si estenda in questa città e diocesi di Torino; perciò col presente nostro decreto canonicamente la erigiamo all'altare della S. Famiglia nella parrocchia di S. Teresa di questa capitale, a norma dei regolamenti già pubblicati colle stampe ed approvati dall'autorità ecclesiastica, dichiarando, che tutti i fedeli, che alla medesima sono o saranno aggregati, praticando le opere prescritte potranno godere delle sacre indulgenze e dei favori spirituali dal Sommo Pontefice alla stessa associazione concessi.

Dato, in Torino, il sei giugno mille ottocento cinquantacinque, nella festa dell'insigne miracolo del SS. Sacramento.

FILIPPO RAVINA, *Vic. Gen.*
Teol. L. CAVIASSI, *Segret.*

(*Registr. Prov. Sempl.* an. 1855, vol. 2, pag. 109-110, Archiv. Arciv.)

Lione, 12 giugno 1855.

Ill.mo Sig. Sig. P.rone Col.mo

Cedendo alle reiterate vivissime istanze, che me ne vennero fatte, mi sono finalmente determinato di stabilire nella diocesi di Torino l'Opera della S. Infanzia, la quale è combinata in modo che non può recar il menomo pregiudizio a quella della Propagazione della Fede. Ora, volendo che, come a questa fu proposto un Canonico della mia Metropolitana, così un altro pure ne venga messo a capo di quella, costituisco per mezzo della presente V. S. Ill.ma Direttore principale della detta Opera della S. Infanzia per la diocesi di Torino, ben persuaso che si adoprerà con tutto lo zelo a promuovere il più possibile l'eccellentissimo scopo.

Godo poi di questa opportunità per rinnovarmi coi sensi della più distinta stima e considerazione.

Di V. S. Ill.ma

Dev.mo obbl.mo serv.re
† LUIGI, *Arcivescovo di Torino.*

All'Ill.mo molto R.do Sig. Sig. P.rone Col.mo
Il Sig. Teol. ed AVV. GAZELLI DI ROSSANA
Canonico della Metropolitana
Torino.

(*Un prete di ieri*, del Sac. Luigi di Robillant, pag. 129).

Veggo che io aveva ragione di non volere scrivere al Canonico Gazelli, senza esser sicuro che accetterebbe. Veggo ora che, malgrado fossesi mostrato disposto a ciò, ora fa difficoltà (1).

Lione, 21 luglio 1855.

† LUIGI, *Arcivescovo.*

Al Can. FISSORE

(Curia Arciv. di Torino, *Lettere Fransoni*).

3°

Mons. Fransoni e l'Immacolata Concessione della Beatiss. Vergine.

Taurinen.

Beatissimæ Virginis Mariæ cultum inter sibi commissos fideles impensius promoturus R.mus Archiepiscopus Taurinen. Sanctissimo Domino Nostro Gregorio XVI, Pontifici Maximo, humillimas porrexit preces, efflagitans ut in sua Archidiœcesi Litaniis Lauretanis, post versum: *Regina Sanctorum omnium*, addi queat aliud Deiparæ encomium, nimirum: *Regina sine labe concepta.* Sanctitas Sua, referente E.mo et R.mo Domino Cardinale Aloysio Lambruschini, Episcopo Sabinen. benigne annuit, dummodo iisdem tam privatim quam publice aliud non addatur, nisi obtenta facultate a Sancta Sede Apostolica; quibuscumque in contrarium disponentibus minime obstantibus, ac præsertim decreto sa. me. Clementis Papæ VIII, diei 6 septembris 1601, quibus in hoc casu Sanctitas Sua pro hac vice tantum derogatum voluit.

Die 8 Decembris 1843.

A. Card. LAMBRUSCHINI, *Episc. Sabinen.*

L. ✠ S. I. G. GATATI, *S. R. C. Secretarius.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1843, pag. 572, Archiv. Arciv.)

Taurinen.

Quum de anno 1834, octavo idus septembris, ad preces E.mi et R.mi Domini Cardinalis Archiepiscopi Hispalen. Sacra Rituum Congregatio benigne indulserit, ut illa in Archidiœcesi deinceps Præfationi Missæ Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis adderetur verbum *Immaculata*, adeo ut legi valeret: *Et te in Conceptione Immaculata*,

---

(1) Accettò infine, ritenendo l'ufficio di Direttore dell'Opera sino alla sua morte, con gran bene di essa Opera.
(Veggansi *Documenti*, XVII, n. 10).

uti ex Apostolica concessione fieri assolet penes Ordines Sancti Francisci, R.mus Taurinen. Archiepiscopus Sanctissimo Domino Nostro Gregorio XVI, Pontifici Maximo, supplicavit enixe, ut ad suam etiam Taurinensem Archidiœcesim idem indultum de Apostolica benignitate extendere dignaretur.

Huiusmodi precibus a Sanctitate Sua peramanter exceptis, referente E.mo et R.mo Domino Cardinale Aloysio Lambruschini, Episcopo Sabinen. de speciali gratia benigne annuit iuxta petita. Quibuscumqne in contrarium disponentibus minime obstantibus.

Die 8 Decembris 1843.

A. Card. LAMBRUSCHINI, *Episc. Sabinen.*

L. ✠ S. I. G. GATATI, *S. R. C. Secretarius.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1843, pag. 576, Archiv. Arciv.)

DECRETUM.

Cum Sanctissimus Dominus Noster, Pius Papa IX, peculiare officium de Beatissimæ Virginis Conceptione adprobaverit, nec non vigore Apostolicarum Litterarum diei 2 februarii labentis anni 1849 Catholicis Antistitibus facultatem fecerit, ut eiusdem recitationem in sua ipsorum diœcesi permitterent, Nos, quibus maxime cordi est Deiparæ patrocinium perdilectæ Nostræ Taurinensi diœcesi, veluti firmissimum contra Ecclesiæ hostes tutamentum, hisce præsertim temporibus religioni infensissimis, magis magisque asserere, prædictum peculiare officium libentissime acceptantes, illud typis edi, ac uti Romæ ita et in Nostra Taurinensi diœcesi ab omnibus, qui ad horas canonicas tenentur, loco illius, quod in communi habetur breviario, a proximo anno et deinceps in festo Conceptionis B. Mariæ Virginis eiusque consequente octava recitari mandamus.

Datum Camberii, die 11 decembris 1849.

† ALOYSIUS, *Archiepiscopus Taurinensis.*

IOSEPH BRUNO, *S. T. D. Prose.rius.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1849, vol. 3, pag. 331, Archiv. Arciv.)

Lione, 5 marzo 1855.

Mi spiace, che l'indulgenza mia non oltrepassi gli ottanta giorni; ma questa dichiaro, che la concedo per tutti i luoghi della diocesi, ove si celebrerà la festa dell'*Immacolata Concezione;* e ciò per ciascun giorno, di modo che, se si fa un triduo, sarà concessa per tre volte, e così via discorrendo. Quanto alle condizioni, dissi, con

che si visiti divotamente la chiesa o cappella ove si fa la festa, e vi si faccia qualche preghiera alla Vergine.

All'ill.mo Sig. Sig. P.rone Col.mo
Il Sig. Can. CELESTINO FISSORE, Prov. Gen.
Torino.

(Curia Arciv. di Torino - *Lettere Fransoni*).
Veggansi ancora *Documenti*, XVII, II, alle parole: *E qui, o dilettissimi*, e alle altre: *Quanto a noi...*

Monsignor Fransoni, durante il tempo del suo volontario esilio a Ginevra nel 1848, fece alcune escursioni in Francia, e visitò Lione il 4 e 5 settembre. Non mancò di recarsi al celebre Santuario della Vergine SS. di Fourvière, e di raccomandare ivi alla Regina dei cieli ed alla potente sua intercessione l'amata diocesi, da cui era svelto, ed implorare per di Lei mezzo dall'Onnipotente il vero vantaggio dei suoi figli spirituali.

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Luigi dei Marchesi Fransoni*, Arciv. di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

Sul suo letto di dolore, circondato dalle immagini di Maria Santissima e dei Santi suoi protettori, ed avendo a fronte il Crocifisso, il venerando Prelato passa il giorno e la notte in quasi continua unione col cielo, non volendo che alcuno sopravvenga a interrompere le sue meditazioni.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 347, n. 72, del 27 marzo).

Profond théologien, Mgr Fransoni avait été appelé par Pie IX aux travaux préparatoires du dogme de l'Immaculée Conception.....

Le 8 décembre 1854 il assiste à Rome, avec le Cardinal De Bonald, à la proclamation du dogme de l'Immaculée.....

Il avait demandé de mourir dans le fêtes de Saint Joseph et de la Sainte Annonciation, et, le 26 mars, à deux heures de l'après-midi, il rendait pieusement son âme a Dieu, ayant à ses côtés son fidèle abbé Bruno et la supérieure du Doyenné, qui ne lui avait pas été moins dévouée.

(*Monseigneur Fransoni*, par M. le Chan. Comte, Chancélier de l'Archevêché de Lyon).

4°

Mons. Fransoni e le Quarant'Ore.

Lettera Pastorale al clero ed al popolo della città di Torino.

Eran ben giuste, o Torinesi amatissimi, le pie vostre querele nel riflettere, che, mentre a pascol divoto di tant'altre città dell'Italia, stabilita da lungo tempo si trova la quotidiana esposizione del Venerabile, più comunemente conosciuta sotto la denominazione di Quarant'Ore, nella patria vostra all'opposto, che pure a perpetua gloria si ascrive di chiamarsi Città del SS. Sacramento, dato era solo di averla per un terzo appena dell'anno. Assai però fortunati riputar ci dobbiamo di aver potuto troncar tai querele, pubblicando nella scorsa Pasqua un'ordinata tabella, che, offrendovi innanzi agli occhi spiegato il giro tutto delle chiese e dei giorni, in cui per l'anno ormai giunto al suo termine, avrebbe avuto luogo con successione continuata una tale esposizione, comprender vi fece che i vostri voti venivan finalmente appagati.

Ma e come mai tanto facilmente poteronsi i necessari mezzi trovare per supplire ad una mancanza, che a non meno di due terze parti si estendeva dell'anno? L'interrogazione è assai ovvia, e a noi preme moltissimo che la facciate. Tosto però supponendola ci affrettiamo di rispondere, che si prontamente e con tanto zelo al nostro invito prestaronsi Capitali e Congregazioni, Parrocchie e Rettori, Religiosi e Monache, Confraternite e Compagnie, Pie Opere ed Istituti, che in un momento colla più viva gioia vedemmo raddoppiato il numero delle esposizioni solite farsi in fin ora; e quindi osservando, che a compir la grand'opra più non ne mancava che un terzo, dubbio alcun non rimaseci, che provveduto vi avrebbe la generosa vostra pietà. Si fu a questa, o religiosissimi Torinesi, che ci appoggiammo nel pubblicare la distribuzione delle Quarant'Ore pel corso tutto dell'anno, nè siavi chi osi di chiamarci imprudenti. Perciocchè tanto ben forse di noi dir si potrebbe, se dovessimo le nostre parole indirizzare a tutt'altri, ma no certamente indirizzandole a voi, a voi, che nell'Ostia Eucaristica fissar non potete riverente lo sguardo senza tosto volar col pensiero alla metà del quinto decimo secolo (1), e parendovi quasi di mirarla tutt'ora d'aurea luce raggiante pria

(1) 6 Giugno 1453.

in aria restarsi prodigiosamente sospesa, e poscia maestosamente discendere e posarsi nel calice in man tenuto dal nostro ben avventurato predecessor venerando (1), la serie tutta in un baleno riandate degli stupendi prodigi, coi quali il Signore mostrar degnossi la predilezione più compiuta su questa vostra città, e il cuore insieme infiammar vi sentite della più viva riconoscenza di vita.

No dunque, il ripetiamo, niuno di imprudenza ci accusi, se nello stabilire una istituzione sì santa il nostro cuore totalmente affidossi alla conosciuta vostra pietà. Che anzi se la ben consolante esperienza di pressochè nove mesi ci ebbe pienamente a convincere, che punto noi non andavamo ingannati, quando sdegnosi per conto vostro ribattevam l'obbiezione di chi mostrava temere, che alla esposizione quotidiana mancar potesse un conveniente numero di adoratori, è da questa esperienza medesima che ispirata ci viene la più tranquilla fiducia per richiedere il generoso vostro concorso alle spese di un'Opera, che riesce di tanto onore al Divin Sacramento, di tanto stimolo alla divozione dei fedeli, di tanta gloria all'augusta vostra città.

A tale oggetto pertanto, o figliuoli dilettissimi, determinato abbiamo di erigere, e già si trova eseguito con formal nostro decreto di questo giorno medesimo, una Pia Società, che dal fine, cui tende, la denominazione prenderà delle Quarant'Ore, ed, a saggio regolamento della stessa, prefisso abbiamo i seguenti statuti.

1°

Lo scopo della Società sotto il titolo delle Quarant'Ore si è di promuovere l'adorazione continua del SS. Sacramento.

2°

La Società è composta di Promotori e di Soci dell'uno e dell'altro sesso senza limitazione di numero. Avrà un Consiglio, formato da un Presidente e dieci Membri, compresi in essi il Vicepresidente ed il Segretario, che riunirà pure la qualità di Tesoriere.

3°

Riserbiamo a noi ed ai nostri successori la presidenza e la nomina del Vicepresidente di detta Società.

4°

Formeranno il Consiglio, nominato da noi, due Canonici della Metropolitana, dei quali uno sarà il Vicepresidente; due Canonici

---

(1) Monsignor Ludovico dei Marchesi di Romagnano.

della Collegiata della SS. Trinità, cioè uno della Congregazione del *Corpus Domini*, l'altro di quella di S. Lorenzo; due Parrochi; due Sacerdoti, e due Secolari.

5°

Segretario e Tesoriere di detta Società sarà sempre il Canonico della Congregaz. del *Corpus Domini*, membro del suddetto Consiglio.

6°

I Promotori faranno un'annua offerta non minore di lire venticinque. I semplici Soci pagheranno l'annuale di lire due.

7°

Tutti i Parrochi della città di Torino saranno ascritti fra i Promotori anche senza offerta alcuna. Avranno però l'incarico di promuovere, quanto più il potranno, questa Società colle loro esortazioni.

8°

Quelli, che vorranno ascriversi fra i Soci, dovranno presentarsi alla Sagrestia del *Corpus Domini*, ove sarà aperto un apposito registro per notarne i nomi e ricevere il primo annuale. Chi poi, spinto dalla sua divozione a coadiuvare un'Opera così santa, vorrà farsi annoverare fra i Promotori, potrà presentarsi al sig. Segretario della Società (1), ovvero inviargli la sua obblazione sigillata colla indicazione della somma, non che del suo nome e cognome, o finalmente anche solo significargli per lettera la somma che intende di offrire, e il luogo ove si dovrà mandare a farne l'esazione.

9°

Il Consiglio farà stampare in ogni anno la distribuzione delle Quarant'Ore secondo il regolamento da noi approvato, non meno che il catalogo dei Promotori e dei Soci, mandando copia d'entrambi a tutti i membri della suddetta Società per mezzo del Collettore, che avrà eletto a tal uopo e che sarà autorizzato ad esigere gli annuali contro ricevuta. I Promotori potranno rimettere al medesimo le loro offerte sigillate notando e la somma ed il proprio nome, onde possa farsene loro tenere la ricevuta, ovvero mandarle nella stessa guisa al Segretario della Società.

---

(1) Il sig. Canonico Henry, della Congregazione del *Corpus Domini*.

10°

Il Consiglio si radunerà una volta all'anno per rivedere i conti, e dare le disposizioni opportune, ed inoltre tutte quelle altre volte nelle quali, richiedendolo gli interessi della Società, se ne farà dal Presidente pervenire l'avviso ai Membri.

11°

Qualora pel numero copioso di Promotori e di Soci, ovvero per le offerte più generose da essi fatte, o infine per donazioni di persone pie anche estranee alla Società, venisse il fondo a sopravanzare le spese, se ne curerà l'impiego in modo fruttifero, onde provvedere a quei tridui, che per qualche imprevisto avvenimento non potessero celebrarsi da alcuno dei corpi o persone che se ne incaricarono, ovvero, ciò non occorrendo, supplire in qualche parte agli annuali, diminuendone così proporzionalmente le somme come sopra fissate.

12°

In quel giorno fra l'Ottava dei defunti, che sarà indicato al fine della distribuzione delle Quarant'Ore, si celebrerà ogni anno nella Chiesa del *Corpus Domini* una Messa Solenne in suffragio delle anime dei Promotori e dei Soci.

Egli è dunque, o miei cari, da questa pia Società, che i mezzi attendiamo di provvedere a quanto ancor mancherebbe per assicurar l'Eucaristica Esposizion Quotidiana. Che se da alcun si bramasse di sapere il motivo, per cui distinti ne abbiamo i Membri in due classi, risponderem tostamente, che stabiliti si vollero i semplici Soci a tenue annuale obblazione, onde anche i meno agiati il modo avessero di prender parte ad un'Opera tutta propria di questa eletta città; ma siccome difficil troppo sarebbe l'ottenere in tal guisa la non picciola somma, che pur necessaria a tal uopo si rende, così la classe aggiunta venne dei Promotori, affin di aprire ai più facoltosi la via di secondare gli impulsi del generoso lor cuore, e largheggiar nelle offerte.

Non altro dunque ci resta se non che tutti vivamente esortarvi a dare il vostro nome alla novella Pia Società, e concorrer così ad erigere con una istituzione sì bella un perpetuo monumento della vostra gratitudine alla predilezion singolare, che col sovraccennato prodigio mostrar vi volle il Signore, per cui a questa città ben giustamente si possono applicar le parole del Profeta Isaia; no, non volerti al pari considerar delle altre, poichè a ragione chiamar ti dei privilegiata in fra tutte, *vocaberis quæsita civitas et non dere-*

licta (1). E siccome al presente non trattasi solo di provvedere alle spese dell'anno venturo, ma eziandio al debito contratto per quelle degli ultimi nove mesi dell'ormai terminato, cioè dall'epoca in cui la divozione delle Quarant'Ore cominciò ad essere continuatamente ordinata, così non possiam dispensarci dall'eccitare lo zelo dei Promotori, acciò per questa prima volta mostrar si vogliano alquanto più liberali nelle oblazioni.

Sul riflesso poi, che forse fra voi esser vi potrebbe più d'uno disposto bensì a far qualche offerta, ma non tale qual si richiede per aggregarsi alla classe dei Promotori, istantemente il preghiamo a non volersene per ciò solo ritrarre, assicurandolo anzi, che ogni offerta verrebbe con riconoscenza accettata, perchè con qualunque, sebben picciola, somma ciascun può concorrere allo stabilimento dell'Opera, e farsi di essa a partecipare nel merito. Nè da questo già esclusi stimar si debbon coloro, i quali in grado non fossero di concorrervi con denaro, perocchè se chi i mezzi procura per la quotidiana esposizione del Divin Sacramento dir si dee che ne promuove la gloria, non meno pur la promuove chi si fa un santo impegno di frequentarne le visite, tanto più se studiosamente quelle ore trascelga, nelle quali più scarso suol essere il numero degli adoratori.

Mentre che però, o Torinesi amatissimi, raccomandiamo alla generosa vostra pietà la consistenza di una istituzione, da cui tanta gloria alla patria vostra ridonda, vi esortiamo non meno a continuar nello zelo, di cui già deste al cuor nostro sì consolanti riprove coll'accorrer divoti alle chiese, nelle quali la funzione si celebra delle Quarant'Ore, ed ivi offrire al Dio delle misericordie le più ardenti preghiere, acciò si degni rasciugare le lagrime dell'amata sua Chiesa, la quale inconsolabil deplora non solo le continue prevaricazioni di tanti, che pur si chiamano suoi figli, ma più ancora l'apostasia dichiarata, cui di recente una ben ragguardevole porzion del suo gregge sospinta vien da coloro, che per obbligo di pastoral ministero tutti sacrificar si dovrebbero, per tenernela incessantemente lontana.

Tali preghiere poi indirizzate pur da voi sieno per l'amatissimo nostro Padre Gregorio XVI, pei religiosissimi augusti nostri Sovrani e Reali figli, per la beneficentissima Regina vedova Maria Cristina, ed infine per noi, che, sommamente confidando nel soccorso delle vostre orazioni, vi compartiamo con effusione di cuore la pastoral benedizione.

Gratia cum omnibus, qui diligunt Dominum nostrum Jesum Christum in incorruptione. Amen.

---

(1) Is. 62, v. 12.

I signori Parrochi, nello spiegare al popolo il contenuto di questa lettera, cominceranno ad esercitare lo zelo, di cui sono richiesti all'art. 7°, con animare vivamente i fedeli a concorrere in una così santa Opera.

Torino, il 17 dicembre 1839.

† LUIGI, *Arcivescovo.*
D. PAOLO ACERBI, *Segretario.*

Decreto di erezione della Pia Società sotto il titolo delle Quarant'Ore, nella chiesa parrocchiale del *Corpus Domini* della città di Torino, e Statuti della medesima.

LUIGI DEI MARCHESI FRANSONI
Cancelliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata
Cavaliere di Gran Croce
Decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica
Arcivescovo di Torino

Inclinati mai sempre dichiarandoci e disposti per quanto sta in noi a procurare di promuovere la maggior gloria di Dio, e di favoreggiare la pietà e la divozione dei fedeli verso il Santissimo Sacramento, di buon grado abbracciamo ogni e qualunque occasione ci si presenti, che possiamo conoscere che quella tenda a promuovere e questa ad accrescere ed avvalorare.

Già in quasi tutte le chiese di questa augusta Metropoli, ed in alcune anche replicatamente, in cadun anno erasi la divota pratica introdotta dell'orazione delle Quarant'Ore. In questa città però, alla quale volle Gesù Cristo manifestare con rara finezza il suo tenero affetto; in questa città la quale nel secolo decimo quinto ebbe la consolante ventura di vagheggiarlo nella stupenda ed inaudita guisa per sua onnipotente virtù luminoso e sfolgoreggiante sotto le Eucaristiche Specie levarsi in alto e quindi nuovamente discendere come a luogo di speciale e ferma sua dimora; in questa città a sì grande prodigio trascelta, la quale agli altri luminosi suoi titoli il nome meritò accoppiare di *città del SS. Sacramento*; ancor mancava che ad accrescimento del divin culto, ed animare vieppiù la fiducia dei fedeli a portare al divin trono più confidenti i ricorsi, ed a dimostrare al Divin Sacramento l'amore con più frequente accesso alla sua adorazione, il modo si procurasse, onde per tutto l'anno stabilita venisse l'Orazione suddetta colla quotidiana esposizione del medesimo.

Essendo piaciuto al Signore di esaudire i nostri voti, quello che da tanto tempo avevamo in pensiero, venne sino dalla scorsa Pasqua a compiersi e ad effettuarsi.

A rendere pertanto durevole e permanente sì pia e santa disposizione, abbiamo giudicato opportuno di stabilire ed erigere in questa Metropoli, nella Chiesa Parrocchiale del SS. Sacramento, una Pia Società sotto il titolo delle Quarant'Ore, come per le presenti, salvo ogni diritto parrocchiale, la erigiamo e la dichiariamo canonicamente eretta; a di cui saggio regolamento, dietro maturo esame, abbiamo prefisso e prefiggiamo i seguenti statuti, dei quali riserbiamo a noi ed ai nostri successori la facoltà di cangiarli ampliarli o restringerli, e si e come verremmo nel Signore a conoscere tornare meglio e più spediente pel buon ordine della Società medesima.

1°

Lo scopo della Società, ecc., *come sopra i dodici articoli.*

Mandiamo il presente nostro decreto, con gli annessi statuti, conservarsi fedelmente nell'archivio della Chiesa Parrocchiale suddetta, ed inserirsi per copia negli atti della nostra Cancelleria Arcivescovile.

Dato, in Torino, il diciasette del mese di dicembre mille ottocento trenta nove.

Firm. + LUIGI, *Arcivescovo.*
Sigillo e manual. G. BERRUTO, *Segret.*

(*Registr. Prov. Sempl.* an. 1839, pag. 445-455, Archiv. Arciv).

II

A — PRIMA DEL MARZO 1848.

1° I prodromi del moto insurrezionale e l'animo apostolico di Mons. Fransoni; l'affetto di lui verso la Santa Sede — 2° Le esultanze per le prime libere concessioni di Re Carlo Alberto; TE DEUM, bandiere in Chiesa, e la condotta del clero — 3° L'abito ecclesiastico — 4° TE DEUM per l'elargizione dello Statuto.

B — NEL MARZO DEL 1848.

1° La guardia civica o nazionale — 2° Ordine del Re Carlo Alberto per un TE DEUM.

A

Prima del marzo 1848.

1°

I prodromi del moto insurrezionale e l'animo Apostolico di Mons. Fransoni; l'affetto di lui verso la Santa Sede.

Sì, anche a questo riservati eravamo, in un secolo che di civilizzazione si appella, costretti essendo a veder che da coloro, i quali pure hanno ognor sulle labbra la parola tolleranza, conculcato ogni naturale diritto ed infranti i patti più sacri, vogliansi assoggettati i cattolici a disposizioni, che urtano direttamente col dover di coscienza; e vengon perfin imprigionati e sottoposti a processo quei Pastori venerabili, che ricusano di prestar la mano a siffatto attentato (1), un tal rifiuto ad imitazione degli Apostoli giustificando sì bene col modestamente rispondere, se giusto sia che obbediamo alle vostre leggi piuttosto che a quelle da Dio, imposteci col canale della Chiesa, ah! voi, sì, giudicate voi stessi. *Si iustum est.... vos potius audire quam Deum iudicate* (Act. Apost. cap. IV, 19).

---

(1) Accenna alle angherie state fatte a Mons. Droste, di Vischering, Arcivescovo di Colonia, a Mons. Dunin, Arcivescovo di Posen, ed a Monsignore Marilley, Vescovo di Losanna e Ginevra, splendidi esempi di Confessori della Fede.

Ma, no, meraviglia non è, che tal si vegga operar dagli eretici, della Cattolica Chiesa dichiarati nemici; maraviglia è bensì (e da inorridire) che anche fra noi, che figli ci diciamo di essa, talor si ritrovi chi rossor non abbia di farsi patrocinatore degli eretici, e mal soffrendo di udir pubblicamente encomiata da molti pur anco degli stessi acattolici la virtuosa fermezza di quegli incliti eroi, che sacrificarono intieramente se stessi per ubbidire alle ecclesiastiche leggi, prenda vilmente ad insultarne la fama di imprudenza, tacciandole di fanatismo, e l'audacia sospinga al segno fin di scagliarsi contro l'Apostolica Sede, gli inviolabili suoi dritti sacrilegamente appellando pretese, e queste pure dicendo irragionevoli e strane, con dare ad intendere che nell'attual secolo di lumi ci vuol tolleranza.

Tolleranza? Ah! per pietà guardatevi, o cari, da chi, tal parola facendo con affettata dolcezza artificiosamente giuocare, vuol persuadervi, che sol gli sta a cuore della religion l'interesse; ed imprimetevi ben nella mente, che in bocca dei moderni nostri declamatori la *tolleranza in religione* suona sostanzialmente lo stesso che il *non intervento in politica*. Fuggite poi, assolutamente fuggite, non solo chiunque temerario osa impugnare la Suprema Autorità della Apostolica Sede, o con inverecondi sarcasmi le decisioni delle Sante Romane Congregazioni deride, ma anche chiunque men rispettoso si mostra verso il Sommo Pontefice; nè mai cessate di aver presente il riflesso, che delle eresie aprì sempre la strada il mancar di rispetto alla Sacra Persona del Vicario di Cristo, e che appunto ad ottenere questo scopo costantemente mirarono e miran tuttora gli sforzi dei protestanti, i quali, non contenti di declamare fra di loro contro la dignità e la giurisdizione Papale, a noi pure indirizzano le stampate loro dicerie, ed hanno la sfrontatezza perfin di invitarci a volger le spalle al Vaticano e a stringer lega con essi.

Infine pregate (il Dio delle consolazioni) pure per noi, affinchè, da vero zelo infiammati, non restiam cani muti, ma leviam coraggiosi la voce per avvertirvi dei pericoli, che vi minacciassero, e con apostolica fermezza ci opponghiamo indefessamente a coloro, che cercassero di pervertirvi (1).

(Lettera Pastorale di Mons. Fransoni, 5 agosto 1838, sulla Propagazione della Fede; *Registr. Prov. Sempl.*, an. 1838, pag. 479, Archiv. Arciv.).

---

(1) Veggansi ancora le parole: *Ma sien pure tremende*, ecc, della Pastorale che annunzia l'arrivo di Monsignore in Diocesi, a *Documenti*, III, n. 3. Esse parole sono pure a dimostrarci il suo amore alla S. Sede.

2°

Le esultanze per le prime libere concessioni di Re Carlo Alberto; TE DEUM, bandiere in Chiesa, e la condotta del Clero.

Notificazione.

Luigi dei Marchesi Fransoni, ecc.

Da qualche giorno veggonsi girar per Torino piccoli stampati biglietti, nei quali si dice, che il clero torinese ha aperto una soscrizione, e s'indica il luogo ove si riceve. A fine pertanto che niuno si lasci trarre in inganno, ci facciamo premura di dichiarare, essere del tutto falso quanto in essi biglietti si dice d'un clero, a capo del quale per Divina disposizione abbiamo la sorte di trovarci già da sedici anni compiuti. Siccome poi nei medesimi si dà per oggetto della soscrizione il festeggiare l'augusto nostro Monarca, così, perchè fra i ven. nostri fratelli alcun non vi sia, che incauto presti l'orecchio a chi cercasse render sospette le nostre intenzioni, far li vogliamo avvertiti, che, come la Chiesa fu sempre il più fermo appoggio del trono, così i suoi ministri debbon sì veramente essere i primi a tutta mostrargli la loro divozione, coll'osservare premurosamente i doveri, che allo stesso li legano, ma non mai con prender parte a clamorose dimostrazioni e secolareschi festeggiamenti; chè ciò troppo alla gravità disconviene e al decoroso contegno del sacro lor ministero; e che perciò, lungi dall'incontrar gradimento, non potrebbe a men di spiacere al piissimo nostro Sovrano.

Mentre però confidiamo, che il clero di questa capitale confermerà colla regolar sua condotta la buona opinione, che meritamente acquistossi in passato, non meno ci ripromettiamo da quello, che sparso si trova nel resto della nostra amatissima diocesi; epperò non solo mai non saremo nella disgustosa necessità di adoperare severe misure verso di alcuno, ma nemmen sarà d'uopo di ulteriori nostre pubblicazioni a premunirli contro quei tentativi, che novellamente far si volessero per ispingerli a declinare dal loro dovere.

Torino, 11 novembre 1847.

† LUIGI, *Arcivescovo.*

Da affiggersi nelle Sacrestie.

D. PAOLO ACERBI, *Segret.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1847, vol. 3, pag. 369, Archiv. Arciv.).

Torino, 13 novembre 1847.

M.to R.do Sig. come Fratello.

Per parte dell'Ill.mo Corpo Decurionale di Torino ci venne esposto, che, compreso quale è della più viva gratitudine verso l'augusto nostro Monarca, Carlo Alberto, per lo zelo veramente paterno che dal primo istante, in cui al soglio ascese dei suoi maggiori, costantemente spiegò pel bene dei suoi sudditi, non perdonando a qualsiasi sacrifizio, bramava di darne una pubblica prova con prostrarsi devoto a piè dell'altare, e sciogliere un inno di ringraziamento al Signore accoppiato ai più fervidi voti per la prospera e lunga conservazione del ben amato Sovrano; e tosto noi, secondando un siffatto pio divisamento, abbiamo approvato la sacra analoga desiderata funzione per la propria sua Chiesa, che il titolo porta del *Corpus Domini*. Ora siccome, ad esempio della capitale, avverrà facilmente, che anche da altre comunità della diocesi si faccia ai parrochi una eguale domanda, cui non sarebbe in lor facoltà di aderire, così, perchè a noi non abbiano singolarmente a ricorrere, e per compiere insieme all'assicurazione che, nell'atto stesso di ricusarci a simili istanze, data abbiamo a non pochi, di far cioè a tutti loro conoscere, quando, eseguendosi una tal funzione in Torino, fossimo per concedere che avesse pur luogo in tutta la diocesi, ci facciamo premura di dichiarare, che in virtù della presente resta autorizzato in ogni parrocchia il canto dell'Inno Ambrosiano dalla benedizione seguito del Venerabile.

Osservando però come per ogni dove invalso veggasi l'uso di portare bandiere, ci crediamo in dovere di avvertire, che non deesene permettere l'introduzione nelle chiese, e che, non potendo le stesse considerarsi altrimenti che come un segno ed invito alla pubblica gioia, non possono farsi soggetto della ecclesiastica benedizione, istituita soltanto per quelle che il sovrano potere concede alle militari falangi e riservata d'altronde all'Autorità Vescovile.

Troppo essendo poi naturale il riflettere, che, per poter riuscir grati al Signore i ringraziamenti e le lodi, che si contengono nella prima parte dell'Inno, ed esaudite venir le preghiere espresse nell'ultima, è necessario che partano da un cuore mondo di colpa, non possiamo dispensarci dal raccomandare a V. S. M.to R.da ad eccitare il suo popolo a seriamente riflettere, quanto importi l'attendere colla più diligente premura a liberar la propria anima dalla schiavitù del peccato. Che cosa infatti sperar mai si potrebbe da chi, nel mentre caldo promotor si vantasse di qualche sacra funzione, vedere

poi si facesse sprezzatore delle ecclesiastiche leggi, non osservando i prescritti digiuni, mangiando carne nei giorni vietati, non compiendo al precetto della Pasquale Comunione, ben di rado mostrandosi nei sacri tempii, e non mai in atteggiamento divoto, il freno sdegnando di qualsiasi dipendenza, vivendo insomma in modo da contradire apertamente alle parole coi fatti? Ah! che pur troppo v'ebbe sempre nel mondo chi, a meglio celare le malvagie sue mire, studiosamente pose ogni cura nel cercar di coprirsi col manto della religione; ma *non vi lasciate*, ripeterem qui le memorande parole del grande nostro antecessore, nella pastorale sua lettera del 17 marzo 1821, *non vi lasciate ingannare da una falsa apparenza di religione, che suoni sol nella bocca:* **nolite confidere in verbis mendacii, dicentes templum Domini, templum Domini, templum Domini est** (Ier. 7, 4), e rammentate, che il vero modo di conoscere la sincerità delle espressioni, quello solo si è di riguardare alle opere, giusto l'infallibile oracolo della Incarnata Sapienza: *ex fructibus eorum cognoscetis eos* (Matth. 7, 20).

Inoltre l'esperienza mostrando, che alle feste di divozione ben sovente altre pur se ne accoppiano di popolare tripudio, in cui è facil d'assai, che si trascorra a disordini, per impedire i quali nulla direttamente potrebbe il sacro nostro ministero, d'uopo è che questo col più tenero affetto costantemente si impieghi a ravvivare in tutti lo spirito del Santo Vangelo; chè ben a ragione esclamava il prelodato nostro antecessore, nella pastoral già citata: *Fossero pur tutti figli docili ed ubbidienti alle insinuazioni di N. S. M. Chiesa, che mai disordine alcuno accaderebbe capace di perturbare la pubblica quiete. Basta leggere la storia dei primi secoli della Chiesa, per assicurarsi, che i cristiani di quei tempi furono i migliori sudditi dei Sovrani, che allora comandavano. No, non si faccia così grave torto al carattere di un vero cristiano, accusandolo di pubblico perturbatore: se tra quegli, che pur cristiani si chiamano, si trovano forse alcuni cervelli torbidi ed inquieti, dicasi piuttosto che ignorano essi l'Evangelo di Gesù Cristo, o vi hanno nel loro cuore rinunziato.*

Siccome poi non tutto ciò, che può essere di onesto sollievo ai secolari, dir si dee conveniente agli ecclesiastici, così, quantunque nella Notificazione degli 11 corrente abbiamo già lor ricordato, come la santità del carattere, di cui sono insigniti, esiga in essi il più geloso contegno, ciò non ostante crediamo opportuno di aggiungere, a maggior spiegazione, dover essi star lontani anche da quelle predicate riunioni, che a titolo si fan di convito, non dissimulando, che a ciò siamo indotti dall'aver appreso col più vivo dolore, che in qualche luogo intervenuti essendo alcuni, forse per non avervi

abbastanza riflettuto, costretti furono a farvi la più sconvenevole ed umiliante figura. E quindi, ad evitare questi ed altri somiglianti pericoli, bene imprimer vorremo nella mente a ciascuno, che non è meno ad aversi per nemico dell'ecclesiatico ceto chi cerca di trarlo ad associarsi a quel mondo, da cui Iddio lo trascelse e lo vuole separato, di quello che esser lo possa chiunque contro di esso scopertamente si spieghi.

Ecco quanto ci stimiamo in dovere di significarle per iscarico della nostra coscienza, con incombensarla di farlo conoscere agli altri ecclesiastici, che si trovassero in cotesta parrocchia; e nella lusinga che il nostro amatissimo clero sarà per docilmente ascoltarci, e rattemprare così l'amarezza, che l'odierna condizione dei tempi non può a meno di produrre nel cuor di tutti i sacri Pastori, ci protestiamo col più sincero attaccamento,

Di V. S. M.to R.da

Aff.mo come Fratello
† LUIGI, *Arcivescovo.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1847, lib. 3, pag. 420 e seg., Archiv. Arciv.).

Illustre e Rev.do Signore.

Questa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari ha inteso con soddisfazione la elezione di V. S. all'ufficio di Vicario Capitolare di cotesta Chiesa Metropolitana, vedovata per la morte del Cardinale Tadini, di ch. mem., poichè tiene per fermo che sarà per governarla con quello zelo e saviezza, che si addice a così importante e delicato incarico. In tale incontro la stessa Congregazione stima manifestarle avere fiducia, che V. S. saprà con avvedutezza, prudenza e persuasione fare conoscere, specialmente agli ecclesiastici, quanto disconvenga alla santità del tempio di Dio il dare luogo a feste clamorose, pel solo oggetto di solennizzare avvenimenti nel reggimento politico; introducendovi e apponendovi profane bandiere, dove fin qui non sono state allogate se non quelle acquistate ai nemici della Chiesa in segno di ringraziamento all'Altissimo. Imperocchè, sebbene il clero debba godere ed esultare per le istituzioni utili e savie, che si recano nell'amministrazione della cosa pubblica, tuttavia non conviene agli ecclesiastici il prender parte nelle clamorose dimostrazioni popolari, che ne conseguitano, e molto meno estendere queste fin dentro il santuario destinato alla preghiera e dall'esercizio delle sante funzioni. Nell'atto poi, che ciò Le significo per suo governo, Le auguro da Dio ogni bene.

Al piacere di V. S.

Roma, 15 del 1848.

Al Vicario Capitolare
Genova.

F. Af. Card. Orioli, *Pref.*
D. Arciv. di Damasco *Segret.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1848, vol. 1, pag. 213, Archiv. Arciv.).

Ill.mo e R.mo Signore,

Mi sono dato tutta la premura di esaminare nel congresso, che si tiene per gli affari della Congregazione dei SS. Riti, il pregiato foglio di V. S. Ill.ma e R.ma del 19 spirante. La decisione unanime fu, che si osservi strettamente il disposto del Pontificale Romano, cioè che nel caso proposto da V. S. Ill.ma e R.ma si possano benedire, sì dal Vescovo sì da un Sacerdote suo deputato, tutte le bandiere militari, comprese quelle della guardia civica o municipale stabilita dal legittimo Sovrano, la quale perciò forma parte delle milizie dello Stato.

Dopo questo riscontro, che soddisfa pienamente alla sua domanda, altro più a me non resta, che di confermarmi, colla più distinta stima (1),

Di V. S. Ill.ma e R.ma

Roma, li 29 febbraio 1848.

Servitor vero

L. Card. LAMBRUSCHINI, *Pref.*

Mons. Arcivescovo
di Torino.

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1848, vol. 1, pag. 250, Archiv. Arciv.).

3°

L'abito ecclesiastico.

Nell'incaricare i signori Parroci di spiegare al popolo il contenuto di questa lettera, li avvertiamo di attenersi nelle loro prediche strettamente al Vangelo, senza punto arrischiarsi di politica; lo che devesi intendere detto in genere a tutti i banditori della divina parola. Ricordiamo poi ad ogni ecclesiastico quanto, riguardo al contegno che ci impone la santità del nostro stato, abbiamo espresso nella

---

(1) Si sappia, che alle prime concessioni delle cosidette libertà saltarono fuori tante bandiere di esultanza, preparate dalle società segrete. E a Torino ne fece il giuoco il Marchese Roberto d'Azeglio, come in Genova il Marchese Giorgio Doria, e a Roma il Cicervacchio. Ovunque il piano era di servirsi dell'entusiasmo popolare a trascinare i poteri al volere della piazza, a far discendere i re dai troni, ed a conculcare la religione. Con Re si abbattono anche i Re; con preti si percuotono i preti.

Oh! il portabandiera torinese che feste non preparò al Re Carlo Alberto, quando partì per Genova e quando ritornò, tirando, con pubblica soscrizione, nel movimento alcuni del clero! Il Re a cavallo doveva subire baci agli stivali. Avvenne che qualche Sacerdote fece festa e benedì bandiere, contro la proibizione avuta, e un numero di seminaristi, pure sotto la minaccia di non ricevere i Sacri Ordini, percorse la città con coccarda e canti patriottici.

(Dai *Cenni storici* intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arciv. di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

nostra circolare del 13 scorso novembre, che confermiamo in ogni sua parte, anche per evitare il pericolo, che, l'averla veduta da taluno trasgredita in questo o quel punto senza che da noi siasi contro di lui proceduto, possa interpretarsi come una tacita derogazione alla medesima; ed anzi aggiungiamo, che, prescrivendo i Sacri Canoni al clero una particolare foggia di vestire, che lo distingua affatto dai laici, non è lecito di farvi variazioni contrarie all'uso qui legittimamente in vigore, come nemmeno è lecito di portare distintivi od insegne, che da quelli venissero per qualsiasi scopo adottate. Raccomandiamo infine a ciascuno di eccitare in se stesso il più ardente zelo per la salute delle anime, ed adoprarsi con paterna carità a sollevarle dal giogo dei peccati col soccorso di quel Dio, che invocato benedirà senza dubbio il santo loro ministero; al quale oggetto appunto ordiniamo, che, nel corso della Quaresima, sempre che il rito lo permetta, si aggiunga, tanto nella messa che nel dare la benedizione col SS. Sacramento, la colletta *pro remissione peccatorum*, che è la 22ª fra le orazioni diverse nel fine del Messale.

Torino, 24 febbraio 1848.

† LUIGI, *Arcivescovo.*
D. PAOLO ACERBI, *Segret.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1848, vol. 1, pag. 211. Lettera Pastorale per la Quaresima, Archiv. Arciv.).

Chambery, 25 gennaio 1850.

Molto R.do Sig. come Fratello.

Colla trasmissione, come facciamo a V. S. Molto R.da, d'un esemplare dell'ultima Enciclica del Sommo Pontefice (1), intendiamo di raccomandare a tutti i rettori delle anime di studiarla attentamente, sia per farne soggetto di più d'una istruzione, sia ancora per apprenderne lo spirito, e conformarvi la loro predicazione. Questa dee avere per unico scopo d'istruire i fedeli nella nostra santa religione, e di premunirli contro le insidie, che in tanti modi loro si tendono, anche talvolta per mezzo di certe teorie, che, sebben presentate in aspetto scientifico o politico, hanno però in mira la ruina delle anime. Ah! quale incalcolabile danno, quale lagrimevole scandalo, non sarebbe mai il vedere un ministro di Dio, che per piacere al secolo osasse proporre siffatte teorie dalla cattedra della verità! Non solo dunque stiano bene attenti i parrochi ad evitare anche da lungi un somigliante pericolo, ma veglino, affinchè nel distretto di loro giurisdizione ciò non abbia luogo per parte d'altri ecclesiastici.

(1) Enciclica di Pio IX, *I pericoli della fede in Italia*, 8 dicembre 1849.

Come poi debbono essere i primi a dare buono esempio nel vestire conforme alle leggi della Chiesa, così pure debbono invigilare, perchè si osservino dai sacerdoti e chierici della loro parrocchia; e se mai sgraziatamente ne avessero alcuno, che vi mancasse, lo ammoniscano come d'uopo, gli intimino in nostro nome di osservare nel loro modo di vestire le sinodali prescrizioni. Nè temano quanto possa dirsi o scriversi contro di loro, perchè dai dichiarati nemici della religione quello che ci dee angustiare non è d'esserne calunniati, insultati, derisi, ma di riceverne applausi.

Ci protestiamo con pastorale attaccamento,

Di V. S. M.to R.da

Aff.^{mo} come Fratello

† LUIGI, *Arcivescovo.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 1, pag. 146. Archiv. Arciv.).

Molto Rev.^{do} Signore.

La determinazione del Sig. Provicario Canonico Fissore non ha punto che fare colla lettera che cotesto Sig. Presidente del Consiglio di Beneficenza mi dirigeva il 29 dicembre scorso, scritta di pugno di V. S. M^{to} R^{da}, e posso assicurarla che il Can^{co} Fissore la ignorava quando il 2 gennaio La invitava a conferenza in casa sua. Bensì in quel frattempo fu osservato maggiormente la di Lei foggia di vestire, che a degno ecclesiastico forestiero, il quale non pur La conosceva, mosse le risa e il dispetto da fare la seguente interrogazione: Chi è quel burattino? La sola disobbedienza al prescritto delle leggi ecclesiastiche del modo di vestire, dopo la monizione, è causa sufficiente per infliggere la pena, cui d'ordine dell'Arcivescovo divenne il Signor Provicario.

Il vestire i lunghi calzari fu proibito nella lettera dei Vescovi della provincia ecclesiastica di Torino, diretta al clero di seguito al Congresso di Villanovetta, e tal proibizione ha luogo in questa diocesi. Se V. S. ne usò per tre anni, trasgredì per tutti i tre anni una legge salutare di disciplina ecclesiastica. Se la necessità La consiglia, non sono inflessibile alle ragionevoli rimostranze, e come a taluni l'ho permesso, non sarà difficile a concedere anche alla S. V. la facoltà di portare i lunghi calzari, semprechè vi sia la necessità per motivo di salute e colla condizione di portar costantemente la veste talare che li copra.

Ecco quanto posso rispondere alla preg^{ma} sua del 20 corrente, mentre colla dovuta stima mi professo.

(Da un quaderno manoscritto di Mons. Fransoni, sotto il titolo; ***Abozzi di lettere o memoriali***, che si trova fra le carte di ***Corrispondenze,*** Archiv. Arciv.).

4°

TE DEUM per l'elargizione dello Statuto.

Torino, 12 febbraio 1848.

Molto R^do^ Sig^re^ come Fratello.

Essendosi S. M. degnata di dare ai suoi sudditi la più evidente prova della paterna sua condiscendenza, mercè le ulteriori importantissime concessioni pubblicate, con Manifesto degli 8 corrente, è nostro dovere di invocare dal Signore le benedizioni più preziose ed elette sulla augusta sua Persona, e sui membri tutti di quella eccelsa Famiglia, che costantemente formò la delizia dei popoli che ebbero la bella sorte di essere da Lei governati. Ben sentendo però un sì fatto dovere, questo Ill^mo^ Corpo Decurionale pensò di compirlo nella propria sua chiesa del Corpus Domini, e per mezzo dei Sig^ri^ suoi Sindaci richiederci fece di autorizzarvi il canto di un solenne *Te Deum*, domanda che ricevemmo pure anco riguardo alla Metropolitana dal dilettissimo nostro Capitolo. Come però tosto abbiamo per entrambe concessa la permissione implorata, così riflettendo, che lo stesso motivo corre per ogni altra parrocchia non solo di questa città ma eziandio della diocesi, a ciascuna pure estendiamo di esse un'eguale facoltà, autorizzando cioè i rispettivi parroci a cantare per la presente occasione nella propria chiesa divotamente il *Te Deum*, in quel giorno che meglio sarà da loro per giudicarsi opportuno.

Protegga Iddio, conchiuderemo noi pure colle parole del citato Manifesto Sovrano, *protegga Iddio l'êra novella, che si apre,* e faccia sì che in tutta l'estenzione dei sabaudii dominii, e ancora piu specialmente in quel tratto che nei confini racchiudesi dell'amata nostra diocesi, abbiasi a scorgere il più dichiarato progresso nella fedele e sincera osservanza di quella religione santissima, che può sola formare la felicità di uno Stato, e veramente stringere insieme con indissolubile nodo principe e popolo.

Dico ciò che dobbiamo significare a V. S. Ill^ma^ R^da^, e più che mai inculcandole di ben imprimere una sì importante verità nei suoi parrocchiani, ci rinnoviamo con pastorale attaccamento

Di V. S. M^to^ R^da^

Aff^mo^ come fratello

† Luigi, *Arcivescovo.*

(*Registr. Provis. Sempl.* an. 1848, vol. I, pag. 131, Archiv. Arciv.).

B

Nel marzo del 1848.

1°

La guardia civica e nazionale.

Erano stati espulsi i Gesuiti. Il decreto, che li allontanava, provocò una nuova esplosione di gioia popolare, alla quale talune faccie ignote e forestiere, da qualche dì non si sa donde sbucate, diedero un carattere più impetuoso del bisognevole. Come lo sfratto della celebre Compagnia, si volle pur quello del sodalizio del *Sacro Cuore*.

Da qualche sera in piazza San Carlo si notava un attruppamento di gente, che stava a udire dei discorsi veementi, pronunciati da un uomo alto e magro, il quale, dotato di una terribile eloquenza, infiammava gli spiriti, e predicava loro essere giunto il momento delle giustizie popolari e sommarie; dominare in alto delle segrete perplessità ed istinti di ritorno all'assolutismo; nè i Gesuiti nè il *Sacro Cuore* essere veramente aboliti; il Governatore di Torino essere tuttora amico dell'Austria; e via di questo passo.

La buona popolazione di Torino se ne commosse, e se ne commossero specialmente i giornalisti. Vi fu fra questi un convegno; poi fu preso accordo fra i giornalisti ed un Ministro, che aveva fama di essere più degli altri proclive alle così dette *novità*. Fu chiesto il permesso d'istituire una milizia cittadina, ed il permesso fu accordato. L'*Opinione* pubblicò e addittò il nome di un personaggio da mettere a capo della futura milizia, e Giacomo Durando fu scelto a Generale. Questi nominò a suoi aiutanti di campo il Marchese Roberto d'Azeglio e lo scrittore di questi *Ricordi*. Il secondo di questi due aiutanti mostrossi sulle prime alquanto irresoluto nell'accettare quell'estemporaneo grado militare, ma i pericoli crescevano, e la insistenza del Durando fu tale che dovette cedere.

Il giorno 8 di marzo corse voce, che la sera dovevansi fare dimostrazioni contro il *Sacro Cuore* e contro il Governatore di Torino Conte Vittorio Sallier Della Torre. In poche ore da cinque a seicento cittadini furono inscritti nel ruolo della milizia, e il quartier generale fu collocato provvisoriamente sotto i portici di San Carlo vicino al caffè.

Così ebbe origine la Guardia Nazionale, e da quel dì ebbe principio la lunga litania dei rumori della piazza, ai quali, non si sa proprio perchè venne dato il nome di *dimostrazioni*, essendo impossibile che essi dimostrino qualche cosa. In un precedente articolo di

questi *Ricordi* ho narrato la grande *dimostrazione*, che la popolazione milanese volle fare nel settembre dell'anno precedente all'Arcivescovo Ramilli: ma in Torino, prima di quel dì, tranne qualche lieve subbuglio di capannelli, nulla era accaduto che meritasse davvero l'impropria nomenclatura di dimostrazione.

Il fondo morale della improvvisata milizia era eccellente, e non prestava verun lato di vera e seria disamina anche all'occhio il più sardonicamente investigatore. Erano altrettanti onesti e volenterosi difensori dell'ordine, quanti erano gli accorsi, e non da altro animati che dal desiderio d'impedire che pochi tristi e stranieri svisassero colle loro intemperanze — forse studiate e pagate, — le intenzioni liberali, sobrie ed ossequenti della popolazione.

Se il fondo era serio e rispettabile, è mestieri confessare che la forma esteriore non era siffattamente maestosa da imporre silenzio a tutte le critiche estetiche. L'assoluta mancanza di uniformità e di analogia tra un costume e l'altro, la varietà troppo evidente degli attrezzi militari, la imperfezione dei singoli portamenti, i berretti variopinti ed i cappelli a cilindro, gli strumenti d'esterminio non mai più visti, e più pittorescamente che scientemente adottati, il brulichio ed il cicaleggio inestinguibile, la perfetta eguaglianza fra chi comandava e chi doveva ubbidire, tutto insomma concorreva a togliere all'aspetto esterno della milizia quel carattere di robusta e maschia autorevolezza, che è dote dei corpi regolari e da un pezzo costituiti. È assai piccolo sacrificio confessare addirittura che anche i due aiutanti del Generale presentavano un profilo complessivo, che non pareva destinato ad incutere nei perturbatori dell'ordine quel salutare spavento che era opportuno.

Un enorme cinto di pelle gialliccia sosteneva al fianco del Marchese Roberto d'Azeglio una più che enorme scimitarra, i cui crudeli e disastrosi istinti erano soggiogati dalla impossibilità di uscire dal fodero. E infatti l'ossido e la ruggine avevano vittoriosamente resistito agli sforzi collegati di tre militi, i quali, dopo tre animose riprese e dimenamenti, dovettero rinunziare ad ogni speranza di veder lo scintillar del brando.

L'autore di questi *Ricordi*, dopo avere in fretta visitato cinque o sei officine di armaiuoli, e raccolto di qua e di là una quantità di strumenti taglienti e contundenti ed esplodenti, se li era abborracciati intorno alla rinfusa, ed aveva fatto la sua apparizione al quartier generale con contegno eccessivamente feroce, che forse poteva ricordare il fiero personaggio della Chiara di Rosemberg, ma che in realtà gli impacciava i movimenti e gli vietava ogni disinvoltura. E bisogna invero che l'aspetto suo, invece di essere soverchiamente feroce, sembrasse piuttosto intinto di bizzaria, imperocchè

alle cortesie, colle quali fu accolto dal Generale, dall'altro aiutante e da tre o quattro militi improvvisamente trasformati in Stato Maggiore, andarono mescolate giulive esclamazioni e sorrisi almeno intempestivi. Queste esclamazioni e questi sorrisi si dileguarono però presto per dar luogo ad altri sorrisi ed esclamazioni, sicchè era una vicendevole farsetta, che nulla aveva di noioso per questo più che per quel milite.

Giunta la sera, quiete perfetta in piazza San Carlo e nelle vicinanze del *Sacro Cuore*. Dopo lungo aspettare e spiare, scoccano le otto, ora indicata per le dimostrazioni; quiete più che perfetta dovunque. Vi fu chi di noi suppose la sola nostra presenza aver moralmente sbaragliato e messo in fuga il *nemico*: altri invece, opinò i perturbatori volere ingannarci, e quando la nostra sorveglianza fosse allentata, sbucar fuori d'un tratto. Questa seconda opinione ebbe la prevalenza sull'altra.

Alcuni rapporti frattanto confermavano prossima un'invasione nel domicilio del Conte Della Torre. Il Generale propose, che una deputazione si recasse da S. E. il Governatore ad assicurarlo che la milizia gli stava a sentinella e che nulla di cattivo gli sarebbe accaduto: la deputazione fu composta ad unanimità dai due aiutanti di campo.

Cito il seguente fatterello, perchè mi sembra che contenga uno studio fisiologico.

Il Marchese Roberto ed il modesto suo compagno si accinsero dunque a bene disimpegnarsi dalla missione a loro affidata. Entrati nel palazzo Natta, ove S. E. dimorava, salirono la grande scala a destra, e giunti al piano, che metteva nell'appartamento governativo, si soffermarono alquanto a fare una rapida e mutua ispezione dello strano abbigliamento, col quale stavano per presentarsi ad un personaggio importante, per la carica che rappresentava, pel grado militare ond'era insignito e che di più era in voce d'avere lo scherno facile e pronto. Ma il primo aiutante pensò, che in quei momenti e in quelle circostanze S. E. non avrebbe avuto nè tempo nè voglia di badare all'uniforme nostra. Due servitori in livrea ci accolsero nell'anticamera, squadrandoci con piglio che non poteva dirsi non rispettoso, ma che tuttavia sapea di curioso. Uno di loro ci richiese gli dicessimo chi doveva aver l'onore d' annunziare.

— Due inviati dal Generale della Guardia Civica — disse il primo aiutante con molta dignità.

Ma l'altro servitore l'interruppe con una riverenza, dicendo:

— Ah! — È il signor Marchese..... perdoni; non l'avevo ravvisato!

Il primo aiutante insistette calorosamente sulla sua formola d'annunzio. I due servitori s'inchinarono, guardandosi sott'occhi, e ci condussero in una sala vicina, ove dopo un altro inchino ci lasciarono soli. Al secondo aiutante non era sfuggita inosservata una certa aria festiva dei due famigli, e ne fece cenno al compagno. Ma prima che questi gli rispondesse, le due imposte d'un grande uscio si erano spalancate. Un terzo profondo inchino c'invitò ad inoltrarci: si passò per tre ampie camere; e apertosi l'uscio di una quarta, uno dei nostri introduttori esclamò con voce alta e chiara: Gl'inviati della Guardia Nazionale!

Appena entrati, ci trovammo in una sala spaziosa, addobbata con lusso signorile, ma alquanto decrepito, con grandi specchi composti di piccole lastre, con tappezzeria alle pareti e copertura ai seggioloni di seta rossa, quà e colà dal tempo ingiallita. Era illuminata soltanto da una lampada, posta sullo sporto del camino, presso il quale stava seduto il Governatore di Torino, con una gamba sovrapposta all'altra: nel focolare brillava una fiamma, alla cui luce ho potuto studiar bene il personaggio, presso il quale eravamo ammessi.

Al nostro giungere S. E. si alzò, ci fece una cortese riverenza, d'un cenno ci fece ammannire due scranne rimpetto al fuoco, e prima di riporsi a sedere ci domandò a quale fortunata circostanza doveva attribuire il vantaggio d'una nostra visita. Era egli un uomo piccolo e smilzo, dall'occhio illanguidito dagli anni, ma tuttavia pieno di significati, dalla fronte ben tornita, dalle membra secche ma non malaticcie, dai movimenti ponderati, lenti e squisitamente gentili. Ci guardò ambedue in guisa indagatrice, afferrando sulle prime a stento le nostre fisonomie; ma probabilmente il servitore aveva parlato, onde, rivoltosi al primo aiutante, lo nominò e gli fece un saluto affabile, e, prima di udirne la risposta, osservò tranquillamente, sorridendo! — C'è dunque una Guardia Civica in Torino? Non lo sapevo!

Credevamo, che in casa del Governatore tutto dovesse essere sossopra, ed aspettavamo di vedervi preparativi di precauzione contro i gravi pericoli, dei quali si buccinava. C'era nato perfino il sospetto che S. E. per quella sera avesse mutato domicilio, ed eravamo almeno convinti di dover passare, per giungere fino a lui, in mezzo a due ale di carabinieri, o di agenti di polizia. Invece, la casa di S. E. era la più tranquilla di Torino, la meno custodita, ed il Conte Della Torre era nella sua più perfetta calma, nel suo miglior umore.

Vostra Eccellenza, prese a dire il primo aiutante, non ignora, che questa sera devono farsi dimostrazioni violenti contro ..... contro l'autorità. La brava popolazione di Torino si è altamente commossa di questi pericoli, si è formata una milizia per tutelare l'ordine, e .... per impedire ....

A quel punto del discorso avvenne un'interruzione, prodotta dal desiderio di ben modellare il compimento della frase.

Il Conte Della Torre, che stava architettando colle molle le scheggie delle legna che ardeva nel camino, ne approfittò per dire:

— La popolazione di Torino è infatti brava. E chi si è scelto per Generale?

— Il Colonnello Giacomo Durando .... e ... per impedire, che le dimostrazioni deturpino il carattere ordinato e legale del mutamento politico, così felicemente iniziato.....

— Eh:... Eh... Sicuramente, che la nuova Costituzione male incomincerebbe le sue funzioni.

— Siamo dunque stati mandati qui per tranquillare V. E. e assicurarla....

— Perdonino... interruppe il Governatore, con piglio che, senza essere ironico, era un po' faceto; perdonino.... ma come loro Signori vedono, io non ho punto bisogno di essere tranquillato. Mi duole veramente, che abbiano voluto darsi questa cura affatto inutile..... sebbene per un altro verso mi sia utile, perchè mi procura il piacere di rivedere il Signor Marchese, e di far la preziosa conoscenza del Signor.... (e indicava il secondo aiutante) del Signore: è militare?

— Eccellenza, no: è un giornalista, disse Roberto d'Azeglio, presentando per nome il suo compagno d'armi.

— Ah, bene!... eccellente professione!....

Ambedue gli aiutanti di campo sentirono in quel momento quale profonda differenza corresse fra il tenore di quella conversazione e quello che essi, nelle loro previsioni, le avevano attribuito prima che cominciasse.

Il loro carattere d'inviati e di protettori era affatto svanito, rimpetto a quel placido accoglimento.

Di fronte alla prima autorità locale essi erano ridivenuti due semplici cittadini, la cui prosopopea e contegno non ricevevano guari conforto dall'abbigliamento teatralmente straordinario, onde erano camuffati.

Ci guardammo infatti con un sentimento di profondo e mutuo disinganno. Il primo aiutante volle coraggiosamente tentar di nuovo una più minuta esposizione del grave pericolo, onde il domicilio di S. E. era minacciato. Mi sembrò perfino che, animato da una intenzione senza dubbio lodevole, desse alquanto nella esagerazione, ma la pertinace placidezza e il sorriso gentile del Governatore ci mortificò del tutto, onde ci accommiatammo onorati di grazioso saluto. Scendendo quella scala, mi occorse di fare lo studio fisiologico poco fa menzionato.

È fuor di dubbio, che se il Governatore ci avesse palesato un pò di timore, almeno qualche preoccupazione, tanto da darci il diritto di supporre, che il nostro intervento gli fosse stato in qualche maniera giovevole, noi avremmo provato una soddisfazione maggiore di quella, che la sua serena imperturbabilità ci aveva cagionato: eppure delle due alternative quella seguita dal Conte Della Torre era evidentemente la migliore.

Nella vita non è raro imbattersi in questi piccoli sconci, prodotti dalle segrete permalosità, o dagli stuzzicamenti della vanagloria. Nel nostro caso però la generosità ripigliò il sopravvento un istante perduto, e giunti al quartier generale, fu da noi fatto un rapporto, nel quale erano forse mascherate un tantino le nostre sensazioni di mortificazione, ma brillava il bel contegno di S. E.

La più desolante quiete regnò per tutta la notte in Torino, e il poco chiasso, che ci fu, fu quello degli ordini e contr'ordini per le pattuglie, e di qualche arresto di persona fatto per isbaglio o per zelo eccessivo, e subito rilasciata con lodevole clemenza dal tribunale del quartier generale.

Lo sbaglio e lo zelo ebbero gran parte, è mestieri confessarlo, nei primi avvenimenti, nei quali trovossi impigliata la Guardia Nazionale. Potrei riferire parecchie scene molto piacevoli da me vedute a Torino, poi a Milano ed a Genova, nelle quali l'impetuoso desiderio di surrogare la benemerita arma dei carabinieri andò a sfogarsi sopra pacifici cittadini, di null'altro colpevoli che d'andare tranquillamente pei fatti loro.

Ma dallo sbaglio non vi è sempre chi si salvi: e lo zelo, anche quando si risolve in danno, è protetto dall'usbergo dell'intenzione.

In quella notte cinque furono gli arresti operati; risultando che gli arrestati amavano l'ordine quanto gli arrestatori, anzi un pò di più, perchè erano tutti incamminati ai loro rispettivi dolci riposi, e furono lasciati liberi senza *considerandi*, e con mille strette di mano ed affettuosi saluti.

Verso le quattro del mattino, il secondo aiutante seguì l'esempio degli arrestati, e se ne andò a dormire.

Però, rientrando in casa ed in se stesso, sentì che un pensiero indefinito di mestizia gli martellava, come sempre, il cervello. Una segreta cura gli galoppava in groppa, e non sapeva allora, come non sa neppure addesso, definirla con esattezza. Nello spogliarsi, s'accorse che la concitazione dei movimenti di quel giorno gli aveva fatto scivolare la daga dietro le reni, nella quale inopportuna località trovavasi per mezzo di non so qual cordoncino appiccicata una pistola fortunatamente non carica. Ebbe la debolezza di pensare: Che il Governatore se ne sia accorto!!

Questo debole pensiero lo andò rimordendo, finchè la fatica, che per le proporzioni fu degna di una vera giornata campale, non lo ebbe soggiogato.

Dopo mezz'ora l'aiutante del Generale della Guardia Nazionale russava a più non posso.

(*Ricordi politici di Giuseppe Torelli*, pubblicati per cura di Cesare Cocoli, cap. VI, pag. 72 e segg. Milano, Libr. d'istruz. e di educaz. di Paolo Carrara, via S. Margherita, n°. 1104, an. 1873).

Sotto il nome di libertà, che, quanto piu è predicata altrettanto è conculcata e vilipesa, violentemente sono cacciati (i PP. Gesuiti) in quei giorni dalle loro case e collegi, per tutto il regno, e ferocemente inseguiti e maltrattati come belve.

Appena compiuta questa nobile e generosa impresa, la notizia si spande di una fragorosa dimostrazione, fissata contro l'Arcivescovo, contro il Governatore della città, ed alcuni monasteri, da farsi col favor delle tenebre, quando, presentatisi alcuni giovani al governo, dichiararono di garentire la tranquillità della capitale, se lor fossero date le armi per difenderla. Gli spauracchi e l'offerta dei giovani erano arte per ottenere l'istituzione della Guardia Nazionale. Il governo (forse per ordine di Carlo Alberto) accondiscese, e promise che avrebbe date disposizioni, perchè nella giornata fossero loro distribuiti nell' arsenale cinquecento fucili; ed essi assicurarono, che non vi sarebbe piu stata dimostrazione di sorta, ma non saprei dire se abbiano aggiunto *per quella sera*.

L'Arcivescovo ignorava ciò, che erasi passato al governo, e sul far della sera vedendo presso l'Episcopio adunarsi una folla di giovani, s'aspettava ad ogni istante di vedersi invadere la casa, quando un ufficiale, conoscendo la cosa e l'agitazione in cui doveva trovarsi il Prelato per le voci che si erano fatte spargere, andò gentilmente a rassicurarnelo, rendendolo conscio dell'oggetto, per cui trovavansi quei giovani presso l'Episcopio, cioè perchè rimpetto al medesimo sta l'arsenale.

Appena tranquillato sulle intenzioni di quei giovani, sente che un drappello dei cinquecento armati si presentò alla porta dell'Arcivescovado, con alla testa il torinese Cicervacchio stesso (Marchese Roberto d'Azeglio), il quale dichiarava voler lui quella sera ditendere il Prelato. Chi vuol ammirare quest'atto di generosità avrà ben donde, se considera, che il giorno dopo comparve un suo articolo sui fogli, segnato col suo nome, ove è malmenato l'Arcivescovo per aver dichiarato non poter concedere, che si celebrasse fuor della chiesa il 27 feb-

braio. Non importa, Monsignore *per quella sera* potè dormir tranquillo, vedendo cambiati in difensori *per quella sera* queglino stessi, che temeva suoi aggressori.

Alcuni dei nuovi militi, occupati tutto il giorno, non avevan potuto pranzare, e sentivansi molestati dalla fame. Ciò conosciuto dall'Arcivescovo, questi s'affrettò di mandar loro pane, vino e cacio (era venerdì); così al domani per rifocilarsi; ed alla domenica vi aggiunse del salame. Il che tutto fu sempre dai medesimi gradito. Ma chi lo crederebbe? Saputosi questo tratto di gentilezza, i settarii ne rimasero indegnati, perchè per i loro fini avrebbero voluto, che nulla avesse dato; tuttavia, non perdendosi d'animo, sparsero che tentava di guadagnarsi con tal mezzo l'affezione dei difensori. E quel che è più strano, vi furon tali sciocchi abbastanza a trovar, in questo atto di bontà, di che far colpa all'Arcivescovo, incapaci del semplice ragionamento, che se i militari erano, od almeno figuravano di essere, i difensori del Prelato, non era punto il caso di guadagnarli, e che se una tal parte non era necessaria, non erano questi sinceri suoi difensori, ma simulati amici alla foggia di Giuda.

Quali fossero di questi armati i sentimenti verso l'Arcivescovo ben si possono dedurre da quelli manifestati nella difesa, che assunsero, delle Religiose del Sacro Cuore; quali protessero contro le finte minaccie di prezzolata plebaglia, a condizione che abbandonassero la casa. I settarii, che ne volevano ad ogni costo l'espulsione, pervenuti alla direzione del governo, mentre disponevano armate contro un impero, fingevano di non aver forze per tutelare la vita di pochi frati e monache, che rappresentavansi odiate dal popolo, ma non lo erano che dalla setta. Ma chi allora conosceva quale era la commedia di quei giorni, destava ribrezzo e riso ad un tempo il pensare, che quella mano, che incitava agli insulti ed alle plateali dimostrazioni, era la stessa, che mandava guardie e soldati ad esserne spettatori; con ordini però severi a questi di non fare il minimo male ai prezzolati suoi gridatori.

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, Arcivescovo di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

2°

Ordine del Re Carlo Alberto per un TE DEUM.

Torino, 24 Marzo 1848.

Il sottoscritto, Gran Mastro di Ceremonie di S. M., si fa un dovere di partecipare a S. Eccellenza R.ma Mons. Fransoni, Arcivescovo di Torino, Cav. dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata, che è intenzione di S. M. venga cantato un solenne *Te Deum* nella Chiesa Metropolitana di S. Giovanni, questa mattina, alle ore dodici, in ringraziamento al Signore per la liberazione della città di Milano dal blocco delle truppe austriache.

Lo scrivente prega pertanto l'Ecc. S. R.ma d'intervenire a questa religiosa funzione, e di darne anche avviso ai R.mi Canonici della suddetta Chiesa Metropolitana; e profitta intanto dell'opportunità per rinnovarle gli attestati del suo distintissimo ossequio.

V. Pasqua.

(*Cenni storici*, ecc.).

III

PARTENZA DI MONS. ARCIVESCOVO DALLA DIOCESI E SUO RITORNO.

1° Monsignore parte dalla diocesi, dietro invito di allontanarvisi — 2° Istanze pel ritorno di lui — 3° Atti di Monsignore pel suo ritorno — 4° Il Ministero spiacente del ritorno dell'Arcivescovo.

1°

Monsignore parte dalla diocesi, dietro invito di allontanarvisi.

Dopo la dimostrazione ostile all'Arcivescovo, avvenuta in piazza S. Giovanni, finita la funzione del *Te Deum*, del 24 marzo 1848, in ringraziamento a Dio per la liberazione della città di Milano dal blocco delle truppe austriache, due Canonici della Metropolitana, il Prevosto Peyron ed il Primicerio Bravo, si presentarono dall'Arcivescovo, cui, fatte le condoglianze per l'avvenuto, esposero che, per parte del Ministro degli affari interni (Ricci), doveano prevenirlo d'una grave ostile dimostrazione, giunte le tenebre della sera, e pregarlo di non lasciarsi trovare in casa, giacchè non poteva il suddetto garantirgli la vita. Monsignore loro rispondeva, che lasciava venir le tenebre e tutte le opere delle tenebre, ma che egli non si muoveva; e che, se il Ministro non poteva guarentirgli la vita, anche gli venisse questa tolta, non sarebbe privato di molto, essendo non lontano dai sessant'anni. Insistettero i primi osservando, che il governo abbisognava delle truppe altrove, e che non poteva calcolare sulla forza necessaria a difenderlo; e per provare tale assunto (che veramente abbisognava di prova) chiamarono un Commissario, venuto con essi e rimasto in sala, il quale confermò il pericolo e l'impossibilità nel governo di andarvi all'incontro, affermando che i rivoluzionarii avevano le più malvagie intenzioni. A tutto questo replicò Monsignore: ebbene, se verranno, li lascierò padroni di far quel che vogliono, anche di pigliarmi la vita, quantunque non credo che le cose sieno già a questo punto. Allora colle lagrime ripigliò il Primicerio: no la vita la conservi a vantaggio della sua diocesi,

e non la perda così, perchè la perdita sarebbe inutile a sè e a noi. Non so, se intenerito dal pianto, o convinto dalle ragioni, o per desiderio di finirla, rispose: ebbene, dicano al Ministro, che le tenebre non mi troveranno in casa.

Partiti i due Canonici, entrò nella sua camera, e, messosi in ginocchio, fece una breve orazione al Signore; quindi, inviato un servo a pregare un amico di mandargli tosto la sua carrozza, depose gli abiti pavonazzi per vestirsi da semplice prete. Giunta la carrozza, vi entra, seco conducendosi solo un domestico; ed esce fuori di Torino. Un uomo grande e grosso, vestito di color caffè, come indossano gli spazzacamini, stava appostato all'angolo della strada, e, quando vide uscita la carrozza, andossene a portar la notizia ai suoi mittenti, che l'Arcivescovo era fuor di casa.

Fatta una gita, ed entrato in vie solitarie, scese, e rimandò indietro la carrozza all'amico. Quindi camminando, s'avvenne di vedere un campanile, e drizzò tosto colà i suoi passi. Quando vi si trovò vicino, mandò il domestico a domandare l'ospitalità al parroco, il quale corse tosto ad incontrarlo, reputandosi fortunato di accogliere in casa sua il suo superiore, pastore e padre. L'indomani, giorno festivo di Maria SS. Annunziata, le porte della chiesa si aprirono di buon mattino, ma Mons. Fransoni aveva di già celebrata la messa, ed implorato dal Dio delle misericordie il perdono ai suoi persecutori, ai persecutori della sposa di Cristo, la Chiesa, e raccomandato alla speciale protezione di Maria, Madre di grazie, l'amata sua diocesi e la sacra sua persona, restando poscia tutto il dì solitario in una cella di quella casa parrocchiale, e facendo altrettanto il giorno dopo, che era domenica.

Nello spazio di questi due giorni, dopo avere appreso, che, col favor della notte, portaronsi presso l'arcivescovato a tre riprese gli inviati per l'ostile dimostrazione, primo uno stuolo di ragazzi, capitanati da un prete, cantanti il *De profundis*, più tardi uno e poi un altro d'uomini assordanti, con fischi ed urli, mandò persona all'arcivescovato per ritirare le lettere, che nel frattempo fossero ivi giunte al suo indirizzo. Fra queste una ve n'era del Marchese di Cavour, già capo della polizia per la città di Torino; alcune altre, riguardanti gli affari della diocesi, richiedevano provvidenze, per le quali la sebben piccola distanza dalla città riusciva di imbarazzo, e cagionava ritardo. Per ovviare a questo ostacolo, pensò allora di avvicinarsi all'arcivescovato, prendendo stanza in Torino, e scrisse perciò ad un amico di trovarsi la sera del lunedì colla carrozza ad ora e luogo determinati, per ricondurlo in Torino e in sua casa. Puntuale l'amico trovossi al luogo e ora fissata, e seco condusse il nuovo ospite col suo domestico. Di buon mattino nel seguente giorno

mandò, come sopra, a prendere le lettere, e fra queste, con dispiacere sì ma senza sorpresa, trovonne una del Sig. Durando, Superiore dei Missionarii, in cui, le parti compiendo dell'incarico avuto dal Ministro degli Interni (Ricci), lo invitava a lasciare i Regii Stati, tale essendo anche il desiderio del Re.

Già da forse un mese, con replicate lettere, dal primogenito dei suoi fratelli veniva l'Arcivescovo invitato a recarsi presso lui a Milano, e sfuggire per tal guisa gli oltraggi dei settari, cui vedevalo fatto continuamente segno; ma, se credette fin allora il Prelato di resistervi, rimanendo ognora sulla breccia per compiere il suo dovere, l'uniformità ora delle intenzioni, sì della sêtta che del governo e del Re, gli fece conoscere, che poteva egli stesso essere accagionato dei danni, che far si volevano, e si sarebbero fatti alla religione; e che molti persin dei buoni esitato non avrebbero a tacciarlo di imprudenza, persistendo a rimanere, dopo un sì formale imperioso invito, ed a dichiarare meritate le ulteriori persecuzioni, che fosse per soffrire. Ben ponderata adunque ogni cosa, gli parve di dover ottemperare al precettivo suggerimento, ed occupò tutto quel giorno in dare le necessarie disposizioni, sia per la direzione della diocesi, che affidava al Canonico Arcidiacono della Metropolitana, Cav. Filippo Ravina, che, surrogato all'Agnini, di cui ho fatto cenno, era da ventisei anni suo Vicario Generale, già nella prima poscia nella seconda sua diocesi, e sia per quanto gli occorreva a portarsi.

Disposta ogni cosa e per sè e pel segretario e pel domestico, mandò il mercoledì (29 marzo 1848) a prendere i passaporti per Roma, intendendo però di non oltrepassare Milano. Quando questi gli vennero rimessi, gli si aggiunse di guardarsi dal dirigersi colà, perchè sarebbe forse stato arrestato lungo la strada, o certamente al suo arrivo nella capitale lombarda, caduta in mano degli insorti. Si pensò allora a cambiar direzione. Egli divisava d'andar a Lione, ma l'amico, che l'ospitava, l'indusse a prescegliere Ginevra, a cagione che nella prima città si macchinava a quei giorni qualche movimento. Partì alle sei di sera del mercoledì, giunse alle due antimeridiane del giovedì a Susa; alle otto del mattino di venerdì (31 marzo) a Ciamberì, e arrivò a Ginevra alle sei della sera di questo giorno.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

implorando dal Sommo Pontefice un semplice detto, una parola, che per lui sarebbe stata rigorosissima legge, impreteribile comando, pronto all'istante a rientrare nella sua sede, qualunque fosse per essere la sua sorte. La risposta, che ne ricevette, produsse la perfetta calma alla delicata coscienza di colui, cui il dovere e l'ubbidienza e le virtù tutte stan sopra ogni cosa, a costo pur anche della vita.

(*Cenni storici*, ecc.).

2°

Istanze pel ritorno di Monsignore.

Sig. Ministro.

Il Capitolo Metropolitano, compreso dal sentimento del bene di questa vasta diocesi, non può a meno di deplorare le fatali conseguenze della non residenza del suo Pastore. Questo confidentemente rappresenta al Regio Governo e spera dall'alto suo senno, che vorrà consolare questa quasi vedovata chiesa, ridonando l'allontanato Pastore al suo ovile. Possa questo desiderio e questo prego del rispettoso Senato della santa chiesa di Torino venir esaudito dall'animo generoso del Regio Governo.

(Dai *Verbali Capitolari* e dalle *Memorie* del Can. Peyron)

Tale supplica fu scritta dal Can.co Vacchetta, e da due altri Canonici portata, il 19 agosto 1849, al Ministro degli Affari Ecclesiastici Grazia e Giustizia, Conte Solaro Della Margherita, il quale loro disse « essere dolente di non potere per allora assicurare la persona dell'Arcivescovo da ogni sinistro ».

(Dalle *Memorie* del Can. Peyron).

Sig. Ministro.

Il clero della diocesi torinese, da diciotto mesi, è nella condizione tristissima di non avere fra loro l'Arcivescovo. Tale assenza è tanto più dolorosa, quanto involontaria da parte del Prelato, perchè consigliata e promossa dal Governo. Ha questa ad alcuni recato piacere, a moltissimi invece profonda afflizione. I sottoscritti nutrono speranza, che il Pastore sarà richiamato dallo stesso Governo, il quale, sedati i clamori possibili di pochi faziosi, gli avrebbe assicurata quella libertà individuale, che è promessa e guarentita dalle libere

istituzioni largite da Re Carlo Alberto. Siffatto allontanamento è ingiusto, perchè in lui non si trova cosa meritevole di condanna, anzi è commendevole per molte buone opere; e, la diocesi venendo a toccare danni gravissimi, pregano che sia richiamato al più presto, possa farvi sicura dimora, ed esercitarvi liberamente il suo ufficio.

(Dalle *Memorie* del Can. Peyron).

Questa istanza, sottoscritta da oltre mille ecclesiastici, fu recata dai Can^ci della Santissima Trinità, Can^co Filippo None e Can^co Luigi Anglesio Padre della Piccola Casa, detta il Cottolengo, il 25 ottobre 1849, al Ministro degli Affari Ecclesiastici Grazia e Giustizia, Conte Solaro Della Margherita.

(Dalle *Memorie* del Can. Peyron).

Sig. Ministro.

I diocesani di Torino sottoscritti, amanti della libertà, della giustizia e della religione, vedendo violati tutti e tre questi diritti nell'allontanamento, omai troppo lungo, di S. E. Monsignor Fransoni, Arcivescovo di Torino, chiedono al governo, che ne procuri al più presto possibile il ritorno e ne protegga la persona.

I diocesani di Torino sono prontissimi a fare, come hanno fatto sempre, grandi sacrifizi per la causa della libertà; ma sono altamente convinti, che per essere liberi conviene prima essere giusti. I diocesani di Torino sottoscritti domandano quindi il loro degnissimo Pastore.

Il governo non potrà e, credono i diocesani, non sarà per contradire a sì giusta loro domanda.

(*Armonia*, an. 1849, pag. 535, n°. 134, del 12 novembre).

Dicembre Lunedì (17). Verso le ore 10 antimeridiane, presentavasi al Sig. Ministro degli Affari Interni (cav. Gian Filippo Galvagno) una deputazione di tre benemeriti cittadini, incaricati di presentargli una petizione, tendente ad ottenere, che vengano rimossi gli ostacoli, che impedirono finora il ritorno di Mons. Arcivescovo di Torino nella sua diocesi. Le firme dei diocesani, apposte a questa petizione, sommano a 10.154, e sono ben lungi dal rappresentare il numero totale degli aderenti a siffatta domanda..... La prelodata deputazione era composta dei Signori Cav. Edoardo Della Marmora, Scanagatti, e Pezzi.

(*Armonia*, an. 1849, pag. 597, n°. 130, del 19 dicembre).

Eccellenza R.ma.

Compresi da quel nuovo rispetto ed affezione, che a Voi, nostro Pastore, ci stringe per la persecuzione, di cui foste bersaglio, Vi esterniamo, Monsignore, il vivo rammarico, che prova il nostro cuore, nel vedervi lontano dalla vostra sede.

I benefizii, che ci rendeste, le fatiche, che duraste per il nostro bene, e la generosità, che usaste verso i nostri poverelli, ci fanno trovare troppo lungo e doloroso il vostro allontanamento.

Se fuvvi chi, acciecato dai consigli dei malvagi, osò manifestare sentimenti avversi alla vostra persona, sappiate, Eccellenza, che la massima parte del popolo torinese e diocesano non partecipò a sì nera ingratitudine, ed è per Voi e con Voi, e per conseguenza saluterà il momento del vostro ritorno come una pubblica fortuna.

Già il Capitolo Metropolitano, e, poco dopo, il Clero, fecero vive istanze presso alle autorità per accelerare questo bel giorno. Noi pure, umili vostri diocesani, porgemmo al Ministero una domanda, da noi tutti firmata, per ottenere questo scopo medesimo.

Venite adunque a consolare questo vostro gregge, e non temete. Se i nostri petti e le nostre braccia sono pronte per i nemici della patria, sono egualmente pronti a difendervi contro i vostri nemici, che sono i nemici della libertà, della giustizia e della religione.

(*Armonia*, an. 184[illegible], pag. 535, n°. 134, del 12 novembre).

Due originali di siffatta istanza, firmati da ragguardevoli personaggi del patriziato piemontese, vennero fatti, di cui uno fu inviato a Mons. Fransoni, e l'altro recato al Nunzio, Mons. Antonucci, affinchè questi lo facesse giungere a S. Santità, il Papa Pio IX.

(Da testi).

Nell'agosto del 1849, Mons. Fransoni ricevette una lettera dall'Arcivescovo di Ciamberì, che lo invitava a rientrare nei Regii Stati e gli offriva un appartamento del suo Arcivescovato. Mons. gli rispose, che egli non credeva ancora venuto il tempo pel ritorno, che per altro, ove gli replicasse l'istanza, sarebbesi tosto recato da lui. Ai 20 settembre poi, circa il mezzodì, fu ospite caro dell'insigne Metropolitano della Savoia, e presso di lui rimase cinque mesi, occupando la camera, che abitò Pio VII, quando fu di passaggio a Ciamberì. Da questa città partì la mattina del 25 febbraio per Pianezza.

Nel tempo intanto che a Torino si facevano suppliche al Ministero ed al Re pel ritorno di Mons. Fransoni e questi era già a

Ciamberì, il Ministero, nell' idea di disfarsene, mandò dal Papa Pio IX, residente in Portici, a chiederne la rinunzia, il conte Siccardi, allora un impiegato del Ministero, che divenne poi tosto Ministro, un venerabile in massoneria del quale il padre fu pure venerabile in questa e morì suicida se si sta alla voce che ne corse.

Appena ritornato a Torino, il Barone Demargherita lasciò il Ministero degli Affari Ecclesiastici e di Grazia e Giustizia, e surrogollo quegli.

(Dai *Cenni storici circa S. Em. Rm. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, Arciv. di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippi Negri, inediti).

Ben lungi dall'eccitare ad una rinunzia, voleva S. Santità vedere l'Arcivescovo di Torino il più presto possibile restituito alla sua sede. A questo fine, chiamato dalla Savoia Mons. Charvaz, Arcivescovo di Sebaste, già precettore del Re Vittorio Emanuele II, a lui lo manda da Portici, quale suo inviato, per chiedergli fra altre cose il ritorno a Torino di Mons. Fransoni. Comunque però, mentre fra le due autorità supreme s'attivavan queste relazioni, sembrando all'Arcivescovo propizia l'occasione di rientrare in sua diocesi, deliberò di recarvisi sugli ultimi giorni dell'anno od al secondo tutt'al più del seguente gennaio 1850. In quel mentre, ritiratosi il Ministro per gli Affari Ecclesiastici, ne raccoglie il portafoglio il Conte Siccardi medesimo, reduce da Portici da poco tempo. Quantunque a tal novella vedesse l'Arcivescovo al compimento dei suoi desiderii rinascere gli ostacoli, che parevano essere stati alquanto appianati da alcune parole del precedente Ministro, Barone Demargherita tuttavia, spronato dalla coscienza, non cangia la presa determinazione, e si dispone alla partenza, checchè sia per accadergli, e nulla lo rattiene dal recarsi ove lo chiama il dovere.

Supposto infatti che veramente il Ministero sembrasse inclinevole a non piu frapporre ostacoli pel ritorno di Mons. Fransoni in sua diocesi, e che il Demargherita avesse espresso, potervi bensì rientrare, soffermandosi però per qualche tempo alla villa arcivescovile di Pianezza, ben altrimenti si fu al certo, tostochè venne questi surrogato dal Siccardi, il quale, afferrato appena il portafoglio ed inteso che in quella villa s'eran date alcune necessarie disposizioni per albergarvi in quella rigida stagione, incaricò il Vicario Generale di far sentire al Prelato di non muoversi, e che il suo ritorno allora avrebbe fatto dispiacere al Re.

Intanto giunse in Ciamberì Mons. Charvaz, e nel dì del Santo Natale lo raggualia della Pontificia missione riguardo al ritorno in diocesi, e come il Re abbia risposto di differirlo ancora, appoggiato

al riflesso, che il ritorno allora avrebbe sembrato un insulto a chi, giunto in quei dì alle redini del governo, veniva dal sollecitarne anzi l'assoluta rinunzia. Per non lasciare appiglio ai nemici della religione di travisare i dettami di sua coscienza, riputò conveniente allora l'Arcivescovo, di differire la presa determinazione a quando ostarvi più non potesse l'accennato riflesso, l'unico degli ostacoli, che apparentemente ancor si presentava.

(*Cenni storici*, ecc.).

Giunsero alle 5 mattutine del 25 (febbraio 1850) i cavalli, cercati la sera antecedente (domenica) per Monsignore, senza indicare quale dei due, che trovavansi in Arcivescovato (di Ciamberì); ed essendo ogni cosa disposta, partì Mons. Fransoni alla volta di Torino, e vi giunse nella sera (26) alla villa arcivescovile di Pianezza.

La mattina del 12 marzo recossi l'Arcivescovo in Torino, restituendosi però la mattina stessa a Pianezza, ed in quel giorno al Vicario Generale scriveva il primo Uffiziale del Ministero Interno per conoscere, quando avrebbe luogo il primo arrivo dell'Arcivescovo in Torino, a fin di dare le opportune provvidenze (1), cui rispose che sarebbe ritornato la sera del 15, conferendo gli Ordini Sacri nel giorno successivo. Prevenuto Mons. di questa corrispondenza, non aspettò nel determinato giorno la sera inoltrata, ma prima del tramonto giunse all'episcopio, onde prevenire il caso, che le provvidenze fossero le consuete.

(*Cenni storici*, ecc.).

3°

Atti di Monsignore pel suo ritorno.

Sacra Reale Maestà.

Fu per un sentimento di rispetto all'augusto Re Carlo Alberto, che, piegandomi all'eccitamento fattomi dare, mi allontanai dalla mia diocesi; e fu per un egual sentimento verso la M. V. che, prestandomi al desiderio fattomene più volte esprimere, differii sempre a rientrarvi. In oggi essendo trascorsi oltre a due mesi dall'ultima volta che mi fece dire di attendere ancora alquanto, e ognor più strettamente incalzandomi la voce del dovere, che mi vi chiama

(1) Veggasi più sotto al n. 4.

imperiosa, non avrei potuto ulteriormente resistervi senza grave colpa. Mi fo quindi premura di informare V. M. che sono giunto all'istante in Pianezza per quindi passare in Torino, ove frattanto fo dare le disposizioni, che rende indispensabili l'avere ivi da lungo tempo dismessa casa. Riserbandomi l'onore di offrirle personalmente i miei omaggi, o in Torino, o in Moncalieri, secondo che meglio Le piacerà, mi glorio di essere, colla più profonda inalterabile venerazione,

Della Maestà Vostra

Umil.mo ed osseq.mo servitore
e fedel.mo suddito
† LUIGI, *Arcivescovo.*

Pianezza, 27 febbraio 1850.

(*Cenni storici*, ecc.).

Luigi dei Marchesi Fransoni, Cav. dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, ecc. ecc. Arcivescovo di Torino, al venerabile clero e dilettissimo popolo della città e diocesi di Torino.

No, non ci ingannammo allorquando, è appena un mese, rompendo per la prima volta il non men lungo che per noi doloroso silenzio, vi dicevamo, che, sebbene le nostre parole nunzie allora a voi si portassero di digiuno e di penitenza, pure in cuore ci siedeva la più ferma fiducia, che sarebbero state da voi ben accolte; perciocchè infatti, quantunque lontani, ciò nondimeno assai presto dato ci fu di conoscere, non solo come da voi si fossero avidamente ascoltate, ma eziandio come resi vi avessero ognora più ardenti nel desiderio del nostro ritorno. Ed è questo appunto, o venerabili fratelli e figliuoli in Cristo carissimi, sì, è il nostro ritorno, che in mezzo alla gioia più viva ci facciamo ad annunziarvi colla presente lettera, il luogo della cui data chiaro abbastanza vi dice, come un tal vostro voto, che sempre fu pure il nostro, ebbe alfin compimento, poichè grazie alla Divina Bontà già di presente ci ritroviamo fra voi.

Mentre che però non possiamo nè vogliamo nascondervi la dolce commozione provata nel vedere, che, quantunque da voi disgiunti, ci avevate sempre presenti, e in modo tale, che il vostro filiale attaccamento, non che diminuire, pareva anzi all'opposto, che si andasse ognor più rafforzando, ne benediciamo il Padre delle misericordie e Dio di tutte le consolazioni, che in ciò stesso una sì grande contro ogni merito a noi ne volle concedere.

E poichè, come già vi dicemmo nella lettera precedente, ben conosciamo, che tali vostre dimostrazioni di affetto non debbono riferirsi alla nostra persona, ma bensì alla dignità pastorale, di cui siamo indegnamente rivestiti, così senza tema ce ne congratuliamo di tutto cuore con voi, mentre in esse vediamo la più luminosa e solida prova, che, anche ad onta delle tempestose vicende, onde tutta andò sconvolta l'Europa, voi vi tenete immobilmente attaccati a quella religione, che sola può fare la felicità dei popoli, e che però ben con ragione fu in ogni tempo posta per base del suo governo dall'eccelsa Sabauda Famiglia, che ci è da tanti secoli paternamente sovrana.

Sì, dicevamo in ogni tempo, perchè non solo ne scorgiamo la più solenne dichiarazione in fronte alle varie successive compilazioni di leggi sino al codice, che or si trova in vigore, ma perchè anche ultimamente, quando cioè l'augusto Re Carlo Alberto, valendosi della legittima autorità, che a lui competeva, sostanzialmente cangiò la forma del preesistente governo promulgando lo Statuto, che attualmente ci regge, e a cui tutti ci dobbiamo riconoscer soggetti, volle che vi fosse consecrato il primo articolo, e che, esclusa ogni ambiguità, espresso apertamente venisse con quelle formali parole: *La religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato.*

Oh! noi felici, se queste parole da tutti si avessero di continuo presenti, e se ne facesse la regola delle proprie azioni, che in allora nè stamperebbesi linea, nè udirebbesi motto, men riverente alla stessa. Ma ohimè, che pur troppo da qualche tempo costretti siamo a vedere l'opposto, e pare anzi, che tutto siasi scatenato l'inferno per assalire, e, se fosse possibile, distruggere dai fondamenti la religione cattolica. Sì, fa spavento il vedere quanto mai sgraziatamente si accrebbe il numero di coloro, che, non contenti di avvolgersi essi soli nel lezzo di ogni iniquità, vorrebbon corrompere tutta l'umana generazione, e quindi, stretti fra loro in empio consiglio, apertamente dichiarano guerra alla Chiesa, e a strapparle dal seno i fedeli suoi figli non hanno ribrezzo d'appigliarsi ai mezzi più infami, affastellando insulti e calunnie, e bestemmiando perfino quanto v'ha di più sacro.

Ma sian pure tremende, scaltrite sieno le insidie, che incessantemente ci tendono sì fatti nostri nemici, punto no non abbiamo a temerne, *sol che ci tenghiamo immobilmente attaccati all'Apostolica Sede, non solamente col piegarci ubbidienti alle sue decisioni, ma eziandio col mettere premurosamente in pratica le salutari direzioni, che mai all'uopo non lascia di dare, e che precisamente sì opportune ci diede coll'ultima Enciclica.* Di essa, è vero, fatto

non vi abbiamo che un brevissimo cenno, nel pubblicarvi l'indulto per l'attuale Quaresima, ma punto non dubitiamo che, in seguito delle disposizioni da noi date, non vi sia stata diffusamente spiegata (1); e sebbene per verità assai gradiremmo di potervi alquanto a lungo trattener sulla stessa, pure ci troviamo nella necessità di prescinderne, perchè la premura di farvi tosto conoscere il nostro arrivo fra voi, ci toglie affatto il tempo di maggiormente diffonderci.

Solo dunque ci limitiamo a raccomandarvi col più vivo calore di volervi imprimervi ben nella mente, che, a differenza delle umane cose, non può farsi luogo a progresso nella religione, perchè dessa fu, è, e dimorerà, sempre immutabile come il suo Autore: *Iesus Christus heri, et hodie, ipse et in sæcula.* Che però guardare ben vi dovete da chi, fingendo di deplorarne il supposto decadimento, predica la necessità di eliminarne gli abusi; poichè, se in ogni tempo vi ebbero di somiglianti falsi profeti, che cuoprono coll'apparenza di zelo i più perfidi attacchi alla religione, in oggi poi moltiplicati pur troppo si son senza numero. Ma, a squarciare la pelle dell'agnello, della quale si ammantano questi lupi rabbiosi, che è quanto dire a pienamente conoscerli, non avete, (oh! detto ve l'abbiam tante volte!) non avete che ad osservarne le opere: *A fructibus eorum cognoscetis eos.* Che infine il più sicuro mezzo, e quello però che praticar voi dovete per evitar il pericolo di essere trascinati in errore, si è di rigettare inorriditi qualunque dottrina, che vi si presentasse contraria a quanto costantemente insegnovvi la Chiesa, fossimo pure noi stessi a proporvela, o anche perfino un Angiol del Cielo. *Licet nos, aut angelus de cœlo evangelizet vobis..... præter id, quod accepistis, anathema sit.*

Siccome poi una sì empia guerra alla Chiesa non lascia sgraziatamente di far delle vittime, così prostrar ci dobbiamo a piè del Signore, e, *parce*, gridando dal fondo del cuore, *parce, Domine, parce populo tuo*, gementi implorare, che, mosso a pietà di tanti

---

(1) Veggansi *Documenti*, II, lettera *A*, n. 3, *Ciamberì, 25 gennaio 1850.* Avendo il Re fissa la dimora al castello di Moncalieri, nè venendo in Torino che di tratto in tratto, significò all'Arcivescovo, che in una di queste occasioni l'avrebbe ricevuto, e precisamente nel determinato giorno ed ora. Puntuale si trovò il Prelato all'appuntamento; ed appena entrato, fu dal Re accolto con un amplesso, giusta l'uso verso i Cavalieri della SS. Annunziata, che nei pubblici atti chiama suoi cugini. Dopo alcune parole, all'Arcivescovo disse il Re, tener incarico dal Papa di fargli dei rimproveri. A tale inaspettato annunzio sfuggì a Monsignor un sorriso, che, rilevato dal Re, mostrò di risentirsene, tosto soggiungendo: *io non dico bugie.* Ma dietro la risposta in tuon severo, che nessuno e specialmente i Re non devono dire bugie, parve soddisfatto, e continuata ancora per poco la conversazione, si separarono, ritornando l'uno al suo castello e l'altro al suo arcivescovato.
(*Cenni storici*, ecc.).

infelici, sì degni di far cessare un flagello, che è di tutti il più tremendo. Ed appunto perchè è il più tremendo, d'uopo è, che impieghiate ogni sforzo per ottenere, che si allontani da voi, e che con raddoppiate fervorose preghiere facciate violenza al paterno suo cuore, affinchè placato il suo sdegno rallegrare pietosamente ci voglia col mostrarci di nuovo l'ilarità del suo volto.

Pregate quindi il Signore, che benedica e protegga il Sommo Pontefice, cui il grave peso incombe di reggere la sì combattuta navicella di Pietro; che benedica e protegga i membri tutti della Reale Famiglia, ma in modo speciale l'augusto suo capo, il nostro Sovrano, e in un con esso i poteri, che l'autorità ne dividono; che benedica infine e protegga anche noi, affinchè col fatto ci mostriamo pastori di quel gregge, di cui dobbiamo rendere strettissimo conto, e al quale dal canto nostro non cessiamo di benedire con tutta l'effusione del cuore. *Orate pro nobis: confidimus enim, quia bonam conscientiam habemus in omnibus benevolentes conversari.*

Pianezza, 4 marzo 1850.

† LUIGI, *Arcivescovo.*

Teol. BRUNO GIUSEPPE, *Prosegretario*

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 1, pag. 309, Archiv. Arciv.).

4°

Il Ministero spiacente del ritorno dell'Arcivescovo.

Inesprimibile fu la gioia della massima parte del clero, rivedendo l'amato suo capo, perchè illuminata sulle trame, che apertamente già le venivan tese, sapeva di riavere in lui un padre amoroso ed un avveduto difensore. Ma quale non fu la rabbia, che destò nel campo dei nemici l'improvvisa venuta di lui, che ben conoscevan ed oculato sui lor raggiri e conscio di lor empie brame e fermo in respingerne i più vivi attacchi!

Era il venerdì, 1° marzo, quando giunse colà, quale inviato dal Ministero, il Conte Nomis di Pollone, che era da Monsignore tenuto nel novero dei suoi amici (1). Premesso che non aveva accettata la dolorosa missione, se non dietro l'avviso di altri, compresi nel novero medesimo, espose l'ambasciata, della quale avea assunto l'incarico, e che era, se non un ordine esplicito, un formale invito almeno, di risalire il Moncenisio e ripassare la Savoia, per la vieta

(1) Uno di quegli amici, che sanno fare due servizii.

ragione, che il governo poteva bensì muover guerra ad una delle prime potenze del mondo, ma era troppo debole per difender la vita dei cittadini. Un franco rifiuto avendo risposto all'invito, si passò alle minaccie, che, cioè, gli sarebbe sigillato l'arcivescovato e confiscate le rendite. Chiese il Prelato, se intendeva il Ministero di chiuderlo in arcivescovato e farvi apporre i sigilli; ma inteso che previamente ne lo avrebbero fatto uscire, rispose che non ne sarebbe uscito che per la violenza e trascinato dai carabinieri, e che, quanto alla confisca delle rendite, punto non si cruciava, giacchè per grazia del Signore, restringendosi a ritenere presso di sè un solo prete ed un domestico, poteva coi redditi di sua casa far fronte alle occorrenti spese, ed avrebbe perciò sempre adempiuto ai pastorali suoi doveri.

Il Ministero, conosciuta appena la risposta, fatta dall'Arcivescovo all'invito ed alle minaccie, s'occupò tosto del riscontro, che fatto voleva dal Re alla lettera ricevuta, come dissi, dal suddetto. La risposta dunque fu fatta, ed appena l'ebbe il Re copiata, la spedì al Prelato, cui giunse nella sera medesima. In questa risposta facevasi lagnare il Re sul ritorno di Monsignore, a cagione che avea luogo in un momento inopportuno; che prima di muoversi avrebbe dovuto prevenirnelo; che anzi doveva aspettare che lo richiamasse; e finalmente che, pretendendosi da molti non esser egli propenso alla forma di governo costituzionale, ravvisava necessario che con una lettera pastorale mostrasse di non avversarla.

La cagione, per cui inopportuno giudicavasi il momento, in che rientrava in diocesi, sussisteva infatti; poichè nel giorno stesso, in cui dalla Savoia Monsignore movea verso il Piemonte, usciva dall'officina ministeriale un progetto di legge, tendente a separare gli Stati Sardi dall'unità cattolica, e la presenza del Metropolitano metteva il Ministero in apprensione sull'esito. Invece di prevenire il Re del suo ritorno, credette Monsignore doverlo occultare a chicchessia, e, dissi già, quanto opportunamente, per non frapporsi ostacoli. Se poi avesse aspettato che il governo lo richiamasse, provano abbastanza i fatti posteriori, che con un tal governo la sua aspettativa paragonar potrebbesi a quella che hanno ancora gli Ebrei per il Messia.

Finalmente, quanto alla pastorale, già gliene aveva parlato l'inviato ministeriale, cui tutta la ripugnanza avea mostrato in assecondarne le brame. Ora però, dietro le osservazioni, fattegli dai Conte Della Torre, Conte Saluzzo e Cav. di Collegno, giudicò di non ostare ai desiderii del Re, ben conoscendo, esser legittimamente costituito il rappresentativo governo, e, finchè non esca dai limiti delle proprie attribuzioni, doversi al medesimo una leale ubbidienza. Dato perciò

di piglio alla penna scrisse una breve pastorale, in cui, annunziando al suo clero ed ai suoi diocesani il suo ritorno fra loro, accenna questo dovere, che incombe a ciascuno verso l'autorità dei tre poteri. Questa arrendevolezza di Monsignore sconvolse il piano del Ministero, che faceva calcolo e sperava trar partito da un ostinato rifiuto (1).

(*Cenni storici*, ecc.).

Torino, 12 marzo 1850.

Ill.mo e Rev.mo Sig.

Nell'interesse dell'ordine pubblico, e per poter dare le disposizioni, che occorressero a tutelarlo nella circostanza del primo arrivo di Mons. Arcivescovo in Torino, io sarei grato a V. S. Ill. e Rev. se volesse procurare di essere informata qualche tempo innanzi d'un tale arrivo, e mi volesse fare la cortesia di rendermene avvertito.

Ho l'onore di proferirmi, con profonda considerazione,

Di V. S. Ill. e Rev.

Dev.mo obbl.mo Servitore
Per il Ministro (2)
Di S. Martino, 1° Uffiz.

Ill. e Rev. Sig. Vicario Generale
della diocesi di Torino.

(*Cenni storici*, ecc.).

A Ginevra, prima che finisse lo stesso anno 1848, Mons. Fransoni ricevette una lettera dal suo Vicario Generale, in cui, ragguagliandolo su d'un colloquio avuto coll'Avv. Gen. del Re, Conte Siccardi, gli riferiva avergli questi detto, che il Ministero, presieduto da Gioberti (3), aveva deciso, di togliere assolutamente Monsignore Fransoni dal suo arcivescovato, e d'aver appoggiato a lui il trovar modo di riuscirvi; che desidererebbe sapere, se avrebbe accondisceso ad una spontanea rinunzia, nel qual caso si sarebbe potuto fare la cosa con soddisfazione del Ministero. Queste precise, parole, come proferte dal Siccardi, riferiva il Vicario all'Arcivescovo, pregandolo

---

(1) La lettera pastorale, alla quale qui si accenna, è la riferita in questi *Documenti*, III, n. 3.

(2) Galvagno.

(3) Il Sac. Vincenzo Gioberti, Prof. di Teol. nella R. Università di Torino, che propugna un tale affare, un prete!

di analogo riscontro, quale passerebbe al medesimo. Il riscontro non si fe' aspettare; ed era, che riguardo a quanto gli scriveva, pensava essere assolutamente occorso un qualche equivoco; perchè, se il governo insisteva onde avere una risposta per iscritto, era senza dubbio perchè riuscisse precisa. Ora, per esser tale, bisognava che anche la proposta fosse per iscritto. Dicesse pertanto, che, ove il governo avesse qualche comunicazione a fargli, rimettesse a lui (Vicario) il dispaccio, che si sarebbe incaricato di farglielo pervenire; mentre, avendolo sott'occhio e bene esaminatolo, avrebbe dato una categorica risposta. Questa lettera fu dal Vicario Generale trasmessa al Siccardi, il quale non ne rimase punto soddisfatto, ben vedendo, che voleva il Prelato farlo parlare esplicitamente e tradurlo sulla via della pubblicità, in cui avrebbe avuto cattivo giuoco; giacchè quale motivo poteva mai addurre per tentarlo ad una rinunzia? Il vero ed unico motivo si era, che la sêtta, ostile alla religione ed al governo, abbisognava di tal rinunzia per maggiormente progredire nell'assunta impresa di distruzione. Un tal motivo non sarebbesi osato di produrre; epperciò quell'invito di rinunzia rimase abortivo dal suo concepimento. Ma, se l'invito non ebbe seguito, durò tuttavia il desiderio e la volontà dei settarii per la rinunzia.

(*Cenni storici*, ecc.).

IV

La Camera dei Deputati del Regno Sardo contro la Chiesa nel 1850; ed i Magistrati. — Il Ministero dell'anno 1850.

A — La Camera.

1° Nella Camera Elettiva del 15 febbraio 1850, sotto la presidenza Pinelli, nell'occasione di una circolare del Vescovo di Saluzzo Mons. Gianotti, 27 gennaio 1850, perchè questi vi scrisse, causa gli eccessi immorali per la istruzione e la stampa il Piemonte *divenne l'obbrobrio e l'onta delle altre nazioni*, si dissero le seguenti cose.

Deputato Brofferio.

Perchè mai dobbiamo noi vedere perpetuamente all'avanguardia della reazione, non dirò il clero, la fazione clericale?... Uno zelo ipocrita per l'istruzione d'ogni classe del popolo si impadronisce di tutta l'intelligenza, non risparmiando la tenera gioventù di ambo i sessi, per appressare alle loro innocenti e semplici labbra il veleno.....
Non oserò mai di raccomandare al Ministero, che stia in guardia contro le macchinazioni della stola e le insidie del chiostro.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 84, n. 21, del 18 febbraio).

Deputato Chiò.

Ogni nazione non ha al disopra di sè che la legge dell'eterna giustizia, di cui, nei suoi bisogni essa sola è l'interprete, e non altri, nemmeno il Papa. Il sig. Ministro trarrebbe dalla coscienza di questi diritti tutta quella forza, di cui abbisogna per frenare la fazione clericale. L'unico mezzo di salvare questi due principii è di separare la Chiesa dallo Stato; in questa sola separazione sta la soluzione del gran problema, che ci agita. Separata la Chiesa dallo Stato, voi avrete ad un tempo restituito al cristianesimo l'energia della sua giovinezza.

Deputato Borella.

Se volete libertà nello Stato, sorvegliate i seminarii vescovili; se volete religione nello Stato, proteggete il basso clero contro il dispotismo dei Vescovi.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 121, n. 31, del 13 marzo).

2° *Precedentemente.*

Angelo Brofferio, nella Camera dei Deputati, alla seduta del 23 gennaio 1850, aveva alzata la voce contro l'autorità chiericale, dicendo che questa è in contraddizione collo Statuto, e che assolutamente conviene abolirla, perchè *nessun sia distolto dai suoi giudici naturali.* Vi rispose il Ministro Siccardi professandosi non alieno dai suggerimenti del deputato Brofferio, quanto alla abolizione delle Curie Ecclesiastiche, assicurando la Camera, che il Ministero lavorava a questa riforma difficile e lunga, e che non si rimuoverà dal proposito per qualunque difficoltà sia per incontrarvi (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 44, n. 11, del 25 gennaio).

3° *Susseguentemente.*

Lo stesso Brofferio, nella seduta del 14 maggio 1850, alla Camera dei Deputati, discutendosi la legge sul bollo per far fronte alle spese dello Stato, proponeva al Ministero di impossessarsi dei beni dell'Economato, del Clero Secolare e Regolare, delle Confraternite, e degli arredi delle Chiese. A lui rispose il Ministro dell'Interno, Galvagno, nei seguenti termini: Ho poi trovato singolare lo spediente, che il deputato Brofferio ci propone, con fervor di acume, per evitare la rivoluzione, che a lui già sembra di sentirci muggir sopra il capo o scrosciar sotto i piedi. Per scansare cioè un sovvertimento incerto e remoto, egli attuerebbe fin d'ora la rivoluzione, che teme, sendochè una vera rivoluzione sarebbe pel nostro paese l'adozione delle misure, che egli ci suggerisce, e che, se ben mi ricordo, proponeva già in altri tempi, chiamandole col loro nome di mezzi rivoluzionari.

Egli vorrebbe, che il governo spogliasse senz'altro il clericato dei suoi beni, mettesse la mano sopra gli effetti preziosi, che possono esistere nelle chiese e nelle sacristie, vendesse i beni dell'Economato e quelli della Religione dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ottimi spedienti invero! Mirabile trovato per arricchire lo Stato, la spogliazione!

Ebbene, o Signori, io vi risponderò francamente, che respingo queste misure, perchè io l'ho dichiarato già più volte, e lo ripeto ora, non sono socialista, non ho fede nel socialismo, e credo che, socialismo per socialismo, sarà sempre socialismo l'impadronirsi delle proprietà altrui, qualunque sia del resto il nome o la condizione dello spogliatore (*Bravo a destra*).

---

(1) Queste parole palesavano l'animo del Ministro e del Ministero circa i rapporti e le missioni con la S. Sede.

Oltrechè, supponiamoli anche venduti i beni ecclesiastici, non sarebbe il primo esperimento di questo genere, che nella storia moderna si incontri. Ma le conseguenze, che esso generò altrove, saranno d'eccitamento a noi per ritentarlo? Le altre nazioni già li vendettero, sono ora forse in migliori circostanze di noi? Esse hanno il debito del mantenimento dei ministri del culto, ed il capitale, ai medesimi tolto, più non esiste.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 237 e 238, n. 57, del 17 maggio).

Nella seduta del 15 maggio 1850 alla Camera dei Deputati, sulla proposta che lo Stato si impossessi dei beni della Chiesa, si disse:

Il socialismo non era poi quella gran brutta bestia, che si voleva dipingere (Sineo).

Le proprietà del clero non erano poi così sacre, come si pretendevano da certi codini (Sineo).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 238, n. 57, del 17 maggio).

4° Richiamansi qui le proposizioni state emesse per la legge 9 aprile 1850 (1).

(Veggansi *Documenti*, XIII, n. I, nota (3).).

B — Magistrati.

Il n. 22 del giornale cattolico *L'Armonia*, colla data del 20 febbraio 1850, è stato sequestrato dal Fisco in esso dì 20 febbraio, per l'articolo *L'Era nuova del Piemonte*, particolarmente, per le espressioni: 1° *aggiungete le persecuzioni, le proscrizioni cominciate dall'anarchia e suggellate o col silenzio o con leggi del governo;* 2° *le Camere ed i loro Ministeri, le proscrizioni religiose, le persecuzioni dei Vescovi, qualche legge scismatica e protestante, la guerra ignobilmente dichiarata al Papa, alla religione, al sacerdozio; ecco i titoli, che fanno del Piemonte uno Stato unico al mondo.* Il gerente, avv. G. Cerutti, ebbe, il 20 stesso mese, l'intimazione di comparire dal giudice istruttore presso il tribunale di prima cognizione, in Torino.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 89, n. 23, del 27 febbraio; e pag. 105, n. 27, del 4 marzo).

---

(1) *Quadro comparativo* dei principii e massime, enunciate in occasione della discussione della legge Siccardi 25 febbraio ultimo, nella nostra Camera Elettiva, con quelli adottati dall'assemblea nazionale francese 1789 e seg. intorno a consimili materie, e di questi cogli eretici dei secoli precedenti.
(*Armonia*, an. 1850, pag. 158 et 159, n. 39, del 5 aprile).

Il 17 aprile se ne fece il dibattimento innanzi ai giurati, nel palazzo dei Supremi Magistrati. Presiedeva il Magistrato di Appello, Conte Pinelli; e il Conte Avogadro fungeva da Pubblico Ministero, il quale sostenne l'accusa per la condanna col principio, che, sancita la legge dai tre supremi poteri dello Stato, altro non rimaneva ai singoli cittadini se non il praticare una cieca obbedienza, la quale dovrebbe stendersi sino a ripudiare il proprio intelletto, nè lasciar luogo a veruna benchè minima critica. L'avv. Ferraris rispose. E alla replica del Pubblico Ministero, che portò la questione sulla quasi infallibile autorità dello Stato, l'avv. Vegezzi diede equa risposta. In ultimo poi parlando il sig. Gerente, esso sostenne l'articolo incriminato coll'esporre la dottrina cattolica, specie sull'autorità della Chiesa e del Papa.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 187 e 188, n. 45, del 19 aprile; pag. 191 e 192, n. 46, del 22 aprile; e pag. 196, 197 e 198, n. 47, del 24 aprile).

Il Gerente fu condannato, con sentenza del 17 aprile stesso, al carcere per giorni sei e a lire cinquantuna di multa colle spese.

Firmati: Pinelli, P. Derossi, Baudana, Pucci, Barbaroux, Gibellini, Rabbino, e Ruffino, Segretario Criminale.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 188, n. 45, del 19 aprile; e pag. 208, n. 50, del 1° maggio).

C — Il Ministero dell'anno 1850.

Presidente del Consiglio dei Ministri, Tapparelli d'Azeglio Cav. Massimo — Ministro per gli Affari Esteri, Tapparelli d'Azeglio Cav. Massimo — Ministro per gli Affari dell'Interno, Galvagno Cav. Giov. Filippo — Ministro per la Guerra e la Marina, Della Marmora Cav. Alfonso — Ministro per le Finanze, Nigra D. Giovanni — Ministro per gli Affari Ecclesiastici e Grazia e Giustizia, Siccardi Conte Giuseppe (1) — Ministro per l'Istruzione Pubblica, Mameli Cav. ed Avv. Cristoforo — Ministro per i Lavori Pubblici, Paleocapa Cav. Pietro — Ministro per l'Agricoltura e Commercio, Derossi di Santa Rosa Cav. Pietro, e per la malattia di lui, Galvagno Cav. Giov. Filippo.

(*Il Palmaverde*, per l'anno 1850, pag. 278-292).

---

(1) Successe al Barone Demargherita, del quale la ritirata dal Ministero fu causata da qualche cosa poco onorifica, stando alla istigazione della *Gazzetta del Popolo*, come segue.

La *Gazzetta del Popolo*, poco tempo fa, stampava ogni giorno a lettere di scattola: *Deputati, ricordatevi di mettere in accusa l'ex Ministro Demargherita.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 166, n. 39, del 5 aprile, supplemento).

LEGGE SICCARDI

A - Relazione e progetto sulla proposta della legge Siccardi in abolizione del Foro Ecclesiastico e della Immunità Ecclesiastica; in avocazione delle Opere Pie allo Stato; in diminuzione delle feste religiose; e pel matrimonio civile. — B - Il Conte Siccardi per la religione.

A — Relazione e progetto.

Signori Deputati.

D'ordine di S. M. vengo a proporre all'approvazione della Camera un progetto di provvedimento legislativo, le cui disposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e positiva di legge alcune conseguenze, che direttamente e necessariamente derivano dai principii, già posti nello Statuto Fondamentale del Regno, o sono altrimenti richieste imperiosamente dall'attuale condizione di tempi e di cose.

Vuole la nostra legge politica, ed è elemento indispensabile di ogni libero reggimento, l'eguaglianza di tutti i regnicoli dinanzi alla legge, qualunque sia il loro titolo e grado; e conseguente a se stessa, vuole altresì che la giustizia emani dal Re e nell'augusto suo nome venga amministrata a tutti i cittadini da giudici, che egli istituisce e che sono inamovibili. Oltre di che l'influenza dello Statuto, estendendosi a tutte e singole le parti del Regno, l'università dei suoi principii non permette, che siavi nel territorio verun luogo inaccessibile all'autorità della legge ed all'azione della giustizia.

Importa quindi ed è anzi necessario, che le leggi civili si osservino da tutti e si applichino a tutti, senza differenza tra ecclesiastici e laici; che alle leggi penali siano gli uni e gli altri egualmente soggetti; che quelle solenni e protettrici cautele, che circondano l'accusato nei procedimenti criminali, siano indistintamente comuni a tutti gli individui, su di cui pende un'accusa; che le stesse leggi siano applicate dagli stessi tribunali, e che la religiosa destinazione di un luogo, per quanto sia da venerarsi, ed anzi per ciò

appunto che deve venerarsi, nol renda ricetto ai colpevoli, e non non rechi incaglio al vigile e pronto .ministerio della giustizia punitrice.

Questi principii sono di per sè così ovvii e manifesti, e derivano con tale evidenza dall'intero concetto della nostra legge fondamentale, che si potrebbe francamente asserire esser quelli nati con la legge stessa, sicchè io non mi meraviglio se da taluni fu perfino dubitato, che fosse necessaria un'apposita legge per dichiararli e recarli ad effetto.

Coll'accennarveli, o Signori, io vi ho esposto i motivi delle disposizioni contenute nei primi sei articoli del progetto.

Le altre disposizioni mi parvero eziandio per se medesime convenienti all'utile scopo, cui vengono indirizzate, oltrechè alcune sono appunto l'espressione di altrettanti voti, già emessi dal Parlamento, in analoghe discussioni.

Io mi limiterò ad accennare, riguardo all'art. 7, che esso, senza detrarre al precetto ecclesiastico, e con una disposizione esattamente ristretta entro i confini del potere civile, provvede ad un oggetto assai rilevante, e adempie ad un voto universalmente manifestato, procurando alla religione ed alla morale questo benefizio, che le feste religiose, col divenire meno frequenti, siano meglio osservate, ed al povero il vantaggio di non trovarsi così spesso nella dura condizione di dovere, interrompendo il lavoro, scemare a se stesso i mezzi di un sostentamento, ch'egli non può ritrarre altronde, o di avvezzarsi, contravvenendo abitualmente ad una legge, a disprezzarle tutte.

L'ultimo articolo poi, concernente il matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, contiene la riserva di presentare al Parlamento un progetto di legge, che per la somma e specialissima sua importanza avrà d'uopo di essere ponderatamente considerato. Coll'annunziarvi di presente questo nuovo ordinamento, collegato con tanti e così vitali interessi nell'ordine religioso politico e civile, il governo volle soltanto dimostrare alla Camera ed al paese, che una materia così rilevante non è sfuggita alle sue cure, e che sarà particolarissimo oggetto delle sue meditazioni.

Signori Deputati.

Le disposizioni, che ho l'onore di proporvi, sono da tempo più o meno antico scritte nei Codici di quasi tutti i popoli d'Europa, ed anzi alcune di esse già trovansi in vigore presso di noi in varie parti del Regno. Esse nulla tolgono alla condizione politica, in cui le nostre novelle istituzioni pongono, di rimpetto al potere civile, la

religione dello Stato, quella religione dei padri nostri, che sta profondamente a cuore a noi tutti, e che il governo del Re, per intima convinzione, per affetto, come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i suoi mezzi; che anzi, sceverandola da privilegi, che non sono in lei ma contro di lei, divenuti da lungo tempo onerosi ai privilegiati stessi, e rivendicando alla sovranità civile quella giurisdizione sulle cose interne e temporali del Regno, che, appunto perchè necessaria al bene della nazione, è assolutamente inalienabile, toglieranno di mezzo quella confusione di giurisdizioni e di competenze, che fu così spesso occasione e fomento di deplorevoli conflitti, e varranno a rendere viepiù stretta quella unione della religione cattolica con la saggia e temperata libertà, da cui sola possono essere assicurati il regolare svolgimento delle nostre istituzioni e l'avvenire del paese (1).

Progetto di legge.

Art. 1° – Le cause civili tra ecclesiastici e laici, od anche tra soli ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali che per le reali o miste di qualunque sorta.

Art. 2° – Tutte le cause, concernenti il diritto di nomina attiva e passiva di benefizii ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio ovvero al petitorio, sono sottoposti alla giurisdizione civile.

Art. 3° – Gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi speciali dello Stato. Pei reati, nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti, e contravvenzioni.

Art. 4° – Le pene, stabilite dalle leggi dello Stato, non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche.

Art. 5° – Per le cause, contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'Appello, si osserveranno d'ora innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

---

(1) Le osservazioni, che sono a farsi circa tale relazione o motivazione del progetto di legge, si hanno a *Documenti*, XIII, I, nota (3), alle parole: *Del resto, lo stesso Ministro.*

I Magistrati d'Appello riterranno però la cognizione delle cause, che già si trovassero presso di essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente legge.

Art. 6° – Rifugiandosi nelle chiese, ed altri luoghi sino ad ora considerati come immuni, qualche persona, alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso alla autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di Procedura Criminale.

Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinchè l'esercizio del culto non venga turbato. Se ne darà inoltre, contemporaneamente o nel più breve termine possibile, avviso al Parroco od al Rettore della chiesa, in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti, da eseguirsi nei suddetti luoghi (1).

Art. 7° – Le pene, stabilite dalle vigenti leggi per l'inosservanza delle feste religiose, non si applicheranno che in ordine alle Domeniche, ed inoltre alle seguenti feste, in qualunque giorno ricorrano, cioè, di Natale, del Corpo del Signore, dell'Ascensione, della Natività di Maria Vergine, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e di Ognissanti (2).

---

(1) Questi sei articoli del progetto divennero, senza alcuna modificazione, gli articoli della legge 9 aprile 1850, n. 1013, sulla abolizione del Foro Ecclesiastico e delle Immunità Ecclesiastiche.

(*Raccolta delle disposizioni legislative*, vol. 1°, pag. 13-14.)

(2) Questo articolo, fatto articolo di proposta speciale di legge sulla diminuzione delle feste religiose, ebbe la sospensiva, come si dice a *Documenti*, XIII, I, nota (3), alle parole: *Più, il Ministro Siccardi.*

Il Breve Pontificio del 6 settembre 1853, emanato ad istanza in nome di Re Vittorio Emanuele II e del suo governo per lo Stato Sardo, ridusse le feste religiose alle domeniche ed alle solennità principali dell'anno.

Venerabili Fratri Ioanni Antonio Episcopo Salutiarum.
Pius PP. IX.
Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quamquam Nobis, in Ecclesiæ Universæ regimine de animarum salute dies noctesque cogitantibus, illa in primis cura sit, ut observantiam promoveamus dierum Festorum, quibus debitum Supremo rerum Auctori cultum fideles exhibeant, atque in tantis constituti periculis opem sibi et patrocinium Cœlestium Civium promereantur, attamen quandoque inducimur ad Festorum numerum pro aliqua regione vel regno minuendum, quum temporalibus populorum necessitatibus occurrendum sit; quod quidem a prædecessoribus Nostris aliquando factum esse comperimus.

Iamvero, supplicatum Nobis est, nomine carissimi in Christo filii Nostri Victorii Emmanuelis, Sardiniæ Regis illustris, eiusque gubernii, ut, ad subveniendum præsertim hominum inopiæ, qui artium exercitio et manuum labore victare coguntur, in universo ipsius Regno Festorum dierum numerum imminuere velimus. Nos, matura hac super re deliberatione adhibita, attentis expositis rationibus, aliisque de causis animum Nostrum moventibus, huiusmodi supplicationibus adnuendum existimavimus.

Itaque omnes et singulas personas, quibus hæ Litteræ favent, peculiari beneficentia prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti

Art. 8° – Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laici, non potranno acquistare stabili, senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle (1).

Art. 9° – Il governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge, inteso a regolare il contratto di ma-

---

aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et pœnis, quovis modo vel quasi de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutas fore censentes, in universa Sardiniæ Regis ditione Festos dies, quibus ex Ecclesiæ præcepto audire sacrum et abstinere ab operibus servilibus fideles teneantur, auctoritate Nostra Apostolica hos dumtaxat imposterum esse volumus, ac declaramus; ac primum quidem omnes et singulos dies Dominicos, deinde sacros dies qui sequuntur, scilicet, Nativitatis, Epiphaniæ, Ascensionis, Domini Nostri Iesu Christi, Conceptionis, Nativitatis, Asssumptionis, Beatæ Mariæ Virginis, Sanctissimi Corporis Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, Omnium Sanctorum, denique Cælestis Patroni cuiusque diœcesis vel civitatis aut oppidi, iuxta morem inibi servatum. Reliquos autem Festos dies, ecclesiastico præcepto comprehensos in singulis diœcesibus, quæ Sardiniæ Regis ditione continentur, ab eorum Festorum numero expungimus, sic ut iisdem diebus fideles omnes minime teneantur obligatione Missam audiendi et servilibus operibus vacare libere ac licite possint et valeant. Ex hac vero Festorum dierum imminutione nihil innovatum volumus ac mandamus circa sacram liturgiam in ecclesiis servandam, atque idcirco memoratis diebus tum chori servitium et Missarum celebrationes tum aliæ ecclesiasticæ functiones erunt, velut antea, paragendæ.

Tibi proinde, venerabilis frater, præsentium Litterarum vi, eas partes imponimus, ut, auctoritate Nostra Apostolica, omnibus Sacris Antistitibus, qui in ditionis finibus existunt Sardiniæ Regis, facultatem facias præsens indultum publicandi, ut legitimum inde effectum consequatur.

Cæterum, fideles omnes, ad quos hæc Nostra concessio spectat, etiam atque etiam hortamur, ut reliquos Festos dies et Sacramentorum usu et pietatis operibus exercendis in Dei honorem cultumque traducere studeant, ut cælestis gratiæ auxilia comparare sibi queant, quibus maxime indigemus ad feliciter ineundam vitæ immortalis possessionem.

Hæc concedimus, volumus, mandamus, non obstantibus Apostolicis, ac in Universalibus provincialibus et sinodalibus Conciliis editis Generalibus vel specialibus, Constitutionibus et Ordinationibus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris, die VI septembris MDCCCLIII, Pontificatus Nostri anno octavo.

Pro Domino Cardinali LAMBRUSCHINI,

Io. B. BRANCALEONI CASTELLANI, *Substitutus.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1853, vol. 3, pag. 178 e 179, Archiv. Arciv.).

Quindi il governo fece il Calendario del Regno Sardo colla data 6 settembre 1853, che, con reale decreto del 17 ottobre 1869, fu esteso al Regno d'Italia e con Circolare ministeriale del 15 dicembre dello stesso anno.

(*Raccolta delle disposizioni legislative*, vol. 2, pag. 124).

(1) Questo articolo, fatto articolo di proposta speciale di legge sulle Opere Pie, costituì, senza mutazione, la legge 5 giugno 1850, n. 1037.

(*Raccolta delle disposizioni legislative*, vol. 1, pag. 15).

trimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 100, n. 25, del 27 febbraio).

B

Il Conte Siccardi per la religione

Seduta del Senato 5 gennaio 1850.

Niuno è meglio persuaso del Ministero della somma convenienza, che il governo adoperi tutti i mezzi, che la legge pone in suo potere, a difesa della religione e della morale. Il Ministero riconosce intimamente e pienamente coll'onorevole sig. Senatore, che il giorno in cui la religione e la morale fossero impunemente oltraggiate (2), recherebbe con sè una serie di calamità politiche e sociali, cui nissuna forza, nissuna previdenza umana, potrebbe ovviare (3).

---

(1) Ciò non fu fatto che col Codice Civile del Regno d'Italia, andato in vigore il 1° gennaio 1866.
(Veggasi detto Codice).

Fu tentato con progetto di legge 5 giugno 1852, come prova l'*Indirizzo degli Arcivescovi e Vescovi subalpini e liguri al Senato sul progetto di legge del matrimonio, 9 luglio 1852*. Mons. Fransoni figura firmato il primo.
(*Regist. Prov. Sempl.*, an. 1852, vol. II, pag. 127-832, Archiv. Arciv.).

(2) La frase è giusta. Era dessa sincera in bocca del Conte Siccardi, proponente la legge del 9 aprile di quell'anno stesso, cioè dopo pochi mesi dalla Seduta del Senato, nella quale la proferì? Ricordatagliela allora, che egli presentò alla Camera dei Deputati la proposta sua, gli si poteva domandare, di quale religione o morale aveva inteso di parlare nella accennata Seduta del Senato. Giacchè con essa proposta egli alla religione e morale cattolica, cioè alla Chiesa, faceva oltraggio, quale era il toglierle i diritti di avere un Foro proprio, di reggere le Opere Pie da essa suscitate, di istruire cristianamente, di possedere, di amministrare i S. Sacramenti, di comandare le feste religiose. E tanto oltraggio venivale fatto impunemente, perchè fatto da Ministro, che aveva il consenso dell'intiero gabinetto e l'approvazione del partito imperante allora. Mettiamo ora noi vicini i due documenti, perchè si vegga la tattica allora usata per abbattere la Chiesa, professando rispetto alla religione ed alla morale, senza accennare mai alla Chiesa; tattica, che comparisce onora nei Documenti susseguenti.

(3) Intanto perchè lo Stato si arrogò i diritti della Chiesa sul Foro Ecclesiastico, sulle Opere Pie, sulla Istruzione, sui Beni di essa Chiesa, sulle Feste, sui Ss. Sacramenti, sui Sacri Ministri, tutto ciò vera oppressione della religione e della morale, detti diritti essendo altrettanti atti di queste che costituiscono la Chiesa, la quale in concreto non può sussistere senza atti cotali, sono venute nel Regno le grandi calamità politiche e sociali, indicate complessivamente col vocabolo di *serie*. L'Enciclica di Papa Leone XIII, del 19 marzo 1902, sui mali sociali e loro rimedi, è splendida dimostrazione della verità enunciata nelle parole della presente nota. Oh! come questo altissimo atto Apostolico, venuto dopo tanti anni dal 1850, si incastra benissimo nei fatti del Regno attuale! Ciò, perchè esso è verità, e la verità è di ogni tempo, non contrasta mai con ogni altro vero. Il giornale napoletano *Il Mattino*, del 10 marzo 1902, esprime ancora il medesimo pensiero papale, in un articolo magistrale di Edoardo Scarfoglio, pubblicista ministeriale, che riportiamo a *Documenti*, XIII, III.

Pertanto il Ministero del 1850 non ignorava il male, che operava colle sue leggi di Stato avverso alla Chiesa.

Il voto del sig. Senatore impone al Ministero due doveri. Il primo si è di vegliare, affinchè le leggi esistenti siano esattamente ed inalterabilmente eseguite; e questa parte di vigilanza, affidata alle tenue mie forze, sarà adempiuta a difesa della religione e della morale con tutta la risolutezza e costanza di una convinzione, profonda ed antica, come del pari non esiterei un istante a provocare l'azione delle leggi contro chi, facendosi della religione un pretesto, trascorresse ad atti riprovati dalla legge. Legalità e giustizia per tutti e contro tutti, eccovi, o Signori, la nostra divisa.

L'altro dovere sorgerebbe per noi allora solamente, che l'insufficienza dei mezzi, somministrati dalle leggi esistenti, divenisse manifesta. La soverchia mobilità nei provvedimenti legislativi, o Signori, è una calamità degli Stati, è una materia da considerarsi maturatamente, ponderatamente (1).

Così il Ministro di Grazia e Giustizia, Conte Siccardi, al Senatore Luigi di Collegno, che lo invitava a reprimere gli eccessi della stampa contro la religione e la morale, nella discussione della risposta del Senato al discorso della Corona.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 16, n. 4, del 9 gennaio).

Nella risposta del Senato al discorso della Corona venne inserita la frase: *Difendere la religione, senza la quale, non solo le libertà periscono, ma la società si dissolve.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 16, n. 4, del 9 gennaio).

---

(1) Altra verità, che ha sua piena conferma nei fatti della storia dello Stato Sardo e del successivo Regno d'Italia del secolo scorso e dell'attuale.

VI

Contro il progetto della legge Siccardi tutti i Vescovi e il clero del Regno Sardo.

1°

I VESCOVI DEL REGNO.

A

I Vescovi della Savoia.

Excellence (1).

Tous ceux, qui ont sincèrement à cœur les grands intérêts du catholicisme, ont vu avec une profonde douleur le projet de loi, que V. Excell. a présenté à la Chambre des Députés, le 25 février dernier. Les Évêques de la province ecclésiastique de Savoie se font une obligation de conscience de protester hautement contre cette proposition. Il n'est point dans nos intentions de faire de l'opposition au gouvernement de S. M.; nous recommandons aux fidèles, qui nous sont confiés, un profond respect pour l'autorité royale, et nous sommes disposés à en donner l'exemple. Il n'est pas dans nos intentions non plus de faire de l'opposition au Statut Constitutionnel; nous désirons seulement que les dispositions en soient exécutées avec franchise et loyauté, e que la liberté, dont on parle tant aujourd'hui, ne devienne pas le privilège exclusif des ennemis de la religion. Nous ne voulons point sortir de la sphère de nos attributions; nous savons que l'autorité spirituelle a un tout autre but en ce monde que l'autorité temporelle; nous ne le perdons point de vue. C'est un devoir pour nous de défendre les grands intérêts de la religion de J.-C. que nous plaçons avant tout et pardessus tout, et ce sont ces grands intérêts qui nous déterminent aujourd'hui à vous présenter les considerations suivantes.

D'après le 1.er article du Statut, la religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de l'État. Sans doute en publiant cet article, le gouvernement a pris, en face de l'Europe et du

---

(1) Son Excellence le Ministre de Grâce et Justice, Comte Siccardi.

monde entier, l'engagement de reconnaître le Souverain Pontife comme le chef de l'Église, comme le Vicaire de J.-C. sur la terre, et de conserver les égards et la déférence convenables en traitant avec lui des questions, qui pourraient s'élever dans la suite de temps entre l'Église et l'État.

Or, par les cinque premiers articles de votre projet de loi, vous proposez de supprimer toute jurisdiction ecclésiastique en matière civile, sans traiter avec le Souverain Pontife, sans obtenir son consentement, sans même l'en prévenir. Nous ne voulons pas ici considérer la question au fond; nous n'examinons pas ce qu'il serait utile ou convenable de régler en ce moment, concernant la iurisdiction ecclésiastique en matière civile; nous ne voulons parler que de la manière de procéder, et nous nous bornerons à un petit nombre d'observations.

1. D'après le droit de nations civilisées, quand une chose à été réglée entre deux gouvernements par des traités solennels, ils demeurent liés l'un et l'autre devant Dieu et devant les hommes. L'un deux ne peut plus rien y changer sans le consentement de l'autre. Entre les gouvernements, comme entre les particuliers, deux consentements font un contrat.

Or, quand les hommes font sur la terre un contrat conforme aux lois de l'équité, Dieu l'approuve dans le ciel. Cette approbation divine en est la sanction, elle est le principe de toutes les obligations, qui lient le consciences. On ne contestera pas, sans donte, que l'auguste chef de deux cents millions de catholiques ne doive être placé à cet égard au même rang au moins que tous les souverains temporels de l'Europe.

Or, il y a au moins quinze cents ans que l'Église est en possession de la iurisdiction qu'elle exerce aujourd'hui; elle en était investie depuis bien longtemps lors de l'établissement de la Royale Maison de Savoie. Dans les derniers siècles, tout ce qui s'y rapport a été plusieurs fois réglè par des traités. Il y a eu, à ce sujet, des Concordats entre le Pape Benoît XIII et le Roi Victor Amédée II (1727); entre le Pape Benoît XIV et le Roi Charles Emmanuel III (1741 et 1742); entre le Pape Pie VII et le Roi Charles Albert (1841). Regarder aujourd'hui tous ces anciens Concordats comme non avenus, les supprimer d'emblée, sans obtenir le consentement du Souverain Pontife, sans daigner l'en prévenir, nous paraît une mesure non seulement peu respectueuse, mais même gravement injurieuse envers le S.t Siège, un mépris formel, une rupture ouverte, un commencement de schisme.

Sans doute, s'il s'agissait de traités conclus avec l'une des grandes puissances de l'Europe, avec l'Autriche, la France, ou l'An-

gleterre, on procéderait avec plus de réserve et avec plus d'égards parce que ces hautes puissances ont des moyens efficaces de se faire respecter; ici, on paraît agir sans crainte, parce qu'il s'agit de Pie IX, qui n'a pas d'armée, il s'agit de Pie IX, qui est en exil. Or, il nous semble que c'est précisément parce qu'il n'a pas d'armée et parce qu'il est en exil qu'on devrait le respecter davantage et le traiter avec plus d'égards. Dans un moment de judicieuse réflexions, Napaléon voulait qu'on traitât avec Pie VII comme s'il avait cinq cent mille hommes à sa disposition. Pie IX est faible, mais il peut dire avec David: *ceux-ci mettent leur confiance dans leurs chars et leurs chevaux, et nous, nous invoquerons le nom du Seigneur* (Ps. 19, 8). On devrait être plus généreux envers lui; respecter sa faiblesse, ses cheveux blancs, ses tribulations, et attendre qu'il puisse rentrer à Rome. On pourrait alors, de concert avec lui, modifier à loisir les traités faits avec ses prédécesseurs, et, quelque soit le résultat éventuel de ces conférences, tous les Evêques des États de Sa Majesté s'y soumettront avec docilité, parce que les mesures, qui seront prises de cette manière, seront régulières et vraiment canoniques.

Vous tenez au principe que tous les sujets sont égaux devant la loi, et cependant vous savez bien que le Statut admet encore des exceptions. Les militaires sont, jugés par des militaires, et le sénateurs par des sénateurs. Les prêtres sont jugés par des prêtres depuis plus de quinze siècles, sans qu'il en soit résulté aucun bouleversement social; pourquoi cet état de choses, réglé par plusieurs Concordats, ne serait-il pas toléré encore au moins jusqu'à ce que l'exil du Pape soit terminé?

Un Concordat fait, en 1823, entre le Pape Pie VII et le Roi Charles Félix, avait déterminé à quelles conditions et de quelle manière les ecclésiastiques doivent déposer comme témoins devant les tribunaux civils, et de quelle manière ils doivent prêter serment. Les instructions, que le Saint Siège nous a données alors, en exécution de ce traité, ont été suivies jusqu'ici invariablement. Quelles que soient les dispositions des nouvelles lois, les ecclésiastiques ne s'écarteront pas de ces instructions jusqu'à ce que le Pape les ait modifiés. Si on use de riguer à leur égard, ce sera une persécution à la vérité; mais une persécution ne nous déterminera pas à violer les Concordats en ce qui nous concerne.

Vous voulez soumettre à la jurisdiction civile toutes les causes bénéficiales tant au petitoire qu'au possessoire, et cependant n'est-il pas évident que de droit divin c'est l'autorité ecclésiastique, qui doit nommer aux emplois ecclésiastiques et conférer les bénéfices surtout quand les bénéfices sont à charge d'âmes et que leur collation emporte concession de iurisdiction spirituelle? Si c'est l'Église, qui

doit faire ces nominations, n'est-ce pas à elle aussi qu'il appartient d'établir les règles d'après lesquelles elles doivent être faites? Et n'est-ce pas à elle aussi, par une conséquence nécessaire, qu'il appartient de prononcer si ces règles ont été suivies ou non, si, une nomination a été bien faite ou mal faite, si celui, qui a été nommé, doit entrer en possession, ou si celui, qui possède, doit continuer de posséder et d'exercer la jurisdiction spirituelle, qui lui a été conférée? Si l'on soutient que les matières bénéficiales sont d'une nature mixte, il faudra convenir que, même dans cette hypothèse, on ne peut pas équitablement régler ce qui les concerne, sans se concerter avec le chef de l'Église.

Supposé que la jurisdiction ecclésiastique, en matière civile, soit une concession faite autrefois à l'Église par le gouvernement, on devra convenir aussi qu'il y a eu des concessions réciproques, et que cet avantage n'a pas été entièrement gratuit. Et pour n'en citer ici qu'un exemple, quelle concession plus grave, plus importante, que la nomination aux Évêques aux Archevêques et aux abbayes, accordée par le Pape Nicolas V aux Souverains de la Maison de Savoie en 1451? Si le gouvernement révoque ses concessions, l'Église ne sera-t-elle pas en droit par là même de révoquer aussi les siennes? Et dans les temps où nous vivons surtout, ne serai-t-il pas convenable, utile, et même nécessaire, de mettre le choix des Évêques à l'abri de toutes les influences politiques? Ne serait-ce pas faire un sanglant outrage au chef de l'Église Catholique que de lui dire ouvertement: Nous déclarons tous les anciens Concordats supprimés pour ce qui nous concerne, mais nous entendons qu'ils demeurent obligatoires pour vous (1)?

Par l'article 7 du même projet, a l'imitation du gouvernement de Fribourg, vous proposez d'abolir toutes les peines établies autrefois pour assurer l'observance des fêtes, à l'exception de six. Les Évêques de Savoie ne s'opposeront pas à ce que le nombre des fêtes soit un peu diminué; dejà, dans leur réunion de 1849, ils ont traité cette question, et ont examiné comment cette réduction pourrait

---

(1) Les défenseurs du projet de loi prétendent, que l'abolition de la jurisdiction ecclésiastique en matière civile est une conséquence dérivant du Statut Constitutionnel. Cette assertion n'est pas exacte. La jurisdiction, dont il s'agit, a été plusieurs fois réglée par des Concordats. Avant cette publication, le gouvernement monarchique avait fait des traités avec la plupart des puissances de l'Europe; on les trouve réunis dans l'ouvrage intitulé: *Traités publics de la royale Maison de Savoie*, imprimé à Turin en 1836. Sans doute le gouvernement constitutionnel a dû adopter la situation et accepter les engagements pris antérieurement avec les puissances de l'Europe; le Statut n'a pas aboli les traités; il n'a donc pas aboli les Concordats faits avec le Saint Siège, qui sont aussi des traités.

s'opérer. Mais ils croient devoir faire observer à V. Exc. à ce sujet, que les fêtes, dont il s'agit, ont été établies autrefois par l'autorité de l'Église universelle, par les Papes ou par les Conciles Généraux, qu'elles appartiennent ainsi au droit commun, et qu'aucun Évêque ne peut rien y changer dans son diocèse de sa propre autorité. En France, cette réduction a été opérée par un indult du Cardinal Caprara du 9 avril 1802; Napoléon ne se crut pas en droit d'y toucher seul. Les fêtes supprimées ou transférées alors ont ensuite été rétablies dans les États de S. M. par un Bref du Pape Pie VII du 9 novembre 1814, sur une demande expresse du Roi Victor Emmanuel. Aujourd'hui les Évêques consentiront volontiers à une nouvelle réduction, pourvu qu'elle soit faite canoniquement par celui qui seul est en droit de la faire. Mais il nous paraît convenable, nécessaire, et sous tous les rapports d'une importance infinie qu'en cette matière, comme en toute autre, il y ait accord entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle, entre l'Église et l'État. C'est en vain que les ministères et les parlements travailleront à rétablir l'ordre dans la société, si les mesures, que l'on prend à cette fin, n'ont pas la religion pour base, si on laisse de côté Dieu et ses commandements, on n'aboutira jamais à un rèsultat satisfaisant. Par sa puissance irresistible, il dispersera les pierres de l'édifice à mesure que la main de l'homme les placera les unes sur les autres (Ps. 126, 1).

Nous ajoutons, que la réduction, dont il s' agit, ne nous paraît pas devoir être aussi étendue que Votre Excellence le propose. Il n'y a actuellement que dix-huit fêtes, qui ne soient pas fixées au dimanche, et de ces dix-huit fêtes il y en a, chaque année, au moins trois qui se rencontrent un dimanche, ce qui les reduit à quinze. De ces quinze fêtes neuf arrivent en hiver et six seulement dans la saison des travaux agricoles. Les jours de fête sont chers aux habitants de la campagne, qui forment en Savoie les neuf-dixièmes de la population. La foi est encore vivante dans leurs cœurs; au milieu de leurs plus grandes fatigues ils n'ont pas de plus douces consolations que de se réunir quelquefois à l'Église pour prier. Ils savent que, pour avoir une moisson chaque année, il ne suffit pas de labourer et de semer, il faut encore appeler les bénédictions du ciel sur ses travaux. Les fêtes sont pour eux les grandes époques de l'année; c'est à elles que se rapportent leurs plus touchants souvenirs; très certainement une réduction, aussi étendue que celle que vous proposez, exciterait dans tous les États du Roi un profond mécontentement.

Et si la réduction, dont il s'agit, n'est pas faite de concert avec le Saint Siège, qu'arrivera-t-il encore? Il arrivera nécessairement

que de son côté le gouvernement dira d'une manière officielle à tous les sujets de Sa Majesté: Vous n'êtes point obligés d'observer tel ou tel jour de fêtes; et qu'en même temps les Évêques, dans leurs mandaments et dans leurs catéchismes, continueront d'ensegner à tous les fidèles qu'ils sont obligés, ces mêmes jours, de s'abstenir des œuvres serviles, et d'entendre la messe, sous peine de péché mortel. Il arrivera ainsi qu'un travail autorisé par la loi civile et protégé par la police équivandra à une profession publique de protestantisme.

Pour éviter tous ces inconvenients, qui nous paraissent avoir une immense gravitè, nous prions Votre Excellence d'ajourner l'exécution d'une telle mesure, jusqu'à ce que le circostances permettent au gouvernement de se concerter à ce sujet avec le chef de l'Église.

A l'article du même projet de loi, Votre Excellence dit que le gouvernement du Roi devra présenter au parlement un projet de loi relatif au contrat du mariage dans ses rapports avec la loi civile. Ce point est d'une importance plus grave encore que tous ceux dont nous venons de faire mention. Nous ne pouvons pas en parler ici, parce que nous ignorons ce qui sera proposé. Quand on traitera cette question, si l'on connaît bien l'état de la société, on comprendra, nous l'espérons, qu'il faut chercher à contenir les passions et ne pas leur ouvrir une voie plus large. La licence des mœurs, dans les villes surtout, devient de plus en plus effrayante; le nombre des enfants trouvés s'accroit chaque année sans mesure; c'est en cela surtout que le siècle fait des progrés. Tant que l'on admettra le premier article du Statut Constitutionnel, on devra reconnaître qu'un mariage purement civil n'est pas valide devant la loi, qui le permettrait, ne servirait qu'à légitimer civilement beaucoup d'associations scandaleuses, qu'elle ne serait au fond qu'un sauf-conduit donné à la fornication. Sans doute, l'intérêt des familles et la sainteté du mariage meritent que l'Église et l'État réunissent leurs efforts pour les protéger.

Excellence, cet exposé nous paraît mériter d'être pris en sérieuse considération. Nous plaçons les intérêts de la religion au-dessus de tous, parce que c'est elle qui entretient dans nos cœurs l'espérance d'une vie à venir plus heureuse que celle-ci; mais, nous désirons aussi la prospérité de la Royale Maison de Savoie; nous désirons que l'ordre et la paix se rétablissent dans la société; et nous sommes persuadés que le gouvernement constitutionnel n'obtiendra cet heureux résultat qu'autant qu'il prendra pour base de ses dispositions les commandements de Dieu et les respects pour son Église.

Nous vous prions d'agréer l'hommage des sentiments respectueux, avec lesquels nous avons l'honneur d'être

De Votre Excellence

Les très-humbles et obéissants serviteurs.

† Alexis, Archevêque de Chambéry.
† André, Évêque d'Aoste.
† François Marcellin, Évêque de Tarentaise.
† François Marie, Évêque de Maurienne.
† Louis, Évêque d'Annecy.

Pour copie conforme à l'original

† Alexis, Archevêque de Chambéry.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 131 e 132, n. 33, del 18 marzo).

B

I Vescovi del Piemonte e del Genovesato.

1°

La provincia ecclesiastica di Vercelli.

S. R. M. (1).

La religione cattolica, che eminentemente sta a cuore di V. S. R. M., ed al cui incremento e splendore tanto operarono i gloriosi suoi Antenati, vuole che da chi fu proposto a dirigere i di Lei figli non si taccia in questo punto, in cui sta per essere sanzionata una legge, che priva la Chiesa di antiche ed interessanti sue prerogative e pone in grandi angustie gli animi dei fedeli, essendo la medesima in urto a quanto venne per tali materie sancito dal Sacro Concilio di Trento e dai successivi Concordati.

Quindi è che noi sottoscritti, Vescovi della provincia ecclesiastica di Vercelli, ricorriamo ai religiosi sentimenti, che tanto onorano la M. V., supplicandola a voler degnarsi di prendere in proposito gli opportuni concerti colla Santa Sede Pontificia e tranquillare così le coscienze in cose di tanto momento.

10 marzo 1850.

† Alessandro D'Angennes, Arciv. di Vercelli.
† Dionigi Pasio, Vescovo di Alessandria.
† Gio. Pietro, Vescovo di Biella.
† Pio Vincenzo, Vescovo di Vigevano.
† Filippo Gentile, Vescovo di Novara.
† Luigi Di Calabiana, Vescovo di Casale.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 135, n. 34, del 20 marzo).

(1) Il Re Vittorio Emanuele II.

2°

La provincia ecclesiastica di Torino, e la provincia ecclesiastica di Genova.

Sire (1).

I Vescovi sottoscritti crederebbero tradire i suoi più sacri doveri, che loro corrono verso Dio, verso le anime alla loro cura affidate, verso la Cattolica Chiesa, e verso la M. V., ove indugiassero venirle palesare la profonda afflizione, che provano al vedere il progetto di legge, presentato al Parlamento il dì 25 p. p. febbraio.

Con quel progetto, cassandosi tutta la legislazione, che regolò fin qui le Immunità Ecclesiastiche sì personali che locali, si vorrebbe introdurre un sistema affatto nuovo tra noi e del tutto difforme da quello che fu sancito con varii Concordati, stipulati colla Santa Sede Apostolica.

I Vescovi esponenti non si prefiggono d'entrare a discutere l'opportunità od importunità delle proposte variazioni, o d'alcune di esse, nè cercheranno se alla perfine il sistema, che vorrebbe addottarsi, concorrendo a scemare il rispetto verso le persone, i giorni, e i luoghi, a Dio consacrati, non potrebbe contribuire fino ad un certo punto a indebolire nel cuore dei fedeli la religione, base di ogni morale, e fondamento della stessa civil società.

Essi si limitano a sottoporre agli occhi di V. M., che, mettendosi mano alle proposte variazioni *senza l'intervento indispensabile del Sommo Pontefice*, si sconvolge la divina costituzione della Chiesa, si offendono i diritti della Santa Sede, si rompono i patti firmati con essa dagli augusti predecessori della M. V., segnatamente dal piissimo di Lei Padre di glor. mem. nel 1841 (art. 8 del Concordato 27 marzo), si conturbano le coscienze, si disgustano e si affliggono tutti coloro che intendono vivere e morire nell'obbedienza della Cattolica Chiesa.

Nissuno dubitò mai, che l'essere o non essere un giorno festivo di precetto dipenda unicamente dall'autorità ecclesiastica; ed egli è un lederne i diritti più essenziali il dirsi dai ministri del sovrano temporale, che si scemano i giorni festivi per fare questo benefizio alla religione ed alla morale, che, essendo minore il numero delle feste, meglio esse vengono osservate.

Niuno dubita del pari, che, avendo la Santa Sede stipulato dei Concordati, abbia diritto che essi sieno onoratamente osservati, e che intacchi i diritti della Sede Apostolica chi viola scientemente quei patti.

---

(1) Il Re Vittorio Emanuele II.

Nè gioverebbe il rinunciare alla S. Sede tutto ciò che si ebbe da lei, tutte le concessioni da essa ottenute; quando un patto è sancito, non è in arbitrio d'una delle due parti il romperlo.

L'animo di Pio IX rifugge e rifuggirà mai sempre da tutto ciò che non è carità e benevolenza paterna; ma, se per l'immenso dolore, di cui non può a meno che opprimerlo una tanta violazione degli Apostolici suoi diritti, facesse uso altrimenti della Pontificia sua autorità, chi può tutte prevedere le luttuose conseguenze, che ne deriverebbero? Perchè dunque noi verremo esposti a cimento cosi rischioso?

E poi, qual epoca si sceglie mai per questa violazione? Si sceglie l'epoca, in cui il Padre della cristianità, il mitissimo Pio IX, esule dalla Romana sua Sede, e vittima del sovragrande amor suo pei suoi popoli, s'abbevera in terra non sua al calice dell'amarezza, si pasce di lagrime e di dolore, ed abbisogna il conforto di tutti i cattolici. Nè ciò basta: si sceglie l'epoca, in cui il magnanimo cuor suo, essendosi offerto di concedere a V. M., tutto ciò che credeva potersi concedere dall'Apostolica Sede ad un Re prediletto, provò un immenso disgusto di non poter pienamente appagare i desiderii di V. M., e solo se ne trattenne, perchè la sua coscienza glie ne fece un assoluto dovere. Il non rispettare la coscienza del Sommo Pontefice non è cosa che la M. V., possa consentire giammai.

Ma il pigliarsi di viva forza ciò, che il S. Padre riconosce di non poter concedere, importa il sottrarsi all'Apostolica di lui autorità, l'esporsi a romperla con lui, e separarsi così con una specie di scisma dalla Santa Sede, il mettere in non cale le più severe censure della Chiesa. Ciò tutto ferisce troppo essenzialmente, troppo vitalmente, la Religione Cattolica, Apostolica e Romana, che è la sola Religione dello Stato, perchè le coscienze dei fedeli non debbano immensamente turbarsi et inconsolabilmente affliggersi di così eccessiva innovazione. Ed i Vescovi sottoscritti confidano nel Signore, che il numero dei veri cattolici, risoluti di obbedire a Santa Madre Chiesa ed alieni dal conculcarne l'autorità, sia più grande assai che forse taluno non pensa. Certo essi devono riputarsi anche da V. M., tra i più devoti e fedeli suoi sudditi, e meritano tutti i favori e tutti gli affetti della M. V.

Le leggi della Chiesa fulminano solenni scomuniche contro i violatori delle Immunità Ecclesiastiche, contro coloro che fanno violenza ai ministri del santuario. Queste sacre leggi furono fin qui sempre osservate e venerate in questi reali dominii, nè altri che il Supremo Capo della Cattolica Chiesa può legittimamente derogarvi. La M. V., primogenito del Re Carlo Alberto e successore di tanti piissimi Sovrani, non sarà per dare giammai ai suoi popoli che il

comando e l'esempio di un sincero e religioso rispetto ai Canoni della Chiesa. Gelosa la M. V., non meno dell'augusto religiosissimo di Lei Padre, di mantenere il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, si glorierà mai sempre di essere il protettore della Chiesa, nè cesserà di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie, che alla potestà della medesima si appartengono.

I Vescovi sottoscritti pensano, che coloro, i quali proposero a V.M., di presentare quella legge al Parlamento, non badarono abbastanza all'indole ed alle conseguenze della medesima. Senza ciò dovrebbesi dire quello, che nissuno dirà mai, che essi riputando la M.V., capace di profanazioni, hanno disconosciuto i più cari, i più gelosi, di Lei sentimenti.

Ravvisando impertanto tutti concordi i Vescovi esponenti essere l'anzidetto progetto di legge lesivo dei diritti della Chiesa, e tendente poco meno che allo scisma, per obbligo strettissimo del sacro loro ministero, per l'amore che nutrono alle anime di cui sono i pastori, e per la venerazione, la riconoscenza, ed il rispetto, di cui sono debitori al Sommo Pontefice, supplicano la M. V., di ordinare, che venga detto progetto ritirato, rifiutando di concorrere in qualsivoglia modo colla sovrana sua autorità al convertirlo in legge.

I Vescovi esponenti, nel rassegnare a V. M., questa fervidissima preghiera, si lusingano vorrà Ella riguardarla, siccome è veramente, quale nuova doverosa testimonianza della fedele inalterabile loro devozione al trono ed alla sacra persona della M. V., e, riconoscendo essi come i Reali di Savoia accolsero sempre clementemente le preghiere ed i richiami dell'Episcopato, si confortano colla fiducia, che le loro suppliche troveranno facile accesso al cuore di M. V., e che, facendo Ella cessare le gravissime angustie degli esponenti e degli altri suoi sudditi, che pur si gloriano di essere figli docili e riverenti della Chiesa, attirerà su questi reali dominii le maggiori più elette benedizioni di Dio Onnipotente, che si rispetta, si venera, si obbedisce, rispettando, onorando, ed obbediendo, la Cattolica Chiesa, da Lui fondata e perpetuamente assistita.

† Luigi, Arcivescovo di Torino.
† Giovanni, Arciv. Vescovo di Saluzzo.
† C. Michele, Vescovo di Alba.
† Fr. Modesto, Vescovo di Acqui.
† Luigi, Vescovo di Ivrea.
† Filippo, Vescovo di Asti.
† Fr. Gio. Tommaso, Vescovo di Mondovì.
† Fr. Clemente, Vescovo di Cuneo.
† Gio. Antonio, Vescovo di Susa.
† Lorenzo, Vescovo di Pinerolo.
† Luigi, Vescovo di Fossano.

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1852, vol. 2, pag. 127-132, Archiv. Arciv.).

Al Senato del Regno.

I Vescovi sottoscritti, conoscendo la somma saviezza e l'eminente religione degli egregii Senatori del Regno, i quali sorsero già più volte a tutela della cristiana morale, si persuadono, che non ometteranno d'alzare l'autorevole loro voce per respingere il progetto di legge, col quale, senza l'indispensabile autorità della Sede Apostolica, vorrebbesi annientare l'Immunità Ecclesiastica e statuire sui giorni festivi di precetto.

Ad ogni modo essi credono dovere, dal loro canto, rispettosamente ed energicamente protestare contro detto progetto, siccome quello che, prescindendo dalla Santa Sede in cose che alla di Lei autorità s'appartengono, ne intacca i diritti, ed offende così la santissima nostra religione, la quale, a termini dello Statuto, è la sola religione dello Stato.

Essi non dubitano, che le SS. VV. Ill.me ed Ecc.me sieno, non solo per accogliere questa protesta in via, ove d'uopo, di petizione, ma eziandio per prenderla in tutta considerazione, acciò nulla si faccia in proposito dell'anzidetta legge senza la necessaria autorità del Sommo Pontefice, Capo Supremo della Cattolica Chiesa.

† Luigi, Arcivescovo di Torino.
† Gio. Antonio, Arciv. Vescovo di Saluzzo (1).
† Costanzo Michele Fea, Vescovo d'Alba.
† Fr. Modesto, Vescovo d'Acqui.
† Luigi, Vescovo d'Ivrea.
† Filippo, Vescovo d'Asti.
† Fr. Gio. Tommaso, Vescovo di Mondovì.
† Fr. Clemente, Vescovo di Cuneo.
† Gio. Antonio, Vescovo di Susa.
† Lorenzo, Vescovo di Pinerolo.
† Luigi, Vescovo di Fossano.

Per la provincia ecclesiastica di Vercelli, ed a nome dei suoi suffraganei.

† Alessandro, Arcivescovo.

Per la provincia ecclesiastica di Genova.

† Luigi, Vesc. di Casale, specialmente delegato.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 139-140, n. 35, del 22 marzo).

---

(1) Fu consacrato Vescovo da Mons. Fransoni.

I Vescovi della Sardegna.

S. R. M. (1).

Il sottoscritto Arcivescovo, anche a nome dei Vescovi Suffraganei, ed il clero della provincia di Cagliari, sentono profondamente l'indispensabile dovere di manifestare a V. M., l'afflizione, di cui sono grandemente penetrati, pel progetto di legge presentato al parlamento nazionale, in forza del quale distruggendosi le leggi canoniche e perfino i Concordati firmati dal magnanimo vostro Genitore. E non avendosi alcun riguardo nè a persone nè a luoghi nè a giorni sacrati a Dio Signore, se una grave ferita si apre nel seno della S. Chiesa colla noncuranza del di lei Capo Visibile, se le coscienze dei fedeli gravemente si turbano coll'urto di tali nuove disposizioni, che dal centro cattolico sembra le allontanino, ben potrà considerare V. M., quanto ne dovrà soffrire quella religione tanto protetta e tanto rispettata dalla Casa dei Santi, che è la Casa di V. M., la Casa di Savoia, nella cui storia non si legge finora una così strana novità.

Per la qual cosa, osservando che questo loro atto è pure un effetto dell'amore e dell'attaccamento inviolabile, che nutrono verso l'augusta Vostra persona e Reale Famiglia, supplicano la M.V., perchè degnisi sospendere la sanzione di cotal legge, fino a prendere gl'indispensabili concerti col Santo Padre, ai quali si uniformeranno, in qualunque maniera la Santa Sede Apostolica vi acceda.

† Emanuele, Arcivescovo di Cagliari,
anche a nome dei Suffraganei.
Seguono le firme del Capitolo e del Clero.

Ill.mi ed Ecc.mi Sig. Senatori.

Il sottoscritto Arcivescovo, anche a nome dei Vescovi Suffraganei, ed il clero della provincia di Cagliari, conoscendo per chiare prove i retti e religiosi sentimenti, che tanto distinguono le Signorie Loro Ill.me ed Ecc.me, non sanno dispensarsi dal gravissimo dovere, che ad essi incombe, di protestare contro il progetto di legge, pel quale, infrangendosi la buona fede stabilita coi Concordati Regi-Apostolici, urtandosi coll' unità cattolica per la noncuranza, che si

(1) Re Vittorio Emanuele II.

fa, del Capo Visibile della S. Chiesa, e turbandosi, in materia sì delicata, le coscienze dei fedeli senza alcun riguardo alle persone, ai giorni ed ai luoghi sacri, si viene apertamente a violare il primo articolo dello Statuto, che stabilisce la religione cattolica apostolica e romana sola religione dello Stato, non meramente governativa e nazionale, ma universale, distinta coi caratteri di sua divinità, che solamente la S. Chiesa realizza sulla terra, al cui diritto appartiene statuire sulla materia dell'Immunità e delle feste. Per la qual cosa esortano le SS. LL. Ill.me ed Ecc.me a degnarsi di ricevere in via di petizione la presente protesta, e voler in pari tempo sospendere ogni deliberazione intorno alla proposta legge, senza il preventivo consenso del Romano Pontefice, Capo Supremo della Cattolica Chiesa.

† Emanuele, Arcivescovo di Cagliari,
anche a nome dei Suffraganei.

Seguono le firme del Capitolo e del Clero.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 171, n. 41, del 10 aprile).

Sire.

La presentazione al parlamento del progetto di legge per l'abolizione del Foro Ecclesiastico e riduzione delle feste non potè non produrre in quest'isola, sinceramente cattolica, quella impressione, che ben doveva aspettarsi in un popolo a nessuno secondo nell'attaccamento alla religione dei padri suoi, ed i Vescovi e clero della provincia Torritana ne sentirono con dolor profondo l'inaspettata notizia.

Dolce però sorse un pensiero a lenire alquanto l'amarezza del loro cordoglio, che la M. V., attaccata veramente alle antiche e memorande tradizioni dell'augusta e sempre religiosa sua Casa di Savoia, non avrebbe esposto questi suoi sudditi, sempre devoti e fedeli, che niuna vicenda di tempi o di disastri mai divelse, nemmeno momentaneamente, dal dominio sabaudo, a dimenticar memorie troppo gloriose, lasciate dai suoi antenati per la nostra santa religione, di quella religione, che, nata nell'isola quasi nel tempo stesso che spuntò ad illuminare il mondo, così salde e profonde vi gettò le radici, che pura ed invariata perseverò sino al presente.

Quantunque trovisi l'Arcivescovo sottoscritto, coi suoi Vescovi Suffraganei, confortato da simil fiducia, pure il forte dovere di mantenere illesi i giurati diritti e le prerogative della Cattolica Chiesa, solennemente sanzionate dal Sacro Concilio di Trento, e dai preesistenti Concordati, non può che astringerlo a non ritardar oltre a far sentire, a nome eziandio dei suoi Suffraganei, la sua voce di

protesta contro la legge proposta, e a pregar V. M., di sospenderne la sanzione, fino a prender gli opportuni concerti colla S. Sede Pontificia.

Sassari, 31 marzo 1850.

Firmato all'originale
† Al. Domenico, Arcivescovo Torritano,
ed i Vescovi Suffraganei.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 195, n. 46, del 22 aprile).

2°

IL CLERO DEL REGNO.

A

Il clero della Sardegna,
come consta dalla sottoscrizione fatta alla protesta dei Vescovi di Sardegna.

B

Il clero d'Annecy.

Messieurs les Sénateurs.

Les soussignés, composant le Chapitre de la Cathédrale et le clergé de la ville d'Annecy, Savoie, croient remplir un devoir de conscience en protestant contre les lois de M. Siccardi, rélatives à la suppression du droit d'asile, du for ecclésiastique, et d'un certain nombre de fêtes. Ils agissent ici tant à leur nom, qu'à celui de sixcent prêtres fidèles à leur vocation, qui composent le diocèse d'Annecy, dont les intentions leur sont parfaitement connues, et dont l'urgence seule n'a pas permis de recueillir les signatures.

Ils recurent avec confiance au Sénat, et ils le supplient de peser et de calculer dans sa sagesse, toutes les funestes conséquences des lois, dont il s'agit. La religion catholique étant déclarée par le Statut la *seule* religion de l'État, il est manifeste que celui-ci ne saurait retirer à l'Église son concours pour les lois canoniques en vigueur dans notre pays, sans introduire par cela même un ordre de choses ou un droit public tout nouveau, *la sèparation de l'Église et de l'État*. Or, ce n'est pas là seulement une violation du Statut, mais c'est encore une véritable apostasie pratique, c'est l'athéisme en politique, principe destructeur et inexcusable dans un pays tout catholique.

Les soussignés sont très-disposés, pour leur part, à faire aux exigences des temps tous les sacrifices, qui seraient jugés nécessaires; ils sont très éloigués de toute opposition systématique; mais ils ont la convinction intime que rien ne peut être changé en cette matière, sans l'assentiment du Souverain Pontife, chef spirituel des États Sardes, reconnu comme tel par l'article premier du Statut.

Ils sont persuadés, surtout pour ce qui regard les fêtes, que sans cet assentiment la loi votée par la chambre des députés n'obtiendra aucun résultat, ou n'en produira que de très-fâcheux.

Ces fêtes sont prescrites par une loi suprême, à laquelle le Pape seul peut déroger. Des lors l'obligation de conscience subsistant tout entière, le clergé en masse continuera à les annoncer, à en prêcher l'observance, et à tonner contre les infractions et les scandales. Il remplira en cela un devoir sacré, auquel il ne saurait se soustraire sans prévarication.

Ce sera donc entre l'Église et l'État, entre les divers ordres de la société et des citoyens, entre les différents membres d'une même famille, une scission complète, une source de discussions, d'animosité, de rixes même, en un mot de désordres incalculables.

Comment s'expliquer qu'un ministère, qui se dit modéré et conservateur, puisse provoquer lui-même et envisager de sang froid d'aussi déplorables résultats!

Les soussignés, pleins de confiance en la haute sagesse du Sénat, prennent la liberté de vous supplier, Messieurs les Sénateurs, d'arrêter le gouvernement du Roi dans la voie dangereuse, où il vient d'entrer, et de repousser les lois aussi impolitiques qu'irréligieuses, qu'il vient de soumettre à votre sanction. En la ramenant à la voie de la légalité et des convenances, et le forçant à reprendre les négociations tamées avec le Père Commun des fidèles, le Sénat éloignera de la monarchie les écueils, que la démagogie lui prépare, et contre lesquels elle se briserait infailliblement; il lui rendra ainsi un service des plus signalés, tout en donnant à la conscience alarmée de nos populations si catholiques la plus légitime satisfaction.

(*Suivant les signatures*).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 153, n. 37, del 30 marzo).

Il clero di S.t Jean de Maurienne.

Gli ecclesiastici della città e diocesi di S. Giovanni di Moriana nutrono sentimenti pienamente conformi (a quelli del clero di Annecy); e pel timore che il loro silenzio non possa riescire scandaloso,

poichè il Ministro di Grazia e Giustizia ebbe a dire alla Camera dei Deputati, che la maggioranza dei preti non avverserebbe una legge che abolisce le Immunità Ecclesiastiche, si credono in dovere *di rigettare questa ingiuriosa allegazione, dichiarando unanimi, a nome di tutto il clero della diocesi, che aderiscono pienamente ai sentimenti ed alle dottrine manifestate dai Vescovi; e che sono dispostissimi a non seguire che la linea del dovere, qualunque sieno le circostanze in cui si troveranno locati.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 145, n. 36, del 27 marzo).

D

Il clero di Cuneo.

Anche il clero della città e diocesi di Cuneo, salvo alcune impercettibili eccezioni, con fare la sua soscrizione contro la *famosa* legge, ha respinto coi fatti la misera lode, che il Ministro Siccardi, quasi a gettare un pomo di discordia tra il ceto ecclesiastico, volle tributare ad una parte del medesimo, a quella cioè ch'ei proclamò dalla tribuna parlamentare, come *la più intelligente*, perchè da lui supposta favorevole alla legge.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 169, n. 40, del 8 aprile).

E

Il clero di Tortona.

Il Capitolo della chiesa cattedrale di Tortona, valendosi del puro diritto del cittadino, supplica i Senatori del Regno perchè si degnino non approvare la legge che nel senso dell'articolo 1° dello Statuto, previo cioè l'intervento della Santa Sede, a bene della religione e tranquillità dei cattolici ed a benedizione della stessa civile società.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 145, n. 36, del 27 marzo).

Il Capitolo di Tortona protesta altamente contro l'asserzione di alcuni fogli, che abbia egli ritirata la petizione al Senato, perchè non fosse approvata la legge Siccardi senza l'intervento della S. Sede, non avendo egli mai commesso ad alcuno un tale mandato. Protesta ad un tempo d'essere estraneo del tutto a qualunque fatto, che, indipendentemente da legale atto di deliberazione capitolare, potesse essere stato emesso da alcuno individuo, non già in senso

di ritirare la rappresentanza, ma in quello solo di variare alcuna frase, innocente al certo, ma atta ad esser male interpretata.

Il Capitolo stesso pertanto ritiene ferma la sua petizione, siccome fu già annunciato da parecchi giornali.

Seguono le firme.

I Canonici sottoscritti, letta la lettera del M. R. Canonico Fava, reg. subeconomo apostolico ed economo del nazionale collegio convitto di questa città, edita nel n. 87 della *Concordia*, dichiarano che la petizione ricordata venne deliberata in tutte le sue parti nell'adunanza straordinaria, tenutasi d'ordine del Canonico Decano, il 22 marzo p. p., ed approvata il 2 aprile nella ricorrenza del consiglio mensile, a cui per legge sinodale art. 481 tutti i Capitolari sono tenuti intervenire senza previo invito.

Attestano pure che il Cancelliere Capitolare, specialmente incaricato, ne faceva comunicazione a quei cappellani residenti e sacerdoti che n'avevano dimostrato desiderio, dai quali spontaneamente veniva tosto sottoscritta. Niun invito fu fatto a quei pochissimi, che la pubblica voce diceva aver altrimenti disposto, e segnatamente al Canonico predetto non usato da alcuni anni alle adunanze capitolari, sebbene invitato.

Fidati nel testimonio della propria coscienza, assicurano che, ben lontani dall'essere stati mossi da intenzione avversa a chicchessia, unicamente si credevano tenuti per dovere di coscienza a valersi di un diritto, acconsentito dallo Statuto, avanti che il progetto di legge venisse approvato dal Senato, dichiarando di aderire ai sentimenti dell'Episcopato, e sempre pronti a tutto quanto sarebbesi disposto di concerto colla Santa Sede.

Per lo che ciascuno dei Capitolari avendo operato nella piena luce del giorno e non nelle tenebre, non tanto come individui ma inoltre come corpo morale, respingono, a nome di tutti, i sottoscritti all'originale petizione, avviata al Senato, le infamanti note di raggiratori ed ingannati e molto più d'opposizione al governo di S. R. Maestà, cui mai sempre professarono la ben dovuta fedeltà. In prova della pura verità, pregando luce all'autore della lettera, non che all'estensore dell'inverecondo articolo dell'*Avvenire di Alessandria*, dànno loro il bacio di pace.

Voghera, il 13 apile 1850.

Seguono le firme.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 184, n. 44, del 17 aprile).

F

Il clero di Bobbio e di Biella.

Il Capitolo della Cattedrale ed i Parroci della città di Bobbio, memori dei varii Concordati conchiusi dalla R. Casa di Savoia coi Romani Pontefici, non che dei diritti guarentiti dallo Statuto, sentono *un imperioso debito di coscienza di supplicare il Senato, onde non sieno sancite le tre proposte leggi, già approvate dalla Camera dei Deputati;* e per la stessa ragione protestano i Canonici della Cattedrale di Biella, e ricorrono ai Senatori, onde sospendano l'approvazione delle leggi medesime, fino a che il governo abbia preso gli opportuni concerti colla Santa Sede Pontificia.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 145, n. 36, del 27 marzo).

G

Protesta simile a quella dell'Arcivescovo di Sassari, 31 marzo 1850, venne indirizzata alla Camera dei Senatori dal Capitolo e parrochi della città di Sassari.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 195, n. 46, del 22 aprile).

H

Il Vescovo di Mondovì mandava una circolare del 18 marzo 1850, con formola da sottoscriversi dal clero, contro la proposta della legge Siccardi, che fu sequestrata.

(Veggansi *Documenti*, XVIII, II, 3, *Il Vescovo di Mondovì*, alle parole: *Altro fatto*).

VII

PRIMA CONDANNA DI MONS. FRANSONI.

1° Circolare di Monsignore del 18 aprile 1850 ai Parroci. — 2° Sequestro della detta Circolare di Monsignore. — 3° Lettera del Cav. Galvagno, Ministro dell'Interno, all'Arcivescovo e risposta di Monsignore. — 4° Mandato di comparizione. — 5° Lettera di Mons. Fransoni al giudice istruttore; lettera del giudice istruttore all'Arcivescovo; e altra lettera dell' Arcivescovo al giudice istruttore. — 6° Cattura dell' Arcivescovo e prigionia nella cittadella di Torino. — 7° Sezione di accusa presso il Magistrato di Appello. — 8° La Corte; il dibattimento; la sentenza; e tre preti multati perchè si rifiutarono di essere giurati. — 9° Il Re e i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ma Annunziata. — 10° Giudizio di giornali.

1°

Circolare di Mons. Fransoni del 18 aprile 1850 ai Parroci.

Torino, 18 aprile 1850.

Molto Reverendo Signore, come Fratello.

Siccome la legge civile non può dispensare il clero dagli obblighi speciali, che a lui impongono le leggi della Chiesa ed i Concordati che ne regolano l'applicazione, così incarico V. S. Molto R.da di significare agli ecclesiastici di cotesta parrocchia:

1° che, venendo chiamati a deporre come testimoni innanzi al giudice laico, debbano, come in passato, ricorrere alla Curia Arcivescovile per ottenere la prescritta autorizzazione;

2° che, venendo citati innanzi al tribunale laico per quelle cause civili, che, a tenore dei Concordati, sarebbero di esclusiva cognizione delle Curie Vescovili, abbiano a ricorrere all' Ordinario per le opportune direzioni;

3° che, procedendosi criminalmente dal tribunale laico contro di essi in casi non contemplati dalla convenzione del 27 marzo 1841, abbiano egualmente a ricorrere all'Ordinario; e, qualora non ne abbiano il tempo ed il mezzo e temano grave danno dal rifiutarsi a rispondere agli interrogatorii, debbano opporre l'incompetenza del Foro e protestare che non intendono di pregiudicare al diritto

dell'Immunità Personale, ma che cedono solo alla necessità; dopo del che, prestandosi a rispondere, non sarà loro imputabile a colpa;

4° un'eguale protesta dovrà farsi dal parroco, o rettore di una chiesa, ogniqualvolta si facesse qualche atto contrario alla Immunità Locale;

5° che, dovendo un individuo, o stabilimento ecclesiastico, agire contro individui, o stabilimenti egualmente ecclesiastici, debba indirizzarsi all'Ordinario per le norme a seguire;

6° infine che tali disposizioni s'intendono provvisorie e sino a tanto che dalla Santa Sede sieno fatte conoscere le implorate ulteriori istruzioni.

Punto non dubitando che V. S. ben conoscendo di quanto momento sia la cosa, spiegherà tutto lo zelo, affinchè tali disposizioni vengano esattamente osservate, stimo inutile di aggiungere speciali raccomandazioni; e solo noterò, che, ove venisse a conoscere che da alcuno vi si mancasse, intendo esserne subito informato.

Il faustissimo avvenimento poi del ritorno del S. Padre nei suoi Stati dovendo eccitare in tutti i cattolici, e tanto più nei membri del clero, la più sincera gioia e la più viva gratitudine verso la Divina Provvidenza, si aggiungeranno, tanto nella Messa che nel dare la benedizione col SS. Sacramento, le orazioni *pro gratiarum actione* e *pro Papa*, sempre che il rito lo permetta, continuandole per otto giorni dal ricevimento della presente.

Sono frattanto, coi sensi della più perfetta stima,

Di V. S. Molto R.da

Aff.mo come Fratello

† Luigi, *Arcivesc.*

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 73, Curia Arcivesc.).

2°

Sequestro della Circolare di Mons. del 18 aprile 1850.

L'anno del Signore mille ottocento cinquanta, il ventuno di aprile, alle ore tre circa pomeridiane, dall'autorità civile essendo stata sequestrata nel Palazzo Arcivescovile la Lettera Circolare del diciotto stesso mese, qui avanti inserta, in data del giorno medesimo e del giorno ventidue detto aprile è stato trasmesso ai Signori Rettori delle Chiese della città il seguente avviso.

Il faustissimo avvenimento del ritorno, (cioè le ultime linee soltanto di essa Circolare).

Torino 21 aprile 1850.

G. Berruto, *Segretario.*

(*Registr. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 74, Archiv. Arciv.).

Veduta l'instanza del Pubblico Ministero, in data del giorno d'oggi, e ritenuto il disposto dell'art. 58 della legge sulla stampa 26 marzo 1848, mandiamo procedersi al sequestro degli esemplari dell'ivi indicato stampato in data 18 aprile corrente,

firmato † Luigi, *Arciv.*

Torino li 21 aprile 1850.

Sott.° Cavallo.

Atto di trasferta nell'officina del Tipografo Botta.

L'anno del Signore mille ottocento cinquanta ed alli 21 del mese di aprile in Torino nell'officina del Tipografo Botta, tenuta in questa città nella contrada della Consolata, casa Bellingeri, al primo piano, giudizialmente avanti l'Ill.^{mo} Sig. Avvocato Ottavio Cavallo, Giudice Aggiunto, Applicato all'ufficio d'istruzione, con assistenza del Sostituto Segretario infrascritto Curletti Filippo, ed intervento dell'usciere infrascritto Pavese.

In eseguimento dell'ordinanza di questo ufficio, in data del giorno d'oggi, e relativa alle istanze del Pubblico Ministero della stessa data, dovendosi procedere al sequestro di tutte le copie, ossiano esemplari, della Circolare, in data 18 corrente aprile, di Mons. Arcivescóvo di Torino, ivi accennata, si è l'uffizio anzitutto trasferto nel locale indicato, ed ivi, in mancanza del sig. Giacomo Botta Tipografo, avutasi la presenza del sig. Angelo Pugnani Segretario Proto della medesima Tipografia, si è il medesimo invitato a presentarci, previa notificazione dell'oggetto della presente trasferta, tutte le copie che ritenga della Circolare suacennata, al che il medesimo di buon grado aderendo ci ha tosto presentato l'unica copia da esso ritenuta, dichiarando essere le altre da esso già state trasmesse per intiero, nel totale loro numero di copie cinquecento circa, questa mane alla Segretaria dell'Arcivescovado sotto l'indirizzo al Sig. Teologo Bruno. Del che onde assicurarsi viemeglio l'ufficio, si è dato ordine all'usciere Pavese Lorenzo di perlustrare diligentemente il presente locale; il che avendo eseguito alla presenza dell'ufficio, non si rinvenne che la prova ed un foglio tirato solo da una parte, di cui l'ufficio procedette al sequestro unitamente all'altra copia statagli come sovra presentata.

Indi richiestosi il sig. Pugnani suddetto se tuttora ritenga ancora formata la composizione, inserviente allo stampato di cui si tratta, ci dichiarò essere la medesima in via di scomposizione, come assicurossene l'ufficio.

Essendosi di tutto quanto sovra fatto constare col presente verbale per ogni effetto che di ragione, ed essendone data lettura, si è il sig. Pugnani coll'ufficio sottoscritto.

Sott.i: Angelo Pugnani — Cavallo — L. Pavese, *Usciere*
Manual.te Curletti, *Sost. Segr.*

Successivamente, essendosi l'ufficio trasferto alla direzione delle Regie Poste, cui per l'oggetto suaccennato nel presente verbale erasi prevenuto con apposita lettera di quest'oggi, ed ivi, presentatosi al sig. Direttore Federico Cuneglio, si è il medesimo invitato a presentarci le copie trattenute per esso nello stesso ufficio, ci ha il medesimo sig. Direttore dichiarato non esistervi a sua cognizione presso lo stesso suo ufficio alcuna copia della Circolare del 18 corrente di Mons. Arcivescovo di Torino, e ciò in seguito alla verificazione fatta nell'ufficio colla più scrupolosa diligenza. Del che si è fatto risultare col presente verbale, al quale si è il sig. Direttore coll'ufficio sottoscritto.

Sott.i: Cuneglio, *Direttore* — Cavallo — L. Pavese, *Usciere*
Manual.te Curletti, *Sost. Segr.*

Successivamente, all'oggetto indicato nei precedenti due verbali, trasfertosi l'ufficio nella casa di Mons. Arcivescovo di questa città, ed ivi avutasi la presenza del sig. Teologo Bruno, suindicato nel primo dei suaccennati verbali, si è al medesimo notificato il motivo della presente trasferta, e richiesto a volerci presentare le copie, che si tengano od esistano presso cotesto Arcivescovado delle Circolari in data 18 corrente aprile firmata Luigi Arcivescovo, a quale invito il medesimo aderendo ci ha tosto presentato numero trecento cinquantasei copie della Circolare suindicata, dichiarando di non ritenerne altre, nè essere a sua cognizione che altre ve ne esistano presso cotesto Arcivescovado, dichiarando ad un tempo di protestare, sia quanto alla violazione del diritto, che si toglie al superiore ecclesiastico di diramare ai suoi parrochi le occorrenti direzioni nell'amministrazione ecclesiastica, sia riguardo a quella dell'Immunità Locale, di cui gode in forza dei Concordati l'Arcivescovado.

Indi onde viemeglio assicurarsi l'ufficio che realmente non esistano nel presente locale altre copie della Circolare suddetta, coi dovuti riguardi ed in presenza del prelodato sig. Teologo Bruno si è fatto a perlustrare il presente locale medesimo, compreso pure il gabinetto particolare di Mons. Arcivescovo, nulla avendo in contrario lo stesso sig. Teologo Bruno, si notifica essersi unicamente rinvenuta una copia dello stampato medesimo, rimasta abbandonata su

di uno scrigno stataci rimessa dallo stesso sig. Teologo Bruno, che dichiara di non averla veduta prima all'occasione della presentazione del pacco suddetto. Ciò stante si è proceduto al sequestro di tale ultima copia unitamente alle preacennate numero trecento cinquantasei.

Del che tutto si è fatto constare col presente verbale, al quale si è il sig. Teologo Bruno coll'ufficio sottoscritto.

Sott.i: Teol. Giuseppe Bruno - Cavallo - L. Pavese, *usciere*
Manual.te Curletti, *sost. segr.*

Ho notificato io usciere infrascritto il presente verbale a S. E. Monsignor Arcivescovo Luigi Fransoni, residente in questa capitale in persona del sig. Teol. Bruno, ed alle ore undici antimeridiane.

In data delli 22 aprile 1850.

Gio. Maria Chiarle, *usciere del trib. 1ª cogniz.*

(*Registr. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2° pag. 80-82, Archiv. Arciv.).

3°

Lettera del Ministero dell'Interno, Gabinetto Particolare.

Torino, 22 aprile 1850.

Eccellenza.

La Circolare della E. V. in data 18 corrente, è divenuta di una pubblicità notoria. Io mi asterrò dal portare il mio giudizio su quella, dacchè trovasi deferita alla giustizia. So bensì che essa sta per diventare causa di nuovi disordini. Fin da quest'oggi il Governo farà il suo dovere in ogni occorrenza; ma ho creduto bene doverla prevenire per il caso, che, ad evitare mali maggiori, l'E. V. stimasse di lasciare immantinenti la città. Qualora, non ostante questo avviso e le precauzioni che il Governo non mancherà di prendere, succedessero disordini, l'E. V. non andrebbe immune dalla responsabilità dei fatti, che non possono a meno di riuscire di grave nocumento al principio religioso, che il Governo intende di fortemente proteggere e mantenere.

Prego V. Ecc. di un cenno di risposta per mio governo; ed ho l'onore di protestarmi, con distinto ossequio,

Di V. Eccellenza

Dev.mo obbl.mo servitore
Galvagno.

Risposta di Mons. Arcivescovo.

Eccellenza.

La mia Circolare del 18 corrente non può essere causa di disordini, salvo che per quelli i quali vedono di mal occhio, che un Vescovo compia l'obbligo suo, cercando di provvedere alla coscienza propria e all'altrui. Ma questi se sono nemici miei, lo sono nientemeno del Governo; e, poichè Esso, come l'E. V. me ne assicura, è risoluto di fare il suo dovere, non vi può essere per me alcun timore, e quindi non penso di lasciare la città. Mentre poi godo nel sentire che il Governo intende di fortemente proteggere e mantenere il principio religioso, Ella troverà ben ovvio, che io respinga intieramente la responsabilità dei fatti, che fossero per avere luogo contro di esso, e che non potrebbero essere imputabili se non a coloro che si facessero ad attentarvi. Del resto, abbandonato nelle braccia della Divina Provvidenza, ho l'onore di essere con profondo ossequio

Della Ecc. Vostra

Torino, 22 aprile 1850.

Dev.mo servitore
† Luigi, *Arcivescovo.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2° pag. 75, Archiv. Arciv.).

Il giorno dopo (22 aprile 1850) fin di buon mattino la voce corse d'una formidabile dimostrazione per la vegnente sera contro l'Arcivescovo a cagione della Circolare; e tale da non incontrarne l'eguale se non in quella eseguitasi contro l'Arcivescovo di Parigi Mons. De Quelen, di cui al giorno d'oggi ancora si può avere una qualche idea, mirando l'area del palazzo arcivescovile ingombra dei proprii rottami e rovine. Questa prossima terribile dimostrazione, corsa già di bocca in bocca, era nota a tutti in Torino e sobborghi, e veniva lungo il giorno prenunziata all'Arcivescovo dai suoi amici sì veri che finti, coll'intendimento in questi di eccitarlo collo spauracchio alla bramata fuga; ma indarno. Passa il mattino e Monsignore non parte; il giorno s'avanza e Monsignore non esce dall'episcopio; eran quasi le cinque e ancora non pensava di abbandonarlo; quando la spinta ne riceve dal Ministro dell'Interno con una lettera, in cui per fargli affrettare il passo al partito s'appiglia di stimolargli la coscienza, dichiarandolo risponsabile degli eccessi che potrebbero avvenire, qualora non s'allontanasse tosto dalla città. Alla lettera seguì immediatamente la risposta, in cui dichiarava il Prelato che non in-

tendeva d'assumere responsabilità alcuna, e che non intendeva di allontanarsi punto da Torino.

Non dirò quale sia stata la sorpresa che al Ministro e suoi Colleghi cagionò tale inaspettato riscontro, e l'ora già avvanzata ostava al far eseguire la creduta non necessaria e minacciata dimostrazione, per la quale mancato sarebbe il tempo volulo a renderne avvisate le solite persone a ciò destinate.... e pagate con otto soldi ciascuna.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni Arciv. di Torino*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

4°

Mandato di comparizione.

Noi, Cavaliere Luigi Salvi, Giudice Istruttore presso il Regio Tribunale di Prima Cognizione in questa città sedente;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero del ventuno andante mese;

Mandiamo al primo usciere o messo richiesto di citare e assegnare, come si cita e assegna, la nominata S. E. Luigi Fransoni Arcivescovo della diocesi di Torino a comparire personalmente avanti noi e nel nostro ufficio, tenuto nel Palazzo del detto Tribunale, contrada della Consolata, porta n. 1, dalle ore nove alle dieci del ventinove andante mese, per essere interrogata sui fatti e circostanze relativi alla ascrittale imputazione di essersi, col mezzo di uno stampato sotto la data del 18 aprile 1850, principiante colle parole: *Molto Reverendo Signore come fratello. Siccome la legge civile non può dispensare il clero*, ecc. e finiente con quelle: *Aff.mo come fratello † Luigi Arcivescovo;* e specialmente per le seguenti espressioni:

Siccome la legge civile non può dispensare il clero dagli obblighi speciali, che a lui impongono le leggi della Chiesa ed i Concordati che ne regolano l'applicazione, così incarico V. S. Molto R.da di significare agli ecclesiastici di codesta sua parrocchia 1°, 2°;

3° *che, procedendosi criminalmente dal tribunale laico contro di essi in casi non contemplati dalla convenzione 27 marzo 1841, abbiano egualmente a ricorrere all'Ordinario, e qualora non ne abbiano il tempo od il mezzo, e temano grave danno dal rifiutarsi a rispondere agli interrogatorii, debbano opporre l'incompetenza del Foro e protestare che non intendono di pregiudicare al diritto dell'Immunità Personale ma che cedono solo alla necessità. Dopo del che prestandosi a rispondere non sarà loro imputabile a colpa;*

4° *Un'eguale protesta dovrà farsi dal Parroco o Rettore di una chiesa, ogni qual volta si facesse qualche atto contrario all'Immunità Locale;*

reso colpevole di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, reato questo previsto dall'art. 24 della legge sulla stampa 26 marzo 1848.

Torino 24 aprile 1850.

All'originale sottoscr. il Giudice Istruttore SALVI.
Manualm. CURLETTI, 1° segret.

Repert° n. 1118. Relazione.

Notificato il presente mandato di comparizione a S. E. Luigi Fransoni, Arcivescovo della diocesi di Torino, residente in questa città, avendo citata ed assegnata personalmente comparire nanti il sig. Giudice Istruttore di questo Tribunale di 1ª Cognizione, il mattino delli ventinove del cadente mese di aprile, dalle ore nove alle dieci, il tutto parlando alla prelodata S. E.

Torino il ventiquattro aprile mille ottocento cinquanta.

GIO. MARIA CHIARLE.

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2° pag. 84-85, Archiv. Arciv.).

5°

Lettera di Mons. Fransoni al Giudice Istruttore.

Torino, 29 aprile 1850.

Ill.mo Signore.

Ricevuta la citazione di comparire oggi innanzi a V. S. Ill.ma ho preso seriamente ad esaminare, se potessi applicare a me stesso le norme, che nella mia Circolare del 18 corrente ho indicate ai miei ecclesiastici, ed osservate le quali, ho dichiarato che, comparendo e rispondendo agli interrogatorii, sarebbero immuni da colpa.

Ho però dovuto osservare, non solo che a tenore del Concilio di Trento, sess. 24, cap. 5, de reform., i Vescovi nelle cause criminali sono esclusivamente soggetti al Sommo Pontefice, ma eziandio che nella Circolare della S. Congregazione della Immunità, emanata ad istanza di S. M. il 14 giugno 1823 (1), mentre si provvede perchè

(1) Causæ criminales graviores contra Episcopos, etiam hæresis, quod absit, quæ depositione aut privatione dignæ, ab ipso tantum Summo Romano Pontifice cognoscantur et terminentur. Quod si eiusmodi sit causa, quæ necessario extra Romanam Curiam sit committenda, nemini prorsus ea committatur, nisi Metropolitanis aut Episcopis a Beatissimo Papa eligendis. Hæc vero commissio et specialis sit et manu ipsius Sanctissimi Pontificis signata, nec unquam

gli ecclesiastici chiamati a deporre innanzi alla Curia Laica vi si debbono presentare, si dichiara però espressamente che, ove sia indispensabile di esaminare un Arcivescovo o un Vescovo, oltre che.... non dovrà pel rispetto dovuto alla dignità e carattere essere chiamato nel luogo del giudizio, Sua Santità riserva a sè questa autorizzazione, volendo che se ne implori in ciascun caso la speciale facoltà.

Ora dunque Ella ben vede, che a fronte di sì chiare e formali disposizioni, mi trovo nella assoluta impossibilità di prestarmi alla citazione anzidetta. E quindi, mentre protesto la pienissima mia sommissione alle leggi del governo in tutto ciò che non intacca la coscienza, siccome però questo appunto si è nella fattispecie il caso mio, così colla presente fo istanza, che mi si conceda il tempo necessario per chiedere alla S. Sede un permesso affatto indispensabile, ottenuto il quale mi farò il più stretto dovere di uniformarmi al prescritto della legge.

In attenzione che ciò mi venga significato per tosto scrivere a Roma, pregiomi di essere coi sensi della più distinta stima e pari considerazione

Di V. S.

Dev.mo servitore

† Luigi, *Arcivescovo.*

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2° pag. 86-87, Archiv. Arciv.).

---

plus his tribuat quam ut solam facti instructionem sumant, processumque conficiant, quem statim ad Romanum Pontificem transmittant, reservata eidem Sanctissimo sententia definitiva.

Cætera, alias sub fel. rec. Iulio III super his decreta, nec non Constitutio sub Innocentio III in Concilio Generali, quæ incipit *Qualiter et quando*, quam Sancta Synodus in præsenti innovat, ab omnibus observentur.

Minores vero criminales causæ Episcoporum in Concilio tantum Provinciali cognoscantur, et terminentur, vel a deputandis per Concilium Provinciale.

(Conc. Trid. sess. XXIV, de reform. cap. V).

Sua Santità, per condiscendere alle premurose istanze di S. Maestà il Re di Sardegna, e togliere insieme qualunque ombra di ostacolo e ritardo alla procedura dei giudizii, derogando colla sua Suprema Apostolica Podestà alle disposizioni canoniche sulla Ecclesiastica Immunità Personale vigenti, ordina e concede agli Arcivescovi e Vescovi di fare facoltà, previa richiesta, al clero di presentarsi nanti giudici laici.....

In caso poi che sia indispensabile di esaminare un Arcivescovo o un Vescovo, oltre che dovrà questi emettere il giuramento *præpositis Evangeliis*, e non dovrà pel rispetto e riguardo alla dignità e carattere essere chiamato nel luogo del giudizio, Sua Santità riserva a sè questa autorizzazione, volendo che se ne implori in ciascun caso la speciale facoltà.

(Circolare agli Arcivescovi e Vescovi del Piemonte, Roma 14 giugno 1823, firmata dal Cardinale Segretario di Stato).

Lettera del Giudice Istruttore all'Arcivescovo.

Torino il 29 aprile 1850.

Eccellenza Reverendissima.

Non potendo deferire alle ragioni, per le quali l'E. V. R.ma dice essere nella impossibilità di ottemperare all'intimatole mandato di comparizione, nè conseguentemente assecondare la richiesta fattami coll'ossequiato di Lei foglio d'oggi, mi faccio carico di prevenire l'E. V. che, non comparendo Ella in questo stesso giorno, la causa avrà ulteriore corso a termini di legge.

Ho l'alto onore di costituirmi con ossequiosissimo rispetto

Di V. E. R.ma

Um.mo dev.mo ed obbl.mo servitore
Il Giudice Istruttore
SALVI.

Altra lettera dell'Arcivescovo al Giudice Istruttore.

Ill.mo Signore.

Nella precedente mia lettera di quest'oggi ho detto, ho dimostrato, che in coscienza non posso comparire innanzi al tribunale laico, senza ottenere la Pontificia autorizzazione, che mi sono offerto di chiedere. Ora, per risposta, V. S. Ill.ma mi significa, che non può deferire alle mie ragioni nè assecondare la mia domanda; e che, non comparendo in questo stesso giorno, la causa deve avere corso a termini di legge. Trattandosi di coscienza, non mi resta che dire con S. Pietro: *si iustum est vos potius audire quam Deum, iudicate;* e, qualunque sieno per essere le conseguenze, debbo ripeterle, che assolutamente non posso presentarmi. Addolorato, più assai che per me, per le offese di Dio e per le pene, nelle quali fanno incorrere, pregiomi di essere

Di V. S.

Devot.mo servitore
† LUIGI, *Arcivescovo.*

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2° pag. 88, Archiv. Arciv.).

6°

Cattura dell'Arcivescovo e prigionia nella Cittadella.

Ora si tratta di arresto; ma non è più questione del giudice, perchè questa gente non è che esecutrice di più alti voleri, giusti o ingiusti non importa. La questione si agita nei consigli ministeriali, e qui debbo prevenire il lettore, che, non avendo potuto penetrare in quei segreti, non riferirò che quanto la voce pubblica riportava a quei giorni. Dicevasi adunque, che, radunati i sette Ministri, venisse proposta la questione, se, in seguito alla corrispondenza dell'Arcivescovo col Salvi e la minaccia di questo, che *la causa avrebbe avuto il suo corso a termini di legge*, si doveva incarcerare l'Arcivescovo, o prendere un mezzo termine per seppellire la sinagoga con onore. Diceasi, che a questo secondo partito erasi appigliato Paleocapa, il quale dimostrato aveva con un lungo discorso, che l'arresto era una misura impolitica, la quale poteva illuminare il popolo sulle intenzioni dei governanti, e produrre una disapprovazione ed anche un' opposizione; che, quando si vuol distrurre, per esperienza il conosceva doversi andare cautamente per non perder l'opera; e che l'arresto poteva concitar contro il governo gli animi di tanti, che eran giunti a persuadersi, che i Ministri cercassero il bene della Monarchia Costituzionale, della religione, della morale, nello Stato. Conchiudeva adunque, che l'adottare un mezzo termine sarebbe stato riguardato come atto di moderazione, ed avrebbe dato ad intendere al popolo, che il ministero non voleva perseguitare la religione, nè i suoi ministri. A questo sentimento diceasi che piegassero d'Azeglio e Santa Rosa. Ma all'incontro volevasi, che Siccardi, asserendo compromessa a quel punto la dignità del foro, se non si incarcerava l'Arcivescovo, ed osservando, che veniva in favore la legge, instasse per l'arresto, cui forse non sarebbesi potuto addivenire, se si faceva subodorare al Prelato; e che in ogni caso guarentiva sempre l'esito della causa, cioè la condanna. Passarono dalla sua parte Galvagno, Della Marmora, e Nigra. Essendo il numero maggiore, s'adottò la misura d'arresto; Della Marmora si incaricò di dare le necessarie disposizioni; e Siccardi diè l'ordine al giudice di spedire ai carabinieri il relativo mandato.

Il giorno stesso, o l'indomani tutt'al più, di questa decisione portossi una persona al Prelato, e segretamente gli confidò l'adottata misura; quindi nella sera del giorno seguente altri vi si recarono, assicurandolo, che nella notte al certo sarebbesi proceduto

all'arresto, per cui ravvisavano opportuno d'avvertirnelo, perchè fuggisse. Li ringraziò Monsignore, ma non si mosse. Passò la notte, e niuno comparve. Finalmente ai tre quarti dopo mezzogiorno, era il 4 maggio, giorno della SS. Sindone, e festivo di divozione in Torino non di precetto, giunge una carrozza, e ne scende in gran uniforme il capitano dei carabinieri cav. Morelli, che, salite le scale, s'avanza nell'appartamento. Monsignore sente il rumore, e chiede: *ebbene è venuto?* E risposto di sì, disse di farlo entrare.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. Rev.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, Arciv. di Torino, raccolti e compilati dal dott. Filippo Negri, inediti).

Appena entrato e fatto sedere, presentò una carta, che aveva nelle mani, dicendo: *Mi dispiace d'avere una dolorosa incombenza, come rileverà dalla carta.* Monsignore, presa la carta, e visto che era il mandato di cattura, in nulla diverso da quello per i ribaldi, rispondendo alle parole del capitano, disse: *Veramente non saprei darle altra risposta, che quella data in consimile circostanza da Pio VII, cioè che tali commissioni non attirano le benedizioni del cielo. Ma questo sarebbe*, disse il capitano, *quando si facesse volontariamente, non quando per ordine superiore.* Non volendo l'Arcivescovo disputare in proposito, l'interruppe dicendo: *Di grazia, non veggo in questa carta indicato il luogo, ove m'abbia a condurre, e non vorrei essere indiscreto a chiederglielo, se non mel potesse dire. Oh! posso dirle*, rispose, *che si è alla cittadella. — E quando? — Anche adesso, ho meco la carrozza.*

Allora pensò il Prelato, che, andando a prendersi nella camera attigua il cappello, sarebbe stato certamente seguito dal capitano, ciò che non avrebbe gradito, chiamò uno deì suoi preti, e l'inviò a prenderlo, chiedendo ad un tempo al capitano, se non era vietato di condursi seco uno dei suoi ecclesiastici. Giunto in quel punto il prete col cappello, gli chiese anche egli se nulla ostava ad accompagnarlo, cui rispose: *Come diceva adesso a Monsignore, non v'ha difficoltà, anche ella l'accompagni fino alla cittadella; ma, quanto al restarvi, sentirà gli ordini, che io non conosco, dati al comandante della medesima.* Ciò udito, corse il prete a prendersi anch'esso il suo cappello, e toltosi Monsignore il breviario, partirono tutti e tre alla volta della cittadella. Passando per la sala i domestici del Prelato chiesero genuflessi la di lui benedizione, che compartì pure a due altri suoi ecclesiastici prima di salire in carrozza, cui l'avevano accompagnato.

Cinque minuti dopo Monsignore era in cittadella, e condotto all'alloggio del comandante. Questi trovandosi assente, la consorte

l'introdusse nelle assegnategli camere, e mandò chiamare uno dei maggiori. Dopo un piccolo ritardo, impiegato a vestir l'uniforme, giunge il maggiore Conte Viallardi, il quale, chinatosi a baciar la mano all'Arcivescovo, tentava di occultare la sua commozione, e le lagrime che gli cadevano. Questa commozione influiva sulla sensibilità del Prelato, che ogni sforzo faceva per contenerla, quando, pregato il Viallardi dal Morelli della dichiarazion di consegna, uscì quegli per farla, e liberò Monsignore dal violento contrasto, in cui si trovava. Rientrato poco dopo e rimessa la dichiarazione al capitano dei carabinieri, questi, baciata a Monsignore la mano, se ne partì, non senza lasciar travedere al volto la pena, che internamente soffriva. Infatti fu per riverenza all'Arcivescovo, se, quando ricevette il mandato di cattura, non permise, che fosse posto in esecuzione da due semplici carabinieri a piedi, i quali dessero un non più veduto spettacolo, ma procurò, per quanto fu in lui, di moderare la sconvenevolezza e l'infamia dell'azione.

Giunse poco stante il generale Imperor, comandante della cittadella, e coi modi più urbani gli fece conoscere, come, avuto l'avviso di preparargli l'alloggio, avesse fatto sgombrare le tre camere, che, separate dal suo appartamento, gli servivano d'uffizio, quale aveva trasportato altrove; e gli offeriva intanto tutto ciò che aveva e che gli fosse bisognato. Le camere erano mobigliate, mancavano però di letti, che fece portare dall'arcivescovato per lui e pel suo prete il Teol. Bruno, come faceva di là portare quotidianamente il pranzo, riservandone una parte per servir loro di cena. Aggiunse il comandante, che rimaneva in piena libertà di passeggiare in cittadella ove più gli piacesse, e si offrì di accompagnarvelo qualunque volta per imporne ai soldati, qualora alcuno avesse ardito di mostrarsi men rispettoso. L'Arcivescovo lo ringraziò vivamente, e conoscendo che le offerte erano sincere e fatte cordialmente, non mancò di profittarne, e a buon diritto ebbe a dire che la condotta del generale, non meno che dei due maggiori Bolla e Viallardi, fu perfetta a suo riguardo, e che lor ne dovea tutta la riconoscenza.

Non diversa fu quella del parroco, che, appena conosciuto l'arrivo del nuovo ospite, si portò a visitarlo e ad offrirgli i suoi servigi, procurandogli l'accesso interno per andare in parrocchia, dove celebrò il Prelato ogni giorno la Messa, e con dare in sua casa alloggio al domestico.

La notizia intanto si spande nella città, e quindi ovunque per mezzo dei giornali; fra questi è da notarsi la *Campana*, che la pubblicò in apposito *supplemento straordinario* il giorno susseguente (5 maggio) comechè festivo. Fin dalle prime ore della prigionia il Capitolo Metropolitano mandò ad esprimergli, col mezzo di una

speciale deputazione, i sentimenti suoi di rispetto e di cordoglio: azione questa che gli fruttò dal Padre dei fedeli parole di encomio in un Breve. Oltre alla deputazione, tutti i membri in seguito adempirono in particolare quest'atto di dovere verso il loro capo, senza eccezione alcuna. Tutti i cavalieri dell'Annunziata andarono a confortare il lor collega, se il Marchese di Villamarina si eccettua, perchè forse incomodato. Aggiungasi una deputazione della Collegiata della Santissima Trinità, altra dei Parrochi della città, altre di altre Collegiate. Infine un numero immenso delle principali famiglie più ragguardevoli per nascita e per religione, moltissimi del clero, e non pochi ancora di tutte le classi dei cittadini. L'affluenza fu invero grandissima, e tale da eccitare lo sdegno della massoneria, la quale perciò tentò di minorarla con far prescrivere, dopo alcuni giorni, dal ministero, che chiunque cercasse di visitare l'Arcivescovo, dovesse prima scrivere in apposita nota il proprio nome cognome e professione. Questa misura avrà fatto bensì un qualche effetto, ma non certamente quello, che se ne attendeva.

(*Cenni storici, etc.*).

Fin da quel giorno medesimo (4 maggio) il Tribunale di 1ª Cognizione, nelle persone dei Signori cav. Salvi, assessore istruttore, Spingardi, avvocato fiscale, e Curletti, segretario, si recò in cittadella per sottomettere agli interrogatorii l'illustre prigioniero. Ma chiesto il nome cognome e l'età, disse, che non intendeva rispondere cosa alcuna, benchè questi dati non potesse occultarli, trovandosi in tutti gli almanacchi. Interrogato, se la Circolare era sua, credè suo dovere di non declinarne la responsabilità, e disse di sì. A tutte le altre interrogazioni poi oppose un perfetto silenzio, ed un rifiuto all'invito di segnare lo stesosi verbale.

(*Cenni storici, etc.*).

Siccome S. E. Rev.ma Monsignor Luigi Fransoni, Arcivescovo, trovasi costituito in cittadella, così nella Benedizione e nella S. Messa, quando il rito il comporti, si aggiungerà sino a nuovo avviso la colletta n. 32, fra le orazioni *Ad diversa*, *Deus, qui Beatum Petrum Apostolum a vinculis absolutum, etc.*

Dato in Torino, addì 4 maggio 1850.

CELESTINO FISSORE
fungente funzioni di Vicario Generale.

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2, pag. 151, Archivio Arciv.).

7°

Sezione di accusa presso il Magistrato d'Appello.

La Camera d'Accusa, venerdì scorso, 10 del corrente, con quattro voti contro uno (1), ha deciso farsi luogo a processo, nella causa di S. E. Mons. Arcivescovo di Torino, per la Circolare del 18 aprile.

Lo sapevamo, prima che si pronunciasse. Ecco la storia.

Tre erano e tre furono sempre i Consiglieri membri della Camera di Accusa. A questa causa erano destinati i Signori Consiglieri Nuvoli, Giriodi e Cappello. Giriodi non volle nemmeno sedere in quella Camera; crediamo siasi astenuto mettendosi la mano alla coscienza, e felice chi ha una coscienza! (2). Ma perchè, invece di surrogare il solo Giriodi, il ministero ne aggiungeva tre altri, che sono i signori Agnes, Ioannini, e Rochis? Perchè li eleggeva lo stesso ministero o chi per lui? (3).

Dopo questo fatto, ognun si domanda.

Il ministero, o chi per lui (sia sempre inteso), ha voluto cinque membri, invece di tre, per dare un tracollo più certo alla causa dell'Arcivescovo?

Il ministero, eleggendo o facendo eleggere sotto la sua influenza, (influenza ministeriale!) i giudici dell'Arcivescovo, è stato imparziale, ovvero si è assicurato anticipatamente il successo della sentenza?

Il ministero, se non è stato giusto, è almeno stato prudente, avuto riguardo alla voce pubblica, la quale afferma che il ministero, concorde *senza una sfumatura*, vuole ad ogni punto colpire e mandare a spasso il coraggioso Arcivescovo?

Lasciamo al pubblico la facile sentenza.

Il dibattimento pubblico sarà aperto fra quindici giorni; il cav. Persoglio, avvocato fiscale generale, farà le parti del fisco, l'Arcivescovo non sarà presente.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 227, n. 55, del 13 maggio).

---

(1) Il Conte Nuvoli diede voto contrario.
(Da speciali informazioni).

(2) Lettera di detto Conte Giriodi.
(Veggansi *Documenti*, XXI, n. 3.).

(3) Il sig. Presidente di quel Magistrato d'Appello, Barone Giuseppe Manno, come disse chiaramente la stessa *Armonia*, an. 1850, pag. 246, n. 60, del 21 maggio.

8°

La Corte; il dibattimento; e la sentenza.

1° Presidenza, il cav. Massa di Saluzzo conte Leonzio.

Erano Consiglieri, Gaetano cav. Deleuse, Giuseppe cav. Ropolo, Pietro cav. Franzini, Casimiro cav. Gibellini, Pietro Giuseppe conte Barbaroux, ed i Signori Angelo Biglione e Ottavio Rabino.

Erano i nominati componenti della 1ª classe criminale del Magistrato d'Appello.

I giurati erano l'avv. barone Felice Demargherita, figlio dell'ex Ministro degli Affari Ecclesiastici Grazia e Giustizia, il quale, perchè primo pronunziato, fu il capo della giurìa, il prof. Giovanni Battista Scagliotti, gli avv. Taddeo Clarotti e Camillo Mestrallet, i proprietarii Nigra Francesco e Nasi Federico, i negozianti Engelfred Giuseppe, Tesio Giuseppe Francesco negoziante in terraglie, Garrone Giovanni minusiere, Monti Pietro, Cinzano Carlo, e Bonelli Pietro oste.

(Dagli atti processuali).

Perchè tre preti non si presentarono, usciti come giurati, furono multati 300 lire ciascuno.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 254, n. 61, del 27 maggio; e *Gazzetta del Popolo*, an. 1850, maggio).

La causa di Mons. Arcivescovo è chiamata avanti il Magistrato d'Appello, giovedì, 23 corrente. Il cav. Persoglio, avvocato generale, sosterrà l'accusa; il cav. Vigliani, avvocato dei poveri, assumerà d'ufficio la difesa; vedremo se i giurati, dei quali dicesi già fatto l'assortimento, lo pronuncieranno colpevole.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 242, n. 58, del 21 maggio).

Il cav. Vigliani, avvocato dei poveri, dovendo assumere d'ufficio la difesa nella causa di Mons. Arcivescovo, si recò giorni sono dal medesimo per ottenere, si dice, la sua approvazione. Il veneratissimo Prelato, consentaneo ai principii, che devono regolare la condotta del clero cattolico in questa vertenza, non gli diede in proposito alcuna risposta; ed alle varie mossegli interrogazioni rispose costantemente: *Io non ne so di niente.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 246, n. 59, del 22 maggio).

2° Il 23 maggio 1850, nella sala del Magistrato d'Appello si decideva la causa di Mons. Fransoni. Presiedeva il cav. Massa di

Saluzzo. Il Magistrato dichiarò, in sul cominciare, essere in facoltà di tradurre a forza l'Arcivescovo, oppure giudicarlo assente. Volersi appigliare piuttosto al secondo partito; perchè l'Arcivescovo, deciso di non proferir sillaba, non recherebbe aumento di lumi nel giudizio.

Alle 11 del mattino il segretario dava lettura delle requisitorie e della sentenza della Sessione di Accusa. Quindi il Presidente designava ai giudici del fatto la qualità della colpa, imputata all'Arcivescovo di Torino, per la pubblicazione della sua Circolare. In seguito l'avvocato fiscale Persoglio, terminata la lettura dei documenti relativi al processo, svolgeva l'accusa contro l'Arcivescovo.

Il discorso dell'onorevole cavaliere basava tutto sul falso. Supponeva lo Stato ateo, ovvero cattolico senza del Papa. Si ricordava pur troppo della legge Siccardi, ma si dimenticava sempre del Concilio di Trento. Nel Fransoni vedeva un cittadino, non un Arcivescovo. E con questo andava innanzi, declinando un numero senza numero di sofismi.

Per esempio, l'avv. Persoglio citava il testo di S. Paolo: *legibus subditi estote non propter vim, sed propter conscientiam.* Ora questo testo non può fare la difesa dell'Arcivescovo, a vece di formolarne l'accusa? Chi nol vede? La Chiesa non ha la facoltà legislativa? Non esiste una legge ecclesiastica, che proibisce ai chierici di presentarsi ai tribunali laici? Dunque *legibus subditi estote.*

Ma se l'avv. Persoglio fu sofista nella maggior parte della sua disputa, riuscì maligno, ci si perdoni l'espressione, allora quando volle scoprire una prova di reità nell'assensa dell'Arcivescovo e sentenziò che *la coscienza del reo soltanto lo rattenne dal comparire dinnanzi alla giustizia.* Forse che l'Arcivescovo non espose i motivi, che lo distoglievano dal presentarsi davanti il tribunale? E nell'atto stesso del processo non fu data lettura della sua lettera, ove, dichiarando abbisognargli la licenza del Pontefice innanzi di costituirsi e rispondere, chiedeva tanto di tempo per ottenerla? Con che fronte adunque si può tradurre il suo silenzio come una reità?

Mons. Arcivescovo, consentaneo ai suoi principii, non aveva incaricato veruno di propugnare la causa, anzi a chi era stato d'ufficio destinato per ciò, non volle dare la menoma risposta. Nullameno il cav. Vigliani, che era appunto l'eletto dal Magistrato, disse tanto quanto era mestiere; fe' campeggiare la sua eloquenza, e parlò come parla l'avvocato di una buona causa. Premise non potersi accusare l'Arcivescovo di reato di stampa, 1° perchè la Circolare non venne distribuita a motivo del sequestro; e 2° perchè, ammessa anche la distribuzione, questa non sarìa bastata a costituire il fatto di pubblicità nel senso dell'art. 13 della legge sulla stampa. Le Circolari Vescovili non furono tenute mai per cosa

pubblica, tanto è vero che sotto la censura non v'andarono soggette giammai.

Dopo ciò l'avv. Vigliani cribrò punto per punto l'accusa fiscale Partì dal principio, dimenticato dal cav. Persoglio, che la religione cattolica è la religione dello Stato; toccò i Concordati, esistenti colla Santa Sede a proposito della Immunità; fe' vedere che l'Arcivescovo colla sua Circolare aveva fatto opera cittadina, mettendo in armonia la legge e le coscienze, e dando una semplice istruzione regolamentare intorno al modo con che il clero potesse adagiarsi alla legge del 9 aprile. L'Arcivescovo non eccitò alla ribellione, bensì a serbare un contegno passivo, ad usare un mezzo legale, la protesta.

Del resto, è riconosciuta nel nostro Stato l'esistenza di due autorità, laicale l'una ecclesiastica l'altra, autonome amendue, ma amiche d'ordinario. Ora, dandosi il caso di un conflitto tra la coscienza di una classe di cittadini e la legge civile, chi deve cedere? Dovrà l'individuo sacrificare la propria coscienza? ovvero, cercando un appiglio per metterla in salvo, si dovrà condannare perciò?

È qui confutata la stolta accusa, ripetuta fino a sazietà dai nostri moderni politici, più protestanti che cattolici, che cioè il Supremo Gerarca sia una potenza straniera, e che Monsignor Arcivescovo abbia anche per questo violata la sovranità della nazione col ricorrere a Roma per avere istruzioni, rispetto al contegno da tenersi dal clero a fronte della nuova legge del 9 aprile. Osservava l'acuto difensore quanto sia stato diverso il modo, tenuto in questi ultimi giorni dal governo di Prussia, governo costituzionale e protestante, in una questione affatto analoga alla nostra. Che fece il governo prussiano quando vide da molti Vescovi diramate Circolari al clero, colle quali questo veniva avvertito di giurare la Costituzione, mediante protesta di voler salvi i diritti della Chiesa? Forse mandò a sequestrare le Circolari e spiccò mandato d'arresto ai Vescovi autori di quelle? Tutt' all'opposto. Egli procurò di venire ad un amichevole accordo, il quale fu in breve ottenuto con reciproca soddisfazione. Questo paragone tra un governo cattolico ed un protestante non è a dire come dovesse far breccia nell'animo degli uditori. E la fece talmente, che molti degli astanti credettero per un momento vinta la causa ed ottenuta la vittoria.

Il cav. Vigliani è molto amico di Giannone; e ci ricorda come egli ne scrivesse le glorie nel *Costituzionale Subalpino*. Parlando secondo la pienezza del cuore, stabilì un confronto tra Giannone e il nostro Arcivescovo, che furono amendue tradotti in cittadella per opposti motivi; l'uno per avere difeso, l'altro per aver oppugnato le Immunità Ecclesiastiche. Chi conosce la biografia del Giannone vede come poco quadrasse il confronto; quanto si opponesse

alla verità storica; finalmente se riuscisse ingiurioso all'illustre Arcivescovo.

Nullameno mette in mostra i principii del difensore di quest'ultimo, e cresce il peso delle sue ragioni, essendo ragioni del panegirista del Giannone.

Già dicemmo che gli argomenti del Vigliani poco poterono sull'animo dei giurati, che dichiararono colpevole l'Arcivescovo Fransoni.

Ora egli sconta la sua pena in cittadella, donde uscirà glorioso il 4 di giugno.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 251 e 252, n. 61, del 27 maggio).

Due testi, Gargano Giovanni e Oddenino Giuseppe, deposero di avere vista la Circolare affissa nella Sagrestia della parrocchia di S. Maria di Poirino.

(Dagli atti processuali).

3° Dobbiamo con dolorosa sorpresa registrare nelle nostre colonne, che si trovarono da noi dodici giurati, i quali credettero di vedere, nella nota Circolare del 18 aprile, una offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, e che in conseguenza il Magistrato d'Appello pronunciava contro all'illustre Prelato la condanna ad un mese di carcere e cinquecento franchi di multa.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 247, n. 60, del 24 maggio).

Il giorno pure 23 maggio Mons. Arcivescovo di Torino veniva dai giurati all'unanimità dichiarato reo, e dal Magistrato d'Appello condannato ad un mese di carcere ed a L. 500 di multa.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 281, n. 68, del 12 giugno).

Il verdetto dei giurati fu dato sul quesito, formulato dal Signor Presidente in questi termini: *S. Ecc. Mons. Fransoni Luigi Arcivescovo di Torino, è desso colpevole, o non colpevole, d'offese contro il rispetto dovuto alle leggi, per la Circolare da lui indirizzata al clero il 18 p. p. aprile, e di cui nell'atto di accusa?* Essi rientrati nella sala, il capo disse, che i giurati all'unanimità dichiaravano colpevole l'Arcivescovo, e i giudici quindi lo condannavano alla pena di un mese di carcere e di fr. cinquecento di multa.

Nella sera medesima, la sentenza veniva significata d'uffizio all'Arcivescovo, il quale non mostrò alcuna sorpresa, conoscendo abbastanza come tutto sarebbesi ordito dai settari per aggravare la sua posizione.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino*, raccolti e compilati dal dott. Filippo Negri, inediti).

9°

Il Re ed i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata; pena scontata.

1° Ci scrivono da Torino, che i Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata, che è il primo Ordine degli Stati Sardi, reclamarono presso il Re contro l'arresto di uno dei loro membri, fatto per ordine di un giudice nella persona di S. E. Monsignor Arcivescovo di Torino, arresto che, dietro gli Statuti dell'Ordine conservati in vigore dalla Costituzione, non poteva aver luogo, che per un'ordinanza reale. Nella risposta, che il Re ha fatto ai Cavalieri reclamanti, dice, che *l'arresto di Mons. Fransoni, Cavaliere dell'Ordine dell'Annunziata, venne eseguito dietro ordinanza reale, perchè egli stesso lo ha intimato.*

Durante la dimora di S. M. in Savoia, i Vescovi del ducato gli rappresentarono quanto riuscisse loro doloroso l'arresto e l'ingiusta condanna di Mons. Arcivescovo di Torino. Al che dicesi che il Re rispondesse: *esserne egli costernatissimo; e che l'Arcivescovo era stato arrestato a sua insaputa.*

È positivo, che, appena S. M. a Chambéry sentì la condanna dell'Arcivescovo di Torino, inviò un dispaccio al ministero per significargli di metterlo tosto in libertà. Ma il ministero non ne tenne verun conto. Presumeva con ragione che l'Arcivescovo, il quale non aveva voluto riconoscere la competenza del tribunale, che lo aveva giudicato e condannato, non consentirebbe nemmeno ad accettare una grazia. In conseguenza, Monsignore restò in cittadella tutto il tempo per cui vi fu condannato, cioè un mese completo, compresovi il giorno dell'ingresso e dell'uscita: *dies inceptus habetur pro completo.*

(*L'Observateur de Genève*, n. 46, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 287, n. 69, del 14 giugno).

2° Essendo stato, nel giorno d'oggi, restituita la libertà a S. E. R.ma Mons. Arcivescovo Fransoni, si tralascierà la presente orazione *Pro Episcopo constituto in carcere,* surrogandovi per tre giorni quella *Pro gratiarum actione.*

Torino il 2 giugno 1850.

FILIPPO RAVINA, *Vic. Gen.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2° pag. 318, Archiv. Arciv.).

Domenica, il 2 giugno, alle sei del mattino, dietro ordine spiccatone dal ministero, veniva rilasciato il nostro venerato Arcivescovo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 265, n. 64, del 3 giugno).

Giunta finalmente la domenica 2 giugno, in cui si compiva il mese di prigionia, ne uscì alle 6 del mattino e rientrò nel suo arcivescovado, condottovi, in un col Teol. Bruno, dal generale Imperor nella sua propria carrozza. Le buone maniere ed i riguardi da questo usati verso il Prelato furono forse la cagione, per cui poco tempo dopo, con un meschino pretesto, fu messo a riposo.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

10°

Giudizio di Giornali.

Sulla legge Siccardi.

Tutte queste determinazioni avvengono unilateralmente per parte dello Stato, senza aver sentiti i Vescovi del paese, senza l'assenso del Papa, o piuttosto ad onta della protesta solenne del Papa e dei Vescovi. Questi fatti sono per se stessi atti a destare la presunzione, che una legge, la quale colle pretensioni della Chiesa attacca in pari tempo i suoi diritti ben fondati, *debba avere uno scopo diverso da quello ostensibile di riforma interna.* Non possiamo decidere, se quanto il ministero asserisce sia vero. Ma ad ognuno deve parer singolare, che quel governo sia stato così sfortunato nei suoi sforzi per intendersi colla Curia Romana, nell'anno 1848, quando il Papa era certamente attorniato da uomini liberali, e che il governo sardo non abbia potuto ottenere dal motore di ogni riforma in Italia, da Pio IX, quanto, ottanta anni prima, Tanucci in Napoli aveva ottenuto da Benedetto XIV.

Il plenipotenziario, che non aveva ottenuto in Portici le desiderate concessioni, appena ritornato, diventa Ministro invece del Barone Demargherita, *della cui dimissione indarno cercansi i motivi.* Il primo atto del nuovo ministero si è di presentare quella legge, che da lui ha il nome e per cui domanda l'urgenza. Nè l'opposizione del clero, nè la disapprovazione di persone di alto grado nella amministrazione, nè la diserzione di deputati distinti del partito ministeriale, valgono a trattenerlo. Le proposte, che tendono non a rigettare la legge ma soltanto a far riaprire le pratiche colla Corte Romana, come richiedono i Concordati sussistenti, rimangono

senza effetto. Il 5 corrente vien fatto rapporto sulla legge al Senato, ed omai il 9 ell'è ammessa e sanzionata dal Re. Questa fretta in un oggetto, che per sua natura è capace d'indugio, non potea tendere ad altro, che a render vana ogni rimostranza ed ogni passo ulteriore a favore della Chiesa. Questi fatti non si possono spiegare se non ammettendo *un'opposizione premeditata contro Roma.*

Pel Piemonte la sua ultima misura riguardo alla Chiesa potrebbe avere più gravi conseguenze di quello, che creda il ministero d'Azeglio. I mezzi, che il governo Sardo ha posti in movimento per assicurare il successo della legge Siccardi, sono di tal natura che un governo non se ne dovrebbe mai servire, nemmeno se si trattasse di una misura d'indubbio vantaggio pel pubblico bene. Alla stampa democratica fu permesso contro la Chiesa e contro il clero un linguaggio, che in impudenza non trova forse il suo eguale, se non nella bordelliera letteratura della grande rivoluzione francese.

(Parla quindi degli insulti fatti a Mons. Fransoni, accusa il governo di connivenza, e conchiude).

Ma un governo, che approva tacitamente col suo contegno passivo simili fatti, deve presto o tardi esperimentare, che ogni peggioramento del carattere del popolo, infine del conto, torna a lui più pericoloso che a qualunque altro.

Dal giornale tedesco *Reichszeitung.*

(Traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 219-220, n. 53, dell'8 maggio).

Noi abbiamo ultimamente ragguagliato i nostri lettori dell'arresto e dell'imprigionamento di Mons. Fransoni, Arcivescovo di Torino, e dei motivi, che hanno condotto il governo piemontese a questo passo; e duole all'anima di dover in oggi pubblicare nelle nostre colonne la condanna del venerabile Arcivescovo ad un mese di prigione e a 500 fr. di multa. Questo atto.... non meno che inaspettato, non può fare che non segni con marchio d'infamia i Ministri, sotto i cui auspicii fu compiuto.

(Qui il giornale di Londra conta brevemente la storia del processo e poi prosegue).

I ministri piemontesi possono bene esultare di questo fatto per un momento, ma non andrà troppo tempo, che essi dovranno sicuramente pentirsene.

Non è più soltanto Mons. Fransoni che essi devono incarcerare, sì veramente tutti i Vescovi del Piemonte, i quali protestarono di aderire ai principii dell'Arcivescovo, e noi pensiamo che questa non è impresa da pigliarsi così a gabbo.....

Egli è col più profondo dolore, che noi vediamo il Piemonte entrare così in una via, che deve riuscirgli fatale. Questa guerra contro la Chiesa, è guerra contro la quiete pubblica, la famiglia, e la società. Essa è il frutto di quel rancido e bastardo liberalismo, che ha precipitato la Francia in quell'abisso, in cui ora si trova, e dal quale essa sta facendo sforzi così penosi e gagliardi per estricarsi. Non è uno strano spettacolo quello che ci si offre allo sguardo, quando noi volgiamo gli occhi alla Francia, al Piemonte e al Belgio? La Francia, distrutta da quei liberali, che fecero guerra alla Chiesa, vede in questo momento questi stessi liberali, spaventati dal demone che essi evocarono dall'abisso, implorare l'assistenza della Chiesa come l'unico mezzo di salute, che loro ancora rimanga; mentre il Piemonte ed il Belgio, i quali si preservarono fino ad ora in gran parte dai mali, sotto cui geme la Francia, sembrano al tutto inconsapevoli di ciò, che avviene intorno a loro, e lasciano che i loro uomini di Stato li caccino in quella stessa matta carriera, da cui il liberalismo francese è ora così ansioso di ritirarsi.

Evidentemente bisogna che lo spirito antireligioso abbia fatto vasti progressi negli Stati Sardi, per potervisi trovare un giurì..... Ma noi non dobbiamo dimenticarci di infliggere il meritato biasimo a coloro, che furono chiamati per la loro posizione e i loro talenti a reggere il timone dello Stato, e che hanno così indegnamente abusato del potere loro affidato. La storia segnerà d'infamia le loro azioni e la loro memoria; mentre il nome di Mons. Fransoni brillerà di meraviglioso splendore per tutte le età avvenire.

(*Catholic Standard*, n. 34, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 278, n. 67, del 10 giugno).

Se il Ministero vuol sapere quanto si è acquistato di credito, di considerazione, in una parola, di forza morale, coll' imprigionamento dell'Arcivescovo di Torino, vegga come è giudicata questa misura. È forse dessa approvata dagli onest'uomini, da un solo di coloro, che fanno onore ai governi che li impiegano? Essa è biasimata, altamente condannata, da tutti costoro senz'eccezione: e non è approvata se non dagli organi più audaci di quel partito demagogico, di cui il Ministero pareva temere al par di noi il predominio nello Stato, e dal quale ne invitava a liberarci coll'elezione di una nuova Camera. Ed ecco che questo partito è al colmo della gioia! Ecco che i suoi voti sono stati trapassati dal Ministero! Evidentemente vi ha qui inettezza superlativa ed ipocrisia profonda.

(*Écho du Mont-Blanc*, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 245, n. 59, del 22 maggio).

Appoggiato ai fatti io ardisco affermarvi, che le persone, le quali vi trasmettono da Torino, da Brusselle e da Parigi, i ragguagli, che voi pubblicate, sugli affari del Belgio e del Piemonte, si ingannano o ingannano voi. Vi si vuol far fare l'apologia d'uomini, i quali, posti a capo di questi due governi, disconoscono le prime condizioni della lotta, che noi sosteniamo in Francia contro l'anarchia e che si guerreggia in tutta Europa tra il bene ed il male.

In presenza dei pericoli inauditi, che minacciano per ogni dove la società, cotesti profondi politici son venuti nel divisamento di ricominciare contro il clero, contro le popolazioni religiose, contro tutti coloro, che mettono in cima d'ogni cosa la fede cattolica, una guerra, cui deplorano e respingono oggidì tutti gli uomini assennati e serii, anche quelli che non dividono le nostre credenze.

In Piemonte questi signori si vendicano dell'essere stati battuti dagli Austriaci, coll'imprigionar Vescovi e confiscare conventi. Essi hanno stracciato un Concordato, un trattato sinallagmatico, assolutamente simile a quello che lega la Francia alla Chiesa e la Chiesa alla Francia, e che fu rispettato da tutti i poteri, che passarono sulle nostre teste da quarant'anni in qua, non escluso il governo di febbraio, perchè nessuno poteva toccarlo senza violare ad un tratto la coscienza dei cattolici ed il diritto delle genti. Eglino (i Ministri piemontesi) hanno praticato così, contro una potenza inerme, quell'abuso sleale di forza, il quale, negli affari della Grecia, tirò in capo a lord Palmerston la giusta indignazione del mondo civile.

In questo modo ottennero e meritarono le simpatie di tutta quella stampa demagogica d'Italia, le cui follie noi abbiamo con tanta eloquenza e così sovente segnate d'infamia; di quella stampa, che ingiuria ogni giorno il partito dell'ordine in Francia, e che precipitava, non ha guari, la Sardegna in una lotta, la cui fine è stata così miseranda.....

Voi applaudite, Signore, ogni giorno, in un con tutti gli amici dell'ordine in Europa, alla recente caduta del radicalismo nel Cantone di Berna ed al trionfo di quella nuova maggioranza conservatrice, la quale, come ognun sa, non potè formarsi se non per gli sforzi dei cattolici del Giura Bernese. Ora, lo spirito testè vinto a Berna, in ciò che s'attiene alle questioni religiose, è precisamente lo stesso che quello che presiede ai consigli ministeriali del Piemonte e del Belgio.....

Lasciatemi aggiungere una cosa, che dovrebbe più di tutto illuminarvi e separarvi dai vostri clienti di Torino e di Brusselle, ed è la loro ridicola pretensione di essere i veri difensori degli interessi cattolici, e di potere, col Vangelo, i Concilii e il Diritto Canonico alla mano, far la lezione al Papa ed ai Vescovi; questa tattica è

conosciutissima ed omai rancida. Essa fu messa in opera in Francia per più secoli da uomini eminenti e forniti di maggior spirito e scienza, che non ne dimostrarono mai i scimiatori belgi e piemontesi. Ma di presente è caduta tanto basso, che non fa più nessuna prova. Quando uno dei nostri montagnardi cerca di ripigliarla, voi sapete che cosa gl'incontra per parte del pubblico; ma i Ministri nostri vicini la tengono ancora per buona. Si direbbe che rassomigliano a quei zerbinotti delle piccole città, che si credono obbligati di vestir alla moda dell'anno passato. Questo farebbe sorridere, se non fosse cosa profondamente trista il vedere i destini di due paesi, cui tanti legami raggiungono alla Francia e che hanno tante risorse pel bene nelle mani di tali uomini, che camminano a ritroso per una via, in cui i poteri più solidi traboccarono da Giuliano l'apostata sino a Giuseppe II (1).

Dentro alcuni anni aspetto che mi si venga a dare contezza della forza e della solidità, che queste campagne contro la Chiesa avranno aggiunto al trono del savio Re Leopoldo.....

Non ci si vorrà certo contestare il diritto e l'interesse, che abbiamo nel giudicare ciò, che avviene sulla nostra frontiera. Il diritto è il medesimo, sia che venga esercitato nel senso, in cui vi scrivono i vostri corrispondenti, o nel mio. L'interesse poi è evidente. Oggigiorno tutti i paesi e tutti i partiti sono solidarii, o piuttosto non vi sono più in tutti i paesi di Europa che due partiti: quello della società e quello della rivoluzione.

Parve che dal 1848 in poi tutti si fossero accordati generalmente nell'ammettere e proclamare, che la società europea dei nostri dì aveva bisogno e gran bisogno di quella vecchia Chiesa Cattolica, che l'ha costituita e battezzata, or fanno 12 o 13 secoli. Si ha forse motivo presentemente di cangiare d'avviso? Io nol credo.

Bisogna tuttavia intenderci. Se si crede che la società moderna può salvarsi senza di noi, senza la Chiesa, senza la religione, lo ci si dica chiaro e tondo. Noi non andremo per questo ad ingrossare le file rivoluzionarie; Dio ce ne guardi; ma noi potremmo bene astenerci dallo spendere la nostra energia e la nostra devozione a profitto di coloro, che l'indomani della vittoria ci avrebbero in conto di corbellati o di vittime.

A non guardarla che sotto l'aspetto puramente umano, la religione, come la guerra, come il commercio, come il credito, come

---

(1) La rappresentanza del Cav. Persoglio per la 2ª punizione di Monsignor Fransoni, ossia la sua cacciata dal regno, ha questa parte. Se egli ha letto il *Constitutionnel*, trovò, antecedentemente al suo scritto, su tale punto la condanna.

tutte le forze sociali, e più che ciascuna di esse, ha le sue condizioni di essere, senza le quali è inutile, è ridicolo, è insensato, l'invocare il suo appoggio.

Fino ad ora in nessun paese i cattolici si sono fatti appuntare, che io sappia, di spirito ambizioso od esclusivo. Essi non hanno la pretesa di salvar l'Europa da sè soli, ma pretendono di essere indispensabili a questa opera di salute; essi le hanno già prestato dapertutto un concorso energico, sincero, qualche volta efficace, e pensano, che, senza questo concorso della Chiesa e dei suoi figli docili e devoti, la società moderna diverrebbe la preda del socialismo. Essi non reclamano in alcun luogo l'esercizio di quel potere, che difendono; ma invocano pei loro capi spirituali e per loro stessi dei diritti e delle libertà, che il governo e la maggioranza in Francia si mostrano ognora più disposti a rispettare, che l'impero d'Austria, abdicando le funeste tradizioni di Giuseppe II, ha poc'anzi riconosciute solennemente, che l'immenso impero britannico è obbligato ad ammettere poco a poco, e che non saranno impunemente disconosciute dai piccoli uomini di Stato di due piccoli regni, dove la guerra alla Chiesa è più che altrove un anacronismo, antinazionale, ed una contraffazione ridicola.

(Conte di Montalembert, lettera indirizzata al giornale *Constitutionnel*, nel mese di giugno 1850, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 319, n. 75, del 28 giugno).

VIII

SECONDA CONDANNA DI MONS. FRANSONI.

1° Del Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa. — 2° Atti della autorità civile contro a Monsignore. — 3° Giudizii di Giornali sulla Rappresentanza del Cav. Persoglio e sulla Ordinanza del Magistrato di Appello del Piemonte; e altri giudizii. — 4° Condanna delle dette Rappresentanza e Ordinanza, fatta dal Ministro Siccardi, nel sostenere il suo progetto della legge abolitiva del Foro Ecclesiastico, come ragione di tale progetto. — 5° Arresto e prigionia nel forte di Fenestrelle, lettera dell'Arcivescovo di Torino al Sig. Can.co Luigi Anglesio, Rettore della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino.

1°

Del Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa.

a) *Malattia.*

Lo stesso giorno di giovedì (Ascensione del Signore, 9 maggio 1850) il Ministro d'Agricoltura e Commercio, Cav. di Santa Rosa, venne assalito da violento vomito di sangue, per cui gli si fecero quattro salassi nella notte.

Venerdì mattina, chiese di un confessore; e gli fu condotto il Teol. Ghiringhello.

Gli venne, sabato mattina, amministrato il S. Viatico.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 226 n. 54, del 11 maggio, e pag. 229, n. 55, del 13 maggio).

Veggansi *Documenti*, XX, n. 3, *La prima settimana*; e *Documenti*, VIII, n. 2, *Atti dell'autorità civile*, *d*) *Rappresentanza*, nota (29).

Per l'attuale malattia del Cav. Pietro Derossi Santa Rosa, Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Commercio, Sua Maestà si è degnata di affidarne la temporanea reggenza al sig. Comm. Galvagno, Ministro degli Interni.

(*Gazzetta Piemontese*, officiale del Regno Sardo, 1° agosto 1850).

b) *Ritrattazione.*

Dichiarazione fatta dal Cav. Di Santa Rosa colla firma propria e quella del P. Curato di S. Carlo.

Dacchè, per amministrarmi il SS. Viatico, vuolsi da me una dichiarazione, sempre in ordine a ciò che già altre volte fece argomento di pubblici discorsi, vedendo che il silenzio m'impedirebbe di ricevere il SS. Viatico, dichiaro solennemente avere, con tutta coscienza di non violare le leggi ecclesiastiche, partecipato agli atti del governo, come uomo pubblico, e, per quanto riflette dubbi che ne ponno ridondare tra la coscienza e Dio, averne sufficientemente trattato col proprio confessore.

P. Di Santa Rosa.
P. Bonfiglio Pittavini, *Curato.*

(*Cenni storici intorno a S. Em. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni,* Arcivescovo di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

Ultima dichiarazione, scritta sotto il dettato dell'infermo dal Prof. Teol. Ghiringhello. Le parole sottolineate furono soggiunte dallo stesso infermo, presenti varii testimoni.

Dichiaro di aver partecipato con piena coscienza, come persona pubblica, agli atti del governo, persuaso di non violare le leggi ecclesiastiche, *chè altrimenti non vi avrei preso parte,* e qualora ciò fosse avvenuto (cioè di violarle mio malgrado) intendo *di ciò riprovare,* volendo morire, come vissi, nella comunione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sottomettendo il mio giudizio alla medesima ed al suo Augusto Capo Visibile, il Vicario di Gesù Cristo, il Romano Pontefice.

Ghiringhello (1).

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 503, Archiv. Arciv. di Torino).

---

(1) Teol. Ghiringhello, Prof. di Sacra Scrittura nella R. Università di Torino, membro dell'Accademia delle Scienze.

Dall'opuscolo *La prima settimana.*

Persona, che più che altri è in caso di conoscere i particolari di questa ritrattazione, assicura che, oltre le parole sottolineate (che non sono le sole, che furono dette prima e poi, ma non mai scritte) l'intera parentesi ed il participio *volendo* siano stati aggiunti per maggior dichiarazione e scorrevolezza della frase.

(*La prima settimana di agosto nella città di Torino, lettera ad un amico.* Torino, 1850, stabil. tip. Al. Fontana, piazzetta della Consolata, n. 5, pag. 74).

c) *Morte.*

Il Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, deputato di Savigliano e Ministro di Agricoltura e Commercio, cessò di vivere ieri, 5 agosto, alle ore 9 di sera.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 396, n. 92, del 7 agosto).

d) *Sepoltura.*

Concittadini!

Pietro di Santa Rosa, l'uomo che non fallì al suo nome, che primo di tutti sorse nel civico consesso a chiedere le franchigie costituzionali, e che le difese sino agli estremi della sua vita, l'egregio cittadino, di cui ammiraste l'eletto ingegno, e la bontà del cuore, gli illibati costumi, e la specchiata religione, non è più.

Chiunque abbia in pregio la virtù e serbi grata memoria di ricevuti benefizii, si associerà a questo grande pubblico lutto. Io tengo quindi per certo, che tutti i militi della Guardia Nazionale vorranno accogliersi sotto le bandiere per accompagnare i funerali dell'estinto Ministro, e che alla pia opera si aggiungeranno tutti indistintamente i cittadini, implorando all'anima dell'uomo giusto quella ricompensa, che Dio concede in cielo pei sacrifizi eroicamente sostenuti in terra.

Torino, dal civico palazzo, il 6 agosto 1850.

Il Sindaco, G. Bellono.

Guardia Nazionale di Torino.

Ordine del giorno, 6 agosto 1850.

Compagni!

Iddio chiamò al riposo dei giusti il Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, Ministro d'Agricoltura e Commercio!

Quanto amaramente sentita sia la perdita dell'uomo franco e sincero, e fortemente educato a sentimenti di libertà, al vostro cuore io lo domando.

Quale simpatia, quale affetto, quanta riconoscenza, meriti il compianto Ministro, e come questa debba essere da noi tutti pubblicamente dimostrata, al vostro zelo, al fermo vostro amore di patria, io ne faccio appello.

Commilitoni!

Domani, mercoledì 7 corrente, alle ore 7 precise di mattina, ha luogo il funebre convoglio.

L'intiero Corpo della Guardia Nazionale pertanto, in perfetta tenuta ed armi, si troverà, per le ore 6 1/2 precise antimeridiane, in piazza S. Carlo, onde rendere gli onori funebri all'uomo sinceramente italiano, al Ministro eminentemente costituzionale.

Il Colonnello Capo dello Stato Maggiore
Comandante Interinale, GALLO.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
Questura della Città e Provincia di Torino.

Concittadini.

Una grande sventura, la perdita di un intemerato Ministro del Re, riempie di dolore tutta la popolazione.

Taciti deploriamo un così luttuoso avvenimento, e le gravi circostanze che lo accompagnarono.

Nel mentre il Municipio chiama a render gli onori, dovuti alla salma dell'egregio cittadino, la Guardia Nazionale e gli abitanti della capitale, il governo del Re ne invita a conservare quella calma dignitosa, che caratterizza gli abitanti della capitale.

Esso non fallirà nel suo dovere; e confida che voi lo seconderete col savio vostro contegno (1).

Torino, il 6 agosto 1850.

Pel Questore, l'Assessore Capo incaricato,
RECIOCCHI.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 398, n. 93, del 9 agosto).

(*La prima settimana di agosto nella città di Torino, lettera ad un amico*, Torino 1850, Stabil. Tip. Al. Fontana, Piazzetta della Consolata, n. 5, *Documenti*, pag. 74-75).

---

(1) Non vi si legge tra linea e linea, anzi fra le stesse parole, che i disordini, avvenuti nella sepoltura, e non impediti, erano ben noti alla Regia Questura?

A Casale!!

Concittadini.

Dimani, alle ore 11, nel duomo di questa città si canta messa a Pietro Santa Rosa, il deputato e ministro, che spirò l'anima, benedetta dal confessore, stringendo il crocifisso, e non imprecando ai ribaldi, che gli tolsero il Viatico e la Estrema Unzione, perchè non volle dire una menzogna a loro proficua.

Ascolti questa messa nel tempio, nei lavori, negli studi, o negli ozi, chiunque ha la religione di Cristo e dello Stato: gli altri accompagnino l'Arcivescovo Fransoni.

Casale, dal palazzo civico, addì 11 agosto 1850.

Per il Sindaco,
CESARE COBIANCHI, *V. S.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 414, n. 97, del 19 agosto).

Il giorno 6 (agosto), al mattino, il Ministro della Guerra (1) recavasi a Pianezza dal nostro Arcivescovo, onde vedere se al defunto Ministro di Santa Rosa si darebbe sepoltura ecclesiastica. Lamarmora parlò forte; l'Arcivescovo rispose con calma non poter per ora deliberare. E il Ministro ritornò a Torino senza risposta.

Intanto era stata sottomessa ad alcuni teologi della capitale l'ultima ritrattazione di Santa Rosa (2), onde decidessero se fosse sufficiente per sepellire il suo corpo secondo i riti della Chiesa. Il consulto dei teologi fu per l'affermativa. A mezzogiorno il Parroco di S. Carlo riceveva ordine di procedere alla sepoltura ecclesiastica.

Il giorno 7 ebbe luogo la sepoltura verso le 8 del mattino. Precedeva il convoglio funebre la Guardia Nazionale, seguivano le confraternite, i frati ed il clero. Portavano la bara i militi della Guardia Nazionale, e sostenevano i lembi dello strascico i Ministri Nigra, Galvagno, Lamarmora, il Senatore Cibrario e il Sindaco Bellono. Il concorso era immenso. Uscito appena il Parroco di S. Carlo dalla casa del defunto, cominciò un fischio così forte, che impedì per qualche tempo il canto della Chiesa. Mentre celebravasi la messa, in sulla piazza le fischiate e gli urli erano cresciuti a dismisura.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 397, n. 93, del 9 agosto).

Eccellenza R.ma.

I sottoscritti, avuto riguardo ad una specie di ritrattazione emessa dall'infermo, che in qualche modo può contribuire a riparare lo scandalo, avuto parimenti riguardo a che l'infermo, prima di morire, domandò ed ottenne dal suo confessore l'assoluzione sacramentale, sono di parere possa dalla Ecc. V. permettersi l'ecclesiastica sepoltura.

Torino, 6 agosto 1850.

Seguono le firme.

(*Cenni storici*, ecc.).

---

(1) Cav. Alfonso Lamarmora.

(2) Alla Commissione Arcivescovile, di cui i nomi sono dati a *Documenti*, XX, *I Padri Serviti di Torino*, n. 3, alla nota: *Can.° Filippo Ravina*. La ritrattazione, sottoposta all'esame di detta Commissione, è quella riportata poco sopra.

2°

Atti della autorità civile contro Mons. Arcivescovo.

a) Perquisizione domiciliare e carcerazione di Monsignore.

Al momento istesso che ai PP. Serviti si intimava lo sfratto, il Questore presentavasi all'Arcivescovado con un ordine del governo di procedervi ad una visita domiciliare (1). Il Segretario dell'Arcivescovo non potè opporsi. La visita fu fatta, restando nelle diverse camere da quattro in cinque carabinieri in abito borghese.

Si visitò prima il gabinetto di Monsignore. In un tiratoio si trovarono quaranta lettere, che erano corrispondenze di famiglia, tenute coi suoi fratelli e col segretario che cura in Genova i suoi poderi. Furono tutte sequestrate. Un altro tiratoio era chiuso. Si cercò della chiave, nè potendola trovare, si mandò pel fabbro ferraio, che aprì a forza. Si trovarono nel tiratoio alcune medaglie ed altri oggetti di divozione.

Dal gabinetto si venne alla camera da letto. Si frugò nelle guardarobe e nulla si rinvenne. Restava la cassa forte. Il Segretario avea la chiave, l'aperse; e non v'era altro che un deposito di un monastero.

Quindi si rogò l'atto della visita; e il Segretario dell'Arcivescovo assieme all'economo della mensa vollero, che vi si unisse protesta, sottoscritta da amendue, contro la violazione del domicilio (2).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 397, n. 93, del 9 agosto).

---

(1) Questa fu fatta non dal Questore ma dal Cav. Salvi, giudice istruttore, 1ª cognizione, del tribunale.

(2) Si condannò Mons. Arcivescovo Fransoni quale istigatore a violare la legge dello Stato per la sua Circolare delli 18 aprile 1850, in cui prescriveva la protesta degli ecclesiastici sottoposti alla legge 9 aprile 1850, e poi qui vi si fa tale protesta e la autorità civile non vi ravvisa violazione di legge. Se fare protesta è violare la legge, il segretario e l'economo di Mons. dovevano venire processati.

Articolo dell'*Armonia*.

La dottrina del Ministero.

Il Ministero, per purgarsi dell'incarceramento di Mons. Fransoni, mandava alla *Gazzetta Piemontese* un articolo, che essa stampava e quasi tutti gli altri giornali riproducevano. Questo articolo vale un tesoro, come quello che rileva la nostra attuale posizione, definisce la nostra pretesa libertà, spiega l'indole, le propensioni, il valore politico del nostro gabinetto. Noi ci contentiamo però ora di levarne un periodo e segnalarlo al pubblico giudizio.

Il governo invitò l'Arcivescovo a dar la sua rinunzia, per non esser costretto così a provvedere in via d'urgenza. Esso formalmente vi si ricusò,

b) Arresto di Mons. Fransoni.

Contemporaneamente una vettura arrivava a Pianezza, e dentro alcuni carabinieri. Si addimandava dell'Arcivescovo; e un carabiniere lo invitò a salire in vettura. Alle ore 5 1/4 Mons. Fransoni, accompagnato dal Teol. Daviso e dal suo cameriere, partiva per Fenestrelle.

La truppa è da due giorni consegnata al quartiere (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 397, n. 93, del 9 agosto).

---

ed è perciò che il governo ha dovuto dare le disposizioni indispensabili ad impedire più funeste conseguenze.

Riduciamo a minimi termini tutte queste parole. Quale ne è il costrutto? Questo. Se l'Arcivescovo di Torino avesse rinunziato alla sua sede, oggidì non penerebbe nelle carceri di Fenestrelle. Il governo ve lo ha fatto rinchiudere, perchè formalmente si ricusò di rinunziare.

Or bene, domandiamo noi: l'Arcivescovo di Torino ha commesso un delitto, per cui si meritò di essere tosto tradotto a Fenestrelle? E perchè voi gli faceste la proposta della rinunzia, coll'implicita promessa di alleviargli, se non forse di scusargli, tutta la pena? E, chi siete voi, o signori, che castigate, o perdonate, a vostro arbitrio? Il ministero è il custode, l'esecutore, della legge; non può nè abrogarla, nè variarla, nemmeno interpretarla. A questa legge, voi dite, aveva mancato Mons. Fransoni; dunque arresto, processo, condanna, e pena. Con quale autorità, ancora una volta, gli proponete di rinunziare, aggiustando così i suoi conti? E con che diritto voi lo gettate in una triste e durissima prigione, sol perchè non volle rinunziare?

Dicemmo a disegno *sol perché non volle rinunziare*, essendo tale il senso che risulta dal citato periodo. Quel *perciò* dell'articolo del ministero indica il motivo delle date disposizioni.....

Dunque voi, o ministri, che gli faceste proposte, vi arrogaste una autorità che non vi compete, mentiste alla costituzione, ristabiliste l'arbitrio, invadeste le attribuzioni del potere giudiziario, attentaste alla legge..... Le improntitudini, gli arbitrii ministeriali, negli ultimi fatti avvenuti in Torino, sono così lampanti, così chiari, li confessa il ministero, che un giornale sinceramente costituzionale non può discorrerne sensa sentirsi bollire il sangue. Oh! se una minima parte delle incostituzionalità istesse si fosse usata a carico di un Garibaldi, di un Mazzini, di un Bianchi Giovanni, che baccano ci avrebbero narrato i giornali, che si spacciano liberali.....

Che cosa significa *provvedere in via d'urgenza?*..... Perquisizioni, sequestri, carceri, sgherri, arbitrii, tutto è legittimato da queste parole. Intanto la pena si fa precedere alla sentenza; i corpi morali, che hanno diritto di essere come gli individui, si sciolgono e si cacciano via; i loro beni, le loro case, si invadono; si danno le più arbitrarie provvidenze, e tutto a nome *per via d'urgenza.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 407 e 408, n. 96, del 16 giugno).

Il n. della *Gazzetta Piemontese* è quello del 9 agosto 1850, alla parola: *Interno.*

(1) Era il giorno 7 agosto.

(Veggasi il n. precedente 1°, *d) Sepoltura*, in questi *Documenti*, VIII).

In tutte le chiese della diocesi di Torino, sino a nuovo avviso, si aggiugnerà, nel darsi la benedizione del Venerabile, e, sempre che il rito lo comporti, nella S. Messa, l'Orazione: *Deus, qui Beatum Petrum Apostolum, a vinculis absolutum*, etc. al n. 32, fra le Orazioni *Ad diversa.*

Torino, addì 9 agosto 1850.

FILIPPO RAVINA, *Vic. Gen.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2, pag. 506, Archiv. Arciv.)

Anedotto.

Un certo Pitarra si recò a Pianezza, la domenica successiva (alla cattura dell'Arcivescovo), e, radunato un crocchio, prese a parlare della congiura, e disse: *Buon per noi, che si scoperse a tempo, altrimenti si trattava niente-*

Col maggiore Arnulf erano venuti a Pianezza, per la cattura dell'Arcivescovo, due in abito borghese. Uno di costoro era il giudice avvocato Moris, il quale rovistò in tutte le camere della villa, e, fatto un fascio di molte carte trovate, le portò seco a Torino.

(*Cenni storici*, ecc.).

c) Trattamento di Mons. nella fortezza militare di Fenestrelle.

Sono in grado di mandarvi alcune notizie intorno all'Arcivescovo di Torino. Egli occupa, nelle prigioni del forte di Fenestrelle, due stanze a pian terreno, attigue alla Chiesa del forte stesso. Sta seco un domestico ed il suo segretario; ma essi non possono parlare con lui, che in presenza del carabiniere, il quale guarda a vista Monsignore alla porta della sua camera (1).

(Corrispondenza da Fenestrelle alla *Frusta*, giornale liberale di Torino, nel 1850).

---

meno che di uccidire il Re e tutta la sua famiglia, far man bassa sui ministri, sui senatori, e sui deputati, ecc. ecc. Ma la brama di dipingere coi più neri colori l'invenzione, a fine di ingenerare disprezzo a chi si portava amore e riconoscenza, era andato tant'oltre, che uno degli uditori cominciò a crollare il capo, ed un altro gli disse: *Sono tutte frottole.* Allora il Pitarra giurò e spergiurò, che aveva letto egli stesso le carte prese all'Arcivescovo, in cui tutto trovavasi in disteso il piano, che lor riferiva. Alcuni rimasero in dubbio, la maggior parte non gli credette punto, e se ne andò. Nello spazio della seguente settimana già era sparso ovunque, che nelle carte sequestrate non erasi trovato nulla da compromettetterlo; ed ecco che alla domenica successiva il Pitarra ritorna colà ad arringare quei buoni popolani. Ma osservatogli, che nelle carte non s'era trovato nulla a carico del Prelato, non si smarrì e disse: *Lo so, che non si trovò nulla; ma perchè? perchè le aveva bruciate prima che si andasse a sequestrarle.* Allora uno più di spirito gli soggiunse: *E voi, che le avete lette dopo il sequestro, avevate dunque letto le carte bruciate.* L'oratore, che non si aspettava tale osservazione, rimase stordito, come fu sempre, gli uditori diedero in uno scroscio di risa, e lo lasciarono solo.

(*Cenni storici*, ecc.).

(1) Nel Forte di Fenestrelle, di cui era Governatore il generale De Sonnaz, l'Arcivescovo Fransoni ebbe la facoltà di dire la Messa nella cappella della fortezza. Ma questa non aveva un messale per Monsignore; chè Cappellani del Forte erano alcuni Cappuccini, che usavano messali del loro Ordine. Per averne uno adatto si fece ricorso al Parroco del paese. Questi, forse nella fretta, diede un messale, che conteneva non legibile l'ultimo *Præfatio*. Monsignore su un foglio di carta, che vi attaccò, scrisse di sua mano il *Præfatio*, e, disotto, queste parole: *Aloysius ex Marchionibus Fransoni, Archiepiscopus Taurinensis, Fenestrellensi arce inclusus, defectu impressionis propria manu supplevit.*

ALOYSIUS, *Archiepiscopus.*

Questo fatto mi venne narrato, nel gennaio del 1902, dal Rev.mo Can.° Bonnet, Prefetto della Reale Basilica di Superga, il quale vide quel missale e vi lesse le parole riferite.

Can.° EMANUELE COLOMIATTI.

Il giorno 2 di questo mese (settembre) il regio fisco si recò a Fenestrelle per l'esame dell'Arcivescovo (1).

Mons. Fransoni ebbe alleviata la durezza di Fenestrelle, col permettergli avere giornali, a datare dal 20 settembre.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 445, n. 105, del 6 settembre; e pag. 472, n. 112, del 23 settembre).

---

(1) Pertanto, cioè se si ammette questa affermazione della Gazzetta, Mons. Fransoni prima di tal tempo non sarebbe stato interrogato. Siffatta dilazione era contraria alle leggi vigenti nel regno, che richiedevano il sollecito interrogatorio d'ogni catturato. Volevano esse eziandio, che l'Assessore Istruttore facesse una volta almeno ogni settimana rapporto delle cause, di cui gli era devoluta l'istruzione. Dunque irregolarità, da più settimane detenuto essendo Monsignore. Così se fosse stato catturato dall'autorità giudiziaria. Ma egli lo fu per misura di polizia dal ministero. In tal caso la violazione delle leggi fu più flagrante, perchè, sempre quando l'arresto non è ordinato dall'autorità giudiziaria, questa, in persona del Giudice di Mandamento o dall'Avvocato Fiscale o dall'Assessore Istruttore, deve immediatamente intervenire per rendere regolare la detenzione, che non può essere mantenuta senza tale intervento; ossia il ministero doveva tosto presentare alla Sezione di Accusa tutti i documenti, perchè essa in breve termine si pronunciasse pel farsi o non farsi luogo al processo. Nel caso di sentenza affermativa, si doveva tosto passare agli interrogatorii dell'imputato, e nell'altro della negativa ad aprirgli il carcere.

(Dalle leggi di procedura criminale).

Per altro Mons. Fransoni, nella sua lettera al Can.° Anglesio, stata stampata a Lione nel 1850, col titolo: *Arresto e prigionia nel Forte di Fenestrelle, lettera dell'Arcivescovo di Torino al Sig. Can.° Luigi Anglesio, Rettore della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino*, a pag. 33 e 34 scrive: *Il 27 settembre, intorno al mezzodì, il T. Daviso che era presso la finestra mi avvertì, che il Governatore rientrava nel Forte con varii forestieri: ed accostatomi alla medesima, lo vidi io pure in compagnia di tre individui in abito borghese, e dissi subito* **sono i membri del tribunale,** *pensando che venissero,* **o per cercare d'interrogarmi,** *o per significarmi qualche misura adottatasi a mio riguardo. Nè m'ingannai, mentre poco dopo venne il Governatore per avvertirmi, che doveva introdurre presso di me il Barone Piccia, membro del Tribunale di Prima Cognizione di Pinerolo, delegato ad intimarmi un'Ordinanza del Magistrato di Appello, come pure il Commissario Bosio, incaricato di condurmi ai confini.* Mons. adunque si aspettava di essere interrogato ai 27 settembre e per la prima volta, altrimenti qui avrebbe detto *per cercare nuovamente di interrogarmi*, e precedentemente avrebbe parlato del suo interrogatorio, perchè egli si mostra nella *lettera* ben diligente nell'esporre i fatti avvenutigli.

(Detta lettera in questi *Documenti* VIII pubblicata al n. 5).

Affinchè la nuova causa contro l'Arcivescovo abbia *l'ulterior corso a termini di legge*, dopo l'arresto deve essere portata coi documenti alla Sezione d'Accusa. (Veggasi sequ. nota (53)). Fu dessa portata? Chi dice di sì, chi dice di non saperlo. La Sezione di Accusa deve pronunciare fra pochi giorni, se v'ha luogo, o no, a processo. Ha questo pronunciato? Chi dice di sì, e chi dichiarò non farsi luogo a processo; chi dice di non saperne nulla, perchè fu proibita la pubblicazione del pronunciato ed intimato un rigoroso silenzio..... Non si apre il carcere..... niuno l'esamina, niuno l'interroga..... Che cosa infine dai sequestri, dalle perquisizioni, dai verbali, è mai risultato intorno alla vantata congiura?

(*Cenni storici*, ecc.)

d) Rappresentanza del Cav. Persoglio, Avvocato Fiscale Generale presso il Magistrato d'Appello di Piemonte.

Interno.
Torino, 30 settembre 1850.

Per rimuovere i dubii, che da alcuni si vanno diffondendo sopra la legalità del provvedimento, con cui il Magistrato d'Appello accolse le istanze del Pubblico Ministero, relative a Mons. Fransoni, Arcivescovo di Torino, ci affrettiamo di rendere di pubblica ragione la Rappresentanza, letta all'udienza di quel Magistrato nella parte in che le ragioni di legalità sono ampiamente svolte e discusse, tralasciando per ora la parte, che contiene la storia dei fatti, già divenuti l'oggetto di una funesta notorietà nel paese.

Il rappresentante già avvisava di provvedersi avanti le EE. VV. in via di abuso, pei decreti di permissione per comparire avanti i tribunali laici, accompagnati da condizioni e proteste contro la legge civile, di cui sovra fece cenno (1).

Sopraggiunto il fatto di Santa Rosa, ed accertatene tutte le circostanze nel modo sovra esposte, dovette esaminare, se la stessa via di abuso fosse anche per questo fatto da seguirsi, ovvero se come reato dovesse considerarsi.

A questo riguardo prese a riflettere, che l'ingerenza direttiva, che esercitò in quell'affare Mons. Fransoni, la esercitò, non come cittadino dello Stato, ma come Vescovo della diocesi, come superiore ecclesiastico; che non potevasi questa circostanza nè disconoscere come troppo patente e troppo accertata, nè rigettare come quella che tutto informava e qualificava in modo specifico l'azione di Monsignore; che il potere ecclesiastico adunque, e non la violenza od il sopruso del cittadino era in causa, per quanto e violenza e sopruso in quel fatto si contenesse; che la condotta di Monsignore era assai più l'emanazione di un principio che volevasi gettare in mezzo allo Stato ed ai suoi poteri all'appoggio del principio religioso; che non un atto isolato speciale ristretto negli angusti limiti di un reato, il quale, secondo i principii del diritto penale, non esiste se non vi concorrono materialmente tutti gli elementi esterni, che la legge letteralmente prescrive (2); che la spiritualità del fatto, se poteva costituire un grave abuso di un potere, che la legge riconosce nel Vescovo di una diocesi, poteva però facilmente sfuggire all'azione della legge penale, la quale non può occuparsi dei motivi, pei quali si rifiutino soccorsi spirituali a chicchessia, fossero anche le più basse passioni (3); che gli attentati di una giurisdizione sopra un'altra costituiscono eccessi, abuso soggetto a repressione bensì,

ma non alla repressione stabilita dalle leggi penali (4). Questi principii si fanno vieppiù palesi, ove si consideri, che lo stesso atto del superiore ecclesiastico di Torino, che oggi vi denunziamo, poteva emanare in egual modo dalla Santa Sede, che si trova il superiore gerarchico diretto del primo; ciò non seguì, anzi la Santa Sede dava ben altre istruzioni ai Vescovi dello Stato; ma, se fosse seguito, non cambiava la sostanza della cosa e del fatto (5).

Il potere civile, attaccato dal potere ecclesiastico. sarebbesi difeso coi mezzi, che gli sono affidati nell'interesse della sua conservazione, della sua indipendenza, e della tranquillità delle popolazioni, non mai in via di reato punibile dalle leggi penali ordinarie. Nè mancano esempi di ciò nella storia del Piemonte, e negli archivii dei Supremi Magistrati; citeremo solo il decreto del 20 settembre 1707, con cui fu dal Senato di Piemonte ammessa l'appellazione come di abuso, per le cose espresse nella Bolla di Clemente XI del 17 maggio stesso anno, che conteneva cassazione di editti e decreti, supposti contrarii all'Immunità Ecclesiastica, con censure in odio dei Magistrati; ed altro decreto del Senato di Nizza 9 dicembre 1712, con cui fu ammessa l'appellazione come di abuso da un monitorio di Roma, che annullava l'ordinanza del giudice secolare, che dichiarava tenuti al pagamento delle taglie gli ecclesiastici possessori dei beni nel luogo di Villar (6).

A questi motivi si aggiunge il supremo interesse della religione, che ci impone di non lasciar intentata ogni via, onde mantenere alla medesima la giusta, la necessaria, la sublime, influenza, che esercita sull'animo delle popolazioni; influenza, che non potrebbe non essere altamente compromessa, ove il fatto di rifiuto dei soccorsi religiosi, se non si adempie una condizione qualunque, per quanto sia essa insultante pel potere civile, si traducesse in reato penale comune.

Egli è perciò che, non ostante l'art. 200 del Codice Penale, potesse con gravissimi argomenti sostenersi applicabile al fatto di Mons. in quanto che, coll'imporre all'uomo pubblico, al Ministro del governo, una ritrattazione ed una disapprovazione del concorso da esso prestato alla formazione di una legge, emanata e sancita dal potere civile, non possa non ravvisarsi un tale fatto come diretto ad eccitare l'odio ed il malcontento e contro il Re e contro il governo, a cui è lanciata la più crudele ferita nella parte più vitale, tendendo a nientemeno che ad annullare, col mezzo di individuali ritrattazioni, l'azione collettiva dei poteri dello Stato, ed a screditare la legge stessa da quei poteri formata, pur pure colligata qual è quella condizione all'amministrazione di cose spirituali, non crediamo doversi quel fatto in giudizio penale tradurre, onde non si possa in

modo alcuno, e da chicchessia, ed anche dai maligni detrattori del potere civile, come dalle timorate coscienze, giammai dubitare, che si vogliano dal potere temporale assorbire le attribuzioni del potere spirituale (7).

Quindi alle parti di accusatore credette l'esponente e più legale e più conforme ai ben intesi interessi della Religione e dello Stato, di preferire quella di difensore dei diritti dello Stato e del potere civile, contro le intraprese di un altro potere eseguite, ed è perciò che la teoria delle dichiarazioni d'abuso singolarmente riposando sopra questo principio, la difesa cioè della sovranità e del potere civile contro gli attacchi, che le vengono fatti dal potere ecclesiastico, ha creduto l'esponente stesso di rassegnare al gravissimo giudizio di VV. EE. i casi avvenuti non altrimenti che in via di abuso (8).

Ma questa via d'abuso è ella ancora aperta dopo lo Statuto, ed è essa ancor aperta avanti a VV. EE.? Queste sono le preliminari questioni, sulle quali l'esponente crede di dover chiamare l'attenzione del Magistrato.

L'affermativa di entrambe non ci pare dubbia.

Il diritto di conservazione propria, di propria difesa, che compete come agli individui così allo Stato, non può a nostro avviso esser posto in discussione, quindi necessariamente il diritto di respingere qualunque offesa. Ma lo Stato non ha solo questo diritto, che gli è comune con qualunque individuo, egli ha più specialmente il diritto ed il dovere di tutelare la sicurezza generale, la tranquillità pubblica, la pace dei cittadini.

Negati, o soltanto posti in dubbio, questi diritti e doveri, si nega e si pone in dubbio l'esistenza e l'indipendenza di qualunque Stato. Esso cioè sarà a discrezione di quel potere, che avrà sovra esso tal forza da impunemente attaccarlo senza che valga a difendersi, ingiuriarlo senza che possa reprimere l'ingiuria, turbarne gli ordini politici o civili senza che sia in grado di mantenerli, calpestarne le leggi senza che sia in possibilità di farle rispettare, alterare la pace pubblica senza che abbia i mezzi di ristabilirla; questa posizione non è accettabile per qualsiasi governo, e tanto meno per un governo costituzionale.

Il diritto di sovranità, che risiede nello Stato, debbe adunque avere con se i mezzi di difendersi da questi attacchi, sotto pena di cessare da quel punto di essere Stato, sotto pena di abdicare, sotto pena di suicidare se stesso (9).

Ciò ritenuto, come mai si potrà porre in controversia, se lo Statuto abbia in qualche parte alterato gli ordini preesistenti, riguardo all'abuso, salvo ponendo in controversia quegli inconcussi principii, che furono la base dello Statuto?

E chi potrà credere o dubitare, che lo Statuto, fonte delle libere politiche istituzioni, potesse avere per effetto di distruggere le libertà religiose?

In qual parte dello Statuto può rinvenirsi, non diremo un'espressione, che non esiste, ma un'idea, un'illusione anche lontana, a simile concetto?

Quale contrarietà può ravvisarsi tra lo Statuto ed i provvedimenti per abuso?

E si spingerà tant'oltre la cosa sino a dire, che in tutte le materie, che non furono dallo Statuto ordinate, più non vi sia ordine di sorta?

Cotali esagerazioni sono inammessibili per la stessa loro assurdità (10).

Noi crediamo all' opposto, che gli antichi ordinamenti siano rimasti in vigore, in questa parte, come in tutte quelle, che non riguardano il diritto politico interno dello Stato e la forma di governo modificata e indirizzata a libertà (11).

Così fu intesa la cosa, quando si promulgò il decreto reale del 25 aprile 1848, relativo all'*exequatur* ed al paragrafo *collegiis*, e l'altro decreto reale del 17 aprile stesso anno, pei cimiteri, riguardo ai quali provvedimenti è da notarsi, che null'altra coi medesimi si operò, se non una mutazione di giurisdizione, essendosi la materia dell'*exequatur* e del paragrafo *collegiis* attribuita al Consiglio di Stato e quella dei cimiteri al Ministero dell'Interno.

Così la intesero i poteri dello Stato, quando addivennero alla legge del 9 aprile, onde far cessare uno stato di cose, che il regime costituzionale più non comportava e che pure continuava non ostante lo Statuto (12).

Così la intese il Consiglio di Stato, il quale, interrogato sovra tale questione, rispose in seduta generale per la continuazione intiera di quegli ordinamenti (13).

Così la pensò il Parlamento, quando, all'occasione di petizione per soprusi lamentati come commessi da ecclesiastici, la rinviava al Guardasigilli, acciò si provvedesse in conformità di ragione.

Così la intese questo Magistrato, all'occasione di altri provvedimenti di simil natura già da esso emanati, e non diversa risulta essere la giurisprudenza degli altri Magistrati del regno (14).

La qual cosa ci conduce ad esporvi, come nei Magistrati d'Appello si mantenga ancora in oggi, e sino a che altrimenti sia per legge ordinato, quella suprema tutelare attribuzione (15).

L'esistenza e l'esercizio di questa attribuzione, prima dello Statuto, non può essere soggetta a contestazione. Borelli e Sola ne fanno la più ampia testimonianza, ove si vogliano riandare i secoli

più remoti (16); dai quali scendendo sino ai nostri tempi, la troviamo esercitata da tutti i Senati di questa monarchia senza interruzione, non solo cogli esempi già sovracitati, ma con molti altri, dei quali alcuni abbiamo già altra volta enunciati alle EE. VV. Ce ne fanno fede il Tesauro, l'Abecclesia, l'Osasco, e più di tutto i registri del Magistrato, nei quali, non solo sono descritti i provvedimenti da esso dati, ma conservasi quell'istruzione che il Re, il quale si dichiara Primo Magistrato Politico dello Stato, dirigeva ai Senati onde *stessero bene avvertiti a tutti i provvedimenti sì di Roma che dei Vescovi dello Stato, e provvedessero nella forma, sino allora praticata, acciocchè non fosse recato pregiudizio alla giurisdizione regia, non fossero intaccate le regalie, gli indulti, i privilegii del paese, non perturbassero la quiete pubblica, e non abusassero della propria autorità;* e spiega poi quale sia la suddetta forma, ed è il *dichiarare, sulle Rappresentanze dell'Avvocato Generale, abusivi e nulli quegli atti, proibirne l'osservanza, ammonire le curie ecclesiastiche, onde procedano a ritrattarli ed astenersene per l'avvenire, poichè altrimenti si userà con essi dei rimedi politici ed economici, secondo i casi. E qui stimiamo bene* (soggiunge) *di farvi riflettere, che potete senz'altro nelle suddette contingenze praticar le appellazioni d'abuso, mentre la Corte di Roma, avendoci rappresentato che i nostri Magistrati ammettevano le appellazioni delle sentenze e decreti degli Ordinarii, con il pretesto che abusino della loro giurisdizione, ed avendo noi risposto che le ammettevate solo nei casi che erano veramente abusive e pregiudiciali ai nostri diritti, la detta Corte altro non ha chiesto nè preteso da noi* (17).

Succedettero quindi molti casi, nei quali ebbe ad esercitarsi quella speciale attribuzione, e solo accenneremo alle controversie relative all'abazia di S. Benigno, pendenti le quali il Senato mantenne la giurisdizione regia nel modo di sopra accennato, sino a che quelle ebbero uno scioglimento amichevole (18).

Le Regie Costituzioni non alterarono questo stato di cose, anzi espressamente il confermarono nel paragrafo ultimo del proemio, incaricando i Magistrati di conoscere degli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiede.

All'occasione della formazione del Codice Civile, in cui fu ripetuta all'art. 2 quella stessa locuzione già usata nelle Costituzioni, fu osservato, che in fatto di materie ecclesiastiche il progetto nulla innovava, e che la nostra giurisprudenza riposava *sulle istruzioni*, compilate espressamente a tal uopo *sugli usi* e sulla retta intelligenza delle transazioni conchiuse colla Santa Sede.

Sono a tale riguardo degne di attenzione le parole *autorità* e *giurisdizione*, che si leggono sia nell'art. 2 del Codice, sia nelle Regie

Costituzioni. Con esse si indicò, come non le sole materie contenziose cadessero sotto l'ispezione dei Magistrati, ma quelle altre ancora, per le quali, secondo gli usi ricevuti in questi Stati, i Magistrati provvedevano da antichissimi tempi (19).

Ove si negasse pertanto la competenza al Magistrato nelle materie d'abuso, si troverebbe lo Stato in questo pericolosissimo e persino assurdo bivio, che o nessuna autorità vi potrebbe provvedere, e così si rimarrebbe il potere civile disarmato in presenza di qualunque intrapresa del potere ecclesiastico, o quella qualsiasi altra autorità, che per necessità delle cose credesse di dovervisi ingerire, abrogherebbe con tal fatto l'art. 2 del Codice Civile, che conferisce ai Magistrati quell'autorità (20).

Nè, per essersi dall'autorità dei Magistrati tolta la materia dell'*exequatur*, può venire quella strana conseguenza, che anche tutte le rimanenti materie ecclesiastiche siano state tolte. Anzi quell'unica attribuzione conferita al Consiglio di Stato, che, come già osservammo, non è che una variazione di competenza, mentre prova che lo Statuto non importò variazione od alterazione ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ed agli usi a tal riguardo invalsi, mantiene a parer nostro vittoriosamente le altre attribuzioni, là dove il Codice Civile e le precedenti leggi le riposero, e tale, ci gode il dirlo, è pure l'autorevolissimo avviso di quel Consiglio (21).

Cosicchè conchiudendo si dovrà dire, o nessuna autorità può conoscere in questi Stati di simili materie, e ciò sarebbe contrario agli ordinamenti ed agli usi di questa nostra patria, che in materia ecclesiastica sono legge, o, se alcuna il può, questa si è il Magistrato d'Appello, sino a che una legge non sopraggiunga a cambiare tale stato di cose (22).

Risolte così quelle preliminari questioni, ci occorre di esaminare, se vi sia abuso nei fatti di Mons. Arcivescovo di Torino sovra esposti.

Abuso in primo luogo troviamo nel decreto del 20 luglio scorso, che rassegniamo alle EE. VV. come quello, dal quale si scorge credersi Mons. in diritto di regolare a suo talento la comparizione in giudizio degli ecclesiastici, coll'imporre loro dichiarazioni non riconosciute dalle leggi, sì relativamente all'avere ottenuto antecedentemente l'autorizzazione di comparire, quasi che la legge, abolitiva del Foro Ecclesiastico non fosse per se stessa obbligatoria senza la detta autorizzazione, e sì coll'imporre ai medesimi di dichiarare che ad ogni modo si cede da essi alla necessità.

Poche parole diremo a questo riguardo. Accenneremo solo, che, voglia o non voglia il superiore ecclesiastico, l'obbedire alla legge è un dovere, da cui nessuno dei cittadini può dispensarsi; la dichiarazione di cedere alla necessità poi è una resistenza, che si inalbera

contro la legge stessa, a cui si debbe ossequio *non propter vim sed propter conscientiam.*

Cede alla necessità chi subisce una violenza, ma il comparire del convenuto avanti il giudice, che la legge gli ha dato, non è violenza o necessità, è diritto.

A qual prò d'altronde cotali dichiarazioni? A non altro oggetto che affinchè, ogni qualvolta ne occorra il caso, si rinfacci ai tribunali l'ingiustizia della legge.

In queste circostanze non esita il rappresentante a conchiudere, che siccome pregiudiziale alla potestà civile abbia a ritenersi il suddetto decreto (23).

Ma assai più grave abuso si rinviene, a parere dell'esponente, nel fatto riguardante il fu Ministro Santa Rosa.

Questo fatto si traduce nella sua maggior semplicità in questi termini: o ritrattazione pubblica o privazione dei soccorsi religiosi.

Vi è noto EE. da chi si pretendesse ed in che consister dovesse la ritrattazione, senza che fia d'uopo ripeterlo (24).

Non poteva Mons. pretendere, che un Ministro ritrattasse la legge vigente; quando ciò avesse voluto, sarebbe stato impossibile. La legge è e rimane tale, sinchè un'altra legge non la revochi, quand'anche piaccia a chi vi prese parte di rinnegarla (25).

La ritrattazione, che si voleva da Mons. riguardava il concorso, che il Santa Rosa aveva prestato come uom pubblico alla formazione di quella legge.

Questo modo di procedere mira alla distruzione della legge, in quanto che se le toglie il valor morale, che riceve dagli individui che riuniti concorrono a formarla; e quanto più questi individui sono religiosi e nella società per virtù commendevoli, tanto maggiore è il valore della individuale ritrattazione e tanto più forte la scossa che la legge ne riceve.

Disseccando così ad uno ad uno tutti gli elementi individuali, dei quali si compone il potere civile, profittando dell'occasione, in cui per forza delle umane cose ciascuno debbe morire, vessando, torturando più o meno, un moribondo, cui si fa minaccia di lasciarlo morire fuori della Chiesa, traendo partito dal dolore della famiglia, dalla gravità del male, che non sempre come al Santa Rosa può permettere ad altri di essere in perfetta cognizione, se si giunge ad ottenere una e dopo una altre ritrattazioni, la legge è perduta (26).

Ben vi rammentate, Eccellenze, il rumore, che si menò all'occasione della precedente malattia del Santa Rosa, nello scorso maggio, per la ritrattazione, che anche allora si tentò di strappargli.

Fallì quel primo tentativo, come fallì l'ultimo (27). Ma queste enormità, usate a non altro fine che a screditare il poter civile,

a togliere il valore morale di una legge, possono esse tollerarsi? (28).

Ancora. La Chiesa dà o nega i soccorsi spirituali, secondo che è da essa stabilito; ma il dare e negare per lo stesso fatto non è in nessuna delle istituzioni della Chiesa.

Si tenta una ritrattazione in maggio, non si ottiene. Si amministra il Viatico.

Si tentano non una ma più ritrattazioni in agosto, nulla si ottiene. Si nega il Viatico, e per poco mancò che si negasse anche la sepoltura ecclesiastica (29).

Nè solo per lo stesso fatto, ma nello stesso tempo, si dà e si nega il soccorso ecclesiastico a Santa Rosa.

Egli era aggravato dal male, il confessore lo assolve, e l'Arcivescovo gli fa negare il Viatico, e minacciare di non essere sepellito fra i cattolici.

Santa Rosa era *in articulo mortis,* nel qual caso è non solo lecito ma comandato a qualunque sacerdote, anche non confessore, di assistere il moribondo con facoltà di assolverlo da qualunque riservatissima censura, ed il confessore chiede egli stesso il Viatico e l'Estrema Unzione per il moribondo; ma la ritrattazione non è fatta; dunque si neghi tutto, vien risposto dall'Arcivescovo per bocca del Curato Pittavino, da quel Pittavino, che accordava il Viatico e poscia lo rifiutava, non secondo il dover suo, ma giusta le istruzioni del superiore.

Il contrario poi si pratica quanto alla sepoltura; questa è accordata a chi fu dichiarato indegno dei soccorsi religiosi.

Ora, può egli immaginarsi un più strano, più contradditorio, procedere? E ciò perchè? Perchè a qualunque costo si volevano vedere pubblicamente disapprovati, al letto di morte di un onesto religioso, e ad un tempo coscienzioso e illuminato Ministro, atti del potere civile, ai quali avea preso parte.

Si tentò niente meno, che di far morire disperato, o, secondo che egli si esprimeva, *come un cane,* l'onorato Ministro (30).

Non è officio nostro descrivervi, come la pubblica tranquillità siasi a sì doloroso spettacolo alterata. Era un fremito generale anche dei più pacifici cittadini, era una costernazione universale anche di chi meno riflette alle cose religiose (31).

La Chiesa, che benedice gli estremi momenti del più scellerato mortale, del più notorio peccatore, non avea dunque benedizioni per l'onesto uomo, perchè in buona fede, in tutta coscienza, prese parte alla formazione di una legge come uomo pubblico? (32).

Fu necessità del governo l'intervenire in quei frangenti. Nessuno, per quanto esso sia elevato in dignità, ha missione di turbare lo Stato, di mettere a repentaglio la pace pubblica (33).

Il Ministro concorse certamente per la sua qualità alla formazione della legge, cui Mons. non vuole obbedire come cittadino, e che vuole distruggere come Vescovo, ma vi concorsero assai più le due Camere ed il Re. Il tentativo, fallito e replicatamente fallito a riguardo del Santa Rosa, avverte le persone tutte componenti quei poteri, come, essendo esse nella stessa condizione, possano essere sottoposte alle stesse vessazioni (34). Quindi la dignità e le prerogative degli alti poteri suddetti sono per quel fatto gravemente compromesse, nè può l'individualità del fatto separarsi dai corpi, ai quali il Santa Rosa era come uomo pubblico addetto, essendo evidente il concetto di Mons. da lui stesso additato, di colpire non il privato cittadino ma l'uomo pubblico, a cagione di pubblici atti, di pubbliche funzioni (35).

Eccovi EE. la vera sfida di un potere contro un altro potere; eccovi l'eccesso, cui dovete porre conveniente riparo (36).

D'or innanzi, col sistema di Mons. nessun membro dei poteri dello Stato, sia pur esso augusto, sacro, inviolabile, sia pur quegli, ai cui ordini chi resiste *Dei ordinationi resistit*, potrà concorrere alla formazione di una legge nell'interesse generale dello Stato, nessun Magistrato potrà applicarla, nessun cittadino potrà obbedirla, se il potere ecclesiastico non avrà consentito (37).

Le censure ecclesiastiche attenderanno il moribondo, non ostante che, *ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt* (*Concil. Trid.* Sess. 14, cap. 7, de cas. reserv.); non ostante che, *post pœnitentiam et reconciliationem, etiam publicis peccatoribus non sit communio deneganda præcipue in articulo mortis* (*S. Thom.* part. 3, qu. 80, art. 6); non ostante che, *cui unum sacramentum conceditur vel negatur, et alia intelliguntur concessa vel negata* (*Gloss.* cap. parrocchiano, 14, de sepult. v. denegaris (38).

In qualunque senso pertanto si volga questo fatto, vi fu abuso di potere (39).

Presso alcune nazioni cattoliche invalse il principio di provvedere, in via di abuso, pel rifiuto dei Sacramenti puro e semplice. Nella presente causa non è il caso di trattare simile controversia; la ritrattazione imposta al moribondo, munito dell'attestato di confessione, ed imposta all'uomo pubblico per atti, ai quali prese parte in tale qualità, è quella che vi denunciamo. La censura inflitta ai poteri dello Stato, al governo, assai più che all'individuo, il quale, a fronte dei detti testi, ne sarebbe stato legittimamente assolto, qualora vi fosse incorso lo scandalo, la perturbazione della quiete pubblica, l'attacco alla sovranità, sono la base della nostra domanda (40).

Non entreremo perciò ad esaminare, se potesse essere scomunicato, il Santa Rosa, di scomunica *latæ o ferendæ sententiæ;* se anche la scomunica *latæ sententiæ* abbia qualche effetto nel foro esterno, quando vi è assoluzione nel foro interno; se l'ignoranza del Santa Rosa d'esser scomunicato lo scusasse da qualunque censura, e ciò perchè egli, ben consultato da insigni teologi e venerandi prelati, credeva ben altrimenti.

Non esamineremo, se il Vescovo abbia usurpato il diritto del parroco, imponendogli di rifiutare i Sacramenti ad un parrocchiano non notoriamente pubblico peccatore; se il parroco, a cui *Præcepto divino mandatum est... oves suas... Sacramentorum administratione... pascere* (*Conc. Trid.*, de Reform. sess. 23, cap. 1), potesse al precetto divino anteporre un ordine del superiore ecclesiastico, essendo noto come dai precetti divini nessuno possa dispensare.

Questa ed altre questioni, che si risolverebbero ancora in casi di abuso per violazioni di leggi ecclesiastiche, e di sacri canoni, noi lasciamo in disparte, bastando allo scopo nostro l'avere rinvenuti argomenti sufficienti nel fatto di Mons. a convincere dell'abuso, che egli fece della sua autorità, a pregiudizio del potere civile (41).

Solo non possiamo passare sotto silenzio, come ben diversamente si proceda dai Prelati dello Stato Pontificio verso quelle persone, che presero la più viva la più diretta parte ai politici rivolgimenti, colà avvenuti. Il fatto dell'amministrazione in pompa del Viatico, e della successiva sepoltura ecclesiastica, all'avvocato Allocatelli, in Cesena, reso di pubblica ragione, non lascia dubitare, come nello Stato Romano si tratti l'infermo, confessato in punto di morte, per quanto fosse egli colpito espressamente dalle più severe censure (42).

Rimane, EE., che il rappresentante vi formoli la domanda del provvedimento a darsi, pel fatto di cui si tratta.

Se non si trattasse che del primo caso di abuso, relativo cioè alla dichiarazione imposta ai sacerdoti, che compaiono in giudizio, noi non richiederemmo, che l'avvertimento a Mons. di revocare quel decreto e di astenersene per l'avvenire, sotto pena di sequestro sul temporale (43).

Ma nel fatto, concernente il Ministro Santa Rosa, nulla vi è più da rivocare, l'ordine di Mons. ricevette la sua luttuosa esecuzione, ed il paese, altamente religioso e sinceramente cattolico, se ne commosse. Mons. altronde trovasi nel Forte di Fenestrelle, ivi tradotto per ordine del governo, sì per provvedere alla necessità, suprema legge degli Stati, pel mantenimento della pubblica quiete, e sì ancora, perchè volendo egli coprire gli errori del Vescovo colle garanzie del cittadino, la sua persona era ad ogni momento in pericolo.

Riandando quindi quali per l'addietro fossero i rimedii, che per fatti di simile natura fossero stati dai Magistrati addottati, trovammo essere questi lo sfratto dallo Stato, unito al sequestro sul temporale.

Se uniforme in tutte le parti dello Stato si presenta il sequestro sul temporale, vario però è il rimedio riguardo all'impedire che il Vescovo, presente nella diocesi, continui a perturbarla. Troviamo quindi in Savoia l'uso di forti pene pecuniarie, e la prigione, ossia la *saisie au corps,* tanto in via principale quanto in via sussidiaria, secondo le circostanze. In Sardegna si ha l'esempio dello sfratto dal regno, ordinato nel 1640 contro il Vescovo d'Alghero. In Genova abbiamo l'arresto e la traduzione in carcere del Vescovo di Sagona (Corsica), come perturbatore dello Stato, e per pura facoltà economica; e la taglia di scudi seimila, imposta sul capo del Vescovo di Segni, onde impedire che mettesse piede in Corsica, ove la repubblica temeva che avesse relazione coi sollevati nel 1759, non ostante che avesse il suddetto la qualità di Visitatore Apostolico (44).

In Piemonte si ha, sin dal 1664, l'introduzione della *licenza dagli Stati*, unita al sequestro del temporale, comminata il 22 aprile di quell'anno, sovra Rappresentanza del patrimoniale generale, contro tutti gli ecclesiastici, residenti negli Stati, i quali ricusassero i Sacramenti e la partecipazione ai divini uffizii al dottore Roggero di Mondovì, contro il quale l'autorità ecclesiastica aveva pubblicato una scomunica.

E posteriormente il Senato ordinò parecchie volte lo sfratto di ecclesiastici dallo Stato, e così per esempio al prete Viviani il 13 febbraio 1729, successivamente ad altro sfratto già contro il medesimo precedentemente ordinato; al prete Giuseppe Rebaudengo il 9 giugno 1733, per ritenzione e sparo di archibugio; al prete Visconti il 4 maggio 1736, per aver preso pei capelli il serviente di giustizia che conduceva prigione la serva di esso prete; al prete Burello del Mango il 21 novembre 1737, il quale si scatenò dal pulpito in termini improprii e licenziosi contro il ballo, in un giorno in cui era stato permesso il ballare dal comandante della città d'Alba.

Egli è in questi modi, che il potere civile usò per l'addietro dei mezzi convenienti, onde resistere alle violenze degli ecclesiastici perturbatori della tranquillità (45).

Nè solo era il Piemonte fra gli Stati Italiani che procedesse in questa via; prescindendo anche da Venezia, troviamo e Napoli e Toscana, che adottarono gli stessi principii.

In Napoli *eiectio Prœlatorum a regno* è annoverata fra i rimedii, che debbe usare il governo contro le violenze di quelli. *Quod pariter fundatur in naturali defensione ad pacem manutenendam et ad scandala evitanda, non autem per viam iurisdictionis, sed extraordinarie per viam naturalis defensionis vim repellendo, et ad maiora scandala vitanda ratione publici boni et principaliter ne a populis vexatis et oppressis offendantur* (*De Aponte de Mocron,* praxis, 1603, cap. 1). È notevole che questo insigne scrittore, can-

celliere di quel regno, nell'accennare i varii paesi, nei quali uguale pratica era in vigore, non omette il Piemonte.

Così fu praticato in Toscana col Vescovo di Pienza nel 1764, il quale pei molti soprusi, che commetteva, non volendo rinunziare alla sede sua, ed incagliando ad ogni passo il governo civile, nella sua qualità di principe della Chiesa per cui non riconosceva altro superiore che il Papa, fu con buona scorta accompagnato alla frontiera romana, e si sequestrarono le rendite del Vescovado (Lobi, *Storia civile della Toscana,* lib. 3, cap. 3, § 2, pag. 389).

Così ancora fuori d'Italia ci accertano Van-Espen e Salgado, che fra i rimedii contro gli abusi dei Prelati invalse, non solo il sequestro sulla temporalità, ma altresì *privatio iurium naturalitatis*, ed, in altri termini, il dichiarare *clericos extraneos ab hoc regno.*

Egli è perciò che senza esitazione il rappresentante crede, che si possano i suddetti rimedii adottare (46).

Una considerazione poi, dominante in questa materia, non isfuggirà all'alto senno del Magistrato.

I Vescovi, mentre sono cittadini dello Stato, sono però gerarchicamente soggetti alla Santa Sede, e principi della Chiesa; inoltre sono inamovibili.

Come dipendenti da estero Stato, non possono godere maggiori franchigie di quelle, che competano agli agenti degli Stati esteri. Ora è ricevuto nel diritto internazionale europeo, che si possa far accompagnare sino alla frontiera quel rappresentante di estero Stato, che macchinasse contro la sicurezza dello Stato, presso cui è addetto (*Wheaton*, 3.me partie; chap. 1, § 15, pag. 201; *Vattel*, lib. 4 e 7, § 95 e seg.); quindi a maggior ragione può usarsi lo stesso rimedio verso il Vescovo, che volge l'autorità sua vescovile a danno delle istituzioni o delle leggi dello Stato, in cui esercita le sue funzioni (47).

Come funzionario inamovibile della Chiesa, in un paese che riconosce come religione dello Stato la religione Cattolica Apostolica e Romana, sarebbe superiore ad ogni potere, nel senso che il governo, mancando del mezzo ordinario, che ha, tuttavolta che i funzionarii di qualunque categoria sono in fallo, quello cioè di rimuoverli, debbe di necessità esperire dell'altro mezzo, dettato dalla naturale difesa, di allontanare cioè dallo Stato chi lo perturba, non potendo servirsi delle armi ordinarie, che ha contro qualunque funzionario perturbatore (48).

Sta nel senno dei Vescovi il regolare la loro condotta in modo, che l'alto dignitario della Chiesa, che ha sua sommità gerarchica all'estero, sia ad un tempo buono e leale cittadino dello Stato, che non può riconoscere altra supremazia che quella dei poteri stabiliti

dallo Statuto (49). La preponderanza del dignitario ecclesiastico sul cittadino astringe i difensori del diritto dello Stato a porvi riparo coi mezzi, che il diritto naturale e delle genti ha stabiliti, e che in ogni tempo e presso tutte le nazioni si praticarono (50).

Egli è perciò che non può in tali circostanze invocarsi la garanzia accordata ai cittadini dallo Statuto, quando si tratta di fatti, ai quali il cittadino è estraneo, e solo il potere vescovile, il quale non riconosce superiorità nello Stato, ma in Roma, vi prende parte (51).

Tant'è che, ove alla condizione di semplice cittadino volesse ridursi l'Arcivescovo, più non vi sarebbe alcuna difficoltà; ma, siccome qual semplice cittadino non operò, nè avrebbe potuto operare, ma bensì come Vescovo, egli è come tale che debbe subire le conseguenze del suo operato, a seconda degli ordinamenti ed usi invalsi nei rapporti tra Stato e Chiesa (52).

Quanto poi alla legalità della traduzione di Mons. a Fenestrelle, dessa non può mettersi in dubbio, se si considera la flagranza dei fatti, i quali potevano dar luogo al procedimento criminale ordinario, nel qual caso le leggi di procedura autorizzano l'arresto in flagranza di reato, come ai provvedimenti per abuso, che sino allo sfratto dagli Stati possono estendersi, quando pure non fosse quell'atto giustificato, e dalla più imperiosa necessità per la tranquillità pubblica e dalla sicurezza individuale che dovevasi guarentire all'ostinato Prelato.

Il Governo, provvedendo in tal modo, non anticipò sul giudizio del Magistrato, e salvò la città dai più gravi disordini, che l'esasperazione degli animi rendeva imminenti (53).

Ove dalle EE. VV. venisse dichiarato, non esservi abuso, ma reato ordinario; il Pubblico Ministero, abbracciando la via del procedimento criminale, non avrebbe che ad ordinare la traduzione di Mons. nelle carceri giudiziarie per l'ulteriore corso del processo (54).

Ma il rappresentante, appoggiandosi al diritto di difesa dello Stato, di cui in questa parte VV. EE. sono i custodi, al protettorato che lo Stato esercita sulla Chiesa, che non può essere convertito in soggezione, ai testi di legge, che vi impongono di vegliare, acciò si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, e per conseguenza di non lasciar soggiacere il potere civile al potere ecclesiastico, agli usi costantemente seguiti, e che in fatto di cose ecclesiastiche sono legge, ed in fine all'interesse della religione, che ad ogni costo l'autorità laica debbe e vuole difendere contro i suoi nemici da qualunque parte vengano gli attacchi, insiste acciò accogliate le sue istanze, per pronunziare in via di abuso, anzi che mandar procedere in via criminale (55).

Eccellenze, la longanimità, usata verso questo Prelato, non valse a correggerlo dall'ostilità costantemente mostrata contro la laica

giurisdizione sovrana, sia colle ripetute violazioni delle leggi sull'*exequatur*, per cui ebbe questo Supremo Magistrato ad ammonirlo più d'una volta inutilmente, sia coll'opposizione fatta agli ordinamenti regi sulle Opere Pie, sia coll'eccitare ogni maniera di difficoltà ai provvedimenti datisi, previo concerto colla Santa Sede, all'accertamento dello Stato civile, sia col servirsi, nelle pastorali sue lettere, di espressioni rivolte a censura del governo, e così a turbare l'autorità laica nell'esercizio delle sovrane sue attribuzioni (56); sia in fine nel mostrarsi apertamente avverso, con parecchi segnalati atti, alle nuove istituzioni politiche che ci governano (57); tutte queste cose, anteriori ai recenti fatti denunziati, dimostrano come non siavi luogo a sperare di poterlo contenere nei limiti del pastorale suo ministero, e, siccome non solo una monizione ma una condanna solenne fu non è guari contro esso proferita, così fuori di proposito sarebbe ogni altra monizione, nè altro rimane ad operarsi che l'allontanamento del medesimo dallo Stato, unitamente al sequestro del temporale, rimedio questo adattatissimo ed alla violenta aggressione che fece ed al turbamento che portò alla società con grande scapito della religione, che ci gloriamo di osservare e propugnare; imputi del resto a se stesso Mons. se provocò questi puramente difensivi provvedimenti, i quali può d'altronde far cessare, sì col rinunziare alla sua sede, e sì col ricorrere a suo tempo al Magistrato con documenti e prove di profonda, leale, indubitata e costante resipiscenza, per quelle provvidenze, che il Magistrato stesso, sentito il Pubblico Ministero, credesse convenienti ed adattate ai supremi interessi, alla di lui cura affidati (58).

Egli è perciò che, con fede dei su narrati documenti ed informazioni, l'Avv. Gen. ricorre alle EE. VV., richiedendole acciò loro piaccia, provvedendo in via di appello come d'abuso, tanto pel decreto 20 luglio scorso, quanto pei fatti relativi al fu Ministro Conte di Santa Rosa sovra esposti, di ordinare che Mons. Luigi Fransoni, Arcivescovo di Torino, sia allontanato dallo Stato, e ad un tempo si proceda al sequestro a mano regia di tutti i beni dell'Arcivescovado. colla commissione ai giudici di mandamento, ove i beni sono situati, per divenire alla deputazione dei rispettivi economi, da eseguirsi tali atti a spese particolari di Mons. mandando notificarsi il decreto, che sarà per emanare sulla presente Rappresentanza, al predetto Mons. ad esclusione di ignoranza, ed eseguirsi il tutto a diligenza del Ministero Pubblico (59).

Firmato, all'originale.
PERSOGLIO.

Torino il 25 settembre 1850.

(*Gazzetta Piemontese*, giornale ufficiale del Regno (Sardo), supplemento al n. 243, del 30 settembre, 1850).

. . . . . .

. . . . . .

---

(1) I decreti, che qui si accennano, erano atti della Curia Arcivescovile, sottoscritti comunemente dal Vicario Generale o dal Provicario, i quali, emessi nei singoli casi, davano le disposizioni, giusta la Circolare di Mons. Fransoni sotto la data del 18 aprile 1850 circa la legge 9 aprile 1850, perchè essa Circolare era secondo il prescritto dei SS. Canoni. In causa il sig. rappresentante, cav. Persoglio, ne produsse uno, quello indicato da lui più sotto in questa sua Rappresentanza, ove sono le note (23) e (59), e nella susseguente Ordinanza del Magistrato di Appello di Piemonte, 25 settembre 1850. Di tale decreto diremo a luogo suo quanto si deve dire. Qui notiamo, che dal sig. rappresentante venne riconosciuto, che siffatti decreti, che erano pure in sostanza la Circolare di Monsignore, erano, non atti per la violazione della legge 9 aprile 1850, ma atti di *permissione per comparire avanti i tribunali laici, accompagnati da condizioni e proteste*, cioè, atti per l'esecuzione della legge stessa. Eppure Mons. Fransoni fu condannato ad un mese di carcere ed a lire cinquecento di multa, con sentenza del 23 maggio 1850, a cagione della detta Circolare, fatta apparire quale offesa alla legge citata, dietro la Rappresentanza dello stesso avvocato Persoglio, il quale sottopose la Circolare al giudizio del medesimo Magistrato di Appello di Piemonte siccome atto di ribellione alla legge.
(Veggansi gli atti di detta sentenza a *Documenti*, VII, n. 8.)

(2) Bene. Monsignore non aveva commesso nel fatto del Cav. di Santa Rosa un reato, cui provvedesse il Codice Penale, allora vigente; epperò, secondo questo Codice, la condotta di lui in quel fatto legalmente non era da proporsi per criminosa dall'autorità civile, non da prendersi per giudicabile da tribunale di questa autorità.

Per altro lo stesso sig. rappresentante, nella stessa presente Rappresentanza, là ove è la nota (54), scrive: *Ove dalle EE. VV. venisse dichiarato non esservi abuso, ma reato ordinario, il Pubblico Ministero, abbracciando la via del procedimento criminale, non avrebbe che ad ordinare la traduzione di Mons. nelle carceri giudiziarie per l'ulteriore corso del processo.* Laonde il sig. rappresentante avrebbe agito criminalmente, senza che il Diritto Penale avesse prescrizioni, non appena il Magistrato d'Appello avesse dichiarato reato ordinario quanto fece Mons. Arcivescovo. Quale figura di coscienzioso, retto, grave, giusto, legale, Magistrato!

Inoltre detto sig. rappresentante contraddice alle parole sue, ove si è posta la nota presente (2), colle parole del luogo dove è la nota (7), ivi scrivendo applicabile l'articolo 200 del Codice Penale. Ma, se egli realmente in coscienza sua credeva quanto esprimesse nel passo della sua Rappresentanza segnato colla nota (7), niuno poteva dispensarlo dal proporre l'applicazione dell'articolo del Codice al Magistrato di Appello, non lui, non altri per quanto alto locato e potente fosse, giusta il principio dei Regni Costituzionali, che si enuncia con dire, la legge, solo la legge, tutto la legge, niente fuori della legge.

(3) Il fatto del Cav. di Santa Rosa sfuggiva alle ordinazioni del Codice Penale, ossia all'azione dell'autorità civile in genere, perchè fatto di natura spirituale non di spettanza ad essa autorità civile. Poteva però il fatto spirituale essere un abuso, certamente secondo sua natura, cioè abuso spirituale. Ora, per esaminare e all'uopo punire siffatti abusi, v'era l'autorità propria, la ecclesiastica, cui il fatto sottostava, ed eranvi i Sacri Canoni, ossia il Codice Ecclesiastico, *Corpus Iuris Canonici*, ed i successivi ordinamenti della Santa Sede, che lo punivano nel suo autore. Tale autorità e i Sacri Canoni allora erano riconosciuti legalmente nel Regno Sardo, specie coi Concordati. Quindi il sig. rappresentante doveva vedere ciò, e conchiudere, che nel fatto avvenuto si doveva fare ricorso alla detta autorità ecclesiastica, rimettendovisi. Invece egli non si curò punto di questa: scusò la legge penale, per venire poscia a dare al potere civile un' arma, colla quale questo di sua autorità illimitata provvedesse al riguardo: e non si diè pensiero che di tal modo egli agiva affatto illegalmente. Ciò, che affermo del sig. rappresentante, è ampiamente provato dalla presente Rappresentanza di lui in quello, che susseguen-

. . . . . .

. . . . . .

temente vi è esposto; anzi egli ne formola esplicito il concetto della mente sua al luogo di essa Rappresentanza, che porta la nota (50).

Si rilevi qui tosto il principio dello Stato onnipotente. massima, che forma il fondo e la ragione della Rappresentanza stessa.

(4) Tali attentati si correggono dalle autorità, alle quali le giurisdizioni sono rispettivamente soggette; se essi sono della civile giurisdizione dalla civile autorità, se della religiosa giurisdizione dalla autorità religiosa. Ove poi il conflitto sorga tra una giurisdizione civile e una religiosa, sono le due autorità, la civile e la religiosa, che vedranno di comporre l'affare. Quindi in uno Stato Cattolico, e tale era allora il Regno Sardo, non vi ha mai la sola legge civile, il Codice Penale, come non vige la sola autorità civile per tutto e tutti; mentre le parole, che danno luogo a questa annotazione, insinuano, che nel Regno Sardo non doveva allora essere altra autorità che la civile, altra legge che la civile. Chè esse parlano soltanto del potere civile e della sua autorità assoluta. È qui il principio dello Stato onnipotenza.

(5) Constatiamo, che qui si confessa, che quanto aveva fatto Mons. Arcivescovo poteva esser fatto tale quale, *in egual modo*, dalla Santa Sede. Dunque il provvedimento, che il sig. rappresentante domandava contro a Monsignore, non rifletteva unicamente l'Arcivescovo ma ben anco la Santa Sede. Dunque voleva, che lo Stato civile insorgesse sui diritti della Chiesa; voleva una rivolta, la rivoluzione, di esso Stato contro alla religione cattolica; era l'idea del protestantesimo, se non ancora l'ateismo civile, che faceva allora tra noi le sue prime prove; era il regalismo, lo Stato onnipotenza. La frase pertanto è tutta una luce, che mostra la posizione voluta allora presa dallo Stato nella relazione tra Stato e Chiesa. Essa chiarisce il resto della presente Rappresentanza e della relativa Ordinanza, non che palesa lo spirito delle sfere governative, che non potevano dire di non avervi avuto mano in questa causa.

Vi si aggiunge, che la Santa Sede *aveva date ben altre istruzioni ai Vescovi dello Stato* da quelle seguite da Mons. Fransoni. Ciò tenuto vero, e per dirlo affermativamente il sig. rappresentante doveva averne avute le prove, il governo, con un ricorso della Santa Sede, poteva proporre Mons. Arcivescovo per disubbidiente agli Ordini Pontificii, e la Santa Sede non avrebbe mancato di fare il dovere suo. Ma il governo non agì di tal guisa, e il sig. rappresentante non pervenne a tanta legittima conclusione; laonde appare anche una volta, che non si voleva trattare colla Santa Sede, riconoscendola quale autorità religiosa, con cui la civile doveva comporsi. Se il governo aveva aperte trattative colla S. Sede, ciò fece colle pretese di avere fatta la legge 9 aprile 1850 di pieno suo diritto, e chiedeva dal Papa senz'altro la destituzione di Monsignore, non altrimenti che se il Sommo Pontefice avesse dovuto eseguire gli ordini di lui.

(Veggansi al riguardo i *Documenti*, X).

Sta poi in fatti, che le istruzioni, state date dalla Santa Sede ai Vescovi, non contraddicevano punto alla condotta tenuta da Mons. Fransoni.

(Veggansi i *Documenti*, XXII).

(6) Ora il sig. rappresentante passa a dire di una massima, che giustificherebbe i mezzi, che egli riconosceva proprii del potere civile contro l'autorità della Chiesa. Egli dice, doversi difendere il *potere civile, attaccato dal potere ecclesiastico.* Ma se così nel fatto di Monsignor Fransoni, non era il potere civile del Regno Sardo attaccato dalla condotta particolare di detto Monsignore. Poi, stando nella facti specie, era lo Stato che attaccò la Chiesa colla legge abolitiva del Foro Ecclesiastico e di altri diritti di questa, vigenti in esso Stato anche per un patto speciale, i Concordati, i quali preesistevano a quella legge. In genere, uno Stato, ovvero la sua autorità, quando si tiene assalito dalla Chiesa a motivo dei Sacri Canoni, che essa ha, e dei Concordati, che vennero legalmente stipulati tra esso Stato e la Chiesa, smette il sentimento cattolico. E soltanto uno Stato non più cattolico, e una potenza civile, onninamente

. . . . . .

. . . . . .

libera, indipendente, cioè liberatasi arrogantemente dalle obbligazioni contratte colla Chiesa, potevano fare e difendere l'azione, che fu dispiegata contro di Mons. Fransoni.

Gli esempi, qui addotti, sono esempi di tale spirito anticattolico contro ad atti papali; e l'appellazione per abuso fu adoperata dai Senati in un periodo di lotta tra il Piemonte e la Santa Sede, che finì poscia con Concordati. Essi esempi non valgono per uno Stato Cattolico, che quali soprusi e attentati.

Il potere civile, attaccato.... sarebbesi difeso coi mezzi, ecc. Così, senza esaminare, se lo Stato giustamente operava o no, se esso Stato aveva dei doveri da compiere o no, se desso abusava dei mezzi indicati o no! Anche uno Stato, come un individuo, può divenir un figliuol prodigo, un prepotente. Chi non ha legittimi diritti, e non sta ai richiami della coscienza, quelli dei mezzi indicati gli sono ognora a disposizione.

(7) Egli era per *il supremo interesse della religione*, che non si voleva procedere contro Mons. Arcivescovo per reato penale comune! Il tradurre l'Arcivescovo davanti ai tribunali sotto l'imputazione di delitto comune per rifiuto di Sacramenti comprometteva l'influenza della religione presso la popolazione; il trascinarvelo per lo stesso rifiuto sotto titolo di reato specialissimo salvava detta influenza! Come, come mai ciò? Un Arcivescovo imprigionato e condannato colpevole di qualche delitto, se giustamente, comunque il delitto sia nomato, è sempre scandalo che porta danno agli interessi della religione e sminuisce la forza di essa presso il popolo. Ma, quando l'operato di Monsignore, in rapporto al cav. di Santa Rosa, fosse stato tal fatto da cadere sotto l'impero dell'art. 200 del Codice Penale Albertino, andato in vigore fin dal 15 gennaio 1840, niuno, in un governo costituzionale, poteva esimersi dal non sottomettere quello a questo, e la ragione del supremo interesse della religione e della influenza di essa sul popolo non era legale.

Per altro il sig. rappresentante poco sopra, ove sono le note (2) (3) (4), dice il contrario di quanto qui afferma. E per vero, non poteva l'operato di Monsignore esser colpito dal dispositivo di esso articolo. L'art. parla di discorsi, scritti, fatti, diretti ad eccitare lo sprezzo contro il Re, il governo. Eccone il pieno tenore.

Sezione III, 199. Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia con cartelli affissi, o col mezzo di stampe o di scritti, abbia direttamente provocato i sudditi o gli abitanti nei Regii Stati a commettere dei crimini, contemplati nella 1ª (Degli attentati e delle cospirazioni contro la S. persona del Re e la Reale Famiglia), *e 2ª sezione* (Dei reati tendenti a turbare lo Stato colle guerre civili, colla devastazione, e col pubblico saccheggio) *di questo Capo, sarà punito colla pena stabilita pel crimine, che avrà provocato. Se però tali provocazioni non avranno avuto alcun effetto, il colpevole sarà punito colla reclusione o colla relegazione, secondo le circostanze dei casi.*

200. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto, o fatto, non compresi nell'art. preced. diretti ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della Famiglia Reale o contro il governo, sarà punito colla reclusione o colla relegazione o col carcere o col confino, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo ed alla qualità e gravità del reato.

Ora, la ritrattazione, di cui era caso, manifestamente era un fatto diretto non ad altro, che ad ottenere la riconciliazione del cav. di Santa Rosa con Dio. Il dispositivo quindi dell'art. 200 non poteva venire applicato per essa.

Più, non si voleva tradurre in giudizio penale l'Arcivescovo, perchè non si *dubiti che si vogliano dal potere temporale assorbire le attribuzioni del potere spirituale*. Ma, anche qui, se vi era un articolo di Codice Penale, che contemplasse il caso di Monsignore, in un governo costituzionale niuno poteva violarlo, e la addotta ragione non era legale. Quantunque, il colpire l'Arcivescovo di pena gravissima per diritto di appello per abuso, era precisamente

. . . . . .

. . . . . .

opera del potere temporale, assorbente le attribuzioni del potere spirituale, giacchè esso potere temporale non aveva quel diritto, sia perchè non stato legalizzato nel regno divenuto costituzionale, e sia perchè la Santa Sede, che non mai nel regno assoluto precedente l'ammise, ne fece instanti richiami, giusti in se stessi e giusti ancora come appoggiati sui Concordati che vi erano in vigore.

(8) *Più legale.* Niente legale, perchè l'appello per abuso non era legge dello Stato Sardo costituzionale, nè secondo alcuna legge di esso Stato costituzionale, come risulterà per bene dalle note che seguono. *Più conforme ai benintesi interessi della religione.* Si poteva domandare, che il sig. rappresentante avesse detto di quale religione intendeva di parlare; perchè, se parlava della cattolica, l'appello per abuso non ne poteva fare gli interessi, essendo esso violazione dei Sacri Canoni e usurpazione dei diritti del Papa. In sostanza, era lo Stato, che colpiva di pena un Prelato della religione circa l'amministrazione dei Sacramenti; e ciò non potevasi dire che facesse gli interessi della religione. Si voleva fare *la difesa della sovranità e del potere civile contro gli attacchi, che le vengono fatti dal potere ecclesiastico.* Come? La Chiesa non aveva fatto allora niente di nuovo verso lo Stato. Era questo, che aveva compite innovazioni ai danni della Chiesa, la nuova legge del 9 aprile 1850 senza accordo colla Santa Sede cioè col Papa; e si osava proclamare lo Stato ossia il potere civile sotto attacchi del potere ecclesiastico, da doversi quello mettere in difesa contro questo. Ancora una volta si osservi, che il sig. rappresentante non procedeva già contro Mons. Fransoni, come se questi col fatto suo, che come fatto era recente, avesse operato difformemente ai rapporti esistenti tra esso Stato e la Chiesa, ma procedeva contro la Chiesa. Si insorgeva, egli è così, contro la Chiesa: si delineava l'idea dello Stato onnipotenza, quale era uscita, dico l'idea, dagli antri tenebrosi della massoneria; e il sig. rappresentante, con disinvoltura di chi pensa di avere a fare con persone che non s'avveggono dell'operazione, scambiava i termini della questione: era lo Stato che attaccava la Chiesa, ma egli gridava che era la Chiesa che attaccava lo Stato.

(9) Coi principii qui espressi, esagerandoli come vi si vengono esagerati, si giustifica qualunque prepotenza. Con essi, nei primi tempi del cristianesimo, dal potere civile pagano venne fatta la tirannia delle perquisizioni. Con essi ognora il mariuolo può avventarsi contro i carabinieri, che a diritto per dovere debbono arrestare.

(10) Queste interrogazioni, sì ampollosamente rivolte a favoreggiare l'appello per abuso, se hanno valore per questo, medesimamente debbono averlo per i biglietti regii e pel diritto del Re di avocare a sè cause civili e criminali. Chè detti biglietti e detto diritto si trovano, stando alla pretesa del sig. rappresentante, in pari condizione dell'appello per abuso, sotto il dominio dello Statuto. Difatti, in questo non è detto che non sia più l'appello per abuso, ma non è pure detto che non sieno più biglietti regii e il diritto di avocazione di cause. Dunque, se per ragione di conservazione e di difesa poteva il Re costituzionale usare dell'appello per abuso, potrà ancora usare dei biglietti regii e del diritto di avocare a sè cause. Avrebbe sostenuto il sig. rappresentante come vigenti tali diritti, come sosteneva l'appello per abuso? Si noti che, anteriormente alla concessione dello Statuto, l'uso dei biglietti e della avocazione era legale, perchè ammesso senza contrasti nel regno assoluto, mentre l'appello per abuso non era tale, essendovi contrastato da chi aveva il diritto ed il dovere di opporsi come ad usurpazione. Pertanto quello, ossia l'uso in parola, sarebbe realmente in migliore condizione di questo, cioè dell'appello.

(11) No, secondochè prova la necessità, che si ebbe, dopo la concessione dello Statuto, di fare altrettante leggi quante domandava il principio costituzionale di non agire se non conformemente a leggi, e non più ad arbitrio, come nel tempo anteriore.

. . . . . .

. . . . . .

Noi crediamo all'opposto. Chi? Il sig. rappresentante? Era dunque interprete dello Statuto un individuo; che, fosse pure esso un Magistrato di alto grado nello Stato, era un individuo non rivestito del diritto di interpretare autorevolmente le leggi, anzi lo Statuto. Dice per altro *crediamo*, verbo questo che indica opinione propria individuale; ma intanto l'intiero corpo del Magistrato di Appello lo seguì, come ne è prova l'Ordinanza, e l'autorità civile vi lasciò libero corso. Si usò dell'appello per abuso, perchè la legge 9 aprile 1850, che assoggettava il clero ai tribunali laici, non conteneva il caso dei fatti, che si volevano punire in Mons. Arcivescovo. Se quella legge non lo conteneva, non si doveva procedere contro di lui, con tale condotta soltanto mantenendosi il principio costituzionale. Eh! si era di fresco passato a governo costituzionale, e gli uomini di quelli erano ancora personaggi del potere assoluto.

(12) Questi due periodi provano, che collo Statuto poteva stare la piena legislazione della Chiesa, cioè il dispositivo dei Sacri Canoni e dei Concordati, e non potevano più coesistere le pretese del potere civile, precedentemente esercitate prima ancora dei Concordati, coi quali dallo Stato Sardo era scomparso l'abuso dell'appello per abuso. Si fecero difatti in seguito decreti e leggi nuove per legalizzare, a così dire, quelle antiche pretese e farle roba della nuova costituzione dello Stato contro la Chiesa.

Ecco qui un articolo di Regio Decreto per i Concordati, dopo la concessione dello Statuto, elargito il 4 marzo 1848, secondochè appare dalla sua data.

Le provvisioni di Roma, che a termini dei Concordati e degli usi vigenti debbono, prima di essere mandate ad effetto, munirsi di **Exequatur**, *continueranno a presentarsi ai rispettivi Avvocati Generali dei varii Magistrati di Appello.*

(Regio decreto 25 aprile 1848, n. 715, art. 1).

Il sig. rappresentante si guardò bené dal dire, che i Concordati non erano vigenti: tacque; passò oltre; non curò: questa la tattica sua al riguardo.

(13) Il Consiglio di Stato non dà che pareri. Se il Magistrato di Appello di Piemonte lo seguì nel parere contro Mons. Fransoni, il Magistrato d'Appello di Casale, di autorità pari a quello di Torino, in caso consimile non accettò detto parere, non ostante la forza che esso veniva ad avere, colla applicazione stata fatta dal Magistrato di Appello di Piemonte, perchè residente nella capitale e beneviso dal governo. In proposito veggansi *Documenti* XVIII, n.° 4°, *Il Vescovo d'Acqui.*

Qui a maggior luce rapportiamo un brano di articolo del *Risorgimento*, giornale ministeriale d'allora, epperò riproducente le idee ed i fatti del Ministero del tempo, articolo stato comunicato o approvato da esso Ministero.

Eccolo.

Dopo l'emanazione dello Statuto fondamentale del regno sorse presso di alcuni il dubbio, se quel genere di procedimento (appellazione come di abuso) potesse conciliarsi con le disposizioni della nuova legge politica.

Sebbene non mancasse al governo il voto di parecchi tra i più eminenti membri della Magistratura, i quali opinavano, che un diritto, strettamente connesso colla conservazione dell'autorità territoriale e dell'ordine interno, non solo rimanesse inconcusso ed inalterato, ma eziandio che il modo di esercitarlo durasse in vigore, finchè con nuovi provvedimenti legislativi si fosse all'antico surrogato con un nuovo sistema; tuttavia il governo, ben conoscendo la grave importanza della questione, la sottopose alle deliberazioni del Consiglio di Stato con dispaccio del 21 agosto 1849, e così assai prima che sorgessero le difficoltà e contestazioni, che l'inesatta cognizione dei diritti e degli interessi della Chiesa e dello Stato fece sventuratamente sorgere in appresso dentro e fuori del paese (*a*).

(*a*) Fu dunque il governo che agì in questa questione, prima delle due condanne di Mons. Fransoni date nel 1850; perchè ciò fece nel 1849, quando Mons. era fuori del Piemonte per secondare i desiderii di chi lo desiderava lontano da Torino, almeno per qualche tempo. Il governo quindi con tale azione pensava di trovar modo di sbarazzarsi di lui, prima che avvenissero i fatti della Circolare e del Cav. Santa Rosa, i quali non servirono che di pretesto. La confessione fatta in questo giornale ne è prova manifesta.

. . . . . .

. . . . . .

Il Consiglio di Stato, prima nella sezione degli affari ecclesiastici cui più specialmente s'apparteneva la disanima della questione, e poscia in generale adunanza delle sezioni riunite, spiegò, con deliberazione del 18 febbraio 1850, il suo voto.

Proposta a se stesso la questione in questi precisi termini: *Se i mezzi, usati dalla società civile, prima dello Statuto, per rimediare agli abusi della giurisdizione ecclesiastica, fossero ancora praticabili nelle medesime forme sotto il regime costituzionale*, il Consiglio in questi altri termini deliberò: *Che sotto il regime costituzionale il governo civile potesse continuare a provvedere, come per l'addietro, per mezzo dei Magistrati e secondo le usate forme, affinchè dalle provvisioni delle autorità ecclesiastiche non risultasse danno ai diritti dello Stato o dei cittadini.*

Avvisava inoltre il Consiglio, che venisse al Ministero trasmesso un esemplare del parere, compilato con abbondantissima copia di ragionamenti e di fatti dal relatore della sezione, affinchè il governo fosse in grado di cavarne lume ed indirizzo per le comunicazioni, che gli occorresse di fare con la Magistratura.

A seconda di cotesto voto il Ministero indirizzò un esemplare di quel parere e della successiva deliberazione del Consiglio di Stato a ciascuno degli Avvocati Generali del Re presso le Corti d'Appello, per loro norma nei casi occorrenti.

Entro di questi limiti si contenne l'ingerenza, presa dal governo quanto allo scioglimento del dubbio teoricamente considerato; rispetto all'applicazione del principio, posto innanzi dal Consiglio di Stato, essa doveva necessariamente dipendere dal giudizio della Magistratura, sul cui voto nè apparteneva al Ministero, nè certamente aveva egli intendimento di esercitare, veruna influenza (*a*).

(*Risorgimento*, del settembre 1850).

(14) Prova il contrario il Magistrato d'Appello di Casale, come consta nella nota precedente (13).

(15) No, che l'appello per abuso *nei Magistrati di Appello si mantenga ancora in oggi*, ossia nel 1850, perchè, fin allora dalla data della concessione dello Statuto, per esso appello non era avvenuto che un caso solo, quello di Torino contro Mons. Fransoni: e un caso non fa regola, come un atto non fa virtù. Appresso, nello stesso anno, si presentò il caso di Casale, che era contro il Vescovo d'Acqui. Ma questo caso venne sciolto in senso negativo, ossia colla affermazione di non potersi applicare l'antico appello per abuso, come risulta nella antecedente nota (13). Vi si confessa poi in sostanza che l'appello per abuso era allora cosa non secondo le leggi della nuova costituzione dello Stato, e che per divenire cosa costituzionale doveva farsene una legge. Questa, nel pieno senso del concetto antico dell'appello per abuso, non venne fatta mai, perchè tale appello era troppo un sopruso della prepotenza. Vi si formò il Codice Penale su proposta del ministro Zanardelli, che andò in vigore il 1° gennaio 1890. Ma in detto Codice, agli art. 182, e 184, il legislatore si limitò a parlare dell'abuso di un ministro dei culti, riconoscendo questo abuso nell'atto di lui compiuto contro le leggi esistenti nello Stato come tali nell'esercizio della qualità sua di ministro; e non adoperò la parola *appello*. Lo stesso sommario del Capo dei citati articoli, che è il V del libro II, titolo III, dice: *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni*. Più, tolti i casi di

---

(*a*) Il Ministero non poteva far di più che provocare il parere e spedirlo alle Procure Generali del Regno *per norma*, mentre, essendo esso un parere, non poteva servire di norma propriamente detta. L'affermazione poi che il Ministero non voleva esercitare veruna influenza è contradetta dal fatto dell'aggiunta di due membri, alla Camera di Accusa, oltre quello a surrogare che si era rifiutato di prendervi parte.

(Veggansi *Documenti*, VII, n. 7; e *Documenti*, XXI, n. 3, l'esempio del Magistrato).

. . . . . .

. . . . . .

formale pubblico biasimo o di vilipendio delle istituzioni e leggi dello Stato, di eccitamento al disprezzo o all'inosservanza di esse, di costringimento o induzione a atti e dichiarazioni contrarie alle leggi, contrarie cioè a dispositivi espliciti contenuti in esse leggi e nel diritto comune, i ministri dei culti in quanto tali sono pienamente liberi. Dunque nel Codice Penale vigente del regno d'Italia non trovasi l'antico appello per abuso. Dunque il caso di Mons. Fransoni vi è escluso.

(16) Non tanto remoti. Al più si indietreggia al secolo XIII; e in tale periodo di tempo ne sono varii il concetto e l'uso; e questo ossia l'uso non mai legittimo, perchè esercitato colla disapprovazione della Chiesa e unicamente per prepotenza dello Stato nei momenti di lotta, malignamente voluta e sostenuta contro la Santa Sede. Nè fecesi mai per necessità di esistenza dello Stato, essendosi poscia aggiustato l'affare con Roma, senza che venisse la ruina dell'autorità dello Stato. Ove se ne voglia l'antichità, si ritorni ai tempi di Dioclesiano e di Tiberio Nerone.

(17) Piano ai ma' passi. *Nel Progetto di accomodamento* tra S. M. Sarda ed il Papa Benedetto XIII, sulla Immunità e Giurisdizione Ecclesiastica, leggonsi, tra gli altri capi di domande fatte dalla Corte di Roma, ed ai quali rispose il ministro sardo, il March. Ferrero d'Ormea, questi due. — Capo II, § IV. *Nelle cause criminali ancora si dice, che gli ecclesiastici vengono carcerati, rilegati, ed esiliati.* Risposta: *Non è vero, che i Magistrati si intromettano nelle cause criminali degli ecclesiastici; e se si fossero individuati i casi delle supposte carcerazioni, relegazioni, ed esilii, si sarebbero in prova di quanto sopra dati necessarii schiarimenti.* — Capo IX. *Si ammettono appellazioni al Senato dalle sentenze e decreti degli Ordinarii, col pretesto che abusino la loro giurisdizione.* Risposta: *Le appellazioni dalle sentenze degli Ordinarii si ammettono nei soli casi, che sono veramente abusivi o pregiudiziali alli proprii diritti e non in altre circostanze.*

Inoltre, nella *Relazione storica*, che precede il *Progetto*, la quale contiene tutti gli atti relativamente seguiti, si scorge che presso il governo sardo erano dei soprusi contro i diritti della Chiesa, e taluni che cercavano nasconderli, in quella che avrebbero voluto impedito l'accordo tra le due autorità. Detta *Relazione* ha pieno il suo titolo colle parole: *Relazione storica delle vertenze, che si trovavano pendenti tra la Corte di Roma e quella del Re di Sardegna, allorché fu assunto al Pontificato Benedetto XIII. Torino 1731, Valetta, stampatore.*

In conformità dei citati documenti, *Progetto e Relazione*, le cosidette pratiche non erano veri usi, ma soprusi. Difatti, gli usi sono tali, se sono colla quiescenza della parte contro cui vengono esercitati, la quale ne abbia avuta una qualche conoscenza. Ma in proposito la S. Sede, la parte indicata, all'appello per abuso si era opposta col fare richiami. Per questi si intavolarono trattative tra il governo Sardo e la S. Sede, onde vi fu il *Progetto* e poi il *Concordato*. Ora, le parole della Rappresentanza: *la detta Corte altro non ha chiesto nè preteso da noi*, confrontate con quelle del *Progetto di accomodamento*, manifestano che si era cercato con esse di oltrepassare gli accordi avvenuti, ossia il tenore del Concordato; poichè quelle parole erano parole del *Progetto*, erano trattative, erano domande e risposte, non erano parole di ciò che venne stabilito in seguito ad esso *Progetto*, quali si ebbero soltanto nel *Concordato*, atto definitivo della questione. In questo non essendosi permesso l'appello per abuso, desso non era in modo alcuno legalmente tollerato nel regno.

Poi, il caso di incarceramento di ecclesiastico eravi apertamente negato nella risposta del sig. Marchese. Dunque il caso di Mons. Fransoni vi era escluso.

Poi, l'appellazione per abuso fu esercitata nel tempo di lotta della potestà laica colla ecclesiastica, e cessò non appena l'autorità civile fece ciò che doveva fare, cioè accordossi con la S. Sede. Dunque l'appello per abuso non era mai arma legittima per alcun lato nello Stato Sardo.

. . . . . .

. . . . . .

---

(18) Qui si ammette ciò, che è detto nella nota precedente (17), cioè che ususossi dell'appello per abuso allora, che si lottava colla S. Sede; ma che si finiva la lite, non con esso appello, sì bene con venire a patti, ad accordi, colla S. Sede.

(19) *Ispezione*, parola che non vuol dire esercitare impero. *Gli usi e la ragione* erano di finire la questione con accordo dello Stato con Roma. Ma vediamo il dispositivo degli atti legislativi, qui accennati troppo sommariamente.

— Nella sessione del Consiglio di Stato del 2 gennaio 1836, per la formazione del Codice Civile Albertino, che andò in vigore il 1° gennaio 1838, alcuni membri dissero, che le parole, dell'art. 2. *I Magistrati Supremi veglieranno.* contenevano sindacato, e le altre *secondo che l'uso e la ragione richiedono* un arbitrio, facendo quasi credere avervi i Magistrati giurisdizione.

Il ministro di grazia e giustizia Barbaroux rispose: il vocabolo, *veglieranno, non deve disgiungersi dal suo correlativo, cioè veglieranno per mantenere il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato;* e aggiunse lasciarsi così l'alinea *perchè il nostro Codice essendo letto anche all'estero, vi sarebbe di un dannoso esempio il vedere nel Codice di un paese notoriamente religioso la disposizione nuda, che i Magistrati esercitino una giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici.*

Quanto alle altre; *queste parole,* **secondo l'uso e la ragione richiedono,** *furono apposte nelle regie costituzioni dopo i Concordati, nè possono sorgere questioni da ciò, come non sono insorte per l'addietro; sapersi da tutti che questa autorità dei Magistrati non è che un intermediario, perchè nulla fanno senza avere avuti prima gli ordini di S. M. e nel modo stesso in cui è impossibile di segnare precisamente i limiti delle due podestà, esserlo anche di specificare* **gli usi ed i principii** *da seguirsi in questa materia.*

Ora il senso dell'art. 2 del Codice Civile Albertino, che da tale discussione esce e che era in atto al tempo della concessione dello Statuto 1848, conveniva col Concordato; ed esso doveva restare ancora sotto l'impero dello Statuto, almeno finchè rimase in vigore detto Codice, cioè sino al 1866, quando questo fu surrogato dal Codice Civile Italiano.

Ecco l'articolo 2°.

Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie, che alla podestà della medesima appartengono.

I Magistrati Supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione, in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono.

— *Precedentemente.*

Carlo Emanuele, Duca di Savoia, nella sua dichiarazione sull'autorità del Senato, pubblicata il 12 nov. 1583, al § 3, diceva: *Haverà il Senato nella prima istanza la cognizione delle cause tra Prelati ed altri ecclesiastici, o tra essi e laici, nei casi dalla ragione dei SS. Canoni permessi.*

Nel § 8, del proemio delle R. Costit. del 1770, si dice: *Continueranno anche i nostri Magistrati Supremi ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici e stranieri, secondo che l'uso o la ragione richiede.*

Onde tre cose: 1ª le leggi della Chiesa riconosciute; 2ª i Re essere della Chiesa i protettori e promotori; 3ª i Senati avere l'autorità ristretta nei limiti della ragione dei SS. Canoni, e permessa al fine di mantenere il miglior accordo tra le due autorità.

— Basta consultare le Regie Patenti 13 agosto 1773, per persuadersi delle cautele, che si vollero praticate, perchè l'appello cosidetto per abuso non potesse venire interposto, ed il denunciato gravame dovesse venire comprovato con irrepugnabili documenti.

. . . . . .

. . . . . .

Giusta i principii, in questa materia da ognuno riconosciuti, fu stabilito, che, eziandio allorquando constasse evidentemente del gravame, il Magistrato Supremo restituisse bensì ogni cosa in intiero, ma si astenesse dal pronunciare nel merito, avvegnachè i giudizii canonici non appartengano per alcuna guisa alla regia giurisdizione, ma per consenso e dei Vescovi e dei Sovrani, sin dai primordi stessi della cristiana religione, spettino alla giurisdizione ecclesiastica.

(*De Marca*, de concord. sacerd. et imp. lib. 4, cap. 20, n. 3.)

Dunque non eravi nella legislazione piemontese, anteriore allo Statuto e sotto lo Statuto, pel caso di Mons. Fransoni il diritto, di cui parla il sig. rappresentante.

(20) Non equa conclusione, non la storica. La Santa Sede si è sempre, ovunque e con tutti i governi concordata, ove dai governi si sia tenuto conto dei massimi principii che essa non può non avere. Per misconoscerla in quello che essa è, e per combatterla, non si ha bisogno dell'appello per abuso, quale unico mezzo, ma dell'arroganza di fare con ogni potere; come praticarono i governi oppressori, che così ebbero molti mezzi a disposizione.

(21) Se lo Statuto non importò variazione nella relazione tra Stato e Chiesa, per tale motivo si doveva stare all'uso e alla ragione, avanti di esso Statuto riconosciuti legali da ambe le autorità. Ciò in genere era il *Concordato;* in specie poi si dovevano accordare le due autorità, la civile e la ecclesiastica ossia S. Sede.

(22) Ossia, al più, il Magistrato di Appello doveva fare ciò, che i Senati facevano regolarmente prima dello Statuto, in caso di conflitto, e non doveva andare oltre.

Ma qui, non altrimenti che in ogni periodo del discorso del sig. rappresentante dal suo principio sino al punto in cui siamo, si scorge in esso la mira, fissa, ostinata, di cercare di dare ogni potere all'autorità civile, indipendentemente dalla autorità religiosa, e contro a questa come contro alla sua più micidiale nemica, della quale lo Stato si debba sbarazzare per ragione di sua esistenza, di sua dignità, del benessere della popolazione, e persino in prò della religione. Di tal guisa il sig. rappresentante diede al Magistrato di Appello quanto per uso e ragioni anteriori non avevano i Senati, ai quali esso Magistrato era succeduto.

(Veggansi di queste note la segu. (51), alle parole: *Ancora, collo Statuto.*

(23) Nel decreto 20 luglio 1850 non si poteva trovare abuso di autorità per parte dell'autorità ecclesiastica circa ai doveri di essa in rapporto alle leggi della Chiesa, perchè la legge 9 aprile 1850 dello Stato Sardo era legge contro i Sacri Canoni; e nessuno poteva negare ciò, siccome nessuno poteva fare una colpa giuridica alla autorità locale ecclesiastica, se, per l'esecuzione di siffatta legge ostile, prescriveva un modo che si accordava coi Sacri Canoni, mentre esso modo non era divietato da alcuna legge civile e i Sacri Canoni erano conosciuti nello Stato. Nè vi si poteva rinvenire abuso di autorità, ancora per parte di essa autorità ecclesiastica, contro l'autorità civile, appunto perchè il modo, prescritto dalla autorità ecclesiastica, non era proibito da alcuna legge della autorità civile, la quale in un governo costituzionale conosce colpa giuridica e la punisce, dietro leggi proibitive, violate nei precisi termini loro.

Il sig. rappresentante ebbe a dire il decreto in parola *decreto di permissione per comparire*, là ove nella sua presente Rappresentanza è posta la nota (1).

In seguito il sig. rappresentante scrive: *imporre loro dichiarazioni, non riconosciute dalle leggi*, ecc. Doveva egli sapere, che, per trovarvi il reato a punirlo, non bastava vedere che erano imposte dichiarazioni non riconosciute, ma dovevansi avere articoli espliciti di proibizione tassativa relativa. Non vi aveva legge, che procettasse contro a quelle dichiarazioni, quindi non era nell'arbitrio di un Magistrato il formare una figura di reato oltralegale.

Poi, il dire di *cedere alla necessità*, sotto l'impero di leggi che si giudicano gravose, non è disubbidienza, rivolta, disprezzo, se chi così dice loro

. . . . . .

, ...

si sottomette. È questa, sì, una sottomissione sforzata; essa peraltro non è stata mai nè è proibita nei Codici di qualunque nazione antica o moderna. Il sig. rappresentante invece dice ciò *una resistenza che si inalbera contro la legge!* Infine, un sacerdote, che si è procacciato il permesso di presentarsi ai tribunali laici dalla sua Curia, ha fatto un atto che passa legittimamente tra sudditi e superiori proprii; e non si vorrà negare che un sacerdote è soggetto al proprio Vescovo. L'atto potrà significare, che si sono prese istruzioni; ma ciò non è nè illecito nè illegale per chiunque, che, prima di recarsi da una qualche autorità, si voglia, per apprendere la norma da tenervi, recare da chi giudica capace di ammaestrarnelo. Inoltre si supponga il permesso negativo; il tribunale non ne soffre, perchè il tribunale eseguisce il mandato coi mezzi suoi proprii contro il renitente come tale.

A dire anche più esplicitamente la cosa, diciamo, che si potrà procedere a punizione legale in proposito, quando si abbiano articoli di legge, quali i seguenti. Chi protesta contro una legge, pure sottomettendosi, è reo di..... Chi, per presentarsi dal giudice, va a domandare licenza da chicchessia, o prendere, istruzioni, è reo di.... Chi dà tali licenze, o detta norme per tali licenze, è reo di..... Chi dice, che cede alla necessità, alla violenza, è reo di.....

Non è cosa comune che colui, il quale viene arrestato e condotto in carcere, dica che egli è ingiustamente colpito, che cede alla necessità, che protesta? E dicendo così, dirà anche il vero chi è arrestato ingiustamente e viene in breve riconosciuta la sua innocenza Ciò non ostante nè tenuto in conto alcuno, la giustizia va avanti, fa il suo corso. Articoli di tal genere sarebbero quindi ridicoli.

Il sig. rappresentante poi, perchè vi è una legge, vorrebbe che, chi non la pensa come la legge impone, cangi il suo giudizio per conformarvelo; ma ciò va ben oltre all'impero di una legge, che altro non esige in sostanza che l'esecuzione sua o senza forza o colla forza.

In sostegno di tale pretesa detto rappresentante fa uso di un testo della S. Scrittura. Dice: *contro la legge stessa, a cui si debbe ossequio non propter vim sed et propter conscientiam.* Piano. In primo luogo il testo non è esatto, non completo. Le parole di S. Paolo, autore del testo in parola, sono queste: *Ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram sed etiam propter conscientiam. Necessitate* dice il vero testo, dunque è affare di necessità; e soggiunge in conseguenza che cosa debbano i cristiani fare: *Ideo enim et tributa præstatis; ministri enim sunt in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita; cui tributum, tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem* (Ad Rom. XIII, 5-7). Dice poi *debita*, parola che ha significazione ben certa. Quindi in questo testo non si parla di leggi ostili alla Chiesa, per cui vi è l'altro testo: *obedire oportet Deo magis quam hominibus* (Act. Apost. V, 29) ovvero: *si iustum est in conspectu Dei vos potius audire quam Deum, iudicate* (Act. Apost. IV, 19), secondochè rispose S. Pietro a proibizione di insegnare nel nome di Gesù (*ib.* IV, 18; V, 28). E si trova ancora scritto nelle Sacre Carte: *legum conditores iusta decernunt* (Proverb. VIII, 15), *iusta*, perchè i legislatori ottengano debita ubbidienza. Infine la Sacra Scrittura deve essere letta e capita nel suo contesto generale, e non da un testo separato anzi monco o corrotto. Da tale contesto risulta, che i cristiani erano dalla Chiesa epperò da Dio divietati di insorgere contro l'autorità civile, come difatti non si ebbe mai esempio di insurrezione dei cristiani anche contro *dominis non tantum bonis et modestis, sed etiam discolis* (Petr. 2, 18), così sopportando in pazienza le oppressioni ossia le leggi ostili, cui non dovevano cedere; risulta, che, col solo testo prodotto e come è prodotto dal signor rappresentante, esso rappresentante veniva a condannare tutti i Santi di ogni tempo, e specie quelli che nei tre secoli primi del cristianesimo per la religione subirono il martirio col non acconciarsi a leggi contrarie alla santa fede.

C'è ancora di più grave. Il sig. rappresentante cita il decreto 20 luglio e ne fa autore Mons. Fransoni. Ora detto decreto, o meglio biglietto di permesso a comparire, fu chiesto da un parroco di Torino alla Curia Arcivesco-

. . . . . .

. . . . . .

---

vile per avere licenza di comparire innanzi al tribunale civile, secondo il dispositivo della Circolare 18 aprile 1850 di Mons. Fransoni; e l'ebbe nei termini di questa, firmato dal Vicario Generale secondochè vengono spediti siffatti decreti, detti propriamente biglietti. Si ritenga inoltre che Mons. Arcivescovo nel luglio abitava la villa di Pianezza.

L'autore dei *Cenni storici intorno a S. Ecc.R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, inediti, Dott. Filippo Negri, persona bene informata e in relazione col teol Giuseppe Bruno, Prosegretario di Monsignore, attesta nei detti *Cenni* tal fatto. Eccone le parole.

Convien sapere, che un parroco, essendo stato citato a comparire in una causa innanzi a un giudice laico, ricorse alla autorità ecclesiastica, a norma della Circolare 18 aprile, per la necessaria permissione, e che questa gli venne concessa in data 20 luglio dalla Curia Arcivescovile, sottoscritta dal Vicario Generale, e portante la solita condizione di protestare che non intende di pregiudicare ai diritti della Chiesa.

Ora, giustizia voleva, che esso decreto non venisse detto decreto di Monsignor Fransoni: non era egli direttamente in atto. Giustizia voleva, che egli non fosse accusato per cosa altrui. Ma il sig. rappresentante dà il decreto come opera diretta di Mons. Arcivescovo e ne vuole la condanna; e Monsignore vien punito dal Magistrato d'Appello per un fatto non suo. Inoltre il sig. rappresentante confonde il decreto colla Circolare nelle sue deduzioni o modi suoi di parlare, sicchè infine, non dimostrato recidivo Monsignore, fu Monsignore accusato per la sua Circolare del 18 aprile 1850, per la quale di già egli una volta fu punito dal Magistrato suddetto; e non v'ha legislazione che per una stessa cosa un individuo debba subire due processi e due condanne. Eppure questo è il caso di Mons. Arcivescovo, colla aggravante che la seconda volta è punito per un fatto manifestamente non suo. L'atto del così detto decreto porta la firma del Vicario Generale, Canonico Ravina.

Non è poi senza importanza il notare, che, nella condanna del 23 maggio 1850, non gli si era imposto nulla, che divietasse o una ristampa della Circolare o l'emissione di decreti esecutivi di essa. Anzi la *Gazzetta del Popolo* pubblicava detta Circolare liberamente nel suo numero 20 aprile 1850, mentre per la pubblicazione fattane dall'*Armonia*, an. 1850, pag. 194, n. 46, del 22 aprile, questo numero del giornale venne sequestrato! Giustizia del 1850, se non del proverbiato 1848, per dire eccessi d'ogni genere. *Alcuni di quei mal intenzionati*, scrive la citata *Armonia*, an. 1850, pag. 198, n. 47, del 24 aprile, *che sempre cercano di criticare il Ministero, osarono ieri accusarlo di palese parzialità, per avere fatto sequestrare l'***Armonia**, *colpevole di avere stampato in fondo dell'ultima sua pagina la Circolare dell'Arcivescovo di Torino, mentre lasciava vendere e gridare sotto i portici la* **Gazzetta del Popolo**, *che aveva stampato in fronte quella stessa Circolare.*

Ritengasi infine, che i biglietti di permesso a comparire innanzi ai tribunali laici, rilasciati dalla Curia Ecclesiastica, detti nella rappresentanza decreti, non accennano neanco a particolare Circolare dell'Ordinario nel porre condizioni; perchè queste sono proprie dei SS. Canoni, che imperano universalmente e debbonsi solo richiamare a memoria. Quindi, se si potesse ancora trovare uno di tali biglietti decreti, dei quali neanco quello del 20 luglio 1850 si ha ove dovrebbe conservarsi, vi si vedrebbe che non vi si faceva cenno della Circolare dell'Arcivescovo, ma semplicemente delle condizioni canoniche. Così ancora si aggraverebbe di un buon tanto la Rappresentanza del sig. rappresentante, in un coll'Ordinanza avvenuta per essa, cioè, oltrechè per aver chiamato decreto un atto che non era realmente tale ad ingrossare il così detto reato, per averlo rapportato alla Circolare quando esso non vi si riferiva espressamente o per implicito unicamente.

(24) Ebbene? Chi domanda soccorsi religiosi alla Chiesa, deve sottostare alle condizioni che la Chiesa pone. La ragione vuole questo. Dico che la Chiesa pone. La Chiesa da un pubblico violatore delle sue leggi chiede il pentimento

. . . . . .

. . . . . .

pubblico, ossia una ritrattazione; e ciò da secoli e secondo ragione. Nella fattispecie del Cav. di Santa Rosa era chiaro, che colla legge civile 9 aprile 1850, fatta senza accordo colla Chiesa, si era violata la legge ecclesiastica in proposito, ed era ammesso che il Cav. di Santa Rosa vi ebbe contribuito. Il duplice fatto inoltre era manifesto. Pertanto l'Arcivescovo, col chiedere dal Cav. di Santa Rosa ritrattazione pubblica, non esigeva oltre quanto la Chiesa voleva. Bisognava, o negare l'autorità della Chiesa in sè e il legittimo suo possesso durante tanto tempo per trovar ragione a censurare la coudotta dì Monsignore, o provare che Mons. richiedesse oltre quello che è richiesto dalla Chiesa per dover procedere, visto l'eccesso, per la via propria, cioè sottomettendo l'Arcivescovo al suo giudice naturale, la Santa Sede.

Il sig. rappresentante si appigliava al primo caso, studiandosi di nasconderne l'idea.

Pertanto non era una *pretesa* la domanda dell'Arcivescovo. Essa domanda è detta pretesa dal sig. rappresentante, che poi non giustifica in alcun modo il giudizio, che contiene il vocabolo da lui usato: *pretendesse.*

(25) Che cosa mai qui si dice. Ritrattare, si sa, non è disfare. Certo, una cosa si disfa colla distruzione sua, la quale, quanto a legge, è fatta da legge posteriore che annulli la precedente a cui si riferisce. Ma se una cosa fatta è cattiva e produce danno, chi la fa, non potendo altro, finchè essa dura tale, può dirla cattiva, pentirsi di averla fatta, e chiedere perdono ai danneggiati, o a chi per essi. Anzi costui deve ciò fare; e in ciò facendo, si procaccia stima, e può arrivare ad ottenerne anche il perdono. Si sente pure pietà di un assassino, che rimpiange l'omicidio perpetrato: di un incendiario, che deplora il fuoco dato. Per vero, coi sentimenti di rimpianto e di compassione e di detestazione dell'uno e dell'altro, non avverrà che l'omicidio cessi di essere stato commesso, e che l'incendio non sia stato dato; ma gli agenti di tali delitti, pei buoni sentimenti che van manifestando, rientrano nelle grazie degli uomini, i quali, se potessero, li libererebbero dalle pene della giustizia umana. Intanto ecco delineata la ritrattazione, la quale, come è accetta agli uomini è benevisa alla Chiesa, a Dio; e per essa avviene la riconciliazione tra l'offeso e l'offensore. Non propugnerà il sig. rappresentante, che un reo si emendi, mentre contro un recidivo la legge aumenta i castighi? L'emendarsi comprende gli atti del riconoscere il male, del detestarlo, del ripararlo secondo che si può, cioè il farne ritrattazione, la quale deve essere pubblica se pubblico fu il male operato.

Il Cav. di Santa Rosa aveva offeso Dio con prendere parte alla formazione della legge 5 aprile 1850, avversa ai diritti della Chiesa, di Dio. Egli per ottenere il perdono di Dio, da lui domandato, doveva farne debita ritrattazione. Quindi Mons. Arcivescovo poteva e doveva esigere da lui la ritrattazione conveniente, sia per compiere lui Arcivescovo il suo dovere di fronte alla Chiesa, sia per mettere in coscienza cristiana il Ministro, come tale ancora un cristiano. Così poteva e doveva agire Monsignore, non solo in caso di morte del detto Ministro e di altri in pari condizione, ma pendente la vita loro, quando essi avessero voluto ricevere i SS. Sacramenti per ritornare in grazia di Dio

Il sig. rappresentante non s'avvide che colle sue parole, in quella che si faceva contro alla Chiesa e non solo contro l'Arcivescovo, urtava ancora nella legge naturale.

Egli, a mantenersi in tesi, doveva provare, che la legge 9 aprile 1850 non avversava la Chiesa, questa non condannandola, e che l'Arcivescovo aveva colla sua Circolare operato non conformemente alla Chiesa. E poichè egli colla sua azione mirava alla Chiesa, avrebbe mostrato carattere col dire ciò chiaramente. Ma, certo, nel caso di esplicita confessione, non poteva propugnare una condanna dell'Arcivescovo.

(26) E con questo? La ritrattazione domandata da Mons. Arcivescovo, che volevasi in Monsignore condannare, era cosa propria di lui o cosa stabilita dalla Chiesa? Ecco una parte della tesi vera. Nel caso che la ritrattazione fosse

. . . . . .

. . . . . .

stata cosa propria della Chiesa, si poteva cercare di punire l'Arcivescovo? Ecco l'altra parte della tesi vera. Il sig. rappresentante apertamente dichiarò di non volere in questa tesi fare il giudizio; veggasi la segu. nota (41). Ma intanto colle note antecedenti a questa (41), cominciando dalla nota (30), il sig. rappresentante cercò di trovare espressioni nella dottrina cattolica o in autori cattolici, tirandole, aggiustandole, ai suoi desiderii, per far comparire la condotta dell'Arcivescovo non secondo quella e questi; tanto gli si imponeva la tesi, a cui qui si accenna.

(Veggansi le segu. note (30)-(41)).

Il *valor morale* della legge 9 aprile 1850 era nullo, sì, dal momento che la Chiesa l'ha rigettata. Essa *legge era perduta* inesorabilmente pei cristiani, data la disapprovazione della Chiesa; e sono stati soltanto più i non cristiani a volere quella, non cristiani, cioè, ebrei, protestanti, e cattolici che non ascoltavano la Chiesa, in un solo nome i massoni.

I non cristiani non andavano dalla Chiesa; e il sig. rappresentante poteva sapere, che non poi tanti erano i Ministri, che avevano in animo di fare quello che fece il Cav. di Santa Rosa; chè altrimenti il ministero non avrebbe contribuito alla formazione della legge in parola. Onde non aveva egli, il signor rappresentante, a temere le conseguenze da lui messe qui innanzi. Però, se cristiani ossiano individui religiosi si rivolgevano alla Chiesa per richiederla dell'opera sua a loro salute, doveva questa smentire se stessa per aiutare a sussistere una legge, che essa giudicava lesiva dei suoi diritti? Quale pretesa nel signor rappresentante, volere che la Chiesa non facesse il suo dovere! Voleva che la Chiesa appoggiasse sostenesse una legge a sè avversa! La Chiesa non esigeva soltanto la ritrattazione al letto di morte, ma durante la vita, per riammettere i colpevoli ai SS. Sacramenti.

(27) Non falll, e si spiegherà la cosa più sotto a nota (29).

(28) Non erano *enormità*, erano prescrizioni dei SS. Canoni, le quali regolano i diritti ed i doveri della Chiesa. Era una enormità, all'incontro, che uno Stato cattolico facesse leggi contrarie ai SS. Canoni, come lo Stato Sardo aveva fatta la sua legge 9 aprile 1850, e che poi un Magistrato dicesse, che un Prelato, il quale agiva conformemente ai prescritti della Chiesa, faceva *a non altro fine che a screditare il potere civile e togliere il valore morale di una legge*. Se ci si teneva al valore morale della legge, non si doveva fare questa avversa ai diritti della Chiesa, la vera maestra della morale. Del resto, è proprio dei legislatori ottimi lo studiarsi di fare leggi in pieno valore morale, il quale le aiuta sommamente a divenire pratiche; ma essi non le fanno contro le prescrizioni della maestra della morale, la Chiesa. Per altro, niun legislatore, ottimo o non ottimo, esige che i sudditi esplicitamente professino che una legge sia moralmente buona, stabilendo o tollerando che si applichi una pena nel caso contrario, giacchè il legislatore s'occupa principalmente della esecuzione materiale della legge ordinata. Gli imperatori pagani non condannavano i cristiani, perchè essi credessero inique le leggi dell'impero fatte contro loro, ma perchè non le eseguivano; si sarebbero accontentati anche di una esecuzione semplicemente esterna.

Non si vuole tollerare il giudizio sfavorevole di legge avversa alla Chiesa? Devesi dare addosso alla Chiesa da non cristiani.

(29) La prima frase, che vorrebbe notare un principio, è un enigma indecifrabile. La spieghi chi può. La seconda, che dice del fatto, espone il falso. Invero, circa la ritrattazione, ivi detta di maggio, la cosa successe come mi fu attestata, il di 21 febbraio 1902, dal Rev.mo Padre Carlo Baima (*a*), dei Servi di Maria, Curato di S. Carlo in Torino, il quale a quei dì aiutava negli uffizii della parrocchia, zelantemente amministrata dal Rev.mo Curato di allora P. Bonfiglio Pittavino, epperò era a piena conoscenza di quanto allora suc-

(*a*) Morto il 2 marzo 1902.

. . . . . .

. . . . . .

---

cesse. Mi disse detto Rev.mo Padre, che nel maggio del 1850 il Vicecurato della parrocchia di S. Carlo, Teol. Antonio Gurlino, morto nel 1899, portava solennemente il Santissimo a varii ammalati per l'adempimento del precetto pasquale. Per via, quasi dipresso all'abitazione del cav. di Santa Rosa, venne fermato da un domestico di detto cav. il quale lo pregò di salire dal suo padrone per amministrargli il S. Viatico, stante la gravità della malattia. Il Vicecurato, benchè titubante, secondochè egli stesso raccontò al P. Baima e agli altri Padri della parrocchia, giunto che fu a casa, vi si recò. Prima però di comunicare l'ammalato, gli chiese se si era confessato e se aveva fatta ritrattazione. Rispose il cav. che con il Teol. Ghiringhello, suo confessore, aveva fatto quanto doveva fare. Ciò udito, il Teol. Gurlino, credendo che ogni cosa fosse regolare, gli diede la Santa Comunione.

Se pertanto il cav. di Santa Rosa ricevette il Santo Sacramento in maggio, lo ricevette piuttosto per sorpresa della buona fede del Vicecurato, in un modo ben eccezionale.

Il sig. Ministro raccontò la cosa colla lettera seguente:

La notte dell'8 al 9 del corrente mese fui colto improvvisamente da un nuovo insulto di sangue al petto, malore a cui vado sottoposto da lunghi anni, e che nell'ora scorso inverno m'arrecò più d'una volta molestia. Costretto a farmi subito salassare, fu mio primo pensiero avvertire dell'accaduto i miei onorandi colleghi del Ministero, dichiarando loro il mio rammarico di vedermi, per causa della mia cagionevole salute, così spesso impedito dal partecipare alle loro fatiche. Dichiarava loro, come la mia delicatezza mi imponesse di ritirarmi dal mio ufficio, lasciando però a loro il decidere della convenienza o no di porgere al Re la mia dimissione.

Pari dichiarazione aveva già fatta nel passato novembre, in simile contingenza, e, come allora, così al presente, i miei colleghi respinsero la mia proposta. Io m'acquetai tanto più volentieri a questa decisione, che in realtà l'insulto sofferto pareva in sulle prime leggerissimo.

Ma, verso le 3 pomeridiane del giorno 8, un secondo urto sanguigno mi riprese gagliardamente. Conoscutane da lunga esperienza la gravità, pensai ricorrere, come suol fare ogni buon cattolico, oltre alla medicina corporale, anche ai rimedii spirituali, o, come in altre simili contingenze nel corso della mia vita ho sempre praticato, così ora richiesi del confessore. Questi mi confessò alle ore 9 della sera, e mi rimise il biglietto pel Santissimo Viatico da prodursi alla parrocchia. I medici però dichiararono il morbo non manifestare urgenza, ed avere io bisogno di perfetto riposo. Questo fu il motivo, che, a vece del venerdì mattino, mi fu recato il Santissimo solamente il sabbato mattino, quando già era cessato ogni incrudire del male, e mi trovava più tranquillo.

Alle sei ore mattutine del sabbato, il sacerdote col Santissimo entrava nella mia camera. Mentre mi raccoglieva a riceverlo, il sacerdote amministrante, accostatosi al mio letto, mi indirizzò le seguenti parole: *Caso che vossignoria avesse partecipato, contro la propria coscienza, agli ultimi fatti del ministero, Ella dovrebbe ritrattarsene.* Al che io risposi nettamente ed esplicitamente: *avere presa parte con tutta coscienza ai fatti, a cui quel sacerdote alludeva, averlo dichiarato in pubblico, e aver nulla a ritrattare in proposito.* Dopo queste brevi parole mi fu senz'altro amministrato il Santissimo Viatico.

Dichiaro dinuovo solennemente essere falso, erroneo, e menzognero, tutto ciò, che, oltre al qui minutamente espresso, siasi detto o stampato in proposito.

SANTA ROSA.

(*Risorgimento*, an. 1850, 16 maggio).

Circa questa lettera si osserva, che il Ministro ignorava, che il domestico non portò il biglietto di confessione alla parrocchia, ma fece come è detto dal P. Baima. Ma data per vera la risposta del Ministro alla domanda del Vicecurato, questo agì leggermente nell'amministrargli il S. Viatico. Quindi se così si potè mancare una volta, questa non era d'argomento buono perchè si dovesse una seconda volta fallire alle obbligazioni del sacro ministero. Anzi la pubbli-

. . . . . .

. . . . . .

cazione della lettera aggravava queste obbligazioni. Chè, dappoi che il Ministro scrisse nella lettera chiara arrogante la sua volontà di non ritrattare, in quella che ammetteva di avere presa parte alla legge che la Chiesa condannava, e ciò era non meno di pubblico scandalo che non la partecipazione alla stessa legge, si faceva imperioso per l'autorità ecclesiastica, che altra volta o si esigesse da lui una ritrattazione o gli si rifiutasse il Santissimo Viatico.

Si tentano non una ma più ritrattazioni in agosto, nulla si ottiene. Due di esse si hanno in questi *Documenti*, VIII, n. 1°, *Del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, b) Ritrattazione.* Ma se *nulla si ottenne*, cioè non si ebbe in esse la ritrattazione del male operato del cav. di Santa Rosa contro la Chiesa, non poteva il sig. rappresentante lagnarsi che il sig. cav. non venisse ammesso a ricevere il S. Viatico. Sebbene la ritrattazione, firmata dal prof. Ghiringhello, fu accettata dalla Commissione Arcivescovile e quindi dall'Arcivescovo, e se il cav. di Santa Rosa non ricevette il S. Viatico, ciò fu perchè non fuvvi più tempo per amministrarglielo. Essa ritrattazione valse tuttavia per la sepoltura ecclesiastica.

(Veggansi questi *Documenti*, VIII, n. 1° *Del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, d) Sepoltura;* e *Documenti*, XX, n. 3, *La prima settimana*, alle parole: *Non ostante*, ecc.).

Dal *documento: La prima settimana*, in quella che emerge l'arrendevolezza del prof. Ghiringhello a seguire gli ordini del P. Curato, della Commissione Arcivescovile, e dell'Arcivescovo, appare lo spirito di non fare che il comandato in ossequio ai superiori e quindi di non avere lui divise con essi le massime della dottrina cattolica in proposito. Tal fatto, provato inoltre dalla sua insistenza che venisse accettata la prima ritrattazione delle due in questi *Documenti* pubblicate, fu causa che il cav. Di Santa Rosa e altri vedessero nella ripulsa qualche cosa più di politica che di religione. Non è possibile di credere che il prof. Ghiringhello non abbia visto, che quella ritrattazione non era veramente tale; non osò forse fare un passo risoluto, che poteva riuscire, fatto tra lui confessore e l'infermo, per la stima che costui gli portava. Forse non salvava se stesso!

(30) Il sig. rappresentante si fece una dottrina tutta sua, che gli servì per gittare in piazza una specie di ragione, ma non era la dottrina cattolica. Il caso del cav. di Santa Rosa non era il primo caso occorso nel mondo cristiano. In esso caso si trattava di un pubblico e manifesto violatore dei diritti e delle leggi della Chiesa e questa, sempre quando non ebbe da un cotale la debita ritrattazione pubblica, ha rifiutato i Sacramenti e la sepoltura ecclesiastica.

L'atto di confessarsi, fatto dal cav. di S. Rosa, non era lo stesso che il ricevere l'assoluzione, nè necessariamente importava questa, la quale non gli poteva essere data, o giovare datagli, se non dopo la ritrattazione pubblica come condizione del pentimento, quando oltre la formale promessa era in istato di farla. Qualunque confessore non poteva dare altrimenti l'assoluzione, perchè il peccato pubblico cade sotto i poteri del foro esterno, oltre quelli del foro interno. Per tal ragione il parroco, e i personaggi della autorità ecclesiastica come giudici del foro esterno, non potevano permettere l'amministrazione del S. Viatico, quando non fossero stati edotti che la ritrattazione era stata fatta e accettata da loro per detta autorità.

È vero che ogni confessore in *articulo mortis* di un penitente ha ogni facoltà; ma quello non è dispensato dall'esigere da questo quanto si deve esigere pel pentimento sì dei fatti privati che dei fatti pubblici peccaminosamente commessi. Se il morente non può fare ciò in modo esterno colla pienezza degli atti umani, basta che egli ne mostri un qualche assenso. Ma in questo ultimo caso non avrà però il S. Viatico, perchè non potrà neanco più riceverlo. All'incontro, se il medesimo è in stato di ricevere il S. Viatico, avendo ancora l'uso delle sue facoltà esteriori o tutte o le necessarie, può fare la ritrattazione, e quindi deve fare questa.

. . . . . .

. . . . . .

Pertanto non havvi contraddizione, o altro che il sig. rappresentante vorrebbe far vedere col dire assolto il cav. di Santa Rosa; mentre ciò non poteva egli sapere e la condotta del prof. Teol. Ghiringhello faceva presumere diversamente. Inoltre il Collegio Urbano dei Parroci di Torino si era radunato di quei dì per esaminare per bene, quale fosse il dovere loro in un consimile caso. Essi, visti i Concilii Ecumenici e le bolle papali e gli autori accreditati, concordemente avevano conchiuso, non potersi da loro amministrare il S. Viatico e fare la sepoltura religiosa, qualora non venisse premessa debita ritrattazione. Non era quindi a dire, che il corpo dei Parroci non conoscesse la dottrina cattolica o vi immischiasse la politica; nè che l'esigere la ritrattazione fosse un puntiglio dell'Arcivescovo e dei suoi consiglieri. (Veggansi *Documenti*, XX, n. 3, *La prima settimana*).

Morire disperato. Chi chiede i soccorsi della Chiesa, deve uniformarsi alle prescrizioni di essa; e allora non muore disperato. Soltanto colui, il quale voglia che la Chiesa faccia a suo talento, non ha buona disposizione a morire tranquillo, in pace con Dio.

Il Rev.mo P. Pittavino, punto dal sig rappresentante, scriveva la lettera seguente.

Ill.mo Sig. Direttore (del giornale dell'*Armonia*).

Trovo nella Rappresentanza del sig. avvocato Persoglio, letta al Magistrato di Appello e stampata nelle colonne del suo giornale, le seguenti parole, che mi riguardano. **Da quel Pittavino, che accordava il Viatico e poscia lo rifiutava, non secondo il dover suo, ma giusta le istruzioni del superiore.** *Credo dover rompere il silenzio, che ho tenuto fin qui, per purgarmi da una contraddizione e da una insinuazione tristissima, onde mi colpisce l'avvocato Persoglio. Non è vero, che io abbia accordato una volta il Santissimo Viatico al Santa Rosa e l'abbia rifiutato l'altra. Non è onorifico per un fiscale l'asserire francamente fatti, senza prima brigarsi di conoscerli. Sfido l'avvocato Persoglio a provare, che io ho viaticato o fatto viaticare il Santa Rosa nella sua prima malattia. In quel torno io era a Savona per affari del mio Ordine; i miei parrocchiani lo sanno; lo ignora solo l'avvocato Persoglio, che pur dovea saperlo per dovere di giustizia e per amore di verità. L'avvocato Persoglio asserisce, che nella seconda malattia del Santa Rosa ho rifiutato il Viatico, non secondo il mio dovere, ma giusta le istruzioni del superiore. A queste parole rispondo essere ridicolo, che il sig. Persoglio separi il dovere dalle istruzioni del superiore. Un subalterno dee seguire gli ordini del suo capo legittimo. Se poi con quella frase equivoca si vuol far intendere, che io abbia operato non per coscienza nè per convinzione, ma per prestarmi alle mire, che vogliono imputarsi ad altri, allora rispondo, che questa accusa è triste, tristissima, in bocca ad un fiscale; e, rigettata da me con indignazione, come nera calunnia, non può che ricadere sul suo capo. Nel pregarla a dare luogo nel suo giornale a queste parole, inspiratemi dall'onoratezza e dal dovere, ne La ringrazio anticipatamente e mi soscrivo.*

Saluzzo, 2 ottobre 1850.

P. Bonfiglio Pittavino, *Curato di S. Carlo.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 503, n. 118, del 7 ottob.).

Veggasi la antec. nota (29).

(31) *Costernazione* non nei cattolici veri, ma in quelli, che allora, pur protestanti, ebrei, massoni, e cattolici di nome, volevano servirsi del fatto, snaturandolo, per sparlare della Chiesa e in primo luogo dell'Arcivescovo, da rendere questo in un colla Chiesa inviso alla popolazione.

Il proclama della Questura contribuì a fabbricare la costernazione.

(Veggansi questi *Documenti* VIII, n. 1. *Del cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, d) Sepoltura*).

. . . . . .

. . . . . .

---

(32) Come il sig. rappresentante sapeva della dottrina della Chiesa! Uno scellerato, se pentito, fa quel che gli domanda la Chiesa, ha le benedizioni di questa altrimenti no.

Uomo pubblico: quasichè vi siano due morali, una pel uomo privato e l'altra pel uomo pubblico. La Chiesa non ha che una morale sola, che riguarda l'uomo, appartenga esso a qualunque condizione e stato, per cui sia detto uomo privato e uomo pubblico. La Chiesa condanna pel male fatto un Re quale Re, come condanna ogni altro, quando esso non abbia agito rettamente secondo la dignità e la posizione sua sociale. La Chiesa pratica la massima, che è insegnata nel catechismo, là ove parlasi dell'esame dei peccati a confessarsi.

D. *Intorno a quante cose dobbiamo noi esaminarci?*

R. *Noi dobbiamo esaminarci sopra i peccati commessi in pensieri, in parole, in opere, ed omissioni, contro i Comandamenti di Dio e della Chiesa, e contro le obbligazioni del* **proprio stato.**

(33) Oh! L'Arcivescovo fece come la Chiesa prescrive: sarà la Chiesa la perturbatrice nello Stato. Ma chi obbligò l'Arcivescovo ad agire in tal guisa? Il Governo con una legge fatta contro il dispositivo della Chiesa. Il torto non era dunque dell'Arcivescovo nè della Chiesa. Doveva il sig. rappresentante dire: non vogliamo più nè Arcivescovo nè Chiesa, e allora non aveva necessità di usare dei cavilli, urtando col buon senso.

(34) Certamente la Chiesa e ogni Vescovo, con chi si trova in condizioni pari a quella del cav. di Santa Rosa, faranno ognora come fece Mons. Fransoni, ad eccezione che la Chiesa mitighi la disciplina. E così non solo in morte, ma vita durante, dei peccatori, che ricorrano a Lei. Ciò sapeva il sig. rappresentante, e ne disse più sotto, là ove parlò delle censure *latæ sententiæ*. Dunque la sua Rappresentanza non era, periodo per periodo, che una requisitoria di un non cattolico, non già contro ad un Vescovo, ma contro alla Chiesa, mentre egli non osava dire apertamente che la lotta, che si ingaggiava, era contro alla Chiesa.

(35) No, non erano compromesse la dignità e le prerogative degli alti poteri, no. Compromessa era la coscienza cattolica delle persone, che maneggiavano quei poteri, facendosi lecito cotanto. Dovevano esse persone sapere, che vi era la Chiesa; che questa era esistente nello Stato, e in sua materia superiore allo Stato; e che con essa Chiesa bisognava accomodare certe esorbitanze di assolutismo, quando non avessero voluto agire fuori della Chiesa e contro alla Chiesa, nel qual caso essendone gli autori non più cattolici, ma qualche cosa d'altro, massoni, o già iscritti o novizii da iscriversi nelle sette segrete.

L'uomo pubblico. Ma se questo è uomo ancora, e come tale pecca, non dovrà venire frenato; e nel caso che ricorra alla Chiesa, questa non dovrà aggiustare la coscienza di tale uomo, pure uomo se uomo pubblico, per rappattumarlo con Dio, il quale condanna il male in ogni uomo, nell'uomo privato e nel pubblico, nei Re e nei sudditi?

(36) No, non sfida. Vi sarebbe la sfida in qualche modo o senso, se la Chiesa, di fronte alla legge del 9 aprile 1850, avesse fatto un nuovo suo Canone, cioè se la Santa Sede avesse emessa una nuova disposizione modificante i Canoni anteriori e speciale in odio alla detta legge. Nulla di ciò venne fatto dall'altissima autorità Pontificia. La sfida viene da chi per primo agisce. Nel caso fu lo Stato, che con nuova sua legge attaccò inimicamente la Chiesa, la quale avanti di quella legge possedeva già quei Canoni, che la avversavano. Il sig. rappresentante sapeva ciò; e qui fa lo gnorri. Eh! doveva dire apertamente, che non voleva più riconoscere la Chiesa nella sua legislazione.

Dicendo poi *un potere contro un altro potere*, ammetteva che la causa, che si intentava a Mons. Arcivescovo, non era propria di Monsignore, ma della Chiesa; e intanto ella era onesta cosa il volere colpire Monsignore, un individuo, per colpire una istituzione?

. . . . . .

. . . . . .

---

(37) *Non d'ora innanzi*, ma sempre fu ed è e sarà così, se si tratta di legge che avversi la Chiesa. Si legga la storia della Chiesa, si studi o si ricordi la dottrina della Chiesa. *Col sistema di Monsignore*, no, come cosa sua propria, ma col sistema della Chiesa, universale di tempo e di luogo; secondochè lo stesso sig. rappresentante ravvisava col dire *un potere contro un altro potere*.

Nell'interesse generale dello Stato. Ecco si guardava solo all'interesse proprio, egoistico, e non si badava che vi era collo Stato un altra società, con diritti pure imprescindibili, cioè la Chiesa.

Si invocava l'interesse dello Stato, non curando che esso interesse riesciva a violazione di un altro interesse, anzi volendo tanto. Giusto questa sistema? Non nuovo ciò colla nuova costituzione del regno? Si possono fare nuove leggi, senza ledere gli interessi che altri abbia, col venire a intendersi con costoro nel campo pure delle necessità e delle mutate condizioni. Così con qualsiasi Stato: così più ancora con la Chiesa, la quale concede quanto può concedere, non essendo mai suo lo spirito di opposizione unicamente per malignare o semplicemenle avversare il benessere altrui.

Dei ordinationi resistit. Sapeva il sig. rappresentante, che la frase, fu scritta regnando Nerone? Essa quindi significa, non già che da cristiani si approvino le leggi inique dei loro oppressori, ma che si sopportino queste come qualunque altra disgrazia; secondochè praticarono coi martirii subiti i primi fedeli. Essa frase proibisce l'insorgere: ecco tutto. Ma il sig. rappresentante avrebbe voluto, che la frase scritturale importasse ogni legge pure iniqua del potere civile doversi venerare dai cristiani come parola del Vangelo! Se egli fosse vissuto ai tempi di Robespierre, egli facilmente avrebbe fatte le parti di Fouquies Tinville contro quanti non avessero rinnegato la Chiesa secondo le ordinanze del potere civile, dichiarando di fare santamente in luogo di Dio, perchè essi di tal modo alle ordinazioni di Dio resistevano.

(38) Un teologo nuovo, un nuovo moralista. Il primo testo dà ad ogni sacerdote ogni facoltà *in articulo mortis* di un penitente, sì, ma non dice che esso sacerdote debba o meno possa assolvere chi non si sottomette ubbidiente alla potestà della Chiesa come alla potestà di Dio, coll'avere le prescritte disposizioni e col fare le debite opere ingiunte. In tai momenti il sacerdote non ha nulla di riservato, cioè può assolvere da qualunque peccato, ma nelle condizioni generali che l'autorizzano a dare l'assoluzione. Il testo se avesse voluto togliere queste condizioni, avrebbe ciò detto. Non dice ciò: sta quindi il dispositivo generale in proposito di esse.

Quantunque il testo dice *pœnitentes;* parola, che esprime qualche cosa, oltre lo stato di moribondo, esprime cioè che il moribondo sia nelle condizioni vo lute per ricevere l'assoluzione col dare segni di pentimento. Più, il Concilio Tridentino poi, al luogo citato, che è *de pœnit.*, sess. cap. not., aggiunge le parole: *extra quem articulum, sacerdotes, cum nihil possint in casibus reservatis, id unum pœnitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores et legitimos iudices pro beneficio absolutionis accedant.* Il sig. rappresentante non scrisse queste parole, onde diede il testo mutilato, mentre colla parola sua *moribondo* in luogo di *penitente* commise un errore gravissimo. Doveva notare quindi esso, sig. rappresentante, che le parole *extra quem articulum* limitano per bene il caso dell'*articulo mortis*, e che il cav. di Santa Rosa si trovava non in questo articolo, perchè altrimenti non era il caso del S. Viatico; che il *persuadere pœnitentibus* vuole non soltanto, che si dica il dovere ai penitenti e basti il fare conoscere il dovere ai penitenti, a quelli cioè che vogliono riconciliarsi con Dio, ma vuole quanto comprende il verbo *persuadere;* e che le parole *superiores iudices* indicano, che si tratta di giudizio esterno pubblico, ossia del foro esterno oltre del foro interno.

Il secondo testo scrive poi espressamente la parola riconciliazione, oltre la penitenza: *post pœnitentiam et reconciliationem*, trattandosi di pubblici peccatori. Era questo il caso del cav. di Santa Rosa.

Il terzo testo non è che una frase tolta di mezzo al periodo, il quale non è in favore del sig. rappresentante.

. . . . . .

. . . . . .

(39) Non abuso di potere l'atto di Monsignore, rapportato ai Sacri Canoni, alla dottrina della Chiesa, ed agli insegnamenti dei suoi dottori; come non lo è contro alla legge civile 9 aprile 1850, posciachè questa è fatta in opposizione ai diritti preesistenti della Chiesa, e l'atto arcivescovile non è impeditivo di essa legge, ma, secondo il detto dello stesso sig. rappresentante, è di permissione ai sacerdoti di comparire mediante condizioni e proteste, le quali da niuna legge sono condannate. Veggasi la nota antec. (1) di questa stessa Rappresentanza.

Le parole stesse della Circolare ciò e non altro dicono. Hanno le frasi: *come in passato, a tenore dei Concordati*, per notare che è caso non di Canoni nuovi. Veggansi *Documenti* VII, n. 1, *Circolare* ecc. e 2ª *Commemorazione*, l'alinea: *La cattura è avvenuta.*

(40) È falso il fatto che, presso alcune potenze cattoliche sia invalso il principio di procedere in via di abuso per rifiuti di Sacramenti, nel senso che se ne sia fatto un uso legittimo. Ripetiamo quanto già in proposito di uso superiormente dicemmo in questa Rappresentanza alla nota antec. (17). L'osservanza legittima di cosa, come passata in uso e consuetudine, risulta solo, quando l'autorità, che ne subisce le conseguenze a suo disfavore, scientemente senza contrasto lasciò fare. Ma ciò non avvenne, circa il così detto appello per abuso, da parte della Chiesa, la quale ovunque si oppose ognora a tali pretese. Quindi il detto principio è veramente una usurpazione, che non devesi mai prendere a norma da seguire.

Intanto il sig. rappresentante afferma la cosa in prima, poi la dice *controversia*, e infine ricusa di venirne alle prove: *non è il caso di trattare simile controversia.* Che bel modo spiccio di discorrere, di argomentare, di porre basi di sodo procedere con ro il danno altrui.

Poi, si parla *di censura ai poteri, al governo, un attacco alla sovranità*, quando si tratta di un individuo, che non è ogni potere dello Stato, non il governo, non la sovranità, e l'atto di ritrattazione di costui non contiene nulla, proprio nulla, che dica di queste cose, espressamente, determinatamente, categoricamente, come dovrebbe in esso invenirsi, perchè si possa formare la base alla domanda di punizione di chi ne fu autore, dato che il ritrattante l'abbia fatto forzatamente. Ma tutto ciò è soltanto nella mente, del sig. rappresentante, il quale intenzionalmente va a tanto, in via di conseguenze!!! Quale esagerazione! Vi è Codice che costituisca un reato di tal modo?

(41) Già il sig. rappresentante non entra ad esaminare; mandava innanzi alcune parole del Concilio di Trento, senza notare, che esse si dovevano rapportare alle altre da lui stesso riferite sopra, per averne il senso pieno; e sentenzia, che nessun può dispensare dai precetti divini, e che vi è violazione dei SS. Canoni. Sentenza senza esame!

In quei punti da esaminare era tutta la questione del vero abuso o del non vero abuso, per parte di Mons. Arcivescovo. Era a vedersi per l'appunto, se il Cav. di Santa Rosa incorse la scomunica o no: chè essa scomunica era di base alla provvidenza di Monsignore. Era a vedersi, se detta provvidenza violava qualche legge ecclesiastica, qualche Canone, o no: chè in tale violazione poteva consistere l'abuso di potere da parte di Monsignore.

Ma il sig. rappresentante non volle fare detto esame; disse bastargli avere negli atti dell'Arcivescovo argomenti comprovanti *l'abuso..... di sua autorità a pregiudizio del potere civile.* L'abuso della autorità dell'Arcivescovo poteva risultare soltanto, se gli atti di lui erano non conformi ai SS. Canoni. Ma il sig. rappresentante di ciò non volle fare esame. *A pregiudizio del potere civile.* Quale, come, secondo i Concordati vigenti nello Stato? Ma il sig. rappresentante non volle di ciò fare esame. Infine se l'Arcivescovo non aveva agito in conformità delle leggi civili, i suoi atti non erano abusi di sua autorità, ma violazioni delle leggi dello Stato. Di quali leggi quindi, in senso tassativo e non solo ad arbitrio di chicchessia? Fuori una legge, chiara, esplicita, violata dall'Arcivescovo, che fin qui non venne manifestata dal sig. rappresentante, il quale doveva sapere, che un governo costituzionale non si regge se non con leggi. Dov'è la rettitudine del ragionamento, dove sono il buon senso, la base di giustizia, per venire ad esigere una condanna!

. . . . . .

. . . . . .

Poi, il parroco per precetto divino deve amministrare i SS. Sacramenti: sì, ma non senza discrezione, ai richiedenti, non a chi non fa il dovere suo in proposito, epperò non a un impenitente. Non deve egli amministrarli senza la debita dipendenza al Vescovo, come se il Vescovo non vi abbia ingerenza, perchè il Vescovo è il superiore dei parrochi.

Non notoriamente pubblico peccatore. Con queste parole il sig. rappresentante ha condannato se stesso. Difatti ammetteva così egli che, se il Cav. era un pubblico notorio peccatore, il parroco e l'Arcivescovo avrebbero agito regolarmente. Ma per la Chiesa il Cav. di Santa Rosa era tale. Chè ebbe parte alla legge 9 aprile 1850, che era lesiva dei diritti di essa Chiesa, fatto questo ammesso dal sig. rappresentante stesso, come consta dalla sua Rappresentanza, ove è la nota (34), il quale non ha mai dimostrato che la legge in questione sia stata accettata dalla Chiesa.

Le parole poi del Cav. dette nella Camera dei Deputati e pubblicate pei giornali, vi davano pubblicità.

(Veggansi *Documenti*, XX, n. 4, *Discorso del Ministro di Santa Rosa*).

La lettera del medesimo, in affermazione del suo voto alla legge e pubblicata sui giornali, vi davano pubblicità.

(Veggansi questi *Documenti* VIII, alla nota (29)).

Dunque l'Arcivescovo non usurpò il diritto del parroco, permettendogli di rifiutare i SS. Sacramenti ad un parrocchiano di lui notoriamente pubblico peccatore, epperò niuna colpa si poteva trovare in Monsignore per quello che operò verso il Cav. di Santa Rosa.

Quali sono gli insigni teologi e venerandi Prelati, che approvavano le idee del sig. rappresentante? Egli non fece nomi; e si poteva dirgli, senza timore di venire smentiti, che non aveva alcun Vescovo consenziente, non uno, tutti essendosi dichiarati dalla parte di Mons. Arcivescovo.

(Veggansi *Documenti*, IX).

La scomunica latæ sententiæ non ha più *qualche effetto nel foro esterno, quando vi è assoluzione nel foro interno*, vorrebbe dire il sig. rappresentante col suo modo di esprimersi: *Non entreremo ad esaminare.... se anche la scomunica*, ecc. Teoria sua questa, se l'aveva veramente e non avesse soltanto così cercato di suscitarla nei lettori e uditori suoi per guadagnarli alla sua causa; non dottrina della Chiesa, la quale insegna separati i due fori con diritti speciali. Secondo questa dottrina sta che chi è assolto nel foro esterno può venire assolto nell'interno, ove egli abbia le condizioni volute in questo, e non viceversa. Il sig. rappresentante disse però di non esaminare. Eh! conveniva a lui di non fare esame di siffatta teoria.

Per altro il Cav. di Santa Rosa non ignorava la scomunica, da lui incorsa colla partecipazione alla formazione della legge 9 aprile 1850, sia perchè era chiaro il dispositivo del Concilio di Trento e sia perchè se ne parlava allora dapertutto. Egli stesso ancora ne fu a suo tempo avvisato.

Lasciava poi il sig. rappresentante tante questioni in disparte; e le doveva lasciare in modo assoluto, non come fece con arte rettorica atta a fare inganno, perchè materia propria di teologi, di canonisti, di foro ecclesiastico. Un magistrato, un tribunale laicale, non ne erano competenti; epperò un avvocato fiscale di Corte d'Appello doveva rigettare qualunque istanza di provvedere in proposito. *Ne, sutor, ultra crepidam.* Ciascuno a suo posto. Tale doveva essere la legittima conclusione del sig. rappresentante, dato che egli avesse veramente creduto di non doverne fare esame, come affermò.

(42) L'avvocato Locatelli o Allocatelli, di Cesena, si era sottomesso all'autorità ecclesiastica e aveva fatta pubblica ritrattazione, e quindi prima di morire veniva confortato col soccorso spirituale dei SS. Sacramenti. Ciò consta da dichiarazione della autorità ecclesiastica di Cesena. Non dunque diversità di condotta tra Prelati dello Stato Pontificio e l'Arcivescovo di Torino.

. . . . . .

. . . . . .

---

(43) Mons. fu condannato il 23 maggio, per detta Circolare, a un mese di carcere ed a lire cinquecento di multa, dietro Rappresentanza o Requisitoria dell'avvocato Persoglio. Qui ora lo stesso avvocato Persoglio confessa, che soltanto lo si doveva *avvertire di rivocare il decreto e di astenersene per l'avvenire, sotto pena del sequestro sul temporale.* In che cosa consiste la giustizia per tale difensore della legge? Intanto dalle parole: *dichiarazione imposta ai sacerdoti..... non richiederemmo che l'avvertimento a Mons.*, consta che il sig. rappresentante parlava più propriamente della Circolare di Mons. Arcivescovo, che non di decreto soltanto relativo ad essa, poichè in qualsiasi di tali decreti non si fa altro che concedere la facoltà implorata alle condizioni o trascritte o sottintese, che se si rinvengono nella Circolare sono in prima nei SS. Canoni.

Poi, *non richiederemmo che l'avvertimento*, nella seconda condanna, quando nella prima fu punito con carcere e multa! La seconda condanna con pene minori della prima stata eseguita? Eppure non meritava, a giudizio del rappresentante, che l'avvertimento nella seconda condanna. Scrive egli, là ove è la seguente nota (58): *Siccome non solo una monizione, ma una condanna solenne, fu non è guari contro esso proferita, così fuori di proposito sarebbe* (solo fuori di proposito, non è questione di giustizia) *ogni altra monizione.* La giustizia allora non aveva più la bilancia, ma un velo agli occhi: forse era la fortuna. I tempi nuovi non s'accorsero del baratto.

(44) Si nota qui, che Mons. era al forte di Fenestrelle prigione *tradottovi per ordine del governo, sì per provvedere alla necessità, suprema legge degli Stati.* Dunque il governo saltò di piè pari tutte le leggi costituzionali; agì colla massima, che sospende ogni ordine stabilito; e ciò fece per un individuo solo, per un Vescovo. Vi era poi questa necessità? Non era Mons. capo di una congiura minacciante lo Stato. No, non poteva il governo costituzionale operare di tal guisa Lo si potrà scusare, col dire che gli uomini, che allora erano Ministri di quel governo, erano ancora *intus et in cute* personaggi dell'assolutismo.

Mantenimento della pubblica quiete. Ma questa turbata non era contro lo Stato, sì contro Monsignore. E da chi? Da poca gente, nella sola Torino, la quale, se non messa su dal governo a rumoreggiare, sapeva che così facendo non era impedita dal governo. *La sua persona era ad ogni momento in pericolo.* Il pericolo era fatto soltanto dalla gente che dissi.

Inoltre circa i fatti, qui accennati, vi fu poi aggiustamento colla S. Sede; onde i due governi dello Stato Sardo e della Repubblica Genovese riconobbero di avere essi abusato della giurisdizione propria col fare come fecero. Intanto il sig. rappresentante dimezza, nei detti fatti, l'esempio dato dai due governi, cioè dice solo della lotta non della fine di essa.

(45) I fatti accennati sono altrettante prepotenze di un governo passato, il quale dovette per essi sottostare a richiami della S. Sede. Essi erano motivi di rottura tra detto governo e la S. Sede, se non venivano le composizioni, che seguirono.

Pertanto si vede ove il sig. rappresentante andava a pescare il diritto, non da giusta condizione di cose ma da malferma e prepotente. Poi, argomentava da quanto si fece a quel che si doveva fare, senza curarsi se il fatto sia stato giustamente fatto o no.

Come bello l'esempio di quel governo del 1664, il quale, nel caso del dottore Roggero, scomunicato, ordinava di amministrare a costui i Sacramenti sotto pena di esilii e confisca dei beni, benchè il dottore non fosse nè pentito nè assolto! Gli altri esempi, sfratto per ritenzione e sparo di archibugio, esilio per avere preso per i capelli un giustiziere, bando per avere criticato un ballo, sono vere esorbitanze di un governo dispotico, i quali si dovevano tenere nell'oblio, ove erano caduti. Invece il sig. rappresentante li tirò fuori alla luce sotto il sole dello Statuto, come principii, nientemeno, di buon governo costituzionale.

. . . . . .

. . . . . .

Ora, senta il sig. rappresentante una massima legale, che si legge in un autore, da lui citato antecedentemente, ove è la nota (17). *Cum iudex non debeat aliorum iudicum quantumvis maiorum sententiis uti, non enim exemplis sed legibus iudicandum est, et licet magistratus edicta inter iuris fines interiecerit imperator* (Abecclesia, abs. 2, de Constit. ducal. observandis). *Et quamvis principes sæculares alio iure uti soleant, iniuriam pro iure aut ius pro iniuria usurpantes, excommunicationis tamen notam incurrunt* (Cod. Fabr. lib. 3, tit. XII, defens. XXXI).

(46) Il sig. rappresentante non esponeva poi quali pratiche vennero intavolate colla S. Sede, per rimediare al sopruso dell'autorità civile dei governi in questo luogo nominati, al fine di non romperla con Roma. Dunque siamo qui ancora non su un terreno onesto e giusto, ma su quello della prepotenza del potere civile. Poteva il sig. rappresentante di tal modo trovare fatti più spicci, usati da altri governi, *iure defensionis*, ad esempio, in Francia nei tempi delle cosidette sue libertà, e in Cina, in Giappone. Sebbene gli usi di altri Stati, quando fossero tali, non sono leggi per ogni Stato, epperò non pel Sardo.

Del resto il sig. rappresentante nel Piemonte non trovava, che, a cagione dei fatti commessivi sotto il titolo dell'appello per abuso, vennero fatti i Concordati, come fine dell'ingiustizia perpetrata e freno a non più ricadervi in avvenire. Erano niente i Concordati; e lo stesso fatto di fare Concordati per reggere tale materia di conflitti, era niente.

Intanto egli citava autori condannati dalla Chiesa. Si legga all'incontro l'opera scritta da Mons. Affre, Arcivescovo di Parigi, il martire della carità sulle barricate del 1848: *De l'appèl comme d'abus, son origine, ses progrès et son état présent, 1845*. E, se si dovrà ripetere che la Rappresentanza è fatta da chi non era più cattolico, o almeno non agiva da cattolico, non si fa ingiuria all'autore di essa.

Nel libro di Mons. Affre si legge, che in Germania ed in Inghilterra « mentre « i protestanti del secolo XVI consacravano la supremazia spirituale dello « Stato, una fazione potente manifestava nella Francia le medesime tendenze. « I Giansenisti ed i Parlamenti, su questo punto e altri assai, adottarono mas« sime semi-protestanti. Gli sforzi di questo parto nacquero dunque col cal« vinismo, e produssero due deviazioni dalla tradizione cattolica sul governo « della Chiesa: una è compiuta e radicale, rompe l'unità e rovescia la costi« tuzione ecclesiastica; l'altra è certo sistema di un corpo di magistratura e « di qualche settario, sempre combattuti dall'episcopato francese.

« I mezzi, adoperati dal giansenismo e dalle corti di giustizia, si riducono « a tre principali: 1° a certe massime famigliari ai giureconsulti dell'antico « reggimento; 2° alle libertà della chiesa gallicana, intese altrimenti che dal« l'episcopalo; 3° agli appelli come d'abuso.

« I numerosi conflitti, elevatisi fra il clero, che difendeva il suo dominio « spirituale, ed i parlamenti, che sforzavansi di invaderlo, ebbero per cagione « l'ambizione, sempre crescente, che spingeva i magistrati a tutto invadere, dal « trono dei Re sino alla più piccola delle podesterie, e dalla cattedra episcopale « sino al presbiterio dell'ultimo curato. Essi ammettevano l'indipendenza della « Chiesa; ma, con diversi pretesti e particolarmente col titolo di protettori, « impadronivansi dei diritti i più spirituali, cui essi non proteggevano ma con« fiscavano.

« Gli appelli furono alle mani dei parlamenti il mezzo più potente per « stravolgere capricciosamente i limiti della giurisdizione ecclesiastica.

« I principii. sostenuti dai giureconsulti e combattuti dal clero, *sciolsero « l'accordo delle due potenze, produssero la costituzione civile del clero* nel « 1791 e nel 1832 gli articoli organici. Quei medesimi principii furono avida« mente adottati nell'Austria da Giuseppe II, e diffusero una maligna influenza « sugli altri Stati cattolici e protestanti ».

(*De l'appèl*, etc.).

. . . . . .

. . . . . .

Già il Vescovo d'Amiens, a nome del clero di Francia nel 1666, diceva al Re: « Le appellazioni come d'abuso sono una nuova sofisticheria. I Re si dicono « i protettori dei Canoni; ma passa lungo intervallo fra il ricorso al principe « e l'appello come di abuso. Gli imperatori facevano qualche volta rivedere i « processi degli ecclesiastici, ma dai Vescovi e non mai dai laici. Questa giu- « risprudenza degli appelli come d'abuso venne a un tal eccesso, che ella di- « strugge assolutamenle l'autorità della Chiesa, rovescia l'ordine giudiziario, « fomenta la ribellione degli ecclesiastici, e cangia i Prelati in miserabili sol- « licitatori di processi. Non si hanno più regole certe; si dà il nome di appello « come di abuso a quel che si vuole e quando si vuole; e quelli, che sono « veramente giudici e parte, con tale pretesto trascinano ogni sorta di cause « al loro giudizio ».

(*Mémoires du clergé*, tom. VII, p. 1523).

Scrisse l'avv. André, nel 1850, *Cours de droit canonique*, tom. I, pag. 171: « Che cosa è una tale legislazione? Bisogna chiamarla col suo nome: è un « vasto sistema di dispotismo, che incatena i poteri della Chiesa in tutta la « loro circonferenza, sistema al quale niente può sfuggire, dai decreti dom- « matici dei Concilii e dalle lettere encicliche dei Sommi Pontefici sino alla « preghiera ed i Sacramenti ».

Fleury, maestro di gallicanismo del secolo XVIII, da vecchio scrisse (*Opuscules* de Fleury, p. 156): « Se qualche straniero, zelante dei diritti della Chiesa « e poco disposto a leccare i piedi alle potestà temporali, volesse fare un trattato « delle servitù della chiesa gallicana, non gli sarebbe scarsa la materia; e le « appellazioni come d'abuso sarebbero annoverate giustamente fra quelle « servitù ». È sua la frase: *Les appellations comme d'abus ont achevé de ruiner la jurisdiction ecclésiastique.*

L'Andrè poi nota che l'equità dei giudici ecclesiastici aveva attirate molte cause civili al loro tribunale. — Pietro di Cuguères, avvocato generale, ne aveva fatta lagnanza a Filippo IV di Valois, nel 1329, ma non fu udito. In seguito prevalse l'appello dal foro ecclesiastico al foro laico nelle materie puramente civili. *L'ambition toujours croissante* dei curialisti li portò a ricevere appelli dagli ecclesiastici in sentenze violanti i Sacri Canoni. E tale uso passò dalla Francia al Senato di Savoia, come consta dal Codice Fabriano, lib. III, tit. XII, def. XXXVIII, pag. 212. *Ad Senatus officium et dignitatem pertinet potius, ut, si quid a iudice ecclesiastico contra Sacros Canones decretum esset, id emendaret remedio appellationis ex ea causa, per procuratorem generalem interponendæ, tanquam ab abusu.* — Il Fabbro era amicissimo di S. Francesco di Sales, era religiosissimo; quindi l'appello non era per decidere ma per adoprarsi affinchè amichevolmente si osservassero i SS. Canoni, rimanendo distinte le giurisdizioni. *Quæ provocationis (ab abusu) species praecipuo quodam favore et privilegio digna semper habita est, tuendarum iurisdictionum gratia, ut quæ sunt Cæsaris reddantur Cæsari et quæ sunt Dei Deo.* (Cod. Fabr. lib. VII, tit. XXVIII, pag. 860).

La supremazia del potere civile sulla Chiesa era il cardine della riforma luterana, che da religiosa puramente tosto fu anche politica. In Germania, con tale idea il regalismo distrusse la vera Chiesa, facendosene una propria. La Francia fu col giansenismo e colla rivoluzione. Dapprima era lo spirito giansenista della magistratura, che spingeva il regno contro la Chiesa; e poi lo spirito rivoluzionario, che contrastava tanto il regno che la Chiesa, ma non atterrarono che il regno. L'imperialismo, uscito da tali spiriti o amico ad essi, se ne servì; e negli articoli organici volle l'appello come d'abuso, contro cui protestò Pio VII, per mezzo del Card. Caprara, e Leone XII, con scrivere il 14 giugno 1824 a Luigi XVIII: *Si medita di aprir nuove piaghe nel seno della Chiesa, ritornando in vigore gli appelli come d'abuso, sconosciuti alla veneranda antichità, sorgente di disordini e di vessazioni perenni contro il clero e di usurpazioni manifeste dei diritti i più sacri della Chiesa.* Si fecero intanto Concordati colla Chiesa, coi quali questa campa ancora in Francia.

. . . . . .

, ...

Conchiude il sig. rappresentante: *Egli è perciò, che senza esitazione il rappresentante crede, che si possano i suddetti rimedi adottare* Quali? poichè non si è trovato, in tutti i casi esposti, uno pari a quello dell'Arcivescovo, nè in tutti vi è la stessa pena. (Veggansi le parole della presente Rappresentanza ove è la nota (44)); e vi si frammischiano i soprusi di altri Stati. (Veggansi le parole della presente Rappresentanza ove è questa stessa nota (46)).

Ah! non bada a precisare la pena, come non precisò il reato, chi ha l'ufficio di ben determinare, colle debite prove, questo, per domandare quella secondo giustizia.

Ma il sig. rappresentante non badava neanco ad altro, che aveva una estrema gravità. Egli infine domandava al Magistrato di Appello, e questo concedeva, che a Mons. Arcivescovo si applicassero le pene, in via di appello per abuso, le quali furono praticate presso altri regni, italiani, quali quelli di Napoli e di Toscana, esteri, giusta Van Espen e Salgado; posciachè in Piemonte (veggansi le note (44) e (45)) trova soltanto lo sfratto di sacerdoti dal regno per ritensione e sparo di armi, per avere preso per i capelli un serviente di giustizia, e per avere dal pulpito parlato contro il ballo, o carceri e pene pecuniarie. Egli è inaudito, che in un regno si dieno pene, usate in altri regni, come se le pene di questi possano formare un uso o ragione propria di quello. Ogni buon principio elementare di giustizia e di equità era calpestato nel caso di Mons. Fransoni.

(47) Quale errore! Un Vescovo, il quale, come tale, è soggetto alla S. Sede, perchè questa ha uno Stato proprio, il dominio temporale, dovendo essa avere dimora conveniente in una parte della terra, viene dal sig. rappresentante considerato siccome un *dipendente da estero Stato!* Un Vescovo cattolico, in qualunque nazione sia, non è mai un agente dello Stato Pontificio, come tale, secondochè sono agenti dei varii Stati della terra i rappresentanti di questi che si trovano locati ciascuno fuori del proprio Stato. Il Vescovo è un membro della Chiesa universale, di cui capo visibile é il Romano Pontefice o la S. Sede; la quale Chiesa, estesa per l'orbe, luogo per luogo è in territorio proprio. Lo Stato Pontificio è sussidio alla Chiesa, non è la Chiesa. È la Chiesa che, come preesistente allo Stato Pontificio, possiede questo quale mezzo necessario per la sede del Capo suo sulla terra. E lo Stato Pontificio, come tale, è Stato estero di fronte ai varii Stati; quindi per le relazioni internazionali ha agenti proprii, quali sono per città marittime i Consoli Pontificii, e presso le Corti reali o imperiali e presso le Repubbliche i Nunzii Apostolici. Questi sono considerati pari agli ambasciatori degli Stati e primi nei varii corpi diplomatici, ed hanno per mandato, oltre il curare gli interessi dello Stato Pontificio, il fare in alta sfera il bene della religione. Essi sono Nunzii negli Stati che mantengono ambasciatori presso la Santa Sede, e negli altri, che hanno soltanto degli Incaricati o in Missione, sono Inviati Straordinarii col titolo o di Nunzii o di Internunzii o di Delegati Apostolici.

Poi, collo Statuto si volle nobilitare il sacerdote coi diritti di ogni altro cittadino. *Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro stato o grado, sono eguali dinnanzi alla legge.* Ma, per condannare Monsignore, qui gli si negava il titolo pieno di regnicolo, considerandolo quale uno straniero, solo perchè obbediva al Capo della Chiesa, avente sede fuori dello Stato Sardo! Eh! non s'accorgeva il sig. rappresentante, che, quanto egli diceva della condizione dell'Arcivescovo, non era sol proprio dei Vescovi, sì bene estendevasi ai sacerdoti tutti del Regno Sardo, perchè ivi anche l'ultimo di questi ubbidiva al Papa, era soggetto al Papa, era dipendente dalla S. Sede, non però suddito dello Stato Pontificio. E allora?

(48) Egli è falso, che i Vescovi sieno inamovibili assolutamente. Essi sono amovibili dal Papa. E basti, a prova di tale potere papale sui Vescovi, la storia del Concordato, stretto dalla S. Sede con Napoleone I. Perciò cade quanto qui si dice di un perturbatore di regno, contro cui per difesa naturale si debba procedere, e non vi sia altro mezzo di difesa, che quello di allontanarlo dallo

. . . . . .

. . . . . .

Stato: così senza processo e provvedimento stabiliti dalla legge dello Stato: un vero colpo di stato, la sospensione dello Statuto e della legislazione relativa per un solo individuo, secondochè già dice la antec. nota (44).

Ma si usò dell'appello per abuso. Sì, ma ognun vede, che si fece ricorso a tal mezzo per afferrarne uno qualunque, giacchè il principio della difesa nazionale, invocato dal sig. rappresentante, dava in mano a chi se ne serviva ogni mezzo, anche il più tirannico. Già col *jus cavendi* ed il *jus defensionis*, certi legulei, specie i protestanti, diedero al potere civile cristiano le prepotenze di Dioclesiano.

Non vi era altro mezzo che quello dell'allontanamento dallo Stato per ragione della difesa naturale? Vi era il mezzo di ricorso al Papa; ed i buoni cattolici facilmente se la sono sempre intesi col S. Padre, il quale d'altronde sa pure trattare con figli caparbii, o con non figli suoi di fatto, i separati, quando questi non gli siano ostili tanto da non accettare le buone ragioni e agiscono con lui sinceramente. Ma il sig. rappresentante e i suoi superiori non volevano andare dal Papa, come si doveva andare, anche per non cadere sotto i principii del diritto vigente allora tra la Santa Sede e lo Stato, ossia sotto i Concordati. Non volevano sentire il Papa; il quale non poteva non approvare la condotta di Mons. Fransoni. Quindi la causa di Mons. non era solo propria di lui, ma della S. Sede; e non volendosi cedere al Papa, fecesi ricorso al principio della difesa naturale al mezzo dell'appello per abuso, perchè agiva lo spirito di volere ciò che si voleva, lo spirito dell'assolutismo il più ingiusto. Gli uomini, che nel caso seguirono questo spirito, operarono non da cattolici, ma neanco da uomini di regno costituzionale.

(49) Infine qui si dice che un Vescovo in uno Stato, senza attendere a ordini del Papa ed ai SS. Canoni, doveva prestare piena sudditanza allo Stato in cosa contraria alla Chiesa; nella stessa guisa che il sig. rappresentante non voleva più avere che fare col Papa, perchè, disse, *lo Stato non può riconoscere altra supremazia, che quella dei poteri stabiliti dallo Statuto.* In questo passo della Rappresentanza è nettamente espresso il concetto del pensiero del sig. rappresentante, ossia la supremazia dello Stato sulla stessa Chiesa. Ecco qui misconosciuta la costituzione della Chiesa; ecco lo Stato Omnipotenza. Principii questi non cattolici.

Poteri stabiliti dallo Statuto. Orbene, questi, appunto perchè stabiliti dallo Statuto, non dovevano agire contrariamente ai diritti costituzionali. Invece agirono col principio, oltrastatutario non del caso, della difesa naturale e della necessità, e col mezzo, oltralegale, dell' appello per abuso, proposti dal sig. rappresentante, anche egli rappresentante delle leggi delle libertà moderne.

(50) In tal condizione di cose non era il caso di usare dell'appello per abuso, ma quel mezzo, che più tornava utile al potere civile contro i Vescovi, se qui, col dire in ogni tempo, si parlava del tempo anticristiano delle persecuzioni. Se poi si parlava dei tempi del cristianesimo, compreso quello dello Statuto nel Regno Sardo, il mezzo, che vigeva secondo il diritto legale e il diritto delle genti, era il ricorso al Papa e l'accordarsi col Papa. Nel tempo più vicino a noi praticò tale mezzo internazionale Bismark, un protestante, Ministro potentissimo dell'Impero Germanico.

(51) Così chiaramente è detto non più Statuto, non più leggi costituzionali, quando si tratta di causa di un Vescovo dello Stato, perchè esso come Vescovo non è regnicolo, non cittadino, è uno straniero.

E difatti ciò venne praticato. Difatti.

1.° Violazione dello Statuto. — Lo Statuto, all'art 26, dice: *La libertà individuale è garantita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi prescritti dalla legge e nella forma, che essa prescrive.* Invece Mons. Fransoni fu arrestato dal governo, come afferma il sig. rappresentante nella presente sua Rappresentanza là ove è la nota (44), e fuori dei casi e

. . . . . .

. . . . . .

---

della forma prescritti, perchè si cercò di agire non altrimenti che in via di appello per abuso, che non era da legge alcuna stabilito.

Lo Statuto, all'art. 71, dice: *Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.* Invece Mons. Fransoni fu sottoposto al Magistrato di Appello, non come tribunale ordinario, ma quale commissione straordinaria, tanto che questa procedette criminalmente, senza audizione dell'accusato, senza difesa di lui, cioè quella di officio, ed emise non Sentenza ma Ordinanza, subito eseguita, senza dare tempo a farvi opposizione, sì e come si fosse stato ai tempi del potere più assoluto. Dunque un bel caso di arbitrio nel tempo dell'abolizione di ogni arbitrio. Se Monsignore era reo di qualche delitto, contemplato nelle leggi, doveva venire secondo questi trattato, altrimenti dovevasi lasciare in pace.

I giuristi poi insegnavano fin d'allora, che il tenore, riferito, dello Statuto, riguardava anche i Vescovi, e medesimamente quello dell'art. 24, che dice: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinnanzi alla legge.* Nè poteva essere altrimenti la cosa, se non si voleva dire, che anche un semplice prete, come tale partecipante della condizione di un Vescovo, era fuori dello Statuto. Eppure lo Statuto non venne osservato nella causa di Mons. Fransoni, non curando le conseguenze, che portavano al ridicolo, l'impegno di non volere trattar con Roma, ma di fare da sè a tutto capriccio.

2.° *Violazione delle leggi vigenti sotto lo Statuto.* — La legge 9 aprile 1850 fu fatta per comprendere ogni cittadino, qualunque fosse la sua dignità. I termini dei relativi articoli sono in tale senso manifestamente. L'art. 3 parla direttamente dei reati degli ecclesiastici, e sancisce che *gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato: pei reati, nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini delitti e contravvenzioni.* Invece Mons. Fransoni, che doveva essere trattato con questo articolo, se aveva commesso crimine, o delitto, o contravvenzione, non vi venne sottomesso.

L'art. 5° espressamente prescrive: *Per le cause, contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle, che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'Appello, si osserveranno d'ora innanzi le regole generali di competenza, stabilite dalle vigenti leggi.* Invece nulla di ciò si fece per Mons. Fransoni. Il sig. rappresentante stesso nella attuale causa dimenticò la seguente sua circolare, fatta e spedita da lui agli avvocati fiscali del Regno Sardo, 5 maggio 1850.

« Nei giudizii criminali la norma unica da seguirsi è quella tracciata dal Codice di Procedura Criminale. Mentre queste norme generali non possono essere suscettive di difficoltà, debbo però richiamare la di lei attenzione sovra tutti gli atti, scritti, discorsi fatti o stampati, i quali, a mente dell'art. 200 del Cod. Penale e del cap. 1, sez. 1ª tit. 3, dello stesso Codice e della legge sulla stampa, costituiscono reati specifici, tendenti a paralizzare l'escuzione della legge 9 aprile scorso o ad eccitare alla disobbedienza od al disprezzo di essa, od a turbare la tranquillità delle popolazioni, la S. V. Ill.ma, cui particolarmente incombe il dovere di vegliare alla esecuzione delle leggi, adoprerà senza dubbio il conosciuto suo zelo, onde si proceda prontamente alla repressione di quei reati *nella forma dalle leggi stabilita*, le quali debbono essere *l'unica norma di agire.* A quest'effetto Ella potrà dare le occorrenti direzioni confidenziali ai giudici di mandamento del suo distretto, ponendoli in avvertenza che da nessun altra fonte possono attingere le regole di condotta, occorrendo di tali reati, salvo dalle disposizioni del Codice di Procedura Criminale e della legge sulla stampa, quando si tratti di reato di stampa, *perchè fuori della legge non vi è più legalità, ma arbitrio* ».

(*Armonia*, an. 1850, pag. 506, n. 119, del 9 ottobre; e pag. 510, suppl. al n. 119).

. . . . . .

. . . . . .

Dunque un bel caso di arbitrio nel tempo dell'abolizione di ogni arbitrio.

Ancora, collo Statuto fu creato il Magistrato Supremo di Cassazione allo scopo di attendere all'osservanza della regolarità della esecuzione delle leggi. A questo Magistrato, piuttosto che al Magistrato d' Appello, spettava quindi il procedere secondo l'art. 2 del Codice Civile vigente allora, nel quale si diceva: *I Magistrati Supremi veglieranno*, ecc. sotto la direzione del Re, come si trova detto nei motivi dichiarati di tale articolo. Veggasi di questa Rappresentanza l'antec. nota (19).

Per vero, il Magistrato d'Appello era stato Supremo soltanto prima dello Statuto, giacchè in questo, all'art. 33, pel Senato si nominano membri a inscriversi i presidenti del Magistrato di Cassazione, l'Avvocato Generale di esso, ed i suoi Consiglieri. Invece non si tenne conto del Magistrato di Cassazione, ma si ricorse a quello, che allora era supremo unicamente per giudicare dei reati comuni e nelle forme comuni, e non più per sorvegliare, e se ne volle il giudizio contrariamente al dispositivo del citato art. 2 del Codice Civile di allora.

A maggior chiarezza.

Proposizione.

Il Magistrato d'Appello riteneva nel 1850 la *vigilanza* sugli affari ecclesiastici, accordata ai Magistrati Supremi dalle antiche leggi del Piemonte e confermata nell'articolo 2 del Codice Civile del Regno Sardo?

Risposta.

No, dopo la concessione dello Statuto e la creazione della Corte di Cassazione. In prova sieno i tre casi possibili in tale materia, vigenti i Concordati.

1° Errore o abuso di giudizio, fatto da autorità ecclesiastiche in via contenziosa civile. 2° Abuso di giurisdizione, fatto da autorità ecclesiastiche nel sacro ministero spirituale. 3° Giudizii criminali contro ecclesiastici.

Ora, in niuno dei tre casi il Magistrato d'Appello aveva allora competenza.

Non nel 1° caso aveva esso competenza, perchè, dato o supposto il fatto relativo, tanto la parte gravata quanto il fisco civile potevano ricorrere alla Cassazione, che era il Supremo Magistrato posto perchè i tribunali osservassero le leggi. Per altro la Cassazione poteva soltanto pronunziarsi là ove il caso fosse avvenuto per l'incompetenza del giudice ecclesiastico, in materia di competenza civile riconosciuta dalle leggi, non mai quando questo avesse interpretate le leggi ecclesiastiche o per la natura delle causa le leggi civili l'avessero riservato alla autorità ecclesiastica.

Non nel 2° caso aveva competenza il Magistrato d'Appello, perchè in questo era solo competente la autorità vescovile quanto ai sacerdoti, e quanto ai Vescovi la S. Sede; e l'art. 2° del Codice Civile Albertino ed i motivi di esso prescrivevano non altro che informarsi dell' accaduto, amministrativamente cercare di comporre l'affare, e per mezzo del Sovrano rivolgersi alla Autorità Pontificia.

Neppure nel 3° caso l'aveva esso, perchè si dovevano osservare i Concordati, e nella violazione di questi, almeno l'art. 26 dello Statuto, che voleva tutti giudicati nelle forme prescritte dalle leggi, di cui pel fatto di Monsignor Fransoni nel Regno Sardo una era, la legge del 9 aprile 1850.

Dunque, nel tempo detto, quando un giudice ecclesiastico avesse violato le leggi di competenza, stabilite nei Concordati tra lo Stato Sardo e la Chiesa, spettava alla Corte di Cassazione l'interloquire nel fatto; o quando l'autorità ecclesiastica avesse mancato in materia spirituale, stava alla stessa Corte il sorvegliare alla osservanza di quanto apparteneva ai Senati, ridotto al diritto di provvedere provvisoriamente e di portare l'affare alle autorità ecclesiastiche, che giudicavano inappellabilmente quanto al potere civile; o pel delitto di un ecclesiastico si dovevano seguire i Concordati, e, nella violazione di questi, le leggi stabilite dal Regno.

Ora, noto io qui la violazione dello Statuto e delle leggi civili, avvenuta nella causa intentata contro Mons. Arcivescovo, solamente per dimostrare, che essa fu illegale per parte delle autorità stesse civili, non per dire, che con

. . . . . .

. . . . . .

---

tali leggi si dovesse veramente procedere. Dico all'incontro, che si doveva procedere giusta i SS. Canoni ed il Concordato, che erano vigenti nel Regno.

Si sappia bene da chi vuol essere cattolico, che si danno due poteri, Chiesa e Stato. Si incontrano essi in cose miste; sono limitrofi e operano al bene stesso delle persone, soggette ad entrambi, nelle cose proprie. Un magistrato civile deve rendere conto dell'operato suo in cose civili ai superiori civili; un prete nelle cose spirituali al Vescovo, al Papa, i Vescovi al Papa. Altrimenti esigere è sconvolgere la natura delle cose, è prepotenza.

(52) I veri ordinamenti ed i veri usi, invalsi nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sarebbero quelli di trattare colla S. Sede e non altri. Chè gli ordinamenti sono tali e tali gli usi, se accordati colla S. Sede. Ma il sig. rappresentante con siffatta elocuzione intendeva indicare i mezzi, che egli proponeva, i quali non erano che prepotenze contro la Chiesa, universalmente qua e là per i Regni stati usati, e non nel solo Regno Sardo presi.

(53) Cicaleccio da leguleio; in fondo per altro è il caso dell'*excusatio non petita accusatio manifesta*. Difatti il sig. rappresentante afferma ivi, che nel fatto di Mons. Arcivescovo vi era una procedura, che si doveva seguire. *La flagranza dei fatti, i quali potevano dar luogo al procedimento criminale ordinario, nel qual caso le leggi di procedura autorizzano l'arresto*. Ora, dato che l'Arcivescovo fosse stato legalmente arrestato dal governo, la procedura, di cui era caso, voleva che il governo lo rimettesse all'autorità giudiziaria competente, la quale entro 24 ore doveva per mezzo del giudice istruttore esaminare l'arrestato, quindi col voto della Camera di Accusa fare il regolare processo, dare sentenza, e serbare i fatali dell'appello. Invece nulla di ciò, secondochè la causa comparì in pubblico, fu fatto.

L'art. 6 della legge 9 aprile 1850 scriveva, di chi è arrestato nei luoghi dell'immunità, quale uno è il palazzo arcivescovile, che *l'individuo arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme stabilite dal Codice di Procedura Criminale*. Mons. non fu costituito, non sentito, non condannato, da giudici come tali; ebbe egli da una commissione straordinaria, che procedette economicamente ossia senza forma di giudizio, così contro lo Statuto e le leggi costituzionali, Ordinanza di esilio e di privazione delle rendite. La procedura legale era di stretto obbligo pei poteri costituiti dallo Statuto, perchè questo non dispensava da essa alcuno, nè per essa concedeva poteri discrezionali; epperò ancora non erano secondo lo Stato costituzionale le parole della Rappresentanza: *dar luogo al procedimento criminale ordinario, come ai provvedimenti per abuso, che sino allo sfratto dallo Stato possono estendersi*. Dove è articolo di Statuto o legge, che permetta tanto arbitrio pei fatti di flagranza?

Il governo provvedendo in tal modo (quale? coll'imporre i provvedimenti per abuso?) *non anticipò sul giudizio del Magistrato*. **Excusatio non petita fit accusatio manifesta.**

(54) Bello questo: se il Magistrato avesse dichiarato non esservi abuso ma reato ordinario, il pubblico ministero avrebbe abbracciata la via del procedimento criminale. Il pubblico ministero dunque sapeva, che la via costituzionale era quella della procedura criminale ordinaria. Perchè egli promosse i provvedimenti per abuso, non costituzionali infine, giacchè non egli valse a provarne la loro costituzionalità? Che abbia voluto giuocare una carta? Riuscì il giuoco, ma consummò un'ingiustizia madornale.

(55) Quanto pasticcio. Si vegga la nota precedente (48) sul diritto di difesa dello Stato; la nota precedente (19) sul vegliare per il miglior accordo tra le due autorità; le note antecedenti (17) (18) (19) (45) (52) sugli usi o meglio abusi antichi. Poi si domandi al sig. rappresentante di quale religione intendeva di parlare. nel dirsi tanto tenero degli interessi della religione, giacchè questa non poteva essere la religione, che ha a capo il Romano Pontefice,

. . . . . .

. . . . . .

egli, il sig. rappresentante, non volendo trattare con lui; non quella, che si regge coi SS. Canoni ed i Concordati, egli, il sig. rappresentante, sprezzandoli; non quella, che era professata dall'Arcivescovo, che di essa era membro, ossia la cattolica apostolica e romana, egli, il sig. rappresentante, volendolo punito con diritto unicamente civile in materia spirituale. La espressione di rispetto religioso, che nella Rappresentanza si legge, è propria di tutti coloro, che insorsero contro la Chiesa, come se questa non curasse i veri interessi della religione.

(56) No, l'Arcivescovo si servì dei mezzi leciti per mostrare, che il potere civile prendeva l'atteggiamento avverso alla Chiesa; cosa che era in suo potere, e cosa fatta pure dagli altri Vescovi dello Stato Sardo. Doveva il sig. rappresentante dimostrare, che, quanto lo Stato Sardo nelle materie ivi accennate aveva fatto, era secondo la Chiesa e approvato dalla S. Sede, e poi le opposizioni, o le lagnanze, o le rappresentanze, di Mons. Arcivescovo erano ostilità di lui contro lo Stato. Ma il sig. rappresentante fa nulla di ciò; non si dà altro pensiero che dello Stato, affinchè gli si riconosca ogni potere, il potere stesso di fare a suo talento su quello ancora che è di diritto della Chiesa.

(57) Non avverso alle istituzioni come tali (veggansi *Documenti*, III, n. 3, Pastorale di Mons.), ma alle nuove pretese, che divennero poi leggi e furono e sono contrarie ai diritti della Chiesa. Nè fu solo Mons. Fransoni che oppugnò tali pretese. Tutti ancora gli altri Vescovi sardi vi resistettero parimenti. Perchè non si agì contro tutti, come si agì contro Mons. Fransoni?

Ha bastato al partito dominante che Mons. Fransoni fosse colpito e punito, visto che l'ambiente ne permetteva la punizione; perchè, presentato l'Arcivescovo nelle alte sfere sociali e credutovi quale il caparbio, non si scoprivano le tendenze settarie e si stornava il pericolo del ritiro dello Statuto, come avvenne a Napoli ed a Firenze.

Agire poi contro tutto l'Episcopato avrebbe sollevato le popolazioni e posto un serio ostacolo al partito, che divisò di abbatterne l'influenza sociale a poco a poco, colla libertina stampa preparando il terreno.

(58) Non si sperava di poterlo *contenere nei limiti del pastorale suo ministero*. Ma il sig. rappresentante diede forse prove a dimostrare, che Mons. aveva fatto un atto solo contrario ai dispositivi della Chiesa? Soltanto in questi stanno i limiti del pastorale suo ministero.

Siccome non solo una monizione, ma una condanna solenne. Per tanta confesssione si sa dal sig. rappresentante, che si eccedette nel 23 maggio 1850, il quale signore fu causa dell'essersi allora agito oltre le leggi colla sua Rappresentanza al Magistrato. E qui ancora non s'avvide, che per ottenere l'allontanamento metteva nuovamente a carico di Mons. la Circolare di lui, presa già in quel giudizio a base del relativo provvedimento. Eccessi su eccessi: provvedimenti non secondo leggi!

Scapito della religione che ci gloriamo, ecc. Ma di quale religione il signor rappresentante parlava, se la Cattolica, Apostolica e Romana era violata colle leggi nuove dello Stato e col non curarsi della autorità della S. Sede? Questa era osservata e propugnata coll'abbatterne i diritti. Era quindi ipocrisia, se non ridicolaggine, scimunitezza, lo spirito di pietà che qui si faceva aleggiare.

Provvedimenti difensivi. Dunque, non disposizioni, leggi; e i provvedimenti difensivi erano dati coll'usare un diritto che era contrario alle proprie leggi, fatte per ogni cittadino, in quella che essi erano contro ai diritti della Chiesa verso la quale riuscivano ad essere veri atti aggressivi. Poi si calpestava il Concordato.

Quale fatto! Per condannare Mons. Fransoni si è dovuto violare tutto il diritto scritto statutario e legale, l'equità naturale, abusare delle massime supreme di governo, e mettere in non cale obbligazioni solenni!

. . . . . .

. . . . . .

I quali può d'altronde far cessare sì col rinunziare, ecc. Queste parole palesano, che era questione di arbitrio nelle autorità. Tutto era fuori della legge, perchè, se una legge imperava all'uopo, niun potere poteva dispensarsene. L'ingiustizia ha sempre avuto per guida ed anima l'arbitrio, che qui è solennemente dichiarato; arbitrio ancora nell'apprezzare la qui indicata rinunzia e resipiscenza dell'Arcivescovo, nel caso che egli le facesse; arbitrio nel dare, in seguito di questi e nuovi provvedimenti, che avrebbero la loro ragione non altrimenti che dalla convenienza e dall'adattamento loro ai supremi interessi dello Stato, a libero giudizio del Magistrato d'Appello. **Credesse** *convenienti e adattate.*

(59) Qui si richiedeva il provvedimento dell'allontanamento dallo Stato, ancora a causa del decreto 20 luglio 1850, che (veggasi la antec. nota (23) di questa Rappresentanza) al più si riferiva alla Circolare di Monsignore delli 18 aprile 1850 fatta per l'esecuzione della legge 9 aprile 1850, per la quale era già stato nel 23 maggio dello stesso anno Mons. condannato a un mese di carcere e a lire cinquecento di multa, mentre il sig. rappresentante, sopra ove sono indicate le note (43) e (58), confessa che Mons. per essa doveva soltanto venire avvertito a rivocarla e ad astenersene in avvenire sotto pena del sequestro del temporale. E questi due luoghi di tale confessione ancora confermano, che nel decreto citato egli il sig. rappresentante vedeva non altro che la Circolare in parola. Onde due pene eran chieste per uno stesso oggetto senza che vi sia stata la recidiva. Che se poi il decreto, qui detto del 20 luglio 1850, era un decreto meglio un biglietto di permesso a comparire, non di Mons. Fransoni ma del Vicario Generale di lui, Can.co Ravina, come così era (veggasi la nota (23)), fatto per un parroco della città, che chiese licenza di presentarsi al tribunale laico presso cui era citato, nel quale decreto o permesso si ponevano le condizioni della detta Circolare cioè dei SS. Canoni, si voleva punito Mons. Arcivescovo per un atto nè direttamente nè perfettamente suo! Ove era mai la giustizia? In quale Stato barbarissimo si è mai richiesto tanto? E si vuole Mons. colpito delle pene gravissime dell'esilio e della privazione delle rendite, che non erano nelle leggi di allora, e inoltre per cosa spirituale compiuta secondo i prescritti della Chiesa, senza essere stato sentito, senza avere di ufficio un difensore, senza avere tempo a fare le sue ragioni dopo la notificazione del provvedimento.

Intanto il Magistrato d'Appello, per detto decreto e per la detta ritrattazione del Cav. di Santa Rosa, dava non sentenza ma Ordinanza nel senso che Mons. venisse sottoposto alle pene enormi dell'esilio e della privazione delle rendite, pienamente secondo la Rappresentanza del Cav. Persoglio. Dava la pena criminale del bando, invece che in via criminale, in via civile con atto di Ordinanza. Tutto ciò sotto l'impero dello Statuto che era per assicurare ogni garanzia alla giustizia e salvaguardare i diritti di tutti i cittadini indistintamente.

Affare questo da governo assoluto, fatto sotto governo costituzionale, che non riconosceva più la Chiesa, ma soltanto la legge sua il suo onnipotente potere.

A Corollario.

Da tutte le note precedenti è a rilevarsi, che allo spirito del male basta una minima concessione primordiale di libertà sciolta dai debiti freni, anzi una prima concessione che abbia soltanto l'apparenza di favorire idee liberali, perchè esso spirito indi osi svolgere le sue innovazioni distruggitrici del bene, sia pure che queste urtino col tenore e colla mente di quella primitiva concessione, che ne è fondamento o l'iniziale o tenuta come tale, per farsi man mano una società in cui ogni libito venga ad essere lecito.

. . . . . , ...

. . . . . .

RIEPILOGO.

Il riepilogo di queste note presenta il seguente interessante quadro di idee dannose, professate a far luogo al provvedimento dell'espulsione di Monsignor Fransoni dal Regno Sardo e del sequestro della mensa arcivescovile di Torino, di cui Mons. era investito.

I.

Proposizioni contro la Chiesa, contro lo Statuto, contro le leggi.

1° Lo Stato Cattolico del Regno Sardo, ossia il potere civile, contro Monsignor Fransoni, Arcivescovo della sua Capitale, fa questione, che non può rimanere personale a lui, ma diviene questione contro la Chiesa Cattolica, dalla quale esso Stato si proclama libero, indipendente, pur dicendosile rispettoso.

(Veggansi le note (5) (8) (22) (24) (25) (26) (28) (33) (34) (36) (39) (51)).

2° Esso Stato Cattolico in detta questione per materia religiosa, quale è quella che tratta dei sacerdoti e della amministrazione dei SS. Sacramenti, la sostanza della questione, pretende di scioglierla da sè giusta gli interessi di chi vuole avere ogni potestà senza del Papa e contro il Papa.

(Veggansi tutte le note, ma segnatamente le note (3) (4) (5) (20) (22) (24) (48)).

3° Detto Stato intanto non osa dichiararsi non più Cattolico, quando agisce come se cattolico più non fosse. Ne segue che esso Stato, essendo tuttavia legalmente vincolato verso la Santa Sede dai Concordati e dalla legislazione propria uniformata a questi, anteriore alla causa di Mons. Fransoni, audacemente vi passa sopra, come se avesse legittimo diritto di così fare.

(Veggansi le note (21) (52)).

4° Il pubblico ministero, della magistratura, che agisce per tale Stato nella causa dell'Arcivescovo, si appiglia al cosidetto diritto dell'appello per abuso, quale antico diritto.

(Veggasi la nota (16)).

5° Esso pubblico ministero quindi si arrovella a dimostrare siffatto diritto vigente nel Regno prima della concessione dello Statuto; ma dimezza i fatti, che arreca a favore della sua tesi, col tacere i relativi richiami della Santa Sede e la relativa composizione avvenuta coi Concordati stati stretti tra essa Santa Sede e lo Stato, e dimezza la storia delle trattative in proposito.

(Veggansi le note (6) (17) (18) (19) (44) (45) (46)).

6° Cerca ancora di provare lo stesso diritto in vigore dopo la concessione dello Statuto; ma si allontana dallo Statuto medesimo, e dal Codice Albertino allora vegliante nel Regno, non segue la stessa legge 9 aprile 1850, e fa contro ad una circolare che egli stesso, il sig. rappresentante, mandò agli avvocati del fisco del Regno.

(Veggansi le note (8) (10) (11) (12) (15) (19) (51)).

7° All'uopo si serve di risposta del Consiglio di Stato; e non rileva che questo non dà se non un parere, il quale può non essere accettato dai Magistrati d'Appello del Regno, come non è accolto dal Magistrato d'Appello di Casale.

(Veggansi le note (13) (14) (15)).

. . . . . .

. . . . . .

8° Dice Mons. Fransoni avere abusato della sua autorità; ma poi non vuol esaminare, se il Cav. di Santa Rosa incorse la scomunica, se Mons. Arcivescovo usurpò il diritto del parroco nel domandare la ritrattazione per ricevere il S. Viatico, se così facendo Mons. violò le leggi ecclesiastiche ed i Sacri Canoni. Afferma senza prove.

(Veggansi le note (41) (56) (58)).

9° Riconosce in causa per giudice il Magistrato di Appello di Piemonte, residente a Torino; non tenendo conto, che, dopo lo Statuto, nella condizione voluta dall'art. 2 del Codice Civile Albertino vigente allora, era altro Magistrato, quello della Cassazione. L'art. stabilisce: *I Magistrati Supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato. ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione, in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondochè l'uso e la ragione richieggono.*

(Veggansi le note (19) e (51)).

Egli al più doveva esigere, che il Magistrato d'Appello esercitasse la facoltà legale, che poteva competere ai Senati, ai quali esso Magistrato era succeduto; invece lo spinge a procedere all'infuori delle leggi, di cui era caso, cioè gli propone la via dell'appello per abuso.

(Veggasi la nota (22)).

10° Non si preoccupa, che il detto Magistrato di Appello nella causa veste la natura di commissione straordinaria, non curandosi dell'art. 26 e 71 dello Statuto, nè della legge 9 aprile 1850.

Il 1° art. ordina: *La libertà individuale è garantita: niuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi prescritti dalla legge e nella forma che essa prescrive.*

Il 2° dice: *Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali: non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.*

La legge poi 9 aprile 1850 all'art. 3 precetta: *Gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato: pei reati, nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici, senza distinzione di crimini, delitti e contravvenzioni.*

(Veggasi la nota (51)).

11° Asserisce e si mostra persuaso, che la causa di Mons. Fransoni poteva venire trattata con procedura criminale, ma che egli non segue questa per usare del diritto dell'appello per abuso; che non è nelle leggi del Regno Costituzionale, è contro l'art. 24 dello Statuto, nè è cosa libera ad un Magistrato il non attenersi al diritto costituito per accomodarsi con un diritto vago se non abuso. Detto art. ha: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinnanzi alla legge.*

(Veggansi le note (8) (51) (53) (54)).

12° Afferma in un luogo che l'art. 200 del Codice Penale puossi con gravissimi argomenti sostenere applicabile al fatto di Mons. Fransoni, e in altro che il diritto penale non riconosce il reato di Mons. perchè non vi concorrono materialmente tutti gli elementi esterni che la legge letteralmente prescrive. Contraddizione lampante; mentre poi il citato articolo del Codice Penale di allora non contemplava il caso di Mons. Fransoni.

(Veggansi le note (2) (7) (54)).

13° Afferma, nella Rappresentanza del 23 maggio 1850, che la Circolare di Mons. Fransoni è atto di ribellione alla legge, e, nella presente Rappresentanza, che è atto permissivo della legge sotto condizioni e proteste, sebbene lo dica pregiudiziale alla potestà civile.

. . . . . .

. . . . . .

Contraddizione aperta; mentre la Circolare è un modo di esecuzione della legge, a cui si riferisce.

(Veggansi le note (1) (23)).

14° Per una stessa cosa, senza che vi sia recidiva, Mons. Fransoni viene proposto a asser punito due volte, e per di più nella seconda per fatto altrui. Niuna legislazione permette tanto.

Il sig. rappresentante dà a capire, che la prima volta per la Circolare del 18 aprile 1850 Mons. doveva essere assoggettato ad un avvertimento di rivocare il decreto e di astenersene per l'avvenire sotto pena del sequestro sul temporale; invece ai 23 maggio 1850 per essa Circolare Mons. fu condannato a un mese di carcere ed a lire cinquecento di multa. Nella Rappresentanza è scritto: *Se non si trattasse che del primo caso di abuso, relativo cioé alla dichiarazione imposta a sacerdoti, che compaiono in giudizio, noi non richiederemmo che l'avvertimento a Monsignore di revocare quel decreto e di astenersene per l'avvenire sotto pena di sequestro sul temporale.* Ebbe dunque Mons. la prima pena all'infuori delle leggi.

Ancora, Mons. nella seconda volta per la punizione non è sentito secondo ogni diritto (*a*), è senza difesa di ufficio, deve avere la pena criminale del bando da classi civili, che daranno un'Ordinanza e non sentenza, perchè non havvi legge da eseguire, e non avrà tempo a fare opposizione al gravame; così contro ogni legge umana e naturale.

(Veggansi le note (1) (23) (43) (58) (59) e la seguente lettera e) *Ordinanza*).

15° Si praticano nel Regno Sardo le pene, che sono in uso in qualunque altro Regno d'Italia, Napoli e Toscana, e fuori d'Italia giusta il Van Espen e Salgado, nell'esercizio del cosidetto diritto dell'appello per abuso, anche quando il fatto non è identico e viene qua e là variamente colpito. In Piemonte si trova soltanto o lo sfratto di sacerdoti dal regno per ritensione e spari d'armi da fuoco, per aver preso per i capelli un serviente di giustizia, e per avere dal pulpito parlato contro il ballo, o carceri e pene pecuniarie.

(Veggansi le note (44) (45) (46)).

II.

Principii a sostegno delle proposizioni su esposte.

16° La necessità della difesa del potere civile contro il potere ecclesiastico, il quale è assalito da quello;

la conservazione dello Stato, che non è minacciata dalla Chiesa;

la dignità e le prerogative dello Stato, il quale fa un sopruso e non vuol poi riconoscerlo e cedere;

e la sovranità, che risiede nello Stato, la quale si arroga a suoi diritti inalienabili l'escludere dalle opere pie e dalle scuole la Chiesa, che le fondò, e l'assoggettare questa a sè anche nell'esercizio del culto.

(Veggansi le note (6) (9) (33) (35) (40) (44) (48) (50) (55) (58)).

(*a*) Veggansi questi *Documenti* VIII, *Seconda condanna*, 2° *Atti dell'Autorità Civile*, c) *Trattamento*, nota *Pertanto Mons.* alle parole: *Per altro.*

. . . . . .

. . . . . .

III.

Massime false circa la dottrina della Chiesa.

17° *a*) I Vescovi, perchè gerarchicamente soggetti alla Santa Sede e principi della Chiesa, sono dipendenti da estero Stato; epperò debbono venire trattati non altrimenti che gli agenti degli Stati Esteri.

Essi sono funzionarii inamovibili della Chiesa; epperò il governo, mancando del mezzo ordinario, che ha tuttavolta che i funzionarii di qualunque categoria sono in fallo, quello cioè di rimuoverli, deve di necessità esperire altro mezzo dettato dalla naturale difesa, di allontanare cioè dallo Stato chi lo perturba, non potendo servirsi delle armi ordinarie, che ha contro qualunque funzionario perturbatore.

(Veggansi le note (47) (48)).

b) I Vescovi sieno buoni cittadini dello Stato coll'ubbidire ad esso, che non può riconoscere altra supremazia che quella dei poteri stabiliti dallo Statuto.

(Veggasi la nota (49)).

c) Ogni sacerdote, *in articulo mortis* di qualsiasi persona, ha tutte le facoltà per assolvere questa dai peccati privati e pubblici e dalle censure; e non hanno che vedervi il parroco e il Vescovo. Chi è assolto nel foro interno è issofatto assolto nel foro esterno.

(Veggansi le note (30) (38) (41)).

d) Alle leggi civili i cristiani sono soggetti *non propter vim sed propter conscientiam:* testo non esatto della S. Scrittura.

Dei ordinationi resistit chi non accetta qualsiasi legge dello Stato.

(Veggansi le note (23) (37)).

e) L'uomo pubblico non deve cadere sotto il potere della Chiesa.

(Veggansi le note (32) (35)).

f) Le censure non debbono attendere il moribondo, perchè il Concilio di Trento dà la facoltà di assolvere questo da esse ad ogni sacerdote, e così pure insegna S. Tommaso. I due testi relativi sono o non completi o male applicati.

(Veggansi le note (38) (41)).

g) Contro una legge civile perniciosa alla Chiesa la ritrattazione, fatta per riconciliare con Dio chi vi ebbe parte a farla, è tale atto che distrugge la legge e le toglie il valore morale; quindi esso atto è da condannarsi dal potere civile.

(Veggansi le note (25) (26) (28)).

h) Il potere civile, senza della S. Sede e contro di essa, imprigiona e condanna un Vescovo per il supremo interesse della religione, e lo sfratto di lui dal Regno colla spogliazione dei redditi della mensa, giusta il cosidetto diritto d'appello per abuso, benchè non secondo i Codici, è lecito, per il motivo che non paia che il potere civile assorba le attribuzioni del potere spirituale.

(Veggansi le note (7) (8) (22) (55) (58)).

. . . . . .

. . . . . .

---

i) La Chiesa, che pratica i SS. Canoni pure quando il potere civile fa leggi ad essi contrarie, gitta una sfida al potere civile. Esso potere deve fare nuove leggi nell'interesse pieno libero dello Stato, anche senza il consentimento del potere ecclesiastico, in ciò che riguarda questo potere.

(Veggansi le note (36) (37)).

IV.

Errori nella esposizione dei fatti.

18° *a*) Il cav. di Santa Rosa è viaticato senza ritrattazione nel maggio 1850; e senza ritrattazione non viene viaticato nell'agosto dello stesso anno.

(Veggansi le note (27-29-30)).

b) I Prelati dello Stato Pontificio hanno verso le persone, che presero parte ai politici rivolgimenti in esso Stato, ben diversamente proceduto dal modo tenuto da Mons. Fransoni circa il cav. di Santa Rosa.

(Veggasi la nota (42)).

c) Le istruzioni della S. Sede, date ai Vescovi intorno alla legge del 9 aprile 1850, erano ben altre da ciò che fu praticato da Mons. Fransoni.

(Veggasi la nota (5)).

d) Costernazione universale pei fatti del cav. di Santa Rosa; mentre essa era opera di agitazione promossa dal partito allora dominante.

(Veggasi la nota (31)).

e) Presso alcune nazioni cattoliche è invalso il principio di procedere per via di abuso, per rifiuto dei SS. Sacramenti, nel senso che di esso abbiano fatto legittimo l'uso.

(Veggasi la nota (40)).

f) Mons. Fransoni avverso alle nuove istituzioni politiche come tali; mentre egli si oppone soltanto alle sètte, che lavorano ai danni della Chiesa.

(Veggasi la nota (57)).

e) Ordinanza del Magistrato di Appello di Piemonte.

Il Magistrato d'Appello, sedente in Torino, unite le due sezioni di serie, secondo e terzo turno.

Veduta l'alligata Rappresentanza del sig. Avv. Gen. di S. M.; il suo tenore ben considerato; per le presenti, provvedendo in via d'appello come di abuso, tanto pel decreto 20 luglio scorso, quanto pei fatti relativi al fu Ministro Conte di Santa Rosa, ivi enunciati, in conformità della Rappresentanza suddetta, abbiam ordinato ed ordiniamo, che sia Mons. Luigi Fransoni, Arcivescovo di Torino, allontanato dallo Stato, e ad un tempo si proceda al sequestro a mano regia di tutti i beni dell'Arcivescovado, commettendo ai giudici di mandamento, ove sono quelli situati, di divenire alla deputazione dei rispettivi economi a spese particolari di detto Mons., mandando notificarsi al medesimo le presenti, ad esclusione di ignoranza, a diligenza del ministero pubblico.

In fede, data in Torino, il 25 settembre 1850.

Per detto Ecc.mo Magistrato d'Appello,
Firmato all'originale: MANNO P. P.
Sott.: PRON, *Segretario Civile.*

(*Gazzetta Piemontese*, giornale ufficiale del Regno (Sardo), supplemento al n. 243, del 30 settembre, 1850).

Ieri al Magistrato d'Appello di Piemonte, sedente a classi unite, venne dall'Avvocato Generale Persoglio presentata una requisitoria, a fine di ottenere lo sfratto di Mons. Fransoni e dichiarato il sequestro a mani dell'economato sui beni posseduti dalla mensa arcivescovile di questa diocesi. Amendue queste istanze furono dal Magistrato accolte in conformità delle conclusioni del pubblico ministero.

(*Risorgimento*, an. 1850, n. del 26 settembre).

Dietro requisitoria dell'Avvocato Fiscale Generale, riunite le due classi criminali (1), tredici su quattordici giudici, ieri hanno sentenziato, che Mons. Fransoni sia bandito dal Regno ed i beni della mensa arcivescovile, già da esso goduta, vengano sequestrati.

(*Opinione*, an. 1850, n. del 26 settembre).

---

(1) No, non sono le classi criminali, che decisero, ma piuttosto le civili, come direbbero le firme del sig. Presidente e del Segretario, che appartengono alle classi civili. Intanto le due sezioni di serie, comunque composte, danno pena, che sarebbe di spettanza delle classi criminali, quale il bando dal Regno, che nel caso avrebbero dovuto osservare la procedura penale e la legge penale.

Il Magistrato d'Appello di Torino, col suo decreto 25 corrente mese, deliberava l'allontanamento pronto e perpetuo dell'Arcivescovo di Torino dai Regii Stati, e sottoponeva all'amministrazione regia i beni della mensa.

Due classi riunite concorsero, sotto la presidenza del Conte Pinelli (1), a questa rilevantissima decisione, nella quale unanimi, meno uno, furono i quattordici Consiglieri votanti.

(*Concordia*, an. 1850, n. del 26 settembre).

Radunato il Magistrato, cioè le due sezioni di serie 2ª e 3ª di turno, sotto la presidenza del Barone Manno, ascoltò attentamente la lunga Rappresentanza del Persoglio, che finiva per invitarlo a non por mente allo Statuto, ma a fare uso d'una di quelle leggi, che questo cacciò a cento metri sotto terra. Appena terminata la lettura, invitato il Magistrato a pronunziare, suscitossi una tempesta fra i membri. Chi voleva che lo Statuto fosse obbligatorio e da osservarsi anche dai Magistrati, e che perciò si era un calpestarlo applicando una legge contraria e dal medesimo condannata; chi pretendeva doversi il Magistrato attenere al Codice Penale e riconoscerne la forza, che gli si attribuì, di legge, epperciò non potersi condannare alcuno dietro un semplice libello infamatorio, ma doversene provare le accuse, e sentire dell'accusato le difese; altri voleva che delle vigenti leggi niun Magistrato fosse in diritto di condannare ad esilio fuori Stato ed alla confisca, che si mandasse al domani la sentenza, per poter nell'intervallo studiar bene la straordinaria ed improvvisa questione. Ma il partito era preso, la maggioranza guadagnata, e sull'energica istanza dell'Avvocato Generale si dovette sul momento procedere alla votazione, dalla quale risultò la condanna e all'esilio fuori Stato e alla confisca delle rendite della mensa, in tutto a norma della domanda fattane nella Rappresentanza.

(*Cenni storici intorno a S. Em. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, Arcivescovo di Torino, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

---

(1) Non presiedette le due classi il Conte Pinelli, perchè in quei dì questi era ancora a Roma, in missione presso la S. Sede; sì bene colui che sottoscrisse la deliberazione.

(Veggansi *Documenti*, X, 2°, *Missione del Cav. Pinelli*).

Magistrato d'Appello di Piemonte.

Prima Classe Civile.

Primo Presidente	Manno Barone D. Giuseppe.
Consiglieri	Bolla Cav. Emilio, *Presidente.*
»	Mayneri Conte Lodovico.
»	Armissoglio Luigi.
»	Gromo Losa di Ternengo Cav. Morizio.
»	Cocchis Edoardo.
»	Joannini Ceva di S. Michele Cav. Cesare.

Seconda Classe Civile.

Consiglieri	Ceresa di Bonvillaret Conte D. Carlo Giuseppe, *Presidente.*
»	Agnès Cav. Matteo.
»	Pensa di Marsaglia Conte Gherardo.
»	Velasco Cav. Giuseppe.
»	Mola di Larissè Conte Domiziano.
»	Rochis Cav. Gabriele.
»	Garneri Simone.

Terza Classe Civile.

Consiglieri	Cravosio Barone Lodovico, *Presidente.*
»	Causa Cav. Sisto,
»	Nazari Cav. Giuseppe Magno.
»	Tadini Cav. Secondo.
»	Chiarletti Giovanni Battista.
»	Pinchia Cav. Carlo.
»	Barbaroux Cav. Carlo.

Prima Classe Criminale.

Presidente	Massa-Saluzzo Conte Leonzio.
Consiglieri	Righini di S. Albino Conte Filippo, *Presidente.*
»	Deleuse Cav. Gaetano.
»	Ropolo Cav. Giuseppe.
»	Biglione Angelo.
»	Rabino Ottavio.
»	Pensa di Marsaglia Cav. Emiliano, *Appl.*

Seconda Classe Criminale.

Presidente	Pinelli Conte Alessandro.
Consiglieri	Schiari Conte Giambattista, *Presidente.*
»	Derossi Cav. Marcantonio.
»	Baudana-Pucci Cav. Giuseppe.
»	Barbaroux Conte Pier Giuseppe
»	Gibellini Cav. Casimiro.

Sezione d'Accusa.

Presidente	Nuvoli Conte Placido.
	Giriodi di Monastero Conte Luigi.
	Capello di S. Franco Conte Paolo.

Segretaria Civile.

Segretario	Pron Giambattista.

Segretaria Criminale.

Segretario	Bironzo Giov. Antonio.

Ufficio dell'Avvocato Generale di S. M.

Avv. Generale Persoglio Cav. Carlo.

(*Il Palmaverde*, per l'anno 1850, pag. 297-299).

f) Esecuzione immediata dell'Ordinanza.

Venerdì (27 settembre), verso un'ora pomeridiana incirca, il giudice istruttore di Pinerolo era nel suo (di Mons. Fransoni) carcere di Fenestrelle per dargli lettura del memorando decreto del 25 settembre, con cui veniva rilegato fuori dei Regii Stati. Con quella santa rassegnazione e costanza, ormai abituale nel nostro grande Arcivescovo, egli sentì leggere senza proferir parola. Uscito il giudice, mandò i suoi abiti dal sarto, onde vi togliesse ogni distintivo di Vescovo. Gli si presentò chi aveva avuto incarico dal Ministero di condurlo ai confini, e lo richiese dove amasse meglio esser condotto. Al che rispose degnamente l'Arcivescovo: *Il mio diritto è restare in Piemonte; il mio dovere mi chiama alla mia diocesi; se il governo mi manda via, andrò dove mi farà condurre.* Ed essendogli soggiunto, che l'avrebbero condotto in Francia, egli replicò: *Vado ove mi fa condurre il governo.* Allora gli si offrirono per parte del Ministero denari, onde sopperire alle sue bisogna. Ma l'Arcivescovo dichiarò di non averne mestieri, e di non volere accettare dal governo nemmeno un soldo. Intanto pel villagio di Fenestrelle e pei paesi vicini si era sparsa la voce, che il giorno appresso Monsignor Fransoni sarebbe passato per colà, dovendosi recare in Francia; e tutti, abbandonando il proprio lavoro, si avvicinarono alla strada maestra, onde vedere colui, che tanto patisce per la causa di Dio.

Sabbato, alle sei del mattino, Mons. Fransoni col suo segretario e domestico abbandonava Fenestrelle (1) e saliva in vettura senza saper per dove. Il sindaco di Fenestrelle gli aveva rilasciato un passaporto per la Francia. Il suo viaggio insino a Traverse fu un'ovazione continua; fu un viaggio di un trionfatore (2).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 489, suppl. al n. 115, del 30 settembre).

La sentenza, o, come meglio chiamasi, la declaratoria, del Magistrato d'Appello fu trasmessa tosto il 26 a Pinerolo, all'indirizzo del Presidente del Tribunale di Prima Cognizione, affinchè la facesse intimare al veneratissimo prigioniero. Ma l'assenza del Presidente cagionò un ritardo, essendosi dovuto chiedere a Torino la facoltà di aprire il piego. Solo adunque il 27, circa il mezzodì, giungevano nel Forte di Fenestrelle il giudice istruttore Barone Piccia, il segretario Gastaldi, ed il Commissario Bosio.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

---

(1) Dopo cinquant'un giorni di prigionia.

(2) Si fece cancellare nel Calendario Generale dello Stato il nome di Monsignor Fransoni come Arcivescovo di Torino.
(Vedere detti Calendarii).

Torino, 26 settembre 1850.

Monsignore.

Se Ella desidera ritirarsi sul nostro territorio, mi fo a dichiararle, che sono pronto a munir del *visto* il passaporto, che Le sarà rilasciato per la Francia dal governo di Sua Maestà Sarda.

Attenderò, Monsignore, la di Lei risposta.

Voglia gradire, Monsignore, l'attestato dei miei sentimenti di alta considerazione.

Il Ministro di Francia
FERDINANDO BARROT.

(Traduzione dal francese; da detti *Cenni*, Documenti).

Economato Generale R. Apostolico.

Inerentemente agli ordini, pervenutici con lettera, in data del 27 corrente, della Regia Segretaria di Stato per gli Affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, coi quali ci viene ordinato di ridurre a mano regia e sotto l'economica amministrazione del R. Apost. Economato il temporale dell'Arcivescovo di Torino, facciamo ad ognuno manifesto di avere quest'oggi ridotti alla mano regia e sotto l'economica amministrazione dello stesso uffizio tutti gli effetti, beni, case, cascine, redditi, canoni, frutti, ragioni, e diritti di qualunque sorta, appartenenti al temporale di detto Arcivescovato.

Mandiamo pertanto a tutti gli affittavoli, massari, livellari, e qualunque altro debitore verso la mensa arcivescovile di Torino, di non riconoscere, durante la riduzione a mano regia di cui sovra, che il predetto uffizio del R. Apost. Economato Generale per amministratore, e di non pagare cosa alcuna in altre mani che del tesoriere del prefato uffizio, o di quell'altra persona che verrà da noi deputata, sotto pena di reiterato pagamento.

Torino, il 27 settembre 1850.

Per l'Economato Gen R. Apost.
Teol. Cav. PERINI, *primo Segr.* (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 490, supplem. al n. 115, del 30 settembre).

---

(1) È quegli stesso che prese possesso del Convento della Chiesa di S. Carlo espulsi i Serviti.

(Veggansi *Documenti*, XX, 3°, *La prima settimana*, verso il fine).

3°

Giudizii di giornali sulla Rappresentaza del Cav. Persoglio e sulla Ordinanza del Magistrato d'Appello di Piemonte; e altri giudizii.

Primo articolo.

Era già scritto il seguente articolo, quando emanava dal Magistrato d'Appello il decreto del 25 settembre, col quale si espelleva a perpetuità l'Arcivescovo di Torino e sottoponevansi all'amministrazione regia i beni della mensa episcopale. Questo provvedimento, che ha potuto rallegrare coloro che guardano soltanto negli atti pubblici alla soddisfazione del presente, ha destato tutt'altro sentimento in noi, che, vittime tanti anni della violenza, non possiamo vedere senza grande sgomento riaperte le vie dell'arbitrio, le quali, come oggi percuotono i nostri nemici, domani potranno percuotere noi stessi. Noi non abbiamo veduto sin qui nessuna osservazione, che valga a scusare l'illegalità di tale decreto; ma nessun curiale sofisma sarà mai valido a provare, che sotto uno Statuto, che *guarentisce la libertà individuale,* si possa senza forma di giudizio privare un cittadino della patria.

La confusione dei poteri è il più grave attentato contro il diritto costituzionale; e guai al paese, che può vedere con indifferenza il giudice invadere il campo della politica e far le veci di Consigliere di Stato, di Ministro, di Legislatore, ed esercitare il potere sovrano.

Aveva in remoti tempi il Senato una parte del potere legislativo ed economico, ed era utile in quei giorni di cieco assolutismo; ma questo potere medesimo il Senato non ebbe il coraggio di conservare e difendere, quando i Principi Sabaudi se ne vollero emancipare, e portò tant'oltre la compiacenza, che non esitò di interinare qualunque sovrano capriccio, di piegare il capo dinanzi a qualunque principesco comando, e di riconoscere per legge ogni semplice viglietto regio, ancorchè contrario ad ogni più noto principio di equità e di giustizia. E avesse anche il Senato mantenuta la sua potestà sino al 1848 a fronte dell'art. 81 dello Statuto, che dichiara, *abrogata ogni contraria legge*, ogni potere, che non sia costituzionale, ha cessato da quell'ora di esistere.

Se il Ministero, nella crisi della cosa pubblica in conflitto colla fazione clericale, sentiva il bisogno di un colpo di Stato, di un provvedimento rivoluzionario, doveva avere il coraggio di farlo. Ma egli amò meglio ricorrere a un sotterfugio, che compromette i poteri e

le leggi, dello Stato; sotterfugio che, invece di esser prova di forza, fa testimonianza di ipocrisia.

Quanto allo zelo, con che pare a taluno che il Magistrato sia intervenuto a favore della pubblica opinione, noi diciamo con dolore che il Magistrato altro non fece, in questa contingenza, che quello che faceva nel 1814, nel 1817, nel 1821, nel 1833, nel 1849; egli ha servito il governo!!

(*Voce del Deserto*, giornale torinese del deputato avv. Angelo Brofferio, ostile alla Chiesa, nel n. del 26 settembre 1850).

Secondo articolo.

Per confessione adunque dell'avvocato fiscale generale, Monsignor Fransoni poteva essere giudicato in via criminale per reato ordinario. A che dunque ci si va cantando, che il Codice Penale non ha provveduto, che le leggi ordinarie non bastano? Dicasi apertamente, che il Ministero non ebbe coraggio di invocare le leggi comuni, perchè bisognava tradurre Monsignore sullo scanno degli accusati, interrogarlo *coram populo*, e condannarlo nelle forme ordinarie, consacrando con solenne giudicato le parole, che stanno impresse sulle pareti del tempio della giustizia: *la legge è uguale per tutti.*

Nei tempi moderni, cessando la giurisdizione clericale in Francia, cessò anche quella forma di appelli; solo rimase al Consiglio di Stato la facoltà di conoscere, se vi fosse abuso nell'esercizio del culto, nel qual caso la autorità del Consiglio si limita a disapprovare l'atto o lo scritto denunciato, salvo ai tribunali di provvedere secondo la loro competenza.

In tutti i casi di abuso, giudicati dal Consiglio di Stato, e dal sig. Cormenin riferiti, noi chiediamo se vi sia mai stato esempio di espulsione contro il denunciato ecclesiastico.

Si chiamino ad esempio di tutti i fatti citati dal fisco in conforto della sua tesi, e si dovrà confessare, che il Magistrato procedeva contro i Vescovi ed altri preti, non in virtù di una legge regolare che stabilisse sicure norme, definiti poteri, competenti giurisdizioni, e determinate pene, ma in virtù sempre dell'arbitrio, che allora stava per legge, della potestà economica e politica, che dal Re si trasfondeva nei Magistrati, perchè allora lo Stato era il Re, la legge era il Re, il giudice era il Re, l'esecutore era il Re.

La *Croce di Savoia* fra tante autorità, che chiama in suo soccorso, chiama pur quella dell'avv. Duboin, che è rispettabilissima; quindi è che noi accettiamo di buon grado la spiegazione, che egli ne porge, della forma degli appelli in abuso presso i nostri Magistrati. Consisteva, egli dice, *nel dichiarare, sulle rappresentanze*

dell'Avv. Generale, abusivi e nulli gli atti denunciati, proibirne l'osservanza, ammonirne le curie ecclesiastiche onde procedano a ritirarsi ed astenersene in avvenire, perchè altrimenti si userà con essi dei rimedii **politici ed economici.** E, viva Dio, i rimedii politici ed economici, dopo lo Statuto, non solo non possono più esistere nei Magistrati, ma neppure nel Re.

Questo benedetto Statuto ha dichiarato, all'art. 26, che *la libertà individuale è guarentita;* all'art. 27, che *il domicilio è inviolabile;* all'art. 29, che *tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili;* all'art. 24, che *tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge;* all'art. 71, che *niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali;* all'art. 81, che *ogni legge, contraria al presente Statuto, è abrogata.* Ed a fronte di questi chiarissimi dettati costituzionali non basterebbero la clava d'Ercole e la mascella di Sansone (dato che i nostri fiscali siano Ercoli e Sansoni) per provare, che gli antichi poteri economici del Magistrato, o, per dir meglio, i reali arbitrii della corona siano ancora in fiore.

Nel Codice Civile, all'art. 2, si dice: *I Magistrati Supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione, in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiede.* E voler poi che una giurisdizione, costituita *a fine di mantenere il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato*, debba intendersi come una autorità sovrana sopra il potere ecclesiastico, non per accordare la Chiesa e lo Stato, ma per metterli in conflitto, è tal cosa che nessuno certamente potrà comprendere.

Non è il cittadino, voi dite, che voleste punire, è il Vescovo. E invece non avete punito il Vescovo, ma il cittadino. Per punire Fransoni come Vescovo bisognava, che aveste potuto privarlo del suo impiego, delle sue attribuzioni, della giurisdizione sua; e invece egli ha tutte queste cose oggi, come le aveva ieri, e sarà Vescovo di Torino sul Rodano, come lo era sul Po, e i suoi Vicari continueranno a governare in suo nome la diocesi taurina, e nessun altro Vescovo potrà mai essergli surrogato. Dunque il Vescovo Fransoni si ride di voi. Quello che toglieste veramente a Fransoni è la libertà e la patria, che sono i diritti non del Vescovo ma del cittadino.

Quanti anni, e diciamo meglio, quanti secoli sono che questo preteso tribunale di appello in via di abuso non si è più congregato? I pochissimi esempi del signor avvocato fiscale si riferiscono tutti al principio o alla metà del 17° o del 18° secolo. E in verità sono più ordinarie in Piemonte le commissioni militari, che datano dal 1821 al 1833.

Noi non sappiamo, se Antonelli sia veramente quel prete birbacchione e quel Vicario Apostolico che si va dicendo; ma se lo è, noi trepidiamo che a quest'ora non ci abbia data una rivincita, che abbiam tanto meritata. Da qualche giorno non ci giungono più notizie del nostro Pinelli; siamo quindi in grande apprensione, che quei buoni Cardinali lo abbiano messo all'ombra, e, dissotterrando dagli archivii pontificali qualche vecchia legge, come la nostra (tutti i governi ne hanno), ci vengano dimostrando, che essi avevano diritto di arrestare Pinelli in via conservatoria, appunto come noi avevamo diritto di espellere Fransoni in via economica.

Se questo accadesse, che potremo noi rispondere?

(*Voce del Deserto*, ecc., n.° dell'ottobre 1850).

Havvi una specie di persone, a cui lo Statuto fa l'effetto di un abito nuovo e stretto nelle spalle. Non assuefatti questi signori a portar l'abito nuovo, nè risentono le strette ad ogni passo che fanno; ed invece di abituarvisi a poco a poco, adattandovi dentro dolcemente le membra, danno certe grossolane strappate, tiran giù certi scossoni, per cui l'abito, cioè lo Statuto, fa *crac*, e si apre or qua or là ad ogni momento.

(*Gazzetta del Popolo* (1), 29 settembre 1850).

Il governo si è levato contro del parroco, contro la Congregazione dei Serviti, alla quale il parroco apparteneva, contro dell'Arcivescovo?

Ma il parroco ha fatto quello, che gli imponeva la Chiesa. I Serviti non avean nulla di comune col ministero del parroco. L'Arcivescovo è invigilatore e non distruttore degli ordini di Santa Chiesa.

E quando anche che il Parroco, i Serviti, l'Arcivescovo, avessero trasgredito al loro ministero, ma che? È nei diritti del governo del Piemonte e nella sovranità del popolo l'usurpare eziandio il giudizio delle cose divine ed ecclesiastiche?

Non si appartiene questo giudizio alla Chiesa, non si appartiene al Pontefice?

---

(1) Organo della frammassoneria. *Il Risorgimento* lo era della Magistratura ministeriale, fattasi sulle dottrine del Giansenismo, Gallicanismo e Giuseppismo. *L'Opinione* serviva al protestantesimo, che, beneviso al governo, operava a distrurre il cattolicesimo nel Regno.

Dunque non è più il poter temporale, non è più la giurisdizione laicale, che si contrasta alla Chiesa; ora è l'essenza stessa divina del cristianesimo.

(*Eco di Firenze*, an. 1850, agosto).

Il gabinetto del sig. d'Azeglio non potrebbe esser biasimato abbastanza.

Che cosa può ripromettersi da un governo, che si ride degli impegni presi da Carlo Alberto colla Corte di Roma, ... io non posso vedere alcuna differenza tra questi atti e quelle delle potenze le più dispotiche. . . . . Secondo le nostre idee inglesi non vi è qui giustizia costituzionale, ed il signor D' Azeglio opera secondo i principii, che egli condanna a Roma, a Napoli, e contro dei quali non rifinisce mai dal declamare il suo giornale.

(*Times* di Londra, giornale protestante del mese di settembre 1850; traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 507, n. 119, del 9 ottobre).

Ai nostri occhi la condotta dell'Arcivescovo e del suo clero..... non è contraria ai diritti della Chiesa. Il prete esercita, sotto la sua responsabilità davanti al giudice dei giudici, il potere di legare e di sciogliere. Voi siete mille volte più morale, più cristiano, di lui, non importa; voi non potete sforzarlo ad assolvervi o ad amministrarvi i Sacramenti. Se vi ha appello contro un tale abuso, esso è nella ecclesiastica gerarchia. Si dirà senza dubbio, che l'Arcivescovo imponeva al penitente una condizione affatto politica, e che la dichiarazione da lui pretesa offende il rispetto dovuto alle leggi dello Stato. Qualora ciò fosse vero, come noi l'ammettiamo, l'Arcivescovo, operando fuori della sfera politica, sfugge ad ogni repressione legale. O passatevi del suo ministero, o accettatelo alla condizione che la sua coscienza crede dovervi mettere. . . . .

Quando si tratta di una questione esclusivamente religiosa, come quella di amministrare dei Sacramenti, la libertà del prete è assoluta, meno che l'amministrazione dei Sacramenti non sia in un certo limite indispensabile alla formazione dello Stato civile. Allora il prete può esser tenuto ad un atto, cui la sua volontà non lascia che un significato tutto esterno. . . . .

Se voi ponete lo Stato tra il penitente e il confessore, se voi dite che questo deve assolvere ed amministrare i Sacramenti all'altro a certe condizioni, se, non volendo che la Chiesa si immischi di

politica, voi portate la politica nella Chiesa e pretendete punire colla giustizia laica fatti posti fuori della legge laica, il fatto stesso non vi assolverebbe, perchè voi commettereste un abuso di potere.....

La questione va al di là del rispetto esteriore dovuto ai consiglieri della religione.

Se i Ministri di Vittorio Emanuele non sanno, che il prete ha il diritto di usare e di abusare del potere di concedere e di rifiutare i Sacramenti, il Piemonte può venir gettato in conflitti tali, per cui la libertà politica non ne soffrirà meno della libertà religiosa.

(*Siècle*, giornale liberalissimo, 13 agosto 1850, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 416 e 417, n. 98, del 21 agosto).

Nei tempi normali le questioni tra i due poteri si aggiustano per via di Concordati. Ma nei tempi di rivoluzione, o nei paesi sottomessi alla influenza rivoluzionaria, l'assestamento è più spiccio, non si fanno ceremonie, si decreta puramente e semplicemente una costituzione civile del clero, come presso noi altre volte, o si promulga, come oggidì in Sardegna (Stati del Regno Sardo), la famosa legge, alla quale hanno concorso il sig. Siccardi, che gli diè il nome, e il Conte di Santa Rosa, membro del gabinetto.

Oggidì pare che la Chiesa sia fatta soltanto per ammogliarvi, battezzare i vostri figli, e seppellirvi, come un merciaiuolo del volgo, che vi vende una droga quando e come desiderate e secondo la disposizione d'animo in cui siete, senza che la Chiesa si informi se voi siete pagano o maomettano o se pure crediate in Dio!

Chè se la Chiesa vuole assicurarsi della credenza di coloro, che vengono a lei, o se essa giudica tali e tali interdizioni necessarie in date circostanze, allora si grida allo scandalo, all'intolleranza del clero.

Ammogliatevi da voi, battezzate voi i vostri figli, seppellite i vostri morti, come meglio vi garba, ma non venite ad esigere le preghiere della Chiesa. Soventi volte voi non credete a lei, passatevene dunque totalmente, siate liberi, indipendenti, in una parola, e non venite a gridare all'intolleranza, volendo sforzare uomini liberi, siccome voi, a fare ciò che le loro leggi e la loro coscienza loro non permette.

Quanto ai governi, è il fatto loro: essi sono perfettamente liberi di regolarsi colla Chiesa, secondo che essi l'intendono, possono al sicuro tradirla, perseguitarla, scatenare la plebaglia contro il clero. Questo già si vide e si vedrà ancora. Ma ciò che eziandio si vede generalmente è che la plebaglia, che ha spogliato le chiese ed ha

gettato i preti dalle finestre, getta anche comunemente i Re ed i governi alla porta.

Invitiamo il governo piemontese a pigliarne nota.

(*Pouvoir*, traduz. dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 417, n. 98, del 21 agosto).

Noi abbiamo sempre creduto ridicola la distinzione tra il Concordato ed il trattato.

L'indole morale di una convenzione non si definisce dalla materia, su cui si versa, ma dall'impegno assunto da coloro, che contraggono. Che serve quel continuo venirci a ripetere il vecchio sofisma, che i Concordati non sono che *regolamenti?*

Quando il potere temporale accetta il tale o tal'altro regolamento in materia di pubblico culto, e vi impegna una sua promessa, e giura di osservare e far osservare ciò che promette, una politica da leguleio continuerà a distinguere il trattato dal Concordato, ma il buon senso e la buona morale continueranno a ripetere, che il nome non giova a mutare l'indole obbligatoria della promessa..... che la differenza del nome basti a dimostrare che non è convenuto ciò che è convenuto, questo è un sofisma, che farebbe sdegno, se non fosse meschino; copritelo di tutte le autorità, che sarà possibile di citare, e noi non lasceremo perciò di chiamarlo sofisma e ridicolo.

(*Croce di Savoia*, giornale liber. e sosten. dal Ministero, in Savoia, tra duzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 444, n. 105, del 6 settembre).

Quello essere stato un provvedimento sconsigliato. L'Arcivescovo aveva diritto ad essere giudicato dai tribunali e leggi costituzionali, come ogni altro cittadino. Il governo non avere avuto il coraggio di chiamare a pubblico dibattimento un Arcivescovo riluttante. Quindi se giusta e provvida fu l'espulsione da Torino del fazioso Prelato, ingiusto e rio venne riputato il giudizio, onde i chierici si atteggiarono a martirio.

(*Storia del Parlamento subalpino*, di Angelo Brofferio).

La magistratura piemontese non ha saputo ricusare al potere pubblico la soddisfazione di misure di rigore, che rassomigliano alla vendetta anzichè alla giustizia.

(*Storia del Piemonte*, di Angelo Brofferio).

Trarre in giudizio Monsignore (Arcivescovo di Torino) e il frate (1) era inutile, perchè, mancando in siffatta materia le leggi, ne sarebbero usciti assoluti. Azeglio sapeva fare ottimamente il despota, quando gli tornava..... Finse dunque, che ragione di Stato esigesse l'allontanamento dell'Arcivescovo, dacchè il regno per colpa di lui perdeva la quiete; portatolo prigioniero a Fenestrelle, sotto ombra di dare riposo a Torino dai mali, già grandi della discordia, comandò al Senato di giudicarlo all'esilio. Quella Corte di schiavi, senza prove, senza processo, senza giudizi, senza leggi, i Codici, come abbiam detto, non bastavano al caso, condannando atti, di cui il colpevole doveva rispondere a Dio solamente, scrisse la sentenza nuda, inappellabile, iniqua nei modi, libera come il capriccio del governo, che la comandava.

(*Storia d'Italia*, dal 1814 al 1863, Luigi Anelli, liberalissimo, vol. 3°, dal 1850 al 1861, p. 30, Milano 1864).

Il generale De La Hitte, Ministro degli Esteri della repubblica di Francia, non dubitò di dichiarare all'ambasciatore del regno di Sardegna, residente a Parigi, che il procedimento contro Monsignore Fransoni non era del tutto legale.

Il Ministro D'Azeglio gli fece sapere allora, *essere in possesso delle prove attestanti, che Monsignore Fransoni cospirava contro il governo del Re. Conosciuto ciò, essere dovere dei Ministri provvedere con una misura d'ordine pubblico per l'arresto di Monsignore Fransoni. I documenti, che giustificano il provvedimento, essere in mano della autorità giudiziaria.*

Ma questa non accennò a tal cosa, che avrebbe modificata la procedura. E finora i documenti non furono dati alla luce. E sì che vennero pubblicate opere in proposito, quali *Chiesa e Stato*, del Boggio, e *Storia della diplomazia*, di Nicomede Bianchi, vol. VI, p. 382.

Menzogne adunque politiche, pari ad altre, messe allora in giro contro Mons. Fransoni.

In quel tempo si stampò in Codogno, Lombardia, un opuscolo in favore dell'Arcivescovo, col titolo: *La causa del S. Martire e Arcivescovo Tommaso di Cantuaria, rinnovata nel secolo XIX nella persona di Mons. Fransoni.*

---

(1) Il P. Curato di S. Carlo, P. Bonfiglio Pittavino, (Stesso autore, pag. 29, vol. 3°).

4°

Condanna della Rappresentanza del Cav. Persoglio e della Ordinanza del Magistrato di Appello di Piemonte, fatta dal Ministro Siccardi, coll'argomento che addusse in sostegno del suo progetto della legge abolitiva del Foro Ecclesiastico, come ragione di tale progetto.

Senato, tornata 5 aprile 1850.

Il Ministro Guardasigilli,
ossia di Grazia e Giustizia e Affari Ecclesiastici, Conte Siccardi.

Quando si parla di leggi e di governo è impossibile di non parlare altresì di repressione. Orbene, il clero si trova a questo riguardo, presso di noi, in una condizione del tutto anormale, dissimile *da quella, in cui siasi trovato giammai in questa Monarchia.*

Prima dello Statuto la legalità non colpiva sempre gli ecclesiastici, ma *il potere economico* li poteva colpir sempre. E, cosa singolare, o signori, le Immunità, che sottraevano un ecclesiastico all'azione della giustizia civile, non lo proteggevano contro gli arbitrii del potere, ed una carcerazione, *che non poteva essere inflitta colle solennità di un giudizio* da un tribunale civile, veniva ordinata e talora a tempo indeterminato con un *provvedimento economico.* Si diceva in allora, che si voleva evitare lo scandalo, come se lo scandalo stesse nella pena e non nel delitto, e specialmente nel delitto impunito.

Era questa in allora *quasi una necessità legale.* Siccome a governare bene o male è indispensabile qualche mezzo di repressione, *quando mancavano i mezzi legali, si ricorreva ai mezzi economici.* **Ora non si potrebbero adoperare questi mezzi, senza una flagrante violazione dello Statuto; e noi francamente e lealmente applichiamo agli ecclesiastici le franchigie da quello statuite.** Non è men vero però, che in questa condizione di cose vi ha una lacuna, e che questa lacuna *sarà riempita colla legge di diritto comune, che è presentata alle vostre deliberazioni* (legge Siccardi).

(*Gazzetta Piemontese*, officiale del Regno Sardo, supplem. *Senato del Regno*, pag. 128).

5.

Arresto e prigionia nel forte di Fenestrelle

Lettera dell'Arcivescovo di Torino al Sig. Canonico Luigi Anglesio, Rettore della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino. Lione, Stamperia di A. Mothon, 1850.

Dal forte di Fenestrelle, il 16 settembre 1850.

Mio Caro Canonico.

Conosco troppo i sentimenti, che Ella nutre, in primo luogo senza dubbio verso la qualità di cui sono rivestito, ma poi eziandio, credo di poterlo dire, verso la mia persona, per non poter dubitare, che il suo cuore abbia provato una sensazione vivissima all'annunzio del mio arresto, e della mia traduzione nel forte di Fenestrelle. Ed anzi io credo di non ingannarmi nel supporre, che in Lei tuttora rimanga ben ardente il desiderio di conoscere anche le minime particolarità del fatto, tanto più che le divulgatesene relazioni saranno state tutte fra loro discordi, e probabilmente, come in occasione del primo mio arresto, niuna di esse conforme in tutto al vero. Penso quindi, che per natural conseguenza debba riuscirle non discaro il riceverne una direttamente da me; ed eccola.

Era il mattino del sesto giorno d'Agosto del corrente anno 1850, e la campana dell'orologio non avea ancora battute le sei, quando, nella campagna arcivescovile di Pianezza, sentii picchiare all'uscio della mia stanza, ed era il P. Ferreri (1), il quale si fece ad annunziarmi, che il P. Curato di S. Carlo, giunto allora da Torino, avea bisogno di parlarmi per affare urgentissimo. Imaginai pur troppo quale ne dovea essere il motivo, ed uscito immantinente, trovai nella prima anticamera il detto Religioso, che mi partecipò essere nella sera precedente deceduto il Cav. di Santa Rosa, e, a quanto pareva, senza aver voluto fare alcuna ritrattazione per la parte attivamente presa nella legge portante l'abolizione del Foro Ecclesiastico, per cui egli veniva a prendere le mie istruzioni. Al

(1) Il P. Vincenzo Ferreri è un degno ecclesiastico, già Domenicano, stato per moltissimi anni parroco di S. Matteo in Tortona, poi rettore di quel seminario ed esaminatore sinodale, e che in fine, dopo la morte di Monsignor Vescovo Carnevale, trasferitosi fissamente in Torino, era solito di venire ogni anno a passare meco qualche tempo in campagna.

ciò udire trassi un profondo sospiro, e *caro P. Provinciale* (1), gli dissi, *ora ed eglino, Servi di Maria, ed io, Arcivescovo di Torino, bisogna che ci prepariamo, non solo ad essere cacciati, ma a soffrire quant'altro la rabbia del demonio saprà suggerire. Facciamo però il nostro dovere, e abbandoniamoci nelle mani del Signore.* Quindi, siccome io avea creata una apposita Commissione per esaminare ciò, che nel temuto caso, secondo le leggi canoniche, si sarebbe potuto e dovuto fare, così, poichè egli ritornava subito a Torino, lo pregai di volersi tosto recare presso alcuno dei membri della stessa, indicandogliene due, e di dir loro da mia parte, che, studiata bene la questione, mi facessero al più presto conoscere il loro avviso per mezzo di un espresso, con riserva di comunicargli poi quanto venisse deciso.

Circa un'ora dopo, mentre io stava in cappella ascoltando la Messa, fui avvertito, che vi era il Ministro della Guerra. Rientrai però all'istante nell'appartamento, e mi si presenta il Cav. Alfonso della Marmora, insieme ad un altro signore a me ignoto. Il primo prese tosto a dirmi: *Penso che Monsignore già conosca la morte del Cav. di Santa Rosa, cui si è negato il Viatico, e siccome si pretende, che gli si voglia pur negare la sepoltura ecclesiastica, il Consiglio dei Ministri questa mattina si è radunato, e mentre ha fatto consegnare la truppa ai quartieri, e ha date tutte le disposizioni per cercar d'impedire i disordini, che si prevedono gravissimi, ci ha inviati quì per sentire che cosa Ella pensa di fare.* A questo discorso risposi, che veramente il caso si presentava in aspetto tale da temere di non poter permettere la sepoltura, ma che però, trattandosi di affare grave (senza dirgli che aspettava risposta dalla Commissione suddetta, per non comprometterne i membri), io mi prendeva tempo a meglio riflettervi. *Che riflettervi!* ripigliò con impeto La Marmora, *a quest'ora dee avervi riflettuto, e noi vogliamo una risposta subito.* A questa parola *vogliamo* confesso, che il mio naturale assai vivo si risentì, e *vogliamo* replicai, *comprendo bene che qui significa abbiamo bisogno, desideriamo;* ma, tosto rientrato in me stesso, alzai gli occhi al cielo, e premendomi colla destra la fronte, *eh no*, soggiunsi, *che non è il caso di far questioni di parole, mentre, mio Dio! siamo in tempi di tanta angustia per fare il proprio dovere;* e quindi, rivolto al La Marmora, gli ripetei ch'io assolutamente volea riflettere prima di rispondere in modo definitivo;

(1) L'egregio P. Bonfiglio Pittavini non solo reggeva da molti anni con tutto lo zelo, e colla massima prudenza, la parocchia di S. Carlo, ma da qualche tempo ben meritamente era stato eletto Provinciale del suo Istituto dei Servi di Maria.

che la sepoltura non dovendo aver luogo se non nel giorno successivo, non vi era urgenza; che in fine mi prendeva solo poche ore di tempo, mentre, ove al mezzogiorno si fosse compiaciuto d'inviare a prendere la risposta dal mio Vicario Generale, l'avrebbe avuta senz'altro. Egli riprese con violenza, che in simili frangenti anche poche ore erano un tempo lungo, che la popolazione, riguardando in tali difficoltà una vendetta dei Ministri di Dio, andava a divenirne furiosa, e che forse si sarebbe scagliata a devastare il palazzo arcivescovile con quanti Conventi e Monasteri sono in Torino, non senza grave rischio eziandio per la mia persona. *Quanto alle devastazioni*, io replicai, *mi spiacerebbero senza dubbio grandemente, ma non me ne crederei giammai in colpa; quanto poi alla mia persona, sono disposto a soffrire qualunque cosa; ma non posso prescindere da ciò che credessi mio dovere, perchè mi preme troppo di salvar l'anima. E a tutti*, egli soggiunse, *a tutti ci preme di salvarla, ma che ha ciò a fare colla legge contro il Foro Ecclesiastico? Essa esiste in tutti gli altri paesi, e non per questo ivi si cessa d'essere cattolici. Lo direi anche in faccia al Papa. Certamente*, sottentrò l'altro, *già si sa che tali leggi si fanno dai Governi, e la sanzione del Papa sopraviene in seguito.* Allora mi rivolsi a lui, chiedendogli con chi avea la sorte di parlare, ed egli mi rispose essere il Conte Ponza di S. Martino, Primo Uffiziale del Ministero dell'Interno, e che anzi era incaricato d'interpellarmi, se avrei fatta la rinunzia dell'Arcivescovato. *Ora*, io gli dissi, *non è questione di ciò, ma della sepoltura, e..... Ma io*, egli m'interruppe, *non posso dissimularle, che molti, vedendola sempre ostile alla politica del Governo, pensano che ciò provenga da influenza estera. Qui non si tratta*, io ripresi, *di politica; ma di coscienza: e quanto all'influenza estera, dirò solo, che non vi credono neppure quelli che lo dicono* (1). Tosto poi, indirizzandomi al La Marmora, gli dichiarai di nuovo, che pel momento non potea dargli risposta sulla sepoltura, ma che al mezzogiorno l'avrebbe avuta infallantemente. *Allora*, egli disse, *riguardo ciò come un rifiuto;* ed io, *Ella è padrone di*

(1) Se alcuno osservasse, che avrei potuto aggiungere, che, se per influenza straniera intendevasi quella del Papa, non solo l'ammetteva, ma me ne faceva una gloria; come pure se trovasse, che anche in alcuna delle altre risposte, avrei avuto qualche cosa di meglio a dire, non esiterei a dichiarare, che sono seco lui pienamente d'accordo, ma insieme lo pregherei di riflettere essere ben diverso il comporre una risposta a mente quieta, e il farlo all'improvviso, tanto più nell'angustia, che provava io, e che avrebbe provato qualunque altro al mio posto. D'altronde confesso di non avere nè quella calma, nè quella prontezza di spirito, delle quali sono dotati tanti altri; per cui anzi riguardo come una delle molte evidenti grazie, che specialmente da qualche anno mi comparte il Signore, l'essermi potuto cavare nel modo che ho fatto.

riguardarlo come crede, ma io protesto che non è tale. Poichè dunque, ripigliò il Ponza, *Monsignore è irremovibile, pare che ce ne possiamo andare;* ed alzatisi si avviarono, facendomi io ad accompagnarli; ma, giunti nella sala attigua, il Ponza si arrestò e mi disse, che dovea uffizialmente chiedermi la rinunzia. *Oh! veda*, gli soggiunsi tosto, *per l'altro affare ho detto, che prendeva tempo a riflettervi, per questo invece non ne ho punto bisogno, e le rispondo subito decisamente di no. Nè creda già, ch'io trovi una bella cosa fare il Vescovo, che, massime in questi tempi, è ben tutt'altro: ma siccome, se un uffiziale incaricato della difesa di un posto, vedendolo di continuo minacciato ed investito dai nemici, chiedesse il suo ritiro, sarebbe giudicato un vile, così tale riputerei me stesso, se in momenti sì critici per la religione rinunziassi alla diocesi.* Con ciò finì la conversazione; il Cav. della Marmora, ed il Conte Ponza partirono; ed io ritornai in Cappella, ove celebrai la Messa, e recitai il Rosario secondo il solito.

Dopo questo però, in luogo di andare cogli altri a prendere il caffè, chè per verità non ne avea voglia, chiamai il fattore Nicola, e gli dissi, che avvertisse il parroco, Teologo Martini, di venire subito da me, e che ordinasse al figlio Giacomo di far allestire il cavallo per andar a Torino con una mia lettera. Pochi minuti dopo il Paroco era nel mio gabinetto, ed io lo pregava d'avvisare il Notajo Valente di preparare l'atto per ricevere il mio testamento sigillato, mentre mi sarei trasferito con due testimonii in casa parrocchiale, tosto che mi facesse sapere, che tutto fosse pronto. Quindi scrissi al mio Vicario Generale di presentarsi subito ad alcuno dei membri della già accennata Commissione, e secondo il loro voto recarsi immediatamente al Ministero a dare affermativa o negativa la risposta sulla sepoltura in questione; e ben presto, cioè un quarto innanzi delle 9, la mia lettera partiva per Torino, ove alle 10 era già consegnata. Frattanto io mandava fuori di casa i miei libri dei conti, la corrispondenza colla Commissione, e quelle carte, che anche menomamente potessero compromettere qualcheduno. Ciò fatto, terminai di copiare il mio testamento, ed appena avvertito, che il Notajo era intorno a stenderne l'atto, mi recai, col suddetto P. Ferreri ed il cappellano Teologo Daviso, nella casa Parocchiale, ove non trovandosi che il parroco e suo fratello, feci pure chiamare il sacerdote D. Gorrino per avere il quinto necessario testimonio. Rogato che fu tale atto, rientrai in mia casa, e solo allora presi una semplice tazza di caffè col latte, dopo del che scrissi una lettera, dando per tutti i possibili eventi alcune disposizioni concernenti qualche mio personale interesse, e la spedii tosto al suo destino col mezzo di un espresso. Circa le 11 ne giunse uno a me con una lettera del Signor

Vicario Generale, scritta prima di ricevere la mia, nella quale mi diceva, che il Cav. Ottavio di Revel erasi recato a trovarlo alla Metropolitana per annunziargli la morte del Cav. Santa Rosa, e rappresentargli, che, ove non se ne fosse permessa la sepoltura ecclesiastica, erano a temersi ben gravi disordini. Soggiungendomi poi, che un sacerdote, il quale non volea essere nominato, erasi fatto premura di avvertire, che il Consiglio dei Ministri avea poc'anzi decretato il mio arresto in caso di non permissione della medesima, conchiudeva con dire, che pregava il Signore ad illuminarmi ed assistermi. Forse un quarto d'ora dopo, il figlio del fattore giungeva colla risposta dello stesso Vicario, il quale, appena ricevuta la mia lettera, si era presentato ad uno dei membri della Commissione, presso cui aveva trovato radunati gli altri, ed avendo da questi sentito, che in seguito d'una dichiarazione del Teologo Professore Ghiringhello, confessore del defunto, giudicavano potersi permettere la sepoltura, si era subito, (cioè poco dopo le 10) portato al Ministero dell'Interno, e vi avea dichiarato, che non si sarebbe fatta alcuna difficoltà per la medesima. Egli frattanto m'inviava la dichiarazione suddetta, che avea avuto l'attenzione di farsi rimettere per iscritto, e ch'io ad un' ora pomeridiana avea già fatta ripartire per Torino, trasmettendola ad una persona di mia confidenza, affinchè la custodisse gelosamente per farla poi a suo tempo inserire nei registri della Curia (1).

Così in mezzo alle agitazioni passò quel mattino, per cui ben poco fu quello che potei mangiare a pranzo, come ben poco potei riposare dopo di esso, quantunque ne sentissi tutto il bisogno. Intorno alle 6 mi fu annunziato M. Eugenio Veuillot, fratello del Compilatore in capo dell'*Univers* di Parigi, di quel Giornale cioè, che aprì la nota soscrizione per offrirmi una Croce, la quale appunto veniva a presentarmi, insieme all'elenco dei soscrittori stampato in tutto lusso per copia unica, come disse, e formante un volumetto riccamente legato con impressovi il mio stemma, il quale pure compariva sullo stuccio contenente la preziosa Croce, e l'elegantissima catena in forma di cordone e fiocco. L'accompagnavano a sua ri-

---

(1) Tale dichiarazione, sottoscritta dal Prof. Ghiringhello, è del seguente tenore:

« Dichiaro d'aver partecipato con piena coscienza come persona pubblica agli atti del Governo, persuaso di non violare le leggi ecclesiastiche, che *altrimenti non vi avrei preso parte*, e qualora ciò fosse avvenuto (cioè di violarle mio malgrado), intendo *di ciò riprovare*, volendo morire come vissi nella comunione della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana, sottomettendo il mio giudizio alla medesima, e al suo augusto capo visibile il vicario di Gesù Cristo Romano Pontefice ».

chiesta il Conte De Cardenas, altro degli scrittori del giornale l'*Armonia*, ed il Canonico Gastaldi col P. Simonino Rettore del Santuario della Consolata, membri della Commissione dei segnati all'altra soscrizione, apertasi da quel periodico per offrirmi un Pastorale. Nel presentarmi i detti oggetti M. Veuillot m'indirizzò una breve allocuzione, contenente per me le cose più lusinghiere (1), ed io risposi con abbracciarlo, e dirgli che in lui intendeva pure di abbracciare tutti i buoni cattolici francesi, che aveano voluto prendere tanta parte alle mie vicende, e che nell'offertami Croce mi davano un contrassegno, sì luminoso insieme e sì consolante, della loro simpatia, non tanto verso la mia persona, quanto al religioso principio, che per somma ventura era toccato a me di dovere pubblicamente difendere.

Quindi Egli mi rimise alcune lettere dei miei conoscenti di Parigi, una teca colla reliquia della Santa Corona di spine debitamente autenticata, ed inviatami dall'amico Barone du Havelt, ed una scatoletta contenente qualche ritaglio delle vesti del celebre fu Arcivescovo Monsignor Affre, alcuno dei quali tinto del sangue da lui sparso nell'atto di dar la vita per evitare l'effusione di quello degli amati suoi diocesani. Per verità quest'ultimo ricordo non potea giungere più a proposito, perchè io mi trovava in momenti sì critici da dovere seriamente prendere a modello la fortezza di quell'invitto Prelato, e sebbene dovesse rammentarmela la stessa Croce, perchè già appartenente al medesimo, avendola ricevuta in dono dal Re Luigi Filippo, allorchè quegli fu padrino al battismo, che Egli amministrò al Conte di Parigi, tuttavia è innegabile, che la vista del suo sangue dovea produrre un' impressione anche più viva. Con questa scena di conforto terminò una giornata del resto sommamente angosciosa.

Il dì seguente, cioè il 7, io mi trovava più tranquillo, e ne impiegai il mattino nello sbrigare alcuni affari e nel dettare al

---

(1) La minuta di tale allocuzione fù da me trovata fra mezzo alle varie carte, ond'erano avvolti i doni, e dice così.

« Monseigneur.

« Un grand nombre de catholiques français m'ont chargé de vous offrir « un humble témoignage de leur vénération. La croix, qu'ils ont l'honneur de « vous présenter par mes mains, a appartenu au saint Archévêque de Paris, « Monseigneur Affre, qui, semblable au bon Pasteur, a su donner sa vie pour « son troupeau. La France catholique s'est réjouie d'apprendre que cette croix « d'un martyr reposerait désormais sur la poitrine d'un confesseur.

« Nous voulons honorer en vous, Monseigneur, tous les Evêques, qui, de « nos jours et maintenant, luttent pour la cause de Dieu, et se préparent par « les combats de la foi aux sacrifices de la charité ».

Teol. Daviso parecchie lettere, non senza da quando a quando interrompere, e fargli osservare, come la mia posizione divenendo ogni di più penosa, non vedea altro mezzo d'uscirne, che quello d'essere arrestato e tradotto a Fenestrelle. Ne scrissi pure alcune di mio pugno, fra le quali una di raccomandazione a mio fratello il Cardinale in favore di M. Veuillot, che me l'aveva chiesta, annunziandomi il suo progetto di partire quanto prima per Roma, ed un'altra gliene aggiunsi, nella quale il ragguagliava degli avvenimenti del giorno precedente, ma tralasciai di finirla, pel caso che altri nuovi se ne presentassero innanzi sera.

A pranzo mangiai con sufficiente appetito, e andato al riposo dormii quietamente per più d'un ora, il che mi ristorò non poco dalla stanchezza, ch'io risentiva, del giorno precedente. Quindi recatomi nel mio gabinetto, presi a scrivere a Monsignor Vescovo di Tempio, rispondendo a due sue lettere, e scusandomi del ritardo, sullo stato d'inquietudine, in che mi trovava da qualche tempo. *Le basti*, gli diceva, *che ieri il Consiglio dei Ministri aveva decretato il mio arresto, se io non permetteva la sepoltura del Cav. di Santa Rosa, ma fortunatamente una dichiarazione del T. Ghiringhello, confessore del defunto, mi ha messo in grado di permetterla, e così per questa volta il pericolo è scansato. Però,* quod differtur non aufertur, *perchè, siccome il Ministero vuole assolutamente sbarazzarsi di me, ne cercherà qualche altro pretesto.* Tali espressioni all'incirca io avea scritto nella persuasione veramente, che per quel giorno nulla mi sarebbe occorso, quando (erano intorno le quattro e mezza) sentii suonare il campanello della porta esteriore, e siccome la finestra del gabinetto guarda nel cortile, mi vi appressai, e vidi entrare un uffiziale dei carabinieri con due altri in abito borghese. Al vedere il primo, dissi subito tra me, *ci siamo*, ma poi osservando, che, dopo avere parlato al mio domestico, si avviavano verso il cortile rustico, pensai che forse potessero essere persone venute, come spesso occorre, per vedere il giardino; essendomi però trattenuto, vidi che soltanto vi si affacciarono (1), e subito ritornando indietro s'indirizzavano alla porta di casa, epperò, svanito il mio dubbio, mi sedetti di nuovo al tavolino per aspettarli. In quel mentre mio nipote Domenico, figlio di mio fratello Matteo, entrò per avvertirmi, che dal giardino avea veduto arrivare una carrozza di posta con carabinieri a cavallo, ed io mi affrettai di rimettergli sul campo

(1) In seguito ho pensato, che probabilmente l'essersi dal domestico indicato di far entrare la carrozza per la porta rustica, gli avea spinti ad affacciarsi a quel cortile soltanto per riconoscere, come la medesima vi corrispondesse.

le due lettere pel fratello Cardinale, dicendogli, che quella terminata la consegnasse in Torino al mio segretario D. Acerbi per farla tenere a M. Veuillot, e l'altra la finisse egli, esprimendo come ne era stato impedito io, e narrando quanto sarebbe accaduto. Appena egli, ravvoltele, ebbe il tempo di ritirarsi, che il T. Daviso entrò per annunziarmi il Maggiore Arnulf dei carabinieri, e risposto io, *padrone*, entrò questi accompagnato da un signore in abito borghese, ai quali additando due sedie, dissi che si accomodassero. Assisi che furono, il Maggiore m'indirizzò queste parole: *Monsignore, debbo dirle che sono incaricato di condurlo a Fenestrelle.* Al nome di Fenestrelle mi si allargò precisamente il cuore, sia perchè io temeva, che mi dicesse soltanto di dover andare seco lui, lo che mi avrebbe lasciato nella incertezza del dove, sia ancora perchè propriamente era il luogo, che già, come ho detto, da qualche tempo mi si dipingeva al pensiero in aspetto tutt'altro che dispiacevole. Quindi risposi, ch'io era pronto anche al momento, e che solo bramava di sapere se potea fare un po' di fardello. *Sì*, egli mi replicò, *purchè però faccia presto;* e tosto mi soggiunse, che potea meco condurre un ecclesiastico ed un domestico, a condizione che anch'essi si assoggettassero a restare, come me, senza alcuna comunicazione. Allora chiamai qualcheduno; e presentatomisi il già nominato P. Ferreri, lo pregai di dire al T. Daviso che io partiva per Fenestrelle, e che dichiarasse, se si sentiva di venire meco alla detta condizione. Quel buon ottuagenario immantinente mi rispose, *vengo io.* Tale sua offerta mi commosse, ma gli dissi, che non potea permetterlo; e ringraziandolo, gli ripetei la preghiera di parlare al Daviso, il quale quasi subito presentatosi dichiarò in tuono enfatico, che non solo era pronto a dividere la mia sorte, ma che anzi se ne faceva una gloria. *Non dubitava*, io ripigliai, *dei vostri sentimenti, e solo mi faceva restare in forse il pensare alla vostra non robusta salute, ma state tranquillo, che il Signore vi assisterà;* e tosto l'incaricai di sentire, se il Francesco Gallo, maestro di casa, fosse egualmente disposto a seguirmi, ed in caso negativo, perchè già avvanzato in età, di dirlo al domestico Forneri Bernardo, aggiungendo, che facessero subito fagotti: lo che venne eseguito dal primo, dichiaratosi prontissimo ad accompagnarmi.

In seguito il Maggiore si fece ad esprimermi, come fosse ben dispiacente di dover eseguire una simile commissione, scusandosi con dire, che chi serve si trova costretto..... *Ne sono persuasissimo*, replicai tosto, *chè senza dubbio in tali commissioni è ben più a compatirsi chi le fa, che chi le riceve.* Ciò detto, cavai il breviario, un piccolo portafoglio, colle forbici e col temperino, ed una borsa con alquanto di denaro, pressochè tutto in oro, che per un tal quale

presentimento quella volta, a differenza di tutte le altre, avea portato meco da Torino. Osservando poi, che fra le carte, ond'era ingombro il tavolino, vi era una lettera di Roma per la pubblicazione di un parziale giubileo, presi in mano quel foglio, e mostrandolo al Maggiore gli dissi: *Questo come vede, è una circolare stampata e già riportata dai giornali, per cui non vi può essere difficoltà ch'io la faccia tenere al mio Vicario Generale. Vi è tutta,* egli replicò, *perchè Monsignore non può toccare nulla, ed anzi,* accennando al compagno, *qui il Signor Giudice è incaricato,* non mi ricordo se disse *di prendere,* ovvero *di esaminare tutte le carte. Oh! ciò poco m'importa,* soggiunsi, *perchè, come ho detto, il Vicario la potrà trovare in tutti i giornali;* e presi a parlare delle distanze da Pianezza a Pinerolo, e di là a Fenestrelle, del tempo a impiegarvisi, dei paesi che s'incontrano, non senza però pensare alla sorte, che attendeva le mie carte, fra le quali mi sovvenne, che vi era un consulto teologico sottoscritto, e due lettere, che, per encomiare la mia condotta, avrebbero forse potuto recare qualche dispiacere ai loro autori. Allora mi diedi a scorrere cogli occhi sul tavolino, e mi venne fatto di scorgere, che due almeno di tali carte trovavansi insieme, e che per essere piegate non offrivano, che ristrettissima superficie. Contento di tale scoperta riattaccai la conversazione, e dopo qualche minuto preso in mano il breviario, invece di rimetterlo allo stesso luogo, lo posai nell'altro addocchiato, ricoprendone le dette carte, e prendendo di nuovo a discorrere col Maggiore.

Frattanto il T. Daviso nella sua camera non solo preparò il suo piccolo bagaglio, ma, piegate le lettere scritte il mattino, colse un momento opportuno, e le confidò al domestico, affinchè nella stessa sera andando a Torino le rimettesse in Arcivescovato per inviarle al loro destino. Per tal modo tutte le lettere, malgrado che dal momento dell'arresto fossi stato privato d'ogni comunicazione, poterono aver corso, eccetto soltanto quella ch'io scriveva al Vescovo di Tempio, che restò sul tavolino interrotta al punto sopra indicato, e nella quale il Giudice, e chi gli commise il sequestro delle carte, avranno potuto leggere, che, quantunque non in quel giorno, in un altro però io pensava, che sarei stato arrestato per la gran ragione, che premeva al Ministero di sbarazzarsi di me. Dico per la gran ragione, perchè del rimanente quale sia stato il pretesto, preso per eseguire in quel dì tale misura, malgrado che la sepoltura fosse stata permessa, l'ignoro.

Il Maggiore era impaziente di partire, ed in questo mi trovava seco lui perfettamente d'accordo, ma i postiglioni pensando che i cavalli, dopo aver fatto cinque miglia, ne doveano fare altre nove per giungere a None, vollero avere il tempo di lasciarli alquanto

riposare e dare loro l'avena. Bisognò dunque rassegnarsi ad aspettare, ed in quel mentre si presentò al gabinetto il parroco di Pianezza, ma il Maggiore dettogli subito, ch'io era proibito di parlare a chi che sia, gli intimò di ritirarsi, lo che egli eseguì piangendo, e poco dopo dalla finestra l'osservai traversare il cortile, ed entrare nelle camere terrene del fattore. Passato qualche tempo si vide finalmente giungere la carrozza, e tosto messo in tasca il portafoglio e la borsa, stesi la destra sul breviario premendolo col pollice da un lato, per cui naturalmente si elevò alquanto dall'altro, talchè con tutta facilità spinsi, non solo sotto di esso, ma sotto pure le anzidette carte le altre dita, distendendole in modo che tenessero quelle ben aderenti al breviario, e tosto m'incamminai, avendo però l'avvertenza di portarlo basso e sempre orizzontalmente, per evitare che si potesse vedere il bianco delle sottoposte carte. Sceso alla porta, che dà nel cortile, vi trovai per di dentro radunate le persone di casa, fra le quali mio nipote, che prima di partire volea certamente abbracciare, ma imbarazzato da ciò, che mi premeva di tenere occulto, *lasciate,* gli dissi, *che deponga questo libro, e sono subito da voi.* Uscito pertanto, ed accostatomi alla carrozza, ve lo deposi colle relative cautele, e tosto rientrato abbracciai il nipote, ed anche il più volte nominato P. Ferreri piangente. Ciò fatto, mi avviai di nuovo alla carrozza, nella quale anzi era sul punto di salire, quando il mio maestro di casa mi accennò di guardare a sinistra, e voltomivi mirai il nipote, che inginocchiato per terra mi disse: *Zio, la mi dia la sua benedizione, che in questi momenti la mi è tanto più preziosa.* Confesso, che a quel atto e a quelle parole restai vivamente commosso, tanto più, che a' giorni nostri i sentimenti religiosi non sono quelli che più possano nell' animo della gioventù. Lo benedissi perciò veramente di cuore, gli diedi l'anello a baciare, e gli strinsi fortemente la mano. In quella, *la dia anche a me,* sentii gridare, ed era il P. Ferreri inginocchiato dall'altra parte. Fatto però lo stesso con lui, ed anche col fattore, che stavasi pur ginocchione alquanto più indietro, salii in carrozza, dalla quale benedissi la moglie e la nuora dell'ultimo, che osservai in ginocchio fuori del loro alloggio, e salutai il parroco, che ne era uscito, e al quale dalla medesima il T. Daviso volle indirizzare qualche parola, ma ne fu impedito dal Maggiore, seduto al mio fianco. Usciti in istrada, vidi a manca un certo numero di persone, la maggior parte donne inginocchiate, che benedissi, e a destra quattro carabinieri a cavallo, che salutarono, e che vennero da me corrisposti. Alla fine del paese vi era pure un numero d'altre persone, che guardavano come attonite, e poco dopo sei altri carabinieri a cavallo, il commandante dei quali s'accostò alla carrozza chiamatovi dal Maggiore,

che gli disse altro più non occorrere e rimanere però essi in libertà. Continuammo pertanto coll'accompagnamento dei primi quattro, oltre due altri travestiti, che sedevano su dinanzi al di fuori, occupando il mio maestro di casa il sedile di dietro. Qualche minuto dopo incontrammo il parroco di Collegno, Teol. None, col suo vicecurato D. Operti, ai quali probabilmente, l'aver veduto passare la carrozza coi carabinieri, avea già detto abbastanza di che si trattava, ed ora li spingeva ad accertarsene. Mi salutarono con mesto sembiante, e ricambiati da me con un sorriso, proseguirono alla volta di Pianezza per recarsi, io credo, presso quel parroco, e sentire più precisamente come la cosa fosse andata. Le persone occupate a lavorare nel filatoio, situato sul principio della discesa, che conduce al ponte di Collegno, avendo fatto lo stesso ragionamento del parroco, stavano in agguato spiando l'arrivo della carrozza, ed appena vedutala, uscirono fuori e si schierarono lungo la strada in ginocchio, dando io loro la benedizione. Traversata la Dora, si trovò dall'altra parte del ponte un gruppo di uomini scesi da Collegno per uno scorciatoio, ed ivi appostatisi per dare una dimostrazione in senso opposto. Di fatti sebbene al principio alcuno di essi salutasse, gli altri però subito si volsero a festeggiare i carabinieri, gridando loro ripetutamente, *bravi! bravi!* ed anche qualche altra cosa, che, frammista ad alcuni fischi, non mi riuscì di comprendere, ed io dissi al T. Daviso: *È la partita del N. N.* Compiuta la lunga e malagevole salita, si udì all'entrare nel paese un fischio, che fece dire al detto Teologo *sono quegli stessi di prima, che hanno fatto il giro,* ma io gli risposi, che non ivi ma gli avremmo trovati più innanzi allo sbocco della strada, che mette al peso pubblico, ed effettivamente giunti a quella trovammo, che ci attendevano, e li sentimmo ripetere gli stessi applausi ai carabinieri. Le persone però che uscivano fuori delle botteghe, o s'inginocchiavano, o salutavano con volto triste, dando manifestamente a vedere, che non facevano parte di quello, che al presente da alcuni si chiama popolo.

Usciti dal paese, prendemmo la strada di Grugliasco, che traversammo senza essere osservati pressochè da niuno, e lo stesso fu nel passare per Stupinigi. Prima di giungere a Candiolo incontrammo due preti in abito lungo, ma, avendoli scorti quando già la carrozza era quasi passata, non potei riconoscere chi essi fossero, e lungo il paese pochi furono gli sguardi a noi rivolti. Appena ne fummo sortiti, presi a recitare col Teologo Daviso vespro e compieta, prescindendo dal mattutino, che riserbammo pel giorno dopo, sul riflesso che il tempo certamente non ci sarebbe mancato. Presso a None il Brigadiere dei carabinieri, che ci seguivano, spinse innanzi il suo cavallo, ma il Maggiore, che comprese voler egli precedere per av-

vertire i colleghi di quella stazione a surrogarli, lo richiamò dicendogli, che più non occorreva accompagnamento, e volto a me soggiunse, *sono così pochi, che riuscirebbe loro troppo di aggravio,* ed io mi tacqui. Passando poscia innanzi alla casa parrocchiale, il T. Daviso, vedutone sulla porta un chierico lo salutò, scambiandolo nel momento col parroco, ed assai presto la carrozza si arrestò innanzi alla posta dei cavalli, ove tosto il Maggiore ordinò ai carabinieri di farne star lontani i curiosi, che vi si erano radunati. Poco dopo comparve il parroco T. Abrate con un altro sacerdote, avvertiti forse dal detto chierico, ed indirizzandosi ai carabinieri domandarono se non fosse lecito di appressarsi alla carrozza, ma ne ebbero risposta negativa, la quale a cenni confermai loro io pure, salutandoli però insieme colla mano. Essi me ne parvero profondamente colpiti, perciocchè, abbassato il capo, si ritirarono immantinente, e frattanto i cavalli essendo stati cambiati, si ripartì. Percorso un breve tratto, vidi a sinistra sotto una specie di porticato alquanti uomini, che guardavano con sentimento di gioia, ed anzi osservai, che uno di essi, serrandosi il collo fra l'indice e il pollice della destra, spingevali in su sogghignando, e sforzandosi di far sortire gli occhi dall'orbita. Ciò mi fece tosto sovvenire di Monsignor Marilley, che, non erano ancora due anni, arrestato a Friburgo nel suo Episcopio, e tradotto nèl castello di Chillon, passando per Losanna fu accolto fra i fischi e gli urli della moltitudine, con gridarsi eziandio distintamente da molti: *Qu'on le pende! qu'on le pende!* Vi era però la differenza, che egli passava in mezzo d'una popolazione che sapea protestante, ed io passava fra abitanti che dovea credere tutti cattolici.

All'uscire dal paese i carabinieri, che aveano continuato ancora ad accompagnarci, volsero indietro i cavalli, e ci abbandonarono, per cui al Maggiore non restarono che i soli due travestiti, i quali però senza dubbio dovea avere scelti fra i suoi più confidenti, sebbene uno parea che lo fosse di preferenza, giacchè ogni qual volta gli occorreva qualche cosa, si sentiva chiamare *Perona.* Intanto l'ora fattasi tarda, la luce andava mancando, talchè il nostro passaggio per Airasca seguì senza che quasi vi si facesse attenzione, e siccome forse per la stanchezza dei cavalli si camminava assai adagio, così il rimanente della corsa parve assai lungo, tanto più che non si sapea di che parlare. Nè è già che non mi si presentassero molte cose alla mente, chè anzi più volte mi era sentito spinto a chiedere al Maggiore, se egli fosse parente del sacerdote Arnulfi Professore dell'Università, a chi appartenesse la carrozza in cui ci trovavamo, in qual modo il mattino avesse avuto luogo la sepoltura del Cav. di Santa Rosa, e tanta altre interrogazioni; ma essendomi

fatta una legge di astenermi da tutto ciò, che potesse o aver riguardo alla misura, cui veniva sottoposto, o mostrare in me qualche curiosità, mi trovava d'aver esaurita nella precedente parte del viaggio la ristretta materia, cui volea limitarmi. D'altronde egli non conferiva molto alla conversazione, rare volte essendo il primo a parlare, e spesso rispondendo bensì urbanamente, ed anche talvolta aggiungendo qualche rilievo del suo, ma facendo del resto costantemente vedere, che qualche cosa lo preoccupava in modo, da lasciar supporre, che sentisse tutto il peso dell'infelice missione affidatagli, mentre all'opposto il testimonio della buona coscienza facea a me provare, non dirò solo una tranquillità, ma propriamente una gioia di spirito non facile ad esprimersi, sentimenti che meco pur divideva il T. Daviso. Tuttavia, siccome tratto tratto il Maggiore diceva qualche cosa, io quando il poteva, ne profittava per estendermi. Per esempio, narrando esser egli, che, avea fatto fermare i sei carabinieri sull'entrar di Pianezza, perchè quel maggior numero era stato mandato solo pel caso, che la popolazione avesse voluto impedire il mio arresto, presi tosto a dirgli, che sebbene la stessa fossemi veramente ben affetta, non credeva però che giammai avrebbe voluto fare opposizione alla forza. Che piuttosto ciò sarebbe stato a temersi, qualora la medesima avesse veduto venir da Torino qualche orda di faziosi per insultarmi, e che, siccome io prevedeva che anche in tal caso avrebbe finito per restare poi compromessa, così il giorno prima avea detto al parroco d'impiegare tutta la sua influenza per impedire che si muovesse, con farle eziandio conoscere, che, ove si presentasse la forza militare, io era deciso di rimanere al mio posto, e di lasciarmi arrestare; che, se invece si fosse trattato di una truppa di ribaldi, allora, non credendo di dovermi abbandonare in loro balìa, avea già disposto, acciò partendo io tutto solo da casa, e recandomi in campagna ad un convenuto luogo, ivi poco dopo un buon Pianezzese venisse a raggiungermi con un piccolo legno, e mi conducesse ove gli avrei indicato, giacchè non volea servirmi di quello di mia casa, affine di tenere meglio celata la direzione, che fossi per prendere. Per tal maniera, parte discorrendo, e parte restando in silenzio, cui pure invitava l'oscurità della fattasi notte, si compiè, benchè lentamente, il restante cammino per Pinerolo, ove giunti, la carrozza si arrestò sulla piazza e precisamente a sinistra innanzi ad un fabbricato con portici. Ivi il Maggiore, che da Torino era stato fatto partire in tanta fretta da non lasciarlo nemmeno pranzare, discese per prendere qualche ristoro, e nel frattempo molto opportunamente, poichè eran già suonate le nove, si pensò ad accendere i fanali, ma gli improvvisati domestici, nuovi nel mestiere, non sapeano come fare ad aprirli. Che se dopo varii tentativi sopra uno

di essi, tira, tira, finalmente il fanale, secondo l'uso di tutti i tempi, cedette alla forza, ciò non fu che mediante la rottura d'un vetro, il quale col solito ingrato suono si sentì cadere per terra, e andare in minuzzoli. Bisognò dunque rinunziare, tanto più che facea vento, al progetto di accenderlo, e contentarsi dell'altro, cui però tosto furon rivolte le cure, e per esso coll'aiuto dell'esperienza, benchè non felice, fatta sul primo, ottennero il bramato successo, mentre assai presto venne aperto ed acceso. Con ciò finito il servizio, pel quale, forse dalla posta, era stata quivi portata una piccola lanterna, vi dovea fare ritorno, ma qualcheduno dei circostanti pensò di valersene per ispingere gli sguardi entro la carrozza. Infatti ve la vidi appressare, e cambiare più volte di posizione, come se non producesse l'effetto; lo che più chiaramente ancora parve, che desse a conoscere una voce, che in dialetto piemontese disse: *Questo diavolo si è rintanato.* Per verità io non mi era mosso dal posto, ma siccome la lanterna avea i vetri da tutte le parti, e colui che portavala in mano la teneva alta dinanzi fra me e i curiosi, senza nemmeno avere lo spirito di ripararne a sè e a quelli la luce colla mano, così la fiammella, abbagliandoci a vicenda, impediva loro la vista di me, come a me impediva la loro.

Frattanto il Maggiore preso un caffè col latte, che per quel giorno dovea tenergli luogo di pranzo, era risalito in carrozza, con avervi pure fatto entrare il mio maestro di casa per toglierlo dall'aria al di fuori divenuta veramente assai viva, ed essendo già stati cambiati i cavalli, furono lanciati alla corsa, mentre che nell'istante medesimo un giulivo batter di mani sentivasi uscire da sotto i portici. Però un subito gridare, *ferma, ferma*, fece arrestar la carrozza, e in un con essa si arrestò il battimento di mani. Forse alcuno dei cavalli avea intralciato le gambe nelle tirelle, per cui fu d'uopo di sbrogliarnelo, giacchè ben presto si riprese la corsa, con rinnovarsi ad un tempo dai portici la stessa dimostrazione. L'osservare che questa si era differita sino al momento della partenza, e sospesa pel tempo dell'arresto, parvemi indizio, che i plaudenti conservassero un resto di pudore, per cui avessero a giudicarsi ancora novizi nel movimento, giacchè l'insultare sfacciatamente chi è in mano della forza, fosse egli pur anco un reo conosciuto e dei più criminosi, è una civiltà solo propria di chi già si trova avanzato nel così detto moderno progresso. Chi però, all'oggetto di promuovere una simile dimostrazione, si era fatto premura di spedire a bella posta un espresso da Torino, non fu molto ben servito, ed anche per questo riguardo spese poco felicemente il suo denaro.

Usciti da Pinerolo, si prese la strada di Fenestrelle, e siccome il Maggiore si era informato, che non vi esisteva alcuna stazione

postale intermedia, così ci prevenne, che bisognava rassegnarci a passare forse un'ora a Perosa per dar tempo ai cavalli di rinfrescare. L'annunzio non potè a meno di riuscire sgradevole, perchè il desiderio di giungere presto al nostro destino era a tutti comune; ma non essendovi rimedio, ognuno si strinse nelle spalle, e disse in suo cuore *pazienza.* Durante il tragitto poche furono le parole scambiatesi, chè la tendenza generale ci spingeva ad un identico scopo, a cercare cioè di dormire, e se non fu dato a tutti d'ottenerlo ugualmente, tutti però essendovi intenti, si restava in un perfetto silenzio, che solo venne interrotto, allorchè la confusa vista di qualche fabbricato, l'arrestarsi della nostra vettura, e il sentirne staccare i cavalli ci fece avvisati, che eravamo giunti al luogo della fermata. Erano allora le 11, ed il Maggiore mi domandò se gradiva di entrare a riposar nell'albergo, ed io gli risposi, che nulla ostando (protesta indispensabile per chi è in mano della forza), preferiva di rimanere in carrozza, al che egli soggiunse, *credo ancor io, che sia il migliore partito.* Poco stante nel fabbricato, che stavaci a destra, si aprì una piccola porta, per entro la quale vidi un lumicino, che rischiarava una stanza terrena, ma ben presto si chiuse, ed in seguito alquanto più oltre sentii aprirsene un'altra, che dal rumore pareva più grande, e che forse era quella del cortile rustico per introdurre i cavalli nella scuderia, giacchè nel tempo stesso li sentimmo incamminare a quella volta. Mentre che quindi stavamo aspettando, cercavamo di spingere gli sguardi da una parte e dall'altra, però nel buio appena ci fu dato di conoscere, che alla sinistra avevamo una piazza. Alzando poi gli occhi al detto fabbricato a destra, osservai che esternamente sul muro vi era un'iscrizione, nella quale, col favore del tenue riflesso tramandato dall'unico fanale superstite, riuscii a leggere le parole: *Antico Albergo del Sole;* ma per quanto la scarsissima luce permetteva di scorgere, mi parve che lo rappresentasse dopo il tramonto.

Passate le 11 e mezzo, il solito Perona ci si accostò dicendo, che fra non molto i cavalli sarebbero stati pronti, ma il Maggiore comprendendo, che ad ogni modo saremmo arrivati a Fenestrelle anche troppo per tempo, perchè assai prima dell'ora in cui si abbassa il ponte levatoio, e però senza poter penetrare nel Forte, gli rispose, che dicesse ai postiglioni di prendersela pure con tutto il comodo. La commissione senza dubbio venne eseguita, giacchè l'orologio avea già suonata la mezzanotte, quando il calpestìo dei cavalli, che si avvicinavano, ci annunziò, che quanto prima andavamo a partire. Infatti passarono appena pochi minuti che ci trovammo di nuovo in cammino, procurando pure di nuovo ciascuno d'abbandonarsi al riposo, e sebbene i sonni non riuscissero nè profondi nè

continuati, pure furono tali, che non solo ci diminuirono notabilmente la noia della lunga strada e del lento salire, ma fecero sì che trapassammo perfino diversi villaggi senza avvedercene (1). Ad un certo punto si sentì picchiare sul cristallo dello sportello, ed era il Perona, il quale da qualche tempo camminava a piedi per togliersi il freddo resosi oltre modo pungente, e che egli in piemontese stile plebeo qualificava con un epiteto femminino da non registrarsi. Quel picchio avea per oggetto di far abbassare il cristallo, affine di poterci avvertire, come fece, che eravamo in prossimità della porta, e veramente poco dopo passammo sopra un ponte levatoio, e poi sotto un'arcata, presso la quale osservammo una garetta, ma senza alcuna sentinella. Come fummo dall'altra parte della supposta porta (2), in luogo di trovarci in mezzo delle case, non vedevamo a destra che delle rupi, e a sinistra udivamo solo il fragore delle spumanti acque del Chisone, per cui il Maggiore chiamato il Perona gliene espresse le sue meraviglie, e questi, *sì signore*, replicò, *la porta è passata, ma la città* (sic) *è ancora più in là; anzi avendo sentito che prima di poter entrare nel Forte vi andrà molto tempo, ho chiesto ai postiglioni quale sia il miglior albergo, e mi hanno detto essere quello della Rosa Rossa. Andiamo dunque*, ripigliò il Maggiore, *alla Rosa Rossa*. Camminammo quindi ancora per forse dieci minuti, e finalmente giungemmo a Fenestrelle, ove fatti pochi passi la carrozza si fermò innanzi ad una gran porta a sinistra, presso la quale già si trovava il Perona a battere e ribattere, finchè dopo alquanto di tempo si spalancò, ed entratavi la carrozza ci trovammo nel cortile. Le persone dell'albergo, che profondamente dormivano, a poco a poco si videro uscir fuori coi lumi, e chi guidò i cavalli nella scuderia, e chi salì a preparare l'alloggio accendendovi il fuoco. Quindi il Maggiore m'invitò a scendere per andarci a scaldare, ed io non credendo opportuno di esternare di nuovo la mia preferenza a rimanere in carrozza, ne smontai, e salita una piccola scala, fui introdotto in una camera abbastanza grande con due letti, un'ampia tavola in mezzo, e qualche altro mobile, fra i quali varie sedie, parte col sedile in legno, e parte coi resti d'un antico tessuto di paglia. Queste furono accostate al camino, nel quale alcuni pezzetti di legno facevano un focherello, che sebbene fossimo agli 8 d'agosto, non riusciva inopportuno, ma

(1) Castel del Bosco, Villaretto, e Mentoulles.

(2) Seppimo poi essere quello un passaggio sotto il nuovo Forte, fatto recentemente costrurre dal Re Carlo Alberto sotto del principale, ed in surrogazione di altro, che, già esistente dal lato opposto, abbisognava di forti riparazioni, invece delle quali fu giudicato più opportuno di devenirne alla demolizione.

che fu di breve durata. Eravamo presso il medesimo, quando il pubblico orologio battè le 3 ore, e il Maggiore ci propose di prendere il caffè, ma lo ringraziammo, non essendo nè io nè il T. Daviso usi di prenderlo. L'ordinò quindi per sè, e ne fece pure facoltà ai due suoi subalterni, non che al mio maestro di casa. Qualche tempo dopo il Perona, avutone l'assenso del Maggiore, andò a cercare il brigadiere della stazione, il quale fra non molto entrò nella camera, e confermò che i ponti levatoi del Forte non si calavano, almeno ancor per un'ora, ma soggiunse, che recavasi sul luogo per venirci ad avvertire tosto seguita l'operazione. Giunse in fatti intorno alle 5, e tosto col breviario sotto il braccio discendemmo per incamminarci a piedi, avendolo io preferito. Giunti nel cortile osservai che sullo sportello della carrozza allora chiuso, appariva uno stemma gentilizio, ed appressatomi per considerarlo meglio, vidi che lo scudo era traversato orizzontalmente da una fascia con due stelle, avente al dissopra un'aquila, e al dissotto un albero (1). Usciti nella strada incontrammo varii ecclesiastici, che taluni salutarono, e taluni genuflettendo, per cui conobbi, che erano chierici; presa poscia la salita, in meno forse d'un quarto d'ora ci trovammo nel Forte, ed entrati sotto il porticato di un casamento a sinistra, il Maggiore s'indirizzò ad Luogotenente chiedendo del Governatore, e quegli rispondendo, che andava ad avvertirlo, fummo introdotti in una piccola camera a destra. Dopo ben poco il Maggiore fu invitato a salire, ed in uscendo ci commise alla custodia d'un Aiutante, che restò passeggiando innanzi alla porta. Ci attendevamo pertanto d'essere tosto chiamati, ma l'avviso si fece aspettare molto tempo, e fu poi il Maggiore stesso, che venne a prenderci e c'introdusse nell'appartamento del Governatore Cav. Alfonso di Sonnaz, dal quale fummo accolti con modi rispettosi ed urbani. Il ritardo era stato prodotto dalla sorpresa, che gli cagionò il mio arrivo, senza esserne stato prevenuto, e dalla difficoltà di poter alloggiare tre persone in modo, che avessero libera comunicazione tra loro e nel tempo stesso niuna al di fuori. Per ottenere un sì fatto intento non gli si presentò altro mezzo, che quello di collocarci in tre camere, situate sopra il suo appartamento, ed occupate da uffiziali, ma per ciò eseguire bisognava sgombrarle, e così cominciar dal trovare ove mettere i medesimi, poi farne trasportare i mobili, ed in fine cercarne altri da sostituirvi per nostro uso. Che se tutte queste cose richiedevano del tempo, l'ultima poi non poteva a meno di dar molto a pensare, perchè nulla, affatto nulla, essendovi nel Forte, doveasi

(1) Appartenente alla famiglia del Conte Ceresa.

cercare tutto in affitto a Fenestrelle, che, sebbene chiamisi città, non avendo però che una popolazione di circa ottocento anime, presenta mezzi sommamente limitati. Ove il Governatore mi avesse ciò fatto buonamente conoscere, non mi sarei per certo maravigliato, come faceva, di dover attendere sì a lungo nel suo appartamento, come nemmeno di vedernelo uscire ad ogni tratto differendo talvolta assai a rientrarvi, e facendovi sempre rimanere il Maggiore, che altrimenti non avrebbe per certo aspettato tanto a tornarsene indietro. Questi però in una delle assenze del primo fu chiamato (forse per fare l'atto della mia consegna), e dopo essersi trattenuto alquanto, rientrò per prendere congedo, e baciatami la mano stringendo io la sua, partì continuando noi a restare in aspettativa. Il Governatore non tardò a comparire dicendo: *Questa volta spero, che siamo al termine,* e chinatosi a baciarmi anch'esso la mano, atto ch'io ricambiai con un abbraccio, mi si sedette dappresso. Però parlava poco, e pareva, che pensasse molto. Abbassava spesso il capo, e si fregava lungamente la fronte colla mano, che poi faceva discendere a carezzare la piccola barba. Si vedeva un uomo oltre modo imbarazzato, e direi pure internamente combattuto fra la propria tendenza, e quello che egli credea suo dovere. Siccome poi, scambiatesi non molte parole, se ne sortì nuovamente, profittai dell'opportunità d'esser soli per recitare insieme al T. Daviso il Mattutino colle Laudi, finite le quali, non essendo le cose ancor giunte all'annunziatoci termine, ci demmo a passeggiare sù e giù per la camera, esercizio che avemmo tutto il comodo di prolungare, mentre non fu che dopo già suonato il mezzogiorno, che egli, vestito da Generale, venne definitivamente a prenderci per condurci al superiore destinatoci alloggio, in cui ci lasciò.

Al mettere il piede nel medesimo ci parve di respirare, perchè propriamente non vedevamo il momento di trovarci una volta in libertà fra di noi, e quindi ciascuno si diede ad aggiustarsi nella propria camera, e a mettere in ordine il piccolo bagaglio. Fu soltanto allora, che potei esaminare le carte portate via sotto il breviario, senza aver potuto, come già accennai, conoscere in quel atto se fossero due o tre, ed avendo avuto la soddisfazione di trovare che vi erano tutte, cioè il consulto teologico colle due lettere, mi diedi premura di farne fine. Con tali piccole occupazioni passò ben presto il breve spazio di tempo, che vi restava per giungere ad un' ora, suonata la quale ci sedemmo a tavola, essendoci fatto venire dal vivandiere del Forte un pranzo frugale, di cui avevamo bisogno, perchè da quello del giorno innanzi nulla avevamo più preso, eccetto un bicchierino di vino sardo, che il Governatore poco dopo il nostro arrivo ci aveva fatto servire unitamente a dei biscottini, da me

lasciatisi intatti. Per tale refezione, come sempre poi in appresso, ci servimmo delle posate gentilmente favoriteci dallo stesso Governatore, che disse al mio maestro di casa, non voler permettere, chè dovessi valermi di quelle del vivandiere per non essere d'argento. Finito poi il pranzo, siccome tutti risentivamo la stanchezza della perduta notte, così ci parve sommamente a proposito il coricarci per vedere di ristorarla col sonno, e quanto a me posso dire, che il tentativo sortì un esito abbastanza felice.

Ora avendo, col fin quì detto, narrato come seguisse l'ingresso nella nuova nostra dimora, sarà, io penso, non inopportuno il dare di essa un'idea. L'alloggio dunque, in cui ci troviamo rinchiusi, è limitato alle tre indispensabili camere, che sono disposte in fila, ma col vantaggio però, che una quantunque semplice divisione, separando da quella di mezzo una striscia larga metri 2 e 35, ne forma una specie di corridojo, il quale mette in comunicazione le altre due, e rende pure indipendente la terza, giacchè per una favorevole combinazione corrisponde nel medesimo l'esterna porta d'ingresso. Ogni camera è illuminata da una sola finestra situata all'estremità, e siccome il muro esposto tra levante e mezzodì è dell'enorme grossezza di metri 2 e 60, così la luce, introducendovisi come per un canale, non si diffonde nel lato interno che quasi di riverbero, di modo che cadendo ivi in terra un ago, o altro minuto simile oggetto, è difficile di raccoglierlo senza il soccorso di un lume. Ognuna pure è fornita di camino, cioè le due estreme con uno dei così detti *franklin*, e l'altra, nella parte formante corridojo, con una semplice apertura quadrata fatta nello sporto del canale pel fumo, giacchè in ciascuna il medesimo non è altrimenti formato nell'interno dei muri, ma ad essi applicato, ed avanzantesi però entro le camere. Per quello del corridojo un tale sporgimento riuscì assai opportuno, perchè formando col muro laterale uno sfondo largo due metri, ci offerse tosto l'idea di collocarvi un'altare; idea, che nei giorni dopo per le zelanti cure del Sig. Governatore, venne felicemente eseguita col mezzo di una mensa fissata su due modiglioni, in modo che sotto di essa spingendo la predella, con porre poi su di questa tutte le suppellettili, e stendendo in fine su tale mensa un tappeto da tavola, che fortunatamente trovossi della misura precisa per discendere eziandio fino a terra, ogni cosa, durante il giorno, rimane appieno occultata, come in un luogo di passaggio veramente conviene. Così, a cominciare dalla successiva domenica, si ebbe la consolazione di celebrare ogni giorno la Messa, venendo graziosamente provvisto di quanto occorre a tal uopo parte dai PP. Cappuccini Cappellani del Forte, e parte dal parroco di Fenestrelle.

Ad impedire poi ogni comunicazione al di fuori passeggia giorno e notte una sentinella nell'atrio innanzi alla porta del nostro alloggio, ed un'ordinanza passeggia pure giorno e notte sotto le finestre del medesimo. Vegliano, questa perchè non possiamo da esse parlare a chicchessia o gettare biglietti, e quella non solo perchè niuno possa introdursi nella nostra porta, nè noi possiamo uscirne, ma eziandio perchè nemmeno da essa si possa conferire o comunicare oggetti di sorta. Che però quando dal vivandiere ci s'invia il pranzo e la cena, o si viene per ritirare le stoviglie, e quando l'inserviente a ciò destinato ci porta la secchia dell' acqua, o qualche altra provvista, sono sempre accompagnati da chi ha l'incarico di minutamente visitare quanto di necessità debba entrare od uscire. Sì fatto uffizio nei primi due giorni esercitavasi da uno degli Ajutanti del Forte (1), ma al terzo si assunse da un Maresciallo e da un Brigadiere dei carabinieri, mandati espressamente per ciò da Torino (2). Sia poi che da noi scrivansi lettere, sia che alcuna ne giunga a noi diretta, o per la posta, o entro qualche involto d'oggetti di vestiario, tutte vengono impreteribilmente trasmesse o respinte a Torino per essere lette dall'Avvocato Fiscale Generale, nè vengono rimesse al loro indirizzo, se non sono munite del suo *visto;* anzi a tal riguardo si affetta di osservare un sì stretto rigore, che perfino il Ministro degli Affari Esteri, avendo dovuto annunziarmi la morte di due Cavalieri dell'O. S. della SS. Nunziata pei consueti suffragi, mandò le lettere aperte all'Avvocato Fiscale, e le ricevetti io col *visto Persoglio.* E ben si dee credere, che le istruzioni, quì pervenute, affine d'impedire ogni sorta di comunicazione, sieno estremamente severe, mentre non solo furono inviate a Torino e sottoposte al detto *visto* le ricevute delle somme, che per tali suffragi avea fatto rimettere ad alcuni di questi Ecclesiastici, ma si ebbe inoltre ad osservare, che la domanda di due quinterni di carta, per far memorie e prendere note, produsse non lieve apprensione. Che più? Avendo per una delle prime cose, d'accordo col T. Daviso, chiesto di poter avere un confessore, indicando il parroco di Fenestrelle o uno dei Cappuccini Cappellani del Forte, anche a

---

(1) L'ajutante Regrutto, il quale gode tutta la confidenza del Governatore, che lo conosce inappuntabile nell'esecuzione de suoi ordini, è un perfetto galant'uomo, cui è commessa la cura dei detenuti. Egli vi si dedica col maggiore zelo provvedendo ai loro bisogni, nè si rifiuta di soddisfare anche alle altre ragionevoli loro domande, sempre che fedelmente gli si rappresentino alla memoria.

(2) Il Maresciallo Duprè, di Chambéry, ed il Brigadiere Tortoroglio, di Cortemiglia, diocesi d'Alba, tuttochè scrupolosamente fedeli alle ricevute superiori istruzioni, si studiano però di adempirvi con tutti i compatibili riguardi, facendosi anzi un impegno di nascondere il più possibile l'odiosità delle loro incombenze, fino a sforzarsi di volere ad esse dare un colore affatto diverso da quello che hanno, e che ad ogni tratto non può a meno di trasparire.

vantaggio del mio maestro di casa, il Governatore ci disse, che, non potendolo concedere, ne avrebbe tosto scritto a Torino, ma la risposta finì per essere negativa. Per buona sorte, che, trattandosi di miei diocesani, ne portava la giurisdizione con me, per cui abbiamo ognora potuto, (più felicemente che altri), fare da noi. Che se il quinto giorno dall'arrivo, essendomi salito il sangue al capo, si consentì, che il medico venisse a vedermi, non fu però senza accompagnamento, sebbene egli fosse il dottore del Forte.

Ad onta però di sì assoluto isolamento, che ci tiene affatto all'oscuro delle cose del mondo, giacchè di tanti e sì diversi giornali, neppure un solo giunse sino a noi, i nostri giorni, (ed è oggi il quarantesimo), trascorrono senza noia, avendone regolarmente ordinate le ore, distribuendole fra la celebrazione delle Messe, la divisa recita del breviario, quella del Rosario alla sera, le particolari preghiere, le tre consuete refezioni, il ripetuto passeggio, e la lettura Ho detto il ripetuto passeggio, perchè realmente lo facciamo più volte al giorno e per tutta l'estensione possibile, cioè fra i punti più fra loro distanti delle due camere estreme, esercizio questo, che, per chi vive rinchiuso, non è solo a riguardarsi come utile ma come affatto indispensabile. Quanto poi alla lettura, noi siamo assai fortunati, trovandoci abbondantemente provvisti di libri per la cortese premura del Sig. Governatore, che ce ne ha somministrato egli stesso una parte, ed altri ce ne ha procurati, sia dai PP. Cappuccini, sia dall'Ab. Challiol Professore nel Piccolo Seminario di Fenestrelle, il quale ne è personalmente fornito a dovizia, come risulta dal catalogo, che ebbe la compiacenza di farci comunicare. Di modo che a tutto questo aggiungendo la soddisfazione prodotta dall'intimo convincimento d'aver adempiuto al proprio dovere, noi proviamo la più dolce tranquillità, e riconoscendo nelle disposizioni della provvidenza a nostro riguardo un nuovo tratto della più speciale predilezione, non cessiamo di benedirne e ringraziarne di tutto cuore il Signore.

Uniscasi, mio caro Canonico, uniscasi Ella pure a ringraziarlo con noi, e riceva la fin quì fattale narrazione, come un contrassegno della particolarissima stima, e del cordiale attaccamento, con cui godo di protestarmi,

Suo affezionatissimo servitore,
† Luigi, *Arcivescovo di Torino.*

Lione, 7 ottobre 1850.

PS. — Questa lettera, per essere continuato l'impedimento d'ogni comunicazione, non avendo potuto aver corso, debbo soggiungere, che posteriormente furono permessi i giornali, ma questa faci-

litazione non ebbe che un effetto di breve durata. Perciocchè il 27 settembre, intorno al mezzodì, il T. Daviso, che era presso la finestra, mi avvertì, che il Governatore rientrava nel Forte con varii forestieri, ed accostatomi alla medesima, lo vidi io pure in compagnia di tre individui in abito borghese, e dissi subito *sono i membri del Tribunale,* pensando che venissero, o per cercare d'interrogarmi, o per significarmi qualche misura adottatasi a mio riguardo. Nè m'ingannai, mentre poco dopo venne il Governatore per avvertirmi, che doveva introdurre presso di me il barone Piccia, membro del Tribunale di Prima Cognizione di Pinerolo delegato ad intimarmi un'Ordinanza del Magistrato d'Appello, come pure il Commissario Bosio incaricato di condurmi ai confini. Entrato il primo col Segretario, se non erro, Gastaldi, e dettomi, che doveva farmi leggere un'Ordinanza del Magistrato suddetto, rimise al secondo un grosso quinterno, la cui lettura, sebbene fatta assai correntemente, durò forse più di un'ora e mezzo. Tale scritto conteneva l'istanza fatta dal fisco contro di me, concludendo pel sequestro di tutti i redditi della mia Mensa colle spese dei relativi atti a mio carico, e l'espulsione della mia persona dagli Stati, colla traduzione ai confini, alla quale istanza teneva dietro l'Ordinanza del Magistrato d'Appello, in tutto scrupolosamente conforme alle conclusioni fiscali. Finita la lettura, io dissi che, siccome il rilevare quanto nell'istanza si contiene di erroneo avrebbe importato un tempo lunghissimo, e d'altronde riusciva affatto inutile, così mi limitava a dichiarare, che non riconosceva nell'Ordinanza alcun valore di diritto, e che anzi protestava contro la medesima, di cui solo, costrettovi dalla forza, avrei subìto le conseguenze, come il viandante subisce quelle dei suoi assassini (1). A compimento dell'atto restava a stendersene il verbale, ma avendo io protestato, che non vi avrei preso la minima parte, il Barone Piccia concluse, che l'avrebbero steso altrove, *facendo risultare del mio consenso,* contro del che pure formalmente protestai, sostenendo di volere essere del tutto estraneo a tale atto; e quindi se ne partirono, baciandomi il Barone l'anello.

Immediatamente dopo fu introdotto il Commissario Bosio, il quale, esponendo il ricevuto incarico, si dichiarò pronto ad accompagnarmi in Francia, o a Ginevra, o anche in Genova, ove avrei trovato pronto un battello a vapore, qualora avessi desiderato di

---

(1) Se si trovasse, che anche senza tradire la verità avrei potuto usare espressioni più miti, astenendomi dall'entrare in tale discussione, risponderei solo, che qui narrando la cosa debbo fedelmente riportare, non ciò che avrei potuto o dovuto dire, ma precisamente quello che dissi.

recarmi a Roma. Per verità io aveva tutti i motivi di preferire la Francia, ma credetti di dover imitare l'illustre mio collega ed amico, Monsignor Marilley, Vescovo di Losanna e di Ginevra, rispondendo, come egli fece in caso affatto identico, che io aveva il diritto e il dovere di ritornare in diocesi, e che questo io domandava, ma che, se la forza me l'avesse impedito, sarei andato ove la forza stessa mi avrebbe condotto. Il Commissario instò nuovamente, perchè scegliessi, ma ripetei la stessa risposta. Allora il Governatore prese ad interloquire, facendo osservare, che la frontiera francese essendo sì vicina, pareva che fosse a preferirsi quella direzione, ed io solo mi permisi di dire, che certamente il tragitto era più breve. Credo però che tale realmente fosse il progetto, sia perchè, come si seppe dappoi, il Maggiore dei carabinieri Arnulfi, qualche tempo prima venuto dalla Capitale, erasi fatto a percorrere tutta quella strada, sia perchè il Commissario mi presentò una lettera del Sig. Ferdinando Barrot, Ministro di Francia in Torino, nella quale gentilmente mi offriva il suo concorso per ricoverarmi sul territorio francese. Restò dunque fissato, che la mattina seguente saremmo partiti alla volta di Briançon, ed il Commissario mi disse, che, presumendomi mancante di denaro, aveva ordine dal Governo di esibirmi quatto mila franchi. Ciò udendo, gli dissi: *Dunque il Governo offre di prestarmi quattro mila franchi? No*, egli rispose, *intende di donarli. E come? replicai allora, da una parte egli mi spoglia di quanto mi appartiene di pieno diritto, e poi dall'altra pretenderebbe, che accettassi da lui l'elemosina? Io credo di avere denaro bastante per proseguire il viaggio, e per mantenermi finchè possa procurarmene; in qualunque caso però ne cercherei piuttosto in imprestito, ma non accetterei giammai un soldo dal Governo, e quindi, volgendomi al Governatore, io penso gli dissi, che al bisogno anch'Ella sarebbe per favorirmi.* Al che senza esitare un istante egli rispose dichiarando, che mettea quanto aveva a mia disposizione.

Dopo ciò lasciati soli, facemmo portare il pranzo, e passammo il resto della giornata nell'aggiustare e pagare, sia il conto del vivandiere, che varii altri per alcune spese, inclusovi quello del fitto di alcuni sdrusciti mobili, che interrompevano il vacuo delle nostre camere, nel preparare il rispettivo bagaglio, ed in fine nel dare parecchie analoghe disposizioni, fra le quali quella di far ridurre la mia vescovile zimarra a veste talare da semplice prete, non solo perchè in Francia i Vescovi fuori della propria diocesi la portano in tal guisa, ma più ancora perchè aveva deliberato di occultare ogni distintivo vescovile, al cui oggetto mi era già procurato da Torino varie paja di calzette nere, e di nero pure aveva fatto rivestire un collare. Nè qui debbo tacere, che per le molte cose, delle

quali abbisognavamo ad ogni istante, si prestava colla massima premura l'ajutante Regrutto, e si offrivano egualmente colle migliori maniere il Maresciallo ed il Brigadiere dei carabinieri, il primo dei quali volle ripetutamente baciarmi la mano, non senza versare affettuose lagrime.

La mattina seguente, dopo suonate le sei ore, uscimmo dalle camere di nostra prigione, e scendemmo nell'appartamento del Governatore per congedarci, ma nol trovammo, perchè era già nel cortile, attendendoci in grande uniforme per accompagnarci, come fece, unitamente al P. Carlo, (uno dei Cappuccini Cappellani del Forte), e a varii altri, compreso qualche uffiziale assai gentile, coi quali ci avviammo a Fenestrelle, che traversammo, risalutando le persone, che si schieravano sul nostro passaggio, finchè, giunti al luogo ove trovavasi la carrozza, entrammo in un cortile, che riconoscemmo essere quello della *Rosa Rossa*, ove eravamo discesi il mattino degli 8 Agosto.

Assestato quindi il bagaglio ed attaccati i cavalli, abbracciai il Governatore, che, come varii altri mi aveva baciato la mano, e saliti in carrozza si partì prendendo la strada della Francia in compagnia del suddetto Commissario Bosio. Egli per verità essendo solo, ed avuto pure riguardo ai rispettosi suoi modi, rappresentava la forza più moralmente, che, fisicamente, ma tuttavia la credetti bastante, tanto più che, per quanto mi risovveniva, anche il prelodato monsignore Marilley fu tradotto dal Forte di Chillon sul territorio francese a Divonne per mezzo d'un solo delegato del Governo. Il cammino, comecchè sempre in salita, è però ben agevole, ed i punti di vista cambiandosi ad ogni tratto non lasciano di renderlo piacevole. Prima di giungere a Traverse nella valle di Pragelà trovammo il parroco D. Bouvier, che, avvertito del mio passaggio, si era mosso ad incontrarmi, e ci accompagnò a fianco della carrozza fino al paese, facendoci le più calde istanze di fermarci alquanto presso di lui. Siccome i cavalli stanchi dal lungo salire avevano bisogno di riposare, accettai l'invito, ed egli c'introdusse in una casa, per verità oltremodo miserabile, ove tosto, con una cordialità difficile ad esprimersi, ci apprestò a refezione caffè col latte, pane, butirro, formaggio, miele, frutta, vino bianco, e liquori, il tutto coll'accompagnamento d'un buon fuoco, che in quelle regioni riesce, io credo, gradito anche nell'estiva stagione.

Per tal modo internamente ed esternamente ristorati, prendemmo commiato dall'ottimo D. Bouvier, e coll'aggiunta di altri cavalli per salire il colle di Sestrieres, proseguimmo il viaggio fino a Cesana, ove quasi subito ricevetti la visita di quel bravo parroco e Vicario Foraneo D. Teodoro Ailland, che ci condusse a vedere la

chiesa parrocchiale, di cui l'esterno presenta indizii d'un'antichità ben remota. come l'interno offre quelli della più grande miseria. Quindi dopo avere pranzato, prendemmo ad ascendere il Mongenevre, alla cui sommità, passati sul territorio francese, mentre alla dogana si visitava il bagaglio, entrai nell'Ospizio, (fondato già dalla Real Casa di Savoia) invitatovi dal sacerdote rettore, il cui nome non ricordo, ma che sentii ben con piacere essere in benedizione per tutti quei contorni. Egli mi esibì ogni sorta di ristoro, di cui ringraziandolo, perchè avea pranzato da non molto tempo, volle che almeno prendessi un bicchierino di Malaga, che accettai per mostrare il mio gradimento. Avvertito poi, che tutto era all'ordine salii di nuovo in carrozza ed in breve ora giungemmo a Briançon, ove appena sceso all'albergo, mi recai a trovare il parroco affine di combinare per celebrare la Messa il giorno dopo, essendo domenica, e ne fui accolto con vero entusiasmo, e con vivissime istanze di fermarmi in sua casa. Essendomene però scusato per avere già fissato l'alloggio, egli insieme al vicecurato mi vi accompagnò. come pure venne a prendermi il seguente mattino per condurmi alla chiesa, nella quale dissi la Messa, e comunicai un buon numero di persone. Volle poi assolutamente avermi seco lui, non solo a prendere il caffè, ma anche a pranzo, dopo avere assistito con tutta la possibile solennità alla Messa cantata dal medesimo, poco innanzi alla quale venne a congedarsi il Commissario Bosio, baciandomi la mano con non dubbii segni di commozione. Nella stessa mattina venne gentilissimamente a farmi visita quel Sig. Comandante di piazza Cav. La Mauroy, e quindi ricevetti pure quella del Sig. Sotto-Prefetto, facendomi l'uno e l'altro le più cortesi esibizioni. per cui ebbi tosto a sentire, che io mi trovava sul suolo francese. Compiei verso dei medesimi i miei doveri nello stesso giorno, perchè dovea partire la sera, come in fatti eseguii alle ore otto per mezzo della diligenza di Gap, alla quale venni accompagnato dal sempre officiosissimo Sig. parroco.

Sortiti da Briançon, e percorso un non lungo tratto di strada, la diligenza si arrestò innanzi ad alcune case, forse perchè, essendo incaricata del servizio postale, dovea ivi consegnare o ricevere plichi. In quel mentre vedendo aprire lo sportello del *coupè*, in cui mi trovava, pensai, che vi fosse una dogana, ma con ben dolce sorpresa riconobbi alla voce essere il sig. Comandante, per chiedermi se avessi bisogno di qualche cosa, e per rinnovarmi gli augurii di un prospero viaggio; parte questa, alla quale, non debbo tacerlo, fui oltre modo sensibile. Proseguimmo quindi il nostro viaggio per Gap, ove giunti il mattino assai per tempo, un ecclesiastico, che era nella diligenza, mi accompagnò graziosamente al palazzo di Monsi-

gnor Vescovo, al quale fin dalla sera del sabbato il parroco di Briançon si era fatto premura di scrivere per avvertirlo del mio passaggio, ma la lettera, per essere stata inviata troppo tardi, non partì, che il giorno seguente viaggiando con noi, per cui non venne rimessa, che dopo il mio arrivo. Benchè però non prevenuto, quel Prelato mi accolse con un'amorevolezza più che fratellevole, colmandomi delle più squisite finezze, alle quali perfettamente analoga fu la cortesia del suo Capitolo, che, trascorsa appena qualche ora, venne a farmi in corpo ed in abito corale. Il mio disegno era di partire il giorno dopo, ma tante e sì calde furono le istanze di Monsignore, acciò lo passassi pure seco lui, anche all'oggetto di farmi intervenire all'apertura degli esercizii del clero fissata per la sera di quello, che mi vi dovetti arrendere. Volle anzi, che facessi io tale apertura con dare la benedizione dopo il discorso del rinomato Abate Plantier, il quale, con quell'eloquenza che sì lo distingue, toccò dei casi miei, e disse della mia persona cose sì delicate e gentili, che nulla lasciò a desiderare, salvo a me, che si apponesse al vero.

Nel mattino del giorno dopo, dovendo io partire per Grenoble colla diligenza, Monsignor Vescovo, sempre graziosissimo in tutto, non volle permettere, che vi salissi in città, ma, fatti attaccare alla sua carrozza quattro cavalli di posta, mi condusse sino alla cima d'un'erta e ben lunga salita ad una parrocchia di fresco eretta, il cui curato avea ammanito un'abbondante e ben disposta colazione, della quale però non credetti di profittare per evitare il pericolo di far attendere la diligenza, verso la quale tosto mi avviai, dopo di avere ancora una volta ringraziato ed abbracciato Monsignor Vescovo, da cui ebbi lezioni della più commovente umiltà. Ripigliai quindi il viaggio, e siccome dovendo sempre camminare in mezzo alle montagne, vi si impiegava molto tempo, così era già notte oscura, quando si pervenne a Grenoble, ove discendendo di carrozza, mi si fece tosto incontro il segretario di Monsignor Vescovo, che per suo incarico mi condusse all'Episcopio, nel quale ricevetti le più benevoli dimostrazioni, primieramente dall'obbligantissimo mio ospite, e poi, non solo dal Capitolo, che il dì seguente mi si presentò, come quello di Gap, in corpo ed in abito corale, ma ancora da molte altre ragguardevoli persone, che si fecero premura di venirmi a vedere nei due giorni, che mi trattenni in detta città, giacchè non ne partii, che la sera del 4 dirigendomi a Lione, di cui all'alba del 5 traversava le contrade, e mi fermava a prender alloggio all'*Hôtel du Luxembourg*. Soltanto nella sera mi recai ad ossequiare l'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo, che mi era stato supposto assente, ma che poi seppi essere ritornato precisamente il giorno prima, e siccome mi sarebbe troppo difficile di esprimere i tratti di esimia

bontà di questo Porporato a mio riguardo, mi limiterò a dire, che già mi avea fatto preparare nel suo palazzo un appartamento, che da quel punto medesimo mi vi volea ritenere, che in fine non mi lasciò partire senza farmi promettere, che mi vi sarei trasferito quanto prima, lo che effettivamente intendo di eseguire domani.

Fra i varii motivi, che, trovandomi in Francia, mi aveano indotto a sciegliere per mio soggiorno Lione, uno si era quello, che, essendo una grande città, io sperava di restarvi inosservato, ma ho dovuto ben presto disingannarmi. Perciocchè la *Gazette de Lyon*, avendo subito nel mattino di ieri (6 corrente) annunziato il mio arrivo, indicando il luogo di mia dimora, appena ho avuto il tempo di recarmi a far visita al sig. Conte de Castellane, General Comandante della 5ª e 6ª divisione militare, ed al sig. Cav. De La Coste, Commissario Straordinario e Prefetto del Dipartimento, che, ritornato all'albergo, vi ho veduto entrare un torrente di pii Lionesi, una parte solo dei quali potè capire nel mio alloggio, ove uno di essi (il sig. Terret) mi ha espresso i religiosi sentimenti, che a me li guidavano, concludendo con dimandarmi per tutti genuflessi la mia benedizione, che loro ho compartita in mezzo alla più viva emozione del cuore. Immediatamente dopo è venuto il Cardinale Arcivescovo, poi il parroco del distretto (S. Francesco) col suo clero, poi il Vescovo di Verdun, che trovasi qui di passaggio, poi il predetto signor Generale de Castellane in gran cerimonia, poche ore dopo ch'io era stato da lui, e poi una quantità di ecclesiastici e secolari, che hanno continuato nel giorno d'oggi, e fra i quali non posso a meno di specialmente indicare il Corpo dei Parrochi della città e dei dintorni, il prefato sig. Prefetto de la Coste, e l'Arcivescovo di Bordeaux, qui pure accidentalmente per qualche giorno. Insomma è un continuo succedersi di persone, che vengono a protestare della loro devozione alla Chiesa, e che quasi tutte inginocchiandosi vogliono assolutamente essere benedette. Oh! veda, mio caro, quanto ampiamente mi compensi il Signore del poco sofferto per la sua causa!

E quì ben comprendendo, che, se volessi proseguire a descrivere le dimostrazioni, che vado ognor ricevendo nella veramente religiosissima Lione, non solo questa poscritta diverrebbe più lunga della lettera, ma dovrebbe formare un volume, mi arresto, e fo fine: non senza però prima far notare una cosa, che parmi poter riuscir ben utile, cioè che il risapersi pubblicamente lo spoglio contro di me decretato, mentre era rinchiuso nel Forte di Fenestrelle, avendo dato luogo a supporre, che mi trovassi in urgente bisogno, non solo i Vescovi di Gap e di Grenoble, al mio passaggio per quelle città, mi esibirono tutto il loro denaro, ma giunto qui ricevetti tosto più lettere, nelle quali varii Signori da Torino, da Chambèry, da Parigi,

mi offrivano considerabili somme. Sì, in un tempo, in cui fra le varie minaccie, colle quali si cerca d'intimorire e Vescovi e Canonici e Parrochi, e semplici preti, per tentare d'indurli a non curare le ecclesiastiche leggi, si fa risaltare quella di spogliarli di quanto essi ricavano dalla Chiesa, (lo che per non pochi equivale all'unico mezzo di sussistenza), non può a mio giudizio, il ripeto, che riuscire ben utile il confermar loro con sì fatto recentissimo esempio quella gran verità, che la Provvidenza (di cui Ella, signor Canonico, tocca con mano tutto giorno i prodigi) veglia sempre a soccorso di chi, per adempiere al proprio dovere, francamente si espone a qualunque pericolo, e che, chi ad Essa si affida, giammai non resta confuso.

† L. *A. di Torino.*

IX

VESCOVI E SACERDOTI PER MONS. FRANSONI.

1° L'intiero Episcopato del Regno Sardo, come un sol uomo approva la Circolare di Mons. Fransoni 18 aprile 1850 sulla legge 9 aprile 1850. — 2° Alcuni Vescovi italiani e di altre nazioni ne lo lodano. — 3° Alla sua condotta applauso di Capitoli e Cleri.

1°

L'intiero Episcopato del Regno Sardo, come un sol uomo, approva la Circolare di Mons. Fransoni 18 aprile 1850, sulla legge 9 aprile 1850.

A

I Vescovi della provincia subalpina di Torino.

Monsignore Veneratissimo.

Fino dall'anno scorso, mentre eravamo congregati nel nome del Signore in Villanovetta, noi prendemmo la più viva parte alla dura prova dell'esilio cui veniste assoggettato, abbiamo, negli atti del nostro congresso e nella lettera pastorale di colà indirizzata al clero ed al popolo, manifestato il fervido desiderio di vedervi al più presto ritornato nel seno della desolata vostra diocesi, ed il Signore si degnava di esaudire le nostre suppliche e far paghi i nostri voti comuni.

Il ben augurato vostro ritorno, non ha guari avvenuto, apportava nel cuore di ogni vostra fedel pecorella, e di tutti coloro che giustamente apprezzano le vostre pastorali virtù, la più dolce letizia. Sebbene, ahi! che questa fu di troppo corta durata.

La edificante rassegnazione, l'invitta costanza che voi mostraste nel tempo del vostro esilio, mentre vi rese ognor più oggetto della stima universale e della nostra precipuamente, vi fece degno altresì agli occhi di Dio di seguire vieppiù da vicino le traccie, segnate dai Santi Apostoli e da tanti altri gloriosi loro successori.

L'adempimento di un dovere pastorale, da cui nissun Vescovo esimere si potrebbe senza tradire la propria coscienza e violare la

santità dei suoi giuramenti, provocava testè contro di voi tal misura, per la quale vi veniva impedito di far pervenire al vostro clero quelle direzioni, che sono richieste dalla posizione, in cui esso fu collocato dalla legge del 9 scaduto aprile, e colle quali cercaste di regolare le cose in guisa, che, mentre si dà a Dio quel che è di Dio, si rende a Cesare ciò che è di Cesare.

Ma qui non arrestavasi la procella, che in Voi colpisce l'intiero Episcopato nazionale, di cui una è ed essere debbe la causa.

Tornata vana l'istanza da voi innoltrata all'autorità giudiziaria, onde aver tempo di rivolgervi a Roma per ottenere un permesso, che in tali casi la Santa Sede a sè riservava, il vostro rifiuto, ad arrendervi a ciò che la coscienza vi vietava, vi fruttò una novella misura, misura più severa della prima. Nel giorno stesso dedicato al solenne culto della SS. Sindone, giorno ripieno delle più gloriose e dolci memorie pel nostro Piemonte e pell'Augusta Casa di Savoia, vi sentiste intimato l'arresto e vi toccò di passare senza indugio dal Vescovado alla prigione.

Così compivasi un fatto, di cui non si trova esempio negli annali della chiesa subalpina.

Invano noi qui sentiremo, o esimio Pastore, di esprimervi con parole la amarezza, da cui fu compreso l'animo nostro a sì tristo annunzio! Ma voi, che sapete per prova quanto acerbe e dolorose tornino al cuor dei Sacri Pastori certe ferite, che pur troppo frequentemente gli si recano a' giorni nostri, voi comprenderete ancora quali esser possano in questa disgustosissima circostanza i nostri sentimenti ed affetti. Tale si è d'altronde la nostra critica situazione, che non ci rimane spesso altro sfogo in mezzo alle nostre pene, che quello di piangere nel secreto del cuore.

La nostra amarezza però, veneratissimo Monsignore, non è tale che ci faccia dimenticare una consolante riflessione sulla vostra sorte, la quale per poco ci spinge ad invidiarla. La novella prova, a cui siete chiamato, mentre aggiunge un nuovo splendore a quella preziosa corona di meriti, di che le già sofferte tribolazioni vi hanno arricchito, vi dà pure un nuovo titolo, perchè il vostro nome venga registrato a caratteri indelebili nei fasti della Chiesa accanto a quello degli invitti campioni e difensori delle leggi e libertà ecclesiastiche, quali furono in questi ultimi tempi i Droste, i Dunin, i Marilley.

Che se l'unione dei vostri sentimenti con quelli dei vostri colleghi può e deve esservi di qualche conforto, ci è grato il dirvi, Monsignore veneratissimo, che noi, disposti a qualsiasi sagrificio, *ci gloriamo, coll'aiuto di Dio, di professare gli stessi principii da voi manifestati, sia perchè li riconosciamo conformi alle ecclesiastiche san-*

zioni, sia perchè li sappiamo approvati ed altamente commendati dal Sommo Pontefice, la cui voce autorevole per un cattolico, e tanto più per un Vescovo, è sacra e veneranda.

Possa il sagrificio, che voi offrite all'Altissimo, placare il giusto sdegno di lui e tener lungi dall'infelice patria nostra quei tremendi flagelli, che la minacciano e che già colpirono altre nazioni per colpe, che pur troppo si rinnovano tuttodì sotto dei nostri sguardi.

Possa infine il vostro rassegnato soffrire ottenere dalla Divina Bontà alla diocesi, che ha la sorte di possedere in voi un tanto Pastore, ai vostri affezionati colleghi, non che a tutti i buoni cattolici, la grazia, che essi tutti unanimi implorano colle loro preghiere ed affrettano coi più caldi voti, la grazia, vogliam dire, della vostra più pronta possibile liberazione, non che la pace ed il trionfo della cattolica Chiesa.

Con tali sentimenti, desiderii, ed affetti, e con tale fiducia, noi abbiamo l'onore e la gloria di protestarci

Vostri dev.mi ed affez.mi suffraganei.

† Giovanni Antonio, Arciv. Vescovo di Saluzzo.
† Costanzo Michele, Vescovo di Alba.
† Fr. Modesto, Vescovo d'Acqui (1).
† Luigi, Vescovo d'Ivrea.
† Filippo, Vescovo d'Asti.
† Fr. Giovanni Tommaso, Vescovo di Mondovì.
† Fr. Clemente, Vescovo di Cuneo.
† Giovanni Antonio, Vescovo di Susa.
† Lorenzo Renaldi, Vescovo di Pinerolo.
† Luigi Carlo Giacinto, Vescovo di Fossano.

Per copia conforme all'originale.

Il 14 maggio 1850.

† Giovanni, Arciv. Vescovo di Saluzzo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 243-244, n. 59, del 22 maggio).

---

(1) Mons. Vescovo d'Acqui con apposita Circolare invitò tutti i suoi diocesani a pregare pel carcerato loro Metropolitano.

(Da tale Circolare).

Siamo autorizzati a smentire ciò, che asseriscono alcuni giornali e specialmente la *Gazzetta del Popolo*, ossia, che i Vescovi, riuniti a Villanovetta, abbiano cessato un solo momento d'essere fedeli ai principii ed alle convinzioni, che già proclamarono, or son pochi mesi, concordemente con tutto l'Episcopato del Regno.

Essi bramano ardentemente di veder finire un conflitto, altrettanto pregiudicativo agli interessi spirituali, che sono loro affidati, quanto a quelli dello Stato.

A render esaudito questo lor vivo desiderio furono fin qui rivolti i loro sforzi, nè si ristaranno mai dal continuarli; ma sempre però entro quei limiti,

B

I Vescovi della Savoia.

Ciamberì, 8 maggio 1850.

Sig. Direttore.

Affine di giustificare le misure prese a riguardo di Mons. Fransoni, si cita a Torino una pretesa Circolare che i Vescovi della Savoia avrebbero indirizzato al loro clero.

Si fa dire a questi Prelati, che, se essi combatterono la legge Siccardi allora che era un semplice progetto, riconoscono, che, avendo questo progetto ricevuto la sanzione dei tre poteri dello Stato, noi gli dobbiamo l'omaggio di una cieca obbedienza.

La prego, sig. Direttore, di rettificare questa asserzione.

Egli è pienamente falso, che i Vescovi abbiano pubblicato alcuna Circolare in occasione della succitata legge.

Quanto alla loro opinione, io l'assicuro che, *in questo fatto adottano tutti i principii di Mons. Arcivescovo di Torino, e partecipano totalmente il suo modo di vedere.*

Essi credono con questo illustre Prelato, che, qualunque sieno gli effetti che sieno per derivarne nella sfera dei rapporti puramente civili, questa legge, promulgata senza il concorso del Sommo Pontefice, non può derogare alle leggi della Chiesa, nè sciogliere menomamente i doveri di coscienza, che ne derivano.

Egli è affin di ottenere l'autorizzazione della dispensa di queste leggi, e render così possibile agli occhi della coscienza l'esecuzione della legge Siccardi, che i nostri Prelati ricorsero al Papa, al par

---

che son prefissi dall'obbedienza e dall'ossequio dovuto al S. Padre ed agli inconcussi ed invariabili principii della S. Chiesa Cattolica Apostolica e Romana.

La Direzione.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 471, n. 112, del 23 settembre).

Molto R.do Signore.

Essendo venuto a mia cognizione, che anche in questa diocesi da parecchi giorni si vanno promovendo soscrizioni, le quali indirettamente mostrerebbero che da noi non si avesse quel rispetto e quella venerazione, che tutti dobbiamo alle leggi della Madre Chiesa, credo di mio dovere di rendere avvertita la S. V. R.ma, perchè Ella almeno non vi prenda la minima parte.

Con stima sono

Di V. S. M.to Rev.da

Aff.mo come fratello

✝ G. Filippo, *Vescovo.*

(*Opinione*, nel luglio 1850, pubblicò tale Circolare del Vescovo di Novara al suo clero, contro il monumento Siccardi).

di Mons. Fransoni, ed occorrendo trasmetteranno al loro clero la stessa istruzione.

Ho l'onore di essere E. PILLET, *Vic. Gen.*

(Lettera del Vic. Gen. di Chambéry al giornale locale *Courier des Alpes*, tradotta dal francese, quale si legge nell'*Armonia*, an. 1850, pag. 223-224, n. 54, dell'11 maggio).

Monseigneur.

L'épreuve, que vous soubissez, cause une affliction profonde à tous les hommes sincérement religieux; mais un sentiment de consolation succède dans nos cœurs à la tristesse, lorque nous voyons votre calme et votre sérénité.

Vous remplissiez un devoir sacré de votre ministère, lorque vous traciez aux prêtres de votre diocèse des règles de conduite pour des circostances difficiles, où nous sommes placés.

Vous accomplissiez un rigoureuse obligation de conscience, lorque vous déclariez que, conformément aux saints décrets du Concile de Trente, vous ne pouviez paraître devant le magistrat civil sans une autorisation du Saint Siège.

Mais en même temps vous donniez un gage de votre disposition à vous sommettre aux lois de l'État, en tout ce qui ne blesse pas la conscience, lorque vous offriez de demander vous même cette autorisation.

Les principes, que vous professez, Monseigneur, sont ceux de tout l'Épiscopat; ils sont ceux de l'Église catholique.

De concert avec tous nos prêtres, nous applaudissons à votre fermeté, et nous bénissons le ciel de nous avoir donné en vous un si beau modèle.

24 mai 1850.

† ALEXIS, Archevêque de Chambéry.
† D. FRANÇOIS, M. Evêque de Tarantaise.
† FRANÇOIS, M. Evêque de Maurienne.
† LOUIS, Evêque d'Annecy.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 268, n. 65, del 5 giugno).

Nell'indirizzo, che i Vescovi della Savoia fecero a Mons. Fransoni, e che venne pubblicato nel n. 65 di questo giornale, mancava la firma di Mons. Vescovo di Aosta, perchè, come ci venne scritto da Ciamberì, non era ancora colà pervenuta la sua risposta. Ora una lettera del medesimo, in data del 16 corrente, ci assicura, che ha veduto con pena essersi a piè del suddetto omesso il suo nome, perchè, interpellato a tal riguardo, non avea esitato un momento a dichiarare, che ve lo avea apposto.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 310, n. 73, del 25 giugno).

Si accerta avere fatto gran senso in tutta la città di Ciamberì la risposta, che l'Arcivescovo di quella città dava ad un invito, direttogli per assistere al gran ricevimento, che ha avuto luogo da S. M. « Mentre l'Episcopato dei Regi Stati è tutto immerso nel profondo dolore, cagionatogli dalla ditenzione dell'Arcivescovo di Torino, non è conveniente, avrebbe risposto quel venerando Prelato, che io prenda parte a festive e gioiose riunioni di veruna sorta ».

Si sa d'altronde, che quello stesso rispettabile Arcivescovo non ha omesso di tributare al Re gli atti del suo sincero e coscienzioso ossequio, il quale è per nulla indebolito dal cordoglio, che lo affligge, come con lui tanti sinceri cattolici.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 262, n. 63, del 1° giugno).

In udienza del 27 dello scorso mese il Re conferiva il Gran Cordone ai Commendatori dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Mons. Turinaz Giovanni Francesco Marcellino, Vescovo di Tarantasia, Mons. Luigi Rendu, Vescovo d'Annecy, e Mons. Viberi Francesco Maria, Vescovo di Moriana.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 266, n. 64, del 3 giugno).

Innanzi di abbandonare la Savoia il Re ha decorato della Gran Croce e del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro i Vescovi della Tarantasia, della Moriana e d'Annecy. Abbiamo da fonte sicurissima, che questi Prelati hanno risposto concordemente, non poter accettare queste decorazioni, finchè il ristabilimento di una perfetta armonia tra la S. Sede ed il nostro governo metta fine al duolo, che affligge le loro chiese.

(*Courrier des Alpes*, n. 129, an. 1850; *Armonia*, an. 1850, pag. 270, n. 65, del 5 giugno).

Durante la dimora di S. M. in Savoia, i Vescovi del Ducato gli rappresentarono quanto riuscisse loro doloroso l'arresto e l'ingiusta condanna di Mons. Arcivescovo di Torino. Al che dicesi che il Re rispondesse: *esserne egli costernatissimo; e che l'Arcivescovo era stato arrestato a sua insaputa* (1).

(*Observateur de Genève*, n. 46; *Armonia*, an. 1850, pag. 287, n. 69, del 14 giugno).

---

(1) Ieri sera, 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dei Lavori Pubblici partirono per la Savoia.
Oggi (20) partiranno alla stessa volta le LL. MM. e la Reale Famiglia.
(*Armonia*, an. 1850, pag. 242, n. 58, del 21 maggio).

Discorso di Mons. Billet, Arcivescovo di Ciamberì, nella occasione della collocazione della prima pietra del palazzo di giustizia a Ciamberì.

Sire.

La cerimonia, che in oggi ci raccoglie in questo luogo, è interessante per la religione, interessante per la città di Ciamberì, interessante per tutta la Savoia. La presenza di un giovane Re, successore di tanti principi illustri, erede di tante glorie, il quale viene per la prima volta a visitare un paese, in cui la devozione alla sua dinastia è ereditaria e tradizionale; la presenza di tutta una famiglia reale e di tutto un popolo beato di possederlo, tutto concorre a renderla commovente augusta e solenne.

Qui sta per innalzarsi un monumento, che sarà d'ora in poi il santuario della giustizia. V. M. si degna unirvi il suo nome, collocarne la prima pietra; e questa pietra fondamentale Ella desidera che venga primamente benedetta dalla religione.

Sire, la M. V. riconosce con questo, che la giustizia degli uomini debba sempre esser fondata sulla giustizia di Dio, e che le leggi umane sono deboli e inefficaci, quando non sono approvate ratificate e sanzionate nel cielo.

S. M. il Re e la Reale Famiglia partirono iersera (20) alle ore otto da Moncalieri per Ciamberì.

Nell'entrare di S. M. in Savoia si pubblicava il seguente proclama.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 246, n. 59, del 22 maggio).

Ciamberì, 22 maggio. Leggiamo nel *Courrier des Alpes*, che le LL. MM. il Re e la Regina sono giunte felicemente in quella città alle ore 8 pomeridiane del 21. Gli augusti viaggiatori furono accolti con grandi festeggiamenti. Nella sera tutta la città fu illuminata. Alle 9 il Re col suo seguito percorse a piedi le vie della città, in mezzo alla folla, che gli si accalcava d'intorno alle grida di *Viva il Re, Viva la Costituzione.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 250, n. 60, del 24 maggio).

21. In seguito all'intervista avvenuta tra i due Augusti Fratelli nella sera del 25 sulla strada che da Ciamberì conduce al castello di La Motte, ieri mattina il Re e la Famiglia Reale si portarono a visitare la Duchessa di Genova. A tre ore dopo il mezzogiorno, le LL. MM. e le LL. AA. RR. colle persone del loro seguito entrarono a Ciamberì. Il Re e il Duca di Genova stavano a cavallo ai lati della carrozza scoperta, in cui si trovavano la Regina e la Duchessa di Genova. S. A. R. il Principe di Carignano e tutti gli officiali di Corte erano pure a cavallo.

Alla sera fuvvi ricevimento negli appartamenti reali.

Moltissimi furono gli invitati; e, mercè l'affabilità dei nostri Principi, la serata assunse l'aspetto di una vera festa di famiglia.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 258, n. 62, del 29 maggio).

Sabbato, alle ore 7 di sera, S. M. e la Reale Famiglia giungevano in Torino. I due Ministri, che l'accompagnavano, aveano preceduto di due giorni il loro arrivo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 263, n. 64, del 3 giugno).

Sire, la religione e la magistratura sono i due grandi sostegni di uno Stato. Il sovrano pubblica delle leggi; la magistratura ne procaccia l'esterna esecuzione, essa sorveglia e impaurisce le passioni degli uomini, punisce la temerità dei trasgressori, conserva l'ordine pubblico per mezzo della forza materiale; ma, se la religione le presta il suo concorso, questa va ancora più avanti, essa ha a sua disposizione mezzi più sicuri, penetra sino al fondo delle coscienze, e mostra che le leggi umane, quando sono giuste, sono obbligatorie dinanzi a Dio. Essa promette il cielo all'ubbidienza, e minaccia ai trasgressori i più tremendi castighi. Essa insegna agli uomini d'ogni condizione, che quaggiù la maestà reale è depositaria di una parte dell'autorità divina, e che perciò stesso è segnata di un carattere sacro. Sire, troppo si è fatto da un secolo in qua per avvilire, per distruggere, ogni maniera di autorità, l'autorità paterna, l'autorità del magistrato, l'autorità dei re, l'autorità della Chiesa, l'autorità di Dio medesimo. Gli uomini savi riconoscono di presente che, per far cessare le perturbazioni sociali, per ristabilire l'ordine nel mondo, il primo mezzo da prendere si è di rialzare l'autorità e di ridonarle il rispetto, che le è dovuto. Egli è sommamente a desiderarsi, che la Chiesa e lo Stato agiscano in ogni cosa di concerto, perchè in sostanza, checchè altri ne dica, i nemici della Chiesa e quelli dello Stato sono assolutamente gli stessi.

Sire, V. M. viene oggigiorno a visitare un paese, dove queste verità sono comprese, la religione e la giustizia vi sono in perfetta armonia; io sono lieto di poterlo dire sensa tema di venire contraddetto. Pei suoi lumi, per la sua inviarabile integrità, la magistratura della Savoia, erede della scienza e delle virtù dell'illustre presidente Favre, merita tutta la stima tutta la benevolenza di V. M. Essa è degna di sedere nel santuario della giustizia, che è in sul sorgere da questo luogo. Egli è quindi una consolazione per noi il benedirne la prima pietra, nell'istante in cui questa sta per essere collocata dalla vostra mano reale.

Sire, le benedizioni della Chiesa sono preghiere, e volgendo queste preghiere a Dio, noi non gli chiediamo soltanto di far regnare la giustizia in questo Ducato, finchè qui vi sarà pietra sopra pietra, ma altresì di benedire questa fedele città di Ciamberì, la quale ha sempre conservato una devozione invariabile alla Real Casa di Savoia, e che ne ha date ancora, in questi ultimi tempi, prove degne di occupare un luogo distinto nella storia; noi gli domandiamo in modo particolare di spandere le sue benedizioni sulla M. V. e di accordarle sempre quella misura di sapienza e di fermezza regale, di cui i Sovrani hanno di presente più bisogno che mai; noi lo supplichiamo a diffondere le sue benedizioni su quella giované regina,

che forma l'oggetto dell'ammirazione e della benevolenza universale, come è il modello di tutte le virtù reali e domestiche, su quel giovane principe, che è la speranza dell'avvenire e che sarà altresì incaricato un giorno di governare e render felice la generazione, che sorge; noi gli domandiamo pure in ispecial maniera di spandere le sue benedizioni su quel principe, il quale, avvegnachè giovane ancora, ebbe già l'occasione di mostrarsi col suo valore degno degli eroi di sua famiglia, e finalmente su quella giovane ed augusta principessa, che è qui l'oggetto di così tenero interessamento e che comincia oggi solamente a riguardare il suolo della Savoia come una nuova patria.

Sire, noi speriamo che questo giorno sarà per tutta la vostra Reale Famiglia un giorno benedetto dal cielo, come sarà per la città di Ciamberì e per tutto questo Ducato un giorno di durevole ricordanza.

(Traduz. dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 277, n. 67, del 10 giugno).

Chambéry le 13 août 1850.

Monsieur.

Un curé est obligé à faire les fonctions, qui concernent ses paroissiens, mais il n'est tenu à rien à l'égard des personnes, qui sont pas de sa paroisse. Vous pouvez faire un service pour le Ministre, comme on l'a fait ici, puisqu'on lui a accordé la sépulture ecclésiastique à Turin, mais il faut bien qu'on sache, que vous le faites librement sans qu'on ait aucun droit de l'exiger. Ici on n'a permis ni inscriptions ni musique; on a laissé faire un service comme on le fait pour les bonnes familles de la ville, rien de plus. Vous ne devez pas faire davantage à Aix. Vous ne laissez donc placer aucune inscription ni à l'Eglise ni sur la porte d'entrée.

ALEXIS, *Archevêque.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 416, n. 98, del 21 agosto).

C

I Vescovi della Provincia di Genova.

Eccellenza Rev.ma.

I Vescovi della provincia ecclesiastica di Genova, e con essi il Vicario Capitolare della vacante loro metropoli, nella profonda amarezza, da cui furono compresi per la prova, a cui ultimamente fu chiamata l'Ecc. V. Rev.ma, ebbero non tenue allievamento, anzi una vera consolazione, dall'affettuoso e caldo indirizzo, col quale i Vescovi di Lei suffraganei, esternando la vivissima parte, che prendevano alla di Lei sorte, *dichiaravano pure di professare gli stessi*

principii dall'Ecc. V. manifestati. Era troppo necessario che in questi tempi, in cui si cerca con ogni guisa di modi di infrangere quei vincoli di unità e di ordine, che raffermano la Chiesa di Dio, i primarii Pastori della provincia, cui la prelodata Ecc. V. presiede con tanto lustro e vigore Apostolico, Le procurassero quel conforto, che nasce dall'unione dei sentimenti e della spontanea associazione ad una stessa causa. *Per questo medesimo riflesso i Vescovi della provincia di Genova uniscono ora la loro dichiara a quella dell'Episcopato Subalpino, gloriandosi essi pure di aderire agli stessi principii, dall'Ecc. V. e dai di Lei suffraganei riconosciuti ed adottati.* Nel rassegnarle questi nostri sentimenti, ci gode l'animo per l'occasione, che ci si presenta, di rallegrarci seco Lei dell'intrepida fermezza, con cui ai giorni nostri Ella rese cospicuo agli occhi di tutta la Chiesa cattolica l'Episcopato Piemontese. Preghiamo il Signore perchè, sempre più confortandola col suo divino aiuto, La conservi al bene del di Lei gregge, a nostro incoraggiamento, ed a difesa della Chiesa di Cristo.

Tortona, addì 5 giugno 1850.

In nome e per commissione dell'Episcopato della provincia di Genova

† Giovanni, Vesc. di Tortona, *Decano della Provincia.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 272, n. 66, del 7 giugno).

Riferivamo nel foglio di venerdì (7 corrente) l'atto di adesione dei Vescovi dell'ecclesiastica provincia di Genova ai principii di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Arcivescovo di Torino. Il *Risorgimento*, nel n.° 759, credeva di poter asserire, a proposito di quel atto, che Mons. Alessandro Ottaviano Riccardi di Netro, Vescovo di Savona e Noli, in quella provincia, non ha sottoscritto a quell'atto. Noi a quella vece siam autorizzati a dichiarare, che quel degnissimo Prelato è pienamente d'accordo, anche in ordine al suddetto atto di adesione, con tutti gli altri Vescovi di quell'ecclesiastica provincia.

(Art. comunicato).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 299, n. 71, del 19 giugno).

Torino, 5 aprile.

Si sparse la voce che l'Arcivescovo di Sebaste, Mons. Charvaz, invitato da un alto personaggio a manifestaré la sua opinione sul progetto di legge Siccardi, avesse dichiarato potersi questo adottare dal Senato, come già l'adottò la Camera dei deputati; giacchè egli si torrebbe in appresso l'incarico di accomodare le cose colla S. Sede. Noi sappiamo di certa scienza e siamo autorizzati a dichiarare, che cotesta voce è affatto priva di fondamento.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 165, n. 39, del 5 aprile, supplemento).

D

I Vescovi della Sardegna.

Tempio (Sardegna) il 10 luglio 1850.

Sig. Gerente Pregiatissimo (1).

Se costante in mio proposito con magnanimo sprezzo, quale ho riputato mai sempre un virtuoso silenzio, per lo spazio di circa tre anni potei rendermi tetragono ai virulenti dettati di degradanti articoli e libelli famosi, i quali frequenti mi porsero occasione propizia di umiliarmi dinnanzi all'Altissimo, onde con tutto il fervore dell'anima implorare per me virtù sufficiente, e la sua misericordia per chi, rotto ogni argine di moderazione, ardente di feroce odio infinito contro di me, spontaneo, nullamente offeso, forse ancora mal grato, si attentava di affliggermi, senza scapito gravissimo della sublime dignità, che, sebbene immeritatamente, mi riveste, certo non potrei con indifferenza sopportare, che, in materie di tutto peso, in circostanze nelle quali al solo vigliacco è dato transigere, contro di me in un modo il più pubblico e scandaloso sempre più imperversi la nera perfidiosa calunnia.

Ella, sig. Gerente Pregiatissimo, nel n.° 76, pag. 323, lin. 6 e seguenti, dell'accreditato suo giornale, riponendo eccedente fiducia nel suo corrispondente di Cagliari, con troppa facilità registrava, che: « Il Vescovo di Nuoro, Mons. Emanuele Marongiù, seguì l'esempio del suo confratello, il Vescogo di Tempio. Amendue fecero prova d'animo debole, ed afflissero grandemente l'Episcopato ed il clero della Sardegna. Il primo emanò una circolare poco favorevole ai diritti della Chiesa Cattolica, e poco consentanea alle intenzioni del Pontefice; ed il secondo diè ordini orali, in presenza di testimoni a ciò chiamati, conforme agli ordini scritti da Monsignor Capece, Vescovo di Tempio. Un Canonico del suo Capitolo, che ha dovuto ubbidirgli, non sa dar pace alla sua coscienza, finchè non abbia appreso dal Capo Visibile della Chiesa le salutari istruzioni sul come comportarsi col suo Vescovo e cogli altri. Del resto mi è dolce assicurarvi, che lo spirito del clero sardo in generale è laudabilissimo e fa onore a questa isola ».

E nel n.° 77, pag. 326, lin. 31 e seguenti, facendosi Ella scrupolo di sviluppare il senso un po' intralciato di questo articolo, con lodevole premura così dichiarava: « Nell'ultimo numero riuscì un

---

(1) Del giornale l'*Armonia*, di Torino.

« po' intralciato il senso d'una notizia, scrittaci da Cagliari, e ci « rechiamo a premura di dichiararla come ella è. La circolare, che « mostra aderire alla legge Siccardi, fu scritta dal Vescovo di Tempio. « Gli ordini orali nel senso istesso vennero dati dal Vescovo di « Nuoro ». Sappia Ella pertanto, che, se la più viva amarezza sperimentava in dovere registrare per amore del vero cotali notizie, non minore sorpresa mi colpiva, nè un meno grave dolore stringeva il seno a me, in leggendo cotanta congerie di falsità. Epperò io ardentemente desidero, che Ella si persuada, e nella più decisa maniera voglio che conosca il mondo, che, sebbene più che altro uomo, mi accusi in tutt'altro debolissimo; conoscitore della mia missione, avvalorato da chi fortifica i deboli, per lo impressomi carattere tanto mi sento forte, *da non dare all'Episcopato ed al Clero occasione di ragionevolmente piangere su di me.* Obbligo quindi a me corre strettissimo di solennemente dichiarare, essere un vero sogno quanto sul mio conto in proposito a Lei comunicava il corrispondente di Cagliari, come parimenti delirava il corrispondente del Gerente la *Gazzetta Popolare di Cagliari*, il quale al n.° 9, pag. 3, col. 1, art. *Tempio*, così riferiva: « Il Vescovo di Tempio, Mons. Diego « Capece..... esorta e comanda: anzi i cancellieri delle due Curie « di Tempio e Castel Sardo hanno avuto espresso e perentorio or- « dine di trasmettere tosto ogni qualunque causa, che, giusta la « legge Siccardi, appartenga alla cognizione dei comuni tribunali « (carteggio). Questo è uno dei tre Vescovi, che non sono interve- « nuti al Concilio di Oristano..... Al fatto del Vescovo di Tempio « noi non sappiamo aggiungere parola. Vorremmo che fosse amore « alle libere nostre instituzioni! Ma un velo sul passato: e noi vo- « gliamo essere narratori di fatti, non scrutatori delle intenzioni ».

Sebbene per l'uno e per l'altro fabbricatore malvagio di immaginarii fatti, non meno che per qualunque di consimili tempre, abbia sinora voluto, oppur sempre inesorato acerbo voglia per l'avvenire, farmi segno invendicato delle sue persecuzioni e calunnie, nell'umiltà del mio cuore coi più fervidi voti costantemente implori dal Padre dei lumi ravvedimento e grazia; nullameno per proprio decoro, siccome invito il di Lei corrispondente acciò nel debito modo presenti la mia circolare, od in istampa, oppure manoscritta colla indicazione del giorno e del mese della pubblicazione, firmata di mia mano e non d'altrui, onde io ne resti convinto; così richiamo il Gerente della summenzionata *Gazzetta Popolare di Cagliari* al dovere indispensabile di produrre documenti non equivoci, dai quali chiaramente risulti, quando, da chi, ed a qual tribunale laico, in adesione alla legge Siccardi, siano state per mio espresso e perentorio ordine consegnate le cause. Le quali per altro a me consta esistere tutte, e

sino a questo punto, nelle rispettive mie Curie; e quando si presenti il caso di vedermi richieste, ben viva fiducia io nutro, che Colui, il quale con fortezza e soavità mirabilmente dispone tutte sue cose, si degnerà non abbandonarmi nel cimento alla mia ingenita debolezza, bensì mi suggerirà Egli Desso il da fare, e la via mostrerammi da battere certa e sicura, onde sincero tributi quel che riconoscerò di Cesare a Cesare, a Dio quel che è di Dio (1).

Ella intanto, Pregiatissimo Sig. Gerente, è vivamente pregato di inserire questi miei sensi nel suo giornale; e, mentre Le anticipo i miei ingenui ringraziamenti, col più sentito rispetto mi raffermo

Di Lei, Sig. Gerente Pregiatissimo,

Dev.mo Obbl.mo Servitore

† Diego, *Vescovo d'Ampurias e Tempio.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 359, 360, n. 84, del 19 luglio).

Tutti i giornali, sia della Sardegna che del continente, avevano scritto che i Vescovi di Nuoro e di Tempio si separavano dagli altri Vescovi dello Stato per aderire alla legge Siccardi, accettandola come un fatto compiuto..... Oggidì ci giunge una lettera sul conto del Vescovo di Nuoro, la quale *officialmente* ci invita a dichiarare, *che egli è in tutto e per tutto unito alle massime degli altri Vescovi dello Stato, nè punto si è discostato mai dalle Istruzioni Pontificie nelle attuali emergenze.* Per lo che intendiamo cassare quanto scrivemmo a suo riguardo nel num. 76, e avvertire solennemente gli Italiani, che d'ora innanzi abbiano a tenere per frottole quanto i giornali democratici o moderati scriveranno sulle dissenzioni dei nostri Vescovi, che son un cuor solo e un' anima sola.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 372, n. 87, del 26 luglio).

L'Ill.mo Sig. Redattore dell'*Armonia* è pregata di inserire nel suo giornale la seguente protesta.

Il Vescovo di Nuoro, riferendosi ad altra dichiarazione inserita nel n. 87 di questo giornale, protesta per la seconda volta d'essere inviolabilmente unito alla Santa Sede ed al corpo di tutto l'Episcopato, *di non essersi punto dipartito nelle attuali emergenze dai sentimenti e dalle massime degli altri Vescovi dello Stato, e di essersi in tutto e per tutto regolato secondo le istruzioni del Santo*

---

(1) Non vengono riportate la corrispondenza di Cagliari e la dichiarazione dei due citati numeri dell'*Armonia*, perchè nella presente lettera del Vescovo di Tempio sono esse pienamente riferite.

Padre. Qualunque voce contraria siasi fatta correre sul conto suo non è conforme alla verità (1).

Nuoro, 11 ottobre 1850.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 528, n. 124, del 21 ottobre).

Conclusione.

Poco a poco tutti i Vescovi dello Stato Sardo non tarderanno ad essere chiusi in Cittadella, per purgarvi la contumacia. Anzi i dieci Vescovi suffraganei della provincia ecclesiastica di Torino se lo hanno di già meritato; avvegnachè col loro indirizzo abbiano protestato contro la misura, che colpisce Mons. Fransoni.

(*Observateur de Genève*, traduz. dell*Armonia*, an. 1850, pag. 260, n. 63, del 1 giugno).

2°

Alcuni Vescovi italiani e di altre nazioni lodano Mons. Fransoni.

Monsignore.

I travagli, coi quali volle il Signore per gli altissimi suoi consigli mettere alla prova in faccia alla Chiesa l'apostolico vostro zelo, hanno commosso dolorosamente il mio cuore, che, dopo aver innalzate nella amarezza e nella speranza umili preghiere a Dio, desidera inviarvi una parola di conforto. Quel Divin Spirito, che diffondeva una santa letizia nell'animo degli Apostoli quando erano fatti degni di patir contumelia pel nome di Gesù, vi fa provare, io credo, parte di quel gaudio, di cui riboccava il cuore di Paolo in ogni sua tribolazione; gaudio, che non lascia desiderare i conforti della terra.

Ma egli è per me un sacro dovere dell'episcopal ministero prendere parte ai dolori ed alle angoscie dei Vescovi fratelli, che patiscono persecuzione per la giustizia. La causa, per la quale voi combattete, è causa di Dio, perchè è causa della sua Chiesa, causa, che un tempo faceva santo lo zelo, santa e gloriosa la morte, dell'illustre Vescovo Tommaso di Cantorbery. Erede dello stesso sacer-

---

(1) L'Arcivescovo di Cagliari fu processato per una sua Circolare, non altrimenti che Mons. Fransoni.

(Veggasi *Documenti*, XVIII, 3°).

L'Arcivescovo di Sassari fu tenuto in arresto anche per opposizione alla legge Siccardi.

(Veggansi *Documenti*, XVIII, 1°).

dozio che lui, lo siete ancora dei suoi combattimenti, della sua generosità, e lo sarete in parte delle sue glorie.

Voi foste condannato come reo; ma la Chiesa e tutti i buoni vi mettono in capo la corona del trionfo, poichè non è la forza e la violenza, che ci venne usata, quella che possa gloriarsi di aver vinto. La forza molte volte sta in mano anche degli empi, e il vincere colla forza è vincere da persecutori. La fermezza dell'animo, avvalorato dalla fede, che combatte e soffre per difendere la verità, questa solo si merita l'onore del trionfo. In questa maniera, dice l'Apostolo, i Santi trionfarono dei regni e vinsero il mondo fra le catene nelle carceri e sui patiboli. Da questa vostra costanza avranno gioia i buoni, i tristi confusione, e, voglia il Signore, anche ravvedimento e salute. *Avrà luce di magnanimi esempi l'Episcopato cattolico, che forte del vostro coraggio saprà zelare con intrepidezza la causa della Chiesa e combattere il buon certame sino al giorno della corona.*

Per questo che i vostri patimenti hanno a fruttare tanti beni, più che di voi mi duole del Piemonte, che sta per cogliere frutti amari, donde con folle speranza aspetta felicità e grandezza. Mi duole che la . . . . . Mi duole dei . . . . . che vi perseguitano, pei mali, che loro sovrastano dalla collera di quel Dio, che offendono nella sacra vostra persona.

Uniamo i nostri cuori nella preghiera innanzi a quel Dio, che nella afflizione matura consigli di pace e di misericordia. Le vostre preghiere salgono certamente più care a Dio, santificate dalla tribolazione, che soffrite per lui. Queste valgono ad impetrar lume agli erranti, forte rassegnazione a chi soffre e combatte, a tutti la consolazione del nostro Signor Gesù Cristo.

Dal palazzo vescovile di Lodi, 28 maggio 1850.

† Gaetano Benaglio, *Vesc. di Lodi.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 287, n. 69, del 14 giugno).

Chiarissimo del titolo di S. Marcello della S. R. C. Prete, Card. Falconieri, per la grazia di Dio e della S. Sede Apostolica, della S. Metropolitana Chiesa di Ravenna Arcivescovo e Principe.

Nessuno di voi ignora, figli dilettissimi, le vicende dolorosissime, che affliggono il subalpino regno di Savoia, e singolarmente la persecuzione sofferta con tanta generosità e fermezza dall'illustre Prelato, posto dal Divino spirito al governo della diocesi di Torino, Mons. Luigi Fransoni, nome in oggi reso più chiaro nella Chiesa per opera di coloro medesimi, che si studiano di opprimerne la

gloria. *Per la difesa delle ecclesiastiche leggi e pel debito ossequio alla Sede Apostolica* subì egli, non ha guari, ingiusta detenzione ed una multa pecuniaria, e tutto soffrì con quella ilare costanza, che caratterizza il vero ministro di Dio, che chiamò beati coloro, che soffrono persecuzione per la giustizia. Un contegno per altro sì nobile e moderato, lungi dall'estinguere o almeno mitigare la persecuzione, non fece che viemaggiormente accenderne il furore, e sopravvenuta nuova occasione di cimento, perchè *l'eroico Pastore non dubitò di tutelare le leggi ed i diritti della Chiesa* con quell'invincibile coraggio, che lo distingue e l'onora, venne rinchiuso in una fortezza, ove si possono ben preparare al suo zelo altre e più dure prove, ma non mai sperare di vincere la pazienza generosa e la costante attività.

Ora, mosse alcune persone devote da un esempio sì chiaro di evangelica fortezza, nonchè dallo stato deplorabile, in cui giace la Chiesa di quel regno, ci hanno richiesto il permesso di celebrare un triduo di preghiera alla Santissima Vergine Addolorata, che si venera nella chiesa del suffragio, a fine d'implorare la protezione speciale della Gran Madre di Dio sopra del prigioniero illustre, che tiensi ristretto nel forte di Fenestrelle, e sopra di quanti altri che soffrono per la giustizia nel Piemonte. Un pensiero sì caritatevole, che la cattolica religione soltanto sa inspirare, ha naturalmente diritto al favore della Chiesa. Quindi, nei giorni di venerdì 23, sabato 24, e domenica 25, corrente, avrà luogo il divoto triduo, nella mattina alle ore undici antimeridiane, all'altare di Maria Santissima Addolorata.

Figli dilettissimi, accorrete al sacro tempio, ove la evangelica carità vi chiama, e pregate nel fervore dell'animo vostro; pregate per quell'invitto Pastore, ed unitevi in ispirito alle agnelle di quell'ovile abbandonato, che ne piangono l'assenza, ed invocano l'angelo suo tutelare che discenda ad aprirgli le porte di quella prigione e a sciorre le sue catene; pregate perchè, sedata la procella che agita quella bella porzione d'Italia, un dì tanto florida e tanto pia, tornino i buoni a respirare nella tranquillità della pace, ed i perturbatori conoscano a prova una volta ancora, che invano l'uomo si arma a far guerra contro dell'Onnipotente.

Dio faccia discendere sopra di voi, figli dilettissimi, le celesti sue benedizioni.

Dato in Ravenna, dal nostro palazzo arcivescovile, questo dì 21 agosto 1850.

C. Card. Falconieri, *Arcivescovo.*

D. Giuseppe Can. Orioli, *Cancell. Eccles. Arciv.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 468, n. 111, del 20 settembre).

Io Le avrei già avanzato le mie congratulazioni per la costanza veramente Apostolica, che La anima in prò della sua chiesa, ma temeva di offendere la sua delicata modestia. Ora però che quest'atto magnanimo è da tutti commendato, come quello che cresce decoro all'Episcopato, soffra che io pure le indirizzi una parola di congratulazione, non scevra di rammarico, per le vicende che la tennero così afflitta. La chiesa in tempi difficili ha bisogno di questi esempi di rara fermezza. E V. S. ne aggiunge uno sì luminoso che non verrà meno e sarà scolpito nel cuore di chi sente la religione.

Mons. Romilli, *Arcivescovo di Milano.*

Con vera soddisfazione ho ricevuto i cortesi saluti, che V. E. si compiacque inviarmi per mezzo di un buon veneziano..... Mi sovvenne dei saluti, che gli Apostoli mandavano dalle carceri ai primi cristiani, e ciò fece crescere in me la venerazione, che le professava anche prima per ogni rispetto.

Il Cardinale Monico, *Patriarca di Venezia.*

Angers, le 12 mai 1850.

Monsieur et digne Abbé.

J' apprend par les journaux la détention de votre vénérable Archevêque. Ie ne puis lui offrir, pour lui exprimer mes sentiments, que mes vœux et mes prières. Je vous prie d'avoir la bonté de lui en offrir l'assurance. Si *les sympathies de ses collègues* pouvaient alléger ses fers, ils deviendraient moins pesantes. Nous lui répéterons tous ces paroles : *Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam.*

Je vous prie d'agréer les sentiments respectueux, avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monsieur et digue Abbé,

Votre trés-humble et obéissant serviteur,

† Guil., *Evêque d'Angers.*

Monsieur l'Abbé
Vicaire Général de Turin.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 239, n. 58, del 21 maggio).

Al Giornale L'*Univers* lettera di Mons. Marilley.

Divonne, 3 giugno 1850.

Signor Redattore.

Compiacetevi di aggiungere la minima offerta, che vi verrà rimessa da parte mia a quelle dei soscrittori cattolici, che amano di dare al degno Arcivescovo di Torino un attestato della loro ammi-

razione per la sua fermezza apostolica. Possa l'illustre Prelato provare, come lo provai ben io, quanto sia dolce patire per la causa del Signore e della sua Chiesa, allora che si veggono i cattolici di tutto il mondo realizzare queste belle parole di S. Paolo: *Se uno dei membri soffre, tutti gli altri soffrono con lui* (1ª Corint. XII, 26).

Abbiatevi, Signor Redattore, una nuova prova della mia affettuosa devozione.

† Stefano Marilley, *Vesc. esiliato di Losanna e Ginevra.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 282, n. 62, del 12 giugno).

Venerabilis Frater.

Liceat nobis, venerabilis frater, pro fraterno, quo te prosequimur, affectu, hasce ad te dare litteras, ut dolorem tibi pandamus, quo fuimus perculsi, te eam ob causam in arcem relegatum fuisse audientes, quod, *quantum in te erat, non fueris passus, ut Sanctæ Ecclesiæ iura, ad quæ serbanda gubernium Sardiniæ regis solemnibus pactis sese obstrinxerat, contra Sanctæ Sedis mentem, quacum illa pacta inita fuerant, quinimo eius spreta auctoritate, conculcarentur.*

Gratulamur tibi, venerabilis frater, in Domino ex toto corde nostro, quod dignus a Deo habitus fueris talia pro sua Ecclesia pati. Dum igitur tuam animi fortitudinem admiramur, non cessabimus preces ad Deum totius consolationis fundere, ut te in omni tribulatione tua consoletur, te cœlestibus suæ gratiæ donis et fortitudine ab alto repleat et potenti suo muniat præsidio, sinceræ fraternæ charitatis sensibus permanentes.

Monachii, die 6 iunii 1850.

Addictissimi in Christo fratres, totius Bavariæ Archiepiscopi et Episcopi, quorum nomine et ex eorum mandato hasce litteras subscripsit

† Carolus Augustus,
Archiepiscopus Monacensis et Frissingensis.

Ill.mo Rev.mo Domino Aloysio Marchioni Fransoni
Archiepiscopo Taurinensi Augustæ Taurinorum.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 317, n. 75, del 28 giugno).

A questa lettera dell'Episcopato Bavaro è perfettamente simile quella dei Vescovi della provincia di Friburgo in Brisgavia, che porta le seguenti firme.

† D'Hermannus de Vicari, Archiepiscopus Friburgensis.
† Petrus Iosephus Blum, Episcopus Limburgensis.
† Iosephus De Lipp, Episcopus Rottemburgensis.
† Christophorus Florentius, Episcopus Fuldensis.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 317, n. 75, del 28 giugno).

Venerabili Archiepiscopo Taurinensi Archiepiscopus et Episcopi provinciæ Burdigalensis salutem in Domino.

Burdig. die 29 iulii 1850.

Venerabilis Frater.

Multo citius pectoris nostri sensus intimos ad te quisque nostrum transmisisset, ni opportunitas concilii Burdigalensis hoc tributum congratulationis distulisset, *ut omnes uno ore et corde virtutem, quam in fratre et Coëpiscopo miramur, laudes debitas persolveremus*. Etsi enim non ignoramus repositam esse coronam iustitiæ illi, qui bonum certamen certavit, ac fidem tam strenue servavit, quasi nefas iudicaremus tacere quod viscera nostra requieverint per te, frater. Equidem tristitia nobis magna fuit et continuus dolor cordi nostro, quando vinctus eras in Domino; sed catenas tuas non erubuimus, quia scilicet dignus fueras pro nomine Jesu contumeliam pati. Quando autem exaudivit Deus orationes, quæ sine intermissione fiebant ab Ecclesia pro te, canticum cantavimus Domino, qui solvit compeditos.

Et nunc obsecramus te, frater venerabilis, per Dominum nostrum Jesum Christum et per charitatem Sancti Spiritus, ut adiuves nos in orationibus tuis. Nos quoque libenter et indesinenter orabimus, ut in gratia crescas, et adimpleat Deus omnia desideria cordis tui; peroptamus enim participes esse Præsulis Deum tam timentis, fidem tam generose confitentis, ut inveniamur et nos irreprehensibiles ministri Christi et fideles mysteriorum Dei dispensatores.

Ut incolumen te nostrique memorem Deus Optimus Maximus diu tueatur, precamur peramanter.

Tui humillimi servi et fratres.

† Ferdinandus, Archiep. Burdig.
† Clemens, Episcopus Rupellen.
† Ioannis Amadeus, Episc. Petrocoricen.
† Renatus, Episc. Angolismen.
designatus pro Eccles. Cameracen.
† Ioannis, Episc. Agenen.
† Ioannis Maria Ioseph, Episc. Lucionen.
† Aloysius Eduardus, Episc. Pictavien.
† Bernardus, Episc. Lemovicen.
† Adulphus, ex Episc. Algerian.

F. Couseau, design. pro Eccl. Angolismen.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 432, n. 102, del 30 agosto).

Reverendissime Domine.

Quod, multis curis præoccupatus, hactenus non feci, hodie, opportuna data occasione, compendiose facio. Tibi scilicet, Reverendissime Domine, imo verbo congratulor, quia persecutionem pro iustitia contumeliamque pro nomine Christi invictissimo animo sustines; unde tanta Sanctæ Dei Ecclesiæ competunt laus et gloria.

Oh! perge, venerabilis frater, prospere procede et regna! Regna in vinculis! Regna in carceribus! Regna propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam! Et fides tua mundum vincat! Et patientia tua opus perfectum habeat!

Interim pro me minimo confratrum tuorum orare ne dedigneris; ut qui, peccator et indignus, dignitatis tuæ factus sum consors, virtutis quoque tuæ ac meriti, adiuvante gratia Dei, sim ipse quoquomodo particeps.

Hum.mus et addict.mus, uti frater,
† Ludovicus, *Archiep. Rothomagensis.*

Rothomagi, die prima septembris 1850.

(*Rélation de l'arrestation, de la captivité dans la forteresse de Fènestrelle, et de l'exil à Lyon, de Mgr Fransoni*, lettre de Mgr l'Archevêque de Turin à M. le Chanoine Louis Anglesio, traduite en française par Vincent Alessandri, Lyon, 1851, *Appendice*, pag. 76).

3°

Alla condotta di Mons. Fransoni applauso di Capitoli e Cleri.

Monseigneur.

Le Chapitre métropolitain et le Clergé de Chambéry, que vous avez honorés d'une sì douce bienveillance pendant votre séjour dans cette ville, éprouvent le besoin de vous manifester aujourd'hui leur religieuse sympathie. Ils s'unissent aux prières et s'associent aux vœux de vos diocésains.

(*Suivent les signatures du Chapitre et du Clergé de la ville*).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 232, n. 56, del 15 maggio).

Monseigneur.

Le Chapitre et le Clergé tout entier de la ville d'Annecy se font un devoir de féliciter Votre Excellence au sujet de la *béatitude évangelique*, que la Divine Providence vient de lui procurer.

Par vos tribulations, Monseigneur, vous venez de prendre place dans la noble compagnie des Athanases, des Chrysostômes et des Drostes de Vischering.

L'histoire vous appliquera, dans une juste proportion, les paroles du prophète royal: *De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput.*

Nous adressons les prières les plus ferventes au suprême Régulateur des événements, pour qu'il daigne inspirer de meilleurs sentiments à ceux, qui vous affligent, et qu'il verse toujours dans votre âme le baume de la résignation et de la patience.

Agréez, nous vous en supplions, Monseigneur, l'hommage de la profonde vénération avec laquelle nous sommes,

De Votre Excellence,

Les très-humbles et obéissants serviteurs.

(*Suivent les signatures*).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 240, n. 58, del 21 maggio).

Sappiamo egualmente che il Canonico Archidiacono e Curato della Cattedrale di Aosta recò personalmente a Mons. Fransoni, a nome del clero di quel ducato, i sentimenti di ammirazione e venerazione, da cui è compreso per la sua fermezza.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 310, n. 73, del 25 giugno).

Il Capitolo di Mondonedo, piccola città vescovile della Galizia in Spagna, letta la lettera, che Monsignore scrisse al Can.co Anglesio, indirizzò a Sua Eccellenza il seguente scritto.

Eccell.me ac Rev.me Domine Archiepiscope.

Pontianus ab Arciniego et Emmanuel ab Alcolea, Canonici Ecclesiæ Cathedralis Mindonensis in Ispania, primusque ejusdem Diœceseos Vicarius Generalis, et Antonius a Pardo et Montenegro Regis Catholici corpori militari olim in gradu superiori adscriptus, has vestræ Eccellentiæ litteras dirigere audent in eorum respectus et amoris erga te testimonium, nec non et admirationis ob præclaras, quas exercuisti, virtutes, præsertim in quæstione, quæ Gubernium Sardinense tuum zelum constantiamque tuam in tuenda Ecclesiæ immunitate labefactare conatus est. Tu autem, præclarissime Præsul, tamquam sedulus pastor, qui vitam ponit suam ut eam ipsam abundantius habeant oves sibi commissæ, viam omnibus Christi fidelibus ostendisti, ut Dei mandata injustis hominum exigentiis pro viribus anteponant.

Nec reddituum usurpatio, qui tuæ pertinebant Archiepiscopali Dignitati, nec potestatis civilis aperta contradictio, nec incarceratio, nec exilium, animi tui adamantini fortitudinem attenuarunt, ut saltem apparenter revocares, quod juxta Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ leges observandum præceperas in ecclesiasticæ sepulturæ interdictione

cadaveris illius, qui tantæ Matris immunitatem, quoad potuit, usque in finem profligavit. Quo quidem exemplo exardescant, necessum est, hominum corda, seseque urgeant, ut unusquisque propriam accipiat crucem, ipsius pondus æquo sustineat animo, omniaque proprii status munia adimpleat, memor divinæ retributionis; nam leve et momentaneum tribulationis nostræ supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis.

Tibi enim in sæva, quam sustinuisti, hominum contradictione non immerito potest applicari illud Apostoli ad Corinthios: *Christi bonus odor sumus Deo in iis, qui salvi fiunt, et in iis qui pereunt.* Nam, quod ad nos spectat, licet infirmi et admodum aspernabiles, tuarum historiam tribulationum animo volventes, tecum fuimus omni loco et tempore. Spiritus noster tuum comitatus est in Arce Fenestrelle. Deum frequenter benediximus, qui tantam virtutem suo contulit servo, ad contemnenda supra modum humana supplicia et ad omnes accommodationes rejiciendas, queis indebitæ acquiescentiæ simulatio ab aliquibus posset inveniri.

Deus Optimus Maximus divitias suæ Providentiæ a fine ad finem omnia attingentis amplius patefacere volens, sua dona tibi, dignissime Archiepiscope, tam mirabiliter elargitus est in ædificationem profectumque nostrum, ut, abiecta pigritia, viam Domini diligenter prosequamur. Quapropter in multis debitores tibi sumus, nobisque contulit Deus ardentia desideria hæc persolvendi debita nostra. Personæ nostræ, redditus nostri, hospitiaque nostra, in manu tua sunt; ea accipe omnia, quæ tibi gratanter offerimus; quæ quidem vota adscripti quotidiano Ecclesiæ nostro servitio non possumus tibi personaliter facere, in quorum fidem non sine maximo animi nostri gaudio ad te mittimus, quæ in nobis invenimus transportanda. Perexigua sunt sane, attentis necessitatibus, quæ omni modo tuam Augustam Personam absque dubio angent: sed marsupium nostrum non æquat desideria cordium nostrorum ad providendum te de omnibus.

Deprecamur te, Domine Excellentissime, ne deneges nobis amplissimum honorem acceptandi hæc insignificantia dona, quæ in Divino nomine tibi elargiuntur, enixe orantes, ut ille solus, qui scrutator est cordium, huius rei sit conscius, ne opus amittat in ipsius conspectu præcipuum suum meritum.

Ipse, qui præsto est omnibus qui in tribulationibus invocant illum, consolationem tibi porrigat supereffluentem de cœlo.

Excellentissime ac Reverendissime Domine Archiepiscope,

Vestræ Excellentiæ hum.mi ac obseq.mi in D.no servi,

PONTIANUS ab Arciniega — EMMANUEL ab Alcolea

ANTONIUS a Pardo et Montenegro.

PS. — Nullam certam residentiae tuæ notitiam habentes, cogitavimus convenientius præmittere hanc epistolam in civitatem Lugdunensem, ubi te mansurum intendisse dictum est. Quo comperto, statim ad te pervenire faciemus tria millia regalium monetæ hispanicæ, æquivalentia septingentis quinquaginta francis Gallicis (1).

(*Rélation de l'Arrestation, de la Captivité dans la forteresse de Fénestrelle, et de l'exil à Lyon, de Mgr Fransoni*, lettre de Mgr l'Archevêque de Turin à M. le Chanoine Louis Anglesio, Recteur de la Petite Maison de la Divine Providence à Turin, traduite en français par Vincent Alessandri, Lyon, 1851, *Appendice*, pag. 80-83).

Monseigneur.

Le Clergé du Canton de Genève a appris avec une profonde douleur, que Votre Grandeur a été privée de sa liberté, parce qu'Elle avait cru dévoir, pour sauvegarder les droits et l'indépendence de l'Eglise, prescrire des mesures de discipline ecclésiastique, pleine de sagesse et de prudence.

Le Clergé du Canton de Genève a eu le bonheur de vous posseder au milieu de lui, pendant votre séjour à Genève. Il bénit la Divine Providence d'avoir donné à la Métropole de Turin un Pasteur, dont les vertus épiscopales rappellent la fermeté d'âme et la douce patience des généraux Evêques, qui, dans tous les temps, ont défendu la foi et les droits de la Sainte Eglise de Dieu.

Nous prenons une part d'autant plus vive à vos glorieuses épreuves, Monseigneur, que nous voyons notre Evêque naguère captif à Chillon, pour des causes analogues, subir encore les douleurs de l'exil, quand tout son clergé et tous les catholiques de son diocèse l'appellent de tous leurs vœux au milieu d'eux.

Le Seigneur sanctifie son Eglise par les croix, qu'il envoie à ceux de ses Pontifes digne d'en supporter le poids. Notre très-saint Père Pape Pie IX, notre bien aimé Evêque, et Votre Grandeur, sont en ce moment d'éclatants témoignages de cette voie providentielle et miséricordieuse de Dieu.

Le Clergé du Canton de Genève éprouve une grande consolation à vous offrir, Monseigneur, dans ces circostances solennelles, les

---

(1) Monsignor Fransoni rispose ringraziando cordialissimamente e non accettando, perchè i redditi del suo patrimonio erano sufficienti per la sua vita, e perchè per pari ragione aveva non accettate altre consimili generose offerte, state fattegli dalla Francia e dall'Italia e anche dagli stessi suoi fratelli germani. Ne pubblicava, soggiunse loro, l'atto, perchè sta scritto: *Videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum, qui in cœlis est.*

(*Rélation, etc.*, pag. 83).

hommages de sa vénération, de son admiration, et l'expression de son profond respect.

13 mai, 1850.

(*Suivent les signatures de l'unanimité du dit Clergé*).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 244, n. 59, del 22 maggio).

Cittadelle de Turin, 24 mai 1850.

Messieurs.

Parmi les adresses assez nombreuses, qui me sont parvenues depuis mon arrestation, celle du Clergé de la ville et du Canton de Genève est bien une de celles, qui m'a le plus vivement touché. Je vous prie, messieurs, d'agréer l'expression de ma reconnaissance la plus sincère.

Je garderai toujours le souvenir des moments si doux, que, pendant mon séjour à Genève, j'ai eu le bonheur de passer avec les ecclésiastiques du Canton de Genève, dont le zèle et le dévouement au service de leurs paroisses ont fait mon admiration. Je l'ai déjà déclaré bien des fois, mais je ne puis me priver du plaisir de le répéter de nouveau dans cette occasion, car vraiment j'en ai été édifié.

Mon procès a été jugé hier, et après la déclaration de culpabilité faite par les jurés, le tribunal m'a condamné à 500 fr. d'amende et à un mois de prison. Comme la sentence a été prononcée le dix-neuvième jour depuis mon arrestation, en joignant les deux espaces de temps, on formerait 49 jours, et d'abord j'y avais remarqué une heureuse coïncidence avec le 49 jours que Mgr Marilley a dû passer à Chillon; mais à présent on veut m'ôter la satisfaction, que j'en éprouvais, en m'assurant qu'il faut compter le mois à partir du jour de mon entrée dans la Citadelle.

Croyez-moi, Messieurs, dans les sentiments les plus reconnaissants et les plus affectueux,

Votre très-humble serviteur,

† Louis, *Archevêque*.

(*Observateur de Genève*, an. 1850, mai; *Armonia*, an. 1850, pag. 215, n. 64, del 3 giugno).

X

MISSIONI DELLO STATO SARDO PRESSO LA S. SEDE PER UN NUOVO CONCORDATO DOPO LA ELARGIZIONE DELLO STATUTO.

1° Missioni dal 1848 al maggio 1850. — 2° Missione del Conte Pinelli.

1°

Missioni dal 1848 al maggio 1850 presso la S. Sede.

Nella primavera del 1848 il Conte Sclopis, allora Ministro di Grazia e Giustizia, inviò a Roma un suo progetto di Concordato, da sostituirsi all'antico di Benedetto XIV; ed il S. Padre, prendendo in considerazione la proposta del Ministro Piemontese, nominò tostamente un Commissario, il quale, se non andiamo errati, fu Monsignor Corboli, persona accetta al Ministro e vantaggiosamente conosciuta in Piemonte. Il Commissario non tardò a rassegnare all'incaricato nostro le sue osservazioni sui varii articoli del progetto (1).

---

(1) Il signor Ministro di Grazia e Giustizia di S. M. il Re di Sardegna, nella tornata del Senato del 5 dello scorso aprile, pronunciò un discorso, nel quale accennò un progetto di Concordato presentato da quel governo alla S. Sede nel 1848, esprimente *il principio della perfetta eguaglianza degli ecclesiastici e dei laici dirimpetto alla legge civile e penale.* Soggiunse, che *quel principio e quel Concordato non furono accettati; ed il Cardinale plenipotenziario dopo varie conferenze dichiarò, che non si poteva accettare il progetto del governo; lo pose in disparte; propose altre basi, ed espresse la domanda dei compensi.* Dichiarò poscia di non soffermarsi *intorno alle basi, alle clausole, ai compensi proposti con questo progetto,* che però erano noti alla Commissione del Senato (*Atti del Senato*, pag. 127 e 128).

Nel dì 10 un giornalista di Torino stampò, che se ne era ben informato; il primo compenso era *una rendita annua assicurata di due milioni, da esigersi sulle sportule ed altre propine dei tribunali* (*Opinione*, n. 99). Altri giornali copiarono tale articolo, ripetendo le antiche declamazioni contro i pretesi tesori, che da varie parti dell'orbe cattolico vengono a Roma.

Non è del nostro officio l'interloquire nelle trattative del 1848 e nelle seguenti fasi di quella questione; ma per decoro della Santa Sede dobbiamo

Poco stante gli affari d'Italia si intralciarono così che il nostro Ministero, avendo ben altre bisogne da trattare che non fossero quelle di giurisdizione ecclesiastica, non fece più risposta alcuna alle osservazioni del Corboli, cioè, non diede seguito alcuno alle trattative appena iniziate. Che anzi la cronaca vuole, che nell'anno scorso un qualche Prelato Romano abbia verbalmente significato ad uno dei nostri ambasciatori straordinari colà inviati, siccome, essendo vertente una trattativa sul Concordato, questa doveva venir terminata; ma il nostro ambasciatore trovò pretesto per esimersi da un negoziato, che non era precisamente il suo.

Stando così le cose, Roma negli ultimi giorni dello scorso febbraio riceve una lettera, nella quale il Conte Siccardi annunziava, che, volendo il Ministero prender sulla opposizione l'iniziativa d'una legge relativa alla giurisdizione ecclesiastica, erasi fermato di proporre quella, di cui inviava copia e dava semplice participazione, visto che le trattative precedenti erano andate fallite. A tale annunzio Roma strabiliò; e rispose disapprovando la legge, e protestando che essa stava tuttavia aspettando una risposta alle osservazioni inoltrate dal Corboli nella primavera del 1848, pronta a continuare i negoziati, a cui appena si era dato principio.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 140, n. 35, del 22 marzo).

Il 24 marzo 1848 il primo Ministero costituzionale lo costringeva (Mons. Fransoni) inconstituzionalmente ad esulare.

Passati quasi due anni, la diocesi lo vuole e lo chiama: la montagna burocratica butta fuoco e fiamme: il Ministro Demargherita (1) si inchina alla montagna. Siccardi, l'uomo scelto *ad hoc*, va a Portici, pregando o imponendo a Pio IX, esule, che sacrifichi l'esule Arcivescovo in olocausto alla montagna.

Torna il famoso oratore con cipiglio corrucciato, e di bocca in bocca corre la voce: *Faremo da noi!*

Siccardi è Ministro.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 231, n. 56, del 15 maggio).

---

dichiarare, che i compensi proposti per un nuovo Concordato non erano pecuniarii, nè in alcun modo materiali, e nè anche politici, ma consistevano meramente in una maggiore libertà ecclesiastica; essendo costantemente la libertà della Chiesa, che la Santa Sede procura di avere pel maggior bene dei fedeli.

(*Giornale Officiale di Roma*, mese di maggio 1850).

(1) Costui è il Barone avv. Demargherita, che fu relatore al Senato della proposta della legge 9 aprile 1850, non perciò da confondersi col Conte Solaro Della Margherita.

Il S. Padre esiliato doveva ricevere con onore un plenipotenziario, inviato dalla demagogia (1), per far destituire due Vescovi rispettabilissimi (2).

(*Gazzette de Lyon*, n. 80, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 148, n. 36, del 27 marzo).

Veggansi ancora *Documenti*, III, n. 2, alle parole: *Nell'agosto del 1849*.

Il mattino del 10 corrente (dicembre 1849), è giunto a Torino il Conte Siccardi, sesto inviato straordinario del nostro governo presso la Santa Sede (3). Si dice, che sia tornato colle pive in sacco; noi intanto attendiamo, che il foglio officiale parli a tale riguardo.

(*Armonia*, an. 1849, pag. 588, n. 147, del 12 dicembre).

Il Ministero, vedendo la necessità di venire a trattative colla Santa Sede, offrì l'incarico al Marchese Cesare Alfieri di Sostegno, il quale rifiutò; l'offrì al Conte Gallina, il quale si rifiutò; l'offrì al Conte Sauli, che andò a Roma nel maggio verso la fine (1850).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 233, n. 56, del 15 maggio; e pag. 248, n. 60, del 24 maggio).

Essendo stata fatta parola, nella seduta della Camera dei Deputati del 7 marzo corrente, della commissione, di cui io fui onorato dal Ministero Casati, di negoziare cioè un Concordato colla Santa Sede, credo mio dovere di rettificare alcuni fatti. È vero che il Ministero Casati mi incaricò di una tale negoziazione, ma conviene avvertire, che allora trattavasi di un Concordato universale, il quale riguardasse tutti quei punti, sui quali potessero accadere collisioni o comechessia dissonanze fra le due autorità; e che poi, essendo stato caduto quel Ministero, il Ministero nuovo del 19 agosto (1849) fu d'altro avviso. Nelle istruzioni inviatemi da questo, in data del 1° settembre, non si parlò più di Concordato, e nel dispaccio seguente del 8 settembre mi si offerì l'incarico di continuare le trattative di un Concordato ristretto al solo punto della giurisdizione

---

(1) Conte Siccardi, non ancora Ministro.

(2) Mons. Fransoni, Arcivescovo di Torino, e Mons. Artico, Vescovo di Asti. Ma, parlatosi del Concordato, egli disse di non avere missione per questo, e partì.

(3) Le precedenti missioni furono 1° la missione di un Concordato, mandata dal Conte Sclopis; 2° la missione di Mons. Alessandro Riccardi, Vescovo allora di Savona, e del Marchese di Montezemolo, inviati a Pio IX in Gaeta per offrirgli un rifugio nella città di Savona; 3° la missione del Conte Balbo, per pregare Pio IX a ridonare la Costituzione, stata lacerata dalla repubblica romana; 4° la missione dell'Abate Antonio Rosmini Serbati, per un Concordato; 5° la missione del Conte Siccardi a Portici, per ottenere la destituzione di Mons. Fransoni e di Mons. Artico. Ritenuto che la 2ª missione era composta di due inviati, il Conte Siccardi era il sesto inviato del Regno Sardo.

ecclesiastica, di concerto coll'egregio Ministro plenipotenziario di S. M. residente presso la S. Sede. Ma non essendo conveniente, che io accettassi una negoziazione già aperta e ben inoltrata da un rispettabilissimo Ministro, benchè per la sua singolare modestia e benevolenza verso di me questi non ricusasse la mia debole cooperazione, io pregai il Conte Ettore Perrone, Ministro degli Affari Esteri, a disobbligarmi dal prendere alcuna parte officiale nella conclusione di tale affare; ed egli, riconoscendo quanto fosse ragionevole la mia domanda, volentieri annuì. Dalla quale genuina narrazione dei fatti risulta, che io non ebbi mai nè tempo nè facoltà di entrare colla S. Sede in trattative di sorta per la formazione di alcun Concordato nè universale nè particolare (1).

Stresa, 10 marzo 1850.

A. Rosmini.

(*Risorgimento*, n. di marzo 1850).

2°

Missione del Cav. Pinelli presso la Santa Sede.

Nel Collegio di Cuorgnè sortì a deputato Pier Dionigi Pinelli, ex presidente, all'unanimità.

Il sig. Pier Dionigi Pinelli è partito lunedì (19 agosto) per Roma, in compagnia del sig. Professore Tonello e di un impiegato al Ministero degli Esteri.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 418, n. 98, del 21 agosto).

Genova, 20 agosto. La *Gazzetta di Genova*, annunzia, che il Commendatore Pier Dionigi Pinelli, incaricato di una missione presso la Santa Sede, parte questo dopo pranzo alla volta di Roma sopra il regio piroscafo dello Stato, il *Monzambano*.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 422, n. 19, del 25 agosto).

Roma, 23 marzo 1850.

Ieri sera arrivarono a Roma tre deputati del vostro governo, e dicono che sieno mandati dal Ministero D'Azeglio.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 433, n. 102, del 30 agosto).

---

(1) Veggansi le parole del Cav. di Santa Rosa, che sono quelle a cui risponde Antonio Rosmini, nei *Documenti*, XX, n. 4, *Discorso del Ministro di Santa Rosa.*

Vi posso accertare, che ho chiesto alle persone meglio informate, e tutto quello che ho potuto sapere si è, che il Cav. Pinelli non potè ottenere di veder subito il S. Padre, e che la prima conferenza, che egli ebbe col Cardinale Antonelli, fu lunga e riuscì contraria alle previsioni del suo governo..... I Cardinali, Lambruschini, Vizzardelli, ed Antonelli, avrebbero avute conferenze a questo riguardo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 452, n. 107, dell'11 settembre, corrispondenza particolare da Roma).

Una corrispondenza autorevole di Roma ci scrive, che, nello abboccamento tenuto la prima volta fra il Commendatore Pinelli e l'Eminentissimo Card. Antonelli, questi si ricusò d'iniziare qualunque trattativa relativa alla di lui missione, allegando che il Santo Padre si era avocato un tanto grave affare. Concertato di domandare una udienza a S. S. il sullodato Cardinale fece tenere il giorno susseguente, all'abitazione del Cav. Pinelli, la seguente risposta:

« Il S. Padre riceverà di buon grado il Commendatore Pinelli « come privato, come riceve tutti indistintamente i fedeli, ma come « inviato del governo sardo non lo riceverà, finchè non è stato « posto in libertà il Ven. Mons. Arcivescovo di Torino ».

Dopo questa comunicazione il Cav. Pinelli spedì un corriere a Torino.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 453, n. 107, dell'11 sett., dall'*Eco di Firenze*).

La sera, in cui il sig. Pinelli fu ricevuto dal Santo Padre, era giorno di domenica, destinato fra gli altri all'udienza di Mons. Segretario di Propaganda.

Ora, mentre Mons. Barnabò, che ricopre questa carica, Prelato di una rara dottrina e di franco e leale carattere, era dentro dal S. Padre a disbrigare gli affari di sua pertinenza, fu annunziato il sig. Pinelli. Dietro questo avviso, il Prelato credè buono affrettare e si accomiatò. Il S. Padre volle, che rimanesse testimonio del colloquio, che andrebbe a succedere.

Il Pinelli espose lo scopo di sua missione conciliatrice.

Il Papa rispose, essere dolentissimo di quanto è succeduto nel Piemonte, conculcando i patti più solenni e violando quelle leggi, che le nazioni non conculcano mai, che col danno della morale pubblica e quindi dei governi. L'eminente dignità, di cui è rivestito, ed i diritti, che deve difendere, costringerlo a sostenere quanto la religione richiede per sè. Nondimeno ricordarsi di essere il rappresentante in terra di colui, che andava in cerca ed accoglieva i peccatori, e perciò l'animo suo non essere alieno dall'ascoltarlo. Ciò però non poter fare da sè, impediendolo le tante cure del supremo

pontificato; si rivolgesse quindi a quella Commissione di Cardinali, che dal Segretario di Stato aveva udito essere stata a ciò deputata; da essa conoscerebbe la sua mente e quanto altro è d'uopo (1).

Allora il Pinelli si introdusse a parlare del succeduto, ma il Pontefice bellamente seppe evitare.

Nondimeno l'inviato piemontese stimò di dover tornare sul proposito, ma trovato nuovamente il nodo, pose fine al colloquio; e, ricevutane la benedizione, se ne andò in pace.

Come poi vadano le faccende con la Commissione dei Cardinali è cosa segreta, e a qualche voce, che sul proposito è corsa, non si può attendere. Però il sig. Pinelli, che alloggia alla locanda Melga, va cercando un appartamento stabile; il che fa credere, che le trattative abbiano speranza di esito felice, e che molto tempo ci voglia prima di condurle a compimento.

---

(1) Gli ultimi dispacci, che ricevette da Roma questo Nunzio Pontificio. Mons. Fornari, annunziano che il Cardinale Segretario di Stato Antonelli ha terminato le pratiche coll'ambasciatore spagnuolo, Martinez della Rosa, per la conclusione di un Concordato, in modo che il progetto sarà quanto prima spedito a Madrid per l'approvazione del governo spagnuolo. In questo progetto viene per parte della Santa Sede impartita formalmente la sanzione alla vendita dei beni ecclesiastici, seguita in Spagna fino alla fine del 1844, ed il Papa si obbliga inoltre a rilasciare una bolla, affinchè quelli, che in modo legale giunsero in possesso di quei beni, non abbiano ad essere turbati da alcuno. In genere, l'abbozzo del progettato Concordato mostra, che tra Roma e Madrid regna la migliore buona intelligenza, e che la Santa Sede di rado rifiuta ad un governo straniero concessioni fondate sul diritto, allorchè nel domandare tali concessioni si osservano le debite forme.

Le differenze tra la Corte di Torino ed il Papa non sarebbero mai giunte a tale grado di asprezza, se i Ministri Sardi non avessero tenuto a Roma un linguaggio altiero riguardo al cangiamento del Concordato del 1822.

La diplomazia spagnuola procedette ben diversamente. Quantunque in principio la Corte di Madrid credesse di aver motivo di lagnarsi, perchè in Roma si era data così misteriosamente al Conte di Montemolin la dispensa pel matrimonio, tuttavia alcune sincere dichiarazioni del Cardinale Antonelli bastarono a togliere ogni mala intelligenza, per tal cagione, tra la Corte Pontificia ed il Gabinetto Spagnuolo. Il Cardinale Segretario di Stato osservò, che una dispensa di matrimonio è un affare puramente religioso, nel quale la Chiesa di Cristo non può essere indotta da alcuna considerazione politica a negare le dispense, quando sono adempiute le prescrizioni canoniche.

Il Cardinale Antonelli aggiunse, che il segreto riguardo alla dispensa fu richiesto dal Re delle due Sicilie, e che tale diritto spetta ad ogni privato, sinchè non è giunto il momento, in cui devono seguire le pubblicazioni del matrimonio. Il sig. Martinez si dichiarò soddisfatto di queste dichiarazioni, ed invece di domandare i suoi passaporti, come voleva il *National*, perchè il Papa aveva accordata la dispensa al Conte di Montemolin, l'ambasciatore spagnuolo approfittò, con grande abilità, di questo disgradevole fatto per ispingere con maggior energia le pratiche pendenti per la conclusione del Concordato. Antonelli vi acconsentì volentieri per persuadere il governo spagnuolo, che la dispensa di matrimonio accordata al Conte di Montmolin non avea nè potea avere alcuna significazione politica agli occhi della S. Sede.

(Corrispondenza di Parigi, stampatanel *Lioyd.* - Dall'*Armonia*, an. 1850, pagina 433-434, n. 102, del 30 agosto).

Ieri poi verso le sei pomeridiane arrivò da Civitavecchia un corriere straordinario in tutta fretta, che portò quattro plichi all'inviato Pinelli, e che, avutane la ricevuta, ripartì immediatamente per la volta donde era venuto. Fin qui non si è trapelato niente del loro contenuto.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 467 e 468, n. 111, del 20 settembre, corrispondenza da Roma addì 13 settembre 1850).

Una corrispondenza dell'*Univers*, colla data di Roma 14 settembre, conferma quanto da noi venne annunziato sul primo abboccamento di Pinelli col S. Padre. Il signor Pinelli ha insistito principalmente su questo punto, che i cangiamenti politici, avvenuti negli Stati Sardi, rendevano necessarii cangiamenti analoghi sui punti disciplinari, intorno a cui lo Stato ha qualche interesse. Sua Santità fe' osservare, che la S. Sede non si rifiuta mai dallo dispensare in punto di disciplina, allora che la necessità ne è manifesta; ma che per accordare dispense, conviene almeno che le siano addimandate. Sulla questione dei Concordati Sua Santità avrebbe detto, che è difficile comprendere, come un Concordato nuovo potrebbe essere conchiuso, nel momento stesso in cui sono calpestati gli altri Concordati. Finchè manterrà questa pretesa, è chiaro che ogni nuovo Concordato non avrebbe altro risultato, che di obbligare la S. Sede, senza obbligare il Gabinetto di Torino. Per contrattare seriamente bisogna, che le due parti si credano egualmente tenute di rispettare le loro obbligazioni. Domani possono avvenire in Piemonte nuovi cangiamenti politici, e in virtù del principio posto dal Gabinetto di Torino egli potrebbe arbitrariamente stracciare i Concordati fatti il giorno innanzi.

L'inviato Sardo avendo risposto, che tale è il diritto pubblico ricevuto in Piemonte, Sua Santità l' avrebbe interrotto dicendo: *piano, piano*, signor commendatore, guardatevi dal calunniare il vostro paese, attribuendógli opinioni, che forse non sono che opinioni di qualche individuo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 480, n. 114, del 27 settembre).

Riceviamo dal nostro corrispondente di Roma quanto segue, in data del 26 settembre.

Il Concistoro è stato fissato pel giorno 30 del corrente mese, perchè, essendo stato ricevuto Pinelli dal S. Padre il 1° del mese, e non l'8 come disse l'*Armonia*, ora che sono passati trenta giorni, tutti i mezzi di conciliazione saranno stati esauriti, e il Papa potrà aprire il suo cuore in seno del suo venerando Senato sulla condizione tristissima del Piemonte. La parola del Papa sarà amara,

perchè agli insulti passati si aggiunge un nuovo insulto; chè in fin dei conti dee chiamarsi con questo nome la missione Pinelli.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 494, n. 116, del 2 ottobre).

A noi viene scritto, che partì (C. Pinelli da Roma) il mattino del 8 (ottobre), dirigendosi alla volta di Firenze.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 517, n. 121, del 14 ottobre, dal *Conservatore Costituzionale* di Firenze).

Il signor Pinelli giunse la mattina del 16 (ottobre) a Torino (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 525, n. 125, del 18 ottobre).

Le cure del mio Governo non giunsero sin'ora a superare le difficoltà, che occorsero alla Corte di Roma, in conseguenza di leggi, che i poteri dello Stato non potevano ricusare alle sue nuove condizioni politiche e legali. Norma degli atti, come delle pratiche usate, fu quella costante riverenza, che tutti professiamo verso la S. Sede (2), unita ad un fermo proposito di mantenere inviolata la indipendenza della nostra legislazione (3).

Fedeli ai nostri doveri e perseveranti nell'esercizio dei nostri diritti (4), confidiamo che il tempo e la benefica influenza del senso religioso come della civiltà ci condurranno a quell'accordo, che è fra i primi bisogni dello stato sociale (5).

(Discorso del Re Vittorio Emanuele II all'apertura del Parlamento, nella seduta reale del 23 novembre 1850).

---

(1) La Corte di Roma non avendo riconosciuto le basi della missione Pinelli, non vi fu presentazione e ricevimento officiale; e nel partire il nostro inviato non richiese neppure dal Papa un'udienza di privato congedo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 528, n. 124, del 21 ottobre, dalla *Frusta*).

(2) Solo riverenza, non altro, verso la S. Sede da un governo, se esso vuole rimanere cattolico?

(3) Cioè, quanto alla Chiesa non curare i SS. Canoni suoi e la sua legislazione. Un governo così non poteva più essere cattolico.

(4) Doveri e diritti di governo non cattolico, perchè con tali parole si volevano intendere i diritti e i doveri fatti colla legge 9 aprile 1850.

(5) Quale accordo? Non altro si aspettava dal potere dello Stato Sardo che la sottomissione della Chiesa ad esso potere; il che non avvenne nè poteva avvenire. Non vi è mezzo o via di accordo tra un governo, che calpesta i diritti della Chiesa, e la Chiesa. Questa in siffatta condizione si comporterà sempre verso un tale Stato, come con ogni governo a lei ostile; e ciò non sarà mai di vantaggio allo Stato, retto da simile governo.

XI

RECLAMI DELLA SANTA SEDE.

Reclami della Santa Sede sulla legge 9 aprile 1850 e sulle carcerazioni e punizioni di Mons. Fransoni, e di altri Vescovi, rivolti direttamente al Regno Sardo; e dispacci di questo in risposta.

Della natura e forza dei Concordati.

Portici, 9 marzo 1850.

Una delle più gravi afflizioni, che amareggiavano l'animo della Santità di N. S. era quella prodotta dalla considerazione dello stato, a cui si avviavano le cose ecclesiastiche e religiose nel Piemonte. Difatti la sfrenata licenza della stampa, che nulla di più sacro risparmiava, il disprezzo del sacerdozio, che tendeva a paralizzare l'azione dei Sagri Pastori, gli sforzi continui diretti ad attaccare e rovesciare i diritti della Chiesa e a sottrarre dalla sua influenza la istruzione, facevano presagire le più funeste conseguenze.

Il S. Padre nell'afflizione piangeva sui pericoli, che minacciavano la Chiesa di Piemonte; ma in pari tempo sperava nella religione di Sua Maestà Sarda e nella saggezza del suo governo. Qual dispiacere pertanto ha dovuto provare nel vedere sui pubblici fogli il progetto e la relazione sugli affari ecclesiastici letta alla tribuna dal sig. Ministro di Grazia e Giustizia (1), come ancora nel ricevere la susseguente comunicazione, fatta da V. S. Ill.ma (2) in nome del signor Ministro degli Affari Esteri (3), con nota del 4 del corrente mese,

(1) Cav. Siccardi. Il progetto e la relazione sono quelli dei *Documenti*, V.
(2) Marchese Spinola, incaricato d'affari di S. M. Sarda a Roma.
(3) Marchese d'Azeglio, anche Presidente del Ministero.

relativa ai sei articoli, che riguardano il Foro Ecclesiastico, la Immunità Locale, e la osservanza delle Feste! (1). E tanto maggiore ne è stata la sorpresa, in quanto che nella nota medesima si vorrebbe accagionare la stessa S. Sede, quasi che si fosse ricusata di corrispondere alle trattative col governo sardo.

In questo dispiacente inaspettato avvenimento, Sua Santità ha creduto preciso dovere del suo Apostolico Ministero di ordinare al sottoscritto Cardinale Prosegretario di Stato, di rispondere senza dilazione alla accennata di Lei comunicazione, a sostegno di quella afflitta chiesa e dei diritti della S. Sede.

In primo luogo lo scrivente Cardinale invita il Ministero Sardo a richiamare a memoria *i Concordati* di Benedetto XIII, di Benedetto XIV (2) e Gregorio XVI, perchè voglia considerare la somma deferenza, che i Sommi Pontefici hanno usato verso il Piemonte, e come la S. Sede abbia sempre religiosamente rispettate le disposizioni nei suddetti Concordati *convenute*. Lo invita inoltre a ricordare che, desiderando lo stesso governo fin dal 1848 a procedere a nuove trattative, Sua Santità, benchè avesse tutto il diritto di ricusarsi e di insistere sulla osservanza dei *trattati*, nondimeno benignamente deputava all'uopo il suo plenipotenziario (3), il quale prese cognizione del progetto e presentò i suoi rilievi; ma a questi per parte del plenipotenziario sardo non fu dato alcun seguito, forse per le tristissime vicende sopravvenute. Che se nelle lettere credenziali, con cui il sig. Conte Siccardi fu inviato nei passati mesi in Portici, tra gli altri motivi della sua missione si accennava anche a quello relativo all'oggetto, egli è un *fatto* che, dopo essersi occupato d'altro argomento riguardante la sua missione, *niuna trattativa intraprese su questo*, anzi dichiarò avere ricevute istruzioni di tornare in Piemonte, nè si ebbe in seguito altra relativa comunicazione (4).

A fronte della semplice esposizione dei fatti il sottoscritto Cardinale lascia giudicare il governo sardo, se la condotta tenuta dalla S. Sede poteva somministrare un ragionevole motivo di proporre

---

(1) Sono gli stessi del progetto, meno i n. 7, 8, 9. Veggansi *Documenti*, V.

(2) Bolla 22 gennaio 1740: anche di Leone XII bolla 14 maggio 1823.

(3) Nella primavera del 1848 il Conte Federico Sclopis di Salerano, allora Ministro degli Affari Ecclesiastici, di Grazia, e Giustizia, inviò a Roma un suo progetto di Concordato. Il Papa nominò Mons. Giovanni Corboli-Bussi plenipotenziario, che rassegnò le sue osservazioni all'incaricato sardo residente a Roma.
(Veggansi *Documenti*, X, 1°).

(4) Il Cav. Siccardi si recò a Roma per ottenere la destituzione di due Vescovi, cioè di Mons. Fransoni, Arcivescovo di Torino, e di Mons. Artico, Vescovo di Asti.
(Veggansi *Documenti*, X, 1° alle parole: *Il Santo Padre esiliato*).

al Parlamento un progetto, il quale con un colpo priva e tende a privare il clero di antichi diritti, che pacificamente godeva e come fondati sulle canoniche sanzioni e come garantiti da solenni *trattati*, col quale si attenta all'asilo dei sacri templi e si invade l'autorità della Chiesa e si giunge perfino a restringere di fatto e indirettamente i giorni festivi consagrati al Signore; progetto, che, preso nella sua integrità, mira a togliere alla Chiesa la libertà di acquistare, in un tempo in cui solennemente è proclamato il principio di rispettare la proprietà.

E innovazioni di tal fatta si propongono alla discussione della Camera, la quale se ne fa arbitra senza alcun riguardo al Sommo Gerarca della Chiesa, senza alcun rispetto ai preesistenti *trattati* garantiti anche dalla Costituzione dello Stato. Che se quindi si è fatta comunicazione alla S. Sede dei sei indicati articoli, si è contestualmente dichiarato dover essere la decisione presa dal governo *immutabile*, e perciò non può comprendersi come siasi nello stesso tempo invitata la S. Sede ad un accomodamento con trattative da farsi in Torino, se pure non si volesse che il Pontificio Rappresentante si limitasse ad essere semplice spettatore e colla sua presenza concorresse ad approvare le proposte innovazioni.

Alla vista della triste e lagrimevole condizione, in cui si trova la Chiesa in Piemonte e dei pericoli che sovrastano alla Chiesa, il S. Padre nella profonda amarezza del suo cuore alza gli occhi al Dio delle misericordie, pregandolo con tutta l'effusione dell'animo suo ad allontanare da quel popolo i castighi, con cui ha percosso altre nazioni, le quali credevano trovare la loro prosperità nella umiliazione del clero, nella depressione della autorità della Chiesa; ma in pari tempo mosso dalla coscienza dei proprii doveri altamente protesta innanzi a Dio e innanzi agli uomini contro le ferite, che si vogliono fare alla autorità della Chiesa, contro ogni innovazione contraria ai diritti della medesima e della S. Sede e contro ogni infrazione dei *trattati*, dei quali reclama l'osservanza.

Egli per altro non lascia di confidare nella religione di S. Maestà, nella speranza che, imitando l'avita pietà dei suoi maggiori, voglia proteggere con fermezza la Chiesa, impedire i danni che le sovrastano, sostenere l'Episcopato ed il clero, e promuovere la causa della religione, la quale è inseparabile dalla felicità dei popoli e dalla sicurezza della società, che in tanti modi è scossa e minacciata.

Il sottoscritto Cardinale Prosegretario di Stato, nell'eseguire i comandi di S. Santità, prega V. S. Ill.ma a volersi compiacere di

far giungere la presente a cognizione di S. Maestà, ed ha il piacere di confermarle i sensi della più distinta stima (1).

G. Card. Antonelli.

Signor Incaricato di Affari di S. M. Sarda,
in Roma, Marchese Spinola.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 151, n. 36, del 27 marzo, supplemento).

Dovè già il sottoscritto Cardinal Prosegretario di Stato, con nota officiale del 9 marzo p. p. rappresentare a V. S. Ill.ma l'amarezza, da cui era oppresso l'animo del S. Padre, per le innovazioni promosse nel Parlamento di Torino con discapito della Chiesa e dei sacri suoi diritti, al quale nel caso concreto andava pur congiunta l'infrazione dei *solenni relativi trattati*. Anzichè le rimostranze, espresse con quella nota in nome di S. Santità, sortissero quell'esito che giustamente attendevasi, le cose si aggravarono al punto che, datasi la definitiva sanzione, nella parte toccante il Foro Ecclesiastico e l'Immunità Locale, al progetto di legge, contro il quale eran diretti i reclami della S. Sede, il S. Padre fu posto conseguentemente nella ben dura ma pur imperiosa necessità di richiamare dai Regii Stati Sardi il suo rappresentante; dappoichè, rimaste senza effetto le giuste Pontificie doglianze, non poteva quivi conciliarsi l'ulteriore di lui presenza con un corso di fatti, che seco traevano il vilipendio dei Sacri Canoni e il niun conto delle *speciali convenzioni, solennemente stipulate* tra la S. Sede e la R. Corte di Sardegna. Fu questa una determinazione, quanto indispensabile, altrettanto penosa all'animo di S. S. imperocchè sembrava, a dir vero, inattendibile il caso di veder interrotte le relazioni col governo della S. Sede in un regno, ove tanto ha fiorito la religione e lo attaccamento alla Sede Apostolica sotto gli auspicii dell'insigne pietà dei regnanti della eccelsa Casa di Savoia.

Mentre però da queste angosciose considerazioni era travagliato il S. Padre, sopraggiunse a colmo del suo dolore l'annunzio di un attentato, commesso contro la sacra persona dell'ottimo Arcivescovo di Torino, il quale da una incompetente autorità giudiziaria fu sottoposto ad inquisizione, e successivamente col mezzo della pubblica forza arrestato e tradotto nella fortezza di quella capitale. Un fatto di tal natura non può non cagionare la più grave sorpresa, sia che si riguardi alla incompetenza del tribunale, da cui partì una tale misura, sia che riflettasi al motivo, d'onde provenne uno sfregio

---

(1) Il Ministero non rispose a tale dispaccio. Ciò fu ben rilevato dal *Courrier des Alpes*, n. 130, di cui le parole si leggono a *Documenti*, XIII, I. *Interpellanze*. 1°, *Tornata del 16 maggio 1850*, nota (11).

cotanto ingiurioso alla cospicua dignità del sacro personaggio. Qualunque infatti sieno le riforme, che si credè dare alla civile legislazione nei Regii Stati Sardi, prevalgono però sempre alle medesime e dovevano ben rispettarsi in un regno cattolico le venerande leggi della Chiesa. E qualunque fosse il diritto, che potesse competere agli Stati suddetti, di costituirsi sotto nuove forme di civile amministrazione, non diminuiva però nè punto nè poco, rimpetto a tal diritto, il valore delle sanzioni canoniche e delle *solenni stipulazioni* preesistenti tra la S. Sede e il Piemonte, le quali in gran parte riguardano appunto alle materie prese di mira colle stabilite legislative riforme. E poichè il governo della S. Sede si mantenne nella esatta osservanza dei *convenuti patti,* avea buon diritto di attendersi altrettanto dall'altra parte, che insieme con esso vi si era *formalmente obbligata.* Tanto più poi v'era motivo di ripromettersi tale reciprocità, in quantochè siffatte *convenzioni* si erano guarentite con espressa riserva dello stesso Statuto fondamentale del regno.

In presenza pertanto delle ricordate leggi della Chiesa, e degli esistenti speciali *trattati,* sarà facile alla saviezza della S. V. Ill.ma e del suo reale governo il ravvisare, qual grave attentato e violazione si manifesti nell'operato del tribunale anzidetto contro la persona dell'illustre Arcivescovo.

Egli è poi ben doloroso a dirsi, che l'oltraggioso trattamento, cui andò soggetto il Prelato, non ebbe d'altronde origine, che dall'aver egli prescritto al suo clero, per norma delle coscienze, quella regola, da cui non poteva prescindersi in mezzo ad innovazioni lesive dell'ecclesiastica autorità, introdotte nelle leggi civili dello Stato, malgrado i giusti reclami del Supremo Capo della Chiesa; dalle cui viste direttrici non può allontanarsi la condotta dei Sacri Pastori, posti dallo Spirito Santo a coadiuvarlo nell'universale governo della mistica vigna del Divino Signore.

Il S. Padre pertanto, ben conscio a se stesso dei doveri che l'alto suo ministero gli impone rispetto a Dio ed alla Chiesa, ha dato speciale ed espresso ordine al sottoscritto, di protestare e reclamare fortemente contro un attentato, col quale, arrecandosi alla Chiesa stessa ed alla S. Sede una gravissima ingiuria, si è vilipesa la sacra di lei autorità, e violata ad un tempo la rispettabile Dignità Episcopale in persona di uno tra i più benemeriti suoi Pastori. Nell'atto stesso intende la Santità Sua, che sieno qui rinnovate le giuste proteste e rimostranze, già promosse coll'antecedente nota del sottoscritto contro le leggi ivi enunciate, sulla cui base si è proceduto alla violazione, che forma l'oggetto di quest'ulteriore disgustoso reclamo. Al medesimo poi il S. Padre aggiunge, nella sua qualità di Supremo Capo della Chiesa, la domanda della immediata libera re-

stituzione dell'imprigionato Arcivescovo alla sua sede; cosicchè cessi un fatto, dal quale ridonda una pubblica offesa alla religione, alla Chiesa, all'Episcopato, ed un grave scandalo al mondo cattolico, di cui fa parte lo Stato, ove tal fatto sventuratamente si consumò, ed a cui potrebbero derivarne lagrimevoli conseguenze.

Per altro, se duole acerbamente al S. Padre il vedersi costretto a moltiplicare i suoi reclami sopra argomenti di siffatta specie presso un governo, nel quale per tanto tempo conservaronsi felicemente l'armonia e le ottime relazioni con la Sede Apostolica, ama tuttavia confortarsi colla speranza, che la Maestà del Re, memore della splendida religione e pietà che trasse in retaggio dai suoi augusti antenati, vorrà insieme col suo reale Ministero apprezzare appieno le sovra espresse Pontificie lamentanze, e soddisfare alle giuste dimande della Santità Sua, mediante quella pronta e completa riparazione, che la Chiesa Cattolica ha diritto di attendere da un principe, che si pregia di essere tra i più divoti di lei figli.

Portati ad effetto i comandi di Sua Santità, il sottoscritto prega la S. V. Ill.ma a compiacersi di far elevare a notizia dell'augusto di lei Sovrano la presente nota; e frattanto coglie volentieri l'opportunità di confermarle i sensi della più distinta sua stima.

Dalle stanze del Vaticano, 14 maggio 1850.

G. Card. ANTONELLI.

Signor Incaricato d'Affari di S. M. Sarda.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 267, n. 65, del 5 giugno).

Al Signor Marchese Spinola, in Roma.

3 giugno 1850.

Ill.mo Sig. P.ron Col.mo.

Le accuso ricevuta della nota, direttale da S. E. Rev. il Cardinale Prosegretario di Stato, in data del 14 maggio, relativa allo spiacevole caso di Mons. Arcivescovo, e sebbene al contenuto di essa mi trovi avere anticipatamente risposto col mio dispaccio del 18 maggio, che colla detta nota si scambiava per via, credo ciò non ostante dover ritornare sullo stesso argomento, onde presentare a S. E. R.ma il Cardinale Antonelli una risposta, la quale più estesamente giustifichi gli atti del governo del Re, ed insieme spieghi

quegli avvenimenti, che, non essendo da lui dipendenti, gli era impossibile d'impedire (1).

La nota del 14 maggio stabilisce, primieramente non essere stato nella facoltà dei tre poteri, che compongono la sovranità costituzionale, di dichiarare per legge abolito il tribunale privilegiato degli ecclesiastici (2), appoggiando questa sua affermazione ai Concordati preesistenti (3), ai quali volendo attribuire il carattere e la essenza medesima dei trattati, che si conchiudono cogli Stati laici, viene a ridurre ad una questione internazionale quella, che è invece questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità, dovrei dire di necessità politica, di indipendenza ed autonomia dello Stato (4).

Non mi è possibile di seguire la nota del 14 maggio su questo campo, nè accettare simili premesse (5), e basterà, onde dimostrare quali inamessibili conseguenze ne dovrebbero derivare, questa semplice interrogazione: È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici, senza il consenso della Corte di Roma? (6).

Ove non si voglia rispondere negativamente a questo quesito, rimane dimostrato, che gli accordi, coi quali si è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica e delle relazioni del clero col potere civile, debbono sempre intendersi, come sono infatti, dipendenti da quelle successive modificazioni, che, col mutare dei tempi e delle circostanze, ogni Stato giudichi necessarie alla sua quiete e alla sua interna prosperità (7), e che, neglette o troppo ritardate, possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti e venir forse all'ultima rovina (8).

Un simile pericolo vale un'impossibilità assoluta per l'esecuzione di qualsivoglia trattato (9), e tanto più certamente poi per l'esecuzione di quei concerti, i quali possono a norma delle circostanze essere presi colla S. Sede in materia di disciplina ecclesiastica, ma che intrinsecamente connettonsi cogli ordinamenti interni dello Stato e col suo sistema politico (10).

Le condizioni dei tempi persuasero alla venerata memoria del Re Carlo Alberto, essere necessità ridurre il governo dello Stato ad ordini rappresentativi, e l'augusto suo figliuolo, il Re Vittorio Emanuele, compreso innanzi tutto dalla religione dei suoi giuramenti, e conoscendo poi quanto importi, nella presente e generale perturbazione dei principii dell'autorità, il rafforzarla (11), convinto insieme che ad ottenere questo importante scopo ed a conciliarle rispetto vi è un solo modo, quello di renderla rispettabile, e che a ciò non si giunge, che operando con fede, giustizia e lealtà (12), si è studiato, e così il Ministero, di stabilire la sua politica su queste sicure basi, e dare quindi allo Statuto, proclamato dal Re Carlo Al-

berto, quella pratica e generale applicazione, che non poteva negarsi senza nota di ingiustizia e di dubbia fede (13).

L'eguaglianza dei cittadini era certamente fra le più importanti di dette applicazioni, come quella che rappresenta il partito più unanimamente accettato, ed anzi il solo forse accettato universalmente e creduto in questa nostra età, che di tanti principii di autorità ha veduto il naufragio (14).

Era dunque insieme dovere, convenienza e necessità, di modificare quella parte della legislazione, che dal detto principio si allontanava, ed a questo atto il governo del Re è venuto, non certo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne dello Stato, e passando per quei varii stadii parlamentari che la legge richiede, i quali, dando campo alle lunghe temperate e libere discussioni, che furono pubblicate per le stampe, conferivano alla fine alla legge proposta dal Ministero la massima fra le sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento (15), confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione pressochè unanime del paese (16).

Compiuto questo atto e diventata per esso legge dello Stato quella, che abolisce il Foro Ecclesiastico privilegiato, venne per naturale conseguenza ad esserne affidata l'applicazione al potere giudiziario, sul quale non può il potere esecutivo esercitare, senza flagrante violazione d'ogni legge di equità o di giustizia, autorità od influenza veruna (17).

Dell'imparziale applicazione della legge per parte dei Magistrati, a norma della loro coscienza e dei loro giuramenti, è stata dolorosa conseguenza l'arresto ed il giudizio di Mons. Arcivescovo (18). Non era in mano del Re, del suo governo, o del Magistrato, l'evitargli nè il primo nè il secondo, ma poteva bensì Mons. Arcivescovo esimersi dall'arresto, se avesse voluto piegarsi a dar cauzione secondo vuole la legge (19); per fini tuttavia, dei quali non intendo farmi giudice, egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la questione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico ministero mantenere forza alla legge (20).

Nell'adempiere a questo difficile e penoso dovere, il Magistrato ha tenuto quei più dolci e riverenti modi, che per noi si potevano, senza mancare al suo dovere; e della verità della mia affermazione il pubblico mi è testimonio, come è testimonio Iddio del vero e profondo rammarico, provato dal governo di S. M. e dall'universale della triste necessità, che ha reso inevitabili cotali fatti, rammarico raddoppiato dall'idea del dispiacere, che di questi ha provato S. Santità (21).

Il governo del Re ha troppo fiducia nell' illuminata prudenza

di quello della S. Sede, per poter dubitare che la semplice esposizione dellle condizioni, a cui era posto, e delle necessarie conseguenze, che da esse derivano, non basti a farlo persuaso, che nei fatti, i quali formano argomento della nota del 14 maggio, l'azione del Ministero e dei varii poteri dello Stato si è mantenuta rigorosamente nei limiti dei suoi diritti come dei suoi doveri (22), e che anzi, a tutela dei primi quanto ad intero adempimento dei secondi, non sarebbe stato possibile seguire altra via, nè prendere diversa deliberazione (23). La prudenza poi e la bontà del clero piemontese, che sente quanto importi all'ordine pubblico e alla religione il farsi esempio di obbedienza alle leggi, e conosce essere questa obbedienza non solo un dovere civile ma ben anche un precetto religioso (24), mi fa sicuro, che non siano ora mai per rinnovarsi occasioni simili a quella di cui deploriamo le conseguenze, e venga così tolta di mezzo la dura necessità, nella quale si troverebbe il governo di S. M. di compiere ai doveri che gli incombono (25), dall'adempimento dei quali solo dipendendo il rispetto alle autorità nei governati, quindi la loro obbedienza alle leggi ed a questa l'ordine pubblico e la tranquillità dello Stato, non potrebbe il governo del Re esimersene, per quanto tale adempimento gli riuscise penoso (26).

Nel farsi interprete di queste franche ed altrettanto rispettose spiegazioni, voglia, Ill.mo Sig. Marchese, egualmente far conoscere all'E.mo Cardinale Prosegretario di Stato, quanto grave e dolorosa cosa sia per S. M. e pei suoi Ministri il trovarsi in questi dispiaceri colla Corte di Roma (27), e quanto stimerebbe importante, a ristaurazione dell'autorità civile come della religiosa, che amendue, mantenendosi in quei confini nei quali sono pienamente l'una dall'altra indipendenti (28), non disperdessero intieramente le loro forze in contese, nelle quali, se è incerto il profitto, è certo pur troppo il danno, che ne ridonda all'ordine politico come al religioso (29).

Coerente a questi principii, il governo del Re, se per un lato si crede in dovere di farsi vigilante custode della indipendenza del potere della sovranità civile, sarà altrettanto geloso di mantenere nello Stato piena e libera indipendenza all'autorità religiosa (30), come a quella che solo può oramai offrire felice soluzione alle flagranti questioni sociali, che minacciano l'autorità, e ricondurre la pace, la concordia e l'ordine, nella civiltà cristiana (31).

Prego V. S. Ill.ma di dare comunicazione, od anche di rimettere una copia di questo dispaccio, a S. E. il Cardinale Prosegretario di Stato.

Colgo, ecc.

D'Azeglio.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 307, n. 73, del 25 giugno).

. . . . . .

. . . . . .

---

(1) Nel presente periodo si accenna ad un altro precedente dispaccio: perchè questo non fu comunicato? Perchè il secondo, essendo *più esteso* del primo, il primo era inutile, vi si vuole dire. Ma tale primo era giunto a Roma, quando la nota Pontificia del 14 maggio era pervenuta a Torino; e, gli incaricati di affari comunicano gli atti appena ricevuti. Come va che non fu comunicato? Ciò dà credito al supposto dal giornale *Courrier des Alpes*, n. 130, di cui le parole sono riferite colla nota Pontificia del 9 marzo 1850.

(Veggansi *Documenti*, XIII, I. *Interpellanze. 1° Tornata del 16 maggio 1850*, nota (11)).

Si aggiunga a conferma del supposto che, nel presente dispaccio, non si accenna mai alla nota del 9 marzo 1850.

(2) E sì, non lo era, nè lo è, poichè il tribunale degli ecclesiastici non è un privilegio dato dallo Stato. Questo, se ne avesse fatta la concessione agli ecclesiastici, certo per un equo motivo glie lo potrebbe togliere. Invece il Foro Ecclesiastico è dato da Dio e mantenuto dalla Chiesa, che è autorità diversa e distinta dalla autorità civile di uno Stato, come quella che dirige la società religiosa, mentre l'autorità civile dirigge la società civile. Esse tuttavia, le due autorità, sono fatte così da essere armonizzanti tra loro, ovunque, pel bene degli uomini, che sottostanno ad entrambe contemporaneamente, a cagione dei due fini, che essi hanno ognora, pei quali sono le due dette società umane.

(3) L'appoggio dato ai Concordati indica la massima, che vi sono due società e due autorità. Concordare vuol dire venire ad un medesimo patto amichevolmente tra due, che trattano in proposito.

(4) No, per ogni inciso del resto di questo periodo. Non si dà soltanto ai Concordati il carattere e la essenza medesima dei trattati, che si conchiudono tra gli Stati laici, perchè uno Stato non è nell'altro, quando la Chiesa è per ogni singolo Stato, sicchè qualunque Stato è compreso nella Chiesa, o, se si vuole, la Chiesa è in ogni Stato senza esservi compresa. Ha la Chiesa vita intima con gli Stati, quale anima, pel compito proprio che serve per la sana vita dei medesimi: ed essendo autorità non soggetta a quella dello Stato, ma superiore ancora per l'oggetto suo, che riguarda l'altra vita regolando la presente in quei punti di morale, di chi lo Stato non si occupa ma abbisogna per la retta formazione ed osservanza delle sue leggi, essa Chiesa cogli Stati stabilisce il contatto suo e l'opera sua con un accordo speciale, se così essi vogliono, i quali altrimenti come cristiani vivono senz'altro nella debita benefica soggezione alla Chiesa ossia azione di questa. Coi Concordati gli Stati incominciarono a volere scuotere la debita ubbidienza alla Chiesa: gli inizî dei guai dei tempi moderni. Intanto il Concordato, se ha, in qualche modo, natura di trattato, epperò importa obbligazione bilaterale, non fa sì che la Chiesa cessi di essere quello che è, madre dello stesso Stato, con cui essa l'ha conchiuso. Essa non è mai come uno Stato, che tratti con un altro Stato, anche perchè non si patteggia con essa delle cose, che sono oggetto dei trattati tra Stato e Stato. Dunque non *questione internazionale*, ma questione singolare tra madre e figlio.

Se *è poi questione di disciplina ecclesiastica*, ciò non vuol dire, che possa spettare allo Stato, come tale, il regolare questa a piacimento suo, liberamente, giacchè la disciplina ecclesiastica è cosa della Chiesa, come dicono le parole stesse *disciplina ecclesiastica*. Ma su tal punto risponde la nota Pontificia del 19 luglio 1850.

No, *questione di indipendenza ed autonomia dello Stato*, perchè la Chiesa non si arroga la pretesa di togliere allo Stato quanto gli appartiene, come Stato. È questo, vivendo d'accordo colla Chiesa, sempre lo stesso Stato, non soggetto ad altro Stato. L'idea, che la Chiesa sia non altro che Stato, è quella che suggerisce tale questione, e mena tosto al grido di cacciare da ogni Stato

. . . . . .

. . . . . .

---

la Chiesa, come si griderebbe fuori lo straniero, l'invasore, il tiranno. Pur troppo lo Stato del Piemonte con tale idea venne o mise a tanto. Non osò per altro lo scrivente Ministro di dire, che per l'indipendenza e la autonomia dello Stato dalla Chiesa non voleva riconoscere la sussistenza e la missione della Chiesa nello Stato, perchè allora avrebbe dovuto ancora dire, che lo Stato per essere uno Stato indipendente ed autonomo doveva essere dispotico, prepotente, verso la Chiesa ed i suoi diritti. Ma eh! effettivamente così si fa contro della Chiesa da Stati moderni!

No, non *questione di opportunità o necessità politica* tra Chiesa e Stato, ma questione di necessità religiosa pel gran fatto della redenzione umana di Gesù Cristo, Dio, Re dei Re, Dominante dei dominanti, che si indirizza a tutte le costituzioni dei popoli con diritto divino. *Docete omnes gentes. Opportunità!* L'opportunità di spogliar uno dà forse il diritto di spogliarlo? *Necessità!* Ma se questa è fatta non altrimenti che da chi se ne vuol servire, come titolo, per obbligare altri a ciò che egli vuole, su essa non si può fondare un diritto, non quello, che può aver una ragione nel caso di dura necessità. La necessità invocata non era prima della legge 9 aprile 1850; fu fatta a bella posta con tale legge nuova. Come questa fu fatta, essa poteva venire disfatta.

(5) Già si intende, che non si accettavano le premesse, perchè erano quelle che condannavano gli atti di un tale Stato.

(6) All'interrogazione si risponde: *è lecito.* Dunque cade ogni affermazione e dato posteriore che gira su tale punto, partendo dai principî falsi, toccati sopra, i quali fanno capo ad uno principale cioè a quello che lo Stato è tutto e non ha che fare colla Chiesa. È lecito diciamo, quando vi sieno eque ragioni, perchè non mai la Chiesa in questo caso pretese di ingerirsi e condannare, se uno Stato vuole questa o quella altra forma di governo. Ogni forma, come tale, sta bene colla Chiesa, ove essa forma non si metta nell'impegno di non riconoscere la Chiesa per quello che è e quello per cui agisce con diritti non avuti da Stato ma da Dio sugli Stati stessi. *Docete omnes gentes.* Ma ogni forma di uno Stato con quella di altro Stato conserva le obbligazioni che ha, e le deve conservare, la mutazione non autorizzando a calpestarle giustamente e legalmente. Sarà lecito il contrario soltanto verso la Chiesa?

(7) È dimostrato ben altro, come sopra consta. *La interna prosperità* di un regno non è mai senza l'azione della Chiesa. *La quiete* di un regno non è mai col combattere la Chiesa. I fatti, pur quelli succeduti nel regno nostro dall'epoca dello Statuto sino a noi, provano quale pace interna esso regno goda e quale prosperità abbia, coi danni procurati alla Chiesa.

Col trattare cogli Stati non si fa uso del principio, che sta sotto a tali parole. Se necessitano modificazioni, quelle di queste, che toccano obbligazioni contratte legittimamente con terzi, si concertano con chi si hanno le obbligazioni. La Chiesa all'uopo non mai con qualsiasi ha rifiutato di convenire su modificazioni volute dal bene dei popoli, di tempo in tempo.

(8) Così non *coll'aver neglette o troppo ritardate le modificazioni*, operate contro la Chiesa, ma coll'averle fatte. I fatti suindicati parlano, come parla in tal senso tutta la storia.

(9) Dato il *pericolo* qui notato, qualunque governo, pure il Sardo, sarebbe entrato in trattative con chiunque avesse egli avuti trattati al riguardo. Perchè mai il governo Sardo non continuò le trattative colla S. Sede, ma, iniziate queste con proposte sue, non le proseguì su proposte di essa S. Sede, come si fa in ogni negoziato? La condotta quindi di esso governo uscì fuori dalla comune via diplomatica; fu quella di chi rompe ogni relazione di buona amicizia.

(10) No signore, *i concerti colla S. Sede* non *si connettono cogli ordinamenti interni dello Stato e col suo sistema politico*, perchè quelli con questi

. . . . . .

. . . . . .

non hanno comune l'origine: sono concessioni di potenza diversa dalla civile, che colla civile, nei varî Stati, ha l'autorità e dignità che gli assegna la sua divina missione nel fine spirituale, che è chiamato ad essere anima del fine materiale, diretto questo dalla civile potenza. Poi, le concessioni stesse fatte tra Stato e Stato non si connettono cogli ordinamenti loro interni, ma vi si annettono. Quelle quindi conchiuse dallo Stato colla Chiesa, che è più di un semplice Stato, si annettono e stanno cogli ordinamenti politici, i quali sieno tali soltanto e non religiosi di usurpazione, tanto più che pel passato nel Regno Sardo stettero ottimamente quando lo spirito era sinceramente cattolico. e, nel tempo del nuovo Stato, stettero con altri Stati retti pure a rappresentanze. Le concessioni Papali infine non si connettono con un sistema speciale politico, perchè, essendo esse sovra ogni sistema politico, possono adattarsi a qualunque di esso.

In materia di disciplina ecclesiastica! Ma e perchè non in materia di domma? I principî, che informavano il governo, quali si esplicano in questo dispaccio, sono principî che logicamente vogliono essere estesi a tutta la materia propria della Chiesa, dappoichè lo Stato vuole essere tutto, non tiene conto di altra potenza, della spirituale, talmentechè vi si sorroga. Non vi si dice ciò esplicitamente, ecco tutto. Difatti, a tanto mira la proposta di legge sulla diminuzione delle feste religiose, palliata col togliere solo la penalità civile, proposta, messa innanzi, contemporaneamente a quella della abolizione del Foro Ecclesiastico. Le leggi posteriori, che limitano l'azione della Chiesa nell'amministrazione dei SS. Sacramenti, nella proprietà, negli atti di nascita e morte, nell'insegnamento, nell'uso degli edifizî sacri, nelle nomine dei Parroci e dei Vescovi, dicono, come dicono i fautori di siffatto Stato, cioè che esse sono logiche, a partire dai principii del 1848, ossia sono secondo il liberalismo, il massonismo operante nel periodo di tempo accennato sino a noi. Se sono logiche, non sono poi tutte sulla sola materia della disciplina ecclesiastica; sono un sistema di ateismo quanto a Dio, di socialismo e nihilismo quanto a pubblica cosa, e di immoralità quanto al vivere.

(11) Sta il diritto della Chiesa, senza disturbare i nuovi ordini. Ma è che, coi nuovi ordini, si voleva non più la Chiesa; cosa questa, che era oltre i detti ordini rappresentativi. *Rafforzare* l'autorità civile coll'insorgere contro l'autorità della Chiesa è follia. Chè questa è da Dio posta sulla terra in modo speciale anche perchè col suo aiuto stia l'autorità civile, che, se anche è da Dio, lo è soltanto per ordinamento comune naturale, corrumpibile come ogni altra cosa della natura umana quando sia priva dell'opera della redenzione divina.

(12) Quale *fede?* La fede senza Dio. Quale *giustizia?* La giustizia che viola i Concordati e nega alla Chiesa i diritti dell'opera di Gesù Cristo Dio. Quale *lealtà?* La lealtà di voler che la Chiesa cessi di essere la Chiesa dei SS. Concilii, dei SS. Canoni, e delle Costituzioni dei Papi.

(13) Almeno qui è la confessione, che, colla nuova legge del 9 aprile 1850, si volle dare allo Statuto la *pratica e generale applicazione*, che quindi gli si fa avere con nota di ingiustizia e di dubbia fede quando non l'abbia. Intanto, perchè tale applicazione va sino al punto di non riconoscere la Chiesa, l'opera di Gesù Cristo, ciò è giusto e secondo lo Statuto! va sino all'ateizzare lo Stato, ciò è della vera fede e secondo lo Statuto! Dica pure contrariamente il primo articolo dello Statuto, col dire *la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato*, non ci si bada. Non si ha così, a qualche base dello Stato nuovo, la Chiesa come è essa Chiesa.

Si è studiato al Ministero di stabilire la sua politica su queste sicure basi. Non base adunque lo Statuto, ma le leggi contro di esso. Il Ministero costituente; la statolatria!

(14) Da tale eguaglianza esce però fuori, si allontana, la concessione civile di procedura speciale per militari, per commercianti e per la marina. Poteva

. . . . . .

. . . . . .

---

quindi anche restare la procedura speciale per gli ecclesiastici. Non sono essi solo semplici cittadini e non altro che cittadini.

Lo stesso Statuto stabiliva una procedura speciale per l'amministrazione della giustizia riguardo ai Senatori, pei quali l'art. 3 dice: *fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato, se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri;* e l'antecedente art. 36 provvede pei Ministri accusati dalla Camera dei Deputati; e riguardo a costoro l'art. 45 precetta: *Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera;* e il seg. 46: *Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato, durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.*

(15) *Dovere e necessità*, no. Prova la negazione, qui asserita da noi, il detto superiormente. La legge era stata proposta dal Ministero, che si era fatta la maggioranza, perchè la volle a ogni costo.

(Veggansi *Documenti*, X, 1°, *Missioni*, ecc. alle parole: *Il 24 marzo 1848;* e *Documenti*, VII, 10, *Giudizio di giornali*, alle parole: *Tutte queste determinazioni*, ecc.).

Quindi la proposta della legge non poteva avere se non l'autorità di un partito. *Sanzione massima la maggioranza!* Principio questo, così formolato, che può coonestare qualunque misfatto, quello delle stragi di cittadini e di Re.

(16) Una legge ha bisogno del voto del paese? Nel caso non fu che il voto di tutti coloro, che nelle novità cercano di tirar profitto proprio e che inimicano la Chiesa per tornaconto, e le soddisfazioni furono di cotestoro.

(Veggasi la nota precedente (15)).

(17) Ciò per la via su tracciata del Ministero, come a nota precedente (15). La responsabilità fu sua e la necessità è stata così creata da lui.

(Veggasi la nota precedente (15)).

Sul potere giudiziario *non può il potere esecutivo esercitare, senza flagrante violazione di ogni legge, di equità o di giustizia, autorità od influenza veruna.* Dovrebbe essere così; ma così non fu. Non autorità? Le dimissioni al consigliere Giriodi, date dal Ministero, perchè quegli non volle prendere parte alla Camera di Accusa contro Monsignor Fransoni, dicono il contrario.

(Veggansi *Documenti*, XXI, n. 3, alle parole: *La Gazzetta Piemontese*).

(Veggasi anche la nota seguente (19).

(18) *Imparziale*, contro alle leggi; di cui il nuovo Stato proclamava la somma maestà!

(Veggansi *Documenti*, XXIII, specie alle parole; *Alla pag. 167 in fine. Sentenza..... Ma perchè non si diede*).

(19) *Non era in mano.* Ma non fu proposta all'Arcivescovo la cauzione prima che venisse arrestato.

(Veggansi *Documenti*, VII, n. 5; e *Documenti*, XXIII).

Anzi con lettera il Ministro Galvagno gli propose di andar via dallo Stato, e così non sarebbe stato molestato. Un Ministro, che consiglia un delinquente, a suo giudizio, a partire, perchè la giustizia non lo colga! È secondo le leggi ciò? Ciò non dice che qualche cosa *era in mano* del governo?

(Veggansi *Documenti*, VII, n. 3, alle parole: *La Circolare*).

. . . . . .

. . . . . .

---

(20) *Dovere di mantenere forza alla legge*, mentre si procedette fuori di questa per condannare Mons. a un mese di carcere ed a lire cinquecento di multa.

(Veggansi *Documenti*, XXIII).

Si dice qui un mezzo, che non era quello della legge, come si osserva nella nota precedente (19). Fu arrestato senza altro dopo il suo rifiuto di comparire, rifiuto motivato sulle leggi vigenti.

(Veggansi *Documenti*, XXIII).

Per fini tuttavia, dei quali non intendo farmi giudice, egli stimava non approfittare di questo mezzo. Che giudizio voleva fare il Ministro, mentre non vi era questione? Monsignore al giudice istruttore scrisse chiaro, che non poteva presentarsi da lui per cagione di SS. Canoni e disposizioni Pontificie vigenti nel regno, che volevano il permesso del Papa.

(Veggansi *Documenti*, VII, *Prima condanna*, 5°, alle parole: *Ricevuta*).

(21) Bei *modi dolci e riverenti*, l'arresto contro i Concordati. Si parla di nuovo della *triste necessità*, che stava tutta nella volontà libera di chi agiva. Se vi era *rammarico* sincero di far *dispiacere* al Papa, prima di venire all'arresto dell'Arcivescovo, si poteva trattare col Papa, niuna legge ciò divietando, anzi volendolo i Concordati vigenti.

(22) *Suoi diritti e doveri*, quelli creatisi a bella posta contro l'autorità della Chiesa, violando i Concordati. *Prudenza* della S. Sede; si, questa l'ha e l'esercita quale virtù morale, ma non si lascia ingannare.

(23) Altra via ci era, quella, dico, di trattare colla autorità, a cui è soggetto un Arcivescovo; autorità, che era vigente nello Stato ancora, non ostante la legge del 9 aprile 1850. Tale via venne indicata da assennati e retti Deputati e Senatori, pure nel tempo della discussione di questa legge. Il Ministero la riconobbe, ma non col trattare con essa, sì bene col volere che essa accettasse, approvasse, l'opera sua, la legge ostile alla Chiesa, perchè cosa fatta.

(Veggansi *Documenti*, X).

(24) Il clero, nella lotta delle due autorità, sa che deve seguire il Papa; facendo quel che disse il primo Papa: *magis obedire Deo quam hominibus*, quando sieno imposte leggi dagli uomini come quelle di allora che erano per calpestare le ecclesiastiche. Il fatto e le parole di S. Pietro formano per il clero il principio religioso, la guida della sua prudenza doverosa. È solo a leggi eque che si ubbidisce *propter conscientiam*. Col principio, sottinteso nelle parole cui si riferisce questa nota, si potrebbe condannare Gesù Cristo quale violatore della legge dei suoi tempi, o meglio della interpretazione di essa datale dai giudici suoi i Principi della Sinagoga, perchè non vi si sottomise; ma egli si lasciò crucifiggere per fare la volontà di Dio, e non quella del mondo, e così *propter conscientiam;* come quindi fecero i Martiri cristiani di ogni regno persecutore.

(25) Eh! il Ministro non conosceva il clero, che per Dio e la Chiesa affronta sempre al morte ovunque; quantunque, esso Ministro cercava di coprire il vero, mentre era alla prova che nel regno sardo il clero, ossia Sacerdoti e Vescovi dello Stato, con atti pubblici approvò la condotta di Monsignore Franzoni e si dichiarò solidale con Monsignore. Ma il Ministero non fece agire la Magistratura contro tale clero, come contro Mons. Arcivescovo. Ora qui il Ministero dica, come dice sopra, *che per noi si potevano, senza mancare al suo dovere* (nota (21)); *non sarebbe stato possibile seguire altra via* (nota (23)).

. . . . . .

. . . . . .

---

(26) Potè esimersi, come ora dissi nella precedente nota (25), senza che *l'ordine pubblico* ne scapitasse e la *tranquillità dello Stato*. Anzi con tale diversa condotta del Ministero si capì, che questo perdette dell'autorità sua.

(27) Del *trovarsi in questi dispiaceri colla Corte di Roma*, la colpa era del Ministero, che colle sue *franche*, ma non cattoliche nè assolutamente vere spiegazioni, aggravava la sua posizione innanzi alla Romana Corte, la quale non era presa sprovvista dalle necessarie informazioni dei fatti.

(28) *Solo in quei confini, i quali sono pienamente l'una dall'altra indipendenti!* Quali? Il potere civile nello Stato Sardo entrava audacemente nei diritti della Chiesa colle sue nuove leggi. Non è possibile in ogni altro confine non toccarsi Chiesa e Stato, essendo entrambe le autorità per il bene generale della popolazione di uno Stato, onde necessita o la vita cristiana dello Stato o un accordo tra loro. La civile autorità, per l'indipendenza sua dalla religiosa, ruina, perchè essa, nella lotta colla autorità ecclesiastica, perde ogni sano principio a suo sostegno. La religiosa o ecclesiastica, al contrario, no, perchè i suoi principî non cessano mai. Sarà essa perseguitata, ecco tutto; ma la stessa persecuzione si paleserà ingiusta, facendo comparire la religiosa autorità bella, pura, benefica. E le defezioni si ripareranno. All'incontro l'autorità civile verrà ricostituita soltanto col ritorno suo in amistà della Chiesa, che le ridoni i principî perduti da essa e conservati nella Chiesa.

(29) Quegli, che ha iniziato le contese, le cessi, almeno pensando al danno suo. Quanto al danno della Chiesa, questa sa valutare come le venga e come col sopportarlo virtuosamente lo superi. Essa sa che, col cedere a ingiuste pressioni, si perderebbe.

(30) Ecco l'idea dominante, *l'indipendenza del potere della sovranità civile* dalla religiosa in tutto e per tutto, non già solo in quanto è di suo. Così si professava apertamente l'apostasia della prima dalla seconda, sino allora state entrambe coordinate; era ciò il proclamare un gravissimo errore. Intanto si voleva fare dipendente dallo Stato l'autorità religiosa; e cercavasi che essa non si elevasse a difendere il diritto, che le vien fatto non da uomini ma Dio, invocando gli interessi della religione, come se essa Chiesa, col non secondare l'avversario suo, ruinasse questi e non conoscesse come debba questi curare. Dicesi quì, *mantenere nello Stato piena e libera indipendenza all'autorità religiosa*. Come? Col calpestare i SS. Canoni e i SS. Concilii, col diminuire le feste religiose, senza di essa, col sottoporre i preti, come se non fossero preti, cioè soggetti alle ordinazioni della Chiesa, alle leggi civili. Ove è l'indipendenza dell'autorità religiosa? Da chi indipendenti? Non certo dallo Stato, che così agisce.

L'idea della indipendenza dello Stato dalla Chiesa e della Chiesa dallo Stato non è professata dalla Chiesa, perchè errore funesto quanto può essere, le due autorità dovendo, in armonia, procurare il bene comune della società umana, poichè non una sola lo può fare da se. Ella è proposizione, dannata nel Sillabo, quella, la 55ª, che dice essere *la Chiesa dallo Stato, lo Stato dalla Chiesa, da separarsi*.

Vi sono cause miste. Ma nel nuovo Stato non si volevano più accordi colla S. Sede, non più alcun Concordato, non religione cattolica sostenuta da governo; si inaugurava il cesarismo, il luteranismo, l'anglicanismo, lo czarismo, sotto la forma di un reggimento libero. Vi si professavano e praticavano le teorie di Sebastiano Carvalho marchese di Pombal in Portogallo, del Giùseppismo in Austria, del Leopoldismo in Toscana, e di Giordano e Tanucci in Napoli.

Ill.mo Sig. Marchese Spinola.

La S. V. Ill.ma ebbe a comunicare, il 28 ultimo giugno, al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato un dispaccio, direttole da S. E. il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri di S. M. sarda, dispaccio il cui fine era di rispondere ai richiami e alle proteste, formulate nella nota del Cardinale sottoscritto, in data del 14 maggio. In esso si dice, che il Cardinale sottoscritto, attribuendo ai Concordati preesistenti colla Santa Sede il carattere e l'essenza medesima dei trattati, che si conchiudono cogli Stati laici, viene così a ridurre ad una questione internazionale quella, che è invece questione di disciplina ecclesiastica, di opportunità, di necessità politica, d'indipendenza, d'autonomia, dello Stato. In conseguenza il Ministero dichiara, che non gli è possibile seguire la nota su questo punto.

E per dimostrare tale impossibilità dalle conseguenze, che ne verrebbero, esso pone una questione, che formola nei seguenti termini: *È egli lecito ad uno Stato mutare i suoi ordini politici senza il consenso della Corte di Roma?*

Supponendo affermativa la risposta, ne conchiude, che le convenzioni colla Santa Sede, su molti punti di disciplina, e su di altri riguardanti le relazioni del clero col potere civile, devono sempre intendersi come dipendenti dalle successive modificazioni, che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudichi necessarie.

Sopra questo esposto del sig. Ministro debbonsi fare alcune osservazioni.

E primieramente è da osservarsi, che i richiami e le proteste della Santa Sede contro la legge 9 aprile, con cui si pretese abolire il privilegio del Foro Ecclesiastico, richiami e proteste rinnovate all'occasione della fattasi applicazione di questa legge contro la degna persona dell'Arcivescovo di Torino, furono appoggiate dal Cardinale sottoscritto alle sanzioni canoniche relative al punto di disciplina ecclesiastica, che si viene a violare. Il Cardinale sottoscritto ha dovuto inoltre ricordare i Concordati, solennemente stipulati su questo punto tra la Santa Sede ed il governo di S. M. sarda. Esso non poteva fare meno di accennare questi trattati solenni, dai quali, per una parte, sono modificati certi punti di disciplina ecclesiastica, e per l'altra, vengono stabilite, riguardo all'esercizio di certi diritti, regole, per l'osservanza delle quali si obbligano, ciascuno per ciò che lo riguarda, i due poteri supremi, nel territorio di S. M. il Re di Sardegna, il potere ecclesiastico e il potere civile.

Per i detti trattati la natura dell'oggetto, che è sempre di disciplina ecclesiastica, non venne punto cambiato, ma solo furono

modificati i suoi prescritti su qualche punto. Le disposizioni, che nei medesimi si contengono, hanno, in virtù di questa solenne stipulazione, una forza speciale, che obbliga le parti contraenti a una reciproca e stretta osservanza, di modo che questi trattati, sebbene non riguardino che punti di disciplina ecclesiastica, assumono il carattere di quelli che sono chiamati internazionali.

Ciò supposto, convenendo che la questione considerata nel suo oggetto è una questione di disciplina ecclesiastica, la proposizione, formolata dal sig. D'Azeglio e sopra riferita, deve essere ridotta a questi termini più precisi: *È egli permesso ad uno Stato*, **specialmente ad uno Stato cattolico,** *allorchè muta la sua politica organizzazione,* **di attentare ai diritti disciplinari della Chiesa,** *senza il consenso della Santa Sede?* Se non si vuol rifiutare alla Chiesa il carattere, che ha ricevuto dalla sua istituzione, di società vera, perfetta, ed indipendente dal potere civile, la risposta deve essere negativa.

La Chiesa, la quale non ha limiti di territorio, è dovunque essa sola l'arbitra di sua disciplina. Essa giudica della estensione più o meno grande, che è conveniente di dare all'esercizio dei suoi diritti, e se talvolta si adatta alle esigenze degli Stati, e acconsente a modificare in parte il modo di esercitarli, essa lo fa di sua propria autorità, non permettendole la sua indipendenza di venirvi costretta dal supremo potere civile. D'onde ne segue che, se in certi casi di disciplina ecclesiastica, connessi alla sua interna amministrazione, lo Stato per motivi di opportunità o di ragione politica crede necessarie certe modificazioni per la sua tranquillità e prosperità, deve provocarle dal potere competente, che è la Chiesa, deve mettersi d'accordo con lei, ma non ha il diritto di introdurre simili modificazioni di sua propria autorità, come farebbe se si trattasse, per esempio, di modificare e di abolire le prerogative e i privilegi delle Università e Collegi Civili, che sono nello Stato e per conseguenza da lui dipendenti.

La Chiesa, essendo per istituzione divina, come si disse, una società vera e perfetta, inoltre una società di un ordine superiore alle società civili, non si possono considerare i punti di sua disciplina, che formano l'oggetto dei trattati, come dipendenti dai cambiamenti, che gli Stati credono a proposito di introdurre nella loro interna amministrazione; devonsi anzi tenere per fermi ed inviolabili, potendo soltanto i cambiamenti delle amministrazioni civili dare occasione agli Stati di provocare nuovi accordi colla Chiesa.

Se la condizione dei tempi, come si dice, persuase al Re Carlo Alberto la necessità di dare al governo sardo l'organizzazione rappresentativa, il sentimento della giustizia verso le altre società in-

dipendenti, e per conseguenza verso la Chiesa, lo rese fermo nella sua risoluzione di fare nello Statuto fondamentale la riserva dei diritti in favore dei solenni trattati, ed è a credersi che per questo il governo sardo fosse spinto ad intavolare negoziazioni colla Santa Sede per le variazioni, che si proponeva recentemente di introdurre in certi punti di disciplina ecclesiastica; negoziazioni interrotte in appresso per colpa degli inviati di S. M. sarda, che si ritirarono dicendo di mancare d'istruzioni e andarne a chiedere al loro governo.

Se dunque il potere nazionale sardo, per l'atto nominato testè del 9 aprile, prese, senza il consenso della Santa Sede, determinazioni nocive ai diritti disciplinari della Chiesa, questo atto non può considerarsi che come una violazione delle prerogative della Chiesa, assicurate alla Chiesa dal medesimo potere civile.

Il Santo Padre essendone custode e vindice, dovette per mezzo del Cardinale sottoscritto reclamare e protestare contro questa violazione, e dovette egualmente rinnovare i suoi lagni e le sue proteste, allorchè venne fatta della legge suddetta così affliggente applicazione.

Se egli è grave e doloroso per S. M. e pel suo Real Ministero vedere il governo sardo in così penosa situazione rimpetto alla Santa Sede, lo è egualmente, e forse di più, per il Santo Padre; e se da tutti questi fatti, secondo la previsione del sig. Ministro, non ne può risultare vantaggio nè all'ordine politico nè all'ordine religioso, S. Santità ha la coscienza di non avervi dato motivo; ma d'altra parte i doveri del suo Ministero Apostolico non gli consentono, senza esporsi a pungenti rimorsi, di tacere a vista di una violazione delle leggi canoniche, assicurate da solenni trattati.

S. Santità nullameno vuole sempre confidare, che l'augusto Sovrano Vittorio Emanuele, erede della pietà dei suoi illustri predecessori, e che il suo Ministero, come il potere legislativo del regno, vorranno rendere giustizia ai richiami del Capo Supremo della Chiesa Cattolica.

Il sottoscritto, pregando V. S. Ill.ma di rendere noto tutto ciò al suo governo, coglie questa occasione per rinnovarle l'espressione dei sentimenti, ecc.

Roma, li 19 luglio 1850.

G. Card. ANTONELLI.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 399, n. 94, del 12 agosto).

Bagni d'Acqui, li 21 luglio 1850.

Ill.mo Sig. Marchese.

Dalla lettera della S. V. in data 12 giugno, nella quale mi rende conto del colloquio avuto con S. E. il Cardinale Antonelli, e dal posteriore di lei dispaccio, con cui mi trasmette la protesta fatta in

nome di S. Santità in seguito all'arresto di Mons. Varesini, Arcivescovo di Sassari, scorgo che la Corte di Roma, appoggiandosi sui principii già emessi nelle note 9 marzo e 14 maggio corrente anno, continua a sostenere, che la legge del 9 aprile, abolitiva del Foro Ecclesiastico e della Immunità Locale, implica una violazione delle convenzioni anteriormente stipulate colla Santa Sede, e così viene a ridurre l'attuale vertenza al seguente quesito:

È egli lecito ad uno Stato di violare i trattati solennemente fatti e sanzionati con un altro Stato, sia questo il romano o qualunque altro? È egli semplicemente onesto il farlo? (1).

Questo secondo quesito potendo considerarsi come superfluo, oppure dirsi implicitamente contenuto nel primo, io mi dispenserò tanto più volentieri dal rispondervi, atteso che contiene un'espressione inusitata nel linguaggio diplomatico, e che amo persuadermi essere sfuggita nel calore della discussione dalla bocca di S. E. senza che abbia voluto darvi tutta quella portata di cui è suscettiva (2).

Ma poichè le note del 9 marzo e 14 maggio vennero stampate in alcuni giornali stranieri e nazionali, notoriamente considerati come favorevoli alle pretese della Corte di Roma, io debbo osservare, che queste comunicazioni premature e questo singolare procedere non sono gran fatto conformi alle usanze internazionali ed alla pratica dei gabinetti, come quelle che tendono a sollevare anzi tempo le passioni e le polemiche dei partiti intorno alle questioni, che sono di natural competenza dei rispettivi governi, ed in riguardo alle quali sarebbe desiderabile che la pubblicità non fosse altrimenti invocata, fuorchè allorquando tutte le pratiche diplomatiche sono esaurite ed i Ministri risponsabili sono chiamati a render conto del loro operato (3).

Ciò premesso, nel riferirmi nuovamente al mio dispaccio del 3 giugno p. p. nel quale ho fatto osservare a S. E. il Cardinale Antonelli la differenza, che corre tra i Concordati conchiusi colla S. Sede ed i trattati stipulati coi governi laici, e quali conseguenze ne derivino riguardo ai diritti che competono ad uno Stato, quando l'osservanza di quelli diventa impossibile per le mutate condizioni dei tempi, debbo altresì osservare che, quand'anche si voglia stabilire, il che propriamente non si concede, una perfetta identità tra i trattati pubblici ed i Concordati, non ne conseguita, nemmeno in questa ipotesi, che le pretese inoltrate dal governo di S. Santità possano gran fatto vantaggiarsene (4).

Nell'ammettere, che scrupolosa deve essere in ogni tempo l'osservanza dei trattati, e che, ove i medesimi non contengano qualche clausola risolutoria, od abbiano un'epoca fissa per la loro cessazione, od inchiudano qualche condizione atta ad influire sulla loro durata,

debbono generalmente considerarsi come obbligatorii, finchè non vengano con reciproco consenso delle parti contraenti modificati od annullati, si deve pure anche ammettere, che questo principio non è talmente inflessibile da non patire qualche eccezione; e che, quando il caso formante l'eccezione si verifica, basta per prosciogliere un governo dall'osservanza dei trattati stessi, e così lo salva dalla taccia di violata fede internazionale, oggidì gratuitamente opposta da S. E. al governo sardo (5).

La perspicacia di S. E. il Cardinale Antonelli non gli lascia certamente ignorare qual valore venga attribuito dai pubblicisti alla nota clausola *rebus sic stantibus*, che si deve sottintendere come implicitamente stipulata in tutti i trattati, e come in vigor di essa la forza obbligatoria cessi dal lato dello Stato, al quale l'osservanza di un trattato diventa affatto impossibile. E benchè i governi si risolvano raramente, e solo nei casi di necessità assoluta, ad invocare questa clausola, onde evitare che si creda voler essi servirsene a modo di pretesto, onde giustificare mire ambiziose, o coll'intendimento di turbare quel generale assetto ed equilibrio fra le potenze, che a tutte preme di veder conservato (6), non ne conseguita per altro che l'efficacia di essa clausola sia stata fin qui rivocata in dubbio dagli scrittori di diritto pubblico, e la sua pratica applicazione sia andata in disuso.

Un illustre uomo di Stato, il duca di Broglie, a cui non si può negare la debita competenza e dottrina sopra queste materie, facendo allusione alla suddetta clausola, la chiama *une condition générale, qui n'a jamais besoin d'être stipulée, parce qu'elle est impliquée dans tous les traités, parce qu'elle pénètre et domine tous les traités.*

Questa massima, sostenuta da un antico Presidente del Consiglio dei Ministri, nella tornata della Camera dei Pari, di Francia, del 13 febbraio 1848, ed in una discussione solenne intorno ai trattati, basterà per provare a S. E. quale sia l'opinione degli uomini di Stato e dei pubblicisti sopra l'argomento di cui si tratta, e come nell'adottarla non si venga perciò a violare il diritto internazionale.

Senza discorrere per la schiera degli scrittori di diritto pubblico, che dal secolo XVII fino al dì d'oggi si sono occupati della questione in discorso, come sarebbe, a cagion d'esempio, Enrico Coccey, il quale scrisse *ex-professo* una dissertazione sulla clausola *rebus sic stantibus*, basterà allegare per tutti l'autorità di Enrico Wheaton, già Ministro degli Stati Uniti d'America presso la Corte di Berlino, la cui opera sul diritto internazionale vien considerata come l'espressione dello stato attuale della scienza, e come tale avuta da Pellegrino Rossi, che con un apposito articolo, stampato nella *Rèvue*

française del 1836, la giudicò come superiore in qualche parte alle opere medesime di Wolf, di Wattel e di Martens (7).

Nella traduzione dall'inglese degli elementi di diritto internazionale, fatta a diligenza dell'autore medesimo e pubblicata in Lipsia nel 1848, il pubblicista americano, alla pag. 255, vol. 1°, adduce due casi, nei quali la forza obbligatoria dei trattati viene a cessare.

1. *Dans le cas, où l'une ou l'autre des parties contractantes perd son existence, comme État indépendant.*

2. *Quand la constitution intérieure de l'un ou de l'autre des États est tellement changée, qu'elle rend le traité inapplicable dans des circostances différentes de celles en vue des quelles il a été conclu.*.

Questo secondo caso, che calza onninamente colle attuali condizioni politiche del Piemonte, essendo stato ampiamente dimostrato all'epoca delle discussioni parlamentari, che precedettero l'adozione della legge 9 aprile, ed il principio, che da esso si deduce, essendo stato iteratamente messo in rilievo nei miei precedenti dispacci, ai quali nuovamente mi riferisco, credo di potermi perciò dispensare dal rifarmi sullo stesso argomento, in appoggio del quale bastami d'aver citato i nomi di alcuni pubblicisti, ai quali S. E. Antonelli non vorrà negare quel grado di autorità, che è dovuto alle loro opinioni (8).

Nel colloquio avuto dalla E. V. col Cardinale Antonelli piacque a S. E. di sostenere, che anche a fronte dello Statuto costituzionale il governo di S. M. non si considerò tuttavia come prosciolto dal Concordato nella parte che si riferisce al Foro Ecclesiastico ed alla Immunità Locale, e ne addusse in prova le posteriori trattative a tal riguardo iniziate colla S. Sede dal Ministro Plenipotenziario di S. M. non che il controprogetto scritto di proprio pugno da S. E. stessa, in risposta alle proposizioni stategli fatte dal governo sardo.

Nell'ammettere il fatto allegato da S. E. io non posso ugualmente ammettere, che esso venga a stabilire un precedente a danno del governo di S. M. e dei diritti che gli competono in virtù dello Statuto fondamentale, mentre prova soltanto che si son voluti sperimentare i possibili mezzi di buon accordo fra le due Corti, prima di risolvere la legale abolizione del Foro Ecclesiastico e della Immunità Locale (9).

Nè il governo ha in ciò alcuna ragione di dolersi del suo operato, perchè fece prova della somma reverenza, onde un paese cattolico deve essere penetrato verso la S. Sede (10), ed imitò l'esempio di uno Stato vicino (11), il quale, volendo sciogliere nel 1845 una corporazione religiosa non autorizzata dalle leggi, e ciò potendo operare in forza delle medesime, stimò tuttavia conveniente, prima di applicarle, d'inviare a Roma qualche Ministro Straordinario, il

Conte Pellegrino Rossi, onde sollecitare l'autorevole intervento del Romano Pontefice. Egli è noto, che alcuni membri della Camera dei Deputati di Francia, temendo che con questa missione diplomatica si venisse a porre un precedente, di cui la Corte di Roma potesse prevalersi più tardi a danno dei diritti della nazione, fecero senza indugio analoghe interpellanze al Ministro degli Affari Esteri, e chiamarono la sua attenzione sulle conseguenze ulteriori, che da essa potevano derivare.

A tali interpellanze essendo stato risposto, nella tornata del 3 maggio stesso anno, con esplicite e categoriche dichiarazioni, fatte dal sig. Thiers, ed accettate dai Ministri e dalla maggioranza dei Deputati, e concepite in questi termini: *Il est bien entendu que nous reconnaissons, que les lois sont applicables, que leur application est devenue nécessaire, et que, quelque soit le résultat des négociations, elles seront exécutées,* venne conseguentemente adottato il seguente ordine del giorno, onde dissipare i dubbi in tal circostanza manifestati: *La Chambre se réposant sur le gouvernement du soin de faire éxécuter les lois, passe à l'ordre du jour* (12).

Da questo fatto pertanto, la cui significazione non era sfuggita alla considerazione del governo di S. M. quando anche, dopo l'attuazione dello Statuto, cercò di mettersi d'accordo colla Corte di Roma, prima di presentare alle deliberazioni del Parlamento il progetto di legge, che venne definitivamente adottato e sanzionato il 9 aprile p. p., si può certamente dedurre, giova il ripeterlo, da quali sentimenti di religioso ossequio verso la S. Sede fosse e si mantenga tuttora animato (13), ma non si può in niun modo inferire che abbia alienata la sua libertà d'iniziativa e di azione, o rivocato in dubbio i proprii diritti (14).

Sinchè S. E. non giudicherà a proposito di portar la discussione sopra gli articoli dello Statuto, dai quali crede potersi stabilire, che le anteriori convenzioni colla S. Sede non si potevano modificare dai poteri costituzionali del regno senza il previo assentimento del Pontefice, io non sarò in grado di assumere sui medesimi alcuna entratura, epperciò mi posso considerare come dispensato dall'addurre le ragioni capaci di giustificare la condotta del governo di S. M. (15).

Nel trasmettere a V. S. Ill.ma le osservazioni e deduzioni contenute nel presente dispaccio, perchè possa darne lettura ed anche rimetterne una copia a S. E. il Cardinale Antonelli, colla persuasione che valgano a procacciargli più esatta cognizione delle intenzioni e degli atti del governo di S. M., colgo con piacere, ecc.

AZEGLIO.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 409, n. 96, del 16 agosto).

. . . . . .

. . . . . .

---

(1) Le due note Pontificie, 9 marzo e 14 maggio, parlano delle convenzioni o Concordati, partendo dalla massima della autorità della Chiesa nel mondo in forza della sua intima natura per divina speciale costituzione. Essa non è uno Stato; e i suoi trattati sono detti Concordati invece di trattati semplicemente, perchè, oltre l'obbligazione comune ai trattati, hanno qualche cosa di più, quali atti di autorità, verso la quale gli Stati non sono pari, ma soggetti in quanto sono cristiani.

Nell'ultima parte del periodo, a cui si fa questa nota, si parla della Corte di Roma della Santa Sede non altrimenti che se questa non fosse che un mero Stato, lo Stato Romano, non la Chiesa. Ma non è come Stato Pontificio ossia Romano che la S. Sede o la Chiesa di Roma ha fatti i Concordati cogli Stati, sibbene come Chiesa, madre di tutte le Chiese, maestra della religione, che deve essere in ogni Stato. La materia stessa dei Concordati, ben diversa dalle convenzioni tra Stati e Stati, manifesta ciò chiaramente. Frattanto apparisce la riverenza, che lo Stato Sardo del primo tempo del suo Statuto aveva verso la S. Sede: esso non la considerava come la Chiesa di Gesù Cristo, verso cui uno Stato cattolico deve essere qualche cosa di più che riverente (di cui si rileva un atto nella nota (21) del dispaccio ministeriale precedente 3 giugno), se vuole essere e conservarsi cattolico. Questa Chiesa ha inoltre lo Stato suo, che è detto Pontificio o Romano o ecclesiastico; e lo Stato Sardo con questo da pari aveva stretti trattati.

(2) Già! in diplomazia non si deve parlare di *onestà*, di *moralità!* Una violazione di diritto che è? se si dice: fate ingiustizia; usurpate un diritto; sono complimenti questi, che non dicono: mancate alle vostre obbligazioni, siete ingiusti, siete iniqui! Dàssi qui una lezione di diplomazia! Esporre fatti con ragioni, quali sono da alcuni rilevati nei dispacci ministeriali precedenti e nel presente, non secondo il vero, infinti, e tacere studiatamente quanto condanna chi scrive, non è inonesto, è diplomazia sana, leale, schietta, franca. Fare a dispetto delle legittime ragioni altrui, e poi dire che il fatto non si può più disfare, anzi è da approvarsi dall'oppresso, ciò non è disonesta cosa! Anche la diplomazia, che è opera degli atti umani, ha per legge la morale; di cui la S. Sede è maestra. Perciò la espressione Pontificia ha contro il governo sardo *tutta la portata di cui è suscettiva.*

Ma, invece di rispondere con sode ragioni, si fa qui, come si usa da chi è nel torto, cioè si grida: Ella mi insulta; guardi come parla.

(3) Altra lezione si voleva dare qui alla S. Sede, e non si vedeva che si era appunto nel caso ivi delineato, perchè venne ritirato il Nunzio Apostolico da Torino, ed a Roma non vi era, per parte del governo, che un semplice incaricato di affari. Davvero egli è singolare ciò, che ivi si lascia capire. Un governo di questo mondo fa leggi contro la Chiesa, non contro lo Stato Pontificio, e le eseguisce, imprigionando e condannando Vescovi, cose queste che si veggono da tutti; e desso vorrebbe poi che la S. Sede scriva lagnanze da stare nei gabinetti, affinchè le persone di questi se ne ridano, e intanto il mondo possa persuadersi, e ciò si farebbe dire da gazzette ossequenti, che si è in buon accordo colla S. Sede, che questa non disapprova. Se così si fa scandalo tra i fedeli, quel certo governo ne gode. Via, la Chiesa sa compiere il suo dovere; e deve svisare gli ipocriti e farisei. *Fode parietem.*

(4) Qui si chiama, ed è titolo diplomatico! col nome di *pretese* ciò che è chiesto dalla S. Sede, cioè l'osservanza delle obbligazioni dei Concordati. Quindi si nega ai Concordati la forza di trattati, quando quelli, per la convenzione che hanno in base, si identificano con questi nella obbligazione che si contrae dalle due parti, e se hanno una differenza dai trattati, questa discende dalla

. . . . . .

. . . . . .

condizione della S. Sede, la quale non tratta come Stato ma come la Chiesa di Gesù Cristo.

Intanto il sig. Ministro non dà alcuna prova a dimostrare, che nei Concordati non si contrae obbligazione di sorta.

(Veggansi questi *Documenti*, XI, alla nota (4), del Documento incominciante: *Le accuso ricevuta*, ecc.).

(5) Sì, i Concordati hanno anche la natura dei trattati, perchè essi non si fanno senzachè le parti si obblighino di eseguire quanto d'accordo stabiliscono. Ciò posto, se stava la massima qui accennata dal governo, stava anche l'altra massima, che vuole si vegga se per lo Stato contro la Chiesa allora si verificava il caso formante *la eccezione.*

Si verificava il caso di tutt'altra natura, cioè che lo Stato cessava di essere cattolico volontariamente per mano delle sêtte che lo padroneggiavano. Onde la ragione della condotta dello Stato verso la Chiesa era allora il voler cessare di essere cattolico. Se si diceva dal sig. Ministro apertamente questo, gli atti dello Stato comparivano almeno logici e franchi.

(6) Se è *solo nei casi di necessità assoluta*, perchè sopra nel periodo immediatamente precedente a questo, ossia ove è la nota (5), si dice *taccia di violata fede internazionale, gratuitamente apposta da S. E. al governo sardo,* senza provare che allora era venuto questo caso di necessità assoluta?

Davvero che è caso rarissimo, specie circa i Concordati. Già da alcuni secoli la Chiesa ha Concordati con varie nazioni, fra cui taluna è eterodossa, ed anche stipulò Concordati con Napoleone I. Tutte le potenze di queste nazioni hanno mai sempre mantenuta la inviolabilità dei medesimi, quale almeno è propria dei trattati. In Francia, vi si fecero tante mutazioni di governo in breve tempo con autorità pubblica fatta dal popolo; ma neppure ivi si pretese ciò che pretese il governo sardo. I nuovi governi si rivolsero alla S. Sede per ritoccare i Concordati, dato che la formola *rebus sic stantibus* valesse di ragione a nuove cose. Si rivolse, è vero, pure il governo sardo alla S. Sede, ma nel modo che consta nelle sue Missioni a Roma (Veggansi *Documenti,* X). Poi, se la clausola è sottintesa in ogni contratto, epperò atto, patto, nei giuramenti stessi, lo Statuto può con essa un dì legittimamente abolirsi dalla Regia che lo concesse, o da altri; e questi o quella ne sono gli unici giudici della applicazione della formola. Fece ciò il Re di Napoli nel giugno 1850, e il Gran Duca di Toscana coi due decreti del 23 settembre 1850, col primo sciogliendo la Camera e col secondo assumendo pienamente l'esercizio del poter sovrano. Perchè intanto si gridò contro all'uno e all'altro? Perchè si voleva dire non essere quello il caso della formola, cioè non il caso del ritiro dei concessi Statuti?

(7) Tutti autori che parlano piuttosto dei trattati; e perchè non si citarono pure alcuni autori cattolici, che parlano espressamente dei Concordati?

Non si nega il debito valore alla clausola; ma essa non importa che, mutate le cose, uno Stato possa, debba, arbitrarsi di rompere ogni obbligazione anteriore legittimamente contratta. Tra Stato e Stato si viene ad accordo in proposito: così si può e si deve fare da uno Stato verso la Chiesa.

(8) Quanta disinvoltura! Piano. Il caso esposto non era il caso del governo sardo colla Santa Sede. Il nuovo Stato Sardo col suo Statuto stava coi Concordati; e ciò tanto è vero che si fece una legge, oltre lo Statuto, la legge 9 aprile 1850, per dare a questo una pratica applicazione, che per sè e in sè non conteneva, come si vide alla nota (13) del Documento incominciante: *Le accuso ricevuta,* ecc. di questi *Documenti*, XI. Dunque era il caso di uno Stato che si creava, non Stato, ma una legge speciale, per liberarsi dai Concordati, che aveva colla S. Sede e che chiamava neppure trattati. Poi, l'enunciato caso era forse tale che proibiva di venire a trattative, o, iniziate queste,

. . . . . .

. . . . . .

---

voleva che si rompessero bruscamente, colla potenza con cui vigeva la convenzione? Si rileggano le note dei dispacci ministeriali anteriori; e vi si aggiunga, che chi largì lo Statuto era il Re, era Carlo Alberto; che quindi tenne a sè una parte della sovranità, concedendo ai poteri, da lui creati, altra parte. Onde non era nemmeno mutazione piena di Stato; e il largitore della nuova forma di pubblico reggimento non intese, perchè nol dichiarò e avrebbe dovuto dichiararlo, che colla nuova forma venivano rotti tutti i trattati colle potenze estere e i Concordati colla Chiesa. Se tanto avesse fatto, non sarebbe egli stato fedifrago, egli, che quindi faceva quel che onestamente poteva, cioè comunicava parte della sua sovranità ad altri coi diritti e doveri che egli aveva? È detto espressamente nello Statuto, a n. 5: *Il Re fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tostochè l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, e unendovi le comunicazioni opportune. I trattati, che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non ottenuto l'assenso delle Camere.* Così il Re senza le Camere riservò a sè i Concordati, che pure sono trattati, e non importando mai onere o variazione di territorio.

Dunque il caso, di cui si parla ove è la nota presente, è il caso della più grave rivoluzione o di barbara conquista, in cui la nuova autorità non si tiene solidale colla antecedente circa i doveri assunti, quantunque l'equità ciò voglia, come si osserva praticato in Francia stessa, che è omai il paese di molti mutamenti politici. Ma in Piemonte era la stessa autorità, che aveva stipulato col Papa, che continuava a regnare col darvi lo Statuto, come atto della propria volontà e del proprio potere.

(9) *Sperimentare.* Si intavolarono trattative, che presto si ruppero da parte del governo. Almeno qui si fa la confessione, che le trattative furono coll'animo di esigere dalla S. Sede tutto quello che il governo voleva, disposto questo, in caso di rifiuto, a fare da sè, come difatti fece la legge 9 aprile 1850. Niun altro governo, prima di questo, agì di tal guisa: sperimentare, non convenire.

(Veggansi *Documenti*, X, n. 1°).

(10) Non qualifico questo inciso. Riverenza di paese cattolico, come deve essere verso la Santa Sede, anzi la riverenza non **plus ultra**, *somma riverenza*, il cominciare trattative con essa, abbandonare queste bruscamente, fare legge contraria ai SS. Canoni e Concilii, e imprigionare Vescovi!

(Veggansi i *Documenti*, X; V; VII).

(11) Imitò la Francia. Bella confessione! Ma a dire ciò con profitto proprio sulla parte a cui vien rivolto, bisognerebbe sapere se questa parte intervenne nell'esempio, approvandolo, o quanto meno se l'esempio è onesto è quello anzi che comunemente si segue nelle relazioni amichevoli tra Stato e Stato.

(12) Non è lo stesso caso. Almeno in Francia si poteva dire, che fu una imposizione del partito prevalente, sì che il Ministero fu trascinato. Nel regno sardo fu il Ministero, che agì, propose, promosse, difese, il progetto. Fosse stato il Ministero più diplomatico col fare venire la proposta dai deputati!

(Veggansi *Documenti*, V e VII).

E il Ministro osò dire, che si imitò; doveva dire, che si fece più che non la Francia aveva fatto, e sotto veste di dar *prova della somma riverenza onde un paese cattolico deve essere penetrato verso la S. Sede.* In sostanza nel regno sardo si tenne una condotta verso la S. Sede, che, se fosse stata tenuta con qualunque Stato, faceva sorgere il *casus belli.*

Thiers poi, se nel 1845 si era condotto nel modo indicato, egli stesso nel 1850 in quella stessa causa si disdisse. Inoltre il Ministro Sardo invocava qui

. . . . . .

. . . . . .

---

la condotta di un'assemblea, che lavorava a rovesciare il trono di Luigi Filippo e apriva la strada al socialismo!

(13) Non so con quale coraggio si sono scritte queste linee. I fatti sono contrarii ad esse, dicono, cioè contrariamente alle parole; e chi le scriveva o non s'accorgeva di essi, o infingeva di non vederli, o credeva che altri non ricordasse. Chè si andò a Roma non per trattare, ma per indurre il Papa a fare ciò che si voleva, con animo di fare da sè, quando non si fosse ottenuto nulla. Azione del prepotente. Dammi il denaro: se non me lo dai, lo prendo.

(Veggansi *Documenti*, X, e la antec. nota (9)).

Quelle trattative erano solo un atto di *religioso ossequio*, e non vere trattative!! Epperò non una prova che lo Statuto e il Ministero potevano ammettere accordi colla S. Sede!! Bisogna ben dire che si scriveva per chi si credeva che capisse nulla. Si era animati da sentimenti di religioso ossequio, con domandare concessioni come il nuovo regno domandò: o date o facciamo da noi.

(14) Diritti, quali? come? Cattolici costoro, che si facevano contro i SS. Canoni, i Concilii, le proteste della S. Sede, con titolo di avere diritti a così fare? *Libertà di iniziativa e di azione;* e non obbedienza là ove è doverosa. La libertà di chi vuole ciò che vuole.

Quanto ai diritti, che sono veramente proprii dello Stato, la Santa Sede non mai volle di essi alienazione nè mai si fece a rivocarli in dubbio, non collo Stato Sardo, non con altro Stato qualsiasi.

(15) Di nuovo qui si scrive come nel dispaccio del 3 giugno, non tenendo in conto alcuno le ragioni addotte dalla nota relativa della S. Sede, 19 luglio susseguente. In sostanza si dice, che il governo poteva rompere le convenzioni senza alcuno riguardo alla S. Sede, ossia che quanto esso governo aveva fatto contro i diritti della Chiesa era ben fatto. Egli è governo non cattolico, che scrive e dice di tal maniera.

(Veggansi di questi *Documenti*, XI, il Documento incominciante: *La S.V. Ill.ma ebbe a comunicare;* e le note del Documento incominciante: *Le accuso ricevuta*, ecc.).

Con Roma bisogna fare, anche sensa averne il vero diritto; e dopo si è certi di averne una concessione, una assolutoria. Si trasse innanzi allora questa massima e si praticò secondo essa, che è immorale, pari a quella o traduzione di quella di fare un male, perchè poi, nella impossibilità che esso non sia e nella necessità di ripararlo, se ne abbia un condono qualunque, quello pur sia di doverlo tollerare. Certo che anche con un mal fatto a bella posta bisogna comporre le cose, che lo debbono subire; ed è ciò che fa la Chiesa. Ma tale sorte aggrava i facitori del male, i quali tuttavia non vedranno mai un dì la Chiesa connivente al male, secondo l'illusione di taluni, sì bene la vedranno urtare sempre con esso in tutto quanto è in suo potere, mentre il danno che consegue riesce alla ruina sociale.

Sinchè S. E. non giudicherà a proposito di portare la discussione sopra gli articoli dello Statuto. Ebbene? L'art. 5 di esso Statuto dice, che il Re *fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio,* **ed altri,** cioè pur quelli colla S. Sede. Poteva provare il sig. Ministro, che questa parola *altri* non comprendesse i Concordati, i quali erano stati fatti dai Re di Sardegna? Poteva proporsi al più di dire, che i Concordati non sono trattati, come meschinamente fece.

(Veggasi l'art. in questi *Documenti*, XI, a Documento incominciante: *Non ostante i lamenti*, alla nota (1)).

Dal Vaticano, 26 giugno 1850.

All'Ill.mo Sig. Marchese Spinola,
incaricato d'affari di S. M. Sarda.

Non ostante i lamenti e le proteste fatte dal sottoscritto Cardinale Prosegretario di Stato, in nome di S. S. nella nota, inviata a V. S. Ill.ma il 14 maggio ultimo scorso, all'occasione del deplorabile fatto della prigionìa dell'Arcivescovo di Torino nella città della Capitale, si continua, negli Stati di S. M. Sarda, a commettere violenze contro la persona dei Sacri Pastori, appoggiandosi sulle leggi anticanoniche ultimamente promulgate in quel paese.

Infatti, non solo, mentre la S. Sede porgeva i suoi giusti reclami, si perfidiò a procedere criminalmente contro l'Arcivescovo soprannominato, ma inoltre si rinnovò quest'attentato, eccetto alcune estrinseche differenze, contro l'illustre Prelato della Chiesa Archiepiscopale di Sassari. Si gli imputò ugualmente a delitto d'aver dimostrato al suo Clero la condotta, che dovea seguire, per mettere in salvo la sua coscienza circa le leggi anticanoniche sopradette, e gli si intimò giudizialmente l'ordine di comparire dinnanzi al tribunale di prima istanza di Sassari, locchè egli rifiutando di fare senza il permesso della S. Sede, si rilasciò contro di lui un mandato d'arresto, che dovea eseguirsi dalla forza armata, giusta le vigenti leggi. A questa misura poi, forse avuto riguardo alla malferma salute del Prelato, si sostituì l'arresto nel palazzo episcopale; frattanto si procedette in criminale contro di lui.

È questo un altro fatto deplorabile, nell'occasione del quale il sottoscritto deve dinuovo reclamare e protestare in nome di S. S. contro gli aggravi, che si vanno aumentando in un paese cattolico, a danno della Chiesa e della sua sacra autorità, come pure contro le offese moltiplicate fatte alla dignità episcopale, senza alcun riguardo alle incorse pene ecclesiastiche.

Dobbiamo ancora una volta richiamare alla memoria, che questi richiami e proteste si appoggiano sulle disposizioni generali del diritto canonico, come pure sulle convenzioni speciali solennemente stipulate fra la S. Sede e il Re di Sardegna, convenzione che la S. Sede Apostolica ha il diritto di considerare come esistenti nel loro pieno vigore, eziandio sotto l'attual forma di governo sardo, sia perchè, come l'abbiamo altra volta fatto osservare, lo Statuto fondamentale del regno sardo dà a queste convenzioni una garanzia

particolare (1), sia perchè in nessun caso, come ognun sa, l'una delle parti contrattanti non può, senza prima accordarsi coll'altra, mutare nulla nei solenni trattati.

Il S. Padre, vedendo con dolore che i suoi lamenti giustissimi, anteriormente fatti in suo nome, non furono ascoltati, avrebbe ragion di temere che la stessa sorte sia riserbata a questa nuova e giusta reclamazione che fa ora. Invece d'abbandonarsi alla sfiducia, preferisce, confidando ancora nella giustizia del Re di Sardegna e di coloro che governano quel regno, persistere nella speranza che S. M. e il suo real Ministero, riconoscendo finalmente quanto siano valevoli e ragionevoli le rimostranze del Capo della Chiesa, si risolveranno a soddisfare come di ragione e vorranno allontanare la spiacevole necessità, nella quale, in caso diverso, si troverebbe S. S. di procedere ad atti più formali al cospetto della Chiesa e del mondo cattolico, secondo i gravi doveri del suo apostolico ministero (2).

---

(1) Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio, **ed altri,** dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati, che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non ottenuto l'assenso delle Camere.

(*Statuto* di Carlo Alberto, 4 marzo 1848, art. 5).

Veggansi questi *Documenti*, XI, a Documento incominciante: *Dalla lettera della S. V.*, nota (15), alla parola: *Sinchè S. E.*

(2) La *Concordia*, in questo passo vide la minaccia della scomunica o dell'interdetto, e alla volteriana se ne rise.

Si può sogghignare per le censure; ma effetto sempre triste esse cagionarono anche nei tempi moderni e modernissimi, nei quali, se le popolazioni non più si sollevano in appoggio loro, Dio, di cui è l'autorità che le infligge e tien legato ciò che è da esso legato, le applica con mali individuali e sociali, ruine in ultimo di uno Stato e ruinlo continuo nella vita di esso quanto dura.

Basti il ricordare, che la scomunica, caduta nella testa dei repubblicani di Roma del 1848, rese costoro nell'esilio, che raminghi subirono, qua e là per l'Europa, esecrati e maledetti.

Anche i protestanti han dovuto confessare ciò, benchè i favoritori di quelli l'attribuissero alla sorte, al tradimento, o ad altro. In Francia, per non dire di quanto presso noi si fa storico, per la guerra alla Chiesa non può più formarsi un governo che la prosperi, internamente dissolvendosi come esternamente fu ed è gittata a terra ignominiosamente dalla potenza, che le è di incubo continuo, causa di inutili omai sacrifizii di ogni genere, perdendo dì per dì la posizione di nazione principe fra le nazioni. Con Dio non si scherza. *Durum est contra stimulum recalcitrare.*

Il *Risorgimento* poi dichiarò, che le parole non erano troppo conformi alle *convenienze internazionali*, e si stupì che l'incaricato di affari per lo Stato Sardo non ne avesse chiesto il ritiro al Cardinale Segretario di Stato di S. Santità. Così, il *Risorgimento*, giornale ministeriale, seguiva l'idea del gabinetto di avere a trattare colla S. Sede come con un altro Stato semplicemente, tra cui si agitano questioni diplomatiche strettamente dette e si serbano le convenienze. Ma lo stesso Ministro, nell'altro suo dispaccio del 3 giugno 1850, là ove è la nota (4), già disse essere *questione di disciplina ecclesiastica*, ed il Cardinale nella presente nota sua parla di *ubbidienza* al Papa con scrivere: *il sottoscritto deve credere*, ecc.

Del resto, se S. S. spera, come Ella ne fa espressa domanda, che si metta un termine all'ingiurioso trattamento verso l'Arcivescovo di Sassari, il sottoscritto deve credere, che il pronto e completo adempimento delle domande pontificali non può essere affatto indifferente a persone, che, gloriandosi d'appartenere alla Chiesa Cattolica, non possono ignorare il dovere, che loro incombe, d'uniformarsi alle leggi e d'ubbidire al suo Capo Supremo.

Il sottoscritto raccomanda a V. S. Ill.ma di notificare al suo augusto Sovrano la presente nota officiale, e La prega d'usare, per ottenere il bramato scopo, tutti i mezzi, che le verranno suggeriti dalle eccellenti qualità, di cui V. S. è adorno. La prega nello stesso tempo d'accettare la dichiarazione della sua distintissima stima.

C. Card. ANTONELLI.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 377 e 378, n. 88, del 29 luglio).

Bagni d'Aqui, 24 luglio 1850.

Ill.mo Sig. Marchese.

Dolse sommamente al governo del re, nel ricevere la protesta fatta in nome di S. Santità, a cagione dell'arresto intimato in casa propria a Mons. Varesini, Arcivescovo di Sassari, di non avere potuto pigliarla nella voluta considerazione e di non essere in grado di rispondere in modo conforme ai desiderii in essa espressi dal Supremo Gerarca.

Non volendo creare inutili conflitti tra il potere esecutivo ed il potere giudiziario, al quale, spettando la cura di ricercare e punire i delitti, spettava conseguentemente il decidere intorno all'Arcivescovo di Sassari, imputato di avere con una sua lettera circolare, indirizzata al Clero, provocato alla disubbidienza di una legge dello Stato, il governo di S. M. dovette limitarsi ad assumere le occorrenti informazioni intorno al procedimento istituito a tale scopo, e quindi trasmetterle alla S. V. Ill.ma, perchè desse ragguaglio a S. E. il Cardinale Antonelli, il che appunto venne a suo tempo eseguito (1).

Colle informazioni relative al procedimento, di cui si tratta, essendo stata comunicata la sentenza emanata dal Magistrato Giudiziario, congiuntamente alla notizia che la pena incorsa già era

---

(1) Quanta delicatezza! Si assumono informazioni, per trasmetterle al Cardinale, come se fossero cose da comunicarsi gli atti che violano i Concordati e fanno dispetto alle proteste della S. Sede. Tale fatto avrebbe tutta la veste di insulto.

stata scontata, non poteva più esservi luogo ad ulteriori comunicazioni da farsi al governo pontificio intorno allo stato d'arresto, onde l'Arcivescovo di Sassari era colpito, e che aveva determinata la protesta di S. Santità (1).

Ma ove il procedimento non fosse ancora stato terminato, oppure la pena pronunziata dai tribunali non fosse stata intieramente scontata, il governo del Re non poteva, in questo secondo caso, intervenire altrimenti in favore del condannato fuorchè in via di grazia, la quale è da supporsi che sarebbe stata accordata, trattandosi di far cosa grata al Sommo Pontefice, quando Mons. Varesini avesse invocata in suo favore la regale prerogativa (2).

L'impossibilità assoluta, in cui il governo di S. M. si trova di distruggere l'ordine di cose stabilite colla legge del 9 aprile, e l'imperioso dovere, che gli incombe, di far rispettare questa come tutte le altre leggi dello Stato, sono abbastanza chiari per se medesimi, perchè non possono sfuggire alla saviezza ed alla equità di S. E. il Cardinale Antonelli, e portarlo ad inoltrare pretese e domande, alle quali non si può in alcun modo assentire, fuorchè si voglia gettare una generale perturbazione nel paese e rovesciare l'economia intera dello Statuto fondamentale (3).

---

(1) Come qui si scrive il vero! Mons. Varesini fu tenuto in arresto nel suo palazzo arcivescovile il 22 o 23 maggio 1850; prosciolto dalla Camera di Consiglio il 13 giugno, ma dietro rinvio, che venne chiesto dall'avvocato fiscale, al Magistrato di Appello, fu condannato da questo in un dì della prima metà di luglio. Il Papa ne fece protesta con nota del 26 giugno 1850; e il Ministro risponde il 24 luglio 1850. Ciò prova a sufficienza, che si aspettò la sentenza per scrivere al Vaticano, quasi per dire, se si fosse osato, che non si riuscì a tempo per accontentare il S. Padre. *Dolse sommamente* (parole, ove è la nota della antecedente pag. 336; *non poteva più esser luogo* (parole, ove è la presente nota (1) di questa pag. 337); *ma, ove il procedimento non fosse ancora stato terminato* (parole, ove è la seguente nota (2) di questa pag. 337).

(2) *In via di grazia*, che si doveva chiedere dal condannato, quando però fosse stato condannato, e con tale domanda si faceva il giuoco ministeriale di riconoscere con un atto di Vescovo la nuova legge sovversiva del diritto ecclesiastico. Quanta accondiscendenza! La grazia sarebbe stata concessa, non perchè vi fosse qualche motivo alla concessione, ma per il Papa, *trattandosi di fare cosa grata al Sommo Pontefice.*

Vi è legge che dia la facoltà di concedere la grazia per far piacere a uno? Arbitrio, protezione, atti della nuova giustizia tanto inflessibile e retta.

(3) *La impossibilità assoluta* fu fatta dal Ministero, che, rompendo trattative e facendo come se l'autorità ecclesiastica non fosse da tenersi in considerazione, ad esempio della Francia ma spintosi ben oltre, secondochè è scritto nell'altro dispaccio di pari data (24 luglio 1850) e provato nelle note corrispondenti alle parole a cui si accenna (11) e (12), si mostra ora qui vittima da compiangere, come se fosse stato strascinato contro volontà. *Impossibilità assoluta* in governo costituzionale, in cui tutto è in ebollizione continua.

Non si rovescia l'*economia dello Statuto* col fare accordi colla S. Sede. E la perturbazione, che venne contro la legge, non era da stimarsi? Questa fu però sentita dal Ministero, giacchè se ne fece lamento nell'altro dispaccio ora indicato (24 luglio 1850) là ove è la nota (3).

Penetrato, come è, dai sentimenti della più alta venerazione verso la S. Sede Apostolica (1), increscе vivamente al governo del Re, che, in seguito alla protesta da essa fatta contro la legge del 9 aprile p. p. tassandola come legge anticanonica, alcuni membri del clero sardo si siano creduto lecito di dispensarsene dall'obbedienza, e così abbiano messo e possano mettere per l'avvenire l'autorità giudiziaria nella penosa bensì ma indeclinabile necessità di dover procedere contro i renitenti (2).

A malgrado dei gravi inconvenienti, che già si debbono deplorare, e dei dispareri sgraziatamente insorti fra le due Corti, il governo sardo ama tuttavia credere, che S. Santità nelle attuali differenze vorrà disporsi, nella pienezza dei suoi poteri, ad adottare più miti consigli, quando riesca a persuadersi, che i motivi, in forza dei quali venne sanzionata la legge del 9 aprile, non mossero da sensi di irriverenza o da mancanza di fede verso il Supremo Gerarca, ma furono effetto d'incalzante necessità, cui si dovette obbedire, perchè tutte le esigenze portate dallo Statuto fossero ridotte alla loro pratica realtà (3).

---

(1) Finzione! I fatti, a cui qui si accenna, condannano le parole. *Venerazione* col calpestarne i diritti!

(2) Non si manca di audacia. A detta del signor Ministro alcuni membri del clero si sarebbero dispensati dall'obbedienza alla legge 9 aprile 1850, colpa la stessa Santa Sede, perchè essa fece protesta contro a detta legge. La Santa Sede non doveva protestare contro una legge che viola i SS. Canoni ed i Concordati! Torto, colpa sua, il cassarla come legge anticanonica! Fosse poi vero che ne sia venuta la disubbidienza; mentre la Circolare, di cui colle parole *alcuni membri del clero sardo* e col processo girato a Mons. Varesini si vuole infine parlare, non è per la disubbidienza ma per determinare il modo dell'osservanza alla legge, o come è scritto nella nota pontificia del 26 giugno 1850: *dimostrare al suo clero la condotta, che dovea seguire, per mettere in salvo la sua coscienza, circa le leggi anticanoniche sopradette.* Intanto, perchè si ammette dal sig. Ministro, che si volle punito l'Arcivescovo di Sassari per la sua Circolare in quanto *ha provocato alla disubbidienza di una legge dello Stato* (ove è la antec. nota (1) della pag. 336), ossia *dispensa dall'obbedienza* (ove è la presente nota (2)), non egli doveva venire punito per essa Circolare, che tale provocazione o dispensa non propugnava, come alla semplice lettura di essa Circolare emerge manifesto.

(3) Ancora un poco. Questo governo è il più devoto della S. Sede. Merita ogni riguardo. Egli non deve cangiar nulla: ha fatto tutto bene. Esigenze dello Statuto. Necessità incalzante.

Sì, necessità scusa; e la S. Sede sa tenere giusto conto della vera necessità, ma di quella che è indipendente da chi l'invoca, non di quella che fu fatta da costui istesso, per vantaggiare la causa propria a danno altrui. Niun può ammettere per buona tale necessità. Lo Statuto poi non comportava la legge 9 aprile 1850 e le altre susseguenti in oppressione della Chiesa. Queste si fecero con altri principii, col primo di questi cioè di calpestare i Concordati e di fare senza della Chiesa contro di essa.

Adottare più miti consigli la S. Sede, come se la S. Sede usi consigli non miti col governo sardo, che poi vuole che essa usi della *pienezza dei suoi poteri* per approvare la legge del 9 aprile 1850 e quanto il governo fece contro i Vescovi. Che ne pare?

Tali motivi essendo stati prima d'ora sviluppati nei vari dispacci, che ebbi occasione di scrivere in proposito, e segnatamente in quello del giorno d'oggi, in cui ho fatto le opportune avvertenze in ordine alla questione di diritto internazionale, io prego pertanto la S. V. Ill.ma a richiamare l'attenzione di S. E. Rev.ma sul loro contenuto, e di lasciarle copia del presente dispaccio, che con quelli si connette e forma parte integrante.

Gradisca, ecc.

AZEGLIO.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 403 e 409, n. 96, del 16 agosto).

Dal Vaticano, il 2 settembre 1850.

Al Sig. Marchese Spinola,
incaricato d'affari di S. M. Sarda presso la S. Sede.

Gli avvenimenti, che ebbero luogo in Torino, in seguito alla morte del Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa, Ministro del Commercio di S. M. Sarda, sono una nuova cagione di amaro dolore per la Chiesa e pel suo Augusto Capo. La violazione commessa contro l'Immunità Ecclesiastica per la serie dei fatti, che motivarono le proteste anteriori di S. S. alle quali finora non si ebbe alcun riguardo, da questa violazione viene aggravata ancora nella capitale degli Stati Sardi, ove il potere laico non teme di ingerirsi in questioni, che unicamente si riferiscono all'amministrazione dei Sacramenti. L'autorità ecclesiastica avendo creduto di non dover accordare al suddetto Ministro, pervenuto al termine della vita, il Sacramento dell'Eucarestia, se in prima non rettificava con un atto conveniente la posizione, in cui s'era messo rimpetto alla Chiesa, pigliando parte alla promulgazioni di leggi anticanoniche, si pretese trovare in questo fatto un delitto a carico dei sacri ministri, e in conseguenza si agì contro di loro, senza avere alcun riguardo al loro carattere, e senza tener conto della natura di un atto appartenente alla parte più sacra del ministero sacerdotale. Di là una serie di misure acri contro questo ministero medesimo; l'espulsione violenta del Curato di S. Carlo e di tutta la famiglia religiosa, alla quale egli appartiene; l'arresto di Mons. Arcivescovo di Torino, fatto pubblicamente e nello stesso momento; e il suo imprigionamento nella fortezza di Fenestrelle; senza parlare delle perquisizioni, che ebbero luogo poco dopo nelle case del Prelato.

La sola esposizione di simili fatti sembra bastante a dimostrare quale grave responsabilità abbiano incorsa avanti alla Chiesa quelli, che ne furono gli autori. Ai soli ministri della Chiesa appartiene

il decidere chi deve o chi non deve esser ammesso alla partecipazione dei Sacramenti, e nell'esercizio del loro ministero essi non devono seguir altre regole, che quelle, che sono loro prefisse dall'autorità superiore della Chiesa, verso la quale essi sono per tutto responsabili del sacro deposito, che loro è confidato. A questa sola autorità appartiene l'esame ed il giudizio delle questioni, che possono talora elevarsi sulla pratica applicazione delle regole e misure di prudenza, a norma delle quali essi devono condursi nell'amministrazione dei Sacramenti.

Ciò posto, egli è facile vedere quale ingiuria venne fatta alla Chiesa dall'autorità secolare, arrogandosi questa il diritto di giudicare gli atti dei ministri consacrati, in materia di Sacramenti, e quanto oltraggiose siano le misure ostili prese in disprezzo del ministero sacerdotale, e specialmente il nuovo attentato commesso contro la persona consacrata di Mons. Arcivescovo di Torino.

A vista di sì deplorevole avvenimento s'accresce a dismisura l'afflizione, di cui già era ripiena l'anima del S. Padre, a motivo della situazione desolante delle cose ecclesiastiche, in un regno cattolico, quale è la Sardegna. Sua Santità, per soddisfare ai doveri, che gli impone il suo augusto carattere di Capo Supremo della Chiesa, ha espressamente ingiunto al sottoscritto Cardinale Prosegretario di Stato di reclamare e di protestare formalmente contro questi fatti deplorabili e di addimandarne in suo nome la dovuta riparazione.

Il S. Padre, che nel corso delle sgraziate vicende tra la Santa Sede ed il Piemonte, ha la coscienza di aver dato un esempio luminoso di lunganimità Apostolica, vuole sperar tuttavia, che il governo di S. M. Sarda, riconoscendo quanto sono dure le prove che subisce da sì lungo tempo la Chiesa in questi Stati, quanto sono oltraggiose le misure prese consecutivamente contro i personaggi più illustri dell'Ordine Episcopale, con grande scandalo del mondo cattolico, e riflettendo d'altra parte a ciò che è stabilito dai Sacri Canoni rispetto agli atti di questa natura, consentirà a far cessare lo stato di cose incompatibile colla religione, che questo medesimo governo si onora di professare e che dichiara voler mantenere e proteggere nei paesi che gli sono sommessi, stato di cose egualmente inconciliabile coi trattati solenni, cui la S. Sede, forte del suo diritto, non cessa di appellare.

Pregando V. S. Ill.ma di far pervenire la presente nota al suo reale governo, il sottoscritto Le rinnova l'espressione dei sentimenti di sua distinta stima.

G. Card. ANTONELLI.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 480, n. 114, del 27 settembre).

Una nostra corrispondenza particolare da Roma venne a confermarci nella linea di condotta e nel linguaggio, che abbiamo sin dal principio adottato, nella triste quistione dell'affare Santa Rosa. Le parole del Cardinale Antonelli al Marchese Spinola, quali ci vengono riferite, consentono perfettamente al tenore dei nostri ultimi articoli; poichè S. Em. avrebbe detto: non essere abbastanza informato per giudicare, se il Parroco di S. Carlo e l'Arcivescovo si sieno o no esagerata l'idea del proprio dovere, nel caso pratico, ben pesate tutte le circostanze secondarie, ma che, quanto al principio, sia della necessità di una ritrattazione, sia del diritto del Vescovo e Parroco di non accontentarsi, per amministrare in certi casi i Sacramenti, della semplice dichiarazione di un confessore, esso è pienamente consentaneo alle dottrine e alle consuetudini della Chiesa Cattolica. Del resto il S. Padre si era fortemente commosso alla nuova dell'arbitrario arresto dell'Arcivescovo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 429, n. 101, del 28 agosto).

XII

RECLAMI DELLA SANTA SEDE.

Reclami della Santa Sede sulla legge 9 aprile 1850 e sulle carcerazioni e punizioni di Mons. Fransoni, e di altri Vescovi, fatti per lettere ai Vescovi dello Stato Sardo e in Concistori.

1°

Roma, 2 maggio 1850.

Mi fo un dovere di significarle a nome di Sua Santità la Pontificia soddisfazione per la Circolare da Lei emanata, per norma del suo clero, il 18 dello scorso mese, in proposito della legge intorno al Foro Ecclesiastico ed alla Immunità Locale.

C. Card. Castracane degli Antelminelli,
Penitenziere Maggiore.

Monsignore Arcivescovo
di Torino.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 227, n. 55, del 13 maggio).

2°

Acerbissimus sane accessit dolor, quo vehementer angimur et premimur, videntes quomodo sanctissimæ nostræ religionis res in alio Catholico Regno nunc affligantur, et sacra Ecclesiæ atque huius S. Sedis conculcentur iura. Probe intelligitis, venerabiles fratres, Nos hic loqui de Subalpino Regno, ubi, quemadmodum omnes ex privatis nuntiis publicisque litteris iam cognoscunt, lex, Ecclesiæ iuribus ac solemnibus cum hac Apostolica Sede initis Conventionibus adversa, fuit promulgata, et hisce diebus summo animi Nostri mœrore præclarissimus Taurinensium Antistes, Venerabilis Frater Aloysius Fransoni, militari manu ab episcopalibus suis ædibus avulsus, et cum magno taurinensis urbis ac totius illius Regni bonorum luctu in arcem est deductus. Nos itaque, prout rerum gravitas atque officii Nostri ratio in tuendis Ecclesiæ iuribus postulabat, nulla

interiecta mora per Nostrum Cardinalem a publicis negotiis, primum de commemorata lege, postmodum vero de iniuria et vi egregio Antistiti illata, statim apud illud Gubernium reclamavimus. Atque interea dum inhærentem cordi Nostro amaritudinem ea spe solamur, fore ut eiusmodi reclamationes optatum assequantur exitum, Nos haud omittemus alia allocutione de ecclesiasticis illius Regni negotiis agere, vosque certiores facere, cum id opportunum esse censuerimus.

(*Si semper antea*, allocut. hab. in Consist. Secr. diei XX maii anno 1850, Pii IX, an. 1846-1878).

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 242, Archiv. Arciv.).

3°

Venerabili Fratri Aloysio Fransoni Archiepiscopo Taurinensi.

Pius PP. IX.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benedictionem.

Intima iam conficiebamur amaritudine, Venerabilis Frater, ob ea omnia, quæ in isto Subalpino Regno contra catholicam Ecclesiam eiusque potestatem et iura et contra supremam Nostram atque huius Apostolicæ Sedis auctoritatem ac solemnes cum ipsa S. Sede initas Conventiones agi et attentari noscebamus. Verumtamen, exprimere haud possumus, quo acerbissimo dolore affecti fuimus, ubi primum accepimus, res eo devenisse, ut laica potestas, omnibus Sacrorum Canonum sanctionibus ac vel ipsis ecclesiasticis censuris plane despectis, nullaque venerandæ episcopalis dignitatis ratione habita, haud extimuerit te, Venerabilis Frater, virtute et pietate spectatum ac de ista tua dioecesi optime meritum, primo ad laicum vocare tribunal ac deinde militari manu ab episcopalibus tuis ædibus avellere et in istius urbis arcem detrudere. Atque eo etiam magis dolemus hæc omnia contra te esse peracta, quod episcopali tuo munere in exemplum perfungens, ea, qua par erat, fortitudine ac prudentia catholicæ Ecclesiæ causam propugnare, eiusque iura sarta tecta tueri, et istum tuum clerum opportunis monitis instruere, atque iniustis ipsius laicæ potestatis desideriis placitisque obsistere, debuisti veluti officii tui ratio efflagitabat. Nos quidem vehementer commoti ob tantam iniuriam, quam non solum tibi tuæque dignitati verum etiam universo Sacro Episcopali Ordini ac Nobis ipsis et huic Sanctæ Sedi illatam esse reputamus, ac summopere ingemiscimus, nulla interiecta mora pro supremi Nostri Apostolici mini-

sterii debito apud illud Gubérnium de tam indigna re statim reclamavimus et conquesti sumus, quemadmodum Nostras quoque expostulationes penes idem Gubernium facere non omiseramus, ex quo legem Ecclesiæ et huius S. Sedis iuribus adversam ibi conditam fuisse cognovimus. Interim vero nihil Nobis potius quam tibi, Venerabilis Frater, has Nostras scribere Litteras, ut exprimere possimus singulares illos amantissimi Nostri animi sensus, quibus te merito optimo iure in Domino complectimur. Itaque egregiam tuam episcopalem virtutem, fortitudinem, constantiam, summis certe laudibus et communi omnium admiratione vel maxime dignam demirantes, tibi magnopere gratulamur, Venerabilis Frater, quod animo excelso et invicto hanc persecutionem patiens propter iustitiam, novum Ecclesiæ Dei et Sacrorum præsertim Antistitum Ordinis decus et ornamentum attuleris. Te vero intimo prorsus Nostri cordis affectu etiam atque etiam confortamus in Domino, ut in hac procella animum numquam despondeas, sed magis magisque tuam omnem fiduciam in Deo colloces, qui, veluti pro tua sapientia optime noscis, certamini suo adest, ac præliatores et assertores Ecclesiæ suæ erigit, corroborat, animat, quique Nos in congressione sui nominis constitutos desuper spectans, volentes comprobat, adiuvat dimicantes, vincentes coronat. Tuum autem Nostrumque moerorem non parum lenire debet præclara istius metropolitani templi Canonicorum Collegii, tuique cleri, ac fidelis populi, agendi ratio, qui, tibi firmiter adhærentes, in hac tua calamitate suum omnem in te amorem, observantiam, et studium, ostendere non intermittunt. Nos certe numquam desistemus dies noctesque curam omnem et contentionem impendere in iis ineundis consiliis, quæ ad tuam libertatem obtinendam, ad Ecclesiæ iura tutanda, ad fidelium salutem procurandam, magis conducere possint. Dum autem ea spe sustentamur, fore ut iustissimæ Nostræ expostulationes et quærelæ debitum optatumque exitum assequantur, a clementissimo totius consolationis Deo humiliter enixeque exposcimus, ut uberrimis cælestis suæ gratiæ donis te consolari tibique omnipotenti suo divino auxilio semper propitius adesse velit. Denique studiosissimam Nostram charitatem tuis meritis parem testari et confirmare laetamur, atque Apostolicam Benedictionem toto cordis affectu tibi ipsi, Venerabilis Frater, et gregi tuæ vigilantiæ concredito peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud S. Petrum, die 23 maii anno 1850, Pontificatus Nostri anno quarto.

Pius PP. IX.

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 353-354, Archiv. Arciv.).

4°

Pius PP. IX.

Venerabiles fratres, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Maximam certe consolationem experti sumus, venerabiles fratres, cum, post tristissimas rerum nostrarum vicissitudines ad hanc Sanctam Romanam Sedem miro prorsus ac singulari Dei Optimi Maximi beneficio reversi, vestras accepimus litteras, quibus de hoc prospero eventu Nobis tantopere gratulati estis. In illis enim litteris omni ex parte mirifice elucet egregia atque explorata vestra in Ecclesiam et hanc Petri cathedram fides et amor, atque eximia et perspecta erga Nos pietas charitas et observantia. Qui quidem præclari religiosissimæ vestræ mentis sensus iucumdissimi cordi Nostro fuerunt, licet nec novi nec inexpectati Nobis contingere potuerint. Etenim optime noscimus, qua religione ac virtute vos præstatis, et qua episcopali sollicitudine zelo constantia inter gravissimas difficultates et ministerii vestri partes implere, et dilectarum ovium saluti consulere, et Dei eiusque Sanctæ Ecclesiæ causam iura libertatem intrepide propugnare, contenditis, venerabiles fratres. Verum, dum hæc vestra sacerdotalis virtus ac fortitudo locupletissimi gaudii causam Nobis suppeditat, intimo conficimur dolore, venerabiles fratres, præ oculis habentes vestras acerbissimas angustias angores passiones, quas Nostras proprias reputamus, ac Nostras lacrymas cum vestris commiscemus, videntes quomodo nunc in isto subalpino regno catholica divexetur ecclesia, eiusque sacra oppugnentur iura, et quomodo solemnes cum hac Apostolica Sede initæ Conventiones despiciantur et conculcentur, nulla prorsus Sacrorum Canonum ratione habita ac vel ipsis ecclesiasticis censuris plane contemptis. Nos quidem pro supremi Nostri Apostolici ministerii debito nunquam intermittemus intentissimo studio ea omnia inire consilia, quibus et hisce tam gravibus Ecclesiæ vulneribus mederi, et vestris angustiis occurrere, et spirituali fidelium bono consulere, possimus. Interim vero vobis, venerabiles fratres, denuo addimus animos, ut, confortati in Domino et in potentia virtutis eius, pergatis, ut adhuc fecistis, maiori usque alacritate et contentione fortiter constanterque dimicare pro Dei eiusque Sanctæ Ecclesiæ causa, omnesque vestras curas in gregis vobis concrediti salute et tutela impendere. Ne cessetis unquam assiduis fervidisque precibus divitem in misericordia Deum orare et obsecrare, ut infirmitatem Nostram,

sub immenso supremi Apostolatus pondere laborantem, omnipotenti sua virtute adiuvet, foveat, confirmet, Nostrosque susceptos labores pro Ecclesiæ reparandis ruinis ad optatum exitum adducat. Nos certe in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione haud omittemus, ab ipso clementissimo Domino humiliter enixeque exposcere, ut uberrima quæque suæ bonitatis dona super vos propitius semper effundat, quæ in oves quoque vobis commissas copiose descendant. Atque huius divini præsidii auspicem et potissimæ Nostræ vestris meritis debitæ benevolentiæ testem, accipite Apostolicam Benedictionem, quam toto cordis affectu vobis ipsis, venerabiles fratres, et omnibus clericis laicisque fidelibus vestræ vigilantiæ commisis peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud S. Petrum, die 3 iunii anno 1850, Pontificatus Nostri anno quarto.

Pius PP. IX.

Venerabilibus fratribus Archiepiscopis et Episcopis
ecclesiasticarum provinciarum Sabaudiæ,
Subalpinæ Taurin. et Liguriæ.

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2, pag. 411 e 412, Archiv. Arciv.)

5°

Una nostra corrispondenza particolare di Roma venne a confermarci nella linea di condotta e nel linguaggio, che abbiamo fin dal principio adottato, nella triste questione dell'affare Santa Rosa. Le parole del Cardinale Antonelli al Marchese Spinola, quali ci vengono riferite, consentono perfettamente al tenore dei nostri ultimi articoli, poichè sua Eminenza avrebbe detto, non essere abbastanza informato per giudicare se il parroco di S. Carlo e l'Arcivescovo si sieno o no esagerata l'idea del proprio dovere nel caso pratico, ben pesate tutte le circostanze secondarie, ma che, quanto al principio della necessità di una ritrattazione, sia del diritto del Vescovo e parroco di non accontentarsi, per amministrare in certi casi i Sacramenti, della semplice dichiarazione di un confessore, esso è pienamente consentaneo alle dottrine ed alle consuetudini della Chiesa Cattolica. Del resto il Santo Padre si era fortemente commosso alla nuova dell'arbitrario arresto dell'Arcivescovo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 429, n. 101, del 28 agosto).

6°

Venerabili fratri Alexandro Archiepiscopo Vercellensi.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Si tristissimæ rerum vicissitudines, quæ in subalpino regno magis in dies veniunt, summam tibi aliisque venerabilibus fratribus istius vercellensis provinciæ Antistitibus amaritudinem afferunt, exprimere haud possumus, quo incredibili dolore, vel moerore potius, illæ cor Nostrum excruciant atque sollicitant. At, dum futurum confidimus, ut omnes venerabiles fratres eiusdem regni Antistites, et clerus, et quotquot sunt boni fideles, ex cælestis gratiæ virtute, quæ ab omnipotenti Deo est imploranda, fortiter magnoque animo resistant, necesse esse existimamus, ab omnibus cognosci, quæ sit vera rerum conditio et status, ne in fraudem et in errorem inducantur. Equidem, hæc Apostolica Sedes, veluti amatissima mater, est prompta atque parata benignam maternamque suam extendere manum ad opportuna adhibenda remedia, atque ad ea sananda vulnera, quibus electa illa Ecclesiæ Iesu Christi pars tantopere affligitur. Verumtamen, quomodo optavissemus, hic finis, qui Nobis vel maxime cordi est, obtineri nunquam potuit. Et quo pacto iniri possunt tractationes, quæ viam muniant ad sermonem habendum et ad sanctiones cum debitis opportunisque ecclesiasticæ libertatis compensationibus concedendas, cum subalpinum gubernium, per spectabilem virum nuper ad Nos missum, contendat, in legibus iam promulgatis suo prorsus iure sese fuisse usum, quo quidem prævia ad hanc Apostolicam Sedem interpellatio excludebatur, licet inter ipsam S. Sedem et gubernium solemnis existeret conventio? Neque id tantum. Namque idem vir, præter hoc præposterum absurdumque principium, haud extimescit addere et asserere, nihil aliud tam efficax esse ad subalpinæ ecclesiæ pacem restituendam, quam ut venerabilis frater Aloysius Fransoni, Archiepiscopus Taurinensis, ad propriæ sedis abdicationem cogatur, atque ita faciliorem muniri viam ad novam ineundam conventionem pro moderandis aliis negotiis, quæ ad subalpinam ecclesiam possunt pertinere.

Hinc optime vides, venerabilis frater, eiusmodi sensa et agendi rationem eo spectare, ut hæc Apostolica Sedes particeps fiat in salutaribus illis convellendis ac labefactandis principiis, quibus ipsa potissimum nititur, atque inducatur ad clarissimum omnique laude dignum Antistitem puniendum, jam tam vehementer afflictum et

oppressum, propterea quod suos parochos monuerit, quibus Sacramenta essent conferenda vel deneganda, quam quidem auctoritatem ad Ecclesiam unice et omnino pertinere, nemo unus ignorat. Insuper, quam fidem hæc Apostolica Sedes novæ conventioni adhibere poterit, cum solemnis alia conventio fuerit plane despecta et conculcata, de qua sané improbanda actione gubernium idem nullam prorsus habere vult mentionem?

Hæc omnia cum acerbissimo animi Nostri dolore tibi significamus, venerabilis frater, ut intelligas, ardentissima Nostra desideria irrita fieri illius ipsius guberni opera, cui occurrere vellemus. Atque etiam certum est, Nos id exequi minime posse quin ea admittamus, quibus, non sine gravi huius Apostolicæ Sedis et Nostræ ipsius conscientiæ detrimento, obsecundare non possumus.

Quam ob rem levantes oculos Nostros in cælum, in humilitate cordis Nostri auctorem et consummatorem fidei, Christum Jesum, enixe oramus et obsecramus, ut ipse, in cuius manu corda sunt hominum, omnipotenti sua virtute illos ad servandas in tota hac re veritatis et iustitiæ semitas adducat, ac simul divino suo auxilio bonos omnes robore adiuvet, inflammet, ad ipsam veritatem iustitiamque tuendam et propugnandam. Denique studiosissimæ Nostræ voluntatis testem et cælestium omnium munerum auspicem, Apostolicam Benedictionem, ex imo corde profectam, tibi aliisque venerabilibus fratribus tuis suffraganeis, cunctisque istarum ecclesiarum clericis, laicisque fidelibus, peramanter impertimur.

Datum Romæ, apud S. Petrum, die 6 septembris 1850, Pontificatus Nostri anno V.

Pius Papa IX.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 527-528, n. 124, del 21 ottobre).

7°

Sanctissimi Domini Nostri Pii Divina Providentia Papæ IX, allocutio habita in Concistorio Secreto die 1 novembris anno 1850.

Venerabiles Fratres.

In consistoriali oratione, qua vos alloquuti fuimus, XIII calendas iunii hujus anni (20 maii), haud prætermisimus, venerabiles fratres, commemorare paucis verbis ac dolere vobiscum, quæ in carissimi in Christo filii Nostri Sardiniæ regis ditione contra Ecclesiæ ius gesta nuper statutaque fuerant, atque una significavimus consilium Nobis esse, ut super his accuratiorem in consessu vestro sermonem

opportuno alio tempore institueremus. Ea vere spe sustentabamur fore, ut iniuriis illic Ecclesiæ illatis aliquod interea remedium afferretur, quod annuntiare vobis possemus. Sed quoniam longe admodum abfuit, ut res ex sententia succederet, Nostri tandem officii esse duximus, ut ratione in hoc negotio a Nobis adhibita, ab ipsis eius rei exordiis brevissime repetita, queramur et graviori oratione reclamemus contra ea omnia, quæ tum in continentibus tum etiam in transmarinis supradictæ ditionis regionibus decreta in Ecclesiæ iniuriam aut facta sunt.

Nostis, venerabiles fratres, solemnem conventionem, quæ die 27 martii anni 1841 inter Pontificium et Regium Legatum inita fuit, et quam sine mora, tum Gregorius XVI rec. mem. decessor Noster, tum Carolus Albertus fel. rec. Sardiniæ rex, ratam habuerunt et confirmarunt. Nostis scilicet, hanc conventionem eo prorsus spectasse, ut ecclesiasticæ immunitates, quæ in ditione illa ex sanctione Sacrorum Canonum diuturno multorum sæculorum decursu viguerant, quæque recentiori tempore pactis conventis et Romanorum Pontificum benignitate aliqua ex parte relaxatæ fuerunt, novis adhuc ac multo arctioribus limitibus continerentur. Atque hinc non defuere in subalpinis provinciis, qui de indulgentia decessoris Nostri ea in re, quasi de nimis ampla concessione, mirarentur; et regium quoque gubernium nonnullos annos abstinuit ab eiusdem conventionis legibus in transmarinum suum Sardiniæ regnum inducendis.

Iamvero idem gubernium anno 1848 novam a Nobis conventionem postulavit, et die 14 septembris eius anni Regius Legatus Legato a Nobis deputato litteras tradidit, eiusmodi conventionis formulam proponentes, paucis distinctam articulis, quos proemium quoddam haud levis sane momenti præcederet. Pervidit facile Legatus Noster postulationem ea, qua explicabatur, amplitudine ac verbis admitti prorsus non posse; imo nec agi in postulatione ipsa de mutua aliqua concessione paciscenda; quando quidem nihil in ea proponebatur, in quo gubernium ullam, ne levissimam quidem, obligationem erga Ecclesiam contrahere videretur. Itque Noster idem Legatus novos proposuit articulos, gubernii votis, meliori qua fieri posse censuit ratione, consentaneos, quibus et alios adiunxit in id spectantes, ut Ecclesia, omni pene civilis immunitatis usu caritura, hanc saltem iacturam liberiore in reliquis suæ auctoritatis exercitio compensaret. Declaravit tum Regius Legatus, postulaturum se novas a suo gubernio instructiones, ut plene ad proposita respondere posset. Ignoramus equidem, an instructiones illæ Romam unquam advenerint; sed coniicere licet regium gubernium rem distulisse propter notissimas calamitates, quæ Italiam pene universam subinde afflixerunt, quæque Nos ipsos a tota Nostra civili ditione discedere coëgerunt.

Postea, tranquillitatis rebus, dum prope Neapolim tempus præstolaremur, quo in Urbem redire opportunum foret, novus illuc ad Nos missus est Extraordinarius Legatus, cui mandatum inter alia erat, ut intermissam de conventione tractationem repeteret. Attamen, postquam de aliis negotiis egisset, revocatum se declaravit a regio gubernio, ac re necdum inchoata discessit. Itaque sperare licuit, regiis ministris opportunius visum fuisse ut tractatio illa in tempus magis idoneum, post Nostrum scilicet in urbem reditum, remitteretur.

Attamen paucos post menses accepimus, regium ipsum ministerium detulisse ad regni comitia novam legem de clericorum et ecclesiarum immunitate penitus abolenda, de iudicio etiam super patronorum nominationibus ad beneficia ecclesiastica tribunalibus laicis attribuendo, nec non de aliis nonnullis sive eodem sive posteriori tempore contra Ecclesiæ ius aut non sine religionis periculo statuendis.

Ut primum de huiusmodi legis propositione significatum Nobis est, reclamari contra illam iussimus, tum a Cardinali Nostro Prosecretario Status, tum etiam a Nostro Apostolico Nuntio, tunc Augustæ Taurinorum degente. Sed utraque reclamatione cadente in irritum, expostulare paulo post oportuit contra ipsas, quas memoravimus, novitates, ab utroque legibus ferendis consilio approbatas, et regia statim auctoritate sancitas. In quo eius rei progressu atque exitu non illud modo dolendum, quod sanctissima Ecclesiæ iura, quæ ex Canonum sanctionibus in tot sæculorum diuturnitate viguerant, facto ipso violata et proculcata fuerint, sed etiam quod plures ex deputatis ac senatoribus regni, qui in publica utriusque consilii deliberatione verba fecerunt et quorum sententia vicit, dum sibimetipsis seu laicæ potestati auctoritatem asserere non dubitaverint, ut solemnes conventiones, super usu illorum eorumdem iurium cum Sede Apostolica initas, sine huius consensu imo et ea reclamante rescindere et declarare ac facere irritas valeant.

Videtis qualia et quam gravis momenti hæc sint, venerabiles fratres. Percipitis cuiusmodi futura esset sacrarum rerum conditio, si suus Ecclesiæ iuribus honor non sit, si despiciantur illius Canones, si nulla diuturnæ possessionis ratio habeatur, si tandem neque sua stet fides pactis in Sanctam hanc Sedem et civilem potestatem rite conventis. Nec porro ignoratis non solum religionis sed etiam civilis ordinis ac publicæ privatæque rei omnino interesse, ut ecclesiasticæ eædem conventiones sanctæ atque intemeratæ habeantur; quando quidem earum vi ac iure contempto et labefactato, aliorum quoque publicorum privatorumque pactorum ratio concideret.

Iniuriis, per memoratas novas sanctiones Ecclesiæ et Sanctæ huic Sedi illatis, aliæ insuper brevi intervallo additæ sunt, cum scilicet regii administri et iudices laici duos præsertim sacros Antistites, Nostros venerabiles fratres, Archiepiscopum Turritanum et Archiepiscopum Taurinensem in ius vocarunt, et illum quidem domi suæ carceris loco detinuerunt, hunc vero deduxerunt militari manu in castrum regiæ urbis, ac tandem utrumque eorum civili poena multarunt; non aliam quidem ob causam, nisi quod pro suo pastorali munere instructiones ad parochos dederant, de ratione qua in novæ legis conspectu suæ et suarum ovium Deum timentium conscientiæ consulere valerent. Ita igitur id sibi arrogavit civilis auctoritas, ut de instructionibus iudicaret, quas ecclesiæ Pastores ad conscientiarum normam pro suo munere ediderant.

Postmodum, alia his eademque gravior accessit iniuria, postquam nobilis quidam vir, quem inter præcipuos supradictæ iniustissimæ legis suasores extitisse omnes noverant, quique abnuebat a facto illo suo palam improbando, indignus Archiepiscopi Taurinensis auctoritate iudicatus est, cui extrema morientium Sacramenta administrari possent. Hac scilicet occasione, et Archiepiscopus idem militari manu a sua ecclesia avulsus atque in severioris custodiæ castrum detrusus est, et parochus e religiosa familia Servorum B. Mariæ V. qui ei pro officio paruerat, una cum religiosis sodalibus suis e Taurinensi coenobio per vim expulsi, atque in alio asportati sunt, quasi vero ad laicam potestatem pertinere possit, ut de divinorum Sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernat.

Nec satis. Ipsa hæc de Sacramentorum ministerio causa, et alia insuper de novis pro conscientiarum regula instructionibus antea iam a memorato Archiepiscopo, ex mandato etiam Nostro datis, delatæ sunt ad taurinense appellationis tribunal; a quo statim die 25 mensis septembris decretum est, ut Archiepiscopus amandaretur extra fines regiæ ditionis, atque ut omnia Archiepiscopatus bona sequestro retinerentur. Eodem fere tempore, die videlicet 21 eiusdem mensis, tribunal appellationum regni Sardiniæ similia decrevit contra venerabilem fratrem Archiepiscopum Calaritanum; cui crimini datum est, quod generalibus verbis, nullius scilicet expresso nomine, declaraverat censuras ecclesiasticas ab iis facto ipso contractas, qui, Episcopalium Ædium immunitatem violando, partem quamdam Episcopalis Tabularii intrare per vim ausi fuerant. Horum igitur decretorum vi iidem Antistites a possessione ac procuratione deiecti sunt temporalium bonorum reddituumque ad sacerdotia sua pertinentium, et alter quidem in Gallias alter vero in Nostram hanc almam Urbem venire coactus.

Verum alia quoque sunt, ac non levia illa quidem, quæ subalpinum gubernium contra Ecclesiæ jura, vel in religionis detrimentum, statuit ac gessit. Inter quæ non possumus non lamentari vehementer de funestissima lege, quam inde a die 4 octobris anni 1848 super publica institutione et publicis privatisque seu maiorum seu minorum disciplinarum scholis editam fuisse cognovimus. Totum illarum regimen, Episcopalibus Seminariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in lege habetur regio ministro, atque auctoritatibus eidem subditis; et ita quidem attributum, ut in articulo 58 legis eiusdem statuatur ac declaretur, nullum alii cuicumque auctoritate fore ius immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum. Hinc in catholica illa ditione scholæ cuiusque generis, atque adeo cathedræ etiam sacrarum disciplinarum, quarum ea in lege mentio fit, nec non puerorum institutio ad elementa christianæ fidei, quam eadem lex inter minorum ludimagistrorum officia annumerat, ab Episcoporum auctoritate subtrahuntur. Ac ne quis ea de re dubitare valeat, in memorato articulo ipsi etiam directores spiritus inter eos recensentur, qui a regio ministerio sive ab auctoritatibus ei subditis, absque ullo alterius cuiuscumque auctoritatis interventu, deligi atque approbari possunt. Igitur Sacri Pastores nedum privati iniustissime sunt praecipua illa auctoritate, quam a multis retro sæculis in plurima saltem studiorum instituta ex Pontificiis regiisque constitutionibus atque ex primavæ fundationis lege potiebantur, sed nec liberum ipsis est in ea advigilare, quæ in scholarum regimine doctrinam fidei, christianos mores, aut divini cultus causam, attingunt.

Equidem sperare iuvat fore, ut saltem in executione illius legis aliqua episcopalis auctoritatis ratio habeatur. Ipsam tamen perniciosos fructus iam peperisse dignoscitur ex pestiferis opinionibus et placitis irreformabili Ecclesiæ doctrinæ contrariis, quæ non in liberioris tantum editionis libellis pagellisque sparguntur quotidie in vulgus, sed ab aliquo etiam in publicis scholis doctore instillantur in mentes adolescentium et publice propugnantur. Verba desunt, venerabiles fratres, quibus dolorem explicemus longe acerbissimum, quem ex notitia huius rei, haud ita pridem ad Nos perlata, concepimus. Nulla quidem interposita mora providimus, ut eadem de re accuratius cognosceremus; et nihil porro a Nobis desiderari patiemur, quod ad officium pertineat custodiendæ fidei et confirmandi in illa fratres infirmitati Nostræ divinitus attributum.

Novissime, ut scitis, missus a subalpino gubernio ad Nos fuerat unus ex primoribus spectatus vir, ut tractationes instauraret de ecclesiasticis rebus cum Sancta hac Sede componendis. Illum tamen

haudquaquam admittere potuimus ad litteras legationis suæ testes, consueto solemni more Nobis reddendas. Ipse enim sive cum privatim ad Nos adiit, sive in sermonibus, cum Cardinali Nostro Prosecretario Status iterum iterumque habitis, de supradicta de Immunitatibus lege ita loquutus est, ut laicam potestatem in ea, contra sanctiones Canonum et contra initarum cum Sede Apostolica conventionum fidem promulganda, suo prorsus iure usam fuisse contenderet. Hinc eorum, quæ deinde contigerant, culpam transferebat in clerum sacrosque Antistites, maxime autem in venerabilem fratrem Archiepiscopum Taurinensem, ob suam in pastoralibus officiis constantiam in severiori tunc custodia retentum. De hoc scilicet præstantissimo Præsule gravius querebatur, quasi de homine quietis ac tranquillitatis populi parum studioso; atque idcirco id se a regis gubernio in præcipuis mandatis habuisse declarabat, ut Nos induceret ad eumdem Antistitem in aliud extra regiam ditionem munus transferendum. Post hæc, opus non est ut alia explicemus, quæ deinceps inter illum et Cardinalem prædictum mutuo sermone incassum tentata sunt ad aliquam rerum componendarum viam reperiendam. Interim vero tantum abfuit, ut gubernium a sua agendi ratione cessaret, quin potius illo ipso tempore prodierint atque ad effectum perductæ fuerint supradictæ tribunalium sæcularium in ecclesiasticis causis novissimæ sententiæ, tum contra memoratum Archiepiscopum tum contra Archiepiscopum Calaritanum.

Cæterum, de supradictis ecclesiarum clericorumque Immunitatibus notum omnibus esse volumus, Nos, qui tractationes alterum ante annum a subalpino gubernio propositas minime recusavimus, hodie pariter non abhorrere a Canonum sanctionibus circa Immunitates ipsas pro loco ac tempore moderandis, prout scilicet opportunum in Domino visum fuerit, ac dummodo Ecclesia aliis in rebus liberiori suorum iurium exercitio potiatur. Non enim defecit in Nobis studium paternæ benevolentiæ, quo Romanos Pontifices decessores Nostros inclitam Sabaudiæ domum prosequutos fuisse compertum est; dolemus insuper calamitates et aerumnas, quibus in eius ditione fratres filiique Nostri in his rerum adiunctis haud leviter anguntur; ideoque et prompti sumus ad opportuna in eorum levamen adhibenda remedia, ex constanti nimirum instituto Sanctæ huius Romanæ Ecclesiæ, quæ veluti amantissima mater filiis succurrere in angustia ac tribulatione positis, et Apostolica auctoritate sua ad sanandas contritiones Israël uti, iugiter consuevit. Hac tamen auctoritate, quæ Nobis in ædificationem non in destructionem data est, haudquaquam uti possumus, ubi non de alio agatur, nisi ut quæ in Ecclesiæ iniuriam, quæ in contemptum Sacrorum Canonum, quæ contra solemnes conventiones, imo et ad ipsam quarumcumque

conventionum rationem labefactandam, quæ tandem contra sacerdotes et præcipuos ipsos Ecclesiæ Præsules pastorali suo munere circa conscientiarum moderationem Sacramentorumque administrationem fungentes, deliberata, decreta, aut facta, illic doluimus, patientia conniventia et concessionibus Nostris approbare quodammodo videamur.

Absit, venerabiles fratres, ut auctoritate Nostra in Ecclesiæ et catholicæ rei detrimentum abuti unquam velimus. Imo divino præsidio nixi, omnem industriam atque operam in id constanti animo collocabimus, ut religionis utilitati prospiciamus et sanctissima Ecclesiæ iura sarta tecta habeamus. Iuxta hæc igitur attollentes hodie in solemni hoc conventu Nostram Apostolicam vocem, reclamamus maiorem in modum contra ea, quæ superius enarravimus, et contra alia omnia, quæ sive in continente sive in transmarinis regionibus Summo Taurinensi Principi subditis contra Ecclesiæ ius aut in religionis damnum gesta quomodolibet aut tentata sunt; et ab omnibus, ad quos pertinet, gravissime exposcimus, ut desistant a vexandis Ecclesiæ Pastoribus sacrorumque ministris, et illata illic sacræ rei damna reparare festinent.

Interea ne intermittamus, venerabiles fratres, Deo misericordiarum Patri humiles orationes et obsecrationes offerre, et invocato etiam piissimo interventu Immaculatæ Deiparæ Virginis et SS. Apostolorum Petri et Pauli, ab eo suppliciter poscere, ut dilectam illam dominicæ vineæ partem dextera sua tegat et brachio sancto suo defendat.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 561 e 562, n. 132, del 8 novembre).

XIII

INTERPELLANZE AL SENATO SARDO

I. Interpellanze al Senato Sardo circa l'osservanza dei Concordati e la necessità di questi in un regno cattolico, nelle due tornate del 16 maggio e del 8 dicembre 1850. — II. Il senatore Carlo Ferrero della Marmora. — III. Dopo cinquant'anni il pubblicista Edoardo Scarfoglio ed il deputato Macola.

I. Interpellanze.

1°

Tornata del 16 maggio 1850 sulla legge 9 aprile 1850 e carcerazione di Mons. Fransoni.

Senatore Luigi di Collegno. Dacchè il presente nostro codice politico proclamava in capo delle sue disposizioni la religione cattolica religione dello Stato, il clero ben aveva motivo di vedere in quella solenne dichiarazione una caparra di quiete e di tranquillità, ben poteva sperare ogni più ampia facilità nello attendere a dilatare i benefizii di quella religione santa, che sola vale ad assicurare la fermezza e la prosperità di ogni umana istituzione.

Il clero non tardò molto tuttavia a scorgere, come per i suoi avversari si andasse disseminando una diffidenza, per cui si mirava a fare del ceto ecclesiastico una fazione contraria a quelle politiche istituzioni. Coll'estendersi di queste insinuazioni, e coll'appoggio che loro si dava adducendo fatti quando artifiziosamente commentati quando intieramente supposti, si giunse ad accusare manifestamente il sacerdozio presso l'opinion pubblica quale sovvertitore della nazione, quale dichiarato avversario del governo, quale ambizioso che aspirasse al dominio universale delle coscienze. A queste accuse, ripetute oltre sazietà dalla stampa periodica principalmente, dovean esser preparati i ministri del santuario, ai quali in premio delle loro fatiche il Divin Fondatore della religione da loro predicata aveva promesso persecuzioni simili a quelle da lui sofferte. Contr'esso infatti erano state fatte quelle stessissime accuse: *non l'abbiam trovato,* così i suoi accusatori, *che sovvertiva la nostra nazione, che*

predicava il rifiuto dei tributi dovuti a Cesare, che diceva se esser Re. Il Redentore accusato taceva, tacquero parimenti i suoi inviati, continuando l'opera loro di predicar la legge di benevolenza verso tutti, di beneficenza verso i persecutori.

Che se taluni ruppero il silenzio, allora si fu quando gli insulti sempre più ostili degli avversari erano rivolti, non più alla persona del sacerdote, ma alla santità della dottrina da lui bandita. Vi fu chi eccedette forse nel difendere troppo calorosamente la causa religiosa; nè io lo lodo per questo; ma ben mi spiego come vi si trovasse condotto, mentre vedeva impuniti eccessi ben altrimenti riprovevoli della stampa irreligiosa.

Tale era la condizione del clero, allorchè sopraggiunse la presentazione del progetto di legge promulgata poi il 9 aprile, presentazione che fu accompagnata dalle più lusinghiere dichiarazioni di vantaggio e di onore che ne doveva tornare al sacerdozio. Quel progetto aveva ottenuto il suffragio delle due Camere legislative, ed io dichiaro accettar la sanzione del Senato come fatto compiuto senza permettermi veruna osservazione sul merito; ma allora quando si era discusso, il ministero aveva pur udito dichiararsi dai nostri onorevoli colleghi ascritti all'Ordine Episcopale, che l'esecuzione del progetto, ove fosse ridotto in legge, non poteva avvenire che non si trovasse in contraddizione alle coscienze. Con questa dichiarazione, corroborata dall'unanime consenso di tutto il corpo episcopale del regno, in quale condizione fosse per trovarsi il clero era facile il prevederlo. Esso ben sapea che i Pastori hanno parte nella Chiesa alla divina missione di chi si disse *venuto al mondo per render testimonianza alla verità*, che, quando anche questa verità non venga ascoltata, essa è pure nondimeno la norma infallibile di condotta di ogni cattolico.

Non mancò infatti tra noi chi predicesse gravissime discordie religiose, chi vedesse il pericolo di funesto avviamento verso lo scisma. Una via rimaneva al ministero, ed esso, mi duole il dirlo, non la seppe o non la volle tenere. Quando il progetto era rivestito già dell'approvazione delle due Camere legislative, che ne avevano giudicato il merito nel solo interesse politico dello Stato, era necessaria tuttavia la Sovrana Sanzione, perchè avesse il carattere e la forza di legge. Quella era l'epoca, in cui il ministero avrebbe ancora potuto presentare il progetto alla Santa Sede, onde ottenere che l'approvazione del Sommo Pontefice calmasse i giusti timori dell'Episcopato, ed unisse in pacifico accordo le coscienze di tutti i cittadini. Qualunque motivo siasi voluto supporre per l'urgenza di promulgare la legge, questo motivo non poteva regger a fronte dei vantaggi, che si sarebbero conseguiti per la nazione con quel

ritardo. Se non che io mal mi espressi nel parlar di vantaggi da ottenere per la nazione, quando si trattava per l'opposto di evitare gravissimi danni. I vantaggi ottenuti sono argomenti di merito pel Ministro che li procaccia: il non procacciarli lo priva soltanto di quel merito, epperò della dovuta lode; ma lo evitare i danni non è merito è dovere, e dovere sì stretto che, a scemarne il carico, nemmeno vale il non averli previsti, perchè dall'uomo di Stato hanno e principe e nazione il diritto di pretendere, non solo che prevenga ogni danno da lui preveduto, ma che l'abbia saputo prevedere. Nel caso presente poi come non si eran prevedute quelle conseguenze, pronunziate sì pubblicamente, che nascer dovevano per l'antinomia tra i principii del foro esterno e quelli del foro interno della coscienza? Come supporre che la voce dei Pastori della Chiesa dovesse essere non più che una voce vana, clamorosa prima del pericolo, silenziosa all'appressarsi del medesimo? Che dopo aver dichiarato illecito per la coscienza quel che si aveva nel progetto di eseguire, l'Episcopato il lasciasse creder lecito perchè eseguito?

Frattanto la legge, rivestita dell'approvazione dei tre poteri legislativi, crea nuovi ordinamenti di processura, la cui efficacia civile non v'ha niuno fra il clero che la nieghi. Dovrà egli indursene, che il clero debba dirla valevole similmente per liberare le coscienze? Essa si arrogherebbe, così dicendo, un diritto che non ha, nessuno essendovi il quale ignori, che il giudizio sopra le coscienze spetta alla Chiesa, alla cui autorità nè sacerdote veruno nè Vescovo ha per sè solo la potestà di contraddire.

Il sacerdozio per verità sin dal principio del corrente anno non aveva potuto accogliere senza qualche apprensione le significantissime parole proferite in questa aula medesima, quando il Ministro si dicea risoluto a provocare l'azione della legge « contro chi si farebbe della religione un pretesto, onde trascorrer ad atti riprovati dalla legge ». Affidato tuttavia alla ferma intenzione di non iscostarsi punto dall'osservanza delle leggi, nelle quali nulla scorgea che non si accordasse coi doveri a sè imposti dalla Chiesa, il ministro del santuario potea rassicurarsi contro qualsivoglia applicazione di quel rigido avvertimento. Questa sicurezza poteva egli serbarla dopo la definitiva sanzione della legge 9 aprile? Quando avesse durato in tale lusinga, un fatto luttuoso sopragiungea per disingannarlo, sul quale fatto io dichiaro voler lasciar in disparte quanto si riferisce al procedimento criminale, e mi astengo però da qualunque riflessione in quel che è compreso nel recinto della autorità giudiziaria. Io voglio parlare, voi ben l'intendete dell'arresto del Pastore della diocesi torinese, fatto doloroso per quanti hanno a cuore il decoro della religione, fatto tanto più grave in quanto

colloca la potestà temporale in opposizione con esso lui, dalla cui parola debbon prendere norma, per la propria coscienza, tutti, senza veruna eccezione, quanti si dicon cattolici in questa diocesi (*mormorio nelle tribune*).

Nè questo fatto lamentevole dee dirsi fatto isolato, imperocchè, durando gli stessi principii, si debbono aspettare le medesime conseguenze. Non sono gli arresti nè le condanne che possono imporre nuove convinzioni alle coscienze; simili misure possono essere tutto al più il vaglio, che scerna tra l'uomo fiacco, il quale simula i proprii sentimenti, e il forte, che dura nel confessarli. Ora io domando, a che sarebbe ridotta fra noi la religione cattolica, religione tutta di fermezza e di aperta professione di fede, quando a quei timorosi ne rimanesse affidato l'insegnamento e la difesa? So che, per applicar una taccia alla costanza del sacerdozio, si vorrà per taluni chiamarla ostinazione. Signori, Napoleone, poco sofferente di contraddizioni, il sapete, lodò tuttavia il vecchio e venerando sacerdote Emery, che solo in un congresso di Vescovi si fece a biasimar le violenze da sè meditate contro la Chiesa, e da lui si dimostrò disposto a ricever le norme, se non fosse stato della morte, che indi a pochi dì gli rapiva quel generoso consigliere. Così la verità sa penetrare nei petti robustì, mentre per gli adulatori del potere la fermezza si vuol dire ostinazione, a cui sia ben meritata la severità della giustizia.

Volete voi trovar la pietra di paragone per giudicare tra l'ostinazione e la fermezza cattolica? Sola una parola scenda dalla Santa Sede, suprema regolatrice delle coscienze; l'ostinato non cederà, per l'altro è cessata ogni resistenza, e spianata ogni difficoltà.

Questa parola sì desiderata ben ci giovava sperarla, se non dopo l'approvazione data dalle due Camere, come poco dinanzi io diceva, almeno subito promulgata la legge, dacchè il governo in altro recinto si era mostrato pronto, di poi che fosse sancita, a presentarsi alla S. Sede ed a proporle nuovi accordi, dei quali dicea lusingarsi di presentar i risultamenti al Parlamento. Signori, la legge fu promulgata il 9 aprile, ed appena nella metà di maggio la voce pubblica suppone, che si pensi a sciegliere un negoziatore. Quaranta e più giorni sono essi spazio sì breve per tutta una classe di cittadini, che vive in sollecitudine di trovarsi esposta all'azione della giustizia, senza parlare di quelli che in questo intervallo già ne furono colpiti?

Signori Ministri, avverso per indole e per massima a muover opposizione al potere non meno che ad adularlo, non senza ripugnanza ho dovuto oggi esprimere, severamente forse, la mia opinione. Mi vi spingeva l'amore della religione, che mi onoro di professare; mi vi spingeva il bisogno, che essa ha, di vedere i suoi

ministri mantenuti in considerazione; ma quel, che mi vi determina più principalmente e che forma lo scopo della presente mia interpellanza, è il desiderio di conoscere perchè nessun passo siasi fatto ancora presso la Santa Sede, dopo la promulgazione della legge 9 aprile, e di veder posta mano senza indugio a quello, che molto prima si sarebbe dovuto praticare.

Senatore De la Tour (1). Messieurs les Sénateurs. Je ne considérerai pas la question, dont il s'agit, sous le rapport de la légalité; car cet examen ne peut, ce me semble, nous conduire à aucune solution définitive. Je ne la considérerai pas non plus sous le rapport religieux; car sous ce point de vue il est évident, que la détention d'un Archevêque est un fait extrêmement regrettable, extrêmement affligeant. Je la considérerai donc simplement sous le rapport politique; car sous cet aspect, elle me parait avoir beaucoup de gravité.

Vous vous rappellerez, Messieurs, que dans la discussion des lois religieuses, qui ont été dernièrement votées dans cette enceinte, M. le Ministre nous a beaucoup dit, qu'en les adoptant, nous serions en harmonie avec tout le monde, puisque nous établissions chez nous ce, qui se pratiquait dans presque tous les autres États. Or, il se trouve, MM. que nous ne sommes avec personne et que nous faisons comme personne ne fait. Pour vous le démontrer, je vous prierai de jeter avec moi un coup d'œil rapide sur la situation de l'Europe catholique en ces derniers temps.

Vous savez sans doute que l'Espagne traite un Concordat avec la Cour de Rome. Cette puissance, quoique encore occupée à apaiser ses discordes intérieures, s'est cependant empressée l'année dernière de solliciter une croisade catholique pour le rétablissement du S^{t} Père à Rome.

La France a répondu la première à cet appel par l'envoi d'une armée, et actuellement ses vaillants soldats assistent à la rentrée solennelle du S^{t} Père dans sa capitale. Remarquez combien ce grand événement est salué par les acclamations unanimes de toute l'Europe. Voyez, depuis les événements de février, cette même France abandonner ses théories gallicanes; et observez le jugement sévère qu'elle porte sur la marche, que nous suivons dans les affaires religieuses.

Quant à l'Autriche, depuis près de deux ans elle laissait tomber en désuétude les lois, dites Ioséphines, qu'elle vient d'abroger aujourd' hui. Un Concile d'Evêques siège maintenant à Vienne, et ce vaste empire traite avec une grande déférence pour l'Episcopat

---

(1) Conte Sallier De la Tour Vittorio.

les points, sur lesquels les autorités ecclésiastiques et laïques doivent se concerter.

Enfin, voyez tous les États de la péninsule italienne rivaliser en témoignage d'attachement et de respect envers le S^{t} Père.

Je ne vous ai cité que des États catholiques; mai je pourrais encore vous parler de puissances protestantes, dont la marche est aussi totalement opposée à celle que vous suivez.

Reflechissez, MM. les Sénateurs, tandis que l'Europe est toute dans cette direction, quel effet doit produire la nouvelle de l'arrestation d'un Archevêque, jointe à celle des lois, que nous envoyons coup sur coup à Rome, et qui sont tantes plus ou moins hostiles à l'Eglise?

Messieurs les Ministres, ce ne sont pas seulement des fautes religieuses que vous commettez, ce sont de très-graves fautes politiques; car, c'est une grave faute politique pour un État, placé dans les conditions où nous sommes, d'être en désaccord complet avec l'Europe entière sur des points aussi importants!

C'est une grave erreur pour des hommes d'État de n'être pas de leur siècle et de ne pas progresser avec le temps!

Or, remarquez-le bien, vos lois, vos actes, sont calqués sur ce qui se pratiquait en France en 1791. Sans le vouloir, et surtout sans le savoir, vous marchez vers 1793. Or, l'Europe, MM. est en 1850. Que veut-on à cette époque? On veut la liberté pour tous; mais surtout pour l'Eglise, que l'on veut partout grande, honorée, influente; car partout on sente, que cette influence est nécessaire pour repousser les funestes doctrines, qui menacent de plonger la société entière dans la barbarie et le chaos.

Messieurs les Sénateurs, malgré les réflexions sévères, que je viens de vous faire sur la marche suivie par le Ministère, je me borne pour le moment à vous exhorter à ne plus voter des lois de la nature de celles, qui viennent de nous crèer de si graves difficultés.

Remarquez aussi, je vous prie, MM. que les hommes d'État de toute l'Europe, instruits par les événements passés, sont maintenant tous d'accord, que l'on ne doit pas prétendre que les lois civiles puissent changer les croyances religieuses, ni modifier les lois de l'Eglise, et cela par la raison bien simple que, les lois civiles étant une œuvre humaine, les hommes, qui les ont faites, ont le pouvoir de les changer, tandis que les croyances religieuses sont invariables à cause de leur origine divine, et que par le même motif les lois de l'Eglise ne peuvent subir de changement que dans de certaines limites et par l'autorité de l'Eglise même, savoir celle du Vicaire de Jésus Christ.

Si ces vérités incontestables ne sont pas méconnues dans la conduite des négociations, que, je l'apprends avec grande satisfaction, MM. les Ministres ont rouvertes avec la Cour de Rome, j' espère que nous pouvions parvenir à rétablir les bons rapports, qui doivent toujours exister entre un État catholique et le Saint Siège. Au reste, rappelez vous bien, MM. les Ministres, que rompre avec le Saint Siège c'est le schisme et l'hérésie (*).

Ministro di Grazia e Giustizia (1). Risponderò con brevi e schiette parole alla interpellazione dell'onorevole sig. Senatore di Collegno.

Per quanto ho potuto comprendere dal complesso dei sentimenti, che si vennero da lui così nobilmente esprimendo, parmi di poter inferire che egli desideri conoscere, quale sia la condizione attuale del clero dirimpetto al governo, e quali mezzi intenda il governo di porre in opera per ovviare agli inconvenienti dal Signor Senatore notati, come conseguenza della condizione presente del clero.

Signori, la condizione legale del clero è quella stessa, che venne stabilita dai nostri ordini politici e civili, di cui si può riguardare come conseguenza e compimento la legge del 9 aprile.

Ammessi, mercè di questa legge, gli ecclesiastici ad una perfetta eguaglianza di diritti e di doveri, essi hanno comuni con tutti gli altri cittadini i vantaggi ed i pesi, comuni le leggi, comuni le forme e le guarentigie dei giudizii, comuni i tribunali. Ciò voi intendete di fare e ciò faceste con la legge del 9 aprile (1*bis*).

Signori, questa legge appartiene ora alla nazione; le sue disposizioni divennero parte e parte essenziale del nostro diritto pubblico e privato; di essa, come di tutte le altre leggi, l'eseguimento è affidato ai lumi ed all'imparzialità della magistratura; ne fia certamente che alcuno di voi intenda di consigliare al ministero di un libero governo di inframmettersi nelle operazioni della giustizia, e di assumere sopra di sè una responsabilità, che non sarebbe soltanto illegale ma eziandio colpevole, incagliando in qualunque modo l'applicazione della legge e l'azione dei tribunali (*bravo, benissimo*) (2).

(*) Dalle riferite parole dei due oratori del Senato si rileva con quali ingannevoli idee fu proposta e propugnata la legge Siccardi e applicata all'Arcivescovo Fransoni, non che la rottura del governo con la S. Sede per ispirito piuttosto irreligioso. Ciò maggiormente si chiarirà dalla risposta del Ministro degli Affari Ecclesiastici e Grazia e Giustizia, Conte Siccardi, al Cav. Luigi Collegno. Il governo, se si fosse subito dichiarato non cattolico, sarebbe stato sincero, e non avrebbe agito diversamente.

Avvertì l'onorevole signor interpellante, che vi sono conflitti di leggi civili ed ecclesiastiche, conflitti di autorità e che si turbano le coscienze del clero. Signori, questa osservazione è di tal natura, che a svolgerla compiutamente e a ben misurarne tutte le conseguenze sarebbe necessario di risalire a quei principii, su cui già versò l'ampia ed illuminata discussione, che nella Camera elettiva ed in questo medesimo recinto si fece, allorchè si deliberava intorno alla legge del 9 aprile. Ed io mi guarderò bene, o Signori, dal riporre in discussione una legge fatta. Piena ed intera libertà sulla accettazione di una legge, rispetto ed obbedienza alle leggi fatte: eccovi le sole condizioni possibili di un libero e legale governo. (*Vivi applausi dalle tribune*) (3).

Presidente. Debbo rammemorare agli astanti, che è vietato assolutamente dal regolamento di far segni di approvazione o di disapprovazione. Ed io spero che tanto più facilmente deferiranno a questo giusto divieto, in quanto che non possono a meno di considerare, che, quanto tocca il decoro del Parlamento, tocca il decoro della nazione, che viene da esso rappresentata. Quindi io mi affido che gli astanti medesimi vorranno conservare quel contegno lodevole, che in altre circostanze già dimostrarono (*bravo, bravo*).

Ministro di Grazia e Giustizia proseguendo. Io confesso tuttavia che le ragioni di coscienza sono sempre rispettabili ed il governo li rispetta; e finchè le cose stanno unicamente nei limiti della coscienza e di un' opinione, esse sono poste fuori del dominio della legge. Ma quando sventuratamente si trascorresse ad un atto di opposizione o di irriverenza contro la legge, allora voi comprenderete con me, o Signori, che si avrebbe un atto, il quale offenderebbe l'ordine e la legalità, e nulla di ciò che può compromettere l'ordine e la legalità potrebbe rimanere estraneo all'autorità della legge ed all'azione dei tribunali (4). A qual fine si andrebbe, o Signori, se, allegando la coscienza, si potessero impunemente violare le leggi dello stato? (5).

Qui mi è ben grato di soggiungere, che, se debbo stare alla fede dei riscontri che pervennero al ministero, i casi di conflitti e di opposizioni sono felicemente ben rari. La massima parte del clero nazionale, o Signori, desiderava il diritto comune, e riguardò la legge

del 9 aprile, non come un' oppressione, ma come un benefizio (6). La qual cosa mi induce a credere, che essa avrà trovato nelle dottrine e nelle tradizioni cattoliche, negli insegnamenti del Divino Maestro e degli Apostoli, che innalzarono l'obbedienza inverso la podestà civile al grado di precetto religioso (7), nel nobile esempio inoltre che il clero porge in altre parti d'Europa di inalterabile sommessione alle leggi (8), avrà trovato, dico, altrettanti motivi di riconoscere nella legge del 9 aprile un benefizio al cittadino, che per nulla offende la coscienza del sacerdote (9).

Il governo è nondimeno ben lungi dal disconoscere il dovere, che egli ha, di procurare, per quanto sta in lui, tutto che possa tranquillare le coscienze anche le più timide, tutto che possa togliere di mezzo perfino la possibilità delle discussioni e dei conflitti (10).

A questo fine e per un sentimento di giusta deferenza verso la S. Sede, egli fece in epoca del tutto prossima alla promulgazione della legge e sta facendo e farà gli uffici opportuni per venire ad accordi, che il ministero desidera quanto ciascun di voi. E tali uffici non avranno altri limiti fuor quelli che sono al governo imposti dalla dignità e dall'indipendenza della nazione (*segni di approvazione*) (11).

Io ho fiducia, o Signori, nello spirito di conciliazione, onde non si potrebbe non credere animata la Santa Sede senza venir meno a quel rispetto che tutti sinceramente le professiamo (12); spero nell'ottimo senno e nell'amor patrio del clero nazionale, nel benefizio del tempo, che conferma la verità, disvela le intenzioni, sgombra gli errori, e tranquilla le paure; e spero altresì, permettetemi che io lo dica, o Signori, nell'alta saviezza del Parlamento, che, in questi primi principii dell'eseguimento di una nuova legge, non vorrà accrescere le difficoltà al governo con pubbliche discussioni, non necessitate forse da sufficiente oggetto, e che potrebbero produrre negli animi un' alterazione, che non sarebbe sicuramente nell'intendimento di alcuno di voi, ma che sarebbe forse inevitabile conseguenza della natura stessa delle questioni, su cui la discussione venisse recata (*bravo*) (13).

. . . . . .

. . . . . .

(1) Il Conte Giuseppe Siccardi.

(1 *bis*) Il governo costituzionale del regno sardo, colla sua legge 9 aprile 1850, assoggettò ai tribunali laicali gli ecclesiastici pel principio *della perfetta eguaglianza di diritti e di doveri...., con tutti gli altri cittadini.*

Ma esso governo fra i cittadini ha dovuto distinguere condizioni speciali, come quelle di commercianti e di militari; e per queste esso fece legislazioni particolari, onde sorsero i Codici di commercio per terra e per mare, e i Codici dell'esercito e della marina. Anzi nello stesso Statuto, che diede esistenza a detti regno e governo, fu formato un diritto tutto proprio pei Deputati e pei Senatori, come consta a *Documenti*, XI, n. 1, nota (14). Ora, se era mestieri fare categorie tra cittadini, il governo, pure considerando gli ecclesiastici quali cittadini, doveva vedere che gli ecclesiastici qualche cosa di diverso dagli altri avevano, che li costituiva in una classe ben particolare, epperò doveva far loro una legislazione tutta propria. Non fece questa, perchè avrebbe ammesso così un Foro Ecclesiastico; disconobbe nei cittadini ecclesiastici l'essere ecclesiastici; e commise quindi una solenne ingiustizia pur secondo gli atti di regno costituzionale.

Precisamente. Sono nel mondo due società diverse tra loro, la civile, di cui esso governo nel regno sardo era governo, e la religiosa, della quale gli ecclesiastici sono l'autorità. Se la società civile ha autorità e leggi, medesimamente la religiosa ha queste; onde l'una e l'altra hanno nature diverse. Quinci le persone della società civile, che sono anche le persone della società religiosa, costituiscono lo stato laicale, mentre le persone della autorità della società religiosa fanno essere lo stato chiericale o ecclesiastico. Nello stato laicale sono diverse condizioni e gradi e così nello stato chiericale; ma tra i laici e gli ecclesiastici non è solo diversità di gradi e di condizioni ma di stato. Tutto ciò non fu curato dal governo nel fare la legge in parola; eppure tutto ciò esisteva allora nel regno. Dunque esso governo non riconobbe un gran fatto esistente nel regno, la società religiosa; violò il suo dovere che è di rispettare, secondochè esigono tutti i fatti che si trovano nel popolo, cui è dato pel buon regime; agì da antireligioso.

Non basta. Nello stesso regno tra lo Stato e la Chiesa, due termini questi che inchiudono a loro contenuto quanto ora è detto, esistevano obbligazioni scritte, i Concordati; e la Chiesa protestò contro la legge perchè violazione questa di quelli.

Veggansi i *Documenti*, V-X-XI-XII.

Il governo allora non ascoltò che sè stesso; agì quindi da violatore dei Concordati.

Perfetta eguaglianza per gli ecclesiastici. Essa è frase ben subdola, perchè facile ad apparire vera e giusta, quando la si getti in mezzo al volgo, coll'idea che il prete è un uomo come un altro, tacendosi che tra gli uomini sono condizioni che impongono diritti e doveri speciali e ancora diversità di stati umani.

Degli ordini politici e civili..... si può riguardare come conseguenza e compimento la legge del 9 aprile. Quale confessione! Si parla di questa nella seguente nota (3) I, alle parole: *Del resto. 1°*.

Vi si aggiunga che i regni protestanti hanno una legislazione propria per i pastori dei loro culti. Ciò prova che in un regno ben regolato si deve riconoscere, che i ministri sacri non sono cittadini comuni. Ove poi si voglia dire che in tali regni il clero è soggetto alla legge dei medesimi, si osserva che ciò viene dalla base di tali culti, la quale nei regni cattolici sta nel riconoscere la Chiesa colla sua propria costituzione che all'uopo fa accordi con essi, e gli accordi divengono leggi degli Stati e della Chiesa, sì che gli ecclesiastici restano soggetti alle leggi della Chiesa in quella che si fanno così soggetti alle leggi dello Stato. Ma qui, tra noi non si voleva essere neppure protestante. V'è più sotto l'espressione del pensiero allora dominante colle parole *governo libero*.

Veggasi la nota (3) II, alle parole *Rispetto e obbedienza.*

. . . . . .

. . . . . .

Si prende poi nota che il Ministro Siccardi qui affermava pure per gli ecclesiastici la comunanza dei tribunali con tutti gli altri cittadini; *comuni i tribunali;* e frattanto, a differenza da tutti i cittadini, Mons. Fransoni, un ecclesiastico, nel suo secondo imprigionamento, fu sottoposto non a un tribunale comune ma a una Commissione Straordinaria, proibita sovrappiù dallo Statuto, art. 71 (veggansi *Documenti,* VIII, n. 2, *d*) nota (51)), sotto gli occhi, se non coll'azione del Conte Siccardi, che, quale Ministro di Grazia e Giustizia, poteva fare qualche cosa sulla magistratura, affinchè essa si mantenesse in diritto.

(2) La legge 9 aprile *appartiene ora alla nazione,* cioè meglio allo Stato Sardo. Con tali parole si voleva dire, legge fatta capo ha, per dire infine che si voleva siffatta legge, ossia che essa fosse contro il diritto canonico, in violazione di questo, sopra di esso, guai a chi l'infrangesse, e che conformemente si agiva. Ma colui, che di simil guisa diceva e agiva, cessava di parlare e di agire da cattolico, perchè calpestava la legge canonica preesistente, col resto che è palesato dalla antec. nota (1 *bis*).

Le sue disposizioni divennero parte e parte essenziale del nostro diritto pubblico e privato. Una semplice legge non sarebbe mai parte essenziale del diritto di uno Stato. Ma la legge 9 aprile 1850, a detta del Ministro, era questa parte nel diritto costituzionale del regno sardo. Quindi essa legge fu più che legge nella mente del legislatore, ossia fu un'aggiunta allo Statuto.

Veggasi la seguente nota (3) I, alle parole: *Del resto. 1°.*

L'eseguimento è affidato ai lumi ed alla imparzialità della magistratura..... nè..... frammettersi nelle operazioni della giustizia. Intanto avviene che alla Camera di Accusa presso il Magistrato di Appello nella causa dell'Arcivescovo Fransoni furono chiamati cinque consiglieri, invece di tre stabiliti dalla legge; e che fu destituito da consigliere il Conte Giriodi, perchè egli non volle prendere parte al Consiglio di essa Camera. Ciò consta dai *Documenti,* VII, n. 7, e *Documenti,* XXI, n. 3.

Libero governo. Del concetto, che esprimono le parole, si fa rilievo nella detta seg. nota (3) I, alle parole: *Del resto. 1°.*

(3) I. — Circa *i conflitti di leggi civili ed ecclesiastiche, conflitti di autorità,* il Ministro faceva richiamo alle proposizioni, state pronunciate nelle due Camere del Parlamento dagli oratori, favorevoli alla sua proposta di legge sulla abolizione del Foro Ecclesiastico, nel tempo della discussione del relativo progetto. Questo fu presentato ai Deputati il 25 febbraio 1850, relatore lo stesso Conte Siccardi, e discusso dai medesimi, sotto la presidenza Pinelli, alli 6, 7, 8 e 9 marzo, nel quale ultimo dì fu approvato con voti 130 contrarii 26; e fu presentato al Senato il 13 marzo 1850, relatore il Barone Demargherita, e discussovi, presidente essendo il Barone Manno Giuseppe, ai 4, 5, 6, 9 aprile, nel quale ultimo giorno venne approvato con voti 51, contrarii 29.

Orbene. fra tali proposizioni, dette *principii* dal Ministro, le seguenti non sono cattoliche.

Nella Camera dei Deputati.

Il governo, per mantenersi nelle condizioni di essere forte, non deve soffrire, sotto qualunque pretesto, che altri venga (parlando della Chiesa) ad esercitare diritti e giurisdizioni nel suo Stato (Peyrone, tornata del 7).

Ho sentito a dire che questi diritti..... fossero stati alienati per tanti secoli..... Non vi fu alienazione, vi fu solo consenso del principe a che la Chiesa esercitasse questa giurisdizione (Ministro Galvagno, tornata del 7).

Il Pontefice..... è sovrano nel domma religioso, e non possiamo comportare che in nome di un Dio, il quale diceva al primo dei Pontefici che il suo regno non era in questo mondo..... regni dispoticamente in casa d'altri (Brofferio, tornata del 6; ed egli, il Brofferio, per attaccare il valore del Concordato ne prende la definizione data dal dizionario di Ledru-Rollin).

. . . . . .

. . . . . .

La Chiesa non ha sovranità. Il solo potere della Chiesa, che possa esercitare, è il potere spirituale (Piccone, tornata del 6, e Pateri, tornata del 7).

Noi veneriamo il Pontefice come Vicario della Chiesa (Brofferio, tornata del 6, (*a*)).

Nella Camera dei Senatori.

Il relatore della proposta di legge, Barone Demargherita, volle provare che la Chiesa, la quale ha solo giurisdizione spirituale dal suo Fondatore, possiede parte della giurisdizione, che unicamente appartiene allo Stato, e che il progetto Siccardi si restringe a tornare a Cesare quel che è di Cesare, senza menomamente offendere le ragioni di essa Chiesa (tornata del 4).

Un popolo, nudrito nella religione, un popolo, che riconosce nella presenza del Pontefice in Roma il fonte di sua materiale esistenza, pure quell'istesso popolo protesta con pertinace volontà contro il ristabilimento dell'amministrazione clericale, i cui abusi sono di esosa ricordanza. Il riversamento degli errori politici della Santa Sede e del principe temporale sulla religione e sul Pontefice, suo Capo spirituale, che era causa d'animavversione contro l'una e

---

(*a*) Contro ai nominati Deputati e contro ad altri dello stesso spirito parlarono, con ragioni ottimamente cattoliche, i deputati Pernigotti, Marongiu, Spinola, il Conte Cesare Balbo.

Le opinioni sono diverse e libere. Noi interpretiamo diversamente lo Statuto, e tutti ci appoggiamo sopra di esso. Le espressioni dell'onorevole preopinante non sono parlamentari, (ossia del deputato Novelli, che asserì spergiuro chi non si sottomette alla legge Siccardi, per la ragione che lo Statuto, stato giurato, proclama l'eguaglianza di tutti i cittadini). Opinava, che l'assenso della Corte di Roma fosse necessario prima di procedere oltre, e conchiudeva col proporre la dilazione della discussione fino a quando sarebbersi votati i bilanci del 1849 e del 1850. Osservava, che la legge non recava immediato o notabile bene alla cosa pubblica, mentre involgeva tali e tante difficoltà a superare le quali sarebbero anche bene spesi dieci o quindici anni. Invece si voleva l'urgenza, la discussione e la votazione in 5 o 6 giorni.

(Deputato Balbo, sulla legge Siccardi, tornata 6, 7, 8 marzo).

La Santa Sede ne ha incontestabile diritto (di esser ascoltata nella legge Siccardi); e questo diritto venne pure riconosciuto dal governo, quando intavolò pratiche con lei. Adoperando altrimenti, faremmo cosa contraria ai nostri principii ed all'articolo primo della nostra Costituzione. Adoperando altrimenti, si potrebbe per avventura giovare all'andamento spedito dell'affare, ma si commetterebbe un abuso di forza, un'ingiustizia.

(Deputato Spinola, sulla legge Siccardi, alla Camera, torn. del 6 marzo).

Voi noterete di leggeri quanto la Chiesa si mostrasse eminentemente liberale nell'immunità dell'asilo. Dessa aveva aperto i suoi templi destinati al culto, onde fossero rifugio all'innocente, ormato dal sicario qual fiera al bosco, o incalzato dalla spada del prepotente feudatario; e si faceva a chiuderlo al sicario ed all'assassino, allorchè seppe che ivi si rifuggiavano al meritato castigo..... Voi ci accusaste (a Brofferio) quai nemici dei lumi e della stampa, e non movemmo un lamento. Le nostre lagnanze contro la licenza ci fanno sospetti nemici della libertà; eppure non è inimico della libertà del commercio quegli, che grida contro le cambiali false che lo rovinano. Se voi siete preposti alla garanzia della politica potenza, noi lo siamo a quella della politica moralità, e le perorazioni di Marco Tullio contro Catilina e Demostene, contro i Re macedoni, ci provano che la perfetta eloquenza per sè sola è tuttavia più debole della perversità e del capriccio degli uomini. Ad ogni modo noi sapevamo. che non potremo mai toglierci dal peso di questo sospetto, finchè non sarete convinti che la nostra libertà è troppo circoscritta dalla vostra.

(Deputato Cav. Pernigotti, nella detta tornata 6 marzo).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 116, n. 29, dell'8 marzo).

. . . . . .

. . . . . .

contro l'altra, in ogni età, vi è l'un cento più nella presente, e le tempeste, che sin qui turbarono e ancora abbuiano il cielo politico d'Italia, furono in gran parte prodotte dalla lotta, che le due podestà destano fra il bene ed il male, fra lo spirito e la materia, quasichè il buono e il cattivo principio di Zoroastro abbian dalla Persia fatta la transmigrazione in Europa..... non assoggettare il Re ad un *potentato straniero*, il Papa (Roberto D'Azeglio, tornata del 5).

Il senatore Picolet riferisce le idee del francese Pithou (*a*).

Dunque, lasciato a parte che la legge era contro alla Chiesa, il solo ottenere l'approvazione di essa legge, coi *principii* suindicati, non era da cattolico; anzi era da rivoltoso alla Chiesa. Ciò è detto dallo stesso Angelo Brofferio, che a volte vedeva giusto e osava dire chiaro. *Coloro, che vogliono separare l'edificio ecclesiastico dal civil consorzio, innalzano bandiera contro bandiera, legge contro legge:* sono queste le parole da lui state dette nella tornata della Camera dei Deputati del 6 marzo 1850.

Più, il Ministro Siccardi nello stesso progetto, che porse alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 1850 contro il Foro Ecclesiastico, comprese il progetto contro le pene in favore dell'osservanza dei giorni festivi religiosi, e il progetto dell'assoggettamento delle opere pie allo Stato, senza riguardi alla Chiesa, che queste fece nascere e le manteneva.

Il secondo progetto, quello per le feste, fu discusso alla Camera dei Deputati, il 9, 11 e 12 marzo.

Ora, eccone i principii dichiarativi.

Non voler essere in *balìa del Papa*, esser perplesso *e nei triboli della teologia*. (Deputato Buoncompagni, seduta 9 marzo).

Che feste e non feste? Ognuno si ingegni. ognuno ci pensi, il governo non v'ha da entrare. (Deputato Iosti, seduta 9 marzo).

Non trattar col Papa. (Deputato Camillo Cavour, seduta 9 marzo).

Quindi il detto progetto fu approvato nella Camera dei Deputati, il 12 marzo, con voti 107 e 42 contrarii, e fu presentato al Senato, il 22 aprile, unitamente al terzo progetto sulle opere pie.

Il Senato, circa il progetto dei giorni festivi religiosi, deliberò la sospensione; discusse invece quello delle opere pie e l'approvò, in uno stesso giorno, il 21 maggio. Questo terzo progetto ebbe poi la sanzione reale il 5 giugno, in cui fu legge, che venne pubblicata.

E anche nel Senato gli oratori, favorevoli ai due progetti sovracitati, si eressero contro ai diritti della Chiesa colle idee e coll'animo dei novatori; e l'approvazione indi avvenuta del progetto sulle opere pie dimostra apertamente, che si vollero queste date al potere civile onninamente, come se fossero state prima in mani di usurpatore, mentre furono rapite violentemente alla proprietaria loro, alla Madre Chiesa.

Ancora qui principii non cattolici, e l'ottenere una legge con siffatti principii non era da cattolico.

Del resto, lo stesso Ministro, a sostenere i suoi sopraindicati progetti di leggi, sotto 9 articoli proposti alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 1850,

---

(*a*) Sorsero invece in sostegno dei diritti della Chiesa i Senatori, Alessandro di Saluzzo, Della Torre (De la Tour), Colli, Mons. Billet, Di Castagneto, Luigi di Collegno, Mons. D'Angennes, D'Arvillars, Mons. Moreno; dei quali il Senatore Colli specialmente chiese la produzione del carteggio colla S. Sede, la quale fu pure richiesta dal Senatore De Fornari. A questi il Presidente del Senato la negò una e due volte (tornata del 5); a quegli il Ministro Siccardi. Pure il Senatore Galli dichiarò necessario il trattare per la proposta legge col Papa (tornata del 6).

. . . . . .

. . . . . .

---

nella relazione complessiva, che vi mandò innanzi, ha dovuto professare proposizioni, ossiano principii, anticattolici e insieme contrarii allo Statuto, e violatori di obbligazioni contratte legittimamente.

(Veggansi *Documenti*, V, *A*).

Ecco.

1° *D'ordine di S. M. vengo a proporre alla approvazione della Camera un progetto di provvedimento legislativo, le cui disposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e positiva di legge alcune conseguenze, che direttamente e necessariamente derivano dai principii, già posti nello Statuto fondamentale del Regno.*

Il sig. proponente voleva dire, che gli articoli del progetto suo erano interpretativi dello Statuto nel senso di essi articoli, mentre altrimenti lo Statuto poteva ammettere senso diverso, contrario, cioè pure quello che favorirebbe i diritti della Chiesa. Era quello del proponente tutto un colpo di scena; un indirizzo, orientamento, che si dava allo Statuto.

Anzi, in quella che egli qui voleva fare passare la sua proposta come sola conseguenza dei principii statutarii, nel rispondere alle interpellanze, ove è la nota (1 *bis*), la disse *conseguenza e compimento degli ordini politici e civili.*

Più, fa seguire le riferite sue parole: *D'ordine*, ecc., da queste altre: *o sono altrimenti richieste imperiosamente dall'attuale condizione di tempi e di cose.* Or tali parole, unite alle precedenti con un *o*, esprimono che il rappresentante non era sicuro di quanto aveva poco sopra detto.

Principii: quali, giacchè nello Statuto non erano espressi nè sottintesi quelli, che colla legge 9 aprile 1850 si propalarono e che il proponente formolava col dire (veggasi ove è la antec. nota (2)) *le disposizioni* della detta legge *divennero parte e parte essenziale del nostro diritto pubblico e privato*, cioè non altrimenti che come lo Statuto ne è parte *essenziale*, e col dire (veggasi ove è la antec. nota (2)) *libero governo*, cioè governo sciolto dalla Chiesa, tutto a sè, onnipotenza. Laonde la proposta era nientemeno che un riempitivo di lacuna dello Statuto, ovverosia cosa non contenuta necessariamente nello Statuto, anzi piuttosto contraria ad esso, e come tenore e come mente ove si tenga conto della relativa discussione per la sua promulgazione.

2° *Vuole la nostra legge politica, ed è elemento indispensabile di ogni libero reggimento, l'eguaglianza di tutti i regnicoli dinnanzi alla legge, qualunque sia il loro titolo e grado; e conseguentemente a se stessa, vuole altresì che la giustizia emani dal Re, e nell'augusto suo nome venga amministrata a tutti i cittadini da giudici, che egli istituisce e che sono inamovibili.*

Qui si incomincia a dire *reggimento libero*, cioè a sè tutt'affatto, assolutamente; principio dispiegato per le discussioni, di cui sopra, nella indipendenza totale dalla Chiesa.

Sotto tale principio si mette quindi il concetto di tutti i regnicoli dell'art. 24 dello Statuto, interpretando le successive parole di esso articolo: *qualunque sia il loro titolo e grado*, estensivamente a comprendere gli ecclesiastici, che come tali non hanno propriamente titolo e grado quali i laici, ma stato diverso da costoro, nè senza un perchè lo Statuto non aggiunse la parola *stato*, e le altre: *sono eguali dinnanzi alla legge*, a dire gli ecclesiastici soggetti a questa come suprema assolutamente; quando dette parole avrebbero potuto significare, senza alcuna contorsione, che lo Statuto continuava a considerare gli ecclesiastici come ecclesiastici diretti dai SS. Canoni, e che non sarebbero fatte leggi contrarie ad essi. E questa significazione discendeva logica dal primo articolo dello Statuto stesso: *La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato*, nel concetto di religione, che si infiltra in ogni ordinamento sociale, perchè essa porta l'uomo e le società umane ai doveri verso Dio, Re dei Re e legislatore di ogni Stato e in ogni Stato di tutte le condizioni titoli e gradi. Ma per avere la interpretazione nuova, quella della legge Siccardi, si passò a fare questa legge, come se il

. . . . . .

. . . . . .

---

riferito primo articolo non esistesse; tattica seguita in appresso, che condusse lo Stato a professarsi Stato ateo, gittando via infine la maschera. Si leggano qui le parole della Rappresentanza dei Vescovi della Savoia: *D'après*, ecc., *Documenti*, VI, 1° *Tous ceux*.

Rincalza la significazione l'osservazione fatta in questa stessa nota all'antecedente n. 1°, che, cioè, colla legge 9 aprile si volle fare un compimento allo Statuto piuttostochè dargli una semplice interpretazione; sicchè essa legge fu una aggiunta a quello. L'espressione: *Vuole la nostra legge politica, ed è elemento indispensabile di ogni libero reggimento*, persuade vieppiù, perchè al proponente non bastò dire la prima parte, cioè, *vuole la nostra legge positiva*, vide necessario, per venire alla deduzione che pose, il premettere che *è elemento*, ecc.

3° Poscia il proponente vi attacca la proposizione: *che la giustizia emana dal Re* (art. 68, Stat.) coll'avverbio **conseguentemente,** e alle parole: *ed è amministrata in suo nome dai giudici, che egli istituisce*, aggiunge, dopo quelle *è amministrata*, le parole: **a tutti i cittadini,** le quali non sono nell'articolo, per notare ogni giustizia, la giustizia assoluta, libera, non soggetta ad altra autorità, non a quella della Chiesa e di Dio, di cui anzi i ministri vi sono pienamente compresi. L'articolo un principio, che ha bisogno di aggiunte per dire quello, che non direbbe senza queste!

È onnipotenza dello Stato, è supremazia dello Stato sulla Chiesa, che si ebbe fin d'allora in mira dal Ministro, e da altri con lui, nelle discussioni alle due Camere; i quali contro a quanti loro dicevano di farsi così contro alla Chiesa, di ribellarsi ad essa, perchè violatori dei SS. Canoni, hanno dovuto sostenersi con asserire, che la Chiesa era solo autorità spirituale e che per tale soltanto la rispettavano, snaturandola, e contro a coloro, che osservavano, che agivano contro i Concordati, furono costretti a fare distinzione fra Concordato e trattato, ricorrendo a teorie strane, a dire il meno che se ne possa dire.

Le altre parole della relazione esplicano maggiormente tale dottrina, trascinando ad essa lo Statuto, che poteva non venirvi tirato. *Oltre di che l'influenza dello Statuto, estendendosi a tutte e singole le parti del regno, l'universalità dei suoi principii non permette che siavi nel territorio verun luogo inaccessibile all'autorità della legge ed all'azione della giustizia.* Ma erano quegli uomini, che facevano la legge, questa non veniva fuori da sè. Quindi quelli stessi potevano inserire a legge civile i SS. Canoni, come ciò era prima di quel tempo.

4° Segue. *Importa quindi ed è anzi necessario, che le leggi civili si osservino da tutti e si applichino a tutti, senza differenza tra ecclesiastici e laici*, ecc. Ma non si prova questa importanza e necessità. Vi è quel *quindi*, che continua ad affermare esservi nello Stato nient'altro che la legge civile, ossia non si poneva mente ad altra società diversa dalla civile. Silenzio questo, che era negazione di grande conseguenza, perchè giungeva a stabilire la società civile senza religione, senza Dio: onde ateismo e anarchia.

5° *I principii* pertanto del relatore *sono di per sè ovvii e manifesti, e derivano con evidenza dall'intero concetto della nostra legge fondamentale, che si potrebbe francamente asserire, essere quelli nati con la legge stessa, sicchè io non mi meraviglio se da taluni fu perfino dubitato, che fosse necessaria una apposita legge per dichiararli e recarli ad effetto.* Sono, se vi si aggiungano le idee immessevi dalla nuova legge 5 aprile 1850.

6° In seguito, come particolarità, si propone la diminuzione delle feste religiose, sostenute dalla legge civile con sanzione civile, scrivendosi: *l'art. 7: senza nulla detrarre al precetto ecclesiastico e con una disposizione esattamente ristretta entro i confini del potere civile, provvede ad un oggetto assai rilevante, e adempie ad un voto universalmente manifestato, procurando alla religione ed alla morale questo benefizio, che le feste religiose, col di-*

. . . . . .

. . . . . .

venire meno frequenti, sieno meglio osservate, ed al povero il vantaggio di non trovarsi così spesso nella dura condizione di dovere, interrompendo il lavoro, scemare a se stesso i mezzi di un sostentamento, che egli non può ritrarre altronde, o di avvezzarsi, contravvenendo abitualmente ad una legge, a disprezzarle tutte. Ora, in proposito, il proponente dicendo il suo progetto *una disposizione esattamente ristretta entro i confini del potere civile*, perchè esso toglieva così le penalità da tale potere state stabilite alle feste della Chiesa, saltava di piè pari il fatto, che quelle penalità sussistevano pei Concordati. Il potere civile in conseguenza di questi per le medesime penalità aveva un legame colla Chiesa; e l'agire giusta il progetto rompeva l'obbligazione vigente, senza intesa colla Chiesa, epperò dispoticamente contro l'autorità ecclesiastica.

Il tempo poi ha mostrato il *benefizio procurato alla religione ed alla morale* con tale mezzo, essendo oggidì noto, che, non santificandosi più le feste religiose, sono disprezzate tutte le leggi, e il povero è immiserito nella vita materiale, e privo di ogni sano principio per la vita morale. I gravami governativi aggiuntisi finirono per rendere il medesimo miserabile, irrequieto, e rivoltoso.

Si vegga: Lo Stato fa ritirare, cioè esclude, la Chiesa dalla azione sociale civile sua; fa, quanto è a sè, un negativo nella società. Ma questo negativo, benchè sopportato dalla Chiesa non passivamente secondochè sta ad essa, forma un positivo nocivo alla popolazione, quello ora accennato; quando il positivo della Chiesa, cioè la sua azione combinata con quella dello Stato, dà essere ad un positivo, che è benefico a tutti, al popolo, e allo Stato.

7° Dice inoltre il relatore essere *le disposizioni* proposte *da tempo più o meno antico scritte nei codici di quasi tutti i popoli d'Europa;* al che fu data nel Senato buona risposta. (Veggansi in questi *Documenti*, XIII, le parole del Senatore De la Tour: *Je ne considérerai.... vous vous rappellerez, Messieurs, que dans la discussion*, etc.) (*a*). Dice anche rivendicare *alla sovranità civile quella giurisdizione sulle cose interne e temporali del regno, che è assolutamente inalienabile!* nell'atto che si rompe qualche cosa di più che trattato, il Concordato, su materia mista, che richiede la giurisdizione delle due autorità.

8° Intanto esso relatore parla anche di legge sul matrimonio. Il matrimonio tra cristiani è Sacramento; e fin da quel tempo il nuovo Stato, per opera del governo, si fece contro persino ai SS. Sacramenti della religione.

Da tutto ciò si fa manifesto che chi faceva allora era uno spirito anticattolico. E il Ministro, proponente tali leggi, osava conchiudere la sua relazione

---

(*a*) Si noti l'origine di tali disposizioni. Il primo Codice dei tempi moderni fu quello di Napoleone I, il quale, pur facendo un Concordato colla S. Sede, agì perversamente verso Pio VII, con quanto di irreligioso serpeggiava in Francia, a cominciare da Luigi XIV. Costui fu il primo a rompere il buon rapporto dello Stato colla Chiesa, e primo minò la monarchia. Il gallicanismo quindi si alleò col giansenismo e favorì il volterianismo; ed ecco la rivoluzione. Allora, colla legge 2-4 novembre 1789 si spogliò dei beni la Chiesa, i quali furono detti nazionali: colla legge 13-19 febbraio 1790 si scacciarono dalle loro case cinquantamila religiosi e religiose di ogni Ordine e Congregazione: il 24 agosto 1790 Luigi XVI segnò la costituzione civile del clero, che poi ritrattò nel suo testamento: e la legge 7-11 settembre 1790 abolì il Foro Ecclesiastico, dopochè altra legge aveva abolito il cattolicesimo in Francia. Pithou e Dupin intanto. Luigi Filippo sostenne ancora il gallicanismo; ma cadde il 24 febbraio 1848 con lui definitivamente il trono dei Borboni Francesi.

Di qui poi in Francia sorse la sua legislazione del secolo XIX, che qua e là in Europa venne copiata; onde l'origine sua è dallo spirito del male in rivolta a Dio.

. . . . . .

dicendo, che le disposizioni proposte *toglieranno di mezzo quella confusione di giurisdizioni e di competenze, che fu così spesso occasione e fomento di deplorevoli conflitti; e verranno a rendere vieppiù stretta quella unione della religione cattolica con la saggia e temperata libertà, da cui sola possono essere assicurati il regolare svolgimento delle nostre istituzioni e l'avvenire del paese.* Ossia si assoggettava la religione allo Stato, e la si voleva a piena mercè dello Stato. Che saggia e temperata libertà!

Che voleva dunque ancora dire nel concetto del Ministro Siccardi il primo articolo dello Statuto: *La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato?* Per le spiegazioni date con proposte di leggi, come queste della abolizione del Foro Ecclesiastico, della diminuzione delle Feste Religiose protette dallo Stato, dell'assoggettamento delle Opere Pie allo Stato, e del matrimonio civile, veniva dichiarato, che il riferito tenore dell'articolo era un fuor di luogo nello Statuto o postovi per venire calpestato a bandiera della libertà voluta plena.

E un grande atto, contrario al valore di esso articolo, venne fatto col Codice Civile del 1865, che non ha più parola di Dio e di religione, toglie cioè gli articoli seguenti del Codice Albertino del 1837: 1° *La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato;* 2° *Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa e di promuoverne l'osservanza delle leggi di essa, nelle materie che alla potestà della medesima appartengono. I Magistrati Supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione, in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondochè l'uso e la ragione richiedono.*

Ma da tale stralcio è provato anche una volta, che le leggi siccardiane furono fatte quali un soprappiù dello Statuto e contro lo Statuto per gli intendimenti anticristiani, che si volevano attuare colla nuova Costituzione dello Stato. Questo così, il primo fra gli Stati cattolici di allora che non avesse più Concordati colla Santa Sede, iniziò l'êra dei reggimenti atei, che sono ad un tempo apostati, scismatici, eretici, e oppressori della Chiesa. Precedentemente apostasie e scismi e eresie venivano propugnate da talune persone o da sêtte entro qualche Stato o da un governo, limitandosi ad alcuni regni: d'allora in poi si fece l'azione generale dell'ateismo, che largamente invade, partendo dai governi, coll'opera della massoneria.

II. — *Rispetto e obbedienza alle leggi fatte.* Ma la legge ecclesiastica, cioè il diritto canonico, era legge fatta, e anteriore a quella civile del 5 aprile 1850, e oltrasecolare; era legge di società, cui ogni Stato cristiano portava rispetto e obbedienza. Erano leggi fatte quelle dello stesso regno sardo, che ammettevano i SS. Canoni. A tutte queste leggi da chi si doveva non fu portato rispetto nè obbedienza, detta venendo l'Immunità Ecclesiastica reliquia del Medio Evo, un'anomalia. Ma neppure ad altre leggi fatte del detto regno. Esempio: ai 13 maggio 1850 nel Senato la legge vigente dei fidecommessi fu chiamata fatale, e quindi la stampa, a preparare il terreno per l'abolizione di tal legge, la tartassò in ogni guisa. Dunque si lasci che altri giudichi una legge contro alla Chiesa per legge non buona, da riformare, e ne mostri il male perchè i legislatori la correggano. Con tale giudizio non avviene, che i cattolici vi si ribellino insorgendo. Essi la sopportano all'uopo come ogni disgrazia col coraggio del rassegnato sacrifizio.

Le parole, quindi qui pure scritte, *libero e legale governo* vogliono dire governo che è tutto e sopra tutto; idea, massima, non cattolica, come non sono cattoliche quest'altre: lo Stato e nient'altro che lo Stato; sola obbedienza allo Stato. Ma in quella che un tale governo non é cattolico, non è anco giusto. Difatti tutti i governi liberi giunsero ora a tanto, che, con leggi favorenti le

. . . . . .
. . . . . .

passioni, resero possibili i disordini sociali e la rivoluzione che minaccia, contro cui essi governi sono senza autorità e senza forza.

Un governo protestante potrà dire: *lo Stato, la legge*; ma non si dirà mai *libero*, perchè la religione lo informa; e quindi esso non è nella condizione di governo ateo, nella quale è il governo libero cioè sciolto da Chiesa.

(4) Le idee, qui emesse, sono le idee sostenute da ogni persecutore della Chiesa. I martiri cristiani furono condannati da tribunali in forza di legge civile, contraria alla loro coscienza, non eseguita da loro. Si parlava adunque allora come si agiva alla pagana pienamente.

Un governo cattolico avrebbe composto le sue leggi con accordo colla autorità della Chiesa, nel quale caso la coscienza veniva rispettata, non solo entro la coscienza, nei limiti della coscienza e di una opinione, cosa ridicola, ma nella esplicazione di essa coscienza agli atti della vita cristiana, cosa naturale trattandosi di azione, di condotta, di vita, per cui sorge la coscienza stessa a regolare.

Volevasi forse dire, che si doveva sol più avere la coscienza, dirigente le azioni esterne umane, per le leggi dello Stato, unica divinità.

Si confondeva qui ancora un pretesto di coscienza colla coscienza, come fa chi non è appoggiato a principii buoni. Quando si trattasse di mero pretesto, sarebbe giusta la espressione del Ministro; ma nel caso si tratta di una società perfetta con fine superiore alla civile, di una autorità superiore alla civile per la ragione del suo fine stesso, e in cosa ad essa autorità e società propria e stabilita con legge chiara pei fedeli suoi, ossia coi SS. Canoni, coi Concilii, e la coscienza cristiana non vi ammette contrasto senza proclamarlo mancamento a debita obbedienza punita con pene. Sta scritto nel Vangelo: *Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus* (Evang. Matth. XVIII, 17).

(5) Le leggi dello Stato per la vita civile dei cittadini, in un medesimo cristiani, si colleghino in armonia colle leggi della Chiesa, come in tempo anteriore, e non sorgerebbe il caso contemplato in questa frase ad effetto. Se si fanno leggi contro la coscienza, si vorrà che questa non reagisca? Folle pretesa: idea errata al sommo: i persecutori della Chiesa la praticarono, onde non è una novità di argomento.

(6) *Risponde la protesta di Mons. Fransoni.*

Il profondo dolore, che il cuore acerbamente mi stringe al vedere quanto di continuo in questi miseri tempi si dice e si scrive contro la santa nostra cattolica religione e contro i suoi ministri, sentesi ora crudelmente inasprito dall'avere il signor Ministro di Grazia e Giustizia, nella seduta del 16 corrente, dichiarato innanzi alla Camera dei Senatori, che *la massima parte del clero nazionale riguardò la legge del 9 aprile come un benefizio.*

Per verità non comprendo come ciò potesse dirsi fra quelle pareti, che risuonano tuttora della sì solenne contraria protesta, fattavi dall'intero corpo episcopale del regno, talchè, quando anche stesse la verità di una tale dichiarazione per riguardo al rimanente del clero di ciascuna diocesi, non potrebbe riferirsi che a corpi senza capi, anzi in diretta opposizione ai medesimi. Ma, lode alla divina misericordia, la cosa è ben lungi dall'esser tale.

Alcuni claustrali, che già scossero o che sono impazienti di scuotere il giogo della regolar disciplina, alcuni sacerdoti, che col secolaresco vestire o con una per altri titoli riprovevole condotta disonorano la santità del loro carattere, alcuni altri infine, che, lasciatisi affascinare da erronee teorie, si palesano sfrontatamente ribelli non solo ai loro Vescovi ma allo stesso Capo Supremo della Chiesa, il Romano Pontefice, ecco tutto il drappello, cui solo può il sig. Ministro accennare; drappello, è vero, sempre troppo grande per

. . . . . .

. . . . . .

---

doverne piangere amaramente, ma affatto minimo rimpetto alla massa dei buoni, e nel modo il più miserando agli occhi di tutti spregievole per poterlo, tutt'altro che gloriosamente, citare ad appoggio. No, punto io non dubito di asserire, che, tolte poche eccezioni, la totalità degli ecclesiastici nelle singole diocesi dei Regii Stati, quanto era disposta a dare un nuovo luminoso attestato della consueta sua sommessione alle leggi, ove quella, di cui si tratta, fosse emanata col concorso della Apostolica Sede, altrettanto fu, è, e sarà sempre, lungi dal riguardarla come un benefizio.

Che però mentre debbo astenermi dal parlare pei corpi dei cleri che non mi appartengono, non posso in modo alcuno restarmi, per riguardo a quello della torinese diocesi, dal protestare, come altamente protesto, contro la sovracitata ministeriale dichiarazione; e ciò sia per impedire lo scandalo, che necessariamente ne deriverebbe nei veri cattolici, sia ancora per propulsare l'infamia, di che andrebbe ingiustamente coperto un clero, che conosco, che stimo, che amo.

Torino, dalla Cittadella, il 19 maggio 1850.

† Luigi, *Arcivescovo.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 243, n. 59, del 22 maggio).

Risponde la protesta dei Vescovi delle due provincie ecclesiastiche di Torino e di Genova.

Al Sig. Ministro Siccardi.

I sottoscritti Vescovi delle due provincie ecclesiastiche di Torino e di Genova, sapendo che la immensa maggioranza degli ecclesiastici delle loro rispettive diocesi è, la Dio mercè, strettamente unita di sentimenti e di massime al proprio Vescovo, non che al Capo Supremo di tutto l'ordine gerarchico, il Romano Pontefice, e, volendo, come è loro dovere, impedire lo scandalo, che, del loro silenzio, avverrebbe ai veri cattolici, e cancellare ad un tempo una macchia disonorante pel venerabile loro clero, si recano a premuroso debito di coscienza il dichiarare, che aderiscono pienamente alla protesta, che S. E. Monsignor Arcivescovo di Torino emetteva il 19 scorso maggio e pubblicavasi colle stampe.

† Gio. Antonio, Arcivescovo Vescovo di Saluzzo.
† Costanzo Michele, Vescovo d'Alba.
† Fr. Modesto, Vescovo d'Acqui.
† Luigi, Vescovo d'Ivrea.
† Filippo, Vescovo d'Asti.
† Fr. Gio. Tommaso, Vescovo di Mondovì.
† Fr. Clemente, Vescovo di Cuneo.
† Giovanni Antonio, Vescovo di Susa.
† Lorenzo, Vescovo di Pinerolo.
† Luigi C. G., Vescovo di Fossano.
† Giovanni, Vescovo di Tortona.
† Domenico, Vescovo di Nizza.
† Francesco, Vescovo di Sarzana e Brugnato.
† Lorenzo, Vescovo di Ventimiglia.
† Alessandro, Vescovo di Savona.
† Raffaele, Vescovo di Albenga.
† Fr. Pier Giuseppe, Vescovo di Bobbio.
Giuseppe C. Ferrari, Vicario Capitolare di Genova.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 268, n. 65, del 5 giugno).

. . . . . .

. . . . . .

---

(7) Vegga il Ministro che cosa dice qui. Se il Divin Maestro ha asserito di *dare a Cesare ciò che è di Cesare*, soggiunse contemporaneamente, perchè essa fosse un'idea sola oltre la domanda stata fattagli, e *dare a Dio ciò che è di Dio*. Laonde Egli, il Divin Maestro, si oppose alla legge ebraica e ai tribunali di allora, contrarii alla coscienza sua e alla sua missione, sicchè subì, a preferenza di cedervi, ogni condanna e la morte. Gli Apostoli, se con Paolo dissero di essere *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita* (Ad Rom. XIII, 1) e con S. Pietro *subiecti omni humanæ creaturæ, sive regi quasi præcellenti..... servi..... dominis..... etiam dyscolis* (1ª II, 13-18), ciò dissero nel senso che in così diportarsi non avessero a violare la coscienza: altrimenti S. Pietro proclamò *obedire oportet Deo magis quam hominibus* (Act. Apost. V, 29), e S. Paolo gridò alto *si quis non amat Dominum Nostrum Iesum Christum sit anathema* (1ª Corinth. XVI, 22); ed entrambi, ed ogni altro Apostolo, uno eccettuato il Giuda, sostennero colla morte la dottrina del Redentore, contraria alle leggi civili di allora.

(8) In altre parti d'Europa o è il Concordato e il clero vi si conforma, o è niun Concordato e in essi il clero cattolico se vive sotto governo ostile, vive passivamente come è sempre vissuto in ogni tempo sotto cotali governi. Così il clero stette e starà sotto il potere di qualunque regno, non secondo le parole con *inalterabile sommissione alle leggi*, se queste sono oppressive.

(9) Ecco stabilito il principio, che il cittadino è qualche cosa sopra del sacerdote e assorbente il sacerdote come tale, principio non mantenuto per un militare, un commerciante, pei quali si fecero leggi particolari alla loro condizione.

(10) Sta il contrario, perchè è provato che si permisero dottrine contrarie alla religione e si aprirono scuole anche governative che diffondono a man salva eresie e errori.

(11) Impossibile l'accordo, quando si dice, come qui, *nei limiti della dignità e indipendenza*, come a dire: accetti la Santa Sede la nostra legge 9 aprile 1850, perchè la dignità e indipendenza nostra non permettono di ritirarla. Non si propone accordo così: si vuole che la S. Sede approvi l'operato del governo ad essa ostile, riconosca la legge contraria ai SS. Canoni, destituisca un Arcivescovo, che compie lodevolmente il suo dovere. Solo *deferenza* alla S. Sede; non ubbidienza. *Indipendenza*, ossia non la sottomissione del cattolico.

Perchè il Ministro Siccardi, due volte interpellato su questo punto, due volte ha rifiutato di deporre sul tavolo i documenti, che provavano con tanta evidenza l'impossibilità, in cui eravamo, di trattare colla Santa Sede? Questa comunicazione avrebbe inspirato alle Camere e a tutta la nazione la convinzione del Ministro Siccardi.

Perchè il sig. Siccardi non ha risposto giammai alla formale smentita, datagli dal Cardinale Antonelli, il 9 marzo, rispetto a questa pretesa impossibilità? Una smentita data ad un Ministro in una nota diplomatica è, a parer nostro, cosa assai grave. Vi ha in questo caso qualche cosa di più che semplice modestia, per fare d'una giustificazione un segreto pei proprii amici.

(*Courrier des Alpes*, n. 130; versione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 272, n. 66, del 7 giugno).

Poi, quali furono *gli ufficii opportuni per venire ad accordi?* L'esigere la destituzione di Mons. Fransoni, dopo aver fatta legge ostile alla Chiesa, non curandosi della Chiesa.

Orbene, il Papa non toglie un Vescovo dalla sua sede, cosa odiosa, altri-

. . . . . .

. . . . . .

---

menti che per gravi motivi canonici prescritti, quali non si avevano pel caso di Monsignor Fransoni.

Una rinunzia poi volontaria, anche se utile, se convenevole, non si propone dal Papa, nè dal Vescovo assalito, quale condizione preliminare di un accordo. Essa può esser una susseguenza di questo, e il rilascio del carcerato deve precedere le trattative, perchè deve essere indizio di buona disposizione a trattare.

L'esempio dell'Arcivescovo di Colonia, Mons. Droste, aveva varie analogie con quello di Mons. Fransoni.

L'origine, il progresso, e la soluzione di quella vertenza, avrebbero dovuto essere studiate dai nostri uomini di Stato; i quali vi avrebbero trovato ottimi insegnamenti, quello sopratutto di persuadersi, che Roma non temeva le muraglie di Fenestrelle, come non temette quelle delle torri di Minden, che essa tanto in Piemonte quanto in Prussia troverà sempre Prelati pronti a sacrificare libertà, vita e beni per obbedirle, e che qualunque governo non finisce con essa la questione nè colla spada, nè con altra violenza.

(Veggansi *Documenti*, XXI, n. 5).

(12) *Rispetto* alla S. Sede soltanto, e niun altro dovere ha a compiere un cattolico verso la S. Sede. Si ha rispetto al Turco anche da chi non è maomettano. Non si parlava da cattolico, come non si agiva da tale.

La S. Sede ha *spirito di conciliazione:* ma la conciliazione si fa con chi pure dà motivi di conciliazione. Questa non è possibile con chi la vuole tutta da una parte, cioè dalla parte propria. Il governo sardo voleva che la legge 9 aprile 1850 rimanesse intatta, e voleva conciliazione dalla Santa Sede!

(13) *Non pubbliche discussioni*: fare in segreto: nessuno parli: non si faccia conoscere la verità. Questo è il sistema di pelare la gallina senza farla gridare, è il segretume dei governi di altri tempi, detestati dai tempi moderni.

Discussioni non necessitate forse da sufficiente oggetto: già era cosa da nulla la legge 1850; e l'avversare la Chiesa cosa da non preoccuparsi! Così si voleva non esser cattolico, ma non dire ciò, nè su ciò portare l'attenzione del pubblico. Si volevano e Sacramenti e sepolture e rispetto alla S. Sede, pur procedendo contro i diritti della Chiesa, per insinuare colla finzione le istituzioni antireligiose, massoniche, senza il contrasto dei veri cattolici che avrebbe mandato l'opera a monte.

Silenzio: e un qualche silenzio, come desideravasi dal Ministro, si fece. Pur troppo allora non si scoprì da tanti cattolici il giuoco, neppure da quelli delle due Camere dietro tali parole del Ministro; epperò non venne fatta forte interpellanza sul punto essenziale, se il governo voleva essere o non essere cattolico, per spingerlo a pronunciarsi. Le leggi Siccardi dell'abolizione del Foro Ecclesiastico, della estinzione delle penalità civili per molti dì festivi ecclesiastici, dell'assoggettamento delle opere pie allo Stato indipendentemente dalla Chiesa, e del matrimonio civile, erano logiche soltanto con un potere anticattolico.

Si sperava, in prò della nuova Costituzione del regno, *nell'ottimo senno e nell'amor patrio del clero nazionale, nel benefizio del tempo, che conferma la verità, disvela le intenzioni, sgombra gli errori, e tranquilla le paure.* Ma l'inganno di tale speranza fu, è, sfatato. L'ottimo senno del clero nazionale fu ed è di essere colla Chiesa, che sola mantiene il vero amor patrio nel ben fare, che va a vera utilità della patria; ed il tempo ha portato il suo benefizio col confermare questa verità, che colle nuove cose si voleva oppressa la Chiesa, con intenzioni spietate, errori d'ogni genere, e reali danni, queste non essendo sole paure.

2°

Tornata del 3 giugno 1850 sulla missione del Conte Pinelli e sul bando di Mons. Fransoni.

Dopochè il Presidente ebbe annunziato che S. M. il Re avrebbe ricevuto le due deputazioni del Senato e della Camera Elettiva, incaricate di presentare l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, l'ordine del giorno portando le interpellanze relative alla vertenza colla Corte di Roma, *S. E. il Maresciallo Conte della Torre,* prese la parola nei seguenti termini.

Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Ministres.

Dans une autre circonstance j'ai eu l'honneur de vous dire que, depuis un certain temps, les négociations avec Rome avaient été très-mal conduites; que l'on pouvait même affirmer, qu'il n'y avait point eu de véritables négociations. Mais maintenant, quand je considère l'état du pays, ses besoins, les difficultés dans lesquelles il se trouve, je ne sais comment m'expliquer la mission de M. le comm. Pinelli.

En effet, Messieurs, il vous est notoire, que nos lois du 9 avril n'ayant point encore été approuvées par le Saint Père, les lois de l'État et les lois de l'Église se trouvent en opposition sur certains points. Si l'État a le droit de punir ceux qui transgressent ses lois, l'Église a, sans contradit, le même droit. Ainsi l'Épiscopat, le clergé, et tous les catholiques en général, se trouvent dans la situation douloureuse de ne pouvoir concilier des devoirs opposés, d'être par conséquent exposés à subir les peines temporelles infligées par l'État, ou les peines spirituelles décrétées par l'Église.

Il était donc urgent de sortir d'une situation si facheuse, en obtenant, sauf quelques variations à concerter, l'approbation du Saint Siège pour les lois en question. J'ajouterai que je croyais ce résultat non seulement possible, mais facile à obtenir; car Monseigneur le Nonce, avant de quitter Turin, avait dit à plusieurs personnes, entr'autres à moi-même, que si l'on voulait surseoir à la promulgation de la loi, il était certain d'obtenir l'approbation des principaux articles dont elle se compose. D'ailleurs les premières lettres de S. E. le Cardinal Antonelli laissent clairement apercevoir, que le Saint Père ètait disposé à entrer en arrangement avec nous; et le Bref de S. S. à l'Archevêque de Verceil et même sa dernière Allocution manifestent, que ses intentions conciliantes n'ont pas variées.

D'après ces données, d'après la situation et les difficultés dans lesquelles on se trouvait, quel devait donc être le but de la mission Pinelli? Evidemment, Messieurs, cette mission ne devait avoir qu'un seul objet, savoir, celui d'obtenir, sauf quelques modifications, l'approbation de la lois du 9 avril. Moyennant cette approbation l'État et l'Église étaient reconciliés; tous les inconvenients, que je vous ai exposés ci-dessus, disparessaint; l'Épiscopat, le clergé, et tous les catholiques, pouvaient, sans crainte pour leur conscience, obéir à toutes les lois de l'État.

Mais à lieu de poursuivre un but si utile au pays et si facile à obtenir, quelle mission a-t-on confiée à M. le comm. Pinelli? Le Bref du Saint Père à l'Archevêque de Verceil nous l'indique clairement. Notre négociateur devait déclarer, 1° que nous ne considérions pas un Concordat comme un traité, et que nous nous regardions, par conséquent, avoir eu le droit d'annuller celui de 1841; 2° que l'État, c'est-à-dire la puissance laïque, a le droit de modifier les lois de discipline ecclésiastique lorqu'elle juge convenable de les varier.

Admettre ces deux principes et déposseder Mgr Fransoni de son siège archiépiscopal de Turin étaient les conditions, que nous voulions imposer au Vicaire de Jésus-Christ, à son vénérable représentant sur la terre, comme devant précéder toute discussion relative aux lois du 9 avril. Or, je vous le demande, Messieurs, n'était-ce pas là intervertir l'ordre naturel des négociations, laisser de côté le seul objet vraiment utile au pays, pour soulever des questions de principe et éléver des prétentions dont on ne pouvait espérer aucune solution satisfaisante?

Vous vous en convaincrez, en jettant les yeux sur l'état de la catholicité dans l'univers. D'après les auteurs statistiques les plus estimés, le monde catholique se compose de plus de 200 millions d'hommes; quelques auteurs portent même ce chiffre à 220 millions. Nous formons donc à-peu-près un cinquantième de ce grand tout. Le reste, comme vous le savez, se compose de puissants empires, de vastes royaumes et de républiques, enfin des États de toute nature s'y trouvent. Eh bien, malgré ces formes de gouvernement si différentes, et de lois, de mœurs, d'habitudes, si diverses, le monde catholique forme une immense unité, et l'unité même est son signe caractéristique et distinctif. Et comment cela, messieurs? Parce que tous ces États de formes si différentes s'accordent pour considérer l'auguste Vicaire de Jésus-Christ comme souverain arbitre en matière de foi, et comme unique régulateur de tout ce qui concerne les matières religieuses. Tous ces États entretiennent avec lui des rapports constants et habituels; tous ont contracté avec lui des Concordats, des traités, des accords, dans lesquelles sont combinés tous

les points où l'État et l'Église doivent se concérter. Le Saint Père veille à ce que ces Concordats, ces traités, soient toujours d'accord avec les lois invariables de l'Église et des décisions des Conciles; et si dans telle ou telle autre circonstance il accorde à tel ou tel autre État des modifications, il a soin qu'elles ne soient jamais contraires à ce que les lois de l'Église ont d'invariable. Et c'est ainsi, Messieurs, que se trouve toujours maintenue la grande unité catholique. Maintenant, admettez en principe, que vous avez le droit d'annuller les Concordats et les accords; admettez, que vous avez le droit de modifier à votre gré des points de discipline ecclésiastique; refléchissez à l'extension qu'on peut donner aux mots: *discipline ecclésiastique*, puisque chez nous on a voulu y comprendre l'administration des Sacrements; songez que, si le Saint Père nous accordait ces droits, il ne pourrait les refuser à aucun autre État, puisque tous les États sont égaux en droit; et après celà voyez ces empires, ces royaumes, ces républiques, ces États, de formes, de lois, d'habitude, si diverses, supposez les tous investis du droit d'annuler les Concordats, et de modifier les lois de discipline ecclésiastique; et dites moi si cette grande unité catholique ne serait pas à l'instant brisée et remplacée par le chaos.

Messieurs, l'Empereur Napoléon dans toute sa puissance ne formulait pas des prétentions si hautes; il ne demandait pas au vénérable captif de Savone et de Fontainebleau de lui reconnaître le droit de rompre les Concordats et de reformer à son gré les points de discipline ecclésiastique. Il demandait seulement la reconnaissance des lois dites organiques, mais ces lois étaient en quelques points contraires aux lois de l'Église, et Pie VII, en prison comme sur le trône, refusa de les sanctionner.

Maintenant, Messieurs, j'admets pleinement que dans différents États, et surtout dans les temps de révolution, on a rompu des Concordats, des traités, des accords, avec le Saint Siège, qu'on a modifié sans son concours des lois de discipline ecclésiastique. Mais quand ces États ont voulu rentrer dans la grande unité catholique et retablir leurs rapports avec le Saint Siège, ils ont attribué ces infractions à des causes accidentelles, passagères, aux malheurs des temps, et n'ont jamais prétendu avoir le droit légal d'agir ainsi, et surtout ils n'ont jamais prétendu obliger le Saint Siège à le leur reconnaître. Et comment en serait-il autrement? Puisque des obligations consenties entre simples particuliers sont sacrées, comment des accords d'État à État, de puissance à puissance, mieux discutés, plus solennels, ne seraient-ils pas plus inviolables encore?

Cessons donc, Messieurs, de poursuivre un but impossible à atteindre et si contraire au droit des gens généralement réconnu

en Europe, et bornons nous à demander au Saint Père ce que le Saint Père peut nous accorder, c'est-à-dire des modifications au traité de 1841.

J'invite donc, MM. les Ministres, à poursuivre les négociations entamées à Rome, mais je les invite à envoyer de nouvelles instructions, d'où l'on ferait disparaître toute question irritante, de façon à arriver plus facilement à un accord au sujet des lois du 9 avril. Cet accord nous est utile, je dirai même qu'il nous est plus qu'utile, qu'il nous est nécessaire; car nous arriverons ou à cet accord ou à une rupture.

Si ce triste événement se réalisait, j'aurais des observations bien plus graves encore à adresser à MM. les Ministres. Je me proposais de parler d'un fait grave, qui s'est passé pendant l'absence des chambres; mais j'ai refléchi qu'un accord avec Rome embrasserait toutes nos affaires ecclésiastiques. Comme j'ai un grand désir que l'affaire principale pour le pays, le rétablissement des bons rapports avec le Saint Siège, ait lieu, je ne pro noncerai que des paroles, qui ont trait directement à ce but le plus important; car je pense qu'un accord avec le Saint Siège amènerait en même temps un arrangement pour tout ce qui a rapport à nos affaires ecclésiastiques.

Je ne demande point à M. le Ministre le sécret des négociations; je demande s'il admet mon principe, si, en d'autres termes, il a l'intention de borner l'action de notre envoyé à Rome, à obtenir l'approbation des lois, que nous avons promulguées le 9 avril.

Si, MM. les Ministres, veulent prendre du temps pour répondre à mes observations, je n'ai à faire aucune obiection.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori. Gravi e solenni parole voi udiste pronunziarsi dall'onorevole signor Maresciallo. Queste parole contengono consigli e censure. Il Ministero accetta come sommamente rispettabili i consigli, ma ricusa e dichiara altamente immeritate le censure.

Senatore della Torre (interrompendo). A me basta che accetti i consigli.

Il Ministro di Grazia e Giustizia risponde, che il Ministero operò quanto era in lui per conciliare i doveri, che gli erano imposti dalla dignità e dall'indipendenza della patria legislazione, coi riguardi dovuti alla Santa Sede (1). Dice che il Ministero sperava

---

(1) Non curando i Sacri Canoni, calpestando i Concordati, agendo come se niuna relazione lo Stato avesse colla Chiesa, e così operando in materia pur propria della Chiesa. Ove è conciliazione, ove riguardo? Doveri di dignità e di indipendenza dalla religione, cioè legislazione atea!

di ottenere dall'illuminata prudenza del Pontefice provvedimenti tali, che valessero a tranquillare i timori sempre rispettabile di coscienze schiette, ed a togliere ai mali avvisati di ogni partito qualunque pretesto di opposizione e di scandalo (1). Deplora la pubblicità data ai negoziati con Roma, le note e i documenti, che accusavano di illegalità la legge del 9 aprile, ed ai Magistrati, che la eseguivano, opponevano la grave taccia di oppressione e di violenza (2). Parla dei richiami fatti dal governo, e dell'invio del Comm. Pinelli a Roma, il quale vi andò animato da quei sentimenti medesimi che inspiravano il Ministero (3), e con una esclamazione dichiara che le credenziali non vennero accettate (4). Quindi conchiude.

Quando, o Signori, le difficoltà e le opposizioni si affacciano sul limitare stesso delle negoziazioni; quando ad un inviato, che vuol presentare le sue credenziali, si risponde con un rifiuto; allora, o Signori, io credo che le condizioni di questo inviato divengano eccezionali, e che gli sarebbe impossibile di rimanervi lungamente (5). Allora all'oggetto delle pratiche subentra una questione di dignità e di dignità nazionale, o Signori, la più gelosa, la più tenera, la più inviolabile di tutte. Vi è un limite che un governo, il quale si rispetti, non oltrepasserà giammai. Il nostro inviato, o Signori, si arrestò dinnanzi a questo limite, e ne ebbe una intera approvazione dal Ministero (6).

---

(1) Speranza senza ragione, perchè essa non poteva essere se non col credere o volere che il Papa approvasse la condotta del governo, quale è accennata nella nota (1) della pag. antec. La Chiesa, e per essa il Papa, non poteva approvare simile condotta senza suo danno, e danno della società.

(2) Quando il governo colla condotta suddetta aveva cessata ogni buona relazione con Roma, obbligando il Nunzio Apostolico a ritirarsi dallo Stato, fatto questo, che diceva essere lo Stato in condizione di rottura colla Chiesa, tale governo non poteva più deplorare la pubblicità di atti, che neanco potevano avere veste di veri negoziati. Voleva esso governo forse pretendere, che Roma, cioè il Papa, trattasse ancora con lui, come trattava con governo che manteneva seco ottime relazioni?

(3) Bene, cioè sentimenti ostili ai diritti della S. Sede e pretendenti che questa approvasse senza più l'operato di esso governo come la cosa più giusta di questo mondo, mentre la S. Sede doveva condannare simile operato.

(4) Le credenziali si accettano da governi amici.

(5) È il governo che, facendo come ha fatto, obbligò la S. Sede a tenere il contegno che tenne, per non venir meno alla sua dignità e ai suoi doveri. Il governo, se si fosse trovato in tal caso, procuratogli da qualche estera potenza, come avrebbe agito?

(6) Il governo contro la S. Sede, precedentemente al fatto, che qui pare esporre a ragione della sua condotta, aveva agito come qui si esprimeva. Onde non è tal fatto che ve lo abbia obbligato. Poi, è il governo che offende la dignità della S. Sede con fare leggi contro a quelle della Chiesa, calpestarne i Concordati e non proseguire trattative incominciate, e qui si rovescia il fatto come se la S. Sede abbia offeso lo Stato Sardo!

Il governo, o Signori, si trovava e si trova posto tra due doveri; egli deve senza dubbio usare i massimi riguardi verso la Santa Sede, ma egli deve ad un tempo essere geloso, fedele, e vigile, custode della indipendenza e dell'eseguimento delle leggi nostre. Io credo, o Signori, che il Ministero non manchi nè all'uno nè all'altro di questi doveri, che, come gli furono norma pel passato gli saranno regola costante per l'avvenire (1).

Senatore Luigi di Collegno. Le spiegazioni, che ci ha favorito il sig. Ministro Guardasigilli, non mi sembrano tali a cangiare le presenti condizioni religiose di questo Stato, voglio dire degli animi, che in esso si mantengono ossequiosi e divoti all'autorità spirituale.

Si volle, che al prescritto delle leggi civili piegasse ciecamente ogni coscienza, cominciando da quella dei Pastori, alle cui parole servir dovessero di norma, non più il Vangelo che Cristo ha commesso loro di insegnare, ma sì le decisioni della sola potestà temporale.

Ricorderò ai Signori Ministri, come cogli applausi, pei quali una sfrenata stampa periodica cerca spingerli ognor più nel terreno della illegalità, contrastino troppo manifestamente le severe considerazioni, che si lessero nel giornalismo estero, in quello singolarmente del Regno Unito, che si usa citar a modello del sistema rappresentativo, del Regno, in cui doveva trovar maggior simpatia ogni misura contraria alla spiritual podestà del Pontefice Romano.

Che se dalla guerra mossa alle coscienze il Ministero non ha raccolto quei frutti di ubbidienza, di cui si lusingava, debbe pur riconoscere, come non altro che una pronta riuscita delle trattative colla Santa Sede vaglia a ridonare alla nostra contrada quella pace religiosa, che è il primo bisogno di ogni nazione, epperò il più principale scopo, cui debban mirar i governanti.

In questi momenti adunque, in cui tanti sommi interessi richiaman tutta l'attenzione del potere, in cui tanto è desiderabile la concordia di tutti i buoni, perchè la concordia sola edifica e sens'essa tutto è distruzione, in questi momenti, in cui tutta la cattolicità ci insegna col suo esempio il ritorno sincero all'ubbidienza verso il Vicario di Gesù Cristo, io domando ai Signori Ministri, che non si abbia a ridurre questa nostra patria alla condizione del Basso Impero, dove, tra le supreme urgenze della cosa pubblica, il prurito delle disputazioni teologiche e canoniche facea prevalere queste sovra ogni più incalzante interesse, e si sprecava nel recinto

---

(1) Bei riguardi verso la Santa Sede, senza consultarla abbatterne i diritti e volere continuare di tal modo!

della scuola tempo e applicazione sicchè nulla nè avanzasse per curar le piaghe profonde di quello Stato.

Senatore della Torre. M. le Ministre, nous a montré l'importance et la nécessité d'obéir aux lois promulguées; il faut, a-t-il dit, quand une loi est proclamée, qu'elle soit respectée. C'est juste; mais je ferai remarquer, que l'action de chaque État se borne à son intérieur. Je suppose que l'assemblée française fasse une loi, qui sera parfaitement régulière en France; mais qu'elle demande le concours de la Sardaigne, celle-ci ne se croira pas obligée par la loi française, elle dira: voyons si ce, que vous proposez, ne m'est pas luisible, voyons, je me réserve en délibérer. L'Église, Messieurs, est une puissance aussi; on ne peut pas lui dire: nous avons fait cette loi, vous devez vous y conformer. Cela ne peut se passer ainsi; voilà pourquoi je vous ai cité l'éxemple des autres pays, qui ont fait ce que nous avons fait nous-mêmes. Ces États n' ont jamais prétendu, qu' ils avaient agi dans la plénitude de leurs droits; ils ont dit: c'est un fait; ils ont plaidé en faveur des faits accomplis. Nous, Messieurs, nous allons plaider à Rome en faveur d'un droit! (1) Mais le Piémont n'a pas plus des droits que les autres États; il a sa dignité, comme les autres États ont la leur. Dans votre pays, vous faites ce que vous voulez, mais dans les autres pays, vous ne pouvez faire que ce que le droit des gens en général et les traités particuliers vous autorisent à faire; vous ne pouvez pas sortir de là, c'est complétement impossible.

Eh bien, nous, nous avons agi autrement; voilà l'inconvénient. Je voudrais qu'il fût reconnu, je ne demande pas qu'on l'avoue en public, qu'on ne peut pas faire une loi, qui lie le Saint Siège. Nous pouvons faire valoir les circonstances, qui se trouvent changées, demander des modifications au traité de 1841, mais il ne faut pas dire, que nous avons le droit de changer un accord sans le concours du Saint Siège. Avant de publier le Statut, le Roi, qui nous l'a donné, qui nous l'a concédé, à qui nous le devons, envoya auprès de toutes les cours pour expliquer qu'en donnant une Constitution il n'entendait rien changer dans les rapports d'État à État, dans les traités conclus. Cela a été dit au Saint Siège comme aux autres gouvernements. (2) Vous voyez qu'en plaidant la cause du droit chez nous, nous sommes forts, nous avons les deux Chambres et

---

(1) Lo Stato Sardo fu il primo Stato, che agì contro la Chiesa accampando un diritto, che niun altro Stato tirò fuori! Una primizia, fenomeno, ben singolare.

(2) Ai torti, che verso la Santa Sede ebbe allora il governo, ancora era da aggiungersi questo notato qui dal Conte De la Tour, cioè che esso mancò alla parola data in via diplomatica a tutti i Gabinetti d'Europa.

le Roi, mais au dehors, on nous dit: Restez dans le droit des gens. Demandez à tous les cabinets, qui ont des Concordats, avec le Saint Siège, à la Russie, à la Prusse, à la France, à l'Autriche, à l'Espagne, à Naples, posez la question suivante: Est-ce que vous croyez avoir le droit de rompre les Concordats, que vous avez faits avec le Saint Père, de changer les points de la discipline ecclésiastique? Et ils vous répondront: Non. Cependant vous l'avez fait? Oui, mais cela a eu lieu dans des circonstances particulières, momentanées, c'était de l'arbitraire, on a violé le droit.

M. le Ministre des Affaires Étrangères peut écrire à tous ces cabinets et leur poser cette question; il verra qu'elle sera la réponse. Je crois qu'il en serait de même en Angleterre; mais comme il n'y a pas eu entre ce pays et le Saint Siège de Concordats depuis quatre siècles, on n'y comprendrait, peut-être, pas très-bien la valeur de ce mot. J'ai occupé assez longtemps ce poste, dignement occupé à prèsent, pour avoir une idée de ces choses.

Si la lettre de créance n'a pas été acceptée, la cause en est aux explications préliminaires. Si l'on persiste à vouloir faire reconnaître, que nous avons agi dans notre droit, nous irons de difficultés en difficultés, et nous arriverons peut-être au schisme. Messieurs, le schisme c'est un changement de religion, il faut bien le dire. Or, un changement de religion, l'histoire nous l'apprend que c'est la révolution la plus longue, la plus sanglante, la plus obstinée, la plus funeste, qu'un peuple puisse supporter. Si vous en doutez, MM. lisez l'histoire d'Angleterre, et vous verrez quelles sont les conséquences d'un schisme. Voyez l'Angleterre pendant plus de deux siècles en proje aux dissensions intérieures, aux guerres civiles et religieuses; voyes deux dynasties disparaître, une tête rouler sur l'échafaud, le sang anglais versé par le bourreau et sur les champs de bataille, partout! et l'Angleterre est un ile, les étrangers ne peuvent se mêler à ses discordes. La tourmente a cessé; mais il reste des vestiges des anciennes dissensions; vous les voyez reparaître, et nous ne savons pas ce qui va survenir pour l'Angleterre

Voyez l'Allemagne. Les discussions ont été moins vives, les luttes moins longues, mais une querelle de protestants à catholiques s'est allumée; c'est la fameuse guerre de 30 ans. Eh bien, cette grande puissance allemande, cette grande nation, était tellement affaiblie que des espagnols et des suédois venaient se heurter dans son sein, et l'issue de la lutte dépendait d'eux. Après que le sang a été répandu du nord au midi, de l'orient à l'occident, la paix c'est faite, mais vous voyez qu'il a encore aujourd'hui des traces de ces anciennes divisions.

Voyes la France. La France n'a pas changé sa religion; la France est restée unie à Rome, mais il s'était introduit chez elle,

à l'époque de la réforme, une minorité protestante, qui ne s'est pas élevée au dixième de la population française, et qui cependant a suffi pour faire naître des luttes religieuses dans le royaume, des guerres civiles, qui ont duré presqu'un siècle. Un grand Roi de France a péri, il a péri victime d'un assassinat, mais la guerre religieuse en fut la cause.

Messieurs, je conclus, que le fait d'introduire dans un pays des nouveautés religieuses est un fait très-grave, et je n'hésite pas a dire, que c'est la plus grave des révolutions. Considérez, Messieurs, notre position particulière; nous sommes placés au centre de la catholicité, nous avons pour voisins les deux États catholiques les plus puissants du monde, l'Autriche et la France; n'oubliez pas, Messieurs, que l'esprit catholique se reveille fortement dans ces deux pays; ils nous en donnent des preuves journellement. Pour entrer dans cette voie funeste de discussion religieuse, sommes nous plus forts que les anglais. les français, les allemands? Non. Serons nous plus sages? J'ai regret de dire, que notre presse périodique et quelques uns de nos actes peuvent donner à croire, que nous ne serons pas plus sages. Nous devons nous attendre à ce qui est arrivé aux autres nations; si nous faisons ce qu'elles ont fait, nous récolterons, comme elles, discordes intestines et interventions étrangères; mais, songez-y, chez nous l'intervention sera toujours le fort chez le flaible, il ne faut pas se faire illusion; nos deux voisins nous sont supérieurs en force. Alors, Messieurs, qu'en résulterai-t-il pour notre nationalité, pour celle dynastie, à laquelle nos aïeux ont dû de longs siècles de prospérité et de bonheur? Tout cela est dans l'avenir, dans l'incertain; il dépend de nous, de notre prudence actuelle, de conjurer tous les dangers. Pour cela, Messieurs, il faut avant tout éviter le schisme, et nous ne l'éviterons pas avec des maximes absolues et tranchantes, nous ne l'éviterons pas en voulant obligé le Saint Siège à faire pour nous ce qu'il n'a jamais fait pour personne.

Mes paroles n'ont que le poids, que peut leur donner mon âge et ma longue expérience; ma viellesse et la perte de la vue me mettent dans l'impossibilité de rendre aucun service personnel actif au Roi, au pays, à l'État; je me crois donc d'autant plus obligé de vous communiquer les idèes, que me suggèrent mes observations au sujet de ce qui s'est passé ailleurs et de ce que je prévois chez nous. Sur vous, Messieurs les Ministres, pésera la résponsabilité des vos actes; quant à moi, j'ai accompli un devoir de conscience et d'honneur.

Presidente. Il signor Senatore d'Oria propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore De la Tour (interrompendo). Un mot seulement à propos de l'ordre du jour.

Je comprends, Messieurs, que le Sénat n'a pas le droit de prescrire au Ministre la marche politique qu'il doit suivre; je le comprends parfaitement; aussi, Messieurs, vous avez vu que je n'ai pas terminé mon discours par un appel au Sénat, mais par un appel au Ministère. Il y a plus; c'est que, comme la négociation est entre les mains du Ministère, nous n'avons pas le moyen de la guider, il faut que Messieurs les Ministres la dirigent. J'ai cherché à leur suggérer une idée, qui me paraissait bonne, utile, et qui peut conduire à un résultat satisfaisant; mais pour cela, il faut une succession d'efforts, et le Sénat sortirait de ses habitudes, de ses droits, s'il voulait connaître à tout propos la manière dont les négociations sont conduites.

Je ne m'oppose donc point à l'ordre du jour pur et simple, mais je fais observer, que n'avoir pas réçu les lettres de créance, n'infirme pas ce que j'ai dit, mais je crains que cela l'affirme au contraire, je crains que dans les explications préliminaires on ait émis des principes, qui ne pouvaint pas être admis.

Je renouvelle la prière, que j'ai fait à Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, de s'informer de ce qui se passe sur ce point dans les cabinets de l'Europe. Nous sommes dans le droit commun, nous ne sommes placés ni au dessus ni au dessous; il n'y a pas un droit particulier à notre usage; nous ne pouvons pas prétendre que ce, qui existe pour les autres nations, ne doive pas exister pour notre pays.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho detto, o Signori, che le prime parole dell'onorevole Maresciallo erano gravi. Ora aggiungerò che le ultime, testè da lui proferite, sono anche commoventi.

Io non posso certamente seguitare gli onorevoli preopinanti, il signor Senatore di Collegno e l'onorevole Maresciallo, in tutte le considerazioni, che furono per essi addotte, relativamente ai fondamenti della legge del 9 aprile.

Dirò solo all'onorevole signor Senatore di Collegno, che non si può dare la taccia di oppressore di coscienze ad un governo, il quale intende a far eseguire le leggi approvate da voi (1).

Ogni legge impone un dovere al governo ed ai cittadini; a questi di seguirla; a quello di farla compiutamente eseguire (2).

---

(1) È ragione questa non intrinseca, come deve avere ognora la verità e una verità. Il Ministro poteva sapere che la legge passò solamente a maggioranza, onde neanco poteva dire legge approvata dai Senatori, come a dire da tutti i Senatori sicchè apparisse la contraddizione dei preopinanti contrarii.

(2) Se giusta.

Il Ministero rispetta ed attentamente rispetta tutte le coscienze, ma incaricato quale esso è di far eseguire le leggi del paese, egli non potrebbe (e voi lo vedrete di leggieri, o Signori, con la vostra saviezza), non potrebbe assolutamente ammettere una tal ragione di difesa, che basterebbe di per sè a sovvertire compiutamente l'autorità di tutte le leggi, ponendole nell'arbitrio, nelle passioni, nel privato giudizio di coloro che vi debbono prestare obbedienza (1).

Conchiuderò con lo sperare coll'onorevole signor Senatore di Collegno, che mai si verificherà nel nostro nobile e diletto paese quanto vi fu di miserando e di ridicolo nelle disputazioni, e quanto vi ebbe di funesto e di tremendo nelle calamità del Basso Impero (2).

Ed osserverò all'onorevole Maresciallo, che il Ministero si unisce a lui per sentimento, per convinzione, nel riconoscere che i mutamenti di religione sono le più grandi calamità, che possono rovesciarsi sulla testa di un popolo; se non che ciò non è da temersi per parte di un Ministero, onde uscirono proposte così temperate come furono quelle alle quali voi deste una solenne approvazione (3).

Presidente. Havvi anche la proposizione d'un ordine del giorno motivato del Senatore Montezemolo, così concepito:

Il Senato, udite le spiegazioni date dal Ministero, comprovanti il proposito di conciliare il rispetto e l'ossequio verso la S. Sede coll'indipendenza della patria legislazione, spiegazioni conformi al voto già espresso dal Senato nell'indirizzo al Re, passa all'ordine del giorno.

Senatore di Montezemolo. Domando la parola per isviluppare il mio ordine del giorno.

Presidente. Siccome, a tenore del nostro regolamento, l'ordine del giorno puro e semplice deve avere la priorità, così domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

Avrò l'ordine di porlo ai voti.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, voglia levarsi.

L'ordine del giorno puro e semplice è approvato (4).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 605, 606, n. 143, del 4 dicembre, pag. 609, 610, 611, n. 144, del 6 dicembre).

---

(1) No, non arbitrio, quando una legge è stata fatta contro un' autorità superiore e in materia di questa. No, non privato giudizio, quando è questa autorità, che protesta. No, non cadono nelle passioni i sudditi, giacchè nel caso è il governo che nell'applicazione della sua legge eccede.

(2) Il tempo da quei dì a noi ha smentito queste parole, e ai mali del Basso Impero si aggiunsero quelli dell'êra moderna.

(3) Dinuovo si appoggia alla approvazione del Senato data alla legge 9 aprile, e dice proposte temperate quando furono una usurpazione prepotente dei diritti della Chiesa, fatta senza riguardi ad essa.

(4) Questa votazione, di fronte all'ordine del giorno del Senatore di Montezemolo, dimostra, che il Ministro non appoggiò per bene la difesa della legge alla approvazione datale dal Senato, e che, non ostante questa, i poteri possono ancora disapprovarla come possono modificarla e distrurla.

II. Il Senatore Carlo Ferrero della Marmora.

Un opuscolo, col titolo: *In proposito della legge sul Foro Ecclesiastico, studi fatti e da farsi*, divulgato, per quanto appare, dal Ministero, mi fu indirizzato poco stante; ne traggo occasione per esternare la mia opinione sopra questa legge, e tanto più volentieri in quanto che, privo affatto del dono della parola, non so nè posso esprimermi in pubblico, mentre sono ansioso di spiegare apertamente il mio voto, massimamente che, in conseguenza della dichiarazione d'un principale impiegato del Ministero innanzi alla Camera dei Deputati e del fatto relativo ad altro simile impiegato parimente della Camera elettiva, un voto silenzioso potrebbe far credere o supporre che, stante la posizione di chi lo dà, si voglia col silenzio sottrarsi alle conseguenze, che io accetto pienamente.

Dichiaro dunque non essere punto convinto dai ragionamenti, che ho sin qui intesi in favore della legge, di cui è caso, nè da quelli del citato scritto; parmi che l'autore, anonimo, non si sa perchè, si affatica con lunghi ingegnosi argomenti e dotte citazioni a discutere sopra punti estranei, si può dire, allo spirito della legge, ed alla convenienza della sua presentazione, che sono, a parer mio, gli oggetti più essenziali ad esaminarsi attualmente prima d'ogni altro.

Questa legge trae gli ecclesiastici innanzi ai tribunali civili, senza curarsi del menomo riguardo per la loro qualità, ossia pel sacrosanto loro ministero; senza la menoma preventiva formalità presso i loro superiori spirituali; mentre consimili eccezioni hanno luogo, se non nella sostanza, almeno nelle forme, a favore di altre classi di persone, per la considerazione che a buon diritto si vuole conciliar loro; onde la privazione di tali riguardi verso il clero indica in qual conto si abbiano a tenere i ministri della religione e così la religione stessa.

Sarà in buona fede, giova crederlo; ma non appare realmente siasi detto per derisione, che parte delle feste vengono tolte per far meglio osservare le rimanenti, e che si darà avviso a chi di ragione della violazione dei sacri asili dopo seguito il fatto?

Come mai non pensare che siavi intensione premeditata di ridurre la religione cattolica a sinonimo di filosofia morale, mentre, non soltanto con questa legge, ma con una serie di altre, si fa gravemente scapitare la considerazione verso i suoi ministri, verso i suoi templi, le sue istituzioni festive, i suoi dritti, verso persino

il supremo suo Capo visibile, e per naturale conseguenza si fa scapitare la considerazione verso la religione essa stessa, che ognuno si farà giuoco di conculcare; di fatti l'entusiasmo, con cui furono ricevuti questi progetti da certe persone, indica chiaramente ove si spera giungere; vilipesi, annientati, i preti, coi quali dicesi essere omai tempo di finirla, la religione cade da sè.

E però un punto della questione, altrettanto essenziale, quanto quello di provare l'insussistenza di certi diritti, di certe concessioni, con ragionamenti e citazioni, a cui le persone versate in tale materia possono contrapporre con vantaggio citazioni e ragionamenti contrarii, consiste nell'esporre le conseguenze dei principii emergenti dallo spirito che dettò queste leggi, spirito che vi esiste di fatto se non per premeditazione.

Considerata la religione cattolica soltanto come freno alle umane passioni, come opportuna per tener luogo di morale presso la parte del popolo poco istrutta ed educata, come l'espressione dell'istinto naturale che accenna esservi un Ente Supremo, come religione propria perchè quella dei padri nostri, con tali opinioni comprendesi facilmente che non si dia importanza all'integrità della religione cattolica, nè alla considerazione dei suoi ministri; sebbene, per altra parte, si facciano splendide dichiarazioni di venerazione e di attaccamento per questa religione.

Non così l'intende chi tiene la religione cattolica per la sola vera, come vuole lo Statuto; le sue convinzioni sono ben altre; egli accetta la religione cattolica nelle sue credenze, nei suoi dogmi, nei suoi precetti, nei suoi riti, nelle sue pratiche, nelle sue discipline, nelle sue decisioni. Con tali convinzioni nissuna riforma si fa nè può essere valida senza preventivo concerto colla Santa Sede. Si ha bel sottigliare, giammai potrò essere persuaso, che qualunque patto, convenzione, o accordo, possa da una delle parti venire a buon dritto violato, perchè più non conviene a questa. Si dice che *quelle concessioni non vestono la natura del contratto, ma sì bene del mandato;* ma per istabilire questi mandati vi fu convenzione colla Santa Sede, e spesso vi fu scambio di concessioni. Dunque, contratto o patto o accordo, la mia convinzione si è che mancare, sotto qualsiasi pretesto, a parola data, in qualsiasi modo, è mancare alla buona fede.

Conchiudo adunque, che il solo mezzo di aggiustare ragionevolmente questo affare sarebbe che il Senato sospendesse la discussione della legge, sintantochè ogni cosa siasi concertata col Sommo Pontefice.

Relativamente poi all'esaurimento dei mezzi di conciliazione colla Corte di Roma, per esserne persuaso farebbe d'uopo d'una di-

chiarazione formale della medesima di non voler rannodare veruna trattativa, nè parziale nè generale, sovra materie ecclesiastiche col governo di S. M.

Torino, 2 aprile 1850.

CARLO FERRERO DELLA MARMORA
Senatore del Regno.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 161, n. 39, del 5 aprile).

III. DOPO CINQUANTA ANNI IL PUBBLICISTA EDOARDO SCARFOGLIO.

I programmi e i partiti politici non si fanno con le mezze tinte e coi mezzi uomini, si fanno coi colori elementari, con le idee semplici, e con gli uomini tutti d'un pezzo. Un partito conservatore, che abbia per unico contenuto l'integrità del bilancio, in Italia specialmente, è una concessione non solo assurda ma ridicola.

Se si vuol costituire un partito conservatore, che resista alla foresta mobile e minacciosa delle rivendicazioni plebee, non bisogna ricercarne gli ideali nell'orbita della politica cavouriana, ma bensì nella piccola sfera politica dei Solaro Della Margherita e degli altri avversari di Cavour. *La concessione politica di Cavour conduce direttamente al programma Zanardelli-Giolitti.* Nessuno più di Cavour governò con l'uragano, come dice elegantemente il mio carissimo Colautto (1). La sua politica interna consistette nell'assorbire, durante il periodo plutonico della rivoluzione, tutto il contenuto ideale del movimento democratico e nell'identificarlo con l'azione della Monarchia, di cui egli fece la fortuna e la forza sospingendola e costringendola entro la cerchia delle idee popolari. Così egli potè, in molte ore torbide, *quando la coscienza nazionale non era formata ancora*, e il destino della Casa di Savoia navigava sulle nuvole, disarmare Giuseppe Mazzini e asservire Garibaldi. Così Vittorio Emanuele potè cavalcare da Torino a Roma.

Se si vuol costituire un partito conservatore, organico, vivo, e pugnace, non è dunque sulle orme di Cavour che bisogna andare, ma è necessario rifare a ritroso una parte del cammino di Cavour. Bisogna avere il coraggio di confessare, che Cavour andò troppo in là nella sua polilica ecclesiastica, e che *fu un grande errore, in senso conservatore, dichiarar guerra al Vaticano. Una politica conservatrice, che abbia un sostrato di senso comune, non si può fare in Italia se non di pieno accordo col Vaticano.* Solo questo accordo

(1) Arturo Collautto, scrittore del Giornale *Corriere di Napoli.*

può dare a un partito conservatore un patrimonio di idealità religiose da contrapporre alle idealità positive che il socialismo eccita nelle plebi. Solo questo accordo può dare a un partito conservatore un organismo e una disciplina degli apostoli devoti ed attivi, ed un esercito pronto a tutti i cimenti.

Se l'onorevole Sonnino vuole veramente tagliare nella borghesia italiana un forte partito conservatore, vada a Canossa e tratti della resa; a quali patti, si sa. Ma se questo non osa fare, se egli non ha l'audacia di confessare, che *non è possibile resistere alla marea popolare senza l'aiuto del Vaticano e senza la cessione di Roma al Papa*, non secchi più il mondo con una politica invertebrata ed amorfa, che non può approdare a nulla, che non sarà mai feconda, che sarà fatale alla Monarchia e alla borghesia italiana.

La Monarchia e la borghesia italiana s'impegnarono troppo a fondo nel sistema d'idee cavouriane, il giorno che si assisero in Campidoglio, per potersene mai più ritrarre; *e l'unica condizione, con la quale un partito conservatore serio potrebbe costituirsi, è così divenuta impossibile.* Esse quindi non possono più ritrarsi indietro, non possono patteggiare col passato, si debbono identificare con l'avvenire, *e mettersi alla testa della rivoluzione, se non vogliono perire.* Dal '48 al '70 capitanarono una rivoluzione nazionale, ora debbono guidare una rivoluzione sociale. Ed è necessario che la guidino, se non vogliono essere travolti.

(*Il Mattino*, giornale di Napoli, 10 marzo 1902, articolo di Edoardo Scarfoglio, pubblicista ministeriale liberale).

L'Onorevole Macola, Deputato di Castelfranco.

« L' Italia non comprese punto o comprese male il suo compito.

Nelle scuole, nelle officine, nelle leggi, nei libri, si segue una falsa via, quasi che il nuovo Stato fosse sorto per approfondire l'abisso, che divideva lo Stato dalla Chiesa, per affrancare le popolazioni da quella, che, con frase fatta ma sciocca, piacque di chiamare tirannia religiosa.

Ne nacque naturalmente un doppio curioso effetto: si rinvigorì la parte clericale politica, spingendo verso essa tutti coloro, e non sono pochi, che si sentono buoni e sinceri cattolici pur mantenendosi devoti al Re e alla patria; si indebolì viceversa il sentimento religioso nelle masse, alle quali, perduta la fede nell'avvenire celeste, venne meno il sorriso della speranza, quel sorriso, che era la loro luce, il loro faro, il loro sostegno, tra le insidie della vita presente.

Di chi la colpa, se il lavoratore dei campi e quello delle officine, nella rovina completa di questi ideali, che succhiati col sangue materno erano diventati in loro natura, corrono dietro alla dottrina socialista od all'anarchica, che fa ad essi intravedere, attraverso distruzioni sanguinarie, eguaglianze impossibili?

Aggiungasi una istruzione male data e peggio acquistata, che li à fatti conscii dei loro diritti pretesi, o reali, ma nulla ha loro insegnato in tema di doveri; aggiungansi i sobillatori di mestiere, che per i loro fini acuiscono gli appetiti; e si avrà tanto che basta ed avanza per ispiegare i fenomeni Bresci, Caserio, Luccheni e malnati compagni.

La ricorrenza del luttuoso anniversario, che ricorda il più grande misfatto del secolo XIX, possa richiamare gli Italiani a quella politica di conciliazione e di pace con la Chiesa, dalla quale non avrebbero dovuto dipartirsi, se loro non fosse mancata la visione netta ed esatta dei pericoli, ai quali avrebbe condotto la patria una diversa politica!

Ecco il mio voto, il mio augurio d'italiano, che italianamente sente!

L'ora presente è triste, gli animi sono turbati: un bisogno confuso di un miglioramento materiale e morale agita le coscienze, e sotto la superficie, apparentemente quieta, rumoreggia minacciosa la tempesta. Cieco chi nol vede; pazzo chi non pensa al salvataggio.

Ma « man materna è la mano del Signor » come cantò Pellico; « siam colpiti: ma non maledetti » e la fortuna ci potrà arridere ancora, se, riconoscendo lealmente, senza falsi scrupoli o bugiarde reticenze, gli errori del passato abbandoneremo verso il Vaticano la politica dei puntigli e dei ripicchi, che ci ha perduti, e inaugureremo invece una politica di riconciliazione della libertà colla fede, della patria colla religione, ed abbandoneremo verso le classi proletarie e lavoratrici quell'indifferenza egoista, che seguono in talune regioni italiane — non Venete, la Dio mercè — le classi dirigenti, per sostituirvi una politica di larga e preveggente equità, che col legittimo benessere materiale ne promuova altresì l'educazione morale, quell'educazione, che non distrugge ma idealizza la religione, quell'educazione, che rifugge dalla lotta di classe, ma insegna con Cristo ad amare il prossimo come sè stesso.

(*Gazzetta di Venezia*, giornale di Venezia, an. 1902, i primi dì di settembre, articolo di Macola, liberale puro sangue).

XIV

DIMOSTRAZIONE DEL LAICATO CATTOLICO.

Dimostrazione del laicato cattolico di Francia e d'Italia in favore di Monsignor Fransoni. Molti del clero vi presero parte.

1°

FRANCIA.

Il grande e santo coraggio del venerabile Arcivescovo di Torino riempie d'ammirazione tutti i cuori cattolici. Prigioniero per la causa della Chiesa, egli rinnova i santi esempi di sofferenza, di bontà e di costante fermezza, che di età in età mantennero in sino a noi quei diritti della coscienza cristiana, dinnanzi a cui vennero meno tutti gli attentati della tirannia. Molti nostri amici, tocchi del combattimento che sostiene il pio ed illustre Arcivescovo, ci sollecitarono di aprire una sottoscrizione, che permettesse ai cattolici della Francia di offrire a Mons. Fransoni un attestato della loro profonda e rispettosa simpatia. Noi cediamo di tutto cuore alle loro brame. Quel che essi propongono non è un fatto nuovo nella Chiesa nè nella nostra patria, neppure un fatto antico che noi abbiamo dimenticato. Di già, or son parecchi anni, noi indirizzammo, con una soscrizione, all'augusto Arcivescovo di Colonia un quadro, che egli degnossi di accogliere coi sentimenti i più affettuosi e lusinghieri. Gli è pur in questo modo, che potemmo distribuire alcuni deboli soccorsi ai feriti del Sonderbund, e così infine che deponemmo ai piedi del nostro benamato Padre e Pontefice Pio IX il primo obolo del denaro di S. Pietro. L'intenzione dei nostri amici è di presentare a Mons. Arcivescovo di Torino una croce, che sarà sul suo petto una testimonianza della loro venerazione, che gli professano i cattolici della Francia, ed una rimembranza delle sue lotte per la libertà della Chiesa.

(*Univers*, 20 maggio 1850, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 251, n. 51, del 27 maggio).

Grazie all'alacrità dei cattolici potremmo chiudere oggidì la soscrizione, che abbiamo aperta da tre settimane, per offerire una croce all'Arcivescovo di Torino. Le somme raccolte ci permettono fin d'ora di inviare al venerabile Prelato questo attestato del rispetto e dell'ammirazione, che nutrono per Lui in Francia tutti i cuori fedeli. Ma dobbiamo dire per qual motivo noi continuiamo a ricevere le obblazioni, certi che i cattolici vi applaudiranno.

Parecchi giorni dopo l'apertura della soscrizione sapemmo, che una croce, ornata di brillanti, e già spettante al defunto Arcivescovo di Parigi Monsignor Affre, era in vendita. Mons. Affre l'aveva legata alla diocesi per consecrarne il prezzo a diverse opere ecclesiastiche, e noi dovevamo temere, che non venisse, come semplice oggetto di curiosità, in mano poco degne di possederla.

Pensammo tosto di fare acquisto di sì preziosa reliquia per offerirla all'Arcivescovo di Torino. Senza dubbio essa uscirebbe di Francia, ma ne correva di già il pericolo. In questo modo però non uscirà dalla Chiesa; e ci parve che meglio non si potrebbe locare la croce del Martire, che posandola sul petto del Confessore. Questo progetto ottenne la viva adesione di tutti coloro, cui potemmo comunicarlo. Una cosa sola ci tenne in forse; ed era il prezzo dell'oggetto, che, indipendentemente dalla sua ricchezza, è un vero capo d'opera di orificeria.

L'alacrità dei soscrittori ci permise di non badar guari a quest'ostacolo; e siccome poteano presentarsi nuovi acquisitori, non esitammo di vantaggio. Convinta che sarebbe approvata e secondata in un atto doppiamente pio, la redazione dell'*Univers* comperò la croce di Mons. Affre, mediante quattro mila franchi (1). La soscrizione dovrà sorpassare alquanto questa somma, perchè si possa aggiungere alla croce una catenella e farla pervenire in modo conveniente al suo alto destino (2).

---

(1) Era fatta di amatiste contornata in diamanti, un magnifico dono del Re Luigi Filippo, nell'occasione del battesimo amministrato da Mons. Affre al Conte di Parigi cui il Re fu padrino.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

(2) Elegantissima, di squisito lavoro in forma di cordone e fiocco, colle seguenti iscrizioni su due passanti o globuli d'oro, nei quali scorre il cordone: *In mundo pressuram habebitis, sed confidite ego vici mundum*; e l'altra: *Les catholiques français à l'Archevêque de Turin*. Vi si aggiunse un volumetto, stampato in tutto lusso, per copia unica, e riccamente legato, contenente l'elenco dei soscrittori, fra i quali gode l'animo di rimarcare non pochi Vescovi, molti rappresentanti della Francia, ed il nome delle più cospicue ed onorate famiglie francesi.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. Rev.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

Così l'oggetto della soscrizione senza variare si ingrandisce, e prende, se fosse possibile, un carattere ancora più venerando. Quando l'avranno raggiunto, i soscrittori avranno compito ad una volta un atto di carità ed onorato due dei più ammirabili Vescovi del nostro tempo; l'uno nella sua morte santissima, l'altro nella sua illustre cattività; l'uno che ha data la sua vita per riscattare il sangue del suo popolo, l'altro che ha dato la libertà per salvare la fede del suo gregge.

(*Univers*, 14 giugno 1850, n. 1255; traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 299, n. 71, del 19 giugno).

Divonne, 3 giugno 1850.

Signor Redattore.

Compiacetevi di aggiungere la minima offerta, che vi verrà rimessa da parte mia, a quella dei soscrittori cattolici, che amano di dare al degno Arcivescovo di Torino un attestato della loro ammirazione per la sua fermezza apostolica. Possa l'illustre Prelato provare, come lo provai ben io, quanto sia dolce patire per la causa del Signore e della sua Chiesa, allora che si veggono i cattolici di tutto il mondo realizzare queste belle parole di S. Paolo: *Se uno dei membri soffre, tutti gli altri soffrono con lui* (Corint. XII, 26). Abbiatevi, sig. Redattore, una nuova prova della mia affettuosa devozione.

† Stefano Marilley
Vescovo *esiliato* di Losanna e Ginevra.

(*Univers*, traduz. dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 282, n. 68, del 12 giugno).

Sig. Redattore.

Mi associo di tutto cuore alla soscrizione, così eminentemente cattolica, aperta dall'*Univers*, per offrire una croce a Mons. Arcivescovo di Torino.

Ringrazio la redazione dell'*Univers* di aver avuto e mandato ad effetto il pensiero di dare questa santa destinazione alla croce pettorale del mio fratello, l'Arcivescovo di Parigi. La gloria del Martire e quella del Confessore sono quasi inseparabili. Così sarà conservata nella Chiesa una reliquia, che ricorderà così gloriose memorie d'eroismo, di carità e di fede. I signori Vicarii Generali di mio fratello, i suoi legatari universali, come rappresentanti dell'amministrazione diocesana, dovettero credersi felici d'unirsi al pensiero dell'*Univers*, e di concorrere al proseguimento.

Voglia aggradire, sig. Redattore, i miei sentimenti di alta stima e della più completa devozione.

AFFRE.

(*Univers*, traduzione dell'*Armonia*, an. 1850, pag. 309, n. 73, del 25 giugno).

Omaggio dei cattolici francesi a Mons. Fransoni.

Ai cattolici francesi s'appartiene la gloria, come d'aver concepito, così d'aver i primi mandato ad effetto, il divisamento di onorare, degnamente al merito, il glorioso difensore dei diritti della Chiesa e nostro venerato Pastore, Mons. Luigi Fransoni.

Infatti ieri, martedì (6 agosto 1850) l'egregio signor Eugenio Veuillot, uno dei redattori dell'*Univers*, e fratello del celebre scrittore Luigi Veuillot redattore in capo di quel giornale eminentemente cattolico, al quale spetta il merito principale di quest'opera, recavasi a Pianezza per presentare a Mons. Arcivescovo la croce, che i cattolici francesi gli destinavano come pegno di devozione e di profonda venerazione. Per tratto di singolare gentilezza e istringere vieppiù i vincoli di fraterna carità, che legano fra loro i cattolici piemontesi e francesi, egli domandò di essere accompagnato in quest'occasione dal Conte Girolamo De-Cardenas, come rappresentante il nostro giornale, e dal Can. Lorenzo Gastaldi e dal Teol. Simonino (1), membri della commissione per l'offerta del pastorale, come rappresentanti tutti quelli, che concorsero alla soscrizione da noi aperta.

Riserbandoci a dare altra volta una minuta descrizione del bellissimo presente, fatto al nostro Arcivescovo, diremo solo, che esso era impreziosito, 1° da una reliquia della Sacra Corona, tolta dal tesoro del Capitolo Metropolitano di Parigi; 2° da una ricca teca, contenente alcuni capelli del Martire della carità Mons. Affre ed un pezzetto di pannolino intriso nel suo sangue; 3° dallo stemma di Mons. Fransoni, fatto incidere appositamente; 4° finalmente da un magnifico volume, legato con tutta l'eleganza parigina e stampato in un solo esemplare, contenente i nomi di tutti gli oblatori francesi con in fronte le seguenti parole: *Les catholiques français à Monseigneur Archevêque de Turin*, e coll'epigrafe: *In mundo pressuram habebitis, sed confidite ego vici mundum.*

Scorrendo coll'occhio quei nomi, noi fummo lieti di trovarvi oltre a 50 rappresentanti del popolo, appartenenti alle diverse fra-

(1) Rettore della Consolata di Torino.

zioni politiche dell'assemblea, parecchi ufficiali di terra e di mare, più, buon numero di avvocati, medici, e di altri distinti personaggi.

Nell'atto di presentare i sovra espressi oggetti a Monsignore, il deputato dei cattolici francesi parlava a un dipresso così. *Monseigneur. Un grand nombre des catholiques français m'ont chargé de vous offrir un humble témoignage de leur vénération. La croix, qu' ils ont l'honneur de vous présenter par mes mains, a appartenu au saint Archevêque de Paris, Mgr Affre, qui, semblable au bon pasteur, a su donner sa vie pour son troupeau. La France catholique s'est réjouie d'apprendre que cette croix d'un Martyr reposerait désormais sur la poitrine d'un Confesseur. Nous voulons honorer en vous, Monseigneur, tous les Évêques, qui de nos jours et maintenant luttent pour la cause de Dieu et se préparent par les combats de la foi aux sacrifices de la charité.*

Quali sentimenti risvegliassero in cuore a Mons. queste nobilissime parole, profferite con caldissimo effetto, meglio che da ogni nostro detto, potrà rilevarsi dalla risposta, che egli faceva presso a poco nei seguenti termini. *Je suis profondément touché de l'honneur, que me font les catholiques français. J'accepte avec joie avec reconnaissance un hommage, qui s'adresse non à ma personne, mais au principe dont je suis un des représentants et que la Providence a bien voulu m'appeler à défendre. Les souvenirs, qui se rattachent à la croix que vous m'offrez, me la rendent encore plus précieuse. Car le Martyre de Mgr Affre est pour l'épiscopat un enseignement en même temps qu'une gloire. Je sens, que j'exprime mal les sentiments, dont je suis pénétré; les mots me manquent, pour vous dire à quel point la manifestation, dont le journal l'* **Univers** *a pris l'initiative, m' a consolé et fortifié; mais si je ne puis dire tout ce que je sens, je veux au moins embrasser en votre personne tous les catholiques français, que vous représentez ici.* Ciò detto abbracciò caramente il sig. Veuillot, rinnovandogli l'attestato della sua riconoscenza.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 393, n. 92, del 7 agosto).

Savoie.

Monseigneur.

Dès le principe de la lutte généreuse, que vous avez soutenue pour la défense de l'Église, le clergé de Savoie s'est associé à votre cause et à vos suffrance. Il y a pris une part plus vive encore, quand, par l'hospitalité glorieuse, que vous a offerte l'un de ses plus illustres Pontifes, il a eu le bonheur de vous posséder quelque

temps au milieu de lui. Dès lors il n'a cessé de prier pour vous; et plusieurs fois, il a mêlé sa voix à la voix des diverses églises, qui venaient vous payer un juste tribut de reconnaissance et d'admiration. Mais depuis, qu'un éxil illimité a mis fin à votre dernière captivité, il a résolu de vous donnez un gage permanent de sa religieuse sympathie et de sa profonde vénération.

Au premier âge du christianisme les fideles et les églises se recommandaient avec empressement aux prières des Confesseurs de la foi. C'était une persuasion commune, que Dieu ne saurait rien refuser à ceux, qui lui ont sacrifié leurs biens, leur liberté, et leur vie. En vous offrant aujourd'hui un calice (1), le clergé de Savoie a la confiance, que vous voudrez bien vous souvenir au saint autel de ses prêtres et de ses Pontifes. Oui, Monseigneur, vous les bénisez dans votre cœur, et en offrant le sang qui coula sur le Calvaire, vous leur obtiendrez la grâce de s'inspirer à vos nobles exemples, et de donner, s'il le fallait, leur vie pour le salut du troupeau que J.-C. leur a confié.

Les Evêques et les Prêtres de la Savoie.

A S. G. Mgr Louis Fransoni,
Archevêque de Turin.

Messieurs.

Mon cœur gardera à jamais le souvenir de la bienveillante hospitalité, que, lors de mon premier éxil, pendant cinq mois, j'ai reçue de l'illustre et pieux Métropolitain de la Savoie; ainsi de l'intérêt si prononcé, que, dans des circonstances qu'on ne peut avoir plus remarquables, m'ont témoigné avec lui ses dignes et respectables suffragants, auxquels se sont associés les membres les plus estimables du clergé, par les adresses les plus formelles et les plus courageuses.

Mais le précieux calice, qu'on vient de m'offrir, est une nouvelle preuve de sympathie, à laquelle, je dois l'avouer, je ne m'at-

---

(1) Fu questo un bellissimo calice dorato, ricco di allegoriche allusioni. Nella coppa vedesi l'effigie di S. Luigi Gonzaga patrono del Prelato, quella di S. Giovanni Battista patrono della sua Chiesa e diocesi, e quella della Vergine Addolorata Consolatrice degli afflitti. Nel piede è rappresentato l'Apostolo S. Paolo, trascinato replicatamente alla prigione, con sovra l'iscrizione: *In carceribus abundantius;* quindi S. Pietro nel carcere e liberato dall'angelo, coll'iscrizione: *Reducet Dominus captivitatem suam;* e finalmente una croce sormontata dal motto: *In hoc signo vinces.* Nel fondo del piede del calice: *Aloysio Fransoni Archiepiscopo Taurinensi Clerus Sabaudus, an. 1850.*

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

tendais pas. Ne sachant donc pas comment y répondre, ni comment en exprimer ma reconnaissance, je me bornerai à m'engager, la première fois qu'avec ce calice je dirai la messe, d'offrir le saint sacrifice pour les pieux donateurs. Que le bon Dieu daigne ne pas regarder l'indignité du ministre, mais les mérites infinis de la victime immolée; et qu'il veuille combler de bénédictions et de grâces un clergé si dévoué à la cause de la religion.

† Louis, *Archevêque de Turin.*

(*Rèlation de l'arrestation, de la captivitè dans la forteresse de Fènestrelle et de l'èxil à Lyon de Mgr Fransoni*, lettre de Mgr. l'Archevêque de Turin à M. le Chanoine Louis Anglesio, traduite en français par Vincent Alessandri, *Appendice*, pag. 72-73).

2°

ITALIA.

A

Torino.

Il grande e santo coraggio, ecc., come sopra n. 1° *Francia.*

Fin qui l'*Univers;* e noi potremo rimanerci inoperosi con un sì luminoso esempio avanti gli occhi? No certamente. Mentre a Parigi si determina di dare così un esplicito contrassegno di viva simpatia e di rispettosa ammirazione pel venerato nostro Arcivescovo Mons. Fransoni, è naturale che dai suoi diocesani, a lui legati da filiale affetto e sincera riconoscenza, si provi più vivo e più ardente ancora il bisogno di dargli una pubblica testimonianza di rispettoso attaccamento, di inalterabile devozione, e di uno schietto amore alla prova di ogni contraria fortuna. La direzione dell'*Armonia*, la quale già deliberava in proposito di un consimile progetto, dietro l'invito avutone da parecchie rispettabili persone e che per politica prudenza sospendeva, si è ora decisa di aprire nel suo ufficio una sottoscrizione, cui possono prendere parte tutti coloro, che vorranno associarsi al divisamento di dare, nel miglior modo che sarà ravvisato opportuno, una pubblica manifestazione di questi sentimenti, sia coll'offerire all'illustre Prelato un pastorale, fattosi eseguire appositamente, sia con quell'altro mezzo, che verrà in seguito stabilito.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 251, n. 51, del 27 maggio).

Mons. Fransoni, nostro degnissimo Arcivescovo, non sì tosto seppe aperta una sottoscrizione per dargli un attestato di ossequio e simpatia, e potè prevedere la somma, cui ascenderebbero le obbla-

zioni, esternò il suo desiderio, che, una parte soltanto si destinasse alla compera del baston pastorale, e il più si cedesse a benefizio di un'opera pia. Il quale desiderio essendosi aperto domenica scorsa nell'adunanza degli obblatori, unanimi non vi poterono acconsentire per buonissime ragioni; sebbene tutti fossero altamente edificati della carità e del disinteresse di così buon Prelato. Sappiamo che eguale desiderio esternava all'onorevole direzione dell'*Univers* a Parigi, ed otteneva un esito eguale.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 305, n. 72, del 21 giugno).

La Commissione, eletta dai sottoscrittori per il pegno di ossequiosa devozione da offerirsi a Mons. Arcivescovo, avendo di già raccolti fondi sovrabbondanti per l'oggetto che si ebbe in mira, ha determinato di chiudere col giorno di sabbato, 27 corrente (luglio 1850), il registro delle obblazioni fatte per tale scopo.....

Essa si limita oggi a fare loro sapere, che l'esecuzione del pastorale, da essi voluto offerire al venerato nostro Prelato, fu già commessa ad uno dei più valenti nostri artisti, e trovasi felicemente avviata. Essa ha di più la certezza, che i fondi raccolti sopravanzeranno non poco al bisogno, sì che si potrà convertire il soprapiù in opere di religione e di carità, secondo il divisamento sin da principio espresso dall'Arcivescovo medesimo, il quale avrebbe persin voluto, che, residuandosi l'offerta a lui sporta ad un oggetto di tenuissimo valore, si consecrasse a simil uso la quasi totalità delle somme raccolte. Se la Commissione, dietro il voto di molti degli obblatori, ha creduto di dovere rispettosamente declinare di uniformarsi a tal desiderio del venerato Arcivescovo, le riesce però ben grato il poter combinare insieme l'intento di ottenere l'esecuzione di un pegno sensibile e duraturo della comune devozione ad un tanto personaggio con quello di esercitare un atto di cristiana beneficenza.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 363, n. 85, del 22 luglio).

Somma raccolta L. 8.079,85.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 392, n. 91, del 5 agosto).

La Commissione, incaricata di recare ad effetto il pio divisamento dei sottoscrittori per la testimonianza di ossequiosa devozione a Mons. Fransoni, ha ricevuto nella scorsa settimana il *Pastorale*, di cui essa aveva commesso l'esecuzione al sig. Borani. Questo valente ed ingegnoso artista ha degnamente corrisposto alla fiducia messa in lui. Come opera d'immaginazione e di cesellatura, l'esecuzione di questo pegno della nostra simpatia verso il perseguitato

nostro Arcivescovo, nulla lascia a desiderare; e le molte persone, le quali ebbero occasione di vederlo, ne rimasero generalmente soddisfatte.

Ammirasi specialmente un gruppo di tre figure di Santi, egregiamente eseguite ed assai espressive, che si trova all'estremità dell'asta, ed appunto là dove comincia la curva che la corona. Questi tre Santi furono appositamente scelti per le relazioni, che si scorgono tra loro ed il Pastore della chiesa torinese. Primeggia in mezzo al gruppo la grandiosa ed alquanto austera figura del gran Pontefice S. Gregorio VII, il quale con invitta costanza sostenne sì gravi pugne per la libertà della Chiesa, ed in seguito, per avere amato la giustizia ed odiata l'iniquità, morì in un glorioso esilio. Alla sua destra vedesi S. Massimo torinese, insigne scrittore ed uno fra i Padri della Chiesa Latina, illustre predecessore del nostro Mons. Fransoni. Dall'altro lato venne rappresentato S. Tommaso Cantuariense, Martire della causa dei diritti della Chiesa, il quale fu trucidato per ordine espresso, o per quanto meno dietro una energica insinuazione, del Re Enrico II d'Inghilterra, prepotente e tirannico oppressore della Chiesa nel suo regno (1).

Sta ora eseguendosi una litografia di questo pregiato lavoro artistico, e la medesima verrà distribuita ai sottoscrittori, i quali concorsero a farlo eseguire.

Intanto sino da martedì scorso (17 dicembre) partiva da Torino una deputazione, appositamente scelta, per presentare all'esule illustre e venerato questo pegno di affetto e di rispetto, datogli dalla sua greggia. Tale deputazione è composta dai seguenti signori: Cav. Edoardo Della Marmora, membro della Commissione, che diresse l'esecuzione dell'opera medesima; Can. Anglesio, benemerito direttore della casa ospitale della Provvidenza; e liquidatore Vola. Oggi appunto, 20 dicembre, questi onorandi deputati devono trovarsi a Lione, e consegnare nelle mani del nostro Arcivescovo il tributo del nostro ossequio.

(*Armonia*, an. 1849, pag. 633, 634, n. 150, del 20 dicembre).

---

(1) Queste tre statue poggiano su d'una bianca nuvola, la quale, elevandosi in graduata diminuzione ed intrecciata di teste d'angioletti, forma la solita voluta, di cui nel centro vedesi lo Spirito Santo contornato di raggi. Un angioletto porta in una fascia l'iscrizione: *Bonum certamen certavi..... fidem servavi.* Nella fascia del capitello leggesi: *Aloysii Fransoni Archiepiscopi Taurinensis constantiam in carcere exilioque pro Ecclesiæ libertate admirantes fideles subalpini, anno MDCCCL;* e sotto il capitello: *Pugnat in hoc signum? tunc frangitur ira potentum; prælia Fransoni pulchria serta sibi. Hoc munus a populo pignus amoris habe.* Gli si offrì l'elenco dei sottoscrittori, stampato in unico esemplario a forma di volume, che venne riccamente legato.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

Domenica scorsa (22 dicembre) tornava in Torino la deputazione, recatasi a Lione per offerire al nostro illustre Arcivescovo il baston pastorale, che gli mandavano buona parte dei suoi diocesani. I membri, che la componevano, ci confermarono quanto già fu scritto nell'*Armonia* riguardo alla venerazione, in cui si tiene dai cattolici di Francia Mons. Fransoni. Egli ha omai raggiunto tale celebrità, che difficilmente v'è persona di riguardo, che attraversi Lione, senza procurarsi la sorte d'abboccarsi con lui, o almeno di vederlo. E quando i nostri, giunti alle frontiere di Francia, dovettero presentare alle dogane gli oggetti, che portavano seco, detto appena che questi erano mandati in dono all'Arcivescovo di Torino dai suoi diocesani, bastò perchè fosse loro dato libero il passo.

Ci dipinsero poi l'abitazione attuale di Mons. Fransoni, composta di quattro umili camere, che non sono certo ampie come quelle di questo Arcivescovado. Ma quanto è più dilettevole un alloggio meno sontuoso, che un gran palazzo, conservato a costo della propria coscienza!

Non ha guari un Vescovo della chiesa stabilita d'Inghilterra mutò opinione e rivocò un editto, perchè potea portargli lo spoglio dei proprii beni. Ma nelle file dell'Episcopato cattolico difficilmente trovansi esempi di tale bassezza, mentre in gran copia vi figurano i Marilley, i Fransoni, i Marongiu, pronti a sacrificare la vita ai doveri del loro ministero. Godiamo di questo fatto, che n'abbiamo ben donde.

L'offerta del pastorale fu fatta venerdì (20 dicembre) della scorsa settimana. Nel presentarlo all'Arcivescovo di Torino il Can. Anglesio si espresse nelle seguenti parole:

Eccellenza Rev.ma.

Destinati noi dalla Divina Provvidenza ad essere gli interpreti dei devoti sentimenti, onde sono compresi i buoni vostri diocesani, o venerabile Pastore, abbiamo la sorte di metterci ai vostri piedi col presente omaggio, qual durevole pegno di quel figliale affetto e profonda venerazione, che, sebbene, ahi! troppo da noi lontano, pur sempre al paterno vostro cuore ci unisce, quantunque nella grande distanza oltremodo si confortino i vostri figli nel vedervi con tanto amore accolto in codesta città, madre di tanti eroi di nostra fede, fatta perciò ben degna di ospitarne i difensori. Deh! voi pertanto, o Pastor ottimo, invocando da questo luogo sopra il lontano vostro gregge la valida protezione di questi martiri lionesi, e con questi l'intiera legione tebea, che le sabaude subalpine terre del proprio sangue pur inaffiò, non che il patrocinio del glorioso vostro ante-

cessore S. Massimo, nell'abbondanza del cuore tutti senza distinzione ci benedite, mentre noi pure unanimi ci sforzeremo di ottenervi dal cielo quel maggior conforto in consolazione e grazie, che nella affannosa condizione vostra puossi augurare uno zelantissimo Pastore del ben amato fedel suo gregge.

L'Arcivescovo rispondeva.

Mi riesce oltremodo gradito il prezioso dono, che mi offrono le Signorie Vostre, come delegati di molti buoni miei diocesani, che presero parte alla soscrizione aperta a tale uopo dal religioso giornale l'*Armonia*. Riguardo questa offerta come una coraggiosa protesta d'inviolabile fedeltà alla Cattolica Chiesa, e all'Augusto suo Capo, fra loro inseparabili, epperò l'apprezzo molto più, perchè ai dì nostri è difficile trovare chi non pieghi all'influenza degli umani rispetti. A dichiararmi i sentimenti dei pii donatori non poteano essere scelti interpreti nè più degni nè a me più cari. A voi e a chi vi mandò comparto di cuore la pastorale benedizione. Prego il Signore di volerla confermare dal cielo ed estenderla all'intiera diocesi, da cui solo materialmente mi tiene lontano la forza. Il Signore benedica tutti i miei figli, e quelli in ispecie che direttamente o indirettamente mi cacciarono in esilio. Io perdono loro di tutto cuore, e il perdonare, posso francamente asserirlo, non mi costa la benchè menoma violenza.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 643-644, n. 152, del 27 dicembre).

B

FOSSANO.

Il Vescovo, il Capitolo, il Clero, non che i Fossanesi, che sentono gratitudine, già da lungo tempo avevano divisato di offerire a V. E. un attestato della loro riconoscenza e fare atto di devozione alla sua persona, che, cara per tanti titoli antichi, lor è addivenuta venerata per motivi recenti.

Un atto d'ingratitudine (1) compiutosi testè nell'antica sede di V. E. porse favorevole motivo per mandare ad effetto questo loro divisamento. E nell'occasione, che un fossanese portasi presso V. E. lo incaricarono di adempiere a quest'atto di onorevole ammenda.

---

(1) Veggansi *Documenti*, XXI, n. 2.

Degnisi V. E. di accettare la offerta, la quale, se, a petto di tante altre così squisite, essa è modesta, non però è meno schietta, meno cordiale, meno significativa dell'animo riconoscente ed affezionato degli antichi suoi figli e diocesani.

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti, *Documenti*).

Risposta.

Ho ricevuto dalle mani di D. Bruno di Fossano, mio ceremoniere, il calice d'argento e la mitra preziosa (1), che mi vollero offrire Mons. Vescovo, il Capitolo, il Clero, ed i fedeli della diocesi di Fossano, che presero parte alla sottoscrizione stata aperta a questo oggetto.

Questo dono mi è doppiamente caro, non solamente per ciò che lo compone, ma perchè esso mi viene presentato con due motivi. Invero, se da una parte questo dono mi porge una novella prova di ciò che si vuol dire riconoscenza, e che io chiamo testimonianza d'affetto spontaneo dei miei antichi diocesani, dall'altra esso è così una professione di fede a prò dei diritti inviolabili della Chiesa, per i quali il loro illustre Pastore aveva già combattuto nel Senato. Perciò io aggiungo a tutti i miei ringraziamenti le mie più sincere felicitazioni; ed oso sperare, che voi degnerete di aggradire questi sentimenti. Io poi fo i più ardenti voti, perchè le mie felicitazioni valgano ad infiammare sempre più uno zelo così ammirabile nella coraggiosa difesa, pure in faccia dei pericoli, della causa della religione, che noi vediamo oggidì in preda a una guerra la più ostinata e la più sacrilega.

(*Rélation de l'arrestation de la captivité dans la forteresse de Fénestrelle, et de l'éxil à Lyon de Mons. Fransoni*, lettre de Mgr l'Archevêque de Turin à M. le Chanoine Louis Anglesio, recteur de la Petite Maison de la Divine Providence à Turin, traduite en français par Vincent Alessandri, Imprimerie et librairie ecclésiastiques de Guyot frères à Lyon, 2, rue de l'Archevêqué, hôtel de la Manécanterie, 1851, *Appendice*).

Veggasi anche l'*Armonia*, an. 1851, n. 15.

C

Vercelli.

Una eletta schiera di signore vercellesi offrirono a Mons. Fransoni un bellissimo reliquiario d'argento, con entro una porzione delle ceneri venerande del glorioso loro patrono S. Eusebio.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 270, n. 65, del 5 giugno).

---

(1) La mitra fu elegantissima; il calice lavorato con maestria, munito delle armi del Prelato e della seguente iscrizione: *La gratitudine dei Fossanesi, 1851.*

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

D

GENOVA E LUCCA.

Facciamo plauso ai sentimenti del *Cattolico*, che, non pago d'aver concorso con tanta premura al nostro progetto di soscrizione per l'Arcivescovo di Torino, egli stesso ne apre una seconda per offerire una mitra all'illustre Mons. Fransoni.

Genova va a buon diritto superba di aver dato i natali a chi è oggidì l'oggetto dell'ammirazione universale; e il *Cattolico* fa opera eminentemente religiosa e cittadina, quando cerca ogni mezzo per tributargli l'ossequio, che s'ha cattivato colla sua apostolica fermezza.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 282, n. 68, del 12 giugno).

Eccellenza Rev.ma.

Permettete, che noi ci presentiamo con questo indirizzo al vostro cospetto. La vostra umiltà vorrebbe nascondersi agli altrui sguardi; ma voi siete l'uomo ammirato dalla Chiesa, dalla vostra patria, e dall'Europa.

Voi avete sulla fronte un'aureola preziosa; non l'aureola della gloria del secolo, ma quella dei patimenti cristiani. Le mani, che fabbricarono quest'aureola, sono le mani degli ingrati; e per questo lato è più preziosa ancora.

Pastore evangelico per lunghi anni, Voi foste la delizia del vostro gregge; ma un giorno si levò un lampo d'inferno, e i nemici di Voi e del Vostro gregge dissero a vicenda: *Opprimiamo il buon Pastore*. No, se Voi non eravate un giusto, non Vi avrebbero perseguitato.

Vollero denigrare il Vostro nome, e non trovarono che la calunnia. Vollero insultarvi per la pubblica via, e non ebbero a tanto che i discoli della plebe. Vollero tirarvi ai tribunali, e dovettero forzare la legge. Vollero condannarvi con la voce dei Magistrati, e non poterono ottenere che una sentenza senza processo. Vi cacciarono nell'esilio, perchè la terra, che assisteva a questi misfatti, non era più degna di possedervi.

Qual anima cattolica a tanto spettacolo non si commosse e non bramò di seguirvi sotto il peso della croce? Ah! era la croce di G. C. come i vostri delitti sono giustizia e virtù. Beati quelli e questi! Sono croce e delitti, che mettono in paradiso il colpevole.

E noi Vi seguimmo col cuore nelle molte tribolazioni, che tolleraste. Vi seguimmo negli improperi, nelle condanne, nella prigione

due volte. Vi seguimmo nell'umiliazione, o piuttosto nella gloria dell'esilio.

Ed ora, precipitati gli indugi, che ci trattennero, dopo molte colpe e malignità di nemici intesi a legarci le mani, troviamo alle amarezze un compenso, rivolgendo a Voi nell'esilio la nostra parola. Noi non siamo del Vostro gregge, ma siamo cattolici, e come tali V'apparteniamo: Vi apparteniamo ancora come Vostri concittadini.

Monsignore.

Non pochi Genovesi cattolici, teneri al Vostro nome ed ai Vostri casi, hanno eletto noi per esprimervi i lor sentimenti; e vogliono che questa mitra sia un pegno cordiale della devozione religiosa, che hanno per Voi, della loro ammirazione, e del loro amore (1).

Con la religione ligure garreggia la religione di altre terre italiane. Oltre a degni cittadini di Parma, che Vi offeriscono un calice, quei di Lucca (2) concorrendo con distinta testimonianza di ossequio, mediante una croce, ci diedero grazioso carico di parlare per essi e di compiere le lor parti.

Accogliete, Monsignore, con benigna fronte, le offerte. Lo vuole la pietà della patria, lo vuole più che altro il suffragio del mondo cristiano, che in questo uffizio amoroso si è unito con noi.

E dal presente esilio ricordatevi della patria e dei Vostri connazionali. Il Santissimo Grisostomo dalla terra del Ponto sospirava al Signore per la ribelle Costantinopoli; ed Augusto Droste, a noi più vicino, pregava pei suoi dalla fortezza di Minden. Dio esaudiva quelle preghiere. Oh! levate le braccia al cielo, o illustre Confessore della fede, e benedite al Piemonte. Fate voti, che maturino i giorni della misericordia e della pace cattolica. Certo noi cesseremo di essere premuti da tanti mali, quando cesserà il vostro esilio.

La direzione del *Cattolico*.

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti, *Documenti*).

---

(1) Dessa è splendidamente ricamata; e per la copia delle pietre preziose è quanto si può dire ricca.
(*Cenni storici*, ecc.).

(2) *Armonia*, an. 1852, n. 142.

Napoli.

In Napoli continua tuttora la soscrizione per l'anello da presentarsi a Mons. Fransoni, sonosi raccolti finora circa 240 ducati, e mentre valentissimi gioiellieri lavorano l'anello, rinunziando generosamente ad ogni mercede, si sono spesi per lo smeraldo, che va in mezzo ai brillanti, ond'è fregiato quel dono, 230 ducati.

Similmente non vogliamo tacere, che il calice d'oro, apprestato dal clero romano, anche per farne un presente all'invitto Arcivescovo di Torino, ha una tutta sua propria significazione. Perciocchè, siccome scriveasi ai 26 luglio da questa ultima città alla *Gazzetta di Lione*, i re di Sardegna offrivano in ciascun anno al Santo Padre un calice d'oro, in riconoscimento dei diritti che vantava la Santa Sede sulla provincia di Vercelli, e singolarmente su di alcuni feudi ceduti colà dai Papi ai Sovrani di Sardegna. Ma spuntata l'era novella pel Piemonte, quei rigeneratori non si hanno fatto uno scrupolo al mondo di non più offrire quel calice!

(*La Scienza e la fede*, fasc. 116, di agosto 1850, a facciate 210).

A Napoli l'anello, che vuole offrirsi a Mons. Fransoni, porterà l'iscrizione seguente: *Eusebio redivivo* (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 334, n. 78, del 5 luglio).

Eccellenza Rev.ma.

Un' umile offerta dei cattolici abitatori delle due Sicilie arriva di presente all'Ecc. V. Rev.ma forse ultima pel tempo, che vi è speso intorno, ma certo non ad altre seconda per l'affetto e l'ammirazione, che hannola consigliata. È un anello, che presentano al glorioso Arcivescovo di Torino, perchè ha patito il carcere e l'esilio piuttosto che mancar di fede alla Chiesa, con la quale si è sposato.

Noi, dicon essi coi Padri di antico Sinodo Costantinopolitano, *seguiamo l'Apostolica Sede, ed a lei ubbidiamo; comunichiamo con coloro, i quali con essa comunicano, e condanniamo quelli, che essa ha condannati.* E però a quella maestra di verità volgemmo lo

(1) Egli è uno smeraldo, contornato da grossi diamanti; in ciascuno dei lati veggonsi emblemi vescovili, cioè una mitra, un baston pastorale, un libro, ed una stola, formati con piccoli diamanti; e il cerchio finamente posto sullo smalto bianco l'iscrizione in oro: *Eusebio redivivo*.

(*Cenni storici intorno a S. E. R. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

sguardo, quando udimmo i mali, che pativa la Chiesa nella persona di così illustre Pastore. Ora il successore di Pietro ha ripetutamente parlato, lodando la invitta fermezza dell'Ecc. V. Rev.ma, e già ogni lite sarebbe cessata, se pur fosse stato in piacere di Dio che finisse l'errore.

Eglino per ciò, usciti da ogni ordine della nostra civile società, fosse pure ecclesiastico o laico, da ogni sesso e da ogni età, sonosi raccolti a fin di porre insieme un tributo di venerazione per l'Eccellenza V. Rev.ma, si meritamente encomiata dal Vicario di Gesù Cristo. Insieme con alcuni dei più zelanti Vescovi delle provincie di quà dal Faro, han preso parte a tale colletta Prelati, Canonici, Sacerdoti dell'uno e dell'altro clero, giovani seminaristi, religiose, uomini chiari nel nostro foro, nella milizia, in uffizii civili, nella mercatura, donne per nascita e ricchezze ma più per pietà cospicue, giovinetti dell'uno e dell'altro sesso educati in convitti, alcuni del collegio e della scuola militare, e fin povere donne mantenute dalla cristiana carità in religioso asilo. Vi si unirono ancora dall'altra Sicilia ecclesiastici e personaggi per civili dignità ragguardevoli, mentre due valenti gioiellieri napoletani offerirono pronta e senza guiderdone alcuno l'opera loro nel lavorare l'anello. Centro infine, donde mosse l'invito e dove si raccolsero le peculiari offerte, è stato l'ufficio della *Biblioteca Cattolica,* alla quale noi cinque preti napoletani rechiam da due lustri l'obolo nostro tenuissimo per l'apologia della cattolica fede.

Accetti adunque l'Ecc. V. Rev.ma questo omaggio, che tutta una gente fa al redivivo Eusebio, al generoso imitatore di quel luminare della Sardegna, esule anche egli sulla terra di Francia, mentre confidano tutti di vederla quanto prima restituita alla tenerezza del desolato suo gregge. E noi, che addivenuti interpreti di un voto comune e così chiaramente palesato, osiam dirigere all'E. V. R. insieme coll'anello questa lettera, riverenti Le baciamo la mano, ed, implorando per quanti concorsero all'opera e per noi la sua pastorale benedizione, ci segniamo,

Napoli, il dì dell'Assunzione della Vergine, del 1851.

Dell'Eccellenza Vostra Rev.ma

Umili e devoti servi
I socii compilatori della Biblioteca Cattolica
Gennaro Can. Maresca.
Giuseppe Garavini.
Gaetano Sanseverino.
Giuseppe Placente.
Antonio D'Amelio.

(*Cenni storici intorno a S. E. R. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti, *Documenti*).

F

Firenze.

Come ben sanno i nostri lettori, a Firenze erasi aperta una sottoscrizione per testimoniare al nostro illustre Arcivescovo rispetto ed amore. I buoni Fiorentini non tardarono a fornire i fondi per ciò; e fin dal 5 agosto partiva di colà per alla volta di Torino un prezioso anello di brillanti, accompagnato da una lettera. Ma giunto in Piemonte, il nostro Arcivescovo gemeva a Fenestrelle, posto fuor di comunicazione. Onde non fu dato fargli ricapitare l'anello e la lettera se non quando, toccato il suolo francese, potè riacquistare la perduta libertà. Il 22 corrente gli giunse e l'uno e l'altra a Lione.

Ecco la lettera, che basta per sè sola a formare l'elogio dei Fiorentini.

Eccellenza Rev.ma.

Anche da Firenze, che non cede a verun'altra nel sentimento cattolico e nella riverenza dovuta al Sommo Pontefice ed al Collegio Episcopale, dovea pur venire a V. Ecc. Rev.ma un qualche segno dimostrativo di quell'altezza di stima e di quello spontaneo interessamento per la vostra sacra persona, i quali con la vostra invitta costanza nella causa della Santa Sede e della chiesa subalpina avete meritato dalla mente e dall'animo di ogni cattolico romano. Questo segno adunque vi viene da un drappello di Fiorentini, quasi interpreti della devozione verso di voi di tutti i buoni della stessa città.

E siccome intendono di onorare in voi, Ecc. Rev.ma, comechè troppo scarsamente, il vostro zelo verso la vostra mistica sposa, così giova loro sperare, che l'offerto segno di onore sia per esservi aggradevole in quanto egli è appunto il simbolo dell'unione con essa sposa a voi sì cara, perché prezzo del sangue di Gesù Cristo, e cura e sollecitudine dell'animo vostro fino a perdere, come faceste di buonissimo grado per la libertà di lei, la vostra libertà personale, e quando uopo ne fosse, a mettere, come è dovere del buon Pastore, la stessa vita.

I deputati del devoto drappello, mentre inchinati alla Eccellenza V. Rev.ma vi chiedono per sè e per gli altri la Vostra benedizione, si onorano di segnarsi ossequiosamente

di V. Ecc. Rev.ma

Firenze, 5 agosto 1850.

Devot.mi Umil.mi servi

Can. Iacopo Manucci Benincasa, Suddecano.
P. Cristoforo Brenti, parroco di S. Frediano.
Luigi Mannelli, per la direz. del giornale l'*Eco*.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 590, n. 139, del 25 novembre).

La lettera, con cui le VV. SS. Ill.me accompagnarono il prezioso anello, dono della pietà dei soscrittori fiorentini, quantunque avente la data del 5 agosto, mi pervenne soltanto negli scorsi giorni, e precisamente l'anello non mi venne rimesso che la sera del 22 novembre. Egli è per questo che non ho mai potuto accusare ricevuta, ed attestarne la mia riconoscenza, dovere cui intendo di adempiere colla presente, ringraziando non solo le SS. VV. Ill.me ma eziandio tutti quelli che vi hanno avuto parte, pregandoli di assicurarsi che l'animo mio restò vivamente commosso, e serberà eterna memoria di un tale atto, che onora la religione di abitanti che io ebbi la sorte di conoscere a fondo per la lunga dimora fatta in cotesta città. Ho detto che li onora, perchè io riguardo una siffatta dimostrazione, non come diretta alla miserabile mia persona, ma come una coraggiosa protesta di adesione al principio che io ebbi la sorte di dover pubblicamente difendere, per cui ben posso seco loro congratularmene.

Siccome però non basta il compiere il proprio dovere una volta, ma bisogna perseverare, così troppo dovendo temere della mia debolezza, mi raccomando alle loro orazioni, perchè mi ottengano dal Signore aiuti straordinarii e proporzionati al bisogno.

Pregole infine a gradire i sensi della ben distinta stima e pari considerazione, con cui mi pregio di essere

Delle SS. VV. Ill.me

Lione, 26 novembre 1850.

Dev.mo Obbl.mo Servitore
† Luigi, Arcivescovo di Torino.

(*Eco di Firenze*, n. 100).

G

Modena e Reggio.

Ill.mo e Rev.mo Monsignore.

La vostra causa è la causa della Chiesa e di Dio; chè, combattendo Voi per mantenersi il sacro diritto di obbedire a Dio nel suo Vicario piuttosto che ai potenti del mondo, combattete per mantenere alla Chiesa nel suo Capo l'autonomia e l'indipendenza, che ebbe da Dio e che è il principio supremo della sua forza, della durata, della sua vita.

La vostra causa è perciò la causa di tutti i figliuoli della Chiesa e di Dio; e quindi è la causa anche di noi, sacerdoti e popoli di Modena e Reggio.

E per questo noi pure, come tanti nostri fratelli di Francia, di Spagna, del vostro Piemonte, e delle altre parti d'Italia, stimolati da quella carità, che di duecento milioni di credenti forma una sola famiglia e fa loro comuni i dolori e le gioie, i timori e le speranze, le battaglie e i trionfi, fino dal principio del vostro magnanimo combattimento ne abbiamo seguito tutte le vicende coi sentimenti di fratelli e di figli, che vedono il fratello ed il padre immolarsi per loro.

Sì, Voi avete pugnato e sofferto per tutti noi, per mantenerci la libertà, che Cristo col prezioso suo sangue ci ha conquistato, di obbedire alla coscienza, alla Chiesa, ed a Dio. Anzi noi stessi fummo perseguitati in Voi, in Voi condannati al carcere ed all'esilio.

Quindi, oh! con quanto dolore abbiamo sospirato e pianto delle vostre pene! con quanta letizia esultato della vostra fortezza! E, benchè conscii della nostra miseria, pure, pensando l'esempio, che ci porsero i primi nostri fratelli nella fede, quando il glorioso Principe dell'Episcopato languiva nella prigione di Erode, alzammo anche noi le umili ed ardenti nostre preghiere al trono del Pastore Supremo delle anime, Cristo Gesù, scongiurandolo, che si degnasse magnificare il fedele suo servo e trarre dalle vostre battaglie la gloria e la salute della sua Chiesa.

Ed ora, prostrati ai piedi, che sì generose vestigia impressero sopra il suolo delle carceri e nelle vie dell'esilio, Vi offriamo questa stola, simbolo di quella gloria immortale, che Vi siete acquistata in faccia alla terra ed al cielo; e testimonio della nostra profonda venerazione, della nostra viva riconoscenza, e del nostro amore come di figli.

Compatite la povertà dell'umile offerta, e, dilatando le viscere della vostra carità, deh! benediteci, o Confessore di Cristo!

Benediteci: e la vostra benedizione fecondi, come celeste ruggiada, le anime nostre, e Vi mantenga e Vi cresca sempre più forte ed efficace quella fede, per la quale Voi avete patito, e patite, *fatto spettacolo al mondo, agli Angioli, agli uomini*, e, in questa triste e fiacca età, sublime esempio di cristiano eroismo a tutti i credenti.

Modena, 13 aprile 1851.

Can. Gaetano Montagnani, Vic. Gen. pel Vescovo infermo.

Can. Pietro Cavedoni, Arcipr. Mag. della Cattedrale.

D. Domenico Ricci, Prof. di Storia Eccl. a Modena.

D. Celestino Cavedoni, Prof. di Ermen. Sacra, Bibliotecario della R. Duc. Estense.

D.r D. Alessandro Soli-Muratori, Rettore del Vesc. Seminario di Modena.

Conte Paolo Abbati-Marescotti.

Fortunato Cavazzoni-Pederzini, Deleg. del Ministero presso la R. Università.

Giuseppe Bianchi, Prof. d'Astronomia.

Can. Cav. D. Cesare Galvani.

Can. Ludovico Camuci, Penit. della Catted. di Modena.

Can. D. Giuseppe Montecuccoli, Confess. delle RR. Monache della Visitaz. in Modena.

D. Giacomo Mariani, Cappellano delle suddette RR. MM.

Reggio, 11 aprile 1851.

✠ Pietro, Vescovo di Reggio.

Can. Teol. Jacopo Casoli, Vic. Gen. della città e diocesi di Reggio.

D. Guido Conte Rocca, Can. della Cattedrale di Reggio.

Francesco Em.° Cugini, Arcipr. della Cattedr. di Reggio.

Avv. Filippo Cocchi, Prof. di diritto in Reggio.

D. Luigi Berretti, Rettore in S. Zenone di Reggio.

(*Armonia*, an. 1851, n. 66).

Sul declinar di maggio (1851) il Vicario Generale di Lione, Canonico De Serres, nipote dell'E.mo Arcivescovo della detta città, recavasi presso Mons. Fransoni, e per parte del clero e popolo delle due diocesi di Modena e Reggio, gli presentava una magnifica stola in tela d'oro, ricamata pure in oro, e tempestata di pietre preziose e perle, con fermaglio d'oro smaltato, arricchito di granate. La stola, in cui sono incastrati tre smeraldi, contornati di smeraldi, e due rubini, oltre molte granate e turchine e perle, offre le seguenti iscrizioni: *Stolam gloriæ vestiet illum et nomine æterno hæreditabit illum — Quoniam dignus habitus est pro nomine Jesu contumeliam pati.* Sul rovescio della medesima leggonsi queste altre due: *Aloysio Fransoni Archiepiscopo Ecclesiæ Taurin. digno S. Maximi successori — Honoris virtutisque causa clerus populusque Ecclesiæ Mutin. et Ecclesiæ Regiens.*

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

conciliazione, che Voi riceveste dalle mani del Signore, quello che ha creato i forti nella Chiesa di Dio, e che coronerà, ne siam certi, le perseveranti Vostre fatiche.

Accogliete volentieri, Ecc.mo Monsignore, insieme ai voti, che incessantemente porgiamo all'Onnipotente per ogni Vostro vero e solido bene e pel trionfo della Chiesa, e permettete, che ossequiosi Vi facciamo profondo inchino, baciandovi riverentemente le mani.

Di Vostra Eccellenza Rev.ma

Roma, 25 marzo 1852.

Salvatore Vittelleschi, Prelato Domestico.
Gio. Batt. Arnaldi, Prelato Domestico.
Francesco Folicaldi, Prelato.
G. Scagliosi, Sec. della Società.

(*Cenni storici intorno a S. E. Rev.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti; ***Documenti***). *Armonia*, an. 1852, pag. 260.

XV

I CATTOLICI DI TORINO E DEL PIEMONTE PER MONS. FRANSONI

Dagli otto Elenchi degli oblatori per un bastone pastorale a Mons. Fransoni pubblicati dal Giornale « Armonia ».

Marchese Gustavo Benso di Cavour, fratello del Conte Camillo, Ministro.
Marchese Birago Carlo Emanuele di Vische.
Conte Gerolamo De Cardenas.
Marchese Raggi.
Contessa Gabriella di Ferrere nata Piossasco.
Contessa Luigia di Piossasco della Volvera.
Conte De Maistre Rodolfo, e Contessa De Maistre, nata De Sieyes.
Contessa Amalia Gloria, nata Ravichio di Vallo.
Contessa Pozzo di Garzegna, nata Lomellini.
Contessa Lomellini.
Cav. Francesco Andrea Gonella e famiglia.
Conte Della Chiesa d'Isasca, Luogotenente Generale, e famiglia.
Marchese Faussone di Montalto e famiglia.
Duca Laval di Montmorency e famiglia.
Conte Paolo d'Osasco.
Conte Giuseppe d'Osasco.
Contessa Carrù della Trinità e famiglia.
Barone Bianco di Barbania e famiglia.
Contessa Del Pozzo di Mombello, nata Cornaggia de' Medici.
Conte Edoardo Crotti di Costigliole.
Conte Pio d'Agliano e famiglia.
Marchese Ferrari di Castelnuovo e famiglia.
Conte di Collegno.
Conte S. Martino.
Cav. Borra, Colonnello in ritiro.
Marchesa Ceva di Noceto.

Conte Luigi Ripa di Meana, Tenente Colonnello in ritiro, e famiglia.
Conte Gaspare Galleani D'Agliano.
Contessa Giuseppina Gazelli, nata Brugo di Ceresole.
Contessa Emilia Nomis di Pollone, nata Gazelli.
Conte e Contessa Provana Sabbione.
Marchese Edoardo di Chanaz e famiglia.
Contessa Angelica Ferraris di Torre d'Isola, nata Di Spigno.
Conte Edoardo Ferrero Della Marmora, fratello del Presidente dei Ministri.
Contessa Di Sambuy Pallavicini e famiglia.
Marchesa Bertone Del Carretto.
Conte Federico Callori-Sambuy e famiglia.
Conte Vincenzo Callori e famiglia.
Marchese Carlo Ferrero Della Marmora, fratello del Presidente dei Ministri.
Marchesa Scarampi di Prunei, nata D'Orio.
Marchesa Cristina Chanaz, nata Pico.
Marchesa Massel, nata Della Marmora.
Contessa Giulia di Pamparà, nata Lovera.
Contessa Carolina Ferrero Della Marmora, nata di Pamparà.
Cav. Vittorio Castellinard e famiglia.
Marchese Emanuele Doria di Cavaglià e famiglia.
Contessa Onorina Roggeri Villanova, vedova Pes D'Ajala.
Conte Balbiano D'Aramengo Giulio Cesare.
Cav. Enrico di Bagnolo.
Cav. Camillo Gazelli.
Marchese Tancredi Ferrero D'Ormea e famiglia.
Contessa Carolina Ceresa, nata Cusani.
Barone Lombard e famiglia.
Conte Carlo Davico di Quittengo e famiglia.
Conte Guido Biandrate di S. Giorgio e famiglia.
Contessa Cristina Radicati di Brosolo, nata Alciati.
Cav. Angelo Crotti di Costigliole.
Cav. Giulio Cordero di S. Quintino.
Baronessa Tholozano.
Contessa Paolina Vonzo, nata Davico.
Conte Callisto Gazelli di Rossana.
Conte Vespasiano Biandrà di Reaglie.
Conte Carlo Duc della Caccia.
Marchesa Luigia Cusani nata Scarampi.
Marchesa Catterina di Villamarina, nata S. Giusto.
Conte Rodrigo Doria di Prelà.

Marchese dei Signori da Passano, Maggior Generale.
Cav. Massimiliano Cordero di Montezemolo.
Conte Giuseppe Mocchia di Coggiola.
Conte Lorenzo Viancino di Viancino.
Conte Grimaldi Del Poggetto e famiglia.
Damigella De la Pierre.
Barone Manuel di S. Giovanni di Dronero.
Contessa Marianna Crotti di Costigliole, nata La Charanne, e famiglia.
Conte Vittorio di Cambursano.
Nobile di Grillon.
Conte Vincenzo Ferrero Ponsiglione di Borgo d'Ale.
Contessa Felicita Valfrè di Cele, nata Ceppi di Bairolo.
Conte Alessandro Crotti di Costigliole.
Conte Michele Crotti di Costigliole e famiglia.
Contessa Cravosio Felicita, nata Langosco.
Baronessa Mayneri, nata Cosolo.
Contessa Corte, nata Antonielli.
Contessa Bosco di Ruffino, nata Cantono e famiglia.
Conte Faussone di Lovenzito e famiglia.
Cav. Renato D'Agliano.
Conte Carlo della Venaria.
Conte Saluzzo di Paesana e famiglia.
Cav. Tarino Anastasio.
Marchesa Massimino, nata di S. Tommaso.
Conte Arnaldi di Balme.
Baronessa Prever di S. Giorgio, nata Bianchis di Pomaretto.
P. Vittorio Crova di S. Giuseppe.
Contessa Paolina Valperga di Masse, nata Pensa.
Conte Giriodi di Monastero.
Conte Luigi Piossasco di None.
Cav. Policarpo Albrione.
Marchese Del Carretto di Ballestrino.
Cav. Lorenzo Leone D'Agliano Caravonico e famiglia.
Contessa Angelica Birago Borghi, nata Bria.
Conte Giulio Paolo Cavalleri.
Cav. Federico Montiglio di Villanova.
Cav. Abele Provana di Collegno.
Cav. Zaverio Provana di Collegno.
Cav. Roberto di Saluzzo, Luogotenente Generale.
Barone Peretti.
Marchesa Montalto, nata S. Marzano.
Contessa Paolina di S. Marzano, nata Rosebione.

Baronessa di Carioles.
Conte Buttet.
Contessa Coller.
Marchesa Scati, nata Richelmy, e damigella.
Contessa Felicita Valperga.
Cav. Ernesto di Chanaz e famiglia.
Contessa Tersilla di Cimella, nata Sardi.
Conte Giuseppe Maria Antonio Galleani e famiglia.
Contessa Gazelli Giuseppina, nata Brago di Ceresole.
Conte Pietro di S. Martino e famiglia.
Conte Carlo Cays di Giletta.
Contessa Maria Ferrari di Castelnuovo.
Conte Francesco Donato di S. Raffaele e famiglia.
Contessa Della Torre, nata D'Agliano, e famiglia.
Conte Ernesto di S. Secondo e famiglia.
Contessa Luigia Cravetta.
Barone Ricci Des Ferres e famiglia.
Contessa Giuseppa di Calabiana.
Marchese Giulio Raggi D. Gio. Antonio, già scudiere della fu Regina Maria Cristina.
Conte Cesare Valperga di Masino.
Cav. Carlo Valperga di Borgomasino e famiglia.
Principe Podenas e famiglia.
Conte Edoardo di Castelmagno e famiglia.
Marchese Gio. Battista Spinola.
Cav. Ottavio Cardonatti, Maggiore in aspettativa.
Marchesa Faussone di Montalto, nata Dandono.
Baronessa Paolina Crova di Vaglio, nata Balbo.
Conte Solaro Della Margherita e famiglia.
Conte Teodoro Sacchi Nemours e famiglia.
Conte Paolo Avogadro di Casanova.
Baronessa Boggio Luigia, nata Gavotti.
Conte Carlo Di Sambuy e suo fratello, e Contessa Sambuy, nata Massel.
Contessa Seyssel, vedova.
Marchesa Passalacqua, nata Del Borgo.
Contessa Antonietta Viansson Pont a Carrega.
Contessa Gromis, nata Di Bagnolo.
Conte Emiliano Avogadro della Motta di Vercelli e famiglia.
Contessa Marianna Mathieu.
Contessa Sabina Casazza, nata Riccardi.
Contessa Morelli di Popolo, nata Castellani.
Cav. Michele D'Agliano.

Marchese Fabio Invrea.
Cav. Edoardo Olivero, Cav. dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Contessa Vedova Falletto di Villafalletto, nata Galeani di Canelli.
Marchese Giuseppe Berzetti Buronzo di Murazzano e famiglia.
Contessa Felicita Olivero, nata Calandra di S. Germano.
Conte Valperga di Borgomasino.
Contessa Sofia Valperga di Borgomasino, nata Brichanteau.
Contessa Sanmarzano Natta di Giarole e Casale.
Contessa Eugenia di Villafalletti.
Marchesa Enrichetta Vivalda, nata Bernezzo.
Marchesa Ersilia De-Franchi, nata Carrega.
Barone Maria Raggi Celebrini.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 279-280; 290; 295-296; 301-302; 310-311; 335-336; 354; 380).

In questa lista vennero riportati soltanto i nomi delle famiglie nobili, affinchè appaia quale coraggioso movimento di fede cattolica si fece nelle principali case patrizie del Piemonte, se non in tutte assolutamente, al buon esempio del popolo.

In Piemonte si cominciava solo allora a far perdere il prestigio, che la nobiltà sotto il governo precedente teneva sul popolo.

Molti intanto di ogni ceto e professione presero parte alla sottoscrizione pel bastone pastorale, che diceva protesta contro l'oppressione usata a Monsignore. E di tal modo per mezzo di una siffatta circostanza si iniziò tra noi il laicato cattolico.

Pure nelle liste figura buon numero di eletti sacerdoti, i quali nettamente si staccarono da certuni, che parevano imporsi al clero da farlo credere favorevole inconscio dell'azione anticattolica governativa. In conseguenza il clero si rafforzò nella sua devozione e obbedienza alla S. Sede, e i giornali prettamente cattolici estesero ognora la loro influenza, il Teologo Giacomo Margotti, specie colla sua *Unità Cattolica*, qui a Torino elevandosi ad una altezza da risplendere di benefica luce anche sulle generazioni venture.

XVI

MALE ARTI.

I.

Pel monumento Siccardi.

La Gazzetta del Popolo, Il Risorgimento, La Frusta, ecc., avevano aperta una sottoscrizione pel monumento Siccardi, a lode della legge di costui del 9 aprile 1850, che riuscì il paracarro cosidetto di piazza Savoia in Torino.

Or bene comparirono fra le liste di detti giornali, specie in quella della *Gazzetta del Popolo*, preti, che protestarono di non aver dato il nome o ebbero firmato per sorpresa.

Eccone un elenco.

D. Gaetano Kerbaker e T. Picca: Villanova di Mathi.
T. Pietro Boggio, Vicecurato a Grugliasco.
Il Capitolo di S. Lorenzo in Alessandria.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 334 e 335, n. 78, del 5 luglio).

T. Capello Alessandro, Vic. Perpetuo della Loggia.
Rodda Giacomo, Prevosto di Vinovo.
D. Rossatti Giuseppe, Vicecurato di Vinovo.
D. Tesio Stefano, Mathi.
D. Barberis Ignazio, Mathi.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 338 e 339, n. 79, del 8 luglio).

D. Pietro Boggio, amministratore di Malanghero.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 340, n. 79, del 8 luglio).

D. Pizio Pietro Paolo, Canelli.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 378, n. 88, del 29 luglio).

Quattro Padri Serviti d'Alessandria.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 383, n. 89, del 31 luglio).

P. Ventura C. R. dai bagni di Malon (Hérault) nell'*Opinion publique* contro fogli di Parigi.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 402, n. 94, del 12 agosto).

D. Pietro Leggiardi, di Casalgrasso.
D. Tarichi Pietro; D. Felice Marro; D. Gio. Batt. Scavino.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 436-437, n. 103, del 2 settembre).

Giuseppe Fradelizio, sacerdote.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 504, n. 118, del 7 ottobre).

Sac. Antonio M. Reggio, di Quaranti, mandamento di Mombaruzzo, della diocesi di Acqui.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 545, n. 128, del 30 ottobre).

Il Capitolo di Verona.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 607, n. 143, del 4 dicembre).

Anche dei laici
si trovaro nomi stificati dalla Gazzetta del Popolo,
contro la quale quindi protestarono energicamente.

Ferdinando Micheletti.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 339, n. 79, del 8 luglio).

Alcuni pochi preti,
che sottoscrissero e che dissero di non voler essere contro la Chiesa.

Belmonte Parroco.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 552, n. 122, del 16 ottobre).

Prete Sanguinetti, di Cairo, diocesi di Acqui; D. Giacobbe Francesco; e D. Terragni Francesco, della stessa diocesi.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 545, n. 128, del 30 ottobre).

Monumento Siccardi in Piazza Savoia.

La gloria del grissino non andrà perduta pei posteri: i tardi nepoti ne troveranno le traccie, poichè il Municipio, con previdenza lodevolissima, ha seppellito nella base dell'obelisco Siccardi i numeri 141 e 142 del 1850 della *Gazzetta del Popolo*, che contengono il progetto del monumento, copia della legge d'abolizione del Foro Ecclesiastico, alcune monete, semi di riso, ed altri cereali, una bot-

tiglia di barbera, ed.... una cassetta di grissini: tesoro inestimabile per gli archeologhi del prossimo venturo secondo millenio (1).

(*Torino e i Torinesi*, minuzie e memorie di Alberto Viriglio, pag. 184).

Il monumento fu innalzato il 4 marzo 1853, detto Colonna Siccardi.

(*Torino e i Torinesi*, ecc. pag. 73).

II.

Per la petizione del ritorno di Mons. Fransoni a Torino.

La *Gazzetta del Popolo,* nel suo n. 33, stampava una lettera indirizzatale dal Sig. Michele Scanagatti, che protestava di non avere mai presentato nè presenterebbe *ricorso pel ritorno di Monsignor Fransoni.* Nel dì 11 febbraio essa Gazzetta dovette stampare una lettera del fratello di lui, sig. Carlo Scanagatti, che dichiara falsata la lettera. Ed il sig. Michele Scanagatti recossi all'ufficio dell'*Armonia*, dichiarando avere a gloria ognora la petizione.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 72, n. 18, del 11 febbraio).

---

(1) Gli affamati sanno poi dove si trova il pane per salvarsi dalla morte, avere di che fare una buona minestra di fagiuoli ed il risotto, corroborare lo stomaco con un ottimo bicchiere, e provvedere di qualche soldo le tasche.

XVII

ALCUNI SCRITTI DI MONS. FRANSONI.

1° Alcune lettere di Mons. Fransoni, nelle quali egli si chiarisce di animo nobile, un egregio amministratore, VIR DEI, VIDENS. — 2° Qualche Pastorale di Monsignore.

I.

Lettere di Mons. Fransoni.

1ª

Chambéry, 29 dic. 1849.

La luce, che tratto tratto rischiara per qualche momento l'orizzonte, non è prodotta che da fuochi fatui; e però nulla sulla stessa si può calcolare. Il sig. Luigi Pozzo crede assai facilmente e alle apparenze e alle parole, ma si trova poi, non dirò spesso ma quasi sempre, ingannato. Io dunque resto nella mia posizione, piegando il capo alla forza; ma non me ne dolgo, perchè la credo strumento di benefica provvidenza. Senza una crisi e terribile, l'ammalato non può guarire.

† Luigi, *Arcivescovo.*

Al suo nipote, March. Domenico Fransoni.
Genova.

(Dall'Archivio del March. Neri Fransoni - Genova — Vol. *Lettere Fransoni*, 1847-1862).

2ª

Pianezza, 19 luglio 1850.

Carissimo Fratello.

Se vi fa piacere che io accetti il bastone di Pio VII, lo prenderò; ma, prescindendo dall'odiosa osservazione che siete più vecchio di me di dieci anni, e che però ne potete aver bisogno prima di me, vi dirò che non solo da ecclesiastico non ho mai portato bastone, ma neppure essendo vestito da secolare in Ginevra, quando i fogli liberali dicevano che io faceva il *Dandy*, malgrado che altri

preti ed anche qualche gesuita vestiti pure da secolari lo portassero, e secondo la forma di moda, non l'ho mai voluto portare. Del resto ripeto quanto ho detto sul principio.....

Sto per andare a Torino e passarvi qualche giorno per affari della diocesi, e frattanto dovrò assistere al funerale di Carlo Alberto e riceverne fischiate se non peggio.

Sono di tutto cuore

V. aff.mo fratello
LUIGI.

Non vi è la parte dell'indirizzo.

(Dall'Archivio, ecc.).

3ª

Lione, 19 novembre 1850.

Carissimo Nipote.

Per mezzo del Console Pontificio in Marsiglia, spero di poter far inviare al Console Pontificio in Livorno alcune copie dello stampato racconto delle mie vicende, nelle quali figurate anche voi. Il plico pel primo parte di qui a momenti, e per conseguenza procurate di farne fare ricerca in Livorno e di ritirarlo.

Dalla vostra del 25 ottobre, osservo che, non assuefatto ai Carabinieri, vi siete confuso ricapitando allo zio Stefano la lettera interrotta, quando andava allo zio Cardinale, con avervi detto di continuarla voi, indicando che non aveva potuto compierla per essere stato arrestato, e narrando quanto sarebbe avvenuto. L'oggetto si era di fare conoscere a Roma tutto l'andamento delle cose nell'affare Santa Rosa. Siccome il mio racconto era già dato alle stampe quando mi è pervenuta la vostra lettera, così in esso ho supposto che tale lettera sia stata inviata al Cardinale; ma per ogni caso mi era espresso in modo che la verità è salva, avendo detto a pag. 16 che tutte le lettere *poterono aver corso*.

È verissimo che in Fenestrelle fui incomodato, ma non per i disagi del carcere, mentre ciò fu il quinto giorno dopo il mio arrivo. Credo piuttosto che ciò sia stato una conseguenza delle angustie d'animo, sofferte precedentemente nei contrasti che dovea sempre avere col governo. Ebbi un attacco, come quello del 1846 egualmente sofferto nel mese di agosto, per cui come allora non faccio che ripetere le stesse cose. Durò però meno e con una operazione di sanguisughe rimasi perfettamente libero, ed ora qui continuo benissimo.

Della perquisizione fatta a Pianezza niuno mi ha informato, ma solo sentii che era stata fatta. Se voi, che eravate presente, me

ne darete un più preciso dettaglio, lo sentirò con piacere, tanto più che sono curioso di sapere, se abbiano anche prese le carte, che stavano in un portafoglio posato sull'ultimo rango di libri a destra della mia sedia, e varie lettere che, destinate ad essere bruciate, erano posate sull'altra fila a sinistra.

Il Teol. Daviso vi ringrazia e restituisce i complimenti, ed io facendo lo stesso coll'Isabella, sono di tutto cuore

Vostro aff.mo zio
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

P. S. — Una delle copie stampate vi prego di farla tenere al Can. Mannucci. L'anello mandatomi fu involato prima che mi giungesse.

Al March. Domenico Fransoni.
Firenze.
(Dall'Archivio, ecc.).

4ª

Lione, 13 dicembre 1852.

È pur troppo deplorabile la propaganda, che si fa dai protestanti; ma che possono fare i Vescovi? Se ha qualche cosa da suggerirmi, lo faccia pure, chè sentirò volentieri quanto vorrà dirmi. Quando i governi, in luogo di sostenere la religione cattolica, ne favoriscono i nemici, necessariamente l'errore si dee diffondere. E guai a noi, se i primi, parteggiando per i secondi, giungessero infine ad imporre il protestantimo, come accadde a Ginevra. Io temerei che pur troppo, anche fra gli ecclesiastici, succedesse lo scandalo della defezione. Chi non rispetta la S. Sede, ne è in pericolo ben grande.

Suo dev.mo aff.mo servo
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Al Sig. Teol. Coll. Enrico Fantolini,
Can. Arcipr. della Metrop. di Torino.
(Curia Arciv. di Torino — *Lettere Fransoni*).

5ª

Lione, 8 agosto 1854.

Carissimo sig. Canonico.

Pel servizio dei cholerosi si offrirono a me il Teol. Margotti, D. Emanuel, e D. Ferrando; ma loro dissi che li ringraziava, ma che credeva non ve ne fosse bisogno, ed attendessero a difendere la Chiesa colla penna.

Suo dev.mo aff.mo servo
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Al Can. Celestino Fissore,
Provic. Gen. di Torino.
(Curia Arciv. ecc.).

6ª

Lione, 9 agosto 1854.

Carissimo sig. Canonico.

Crederei che cholera non fosse per farsi notabilmente sentire in Torino. Quello che mi spaventa, non è il cholera fisico, ma il morale; e se il primo sgraziatamente si spiegasse con forza costà, vedrebbe che i cattivi se ne prevarrebbero per precipitare l'esecuzione degli empi loro progetti contro la religione e i suoi ministri. Il Signore abbia pietà di noi.

Suo dev.mo aff.mo servo
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Al Can. Enrico Fantolini,
Tesoriere della Metropolitana di Torino.

(Curia Arciv. ecc.).

7ª

Lione, 16 agosto 1854.

Facciamo tutte le opposizioni possibili, affinchè il governo sia sempre più obbligato a smascherarsi nella sua persecuzione contro la Chiesa. Si cada, se così sta scritto, ma si cada combattendo.

Al Sig. Can. Celestino Fissore,
Provic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

8ª

La soppressione o piuttosto l'oppressione delle corporazioni religiose è decretata dalla frammassoneria, che più o meno domina da per tutto..... Insomma siamo sotto i castighi di Dio, e non li possiamo evitare. Bisogna piegare il capo, ed accettarli in modo da attirarci il più presto possibile gli effetti della sua misericordia.

(Lettera del 26 settembre 1854 — *Armonia*, an. 1862, pag. 371, n. 77, del 2 aprile).

9ª

Roma, 13 dicembre 1854.

Costà si marcia sempre innanzi, e debbono attendersi a vedersi spogliare delle prebende anche i Capitoli Cattedrali e Metropolitani. Voglia la Vergine Immacolata perorare a nostro soccorso.

Al Sig. Teol. Coll. Enrico Fantolini,
Can. Tesor. della Metropolitana di Torino.

(Curia Arciv. ecc.).

Altre lettere di lui da Roma, 19 genn. e 22 genn. 1855.

(Curia Arciv. ecc.).

10ª

Roma, 22 gennaio 1855.

Carissimo sig. Provicario.

Ricevo pressanti istanze per istabilire costà l'Opera della S. Infanzia, alla quale mi sono costantemente ricusato per le opposizioni, che vi faceva l'Opera della Propagazione della Fede. In oggi si dice, che la prima è stabilita in modo che, non potendone far parte se non chi è ascritto alla seconda, non può questa soffrirne alcun pregiudizio. Mi si aggiunge, che il Can. Ortalda, che dee zelare gli interessi della seconda, non vede difficoltà che si stabilisca anche la prima. Favorisca dunque di esaminare bene la cosa e vegga se si possono appagare le dette istanze.

Forse la moglie del Cav. Gonella Le si presenterà, ed Ella potrà averne tutti gli opportuni schiarimenti; e quando giudichi che possa emanarsi il decreto, ne informi il sig. Vicario Ravina, che ne è da me prevenuto.

Nel momento non mi ricordo d'altro, e quindi coi sensi del più cordiale attaccamento mi rinnovo

Suo dev.mo aff.mo servo
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

All'Ill.mo Sig. Sig. Pron. Col.mo
Il Sig. Can. Celestino Fissore, Prov. Gen.
Torino.

(Curia Arciv. ecc.).

La prima lettera ricevuta da Lione, dopo il ritorno da Roma, la quale si abbia ora in Curia, ha la data del 27 febbraio 1855.

(Curia Arciv. ecc.).

11ª

Lione, 8 maggio 1855.

Sono stato in Curia, ove ho parlato ad uno dei Vicarii Generali, il quale mi ha detto non esistere il suppostole codice o regolamento di procedura canonica, per la buona ragione che le Curie non hanno mai cause. Di modo che a Lione, e quasi da per tutto, non esiste l'*Officialità;* e sebbene in qualche diocesi da qualche tempo sia stata creata, non fa però mai nulla, non esistendo in Francia alcun benefizio nè la personale o locale immunità. Avendogli io obbiettato che vi sono le cause di nullità dei matrimonii, mi ha risposto *che qui non se ne presentano mai.* E noti che la diocesi fa un milione e duecento mila anime!

Al Prov. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

12ª

Lione, 1° agosto 1855.

À Madame la Comtesse de Montailleur
aux Pâquis Genève.

Indirizzo ove abita l'Arciv. a Ginevra.

Ginevra, 28 agosto 1855.

Bisogna cercare tutti i modi di rendere la persecuzione odiosa il più possibile in faccia del pubblico, perchè l'effetto ne è indubitatamente buono. Desidererei senza dubbio che in ciò (quanto all'esame delle Suore) l'accordo fosse comune a tutti i Vescovi, ma non è possibile lo sperarlo, mentre anche quel sant'uomo di Vercelli si piega con tanta facilità alle esigenze dei cattivi.

Al Provic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

13ª

Lione, 2 aprile 1856.

La biografia, che siete stato incaricato di farmi tenere, io penso che riguardi il P. Zenobio da Firenze, Cappuccino, al secolo Benucci, sotto la cui direzione studiai teologia in Firenze nel tempo del governo francese, quando i Regolari, cacciati dai conventi, stavano presso le loro famiglie. Egli, appena furono ristabiliti gli Ordini Regolari, rientrò nei Cappuccini, si offerse per le missioni, fu inviato al Congo, ove, se non erro, fu fatto Vescovo *in partibus* e Vicario Apostolico, ma ben presto morì.

Al nipote March. Domenico,
resid. a Roma.

(Dall'Archivio, ecc.).

Roma, 27 agosto 1857.

Sabbato, 22 corrente, alle 5 pomeridiane, ecc.

Veggansi *Documenti*, XIX, n. 1.

14ª

Lione, 10 novembre 1857.

Nipote Carissimo.

Siccome fino dalla sera del 14 ottobre scorso mi trovo restituito a questa, da oltre sette anni provvisoria, mia residenza, avrei potuto senza dubbio ragguagliarvene prima d'ora; ma rimandando la cosa da un giorno all'altro, ho finito per indugiare fino a quest'oggi.

Il viaggio, abbastanza felice, non offerse alcuna particolarità, e solo noterò che a Milano trovai due dei miei Canonici, i quali con un terzo ecclesiastico vi si erano recati per vedermi nel passaggio, di cui avevano saputo il giorno; che al San Gottardo vi era la neve, ma in poca quantità, e perciò si passava benissimo in carrozza; che infine il 10 ottobre ci toccò di restare senza pranzo, perchè, in grazia di un equivoco sulla partenza dei battelli a vapore del lago di Neuchâtel, in luogo di arrivare a Ginevra alle 5 pomeridiane, vi giungemmo a mezzanotte, e non vi fu mezzo di ottenere alla locanda qualche cosa da mangiare. Fortunatamente che circa le undici, all'ultima posta, prevedendo la cosa, io aveva fatto comprare un pezzo di grosso pane, ed, ottenutolo con non poca difficoltà, ce l'eravamo diviso e mangiato con vera fame.

Se avete occasione di scrivere al Professore Ferrucci, fate il piacere di dirgli, che a Ginevra ho fatto rimettere *il mazzo delle Rose*, al portinaio di casa De la Rive, perchè M. Eugène era in campagna; ma rimisi in proprie mani a S. Emilie De Caronge quella a lei destinata colla lettera da unirvisi. Gli potete soggiungere, che, odorando soavemente quella offerta a me, ho pianto, e non tanto poco. A dire il vero, la sensibilità essendo in me piuttosto viva, mi vi accade un po' facile, ma sta pure in fatto che l'emozione fu assai forte, malgrado certi tocchi.....

Quando anni sono in Torino mi si parlava del Prof. Ferrucci, il saperlo impiegato a Ginevra e il sentirlo encomiato da certuni, alle opinioni dei quali erano affatto opposte le mie, me lo aveano fatto credere un *rifuggito italiano*. Allorchè poi impensatamente lo conobbi in Pisa, osservando la maniera con cui si esprimeva, amai sperare d'essermi ingannato. E forse fu così sulla qualità di *rifuggito;* ma, quanto a quella di *italiano*, i tocchi di cui sopra mi fanno temere di no. Rosa, col carattere che aveva, non poteva sentire diversamente dai suoi genitori; ed è perciò a questi che io attribuisco i sentimenti espressi in detti tocchi. Se essa pianse (pag. 22) sulle italiane sventure, non posso credere che lo facesse pei luttuosissimi danni cagionati dalla rivoluzione, ma piuttosto per non avere questa potuto trionfare *compiutamente*. La compassione affettuosa che (pag. 43) sentiva per..... Ma, prescindendo dall'osservare, che a quell'ora C. A. dovea, cred'io, conoscere che le rivoluzioni si servono dei Re per operare, ma non si operano mai a profitto dei Re.....

La carta finisce ed io finisco pure le mie osservazioni per salutare Isabella coi figli, e ripetermi cordialmente

Vostro aff.mo zio

† Luigi, *Arciv. di Torino.*

(Dall'Archivio, ecc.).

15ª

Lione, 6 gennaio 1858.

Mons. di Mondovì ha sempre progetti. Del resto veggo, che non si tratterebbe di fare la lite, ma denunziare al fisco gli errori della ragione, non perchè li giudichi, ma perchè li punisca. Il ricorso dovrebbe farsi dichiarando, che il giornale ha detto...., e che essendo un errore..... si fa istanza perchè venga punito. Consulti un poco la cosa, giacchè io nel detto senso non mi oppongo.

Al Provic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

16ª

Lione, 10 gennaio 1858.

Ho letto la circolare del Vescovo di Saluzzo, ma non sarei punto del sentimento di sottoporre all'approvazione del governo un progetto di regolamento per le fabbricerie. Con ciò si ammette il principio, che il governo abbia il diritto di immischiarvisi; e supposto che ora si riuscisse ad impedire un regolamento peggiore, vi si aprirebbe però la strada per l'avvenire. Io vorrei piuttosto, quando la cosa arrivasse, protestare altamente contro una tale misura, e mantenere il principio.

Al Provic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

17ª

Lione, 18 maggio 1859.

Non potrei mai invocare la legge, perchè con ciò verrei a riconoscere trovarmi compreso fra i condannati politici. Più tardi penso che vi rimedierà il Signore.

Al Provic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

18ª

Lione, 14 dicembre 1859.

Venendo ora al dolorosissimo affare di D. Strumia Tommaso, mi permetta di dirle, che io non vorrei tanti riguardi, e tanti timori. Se si tratta di uno di Bra, bisogna anzi che faccia vedere che si fa doppiamente premura di provvedere con rigore. Sento che il suddetto al caffè non fa che debaccare contro di lei e contro il Vicario Foraneo. Ecco ciò che guadagna con tante cautele. Per

questa volta scriverò come Ella desidera una lettera al C. fratello; ma d'ora innanzi agisca con coraggiosa franchezza, mentre, se non farà un gran guadagno presso il reo, lo farà senza dubbio nella stima dei buoni, che vedranno la sua fortezza nell'adempiere il suo dovere.

Nella mia lettera dirò apertamente, che Le ho scritto, facendo le mie lagnanze, e parlerò di esercizi spirituali, come pure minaccierò la sospensione.

Al Vicario Fissore.

(Curia Arciv. ecc.).

19ª

Lione, 28 giugno 1860.

Non mi fa punto meraviglia, che Ella si trovi sovracarica di affari, e che sovente Le occorra di dover provvedere, senza poterne prima scrivere a me. In tali casi si raccomandi al Signore, e faccia quanto si sente ispirato.

Al Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

20ª

Lione, 28 giugno 1860.

Al Can. Fissore, Vic. Gen.

Comprendo ancor io quanto grave sia la perdita, che abbiamo fatto, di D. Cafasso.

(Curia Arciv. ecc.).

Chambéry, 17 settembre 1860.

La ringrazio delle buone notizie, che mi dà del Convitto e dell'impegno, che da tutti i superiori si mostra per mantenerlo nello spirito, già del Teol. Guala e poi di D. Cafasso. Ciò senza dubbio mi ha ben consolato, ma non mi ha punto stupito, perchè conosco abbastanza, da una parte lo zelo del Can. Galletti, e dall'altra l'amore con cui tutti gli altri hanno sempre travagliato nello scopo appunto di conservare il Convitto in tale spirito, per non poterne dubitare. I miei timori non versano nè sul buon volere nè sulla capacità, ma bensì su qualche cosa, che senza volerlo potrebbe sensibilmente paralizzare l'uno e l'altra. Io temo cioè, che la troppa diffidenza, che il Can. Galletti ha di se stesso, l'induca a dispensarsi dal fare il rettore, uffizio, che, dovendo essere l'anima di tutta la direzione, esige che chi lo fa, vi si sacrifichi esclusivamente. Fu per

questo che, nella mia risposta, gli notai che d'ora in poi il Convitto dovea essere, non solo la prima, ma l'unica sua opera, e che però doveva astenersi da quelle altre opere, che, quantunque buone in se stesse, potessero allontanarlo dal dedicarvisi intieramente. L'esser egli di debole sanità, rende sempre più indispensabile, che si limiti alla sola opera, di cui è risponsabile davanti a Dio e alla diocesi.

Per confortarlo, ho consentito che si faccia coadiuvare nella conferenza, ma con ciò non ho già inteso di agevolargli il modo di darsi ad opere estranee, ma solo di provvedere alle esigenze di sua salute. Ho detto per *coadiuvare*, e non già per *cedere* l'incarico ad altri, volendo certo aver riguardo al bisogno della sanità, ma non mai di togliergliéne affatto il peso. Un rettore, che per sistema non faccia mai la conferenza, non può a meno di scapitare nel credito e nella confidenza dei convittori, con grave danno dello stabilimento. Ed io non vorrei, che il credersi insufficiente a tale carico, lo facesse cedere alla tentazione di sgravarsene del tutto. Meticoloso, quale egli è, di coscienza, non vorrei che d'altra parte si rovinasse la salute. Gli dica quindi apertamente che, ogni qualvolta si accorgesse di soffrirne, dovrebbe subito per obbligo di coscienza profittare del coadiutore, e poi, quando si sentisse meglio, ripigliare la conferenza. Crederei pure opportuno, che gli si facesse capire dover egli fare il rettore, e che però, salvo il consultarsi in qualche grave dubbio, dia liberamente le disposizioni che crede, confidando nell'aiuto di quel Dio, che lo ha chiamato a tal posto.

Con ciò Le ho indicato quel che penso; ma siccome da lontano non si veggono sempre le cose bene, mi limito a pregarla di riflettervi bene, e di mettersi in grado di tenermi al corrente dell'andamento di un'opera, che troppo mi sta a cuore. Del resto conforti tutti con elogi, perchè veramente li meritano. Dica che tutto spero dallo spirito, onde sono animati, ed, aggiungendo che comparto a tutti la mia benedizione, mi creda di tutto cuore

Suo dev.mo ed aff.mo servo
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Al Can. Fissore, Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

21ª

Lione, 11 novembre 1860.

Riguardo all'indirizzo, che io gradirei piuttosto in forma di protesta, sul decreto 26 settembre, se Ella non vi trova alcuna osservazione, andrà benissimo che lo sottoscriva, e solo nel caso che gradisse di esserne fuori, non avrò difficoltà di segnarlo io, ovvero di autorizzarla a mettervi il mio nome.

A Mons. Vescovo di Ivrea.io vorrei fare osservare, che i Magistrati sono sempre favorevoli al governo, salvo qualche rara eccezione; che il detto decreto bisognerebbe impugnarlo direttamente, e temo che l'esito sarebbe quello del Seminario, cioè il rifiuto delle citatorie. Inoltre, mentre ignoro se lo stesso sia emanato mentre il Re aveva dalla Camera i pieni poteri, osservo che la disposizione, essendo intieramente analoga ai desiderii della Camera, qualora divenisse necessario, se ne proporrebbe a queste l'approvazione, riducendosi in legge. Quindi non inclinerei al progetto di fare una tale lite; ma tuttavia, se la maggior parte dei Vescovi della provincia opinasse per l'affermativa, vi sarei subito ancor io; e, quantunque, non godendo più da tanti anni della mia mensa, io creda di poter essere dispensato dal concorrere nelle spese, come lo dovranno essere pure i Vicari Capitolari, tuttavia non mi rifiuterò dal farlo, purchè il detto Prelato dirigga esso la lite. All'osservazione poi, che, se non si fa opposizione, bisognerà eseguire il decreto come se fosse una legge, rispondo che per ciò stesso ho notato sopra, che, invece di un indirizzo, gradirei che dai Vescovi si facesse una protesta; e proibirei sotto pena della sospensione gli ecclesiastici di assumere l'uffizio di Economi temporali, fulminando la scomunica contro i secolari che vi prendessero ingerenza. Nominando poi sempre gli Economi parrocchiali anche *in temporalibus*, lascierei che si cavasero come potessero, giacchè, quando non vi è alcun mezzo, come cavarsi?

Al Can. Fissore, Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

22ª

Mi rincresce di sentire che il Can. Anglesio non si trovi bene, e che anzi sia minacciato di finire per una consunzione. Non è per la Piccola Casa che io tema, perchè la Provvidenza, dalla quale ha preso il nome, e a cui debbe visibilmente la sua origine e la sua continuazione, non vorrà certo abbandonarla, e susciterà un nuovo successore al Can. Cottolengo; ma quel che temo si è, che per la fiducia a favore del Convitto vengano troncate in un sol colpo tutte le speranze, e forse pure che venga il medesimo privato del Can. Galletti.

Lione, 11 novembre 1860.

Al Can. Fissore, Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

23ª

Lione, 18 dicembre 1860.

Spiacemi invece, che l'indirizzo stia fermo, non tanto per causa di chi non vuole, ma perchè gli altri non sanno intendersi.

Al Can. Fissore, Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

24ª

L'Arcivescovo è presentemente a Ginevra, non solo per suo diporto, ma ancora per consiglio de' medici.

(Lettera del Marchese Matteo Fransoni al suo figlio Marchese Domenico Fransoni, residente a Firenze, lettera da Bologna, 6 maggio 1861. Dall'Archivio, ecc.).

25ª

Nella relazione, che io diedi, della catastrofe di Vienna, dichiarai che io non aveva menomamente sofferto della caduta di circa 3 metri e mezzo, perchè infatti non riportai la benchè menoma scorticatura nè la più piccola contusione. Solo era a temersi qualche conseguenza della scossa, ma siamo ora al decimo giorno, e continuo ad essere benissimo. Sento che anche i feriti, per quanto lo permette la più o meno grave loro condizione, si trovano in uno stato assai soddisfacente.

Al Can. Fissore, Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

26ª

Lione, 4 novembre 1861.

Dai giornali ho veduto la circolare del Ministro degli Interni ai Vescovi. Chi sa che cosa si prepari contro la Chiesa. Non ho trovato che alcuno dei nostri Vescovi abbia risposto alla medesima, o almeno l'abbia pubblicata, lo che avrei desiderato, perchè all'occasione non si possa dire, che contro di essa non fu reclamato, e che per conseguenza venne accettata.

Anche il P. Giacomo ebbe i suoi trenta denari, ma di niun valore, perchè un Minore Riformato non può portare decorazioni.

Al Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

27ª

Lione, 29 dicembre 1861.

Mi rincresce che il Can. Vogliotti non sia molto bene in salute, cosa che succede anche a me, soffrendo più continuata l'oppressione, ed anche qualche altro incomoduccio, che mi rende difficile la corrispondenza, che d'altronde in questi giorni diventa oltremodo copiosa e pesante.....

La ringrazio degli augurii, che mi fa, per *una lunga serie di anni felici;* ma a 73 anni la serie non può essere più lunga, e correndo i tempi presenti, non si può sperare felice. Ancor io formo in suo favore i più caldi voti, ma circa il loro avveramento mi trovo pur troppo in grave timore. Faccia il Signore, che vediamo spuntare, senza un più prolungato ritardo, giorni migliori, giacchè si può dire che *periculum est in mora.*

Al Vic. Gen.

(Curia Arciv. ecc.).

28ª

Lione, 15 gennaio 1862.

Poche ore dopo che ieri sera io dettava una lettera a D. Berruto, cioè al compiere delle 24 dall'applicazione del grande vescicante al lato destro della spina dorsale in corrispondenza del fegato, cominciai a risentire un principio di miglioramento. Nella notte le prime tre ore passarono insonni, ma in seguito potei dormire tranquillamente, e ne fui ristorato. Oggi il meglio persiste, e vi è a sperare che sia per continuare. Mi affretto a rendernela informata per tranquillarla, pensando che le notizie di ieri Le abbiano dato dell'inquietudine.

† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Al Vic. Gen. Fissore.

(Curia Arciv. ecc.).

29ª

Lione, 25 gennaio 1862.

Ill.mo e R.mo Sig. Vicario Generale.

Indirizzo la presente al sig. D. Berruto, affinchè glie la rimetta, andando Ella in Curia. Debbo dirle pur troppo, che le notizie intorno alla salute di Mons. sono cattive. L'effetto prodotto dal secondo vescicante è ben tenue. Mons. si sente bensì un po' sollevato, ma l'appetito non è ritornato, e il sonno è di poco rilievo; ed egli stesso dubita che sia per sostenersi anche il piccolo miglioramento,

che ora prova, massime quando il secondo vescicante abbia cessata la sua azione. Intanto domani si farà un secondo consulto dei tre medici, ma ieri uno di essi mi tolse ogni speranza, dicendomi che neppure le prodigiose acque di Vichy guariscono tali malattie, quando si oltrepassano i 60 anni, e mi aggiunse che neppure non crede lunga la malattia di Mons. il quale stamattina ancora disse la messa, e sarebbe pronto a fare una passeggiata a piedi, se il tempo piovoso non vi si opponesse da più di dieci giorni. Dio voglia sventare la terribile sentenza!

Comprendo il grave imbroglio che è per produrre costà una tal perdita, ma il Signore assisterà la Chiesa. Credo che D. Berruto può mandarmi i chiestigli oggetti. Ella frattanto mi creda col più rispettoso attaccamento

Dev.mo ed obbl.mo servo
T. Giuseppe Bruno.

A D. Berruto, Cancell. Arciv.
Torino.

(Curia Arciv. ecc.).

30ª

Lione, 29 gennaio 1862.

La mia salute va discretamente. Dopo il secondo vescicante, ed altri rimedi esterni ed interni, l'oppressione è di molto diminuita, mangio passabilmente, e dormo abbastanza bene. Tutto il punto è a vedere se ciò continuerà, giacchè fino al mese di giugno non potrei andare a Vichy, le cui acque sono le sole indicate come capaci di guarirmi pressochè radicalmente. Per conseguenza non mi pare il caso di ordinare pel momento preghiere pubbliche; e a chi Le ne parlasse potrà rispondere, che al presente sono meglio, e che poi la malattia è di sua natura abbastanza lunga per non esservi urgenza (1).

† Luigi, *Arciv.*

Al Vic. Gen. Fissore.

(Curia Arciv.. ecc.).

31ª

Genova, 14 marzo 1862.

Vi accuso la ricevuta dell'ultima vostra degli 11, e nello stesso tempo vi partecipo il contenuto della lettera di Pozzo, ricevuta

---

(1) Altre lettere o brani di lettere di Mons. si trovano nei precedenti *Documenti*, XX, n. 3, nota (2), e in alcuni altri *Documenti*.

questa mattina. L'Arcivescovo si trova sofferente, sì, ma tranquillo, con un vivo desiderio di morire dentro di questo mese, confidando molto nella assistenza di S. Giuseppe. Egli si è staccato da tutto ciò che è di questo mondo, non prende quasi più sorta alcuna di cibo, e solo, per ubbidienza, si assoggetta alle ordinazioni del medico; e mentre i suoi buoni diocesani pregano acciò Iddio si degni di conservarlo in vita, egli lo prega onde lo chiami a sè. Tutto questo, unitamente alla morte di Gigia, è una lezione per me e per chiunque si trova presente ed assiste particolarmente quelle buone anime, che hanno la grazia d'Iddio, e che muoiono con il nome di Gesù e Maria sulle labbra e nel cuore, come ha fatto la Gigia e come farà sicuramente mio fratello (1).

Vostro aff.mo padre
MATTEO F.

Al Marchese Domenico.

(Dall'Archivio, ecc.).

32ª

Genova, 25 aprile 1862.

Caro figlio.

Bruno ancora è in Roma; e, da quanto disse il giorno che partì, deve essere qui venerdì mattina per trattenersi fino a lunedì. Egli mi fa un cattivo uffizio, mentre mi obbliga a trattenermi in un momento, che avrei un estremo bisogno di allontanarmi da Genova.

Casa Pallavicini in particolare eccita tutta Genova contro di me, pretendendo che io facessi un funerale alle Vigne, dopo quello fatto fare a Lione, e questo per nessun motivo andava fatto a tempi in cui siamo, tanto più che anche il Capitolo di Torino se ne è astenuto, mentre, nelle circostanze in cui siamo poteva esser preso per una dimostrazione contro il governo. Oltre ciò mettevo in compromesso il nostro Arcivescovo, il quale vi si è mostrato contrario, attesa la conseguenza che probabilmente poteva portare. Ricevo in questo momento lettera da Torino, in cui mi si dice che ancora per le suddette ragioni il Capitolo di S. Giovanni si è astenuto di

---

(1) Gigia era figlia di un servo del Marchese Matteo Fransoni, fratello dell'Arcivescovo. Essa era in età di 16 anni, e tenuta presso di detto Marchese, in qualità di aiutante la vecchia serva Carlotta. Così leggesi in altra lettera di lui al figlio - Genova, 6 del 1860.

Il sig. Pozzo Luigi era l'agente della casa Fransoni. Ciò risulta da varie lettere dei fratelli Fransoni.

fare il funerale al suo Arcivescovo, e questa è la conferma..... Addio abbraccio tutti di cuore

Vostro aff.mo padre
MATTEO F.

Al Marchese Domenico, Firenze.
(Dall'Archivio, ecc.).

Biblioteca Ecclesiastica.

Mons. Fransoni costituì una Biblioteca Ecclesiastica a Torino. Per questa sono le lettere di lui al Can. Enrico Fantolini, Tesoriere della Metropolitana, Lione 25 dicembre 1851 e 15 maggio 1852.

(Curia Arciv. di Torino — *Lettere Fransoni*).

Commissione di censura ecclesiastica sui libri.

Nella lettera di Mons. Fransoni, diretta da Lione 2 novembre 1853 al Can. Enrico Fantolini, Tesoriere della Metropolitana, si parla di un Congresso dei Vescovi della provincia ecclesiastica di Torino, tenuto a Scarnafigi, per costituire in Torino una Commissione di censura ecclesiastica sui libri. Ogni Vescovo doveva nominare un membro di tale Commissione; e Mons. Arcivescovo nominò Presidente di essa il prefato Can. Teol. Collegiato, cui aggiunse due altri membri secondo lo stabilito in quel Congresso Episcopale. Altre lettere di Mons. Fransoni, in proposito, allo stesso Canonico, sono colla data Lione 29 nov. e 11 dic. 1853; 9 agosto 1854; e Roma 13 dicembre 1854. La Commissione non ebbe vita.

(Curia Arciv. di Torino — *Lettere Fransoni*).

II.

Qualche Pastorale di Mons. Fransoni.

LUIGI DEI MARCHESI FRANSONI

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI TORINO

AL DILETTISSIMO CLERO E POPOLO DELLA SUA DIOCESI

SALUTE E SPIRITO DI CRISTIANA FORTEZZA

Immersi nel più profondo dolore, e incessantemente abbeverati di sempre nuove amarezze, il Nostro cuore abbisogna d'uno sfogo, nè saprebbe trovarlo, che nell'aprirsi con voi, o Venerabili Fratelli e Figliuoli in Cristo carissimi. Non è Nostra intenzione di farvi volgere indietro a riandar col pensiero i tristissimi fatti, che ne furono successivamente la causa; mentre a che farvi gemere con Noi sul passato, se il presente sì larga fonte ci apre d'amarissimo pianto? Quello, che Ci sforza a rompere in oggi il silenzio, si è il vedere con quale rapidità spaventosa da qualche mese si addoppino le più crudeli ferite alla Chiesa coll'aperta violazione della sacra clausura, colla sacrilega dispersione di tante Comunità Religiose, e colla violenta occupazione dei più cospicui ecclesiastici fabbricati; il tutto preceduto dalla cotanto significativa usurpazione del denaro e dei redditi del Nostro Metropolitano Seminario, usurpazione, che per colmo di scandalo dovemmo veder consumata da persona insignita dell'augusto sacerdotale carattere. Ed è anzi di tale significativo attentato, che sentiamo più particolarmente il bisogno di trattenerci con voi, sia perchè desso fu come il segnale che entravamo in un nuovo periodo di sempre più spinta persecuzion della Chiesa, sia ancora perchè fu veramente straziante per Noi il venire informati, che quanto, in tale occasione a difesa dell'operato si fece col mezzo di prezzolati giornali menzogneramente e calunniosamente pubblicare anche all'estero, abbia potuto trovare qualche ascolto eziandio presso non pochi dei così detti buoni. No, dilettissimi, non Ci fa punto meraviglia, che, chi volle eseguito quel sacrilego attentato, abbia fatto ogni sforzo per cercar di attenuare la sfavorevolissima impressione, che ben capiva dover essa produrre, e che avendo contraria la verità, siasi appigliato a quanto solo restavagli, la menzogna cioè, e la calunnia. In questo Noi non vediamo che una conseguenza, miseranda sì, ma quasi diremo necessaria, del fatto. Ciò che all'opposto Ci riesce incomprensibile ad un tempo e

acerbamente penoso, si è il vedere, che vi abbian taluni, i quali, non ostante che sappian benissimo, che niuna ragione mai può autorizzare il potere civile a metter la mano sui beni della Chiesa, pur non rifiutano di porger attento l'orecchio ad ascoltarne le scuse. Che anzi, sentendo autorevolmente asserito, che lo spoglio del Seminario fu fatto per essere il medesimo chiuso, per trovarsene l'amministrazione mancante di un membro, e per esistere abusi nel maneggio dei redditi, invece di restare indegnati di una sì svergognata impudenza, si prestano colla più stupida facilità ad accettarne la dichiarazione così che ne li direste persuasi (1).

Ma buona gente! Vorrebbero dunque che apertamente fossesi detto: — Abbiamo spogliato il Seminario per voglia di quel denaro, e per odio contro la Chiesa? — La pretesa, per verità, sarebbe eccessiva. E potrebbero mai giungere al punto di credere, che se il Seminario fosse stato aperto, e l'amministrazione compita, non avrebbe avuto luogo lo spoglio? Possibile che non comprendano che simili allegazioni non son ragioni, ma pretesti, e che, ove non si fossero potuto addurre i suddetti, se ne sarebbero messi in campo degli altri? Forse che non erano aperti i Seminarii di Friburgo in Isvizzera, e di Friburgo in Brisgovia, che pur vennero egualmente invasi e spogliati? (2). Per non vedere che la guerra contro la Religione viene ovunque, palesemente più o meno sì, ma in modo sempre uniforme, regolata e diretta dal tenebroso governo delle segrete società, bisogna assolutamente ostinarsi a volere del tutto chiudere gli occhi. E sarebbe mai vero, che cotesti tali, colla stessa indifferenza, con cui accolgono le menzogne, s'inducessero eziandio ad accettar le calunnie, non ricusando cioè di supporre malversazioni ed abusi in chi amministrava d'uffizio i redditi del Venerando Seminario? La cosa è grave tanto, che parrebbe incredibile. Eppure quando per voler discolpare chi, calpestando i più sacri diritti, spogliò d'ogni suo avere quell'ecclesiastico stabilimento, si ha il coraggio di non voler fare alcun caso delle tremende censure, fulminate dai Sacri Canoni contro chi si fa reo di somiglianti usur-

---

(1) Una disgrazia delle più deplorabili si è quella, che anche molti fra i non cattivi riguardano gli avvenimenti, ed i fatti cogli occhi dei nemici della Chiesa. Non è quindi meraviglia, se li giudicano in senso affatto contrario alla medesima, la quale però è costretta vedersi nel tempo stesso spogliata dai suoi nemici e condannata da quelli che si dicon suoi figli.

(2) Se è vero quanto alcuni giornali annunziarono, uno dei primi decreti, fatti dalla Giunta insurrezionale di Valenza, allo scoppiare della recente rivoluzione di Spagna, portò del pari la soppressione di quel Metropolitano Seminario. L'impulso partendo dalla stessa causa fa sì che ovunque si debba necessariamente seguire lo stesso piano.

pazioni, non è che troppo naturale l'associarsi pure con esso a calunniar l'innocente.

Mentre che però deploriamo la cecità di siffatti infelici, che nell'estrema lor debolezza s'inchinan sempre ossequiosi al poter della forza, e non mirando che a rendersene favorevoli, o piuttosto meno avversi, gli effetti, non hanno ribrezzo di secondarlo nel gettare vilmente la pietra all'insultato, ed oppresso, non vogliamo, no, dal canto Nostro mancare al dovere di alzare in sua difesa la voce, e protestare nuovamente contro la calunniosa insinuazione, di cui lo si volle far segno. E poichè per riuscirvi non si seppe rinvenire altro appiglio, che l'essersi trovate nella cassa del Seminario alcune rendite sul Debito Pubblico in cedole non intestate, ma al portatore, tutta ne rivochiamo la responsabilità su di Noi, perchè in fatto fummo Noi, che non solo ne autorizzammo, ma ne prescrivemmo espressamente, l'acquisto (1).

Forse il ciò udire non lascierà di fare qualche meraviglia a taluno, sembrandogli, che vi si oppongan le leggi, non già le civili, perchè lo Stato non può menomamente ingerirsi nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, ma bensì quelle che emanano dall'autorità della Chiesa. A dissipare pertanto una tal meraviglia, dobbiamo far osservare che, sebbene le somme in questione, per essere provenienti dalla vendita di alcuni terreni, avessero, a tenore della relativa facoltà Pontificia, a convertirsi poi nell'acquisto di altri stabili fondi, finchè però ciò potesse eseguirsi, dovevano stare in deposito nella cassa del Seminario. La difficoltà dunque di conservarvele nel frattempo ridotte in cedole al portatore, appoggiandosi esclusivamente al riflesso, che le medesime, per la facilità d'alienarle, si considerano come un capitale in denaro, non potea menomamente sussistere per chi, senza ciò, avrebbe appunto dovuto conservarvele in materiale denaro. L'unica cosa quindi che potrebbe alquanto far sensazione, sarebbe il vedere, non solo che il *frattempo* siasi fatto ognor continuare, ma che siensi egualmente convertite in altre simili cedole le posteriori rate dei ricevuti pagamenti. Qualora però si rifletta, che, sopraggiunta la rivoluzione, uno dei primi atti fu quello d'impedire alla Chiesa l'acquistar beni stabili, senza

---

(1) Ci facciamo tanto più premura di ciò dichiarare, in quanto che abbiamo osservato, che qualche giornale, forse per non conoscere ben la cosa, o forse per esservi stato indotto dalla delicatezza del calunniato, sollecito di non isvelare, che ne eravamo noi stessi la causa, volle scusare il fatto con dire, che il medesimo si disponeva a far cambiare le cedole al portatore in altre nominative, lo che non poteva esser vero, perchè avrebbe operato contro le nostre disposizioni.

pria ottenerne la facoltà dal governo, cui era inutile il chiederla, tosto si vedrà chiaramente, che con ciò l'eseguire la condizione del Rescritto Pontificio fu reso affatto impossibile. La facoltà che sola ancor rimanesse, sarebbe stata quella di prendere delle cedole nominative, in luogo delle altre al portatore; ma se a ciò non faceva per certo opposizione il governo, tutta all'incontro vi si faceva da Noi, e per una ragione, che punto non temiamo di farci tosto a chiaramente spiegare.

La rivoluzione, che da più anni ben vedevamo, nè vi voleva gran perspicacia, avvicinarsi a gran passi, era a quell'epoca, come di sopra accennammo, già piombata sull'infelice Piemonte, e siccome, se tutte le rivoluzioni si somigliano, sono poi identiche affatto quelle che mirano allo stesso scopo, il rovesciamento cioè dell'Altare e del Trono, così non potevamo a meno di riguardare come evidente il pericolo, che ad esempio delle passate, anche nella presente si facesse precedere, al totale spoglio della Chiesa, la sospensione di pagamento per le pubbliche rendite alla stessa intestate. Avremmo quindi creduto di renderci gravemente colpevoli, se potendo colla conservazione delle cedole al portatore impedire, almeno provvisoriamente, al Seminario la sottrazione della corrispondente rendita, non l'avessimo fatto. Che se diciamo *provvisoriamente*, non è già che non desiderassimo di tutto cuore di salvargliela anche nello spoglio generale (che per verità al suo particolare le Nostre previdenze non si eran estese); ma troppo conoscevamo la regolarità dei suoi conti per non poterci lusingar di riuscire a farne scomparire una rendita. Del resto, come, potendolo, avremmo giudicato cosa santa il farlo, così non dubitiamo di dichiarare, che tale la crederemmo egualmente per chiunque si trovasse nel caso di poter con tal mezzo salvare qualche cosa alla Chiesa.

Ora, poichè la premura di tener l'innocente affatto illeso dalla sovraesposta calunnia, Ci fece naturalmente discendere ad illuminarvi su quanto servì di pretesto alla medesima, e mettervi ad un tempo in un'avvertenza per certo non inutile nella presente condizione de' tempi, non vogliamo restarci dal fare lo stesso per quanto concerne gli altri due menzogneri pretesti, già pure sopra indicativi. E ciò non tanto perchè il farvi conoscere il vero stato delle cose può giovare a trarvi dall'errore di qualche sinistra impressione, quanto, e più ancora, perchè Ci porge occasione d'indurvi a fare con noi certi riflessi, cui forse altrimenti mai non pensereste, e che d'altronde sono della più grande importanza.

Ben poco vi tratterremo sull'allegato pretesto del trovarsi ultimamente mancante d'un membro l'amministrazione del Seminario, perchè il farsi censore del non essersi abbastanza perfettamente

adempito quanto a tal riguardo prescrive il sacro Concilio di Trento, nell'atto stesso, che apertamente se ne viola la più solenne proibizione, e se ne calpestano le più tremende censure coll'impossessarsi dei redditi di quell'ecclesiastico stabilimento, è tale un'impudenza, che non può a meno di muovere a nausea insieme e dispetto chiunque affatto privo non sia di buon senso. Accenneremo dunque soltanto, che il mancare l'amministrazione di un membro, punto non nuoce alla validità delle sue deliberazioni, le quali certamente dopochè, per essersene reso uno defunto, furono prese dai tre che restavano, non furono meno valide di quello che precedentemente lo fossero, quando durante la lunghissima malattia del medesimo, venivano prese egualmente da essi tre soli. E forse fu appunto per l'assuefazione di prenderle essi soli, che non pensarono in seguito a suggerirci di surrogare il defunto; come per trovarci violentemente allontanati dalla Diocesi, mai non vi venne neppur pensato da Noi.

Di assai più cose all'opposto Ci darà luogo a parlarvi la falsità dell'altro pretesto, che cioè il Seminario era chiuso. Per rendervi quindi senza ritardo convinti della medesima, riputiamo piucchè bastante il solo farvi riflettere, che il Seminario è un'istituzione ecclesiastica avente ad oggetto di educare nella pietà, e nella scienza, i giovani per formarne dei buoni ministri alla Chiesa, collocandoli a tal uopo in una o più case, che possono liberamente stabilirsi in qualsiasi luogo, e da quello fissamente o provvisoriamente trasferirsi in un altro, come meglio giudica il Vescovo, senza che nè al potere civile, nè ad altri chiunque possa competere alcun diritto di opporvisi. Infatti siccome niuno ignora che nella Diocesi di Torino due esistono di tali case aperte in Chieri ed in Bra, ne viene di conseguenza, che fu ed è una pretta menzogna il dire, che il Seminario era chiuso, quando non era chiusa che la casa in Torino; ed è falso del pari che siasi, come si cercò di insinuare, spogliata soltanto la casa non aperta, mentre col togliersene all'amministrazione i redditi, le si tolsero i mezzi di sostener le altre due, epperciò si venne a radicalmente colpire l'istituzione in se stessa. Lo spoglio adunque, di cui il Seminario fu vittima, tende nientemeno che a distruggere l'opera del Concilio di Trento, cioè ad impedir che la Chiesa si formi dei buoni ministri. E ben vorremmo, che ognun di voi tanto bene il capisse, quanto il capì chi lo volle eseguito, il quale però, come già notammo in principio, se non avesse potuto addurre il menzognero pretesto che ne era chiusa la casa in Torino, non avrebbe mancato, no, di inventarne qualch'altro; chè certo non gli sarebbe maggiormente costato il proclamare, che in quello stabilimento insinuavansi ai giovani principii ostili al governo, o il dare ad intendere qualche altra di quelle somiglianti

menzogne, che in altri Stati, non ha gran tempo, d'egual pretesto servirono ai nemici della Chiesa per impadronirsi dei Seminarii.

Potremmo qui aggiungere, che il riferito pretesto, come ben lo rilevarono alcuni pubblici fogli, resta manifestamente smentito dal fatto per parte dello stesso governo. Perciocchè realmente il fatto di aver esso, coll'occupazione d'una gran parte della casa in Torino, sempre impedito dal 1848 in poi il Seminario di collocarvi i Chierici, smentisce nel modo più solenne il pretesto, per cui volle far creder d'averlo spogliato, perchè sarebbe lo stesso che dire d'aver voluto far pagare la pena della propria colpa ad altrui. Tuttavia non è nostra intenzione di fermarci su tale argomento pel motivo che, mentre da una parte non sarebbe a far meraviglia che anche contro la verità si facesse a sostenere, che avrebbe sgombrata la casa, se ne fosse stata fatta la domanda, per mettervi i Chierici, Noi dall'altra non avremmo mai patito, che si facesse contro la verità tal domanda, perchè in coscienza non credevamo di potervi mettere i Chierici. Che anzi in tale occupazione ammiravamo un tratto di quella Provvidenza, che sola può cavare il bene perfino dal male, che nell'attuale stato di cose non si trovassero i giovani riuniti insieme a Torino, ove la loro permanenza sarebbe esposta a gravissimi rischii, senza poter loro apportare vantaggio di sorta (1).

Diciamo in primo luogo, che una comunità di Chierici in Torino sarebbe esposta a gravissimi rischii, nè crediamo che intorno a ciò possa nascere dubbio a chiunque abbia libero l'uso della ragione, mentre oltrechè non ha guari troppo evidentemente il provò una quanto dolorosa tanto nota esperienza, chi potrebbe ignorare, che è precisamente nelle capitali, che la rivoluzione spiega sempre i suoi sforzi più moltiplicati e violenti? Ora se per ciò stesso è pericoloso in genere ai giovani il dimorarvi anche dispersi, perchè la vivacità della loro immaginazione si presta troppo facilmente a lasciarsi travolgere dai propagatori delle massime rivoluzionarie, che dovrà poi dirsi d'un Seminario, ove numerosi trovandosi riuniti i Chierici, si comunicano naturalmente le ricevute impressioni, e fomentandole a vicenda si riscaldano per modo, che, al primo offrirsene l'occasione, l'incendio delle loro menti scoppia improvviso, e

---

(1) Forse potrà sembrare inopportuno che Ci facciamo a giustificare determinazioni, che a Noi soli spettava di prendere; nè certamente intendiamo di difenderci contro chi non ha dritto d'accusarci. Tuttavia riflettendo, che, come ce ne avverte l'Apostolo, siamo debitori anche agli insipienti, il numero dei quali la divina Sapienza proclama in genere che è infinito, abbiamo creduto, che il mettere in evidenza la falsità delle accuse, colle quali si è preteso di attaccare le dette determinazioni, non avrebbe lasciato di produrre una qualche utilità; e quindi non abbiamo voluto trascurarne l'occasione.

irresistibilmente li spinge a rovinarsi anche per sempre! Si vorrà forse dire, che ben può provvedervi un'esatta disciplina ed un'accorta vigilanza? Ciò è presto detto in teoria, ma qual differenza per metterlo in pratica! Chi oserebbe ripromettersi, che nella scelta del numeroso *personale*, indispensabile alla sussistenza di siffatto stabilimento, riuscirebbe a far sì, che neppur uno vi fosse compreso, il quale o già attaccato da guasti principii, o non difficile ad esserlo, si facesse poi da sedotto seduttore egli stesso? E quando ancora ciò si volesse supporre, niuno per certo vorrebbe creder possibile l'impedire ai seminaristi ogni esterno contatto, che pur sarebbe l'unico mezzo per renderli fisicamente inaccessibili agli sforzi di chi, nell'impegno di corrompere i giovani Leviti, troppo bene conosce quanto facilmente la seduzione di un solo quella traggasi dietro d'un'intera comunità.

Nemmeno poi ad un pericolo, così evidente che grave, contrappor si potrebbe un vantaggio, e quasi diremmo, uno scopo qualunque. In passato vi era quello di agevolare ai giovani il conseguimento dei teologici gradi, ed infatti la casa del Seminario in Torino avea finito per essere esclusivamente riservata a quelli soli di loro, che aspirassero a conseguirli. Ma questo scopo intieramente cessò da quel giorno, in cui l'Università fu sottratta da ogni qualsiasi dipendenza dall'autorità della Chiesa. Perciocchè nelle lauree, che ora in essa si danno, essendo l'autorità laica quella che dichiara, che il candidato è fornito di conveniente sacra dottrina, e che perciò ne lo pronunzia formalmente dottore, che cosa risultano somiglianti laicali Teologi in faccia alla Chiesa? Sel domandarono i Venerandi Colleghi della Nostra Metropolitana Provincia fin dal 1849, quando appunto, per avvisare ai mezzi di opporsi alla guerra spiegatasi contro la Religione, si trovavan raccolti in Villanovetta a congresso; e tosto a sgombrare l'inganno dalla mente dei giovani, che fossero per non farvi attenzione, alzarono magistralmente la voce a proclamare, che in siffatte laicali lauree non poteasi riconoscere alcun valore canonico, che è quanto dire, che a nulla servono per tutto ciò che riguarda la Chiesa. L'oggetto adunque di tenere i seminaristi in Torino non solo venne intieramente a cessare, ma fece luogo ad un altro in senso direttamente contrario, perchè l'agevolar loro il modo di conseguire in oggi la laurea sarebbe lo stesso, che eccitarli a riconoscere col fatto, che l'autorità laica ha dritto di regolare per mezzo dell'Università l'insegnamento teologico; di giudicare non solo se sia sufficiente, ma se sia la dottrina degli esaminati; di crearli infine dottori nella sacra Facoltà, e conferir loro le attribuzioni, che ne dipendono: lo che davvero mai non vorremmo, che si potesse sospettare di Noi.

Qui forse taluno opporrà, che in sostanza poi se si considera quanto realmente osservavasi in pratica, nè anche in passato si potea dire, che l'Università dipendesse dall'autorità ecclesiastica. Alla grave obbiezione Ci limiteremo a rispondere, che in allora l'Università si reggeva in conseguenza d'una Bolla, il cui valore, qualunque siane l'origine, non rivocavasi in dubbio; che le promozioni ai gradi dichiaravansi farsi coll'annuenza d'un Cancelliere, il quale era sempre di necessità l'Ordinario; che in suo nome emanavano, e da esso eran segnate, le relative patenti; che insomma in tali atti il colore chiaramente appparivа dell'autorità della Chiesa. Del resto, o dilettissimi, Noi siamo troppo sinceri per non poter ricusare d'ammetter con voi, che a tal riguardo anche in allora le cose eran ben lungi d'andare come avrebbon dovuto. Nè per certo ameremmo che il silenzio da noi usato in quel tempo venisse da voi interpretato come una prova, che per riguardo al sacro insegnamento fossimo abbastanza contenti dell'ingerenza onorifica riservata alla Chiesa. Se ciò fosse, dobbiam dichiarare che v'ingannereste a partito, mentre appena che giunti in Piemonte Ci fu fatto di conoscere, che in un punto di tanta importanza l'esercizio dell'ecclesiastica autorità vi si trovava ridotto ad un'illusoria apparenza, ne restammo amaramente colpiti, nè sapevamo darcene pace. Il vedere però, che tutti i rispettabili Nostri Colleghi sopportavano pazienti il giogo dell'invalso sistema, il quale d'altronde vi si trovava stabilito da un tempo ben lungo, Ci persuase, che non sol potevamo, ma forse dovevamo Noi pure fare altrettanto.

Che se Ci chiedeste come sia che un sistema, assurdo in se stesso e affatto ostile alla Chiesa, abbia potuto introdursi senza incontrare opposizione, vi dovremmo rispondere, che propriamente Noi nol sappiamo. Tuttavia crediamo di non andar lungi dal vero pensando, che forse in sulle prime l'autorità laica si sarà ristretta a pretender di avere nell'insegnamento, anche teologico, un'ingerenza soltanto minima, e che appunto per essere minima, l'autorità ecclesiastica avrà giudicato di poterla tollerare. Una volta però cominciatosi l'alfabeto delle concessioni, il progredirvi per gradi non è che assai naturale. Diciamo *per gradi*, chè senza dubbio farebbe troppo grave impressione il sentirsi spingere a saltare di sbalzo, non già diremo sino all'ultima lettera, ma anche solo varie lettere insieme. Invece dall'una all'altra di esse la distanza è sì piccola, che non è poi tanto difficile, che, vedendo già concesso A, si pieghi ancora un poco, e concedasi B; che per lo stesso motivo più tardi da B si passi a concedere C; che infine, così progredendo successivamente d'una in altra concessione, si finisca per giungere, quasi senza avvedersene, sino all'estrema lettera del relativo alfabeto. No,

il ripetiamo, ciò non è poi tanto difficile, massimamente per poco che prestisi orecchio a quei certi prudenti del secolo (che mai in niuna età mancarono), i quali, col miele della conciliazione sulle labbra, van predicando, che la Chiesa dee prestarsi alle esigenze dei tempi, e discendere a concessioni anche della più grande importanza, solo bastando di salvare il principio; quasichè si salvasse il principio, contentandosi di conservare, in luogo della realtà, l'apparenza.

Ed è precisamente a questo deplorabile punto, che Ci trovavamo ridotti anche prima della rivoluzione, mentre non era solo l'Ordinario di Torino, che per l'Università non potesse affidare l'insegnamento a quei Professori, che gli ispirassero maggior confidenza nel loro prescrivere il sistema a seguire, ma ciò accadeva del pari agli Ordinarii delle Provincie, che potean trovarsi nel caso di vedersi giungere innanzi un Ecclesiastico sconosciuto a dichiararsi mandato per istruire nella Teologia i loro Chierici nel modo, che sarebbe per piacere, non già ad essi Ordinarii, ma bensì a quelli, dai quali veniva mandato. Si dirà forse, che in pratica la nomina dei Professor soleva farsi in modo da compiacere il desiderio dei Vescovi; ma supponendo ancora, che ciò si facesse sempre, e con tutti, non è però men vero, che doveano essi accettare per grazia ciò che loro competeva di diritto, e che, in conseguenza dell'invalso sistema, si trovavano esposti a vedersi una volta o l'altra, loro malgrado, imporre e la persona del Professore, e il modo dell'insegnamento. Fu quindi appunto per questo che, quando non ha guari Ci venne fatto d'intendere come ai Nostri Venerabili Colleghi fosse stata fatta minaccia di lasciare a loro carico lo stipendio dei Professori di Teologia, se non piegavansi alle nuove esigenze del ministero, ben lungi dall'attristarcene, ne provammo un vero piacere, perchè con ciò vedevamo loro naturalmente offerto facile il mezzo di scuotere l'indegno giogo, che si era preteso di metter loro sul collo per qualche misero centinaio di lire, alle quali ognuno di essi era ben fortunato di rinunziare, assumendosi di buon grado il peso di supplirvi altrimenti, anche a costo di personali sacrificii.

Abbiamo creduto, o dilettissimi, di doverci estendere alquanto su questo punto, troppo grande essendone l'importanza, perchè non potessimo lasciarci sfuggire l'occasione d'istruirvene, che sì naturalmente venivaci offerta dall'aver preso a far rilevare, come tutte le ragioni evidentemente mostrassero l'inconvenienza di aprire in questi tempi il Seminario in Torino. La quale inconvenienza non per altro abbiamo voluto scendere a far dimostrata, che per compassion di coloro, i quali, come dicemmo in sul principio, rinunziando alla facoltà di ragionare, non solo tralasciano di riflettere, che quand'anche

fossero vere tutte le accuse fatte, o fattibili, non per questo avrebbe il governo il minimo dritto d'invadere l'altrui proprietà, ma inoltre si prestan facilissimi ad accettar per buone le scuse di chi assassina la Chiesa (1). Del resto, se Ci è doloroso il conoscere, che di sì miseri ciechi se ne ebbe pur troppo a deplorare fra voi, non è però che non sappiamo ad un tempo, come riguardo a ben altri il sentir addurre pretesti, per giustificare il sacrilego spoglio del Seminario, non abbia fatto all'opposto che accenderne maggiormente lo sdegno. E sappiamo ancora di più, che non pochi, nell'ardore del loro zelo, non poterono celare d'essere malcontenti di Noi, sembrando loro, cioè, che mancassimo al Nostro dovere, tralasciando di esemplarmente punire chi, pel suo sacro carattere trovandosi a noi più strettamente soggetto, si rese altresì tanto più reo nel prender parte allo scandaloso attentato. Sì, giustizia vuole, che dichiariam di sapere che un sì fatto malcontento ebbe luogo; ed anzi assai Ci dorrebbe, che il prescindere, come facciamo, da quanto potremmo dire a Nostra discolpa, venisse attribuito all'averne provato amarezza, dovendo invece protestare, che fu precisamente l'opposto. Siamo così poco assuefatti a sentirci incoraggire a sostenere con apostolica franchezza la causa della Chiesa, che il vederci accusati di non averlo fatto abbastanza, lungi dall'esserci riuscito penoso, Ci consolò grandemente, perchè Ci fece conoscere, che dunque nell'amatissima Nostra Diocesi, ad onta degli incessanti sforzi degli aperti nemici della Religione, e dei falsi prudenti del secolo, non si lascia nè di comprendere quanto sia accanita la guerra, che vien fatta alla Chiesa, nè di desiderare che i ministri di Essa spieghino un esemplare coraggio nel difenderne i diritti.

E lode sia al pietosissimo Iddio, che un tal coraggio ispirò alle religiose famiglie dell'un sesso e dell'altro, ultimamente scacciate dai sacri loro chiostri, sui quali tosto la forza stese prepotente l'usurpatrice sua mano. L'invitta fermezza, con cui non solo respinsero le perfide offerte inducenti all'apostasia, ma costantemente si rifiutarono a quanto avrebbe potuto mostrar connivenza alla violazione

---

(1) Qualche giorno dopo il seguito spoglio del Seminario vi fu un cotale, che disse: *Si fa tanto chiasso per un'operazione, che in sostanza fu semplicissima. Il tutto poi si riduce all'aver preso il denaro da una cassa, e averlo trasportato in un'altra.* L'operazione infatti era stata semplicissima nè più nè meno di quella dell'assassino, che col pugnale alla mano non fa altro, che levare il denaro dalla tasca del viaggiatore, e trasportarlo nella propria. Così sarebbesi dovuto rispondere a quel cotale; ma invece vi fu chi, riferendo le suddette parole, lo faceva con tale un'aria di compiacenza che parea volesse dire: *Tanti gridano, perchè non sanno, ma io sono andato al fonte, ed ho visto subito, come realmente fosse la cosa, che i giornali clericali aveano tanto imbrogliata!!!*

della clausura, e all'occupazione di fabbricati, proprietà della Chiesa, fu di un vero conforto al Nostro addoloratissimo cuore, che ne presagì il più gran vantaggio alla stessa. Infatti l'aver obbligato la forza a mostrarsi in tutto il brutale suo aspetto, ha prodotto l'incalcolabile bene di far pubblicamente conoscere da quale spirito sia animato chi non indietreggiò dall'usarla. Nè certo può esservi alcuno, il qual non capisca, che se, riguardo a tanti Regolari Istituti, si calpestarono i più sacri diritti, non fu già, come si addusse a pretesto, perchè si avesse bisogno delle lor case per urgente pubblico bisogno, ma per solo sfogo di odio contro la Religione, ad eseguimento del piano ordito dalle società segrete, come già dicemmo nell'apposita Nostra protesta, che tutti ben conoscete, per essere stata pubblicata da non pochi giornali.

L'avere poi per tal modo interamente squarciato il manto, sotto di cui già sì male occultavasi l'ipocrisia, dee necessariamente esercitare un'efficacissima influenza anche sui più dubbiosi. Perciocchè riuscendo in oggi affatto impossibile l'illudersi sulle intenzioni di chi manifestamente serve alla sêtta, non vi possono essere che i decisamente cattivi, che si prestino a secondare le sempre sospette esigenze della medesima. Punto quindi non dubitiamo, che il coraggioso esempio testè dato dalle Corporazioni Religiose, che prime furono a subirne le violenze, non sia per essere splendidamente seguìto così dalle altre, come dall'amatissimo Nostro Clero secolare, il quale, non meno del Regolare, fatto segno alle ire di chi agogna spogliarlo e conquiderlo, dee pur troppo sapere qual sia la sorte che a lui vien riservata.

Ed è perciò, che a voi Ci rivolgiamo, o Ven. Ministri del Signore, per raccomandarvi di vegliar senza posa a sostenere gli attacchi, che d'ogni genere si ordiscono contro la Religione ed il Clero, e per ciò stesso prepararvi a soffrire. L'invadere il patrimonio della Chiesa è un principio fondamentale adottato ognora dai suoi nemici, che in ciò si propongono il doppio scopo, e d'appropriarsene il prodotto dispergendolo, e di privarne gli Ecclesiastici, che ne sono provvisti. Chiunque pertanto fosse tentato di sacrificare la propria coscienza, pensando, che col piegare innanzi al ferreo volere degli empi potrà riuscire a conservarsi il godimento della prebenda, del benefizio o dell'impiego, rifletta che non farebbe se non se comprare a prezzo d'infamia una corta dilazione allo spoglio, che poco prima o poco dopo dovrà onninamente subire. Si vuole ad ogni costo, che i Ministri dell'Altare sieno ridotti allo stato di prezzolati, affine e di averli più servilmente soggetti, e di poterli poi ad arbitrio spogliare eziandio della tenue pensione, che in sul principio venisse loro assegnata. Il Clero del Portogallo, che, toccatala appena per

qualche semestre, è ora letteralmente ridotto a mendicare la sua sussistenza, assai loro dice, che cosa hanno luogo di attendersi. Havvi, è vero, la Provvidenza; ma se tutto possono da Essa sperare coloro, che, fermi nell'osservanza dei loro doveri, non temettero d'esporsi a perdere tutto, ciecamente abbandonandosi a Lei, dovrà poi dirsi lo stesso di chi, confidando più nell'uomo che in Dio, si fosse indotto a mancar verso Dio per tentar d'assicurarsi la protezione dell'uomo? I buoni fedeli accorrono volonterosi a sollievo di quei sacerdoti, che veggon fatti miseri per non aver voluto tradire il santo lor ministero, e li circondano d'ogni più rispettosa ed amorevole cura; ma all'opposto ritorcono inorriditi lo sguardo da quegli infelici, i quali per ignobili viste di temporale interesse, paventando la forza di chi può bensì nuocere al corpo, ma nulla può contro l'anima, diedero il miserando spettacolo o di disertare apertamente la propria bandiera, o di appigliarsi ai più infelici espedienti per evitar di seguirla (1).

No, dunque, o Ven. Fratelli, non vogliate permettere, che l'affannoso pensier del domani entri punto in bilancia, ogni qualvolta si tratta di adempiere ai vostri doveri. Ah! pur troppo voi ben vedete, come il lupo oggimai scorra ovunque urlando feroce, e col mordere a destra, e coll'abbrancare a sinistra, annunzi imminente il più orrendo strazio del gregge. Posto quindi a custodia di esso, deh! per pietà non cessate di riflettere, che, quanto ne è più grande il pericolo, altrettanto per voi addoppiasi l'obbligo di spiegare a sua difesa il più energico zelo, a rischio eziandio di sacrificare voi stessi. Non ignoriamo che, appunto ad abbattere il vostro coraggio, i nemici della Chiesa promossero testè l'adozione di un'elastica legge, che mette in loro balìa le vostre persone. Fu loro intendimento con essa di imprigionarvi la lingua, non potendo soffrire, che i vostri avvertimenti impediscano i fedeli di cadere nelle prevaricazioni, alle quali si affatica con ogni sforzo di trarli. Ma sia pure, che essi

---

(1) Di quelli, che, mentre impauriti si astengono di far ciò che debbono, vorrebbero però nascondere la loro mancanza. se ne trovano sgraziatamente dapertutto. I giornali raccontarono, che il Curato di una piccola città del Granduçato di Baden, non sapendo come esimersi dal leggere la pastorale del suo Arcivescovo, e d'altronde non avendo coraggio di farlo per timore del governo, annunziò dopo la Messa Prima, che l'avrebbe letta più tardi innanzi alla Cantata; ma, giuntane l'ora, mentre tutti aspettavano di sentirne il contenuto, egli salito in pulpito disse all'udienza: *Miei cari parrocchiani, io voleva farvi la lettura annunziatavi, ma la polizia è venuta in mia casa, e mi ha portato via la pastorale. Voi vedete dunque, ch'io sono nell'impossibilità di leggervela.* Siccome tutti conobbero essere egli stesso, che avea concertato una siffatta commedia coll'autorità locale, sarebbe difficile ad esprimere quanto mai trista sia stata la figura, che egli vi fece, e quanto a lui sfavorevole sia risultata l'impressione, che un tal fatto produsse nei suoi parrocchiani.

formin di voi un così ingiurioso giudizio, Noi pensiamo all'opposto, che il timore di attirar su voi stessi i rabbiosi morsi del lupo punto non valga a diventar cani muti, e che anzi, sprezzandone arditamente il furore, tanto più vi fareste zelanti a gridare, quanto più urgente fosse il bisogno che il gregge avesse di guida, per trovarsi in difficili ed angosciosi frangenti.

Tale precisamente si era la trista condizione dello Svizzero Canton di Friburgo, quando gli uomini, cui la rivoluzione servito avea di sgabello per salire al potere, pensarono, che il giuramento in genere di osservare le leggi, quelle pure abbracciando fatte in odio alla Chiesa, avrebbe potuto riuscire grandemente efficace per formare a Lei dei ribelli; e quindi non solo, ad onta della proclamata libertà, lo vollero imporre, ma si fecero un perfido impegno di ampiamente estenderne l'obbligo. Fu allora, che l'inclito Monsignor Marilley, Prelato quanto dolce nei modi, altrettanto fermo in tutto quello che può intaccar la coscienza, alzò coraggiosamente la voce per avvertire il suo gregge, che non poteasi prestare il giuramento richiesto, senza che una clausola ne limitasse la forza a ciò solo, che non fosse alla Religione contrario; e lo dichiarò con apposita Pastorale sua Lettera, di cui tosto per mezzo sicuro trasmise copia a ciascuno dei parrochi, ingiungendo loro di pubblicarla nella seguente domenica. Seppelo il governo, e immediatamente spediti in tutte le direzioni i *gendarmi*, fece per iscritto, e nei termini i più minacciosi, significare ad ogni parroco, esigendone ricevuta, l'assoluta proibizione di pubblicare la lettera. Ma quei venerandi Curati troppo bene sapevano, che non deesi a Cesare quel che è di Dio, per esser convinti che le minaccie del potere civile non poteano dispensarli dall'obbligo loro imposto dalla Circolare del Vescovo. Chepperò di centoundici, quanti appunto ne conta il Canton di Friburgo, cent'otto la lessero nella fissata domenica; due, che non aveano avuto il coraggio di farlo, commossi poi dallo scandalo che vedevano aver prodotto nella popolazione il loro vile silenzio, affrettaronsi di rimediarvi con leggerla nella successiva; ed uno, ah! perchè sempre dee trovarsi un Giuda! uno solo fu quello, che non valsero a smuovere nè il cordoglio dei colleghi nè lo scandalo dei parrocchiani, e fu visto, desolante spettacolo! persistere nella disubbidienza. Ma per quanto senza dubbio fosse a compiangersi la sua debolezza, limitata però fortunatamente ad un solo, non potè punto pregiudicare alla gloria, di cui, al cospetto del mondo tutto, si cinse quel venerabile Clero, nè punto pure impedì che il Cuor del Pastore, alla vista del mirabile accordo di tutti gli altri Curati, si sentisse inondare da ineffabile gioia, ben comprendendo, che la condotta da essi tenuta in sì grave occorrenza, porgevagli la più sicura conso-

lante caparra, che serbati ognor si sarebbero irremovibilmente fedeli alla santa missione, che in un con esso chiamati erano a compiere (1).

Ora mentre desideriamo di tutto cuore, che la coscienza degli amatissimi Nostri Diocesani mai non abbia a trovarsi in così duri cimenti, siccome però abbiam pur troppo motivo di grandemente temerlo, Così ci auguriamo, che in tal caso la condotta dei Rettori delle anime, quella emulando dei Friburghesi Curati, seguìta venga dal rimanente del Clero, per cui rendendosi, sovra ogni altro, illustre e glorioso, l'animo Nostro riempia del più soave conforto, e andar Ci faccia superbi di trovarcene a capo. Nè certo far vi vorremmo il grave torto di dubitare, che, ove sgraziatamente emanassero nuove leggi in opposizione alla Chiesa, foste mai per mancare al dovere di spiegar chiaramente ai fedeli in ordine ad esse dovessero assolutamente evitare, sotto pena di rendersi gravemente colpevoli. E vogliamo dire con ciò, che, se per esempio si pubblicasse una legge di matrimonio civile nel modo, che venne annunziata, non tralascereste di far osservare, che, pei figli della Chiesa il contratto di matrimonio essendo elevato alla dignità di Sacramento, non può l'uno esistere separato dall'altro; che se per conseguenza due sposi si limitassero a fare il solo atto civile, mentre non riceverebbero il Sacramento, non istringerebbero neppure alcun contratto; che la loro unione sarebbe un vero concubinato nè più nè meno che se non vi fosse intervenuto l'atto civile, per cui in tale stato sarebbero incapaci d'assoluzione; che ricusando, anche uno solo di essi, di legittimare la loro unione innanzi alla Chiesa, dovrebbero onninamente separarsi; che senza una tale legittimazione l'uno non potrebbe essere dall'altro obbligato a riunirvisi; che peccherebbero

---

(1) Abbiamo più particolarmente citato il fatto dei Curati di Friburgo in Isvizzera, perchè, quantunque sì luminoso, non ne venne però allora abbastanza parlato, per essere un tempo, in cui la rivoluzione, sconvolgendo quasi tutta l'Europa, faceva sì, che ognuno troppo fosse occupato dei gúai del proprio paese, per non poter molto pensare a quelli dell'estero. Del rimanente chi potrebbe ignorare quanto, nella non ancor cessata persecuzione della Chiesa nel Ducato di Baden, siasi pure distinto quel Clero, fermo stringendosi intorno all'invitto Mons. De Vicari, Arcivescovo di Friburgo in Brisgovia, che nell'ottuagenaria sua età colla voce e coll'esempio animavalo a fortemente combattere la guerra del Signore? Che se pur troppo colà la debolezza non si restrinse ad un solo, ed anzi per taluno ebbesi a deplorare qualche cosa di peggio che semplice debolezza, a compenso però si ammirarono dei tratti così luminosi, che veramente toccarono all'eroismo. Perciocchè non solo in generale, quanto venne dal superiore prescritto, fedelmente fu pubblicato, malgrado la certezza d'averne a soffrire e carcere e multe, ma dopo avere pazientemente sopportato il primo, per timore, che il prestarsi a pagar le seconde fosse considerato come un riconoscere la legalità della condanna, si volle piuttosto soggiacere a vedersi spogliare dei proprii mobili, che quel governo non ebbe rossore di violentemente rapire, e far vendere ai pubblici incanti.

mortalmente e quel giudice che si facesse a costringervelo, e chiunque prestasse mano a siffatta ingiusta violenza; in una parola, nulla ommettereste di quanto fosse necessario alla compiuta istruzione, che i fedeli han dritto di attendere da voi; e ciò così per riguardo alla detta legge del matrimonio civile, come per qualunque altra, che, avversa alla Chiesa, avessimo la temuta disgrazia di veder pubblicata. Al qual proposito non Ci possiamo astener dal notare, che, sebbene non tutti gli Ecclesiastici sarebbero tenuti a far pubblicamente avvertire tutto ciò, che in essa legge si offrisse a pietra d'inciampo, potrebbero però esserlo talvolta in privato; e lo sarebbero certamente venendo interrogati, come sarebbero altresì nel più stretto dovere di scrupolosamente evitare in loro stessi quanto li esponesse al pericolo di farli cadere in sospetto d'adesione alle medesime. Infatti, sia pure che non tutti sieno in obbligo di ricordare, che, come si fa reo di furto anche chi solo prestavi mano, benchè a vantaggio esclusivo di altri, così doppiamente il diverrebbe chiunque si prestasse a concorrere in qualsiasi modo all'usurpazione del patrimonio della Chiesa, perchè, oltre essere ciò un verissimo furto, vi si aggiungerebbe la qualità di sacrilegio; chi vorrebbe sostenere, che, almeno quando venissero interrogati, non fosser tutti tenuti a dichiararlo? E a dichiarar eziandio, che non si può senza peccato, e senza contrarre l'obbligo di restituzione, accettare, o comprare, oggetti e beni violentemente tolti alla Chiesa? Chi non vede che mostrerebbe di aderire all'empietà del relativo decreto quell'ecclesiastico, che, appena udita essere stata decisa l'espulsione di questa o quella Corporazion Religiosa, si presentasse anelante per ottenere d'esser messo a suo luogo in qualche non cessabile incarico, cercando così di togliere ai membri quei pochi vantaggi, che ad alcuni almeno di essi potrebbero ancor rimanere della totale spogliazione del corpo?

E qui, o dilettissimi, oh! quante cose mai Ci si offrono affollate alla mente, che ben vorremmo esprimervi tutte, perchè, riguardando la pratica, non possiam dubitare che sarebbero per riuscire grandemente opportune! Ma, poichè nol consentono gli angusti confini d'una lettera, Ci limitiamo ad inculcarvi quanto il possiamo, che non vogliate cessar dal riflettere al gravissimo scandalo, che orribilmente invade i fedeli, quando un sacro ministro, pel vile timore di compromettersi verso l'autorità temporale, non osa mostrarsi dolente delle acerbe ferite, che pur mira da essa farsi l'una sull'altra alla Chiesa, e talvolta..... talvolta pur vi sorride. Ah! tolga Iddio, che ciò di alcuno si abbia a deplorare di voi! La lotta che attendevi è dura, lo conosciamo pur troppo, e ben vediamo che avete tutta la ragion di temere. Temete dunque, non già che

l'eseguire fedelmente il vostro dovere vi faccia incontrare il furor dei potenti, ma bensì, che il pensare al furore dei potenti vacillare vi faccia nell'eseguire il vostro dovere. Temete, sì, il ripeteremo, ma temete sol di voi stessi, e confessando umilmente a piè del Signore l'estrema vostra debolezza, pregatelo di non voler permettere, che mai questa si abbia a render palese ai suoi e vostri nemici. Ditegli, ma dal profondo proprio del cuore: *Noi vorremmo, o buon Dio, mostrare col fatto, che siamo veri vostri ministri, nè ricusiamo, no, di soffrire la persecuzione e le croci. Ma voi conoscete, che la miseria è sì grande, che nulla, affatto nulla, possiamo noi sostenere. Bisogna ben dunque, che siate voi a tutto operare in noi stessi; che nelle tribolazioni ci sostenghiate intieramente colla più valida grazia; che insomma divenir ci facciate quello, che sgraziatamente non siamo.* Quest'umil preghiera non potrà a meno di riuscire, accetta al Signore, e ad assicurarne il compiuto esaudimento, non avete che a raccomandarla con figlial confidenza alla divina sua Madre, che Madre è pure di noi, e che nella misericordia sua senza limiti niuno mai non rigetta, che sinceramente a Lei faccia ricorso.

Quanto a noi, che la Provvidenza, forse per impedire che vi dessimo qualche luttuosissimo esempio di quella stessa debolezza, nella quale tanto vi avanziamo, permise che fossimo di viva forza allontanati dal campo di battaglia, unir non Ci possiamo a combatter con voi, se non soltanto in ispirito Siate certi però, che con esso mai non lasciamo d'esservi al fianco, pregando cioè la Divina Bontà di volervi incessantemente confortare per modo, che mai a fallir non venghiate a quella invitta costanza, di cui nella critica vostra posizione dar dovete indispensabilmente le più decise e splendide prove. E Noi pure, a far sì che le inferme Nostre preghiere ascendano gradite all'eccelso Trono di Dio, e ne ottengano più sicura la grazia, le raccomandiamo con piena fiducia al patrocinio dell'Augustissima Vergine ed Avvocata Nostra Maria. Che anzi Ci riesce della più viva soddisfazione l'incontrarci ad indirizzarvi questa lettera in un giorno particolarmente a Lei sacro, essendo appunto in quest'oggi, che sotto il titolo la veneriamo della Mercede per la redenzion degli schiavi. Ah! sia dunque Maria, che, spiegando la possente sua intercessione presso il Divino suo Figlio, vi tragga al più presto dalla tremenda sua schiavitù che vi opprime per riguardo alla Chiesa, e frattanto vi tenga ognor più strettamente attaccati al Supremo Capo di essa, il Romano Pontefice! Si è di tal guisa, che ardentemente preghiamo in vostro favore; deh! voi, ve ne scongiuriamo, pregate pure non meno caldamente per Noi, che, disgiunti di corpo, ma congiunti di cuore, vi compartiamo la pastorale benedizione.

Vigilate, state in fide, viriliter agite, et confortamini (1 Cor. XVI, 13).

Lione, 24 settembre 1854.

† LUIGI, *Arcivescovo di Torino.*
GIUSEPPE DROMPT, *Segr. assunto.*

PROTESTA.

Sebbene, allora quando, sotto il 23 dello scorso giugno, adempimmo al dovere di protestare contro la spogliazione del nostro Metropolitano Seminario, chiaramente conoscessimo che dessa non era che il principio di quella che volevasi ampiamente estendere a danno della Chiesa, tuttavia il vederla sì tosto e sì brutalmente eseguita su tanti stabilimenti della medesima, non ha potuto a meno di portare al nostro cuore un crudelissimo colpo. Ci è stato, è vero, di un santo conforto l'ammirare l'invitta fermezza, sia delle RR. Canonichesse di S. Croce, che delle monache cappuccine, nell'essersi, ad onta delle più impudenti minaccie, costantemente rifiutate a tutto ciò che potesse avere anche solo l'ombra di prestarsi alla violazione della papale clausura, con non avere che strettamente ceduto alla forza; ma ci è riuscito all'opposto tanto più desolante il vedere, che di questa forza siasi contro il sacro loro asilo ardito abusare nella più indegna e scandalosa maniera. Astretti quindi dal più positivo incalzante dovere, in conferma ed aggiunta di quanto già fece il nostro signor Provicario Generale, formalmente noi protestiamo contro l'aperta violazione della clausura papale, contro l'espulsione delle due monastiche famiglie, contro l'usurpazione dei rispettivi loro fabbricati, e contro tutte le inique arti, colle quali si è tentato di fare in modo che le due comunità religiose venissero a rendersi da per se stesse sciolte e distrutte.

Quantunque poi i PP. Certosini di Collegno, egualmente che i RR. Oblati di Maria e i Domenicani di Torino, essendo come regolari immediatamente soggetti alla S. Sede, non dipendano dall'ordinaria nostra giurisdizione, siccome però l'avere violentemente scacciati i medesimi dalle rispettive e lor proprie dimore, e l'avere queste prepotentemente occupate, costituiscono tanti separati gravissimi insulti alla Chiesa, noi in nome di essa protestiamo contro tutti e singoli i relativi sacrileghi atti.

Mentre poi vivamente deploriamo, che nella nostra dilettissima diocesi di Torino si trovino persone, sui primi ranghi locate, che, prestandosi con tali atti ad eseguire il diabolico piano decretato dal tenebroso governo delle società segrete, si bevano l'iniquità come

l'acqua, non possiamo restarci dal pubblicamente lor ricordare, come si vadano tuttodì caricando delle più tremende scomuniche! E poichè quelle fulminate contro i violatori della religiosa clausura colpiscono anche tutti coloro che prendono parte al fatto, ancorchè non agiscano per propria malizia, ma solo perchè, essendo subalterni, non hanno coraggio di contravvenire agli ordini ricevuti, intendiamo di farlo espressamente rilevare a chiunque avesse la disgrazia di trovarsi in siffatto luttuosissimo caso.

Infine essendo stati informati che a parecchie comunità, sì di religiosi, che di monache, sonosi esibite vitalizie pensioni per indurre gli uni e le altre a disertare dal proprio istituto, sebbene la Dio mercè abbiamo la consolazione di essere accertati, che da tutti siasene con santo sdegno respinta l'offerta, cionondimeno avendo pur troppo tutto il motivo di temere che siasi per ripetere lo stesso tentativo di seduzione, ci rechiamo a scrupoloso dovere di avvertire che chiunque vi si prestasse si farebbe con ciò stesso dichiaratamente apostata, e incorrerebbe tutte le pene stabilite contro i rei di sì enorme crime.

Lione, 25 agosto 1854.

† LUIGI, *Arciv. di Torino.*

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1854, vol. 2, pag. 563-578, Archiv. Arciv.).

A dilucidazione della Pastorale e della Protesta.

Lione, 22 luglio 1854.

Pel Teol. Bertetti non sarebbe il caso di chiamarlo ed obbligarlo a dichiarare, in termini espliciti, che non è l'autore degli infami scritti ed articoli (1), con procedere, nel caso di rifiuto, a sospenderlo *a divinis?* Vi rifletta; perchè nel caso Le scriverei una lettera apposita. Mi dirà che non s'è fatto per Vachetta, il cui scandalo fu tanto più grave. Ne convengo, ma non è dipeso da me (2).

Suo dev.mo aff.mo serv.
† LUIGI, *Arciv. di Torino.*

Can. Prov. Gen. Fissore.

(Curia Arciv. di Torino — *Lettere Fransoni*).

---

(1) Nella *Gazzetta del Popolo*, di Torino.

(2) È il sacerdote, cui si accenna nella Pastorale, Abate Michele Vachetta, Canonico della Metropolitana di Torino, R. Economo Generale dei Benefizii Ecclesiastici vacanti nei Regni Sardi.

Lione, 8 agosto 1854.

Quanto all'Eremo (di Lanzo), ancorchè i PP. Carmelitani Scalzi non abbiano che l'amministrazione, l'hanno però, come credo, direttamente dalla S. Sede per mezzo della Commissione Apostolica del Card. Morozzo, e quindi rispetto al governo hanno gli stessi come i beni di tutti gli altri loro conventi. Io desidero che restino, e si lascino spogliare dalla forza. Quanto al Rettore, non ammetta veruna nomina dell'Economato, non conceda alcuna patente, non divenga ad alcun concerto col Vachetta, rispondendo che non può riconoscere in nulla l'Economato.

Solo quando l'opera d'iniquità fosse stata consumata, e che alla Chiesa dell'Eremo si trovasse preposto un ecclesiastico non riprovevole, si asterrà dal proibirgli di celebrare, confessare, ed assistere, *per commissione del Parroco*, gli infermi. Del resto quanto al Perlo, resta fermo ciò che Le scrissi nella mia precedente. Vorrei poi che anche i Certosini, e tutti quegli altri che si trovassero eccitati a sgombrare, resistessero virilmente, non cedendo che alla forza.

Suo dev.mo aff.mo serv.
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Can. Prov. Gen. Fissore.
(Curia Arciv. ecc.).

La guerra, che da tanto tempo travaglia la Chiesa, facendosi ogni giorno più aperta e violenta, non può a meno di ispirarci i più desolanti timori. Essendo quindi evidente il bisogno di muovere la Divina Misericordia a venire senza ritardo in nostro soccorso, prescriviamo che, fino a nuovo ordine, e sempre che il rito non vi si opponga, debbasi da tutti i sacerdoti sì secolari che regolari, aggiungere nella Messa e quando si dà la benedizione col SS.mo Sacramento l'orazione *Contra persecutores Ecclesiæ*, che trovasi nel fine del Messale fra le *Orazioni Diverse*, al n. 10.

Lione, 16 agosto 1854.

† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Bisogna farne stampare un numero abbondante di copie per inviarle anche in diocesi. E siccome potrebbe occorrere che il Fisco cercasse di sequestrarle, se ne ritenga una cinquantina, nelle quali possa sfogarsi, e le altre si facciano andare *in loco tuto;* e alle interrogazioni si risponda: sono state diramate.

† Luigi, *Arciv. di Torino.*

(*Regist. Prov. Sempl.* vol. 2°, pag. 426-427, an. 1850, Archiv. Arciv.).

XVIII

CONTRO ALTRI VESCOVI E ALCUNI SACERDOTI DOPO E PRIMA DELLA LEGGE 1850, E ANCHE CONTRO UN CONSIGLIERE DI CASSAZIONE.

I.

DOPO LA LEGGE 9 APRILE 1850.

1° L'Arcivescovo di Sassari. — 2° I Vescovi di Cuneo e di Saluzzo. — 3° L'Arcivescovo di Cagliari. — 4° Il Vescovo di Acqui. — 5° Alcuni Ordini Religiosi. — 6° Circolare Ministeriale contro il clero.

1°

L'Arcivescovo di Sassari.

Il *Risorgimento* d'oggi riporta dalla *Gazzetta di Genova*, che Mons. Varesini, Arcivescovo di Sassari, è stato arrestato per avere fatto opposizione all'eseguimento della legge Siccardi.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 250, n. 60, del 24 maggio).

La Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Cognizione dichiarò, il 13 giugno, non farsi luogo a procedimento contro l'Arcivescovo Varesini, per la nota Circolare che inserimmo nel n. 8. L'avvocato fiscale di quel Tribunale, Pietro Serra Sirigu, che dapprima chiese il rinvio del processo al Magistrato d'Appello, adducendo l'incompetenza di quel Tribunale, presentò tosto la sua opposizione contro tale giudizio, e la causa è quindi stata rimessa alla Sezione di Accusa. Mons. Varesini continua intanto ad essere in arresto.

(Dalla *Gazzetta Popolare* di Sardegna, an. 1850).
Armonia, an. 1850, pag. 316, n. 74, del 26 giugno.

Genova, 13 luglio 1850.

Abbiamo avuto il degnissimo Arcivescovo di Sassari, Mons. Varesini, che oggi partì per Alessandria. Da quanto intesi, egli pure fu condannato ad un mese di carcere e L. 500 di multa, oltre le

spese, per quella nota Circolare in ordine alle leggi siccardiane. Non si fece per altro allo stesso Prelato Arcivescovo l'onore di tradurlo in carcere, o in cittadella, ma la *giustizia* fu soddisfatta della pena di un mese di arresti, che soffrì durante il procedimento giudiziario, nel Palazzo Arcivescovile (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 352, n. 82, del 15 luglio).

2°

I Vescovi di Cuneo e di Saluzzo.

Ricaviamo dalla *Gazzetta del Popolo*, *giornale officialissimo*, che il governo del Re, *in forza del diritto di difesa*, ha fatto sentire *officialmente* e col mezzo di *agenti governativi*, ai Signori Vescovi di Saluzzo e di Cuneo di ritirare *immediatamente* la Circolare, emessa da essi nel senso di quella di Mons. Fransoni; in caso di resistenza, i tribunali hanno già *ordine formale di metter la mano* sui beni della mensa.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 370, n. 86, del 24 luglio).

Il sottoscritto reputa imperioso dovere del suo pastoral ministero il rigettare, come fa, per mezzo della presente, l'infame calunnia, appostagli dalla sedicente *Gazzetta del Popolo*, n. 187, 8 luglio, colonna 7ª, sotto l'indicazione di *Notizie varie*, dichiarando solennemente di non aver mai ritirato, non aver mai da ritirare, nè esser per ritirare, *Circolari o decreti di sospensione*, per motivo di vile interesse, nè per altro qualunque, e di esser disposto, col divino aiuto, a qualsiasi sacrifizio anzichè tradire i suoi pastorali doveri.

Cuneo, il 9 agosto 1850.

† Fr. Clemente, *Vescovo.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 402, n. 94, del 12 agosto).

Dietro speciale autorizzazione si dichiara essere del tutto falsa la notizia data dalla *Gazzetta del Popolo* nel suo n. 187, che il Vescovo di Saluzzo, in seguito a minaccie del governo, abbia ritrattata veruna lettera particolare o Circolare.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 403, n. 95, del 14 agosto).

---

(1) Non si osò poi fargli un processo.

3°

L'Arcivescovo di Cagliari.

Ci racconta il *Risorgimento*, come all'Arcivescovo di Cagliari fosse sequestrata, per ordine del governo, una parte delle rendite arcivescovili, e poi venisse ordinato il sequestro ed il sigillamento delle carte e dei libri della causa pia generale della diocesi, esistenti nell'uffizio così detto della *Contadoria*. Monsignor Marongiu-Nurra, fin dal novembre dell'anno passato, con un monitorio, pubblicato per le stampe, avvertiva delle scomuniche, che si incorrerebbero con simili atti. Nè di queste essendosi dato il benchè menomo pensiero gli agenti del governo, il 4 del mese corrente fe' affiggere alla porta della *Contadoria* la cedola di scomunica, scritta di suo pugno, e concepita nei seguenti termini.

EMANUELE, Arcivescovo di Cagliari,

per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica,

attesochè, coll'atto di apposizione di sequestro e di sigillo, eseguita anche col ritiramento della chiave, verso il mezzodì di questo giorno, sulla porta dell'uffizio della *Contadoria* generale della Chiesa, posta in uno degli appartamenti dell'Episcopio nostro, sacro e religioso domicilio, si sono violate le leggi canoniche, specialmente il prescritto del S. Concilio di Trento e delle Costituzioni Pontificie (1);

attesochè non si può allegare ignoranza di tali leggi ecclesiastiche e della loro forza, perchè fu tolta, ove uopo, dal monitorio 13 novembre 1849, pubblicato in questa città ed in tutta la diocesi;

perciò, in forza della nostra autorità ordinaria, dichiariamo incorsi nella scomunica maggiore *ipso facto* gli autori, cooperatori, consenzienti, promotori d'istanze, ecc. pel suddetto sigillamento e sequestro ed usurpazione delle chiavi, ecc. non che gli esecutori, e vietiamo a tutti i confessori di assolverli senza la nostra facoltà, tranne l'articolo di morte.

Dato dal nostro violato domicilio il 4 settembre 1850.

† EMANUELE, *Arcivescovo.*

Il *Risorgimento* prosiegue a raccontare, che il giudice di prima cognizione staccò tosto l'affisso, trasmettendolo al Ministero, e poi proseguì le sue operazioni. Avverte, che la scomunica da lui fulmi-

---

(1) Concil. di Trento, sesss. 22 de Reform. cap. XI.

nata, abbraccia nientemeno che il governo del Re, la R. Commissione stabilita in Sardegna per accertare il quantitativo delle decime, il Magistrato d'Appello, il Ministero Pubblico, e gli esecutori delle date ordinazioni.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 458, n. 109, del 16 settembre).

Certo si è che ieri (16 settembre) partiva dal nostro porto la *Gulnara* con alcune compagnie di bersaglieri, e sopra lo stesso legno prendeva passaggio per Cagliari l'Avvocato Generale Edoardo Castelli, testè giunto da Torino.

(*Gazzetta di Genova*, da cui l'*Armonia*, an. 1850, pag. 465, n. 110, del del 18 settembre).

Il Magistrato di Appello di Sardegna,

unite le due classi sedenti in Cagliari,

udita la lettura delle avanti scritte requisitorie del sig. Avvocato Fiscale Generale (Edoardo Castelli), in data d'oggi, e dei relativi documenti (1);

adottando i motivi in esse requisitorie contenuti;

ha ordinato ed ordina l'allontanamento di Mons. D. Emanuele, Marongiu-Nurra, Arcivescovo di Cagliari, dai Regii Stati, e l'apposizione di mano regia con sequestro delle rendite della di lui mensa arcivescovile, delegando il sig. Consigliere di questo Magistrato, D. Pietro Leo, acciò proceda, anche occorrendo per mezzo di suddelegazioni, agli atti occorrenti, compresa l'immissione in possesso delle rendite medesime nella persona del sig. Intendente del Monte di Riscatto, onde le amministri nelle forme stabilite rispetto ai beni dei benefizii vacanti;

ed ha dichiarato e dichiara, che siffatti provvedimenti dovranno senz'altro mettersi ad esecuzione, quando dal predetto Mons. Arcivescovo, D. Emanuele Marongiu-Nurra, non si faccia constare al Magistrato, per mezzo del sig. Avv. Fiscale Generale, entro le ventiquattro, ore dalla legale notificazione, da farsi dal sig. Segretario nostro Civile, notaio Giuseppe Isola, che a tale effetto deputiamo,

---

(1) Questa requisitoria ha varii punti, che si accordano con quelli della requisitoria del cav. Persoglio contro Mons. Fransoni, anche quello di essere per il prestigio della religione. Hanno però tra loro, questi due Avvocati Fiscali Generali, una differenza, che sta nell'essere il cav. Persoglio un fiero propugnatore delle dottrine dispotiche sullo stampo di un fiscale di Carlo V, e l'avv. Castelli un dottrinario filosofico più moderno, disserente quale un Ministro di Giuseppe II.

del presente decreto, e precedenti requisitorie del prefato sig. Avv. Fiscale Generale, d'avere intieramente ed esplicitamente ritrattato, con apposito scritto vergato e sottoscritto di sua mano, tutto il contenuto nel suo decreto del 5 corrente, stato affisso alla porta sigillata della *Contadoria* ecclesiastica, colle spese tutte a carico dello stesso Monsignore.

Cagliari, il 21 settembre 1850.

Sottoscritti: Alasia, P. P. — Salaris, P. — Salis Manca — Caboni — G. Delitala — Musio — Loj — Ballero — Serra — Carta — Depani — Leo — Carbonazzi — Borello — F. Loj — Campus (1).

Notificato in persona all'Arcivescovo, alle ore 8 di sera, dell'anzidetto giorno 21 settembre 1850, con rimessa della copia (2) autentica, in carta bollata da cent. 80, mi ha risposto nei seguenti termini: « che egli non può ritrattare l'effetto delle leggi della Chiesa, di cui è custode; del resto è sempre ubbidientissimo al governo del Re, in tutto ciò che non si oppone alla volontà di Dio, manifestata nelle stessi leggi dalla sua Chiesa » ed ha sottoscritto l'atto di suo pugno.

Sottoscritto: Isola, *Segretario.*

---

(1) **Magistrato d'Appello di Sardegna.**

Prima Classe.

Primo Presidente: Alasia D. Biagio.
Consiglieri: Rattu cav. D. Giovanni Nepom. — Satta D. Salvatore Angelo — Delitala D. Gavino — Loj D. Efisio — Serra D. Francesco Maria — Carta, Depani D. Luigi — Coppa D. Edoardo — Leo D. Pietro.

Seconda Classe.

Presidente: Salaris D. Sebastiano.
Consiglieri: Salis-Manca D. Agostino — Caboni D. Stanislao — Musio D. Gavino — Ballero D. Efisio — Mureddu D. Bachisio — Carbonazzi D. Giovanni — Borello D. Domenico — Castellini D. Giuseppe.

Uffizio dell'Avvocato Fiscale Generale.

Avv. Fiscale Generale, Castelli D. Edoardo.

Segretarie.

Segretaria Civile.

Segretario: Isola, not. Giuseppe.

Segretaria Criminale.

Segretario: Floris, not. Tomaso.

(*Il Palmaverde*, per l'anno 1850, pag. 310-311).

(2) Si intima l'Ordinanza nel dì che è emessa, e la si eseguisce senza dare tempo all'appello; come per Mons. Fransoni. Vi era dunque una stessa mano in queste due cause.

Addì 23 del mese di settembre dell'anno 1850.

Si concedono testimoniali, qualmente, non avendo Mons. Arcivescovo della diocesi di Cagliari, D. Emanuele Marongiu-Nurra, adempito alla ritrattazione del contenuto nel suo decreto del 5 corrente, stato affisso alla porta sigillata della *Contadoria* ecclesiastica, nel termine d'ore 24, prefissogli col decreto dell'Ecc. Magistrato d'Appello, del 21 di questo stesso mese, notificatogli alle ore 8 di sera dello stesso giorno 21, colle requisitorie del sig. Avv. Fiscale Gen. che lo precedono, di che tutto gli fu lasciata copia autentica; anzi avendo dichiarato, all'atto di tale notificazione, di non poter ritrattare l'effetto delle leggi della Chiesa, e d'esser nel resto ubbidiente al governo del Re in tutto ciò che non si oppone alla volontà di Dio, manifestata nelle stesse leggi; gli si è fatto sentire di dover prendere imbarco nel regio piroscafo postale *Iknusa*, comandato dal sig. cav. Alessandro D'Aste, ieri giunto a questo porto, al che si è dimostrato disposto; ed in effetto lo ha eseguito, recandosi alle ore 9 di sera di questo stesso giorno alla regia darsena, entro cui trovasi ancorato il detto piroscafo, in carrozza, accompagnato dall'Ill.mo sig. cav. Castelli, avv. Fiscale Generale; e tostochè vi giunse, montato ed entrato in detto bastimento, ove ci siamo trovati presenti noi sottoscritti, Consigliere Delegato e Segretario Civile del prefato Magistrato, esso sig. Consigliere ha consegnato il predetto Monsignor Arciv. D. Emanuele Marongiu-Nurra, al sig. Comandante del detto piroscafo *Iknusa*, coll'incarico datogli di tenerne custodia e cura fino all'arrivo pel medesimo al suo destino.

In fede di che noi stessi sottoscritti, sig. Consigliere Delegato e Segretario, ne leviamo il presente atto verbale, che va sottoscritto anche dal detto sig. Comandante; di che,

Sottoscritti all'originale: Alessandro D'Aste,
Leo, *Consigliere Delegato*,
Isola, *Segretario*.

(*Gazzetta Piemontese*, giornale officiale del Regno Sardo. an. 1850, supplemento al n. 243, del 30 settembre).

E a notarsi una strana coincidenza. A Cagliari, il giorno che pronunziavasi dal Magistrato d'Appello contro quell'illustre Arcivescovo, Mons. Marongiu, la sentenza o declaratoria (chè non si sa ancora con che nome chiamarla), per la quale era espulso dai Regii Stati, lo stesso giorno arrivava il battello a vapore, che doveva eseguire la sentenza o declaratoria suddetta. Pare che chi lo mandava avesse avuto dal Magistrato di Cagliari avviso delle disposizioni

vicine ad essere pubblicate; se pure non fu il Magistrato medesimo, che, a luogo di darlo, ricevette cotesto avviso.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 498, n. 117, del 4 ottobre).

Il Magistrato si radunò in Consiglio, e sabbato 21 corr. emanò decreto, che in termine di 24 ore Monsignore l'Arcivescovo ritrattasse di proprio pugno la scomunica, o che dovesse uscire dallo Stato, prendendo possesso il governo dei proventi della diocesi.

Passò il termine, e non avendo fatto la ritrattazione, gli si intimò lo sfratto.

La notte del 23 fu condotto a bordo sul vapore, qui arrivato il 22, che parte oggi. Dicesi abbia scelto Civitavecchia nello Stato Romano.

(*Gazzetta Popolare*, di Cagliari, num. del 24 settembre 1850).

Mons. Marongiu arrivava il 26 a Civitavecchia, e la sera del 27 si attendeva a Roma.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 497, n. 117, del 4 ottobre).

4°

Il Vescovo di Acqui.

L'*Opinione*, nei n.i 265, e 273, dà la notizia, che il pubblico ministero di Casale, ad istanza dei due sacerdoti di Cassine, avvocati Carozzi e Morbelli Andrea, a motivo della sospensione loro inflitta dal Vescovo di Acqui per l'adesione di essi al principio scismatico, proclamato dalla *Gazzetta del Popolo*, sotto l'orpello del monumento Siccardi, (vedi l'appendice di quel giornale ai n. 113 e 116) stava per occuparsi di questo affare.

(*Opinione*, l. cit. nei primi giorni del novembre del 1850).
Veggasi anche l'*Armonia*, an. 1850, n. 121, del 14 ottobre, pag. 516, e n. 127, del 28 ottobre, pag. 540-541.

Il prete Carozzi diede querela al fisco di Casale, perchè fosse provveduto in via d'appello per abuso contro il Vescovo di Acqui.

Il fisco di Casale, rappresentato dal cav. Trompeo, era di parere di procedere; però ne scrisse prima al Guardasigilli.

Il Guardasigilli scrisse al conte Cristiani per sapere come il Magistrato d'Appello di Casale intendeva la questione *d'appello per abuso*.

Il conte Cristiani ne fa parola *in classe riunita;* quindi fece

sapere *officiosamente* al ministro col mezzo di *una persona,* amica d'entrambi, che i magistrati di Casale opinavano, che lo Statuto aveva abolito quella giurisdizione, che vi era già un precedente, benchè in caso d'ordine diverso, di quel magistrato, e che non credeva che la decisione sarebbe stata uniforme a quella del 25 settembre.

In seguito a ciò il Ministro scrisse al conte Cristiani ed al cav. Trompeo di soprassedere (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 552, n. 130, del 4 novembre).

Magistrato d'Appello di Casale.

Prima Classe Civile.

Primo Presidente Cristiani di Ravarano D. Cesare.
Consiglieri Serafino Cav. Giacomo.
» De-Andreis Maurizio.
» Coller Domenico.
» Ubertalli Cav. Lodovico.
» Guallini Giuseppe.
» N. N.

Seconda Classe Civile.

Consiglieri Rocci Cav. Giuseppe Massimiliano, *Presidente.*
» Lucio Francesco.
» Alvigini Ambrogio.
» Boltri Giuseppe.
» Galleani d'Agliano Conte Nicola.
» Novelli Francesco.
» Caire Giuseppe.

Terza Classe Criminale.

Consiglieri Marone Cav. Giov. Carlo, *Presidente.*
» Oggero Cav. Vittorio.
» Innocenti Pietro.
» Reyneri Francesco.
» Massa-Saluzzo Cav. Guglielmo.
» Mattone di Benevello Conte Eugenio.
» Marchetti di Muriaglio Conte Edoardo.
» Camerana Giuseppe.

---

(1) Si osservi che l'Arcivescovo di Torino fu fatto comparire come il Vescovo, quasi solo tra tutti gli altri del regno, prepotente, orgoglioso, e ribelle. Egli per altro, benchè da fatti governativi fosse stato portato nelle condizioni di potere fulminare le censure, pure non addivenne a tale atto, stato compiuto da altri suoi colleghi nell'Episcopato Sardo.

Sezione d'Accusa.

ROCCI Cav. GIUSEPPE MASSIMILIANO, *Presidente.*
GUALLINI GIUSEPPE.
N. N.

Segretaria Civile.

Segretario DEAMICIS ROCCO INNOCENZO.

Segretaria Criminale.

Segretario VALPERGA Causidico GIUSEPPE.

Uffizio dell'Avvocato Fiscale Generale.

Avv. Fisc. Gener. GLORIA Conte GIO. PIETRO.
TROMPEO, *Sostituto.*

(*Il Palmaverde*, per l'anno 1850, pag. 309-310).

5°

Alcuni Ordini Religiosi ebbero perquisizioni dal Governo.

Lunedì (12 agosto), alle 11 del mattino, il fisco, accompagnato da 12 carabinieri, presentavasi agli Oblati della Consolata, e, fatte chiudere le porte della Chiesa e del Convento, vi procedeva ad una perquisizione.

Contemporaneamente si frugò nella banca del cav. Gonella, padre del nuovo Nunzio Pontificio a Bruxelles, e taluni dicono anche a Soperga.

Non occorre notare, che in nessun luogo si trovò nemmeno una linea, che potesse mettere in sospetto le persone nominate di ree intenzioni contro il governo.

Nella notte di venerdì scorso fu praticata una rigorosa perquisizione nel Convento dei PP. Serviti in Genova. Le file della grande congiura si vogliono scoprire ad ogni costo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 405, n. 95, del 14 agosto).

Ecco il pretesto che inventò il Ministero. Mons. Fransoni faceva parte di una cospirazione, sorella di quella certa *Austro-gesuitica* di Roma, stata inventata in uno scopo ad un dipresso uguale, e che, dopo tanto fracasso, fu dimostrata una chimera.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 407, n. 96, del 16 agosto).

6°

Circolare Ministeriale contro il Clero.

Intendenza R. d'Aosta
Divisione 3ª
CIRCOLARE CONFIDENZIALISSIMA
N.° 3

Signor Sindaco.

Giunse a cognizione del Governo, che, in seguito alla legge, che abolisce il foro ecclesiastico e le immunità locali, legge *altamente reclamata* dai principî proclamati dallo Statuto, il clero si *agita e si concerta per resistervi*, sotto la stessa direzione dei suoi superiori ecclesiastici, e che egli sarebbe persin disposto a pronunziare e pubblicare, con questo colpevole scopo, scomuniche contro chiunque volesse procurare l'applicazione di questa legge (1), e ciò, sotto pretesto di difendere gli interessi della religione, e, osano dire, quelli stessi del Trono, per conservare privilegi incompatibili colle nostre libertà costituzionali, e per nulla necessari alla gloria ed al progresso della nostra santa religione.

La dignità della nazione, quella del Re Vittorio Emanuele II, il quale è energicamente deciso di difendere le belle istituzioni, dateci dal suo augusto Padre, contro chiunque osasse di attaccarle, sono *vivamente offese da queste mene*, le quali, oltrechè *attentano al rispetto* dovuto alle leggi dello Stato, potrebbero ancora fomentare partiti nel paese, ed essere causa di disordini.

Il Governo ha dunque preso l'energica risoluzione di prevenire e reprimere all'uopo colla forza simili scandali; ed a questo riguardo egli eccita la vigilanza e si fonda sull'energico concorso di tutti i suoi ministri.

Non saranno, certo, i signori Sindaci della Valle d'Aosta, che diedero sempre tante prove di attaccamento alla preziosa eredità di Carlo Alberto, vo' dire alle libertà costituzionali, che, grazie a questo gran Principe, il nostro Paese ha la fortuna di possedere, quelli che rifiuterannosi a secondare con tutti i loro sforzi il governo in questa

---

(1) Se tanto si fece per impedire la proclamazione delle scomuniche, ciò fu vano, perchè queste non avevano bisogno di alcuna promulgazione, essendo contenute *in iure* e incorrendosi *isso fatto*.

dolorosa circostanza, sì, ma altamente sollecitata per la tranquillità e sicurezza dello Stato, come pure per quella del Trono.

Gli è per questo, signor Sindaco, che io La debbo incaricare di *sopravegliare attentamente*, se per caso scritti, qualunque ne sia la forma, come, *lettere, circolari, ordini o avvisi*, e in *qualunque luogo* si sia, saranno *pubblicati, affissi o sparsi* sì *pubblicamente* che *clandestinamente* in cotesto comune; e, nel caso affermativo, di procedere al loro *pronto sequestro* per farmene tantosto la trasmissione *per istaffetta*.

Sorveglierà parimenti se taluno, senza alcuna distinzione di persona, osasse eccitare alla disubbidienza e al disprezzo delle leggi, facendo specialmente attenzione, se, contro ogni aspettazione, queste parole di disprezzo e d'insubordinazione venissero proferite sulla *cattedra di verità*. In questo caso V. S. me ne informerà colla più grande prontezza, e ne informerá parimenti sull'*istante* il giudice del mandamento, ordinando di più l'*immediata cattura dell'autore* di questo discorso, se mai questi discorsi venissero a dar luogo a *tumulti o ad assembramenti pericolosi* per la tranquillità pubblica; ben persuaso, come lo sono, che in tutti i casi la brava Guardia Nazionale del suo comune non mancherà d'ubbidire alla voce del suo capo e di secondarlo nell'adempimento d'un dovere così sacro, come è quello di difendere l'ordine e di reprimere chiunque tentasse audacemente di romperlo.

Sicuro che gli ordini, che io Le trasmetto **in nome del governo,** riceveranno dal suo canto la più intera e fedele esecuzione, e ciò mettendo del resto sotto la sua *responsabilità*, permetta che io Le rinnovi l'espressione della stima ben distinta, con cui ho l'onore di essere, ecc. (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 236, n. 57, del 17 maggio).

---

(1) Stata pubblicata nell'*albo pretorio* di un paese dal Sindaco democratico.

II.

Prima della Legge 9 Aprile 1850.

1° Il Vescovo di Saluzzo — 2° Il Vescovo d'Asti — 3° Il Vescovo di Mondovì — 4° Il Vescovo di Tortona — 5° Accenni ad alcuni fatti.

1°

La Lettera Pastorale del Vescovo di Saluzzo per la Quaresima 1850 colla data 27 gennaio.

Ill.mo e R.mo Sig. Sig. Pron. Coll.mo.

D'ordine preciso del Re invito V. S. Ill.ma e R.ma a trovarsi infallibilmente in questa capitale lunedì prossimo. Appena sarà Ella quì arrivata, si compiacerà di darmene partecipazione. Intanto la S. V. Ill.ma e R.ma vorrà dare tutte le possibili disposizioni, affinchè si soprasseda alla pubblica lettura della lettera pastorale da Lei ultimamente diramata. Il *Piemonte* non deve intendere dalla Cattedra del Vangelo e dalla venerata voce dei suoi Pastori, *che egli divenne l'obbrobrio e l'onta delle altre nazioni.*

Ho l'onore di raffermarmi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.ma e R.ma

Torino, 9 febbraio 1850.

Dev.mo ed Obb.mo Servitore
Siccardi.

A S. Ecc. Rev.ma
Mons. Gianotti, Vescovo di Saluzzo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 82, n. 21, del 18 febbraio).

Dopo una discussione di tre quarti d'ora, in cui il Vescovo di Saluzzo si difese come si addiceva e al suo carattere e alla condizione della sua causa, i Ministri ragunati a concilio lo accommiatarono, pregandolo a far sì che i due parrochi della città di Saluzzo, nel leggere dal pulpito la sua Pastorale, ne ommettessero il celebre periodo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 76, n. 19, del 13 febbraio).

Il primo movente in questa disgustosa vertenza fu il Provveditore agli studi, sig. Cattaneo, il quale scrisse al Ministero riguardo

alla nota Pastorale, e gli scrisse a nome del corpo insegnante di questo reale collegio.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 76, n. 19, del 13 febbraio, e pag. 77, n. 20, del 15 febbraio).

Vista la lettera di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, diretta in risposta al sig. Regio Provveditore agli studi di questa città, dalla quale si inferisce avere il predetto Regio Provveditore fatto richiami al prelodato Ministro, a nome e per parte del corpo insegnante, contro una Pastorale di questi ultimi dì pubblicata da questo Mons. Vescovo, *Indulto per la quaresima*, i sottoscritti, facienti parte del corpo insegnante di questa città, con quella franchezza con cui appoggierebbero all'uopo le parole del sig. Provveditore, ove fossero conformi a verità e giustizia, con quella franchezza medesima,

protestano solennemente

1° Che essi non sono punto stati consultati, nè dal signor Provveditore, nè da chichessia a suo nome, sul proposito di quella Pastorale;

2° Che quando fossero stati consultati, non avrebbero potuto menomamente dichiararsi offesi, persuasi che le parole del Vescovo non poteano in verun modo offendere chi, nel suo insegnamento, non ha mai nè detto nè fatto cosa, che comechessia fosse contraria al dovere di un cattolico e di un cittadino;

3° Che l'atto, con cui il sig. Provveditore interpretò le loro intenzioni e scrisse a lor nome senza verun mandato collettivamente, è un manifesto abuso di potere.

Saluzzo, il 12 febbraio 1850.

Firmati all'originale: Biava, Prof. e Dirett. degli studi.
Lobetti, Prof. di terza, Consigl. Colleg.
Reynaldi, Maestro di quarta, Direttore spirituale e Consigl. Collegiale.
Mustone, Maestro di quinta.
Magnano Giuseppe, 2° reggente la Cattedra di Teologia.
Giuliano Domenico, Maestro di sesta.
Gossi Giov. B.sta, Maestro Element.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 78, n. 20, del 15 febbraio).

Nel n. 19 di questo giornale abbiamo detto, che *un insulso manifesto venne affisso per parte del Municipio di Saluzzo, col quale s'invitava il popolo a serbarsi tranquillo, avendo il Municipio preso le opportune disposizioni rispetto al Vescovo.*

Il Sindaco ci scrive, in data del 15, *che siamo caduti in errore, che il Consiglio da lui presieduto, anzichè pubblicare un insulso manifesto, si contenne nel suo operato nei limiti del dovere e della prudenza, e che spera di veder riparato lo sfregio fatto da noi al Municipio di Saluzzo.*

Rispondiamo al signor Sindaco, che abbiamo chiamato *insulso manifesto* il verbale del Consiglio delegato di Saluzzo, in data dell'11 corrente, e che crediamo detto Consiglio non abbia agito *prudentemente*, dichiarando *ingiuriosa la Pastorale di Monsignore*, e somministrando così (senza volerlo) colla sua autorità al popolo un pretesto di tumultuare.

Pubblichiamo il verbale, perchè ne giudichino i lettori.

Verbale di deliberazione del Consiglio delegato di Saluzzo, l'anno del Signore 1850, addì 11 del mese di febbraio, in Saluzzo nella Sala Comunale.

Invitati nel prescritto modo dal sig. cav. e consigliere d'appello Felice Gerbino, regio Sindaco, intervenivano nella sala municipale, oltre il prefato sig. Sindaco, li signori avv. Vincenzo Cattaneo causidico collegiato, Michele Nicolino, barone Carlo Isasca, causidico collegiato Luigi Borelli, avv. Giovanni Ferrero, consiglieri delegati supplenti, componenti l'intiero Consiglio delegato, con assistenza del sottoscritto Segretario sostituito.

Dichiaratasi dal sig. Sindaco presidente aperta la seduta, il sig. consigliere delegato Borelli, a cui istanza venne indetta la presente convocazione, ha fatto la seguente proposta:

Che il Consiglio delegato con apposito manifesto lodi il buon contegno della popolazione a fronte dell'ingiuriosa Pastorale del Vescovo, relativa all'indulto quaresimale, eccitando la medesima popolazione a mantenere la stessa calma.

Ed apertasi la discussione su tale proposta, e sentito il parere individuale dei convocati, venne finalmente proposto ed adottato ad unanimità il seguente *Ordine del giorno:*

Attesochè lo stesso sig. consigliere Borelli avrebbe riconosciuto, che l'indulto quaresimale, che mosse le lagnanze, venne, a sua privata richiesta, ritirato dalla sacrestia della Cattedrale, cui era stato affisso;

attesochè dietro le comunicazioni date dal sig. consigliere

Cattaneo, regio Provveditore agli studi, appare che il governo già prese l'iniziativa in questo affare, che quindi l'azione del governo istesso, che non vuol essere interrotta, è da rassicurare abbastanza i concittadini ;

mentre il Consiglio disapprova altamente anch'esso le infelici espressioni contenute in quell'indulto ;

per queste considerazioni delibera non essere il caso di prendere per ora alcun provvedimento entro i limiti legali delle sue attribuzioni;

manda la presente pubblicarsi nei modi e luoghi soliti; e precedente lettura, sono i signori delegati come infra sottoscritti allo originale, ecc.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 82, n. 21, del 13 febbraio).

Torino, il 15 febbraio 1850.

Ill.mo Signore.

Mi recò grande sorpresa lo scorgere che, mentre la S. V. nel n. 19 del di lei giornale accusa la *Gazzetta del Popolo* di travisare i fatti, cada nello stesso articolo in un errore di eguale natura, portando precipitosamente il biasimo sopra il Municipio di Saluzzo dietro men esatte notizie, che le vennero probabilmente somministrate (1).

Le dirò quindi che a me stesso, come Sindaco, venne il giorno 11 del corrente mese fatta formale istanza, a che venisse indilatamente convocato il Consiglio delegato, pel motivo che l'indulto quaresimale, di cui non erasi ancora fatta l'annunziata pubblicazione sul pulpito nel giorno di domenica, 10, trovavasi però affisso nella sacrestia del Duomo, ciò che avrebbe potuto dar luogo a gravi sconcerti, che occorreva antivenire.

Riunitosi il Consiglio si venne però a sapere che il Capitolo, avendo riconosciuta l'irregolarità di quella pubblicazione, già l'aveva fatta cessare.

Si accertò di più il Consiglio, che il governo avea presa ingerenza nel merito dello stesso indulto, onde, quantunque il Municipio disapprovasse alcune infelici espressioni del medesimo, dichiarò però che per parte sua non era il caso di emanare alcun provvedimento (2).

Ecco tutto quanto fece il Consiglio da me stesso presieduto, e *rese quindi di pubblica ragione* (3). Le persone, scevre d'ogni spirito

---

(1) La lettera seguente non insiste più a dire che la gazzetta era caduta in errore.

(2) Toccava al Municipio dare un provvedimento in proposito?

(3) Non si usa comunemente pubblicare i verbali.

di parte, potranno ora facilmente persuadersi, che il Municipio, anzichè pubblicare un insulso manifesto, si contenne nel suo operato nei limiti del dovere e della prudenza (1), che sarebbe desiderabile tutti quanti osservassero per evitare disgustosi inconvenienti.

Nella lusinga che la S. V. vedrà la necessità di riparare lo sfregio fatto al Municipio, mi pregio di proferirmi con distinta stima

Dev.mo ed Obbl.mo Servitore
F. Gerbino.

Al Sig. Direttore del Giornale l'*Aemonia*.

Torino, il 19 febbraio 1850.

Pregiatissimo Signore.

Allo stato delle espressioni, contenute nel n. 21 del di lei giornale, è necessario che si conoscano i motivi e le circostanze, che spinsero il Municipio di Saluzzo a prendere la deliberazione, di cui nel verbale dalla S. V. stampato. Importa pure che si sappia, che quella deliberazione, mentre calmò gli animi esacerbati, incontrò contemporaneamente le simpatie di quelle persone savie e prudenti, che, non appartenendo ad alcun partito (2), sogliono bilanciare giustamente la convenienza e l'opportunità delle cose, come fece anche in questa occasione il governo e fu applaudito nel Parlamento.

Nel richiedere quindi a termine di legge la S. V. d'inserire in un prossimo numero del di lei giornale, assieme alla presente, per intiero la mia lettera del 15 corrente mese, mi pregio di proferirmi con distinta stima

Della S. V.

Dev.mo ed Obbl.mo Servitore
Il Sindaco di Saluzzo, Gerbino.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 86, n. 22, del 20 febbraio).

Quanti timori prima che il Vescovo di Saluzzo tornasse nella sua Diocesi! Fischi, fracassi, dimostrazioni.... Credereste? nessun fischio, nessun fracasso, nessun fremito, lo accolse... non mancò la musica, che festeggiasse l'esimio Prelato, reduce dalla capitale.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 104, n. 26, dell'8 marzo).

---

(1) Quali doveri e quale prudenza?
(2) Era di niun partito il Municipio?

2°

Il Vescovo d'Asti.

All'Arcivescovo di Torino aggiungete il Vescovo di Asti (Monsignore Artico).

Sul falso fondamento di lettere anonime o pseudonime, gli si muove un processo. Opposti documenti fanno brillare la sua innocenza come la luce del sole. Lo sa Carlo Alberto, lo sa un Concilio di Vescovi, lo sa la Congregazione di Roma, e sono pubblici i documenti. Dunque perchè tace il governo? Perchè non si pronunzia la sentenza? Perchè non si ripara una fama, la fama di un Vescovo, indegnamente e turpemente contaminata? La stampa licenziosa ne mena scalpore, i maligni ne parlano con aria di trionfo, ed il silenzio del governo si presta ai clamori inverecondi, che sono una ferita gravissima alla morale pubblica, alla religione, all'autorità civile ed ecclesiastica.

(*Difesa del sig. avv. Cerutti*, per il processo intentato dal Pubblico Ministero all'*Armonia*, per l'articolo *L'Era nuova del Piemonte*, del n. 22, del 20 febbraio, an. 1850; *Armonia*, an. 1850, pag. 197, n. 47, del 24 aprile).

Venne in luce, parecchi giorni fa, un libro intitolato: *Monsignor Filippo Artico accusato e difeso dai Giornali Piemontesi*, nel quale è sempre più comprovata l'innocenza del Vescovo d'Asti, omai nota a tutti gli uomini di buona fede. In questa dimostrazione si procede per due vie: 1ª recando le ragioni dei giornali religiosi, cui non seppero rispondere i giornali democratici; 2ª sciorinando una buona dose di documenti chiari come la luce del sole. Per modo di avvertenza vi ha in sul cominciare del libro una storia di questo disgutoso affare, che si conchiude coll'addimandare le carte intitolate falsamente *processo*, le quali forse non verranno, perchè non volgerebbero a disdoro del Vescovo d'Asti, bensì dei suoi nemici.

La *Concordia* nel rendere ragione di questa nuova pubblicazione insinuò che provenisse da Camerano. Ma la *Concordia* è tanto facile a errare siccome a sentenziare. Una privata persona, che non vide giammai nè giammai parlò col Vescovo d'Asti, mossa unicamente da quel sentimento, che nutrono le persone ben nate verso i perseguitati, molto più quando la persecuzione, scatenata contro di loro, volge ai danni della Chiesa, architettò quel libro, l'intitolò, vi appose la prefazione, e consegnollo allo stampatore. Il Vescovo d'Asti, se dovrà parlare, lo farà in modo conveniente alla dignità

sua, ed alla sua posizione. Intanto si avverte che la *Concordia*, vedendosi tra l'uscio e il muro per la valida difesa del Vescovo d'Asti, non si cura già di rendere a lui l'onore, che gli tolse, ma va cercando la provenienza della difesa medesima. Le persone civili e di carattere si governano altrimenti.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 123, n. 31 del 13 marzo).

L'*Opinione* consacra al Vescovo d'Asti un'appendice, che è una filatessa di villanie gettate contro il perseguitato Monsignore. Non conosciamo altra risposta a farle che un processo. Ad ogni modo ecco qui una sfida. Vuole l'*Opinione* intavolare una disputa ragionata e calma sul Vescovo d'Asti? Se essa l'accetta, formoli la sua accusa, porti i suoi argomenti, e noi le risponderemo ben presto. Se non l'accetta, si conoscerà chi sono i pipistrelli e chi cerca le tenebre. In attesa della decisione, ripetiamo la domanda già fatta al *Carroccio:* perchè l'*Opinione,* che ha letto sì bene l'opuscolo riguardante il Vescovo d'Asti, non parla e non appoggia l'istanza di rendere pubblico quanto di officiale esiste a questo proposito?

(*Armonia*, an. 1850, pag. 146, n. 36, del 27 marzo).

È uscito testè un opuscolo intitolato: *A Mons. F. Artico, lettera di un ultracattolico.* L'anonimo, che si battezza da sè *ultracattolico*, è in realtà *ultra incredulo*, ed il suo scritto non è che un libello infamatorio, nel quale, colle ignobili armi del sarcasmo, dello scherno, e della menzogna, si malmena la fama di un venerando ed integerrimo Prelato, e si deride, si strazia, e si vilipende, la religione non meno che la morale. Chiunque poi conosca lo stile ed i modi del lurido libercolo degli *Esercizi spirituali al Clero*, non pena molto a indovinare il vero autore, che si nasconde sotto la maschera di un ultracattolico. Basta questo perchè ogni animo onesto e cattolico rigetti il sucido libello.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 206, n. 49, del 29 aprile).

3°

Il Vescovo di Mondovì.

L'egregio Vescovo di Mondovì mandava la seguente protesta al sig. Bianchi-Giovini, direttore dell'*Opinione*, il quale rifiutava di inserirla; e, senza averla inserita, vi rispondeva con una delle solite agliate.

« A difesa del Vescovo di Mondovì, la cui fama è intaccata nel suo giornale n. 64, invito la S. V. a nome della legge ad inserire la seguente protesta.

« Il Vescovo di Mondovì non ebbe comunicazioni di sorta col sig. predicatore D. Gagliardi, in merito degli argomenti, che avrebbe trattati nella cattedrale, durante la quaresima; mentisce dunque solennemente chi dice avere questi parlato sotto *le sue ispirazioni*.

« Il Vescovo di Mondovì, stando alle leggi canoniche ancor vigenti nello Stato (Conc. Trid. sess. XXV, *de Reform.* cap. XX; istruz. di Ben. XIV, 6 genn. 1742) minacciò, dopo un primo invito rimasto senza effetto, al sig. Avvocato Fiscale di dichiararlo incorso nelle censure ecclesiastiche, che sono inflitte *ipso iure* ai colpevoli di violata Immunità, qualora non avesse restituito il supposto reo al suo asilo in seminario. Con ciò egli usava di un suo diritto, adempiva all'obbligo che ha un Vescovo di tutelare l'Immunità, che lo Stato riconobbe finora nella Chiesa.

« Il Vescovo di Mondovì *ignora* realmente quali siano questi *buoni teologi*, che riprovano le censure contro i pubblici Magistrati. Egli anzi crede che non vi siano, a fronte del testo così esplicito della Costituzione di Gregorio XIV *Cum alias*, rinnovata su questo punto nel Conc. di Trento al luogo sovra citato, la quale dice: *Quod si quis, quacumque dignitate et auctoritate præditus, etc.... declaramus eum ipso facto censuras et pœnas easdem incurrere, quæ contra..... Immunitatis Ecclesiasticæ violatores*, etc. Alle quali parole si aggiungono le seguenti dell'accennata Istruzione Benedittina, § XI, la quale è pur legge dello Stato; ove, a proposito del rifiuto di restituire un delinquente, si trova: *Rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contro del* **Magistrato secolare** *colle pene canoniche di violata Immunità.*

« Dopo tutto ciò apparisce a chi convenga *la demenza* e *la sfacciataggine*, che dall'*Opinione* sono attribuite al Vescovo di Mondovì in modo così ingiurioso e turpe ».

(*Armonia*, an. 1850, pag. 136, n. 34, del 20 marzo).

Mondovì. — Ci scrivono colla data del 20 marzo. Ieri fu arrestato il predicatore della Collegiata di Ceva, P. Aniceto di Torino, e stanotte alle 11 e 1/2 circa giungeva in questi carceri accompagnato da due carabinieri. Al suo arrivo ebbe l'onore di trovarvi pronti a riceverlo l'Intendente e l'Avvocato Fiscale, i quali per mettere il colmo alla gentilezza che gli aveano usata, vollero anche degnarsi di dargli il braccio, mentre discendeva dal legno, e precederlo col lume fin dentro alla prigione. Ei fu accusato di aver detto

male dei rappresentanti del popolo, nella predica che fece il 24 p. p. febbraio. I suoi accusatori non lo hanno capito, colsero al volo qualche frase sentita, vi affibiarono un senso a loro capriccio, ne diedero l'allarme ai tribunali, ed ecco tosto istituito contro di lui il processo. Ottimo spediente per isbarazzarsi dei predicatori, che in questi giorni di tante menzogne hanno il coraggio di dire le verità, che non piacciono? La predica del P. Aniceto trovasi ora nelle mani del fisco, e si vedrà se vi fosse il caso di movergli una persecuzione sì scandalosa.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 141, n. 35, del 22 marzo).

Ricaviamo dall'*Istruttore del Popolo* di sabbato, che questo Magistrato d'Appello ha conchiuso a procedimento contro il nostro giornale e contro il predicatore di Mondovì, rigettando invece l'accusa sporta contro il predicatore di Ceva. Riservando i nostri riflessi quando avranno luogo i due primi processi, addimandiamo con che ragione il predicatore di Ceva fu trascinato nelle carceri.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 147, n. 36, del 27 marzo).

Venne messo in aspettativa il sig. Intendente di Mondovì coll'annua pensione di lire mille e cento. È quell'*onorevole moderato*, che si affrettò con tanta alacrità a far catturare il predicatore quaresimalista sacerdote Gagliardi, giudicato poi innocente dal Magistrato (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 534, n. 125, del 25 ottobre).

Altro fatto.

I meriti di questo Prelato gli davano diritto ad un premio, che il Signore riserva ai suoi eletti, il premio della persecuzione. E il premio gli venne accordato, e la persecuzione incomincia.

Ecco il fatto. Mons. Ghilardi, desiderando che il suo clero emettesse il suo giudizio in proposito alla legge Siccardi, mandava a stampare una Circolare e una Protesta, da sottoscriversi poi dai parochi, canonici, e sacerdoti, della sua diocesi. L'Avvocato Fiscale di

---

(1) Il sacerdote Giuseppe Gagliardi, Luganese, fu arrestato il 1° marzo 1850, e il Cappuccino P. Aniceto da Torino il dì di S. Giuseppe dello stesso mese. Entrambi furon poi messi in libertà.

Intanto i pubblici poteri commissero le inettezze, che addossavano all'autorità ecclesiastica, credendo a lettere anonime o portanti firme di persone estinte.

Mondovì intimava al tipografo Rossi di ritenere sotto sequestro tutti gli esemplari della Circolare e della Protesta, e così impediva senza veruna ragione al mondo ai liberi cittadini di manifestare liberamente i loro pensieri. I nostri lettori potranno giudicare dai tre documenti, qui sotto riferiti, come Mons. Ghilardi si tenesse nelle vie della legalità. Eppure si oserà girargli contro un processo. Che cosa si ardisce in questi tempi infelicissimi. Non ci parlate più del diritto di petizione; o voi non ne fate verun conto o cercate di impedirne l'esercizio. Gli eventi lo dimostrano. E poi dobbiamo vedere sui fogli uffiziali promossi coloro, che vi dànno di mano?

Copia di Circolare del Vescovo di Mondovì ai Parrochi della diocesi.

18 marzo 1850.

Tutto l'Episcopato del continente avendo mandato formale protesta contro il progetto di legge, di cui nella qui unita formola, sull'esempio di altre diocesi, io vengo insinuando al mio clero amatissimo di manifestare la sua adesione alla protesta medesima.

Prego pertanto la S. V. Molto R.da a volere, colla massima sollecitudine, e se fosse possibile a posta corrente, ritornarmi la suddetta formola, munita della di lei firma e di quante altre potrà subito avere dai beneficiati, sacerdoti, e chierici, di sua parrocchia.

Me le ripeto, ecc.

Copia della formola di Protesta, accennata nella Circolare.

I sottoscritti beneficiati sacerdoti e chierici della diocesi di Mondovì, avendo inteso, che tutto l'Episcopato del continente avrebbe avanzato formale protesta contro tutti gli articoli del progetto di legge, presentato alla Camera dei Deputati il 25 p. p. febbraio, intorno all'abolizione del Foro Ecclesiastico, all'osservanza delle feste, ai corpi morali, ecc., si fanno dovere di aderire spontaneamente e ben volentieri alla protesta medesima, sì e come venne presentata all'augusto Sovrano ed al Senato del Regno; disposti per altro ad uniformarsi in tutto e per tutto a quegli accordi, che venissero stabiliti in proposito tra il governo e la S. Sede, alla quale si gloriano di volere pure per sempre stare inviolabilmente uniti.

Dato a li marzo 1850.

NB. Questa Protesta manoscritta fu tosto firmata dai sigg. Canonici della Cattedrale e da parecchi altri sacerdoti della città.

Copia dell'intimazione del sequestro degli esemplari stampati della Circolare e formola di Protesta.

Il sottoscritto Avvocato Fiscale intima al tipografo Rossi di ritenere sotto provvisorio sequestro tutti gli esemplari della circolare di Mons. Vescovo di questa diocesi, in data d'oggi, e dell'unito modulo di Protesta, incominciante colle parole: *I sottoscritti beneficiati*, mandando all'usciere, incaricato della notificazione, di farne regolare relazione.

Mondovì, il 18 marzo 1850.

Sottoscritto: DEBERNARDI.

Notificata la presente da me, infrascritto usciere, al tipografo sig. Rossi.

Mondovì, 18 marzo 1850.

Sottoscritto: GARITTA, *Usciere.*

(*Armonia*, an. 185⁰, pag. 144, n. 95, del 22 marzo, supplemento).

4°

Il Vescovo di Tortona.

Il 25 febbraio scorso (1850) moriva in Genova, nel convento dei PP. Agostiniani Scalzi di quella città, il sacerdote Nicola Montemanni, parroco di Pozzuolo nella diocesi di Tortona, recatosi in quella casa religiosa per attendere agli spirituali esercizii. Il di lui male venne riconosciuto dalle persone dell'arte per una forte congestione di sangue al cervello, contro alla quale rimasero inefficaci i soccorsi della medicina. Siccome però quell'infelice sacerdote era conosciuto per nutrire opinioni esaltate in senso demagogico, sicchè vantavasi di essere uno dei collaboratori della *Gazzetta del Popolo*, ed aveva persino osato con scandalosa inverecondia designare dal pulpito col nome di *porporate belve* il sacro Collegio dei Cardinali, così non mancarono i fogli antireligiosi di cogliere questa opportunità di scagliare le più stomachevoli ingiurie contro il venerando Vescovo di Tortona, il quale si volle a tutta forza rappresentare come causa indiretta della morte del parroco Montemanni.

Si stampò ripetutamente, che questi fosse stato *una vittima perseguitata dalla ferrea mano del Vescovo di Tortona, per ordine del quale gli esercizii si fossero mutati in una crudele reclusione.* Si giunse quindi a parlare di un *avvelenamento morale*, e si rappresentò il di lui caso doloroso, ma naturale, come se fosse stato

assassinato e martirizzato il degnissimo ed italianissimo sacerdote Montemanni. Nè soffermandosi in tale arringo la calunnia, si venne a spargere il rumore di un reale ed effettivo avvelenamento, onde si giudicò opportuno il procedere, dopo la morte dell'infelice, alla sezione del cadavere, in seguito alla quale apparve manifesta la causa sovr'accennata di quel decesso.

Era però ben semplice il riflettere che, sia che il disgraziato parroco tortonese si fosse recato spontaneamente in un sacro ritiro per aggiustare gli affari della sua coscienza, sia pure che vi fosse stato indotto dalle paterne esortazioni del suo Vescovo, il solo fatto di esser stata scelta un casa religiosa, lontana dalla diocesi di Tortona e sciolta da ogni dipendenza dal Vescovo di quella diocesi, esclude la possibilità di considerare qual *crudele reclusione* quegli esercizii, in cui egli si tratteneva quando fu colto dal morbo che lo condusse al sepolcro.

Il *Cattolico di Genova*, nel suo n. 167, dopo aver riferite le circostanze, che accompagnarono la morte del parroco Montemanni, passa a confutare le turpi calunnie, cui questo fatto diede occasione; e, dopo data una solenne smentita a varie gratuite allegazioni, messe in campo dai giornali anticattolici a questo riguardo, conchiude il suo ragionamento colle seguenti parole, le quali riportiamo facendovi sinceramente plauso.

Intanto, a contrapposto della **maledizione,** *che voi imprecate contro chi forse uccise il Montemanni, noi preghiamo che Dio abbia usato all'anima del suo sacerdote quella misericordia, che vorremmo usata a noi stessi e a tutti i nostri nemici.*

(*Armonia*, an. 1850, pag. 126, n. 32, del 15 marzo).

5°

Accenni ad alcuni atti del potere civile nel Regno Sardo in prossimità al 1848.

Già pei Concordati del secolo XVIII e poi per quello del 1841 i diritti della Chiesa, per larghezza di concessioni di questa, erano nel Regno Sardo stati ridotti a poca cosa. Il potere laico poteva giudicare delle cause ecclesiastiche in possessorio quanto alle civili, e quanto a queste ancora e alle criminali citare come testi gli ecclesiastici, premessa domanda al Vescovo, che non poteva rifiutarsi dall'acconsentire. Giudicava costoro se colpevoli di contravvenzioni alle finanze o di crimini, esclusi i delitti, e l'Immunità era omai

ristretta all'esclusione dei chierici dal servizio militare ed a qualche delinquente.

Tuttavia la Magistratura incarcerava e processava ecclesiastici per qualunque colpa, solo mandandone gli atti al Vescovo se la pena da infliggersi non era nè di crimine nè di contravvenzioni di finanze. Fu così trattato un maestro di Valperga per avere dato uno schiaffo ad uno scuolaro, che gli perdette il rispetto. Ed è nota l'istanza del parroco di Macello *di essere mantenuto in possesso di essere spossessato di ciò di cui si trovava in possesso,* intorno a cui i giudici si arrovellarono sulla parola *possessorio* per dare sentenza. Questa poi non venne emessa, dietro le proteste di Monsignor Fransoni, essendo la questione causa di giurisdizione spirituale.

Quanti soprusi non si fecero per *placet* su concessioni di Roma per benefizii ecclesiastici, per dispense matrimoniali, e anche per oratorii privati! Un prete vecchio infermo ottenne l'oratorio, ma il breve non gli venne restituito, col pretesto che egli non aveva carrozze e cavalli, e per non diminuire il numero dei preti alla parrocchia!!

(Dagli atti della Nunziatura di Torino).

Prendendo pretesto da ciò, che le sentenze ecclesiastiche non producevano azione per le ipoteche a tutela dei creditori contro gli appellanti da esse, si fece sì che dette sentenze avessero il *visto* dal Primo Presidente del Senato. Era un passo avanti contro la giurisdizione ecclesiastica.

(Dagli atti della Curia Arciv. di Torino, sotto Mons. Fransoni).

III.

Il Consigliere di Cassazione, conte Ignazio Costa della Torre, e la Proposta di Legge sul Matrimonio Civile.

Nella tornata del 12 giugno 1852 il Ministro di Grazia e Giustizia, cav. Boncompagni, presentava alla Camera due progetti di legge, uno sul contratto civile di matrimonio, l'altro per l'ordinamento dello Stato Civile; due progetti da lui qualificati necessarî per la *sicurezza della famiglia.*

Il primo non era altro che quello già promesso nell'ultimo alinea della legge Siccardi, 9 aprile 1850.

La demagogia l'aveva sospirato per due anni; un magistrato, il cav. Persoglio, l'aveva delineato nel suo discorso detto nell'annuale apertura della Corte d'Appello.

Il progetto Boncompagni fu dichiarato d'urgenza, sopra domanda dell'on. Brofferio, allora deputato di Caraglio.

(*L'Italia Reale - Corriere Nazionale*, lunedì, 11 agosto 1902, n. 218).

Appena diffusa, nel 1852, la notizia che alla Camera discutevasi il progetto del *matrimonio civile*, un senso di universale disgusto e di riprovazione manifestossi nel Piemonte e nella Savoia, nella Liguria e nella Sardegna; ed ecco subito Vescovi e parrochi raccomandare che si sottoscrivano petizioni, da inviare sollecitamente al Parlamento. Ma questo, composto in maggioranza di settari d'ogni colore, procedeva a gran fretta nella discussione degli articoli, vomitando bestemmie ed eretiche proposizioni, che hanno registrato gli *Atti Ufficiali;* e ridendosi delle petizioni e delle proteste, che venivano dal *popolo sovrano,* votava la legge del 5 luglio.

Nè quì è tutto. Il Ministro dell'Interno, conte Pernati di Momo, seguendo gli esempi del dispotismo *giuseppista e giacobinista,* diramava una circolare contro i parrochi; mettendoli sotto la sorveglianza degli intendenti, sindaci, e agenti di pubblica sicurezza; e senza alcun riguardo alla sacra dignità sacerdotale, spacciava gli ecclesiastici come *intransigenti*, *raggiratori*, *rei di frodi*, *violenze*, *minaccie*. La stampa cattolica levava la voce contro tali enormità; ma ecco piovere sequestri sull'*Armonia*, sulla *Campana* e altri giornali. Ampia licenza invece era lasciata alla stampa bestemmiatrice ed eretica.

Gli anticlericali gongolavano; quand'ecco comparire un libro, che mette in isgomento politicanti, ministri, e prefetti. Il libro portava per titolo « Della giurisdizione della Chiesa Cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati cattolici — Cenni razionali e storici ». L'autore era un magistrato di grande riputazione, noto per altezza d'ingegno e franchezza di carattere, il conte Ignazio Costa della Torre, Consigliere di Cassazione.

Con grande erudizione e per la via razionale e sperimentale, l'integerrimo magistrato, che aveva veduto il governo napoleonico, quello della restaurazione, quelli di Carlo Felice e di Carlo Alberto, svolgeva il difficile problema con utilissime applicazioni allo stato dei popoli e in ispecie del Piemonte, e ne traeva terribili, ma salutari, ammonimenti. Da ultimo poi facevasi a smascherare i sofismi e il farisaismo di coloro, che pretendevano di essere più cattolici dei Vescovi e del Papa: e quì basti ricordare solo alcune linee della p. 45.

« Come può dirsi cattolico chiunque non si crede soggetto ai decreti del Concilio di Trento?.... Ma questo Concilio fulmina l'anatema contro chiunque osi asserire, che la Chiesa non può stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio. Come dunque sarà possibile alla podestà civile di governo cattolico contrastare a queste sanzioni, senza attirarsi l'espressa condanna di quella Chiesa sacrosanta, a cui dichiarò e dichiara di appartenere lo Stato? O siamo cattolici, ed è nostro debito l'opporci di tutta forza a sì fatale consiglio; o vogliamo propugnare l'accoglimento, e ci separiamo assolutamente dalla comunione cattolica.

« Non c'è strada di mezzo: o *cattolici* contro la proposta innovazione, o *scomunicati* dal Concilio Tridentino. O siamo cattolici paventando la scomunica, o cessiamo di essere cattolici non facendone caso ».

Veritas odium parit. I farisei dispotici vollero il sequestro del libro, che già era in vendita, essendo che il R. Fisco non vi aveva trovato nulla d'incriminabile. E l'ordine di sequestro partì dal Ministro Boncompagni, come risulta da una sua lettera dell'11 luglio, in cui ne dava notificazione al Presidente della Corte di Cassazione.

Per sequestrare il libro fu spinto l'arbitrio sino a far perquisire il domicilio del conte Costa! Appena ciò fu risaputo, ecco i giornali settari, tanto spasimanti della *libertà di stampa*, encomiare l'energia del Ministro e scagliare improperi contro il magistrato, che, dicevano essi, col suo libro aveva offeso la maestà della legge e dato pubblico scandalo!!

La *putibonda Gazzetta del Popolo* andava più in là, e rimproverava al conte Costa, che avesse osato scrivere contro il governo, che lo stipendiava, e da cui aveva ricevuto decorazioni!

Il 12 agosto aveva luogo il processo davanti alla Corte d'Assise.

Mai prima d'allora, e forse mai dopo d'allora, apparve più luminosamente la stoltezza di affidare alla *giuria*, composta di semplici elettori, il giudizio dei reati di stampa.

A giudicare del libro di un magistrato, incanutito nello studio della giurisprudenza, trovaronsi riuniti tre negozianti, un tintore, un fabbricante di seta, due impiegati in ritiro, un professore, un medico, un avvocato, ed un causidico, presieduti da un sarto.

Ma chi avrebbe dovuto impedire che il processo venisse deferito alle Assisie, posto che il sequestro fosse stato d'iniziativa del Fisco, era appunto il Boncompagni, il quale pochi mesi prima, essendo deputato, il 6 febbraio, mostrando i gravi difetti della legge circa la giurìa, aveva detto: « I giudizi di stampa sono di natura ben diversa da tutti gli altri: essi traggono la loro autorità morale non dal testo delle leggi, non dalla pena che infliggono, ma dalla

coscienza pubblica che essi esprimono. Ebbene, convien confessarlo, *i giudizi dei giurati finora hanno ben male espresso questa coscienza.* Abbiamo veduto assolutorie scandalose, noi abbiamo veduto dei giurati, che *per difetto di coltura e di educazione* non erano in grado di avere la *indipendenza così dal governo che dalle parti* ». (Atti ufficiali, pagina 288).

Difensori del conte Costa furono gli avvocati Ferraris e Vegezzi, che già fin d'allora andavano segnalati nel Foro Torinese: essi confutarono luminosamente le imputazioni fatte dal Pubblico Ministero, avv. Trombetta. Ma egli stesso, il Costa, volle dimostrare il suo buon diritto nello scrivere il libro sequestrato, e la rettitudine degli intenti da cui era stato mosso. Perciò noi crediamo di non poter meglio commemorare il cinquantenario del processo, a cui fu sottoposto l'invitto magistrato, che riferendo testualmente alcuni passi della sua nobilissima autodifesa.

« Non crediate, cominciò egli, che, se io avessi veramente la coscienza di trovarsi nell'incriminato mio libro una parola anche sola, od un concetto qualunque, che suonar potesse un'offesa alla sacra persona del Re, un voto per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, od una mancanza al rispetto dovuto alle leggi dello Stato, avrei avuto stamane il coraggio di comparire al vostro cospetto.

« Se ciò fosse, se per qualche verso io potessi ravvisare fondato uno di questi appunti, già da gran tempo mi sarei condannato da me stesso, e non comparendo in giudicio, rassegnato, avrei sopportato l'effetto d'una contumacia, senza opposizione o ricorso. Alla presenza vostra mi hanno anzi quasi per mano condotto la coscienza della giustizia della mia causa, dell'innocenza del mio libro, e la confidenza nella vostra rettitudine ».

Dopo aver ricordato, che presso tutti i popoli è considerato atto di civile coraggio il levarsi oppositore alle proposizioni dei Ministri, quando fondatamente sono conosciute esorbitanti, e dopo aver fatto notare, che gli si voleva imputare a delitto quella nobile indipendenza di carattere, che già lo aveva fatto onoratamente distinguere nei tempi dell'assolutismo, soggiungeva:

« Da dieci e più giorni il mio libro era comparso in pubblico, e, dacchè una prima copia era stata consegnata al R. Fisco, qualche giornale lo aveva annunziato, quando ad un tratto me ne vennero sequestrate le copie persino nel mio domicilio!

« Gli egregi miei difensori, con quella calma e pacatezza d'animo che non saprei abbastanza encomiare, e che tanto si addiceva alla qualità della persona inquisita ed al genere dell'inquisizione, ogni fosca nube dissiparono. La luce mi par fatta, e spero che chiunque oramai vi avrà veduto chiaro ».

Tuttavia egli stesso prendeva ad esaminare una ad una le frasi incriminate, e fece vedere che ove il Ministero trovava un insulto al Re, vi aveva invece un elogio; dove quegli sognava una maledizione allo Statuto, vi era invece una benedizione; e che finalmente, a luogo di spargere il biasimo sulle leggi dello Stato, ne raccomandava il rispetto e l'obbedienza.

In sul finire della sua arringa il conte Costa si purgò di una taccia appostagli dai giornali, che impudentemente e scioccamente gli avevano rimproverato il suo libro, e perchè scritto da lui magistrato, con stipendio e decorazione.

« Io sono, così egli, magistrato stipendiato, decorato, è vero; ma, se per l'onore della magistratura non sarò il solo, posso anche francamente invitare chiunque il voglia a rovistare i registri ministeriali di ogni Dicastero, per verificare se, nel corso di ben quaranta e più anni d'intemerato coscienzioso ed incolpabile servizio di alta magistratura, si rinvenga per mio conto un *atto di adulazione, di servilismo, o d'interessata sollecitazione.*

« Ma che? Un magistrato, uno stipendiato, un decorato dal Re e dalla Nazione, dovrà dunque cessare di essere franco e libero cittadino? ».

Conchiudeva il conte Costa dicendo, che, se non volea da una parte farsi un indubitato pronostico sull'esito del suo processo, si confortava dall'altra che, comunque volgessero le cose, sarebbe restato sempre il suo libro quale prova evidentissima, che egli non aveva nè offeso il Re, nè attentato allo Statuto, nè disprezzato le leggi del nostro Regno.

« A voi ora spetta, diceva rivolto ai giurati, o di *intronizzare di nuovo l'assolutismo* colla mia condanna, o di *proclamare la nostra libertà* colla mia assolutoria. Dio assista al vostro giudizio! ».

La folla applaudiva alle generose parole del conte Costa. Il Presidente del Tribunale riassumeva gli argomenti dell'accusatore, e le risposte dei difensori, studiandosi di farle ben capire ai giurati. Dopo di che questi si ritiravano, e, consigliatisi tra di loro e con la propria coscienza, davano il loro *verdict:* essere il conte Costa pel suo libro *reo* di tutti e tre i punti d'accusa.

Il Pubblico Ministero, sull'emesso verdetto, conchiudeva per un anno di carcere e tremila franchi di multa. Il magistrato modificava la condanna a duemila franchi di multa e a due mesi di carcere.

L'*Armonia* del 13 agosto 1852 faceva seguire queste nobili parole: « Noi, e tutti i buoni con noi, saranno pieni d'ammirazione pel conte Costa. Egli, sinceramente cattolico, fu pronto a sacrificare sostanze e onori a gloria del Cattolicismo. Egli, minacciato, non si intimorì; accusato, si difese con dignità, senza indietreggiare; condannato, s'inchina e rispetta la sentenza dei suoi giudici.

« In un'epoca d'abbattimento morale, di avvilimento codardo, come è sublime un carattere così franco, fermo, leale, religioso! La parte nostra s'onora di un tanto uomo; ed egli omai è tale che onora l'intero Piemonte. Dove sono coloro, che hanno sempre in bocca l'indipendenza e la libertà? Cerchino nelle loro file un uomo simile, che posponga così dignitosamente l'interesse alla convinzione! l'aura popolare alle ragioni della coscienza! Oh essi vi mostreranno gridatori di piazza, che oggi benedicono la libertà come domani benedirebbero la tirannia, per obbedire alle esigenze del volgo o al capriccio del despota ».

Valga il nobilissimo esempio di eroica fermezza, dato, cinquanta anni fa, dal conte Ignazio Costa della Torre, ad avvalorare i cuori nei presenti pericoli, e infervorarli, nelle bufere che si preparano, alla impavida difesa della giustizia e della libertà.

(*L'Italia Reale - Corriere Nazionale*, martedì, 12 agosto 1902, n. 219).

La storia ci ammaestra, che i persecutori non poterono mai godere a lungo delle commesse ingiustizie e tirannie.

Mentre istruivasi il processo, e dopo pronunciata la sentenza, contro il conte Costa, non si lasciò da autorevoli cittadini di pubblicamente disapprovare l'arbitrio del Ministro, il quale affettò indifferenza fino a che non si sentì direttamente colpito dalle censure di due valentuomini, il conte De Cardenas e il conte di Camburzano, che avevano occupato cariche elevate.

Il Boncompagni, non osando intentare un processo al De Cardenas, si vendicò indirettamente, ottenendo che questi venisse esonerato dalla carica di *gentiluomo di corte*, per mezzo di lettera del Prefetto di Palazzo, la quale fu pubblicata dai giornali: ma la risposta dell'*esonerato* fu di tal tenore, che tolse a chicchessia la voglia di riprendere la parola.

Meschina vendetta fu anche il processo intentato al conte Di Camburzano, per un articolo da questo pubblicato sul n.° 102 dell'*Armonia* (anno 1852).

Perciò, quasi a rifarsi dello scacco toccato, tentò un secondo colpo a scorno e danno del conte Costa, che scontava la pena del carcere nella Cittadella, lieto che gli fosse toccata la stessa sorte che al venerando Arcivescovo Fransoni.

Il paladino del *matrimonio civile* desiderò la *morte civile* di chi aveva osato opporglisi; desiderò la *rimozione* del conte Costa da Consigliere di Cassazione, e, quasi fosse poca cosa, anche dal diritto a pensione di riposo.

Ma chi tenta disonorare altrui, disonora sè stesso.

L'*Armonia*, in data del 21 settembre 1852, pubblicava un articolo, che merita di essere riprodotto come documento storico del *cinquantenario*. L'articolo, intitolato « *Seconda condanna del conte Costa* » era concepito nei seguenti termini:

« Il Ministro Boncompagni ha riportato una seconda vittoria, e può assaporare tutta la gloria del trionfo.

« Egli ha prescelto il momento, in cui il conte Costa era prigioniero, e già pativa una forte condanna, per trarlo nuovamente in giudizio, e rendergli più dura la prigione. Questo sarà legale; ma non ci pare *civile*.

« Il Ministro Boncompagni ha scritto alla Corte di Cassazione di radunarsi e giudicare il conte Costa, onde più *non presuma* di farne parte; anticipando così una sentenza, rinnovando tra noi il fatto del Duca d'Enghien. Questo sarà ministeriale; ma non ci pare nè *legale*, nè *civile*.

« Il Ministro Boncompagni, appena si vide contraddetto dal conte Ignazio Costa, giurò di perderlo e di schiacciarlo sotto il peso della sua potenza, e vi riuscì. Questo sarà civile, sarà legale, sarà ministeriale, ma non ci pare *cristiano*.

« Comunque sia, il fatto è oggi pienamente consumato. Niente altro si può più togliere al conte Costa, se non la patria e la vita. Libertà non ne ha più: egli è in Cittadella. Impiego non ne ha più: egli è dispensato da ulteriore servizio. Gli restava l'onore, che un delitto di stampa non può levare. Ed anche nell'onore si tentò macchiarlo, promovendo l'applicazione della legge 19 maggio 1851, che suppone un'azione disonorante.

« Però le brame del Ministro Boncompagni non furono appagate in tutto. Egli voleva, che i quaranta e più anni di magistratura del conte Costa fossero dimenticati, come lo ha fatto domandare dal suo fiscale. La Corte di Cassazione pensò altrimenti, e l'onorevole Conte fu ammesso a far valere i diritti, che gli possono competere alla pensione.

« Il conte Costa ha una gloria, che non dipende dal Ministero nè dalla politica. Questa il Ministro Boncompagni gliel'ha procurata, suo malgrado, colla prima istanza; ed oggidì glie l'ha immensamente accresciuta colla seconda ».

È facile immaginare il gran dire, che sollevò nel mondo politico, non che nella cittadinanza, l'esplicita accusa fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia di aver voluto prevenire il sereno giudizio del Supremo Magistrato; tutti si aspettavano che l'*Armonia* venisse processata od obbligata a stampare nelle sue colonne una smentita formale.

E difatti nel numero del 25 settembre l'*Armonia* portava nelle

sue colonne una breve lettera del Boncompagni, il quale diceva « *assolutamente falsa l'allegazione* ». Ma a tale lettera la direzione del giornale faceva seguire queste testuali parole:

« Abbiamo preso ulteriori informazioni riguardo alla seconda lettera, e possiamo rispondere più precisamente al Ministro Boncompagni.

« Egli dice, che *la nostra allegazione è assolutamente falsa*, e noi rispondiamo, che è **assolutamente falsa la sua dichiarazione.** Nella lettera, che egli scrisse alla Corte di Cassazione, perchè si radunasse a giudicare il conte Costa, vi erano queste precise parole: « *onde più non presuma di farne parte* ». Ce lo attestano sul loro onore due persone, che lessero questa lettera stessa. E noi, meravigliati dell'inconcepibile smentita del cavaliere Boncompagni, ne appelliamo al Presidente della Corte di Cassazione, che ricevette la lettera, e al conte Costa, che ne ebbe comunicazione ».

Il Boncompagni non ribattè parola.

Trascorsi otto giorni l'*Armonia* pubblicava la prima parte della sentenza 12 agosto, in cui apertamente facevasi menzione della prima lettera dell'11 luglio, con cui il Boncompagni notificava al Presidente della Corte di Cassazione di avere invitato il Fisco indolente a procedere contro il conte Costa.

Ciò premesso l'*Armonia* conchiudeva, che oramai la questione tra lei e il Boncompagni era divenuta questione di *moralità pubblica*, che toccava al pubblico di pronunziarsi e particolarmente alla stampa.

Dopo un silenzio di parecchi giorni il *Risorgimento,* giornale ufficioso, usciva fuori con questa *trovata:* « Crediamo che il cavaliere Boncompagni provvederà assai meglio alla sua dignità, lasciando che l'opinione pubblica giudichi fra la sua provata lealtà (!) e le note abitudini dell'*Armonia* ».

Ma questa immediatamente gli rinfacciava d'averlo già preso *in falso.* Il *Risorgimento* non fiatò. Allora intervenne l'*Italia del Popolo*, foglio mazziniano di Genova, il quale conchiuse « Fino a prova contraria l'*Armonia* ha posto il Boncompagni ad una berlina, su cui non può stare un uomo di onore ».

Ma ben ci poteva stare chi fin da quei dì si agitava per un mutamento di legislazione, che preparasse la via al divorzio, e non rifuggiva dal ricorrere ad inique e violenti persecuzioni contro eminenti ed integerrimi cittadini.

(*L'Italia Reale - Corriere Nazionale*, mercoledì, 13 agosto 1902, n. 220).

Con lieta emozione abbiamo ricevuto dall'esimia gentildonna, contessa Carolina Costa della Torre, la lettera seguente:

Torino, 12-VIII-02.

Egregio Signor Avvocato.

La ringrazio di essersi ricordato, in questo giorno, del mio venerato suocero, uno dei vecchi tipi di galantuomini scomparsi pur troppo.

Il conte Senatore Ignazio Costa Della Torre fu da un capitano dei carabinieri, recatosi in borghese a casa sua, invitato a sottomettersi all'ordinato della sentenza, che lo condannava a due mesi di prigionìa nella Cittadella di Torino. Il conte Costa rispose al capitano, che vi si sarebbe recato in giornata; e l'ufficiale, sulla sua parola, si ritirò. Il conte Costa fece il *déjeuner* in famiglia, salutò tutti, e nel pomeriggio colla propria carrozza si recò in Cittadella.

Giova sapere, che la contessa Angela, di lui moglie, aveva domandato di accompagnar il marito. Favore, che le fu negato. Allora chiese se il conte non poteva avere una donna di servizio, di sua confidenza: e questo gli fu concesso.... e fu in qualità di domestica che la contessa Angela Costa Della Torre seguì il marito, e rimase con lui tutto il tempo della sua detenzione. Poche dame moderne sarebbero capaci di seguire un tale esempio di abnegazione.

A me, che stretti legami uniscono a queste due venerate figure, è grato oggi commemorarle unitamente a quelli, che, come la S. V. sanno apprezzare tanta virtù.

Contessa Carolina Costa della Torre.

Il ricordo del nobilissimo esempio della contessa Angela Costa Della Torre, consorte così degna del conte Ignazio, riesce tanto più opportuno in questi giorni, in cui le donne cristiane in Francia con nobile eroismo difendono la fede e la dignità della loro patria: mentre d'altra parte sembrano omai prossime gravissime circostanze, in cui esempi di eguale fortezza saranno forse necessarî in Italia.

(*L'Italia Reale - Corriere Nazionale*, giovedì, 14 agosto 1902, n. 221).

XIX

L'ESULE.

1° L'incontro di Mons. Fransoni con altri esuli per la causa del Signore. — 2° Il buon cuore degli Operai Lionesi, dei Canonici di Mondonedo, del Cardinale De Bonald, Arcivescovo di Lione; e di tanti Vescovi e laici. — 3° Accoglimento trionfale di Monsignore in Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra. — 4° Sue opere e sua condotta esemplarissima in Francia.

1°

L'incontro di Mons. Fransoni con altri esuli per la causa del Signore.

Ieri (30 luglio 1850) partiva da Torino l'illustre Arcivescovo di Sassari, Mons. Varesini. Nella sua breve dimora in questa città, egli recavasi a visitare il suo degno collega Mons. Fransoni. Quali sentimenti si destassero in cuore ai due gloriosi difensori della libertà della Chiesa, in quel primo incontro, si possono immaginare ma non descrivere.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 384, n. 89, del 31 luglio).

Mons. Fransoni, l'illustre perseguitato dei demagoghi piemontesi, fu a Divonne per rendere visita a Mons. Marilley, l'illustre vittima del radicalismo svizzero. Avvenne una scena tenerissima, quando questi due Prelati, esuli amendue, si incontrarono sulla terra di Francia, su questa terra che fu sempre generosa ed ospitale verso i Vescovi perseguitati. I due Vescovi si inginocchiarono, e addimandaronsi l'uno appresso l'altro la benedizione. La Chiesa di Dio, e specialmente le due diocesi di Torino e di Losanna e Ginevra, si consolano nel loro dolore, e si allegrano della gloria immensa che loro ne ridonda. Abbiamo tolto questa notizia dall'*Observateur de Genève*.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 542, n. 127, del 28 ottobre).

Ginevra, 6 ottobre 1852.

Io mi trovo in una campagna presso Ginevra e non molto lontana da Divonne in Francia, ove dimora Mons. Vescovo di Friburgo, espulso al pari di me dalla sua diocesi. Così ho potuto per due volte recarmi a vederlo, ma egli non può venire a vedermi qui, come io non potrei vedere lui se dimorasse nella pure vicinissima Savoia. Fra tre giorni però la mia villeggiatura finisce e rientro a Lione, cosa che avrei già fatto, se per l'immensa quantità di forestieri non avessi trovato il *coupé* della diligenza fissato per otto giorni successivi.

† Luigi, *Arcivescovo.*

Al nipote Marchese Domenico,
residente a Firenze.

(Dall'Archivio del Marchese Neri Fransoni, Genova, vol. *Lettere Fransoni*, 1847-1862).

Roma, 27 agosto 1857.

Sabbato, 22 corrente, alle 5 pomeridiane, feci il mio ingresso a Porta del Popolo, ove trovai D. Pietro Valeri, venuto incontro con una bella carrozza, nella quale entrammo tutti con quei piccoli oggetti che si portano a mano, e venimmo a discendere al principio di via Frattina presso il Corso, nell'appartamentino fissatomi dal medesimo e che trovai di mia convenienza..... Ho veduto il Cardinale Segretario di Stato e i due Card. Genovesi Fieschi e Spinola, più Mons. Arcivescovo di Cagliari, che è stato contentissimo della inaspettata mia visita.

† Luigi, *Arcivescovo.*

Al nipote Marchese Domenico,
residente a Firenze.

(Dall'Archivio del Marchese Neri Fransoni, Genova, vol. *Lettere Fransoni*, 1847-1862).

2°

Il buon cuore degli Operai Lionesi, dei Canonici di Mondonedo, del Card. De Bonald Arcivescovo di Lione, e di tanti Vescovi e laici.

Persona giunta ieri da Lione, e che fu presente alla visita che gli operai della *Croix Rousse* fecero a Mons. Fransoni, ci dipinse l'entusiasmo, la riverenza incredibile, che quei buoni operai nutrono a riguardo del nostro illustre Arcivescovo. Essi si dichiararono

disposti ad assoggettarsi ad una imposizione, per fare a Mons. Fransoni quei fondi, di cui potesse avere bisogno, trovandosi totalmente privo dei redditi della sua mensa.

Questa idea non abbisogna di elogi, e mostra ad una volta i sentimenti, la generosità, il buon cuore, di una classe di cittadini, cui basta dare un ottimo indirizzo per averne portenti di carità e di valore.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 587, n. 138, del 22 novembre).

B

Anche l'Insigne Capitolo di Mondonedo fece simile proferta a Mons. Fransoni.

(Veggasi *Documenti*, IX, n. 3).

C

Il Card. De Bonald volle seco Mons. Fransoni per *dividere con lui il pane.*

Le parole *in corsivo* sono quelle, che egli disse a Mons. nell'atto di accoglierlo nella stessa prima visita.

La seguente lettera ne mostra la bontà dell'animo.

Après avoir traversé le Mont-Genèvre, l'Archevêque expulsé continua de parcourir le chemin de l'exil, en passant par Briançon, Gap et Grenoble..... Il arriva enfin à Lyon, vers le 5 octobre, et reçut d'abord, pendant quelque temps, l'hospitalité dans le Couvent des Frères Mineurs Capucins aux Brotteaux..... Monseigneur l'Archevêque de Turin a dit, lui même, que, *de tous les motifs qui, en France, lui faisaient préférer le séjour de Lyon, un des principaux était que, dans une ville aussi grande, il espérait pouvoir rester inconnu.* Mais la chapelle de Monument était trop fréquentée par les fidèles pour que *l'incognito* de Sa Grandeur ne fût pas bientôt trahi. Monseigneur chercha donc un logement plus conforme à ses intentions dans un quartier central, et prit un appartement à l'hôtel du Luxembourg.

Toutefois la Divine Providence ménagea au Pontife exilé une surprise et une consolation; car, lorsque Sa Grandeur se présenta chez Son Eminence le Cardinal Archevêque, Monseigneur De Bonald prévint l'illustre Confesseur de la foi qu'il avait déjà fait préparer un appartement dans son palais. Monseigneur de Turin s'y transporta donc quelques jours après; et, dès ce moment jusqu'à la mort de Sa Grandeur (arrivée en 1862), on put voir, dans le cœur de l'Église Métropolitaine, Sa Grandeur Monseigneur Louis Fransoni,

Archevêque de Turin, assister aux Offices de la Cathédrale, dans une stalle d'honneur, en face de celle qui était ordinairement occupée par Son Eminence.

(Notes données par le Révérend Père Léopold de Chérancé, Frère Mineur Capucin, qui fut aux Brotteaux aux temps de Monseigneur Fransoni).

Deciso di fissare in Lione la sua dimora, profittò dell'appartamento offertogli gentilmente dal Cardinale, ove il Capitolo Primaziale andò in corpo a presentargli i suoi omaggi, ma non lasciò di far cerca di un piccolo alloggio per non protrarre, oltre i limiti d'onesta convenienza, il soggiorno presso il Porporato. Anzi, vedendo approssimarsi l'inverno, pensò di non più tardare a recarsi a Ginevra, per ritirare quei pochi mobili ed effetti, che avea colà lasciati. In tale circostanza non obbliò di portarsi un giorno a Divonne, sia per rinnovare i sentimenti di sua riconoscenza a quella rispettabile famiglia, sia per visitare l'illustre suo collega Monsignore Marilley, di cui la sorte, alla sua eguale, rendeva doppiamente caro.

(*Cenni storici intorno a S. Ecc. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

Già fin dal 14 novembre (1850) l'Arcivescovo era andato ad abitare un modesto alloggio, che prese in affitto nella via di *Castries*, e fu ivi che lo trovò la deputazione, recatasi da Torino, per offrirgli un bellissimo Pastorale.

(*Cenni storici*, ecc.).

In questo piccolo appartamento, situato in uno dei capi della città, in faccia a Fourvière, situato nel territorio della parrocchia di S. Martino, stette sino alla morte.

(Dalla testimonianza dell'attuale Parroco di S. Martino).

D

Conforto ebbe pure fin dai primi giorni, che trovavasi in Lione, nell'offerta di danaro, che, oltre i Vescovi di Gap e Grenoble, parecchie persone s'affrettarono di fargli e da Torino e da Ciamberì e da Parigi, tostochè appresero la confisca delle rendite della sua mensa. Dei Vescovi di Francia non pochi gli offersero i loro Episcopii, o l'invitarono, anzi lo pregarono, di recarsi seco loro, o gli offrirono le loro case di campagna. Il Prelato, quantunque non accettasse le gentili esibizioni fattegli da più parti, tutta ne sentì la riconoscenza, per attestare la quale divisò di fare ad un numero di essi, tostochè la stagione lo permettesse, una visita, non potendo

fare a tutti, sì grande essendo stato il numero degli obbligantissimi suoi colleghi.

(*Cenni storici intorno a S. E. R.ma Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

3°

Accoglimento trionfale di Monsignore in Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra.

Comme on a dû le remarquer dans le *Post-Scriptum* de la lettre du vénérable Prélat, Mgr Fransoni arriva à Lyon, le 5 octobre, aux premiers rayons du jour. Avant d'arriver dans notre cité, on sait que Sa Grandeur avait traversé les villes de Briançon, de Gap et de Grenoble. Sur tout son passage, en France, l'illustre exilé a reçu un accueil digne de son rang et des ses hautes vertus. Toutes les auctorités civiles et militaires ont rivalisé de zèle pour donner à Mgr l'Archevêque de Turin des marques non équivoques de leur respect et de leur sympathie. Le clergé a pris, lui aussi, une vive part à ces manifestations bienveillantes. L'excellent accueil fait à Mgr Fransoni par la ville de Briançon avait retenti jusqu'au cœur de la capitale du Piémont. Un journal démagogue de Turin, conséquent en cela avec les principes des coryphées de son parti: *Menton, menton, il en restera toujours quelque chose*, en fût irrité, et, dans sa colère, il osa dire que les démonstrations respectueuses et sympathiques des habitants de la première de nos villes frontières avaient été hostiles au noble proscrit. Mais le récit mensoger de la petite feuille radicale de Turin ne tarda pas à être connu; et, quelques jours après, le curé de Briançon, au nom de tout la ville, envoya à l'*Armonia* de Turin une lettre, que nous devons enregistrer ici pour rendre un éclatant hommage à la vérité.

« Monsieur le Rédacteur.

« Que diraient de Briançon les lecteurs de la *Gazzetta del Popolo* du 14 octobre 1850, si celui, qui a l'honneur d'être à la tête des religieux habitants de cette ville, ne prenait leur défense, et ne donnait un démenti formel à l'article, que le rédacteur de ce journal s'est permis d'y insérer? Je ne puis comprendre comment les doigts de ce journaliste ne se sont pas paralisés, lorsqu'il a eu l'impudeur d'avancer que Monseigneur Fransoni a été hué par la foule des citoyens pendant plus d'une heure, lors de son passage dans cette

cité. Pour flétrir ainsi une population hospitalière et noircir cet illustre proscrit, il aura sans doute trempé sa plume dans son fiel et dans la haine qu'il a jurée à ce très digne Prélat. Voici ni plus ni moins comme les choses se sont passées. Monseigneur l'Archevêque de Turin arriva à Briançon le 28 septembre, nuit close; le lendemain, dimanche, il a dit la Sainte Messe, sur les sept heures. Plus de cent personnes y ont communié et ont été heureuses de recevoir la sainte communion de sa main. Il daigna honorer de sa présence la Messe Paroissiale et bénir solennellement, à la fin, les fidèles. J'ai eu l'honneur de l'accompagner partout où il est allé, et j'ai vu avec bonheur qu'on l'accueillait avec bienveillance et qu'on s'empressait de le saluer avec respect. Il n'en pouvait être autrement, tant ce Pontife inspirait de vénération! Il a reçu la visite des principales auctorités locales. Tout le monde a applaudir à leur démarque. On a généralement regretté que Sa Grandeur n'ait pas fait un plus long séjour chez nous. Les hautes et honorables signatures, qui couvrent cette feuille, sont une preuve de la fidélité de ce récit.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

« Briançon, le 8 novembre 1850.

« ALBERTON, Ch., *Curé-Archiprêtre* ».

(Suivent les signatures du Sous-Préfet de l'arrondissement, du Colonel Commandant la place, du Maire, du Président du tribunal, avec leurs sceaux respectifs).

« *P.S.* — Tout Briançon aurait aimé signer ma lettre, mais je me contente de vous l'envoyer revêtue de la signature de MM. le Sous-Préfet, du Colonel Commandant la place, du Maire et du Président du tribunal ».

Le séjour de Sa Grandeur dans la seconde ville des Hautes-Alpes n'a pas été d'une longue durée. Arrivé le samedi, à la nuit, Mgr en est reparti le lendemain à huit heures du soir pour Gap. Voici, d'après une lettre que nous avons empruntée à l'*Univers*, comment l'illutre captif de Fenestrelle à été accueilli dans la ville épiscopale de cet antique siège des Alpes (1).

Évêché de Gap, le 30 septembre 1850.

« Mgr l'Archevêque de Turin vient pour la seconde foi demander l'hospitalité à une terre étrangère. De nouveau condamné à l'éxil par le gouvernement de son pays, le noble Confesseur a

(1) L'Évêché de Gap (*Vapincum*) fut érigé au IV^me^ siècle.

choisi la France, pour y passer les jours de son bannissement. Espérons que le respect et les sympathies publiques adouciront pour lui les heures toujours si longues du proscrit.

« Une voiture, aux ordres d'un commissaire du gouvernement sarde a déposé, samedi soir, Mgr Fransoni à Briançon; il a passé la journée du dimanche dans cette ville frontière, et ce matin il nous est arrivé, portant sur sa vénérable figure le calme d'une conscience satisfaite et cette sainte joie que ressentirent autrefois les Apôtres, lorsqu'ils eurent l'insigne honneur de souffrir pour le nom de Jésus-Christ.

« Nous avons entendu avec admiration le récit, qu'il nous faisait de ses luttes et de ses souffrances, n'ayant sur les lèvres que des paroles de mansuétude et de pardon pour ceux qui l'obligent à fuir, et répétant, avec la sublime simplicité de ses prédécesseurs, ce *non possumus*, règle invariable d'une conduite vraiment épiscopale.

« Mgr de Gap et son clergé ont accueilli le saint Archevêque avec cette vénération, que la foi attacha dans tous les siècles à la personne d'un Confesseur. De vives instances lui ont été faites pour qu'il prolongeât son séjour dans les Alpes; mais des considérations d'une haute importance ne lui ont pas permis de se rendre à ses désirs. Cependant Mgr Fransoni a bien voulu promettre d'ouvrir demain la retraite pastorale donnée par M. Plantier, chanoine de Lyon et de Belley; sa présence seule, plus puissante que toute parole humaine, dira avec éloquence au clergé des Hautes-Alpes ce que la religion met de courage et de vertu dans l'âme d'un prêtre qu'elle anime. Après cette cérémonie, Mgr Fransoni partira pour Lyon, la ville des Martyrs: c'est là qu'il fixera sa résidence.

« Une coïncidence nous a vivement frappé: c'est que Mgr l'Archevêque de Turin vient de suivre la même route que parcourait, il y a cinquante-un ans, esilé comme lui, N. S. P. le Pape Pie VI. Dieu veuille que, plus heureux que ce Saint Pontife, il puisse bientôt retrouver le ciel de sa patrie et son diocèse fidèle!

« Recevez, etc.

« L'Abbé Lépine, *Chanoine de Gap* ».

A Grenoble, Sa Grandeur a trouvé le même empressement dans l'accueil, que lui ont fait les autorités, le clergé, et un grand nombre de citoyens distingués de la capitale de l'Isère. Mais Mgr Fransoni avait hâte d'arriver dans la ville, où il voulait fixer son séjour. Huit jours après avoir quitté la forteresse de Fenestrelle, Monseigneur arrive dans la capitale du Rhône, et il va descendre à l'hôtel du Luxembourg. La *Gazette de Lyon* n'en a pas plutôt répandu la nouvelle, que déjà les visiteurs affluent dans les appar-

tements de l'illustre Prélat. Les catholiques de la ville ont été les premiers à ouvrir la marche. Aussitôt qu'ils ont eu connaissance de l'arrivée de Mgr l'Archevêque de Turin, ils se réunissent en grand nombre, et vont présenter à Sa Grandeur leurs respectueux hommages et lui offrir le témoignage de leur admiration. Les appartements de l'Archevêque n'ont pu contenir tous les visiteurs. M. Terret, qui faisait partie de cette nombreuse réunion, a pris alors la parole et adressé au noble exilé le discours suivant:

« Monseigneur.

« Quelques catholiques de Lyon s'empressent de venir offrir à Votre Grandeur l'hommage de leur admiration pour ses vertus et son courage apostoliques, et de la part sympathique qu'ils prennent à ses douleurs, aux persécutions qu'elle endure pour les droits de la vérité et de la religion. Il était donné à Votre Grandeur de reproduire les héroïques résistences des Évêques de la primitive Église, comme il était réservé à un pays catholique d'affliger toute la chrétienté par des persécutions, qui ne semblaient plus de notre âge et que les nations hérétiques elles-mêmes réprouvent. Mais ne soyons point trop sévères envers les nations, qui font violence aux oints du Seigneur. Moins qu'à personne ils appartient à nous Français de jeter la première pierre à ces peuples aveugles; n'avons-nous pas outragé par deux fois le Vicaire de Jésus-Christ? N'avons-nous pas rougi nos échafauds du sang des prêtres fidèles, et forcé nos Pontifes à aller verser des larmes amères sur les rives des fleuves étrangers? A cette époque, Monseigneur, nos exilés trouvaient chez vous refuge et protection. Aujourd'hui, ô retour des jugements et des miséricordes de Dieu, la France va défendre le Vicaire de Jésus-Christ contre ses sujets révoltés, le replacer sur son trône antique et révéré; et c'est sur son territoire que les Évêques persécutés dans les contrées voisines viennent reposer leur tête couronnée d'épines! C'est sur la terre foulée par les Pontifes Martyrs Pothin et Irénée, que les Pontifes Confesseurs, les Thomas de Cantorbéry, les Marilley, et les Fransoni, portent leurs pieds sacrés. Heureux pays; ô que Lyon se sent fier de cette sorte de privilège!

« Le vénérable Pontife Pie VII, à la vue de l'empressement de cette ville sur son passage en 1803, à la vue de ces témoignages unanimes de respect et d'amour, s'écriait: « En vérité, je ne croyais pas trouver tant de foi dans ce pays bouleversé par la révolution, et il décorait notre ville du titre glorieux de Rome de la France ».

« Puisse-t-elle mériter de vous, Monseigneur, la confirmation de ce titre! Puisse notre ville se souvenir toujours qu'elle descend

de ces 19,000, Martyrs, qui versèrent leur sang sur la montagne, qui domine la cité! Puisse l'exemple de vos vertus, puissent vos bénédictions, nous rendre la foi, le dévouement, la sainte énergie, de nos pères, cette pieuse violence, qui ravit le ciel et qui devient si nécessaire de nos jours, en présence de la conjuration de l'enfer contre Dieu et contre son Christ.

« Permettez-nous, Monseigneur, de solliciter Votre Grandeur, qu'elle veuille bien accorder, en nos personnes, à nos familles et à tous nos concitoyens sa précieuse bénédiction ».

Après ce discours, tous les visiteurs se sont mis à genoux et ont reçu la bénédiction de l'Archevêque proscrit. Mgr Fransoni, fort touché de l'empressement, avec lequel les Lyonnais venaient lui exprimer leurs sympathies, a répondu qu'il ne regardait pas ces témoignages comme adressés à sa personne, mais au principe sacré qu'il défend. Il a manifesté en termes fort touchants la consolation, qu'il éprouve à se trouver dans la religieuse ville de Lyon, et a réclamé, pour son diocèse et pour lui, le secours des prières de tous ceux, qui ont à cœur le triomphe de l'Église.

Les visiteurs se sont retirés pour laisser Mgr Fransoni recevoir Son Eminence le Cardinal de Bonald, qui venait faire visite à l'illustre exilé.

Le lendemain, à dix heures, les Curés de la ville et de la banlieue, réunis en corps, se présentent à l'hôtel du Luxembourg pour avoir l'honneur d'offrir à Sa Grandeur leurs compliments de condoléance, et lui exprimer, en même temps, la sainte joie qu'ils éprouvaient de ce qu'au milieu des maux, dont il était affligé, Mgr avait tourné ses pas vers Lyon, comme vers une cité hospitalière. M. Dérozier, Curé de Saint-Pierre, profondément pénétré du respect, qu'inspire la présence d'un vénérable Confesseur de la Foi persécuté pour la cause de Dieu et de l'Église, a pris la parole et au nom de tous ses confrères a prononcé le discours suivant:

« Monseigneur.

« MM. Les Curés de la ville s'estiment bien heureux de pouvoir présenter leurs hommages et exprimer toutes leurs sympathies à un Pontife, qui fait tant d'honneur à la religion,

« Ils ont suivi avec une admiration mêlée d'anxiété les longues épreuves, par lesquelles il a plus à la Divine Providence de vous faire passer; mais quand ils ont vu que l'injustice des hommes, désespérée de votre inébranlable courage, après vous avoir indignement arraché de votre troupeau, allait plus indignement encore vous bannir de votre patrie, le vœu de leur cœur a été de vous posséder

au milieu d'eux. Aussi, comme ils apprécient à sa haute valeur la faveur insigne, dont il leur est donné aujourd'hui de jouir! et ils sont convaincus que les enfants de la cité des Martyrs confiés à leurs soins sauront l'apprécier comme eux.

« Puissent-ils, Monseigneur, se presser souvent sur vos pas, et tout en contemplant en vous l'Évêque des premiers siècles, l'inflexible gardien des lois, le généreux Confesseur, se retremper eux-mêmes dans cette foi, qui produit de si magnifiques exemples. Puissent surtout, Monseigneur, de meilleurs jours se lever pour vous, et rendre bientôt à des populations désolées un tendre père, devenu pour elles et plus cher et plus vénérable par le nouvel éclat que sa vertu aura puisé dans le feu de la persécution et dans les dures privations de l'exil ».

Sa Grandeur daigna répondre à ces paroles avec une indéfinissable bonté, se plaignant de ce que, peu versée encore dans les délicatesses de la langue, elle ne pouvait exprimer, comme elle le désirait, tout ce qu'apportait d'adoucissement à ses amers chagrins une semblable démonstration de dévouement et d'intérêt. Elle entra ensuite dans quelques détails sur ses projets pour l'avenir; mais il avait en tout cela tant de simplicité et de cordiale bonhomie, que l'on aurait pu penser que tous ces ecclésiastiques si pénétrés et si respectueux étaient dans sa plus intime familiarité. La réception s'est terminée par la bénédiction de Monseigneur, que MM. les Curés ont demandée pour eux et pour leurs paroissiens, et qu'il leur a accordée avec une dignité modeste qui allait au fond du cœur.

Dans la soirée du 8 octobre, quatre jours après que Sa Grandeur était arrivée à Lyon, Mgr Fransoni pour acquiescer aux désirs bienveillants, aux instances et aux sollicitations réitérées du Cardinal de Bonald, se rendit à l'Archevêché pour y occuper les appartements que Son Eminence avait fait préparer dans son palais archiépiscopal. A peine le Chapitre de la Primatiale sut que Mgr l'Archevêque de Turin était à l'Archevêché, qu'il s'empressa d'aller en corps lui offrir ses hommages. Le lendemain, l'illustre Prélat lui rendit sa visite dans la salle capitulaire où le Chapitre était réuni.

La retraite ecclésiastique approchait de sa fin. La clôture devait avoir lieu. Plus de 500 prêtres se trouvaient rassemblés au grand-séminaire de Saint-Irénée pour y suivre les saints exercices. Invité par le Cardinal Archevêque, Mgr Fransoni accompagné de Mgr l'Archevêque de Bordeaux et de Son Eminence, se rend à la retraite pastorale et arrive au milieu de cette pieuse réunion. Ce nombreux clergé se fait un bonheur de saluer ce nouvel Athanase, l'intrépide défenseur des principes et de la liberté religieuse. M. l'abbé Crozet, Curé de Montbrison, interprète des sentiments, qui animent dans ce

moment les membres de cette imposante assemblée présidée par le Pontife des Gaules, adresse à Mgr Fransoni le discours suivant:

« Monseigneur.

« Votre voyage pour la terre d'exil ressemble beaucoup à celui d'un illustre Pontife, dont vous avez suivi l'itinéraire. Pie VI, de sainte mémoire, victime de la persécution, traversa aussi les provinces de l'Est, recueillant partout les bénédictions des peuples accourus sur son passage. A cinquante ans d'intervalle, la France catholique n'a rien perdu de son enthousiasme de sympathie et d'admiration pour ceux, qu'elle regarde comme les Confesseurs de la foi, les intrépides défenseurs de la religion.

« Vous venez, Monseigneur, au milieu d'une cité qui, fidèle aux traditions de ses pères, fut toujours hospitalière pour ceux qui ont défendu généreusement les droits sacrés de l'Église. Le clergé de ce vaste diocèse, réuni en retraite pastorale sous la sage direction de son auguste Archevêque, est heureux de pouvoir saluer en vous un digne imitateur des Anselme et des Thomas de Cantorbéry, expulsés de leur siège pour la même cause que vous défendez. Le premier qui fut, par sa naissance, une des gloires de votre patrie, fut aussi comme vous deux fois exilé pour la défense des vrais principes: et l'un et l'autre de ces deux grands Pontifes, qui ont occupé le premier siège de l'Angleterre, ont trouvé successivement un asile au sein de notre diocèse. Honneur aux Archevêques et au Chapitre de Lyon, dont la généreuse charité s'efforça de faire oublier à ces deux illustres proscrits qu'ils habitaient une terre étrangère. Puissions-nous, à notre tour, adoucir, du moins par nos vœux empressés, l'exil d'un Prélat au-dessus de tout éloge par sa fermeté, comme par la noble cause qu'il défend avec l'héroïsme du courage.

« Eh! pourrions-nous jamais rendre à l'Église du Piémont ce qu'elle a fait pour les Évêques de France, lorsque, dans les jours de nos malheurs et dans une lutte du même genre, le génie de l'impiété les obligea de quitter la patrie et d'aller chercher un refuge sous le ciel de l'Italie.

« Ceux, qui vous proscrivent aujourd'hui, généreux Pontife, n'ont point compris leur époque; ils ont cru, par un libéralisme impie, conquérir la popularité, et tous les peuples civilisés réprouvent cette politique rétrograde et inconséquente, qui veut faire revivre les violences et les persécutions d'un autre siècle contre l'Église. Pensant triompher de la résistance, ils n'ont fait qu'assurer le triomphe du bon droit et de la vérité. Singulières contradictions, qui frappent tous les regards! Tandis qu'ils décrètent la tolérance

de tous les cultes, ils persécutent celui qu'ils ont déclaré la religion de l'État; tandis qu'ils proclament le règne de la liberté, ils asservissent le sacerdoce et font du despotisme! Prétendant séparer le temporel du spirituel, ils mettent la main à l'encensoir, et non contents de renverser les immunités ecclésiastiques, ils prononcent sur des questions évidemment réservées au Saint-Siège! N'ont-ils pas écrit dans leurs Constitutions, que la propriété est inviolable, que la liberté d'associations est pour tous? Et c'est pour envahir les biens de l'Église, et c'est pour renverser les communautés religieuses! Quelle est la législations, qui ne laisse à l'accusé le droit de la défense? Voilà pourtant qu'au mépris des formes les plus ordinaires d'un jugement. un tribunal laïque est improvisé pour condamner de grands Archevêques, sans témoins, sans défenseur, sans un corps de délit prévu par le code pénal.

« Ah! sans doute, la postérité fera justice de ces actes arbitraires, elle cassera de semblables arrêts, fruits des passions humaines. Un jour on s'étonnera que sous un roi, héritier de la foi de ses pères, on ait méconnu tous les principes d'ordre, d'équité et de religion. L'histoire fera admirer aussi le contraste d'un Épiscopat opposant la mansuétude à la violence, d'un Pontife surtout qui, à l'exemple du Sauveur, n'a su que bénir ses persécuteurs et prier le Père des lumières d'ouvrir les yeux à des aveugles. On croira à peine qu'au XIX^e^ siècle nous ayons été témoins du spectacle de l'alliance bizarre de l'hérésie et de la philosophie voltairienne contre le principal Évêque d'une nation éminemment catholique; et l'on ne verra pas sans surprise l'audace impie d'une part, de l'autre la modestie d'un Prélat qui s'efforce d'échapper aux ovations, aux applaudissements, dus à ces glorieux combats, s'estimant heureux s'il peut obtenir du ciel, avec la paix de l'Église, le retour dans son diocèse.

« Monseigneur, nos cœurs uniront leurs ferventes supplications aux vôtres, afin que le calme succède à la tempête et que ce qui doit finir finisse bientôt! ».

Mgr Fransoni a répondu avec une humilité et une bonté ineffable:

« Je suis touchè, a-t-il dit, de l'accueil du clergé de la grande Église de Lyon. Je ne reçois ces hommages qu'autant qu'ils ne se rapportent point à ma personne, mais aux vrais principes que nous défendons tous ».

Mgr l'Archevêque de Bordeaux, présente à cette réunion, s'est écrié:

« Enfant de Lyon, je m'associe de grand cœur aux sentiments de mes compatriotes et de mes anciens confrères dans le sacerdoce. Je suis heureux de pouvoir dire que le concile de la province de

Bordeaux a fait une adresse à Mgr de Turin, pour le féliciter de son courage dans cette glorieuse lutte ».

Rien de plus beau, rien de plus touchant, nous disait un témoin oculaire, que cette scène. Elle offrait aux regards un magnifique tableau. Le caractère des personnages, qui y figuraient, présentait un ravissant spectacle. L'empressement, l'admiration, et l'enthousiasme, des membres de cette assemblée, contrastaient vivement avec le calme, la modestie, et l'humilité, du héros de cette ovation. Animée d'un sentiment unanime, la sainte et pieuse réunion demanda à baiser l'anneau du Confesseur Pontife, et elle réclama sa bénédiction. Le saint Archevêque, *umile in tanta gloria* (1), bénit d'une voix émue cette foule agenouillée à ses pieds, maîtrisant avec peine une émotion, qui dans ce moment solennel avait gagné tous les cœurs. Le vénérables Pasteurs et les dignes prêtres du diocèse de Lyon, garderont longtemps le souvenir de la retraite pastorale de 1850.

(*Relation de l'arrestation de la captivité dans la forteresse de Fénestrelle et de l'exil à Lyon de Mons. Fransoni*, lettre de Mgr l'Archevêque de Turin à M. le Chanoine Louis Anglesio, recteur de la Petite Maison de la Divine Providence à Turin, traduite en français par Vincent Alessandri, *Appendice*).

Lyon, le 16 octobre 1850.

Monsieur le Rédacteur (de l'*Armonia*).

Nous avons lu avec plaisir les témoignages de reconnaissance, que vous donnez aux Lyonnais, qui ont le bonheur de posséder dans leurs murs le saint et digne Archevêque de Turin.

Que votre joie serait grande, si vous aviez été témoin de l'accueil fait au Confesseur de la foi! La France est toujours la fille ainée de l'Église, la terre hospitalière. Je voudrais pouvoir vous dire l'enthousiasme et l'admiration du clergé français. L'Épiscopat a donné l'exemple de la vénération et du dévouement. Voyez l'Évêque de Gap; pauvre et pouvant à peine pouvoir à ses bésoins, il met dans les mains de Monseigneur de Turin les quelques pièces de monnaie, qu'il possède encore. A Grenoble le vénérable Évêque s'avance pour embrasser le Confesseur de la foi et lui dit, en pleurant: *Monseigneur, je suis vieux; restez avec moi, tout mon diocèse est à vous.* Le Cardinal Archevêque de Lyon quitte son palais, il lui donne toutes les marques de respect, que l'on donne à un Martyr.

---

(1) Pétrarque.

L'Archevêché est un pèlerinage; tous les prêtres viennent voir Monseigneur Fransoni, et lui demaner sa bénédiction. A la retraite ecclésiastique de Lyon, l'émotion fut si grande que les larmes coulaient de tous les yeux. Six cent prêtres voulurent recevoir sa bénédiction et baiser son anneau. Prêtres du diocèse de Turin, vos frères de France sont fiers de vous remplacer; ils donnent à votre premier Pasteur tout l'amour et tout le respect, que vous lui portiez.

Les habitants de Lyon saisissent toutes les occasions de témoigner à Monseigneur Fransoni leur sympathie. Aujourd'hui Monseigneur a reçu les membres du Conseil de la Propagation de la Foi; demain il recevra les ouvriers de la Croix Rousse et de la Guillotière. Le Général de Castelanne, cet homme si redouté des anarchistes, a invité Monseigneur de Turin, et l'a présenté à ses officiers supérieurs.

Au milieu de cet enthousiasme, qui l'entoure, Monseigneur de Turin, n'a que des paroles de douceur et de pardon pour ceux, qui l'ont exilé; il ne parle jamais de Fénestrelle et des souffrances, qu'il a du supporter. Oui, il est digne de porter la croix du saint Archevêque, qui est mort en disant: *Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis.*

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de mon respect.

C. Louis De Vernon
Prêtre de Lyon.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 528, n. 124, del 21 ottobre).

Mais un Confesseur de la foi, qui souffre la persécution pour la justice, outre l'accueil bienveillant des ouvriers de la moisson spirituelle, devait rencontrer aussi de la part des ouvriers catholiques de notre pays une sympathie, qui témoignât à la fois du respect à l'autorité et à la dignité hiérarchique, et de la vénération profonde aux nobles et grandes infortunes. Le 5 novembre, à 6 heures du soir, un grand nombre d'ouvriers de la ville et de la Croix Rousse se rendirent à l'Archevêché pour présenter leurs hommages à Mgr l'Archevêque de Turin. Les appartements de Mgr, quoique assez vastes, pouvaient à peine contenir la foule nombreuse de cette classe intéressante de notre cité. Un d'eux lu, au milieu d'un religieux silence, le discours suivant:

« Monseigneur.

« Permettez-nous d'être les faibles organes des bons ouvriers de Lyon et sa banlieue, en venant spontanément vous offrir l'hommage de nos respectueuses condoléances.

« Que ne pouvons-nous, au lieu de nos vives sympathies, vous apporter un concours effectif, et changer les jours d'épreuve, que vous subissez avec une si noble et si édifiante résignation, en des jours de bonheur, de paix, et de repos.

« Malgré l'amertume d'un calice, que nous voudrions éloigner à jamais de vos lèvres, nous bénissons la Providence, dont la sagesse impénétrable vous a fait choisir notre pays pour terre d'exil, et que nous voudrions pouvoir, grâce au sang des Martyrs qui l'a fécondée, convertir pour vous en terre promise.

« Vos vertus et votre éminente bonté, qui nous reflètent la douce image de notre Divin Maître, vous feront trouver, n'en doutez pas, Monseigneur, dans tous les Lyonnais vraiment chrétiens, des enfants vivement compatissants à vos peines, des enfants dignes de votre adoption et de votre amour si catholique.

« Que le touchant accord de nos prières fasse violence au ciel pour qu'il daigne sauver du naufrage un peuple voisin, dont le vaisseau démâté flotte à la dérive.

« Puisse, Monseigneur, la main, qui rappela de l'exil le Chef du catholicisme, vous replacer, dans sa miséricorde, au gouvernail de votre Église désolée, pour écarter d'un peuple infortuné les inévitables écueils, où nous tremblons de le voir s'abîmer ».

Mgr Fransoni a répondu à peu près en ces termes:

« Je voudrais bien connaître assez votre langue pour vous dire combien je suis touché des sentiments, que vous venez de m'exprimer, et en même temps, je dois le dire, pour vous en féliciter. Oui, mes amis, vous l'avez dit, par l'organe d'un de vos collègues, c'est la religion qui vous conduit devant moi; il ne peut en être autrement, car exilé et dépouillé du temporel de mon Archevêché, ma personne ne peut offrir aucun intérêt matériel. C'est donc l'intérêt spirituel, l'intérêt religieux, qui vous amène à moi comme à un homme, qui a le bonheur de souffrir un peu pour la cause de l'Église. C'est pourquoi, je vous le répète, je vous en félicite de tout mon cœur.

« Persévérez donc, mes amis, persévérez dans l'amour, dans l'obéissance, de notre sainte religion, et persuadez-vous que les ouvriers, qui demeurent fidèles à la religion, ne seront jamais abandonnés de la Providence, mais qu'au contraire ils éprouveront les effets de la bénédiction du bon Dieu, bénédiction, qui les rendra heureux par le travail sur la terre, et heureux par le repos sans fin dans le ciel.

« Voilà ce que je vous souhaite; voilà les vœux, que je forme pour vous remercier de votre visite. Je prie le bon Dieu de vouloir bien vous accorder sa bénédiction, tandis que je vous donne la mienne ».

Sa Grandeur, touchée de la démonstration respectueuse des bons ouvriers de Lyon, les a accompagnés jusqu'au seuil de ses appartements ; là, chacun d'eux a voulu avoir l'honneur d'embrasser le courageux Confesseur de la foi.

Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, que Lyon a eu le glorieux privilège d'accueillir dans son sein et de consoler de grandes et de nobles infortunes. L'histoire particulière de l'antique Eglise Métropolitaine des Gaules contient plusieurs faits de ce genre. L'accueil et les démonstrations faites à Mgr l'Archevêque de Turin, rappellent un de ces faits qui, par sa ressemblance et son analogie, mérite que nous le rapportions ici.

En sortant, comme Mgr Fransoni, de la forteresse de Fénestrelle, où le redoutable César de l'époque l'avait tenu renfermé pendant trois ans et demi, le Cardinal Pacca arrive à Lyon et descend à l'hôtel de l'Europe. C'était un samedi. Le lendemain, dimanche, le fidèle et noble conseiller de Pie VII, qui avait hâte de se rendre auprès de son auguste souverain, qui était alors à Fontainebleau, voulait, avant de partir, célébrer la messe dans l'église la plus rapprochée de son logement. M. l'abbé Juillard, Curé de Saint François de Sales, averti des intentions de l'illustre Prélat, se rend à l'hôtel, et, après avoir présenté ses hommages au Cardinal Pacca, le prie de lui indiquer l'heure à laquelle Son Eminence se rendra à la paroisse de Saint François.

A huit heures, le Cardinal Ministre se rend à l'église, où le Curé en habit de cœur, entouré de son clergé qui été descendu processionellement avec la croix, attendait à la porte pour le recevoir. « Là, dit le Cardinal Pacca dans ses *Mémoires*, se préparait une scène aussi attendrissante qu'inattendue pour moi. A peine le Curé m'eut-il donné l'encens, que, se prosternant à mes pieds, à la tête du clergé et des fidèles qui remplissaient l'église, il m'adressa un discours plein de chaleur et d'éloquence, que je regrette de ne pouvoir transcrire ici en entier: il me semble entendre encore retentir à mes oreilles ces paroles touchantes: « Nous baisons vos « chaînes..... Nous vous vénérons comme un Confesseur de la foi, « qui avez souffert pour la cause de Jésus-Christ..... Ministre du « Chef de l'Église, dite-lui que nous voulons vivre toujours soumis « au successeur de Pierre..... Nous vous demandons votre sainte « bénédiction, bien persuadés que celle, que vous nous donnerez sur « la terre, sera confirmée dans le ciel ».

Les paroles vraiment apostoliques de M. le Curé Juillard, *pénétrèrent d'admiration* le Cardinal Pacca, qui, par sa courageuse conduite *à défendre le Siège de Rome et les droits de l'autorité de la*

Sainte Église Romaine et du Saint Père le Pape (1), avait déjà fait l'admiration du monde catholique. Ces paroles sont à jamais gravées dans les Annales de l'Église. Elles ont immortalisé le digne prêtre qui les a prononcées; et l'histoire les conservera unies aux discours, que le clergé et les habitants de la ville de Lyon ont adressé à Mgr Fransoni, qui, pour être *fidèle, obéissant, et soumis, à la Sainte Église Romaine, à l'autorité des saints canons, à Saint Pierre Apôtre, auquel Dieu a donné le pouvoir de lier et de délier* (2), a été persécuté, chassé de son diocèse, et condamné à vivre exilé, sur une terre étrangère, loin de ses ouailles bien-aimées.

Les persécutions, auxquelles Mgr l'Archevêque de Turin a été en butte, retentirent au loin; elles pénétrèrent d'admiration les hommes de bien et réveillèrent chez les bons catholiques de l'Europe des sentiments nobles et généreux. Sa Grandeur dans son exil a reçu de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, et de l'Italie, les plus consolants témoignages de sympathie de la part des fidèles qui vivent au milieu de ces belles contrées. Tous ont rivalisé de zèle pour venir offrir à l'illustre captif de Fénestrelle leurs offrandes et leurs hommages. Les précieux dons, présentés à Mgr Fransoni, forment déjà une couronne, que Sa Grandeur s'estime heureux d'avoir gagné au prix de quelques souffrances endurées pour la cause de la religion et de l'Église, sacrilégement attaquées et noblement défendues par le courageux Prélat. De toutes parts sont arrivées au Confesseur de la foi des lettres, remplies de sentiments de la plus grande générosité et empreintes d'un véritable esprit évangélique. Il y a parmi ces lettres tant d'éléments d'espoir pour la religion et pour l'Église, tant de douces consolations pour la vaste famille chrétienne, que nous regrettons vivement de ne pouvoir leur donner à toutes une grande publicité. Ce regret sera aussi partagé de Mgr l'Archevêque de Turin; nous sommes convaincu, que Sa Grandeur nous aurait su gré de pouvoir témoigner publiquement par notre organe son émotion et sa profonde gratitude, soit aux vénérables Prélats et Princes de l'Église de la France, et aux dignes catholiques de cette nation, soit aux éminences et aux fidèles des autres contrées religieuses, d'où émanèrent les lettres qui ont été adressées à l'hôte illustre et exilé, dont Lyon est si fier.

(*Relation de l'arrestation*, etc.).

---

(1) Serment des Evêques au jour de leur sacre.

(2) Même serment des Evêques.

Sul finir d'aprile (1851) partito da Lione (1) viaggiò sul Rodano, quindi per la strada ferrata, e giunse a Marsiglia, e poscia a Tolone. Ritornato a Marsiglia, si presentò a quel Vescovo, da cui fu ricevuto colla più affettuosa accoglienza. Recatosi quindi ad Arles, e poscia a Nimes, vi si trattenne due giorni, ma il Vescovo era assente. Recatosi a Monpelieri, il Vescovo era in visita pastorale. Tuttavia siccome avea lasciato, che s'indirizzasse a quel Prelato la risposta, che attendeva, per sapere se avrebbe trovato in Bordeaux l'Arcivescovo, per non ispingersi inutilmente tant'oltre, convenne chiederla, e manifestarsi perciò a quel Vicario Generale, il quale con entusiasmo l'accolse, e condottolo in Vescovado, lo indusse a restarvi, assicurando, che conosceva le intenzioni del suo Vescovo. Nei due giorni, che rimase colà, lo colmò d'attenzioni, e facendogli vedere quanto di particolare presenta quella città, lo condusse specialmente a vedere la casa abitata già da S. Rocco, giusta il mostratogliene desiderio. L'attesa risposta esprimendo, che per un mese l'Arcivescovo non sarebbe a Bordeaux, Mons. Fransoni decise di ritornare a Nimes, ove appena giunto, trovò la carrozza del Vescovo, che lo condusse all'Episcopio. Con vero trasporto di gioia lo ricevette quel Prelato, e gli mostrò in ogni guisa la cordiale soddisfazione, che provava in possederlo. Facendosi nella sua Cattedrale il mese di Maria, pregollo di voler benedire quella religiosa popolazione, e ritornatone in casa, due musiche cittadine andarono successivamente a festeggiare coi loro stromenti l'avventuroso arrivo. Furono a fargli visita il Capitolo della Cattedrale, le autorità, non meno che molti dei notabili; e visitò egli il Seminario, e non pochi dei Pubblici Stabilimenti. Fra questi non debbo tacere un numerosissimo Collegio di giovani, i quali l'attesero radunati in Cappella, ove al suo entrarvi, furon cantati fra musicali concenti alcuni versetti tolti dalla Sacra Scrittura: *Ecce Sacerdos Magnus, qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est justus — Iniquitatem odio habui, et abominatus sum, legem autem tuam dilexi — Principes persecuti sunt me gratis, et a verbis tuis formidavit cor meum — Fidelis servus, et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam — Non est inventus similis illi, qui conservaret legem Excelsi — Sacerdos, et Pontifex, et virtutum opifex, Pastor bone in populo, ora pro nobis Dominum.* Monsignore quindi, indirizzate loro dall'altare alcune parole, diede ai medesimi la pastorale sua benedizione.

---

(1) Veggansi questi *Documenti* XIX, n. 2, lettera D, e si ha la ragione del viaggio.

Da Nimes recatosi ad Avignone, che già avea visitato andando a Marsiglia, diede le disposizioni per partirne l'indomani, essendo atteso a Viviers, persuaso di non trovarvi neppur questa volta l'Arcivescovo; ma appena giunto, saputo che vi era, si portò a vederlo, e non fu senza difficoltà se ottenne di poter continuare il viaggio, sì vive istanze gli fece di rimanere presso lui, anche per quelle sole poche ore, che restava in Avignone. Ma partitone, al mattino giunse a Viviers, ove sbarcato trovò la carrozza del Prelato, nella quale fu condotto a quel magnifico Episcopio. Quanto si può dire fu cordiale l'accoglimento fattogli da quel Vescovo, il quale nulla omise per provargli coi fatti la sincera consolazione d'averlo seco lui. Il Capitolo divideva le cure del Vescovo, e procurò in ogni maniera di attestare a Mons. Fransoni i sentimenti, che per lui nutriva, d'ammirazione e rispetto. Nella Domenica assistè dal trono alla Messa Cantata, ed il quarto giorno ne partiva alla volta di Valenza, ove fermatosi la notte, ne ripartiva il giorno dopo, sapendo assente quel Prelato, e giungeva a Lione sul declinar di maggio....

La state rapidamente avanzava, epperciò era il tempo opportuno per visitare nella parte settentrionale i colleghi. Sullo spirare di giugno adunque partì per Parigi, ove dagli amici fu accolto con vero entusiasmo. Vide il Vescovo di Langres e quello di Agen, il dotto Marchese di Valdegamas Donoso Cortes, ed il celebre Padre di Ravignan. Portossi a Chartres per visitare quell'illustre Prelato, pieno d'energia, quantunque carico d'anni, e la sua visita fu un omaggio appunto ai suoi sentimenti, perchè perfettamente conosceva, che giammai, o per fatale stortura d'intelletto, o per imbecillità e timore degli empî, osato avrebbe di farsi spontaneo consigliere di più tristi consigli al supremo Gerarca; giammai di implorare la forza dell'armi straniere in favor di ribelli; giammai cercato avrebbe di turare la bocca, e soffocare la voce, di quei pochi, che coraggiosamente ancora fan sentire parole in difesa della religione, tuttodì straziata, e segno alla più ostinata sacrilega guerra. Lo scopo di questa visita fu perfettamente compreso da quel Prelato, che tutta glie ne espresse la viva sua riconoscenza; ed il Capitolo, e molti del Clero recaronsi tosto a presentare all'esule venerato i loro omaggi di rispetto e d'ammirazione. Ritornato a Parigi, ne partiva tosto per Londra: L'accoglimento colà avuto fu uno dei più affettuosi. Non solo il Cardinale Wiseman, Lord Arundell et Surrey, Miledy Gerard, vollero dargli ciascuno uno splendido banchetto con numeroso stuolo di convitati, ma il Canonico Mailly, Rettore della Cappella Francese, lo volle seco in tutti gli altri giorni. Allo stesso albergo, ov'era disceso, trovo l'Arcivescovo d'Armagh, Primate d'Irlanda, il quale con tutta l'espansion del cuore gli espresse i sentimenti d'af-

fetto, e simpatia, da cui era compreso a suo riguardo. Visitato quanto di raro offre quella città, ne partiva ritornando in Francia.

Da Lille recatosi a Gand, fu accolto con vera gioia da quell'affettuosissimo Vescovo, il quale rinnovò i ringraziamenti per l'inviatagli storia delle persecuzioni sofferte da un suo predecessore, Monsignor De Broglie, di famiglia diocesana di Torino, e già Vescovo d'Acqui. Portossi quindi a Bruges, di dove per le cordiali istanze di quel Vescovo non avrebbe certamente potuto ritornare sì presto, se ostato non avesse la promessa fatta a quello di Gand, il quale voleva condurlo l'indomani al solenne possesso, che il Decano di Eccloo prendeva di quella parrocchia. Non descriverò la festa di quel possesso, e mi limiterò ad accennare, che tutta la città d'Eccloo era in moto, e la gioia era al colmo. Archi trionfali, musiche, processioni con Angeli, Santi, Sante, Papi, Cardinali, Vescovi, Re, Regine, e che altro ancora, tutto era posto in esercizio per la straordinaria festa, condecorata dall'intervento dei due Prelati e da numeroso clero dei vicini paesi. Non mancarono in tale circostanza le poesie in diverse lingue, e non posso trattenermi dal darvi l'allocuzione, pronunciata da un giovane Preside d'una Società, in cui sono a notarsi bellissimi sentimenti, toccanti la persecuzione della religione nella persona di Monsignor Fransoni, cui era indirizzata. Eccola.

Monsignore.

Illustre Arcivescovo, la vostra augusta presenza ci fa provare sentimenti, quali ci è impossibile d'esprimere. Noi conosciamo gli ostacoli, che vi creava un governo empio e rivoluzionario, noi conosciamo gli insulti e le avanie, che vi fecero soffrire certi ingrati vostri concittadini, noi vi abbiam seguito nelle pene della prigione, noi vi abbiamo accompagnato nei dolori dell'esilio. Ma noi sappiam pure, che trovò la fede in Voi un Confessore irremovibile, la religione un difensore illuminato, e l'autorità della Santa Sede un appoggio energico, e costante.

Onori sien resi alla nostra Santa Religione, ed a Voi, Monsignore, che foste giudicato degno di soffrire per essa. È bello il vedere, quando l'intiero sociale edifizio vacilla sui suoi fondamenti, quando tutto si scassina e si subissa intorno a noi, è bello il vedere la navicella di S. Pietro, piena di confidenza, e forte delle Divine promesse, rimaner intatta in mezzo ai flutti furiosi, e sfidare le tempeste, che l'assalgono da ogni parte. Quando il principio d'autorità riceve in ogni dove i più gravi attacchi, è consolante il vedervi dare, Monsignore, sì splendide prove d'attaccamento, di rispetto, e di sommissione, alla Santa Sede, la più grande autorità sulla terra.

Senza dubbio, Monsignore, doloroso dev' essere il trovarvi lontano dal gregge, che ha sì grande bisogno del vostro soccorso, e del vostro appoggio, l'essere allontanato dal bel cielo, che vi ha veduto nascere ed incanutire, e l'emigrare sotto un cielo straniero; vi dev'essere penoso di trovarvi separato dal clero di vostra diocesi, che Voi amavate cotanto, e che portavate nel vostro cuore; ma apportino qualche sollievo alle vostre pene l'amore, e la venerazione, che si attira la vostra persona in tutte le contrade, che benedite colla vostra presenza. Contar vogliate sulle simpatie, sull'affetto di tutta la cristianità, ma soprattutto del cattolico Belgio, e delle popolazioni eminentemente religiose delle Fiandre.

Noi, giovani ancora, non abbiam veduto peranco la persecuzione minacciar la nostra fede, noi non provammo, come i nostri padri, che cos'è l'esser privo del suo Primo Pastore; ma quando vediamo ovunque sinistre nubi accumularsi sull'orizzonte, quando noi vediamo i progressi delle dottrine sovversive d'ogni ordine sociale, non possiamo, no, difenderci da un certo spavento, e tremiamo per l'avvenire.

Il vostro esempio tuttavia c'incoraggierà tutti, Monsignore, ciascuno nella sua sfera d'azione, a lottare contro le perverse dottrine; la presenza d'un Martire della fede ci raffermerà nella Santa Religione, fortificherà di giorno in giorno il nostro attaccamento alla S. Sede, ed aumenterà il nostro amore, e la nostra venerazione alla nostra Madre la Santa Chiesa.

Quanto prima, Monsignore, da noi vi dipartirete, ma con Voi vi porterete i sentimenti del più vivo nostro affetto per l'augusta vostra persona; le nostre preghiere vi seguiranno per la cessazione del vostro esilio, e delle disgrazie, che affliggono la vostra cara patria. Quanto prima, noi lo speriamo, giorni più puri splenderanno sulla vostra diocesi, perchè disse il Signore: *Beati coloro, che piangono, perchè saran consolati.*

A nome della gioventù d'Eccloo
Luigi Roegiers,
Presidente della Società dei Cori, l'*Eco Patriotico.*

(Tradotta dal Francese).

Da Gand si portò a Tournai, dove presentatosi al Vescovo ricevette le più gentili accoglienze. L'accompagnò a vedere quella stupenda Cattedrale, e nella sera il Direttore della Propagazion della Fede, non meno che un numerosissimo Convitto di donzelle, da lui fondato, e finalmente alla stazione della strada ferrata, per la quale si condusse all'ampio Collegio di Brugelette. Là pure venne accolto

con esultanza, e fu il suo arrivo una vera festa per quei numerosi giovani, e pei loro istitutori. Recatosi quindi a Brusselles, poco vi si trattenne, perchè già lo conosceva, ma fu però a vedere il Nunzio Apostolico, Monsignor Gonella, già suo diocesano, e quindi partì per Liegi, dove con vero trasporto di gioia fu ricevuto dal Vescovo, il quale e in Torino e in Lione era stato a vederlo. Da Liegi fece una corsa a Aix-la-Chapelle, ove visitò un altra vittima del radicalismo, il Vicario Apostolico di Lucemburgo, Monsignor Laurent, che lo colmò di gentilezze. Ritornato a Liegi, ebbe la visita di Monsignor Arcivescovo D'Argentaux, già Nunzio della S. Sede, e fu condotto dal Vescovo a vedere il Seminario, e non pochi Stabilimenti. Con esso, e col Vescovo di Gand, ivi giunto, si recò nel giorno dopo a Lovanio, dove con tutti gli altri Vescovi del Belgio e coll'Apostolico Nunzio assistette alla pubblica disputa del sacerdote Vandenbroeck pel dottorato in Sacra Teologia. Alla festa presero parte non solo i Professori e gli studenti di quella Università, ma ben anco tutta la popolazione, di cui il concorso era immenso. Nella sera ad istanza del Cardinale Sterckx, Arcivescovo di Malines, si recò cogli altri Vescovi a quella volta, dove dal Porporato venne accolto cogli altri Prelati nel suo Episcopio. La bontà del Cardinale verso Monsignor Fransoni, non meno che degli altri Prelati, ad ogni istante s'appalesava, e si può dire, che era l'oggetto de' speciali loro riguardi. Di quanto dico può essere prova, che, partendo per Anversa nella sera del giorno seguente, andò a congedarsi dai medesimi, che raunati stavano in un congresso, e tosto il Cardinale, il Nunzio, e tutti i Vescovi, scesero con lui le scale, e l'accompagnarono alla carrozza, quale partita soltanto, ritornarono alle interrotte loro occupazioni.

Giunto ad Anversa, recossi tosto presso l'eccellente Parroco di quella bellissima Cattedrale, che l'attendeva, giusta i concerti seco lui presi a Lovanio, e con lui portatosi a fissare per la vegnente notte i posti sul battello, che salpava per l'Olanda, visitò alquanto quella città, e ad ora avanzata si recò al battello, e viaggiando sulla Schelda e sulla Mosa, giunse il mattino seguente a Rotterdam. Sul battello fu riconosciuto da due ecclesiastici, che lo videro a Lovanio, e premurosi lo condussero al Parroco di S. Giorgio, il quale gli fece le più cordiali offerte, e sentendo, che intendeva di presto partire, presa una carrozza, in un col suo Vicario lo condusse a vedere quanto di meglio presenta la città, e quindi alla stazione della strada ferrata. Ringraziati entrambi per le tante gentilezze usategli, partì per Leiden. Ivi appena giunto, trovò la carrozza di Monsignor Wykerslooth, Vescovo di Curium, ed il segretario di questo, l'Abate Van-Essen, che l'attendeva, e col quale tosto fu condotto al

castello di Duinzigt. Quel buon Prelato gli corse incontro, e gli espresse la più viva riconoscenza per la visita, che gli faceva, e di cui l'avea più volte pregato; e quantunque, di molto avanzato già nella malattia, che pochi mesi dopo lo trasse al sepolcro, fece ogni sforzo per non lasciar travedere il male, che soffriva, onde non cagionargli pena nei giorni della di lui dimora. Non potendo esso accompagnarlo, ne incaricò un suo amico, il Barone Bieberstein, già Comandante di Leiden, il quale lo condusse a vedere i due Seminarî, ed un Collegio a piccola distanza, la città di Leiden, e la Haja, con quanto presentano di rimarchevole e raro. Altra volta si fu il Segretario che l'accompagnò a vedere la città di Harlem. Per cura anche dello stesso Prelato, appena giunto ad Amsterdam, trovossi il Prof. Fejer a raccoglierlo in una carrozza, ed a condurlo nella casa della signora Gilles, dove ebbe soggiorno in assenza della stessa. Ivi ricevette la visita di tutti i Parrochi di quella capitale, fra i quali uno gli indirizzò le più affettuose parole, ed espresse quanto ciascuno fosse penetrato d'ammirazione per l'eroica fermezza, con cui difeso avea la causa della Chiesa e della religione. Eguali sentimenti espresse pure una numerosa deputazione di cattolici, per mezzo del rinomato Dottor Cramer, che scelsero ad esternarli. Visitate quindi le numerose scuole, ed opere, che la carità dei cattolici eresse da pochi anni, fece ritorno presso il Vescovo al suo castelllo di Duinzigt.

Trattenutosi ancora un giorno con quel venerevole Prelato, che l'Olanda non dimenticherà mai, si recò all'Haja, ove Monsignor Belgrado, Internunzio Apostolico, lo condusse a vedere quanto gli rimaneva della prima fattavi gita, e partitone quindi nella sera giunse a Rotterdam, ove prese posto sul battello, arrivò il mattino ad Anversa, poscia a Lille e Parigi colla strada ferrata. Era sua intenzione di recarsi ancora a Reims, per condiscendere all'invito fattogli dal Cardinale Gousset nel suo passaggio a Lione, ma l'averlo trovato allora in Parigi ed allo stesso albergo di Bon-la-Fontaine, ne rimase dispensato, e presa la strada di ritorno s'arrestò a Digione per rendere a quel Vescovo la visita fattagli in Lione. L'accoglimento avuto da questo Prelato fu quanto mai sensibile, gli presentò egli medesimo l'intiero suo Capitolo, e fece quanto potè per attestargli i sentimenti d'affetto, e considerazione, che per lui nutriva. Partito finalmente da Digione, rientrava nel giorno medesimo in Lione circa la metà d'agosto.

Il viaggio fatto dall'Arcivescovo, per mostrare la sua riconoscenza a chi gli avea palesati sentimenti d'affetto nella lotta, che ebbe a sostenere per la religione, e di condoglianza per la persecuzione, di cui fu oggetto, ben si può dire un vero trionfo, e di questo

trionfo, ripeto, va debitore ai nemici medesimi della religione, ed ai fautori della mossagli persecuzione.

(*Cenni storici intorno a S. E. R. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni*, raccolti e compilati dal Dott. Filippo Negri, inediti).

4°

Sue opere e sua condotta esemplarissima in Francia.

Comme l'Archevêque Hugues (Lyon) avait autrefois associé Saint Anselme à son ministère épiscopal, le Cardinal De Bonald avait prié Mgr Fransoni de l'aider dans les fonctions et de partager avec lui les assistances aux solennités des paroisses et des communautés. Mgr Fransoni a donné à Lyon un nombre considérable de confirmations. Le 21 novembre 1850 il préside la fête de la Présentation au Grand Séminaire. Le 25 avril 1852 il assiste au sacre de Mgr Lyonnet. Le 8 décembre 1852 il fait une ordination rue de Castries. Le 8 septembre 1854 il fait une ordination, à l'Archevêché.... Le 18 novembre 1855 il assiste au sacre de Mgr Plantier. Le 18 décembre 1858 il fait l'ordination générale au Grand Séminaire. Le 9 avril 1859 il fait une ordination à l'Archevêché.... Les églises de Lyon ne bénéficiaient pas seules de sa présence; Vienne, Valence. Viviers, et d'autres encore, le réclamaient à leur tour.

(*Monseigneur Fransoni*, par M. le Chan. Comte, Secrétaire de l'Archevêché de Lyon).

Du reste il n' accusait jamais ses ennemis, mais recommandait l'attachement à la Sainte Église dans les occasions, qui le mettaient en contact avec le clergé et les fidèles, et ces occasions n'etaient pas rares.

(*Monseigneur Fransoni*, par M. le Chan. Comte, Secrétaire de l'Archevêché de Lyon).

I PADRI SERVITI DI TORINO.

1° Atti dell'autorità civile contro i RR. PP. Servi di Maria. — 2° Articolo comunicato dal Ministero alla « Gazzetta Piemontese » circa la cacciata dei PP. Serviti da S. Carlo di Torino. Il Marchese Gustavo di Cavour. — 3° La prima settimana di agosto nella città di Torino. — 4° Discorso del Ministro di Santa Rosa nella seduta della Camera dei Deputati, il 7 marzo 1850.

1°

Atti dell'autorità civile contro i RR. PP. Servi di Maria.

Venne la sera (1), e verso le cinque si intimava ai PP. Serviti (2) di prepararsi il loro bagaglio per la partenza. Fatto il fagotto, si obbligarono a lasciarlo nelle proprie camere; furono apposti i sigilli al convento; e i Padri partirono alle 7 1/4, scortati in vettura e tradotti chi dice ai confini e chi nei conventi d'Alessandria e di Saluzzo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 397, n. 93, del 9 agosto).

Torino, 7 agosto 1850.

Ill.mo e Molto R.do Signore.

Il governo di S. M. ha prescritto che siano allontanati da Torino, e distribuiti in diverse case di codesto Ordine, i religiosi che compongono la famiglia, cui è affidata la parrocchia di S. Carlo.

Nel partecipare alla S. V. Ill.ma e Molto R.da quest'ordine del governo, deggio invitarla a disporre pel suo eseguimento immediato.

---

(1) Del giorno 7 agosto, il dì stesso della sepoltura del Cav. di Santa Rosa. (Veggansi *Documenti*, VIII, 1, *d*) *Sepoltura*, alle parole: *Il giorno 7*, dalle quali fanno seguito queste, per cui è la nota).

(2) Questi Padri avevano l'amministrazione della chiesa parrocchiale di S. Carlo in Torino, e P. Curato di allora era il P. Pittavino.

Il sig. Questore della Città è incaricato di prendere all'uopo le determinazioni necessarie.

Ho l'onore di dirmi, con sensi di distintissima considerazione,
Della S. V. Ill.ma e M.to R.da

Dev.mo obbl.mo servitore
Il Ministro dell'Interno
GALVAGNO.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 443, n. 105, del 6 settembre).

Circa la riferita lettera Galvagno.

Riceviamo dal Gabinetto Particolare del Ministero dell' Interno la lettera seguente:

Torino, 4 settembre 1850.

Al Sig. Direttore dell'*Armonia.*

Ill.mo Signore.

V. S. è pregata di inserire nel suo giornale la seguente rettificazione a quanto leggesi nel n. 103, anno III, sotto la rubrica delle notizie diverse, a pag. 438.

Il Ministro dell'Interno non scrisse alcuna lettera autografa, come non ne sottoscrisse alcuna, nè fece emanare dal dicastero da lui retto verun ordine concernente lo sfratto da Torino d'individui *regnicoli.*

Ho l'onore di raffermarmi, con particolare considerazione,
Della S. V. Ill.ma

Dev.mo ed obbl.mo servitore
Pel Capo di Divisione
V. Intend. BIGOTTI.

Ecco l'articolo del nostro n. 103, a cui risponde.

« Per caso ci venne sotto gli occhi una lettera autografa del Ministro Galvagno, che meglio dovrebbe dirsi un *ukase* dell'autocrate di tutte le Russie, se pure quello stile dittatorio non è straniero anche allo Czar.

Là si ordina ad alcuni regnicoli di sfrattare da Torino senza una ragione al mondo, senza nemmeno la ragione solita della *via d'urgenza.* La volontà ministeriale nel paese della Costituzione e dell'ordine deve bastare ai liberi cittadini ».

La questione dunque è semplice. Il Ministro Galvagno ha scritto o no questa lettera, che noi abbiamo accennato? È facile provare il sì, riportando la lettera medesima. Eccola. *L'originale è scritto* di proprio pugno e *sottoscritto* dal Ministro *Galvagno.*

Torino, addì 7 agosto 1850.

Ill.mo e Molto R.do Signore.

Il governo di S. M. ha prescritto, ecc. (*ut supra*).

Dopo questo ci sieno permesse alcune domande.

1ª Questa ultima lettera del Ministro Galvagno non contiene un ordine *concernente lo sfratto da Torino* dei PP. Serviti di S. Carlo?

2ª I PP. Serviti di S. Carlo, o si considerino come frati o come private persone, non sono *individui regnicoli?*

3ª Non è vero che l'ordine ministeriale è scritto in un modo dittatorio, e non accenna nemmeno al solito pretesto della *via d'urgenza?*

4ª Non è vero finalmente, che il principale dà una smentita al subalterno; e il Ministro Galvagno confuta pienamente il Vice-Intendente Bigotti?

Questo incidente è il rovescio di ciò, che avvenne, a proposito della *famigerata* circolare Ponza di S. Martino, e prova la leggerezza di certi impiegati nel mandarci comunicazioni officiali e mentite, che si ritorcono su chi le formolò.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 443, n. 105, del 6 settembre).

2°

Articolo comunicato dal Ministero alla « Gazzetta Piemontese » circa la cacciata dei PP. Serviti di S. Carlo di Torino.

È nostro debito render conto degli atti del governo nell'infausta lotta, che miseramente venne a conturbare gli ultimi momenti della vita del benemerito e religiosissimo (1) Ministro Santa Rosa, ed a spargere, non sapremmo se maggiormente, lo stupore o l'indignazione nella popolazione. Tutti sanno, che, in occasione di recente e gravissima malattia, i Padri Serviti, ai quali era affidata la parrocchia di S. Carlo, già avevano cercato di ottenere dal Ministro Santa Rosa una ritrattazione per la partecipazione, da esso avuta, alle leggi abolitive delle Immunità Ecclesiastiche (2).

---

(1) *Religiosissimo*, che fa contro la Chiesa e parla come nel suo *Discorso*, ecc.

(Veggansi questi *Documenti*, XX, a n. 4, *Discorso*).

(2) Tutti? Eccettuati quelli almeno del Ministero, i quali non sapevano che la ritrattazione non fu chiesta la prima volta dai PP. Serviti, ma dal Vicecurato di S. Carlo, Teol. Antonio Gurlino, che in modo di sorpresa fu chiesto ad amministrare il S. Viatico.

(Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, *Atti dell'autorità civile contro Monsignore Arcivescovo, d) Rappresentanza*, ecc. nota (29)).

Ora si rinnovarono i tentativi, ed il Ministro Santa Rosa, dopo di essere stato sottomesso negli ultimi suoi giorni ai più vivi tormenti, dovette rendere l'anima a Dio senza gli estremi conforti di quella religione, di cui fu sempre uno dei più zelanti seguaci (1).

Queste ed altre gravissime considerazioni, derivanti anche da tutta la precedente condotta del Prelato, più non lasciavan alcun dubbio al governo, che il principio religioso non fosse esclusivamente quello che guidava le azioni dell'Arcivescovo (2). Questi atti erano di natura tali a servir di provocazione al disordine, all'anarchia (3), irritando il paese così gravemente nei suoi più cari sentimenti di religione (4).

Ed il rifiuto era opera non del solo Parroco, ma ordinato dall'Arcivescovo, che già lasciava intendere di voler negare l'ecclesiastica sepoltura (5).

Il religioso Ministro Santa Rosa, per evitare ogni cagione di scandali o di disgusti ai PP. Serviti, fece tenere il più alto segreto sugli strazi, che lo percuotevano, ed il governo non potè saperli se non dopo la sua morte (6).

---

(1) Quando non si avesse a mettergli a debito la violazione dei diritti della Chiesa, fatta da lui colla adesione sua alla legge del 9 aprile 1850.

(2) È ciò che doveva venire provato; perchè la condotta di Mons. Fransoni, verso il Cav. Santa Rosa, era secondo le prescrizioni dei SS. Canoni e del Rituale Romano. Queste sono precisamente pel principio religioso e non hanno rapporto a qualsiasi altro principio. Nè qualsivoglia atto di Monsignore, anteriore a tale sua condotta, poteva dare appiglio alla insinuazione, che qui vi si faceva contro di lui.

(Veggansi *Documenti*, VIII, n. 2, *Atti dell' autorità*, *d*) *Rappresentanza*, ecc. note (28) e sequ.).

(3) All'anarchia! Esagerazione manifesta. Scrivere sotto l'influsso della esagerazione è dire contro ragione. E un fatto, che abbia tale difesa, mostra che è destituito di ogni buon argomento.

(4) Non altri irritando che coloro, che osteggiavano la religione, o avevano interesse di agire contro Mons. Fransoni per agire contro la S. Sede.

Le dimostrazioni, avvenute contro Monsignore e contro i PP. Serviti, furono suscitate e regolate non senza la connivenza di cotali persone.

(Veggansi *Documenti*, VIII, n. 1, *Del Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa*, *d*) *Sepoltura*; e questi *Documenti*, XX, n. 3).

(5) Monsignore ha detto e dichiarato, che egli si regolava secondo i SS. Canoni ed il Rituale Romano. Faceva egli il suo dovere. La religione ha le sue prescrizioni, che debbono osservarsi e dai fedeli e dai superiori dei fedeli. E i veri cattolici, che ciò sanno, non ne fanno una colpa a chi le eseguisce, colpa essendo il non conformarvisi. Niuno ha mai provato, che l'Arcivescovo avesse agito all'infuori delle dette prescrizioni.

(6) Tale asserzione è contradetta dal fatto seguente.

Santa Rosa non e più..... Il Padre Pittavino tornava in convento a tarda notte. Tre giorni di trambusto l'avevano sopraffatto in modo che egli poteasi reggere a mala pena.

Non si era ancora riposato un dieci minuti, che l'avvisano della venuta del Conte Camillo Cavour e del medico Malinverni, desiderosi amendue di abboccarsi con lui. Va loro incontro, li introduce nella sua camera, li fa sedere,

Il governo dovette dare maggior gravità al fatto, inquantochè l'Arcivescovo poco tempo prima autorizzava i confessori a dar l'assoluzione a quei tutti, che per avventura credessero aver incorso censure per la partecipazione nell'emanazione o nell'esecuzione delle nuove leggi (1), ed era strano che or negasse i Sacramenti ad un cattolico sincero, che non credeva d'esser incorso in nessuna censura (2), che gli faceva presentar la fede di essersi confessato e di essere stato pienamente assolto (3), e per cui il confessore Teologo Collegiato, Professore di Sacra Scrittura nella Università, D. Ghiringhello, instava; dichiarandolo in istato di ricevere i Sacramenti (4).

Convinto così che l'Arcivescovo non poteva, senza gravissimo danno dello Stato, esercitare ulteriormente il suo potere spirituale (5), e nel desiderio di rispettare fino allo scrupolo i diritti che lo Sta-

---

e il sig. Conte piglia la parola: *Ella, sig. Curato, colla sua maniera di operare può esser certa di aversi attirato l'odio di tutta la parentela e dei numerosi amici del defunto Santa Rosa e l'indignazione di tutta quanta la popolazione e del governo.* E gli chiede se fa la sepoltura. A lui risponde, che egli si regolò in tutto secondo gli ordini dell'Arcivescovo, e che per la sepoltura attendeva l'ordine dal medesimo.

Così narra il libretto *La prima settimana di agosto nella città di Torino*, a pag. 25 e 26.

Or bene, se, appena morto il Cav. Santa Rosa, il Conte Camillo Cavour, deputato e ligio al Ministero, di cui divenne poi anche membro, parlò di tal modo, ciò dice che ogni atto del P. Curato di S. Carlo e dell'Arcivescovo era noto nelle alte sfere, man mano che era fatto.

(1) Se si sta a queste parole, si dovrebbe dire che il Santa Rosa non era compreso nelle autorizzazioni arcivescovili, perchè egli non *si credeva* incorso in censure per la partecipazione, che ebbe, alle leggi nuove. Veggasi la sua cosidetta ritrattazione a *Documenti*, VIII, n. 1, *Del Cav. Pietro Derossi, b) Ritrattazione.* Del resto si ammette chiaramente tale credenza nelle parole della nota qui seguente (2): *non credeva di esser incorso in nessuna censura.*

Invece la Facoltà Pontificia, da comunicarsi a certi confessori, non era nei termini qui espressi, e non escludeva la ritrattazione, voluta dai SS. Canoni da chi è incorso pubblicamente nelle censure. Veggansi *Documenti*, XXI.

(2) Il giudizio di essere incorso nelle censure non spetta al fedele, ma all'autorità ecclesiastica, che non ha per norma assoluta la credenza del fedele; ne tien conto, valutandola secondo i casi.

Se la credenza dei fedeli facesse legge, indiscutibile dalla autorità, e obbligasse questa a secondarla ognora, come qui si vorrebbe insinuare, sarebbe sconvolta tutta la costituzione della Chiesa in proposito, ossia sarebbe giudice di sè il fedele e non l'autorità della Chiesa, che soltanto dovrebbe essere agli ordini d'ogni fedele.

(3) Il biglietto, che dà un confessore, non dice altro che il confessore ha udito le confessioni, *confitentem audivi et meo sum munere functus*, senza fare accenno ad assoluzione o non assoluzione.

(4) A questa asserzione sta contrario il fatto, che il prof. Ghiringhello si adoperò per ottenere la ritrattazione secondo le norme dell'Arcivescovo e della Commissione dei Teologi.

(Veggansi questi *Documenti*, XX, n. 3, *La prima settimana di agosto nella città di Torino*).

(5) La deduzione non regge, se essa viene tirata dai fatti, superiormente esposti, epurati colle note relative poste a ciascuno di essi.

tuto guarentisce al cittadino, il governo invitò l'Arcivescovo a dar la sua rinuncia, per non essere così costretto a provvedere in via d'urgenza. Esso formalmente vi si ricusò, ed è perciò che il governo ha dovuto dare le disposizioni indispensabili ad impedire più funeste conseguenze (1).

Intanto il governo ha comunicato ai Magistrati i documenti, che servir devono al procedimento, affinchè la giustizia abbia il suo corso.

In quanto poi ai PP. Serviti, siccome la parrocchia era stata data loro dal governo (2), e che i medesimi non potevan non essere contabili di un fatto, in cui non avevano nè da ricercare nè da ricever ordini (3), furono allontanati con tutti i riguardi dalla parrocchia e distribuiti in diverse altre case del loro Ordine (4).

Il governo, conscio di aver agito nel vero interesse del paese e dell'ordine pubblico, è pronto a render conto dei suoi atti al Parlamento.

(*Gazzetta Piemontese*, 9 agosto 1850, artic. *Interno*).

---

(1) Bel rispetto ai diritti del cittadino secondo lo Statuto l'esigere, che Mons. Arcivescovo rinunciasse al Vescovado, sotto pena di processo in via d'urgenza, che è una forma di processo non permessa dallo Statuto.
(Veggansi al riguardo *Documenti*, VIII, n. 2, *Atti dell'autorità, a) Perquisizione*, nota (2)).

(2) No, chi dà una parrocchia è l'autorità ecclesiastica, il governo soltanto concede il *placet* o l'*exequatur*.

(3) No, nel fatto del Santa Rosa il Padre Curato doveva rimettersi agli ordini dell'autorità ecclesiastica, così volendo i SS. Canoni. Gli altri Padri non erano implicati nell'affare; perchè la parrocchia è e rimane cosa distinta dalla famiglia religiosa, che vi può convivere. Questa, cioè la famiglia, non dipende che dai superiori del proprio Ordine, e non ha ingerenza nella parrocchia, la quale come tale è soggetta all'Ordinario.

(4) Si colpì adunque e il Curato e la famiglia religiosa. Ma quello, che all'uno ed all'altra fu fatto, fu fatto esorbitantemente, ossia, per dire bene il vero, illegalmente, perchè contro ogni diritto, lo statutario ed il legale. Difatti il Parroco venne privato della parrocchia senza processo, e per niun delitto, che canonicamente ne lo spogliasse; e lo Statuto od una legge del regno non dava tanto potere all'autorità civile.

Medesimamente la famiglia religiosa dei Serviti, per venire scacciata dal Convento, doveva essa avere commesso delitto, che secondo lo Statuto o le leggi tanto prescrivessero. Essa come tale non fece nulla nell'affare Santa Rosa. Dato che il Curato avesse mancato al dovere, non ogni altro religioso dell'Ordine suo era colpevole: ogni azione è personale.

Difatti si fecero in appresso leggi contro le Congregazioni Religiose, affinchè si potesse agire legalmente. E si fanno leggi contro i socialisti, per lo stesso fine. Oggidì poi con leggi o articoli di Codice contro i socialisti, governo e magistratura procedono ancora il più mitemente possibile; di certo non fanno oltre o contro le leggi. E oggidì si è ancora sotto lo stesso Statuto di allora.

Si potrà dire che nè il Padre Curato nè i Serviti ricorsero ai tribunali. Ma se essi non si servirono di un loro diritto, ciò non giustifica l'azione del governo, il quale, pel proprio prestigio, deve sempre condursi secondo le leggi, di cui è un potere esecutivo.

Dunque prepotenza dei passati tempi sotto un governo liberale dei tempi nuovi.

Il Marchese Gustavo di Cavour.

Thorens, il 14 agosto 1850.

Signore.

Ho letto nel vostro stimato giornale la seguente frase, che si trova nel vostro numero di ieri: *Osserviamo, che il Direttore del* **Risorgimento**, *sig. Camillo di Cavour, amico dell'infermo, non l'abbandonò sino all'ultimo momento, e si è interessato a sostenere sino al fine lo scandalo, che egli senza dubbio provocò.* Più sotto voi dite che, *gli amici dell'infelice Santa Rosa hanno probabilmente ragione in non voler accettare come reale la dichiarazione, che questo sfortunato Ministro fece negli ultimi suoi momenti, e per cui egli sottometteva il suo giudizio a quello del Vicario di Gesù Cristo.*

Ricorro alla vostra imparzialità, onde ottenere l'inserzione nel vostro foglio di alcune rettificazioni, riguardo a ciò che si trova d'inesatto nel citato articolo.

Certamente le dottrine professate da mio fratello e da me sono assai differenti. Basti, per convincersene, il riflettere che egli è direttore del *Risorgimento*, ed io uno dei direttori dell'*Armonia*. Tuttavia v'ha un punto importantissimo, sul quale noi ci siamo sempre trovati perfettamente d'accordo, ed è quello della perfetta libertà ed indipendenza della coscienza religiosa in faccia alla autorità civile in un paese libero. Così senza aver avuto tempo di consultarlo, fo sicurtà che mio fratello biasima certamente l'assurda pretesa di coloro, che vogliono chiamare i laici a giudicare una questione puramente spirituale, qual'è quella del rifiuto dei Sacramenti; che egli disapprova gli scandalosi eccessi dellla plebaglia di Torino contro i rispettabili Padri Serviti (1); ed è lontano di approvare l'atto incostituzionale ed arbitrario, col quale il Ministero, violando tutte le guarentigie della libertà individuale, fece tradurre in una prigione di Stato un Prelato venerato da tutti i sinceri cattolici (2).

Oltre poi a queste generali considerazioni, ho prove assai più dirette, che mio fratello non ha, come viene accusato, *provocato lo scandalo* successo a Torino.

---

(1) Contrarie a queste parole stanno quelle del Conte Camillo di Cavour dette al Padre Pittavino, presente il Dott. Malinverni.
(Veggansi questi *Documenti*, XX, n. 2, *Articolo comunicato*, nota (8)).

(2) Una semplice deduzione da generali considerazioni non costituisce una prova per un fatto qualsiasi.

Io lasciai la capitale il giorno 2 agosto. L'infelice Santa Rosa era già gravemente ammalato, e si cominciava a disperare di sua guarigione; egli aveva già fatto chiamare il confessore, col quale discuteva i segreti di sua coscienza. Mio fratello, che era difatti suo amico, si recava regolarmente per avere di sue notizie, e soventi non entrava neppure nella camera dell'infermo; quando entrava gli parlava pochissimo, essendo un quasi assoluto silenzio rigorosamente ordinato all'infermo dai medici; finalmente egli si asteneva d'influenzare l'amico in un affare di intima coscienza. So che mio fratello continuò nella stessa riserva nei giorni successivi: solamente la sera del 5 la signora Santa Rosa, vedendo che cominciava l'agonia di suo marito, fece richiedere mio fratello, il quale non era in casa. Fu ricercato in varii luoghi, si perdè tempo, sicchè non giunse presso il suo amico, che quando questi avea già perduti i sentimenti, e non potè che raccoglierne l'ultimo respiro. Le vostre espressioni, che *egli non ha lasciato l'infermo sino all'ultimo momento,* sono tali da persuadere i vostri lettori, che egli prestò all'infermo una continua assistenza, ciò che è, come voi ben scorgete, tutt'altro che esatto (1).

In quanto al dubbio, che movete sulla dichiarazione che il morente avrebbe fatto di sommessione al Sovrano Pontefice, non trovo su di che appoggiarlo. La mia corrispondenza di Torino mi accerta, che questa dichiarazione è stata fatta nei termini, riportata dall'*Armonia*, nel suo numero del 6 agosto. Questa dichiarazione fu senza dubbio assai tarda e poco esplicita; tuttavia il venerabile Arcivescovo di Torino, che nessun potrà accusare di pusillanimità e di debolezza, dopo un maturo esame, la giudicò sufficiente per autorizzare all'infelice defunto la sepoltura ecclesiastica. Non so come dopo questo si voglia rivocare in dubbio ciò che un giudizio sì grave confermò pienamente.

Speranzoso d'una favorevole accoglienza, ho l'onore, ecc.

GUSTAVO DI CAVOUR.

P.S. — Credo dover aggiungere, che, poco dopo i tristi avvenimenti in discorso, mio fratello si allontanò da Torino per un piccolo viaggio; dimodochè esso non può esser reso risponsabile di tutto ciò che si stampò nel *Risorgimento,* e specialmente di ciò che

---

(1) Frequentava, era di casa, ciò è qui ammesso. Tal fatto smentisce benissimo il Ministero asserente, che esso non conobbe i particolari della condotta dell'Arcivescovo e del Padre Pittavino, se non dopo la morte del Santa Rosa. Il Conte Camillo così poteva tenere informato di ogni cosa il Ministero.

è contrario ai suoi principii, abbastanza conosciuti, sul rispetto dovuto alle convinzioni religiose (1).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 420, n. 99, del 23 agosto, traduz. di lettera del Marchese Gustavo di Cavour al giornale *Echo du Mont-Blanc*).

3°

La prima settimana di agosto nella città di Torino.

Potei togliere le più esatte informazioni. Le ho attinte da fonti purissime, o da persone che videro i fatti, o da persone che ne entrarono a parte. Io sto pagatore di quanto verrò raccontandovi, e i documenti di ciò che io dico stanno a mano del governo (2).

(*La prima settimana di agosto nella città di Torino, lettera ad un amico.* Torino, 1880, stabil. tip. di Al. Fontana, Piazzetta della Consolata, n. 5, pag. 6).

Non ostante le scomuniche e le proteste la legge Siccardi il 9 aprile 1850 ebbe la sua piena sanzione. Che avessero incorso la scomunica, riservata al Papa, quanti direttamente o indirettamente vi avevano contribuito, era cosa lampante, e quanto vi ho accennato fin qui basta a dimostrarvelo.

Ora, la scomunica, amico carissimo, non è una parola vuota di senso, è una pena ecclesiastica ed ha inevitabili conseguenze. Aprite il primo libro di Teologia Morale che vi capiti, aprite il Rituale Romano e il Catechismo, e vedrete che uno dei principali effetti della scomunica è privare dell'uso dei Sacramenti lo scomunicato, anche in punto di morte. Dice Cristo nel suo Santo Evangelio, che le persone, che *non ascoltano la Chiesa*, sono scomunicate e *si debbono tenere in conto di gentili*..... Un gentile, per ottenere i Sacramenti della Chiesa Cattolica, conviene che prima ritratti pubblicamente i suoi errori, e si renda figlio della Chiesa. In egual maniera uno scomunicato, posto fuori della comunione ecclesiastica, dee prima ritrattarsi ed essere riammesso nel seno della Chiesa per potere partecipare ai suoi Sacramenti.

---

(1) Molto ingenuo il sig. Marchese. Suo fratello non badava a certi mezzi, quindi a parole ed a convinzioni. Era un diplomatico dei tempi modernissimi.

(2) Il libretto, nella *Prefazione*, ha la firma del Redattore dell'*Armonia*, Senatore Conte Gerolamo De Cardenas, così fatta G. De C–S, e dicesi *Editore*. Chi ne sia l'autore non si sa di certo, essendosi creduto tale il Teologo Margotti ed anche il P. Anglesio. Il Balan, *Continuaz. Stor. Eccl. V. 1 lib. 4*, ove parla delle cose del Piemonte del 1850, ne dice autore Gerolamo De Cardenas; ma questi nella detta *Prefazione* si dichiara soltanto *Editore*.

Tutto ciò avvertirono, votata appena la legge Siccardi, i diversi parrochi della città di Torino; e siccome dalla vita alla morte la distanza è corta, proposero di radunarsi, onde stabilire che cosa si avesse a fare, ove taluno di coloro, che contribuirono alla legge Siccardi, venisse a morire. Così chiari erano i dettati della Chiesa Cattolica, le Bolle e i Concilii, che non indugiarono a risolvere, non potersi amministrare i Sacramenti, e nemmeno la sepoltura ecclesiastica, ai fautori della legge Siccardi, se persistevano nei loro sentimenti, e se coraggiosamente e per atto pubblico non si ritrattavano.

L'Arcivescovo di Torino per parte sua, persuaso che faceva mestieri in simili circostanze procedere con tutta prudenza e non lasciarsi cogliere all' impensata, creava una Commissione di Teologi, che stabilissero in tesi generale le norme a seguirsi, e nel caso pratico poi sorvegliassero e decidessero. Io vi declinerei i nomi di chi ne facea parte; e voi vedreste al certo, che Mons. Fransoni non s'era male appoggiato. Ma i tempi non mel consentono; e non voglio che per causa mia si volga a delitto e si faccia purgare col carcere ad alcuni buoni ecclesiastici il loro zelo e la loro dottrina (1).

---

(1) Can. Filippo Ravina, Can. Archidiacono della Metropolitana, Vicario Generale, Presidente. Membri: Can. Enrico Fantolini, Tesoriere della Metropolitana, Teologo Collegiato; Can. Andrea Tempo, Can. della Metropolitana, Vicario Moniale; P. Angelo Girò, Preposito dei Filippini di Torino.

Dopo la morte del Can. Ravina, avvenuta nel febbraio del 1858, e quella del Can. Fantolini, occorsa nel marzo susseguente, furono nominati D. Giuseppe Cafasso, Rettore e Capo di conferenza del Convitto Ecclesiastico di S. Francesco d'Assisi, ed il Can. Giovanni Battista Giordano, Can. Alessandro Vogliotti Can. della Metropolitana, e il Can. Celestino Fissore, fatto Vicario Generale. Così da lettere di Mons. Fransoni da Lione al Can. Vicario Generale Celestino Fissore, 1° febb., 6 febb., 27 febb., 8 marzo, 7 apr., 24 apr. (Ginevra) 1858.

Lione, 22 luglio 1858.

Carissimo Sig. Vicario (Fissore).

Per evitarle il dispiacere di procedere da solo nel disgustoso affare, di cui già Le feci cenno, La incarico di riunire seco Lei in Commissione straordinaria, oltre i sigg. Can. Tempo, Vogliotti, il sig. Durando e D. Cafasso. Nel caso di impedimento, supplirà i primi coi sigg. Can. Bravo e Giordano, ed i secondi col P. Carpignano o P. Eugenio Min. Osserv. Riunita che sarà la Commissione, Ella aprirà e leggerà la qui unita.

Nell'invitare i soggetti a riunirsi dica loro solo, che dee consultarli su di un punto, senza dire che sia disgustoso, perchè altrimenti corre rischio che lo lascino solo.

Suo dev.mo ed aff.mo servo
† Luigi, *Arciv. di Torino.*

Lione, 10 agosto 1858.

Carissimo Sig. Vicario.

Dispiacentissimo che Ella non abbia ricevuto il plico, inviatole sotto il 22 scorso luglio, mi fo carico ripeterle l'incarico di creare una Commissione speciale, chiamando cioè a sè, oltre i sigg. Can. Tempo e Vogliotti, il sig. Durando ed il sig. D. Cafasso, aprendo in loro presenza e leggendo la lettera ossia carta acclusa, e, discussone l'oggetto, faccia emettere il loro parere. Se

La Commissione dei Teologi confermò quanto i parrochi avevano stabilito nel loro congresso; e così Teologi, Parrochi, Vescovi, tutti convennero in questi due punti:

1° Avere incorso nella scomunica quanti votato avevano per la legge Siccardi.

2° Non potersi dare i Sacramenti, nemmeno in punto di morte, a coloro che, avendo pubblicamente aderito alla legge Siccardi, pubblicamente non si ritrattavano.

(*La Prima Settimana*, ecc. pag. 8-10).

Il Cav. Santa Rosa..... sgraziatamente in sul finire di luglio (1850) ricadde infermo e mandò pel suo confessore. Il quale questa, come la prima volta, era il sacerdote Ghiringhello, Professore di Sacra Scrittura nella R. Università, e uomo eruditissimo in punto di esegesi biblica.

Che cosa avvenisse tra il Santa Rosa e il suo confessore voi non volete certamente sapere. Sentite invece come si governasse il curato di S. Carlo, P. Pittavino, alla cui parrocchia il Santa Rosa apparteneva.

Egli già per lo innanzi erasi condotto dall'Arcivescovo Fransoni, e gli avea addimandato, che cosa avrebbe a dire od a fare, ove al-

---

non potesse avere alcuno dei soggetti, rimpiazzi i Can. col Can. Bravo o il Can. Giordano, e gli altri due col P. Carpignano o col P. Eugenio Min. Osserv. La precauzione della carta sigillata ha in mira di evitare, che Ella resti personalmente compromessa. Il Signore dia loro lume e coraggio per provvedere nel miglior modo possibile alla importanza della cosa.

Sono di tutto cuore

Suo dev.mo ed aff.mo servo
† LUIGI, *Arciv. di Torino.*

Lione, 26 marzo 1859.

Carissimo Sig. Vicario.

Per la Commissione Arcivescovile ignorava che fosse completa, ed anzi, per meglio dire, ignorava che della stessa facesse parte il Can. Bravo. Sapeva bensì che, dopo la morte del Can. Fantolini, era stato esso chiamato qualche volta a supplirlo, ma io non aveva scritto che fosse scelto definitivamente, nè aveva intenzione di farlo, perchè, essendovi già due Can. della Metropolitana, voleva prendere altrove il resto dei membri.

Suo dev.mo ed aff.mo servo
† LUIGI, *Arciv. di Torino.*

(Tutte queste lettere si hanno nella Curia Arciv. al volume *Lettere Fransoni*).

Nè prova meno quanto Mons. Fransoni apprezzasse il parere di D. Cafasso la raccomandazione, che fece al suo Vicario Generale, prima di partir per l'esilio, che facesse gran conto dei suoi consigli. Ad una signora disse: Sappia che io stesso mi consiglio da questo prete (D. Cafasso), chieggo i suoi pareri, li tengo assai preziosi e li metto in pratica.

(*Vita del Servo di Dio D. Giuseppe Cafasso*, del Can. Giacomo Colombero. Torino 1895, Tip. e Lib. Frat. Canonica, pag. 175).

cuno dei fautori della legge Siccardi, commessi alle sue cure spirituali, venisse a morire. L'Arcivescovo nettamente gli rispondeva, manifestandogli le decisioni della Commissione dei Teologi, giusta le quali a qualunque ministro, senatore, deputato, ecc. che pubblicamente ed efficacemente avesse contribuito alla legge Siccardi, non si poteano in punto di morte amministrare i Sacramenti, nè *forse* concedere sepoltura ecclesiastica, senza una esplicita ritrattazione per iscritto del loro operato. Ad ogni modo, ove avvenisse alcuno di questi casi gravissimi, ricorresse all'Arcivescovo per le opportune istruzioni.

Ora il Padre Pittavino, saputo il 29 luglio della nuova malattia di Santa Rosa, si recò dal Vicario Generale, avvegnachè l'Arcivescovo fosse a Pianezza, onde consultarsi. E il Vicario disse a lui quanto già l'altra volta l'Arcivescovo, raccomandandogli però di andare a Pianezza, che era poco lungi da Torino, per consultarlo. Il Padre Pittavino vi andò tosto, e Monsignore gli ingiunse di esigere assolutamente una ritrattazione dall'ammalato, senza la quale non dovea procedere all'amministrazione dei Sacramenti, e in caso di morte forse nemmeno accordargli sepoltura ecclesiastica. Sul qual ultimo punto l'Arcivescovo non intendeva rendere risposta definitiva, ma essere nuovamente consultato per decidere secondo le circostanze.

Qui è a notarsi, che Mons. Fransoni presentì da capo a fondo quanto a lui ed al Pittavino dovea incontrare. Perciocchè gli disse, che il rifiuto dei Sacramenti al Santa Rosa avrebbe provocato fortissime misure; ed egli probabilmente sarìa stato tradotto a Fenestrelle, mentre il P. Pittavino l'avrebbero scacciato dalla parrocchia e con lui avrebbero espulso i PP. Serviti, dei quali era Provinciale, se pure non fossero andati fin là da sopprimere anche in Piemonte tutto l'Ordine alla maniera dei Gesuiti. Nullameno paternamente lo esortava a mettersi una mano alla coscienza e andare innanzi nel suo dovere, confidandosi a Dio, che non abbandona giammai chi gli serve.

Reduce in Torino, il Curato di S. Carlo fu dal Prof. Ghiringhello, per aprirgli le istruzioni ricevute da Monsignore, e il suo fermo proposito di non accordare i Sacramenti a Santa Rosa, se prima non si fosse ritrattato. Intanto se gli raccomandava, onde si impegnasse caldamente perciò. Il Prof. Ghiringhello lo prometteva, non senza dire le enormi difficoltà, ch'erano a sormontare, per riuscirvi, massime dietro ciò che della prima ritrattazione avevano scritto i giornali. Però si tenterebbe; ma volerci prudenza e silenzio.

Al mattino del 4 agosto, che era in domenica, il Prof. Ghiringhello fu alla sua volta dal curato di S. Carlo, e gli mostrò copia di una dichiarazione, che dicea aver ottenuto dall'infermo con molta

difficoltà; si recasse dal Santa Rosa, il quale gli avrebbe consegnato l'originale sottoscritto di suo pugno; desse le opportune disposizioni per portargli il Viatico, che egli aveva rilasciato il solito biglietto di confessione.

Al Padre Pittavino non parve sufficiente la ritrattazione ottenuta dal Santa Rosa, siccome quella che, ben lungi dal ritrattare, tendeva a giustificar l'operato. Se ne aperse col Prof. Ghiringhello, che insistè onde non esigesse di vantaggio, mentre tornerebbe impossibile ottenerlo. Però essendo il Parroco atteso dall'ammalato, vi andò, e nel miglior modo tolse a scongiurarlo di ritrattare coraggiosamente quanto avea detto e fatto contro le leggi di Santa Chiesa. L'infermo, poichè gli ebbe risposto che nulla avea a ritrattare, gli addimandò che intendesse fare della sua ritrattazione. E dettogli il Parroco che l'avrebbe consegnata all'Arcivescovo, il quale ne avrebbe usato secondo il suo prudente giudizio, dopo avere esitato ancora un poco, gli consegnò la ritrattazione detta testè, cui l'infermo ed il Parroco apposero il proprio nome.

Il Padre Pittavino colla ritrattazione in mano, che tenea di nessun valore, fu dal Vicario Generale, che convenne con lui, invitandolo nientemeno a consultare in proposito l'Arcivescovo. Si mise in viaggio per Pianezza; e, giuntovi, consegnò la ritrattazione. L'Arcivescovo la lesse, non la trovò bastante, disse al Parroco di esigerne una più esplicita, e mostrò a lui una decisione di fresca data della Commissione dei Teologi, con che si stabiliva non potersi nè amministrare i Sacramenti nè dare sepoltura ecclesiastica al Santa Rosa, senza una esplicita ritrattazione scritta e sottoscritta da lui, od almeno da lui accettata alla presenza di testimoni. Il Padre Pittavino si diè dispostissimo a fare gli ordini dell'Arcivescovo, massime che erano avvalorati dal giudizio di persone in fatto di sapere e prudenza a veruno seconde. Ma per provare quando che sia ch' egli non avea operato a capriccio, supplicava l'Arcivescovo a volergli comunicare per iscritto le sue intenzioni. E l'Arcivescovo, come in risposta ad una lettera, scriveva al Padre Pittavino d'aver letto la dichiarazione di Santa Rosa, d'averla ritrovata insufficiente, dovesse richiederne un'altra, di cui gli tracciava il tenore.

Il modulo della ritrattazione, dato dall'Arcivescovo, è tale che addimostra il suo buon animo e il suo vivo desiderio d'evitare ogni scandalo. Egli va fin dove può andare, anzi fa ancora un passo di più. Se ne è avvisto, e conchiudeva la lettera con queste precise parole: *seppure, nella fretta in cui scrivo, non facilito anche di troppo.* E davvero facilitava di troppo, giacchè, sottomesso quel suo modulo di ritrattazione all'esame della Commissione, questa con-

cordemente decise non bastare per ottener l'assoluzione della scomunica e i Sacramenti.

Io vorrei, caro amico, che voi poneste ben mente a questo fatto, da cui solo apparisce come il dovere, e niente altro che il dovere, governasse Mons. Fransoni, e quanto avrebbe amato di usare indulgenza, ove l'avesse potuto fare senza tradire l'anima sua. La più bella e trionfante difesa del nostro Arcivescovo sta disgraziatamente nelle mani del Fisco. Oltre questa lettera, di cui vi parlo, egli sequestrò tutta la corrispondenza, che si tenne tra lui e il Padre Pittavino intorno a questo affare; e basterebbe che vedesse la pubblica luce per riformare l'opinione, che molti a precipizio si formarono. Le lettere del Fransoni sono lettere di un padre martoriato da due sentimenti: sentimento di amore e di compassione pel Santa Rosa, sentimento di dolore e di fedeltà al suo ministero. Tutto il suo studio è combinare una cosa coll'altra. Ma se in ultimo non vi può riuscire, chi ne ha la colpa? E se sacrifica l'affetto al dovere, e resta fedele, non ostante le persecuzioni che gli si addensano sul capo e la tristizia dei tempi, non vedete in ciò una generosità, una forza, un coraggio religioso, tanto più ammirando quanto meno apprezzato? Io fo voto, perchè tardi o tosto il nostro Ministero renda di pubblica ragione quanto potè ricavare dalle sue visite domiciliari a questo proposito. Ma dubito forte che il voto sia per essere esaudito. Fu già espresso da altri e inutilmente, mentre dibattevasi un' accusa infamissima mossa ad un Vescovo (1), e lo stesso avverrà di certo nell'affare di Mons. Fransoni; mentre molti credono che il sequestro delle carte sia stato consigliato dal timore, che, venendo pubblicato, chiaramente apparissero le esorbitanze del Ministero.

Ripiglio il filo della narrazione.

L'Arcivescovo Fransoni, nel consegnare al Padre Pittavino la lettera che gli prescriveva il metodo da seguire con Santa Rosa, nuovamente gli denunziava, che l'esecuzione del proprio dovere avrebbe procacciato ad amendue pene ed afflizioni di gran rilievo. Però lo animava a stare saldo; e, per risparmiargli il disagio dell'andare e venire così spesso da Pianezza a Torino, lo rimetteva alla Commissione dei Teologi, che dovesse consultare all'occorrenza e disporre giusta i loro suggerimenti.

Alla sera del giorno medesimo (4 agosto) il Padre Pittavino recavasi dall'ammalato, manifestandogli che la sua dichiarazione non era sufficiente, e pregandolo vivamente a redigerne una più esplicita, se no egli, con suo grandissimo rincrescimento, sarìa stato

---

(1) Mons. Filippo Artico, Vescovo di Asti. Veggansi Documenti XVIII, II, n. 2.

obbligato in coscienza a rifiutargli i Sacramenti. Al che rispose l'infermo, non aver nulla a ritrattare, di questo negozio essersi già intrattenuto abbastanza col suo confessore, aver riportato piena assoluzione del mal fatto, le insistenze del P. Pittavino essere mene di un partito politico, sapere egli, il Santa Rosa, che il Papa avea dato istruzioni ai Vescovi con facoltà di sorpassare su certi punti, finalmente trovarsi in quel momento spossato dal male, riservarsi però a discorrere di ciò di bel nuovo col suo confessore, e questi avrìa dato al Parroco più precisa risposta.

Qui, mio malgrado, debbo fare un'altra intramessa, che al sentir voi il Santa Rosa francamente accertare *le istruzioni del Pontefice, onde si sorpassasse su certi punti*, potreste venire in sospetto, che di suo capo abbia operato l'Arcivescovo, e per bassi fini, nell'esigere ad ogni costo un'esplicita ritrattazione. Il Papa è padre dei fedeli, e tutto l'impegno suo è farne guarire, non torturarne, le coscienze. Onde, se avvenga per caso, che altri li metta in tale posizione, donde non possano uscire senza gravissimo danno, paternamente accorre a trarli dalle angustie, e, volendoli tuttavia forti e generosi figli, fa sì che il dovere non riesca loro soverchiamente doloroso. Per la qual cosa non sì tosto la legge Siccardi strinse i cattolici tra l'uscio e il muro, talchè o dovessero deviare dalla loro religione od esserne grandemente danneggiati, combinò le cose in modo che provvisoriamente chi è cattolico e tiene col Papa potesse salvarsi dai gravi pericoli, che lo minacciavano. Mi rincresce di non potere spiegare pubblicamente questo acconcio, ma se voi foste impiegato e il dovere vostro religioso contendesse colle esigenze del vostro impiego, da buon cattolico naturalmente vi consiglierete col vostro direttore spirituale, che vi rimanderà al Vescovo; e questi, a parte certi casi gravissimi, in cui, per servirmi d'una frase evangelica, anche l'occhio diritto vi dovreste cavare così importando le faccende, vi fornirà il mezzo per trarvi d'impiccio. Siccome poi la scomunica incorsa dai fautori della legge Siccardi era riservata al Pontefice, e chiederne l'assoluzione direttamente a lui avrebbe richiesto un tempo considerevole, il Santo Padre anche a ciò volle provvisoriamente riparare, comunicando ad altri la facoltà di assolvere. Queste sono cose positive, che io ho visto e letto coi miei occhi, e, inferiamone per ora, che non solo i Teologi i Parroci ed i Vescovi ma il Papa eziandio confermò, che quanti votarono per la legge Siccardi incorsero nella scomunica.

Ora, la questione di fatto sarebbe, se il Papa abbia dato facoltà di assolvere da questa, indipendentemente da ogni ritrattazione o riparazione di scandalo, a cui si potrebbe unire una seconda questione di diritto, se anche volendolo, il Papa possa prescindere da

tale condizione. Quanto alla prima posso dirvi d'aver visto una apposita istruzione, ove si prevede il caso, in cui la scomunica sia stata incorsa pubblicamente, e sia necessaria pubblica ritrattazione. Quanto alla seconda, se io avessi a scrivere un trattato di Teologia e non una lettera amichevole, potrei dire di molte e molte cose; ma mi basta assicurarvi, che nè questa volta nè giammai il Papa farà libero dalla censura ecclesiastica chi non ritratta il fatto per cui l'incorse, perchè l'assoluzione dalle censure non si può dare, se non a chi cessa di essere contumace, e la contumacia non cessa nel delinquente che colla ritrattazione. Spieghiamo la cosa con un esempio. Un cotale vi ruba una somma. Può egli essere assolto, senza che si penta del delitto di furto e non prometta di restituirvela o farsela condonare? E che direste voi mai, se un saccentone vi venisse a spifferare che il Papa ha dato tale facoltà? Dite lo stesso del caso nostro, che poco più poco meno è identico.

Ben sapendo adunque il P. Pittavino quanto il Santa Rosa andasse errato dal vero, supponendo un ordine del Papa, che non era e non potea essere, volle persuadernelo; e, non essendovi riuscito, lo lasciò coll'anima amareggiata, e recossi immantinente dal suo confessore, il quale non era a casa, ma, saputo della visita, andò tosto a S. Carlo. Qui il Pittavino palesò al prof. Ghiringhello le istruzioni avute da Monsignore, e lo supplicò a rendersi presso dell'ammalato per un nuovo tentativo. Il Professore esitò un istante e poi consentì. Verso le nove di sera avea finito la visita e tornava dal Pittavino colla risposta, la quale non era guari consolante, conciosiacchè avea trovato l'infermo a mal partito, e poco disposto ad accondiscendere. Pure l'avea indotto ad una seconda dichiarazione, alquanto migliore della prima, ma sempre come quella, dubitativa e intesa a giustificare l'operato, epperò insufficiente.

Verso le dieci della stessa sera il P. Pittavino fu di bel nuovo in casa Santa Rosa per abboccarsi coll'infermo, ma non gli fu accordato, per la ragione ch'egli era aggravato soverchiamente e riposava.

Il giorno appresso, lunedì 5 agosto, mentre si disponeva per ritornarvi, venne un messo a fargli assapere da parte della moglie, erano le nove antimeridiane, che lasciasse pure di recarsi dall'infermo, non essendovene mestieri. Occorrendo, lo avrebbero fatto chiamare. E il P. Pittavino obbedì, portandosi invece, secondo la mente dell'Arcivescovo, da uno dei membri della Commissione dei Teologi colla lettera scrittagli da Monsignore e la seconda dichiarazione di Santa Rosa, per averne il suo parere. Trovò che il Teologo sapea ogni cosa per intero, e già erano a sue mani tanto la lettera diretta da Mons. Fransoni al P. Pittavino quanto la prima

dichiarazione di Santa Rosa, che l'Arcivescovo gli avea mandato, per sottomettere tutto al giudizio della Commissione, la quale erasi già adunata di buon mattino, ed avea deciso questi due punti: 1° non bastare la formola di ritrattazione tracciata dall'Arcivescovo; 2° richiedersene una esplicita e decisiva, di cui la Commissione medesima dava un modulo. Questa decisione fu manifestata al curato di S. Carlo dal membro della Commissione, e rimesso a sue mani il modulo della ritrattazione da esigersi, con avviso di attenervisi e di operare coraggiosamente, perchè trattavasi di impedire o di protestare almeno contro uno scisma ed una separazione da Roma omai iniziata. Era costui un uomo venerando per senno e per età, la cui fama giunse di certo insino a voi. E deh! potessi io recitarvene il nome; che la causa di Monsignore ne resterebbe vantaggiata di mille tanti. Ma nè i tempi nè la condizione sua mel consentono (1). Questo vi basti, che nel confortare il Padre Pittavino si protestava prontissimo, nel luogo suo, a dare anche la vita per adempiere questa parte importantissima del proprio dovere. E un tanto cumulo di autorità valeva assai per sostenere il povero curato di S. Carlo, a cui ciò, che principalmente doleva, erano le lotte interne dell'infermo e le angoscie della moglie. I tristi si studiarono di farlo apparire quasi un uomo truce e spietato; ma io, che ebbi agio di conoscerlo, vi posso accertare ch'egli ha un cuore ben fatto e di una estrema sensibilità. I nostri signori, applicando la loro logica, sarebbero disposti a rilegare nell'inferno il Padre Abramo, pronto ad obbedire a Dio sino a trucidare il proprio figlio, che svisceratamente amava. Ma essi sragionino pure a loro posta; i Libri Sacri ci presentano Abramo come l'esempio dell'uomo generoso, che alla tenerezza mette innanzi il dovere.

Fatto è che il Padre Pittavino, fermo in cuor suo d'adempiere in tutto e per tutto l'ordinato della Commissione, portò al Prof. Ghiringhello la formola di ritrattazione, che quella gli avea rimesso, e lo scongiurò ad operare così che il Santa Rosa si inducesse ad adottarla. Il Professore, dopo avergli denunziato una quasi impossibilità di riuscirvi, si diè dispostissimo a fare un' ultima prova. Frutto di questa fu la dichiarazione, che già vide la pubblica luce sul giornale l'*Armonia*.

(*La prima settimana*, ecc. pag. 11-22).

---

(1) Il Teol. Can. Fantolini. Mons. Fransoni gli scriveva di frequente, come consta da lettere di Mons. conservate nella Curia Arciv.

Debbo aggiungere che i tre proclami, pubblicatisi il giorno 6 dal Sindaco della Città, dal Comandante della Guardia Nazionale, e dal Questore di pubblica sicurezza, sebbene avessero lo scopo innocente di calmare gli animi e smorzare l'incendio, riuscirono invece ad attizzarlo e giungere esca alle fiamme. Quel dire del Sindaco dei *sacrifizii eroicamente sostenuti in terra* dal Santa Rosa, quel parlare del Comandante dell'*uomo sinceramente italiano* e del *Ministro eminentemente costituzionale*, e quell'accennare finalmente del Questore al *luttuoso avvenimento*, ed alle *gravi circostanze che lo accompagnarono*, erano frasi che stuzzicavano a fare una dimostrazione. Difatto, alle nove della sera questa ebbe cominciamento con un urlare e fischiare terribile, accompagnato da grandi strappate di corda al campanello del Convento. Quindi gran colpi alla porta per abbatterla, e potersi introdur dentro. Ma non essendo possibile, la dimostrazione cangia luogo, versandosi in via Porta Nuova, ove mette una finestra dei Serviti col ballatoio. Qui una pioggia di pietre, che colsero per la maggior parte i vetri dei vicini. Scoccano le dieci, l'ora della dimostrazione è passata, si fa alto, e ciascuno va a casa sua.

Al mattino del giorno seguente (7 agosto) la dimostrazione già fin dalle sette era in piazza S. Carlo e alla porta del Convento. Batte, suona, tempesta, voleva ad ogni costo che si aprisse. *Vogliamo entrare, vogliamo entrare*, *dovete fidarvi dei cittadini*, erano le voci più frequenti. E come a forza di battere la porta stava vicina a dar giù, i Serviti credettero bene di aprirla. Spingi, incalza, in un attimo il Convento è pieno. *Dov'è il Padre Pittavino, vogliamo il Padre Pittavino*. Frugano, cercano, fiutano in tutti i ripostigli, e nulla; il Padre Pittavino è via. Entrano in una camera, trovano ammanite alcune tazze con un po' di caffè, pigliano il caffè, lo versano per la stanza, e rubano i cucchiarini. Scendono in un piccolo giardino, spiccano dagli alberi i frutti immaturi, mettono le piante colle radici all'aria, devastano, guastano ogni cosa. Raccolgono immondizie.....

Si dispone per la sepoltura. Donne, preti, frati, si incamminano alla casa del defunto. Il Parroco monta, fa le solite abluzioni e di scende. Nell' attraversare la porta, una lunga barba gli pianta addosso due occhi di bragia, e lo chiama *scellerato*, *indegno di portare le divise ecclesiastiche*. È un antico membro della Camera dei Deputati, non piemontese. Indovinatene il nome (1). Soffermatosi il Parroco vicino alla porta per dar luogo alla processione d'ordinarsi, la folla se gli accalca intorno e tenta balestrarlo. Ma la Guardia

(1) Il Deputato Tecchio.

Nazionale la trattiene, e loro intima rispetto alla funzione religiosa. Come Dio vuole tutti sono schierati, s'intuona il *Miserere,* e la processione s'incammina. Dopo alcuni versetti comincia una sinfonia di fischi, che fa rabbrividire; e questo del cantare del clero e dell'urlare della dimostrazione s' alternò per tutto il tempo della processione, che durò ben due ore.

Gli spettatori miravano principalmente al Parroco, andando a gara a chi potea vomitargliela più solenne. Non si tenne verun conto della strada segnata da lui, e contro il convenuto s'attraversò la contrada dei Conciatori, s'imboccò la contrada di S. Filippo, e si venne a S. Carlo per la piazza. Dietro al P. Pittavino stavano da cinque a sei carabinieri in abito borghese; e di tratto in tratto il Primo Uffiziale degli Interni dava loro i comandi. Toccata appena la piazza, il convoglio, fermatosi un momento innanzi, sostò nuovamente senza verun apparente motivo. Parea quello un luogo appostato dalla dimostrazione, ed infatti fu un rivolgersi generale al P. Pittavino, e fischi ed imprecazioni a furia. Si ripartì a passo lento; e pian piano si giunse alla Chiesa. Nell'entrarvi il Parroco udì questa voce: Ringrazia, furfante, che ora sei al sicuro. Non vi badò, e continuando sino all'altare maggiore fe' le esequie, giusta quanto prescrive il rituale, e come suol usarsi, nè più nè meno, nelle altre sepolture, checchè in contrario ne scrivessero i giornali.....

Finita la Messa, il Parroco fu chiamato in sacrestia dall'Intendente Generale, il quale gli notificò che, non potendo omai i Padri Serviti più viver sicuri nell'esacerbazione universale, egli avea intimato, a scanso di gravissimi sconci, che si chiudessero ben bene le porte del Convento e della Chiesa, e frattanto la Guardia Nazionale ne vegliasse alla custodia.....

Erano le quattro pomeridiane, e l'Intendente Generale è di bel nuovo in sacrestia di S. Carlo col Questore. Addimanda del Parroco, ed, avutolo a lui, gli dichiara solennemente che il Consiglio dei Ministri avea deciso la famiglia di S. Carlo dovesse partire immantinente da Torino, parte recarsi nel Convento di Alessandria e parte in quello di Saluzzo.... Dal canto suo il Questore rimetteva una lettera, venuta dal Gabinetto particolare del Ministro dell'Interno e sottoscritta Galvagno, nella quale si notificava che il governo di S. M. avea prescritto di allontanare da Torino e distribuire in diverse case i religiosi componenti la famiglia, cui era affidata la parrocchia di S. Carlo..... Il Parroco di S. Carlo, letta la lettera di Galvagno, che cacciava lui e i suoi frati da Torino, rispose all'Intendente, che avrebbe ceduto alla necessità.....

Ma frattanto che si tenevano questi discorsi, un'orda di cara-

binieri, di militi, di apparitori, si spargeva per le molte camere del convento, onde sopravvegliare i Padri, che faceano fagotto.

Il Questore sequestrò tutte le carte al Padre Pittavino, e fra queste la lettera autografa dell'Arcivescovo, alcune copie delle tre dichiarazioni fatte dal Santa Rosa, e finalmente un esemplare della ritrattazione, che la Commissione dei Teologi avea deciso doversi assolutamente esigere innanzi d'amministrare i Sacramenti.

In questa arrivano due preti delegati dall'Economato Apostolico per mettersi a possesso, come essi dicevano, della roba dei Padri Serviti. E visto che i Padri andavano pigliando le loro carabattole, mossero gli agenti della polizia a frugare nelle valigie, per accertarsi se vi aveano denari e quanti. A un certo P. Villa trovarono una piccola somma e voleano ritenergliela ad ogni costo. Se non che, accertati dal Provinciale che erano denari di piena sua proprietà, alla fine glie li lasciarono dopo averne richiesto ed ottenuto una ricevuta in tutta regola. Al Parroco poi trovarono una borsa piena di piccola moneta e domandarono che cosa era. Detto che erano denari da distribuirsi ai singoli religiosi, onde sopperire ai loro bisogni, torsero un po' le labbra, e a mala pena gli consentirono di farne l'uso prefisso. Ma vollero innanzi che il Parroco sotto i loro occhi li numerasse; al che essendosi rifiutato, uno dei preti, cav. Perini, assieme ad alcuni carabinieri, li numerò, e ai PP. in tante parti uguali li distribuì, cinquanta franchi e cinquanta centesimi ciascuno. Si ritennero poi due altre somme, che frugando ritrovarono.

Qui siete di nuovo alle domande. Con qual diritto si sequestrò quel denaro? Senza una sentenza di tribunale competente è egli permesso spossessare alcuno di ciò che gli appartiene? O forse i carabinieri, gli apparitori, ed il Questore, furono costituiti in tribunale eccezionale per decidere del *tuo* e del *mio?*

(*La prima settimana*, ecc.).

4°

Discorso del Ministro di Santa Rosa, nella seduta della Camera dei Deputati, il 7 marzo 1850.

Per coscienza cattolico, come mi vanto di essere, io dichiaro di non avere alcun timore, non sentire alcuna angustia di spirito, nel sottoscrivere alla proposta legge del Ministero, e dal Ministro di Grazia e Giustizia specialmente stata portata alla discussione della Camera, ma prima dall'unanime consenso del Ministero assentita (*bene*).

Giova rammentare, che lo stesso Ministero Casati mandava, nel tempo che fu al governo, un ambasciatore straordinario a Roma nella persona dell'egregio abate Rosmini. Il Ministero, che succedette a quello denominato Casati, di cui faceva parte l'onorevole deputato Revel, si trovava un tempo avere tre ambasciatori a Roma, tutti con incarichi speciali; e l'abate Rosmini, che continuò a risiedere come Ministro Straordinario del nostro governo presso la Santa Sede, fu precisamente da quel Gabinetto riconfermato nell'ufficio di continuare le pratiche del Concordato (1).

Giova riflettere, che, se non ha potuto quel Ministero riuscire in allora a buon esito col mezzo di un Ministro Straordinario così accetto, come era in quei tempi alla Santa Sede il sig. abate Rosmini, poco potrebbe lusingarsi il Ministero attuale di rinnovare pratiche, che furono tuttavia sempre continuate, con miglior speranza di successo, cercando invano, forse, chi alla Sede Romana potesse essere più gradito di quello che allora fosse l'egregio abate Rosmini. Ora, allo stato delle cose, io riduco il mio discorso ad osservare, che da un lato ripugna al buon senso il supporre che, per non avere il consenso di una delle parti, non possa l'altra provvedere a ciò che è proprio diritto e proprio dovere (*bravo! bene!*), dall'altro lato non essere della dignità della Corona, non essere della dignità della nazione, il continuare a rinnovar pratiche, che fin qui non ebbero e non potranno avere alcun risultamento (*bravo! benissimo!*).

(*La prima settimana*, ecc., *Documenti*, pag. 71-72).

---

(1) Veggasi la lettera del Rosmini, a *Documenti*, X, n. 1, *Missioni dal 1848*.

XXI

ESEMPI.

1° Un esempio di Re, che si accorda colla S. Sede, per rimediare ai disordini del Regno. — 2° Un esempio di Municipio ingrato verso un suo Vescovo, di contro a quello dato dal Municipio di Torino. — 3° Due nobili esempi, l'uno di Diplomatico e l'altro di Magistrato. — 4° Esempi di Prelato e di laico; non che di concordia di Vescovi di una nazione. — 5° Esempio di governo, che riconosce il torto suo.

1°

Un esempio di Re, che si accorda colla S. Sede, per rimediare ai disordini del Regno.

A Sua Maestà Imperiale e Reale,
Francesco Giuseppe,
Imperatore d'Austria e Re d'Ungheria.

Sire.

È già trascorso un anno dacchè ci riunimmo nella capitale dell'impero, affine di tenervi quelle deliberazioni, che il governo di Vostra Maestà aveva accelerate ed agevolate coll'invito, a noi diretto. Già il fatto della radunanza per se stesso fornì una grandiosa testimonianza dello spirito di vera sapienza e di sublime comprendimento della vita, che regnava sul trono dell'Austria, e questo spirito ha ora compiuto quanto era di lui degno.

Il 18 e 23 aprile sono giorni che la storia registrerà nei suoi annali. Il campo di battaglia, sul quale si decide delle sorti dei popoli al rimbombo del tuono terrestre, attira imperioso sopra di sè tutti gli sguardi, e splendido è l'alloro che corona il capo del vincitore. Con passo più quieto percorrono la loro carriera i fatti della legislatura; ma, allorchè essi s'addentrano profondamente nella direzione della vita dei popoli, producono decisioni maggiori che non sia dato di fare alla spada, e quando esercitano il loro potere in favor della salute, in allora spetta loro una palma, il cui splendore oltrepassa quello dell'alloro.

E Vostra Maestà ha compiuto cotali gesta il 18 e 23 aprile.

La giustizia e l'ossequio pel santuario furono le guide prescelte dalla Maestà Vostra, che comprese tosto con uno sguardo profondo le condizioni volute da una vita pubblica piena di vigore, e così la Chiesa fu liberata nell'Austria da quegli impedimenti, che si opponevano in guise molteplici al suo slancio più pronto.

Vostra Maestà ha rigettato una politica, la quale, o non aveva per la Chiesa che moti della diffidenza, o che non tentava di approfittarne che come strumento di servitù. Ma Voi, Sire, avendo così operato, troverete nella Chiesa una fedele e potente alleata nella grande opera, alla quale v'ha eletto il Signore. Vostra Maestà vuol fondare alla vera libertà una patria, nella quale possa battere, non impedita, le ali ogni tendenza nobile e salutare, e dove tremi ogni voglia malvagia dinanzi alla spada fiammeggiante della giustizia. Quella fabbrica piena di benedizioni deve avere per valida base fondamentale l'ordine legale; la fedeltà e l'amor della patria devono far sentinella alle sue porte; e la delicatezza morale ha da essere l'ordinatrice nei suoi atrii. Perciò dessa abbisogna che la religione coll'elevato suo duomo la serva di volta. La Chiesa poi è la custode ed educatrice delle convinzioni, colle quali il cielo si annida nel petto umano.

Ora se ai rappresentanti del potere ecclesiastico sarà dato d'esercitare liberamente il proprio uffizio nella sfera loro appartenente, non si dimenticheranno giammai della posizione assegnata da Dio, nel da lui voluto ordine del mondo, allo Stato ed alla Chiesa.

Lo Stato e la Chiesa sono quelli, che in un oprare d'accordo libero ed amico devono appianare le vie ai popoli, dirigerli, custodirli; nè il vulcano della rivoluzione si potrà chiudere prima che non sia rinnovato quest'oprare d'accordo col vigore d'un'intima persuasione.

Offrendo noi a quest'uopo le mani, non facciamo che compire un dovere verso la Chiesa del pari che verso lo Stato, verso Dio, e verso l'umanità. Questo riconoscimento ci guiderà qual norma immutabile in tutti quegli affari, la cui natura richiede un'esplicazione fra i rappresentanti dello Stato e quelli della Chiesa.

Noi apprezziamo pure pienamente i doveri speciali, che ci impongono le circostanze presenti. La quiete, che regna nello stato esterno delle popolazioni, non è per anco ritornata intieramente negli animi. La tensione ed irritabilità, rimaste dalla violenta scossa, mostrano la loro influenza anche sulla sfera dei pregiudizii, che sono la parte opposta della coltura moderna. Noi peccheremo gravemente contro il nostro santo uffizio e contro l'umanità, se nel ringiovanire dell'attività ecclesiastica volessimo prendere a nostra

norma i pregiudizii del giorno; ma quai discepoli del Maestro della pazienza e della mansuetudine, non solo avremo sotto occhio le giuste richieste del tempo, ma ne toccheremo ben anche con mano mite e cauta le disposizioni ed opinioni preconcette.

Noi raccomandiamo al benignissimo patrocinio di Vostra Maestà, confidenti ed ossequiosi, le questioni ancora pendenti. L'opra ha principiato in senso grandioso; dessa verrà pure compiuta in senso grandioso, suggellando la rinnovazione nella fede, e nella forza morale!

Nel mentre che noi presentiamo l'omaggio della nostra gratitudine appiè del trono, preghiamo il Re dei Re che egli voglia magnificare la sua grazia su di Vostra Maestà e sopra la patria affidata alla vostra custodia. Sia l'Austria, ringiovanita sotto il glorioso scettro di Vostra Maestà, il modello dell'Europa ed il rifugio della fede, della morigeratezza e della pace (1).

In nome di tutti i Vescovi riuniti in Vienna nel 1849.

Salisburgo, 19 maggio 1849.

Fed. Card. Principe di Schwarzenberg,
m. p. Arcivescovo di Salisburgo.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 315, n. 74, del 26 giugno).

2°

Un esempio di Municipio ingrato verso un suo Vescovo, di contro a quello dato dal Municipio di Torino.

Un atto di ingratitudine.

Il Municipio di Fossano, con sua deliberazione del 29 novembre 1850, compiva un atto di ingrata ricordanza. Esisteva nella sala consolare del Municipio il busto in marmo di Mons. Fransoni, già Vescovo di Fossano, che la pietà e la ricordanza dei Fossanesi aveva decretato ed eretto nell'anno 1836, in memoria di tanti benefizii fatti alla città. Sulla proposta del Sindaco, cav. Vincenzo Tesauro, con deliberazione a maggioranza, con parole non solo incivili ma sconoscenti, venivane stabilito l'annullamento con sostituirvi quello del Ministro Siccardi; e quello stesso Consiglio Municipale, che non sono che pochi mesi, (dicembre 1850 si scrive) per

(1) L'Imperatore restituì alla Chiesa le libertà, toltele dal codice Giuseppino.

ordinato decretava di non sottoscriversi pel monumento Siccardi, per una di quelle contraddizioni, solo degna dei tempi in cui viviamo, deliberava ora l'opposto. A ciascheduno le sue opinioni, come a ciascheduno la sua coscienza

Quando poi la politica, il capriccio, l'impegno, giungono a cancellare dal cuore la riconoscenza, noi non possiamo sottoscrivere a questa politica, perchè crediamo che la gratitudine è tale nobile sentimento dell'animo, cui quando si rinunzia, si cade allora non nel basso ma nell'infimo. La innocua immagine di Mons. Fransoni non sturbava al certo nè poteva influire sulle consolari deliberazioni del Municipio Fossanese. Mazzini, primo *triumviro* di Roma, prendeva le sue deliberazioni in Campidoglio, ma non credette mai che le statue di due Sommi Pontefici, che primeggiano in quella grande aula, potessero sturbare i suoi decreti, nè fece mai proposta di toglierle, o gettarle in Tevere.

Mons. Fantini, Vescovo allora di Fossano, non potendo contrapporre a cotale atto che un'inutile speranza che non venisse compiuto, chiedeva però formalmente al Municipio che il busto di Mons. Fransoni venisse a lui consegnato per essere collocato in Vescovado, luogo che per la maggior parte da lui costrutto ricorda tante memorie così care.

La richiesta di Mons. Vescovo a maggioranza di voto, con viva e calda protesta del sig. Sindaco contro Mons. Fantini, veniva però esaudita.

Ammenda onorevole e coraggiosa, e controprotesta pacifica all'atto ingrato.

La miglior parte dei Fossanesi, nel cui cuore non è spenta la riconoscenza all'antico loro Vescovo, nel Vescovado e presso il suo successore, nel cui cuore vive pur sempre la gratitudine e l'antica memoria di lui, potrà ritrovare così il monumento, che cresce la avita loro pietà e religione. (*Art. com.*).

(*Armonia*, an. 1850, pag. 612, n. 144, del 6 dicembre).

Il Municipio Torinese, sul finire della scorsa settimana, prese una deliberazione, di cui ci rallegriamo. Dal consigliere municipale avv. Rocca veniva proposto, che il corpo civico prendesse parte alla sottoscrizione, aperta dalla *Gazzetta del Popolo*, per l'erezione di un monumento al Ministro Siccardi. Alzavasi primo a combattere questa proposizione, come poco conveniente, il Marchese Alfieri. Egli rammentava di aver votato in Senato per la legge delli 9 scorso aprile, ma nello stesso tempo dichiarava di opporsi ad un divisamento, il cui precipuo risultamento sarebbe stato di vieppiù dividere ed inasprire gli animi, mentre a ravvicinarli ed a conciliarli dovevano

principalmente mirare gli uomini assennati e specialmente i corpi costituiti.

Nello stesso senso con molta facilità e facondia parlava il Professore Baruffi, il quale tra le altre cose notava, che nissuno poteva credere seriamente, che con quel suo operato il Ministro Siccardi avesse salvato lo Stato.

Posta la cosa ai voti, si alzarono, in favore della proposta Rocca, i consiglieri municipali Pinchia, Barbaroux, Cossato, Pomba, e forse due o tre altri, che non ci vennero indicati. Il rimanente del Consiglio, il quale constava, a quanto ci venne detto, di 36 membri (la *Concordia* ne suppone soli 34), respinse quella mozione, dando così prova di fermezza e di vera virtù cittadina.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 357, n. 83, del 17 luglio).

3°

Due nobili esempi, l'uno di Diplomatico e l'altro di Magistrato.

Abbiamo da fonte autorevole che S. E. il Marchese Brignole, nostro inviato a Vienna, tosto avuta cognizione della protesta del Papa, scrisse al Ministro degli Affari Esteri che, se il Ministero persisteva, malgrado quella protesta, a presentare la legge al Senato, egli non credeva più di potere in coscienza servire un governo, che cessava di essere cattolico; che quindi pregava il cav. D'Azeglio di considerare la presentazione di quella legge come segnale della cessazione di ogni rapporto ufficiale con lui, e volervi provvedere.

Il cav. Revel fu nominato al suo posto.

Onore a chi agisce con convinzione, coscienza e disinteresse.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 165, n. 39, del 5 aprile, supplemento).

La *Gazzetta Piemontese*, nel suo numero di lunedì, 13 corrente mese, annunziando, che io sono stato dispensato dal servizio di Consigliere d'Appello per essermi ricusato d'intervenire nel giudizio d'accusa, promosso contro l'Arcivescovo di Torino, sembra travisare il motivo di tale mio procedere, onde imprimervi un biasimo; mi credo perciò in dovere di darne una schietta spiegazione, in considerazione eziandio dell'illustre Corpo di Magistratura, cui mi terrò sempre grandemente onorato di essere stato ascritto.

Risolvendomi, dopo maturo riflesso, a non prender parte in quel giudizio, non fui mosso dalla supposizione che il mio voto non vi potesse esser libero; questa idea non l'ebbi; non potea nè dovea

ragionevolmente averla. L'unico motivo, che determinò una tale risoluzione, furono le mie convinzioni religiose, per le quali credetti che uno stretto dovere di coscienza mi vietava di intervenire in quel giudizio.

Ho preveduto le conseguenze di siffatta risoluzione, e palesandola, in un col motivo che la determinava, al Presidente della Sezione d'Accusa, come era mio dovere, non gli tacqui che potea trar seco la dimessione dall'impiego; ma persuaso che il principio, superiore ad ogni riguardo, da cui movea, era retto ed onorevole, attesi senz'altro con animo tranquillo le determinazioni, che si sarebbero prese a mio riguardo.

Non intendo io perciò di muovere in nessun modo censura o querela del provvedimento, che il governo del Re credette dover adottare; ma, dichiarando schiettamente il solo motivo che determinò la mia condotta, non dubito che sarà apprezzato al suo valore dal retto giudizio degli uomini imparziali.

Conte Luigi Giriodi, *già Consigliere.*

Torino, 21 maggio 1850.

(Dalla *Gazzetta Ufficiale*, 1850, maggio; e *Armonia*, an. 1850, pag. 246, n. 59, del 22 maggio).

4°

Esempi di Prelato e di laico;

non che di concordia di Vescovi di una nazione.

Il *Cattolico*, dopo aver ricordato la dimora del Cardinale Pacca a Fenestrelle, scrive:

Un'altra reminiscenza pel sig. Ministro.

Ricordiamo, per tacer di tanti altri, di Monsignor D'Astros, già Vicario di Parigi all'epoca della famosa Bolla di scomunica (Bolla, che affisse egli stesso, per non compromettere persona, alla porta di *Notre Dame*). Posto perciò in dura prigionia, ne usciva alla caduta dello scomunicato, ed è da ben molti anni Arcivescovo di Tolosa, e fu or ora proposto Cardinale da Luigi Napoleone.

Dominus est patiens redditor.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 414, n. 97, del 19 agosto).

Busca, il 23 giugno 1850.

Ieri soltanto, leggendo a caso un numero della *Gazzetta del Popolo*, in cui erasi inveito contro il sig. Barone Giuseppe Manuel di San Giovanni, Maggiore della Guardia Nazionale, per aver contribuito per lire 5 per un pastorale a dedicarsi a Mons. Fransoni, venni a scoprire esistervi veramente questa soscrizione.

Ambizioso di partecipare ai sarcasmi vibrati contro il prelodato Barone di S. Giovanni e di cogliere una propizia occasione per professare altamente e pubblicamente la mia fede di cattolico apostolico e romano, dovere doppiamente impostomi e dai voti battesimali e dalla mia solenne professione di fede qual Cavaliere dell'Ordine Mauriziano, prego la S. V. Riveritissima a comprendermi nell'elenco dei soscrittori suddetti per lire cinque, che farò tenere come e dove sarà la S. V. per indicarmi in un suo sperato riscontro, in attenzione del quale ho il pregio di essere

Dev.mo servitore
Cav. D. Edoardo Olivero,
Cav. della Sacra Religione ed Ordine Militare
dei SS. Maurizio e Lazzaro.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 311, n. 73, del 25 giugno, supplemento).

Il 21 novembre 1844, l'E.mo Cardinale De Bonald, Arcivescovo di Lione, con un erudito mandamento condannava il *Manuale del diritto pubblico ecclesiastico* di Dupin; il quale, come i suoi confratelli avvocati, aveva la boria, più ridicola che temeraria, di dettare al clero le sue conclusioni canoniche, senza conoscerne il criterio nè le fonti da cui emanano, boria, di cui non furono mai esenti, e oggi vanno trionfi e raggianti, i Pithou ed i Giannoni del Piemonte.

Il 9 marzo 1845, Luigi Filippo e il suo Consiglio di Stato, privi della missione e della scienza teologica, come è ben chiaro, davano al mondo il curioso spettacolo di assolvere il Dupin e di condannare l'Arcivescovo, cioè, la sentenza da lui preferita in materie canoniche ed ecclesiastiche. Il mondo rideva del ridicolo Re e del ridicolo Consiglio di Stato, e l'incisivo Cormenin, col suo *oui et non*, li flagellava come essi meritavano. Trista semenza, che quelli avevan raccolta nell'eredità di Giansenisti e dei Volteriani.....

Avvertendo l'Episcopato francese, che in quel fatto giaceva una gran massima, cioè, quella di sapere, se in cose di coscienza e di leggi ecclesiastiche la decisione appartenga alla Chiesa o al Ministero, esso Episcopato approvò concorde e solennemente la sentenza del Cardinale, così a riparazione dell'oltraggio a lui fatto, in sostegno

della dottrina cattolica, e per dare una buona lezione al presuntuoso Luigi Filippo ed al suo Consiglio pithouniano.

(Dagli atti del Card. De Bonald).

5°

Esempio di governo, che riconosce il torto suo.

Mons. Clemente Augusto Liberc, barone di Droste e Vischering, Arcivescovo di Colonia, che passò alla Prussia nel 1814, si oppose a leggi dello Stato Prussiano contro il dispositivo dei SS. Canoni circa i matrimoni misti; e quello Stato lo fece chiudere prigione nelle torri di Mindon, il 20 novembre 1837. Medesimamente si condusse Mons. Martino di Dunin, Arcivescovo di Gnesna e Posnania, che venne relegato a Colberg nel 1838 dallo stesso Stato. Il Papa Gregorio XVI ne prese energica difesa con allocuzioni nei Concistori, condannando gli atti del governo prussiano.

Morto nel 1840 il re Federico Guglielmo III e succedutogli Federico Guglielmo IV, si apersero trattative tra Berlino e Roma, e se di Droste rinunziò alla sua sede episcopale, nol fece però che quando un Concordato ebbe stabilito il libero esercizio dei diritti di Roma in Prussia e che quell'Arcivescovo fu restituito precedentemente alla sua diocesi. Il Prussiano era uno Stato Cattolico.

(Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. LVI, pagina 73-77, ediz. di Venezia, alla parola: *Prussia*. Conf. vol. XIV, *Colonia*, e vol. XLVII, *Münster*).

Il Cardinale Miecislao Ledóchowki, Prefetto della S. Congregazione di Propaganda Fede, nacque in Gorki della Polonia Tedesca, diocesi di Sandomir, il 22 ottobre 1822. Venuto a Roma e addetto agli uffizii del Cardinale Segretario di Stato di S. Santità Pio IX, fu inviato segretario di Nunziatura a Madrid, poi Nunzio a Rio Janeiro, Lisbona, Santiago al Chilì, e Bruxelles.

Il Re di Prussia Guglielmo I pregò il Papa di eleggerlo Arcivescovo di Posen, e il Papa acconsentì.

Venuta la guerra del 1870 tra la Germania e la Francia, e occupata Roma dal governo italiano, Mons. Ledóchowki si recò al campo di Versailles a pregare il Re suo, perchè si interessasse delle sorti del Papa, che erano le sorti del mondo. Fece un passo da egregio Prelato.

In maggio del 1871 fecersi in Prussia le leggi dette di maggio, onde il Kulturkampf tedesco. Ad esse l'Arcivescovo oppone un petto di bronzo contro il petto di ferro del Bismarck. Allora cominciò la

persecuzione. Egli fu condannato alla multa di 100 talleri, e, come recidivo, a quella di 9 mila talleri, pari a 32 mila lire, e a un anno di prigione, tradottovi ad Ostrowia il 3 febbraio 1874. Tredici Vicari della sua diocesi, quattro Vescovi, e oltre 1400 sacerdoti, ebbero pure la carcere. Si chiedeva in quel tempo, che cosa sarebbe divenuta la Chiesa in Germania nel giro di pochi anni. Ma l'Arcivescovo, uscito di carcere, venne a Roma, ove fu accolto trionfalmente dal Papa; e le sue sofferenze accelerarono l'ora della resipiscenza e della vittoria nel regno prussiano. Bismarck lacerò le leggi di maggio.

L'Arcivescovo a Roma fu fatto Cardinale il 15 marzo 1875, e la Chiesa in Germania riprese il suo posto, accrebbe in potenza, il centro del Reichstag fu di uomini cattolici attivi e uniti in concorde azione, sicchè l'Imperatore protestante dovette e deve fare calcolo di essa nel governo della pubblica cosa.

L'Em.mo Cardinale morì a Roma il 22 luglio 1902.

(Dall'*Osservatore Romano* 23 luglio 1902).

Veggansi *Documenti*, XXII, 2°, alle parole: *Lettera di Luigi XVI.*

XXXII

DOTTRINA E DISPOSIZIONI ECCLESIASTICHE CONTRO I VIOLATORI DELLA IMMUNITÀ ECCLESIASTICA E DELLA AUTORITÀ DELLA CHIESA.

1° Eretici, scismatici, scomunicati. — 2° Scomuniche *latæ sententiæ* contro i violatori delle Immunità Ecclesiastiche. — 3° Facoltà Pontificie concesse ai Vescovi in proposito.

1°

Eretici, Scismatici, Scomunicati.

A

Punti di dottrina cattolica.

La vera Chiesa di Cristo è l'unione di tutti i fedeli battezzati, i quali, adunati con un medesimo culto, hanno la medesima professione di fede, la comunione dei medesimi Sacramenti, e mantengono la sottomissione ai loro legittimi Pastori, principalmente al Romano Pontefice. Così tutti i teologi cattolici.

Perciò non appartengno alla vera Chiesa di Cristo tutti quelli, i quali professano qualche errore contro le verità definite di fede, qualunque esse siano. Quindi è fuori della Chiesa tanto colui che non riconosce il dogma della SS.ma Trinità, come colui che non riconosce la necessità della Confessione per ottenere la remissione dei peccati mortali commessi dopo il battesimo. Il nome proprio di questi tali è quello di *eretici;* neghino essi o molte o poche, anche una sola delle verità definite di fede, sono *eretici* precisamente.

In secondo luogo, non appartengono alla vera Chiesa di Cristo tutti quelli, ai quali è vietata la comunione dei Sacramenti; e questi sono gli *scomunicati*, separati dalla Chiesa in forza di questa censura. Tutti questi, quantunque credano fermamente a tutte le verità definite di fede, sono divisi dalla vera Chiesa di Cristo. E sono fuori della Chiesa tanto quando la scomunica è fulminata dall'autorità

della S. Sede Romana, come quando è fulminata dall'autorità del rispettivo Vescovo.

In terzo luogo, non appartengono alla vera Chiesa di Cristo tutti quelli, i quali ricusano di sottomettersi all'autorità del loro rispettivo Vescovo, e tanto più all'autorità del Romano Pontefice; e questi si chiamano *scismatici*. Vuol dire perciò che, quando non volessimo riconoscere gli ordini dei nostri Vescovi, e principalmente gli ordini del Romano Pontefice, noi saremmo *scismatici*, separati dalla vera Chiesa di Cristo, quantunque non avessimo alcun errore di fede.

Notate inoltre, che tra le verità definite di fede vi è anche questa, che *fuori della vera Chiesa di Cristo nessuno può ottenere salute e vita eterna*, giusta la decisione del IV Generale Concilio Lateranense.

Cattolici di buona fede, abbiate sempre presenti queste verità, quando sentite parlar di *Chiesa*. Se volete continuare ad appartenere alla vera Chiesa, non mancate in alcun punto dei sopraddetti; altrimenti, o volere o non volere, ve ne troverete fuori, e vi chiuderete la via dell'eterna salvezza. Forse avrete davanti agli occhi degli scandali enormi; forse potrete avere delle forti vessazioni; state saldi a questi principii. *Chè il mondo gira, ma l'eternità sta.*

(*Osservatore Romano*, an. 1850, num. del mese di agosto).

B

Catechismo.

D. Quali condizioni sono necessarie per ricevere i Sacramenti dei vivi?

R. La prima è di essere in grazia di Dio.

D. Bastano le nostre interne convinzioni per essere in grazia di Dio?

R. Non bastano, quando sappiamo che si oppongono alle regole della Chiesa.

D. Dunque chi è il giudice delle nostre disposizioni per ricevere i Sacramenti?

R. È la Chiesa, alla quale sola è affidata l'amministrazione dei medesimi Sacramenti.

D. Che intendete per Chiesa?

R. Intendo i suoi ministri, cioè il Parroco ed il Vescovo.

D. Ed il confessore?

R. Il confessore è solamente ministro della confessione; tutti gli altri Sacramenti dipendono dal Parroco e dal Vescovo, che sono i soli giudici del come e quando si debbano conferire.

D. Il Parroco è obbligato a conferire l'Eucaristia a chi siasi confessato?

R. È obbligato, purchè il postulante non ne sia pubblicamente indegno.

D. Quali sono i pubblicamente indegni?

R. Sono quelli che hanno fatto pubblicamente il male e non l'hanno riparato. A questi il Parroco ed il Vescovo debbono negare il SS.mo Sacramento.

D. Provatemi questa risposta, e portate gli esempi.

R. Nel *Rituale Romano*, che è il libro classico della Chiesa, si legge: *si debbono allontanare* (dall'Eucarestia) *i pubblicamente indegni, quali sono gli scomunicati, gli interdetti..... ed altri simili, se non consti della loro penitenza ed emendazione, e se prima non abbiano riparato lo scandalo.*

D. Dunque chi sia, per esempio, incorso in una scomunica pubblicamente, è indispensabile che faccia una ritrattazione pubblica?

R. Così comanda il *Rituale Romano*, cioè la Chiesa Cattolica.

D. Il Parroco od il Vescovo potrebbero dispensare da questa riparazione pubblica?

R. Non potrebbero, perchè essi sono gli esecutori e non i padroni delle leggi generali della Chiesa.

D. Potrebbe almeno dispensare la Chiesa?

R. Non potrebbe nè il Papa nè tutta la Chiesa, perchè il riparare lo scandalo è, per diritto naturale e divino, affatto indispensabile per mettere in grazia di Dio il colpevole.

D. Ma se il cattolico credesse di non aver incorso quella scomunica?

R. Rispondo, che in questo caso il cattolico non avrebbe il diritto di imporre il suo giudizio ai ministri della Chiesa, nè di sforzar loro la coscienza e la mano a dargli il SS. Sacramento; altrimenti la Chiesa non sarebbe più essa la direttrice delle anime, ed i pastori sarebbero condotti dalle pecore.

D. Ma se ne avvenissero gravi mali, e chi domanda fosse un potente?

R. Questi mali non avverrebbero per colpa del Parroco o del Vescovo, i quali piuttosto di tradire pubblicamente la legge della Chiesa, fondata in un precetto naturale e divino, dovrebbero rassegnarsi e tollerare ogni patimento. La Chiesa poi non ha due morali, una per li deboli e l'altra per li potenti; avanti alla Chiesa, come avanti a Dio, non vi sono che uomini colle opere loro cattive o buone. Il Battista non lasciò di intimare il *non licet* ad una reggia, benchè ne andasse la testa; e S. Giovanni Crisostomo, vittima anch'egli di una superba imperatrice e d'un imperatore imbecille, avvisa di non dare i Sacramenti

agli indegni, quando anche avessero la spada al fianco, o la fronte cinta del diadema.

(*Armonia*, an. 1850, pag. 436, n. 103, del 2 settembre).

2°

Scomuniche « latæ sententiæ » contro i violatori delle Immunità Ecclesiastiche.

Il Concilio di Trento, an. 1545-1563, ecumenico XVIII, alla Sess. XXV, de Reform. cap. 20, ai principi secolari fa ammonizione di tenere soggetti ai S. Canoni i proprii dicasteri, e rinnova, per le violazioni di questi circa le Immunità, quanto essi, i Concilii Generali, e le Apostoliche Sanzioni, hanno stabilito precedentemente, cioè la scomunica issofatto da incorrersi.

Per vero, stabilisce questa il Conc. Later. V, ecumenico XVII, an. 1512-1517, alla Sess. IX, colla bolla *Supernæ dispositionis*, de Reform. Curiæ, an. 1514, III non. maii, di Leone X.

Urbano VI, an. 1378-1389, colla bolla *Quia sicut displicenter*, che si legge a lib. II, de foro compet. cap. II, in sept.

Il Conc. Vienn. an. 1311, ecumenico XV, colla bolla di Clemente V *Si quis, suadente*, come da Clem. lib. V, de pœnis, cap. 1; e lib. II, de foro compet. cap. un. *Quamvis sacris.*

Bonifacio VIII, an. 1294-1303, colla bolla *Felicis recordationis*, lib. V, de pœnis, cap. V, in 6°; e *Sæculares iudices*, lib. II, de foro compet. cap. II, in 6°.

C. *Quamquam*, de cens. in 6°.

Il Conc. Later. IV, an. 1216, ecumenico XII, colla bolla di Innocenzo III, an. 1198-1216, *Adversus Consules*, come dalle Decret. di Greg. IX, lib. III, de Immunitate, cap. VII; anzi tutto il titolo.

Il Conc. Later. III, an. 1179, ecumenico XI, Can. IV, di Alessandro III, an. 1159-1181.

Nel Decr. di Graziano, la Causa XVII, quæst. IV, per totum; C. *Pervenit*, 86, dist.

Fin dall'anno 541 il Conc. d'Orléans decretò, che a nessuna potestà secolare fosse lecito citare o convenire davanti ai tribunali laici alcuna persona ecclesiastica, pena la scomunica (Can. XIII).

All'anno 615, i Vescovi delle Gallie, nel Conc. V di Parigi, sotto il Re Clotario II, colle censure vietarono ai giudici

secolari di chiamare ai loro tribunali i chierici per qualunque siasi cagione (Can. 3, 4, 5).

Così ancora nel Conc. di Reims, nell'anno 625 (Can. 3, 6).

I Vescovi delle Spagne, in diversi Concilii tenuti sotto la presidenza di S. Isidoro, sancirono colla scomunica, che i chierici fossero giudicati dal Sinodo dei Vescovi. Conc. II di Spagna, an. 619, al Can. 5; Tolet. IV, an. 634, Can. 67; Tolet. V, an. 636, Can. 7; Tolet. VII, an. 647, Can. 1°; e il Tolet. XII, an. 681, Can. 1° (1).

Il Conc. Ticin. v. *Statuimus* et v. *Sancimus;* e il Conc. Aquisgr. Can. 9.

In conseguenza del Concilio Tridentino.

Excommunicamus.....

Quive..... personas ecclesiasticas..... ad suum tribunal, audientiam, cancellariam, consilium, vel parlamentum, præter iuris canonici dispositionem trahunt, vel trahi faciunt..... (§ 15).

Qui statuta, ordinationes, constitutiones..... ex quavis causa et quovis quæsito colore, ac etiam prætextu..... fecerint et ordinaverint et publicaverint..... unde libertas ecclesiastica tollitur, seu in aliquo læditur, vel deprimitur, aut alias quovis modo restringitur..... (§ 15).

Qui Archiepiscopos, Episcopos, aliosve superiores..... carcerando vel molestando..... impediunt, quominus sua iurisdictione ecclesiastica..... secundum quod canones..... statuunt..... ac etiam sententias et decreta aut alias fori ecclesiastici iudicium eludentes, ad cancellarias et alias curias sæculares recurrunt..... (§ 16).

Quive iurisdictiones, seu fructus, reditus et proventus ad Nos et Sedem Apostolicam..... pertinentes usurpant..... (§ 18).

---

(1) Si consultino le opere seguenti:

Covar., *Pract.*, cap. 31, n. 2; Medin. in Cod. de *Rest.*, quæst. 15; Chassan, *Ad consuet.*, Burgund. Rub. 1, § 3, fol. 30, n. 27, cum sequ. Menoch., *Illustri*, cap. 22, n. 8, et de success. creat. § 22, n. 58: Navar. in cap. *Novit.*, not. 3, n. 52, de iudic.; Perez., lib. 1, tit. 3, lib. 1, ord. pag. 55; Humad., lib. 14, tit. 1, part. 6, glos. 2, n. 6: Surd., cons. 301, n. 46, et 55: Anastas. Germon., *De Sacror. immunit.*, lib. 3, c. 15, n. 15; Farinac. in praxi crimin. quæst. 8, n. 2; Flamin. de resig. lib. 7, quæst. 9, n. 5; Garsi, de nobil. gloss. 9, n. 1; Morl. in *Emporio iuris*, p. 1, tit. 2, quæst. 12; Cæval.. *Commun. contra Comm.* quæst. 555; Soar, de *Paz.*, tom. 2, prælud. 2, n. 2; P. Molin. de *Iust.* tract. 2, disp. 31, concl. 1 etc. 3; Valasc., cons. 10), n. 8; P. Azor, *Instit. moral.*, p. 1. lib. 5, cap. 12, ecc. ecc.

Ancora.

Thomassin., *De nova et veteri eccles. discipl.*, tom. III, lib. 1; De Hèricourt, che è compendio dell'opera stessa; Bingham, *Origines et antiquitates ecclesiasticæ*, II, lib. V; Natale Alessandro, *Nella storia del secolo V e VI*; Vaudet, *De changements opérés dans l'administration de l'Empir*, t. II, chap. 2; Dupuy, *Traité de la iurisprud. crim.*, 1.re part.; Berger, *Dict. Théolog. art. Immunités*; Muzzarelli, *Dissertaz. sulle Immunità Eccles.*; e *Dell'origine delle Immunità del clero cattolico e d'ogni altro sacerdozio, creduto dagli uomini legittimo e santo*, lib. 2, Cesena, 1791.

Item excommunicamus et anathematizamus omnes et quoscumque magistratos et iudices, notarios, scribas, executores et subsecutores, quomodolibet se interponentes in causis capitalibus seu criminalibus contra personas ecclesiasticas, illas processando,..... sententias..... proferendo..... sine speciali..... huius S. Sedis Apostolicæ licentias..... (§ 19).

Beneficiorum redditibus onera imponentes (§ 18)..... causas a iudicibus ecclesiasticis avocantes (§ 14)..... Ecclesias effringentes vel spoliantes (Cap. *Conquest.* 22, de sent. excom.)..... Immunitatem ecclesiasticorum per impositionem onerum vel per usurpationes et sequestra (§ 15, 17 et 18).

(Bulla *Cœnæ Domini*, di Gregorio XIII, an. 1572-1585) (1).

Molte cose stabilì sulla Immunità Ecclesiastica Gregorio XIV, an. 1590-1591, colla Bolla *Cum alias*, an. 1590.

Infine e tuttora le censure ecclesiastiche sono regolate dalla Bolla *Apostolicæ Sedis*, an. 1869, IV id. oct. di Pio IX, an. 1846-1878.

Lettera di Luigi XVI, Re di Francia (2), *a Mons. Vescovo di Clermont.*

Mi indirizzo a Voi, Monsignor Vescovo, con fiducia, come ad una persona del clero, che ha mostrato costantemente lo zelo più illuminato per la religione. Il motivo, per cui mi fo a consultarvi, si è la Pasqua. Vorrei farla nella quindena.

---

(1) Si volle tra noi abolita la scomunica nella violazione dell'Immunità Ecclesiastica e Foro, per l'articolo X degli articoli organici della Convenzione 26 messidoro, anno IX repubblicano, che diconsi Concordati tra Pio VII e Napoleone I, ed estesi al Piemonte, quando questo faceva parte del governo francese.

La supposizione è falsa. Chè gli articoli furono aggiunti al Concordato del 15 luglio 1801 dal governo, senza alcun consenso della S. Sede, anzi contro i reclami di essa. Pio VII, nella allocuzione del Concistoro 24 maggio 1802, disse: *Animadvertimus, una cum præfata Conventione nostra* (Concordato del 1801) *nonnullos alios articulos, ignotos Nobis, promulgatos esse, quos, vestigiis prædecessorum Nostrorum inhærentes, haud possumus non expetere, ut opportunas ac necessarias modificationes ac mutationes accipiant; quod non sine causa confidimus, tum a Primo Consule, tum a gallica natione, cum perspicaci ac sapienti, nos esse consecutores.*

Quindi reclamò per mezzo del Cardinale Legato Caprara. 18 agosto 1803. Poi nella Bolla *Cum memoranda*, 10 giugno 1809, della bolla di scomunica, con cui lo stesso Pio VII fulminò gli invasori del dominio ecclesiastico, facendo menzione, degli articoli disse: *His articulis non solum exercitio catholicæ religionis in maximis potissimisque rebus adimitur, quæ in ipso Conventionis exordio, ut ipsius fundamentum, promissa solemniter fuerat, verum etiam eorum quibusdam ipsa etiam haud procul impetitur evangelica doctrina.*

Lo stesso governo, se sentì di mal animo i reclami, poscia modificò i suoi articoli organici, specialmente col decreto 28 febbraio 1810; e alcuni lasciò andare in disuso sino al nuovo Concordato 11 giugno 1817, dopo la ristorazione.

(2) Scritta intieramente di suo pugno, e pubblicata per ordine dell'Assemblea Nazionale nel *Moniteur Universel*, impresso a Parigi nel 6 dicembre 1792.

Voi sapete il triste caso, in cui mi trovo, per l'infausta accettazione dei decreti intorno al clero. Io ho riguardato mai sempre questa accettazione come forzata, essendo fermamente risoluto, se venissi a ricuperare la mia podestà, di ristabilire il culto cattolico. I preti, che ho sentito, pensano che posso fare la Pasqua; vi prego di sentire i Vescovi, che giudicherete a proposito, e di rimandarmi la mia lettera colla vostra risposta.

Risposta di Mons. Vescovo di Clermont.

Avrei bisogno, per decidere questa importante questione di tutti i lumi e della grazia dell'Altissimo. Ho consultato i Vescovi più ragguardevoli. Eglino sono tutti di parere, che V. Maestà debba astenersi dalla S. Mensa, poichè finalmente Ella non potrà, che per mezzo di un gran numero di opere meritorie, purgarsi dinnanzi agli occhi di Dio di avere concorso a questa rivoluzione. So bene che Ella è stata trascinata da circostanze irresistibili; ma i sudditi fedeli Le avranno a rimproverare, anche per lungo tempo, di avere sanzionati decreti distruttivi della religione.

(*La prima settimana di agosto nella città di Torino, lettera ad un amico.* Torino, 1850, Stabil. Tip. di Al. Fontana, Piazzetta della Consolata, n. 5, pag. 78–79).

3°

Facoltà Pontificie concesse ai Vescovi in proposito.

Riservata.

Non ignora il Santo Padre lo stato lagrimevole delle chiese vescovili, comprese nei dominii di Sua Maestà Sarda, massime dappoichè, il Re Emmanuele sanzionata la legge Siccardi, gli autori della medesima, abusando di questa sanzione, si sono appigliati alle vie di fatto nell'intento di consumare lo spoglio dei privilegii del Foro Ecclesiastico e della Immunità Personale, alla Chiesa competenti. Conosce egualmente il S. Padre, che i Vescovi di quelle chiese, penetrati dal dovere che loro impone in tale circostanza il sagro ministero ad essi affidato, hanno opposto agli attentati di quel governo un contegno ed una attitudine di prudenza e di fortezza insieme, che li ha resi meritevoli di ogni elogio. Ma questi sforzi non avendo ottenuto il loro effetto, fermo essendo il governo dei dominii sardi nel suo intento di spogliare la Chiesa dei privilegii sopra indicati, era desiderio del S. Padre di venire in soccorso di quelle chiese travagliate, con quei mezzi che gli fornisce il supremo potere di cui

è investito. Ma dovendo il S. Padre proporzionare ai bisogni delle rispettive chiese i rimedii opportuni, e di questi bisogni non potendosene formare un giusto giudizio che per le relazioni di quegli che come Pastori le governano, gli è convenuto differire l'applicazione dei rimedii fino a che i Vescovi dei dominii sardi avessero spedite le loro relazioni e reclamati i soccorsi del Capo della Chiesa a prò delle loro diocesi.

Non ha mancato a questo suo dovere l'Episcopato dei dominii sardi, e sono già nelle mani di Sua Santità le relazioni, che si desideravano, tutte conformi nel rappresentare lagrimevole al sommo la condizione di quelle chiese, ed urgente il bisogno dei soccorsi che implorano.

Istruito pertanto il S. Padre del vero stato, cui sono ridotte quelle chiese, dei pericoli che tante anime possono correre di eterna perdizione, in presenza di quella legge che compromette le loro coscienze, volendo per quanto è in suo potere rimuovere l'occasione degli inciampi e provvedere alla tranquillità delle coscienze, inteso anche il parere di Particolare Congregazione di E.mi, ha ordinato che, per il mezzo di questa S. Penitenzieria, si dirami a tutti i Vescovi dei dominii sardi la presente Istruzione e loro si comunichino le seguenti facoltà.

E primieramente distinguendo le facoltà, che riguardano unicamente il foro interno da quelle che hanno relazione col foro esterno, la Santità Sua ha disposto che, riguardo alle prime, dalla S. Penitenzieria vengano concesse agli Ordinarii del regno tutte quelle facoltà, di cui possano avere bisogno, compresa quella delle censure non denunziate al foro esterno, e tali facoltà da comunicarsi ai Vicarii e Provicarii Generali, ai Penitenzieri delle chiese cattedrali e collegiate, ed ai Vicarii Foranei e loro Vecegerenti. Dovranno però gli Ordinarii imporre l'obbligo ai detti confessori di avvertire ogni volta i penitenti della Delegazione Apostolica a tal uopo ricevuta. Nel resto rimette Sua Santità alla saviezza degli Ordinarii medesimi il determinare le altre regole di prudenza, da prescriversi ai confessori per l'uso delle dette facoltà.

Riguardo poi a quelle relative anche al foro esterno, il S. Padre ha inoltre stabilito, che, per mezzo della stessa S. Penitenzieria, si conceda,

1° la facoltà agli Ordinarii di consegnare all'autorità laica, allorchè ne saranno officialmente richiesti, i processi pendenti nelle loro Curie, protestando che essi cedono alla forza, e che inoltre essi ciò fanno con speciale autorizzazione a tal uopo ricevuta;

2° la facoltà agli Ordinarii, quando loro sembra conveniente e quando si sono tentate inutilmente tutte le vie di conciliazione

anche per parte dell'autorità ecclesiastica, di autorizzare le persone, che altrimenti ne soffrirebbero grave danno, a citare gli ecclesiastici avanti i tribunali laici, e di autorizzare egualmente gli stessi ecclesiastici a rispondervi, colla condizione ad ambedue le parti di dichiarare antecedentemente, che essi hanno avuto la necessaria autorizzazione, e che ad ogni modo cedono alla necessità.

Queste sono le facoltà, che secondo la mente espressa del Santo Padre, colla presente particolare Istruzione, debbono da questa S. Penitenzieria conferirsi a tutti Vescovi dei dominii sardi, che noi intendiamo di conferire.

Roma, 9 giugno 1850.

C. Card. CASTRACANE degli ANTELMINELLI
Penitenziere Maggiore.

(*Regist. Provis. Sempl.* an. 1850, vol. 2, pag. 373, Archiv. Arciv.).

Riservata

Alcuni Prelati di cotesto rispettabile Episcopato hanno proposto alla S. Sede alcuni dubbi sulla intelligenza della nota Istruzione riservata, in data dei 9 giugno p. p. trasmessa da questa S. Penitenzieria a tutti i Vescovi dei dominii sardi, in proposito della legge Siccardi.

Tali dubbi si riferiscono a tre capi.

Primo alla determinazione delle persone, cui debbonsi comunicare le facoltà, che riguardano unicamente il foro interno, cioè, se, oltre le persone designate nella Istruzione, possano tali facoltà comunicarsi ad altre.

Il secondo e terzo capo riguardano il foro esterno; e, quanto al secondo, si vuol sapere se la facoltà di autorizzare le persone, che altrimenti soffrirebbero danno, a citare gli ecclesiastici avanti i tribunali laici, quando si sono tentate inutilmente tutte le vie di conciliazione anche per parte della autorità ecclesiastica, sia una condizione *sine qua non.*

Quanto al terzo capo, si vuol sapere se nella parola *persone* da autorizzarsi a citare si possano intendere anche gli ecclesiastici.

La Santità di Nostro Signore, cui si sono umiliate in proposito le opportune osservazioni, in ordine al primo quesito si è degnata disporre, che, per mezzo di questa S. Penitenzieria si faccia conoscere a tutti gli Ordinarii dei dominii sardi, che tanto essi che i Vicarii e Provicarii Generali vengono autorizzati a comunicare le facoltà, che riguardano il foro interno, contenute nella citata Istruzione, anche ad alcuni semplici confessori *sibi benevisis* e sperimentati per la loro pietà e prudenza, *etiam per aliquot menses,*

con ogni riserva, cioè raccomandando a tutti segretamente di non manifestarle, e farne uso soltanto quando il bisogno e la necessità lo esigerà.

Riguardo al secondo quesito, la stessa Santità Sua approva, che si dia risposta presso a poco nei termini seguenti, cioè: la facoltà di autorizzare le persone a citare gli ecclesiastici avanti i tribunali laici, comechè odiosa ed opposta al privilegio dell'Immunità Personale alla Chiesa competente, vuole essere intesa nel suo esercizio in senso molto limitato. Questa intelligenza non si verificherebbe, se non si riducesse l'uso di tale facoltà al caso di mera necessità, come egualmente non si potrebbe conoscere esistente il caso della mera necessità, se non si fosse esaurito per lo innanzi l'esperimento della conciliazione.

Si dichiara non pertanto, che, sebbene questo esperimento si riconosca obbligatorio per parte della autorità ecclesiastica perchè diretto a regolarizzare e rendere lecito, se si può, prima di concedere le facoltà, un atto illecito, siccome quello di citar gli ecclesiastici innanzi il tribunale laico, tuttavia una tale obbligazione per parte dell'autorità ecclesiastica può cessare, quando per gravi e ragionevoli motivi non può tentarsi la conciliazione.

La risposta da darsi al terzo quesito, egualmente approvata dal S. Padre, si è di far conoscere agli Ordinarii dei dominii sardi, che, avendo in vista lo spirito della S. Sede nelle attuali circostanze relative alla menzionata legge Siccardi, ed il contegno che conviene tenersi dal clero in questo affare, è facile l'intendere, che sotto il nome di persone, cui accordare le facoltà di citare gli ecclesiastici, non si sono compresi gli ecclesiastici medesimi, ai quali, almeno per ora, non conviene affatto di ricorrere come attori ai tribunali laicali, ed unicamente si è permesso che possano essi autorizzarsi a rispondere, quando vi sieno chiamati come rei, onde difendersi.

Roma 5 agosto 1850.

C. Card. Castracane degli Antelminelli
Penitenziere Maggiore.

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 480, Archiv. Arciv.).

Lettera circolare
agli Arcivescovi e Vescovi del regno di Sardegna
con cui si accompagna il decreto di straordinarie facoltà.

La Santità di N. S. Papa Pio IX, annuendo alle istanze direttegli per parte di vari Prelati dei dominii sardi e in vista delle gravi circostanze dai medesimi esposte, ha stimato conveniente di

concedere ad essi, non meno che agli altri Ordinari di quei dominii, nuove facoltà ampliative di quelle, che furono loro trasmesse da questa S. Penitenzieria nelle relative Istruzioni del 9 e 15 giugno e del 5 agosto del corrente anno.

Io pertanto compiego a V. S. Ill.ma e R.ma un foglio contenente le suddette facoltà, sulle quali per ordine espresso del S. Padre debbo avvertirla, che in esse non sono e non si intendono in verun modo comprese le cause dei Vescovi, qualunque sia la loro natura. Nondimeno nelle cause meramente civili, se un qualche Vescovo venisse suo malgrado citato avanti il tribunale laico, il S. Padre permette, che egli possa rispondere e difendersi per mezzo di qualche Avvocato o Procuratore, che vorrà deputare a tal uopo, con astenersi per altro lo stesso Vescovo da qualunque personale comparsa avanti il giudice laico, ancorchè il tribunale per qualsivoglia motivo ve lo chiamasse.

Sotto il n. 3 si è concesso ai Vescovi dalla Santità di N. S. la facoltà di comporre le vertenze senza strepito o figura di giudizio; e con ciò si è avuto in vista di rendere più raro il ricorso al tribunale laicale, siccome erasi già insinuato nella Istruzione della S. Penitenzieria del 9 giugno e dichiarato nell'altra del 5 agosto p. p. Quindi è che i Vescovi, profittando di tale facoltà in tutti i casi nei quali si offre qualche speranza di felice risultato, potranno con più facilità tentare la conciliazione tra le parti, prima di accordare la richiesta licenza per citare gli ecclesiastici avanti i tribunali laici.

Taluno dei Prelati del Piemonte aveva altresì supplicato per una Pontificia condiscendenza in ciò che riguarda il modo da tenersi verso i moribondi, che si trovino avere partecipato alla nota legge del 9 aprile. Ma intorno a ciò nulla si era detto nelle mentovate Istruzioni di questa S. Penitenzieria. Quindi la condotta adottata nel recente notissimo caso dall'autorità ecclesiastica e dal Parroco di S. Carlo in Torino non fu che una applicazione, fatta da essi al caso medesimo, delle regole generali della Chiesa. E in altri casi occorrenti converrà pure regolarsi secondo le regole del Gius Divino e del Gius Ecclesiastico, ricorrendo nei dubbi, che insorgono, alla spiegazione delle stesse regole, che trovasi presso i dottori approvati.

Infine debbo aggiungerle, che rimangono ferme nel rimanente le antecedenti Istruzioni e specialmente le facoltà date pel foro interno nella Istruzione del 9 giugno e in quella del 5 agosto.

Aff.mo per servirla

† G. Avella, *Reg. la S. Penitenz.*

(*Regist. Provis. Sempl.*, an. 1850, vol. 3, pag. 333, Archiv. Arciv.).

XXIII

AGGIUNTE

Alla pag. 13. Perchè Mons. Fransoni fu ordinato da Mons. Gentile.

Scrive il padre (di Mons. Fransoni): *si è spiegato ultimamente che vuol farsi prete, cosa non di sollievo alla casa; ma la vocazione deve essere preferita, ed io, che non ho fermo domicilio, stimo mandarlo a casa perchè possa studiare e prendere seguitamente gli Ordini Sacri.* E come si proponeva eseguì, mandando a Genova Luigi, nella quale città, malgrado autorevoli premure, non lo volle ordinare il Cardinale Spina pel timore del governo imperiale, perchè ei non aveva soddisfatto l'obbligo di leva. Ma l'anno 1814 per mano di Mons. Gentile..... conseguì gli Ordini Sacri.

(*Memorie storiche* della Famiglia Fransoni raccolte da Giuseppe Odoardo Corazzini. — Firenze, 1873, Tip. e Cart. Militare).

Alla pag. 129. A continuazione della nota (1).

Il Ministro di Grazia e Giustizia e Culti, Cav. Boncompagni, nel 1852, alla tornata della Camera dei Deputati, il 12 giugno, presentò due progetti di legge, uno sul contratto civile del matrimonio e l'altro per l'ordinamento dello Stato civile. Egli li qualificò necessarii *per la sicurezza della famiglia.*

Il Conte Ignazio Costa Della Torre, Consigliere di Cassazione, pubblicò un suo libro dal titolo: *Della giurisdizione della Chiesa Cattolica sul contratto di matrimonio negli Stati Cattolici. Cenni razionali e storici.*

Non d'ordine del Fisco ma del Ministro il libro venne sequestrato, e si fece all'autore il processo come di offesa al Re, di distruzione dell'ordine monarchico-costituzionale, o di mancanza al rispetto dovuto alle leggi.

Il 12 agosto davanti alla Corte di Assise vi fu il dibattimento,

che sul verdetto dei giurati il sig. Conte venne condannato al carcere per due mesi e a lire duemila di multa.

(Veggasi al riguardo l'*Armonia*, an. 1852, n. del 13 agosto: n. 102; num.i del 21 e 25 settembre; n. 3 ottobre).

Veggansi *Documenti*, XVIII, III.

Alla pag. 151. Prima delle parole: **Veduta l'instanza,** *ecc.*

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Prima Cognizione, in Torino sedente, l'Avvocato Fiscale Spingardi, il 21 aprile 1850, con sua conclusione fece al Giudice di detto Tribunale l'istanza di procedere al sequestro della Circolare di Mons. Arcivescovo, 18 aprile 1850, dietro ordine dell'Avvocato Fiscale Generale del Magistrato d'Appello di Piemonte sedente in Torino, Avv. Persoglio, sotto la data del 21 aprile stesso, il quale Avv. Persoglio in quel dì aveva ricevuto dalla Tipografia Botta per doppio la detta Circolare, a termine della legge sulla stampa per la revisione civile.

Il Giudice quindi, sig. Avv. Cavallo, emise tosto con pari data il mandato di sequestro, e l'eseguì egli stesso nel medesimo giorno.

(Da carte autentiche inedite).

Alla pag. 159. Dopo le parole: **Cattura dell' Arcivescovo,** *ecc.*

Il 1° maggio 1850, l'Avv. Fiscale Spingardi fece istanza con sue conclusioni al Giudice Istruttore del suddetto Tribunale per la cattura di Mons., stante il rifiuto di Mons. a comparire, giusta l'art. 175 del Codice di Procedura Criminale; e tale Giudice, firmato in atti Salvi, spiccò, il 2 maggio 1850, contro l'Arcivescovo il mandato di arresto e di traduzione *a titolo di deposito nelle carceri, per essere da noi interrogato sull'imputazione ascrittale di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, reato previsto dall'art. 24 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848.*

Tale mandato fu eseguito il 4 maggio; e Mons. fu condotto non nelle carceri, ma in Cittadella, *essendosi dal Dicastero competente date le occorrenti disposizioni, perchè Mons. Arcivescovo Fransoni sia ricevuto nella Cittadella di questa città a disposizione della autorità giudiziaria procedente.*

(Da carte autentiche inedite).

Alla pag. 162, in fine.

Atto della Camera di Consiglio del Tribunale.

La Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Cognizione di questa città, composta dei signori Cons. Mattei Presidente, Cav. Salvi Giudice Istruttore, Avv. Pellegrini Giudice, con intervento del signor Avv. Fiscale Spingardi, che si ritirò prima della votazione;

udito il rapporto, fattosi dal sig. Giudice Istruttore del processo, istruttosi contro S. Ecc. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo della diocesi di Torino, ditenuto nella Cittadella dalli quattro volgente mese;

imputato di essersi, collo stampato del diciotto aprile prossimo passato, incominciante colle parole: *Siccome colla legge civile*, e terminante colle parole: *Aff.mo come fratello,* † *Luigi Arcivescovo*, reso colpevole di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, reato questo previsto dall'art. 24 della legge sulla stampa 26 marzo 1848;

sentito il Ministero Pubblico (1) nelle sue conclusioni scritte del giorno di ieri;

considerando, che il complessivo tenore dell'incriminata Circolare del diciotto aprile ultimo, firmata Luigi, Arcivescovo, e della quale trattasi, tende a far credere tuttora in vigore i privilegi e le immunità, stati aboliti colla legge nove detto mese (2);

che nella formola delle proteste, prescritte colli numeri 3 e 4 di quella Circolare, sostanzialmente contiensi un ordine agli ecclesiastici di resistere alla prelodata legge, e di mettere così in non cale gli ordinamenti, che pella loro classe direttamente e specialmente furono con quella emanati (3);

che il succitato stampato perciò racchiude una grave offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, reato contemplato nell'art. 24 della legge 26 marzo 1848 (4); e

---

(1) Avv. Spingardi.

(2) Si doveva dire che Monsignore rilevava, che colla legge 9 aprile 1850 non cessavano i SS. Canoni, cui sono obbligati gli ecclesiastici, e quindi dava prescrizioni per l'esecuzione della legge indicata, che non si curava dei SS. Canoni, sicchè dagli ecclesiastici non si venisse meno alla loro osservanza.
(Veggansi specialmente le prime linee della Circolare 18 aprile 1850, *Documenti*, VII, 1°).

(3) Non *resistere alla prelodata legge e di mettere così in non cale*, no. È qui l'errore fondamentale della accusa; ed è errore perchè la Circolare non instigava gli ecclesiastici alla resistenza, ma solo a chiedere all'Ordinario il permesso di comparire innanzi al giudice laico e a fare protesta pei SS. Canoni. Tale errore fu poi commesso dallo stesso Avv. Persoglio, nella Rappresentanza sua allo stesso Magistrato d'Appello, il 25 settembre 1850.
(Veggansi *Documenti*, VIII, *d) Rappresentanza*, nota (1)).

(4) No, non *racchiude una grave offesa*, se è Circolare di permissione di comparire, siccome realmente è tale. Il rispetto dovuto alla legge nella Cir

visti gli art. 3 della legge 9 aprile ultimo; 4, 24, 54 e 60, della legge sulla stampa 26 marzo 1848; e art. 230 del Codice di Procedura Criminale;

ordina il rinvio degli atti al sig. Avv. Fiscale Generale.

Torino, 7 maggio 1850.

Firmati: MATTEI, SALVI, PELLEGRINI, SPINGARDI, CARLETTI, *Segretario*.

Copia dell'avanti scritta Ordinanza rimessa a S. Ecc. Luigi Fransoni, Arcivescovo di questa città, in proprie sue mani in Cittadella, ad esclusione di ignoranza.

Torino, il sette maggio 1850.

GIO. MARIA CHIARLE.

(*Regist. Prov. Sempl.*, an. 1850, vol. 2, pag. 151-bis, Archiv. Arciv.).

L'Avv. Gen. Fiscale Persoglio il 10 maggio fa requisitoria, conchiudendo perchè la Sezione d'Accusa presso il Magistrato di Appello pronuncii l'accusa e invii l'imputato innanzi a sè.

(Da carte autentiche inedite).

Atto della Sezione di Accusa del Magistrato d'Appello.

Il Magistrato d'Appello in Torino sedente, Sezione d'Accusa, composta dei Signori Consiglieri, Presidente Conte e Cav. Nuvoli, Presidente Cav. Agnes, Cav. Rochis, Cav. Joannini, e Conte Capello, in vigor di decreto di S. E. il sig. Primo Presidente del Magistrato d'Appello in data del giorno d'oggi;

udita la relazione degli atti fatta dal sig. Consigliere di Cassazione, Cav. Persoglio, Avv. Fiscale Generale, e datasi dal sottoscritto Segretario di questo Magistrato lettura delle carte del processo, formatosi dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Prima Cognizione di questa città, contro S. E. Monsignor Luigi dei Marchesi

---

colare eravi, anche perchè è detto nella legge invocata rispetto *dovuto*, parola, che importa che si abbia riguardo a quanto si deve avere riguardo, e non era in essa nè in alcuna altra legge dello Stato Sardo stabilito, che cessavano i SS. Canoni con ragione di offesa al rispetto dovuto alla legge, se essi venivano ancora ricordati da quelli che pure le si sottomettevano. Il fare la protesta pei Canoni era un ricordare questi; e un suddito, che dal suo superiore, a ordine dato, prendeva il permesso, di comparire innanzi ai tribunali laicali, faceva un atto che era compreso negli atti, che lo Stato Sardo riconosceva ancora nel riconoscere Vescovi e preti giusta la disciplina ecclesiastica. Chè questa, colla legge 9 aprile, era in parte soltanto violata, non tutta distrutta, da detto Stato.

Fransoni, del fu Marchese Domenico, nativo di Genova, e residente in questa Capitale, d'anni 62, Arcivescovo della Diocesi di Torino, ditenuto nella cittadella di questa città dal quattro corrente mese, ed imputato di essersi, collo stampato del 18 aprile ultimo scorso, incominciante colle parole: *Siccome la legge civile*, e terminante colle parole: *Aff.mo come Fratello* † Luigi *Arcivescovo*, reso colpevole di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, reato questo prevvisto dall'art. 24 della legge sulla stampa in data 26 marzo 1848;

il sig. Avv. Fiscale Generale ed il sottoscritto Segretario essendosi ritirati;

La Sezione di Accusa,

viste tutte le carte del processo state lasciate sulla tavola del Magistrato dal sullodato sig. Avv. Fiscale Generale (1), assieme alle di lui requisitorie scritte e da esso sottoscritte, quali sono del tenore seguente:

« Vista l'Ordinanza della Camera di Consiglio del 7 maggio corrente;

« attesochè il proclamare che la legge civile non può dispensare il clero dagli obblighi speciali, che a lui impongono le leggi della Chiesa ed i Concordati, che ne regolano l'applicazione, egli è evidentemente il negare ogni forza alle leggi civili (2), che ebbero

---

(1) Avv. Cav. Persoglio.

(2) Lo Stato Sardo riconosceva entro i suoi dominii la Chiesa, come è in sua costituzione ossia natura; e lo stesso primo articolo dello Statuto di detto Stato la dichiarò la sola religione di esso Stato. Ora, la Chiesa aveva allora, come sempre, la legislazione sua fatta da essa Chiesa, indipendente da quella di qualsiasi Stato.

Quindi, il *dispensare* da tale legislazione era ed è cosa tutta propria della Chiesa in forza della massima comune tanto alla autorità religiosa quanto alla autorità civile, che una autorità, che ha fatto una legge, soltanto dessa o la superiore alla medesima, dispensa chi le è soggetto dall'osservare la legge o annulla la legge; non già cosa dello Stato Sardo. E ciò è sì vero che nella legge di questo Stato, 9 aprile 1850, non venne detto, che esso aboliva le leggi ecclesiastiche relative alla legge, mentre si usa da autorità, che modifica disposizioni date da essa, di dire che colla nuova sua legge si annulla o si modifica ogni legge anteriore al riguardo, o altre consimili parole. Anzi le espressioni, adoperate per la indicata legge (Veggansi *Documenti*, V), sono di quegli che, astraendo da ogni altra autorità e società, fa una legge per sè; e in questo caso egli era logico, non dico giusto, che la legge venisse applicata colla forza della autorità civile che l'emanò, senza che questa autorità si desse pensiero che i colpiti fossero dispensati o non dispensati da obbligazioni, che avessero, e vi si sottomettessero volenterosamente. Cotestoro dovevano, essi come essi, pensare ai casi loro, nei rapporti che potevano avere con altra autorità e società.

Pertanto, quanto allo Stato Sardo, questo, che non si teneva allora per legato alla autorità della Chiesa, doveva in conseguenza di tale condizione sua disinteressarsi da ciò che la Chiesa ordinava ai suoi sudditi, atteso che infine la Chiesa non prescriveva la violazione della legge di esso Stato. E non era precetto di non sottomettervisi l'esigersi dagli ecclesiastici di domandare al Vescovo il permesso di comparire innanzi ai tribunali laici e di farvi protesta

appunto in mira l'abolizione dei Concordati, in ciò che alla giurisdizione ed alla Immunità si appartiene (1);

---

in favore dei SS. Canoni, che facevano e fanno parte della legislazione ecclesiastica. Dunque non è vero, che col *proclamare che la legge civile*, ecc. *è evidente il negare ogni forza alle leggi civili*; ma solo quella che non poteva avere; e dato che ogni forza si negasse, il negare la forza non è privare della forza stessa, specie della materiale che per fatti esterni, come sono gli atti dell'osservanza delle leggi civili, si usa, nè impedire questa forza materiale. Uno Stato civile costituzionale difende tale osservanza materiale assolutamente e non altro; altrimente dovrebbe non permettere mai altra dottrina e altra scuola che le proprie, mentre siffatti Stati Costituzionali sorsero per la libertà di opinione e di coscienza, e, sieno pure monarchici, ammettono nella propria orbita repubblicani, socialisti, massoni, atei, i delinquenti politici favorendo con mitissime disposizioni. Non vero quello, che nelle riportate parole della requisitoria si sottintende, cioè che la legge civile valga a dispensare il clero dagli obblighi speciali.

Quanto poi alla Circolare di Mons. Fransoni, questa, colle parole incriminate della requisitoria, diceva il vero il giusto circa il dispensare il clero; anzi fu essa assai mite, ossia molto ristrettiva, non allargandone l'obbligo ai fedeli, come poteva a questi estendere, e pel clero limitandola ancora ai soli *obblighi speciali*. Che cosa volevano mai dire queste due parole: *obblighi speciali?* Dicevano che al clero, nella contingenza di allora, si ricordavano unicamente le due obbligazioni canoniche, che la Circolare dichiarò, cioè quella di domandare licenza di presentarsi al giudice laico e quella di emettere protesta Non si inculcava nella Circolare, che tutti i SS. Canoni, in proposito della legge 9 aprile 1850 erano vigenti, ma soltanto quelli che ordinano le indicate domanda e protesta.

Che cosa mai quindi era qui di colpevole stata commessa dall'Arcivescovo in violazione di leggi civili? Non era egli piuttosto, stando al valore dottrinale delle parole sue, stato troppo favorevole al novello Stato?

Poi, si mette qui, come figura del reato, che viene attribuito a Mons. Fransoni, *il negare ogni forza alle leggi civili, che ebbero appunto in mira l'abolizione dei Concordati*. Ma ciò in sè è una idea, tesi, o principio dottrinale, permesso però alla discussione perchè non compreso fra le massime sovversive e condannate da qualche articolo di legge civile; cioè non ha figura di reato. Ella è una deduzione del sig. Avvocato, non un detto dell'Arcivescovo. Intanto Mons. è accusato per tale idea, tesi, o principio, nel fatto della sua Circolare, e in sostanza non per altra cagione, per conchiudere, a termine della legge della stampa, 26 marzo 1848, art. 24, che vi è *offesa contro il rispetto dovuto alle leggi*. Eppure il dire che *la legge civile non può dispensare il clero dagli obblighi speciali* non *è negare ogni forza alle leggi civili*, che, tolto il dispensare, possono, *iure an iniuria, non quæro*, ordinare, usare ogni mezzo coercitivo, punire le infrazioni. Il protestare riconosce la forza delle leggi, perchè si protesta quando non si ha altro modo di pararsi. Il domandare permesso di comparire è ancora riconoscere l'impero delle leggi.

(1) Qui si dice espressamente, che colla legge 9 aprile 1850 si volle, benchè in parte, cioè in quello che era oggetto della legge indicata, l'abolizione dei Concordati esistenti. Si volle tanto dallo Stato Sardo, fatto da se solo, a suo pieno giudizio e potere, come se i Concordati non fossero che opera dello Stato e non opera dell'altra autorità, la Chiesa, e non fosse da osservarsi l'obbligazione speciale contratta.

Orbene, la frase del Pubblico Ministero del Magistrato d'Appello, col fatto relativo della legge abolitiva del Foro Ecclesiastico e dell'imprigionamento dell'Arcivescovo, implica più errori, che il sig. Cav. Persoglio stesso dispiegherà nella seconda requisitoria sua contro Mons. Fransoni, l'errore, dico, che i Concordati non sieno veri trattati, l'errore che lo Stato possa lecitamente e validamente per titolo di nuove esigenze sociali o necessità calpestarli, l'errore che essi non producano obbligazioni da parte dello Stato che li ha provocati e firmati. Vedremo questi errori nei *Documenti* VIII, e ivi ne rileveremo la deformità morale.

« attesochè il ricorso alla Curia, che si impone agli ecclesiastici chiamati a deporre innanzi al giudice laico, per essere come in passato autorizzati, è la negazione dell'avvenuto tra il passato ed il presente, e così delle leggi che modificarono quel passato, e dimostra che l'autorità ecclesiastica, che diramò la Circolare, di cui si tratta, si crede autorizzata a negare la facoltà agli ecclesiastici di comparire a deporre come testimoni innanzi al giudice laico, e così non essere la legge civile, che obbliga i testimoni a deporre avanti il giudice, uguale per tutti, ma ristretta e subordinata, quanto agli ecclesiastici, *come in passato alla prescritta autorizzazione* (1);

---

(1) *Il ricorso alla Curia* non è *la negazione dell'avvenuto tra il passato ed il presente*, è tenere conto della mutazione fattasi per darvi norma di condotta.

Di nuovo, se fosse il semplice negare, questo non costituisce reato, perchè non vi è articolo di legge civile, che lo costituisca reato.

Nè la Circolare, e per essa il suo autore, dice di *negare*, cioè rifiutare, *la facoltà agli ecclesiastici di comparire*, giacchè vuole soltanto che essi ne facciano domanda, e comparendo emettano protesta. Il sig. Cav. doveva leggere per bene la Circolare, e averla come era, e non aveva la facoltà di imaginarsela come la disse, mentre anche quale se la imaginò non lo poneva in diritto di incriminarla. Chè, dato che la Circolare avesse negata la facoltà di comparire, ciò era cosa tra ecclesiastici e superiore loro, non faceva sì che il Tribunale laico non potesse realmente procedere, come procede ognora contro chiunque si rifiuta di presentarsi al giudice, sia egli mosso a così fare da sè o da altri. Il Tribunale non indaga mai questo, se non si tratta di associazione di delinquenti. Il Tribunale imprigionò l'Arcivescovo perchè non comparì. Esso certamente l'imprigionò per tale fatto, non perchè scrisse nella Circolare di avere da domandare il permesso al superiore. Più, *non essere la legge civile..... uguale per tutti*, no, no. Essa legge, se è tale, lo è pure colla sottomissione degli ecclesiastici ai loro Vescovi, perchè essa legge questa sottomissione non contempla, non punisce. Se la punisse unicamente per gli ecclesiastici, sì, essa legge sarebbe non uguale per tutti. La sottomissione degli ecclesiastici ai Vescovi proprii è un fatto indipendente da quanto esige la legge civile, quella del 9 aprile 1850.

Infine, il dire, *come in passato, alla prescritta autorizzazione*, nota propriamente che ciò, che si voleva operato dall'Arcivescovo, era operato dal sig. Persoglio. Costui davvero si fece *la negazione dell'avvenuto tra il passato e il presente*, perchè, se prima della legge 9 aprile 1850, i Vescovi potevano non permettere agli ecclesiastici il comparire innanzi ai giudici laici nei casi concordatarii, dopo di essa legge non avveniva che essi non lo permettessero nei casi necessarii come quelli di testimoni, sapendo i Vescovi che col rifiuto della facoltà di comparire avrebbero portato danno agli ecclesiastici, in ciò che non era contro i fondamenti della santa religione, nè questi quindi con grave danno sarebbero stati obbligati ad ubbidire. Di qui è che la Circolare non disse agli ecclesiastici di domandare licenza e di stare al rifiuto che si sarebbe dato, giacchè vi si aggiunse di protestare che implica il permesso di comparire. Quantunque, se anche vi fosse stato l'obbligo di stare al rifiuto, questo non avrebbe impedito la forza della legge in parola, sarebbe stata cosa tra superiore e suddito semplicemente, e sarebbe stata disposizione che avrebbe avuto il lato suo lecito ed onesto e non proibito dalla legge, cioè avrebbe riguardato i casi di ecclesiastici, che liberamente avessero voluto adire i tribunali.

Il sig. Cav. Persoglio poneva il caso solo di testimonii: poteva stare tranquillo che, quanto a questo, la Circolare non ne era impeditiva.

Intanto lo stesso Cav. fin qui non rintracciava il reato da ascriversi a

« attesochè l'ordinare agli ecclesiastici, contro i quali si proceda criminalmente dal tribunale laico in casi non contemplati dalla convenzione del 27 marzo 1841, di ricorrere all'Ordinario, si è il dichiarare in vigore la suddetta convenzione, che fu abolita con legge dello Stato (1);

« che l'ordinare inoltre ai suddetti di opporre l'incompetenza del Foro si è l'imporre chiaramente ai medesimi l'obbligo di non riconoscere appunto quella legge, che ebbe in principal mira di abolire il Foro Ecclesiastico per tutti indistintamente i reati, prescritti dalle leggi penali dello Stato (2); che l'ordine di protestare di violata Immunità sì personale che locale, e di non cedere che alla necessità, è nientemeno che l'ordine di protestare contro la legge, che abolì quelle Immunità, e la di cui efficacia si vuole disconoscere, e imporre al clero l'obbligo non di riconoscere la legge coll'ubbidirvi, ma di subire una violenza in caso di necessità, sotto pena che, diversamente regolandosi, ciò sarà imputato a colpa (3);

« attesochè il dichiarare, che le disposizioni, di cui nella Circolare, sono provvisorie e sino a tanto che dalla Santa Sede sieno fatte conoscere le implorate ulteriori istruzioni, contiene il concetto che le leggi dello Stato non vincolano gli ecclesiastici, se non in quanto ne venga la conforme istruzione della Santa Sede, teoria questa che va direttamente a negare allo Stato l'autorità di far leggi

---

Mons. ed aveva obbligo il Pubblico Ministero di vedere questo chiaro nel dispositivo della legge, e raccogliere gli atti dell'Arcivescovo, che nel fatto suo lo avrebbero figurato, per bene, realmente, e non discorsivamente e deduttivamente contro verità e logica.

(1) Mons. non dichiarava ciò, e l'*ordinare..... di ricorrere all'Ordinario*, non era dichiararlo, perchè quell'ordinare era per avere il permesso di comparire. Il Pubblico Ministero doveva stare ai fatti e prendere questi, se voleva trovare il delitto o vedere che non si aveva motivo legale di procedere contro Monsignore. Invece egli passava a interpretare e faceva interpretazione dottrinale ancora, che, dato che quell'ordinare fosse stato il dichiarare, non era la figura di reato.

(2) La Circolare, se ordinava di opporre l'incompetenza, ciò non era proibito da legge. Quante incompetenze non si deducono ai giudici! Essi o le ammettono o rigettano secondo il diritto: ed ecco qui tutto quello che ne deriva. Medesimamente fa il giudice su proteste, che si emettono in causa innanzi a lui. Il nostro Pubblico Ministero ignorava o fingeva di ignorare i principali elementi di diritto.

Ancora, fin qui non aveva egli in mano atti tali commessi di Monsignor Arcivescovo, i quali lo autorizzassero all'accusa di qualche reato.

(3) E qui v'ha, sì, o no, un reato contemplato in un qualche articolo di legge? Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni o requisitorie, di dovere suo, cita per ogni atto che accusa un articolo legale violato: il Cav. Persoglio qui non fa che chiacchere, dice questo è questo, tutto in forma didattica o dottrinale, e non appone nettamente qualche atto a qualche dispositivo tassativo di legge.

efficaci ed a francare una classe di cittadini dello Stato dalla loro esecuzione (1);

« attesochè, per le ammesse considerazioni, è palese come lo stampato, di cui si tratta, contenga e nel suo complesso e particolarmente nelle parti di cui al principio, ed ai n. 1, 3, 4 e 6, una grave offesa al rispetto dovuto alle leggi, di cui si rese contabile Mons. Luigi Fransoni (2), e che volle ancora aggravare col non

---

(1) Si ripeta l'osservazione della nota immediatamente precedente; e si aggiunga che il rappresentante della legge parlava di teoria, e la teoria da lui qui indicata non era colpita da qualche numero di Codice. Più, egli invece di fermarsi al caso speciale in questione, andava al generale, il quale, se è vero per quello che è di competenza dello Stato, è esagerazione quanto ad ogni cosa, come se egli sia l'unica autorità del mondo; e non gli giovava per l'accusa, perchè ciò non era dato quale reato da legge alcuna.

Si noti per altro che il sig. Cav. non vedeva che cittadini puri e semplici, quando un Arcivescovo, se è cittadinò, è anche Arcivescovo; come un deputato, se è cittadino, è ritenuto per certe disposizioni per deputato.

Per altro l'Avv. del Fisco poteva e doveva capire che Mons. diceva provvisorie ancora le disposizioni, che egli dava agli ecclesiastici, sempre e soltanto nel rapporto tra gli ecclesiastici soggetti a lui e lui, e perchè egli stesso soggetto era alla S. Sede.

Quindi valgono pure per tale nota le osservazioni fatte specialmente alla antec. nota, che incomincia: *Lo Stato Sardo riconosceva*, pag. 559.

Inoltre si rilevi che, Mons. Arcivescovo, mentre faceva il suo dovere nel regolarsi di tal guisa verso il suo superiore, il Papa, dava all'Avv. Persoglio e al governo il mezzo sicuro di potere venire ridotto al debito ufficio, se aveva esorbitato. Ma già e Avvocato e governo volevano non avere più che fare colla Chiesa, colpendo l'Arcivescovo per colpire la S. Sede, e intanto non s'accorgevano che pretendevano una sottomissione del clero oltre le loro leggi e la stessa ragione meramente civile di Stato anche ateo.

(2) Non è *palese che sia grave offesa al rispetto dovuto alle leggi*, secondochè prescrive l'art. 24 della legge sulla stampa 26 marzo 1848, ossia ribellione alla legge, come il Cav. Vigliani, difensore di Mons. ex officio intese l'accusa del Pubblico Ministero.

(Veggansi *Documenti*, VII, 8. n. 2, alle parole: *Il 23 maggio..... Dopo ciò l'Avv. Vigliani*).

Difatti le note precedenti dimostrano, che la Circolare non era in violazione di legge alcuna, non di quella delli 9 aprile 1850, era in esecuzione con modi o atti permessi legalmente, ossia non condannati da legge, quali il domandare al superiore licenza di comparire e comparendo il premettere agli atti del giudice la protesta. E, nei *Documenti*, VIII, (ved. not. (1) e (23)) il Cav. Persoglio venne ad ammettere che la Circolare era di permesso e non di ribellione della legge. Ma qui il Cav. Persoglio doveva dimostrare che questi due modi erano contro legge, specie contro l'art. di cui sopra, giacchè era questo art. che invocava contro Monsignore. Non fece egli ciò; si perdette nel fare apparire violato il rispetto dovuto alle leggi con interpretazioni dottrinali e principii, senza neanco preoccuparsi di dare, cioè di dichiarare, la figura del rispetto dovuto alle leggi coll'indicare in che cosa esso consista essenzialmente e provare con giudicati precedenti, senza accorgersi che gli si poteva contrastare l'accusa sua, ove egli limitasse, dato vi fosse, l'offesa al rispetto quanto alla legge 9 aprilè 1850, giacchè, dicendosi nell'articolo 24 della citata legge della stampa, *rispetto dovuto alle leggi*, fra queste erano ancora i Concordati, non distrutti da quella legge ma solo in parte violati, e Monsignore, invocandoli nella sua Circolare, portava rispetto dovuto alle leggi, benchè non

ottemperare al mandato di comparizione, per il che fu forza, a termini di legge, di convertirlo in mandato di cattura, e col non voler quindi rispondere ai fattigli interrogatorî (1);

« attesochè del resto dalle lettere stesse di Monsignore, unite agli atti, e dai verbali di sequestro, seguiti tanto nella stamperia quanto nell'Arcivescovato, risulta abbondantemente essere egli autore di quello stampato, come dagli atti del processo risulta parimenti, che, mentre non si potè operare il sequestro di tutti gli esemplari stampati, seguì effettivamente la diffusione degli esemplari non sequestrati;

« attesochè invano potrebbe Mons. opporre l'incompetenza, all'appoggio del cap. 5, sess. 24, de reform. del Concilio di Trento, e dell'Istruzione 30 luglio 1823 dal Re indirizzata al Senato di Piemonte, relativa ad una Circolare della Congregazione dell'Immunità del 14 giugno 1823, ambi questi documenti, a parte la loro intrinseca inapplicabilità alla specie, incontrano poi l'ostacolo supremo assoluto dell'art. 3 della legge 9 aprile scorso, secondo cui gli ecclesiastici sono soggetti, come gli altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato, ed è inoltre stabilito che per i reati, nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura dai tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni (2);

---

lo portasse a una cioè a quella del 9 aprile 1850, qualora a questa non lo portasse.

Il sig. Cav. Persoglio in sostanza ammetteva vigenti i Concordati, coll'affermare, là ove è la nota (3): *leggi civili, che ebbero appunto in mira l'abolizione dei Concordati in ciò che alla Giurisdizione ed alla Immunità si appartiene.* Chè l'abolire una parte non è abolire il tutto.

La Camera dei Deputati e quella del Senato non dichiararono, che colla legge in parola fossero aboliti i Concordati. E la ragione, per la quale in virtù della obbligazione contratta dalle due autorità stipulanti i Concordati, la detta legge fatta contro di essa obbligazione era ingiusta e moralmente nulla, e non sostenibile che dalla pura forza dell'audacia che la fece, sicchè i Concordati non erano neppure aboliti per la parte riflettente quella legge, si impose allo stesso governo, il quale cercò di ottenere da Roma l'approvazione della medesima, con ricorso voluto dalle due Camere.

Si ebbe in mira l'abolizione dei Concordati: ma questa, oltre ogni altra ragione, non era venuta, nemmeno parzialmente, come doveva venire secondo il diritto internazionale, osservato allora e tuttora da tutte le nazioni, aventi esse pure governi costituzionali, cioè per accordo delle due potestà contraenti. Epperò quanto si era fatto contro i Concordati dallo Stato Sardo era ingiusto, perchè contro l'obbligazione solennemente assunta, illegale perchè contro il diritto delle genti.

(1) Qui si ha un fatto, che non era solo proprio di Mons. Fransoni, ma di chiunque si rifiuti di comparire, fatto che era già esaurito dal dispositivo eseguito della procedura. Perciò non si doveva più fare altro uso; ma qui si tenta di metterlo ancora a carico di Monsignore come atto di offesa al rispetto dovuto alle leggi. Eh!

(2) Equo il metter innanzi la frase: *a parte la loro* (capo del Conc. di Trento e Circ. della Congr. dell'Immun.) *intrinseca inapplicabilità alla specie*, e non dare alcuna dimostrazione, mentre vi ha contraddizione colle parole

« l'Avvocato Fiscale Generale, visti gli art. 24, 17, 54, 60, della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, l'art. 3 della legge del 9 aprile 1850, non chè l'art. 360 del Codice di Procedura Criminale, richiede la Sezione di Accusa acciò, pronunciata l'accusa pei fatti

---

seguenti: *incontrano* (capo del Conc. e Circol. della Congr. dell'Immun.) *poi l'ostacolo supremo assoluto dell'art. 3 della legge 9 aprile scorso*, ecc. Chè se gli indicati capo e Circolare hanno ostacolo, ciò segno è che sono applicabili alla specie. *Incontrano:* loro fu fatto; onde la causa agitata non era soltanto contro l'Arcivescovo ma contro la Chiesa, perchè se ne rigettavano le basi, quali sono i Concilii Ecumenici e gli atti della S. Sede. *Supremo assoluto:* cioè legge sopra tutto e tutti, sopra Chiesa e sopra Dio!! Onnipotenza dello Stato!

RIFLESSIONE.

Quando si fanno leggi di oppressione, gli uomini di governo, che le applicano e che nell'applicarle dovrebbero serbare la legalità cioè non scostarsi in niente dal dispositivo di esse, a queste non stanno, essi stessi violandone a man salva la legale osservanza, sia coll'esigere più dell'ordinato da coloro contro cui sono fatte, e sia col chiedere meno del prescritto da quanti sono di loro o in tutto o in parte amici. Egli è così, perchè dette leggi sono opera dello spirito del male, il quale per natura deve aggiungere alla ingiustizia contro la legge divina naturale e positiva da esso commessa l'ingiustizia contro le proprie leggi da esso stesso operata.

La storia di ogni tempo e di qualsiasi forma di pubblico reggimento porge del fatto, che ho delineato, altrettante prove quante tirannie ricorda, nè vi presenta una sola eccezione.

Ora ce ne dà documento novello il governo repubblicano della Francia di questo inizio del secolo vigesimo. Esso nel 1901 fece la legge di estinzione delle Congregazioni Religiose Cattoliche non autorizzate dallo Stato, e nel 1902 eseguendola, col sig. Combes Ministro di Grazia e Giustizia e Culti, si rese illegale ossia non s'attenne alla legge di sua fattura, poichè esorbitò da essa con Circolari di detto Ministro o con decreti firmati ora dallo stesso Ministro ora dal Presidente della Repubblica, sig. Emilio Loubet. Avvenne colà che tribunali, non tementi l'ira del potere, ne condannarono gli atti relativi, perchè fuori della legge, ossia estendenti questa, arbitrariamente non trovandosene in essa la facoltà, agli Istituti di insegnamento privato e di privata beneficenza, retti da religiosi e religiose, benchè questi appartenessero a Congregazioni autorizzate; e perchè atti, che in uno violavano altre leggi di quella nazione, la legge dell'insegnamento libero col chiudere cotali Istituti, e la legge della proprietà privata col mettere i sigilli di usurpazione o sequestro alle case dei medesimi, le quali spettavano ad altre persone.

Ah! nell'oppressione della Chiesa si conculcano la giustizia, la libertà, la proprietà, in prima quanto ad essa Chiesa, e poi quanto alla società civile, per malmenarsi vicendevolmente gli stessi partiti, che tra siffatti nemici di Dio si vanno formando, a loro distruzione ed in ultimo a liberazione dei buoni.

Intanto sempre è vero che *mentita est iniquitas sibi* (Salm. XXVI, v. 12); *et qui oderunt iustum delinquent* (Salm. XXXIII, v. 22); in quella che l'Ecclesiaste insegna al cap. V, v. 7 e 8, *Si videris calumnias egenorum et violenta iudicia et subverti iustitiam in provincia, non mireris super hoc negotio, quia excelso excelsior est alius et super hos quoque eminentiores sunt alii, et super universæ terræ rex imperat servienti.* Chè in ultimo: *non vidi iustum derelictum* (Salm. XXXVI, v. 25); *custodit Dominus animas Sanctorum suorum, de manu peccatoris liberabit eos* (Salm. XCVI. v. 10; XXXVI, v. 40).

Valga la presente *Riflessione* anche per gli atti della seconda causa e condanna di Mons. Fransoni, di cui il *Corollario* si confà per bene alla *Riflessione* medesima (*Documenti*, VIII).

di cui si tratta, ordini il rinvio avanti il Magistrato dell'imputato Mons. Luigi Fransoni Arcivescovo di Torino »;

dopo di aver deliberato;

adottando i motivi svolti dal Pubblico Ministero nelle sue requisitorie;

visti gli art. 24, 17, 54, 60, della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, l'art. 3 della legge 9 aprile 1850, nonchè l'art. 369 del Codice di Procedura Criminale;

pronuncia l'accusa di S. E. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni pel reato ascrittole, ed ordina il di lei rinvio avanti questo Magistrato di Appello, per essere giudicata a mente della legge sull'atto di accusa, che verrà formato dal sig. Avvocato Fiscale Generale;

ordina che tutte le carte del processo sieno trasmesse al Segretario di questo Magistrato, e che il mandato di cattura, rilasciato dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Prima Cognizione di questa città, in data del due corrente, contro S. E. Monsignor Luigi Fransoni, venga alla presente inserito.

Manda intanto questa sentenza notificare all'imputato, a mente dell'art. 365 del Codice di Procedura Criminale.

Torino, nel palazzo del Magistrato di Appello, il dì dieci maggio milleottocentocinquanta, presenti chi sopra, i quali hanno sottoscritto la minuta di questa sentenza.

In originale: Nuvoli, Consigliere Presidente — Agnes — Rochis — Joannini — Capello — Maina, Sostit. Segr. Crim.

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2, pag. 151[3], Archiv. Arciv.).

Atto di Accusa.

In esecuzione della sentenza della Sezione di Accusa di Torino, in data del 10 maggio 1850, che rinviò avanti il Magistrato di Appello, come accusato di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, S. E. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, del fu Marchese Domenico, nato a Genova, residente in Torino, d'anni 62, Arcivescovo della Diocesi di Torino;

l'Avvocato Fiscale Generale espone quanto segue.

Il 21 aprile veniva presentato al Ministero Pubblico presso questo Magistrato di Appello, in conformità dell'art. 7 della legge sulla stampa, dalla tipografia Eredi Botta, uno stampato colla data del 18 aprile stesso del seguente tenore.

Torino, 18 aprile 1850.

Molto Rev.do Sig. come Fratello.

Siccome la legge civile, ecc. come a *Documenti* VII, 1°.

Aff.mo come Fratello

† Luigi, *Arcivescovo.*

Di questo stampato fu tosto, ad istanza del Ministero Pubblico, ordinato il sequestro dal sig. Giudice Istruttore presso il Tribunale di Prima Cognizione di questa città, il quale vi procedette immediatamente tanto alla tipografia quanto alla direzione delle poste ed all'Arcivescovado, ove, a detta del tipografo, erano state in quella mattina trasportate all'indirizzo del Teol. Bruno, Segr. di Monsignor Arcivescovo, le 500 copie stampate di quello scritto.

L'esito del sequestro fu infruttuoso alla direzione delle poste. Una sola copia si rinvenne presso lo stampatore, e n. 357 furono sequestrate nell'Arcivescovado. Al sequestro, seguito nell'Arcivescovado, fu presente il Teol. Giuseppe Bruno, il quale consegnò le suddette copie ed accompagnò questa consegna *dichiarando di protestare, sia quanto alla violazione del diritto che si toglie al superiore ecclesiastico di diramare ai suoi parrochi le occorrenti direzioni nell'amministrazione ecclesiastica, sia riguardo a quella della Immunità Locale, di cui gode in forza di Concordati l'Arcivescovado.*

Tanto l'Ordinanza che prescrisse il sequestro, quanto il sequestro stesso, furono notificati e allo stampatore e al Teol. Bruno, ed a Monsignore Arcivescovo, il giorno successivo, 22 aprile.

Quindi il 24 aprile fu dal Giudice Istruttore spiccato contro Mons. Arcivescovo mandato di comparizione, per presentarsi avanti detto Giudice il 29 ed ivi rispondere agli interrogatorî, che gli sarebbero stati fatti, sull'imputazione di offesa al rispetto dovuto alle leggi, reato previsto dall'art. 24 della legge sulla stampa, sovra tutto quello stampato e più specialmente sul principio e sui n. 3 e 4 del medesimo.

Eseguita personalmente l'intimazione del mandato suddetto di comparizione il giorno 29 aprile, giorno in cui scadeva il termine fissato dal detto mandato, Mons. Arcivescovo indirizzava al Giudice Istruttore la lettera del tenore seguente:

Torino, 29 aprile 1850.

Ill.mo Sig. Sig. Pron. Coll.mo.

Ricevuta la citazione, ecc. come a *Documenti*, VII, 5°.

Dev.mo ed obbl.mo servitore

† Luigi, *Arcivescovo.*

All'Ill.mo Sig. Cav. Salvi, Giudice Istruttore
nel Tribunale di Prima Cognizione, Torino.

A questa abbondantemente rispondeva il Giudice Istruttore in questi termini.

Torino, 29 aprile 1850.

Non potendo deferire, ecc. come a *Documenti*, VII, 5°.

Sott.° SALVI.

Ed a questa rispondeva ancora Monsignore, lo stesso giorno, nei seguenti termini.

Torino, 29 aprile 1850.

Ill.mo Sig. Sig. Pron. Coll.mo.

Nella precedente mia lettera, ecc. come a *Documenti*. VII, 5°.

Dev.mo ed obbl.mo servitore
† LUIGI, *Arcivescovo*.

All'Ill.mo Sig. Sig. Cav. Salvi, Giudice Istruttore nel Tribunale di Prima Cognizione, Torino.

Risulta da certificato 30 aprile 1850, che Mons. non è comparso all'Ufficio d'Istruzione, come eragli ingiunto.

Quindi, sopra istanza dell'Avv. Fiscale ed in conformità dell'articolo 175 del Codice di Procedura Criminale fu il mandato di comparizione convertito in mandato di cattura, con Ordinanza del 2 maggio. Fu eseguita la cattura di Monsignore il giorno 4 maggio. Essendosi tosto recato il Giudice Istruttore a sentire l'imputato, dopo avere il medesimo risposto sulle generalità alle interrogazioni fattegli, sul merito dell'imputazione ebbe a rispondere, che le stesse ragioni, che furono da lui addotte coi suoi due fogli del 29 scorso aprile e che avea diretto all'Uffizio di Istruzione, voleva avere per ripetute, epperciò in forza di esse non poteva rispondere; rammostrategli quelle due lettere, le riconobbe per sue, e a tutte le altre interrogazioni dichiarò di non poter rispondere; per le stesse ragioni dichiarò di non poter sottoscrivere lo stampato sequestrato, nè l'atto di interrogatorio, ed aggiunse che nel rispondere alle generalità dichiarò di farlo soltanto perchè si possono vedere in tutti gli almanacchi.

Riferitisi gli atti, previe conclusioni fiscali, alla Camera di Consiglio del Tribuuale di Prima Cognizione, questo emanò Ordinanza del 7 maggio corrente, colla quale si ordinò il rinvio degli atti all'Avv. Fiscale Generale, quale Ordinanza fu lo stesso giorno notificata personalmente a Mons. Arcivescovo.

Formano parte del processo due verbali di sequestro di esemplari di detti stampati, a cui procedettero i carabinieri Reali di Viù e di Corio presso i Vicarî Foranei di quelle località, ed un esemplare dello stampato unito al primo di detti Verbali, ai piedi del quale leggesi la presente annotazione manoscritta: *Non potendo trasmetterle che questo solo esemplare, favorisca farne eseguire le solite copie necessarie per la Vicaria, ed autenticarle per copia conforme e diramarle.*

Inoltre sono unite agli atti le informazioni, assunte dal Giudice di Poirino onde accertare la pubblicazione, fattasi nella sacrestia di Santa Maria Maggiore di quel luogo, della Circolare stessa coll'annotazione manoscritta simile a quella suaccennata.

Appare così dai detti Verbali ed informazioni viemeglio comprovata la diffusione, che ebbe lo stampato, di cui si tratta.

In conseguenza Mons. Luigi Fransoni è accusato di essersi, collo stampato, avente la data del 19 aprile 1850, incominciante colle parole: *Siccome la legge civile*, e finiente con quelle: *Aff.mo come Fratello*, † Luigi *Arcivescovo*, reso colpevole di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, reato questo previsto dall'art. 24 della legge 26 marzo 1848 e punibile colle pene correzionali.

Torino, 14 maggio 1850.

Persoglio, *Avv. Fisc. Gen.*

Copia della sentenza della Sezione di Accusa e successivo atto di accusa rimessa oggi a mani di S. E. Mons. Fransoni in Cittadella.

Torino, 14 maggio 1850.

Gio. Maria Chiarle.

(*Regist. Prov. Sempl.* an. 1850, vol. 2°, pag. 151 ‘, Archiv. Arciv.).

Alli 16 di maggio 1850 recossi in Cittadella il Presidente della Prima Classe Criminale del Magistrato di Appello, Conte Leonzio Massa Saluzzo, per gli interrogatorii di Mons. Arcivescovo, il quale dichiarò di non poter rispondere nè firmare il verbale. Quanto alle sue generalità disse, che si trovavano in tutti i Calendarii.

Questo interrogatorio non fu per altro che per la conferma o modificazione dell'interrogatorio del Giudice Istruttore, 4 maggio. Il primo interrogatorio poi, cioè quello del Giudice Istruttore, si raggirò unicamente sulla Circolare di Monsignore Fransoni.

(Da carte autentiche inedite).

Alla pagina 164. Al n.° 1°.

I membri della Corte sono quelli della Prima Classe Criminale, ai quali si aggiunsero tre, Franzini, Gibellini e Barbaroux, della Seconda, di cui uno in surrogazione del Cav. Pensa, che era in congedo per salute. Così da decreto del Secondo Presidente del Magistrato d'Appello, Conte Ceresa, 21 maggio, in assenza del Primo Presidente. Il decreto porta le firme del sig. Ceresa P. C. e di Pron Segr. Civ.

(Da carte autentiche inedite).

Veggansi i Membri del Magistrato a *Documenti* VIII, e) *Ordinanza*, alla parola: *Magistrato.*

I preti, di cui vi si parla, furono quattro, cioè Teol. Rossi Luigi, Teol. Marino Giov. Francesco, Can. Gastaldi Lorenzo, e Teol. Gallino Domenico. Questo ultimo ed il secondo provarono di essere ammalati; e gli altri due rifiutarono di comparire, invocando l'art. 85 della legge sulla stampa, 26 marzo 1848, che ammette, quali cause esentanti dall'essere giurati, le cause per le quali la legge sulla milizia comunale, al tit. 2 sez. 1ª, esenta gli ecclesiastici dal fare parte di questa milizia. Quindi niuno di essi venne multato.

(Da carte autentiche inedite).

I giurati erano 14; onde si aggiungano ai 12 indicati i due seguenti: Prof. Pezzi Egidio, e Moyetta Giacinto Presidente nel Tribunale di Prima Cognizione.

(Da carte autentiche inedite).

Alla pag. 167, in fine.

Sentenza

nella causa contro S. E. Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, del fu Marchese Domenico, nativo di Genova, e residente in questa capitale, d'anni sessantadue, Arcivescovo della Diocesi di Torino;

ditenuta nella Cittadella di questa città;

ed accusata d'essersi, collo stampato, avente la data del diciotto aprile mille ottocento cinquanta, incominciante colle parole: *Siccome la legge civile*, e finiente con quelle: *Aff.mo come fratello* † *Luigi Arcivescovo*, reso colpevole di offesa contro il rispetto dovuto alle leggi;

Il Magistrato d'Appello in Torino sedente,

Prima Classe Criminale,

udita la lettura della sentenza e dell'atto di accusa, intesi gli esami, ed il dibattimento, che ebbero luogo pubblicamente all'udienza, sentiti il Ministero Pubblico ed il difensore dell'accusato, non comparso, il quale ebbe l'ultimo la parola;

veduta la dichiarazione dei giudici del fatto, colla quale S. E. Mons. Fransoni è dichiarata colpevole del reato di cui venne accusata;

veduti gli art. 24 e 17 della legge ventisei marzo mille ottocento quarantotto, 62, ultimo alinea, e 79 del Codice Penale, che sono del tenore seguente:

Art. 24. — Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all'art. 17.

Art. 17. — Chiunque offenda i buoni costumi, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1° di questo Editto, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, e con pene di polizia secondo le circostanze. Nei casi, nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire mille.

Art. 62. ultimo alinea. — Il carcere sofferto dal condannato prima della sentenza potrà essere computato nella pena del carcere imposta pel reato.

Art. 79. — Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato.

Condanna il predetto Mons. Fransoni Luigi nella pena del carcere per un mese, da computarsi dal giorno del suo arresto, seguito il quattro corrente maggio, nella multa di lire cinquecento, e nelle spese;

e dichiara caduta in confisca la Circolare stata sequestrata.

Fatta e pronunciata all'udienza pubblica del Magistrato d'Appello, il ventitre maggio mille ottocento cinquanta, in Torino, coll'intervento di Sua Ecc. il sig. Conte e Commendatore Leonzio Massa Saluzzo, Presidente Capo, e dei signori Consiglieri: Cav. Gaetano Deleuse, Cav. Giuseppe Ropolo, Conte e Cav. Pietro Giuseppe

Barbaroux, Conte e Cav. Pietro Franzini, Angelo Biglione, Ottavio Rabino, e Cav. Casimiro Gibellini.

In originale sottoscritti: Massa Saluzzo, Presidente Capo; Deleuse; Ropolo; Barbaroux; Franzini; Biglione; Rabino; Gibellini; e Meynardi, Sostituto Segretario Criminale.

(Da carte autentiche inedite).

D'ordine del Presidente, il Segretario fu incaricato di dare a Mons. Arcivescovo lettura del Verbale d'Udienza del 23 maggio 1850, in cui si dichiarano i giudici, i giurati, la deposizione di due testi, l'accusa dell'Avv. Persoglio, e la difesa dell'Avv. Cav. Paolo Onorato Vigliani Avv. dei poveri, le quali, accusa e difesa, sono soltanto annunziate colle parole, quanto alla prima, *svolse i motivi in appoggio dell'accusa e conchiuse perchè i giudici del fatto pronunciassero l'accusato colpevole del reato ascrittogli*, e, quanto alla seconda, *rispose sviluppando i suoi mezzi di difesa e conchiuse perchè i giudici del fatto non dichiarassero l'accusato colpevole*, la formola della questione ai giurati, il loro verdetto, la domanda del Pubblico Ministero, Cav. Persoglio, per la pena di sei mesi di prigione e di lire mille di multa, e la domanda della difesa, che al più indicò la pena degli arresti, e la sentenza della Corte; e gli notò la facoltà di ricorrere alla Cassazione nel termine di tre giorni, decorrendi da quello successivo alla pronuncia della sentenza suenunciata.

(Da carte autentiche inedite).

Ma perchè non si diede il massimo della pena, e l'Avvocato Fiscale Generale chiese soltanto sei mesi invece di un anno, come prescrive l'art. 17 riportato nella sentenza, mentre i giurati ad unanimità han dato il verdetto contro l'Arcivescovo senza alcuna attenuante?

Via, non cerchiamo noi punti di violazione di leggi nella sentenza, dappoichè contro di questa parla l' Avv. Persoglio, lo stesso Pubblico Ministero presso il Magistrato d'Appello, che la emise.

Scrive egli nella Rappresentanza sua al detto Magistrato, nella seconda condanna di Monsignore, 25 settembre 1850: *Se non si trattasse che del primo caso di abuso, relativo cioè alla dichiarazione imposta ai sacerdoti, che compaiono in giudizio, noi non richiederemmo che l'avvertimento a Mons. di revocare quel decreto e di astenersene per l'avvenire, sotto pena di sequestro sul temporale;* il che muta sostanzialmente la sentenza, che resta nulla come fatta contro le leggi di allora, e mostra illegale la relativa domanda

di esso Pubblico Ministero, stata accolta colla sentenza di multa e di carcere.

Inoltre in essa Rappresentanza dice la Circolare, non offesa al rispetto dovuto alle leggi, ossia ribellione a queste, ma *permissione per comparire avanti i Tribunali laici, accompagnata da condizioni e proteste contro la legge civile;* il che distrugge affatto la ragione del giudizio, che egli stesso provocò.

Così a distanza di quattro mesi legali e due giorni!!

Si noti poi che, se in tale Rappresentanza si parla di decreto, con questo si intende di dire la Circolare, giuocando un po' d'equivoco.

(Veggansi *Documenti*, VIII, *d*) *Rappresentanza*, alle parole: *Il rappresentante già avvisava;* e le parole: *Se non si trattasse che del primo caso*).

Alla pag. 227. A continuazione del **Corollario.**

Lo Statuto e lo Stato con esso creato a che cosa è oggi ridotto.

Le semisecolari Istituzioni scosse dalle fondamenta: per lenti abbandoni e taciti usurpi, le Regie Prerogative rese formole inani, beffarde parvenze: il Principe, arbitro supremo, ridotto a mera simbolica figura, a semplice macchina da firmare: il Potere Esecutivo paralizzato e sconvolto da quello legislativo: l'Istituto Parlamentare denaturato e corrotto dalla stoltizia vanitosa o dalla petulanza faccendiera: il Senato rugginoso ingranaggio, ingombrante nella calma, impossente nel pericolo: la Camera fatta anticamera e a volta cortile: l'Elettorato degenerante in nova peggiore o grottesca feudalità: la Deputazione fatta mestiere o industria.

Non più partiti, ma chiesuole: non più principii, ma affari: non più vessilli, ma venturieri

In alto, una burocrazia ignorante e superba, costosa e inutile: qua un fiscalismo cieco e crudele, tutto tassante e tutto assorbente, là una tarda, incerta, complicata, suspicionabile giustizia: ovunque sovrana la consuetudine, onnipotente la rotina: insomma un governo senile, senile nelle persone, nelle idee, nelle regole, imposto a un popolo fremente di giovinezza, assetato di idealità.

Bisanzio, e non Roma: la Cina dei retori, e non l'Italia dei forti. Non più l'*epos*, ma l'epa. Sola eccezione, sola salvaguardia, l'esercito, ma ridotto all'ufficio modesto e antipatico di gendarmeria nazionale.

Ed ecco, giù nei bassifondi tenebrosi del popolar sentimento, le due propagande, diverse ma parallele, opposte ma concordi nel-

l'intento comune, la distruzione dell'Italia regia, della sola Italia possibile.

Nelle officine, il lievito morbigeno dell'invidia sociale, che prepara gli scioperi, gli attentati, e le sommosse. Nelle campagne, il fomite assiduo del rancore religioso, invocante le collere del Cielo sulla gran madre restituita a libertà. Là l'organizzazione della lotta di classe e della guerra civile; qua la disciplina dell'assenteismo, il culto del disprezzo, la teoria dell'attesa, l'attesa del *diluvio;* dovunque il nihilismo della patria, la negazione d'Italia; dovunque diffusi i microbi del malcontento, gittati i semi maledetti dell'ira, perchè si raccolga poi la tempesta.

Miseria sovratutto morale; poichè, Regno antico o Regno recente, Camera vecchia o Camera nuova, secolo decimonono o secolo ventesimo, questa Italia politica, senza energia e senza idee, senza quattrini e senza uomini, insofferente di disciplina come incapace di libertà, è condannata a vivere perennemente una vita vegetativa in un limbo costituzionale, dove, tra la nebbia delle intenzioni vaghe e delle brame indistinte, tutti si valgono e tutti si somigliano, tutti si conoscono e tutti si disistimano, consumando il tempo a far nulla di nulla, mormorando sempre e non arrossendo mai.

(*Corriere di Napoli*, del 28 agosto 1902, articolo del liberale Arturo Colautti).

Quanto sopra è confermato ancora dal fatto della legge Casati, 15 novembre 1859, sull'Istruzione Pubblica, la quale legge ebbe da ciascuno dei Ministri di tal materia una o più circolari, sicchè al presente essa è fatta a brani, a brandelli.

Alla pag. 250.

Ponza di San Martino Conte ed Avvocato Gustavo.

Alla pag. 275.

Il Card. Bartolomeo Pacca, Segretario di Stato del Papa Pio VI a Fenestrelle.

Tornando a parlare della Fortezza (di Fenestrelle), è questa divisa in due Forti, che sono uniti per mezzo di una scala coperta di più migliaia di gradini.

Sulla cima della montagna vi è il Forte detto delle *Valli*, e più in basso verso il villaggio il Forte *S. Carlo*, dove stanno i detenuti e la guarnigione.

Tra le falde del monte ed una altra alpe altissima detta l'*Albergian* giace una piccola valletta, per la quale scorre il fiumicello Chisone. Ai piedi dell'*Albergian*, dirimpetto al Forte *S. Carlo*, vi è un altro Forte detto *Mutin*, ossia Tumultuante, fatto fabbricare da Luigi XVI, con disegno, come mi fu detto, del famoso Maresciallo Vauban, per tenere a freno i tumultuanti *Barbetti*.

La Fortezza di Fenestrelle fu fatta fabbricare da Re Carlo Emanuele, avo del Re presente, per chiudere da quella parte del Piemonte alle armi francesi l'ingresso in Italia.

La natura e l'arte han contribuito a renderla formidabile, e direi anzi inespugnabile. In parte è situata sul nudo sasso, e in parte è difesa dai baluardi e da piccoli Forti ben disposti e situati. Il governo francese, prima di concepire il vasto progetto di stendere i confini meridionali della Repubblica oltre le Alpi, aveva decretato di demolirla, come si fece della Brunetta e di altre Fortezze del Piemonte, e già si erano cominciati i preparativi per la demolizione; ma, sulle rappresentanze di un generale francese, ne fu sospesa l'esecuzione, e venne quella Fortezza destinata, qualche tempo dopo, per una delle tante prigioni di Stato di quel liberale e tollerante governo. Chi consigliò questa nuova destinazione o non conosceva il luogo o non diede ascolto ai sentimenti di umanità.....

Passato il ponte levatoio, entrammo nel Forte, di cui l'ingresso a quello di un antro e di una oscura grotta si rassomiglia. Sulla picciola piazza, che sta innanzi l'abitazione e le carceri dei detenuti, si trovò il Maggior Jamas con pochi soldati della guarnigione, ma non si vide alcuno dei prigionieri, ai quali si era dato l'ordine di trovarsi nelle loro stanze a quell'ora, che supponevasi dover io giungere nel Forte.

Entrati appena nell'abitazione, si presenta un corridore con poca luce, perchè è molto bassa la soffitta, e non v'è che una sola finestra nel fine. Alla destra vidi le camere ben chiuse ed assicurate con grossi catenacci, e si trovò l'ultima aperta, che era a me destinata..... perchè era dirimpetto alla cappella..... Appena mi trovai solo nella stanza, corsi subito ad una finestra per osservare se avrei avuto almeno il sollievo di una bella vista, ma trovai che corrispondeva sopra una scala interna della Fortezza, ed aveva dirimpetto un'alta muraglia, che le toglieva affatto ogni vista. Andai all'altra finestra della stanza, che ne aveva due, e mi vidi a ridosso un'altissima alpestre montagna, l'*Albergian*, di cui non si scopriva che la cima, e in più luoghi in quell'estiva stagione ancor la neve, che dopo tre anni e mezzo di prigionia lasciai padrona del campo nel luogo stesso.

La camera, dove passai quasi tutto quel tempo, era a pian

terreno; la volta si vedeva fessa e crepata in più luoghi per le scosse di terremoto dell'anno innanzi; le mura nere ed affumicate rassomigliavano a quelle delle cucine e delle botteghe dei fabbri; e dal pavimento fino a quell'altezza, ove suol terminare il fregio di pittura detto zoccolo, erano imbrattate e sporche di ributtanti avanzi di quelle cose fetide e stomachevoli, che Mons. Giovanni Della Cosa nel suo *Galateo* ci insegna che anche il solo nominarle disdice. Il pavimento poi era di tavole mezzo fracide, coperte di untume, e proprie ad esser tane di topi, come lo erano di fatto.

(*Memorie* del Card. Bartolomeo Pacca, vol. 2).

Vi stette dal 6 agosto 1809 al 5 febbraio 1813. Egli non occupò la stanza di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni.

Alla pag. 317. Per la nota (3).

La S. Sede appoggiò l'affermazione sua ai Concordati, perchè, con questi, verso la S. Sede il governo e per esso lo Stato aveva speciali obbligazioni a forma di trattato, oltre le obbligazioni generali di Stato Cattolico e di persone cattoliche. Queste e quello, se già insorgendo contro la Chiesa violavano sacrosanti doveri, non curandosi dei Concordati mancavano inoltre alla fede data particolare, quale è riconosciuta universalmeente per trattati conchiusi. Tali ingiuria, ingiustizia e slealtà si vollero porre innanzi col richiamare ai Concordati.

Quindi è che il governo, a difendersi, si appigliò al mezzo di negare ai Concordati la natura e forza di trattati, mezzo ben infelice, perchè il governo non potè dare prova della sua tesi e la pratica osservanza dei Concordati presso quanti Stati li hanno dimostrando la tesi contraria. Ma certo per lo Stato Sardo non si dava altro mezzo a sostenersi nella sua mala via.

Alla pag. 322. Per la nota (31).

Ma il Ministro, se sapeva che la Chiesa sola poteva dare *felice soluzione alle flagranti questioni sociali*, doveva lasciarla fare; cooperare con essa; non intralciarla. Onde egli, se con tali parole diceva quel che pensava per vero, agiva contro coscienza nell'usurparle diritti. E qui si ripetano le conseguenze dannose, che discendono dai principii del dispaccio, i quali sono parti delle questioni sociali

flagranti, quali conseguenze sono esposte nella nota antecedente (10) alle parole: *In materia di disciplina ecclesiastica!* ecc.

Vi si afferma lo Stato soltanto rispettoso ossequioso verso la Chiesa, come civiltà vuole si usi con chiunque si abbia ad agire; anzi lo Stato indipendente dalla Chiesa; anzi lo Stato che regola come gli conviene la Chiesa. Così è Stato ateo, che non riconosce l'opera della redenzione divina, ed è tutta e sola potenza nel territorio di sua circoscrizione.

CONCLUSIONE

I fatti di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, se sono un episodio del Regno Sardo, hanno un'importanza ben ampia.

Essi, rimpetto a questo Regno divenuto costituzionale e quindi per l'Italia, segnarono l'inizio di tutto un sistema opprimente la Chiesa coll'ostacolarne i diritti, epperò l'azione di questa nella società civile, fatto da governo di Stato Cattolico, che rigettò le relazioni amichevoli colla religione, il primo officialmente ateo.

Quanto all'universo, sono dessi una pagina della gran lotta mondiale, che la Chiesa deve tuttora sostenere negli Stati Cattolici contro i governi liberali, i quali, cedendo ai beneplaciti massonici, ispirati dallo spirito del male antireligioso, attentano all'opera della divina redenzione nella società umana, con immenso danno spirituale, morale, intellettuale, e materiale, di questa per tutte le varie sue specie, e nei singoli individui (1).

A quando a quando si scoprono e riparano errori giudiziarii, come ultimamente, pure in questa nostra Italia, quello sull'assassinio commesso a S. Mauro Castelverde, in Sicilia, il 14 settembre 1881 (*L'Italia Reale – Corriere Nazionale,* an. 1902, n. 48), quello sull'assassinio del 1891, di cui si occupò la Corte d'Assisi di Nuoro, in Sardegna, (*L'Italia Reale*, ecc., an. 1902, n. 183), e quello sul-

---

(1) Si consultino le opere seguenti.
Margotti, *Memorie per la storia dei nostri tempi.*
L'Episcopato e la rivoluzione in Italia.
Pier Carlo Boggio, *La Chiesa e lo Stato.*
Solaro della Margherita, *Memorandum.*
Bettini, *La giurisprudenza degli Stati Sardi*, 1850.
Raccolta di atti del Governo Sardo, anno per anno.

l'assassinio avvenuto a S. Giovanni Ilarione, in quel di Vicenza, nel 1888 (*L'Italia Reale*, ecc., an. 1902, n. 228).

Un errore giudiziario, una prepotenza politica, o una legge iniqua, contro la Chiesa fatti per la giustificazione di chi subì quello o sottostò a queste, il quale tosto o tardi pure la deve avere su questa terra, hanno, quando non altra, la riparazione che ebbe il Divin Fondatore di essa Chiesa, morto ingiustamente crocifisso, cioè attirano sulla vittima colla esposizione ossia predicazione di loro, dico dell'errore ovvero della prepotenza esercitata ossia della esecuzione della legge suddetta, ammirati e venerabundi i buoni di tutte le generazioni.

PARTE III

RESOCONTO

delle dimostrazioni state date alla Salma
di Mons. Luigi Fransoni,
e degli Atti del Trasporto.

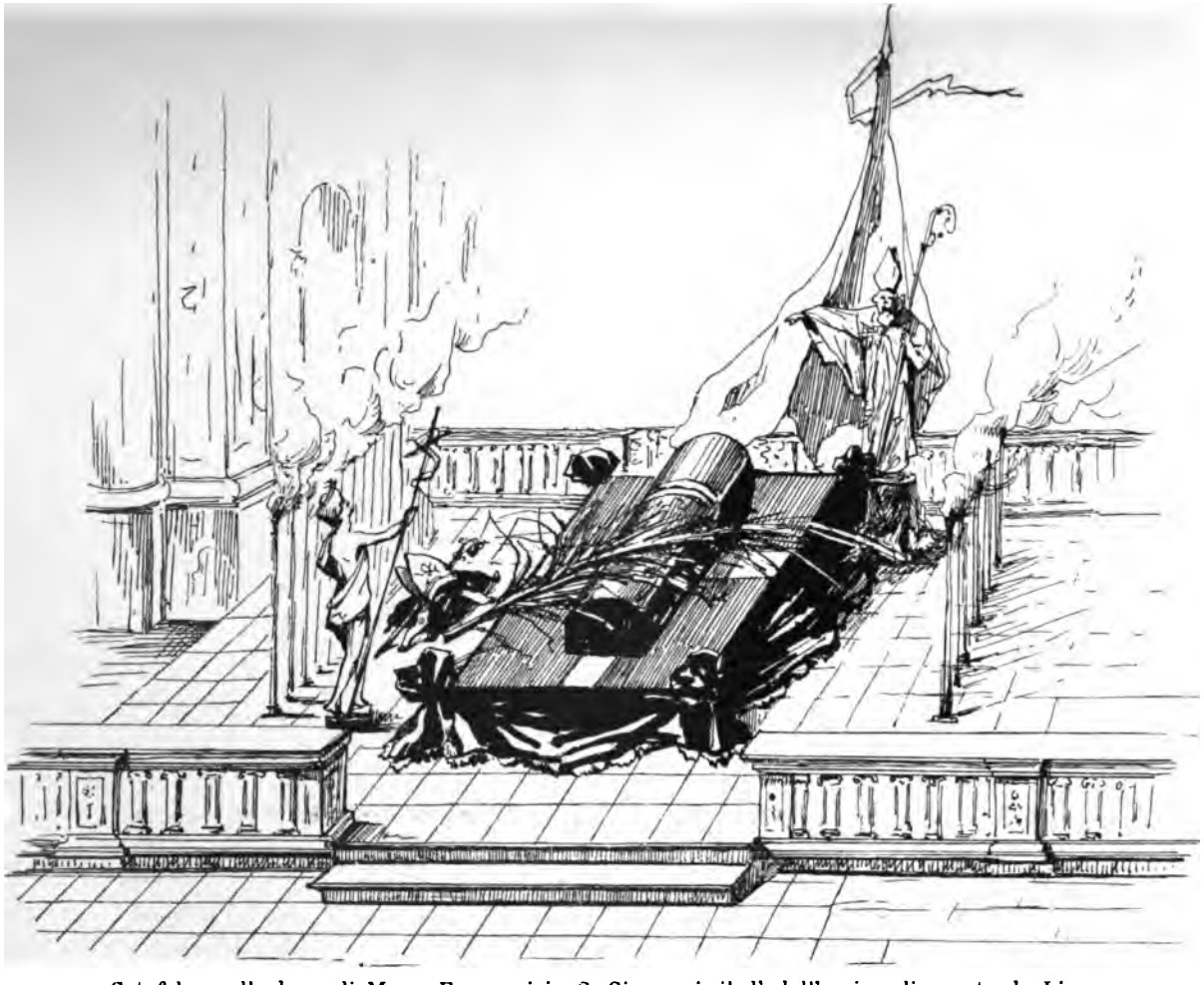

Catafalco colla bara di Mons. Fransoni in S. Giovanni, il dì dell'arrivo di questa da Lione.

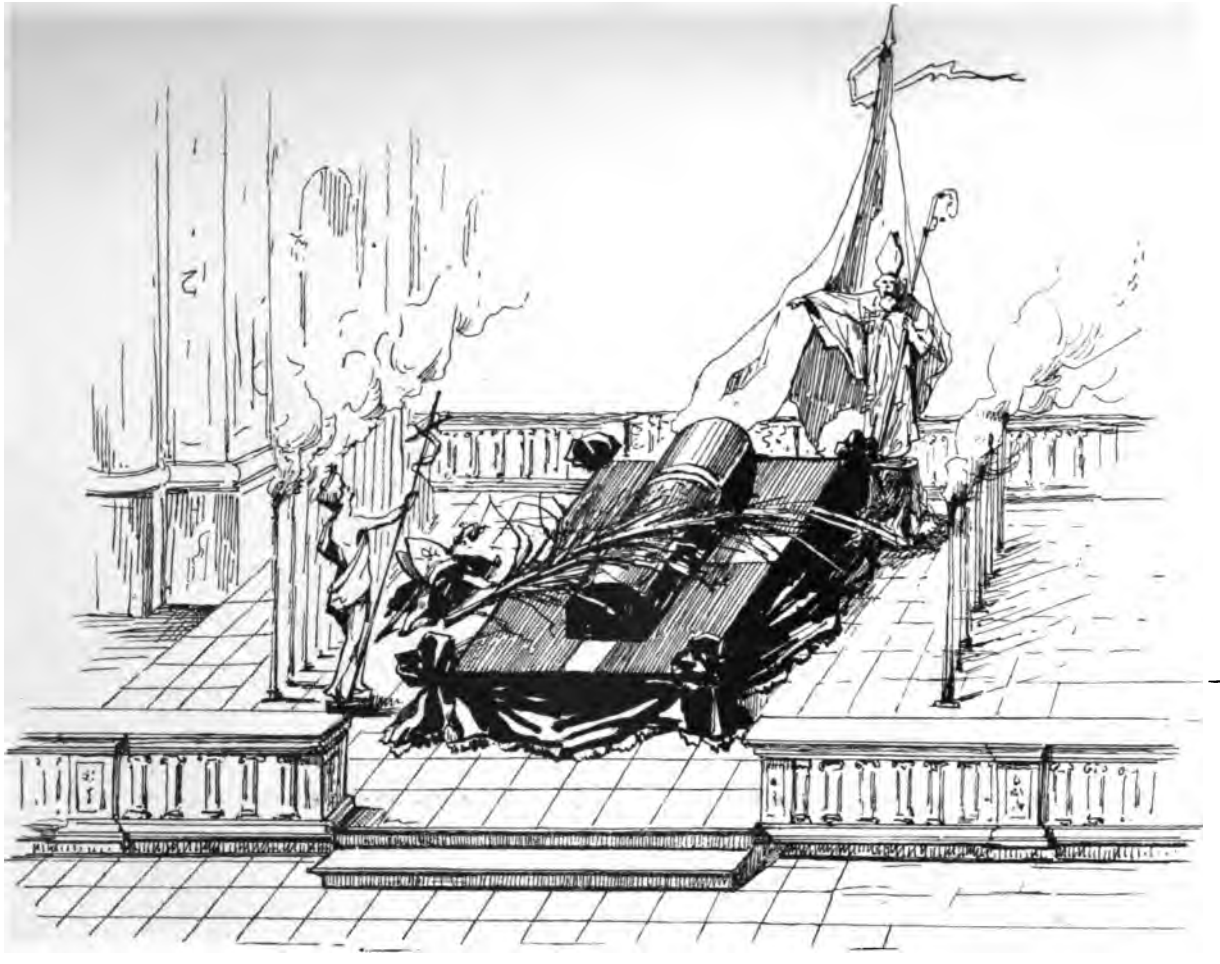

Catafalco colla bara di Mons. Fransoni in S. Giovanni, il dì dell'arrivo di questa da Lione.

I

ONORANZE A MONS. FRANSONI IN SUA MORTE E NELLA PARTENZA DELLA SUA SALMA DA LIONE E NELL' ARRIVO DELLA MEDESIMA A TORINO.

A

ONORANZE IN MORTE.

1° Sepoltura e sepolcro. — 2° Cassa e iscrizione sulla tomba.

1°

Sepoltura e sepolcro.

Lyon, le 31 octobre 1900.

Monseigneur.

Je vous adresse la réponse aux demandes, que vous m'avez faites par votre honorable lettre du 6 septembre dernier. Un travail excessif m'a seul empêché de vous répondre plutôt. Je regrette beaucoup de ne vous avoir pas vu à Lyon. J'aurais pu vous donner beaucoup de détails. Car j'ai bien connu Mgr Ill.me et R.me Fransoni, pendant son éxil au milieu de nous. Je l'ai vu sur son lit de mort; j'ai assisté à ses magnifiques funérailles, où les Grandes Dames de Lyon assistaient en deuil. Je suis descendu dans son caveau; et j'ai achété plusieurs objets à la vente de son mobilier; mais je suis incertain s'il a été embaumé ou non. Les Sœurs de S.t Vincent de Paul de la paroisse de la Cathédrale possédent un beau portrait de S. Gr. peint par une religieuse de leur maison, qui était sœur de M. Bossan, architecte de Fourvière, qui vit encore et est dans la maison mère à Paris. Elle pourrait vous donner beaucoup de détails. Je me souviens seulement que, quand ce vénérable Confesseur de la foi est arrivé à Lyon, la ville des Martyrs a tressailli et l'a reçu avec enthousiasme. Toutes les paroisses, toutes les communautés religieuses voulaient le voir et avoir sa bénédiction. Au Grand Séminaire les élèves l'ont porté en triomphe. Je

l'ai vu très-souvent assister aux grands offices et aux prédications de la Primatiale. L'Evêque d'Autun, qui assistait à ses funérailles était Mgr De Marguerie, et l'Evêque de Belley Mgr De Langalerie.

Veuillez agréer, Monseigneur, les sentiments, qui me font avoir l'honneur d'être

Votre très-humble et très-dévoué
Cl. Comte, *Chan. Chancel.*

Monseigneur Colomiatti, Provicaire Général
de l'Archevêché. Turin (Italie).

Acte de la Mort.

L'an 1862 et le 29 mars, avons procédé à la levée de corps de Son Excellence Révérendissime Monseigneur Louis Fransoni, patricien de Gênes, où il est né le 29 mars 1789, Archevêque de Turin, décédé à Lyon, muni des Sacrements de l'Église, où il s'était retiré depuis près de dix ans et où il demeurait rue de Castries, n. 3, à l'âge de 73 ans. Il a été enterré à la Métropole de S.t Jean par le Chapitre de la Primatiale, présidé par S. E. le Cardinal Archevêque de Lyon, assisté de tout le clergé de la ville de Lyon.

Signé: Boué, *Curé d'Ainay.*
Certifié conforme.
L. ✠ S. Cl. Comte, *Chan. Chancelier.*

Solemne funus.

Le 29 mars 1862, ont eu lieu les obsèques de Mgr le Marquis Fransoni Louis Alexandre Jean Baptiste, patricien de Gênes, Chevalier de l'Ordre Suprême de la Très-Sainte Annonciade, Chevalier Grand-Croix décoré du Grand Cordon des SS. Maurice et Lazare, Archevêque de Turin, exilé dans notre ville à cause de sa fermeté à défendre les droits de la S.te Église vis-à-vis des puissances séculières.

Le Chapitre de la Primatiale, auquel s'étaient réunis le clergé des différentes paroisses de la ville et les Congrégations Religieuses, est allé chercher l'illustre défunt à son domicile, rue de Castries, 3, et après une Messe Solennelle l'a accompagné à la chapelle de S.t Vincent de Paul, où il a été déposé dans le caveau situé devant l'autel de ladite Chapelle. La pierre de l'ouverture du caveau est un carré long, placé à peu près au milieu de la Chapelle, en face du tabernacle à deux mètres quinze centimètres des marches de l'autel.

Mgr Lyonnet, Évêque de Valence, a présidé le clergé pour la levée du corps. Son Eminence le Cardinal De Bonald, Archevêque

de Lyon, a reçu le corps de l'illustre défunt à la porte de l'Église. Il a officié pontificalement comme aux fêtes de rit très-grand solennel à la Messe et à l'absoute. Mgr l'Evêque d'Autun et Mgr l'Évêque de Belley étaient aussi à la pieuse et touchante cérémonie.

Signé: Léopold, *Vicaire Général.*

Certifié conforme.

L. ✠ S. Cl. Comte, *Chan. Chancelier.*

(Cl. Comte, Chanoine, Chancelier de l'Archevêché de Lyon).

Fra le disposizioni testamentarie di Mons. Arcivescovo defunto eravi, che dovesse la di lui salma essere sepolta nel cimitero comune, senza distinzione alcuna. Il Cardinale Arcivescovo di Lione però non volle saperne per nissun conto, ed ordinò invece che fosse colla maggior pompa possibile portata alla cattedrale, il che ebbe luogo sabato, 29 corrente.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 371, n. 77, del 2 aprile).

La ville catholique de Lyon l'entoura, dans sa mort, de regrets et d'honneurs, comme elle l'avait entouré de vénération et d'attachement pendant les années de son exil. Le Cardinal De Bonald voulut, qu'il eût les obsèques réservées à l'Archevêque de Lyon. Le clergé régulier et séculier le conduisit à la Cathédrale, les associations et les confréries d'hommes suivaient, et, chose que l'on n'avait pas encore vue à de telles funérailles, les Dames des Œuvres de Charité demandèrent à faire partie du cortège, et elles portèrent ensuite le deuil de cet Archevêque mort en exil pour la foi.

(*Monseigneur Fransoni*, par M. le Chan. Comte, Chancelier de l'Archevêché de Lyon).

I funerali dell'Arcivescovo di Torino hanno avuto luogo stamane.

Essi hanno rivestito un carattere solennissimo, maestosissimo, ma esclusivamente religioso. La sua qualità di Arcivescovo straniero lo privava degli onori ufficiali, e solo le pompe cristiane hanno circondato il suo feretro.

In capo al corteggio procedevano una congregazione di donzelle bianco vestite, le Suore di S. Giuseppe e di S. Vincenzo de' Paoli, i Fratelli delle Scuole, gli alunni delle Manecanterie di S. Giovanni, quelli del Gran Seminario, i Domenicani, i Cappuccini, i Carmelitani Scalzi, i Cappellani di Fourvière e di S. Giovanni, i Curati della città in mantellina nera, i Curati Canonici onorari, i Canonici titolari, i Grandi Vicari. Questa sola parte del corteggio si stendeva dalla piazza S. Michele alla via di Castries. Cinque dragoni e varii sergenti gli aprivano il passo attraverso la folla.

La levata del corpo è stata fatta da Mons. Lyonnet, Vescovo di Valenza. Sulla bara non si vedevano che le insegne episcopali. Il Collare dell'Annunziata e il Gran Cordone di S. Maurizio erano stati sostituiti dalla stola del Pontefice. Il suo pastorale e la sua croce, coperte da un velo, erano portati dietro il feretro. Venivano poscia l'esecutore delle ultime volontà del defunto, gli ecclesiastici addetti alla sua persona, i suoi amici più intimi, e quanti uomini sono in Lione ragguardevoli nell'opinione religiosa. Molte società religiose composte di operai, e infine cinque dragoni chiudevano la processione, che si è fatta in mezzo ad un'ala compatta di spettatori. Nessuna divisa ufficiale compariva in questo seguito numeroso. Quattro svizzeri scortavano il feretro, e i quattro angoli della coltre erano tenuti da Vicari Generali, da Canonici e da Curati. Il nipote del defunto, l'erede del nome, è caduto ammalato appena giunto a Lione in seguito alle fatiche del viaggio, e non ha potuto assistere ai funerali.

Il clero, partito alle nove e un quarto dalla Cattedrale, non vi rientrò che alle dieci. La salma è stata ricevuta nell'ingresso della Basilica dal Vescovo d'Autun, e portata sopra un catafalco elevato in mezzo a numerosi ceri e lampadari a fiamme azzurre, sotto un baldacchino che s'innalza in mezzo alla navata per le grandi cerimonie funebri. Gli stemmi dei Fransoni, patrizii di Genova, erano sospesi all'angolo del baldacchino e a ceri dell'altare e del catafalco. Nelle tribune e nelle navate si accalcava un folla immensa, che a mala pena era contenuta da sergenti e da sentinelle di linea.

Dopo la messa, celebrata pontificalmente dal Cardinale De Bonald e cantata in falso bordone, le cinque assoluzioni furono date dai Prelati, e il feretro si portò nella tomba della Cappella, in cui è deposto il cuore di S. Vincenzo de' Paoli. Si è notato che non si pronunciò alcuna orazione funebre. Il Vescovo di Belley era giunto troppo tardi alla cerimonia.

Mons. Fransoni al suo arrivo a Lione avea ricevuto testimonianza di simpatia per parte dei cattolici in grandissimo numero della città. Queste testimonianze si rinnovarono alla sua morte.

Gli oggetti d'arte o di valore egli li ha tutti legati al Sovrano Pontefice.

(*Progrès de Lyon*, du 29 mars 1862, traduzione dell'*Armonia*, an. 1862, pag. 374, n. 78, del 5 aprile).

Mgr Fransoni avait, par testament, donné à Pie IX les joyaux et ornements pontificaux, qu'il avait reçus pendant son exil, laissant aux pauvres tout ce qui était dans sa demeure.

Pie IX offrit plus tard la croix de Mgr Affre à Mgr Felinski, Archevêque exilé de Pologne.

(*Monseigneur Fransoni*, par M. le Chan. Comte, Chancelier de l'Archevêché de Lyon).

Il Teol. Giuseppe Bruno, prosegretario di Mons. Fransoni, e suo compagno d'esilio, portò questi oggetti al Papa Pio IX, che lo ricevette il martedì santo, 15 aprile, regalandogli una medaglia d'oro.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 454, n. 94, del 23 aprile).

A Nizza Marittima gli venne fatto un solennissimo funerale, il 3 aprile, con intervento delle varie colonie francesi, inglesi, tedesche.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 402, n. 84, del 10 aprile).

Nella Metropolitana (di Torino) questo fu fatto non nei giorni della sua morte, come dice la lettera 32 dei *Documenti*, XVII, ma addì 3 maggio; e in tutte le parrocchie della Archidiocesi.

(*Armonia*, an. 1862, pag. 504, n. 103, del 3 maggio).

2°

Cassa e iscrizione sulla tomba.

On avait encastré dans le couvercle du cercueil de plomb une glace, ou plaque de cristal, à la hauteur du visage, pour permettre de constater l'état de conservation.

Inscription et fac simile de la pierre tombale.

℟

HIC · IACET
ALOYSIUS · FRANSONI
ARCHIEPUS · TAURINENSIS
QUI
PRO · JURIBUS · ECCLESIÆ
VIRILITER · DECERTANS
IN · EXILIUM · PULSUS
LUGDUMI · DEFUNCTUS · EST
DIE · XXVI · MARTII
ANNO · DOMINI . MDCCCLXII [1]

Environ: 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur.

(Lyon, le 30 septembre 1900. Fr. Jean de Lyon, Capucin. Lettre au Mgr Colomiatti).

---

(1) Qui riposa - Luigi Fransoni - Arcivescovo di Torino - Che - Pei diritti della Chiesa - Fortemente combattendo - Cacciato in esilio - A Lione morì - Il giorno del 26 marzo - Dell'anno 1862.

B

ONORANZE NELLA PARTENZA DELLA SALMA DA LIONE
E NELL'ARRIVO DELLA MEDESIMA A TORINO.

1°

A Lione.

Lyon, le 4 septembre 1901.

Vénéré Monseigneur.

J'ai fort bien reçu votre lettre du mois d'août, mais je ne vous ai pas répondu, parceque toutes les autorités étaient absentes. Mais j' ai tout préparé; nous sommes tout en mouvement, et tout se passera très bien et comme vous le désirez.

Jeudi passé, fête de la Décollation de St. Jean Baptiste, à 3 heures du soir, le caveau a été ouvert, sous la direction de l'architecte et devant plusieurs témoins capitulaires. J' y étais, et je pensais bien à vous . . . . .

Recevez, Monseigneur, etc. CL. COMTE.

Monseigneur Colomiatti Provicaire Général
de l'Archevêché. Turin.

(Cl. Comte, Chanoine, Chancelier de l'Archevêché de Lyon).

Lyon, le 5 septembre 1901.

Monsieur le Vicaire Général.

La lettre, que Vous avez bien voulu écrire à M. le Chanoine Comte, à la date du 3 août dernier, au sujet de la translation des restes vénérés de Monseigneur Fransoni, a été communiquée au Chapitre Primatial.

Je tiens tout d' abord à Vous assurer, que Son Eminence le Cardinal de Lyon et son Chapitre sont désireux de donner à la cérémonie de translation toute la solennité possible. Il leur a semblé qu'on ne saurait rendu trop d'honneur à la sainte mémoire d'un Prélat, qui fut Confesseur de la foi, et dont le souvenir est encore si vivant dans notre diocèse. Voici donc ce qui a été arrêté en délibération capitulaire et avec le plein assentiment de Son Eminence.

Premièrement, le samedi, 21 septembre, à trois heures de l'après diner, en présence de Monseigneur le Cardinal, de tout le Chapitre assemblé, et des délégués de l'Archevêché de Turin, le cercueil de Monseigneur Fransoni sera rétiré du caveau, où il est actuellement

déposé, mis dans un nouveau cercueil, le cercueil en plomb actuel restant scellé, et exposé en chapelle ardente pendant toute la journée du dimanche.

Secondement, le lundì 23 septembre, à neuf heures, messe très-solennelle à laquelle seront convoqués tous les Chanoines honoraires, le clergé de la ville, les archiprêtres du diocèse, les supérieurs des ordres religieux, et les représentants des œuvres de la ville.

Troisièmement, immediatement après l'absoute, qui sera donnée par son Eminence, le corps sera conduit à la gare, où il attendra le train d'une heure. Son Eminence serait bien aise en savoir dès maintenant quels seront les délégués, qui seront envoyés de Turin à cette cérémonie (leurs noms et leurs qualités) a fin qu'on puisse les recevoir d'une manière convenable à leur rang.

On souhaiterait également, si la chose est possible, que ces délégués furent présents le samedì, 21, à 3 heures, à l'ouverture du caveau. Ils auraient d'ailleurs la très-grande consolation du pouvoir contempler les traits de leur vénéré Archevêque, qu'on peut apercevoir, grace à une petite vitre placée sur le cercueil en plomb à l'hauteur de la tête.

Telles sont, Monsieur le Vicaire Général, les dispositions pries. J'aime à espérer qu' elles vous agréessent.

Agréez, je vous prie, l'assurance de mon plus respectueux dévouement.

P. Pagnon V. G.
C. Chancelier de l'Archevêché.

Monseigneur Colomiatti
Provicaire Général du Diocèse.
À l'Archevêché. Turin (Italie).

(Mgr P. Pagnon Vicaire Général de Lyon, Ch. de la Primatial).

Lettre de S. E. le Cardinal Archevêque de Lyon au clergé du diocèse, à l'occasion de l'exhumation et de la translation du corps de Mgr Louis Fransoni, Archevêque de Turin.

Messieurs et chers coopérateurs.

Au mois de mars de l'année 1862 mourait à Lyon Mgr Louis Fransoni, Archevêque de Turin, de glorieuse mémoire.

Les archives diocésaines conservent de ce fait les pièces suivants.

L'an 1862 et le 29 mars, nous avons procédé à la levée du corps, etc. n. 1°.

Le 29 mars 1862, ont eu lieu les obsèques, etc. n. 1°.

On peut lire sur la tombe de ce noble exilé l'épitaphe suivante:

HIC JACET
ALOYSIUS FRANSONI
ARCHIEPUS TAURINENSIS
QUI
PRO JURIBUS ECCLESIÆ
VIRILITER DECERTANS
IN EXILIUM PULSUS
LUGDUNI DEFUNCTUS EST
DIE XXVI MARTII
ANNO DOMINI MDCCCLXII

Ces événements appartiennent déjà à l'histoire. Elle racontera les luttes courageuses, qui motivèrent l'exil de Mgr Fransoni. Elle a décerné déjà à ce grand Evêque le titre de Confesseur de la foi. Le récit de sa vie sera un honneur pour la Sainte Eglise, et apportera, en des temps plus difficiles encore, une consolation à ses enfants.

C'est dans les premiers mois de l'année 1850 que commencent les épreuves de Mgr Fransoni. Il a défendu les droits de l'Eglise, en faisant écho aux protestations de Rome dans une lettre célèbre. Voici que par deux fois, coup sur coup, il est condamné à la prison.

Rien ne peut ébranler la fermeté du Pontife, ni troubler la sérénité de son âme. Et après le douloureux voyage, qui l'a conduit à la prison de Fenestrelles, nous l'entendons dire à ses compagnons de route: « Le témoiguage de ma conscience me faisait éprouver, je ne dis pas seulement une tranquillité, mais une joie intérieure difficile à exprimer ».

Le 25 septembre, la Cour d'Appel de Turin prononce contre le prisonnier de Fenestrelles la peine du bannissement. Et il faut péniblement s'acheminer vers les frontières de la patrie.

Mais bientôt le Confesseur de la foi a touché le sol de la France, et désormais chacune de ses étapes devient un triomphe. À Briançon, à Gap, à Grenoble, partout il reçoit des populations les témoignages de la plus profonde vénération. Les Evêques, les chapitres des cathédrales, viennent à sa rencontre; les autorités civiles s'empressent à le visiter; les notables ont à cœur de lui offrir de respectueux hommages. C'est bien la France avec sa foi vivante et avec ses traditions chevaleresques.

Le samedi, 5 octobre, le noble banni de Turin entrait à Lyon. O chère ville de Lyon, ville de Marie et des Œuvres, voici qu'une fois encore tu seras aussi la ville des exilés! Venez, anciens Confesseurs, Anselme et Thomas de Cantorbéry, venez reconnaître votre frère, et dites-lui par quel doux accueil autrefois, au pied de la

colline de Fourvière, votre exil fut consolé au milieu de la vénération et de l'amour!

Ici, chers Messieurs, je vous dois de consigner vos propres souvenirs. Le voyageur est descendu à l'hôtel du Luxembourg, rue Saint-Dominique; mais sans retard le Cardinal de Bonald réclame ses droits fraternels et bientôt lui fait accepter l'hospitalité de sa maison archiépiscopale.

A la nouvelle de l'arrivée de l'éxilé Lyon s'émeut. Les autorités civiles et militaires se succèdent à l'hôtel du Luxembourg; le clergé, de nombreux représentants de la société de la ville s'y présentent tour à tour; l'Archevêque de Bordeaux et l'Evêque de Verdun présents à Lyon y viennent saluer leur frère d'armes. Pendant plusieurs semaines, c'est à l'Archevêché une suite ininterrompue de visites. Le Chapitre de la Primatiale, MM. les Curés de Lyon, les ouvriers de la Croix-Rousse eux-mêmes viennent avec empressement recevoir solliciter la bénédiction du Confesseur de la foi.

Ce fut durant ces premiers jours que les prêtres du diocèse étaient appelés à se réunir au grand séminaire pour les exercices de la retraite annuelle. Peut-être se trouve-t-il encore parmi vous, chers Messieurs, quelques anciens qui ont gardé le souvenir de cette journée mémorable de la clôture de retraite. Mgr Fransoni y accompagnait l'éminent Cardinal de Bonald. Et voici que les cinq cents prêtres groupés autour des Prélats, saisis d'un enthousiasme de respect, décernèrent un véritable triomphe à l'exilé. Le souffle, qui animait les Irénées et les Pothins, semblait passer dans les âmes, et on eût dit qu'on était revenu à ces jours, ou l'assemblée émue des fidèles ed des prêtres acclamait ses Martyrs.

Ce que fut parmi vous le noble exilé, durant les douze années qu'il vécut à Lyon, vous n'en avez point perdu le souvenir. Beaucoup parmi vous, chers Messieurs, se rappellent cette physionomie tout épiscopale, digne à la fois et empreinte de la plus gracieuse bonté.

Mgr Fransoni, né patricien de Gênes, avait la noble simplicité de son origine. Mais son âme d'Evêque ajoutait à cette distinction le parfum d'une humilité sincère et d'une charité à toute épreuve. Il vous souvient de l'édification, que répandait autour d'elle cette vie modeste et pieuse. Sa joie était de répondre aux nombreuses invitations, que lui faisaient MM. les Curés, et de venir apporter à leurs solennités le charme de sa présence. Volontiers il se prêtait au désir des pasteurs, et donnait le Sacrement de confirmation à leurs enfants. En dehors des actes du saint ministère, il vivait retiré dans sa demeure modeste, et s'il parcourait les rues de la ville, c'était en dissimulan tles insignes de sa dignité. Le seul trésor, dont

il ne se sépara jamais, c'était la belle croix pectorale de Mgr Affre, qui lui avait été offerte, au mois d'août 1850, par les mains d'Eugène Veuillot, au nom des catholiques français.

Ce fut le 26 mars 1862, que s'éteignit au milieu de vous cette belle vie. Et trois jours après, ses funérailles solennelles furent célébrées à l'Église Primatiale. Notre vénéré prédécesseur, de pieuse mémoire, le Cardinal de Bonald, voulut entourer cette solennité funèbre de tout l'éclat des grands deuils. Lui-même célébra sur ce cerceuil glorieux la messe pontificale, et bénit la tombe du Pontife, dans la terre de l'exil il est vrai, mais dans la terre sanctifiée de notre vieille Cathédrale.

Nous avions espéré, et le vénérable Chapitre de notre Église Primatiale partageait cet espoir, que nous conserverions toujours ces dépouilles sacrées avec la vénération, dont on entoure les reliques des Saints. C'était pour l'Église de Lyon un trésor, dont elle se regardait l'heureuse dépositaire; c'était un modèle placé sous nos yeux et le gage providentiel de la protection divine.

Mais nous n'étions que dépositaires, et nous comprenons que l'Église de Turin réclame le corps de celui, qui reste une de ses gloires les plus pures.

Il y a quelques mois, Son Eminence le Cardinal Archevêque de Turin nous exprimait le désir de rendre l'exilé à sa patrie, en ramenant dans sa ville archiépiscopale Mgr Fransoni, pour placer ses restes mortels auprès de ses frères les Archevêques de Turin.

Nous ne pouvions nous refuser à la réalisation d'un désir si légitime, et M. le Consul Général d'Italie est venu nous annocer que toutes les formalités administratives et internationales étaient remplies, et que le moment était venu de répondre aux instances du vénéré Cardinal de Turin.

A ces causes, après en avoir conféré avec nos vénérables frères les Doyen et Chanoines de notre Chapitre Primatial, nous avons réglé ce qui suit.

Article premier.

Le samedi, 21 septembre, dans l'après-midi, aura lieu l'exhumation du corps de sa Grandeur Révérendissimé Mgr Louis Fransoni, Archevêque de Turin, en présence des autorités civiles, de MM. les délégués de S.Em. le Cardinal Archevêque de Turin, et du Chapitre de notre Primatiale.

Nous assisterons à cette cérémonie.

Art. II.

Le corps du vénéré Prélat sera exposé dans la chapelle de Saint Vincent-de-Paul, pendant la journée du dimanche.

Art. III.

Le lundi, à 9 heures précises, service solennel pour le repos de l'âme de sa Grandeur Révérendissime Mgr Louis Fransoni, Archevêque de Turin.

Art. IV.

Nous invitons tous nos prêtres à ce service solennel, en habit de chœur autant que possible. Ils tiendront à honorer ce Prélat, dont nous garderons le souvenir et qui demeure notre modèle.

Art. V.

Les membres des Communautés Religieuses et les fidèles uniront leurs prières aux nôtres pour le repos de l'âme, et nous, osons le dire, en l'honneur du grand Archevêque de Turin.

Fait à Lyon, le 8 septembre 1901, en la fête de la Nativité de Notre Dame.

† Pierre Card. Coullié
Archevêque de Lyon et Vienne, Primat des Gaules.

(Chancellerie de l'Archevêché de Lyon).

Procès-verbal d'exhumation du corps de Mgr Fransoni, Archevêque de Turin.

L'an 1901 et le 21 septembre, à trois heures, Son Eminence le Cardinal Archevêque, assisté de ses trois Vicaires Généraux et entouré de son Chapitre et du clergé de la Primatiale, a procédé au milieu d'un grand concours de fidèles, et en présence des délégués du Chapitre Métropolitain de Turin, MM. les Chanoines Michel Sorasio, Archiprêtre, et Jean-Baptiste Verlucca, Pénitencier et Grand Chantre dudit Chapitre, à l'exhumation du corps de Sa Grandeur Révérendissime Monseigneur Louis Fransoni, Archevêque de Turin, de glorieuse mémoire, mort en exil à Lyon pour la défense des droits de la Sainte Église le 26 mars 1862, et déposé en l'Église Primatiale dans le caveau de la Chapelle de Saint-Vincent-de-Paul.

Son Eminence ayant pris place au fauteuil, qui lui avait été préparé, le corps a été retiré du caveau dans son cercueil de plomb, et placé dans un nouveau cercueil en chêne revêtu de velours violet, le cercueil de plomb restant scellé.

Son Eminence avait préalablement constaté et fait constater à MM. les délégués de Turin l'identité du corps par l'inspection de la plaque de cuivre, posée sur l'ancien cercueil, et qui porte l'inscription suivante:

CI GIT
LOUIS FRANSONI, ARCHEVÊQUE DE TURIN
DÉCÉDÉ À LYON
LE 26 MARS 1862.

Son Eminence a en même temps exprimé le désir de conserver cette plaque dans le Trésor de la Primatiale, en souvenir du vénéré défunt.

M. le Consul Général d'Italie à Lyon s'était fait représenter à la cérémonie par son secrétaire. Un commissaire délégué par la préfecture était également présent, et a apposé son sceau sur le nouveau cercueil.

Après quoi, Son Eminence a commencé les prières de la levée de corps. Le *De Profundis* a été psalmodié par l'assistance. Puis, au chant du *Libera me*, le corps a été conduit processionnellement dans une des sacristies de l'Église transformée en chapelle ardente.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé ce 21 septembre 1901, en un double exemplaire, l'un devant être envoyé au Chapitre Métropolitain de Turin, et l'autre devant être consigné dans les archives du Chapitre Primatial de Lyon.

Et ont signé: Son Eminence le Cardinal Archevêque, MM. les délégués de Turin, et les membres présents du Chapitre.

† Pierre Card. Coullié, Archev. de Lyon et de Vienne, Primat des Gaules. Chan. Michel Sorasio, Archiprêtre. Chan. Jean Baptiste Verlucca, Chanteur et Pénitencier. J. Negraz, Doyen. J. Vernay. Vianoy, Ch. A. Daluy, Ch. A. Chirat. C. Chatelus Ch. P. Pagnon, V. G. M. Bomarel.

(Chancellerie de l'Archevêché de Lyon).

Procès-verbal de la cérémonie de translation du corps de Mgr Fransoni à Turin.

Le lundi, 23 septembre 1901, a été célébré en l'Église Primatial de Lyon un service solennel à l'occasion du transfert à Turin des restes vénérés de Sa Grandeur Révérendissime Monseigneur le Marquis Fransoni, Louis-Alexandre-Jean-Baptiste, patricien de Gênes, Chevalier de l'Ordre Suprême de la Très-Sainte Annonciade, Chevalier Grand Croix décoré du Grand Cordon des Saints Maurice et Lazare, Archevêque de Turin.

La veille, à l'issue des vêpres, Son Eminence, accompagnée de Monseigneur l'Archevêque de Chambéry et de tout le Chapitre, s'était rendue à la chapelle ardente pour y réciter un *De Profundis*. Le soir du même jour la grosse cloche annonçait la cérémonie du lendemain.

L'Église tout entière était tendue de noir, et le grand catafalque était dressé à l'entrée du chœur.

Leurs Grandeurs Mgr l'Archevêque de Chambéry et NN. SS. les Évêques du Maroc, de Belley et de Clermont avaient bien voulu, par leur présence, ajouter un nouvel éclat à cette solennité.

Le clergé de la ville, les ordres religieux et les représentants des œuvres s'étaient également fait un pieux devoir de répondre à l'appel de notre vénéré Cardinal. Une foule nombreuse et recueillie remplissait les nefs.

La cérémonie a commencé à neuf heures. La levée de corps a été présidée par Mgr l'Archevêque de Chambéry. Son Eminence a voulu chanter Elle-même la messe avec le cérémonial des grands offices pontificaux. Enfin, après l'absoute, le corps a été conduit processionnellement par tout le clergé et NN. SS. les Évêques sur le parvis de la Primatiale, où Son Eminence a récité les dernières prières. De là il a été accompagné à la gare en voiture par deux chanoines et deux chapelains.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé et signé par le secrétaire du chapitre, le 23 septembre 1901.

P. PAGNON, *V. G. Chan. Tit.*

(Chancellerie de l'Archevêché de Lyon).

Cérémonies funèbres de l'exhumation et de la translation des restes de Mgr Fransoni, Archevêque de Turin.

Aux renseignements des deux procès-verbaux officiels, imprimés en tête de ce numéro de la *Semaine Religieuse,* nous ajoutons quelques détails, qui intéresseront nos lecteurs.

C'est samedi et lundi qu'ont eu lieu, à la Primatiale, les deux cérémonies ordonnées par Son Eminence le Cardinal Archevêque, à l'occasion de l'exhumation et de la translation des restes de Mgr Fransoni, patricien de Gênes, Archevêque de Turin, Confesseur de la foi, banni par le gouvernement piémontais en 1850, pour avoir défendu les droits sacrés de l'Église de Dieu.

Comme jadis le Pape Pascal II et les grands Évêques Saint Anselme et Saint Thomas de Cantorbéry, Mgr Fransoni s'était réfugié dans notre ville de Lyon. Il y vécut jusqu'en 1862 et mourut, rue de Castries, sur la paroisse d'Ainay. Il fut inhumé à Saint-Jean, dans la Chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, en présence du Cardinal de Bonald, de Mgr Lyonnet, de Mgr de Margherye, de l'Évêque de Belley et de tout le clergé de Lyon.

On semblait avoir perdu de vue cet illustre exilé, lorque naguère le Cardinal Archevêque de Turin en fit diplomatiquement demander le corps.

Exhumation.

C'est le samedi, 21 septembre, à trois heures du soir, qu'a eu lieu, à la Primatiale, l'exhumation du corps de Sa Grandeur Révé-

rendissime Mgr Louis Fransoni, Archevêque de Turin, décédé à Lyon, le 26 mars 1862, et enterré dans la Chapelle de Saint-Vincent-de-Paul.

Cette exhumation annoncée par la lettre de Son Eminence le Cardinal au clergé du diocèse, en date du 8 septembre, avait attiré de nombreux fidèles, qui se pressaient dans la nef de la Croix. Dans la Chapelle de Saint-Vincent-de-Paul se trouvaient réunis, autour de Son Eminence, MM. les Vicaires Généraux, le Chapitre de la Primatiale, deux chanoines de Turin délégués de Son Eminence le Cardinal Archevêque de cette ville, des prêtres, des séminaristes, des clercs du petit séminaire. Etaient également présents l'Architecte de la Cathédrale, M. Desjardins, le Commissaire de Police de de Bellecour, le Secrétaire du Consul d'Italie à Lyon.

Lorsque le double cercueil en plomb et en chêne de l'illustre défunt fut retiré du caveau où il était déposé, à côté de Mgr Ginoulhiac, Son Eminence le Cardinal invita MM. les Chanoines de Turin à reconnaître le corps de leur Archevêque. Cette reconnaissance était facile, grâce à une plaque de cuivre clouée sur le cercueil de chêne, et portant une inscription.

La reconnaissance faite, la bière en plomb, qui renfermait les restes de Mgr Fransoni, fut placée dans un nouveau cercueil en chêne, entièrement recouvert d'une riche peluche violette du plus grand effet. Son Eminence le Cardinal procéda ensuite à la levée du corps et aux prières d'usage; c'est au chant du *Libera me* que le corps du vénéré Prélat fut porté solennellement à la sacristie de la paroisse, où il est resté exposé pendant toute la journée de dimanche.

Cette première et si impressionnante cérémonie s'est déroulée au milieu de l'émotion la plus vive et du plus religieux silence des assistants.

Service funèbre et translation des restes de Mgr Fransoni.

Le service funèbre, ordonné par son Eminence, a eu lieu le lundi 23 septembre, à 9 heures, à la Cathédrale.

L'Église Primatiale était entièrement tendue de noir. Des draperies blanches couraient, au sommet des tentures, le long de la grande nef; aux colonnes étaient appendu des écussons surmontés d'une couronne de marquis, portant l'inscription suivante: *F. P. O.: Fransoni, patritius, optimus.* Mgr Fransoni était en effet patricien de Gênes.

Un superbe catafalque avait été disposé au milieu de la grande nef. Les nombreux chandeliers qui l'entouraient en faisaient ressortir l'aspect imposant. Une mitre avait été déposée sur le cercueil.

La levée du corps a été faite par Mgr Hautin, Archevêque de Chambéry, entouré de NN. SS. Luçon, Belmont, Lasserre, Évêques de Belley, de Clermont, du Maroc, et de MM. les délégués de Turin: Teol. Michele Sorasio, Chanoine de la Métropole, Archiprêtre, et le Teol. Coll. Gio. Battista Verlucca, Chanoine Pénitentier de la Métropole, et Professeur de théologie à la faculté de Turin.

La messe pontificale a été célébrée par Son Eminence, assistée de Mgr Déchelette et de Mgr Bonnardet. Un trône, recouvert de tentures noires, avait été disposé dans le chœur, du côté de l'épitre, pour les Évêques présents. En face, sur deux prie-Dieu, drapés de noir, avaient pris place les deux Prélats délégués par Son Eminence le Cardinal Augustin Richelmy, Archevêque de Turin.

Le chœur était rempli par les représentants des œuvres diocésaines, par les membres des Facultés Catholiques, par un grand nombre de religieux et d'ecclésiastiques. Les laïques s'étaient également rendus très nombreux à l'appel de leur Archevêque, et la foule des fidèles était compacte dans la grande nef, ainsi que dans les nefs latérales.

Après l'absoute, donnée par Mgr l'Archevêque de Chambéry, le corps de Mgr Fransoni a été suivi par un imposant cortège à la porte de la Primatiale, où, après les dernières prières récitées sur le parvis par notre vénéré Cardinal, entouré d'une assistance nombreuse et recueillie, les restes du vénéré défunt ont été déposés dans le char funèbre, et emmenés à la gare de Perrache. Deux Chanoines et deux Chapelains ont accompagné le cercueil.

Après la cérémonie les deux délégués turinois ont pris congé de Son Eminence et se sont rendus à la gare, accompagnés par M. le Doyen du Chapitre Primatial et par M. le Chanoine Pagnon.

Ils quittaient Lyon à une heure et demie, emmenant avec eux la dépouille mortelle, à laquelle la ville de Turin prépare une réception digne de celui, qui fut un de ses plus grands et plus saints Archevêques.

Par une coïncidence vraiment providentielle, ce Confesseur de la foi va reposer là-bas dans sa cathédrale entre les autels de Saint Jean-Baptiste et de Saint Second, chef de la légion thébaine: le Martyr du XIX^e^ siècle entre le Martyrs du I^er^ et du II^e^ siècles.

(*Semaine religieuse du diocèse de Lyon*, n. 44, du 27 septembre 1901, pag. 481 et suiv.).

2°

A Torino.

I.

Atto autentico della Curia Arcivescovile di Torino.

Arrivo in Torino della salma di Monsignor Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino, e sua tumulazione nella Metropolitana.

L'anno del Signore mille novecento uno, la mattina del mercoledì, 25 settembre, si trovarono alla stazione centrale di Torino S. E. R. Mons. Emiliano Manacorda, Vescovo di Fossano, ed i RR. signori Canonici Giuganino e Gastaldi della Metropolitana torinese, ed attesero l'arrivo del treno di Francia, che giunse infatti da Modane poco dopo le ore 7, recante la salma venerata di Monsignor Luigi de' Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino, deceduto a Lione nel 1862, il 26 marzo.

Per un incidente avvenuto alla frontiera la salma, che era partita da Lione il giorno 23, dovette sostare un giorno alla stazione di Modane, per modo che non potè giungere a Torino il giorno 24 settembre, com'era stato prima stabilito; e fu questo un provvidenziale incidente, per cui l'arrivo della salma a Torino avvenne lo stesso giorno dell'anno, del mese e della settimana, in cui la Corte d'Appello di Torino condannava all'esilio il forte Arcivescovo. La salma, per ricevere la quale erano partiti i RR. Canonici Sorasio e Verlucca del nostro Capitolo Metropolitano, arrivò accompagnata dal prefato Canonico Sorasio e dal Canonico Colomiatti, essendo partito quest'ultimo alla volta di Modane, appena il Canonico Verlucca giunse ad annunziare le difficoltà burocratiche, che s'erano trovate alla frontiera italiana. E fu quella altra mirabile disposizione di Provvidenza, che volle si portasse ad incontrare la venerata salma il Canonico Colomiatti, il quale aveva ideato farla venire a Torino, e seppellirla nella Metropolitana, ed aveva, colla sua generosità ed attività, provveduto tutto quanto occorreva per la riuscita del pio intento.

Appena arrivato il treno nella stazione, il vagone funebre fu condotto al lato partenze. Ivi l'Ecc.mo Vescovo di Fossano, successore di Monsignor Fransoni in quel Vescovado, salì tosto nel vagone, baciò il Crocifisso posto sul feretro.

Per mezzo di una carrozza di trasporti funebri, d'impresa privata, si operò tosto in modo privatissimo il trasporto della salma alla Metropolitana, dove il Rev.mo Capitolo l'attendeva.

Il feretro fu trasportato dai sacerdoti coristi della Metropolitana su d'un piano inclinato nel secondo presbitero, e l'Arcivescovo di Claudiopoli, Monsignor G. B. Bertagna, Arcidiacono del Capitolo e Vicario Generale dell'Arcidiocesi, che aveva benedetta la salma alla porta della chiesa, celebrò l'assoluzione.

La chiesa era parata a lutto, molti ceri ardevano, e divoti fedeli pregavano presso la salma del grande Arcivescovo.

Alle ore 9, come era stato precedentemente stabilito, fu celebrata la messa funebre pontificale dal predetto Mons. Manacorda con assistenza in cappa dell'Em.mo Card. Arciv. Agostino Richelmy, con assistenza, in abito prelatizio, degli Arcivescovi Mons. Lorenzo Pampirio Arcivescovo di Vercelli, Mons. Balestra Arcivescovo di Cagliari, Mons. G. B. Bertagna Arcivescovo titolare di Claudiopoli, e dei Vescovi Mons. Giuseppe Duc Vescovo di Aosta, Mons. Edoardo Rosaz Vescovo di Susa, Mons. Edoardo Pulciano Vescovo di Novara, Monsignor Giuseppe Francesco Re Vescovo di Alba, Mons. Paolo Maria Barone Vescovo di Casale, Mons. Giov. Batt. Rossi Vescovo di Pinerolo, Mons. Mattia Vicario Vescovo di Saluzzo, Mons. Andrea Fiore Vescovo di Cuneo, Mons. Giov. Batt. Ressia Vescovo di Mondovì, Mons. Giuseppe Capecci Vescovo di Alessandria, Mons. Matteo Filipello Vescovo di Ivrea, Mons. Disma Marchese Vescovo di Acqui, Mons. Luigi Spandre Vescovo titolare di Tiberiade; i quali Ecc.mi Prelati erano disposti in banchi parati a nero e collocati lateralmente nel primo presbitero.

Fu eseguita dai cantori della Metropolitana e da varî sacerdoti cultori di musica sacra, con molta solennità ed ottimo effetto, la messa a tre voci del Sacerdote Lorenzo Perosi. Finita la messa, l'Em.mo Cardinale tenne breve discorso di circostanza, dopo il quale furono eseguite le cinque Assoluzioni dai Prelati Seniori e dallo stesso Cardinale conforme al Pontificale.

Indi, precedente la croce, il Capitolo (che aveva ammesso seco il Vicario Generale Capitolare di Biella, che trovavasi a Torino insieme coi Vescovi subalpini per le Conferenze Episcopali, ed i Canonici Mons. Perrucchetti e D. Oreglia, rappresentanti del Capitolo di Fossano), i Vescovi, il Cardinale, recitando il *Miserere* ed il *Benedictus*, accompagnarono la salma nel sito precedentemente preparato per la tumulazione tra la cappella di S. Giovanni e quella di S. Secondo, dove fu subito calata, ed aspersa ancora una volta coll'acqua lustrale.

Scopertosi poi l'elegante monumento, che indicherà ai posteri

la sepoltura sottostante, ebbe termine la mesta cerimonia. (Si noti che sul monumento, che era stato preparato per la cerimonia, che si doveva compiere il giorno precedente, vi è la data del giorno XXIV, che deve invece ritenersi mutata in quella del giorno XXV).

Sia lode a Dio ed alla Vergine SS.ma per l'ottimo esito di questo avvenimento, e segni esso il ritorno a Dio di quella società, che, defezionando da Lui, fece del Suo rappresentante, Monsignor Fransoni, la principale delle sue vittime. *Fiat! Fiat!*

Teol. Can.co Michele Sorasio, Arciprete della Metropolitana — Can.co Giovanni Battista Verlucca, Cantore e Penitenziere — Canonico Bartolomeo Giuganino — Avv. Stefano Scala — C. Ezio Gastaldi Santi — † Gio. Battista Bertagna Can. Archid. Vic. Gen. — Sac. Teol. Carlo Franco, Cerim. Arciv. — Can.co Emanuele Colomiatti, Provicario Gen. — Cav. Gullino Luigi, Presid. Gen. dell'Unione Operaia Cattolica di Torino — Sac. Mauro Rocchietti, Segr. della Curia Arcivescovile ed attuario assunto.

(Dalla Curia Arciv. di Torino).

II.

Altri particolari.

I Prelati, i quali a Lione presero parte alle funzioni sacre, sono l'Arcivescovo di Chambéry Mons. Autin, il Vescovo di Belley Monsignor Luçon, il Vescovo di Clermont Mons. Belmont, e il Vescovo di Aden Mons. Lasserre, in rappresentanza di quei Vescovi ed Arcivescovi che intervennero alla sepoltura di Mons. Fransoni nel 1862. Stupendo pensiero, affetto delicatissimo alla santa memoria di Lui!

La nuova cassa, in cui è chiusa quella di piombo che contiene le venerate spoglie, ottimamente conservate, è un bel lavoro in quercia, foderata all'esterno di velluto violaceo con galloni, sormontato da un Crocifisso d'argento. Ai lati della cassa sono sei maniglie nichellate.

Diamo la descrizione del catafalco per la funzione di ieri nella Metropolitana di Torino. Un piano inclinato in mezzo al secondo presbiterio, alto da terra non più di un metro dalla parte verso l'altare e di mezzo metro dalla parte verso la porta. Questo piano ricoperto di panno nero pendente a terra dai quattro lati con

una croce in argento. Sovra questo il feretro tale quale venne da Lione senza essere ricoperto da coltre o da velo nero, ma solo una palma gittata su esso. All'angolo superiore di destra del piano, per chi viene dalla porta, la bandiera dell'Unione Cattolica Operaia, per far da sfondo ad una statua di San Massimo, il gran Vescovo di Torino, e l'estremo lembo di essa bandiera, rasentava la cassa lungo il piano da detta parte cadendo a terra. Quasi a metà del lato sinistro del medesimo piano, uno scanno sostenente la mitra e il pastorale. Davanti poi del piano, ossia verso la porta della chiesa, a terra, la statua di S. Giovanni Battista, che è il titolare della Archidiocesi. Tutto attorno, meno il lato che guardava l'altare, con un po' di largo, era una fitta fila di torchie tenute da basso sostegno. Il disegno fu dato dal promotore.

Detto presbiterio rimase sgombro di ogni altra cosa, e non era aperto al pubblico.

L'arrivo della salma in Torino.

Alle ore 7, giungeva alla stazione la salma di Mons. Fransoni. L'accompagnavano i Canonici Sorasio e Colomiatti, il quale era stato obbligato a recarsi a Modane per compiere alcune formalità rimaste insolute. Era il premio che Mons. Fransoni voleva riservargli, per dargli una prova che era stata a lui accetta l'opera paziente e lunga, che egli fece, per ricondurlo a dormire il sonno estremo nella sua Metropolitana di Torino. Non volle entrare in Diocesi senza di lui.

Alla stazione si era pure recato a ricevere la salma S. E. R. Mons. Emiliano Manacorda, successore degnissimo di Mons. Fransoni nel Vescovado di Fossano, il quale rese con la massima pietà al suo predecessore gli estremi onori. Appena la cassa fu estratta dal furgone, e tutti gli astanti si scoprirono in segno di rispetto, S. E. R. Mons. Manacorda si avanzò e affettuosamente baciò la Croce, posta sul coperchio della bara, racchiudente i lagrimati avanzi del suo antecessore. Momento solenne e commoventissimo!

Collocata poscia la salma su di un break, in questo insieme a Mons. Colomiattti volle salire il pio Vescovo di Fossano, per essere più vicino al diletto suo antecessore, e recitava ferventi preghiere.

Giunta in Duomo, Mons. Bertagna l'accolse e ne fece le esequie solenni.

Il vasto Duomo era addobbato con elegante severità: spiccava in alto la gran croce bianca su drappo nero a galloni d'argento. Per gli archi pendevano lampadari funerei, che illuminavano le oscure navate.

Alle ore 9, cominciò la solenne Messa di suffragio, a cui assistettero 18 tra Arcivescovi e Vescovi, il Capitolo e le Collegiate della città, il Rev.mo Mons. Norza Vicario Capitolare della Diocesi di Biella, ed i RR. Canonici Mons. Perucchetti e Oreglia rappresentanti il Capitolo Cattedrale di Fossano. V'erano inoltre varie associazioni cattoliche torinesi e di paesi vicini con bandiere.

L'E.mo Cardinale assisteva pontificalmente. Celebrava la Messa funebre S. E. R. Mons. Emiliano Manacorda Vescovo di Fossano. La funzione si svolse in tutta la maestà del sacro rito, grave e solenne, e fu bene eseguita da bravi cantori ecclesiastici e laici la Messa del Maestro L. Perosi.

Compiuto il Divin Sacrifizio, salì sul Pergamo l'E.mo Card. Arcivescovo, a recitare una commovente orazione funebre, detta con grande sentimento di pietà, e con tutto l'affetto che poteva ispirare all'anima bella dell'E.mo Principe una funzione, in cui si accoglievano tante memorie del passato, e tanta storia della Chiesa Subalpina.

L'allocuzione del Card. Richelmy.

L'orazione breve, ma feconda, nella sua brevità, di alte considerazioni, è stata un inno di ammirazione e di gratitudine alla Divina Provvidenza, le cui vie sono tanto ammirabili e così lontane dal pensiero degli uomini: a quella Provvidenza, che, dopo tante vicende, ricondusse alla propria sede questo Arcivescovo, eroe della fede.

Non c'è forza, non consiglio che valga contro il Signore. Egli di tutti gli eventi si vale a conseguire il suo fine, a reggere le cose in guisa, che tutto ridondi a sua gloria, a glorificazione dei suoi eletti.

Così la strage degli Innocenti a Betlemme, per opera di Erode, servì a glorificare quei primi martiri in guisa siffatta che noi li veneriamo quali innocenti per eccellenza, così invocandoli nelle preghiere della Chiesa.

Di simil guisa avvenne al defunto Arcivescovo, che oggi accogliamo riverenti in questa Metropolitana; per lui abbiamo pregato, per lui, tra lo splendore del mesto rito, il degno suo successore ha elevato l'ostia di pace e di amore. Riconoscenza a Dio, che volle consolarci in guisa che era follia sperare. Riconoscenza a quelli che di Dio furono gli strumenti, e specialmente a quel degno sacerdote che tanto fece, per procurare al glorioso confessore queste onoranze, insin dal tempo in cui si recò al Congresso Mariano internazionale di Lione (1900) per zelare le glorie di Maria. Rifiuta però egli ogni

lode col dire che è la Madonna che fece tutto. Grazie a quei Prelati, che a Lione resero solenni onoranze a Mons. Franzoni.

E qui accennato alle relazioni, specie alla pietà inverso la Vergine, che tra le due città di Torino e di Lione intercedono, fece voti che del bene, che i Lionesi ci fecero, ci abbiamo a sdebitare colle preghiere, utili quanto mai nelle tristezze odierne di quella nazione.

Ringraziò poi i Prelati intervenuti, il Capitolo, le Cattoliche Associazioni per la parte presa in queste onoranze solenni. Infine rivolse un pensiero d'ossequio alla memoria di quel grande Arcivescovo, per l'esimia pietà, per la sua episcopale fortezza, per cui non indietreggiò anche davanti alla proscrizione ed all'esilio, mentre avrebbe potuto, col dimettersi, sottrarsi alle persecuzioni alle quali fu fatto segno; ma egli non volle, tanto amava i suoi figliuoli, e non volle rompere quei legami che lo tenevano ad essi avvinto.

Non son più oggi che pochi i sacerdoti, che ricevettero la ordinazione dalle mani di Mons. Fransoni; ma con esso lui, il Cardinale, molti sono che vissero ne' suoi tempi, e che udirono narrare le sante sue gesta. Se nulla di bene si perde, molte benedizioni certo piovvero sopra Torino per il suo degno Arcivescovo.

Egli divotissimo della Vergine, assistette Prelato assistente al Soglio Pontificio lorchè Pio IX proclamava nel 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione; egli di lontano a questa divotissima città della Consolata rivolse l'estremo pensiero e la sua benedizione; « e nel dì dell'estremo giudizio di quì risorgeranno le benedette sue ossa ricongiunte alla grande anima per la gloria della vita eterna ».

Questa a un dipresso, se non nelle parole, nei pensieri, è stata la bella funebre commemorazione, ascoltata col più religioso raccoglimento.

La tumulazione.

In seguito si dettero al tumulo le 5 assoluzioni di rito dall'Arcivescovo di Vercelli, dall'Arcivescovo di Cagliari, dall'Arcivescovo di Claudiopoli, dal Vescovo di Fossano, dal Card. Arcivescovo di Torino.

Poscia il Clero e i Presuli si recarono, salmodiando colla recita del *Miserere*, del *De Profundis*, del *Benedictus*, al luogo dove era preparato il sepolcro dell'Arcivescovo, tra la Cappella di S. Giovanni e quella di S. Secondo. Il tumulo fu cosperso, colle preghiere di rito, di acqua lustrale dall'E.mo Card. Arcivescovo, intanto che la cassa veniva murata.

Alla tumulazione assisteva ufficialmente il comm. dott. Ramello, capo dell'ufficio munipale d'igiene.

Cadeva intanto il velario del monumento, eretto alla memoria di Mons. Fransoni tra le due cappelle, e le sue fattezze apparvero nel ricco medaglione in rilievo, e le sue virtù perennate nella elegante iscrizione latina che vi sta sotto. Bella l'idea che nell'atto della stessa tumulazione venisse inaugurato il monumento.

Così Torino mirerà il suo Arcivescovo, e nel suo monumento ammirerà la Provvidenza, che per sì ammirabili vie a noi lo ricondusse. Se le reliquie dei Santi sono pegno di felicità ai popoli, le reliquie dei grandi, dei Pastori della Chiesa, sono pegno delle benedizioni di Dio, sono documento a sperare nel trionfo della giustizia, nelle finali vittorie della Chiesa di Dio.

(*Italia Reale - Corriere Nazionale*, n. 262, del 26-27 settembre 1901).

III.

Tomba e monumento.

Intanto il posto della tumulazione in S. Giovanni fu stabilito nella navata laterale destra di chi vi entra, presso il muro che separa le due cappelle di S. Giovanni Battista e di S. Secondo. Addossato alla lesena di tale muro si innalza il monumento alla memoria di Mons. tutto in marmo di Carrara. In cima ha il medaglione con la nobile figura dell'Arcivescovo a grande rilievo, e, di sotto lo stemma suo. Poi un bassorilievo, che si sta ancora lavorando, nel quale viene raffigurato il Papa Pio IX in S. Pietro nell'atto della promulgazione del domma della Immacolata Concezione, circondato dai Prelati assistenti al soglio, fra cui spicca il nostro Fransoni. Appresso viene l'iscrizione, e in seguito il basamento. Il disegno è stato dato dall'Ill.mo sig. comm. prof. Giuseppe Boidi-Trotti, ben noto in Torino per le sue opere di architettura e bei lavori di puro classicismo. L'esecuzione di esso, in quanto al medaglione ed al bassorilievo, è dello scultore Casimiro Debiaggi, che si è acquistato di già una bella fama. Il bassorilievo per altro non è ancora a posto, perchè non ultimato. Il resto del disegno è opera dei marmisti fratelli Catella, i quali hanno un laboratorio, che fa onore a Torino.

L'iscrizione è la seguente:

ALOYSIUS · EX · MARCHION. · FRANSONIUS
DOMO · GENUA
ARCHIEPISCOPUS · TAURINENSIUM
AB · AN. · MDCCCXXXII · USQUE · AD · AN. · MDCCCLXII
INFENSA · CHRISTIANO · NOMINI · TEMPORA · NACTUS
PAREM · SE · ASPERIS · REBUS · PRÆSTANS
IURA · DIVINA · FORTITER · ET · SAPIENTER · ADSERUIT
LUGDUNI · IN · GALLIA · PRO · RELIGIONE · EXUL. · AN. · MDCCCL
OMNIBUS · VIRTUTIS · EXEMPLAR · REFULSIT
IBIQUE · OBIIT · SEPT. · CAL. · APR. · MDCCCLXII
DESIDERATISSIMI · PARENTIS · EXUVIÆ
EPISCOPIS · PEDEM · SACERDOTIBUS · CIVIBUS · ADCLAMANTIBUS
AUGUSTINO · RICHELMY · PRESBYT. · CARD. · ARCHIEPISCOPO
ATQUE · CANONICIS · ECCLESIÆ · METROP. · ADNITENTIBUS
LUGDUNO · TRANSLATÆ · IN · TEMPLO · PRINCIPE · CONDITÆ · SUNT
MAXIMA · CLERI · POPULIQUE · FREQUENTIA
AUGUSTÆ · TAUR. · OCT. · CAL. · OCTOBR. · MCMI (1).

Immediatamente sotto al monumento, alla profondità di un metro per la parte inferiore e di 20 centimetri per quella superiore, ossia pavimento della Chiesa, sta la salma.

(*Italia Reale - Corriere Nazionale*, n. 262, del 26-27 settembre 1901).

---

(1) (*Traduzione*).

LUIGI DEI MARCHESI FRANSONI
DI FAMIGLIA PATRIZIA GENOVESE
ARCIVESCOVO DI TORINO
DALL'ANNO 1832 ALL'ANNO 1862

CON ANIMO NON INFERIORE AL GRAVE BISOGNO
I DIRITTI DIVINI STRENUAMENTE E SAPIENTEMENTE DIFESE

A LIONE DI FRANCIA ESULE PER LA CAUSA DELLA CHIESA L'ANNO 1850
QUALE ESEMPLARE DI VIRTÙ A TUTTI RIFULSE
ED IVI MORÌ IL 26 MARZO 1862

DEL DESIDERATISSIMO PADRE LE SPOGLIE
PLAUDENTI I VESCOVI DEL PIEMONTE I SACERDOTI E CITTADINI
AGOSTINO RICHELMY PRETE CARDINALE ARCIVESCOVO
E I CANONICI DELLA CHIESA METROPOLITANA CONCORRENDOVI

DA LIONE TRASFERTE NEL TEMPIO MASSIMO SONO SEPOLTE
ALLA PRESENZA DI MOLTO CLERO E POPOLO
IN TORINO IL 24 SETTEMBRE 1901 (*a*).

(*a*) Ossia il 25, perchè a Modane la dogana italiana avendo fatto opposizione all'immediato proseguimento il feretro non fu a Torino che nel giorno appresso al dì stabilito.

Il bassorilievo del monumento a Mons. Fransoni nella Metropolitana di Torino.

Di questi giorni ci siamo recati allo studio dello scultore Casimiro Debiaggi, tanto modesto quanto abile, studioso e poderoso artista. Vedemmo ultimato il modello del bassorilievo, che, tradotto in marmo carrarese di prima qualità, ornerà splendidamente il monumento di Mons. Fransoni.

Ci compiacemmo assai del lavoro, che riesce un capo d'opera ad onore dell'artista, che vi trasfuse l'ispirazione del Donatello, ed a gloria della nostra città, che avrà a registrare nei fasti delle arti belle un'opera, che sta benissimo colle opere classi che dei bei tempi della scultura: opera fatta ai dì nostri, in cui gli artisti, sia per superbia di far da sè, sia per scansare la fatica di formarsi sui grandi maestri, dei quali i nomi han celebrata l'Italia, non sanno dar altro al decantato progresso che cose, le quali provano la decadenza delle arti tra noi, cioè danno il cumulo meschino di opere dell'arte moderna.

L'idea, che si estrinseca nel bassorilievo, di cui parliamo, è di rappresentare l'istante sublime della promulgazione del domma della Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, alla cui solennità prese parte il nostro Arcivescovo. E tu vedi ivi tracciata, nelle linee sue architettoniche, del magno tempio romano di San Pietro la parte che è tra l'altare della Confessione e l'altare della Cattedra. Vi vedi il trono papale posto sotto il padiglione di velluto cremisi; in piedi il Sommo Pontefice Pio IX, vestito degli abiti episcopali col fanone, perchè celebrante la Santa Messa; e Pio IX è là, dopo il Vangelo, in atto di pronunciare, divinamente inspirato, le parole dommatiche.

Attorno stanno i Prelati Assistenti al soglio, i quali, se differentemente, tutti però esprimono la gioia dell'annunzio sospirato. Bello quel vecchietto che non sa contenersi; bello quel Patriarca greco che vorrebbe batter le mani. Stupendo è il gruppo di figure che si ammira a sinistra, fra cui spicca una guardia svizzera in piena sua uniforme. A destra poi colpisce la nobile figura del Fransoni, che raggiante fissa il Papa e in atteggiamento per dire: bene, bene, così sia. Vi è movimento, gravità, ordine, nella composizione di tanti personaggi senza cadere nel manierato e senza presentare una fila come quella di soldati allineati.

Domina la letizia in basso del lavoro, indizio della gioia sulla terra. In alto, a denotare la compiacenza della stessa Vergine in Cielo, sorridente appare la Vergine, che, di sol vestita, illumina la

santa scena maestosamente. È l'Immacolata nella forma di una delle sue apparizioni; ed è in quel marmo non come statua appiccicata, ma quale la Santa Madonna viva viva, che partecipa dall'empireo alla festa terrena. E dire che l'artista ha dovuto superare delle difficoltà non leggere, perchè sul marmo non si ottiene l'effetto che su tela si può avere; dire che i dettagli di ogni figura dello spazio sono bellamente secondo le più severe regole eseguiti!

Alcuni intenditori d'arte visitarono il bassorilievo del Debiaggi, e concordemente ebbero ad esprimergli tutta la loro ammirazione per la riuscitissima opera d'arte da lui composta. In questa invero si ammira la sapiente composizione, e, come in piccolo spazio, l'artista abbia saputo raggruppare tanto numero di figure necessarie all'espressione del complesso soggetto, e queste in svariatissimi appropriati atteggiamenti e costumi. Uno studio riuscitissimo di prospettiva, una sapientissima distribuzione di chiaroscuri, una varietà somma d'espressione nelle figure, fanno della opera, con tanto intelletto d'amore ora modellata dal Debiaggi, un lavoro che onora l'arte italiana.

Chi la vede non può non tributargli merito e lode. L'idea poi è propria del committente, Rev.mo Mons. Colomiatti, che s'occupò dell'affare con tutto l'animo suo, pur di onorare anche la SS.ma Vergine, alla quale ascrive la riuscita, sì splendida, del trasporto delle ceneri di Mons. Arcivescovo da Lione alla sua Torino.

Si noti che il Vescovo, che sta di fronte a Mons. Fransoni, è l'Arcivescovo Marongiu-Nurra di Cagliari, e dei due, posti in mezzo alla fila dei Vescovi, l'uno è Mons. Varesini Arcivescovo di Sassari e l'altro Mons. Gianotti Vescovo di Saluzzo, tutti e tre stati colpiti da pene con Mons. Fransoni. Essi corrispondono ai loro ritratti.

Lo stesso scultore ha eseguito la bella corona in bronzo, che si collocherà nel piedestallo del monumento. Essa è a rami di quercia per indicare la fortezza, di alloro per notare la gloria, di palma per significare la vittoria, di olivo per accennare alla pace, virtù esercitata e frutti conseguiti dall'intrepido Arcivescovo. Nel centro sta la scritta:

CLERI ARCHIDIŒCESIS
CORONA.

Il monumento pertanto è riuscito ben degno dell'eroico Arcivescovo, a cui ricordo ed onore è elevato, e del nobile cuore che lo ideò. E quì uscendo, per necessità di esattezza storica, dal riserbo, che nella modestia sua si è imposto il benemerito promotore, dobbiamo soggiungere che tutta la spesa, sia per la lunga pratica e

presso il governo nostro e presso il governo francese, sia pel trasporto della salma e pel monumento in S. Giovanni, fu assunta dal Rev.mo Can. Mons. Colomiatti; essa spesa non si allontana che di poco dalle lire 4000. Volle però l'Eminentissimo concorrervi generosamente con la somma di lire 1000.

La spesa del primo funerale, ossia quello dell'arrivo della salma, e la spesa del loculo furono sostenute dal R.mo Capitolo Metropolitano. La spesa del secondo funerale e della corona fu fatta dal Rev.mo Clero dell'Archidiocesi, previo il Collegio dei Rev.mi Parroci della città.

A tutti sia resa la dovuta lode per questo omaggio reso all'invitto Mons. Fransoni, vera gloria della Chiesa e d'Italia per l'apostolica sua fermezza.

(*Italia Reale - Corriere Nazionale*, n. 353, del 29-30 dicembre 1901).

IV.

Solenne Funerale e Commemorazione di Monsignor Fransoni.

COLLEGIO DEI PARROCI
DI
TORINO

Torino, 25 settembre 1901.

Ill.mo e Molto Rev.do Signore.

Il Collegio dei Parroci di Torino, colla piena approvazione della Autorità Ecclesiastica, si reca a grata premura di portare alla conoscenza di V. S. Ill.ma e Molto R.da un ben consolante avvenimento.

Ieri l'altro a Lione furono esumate le venerande spoglie del non mai abbastanza compianto Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, per trent'anni pastore zelante, vigile ed amatissimo dell'Archidiocesi Torinese. Il Clero Lionese, presieduto dall'Em.mo Cardinale circondato da Ecc.mi Vescovi, dai R.mi Canonici, Parroci della città, dai signori Presidenti delle Opere Pie e da numerosissimo popolo, con scritti, funzioni sacre, con santi sacrifizî, rese alle medesime le più solenne manifestazioni di profonda riverenza.

Stamane poi nella Chiesa Metropolitana l'E.mo nostro Presule, assistito dagli Ecc.mi Vescovi delle Provincie di Torino e di Vercelli, e dal R.mo Capitolo, riceveva le venerate reliquie, pronunciava un discorso di circostanza, e cantava la Messa in suffragio dell'insigne estinto Mons. Manacorda Vescovo di Fossano, in attestato di amore al medesimo.

Ora, siccome i M. R.di Parroci e Sacerdoti dell'Archidiocesi non poterono tributare al già Ven.mo Pastore, nel suo decesso, quelle onoranze, che soglionsi praticare per gli altri Arcivescovi, così si è creduto di interpretare il desiderio di tutti i R.di Colleghi e Confratelli col promuovere la celebrazione di un *solenne funerale* nella stessa Metropolitana, coll'intervento dell'E.mo Arcivescovo e di tutto il Clero dell'Archidiocesi, il giorno *3 ottobre* alle *ore 11*, e di offerire una corona di bronzo da appendersi al monumento ivi eretto a perpetua testimonianza di affetto e di ammirazione al grande Pastore. Per la qual cosa i prefati Parroci osano rivolgere umile e calda preghiera a V. S. Molto R.da, e per mezzo di Lei a tutti i Sacerdoti della sua Parrocchia, di prendere parte, colle divise, ed i Sacerdoti colla cotta, alla mesta annunziata funzione, e di fare una offerta, anche minima, per provvedere la desiderata corona.

Persuasi che V. S. sia per esaudire l'espressa preghiera, La ringraziano e ci onoriamo rassegnarci. con alta stima,

Di V. S. Molto Reverenda

Per l'intiero Collegio dei Parroci
Il Decano Presidente
Teol. Coll. J. M. VIGO, Curato di S. Giulia,
Cameriere d'Onore di S. Santità.

(Dall'Archivio del Collegio dei Parroci di Torino).

Il giorno della gloria pei Santi è quello del loro transito da questa terra: per Mons. Fransoni sono date gloriose quelle dei suoi funerali; due volte in Lione, il 29 marzo 1862 e il 23 settembre 1901; due volte in Torino, il 25 settembre e il 3 ottobre 1901. E sono date gloriose quelle dei suoi funerali, perchè gloriosi furono il suo duplice esilio, di Ginevra e di Lione, e il suo duplice carcere, nella fortezza di Torino ed in quella di Fenestrelle.

Si direbbe che la Provvidenza abbia voluto formare, collo scalpello della persecuzione, in Monsignor Fransoni il modello del Pastore pei tempi nuovi, del Pastore che *animam dat pro ovibus suis*.

E solenne e commovente fu la dimostrazione di riverenza e affetto, che da tutto il Clero della Archidiocesi tributavasi il tre ottobre nella Metropolitana torinese, parata a lutto con quella severità di pompa, che si addiceva alle postume onoranze di quel grande, che fu segno d'immensa invidia e d'indomato amore.

Erano presenti, oltre i Canonici ed i Parroci della città, ben 67 fra Vicari foranei e Parroci della Archidiocesi, in mozzetta e altri senza mozzetta. Erano pure presenti i Membri della Facoltà Teologica e della Facoltà Legale.

I parenti dell'illustre famiglia Fransoni erano rappresentati dalla signora contessa Schiari e dal marchese Cusani.

Intervennero al funerale i seguenti sodalizi cattolici di Torino e di fuori, coi rispettivi vessilli, che furono disposti in doppia fila nella navata di mezzo:

Comitato Diocesano — Comitato Parrocchiale di S. Carlo — Gran Madre di Dio — Sant'Alfonso — Crocetta — Unione Operai Cattolici — Coraggio Cattolico — Circolo SS. Pietro e Paolo — Scuola maschile di Religione — Scuola femminile id. — Sezione Giovani — Società Cattolica « Perseveranza » — S. G. B. La Salle — Società Sacrestani — Operai Cattolici della Madonna del Pilone — Comitato parrocchiale di Pianezza — Comitato Sommariva Bosco — Circolo SS. Pietro e Paolo di Santena.

Celebrò il solenne sacrifizio della Messa S. Ecc. R.ma Monsignor Spandre, con l'assistenza Pontificale di S. Em. il Card. Arcivescovo Richelmy.

Dopo la S. Messa saliva il pergamo il R.mo Mons. Colomiatti, che alle sue grandi benemerenze per la traslazione della salma del glorioso Arcivescovo, volle aggiungere quella di ritrarne la vita, e le opere e le fortunose vicende.

L'esimio oratore comincia con un caldo ringraziamento alla Vergine, che ha voluto assistere promotore, cooperatori, fedeli, nella santa opera della restituzione della salma del Prelato genovese alla sua patria d'adozione, Torino, e rileva il mirabile contrasto che la nera gramaglia della Chiesa fa colla gioia dei fedeli, a dimostrazione della verità che il lutto sovente si associa alle grandi feste della Chiesa e dell'umanità.

Tesse quindi con grande precisione ed altrettanta lealtà di sentimenti e prudenza di linguaggio, sempre elevato, le vicende fortunose della vita del compianto Arcivescovo, la cui nascita coincide coi primi fasti della rivoluzione dell'89 in Italia, e la cui vita prosegue colla famiglia, piissima quanto nobilissima, che da Genova va a Roma, dove l'adolescente assistè ai soprusi dei potenti e della plebe contro S. P. Pio VI. Ciò lo persuade a farsi religioso, ma viene indotto dal padre a seguire la vocazione sacerdotale fuori del chiostro, mentre la famiglia ritorna a Genova.

Presi gli ordini, il giovane sacerdote percorre le alpestri parrocchie liguri come missionario: la fama della sua pietà e dottrina giunta a Roma, gli procura la nomina a Vescovo di Fossano, che accetta per ubbidienza, e dove rinnova la Diocesi, costituendovi ben sette parrocchie e dandosi alla cura del giovane clero.

Pochi anni dopo succede a Mons. Chiaverotti nell'alma Archidiocesi torinese, ove già si sente il soffio delle dottrine nuove, e vi si adopera a rialzare la disciplina ecclesiastica.

Sopraggiunta l'ora delle Riforme, non solo egli non si dimostra avverso, ma accorda al Municipio una grande solennità nella chiesa del *Corpus Domini*, concede la messa dal pronao della Gran Madre di Dio. Pur troppo però la via della rivoluzione è lubrica, e strappa alle Autorità, volenti o nolenti, sempre nuove concessioni a danno del prestigio suo e della Chiesa.

Mons. Fransoni disapprova altamente la persecuzione contro i Rev.di Padri della Compagnia di Gesù, e la sua energia gli attizza le ire dei potenti.

Sperando che una temporaria lontananza valga a calmarle, egli ritirasi a Ginevra.

L'esito disastroso di due guerre sbaldanzisce i nemici dell'Arcivescovo, il quale era ritornato a Pianezza, indi a Torino nel marzo 1850. Frattanto decretasi l'abolizione del Foro Ecclesiastico. Egli detta in proposito al suo Clero istruzioni così sapienti, che ancora oggidì sono seguite. I potenti lo traducono in cittadella, poi gli fanno un processo per cui viene condannato ad un mese di detenzione. Ricuperata la libertà ritraesi a Pianezza e attende alle cure dell'Arcidiocesi. Pochi mesi dopo ammala un ministro, il Santa Rosa; all'Arcivescovo si domanda ciò che i canoni vietano; inoltre si vuol che rinunzi all'Arcivescovado.

Resiste per dovere; vien tradotto prigioniero nella fortezza di Fenestrelle; si fa un cosidetto processo e la condanna all'esilio viene pronunziata il 25 settembre..... il 5 ottobre Mons. Fransoni riceve ospitalità in Lione, dove per dodici anni edifica clero e popolo colle sue virtù. Un'ineffabile gioia viene a temperare l'amarezza del suo esilio, la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, alla qual cosa egli aveva presa gran parte colla sua profonda dottrina.....

E l'improvvisazione eloquente finisce con una splendida invocazione alla Vergine, di cui l'Oratore invoca il sussidio prezioso nell'ora difficile dell'espiazione, in cui non solo i Re si assassinano, ma i Presidenti di Repubbliche, in cui la licenza trionfa nel teatro, nella scuola, alla tribuna della stampa, dimostrazione evidente della verità della profezia del grande Arcivescovo intravvista mezzo secolo prima..... e finisce mentre un fremito di approvazione scuote le centinaia di fedeli che riempiono le navate della Cattedrale.

(*Italia Reale - Corriere Nazionale*, n. 270, del 5-6 ottobre 1901).

II

La Santa Madonna — e Atti della pratica, presso S. Em. R.ma il Cardinale Arcivescovo di Lione ed il veneratissimo Capitolo della Primaziale e presso le autorità italiane e francesi, per il trasporto della salma di Monsignor Fransoni da Lione a Torino ed il seppellimento della medesima nella Chiesa Metropolitana Torinese.

1°

La Santa Madonna.

Per vie ammirabili di Provvidenza, Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino, mezzo secolo dopo il decreto che intimavagli l'esilio dalla sua sede, in pena dell' apostolica sua fortezza in far salvi i diritti della Chiesa, nel quarantennio della sua morte in terra lontana, ritorna alla sua sede antica, ad avervi, insieme col plauso dei buoni, gli onori solenni del sepolcro tra i suoi figli d'un giorno.

È questo l'avvenimento, che sebbene funebre, ha allietato ieri la Chiesa Torinese, e che ha fatto levare un canto d'ammirazione e di lode a quella Provvidenza, che per vie cotanto mirabili, ha voluto ricondurre tra noi la salma di chi fu, in tempi tanto difficili, il vigile Pastore di questa Chiesa, venerando, perchè diede col martirio testimonianza della verità, e della giustizia.

Dicemmo *per vie tanto mirabili.* E sono mirabili davvero.

Il *trait d'union*, per cui doveva succedere questo fatto, importante nella Chiesa di Torino, si può dire che fu la Beatissima Vergine Maria, ed un divotissimo suo cultore, che da più anni diffonde con ogni suo potere la divozione della *Corte di Maria*, dal Congresso Mariano del settembre 1898 quì in Torino sanzionata.

Pareva che questa divozione dovesse restar nell'ambito di questo classico e religioso Piemonte, o al più non oltrepassare, per ora, i confini d'Italia, della quale, a detta di Donoso Cortes, Maria è la augusta e dolcissima castellana.

Ma questa divozione, che Maria volle, e della quale visibilmente si compiace, non doveva certo trovare un ostacolo nelle ardue Alpi

per valicare questa regione, e recarsi in Francia, presso quel popolo sì religioso, sì pio.

Ed ecco che sul cadere del secolo XIX, nei giorni 5-7 settembre 1900, è indetto e si tiene a Lione un Congresso Internazionale Mariano, dove accorre, insieme con molti Prelati, ciò che ha di eletto la cattolica Francia. Si può dire che da Lione fu detta l'ultima parola Mariana del secolo che tramontava.

E qui sia permesso sollevare il velo di una eccessiva modestia, e raccomandare alla storia un nome, che essa ha già scritto nei documenti di quel riuscitissimo Congresso.

Il nome è quello dell'Ill.mo e Rev.mo Monsignor Emanuele Colomiatti, Provicario Generale dell'Archidiocesi di Torino, ornamento insigne del nostro Capitolo Metropolitano. Fu egli stesso il promotore della Corte di Maria nel nostro Piemonte; e, lieto di veder aprirsi un Congresso Mariano a Lione, desideroso di diffondere colà questa salutare pratica, egli volò a quel Congresso.

Accolto come si conveniva al suo grado, a' suoi meriti, alle rappresentanze di cui era insignito, egli, cultore valente delle storiche discipline, quanto lo è delle canoniche, legge nel Congresso una bellissima conferenza, in cui si fa a ricercare le « *relazioni e i legami* di Torino con Lione nel culto della Santissima Vergine e la Corte di Maria regina dell'Universo », conferenza pubblicata negli Atti del Congresso, e a parte in Torino coi tipi Derossi, in lingua francese, come fu dal benemerito Monsignore scritta e pronunziata al Congresso di Lione, e che, volta in italiano, sarà integralmente riferita nella *Crociata* di domenica prossima.

Stabiliti questi rapporti che il Canonico Colomiatti dottamente lumeggiava, ecco sorgere tra questi il conservare che fa Lione con onore le ceneri del lagrimato Arcivescovo Fransoni, il quale di colà benedisse alla sua Diocesi, che più non rivide, prima di spirar l'anima grande, e di ricevere da quei popoli generosi gli onori del sepolcro.

Lione aveva ammirato la fortezza del Confessore, che Torino aveva pianto; entrambe ora sono prone sul suo avello a recitare la memore prece del suffragio cristiano.

Ed ecco rivivere nella sua interezza agli occhi dei lionesi la storia di Mons. Fransoni, che è ad un tempo la storia dei dolori della Chiesa Subalpina.

Ed ecco diventar vivo il progetto di trasferire quelle ceneri in questa Torino, da cui egli fu esule per oltre mezzo secolo.

E qui lo zelo di Mons. Colomiatti da un lato, l'affetto dei Lionesi dall'altro, mandarono a effetto il pio avvenimento, desiderato da tanti anni.

E tosto cominciarono le pratiche.

(*Italia Reale - Corriere Nazionale*, n. 262, del 26-27 settembre 1901).

On a dit et écrit à Turin, le mois dernier, que les voies de Dieu sont admirables et que le trait d'union d'un fait si considérable pour cette ville et ce diocèse a été la Bienheureuse Vierge Marie. Et cela est vrai. C'est au Sanctuaire *de la Consolata* que la faveur de ce retour avait été demandée en secret, et c'est à Notre Dame de Fourvière, la veille de son couronnement, qu'elle était implorée, avec une éloquence communicative, devant Cardinaux, Evêques, prêtres, et foules pieuses. Les Lyonnais ne peuvent rien refuser à Notre Dame de Fourvière. Et puis, n'est-elle pas plus spécialement la Reine des Martyrs et des Confesseurs? Et son Forum n'a-t-il pas entendu la profession de foi de nos premiers témoins? Mgr Colomiatti pouvait quitter Lyon et traverser les Alpes la joie et l'espérance au cœur. Par Marie il avait préparé le triomphe.

(*Monseigneur Fransoni*, par M. le Chan. Comte, Secrétaire de l'Archevêché de Lyon).

Relation de Turin avec Lyon par la Sainte Vierge et la Cour de Marie.

Discours de Mgr Colomiatti, Chanoine de la Métropole de Turin et Provicaire de ce Diocèse, au Congrès Marial International tenu à Lyon 5-8 septembre 1900.

Eminences, Messeigneurs, Messieurs.

Si ma parole dans ce Congrès Marial, si majestueux qu'il est bien digne d'être le premier de la France, était en langue italienne, j'aurais, en ma qualité d'enfant de l'Italie, ce qui me distinguerait parmi les chrétiens des autres nations, qui, dans cette splendide Basilique (1), prennent part à cette grande manifestation de foi, d'espérance et d'amour envers l'Auguste Vierge, Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes. Du reste, je suis catholique, et ce nom glorieux suffit devant Dieu, qui n'a pas d'acception de personnes, *non est Judaeus neque Græcus* (2); je suis un prêtre de l'Église qui est universelle; je suis un enfant de la grande famille de Jésus-Christ, qui est la même sur toute la terre (3).

---

(1) Les réunions plénières du Congrès eurent lieu dans la Crypte de la Basilique de Fourvière, où encore le premier bureau fut installé; les trois autres bureaux ayant eu place dans la chapelle et dans deux salles de la maison de l'école de Fourvière.

(2) S[t] Pierre, lett. 1, c. I, 17; S[t] Paul, aux Rom. II, 11-13; X, 12; et aux Gal. II, 6; et III, 26-28.

(3) S[t] Marc, XVI, 15.

Il est bien doux de s'adresser aux fidèles de toutes les nations, en les appelant frères, comme je vous salue, catholiques de France, mes frères dans la charité de la véritable fraternité, qui est par N. S. Jésus Christ. Cette divine fraternité est la cause de tous les biens des sociétés humaines (1), puisque Dieu, l'auteur de tous les biens, est notre Père (2) et, nous ses enfants, comme tels nous nous vivons tous sous sa loi pour vivre sous son guide. Il est doux de s'agenouiller devant les Evêques, en reconnaissant en eux l'autorité qui vient de ce Dieu et qui leur est confiée; c'est ce que j'éprouve, en même temps que je présente les respectueux hommages de mon aimé Archevêque le Cardinal de Turin, en offrant humblement l'hommage de ma vénération, à son Eminence le Cardinal Archevêque de cette ville et aux autres Archevêques et Evêques présents au Congrès, tandis que mon esprit est pleinement soumis à celui qui est notre chef à tous, le glorieux Souverain Pontife Léon XIII.

Il n'y a que la vraie religion, sainte, immortelle, bienfaisante, divine, qui puisse unir si bien les esprits et les cœurs, parce que *unus Dominus, una fides, unum baptisma* (3), *Jesus Christus heri et hodie, ipse et in sœcula* (4), *unum ovile et unus pastor* (5); il n'y a pas d'autre puissance qui puisse en faire autant.

La pensée exprimée, qui m'a engagé d'abord à venir à ce Congrès, est une pensée générale, je l'avoue; et elle même peut me conduire partout où se font nos solennités catholiques et particulièrement là où l'on célèbre quelque grande fête en l'honneur de la Sainte Vierge, où je me laisse attirer par l'affection que j'ai pour Elle.

Mais j'ai été amené avec amour en France, moi Turinois, par l'admiration qu'excite à Turin le développement de maisons françaises, qui y font un si grand bien dans le domaine de l'éducation, de l'instruction, et des autres œuvres de piété. Turin, pour ne rien dire autre, se vante de la Marquise Julie Falletti de Barolo, née Colbert de Maulévrier, une enfant de la héroïque Vendée, qui fut à Turin la généreuse fondatrice de plusieurs Instituts de charité chrétienne.

---

(1) St Paul, aux Rom. XII, 10.
(2) St Paul, aux Rom. VIII.
(3) St Paul, aux Eph. IV, 5.
(4) St Paul, aux Hebr. XIII, 8.
(5) Evang. St Jean, X, 16.

Mais je suis venu, moi de Turin, à Lyon, parce que Turin a de chers souvenirs de Lyon. C'est un enfant de Lyon, Alphonse Bonafous, riche commerçant, qui, dans le courant de ce siècle expirant, fonda à Turin, avec son patrimoine de deux millions de francs, l'*Institut des Jeunes Abandonnés*, qui porte son nom. C'est d'ici, où se trouve la maison mère, que nous est venue la religieuse famille des Adoratrices Perpétuelles du Sacré-Cœur, qui opère parmi nous beaucoup de bien par son pensionnat florissant.

De plus, Turin a d'étroites relations avec Lyon par la Sainte Vierge; et voici ce qui m'a attiré spécialement à Lyon au Sanctuaire de Notre Dame de Fourvière. Sur les marches de l'autel de cette Grande Dame dans l'ancienne chapelle s'est prosterné un valeureux Archevêque de Turin; et les marbres du Sanctuaire, comme des images photographiques, me le font voir encore fondant en larmes et adressant de prières à la Bonne Mère, qui l'a réconforté dans ses tribulations. Oh! larmes saintes, oh! saintes prières! Merci, o Marie, vraie *Consolatrix afflictorum*. Je parle ici de Monseigneur Louis Fransoni, victime honorable du mouvement antichrétien italien, qui a passé ses dernières années à Lyon, où il est enseveli. Je suis heureux de venir prier sur son tombeau, et de pouvoir lui dire, qu'il n'est point oublié, qu'il est aimé encore du clergé et des fidèles de son archidiocèse, et que notre désir à tous c'est de transporter ses restes mortels au milieu de ses frères et de ses enfants. Sa place est déjà préparée. Aujourd'hui encore, de la part de son Eminence le Cardinal Archevêque, du Chapitre Métropolitain, du clergé, et des sociétés catholiques, de l'archidiocèse de Turin, je remercie cette illustre ville de l'hospitalité qu'elle lui a donnée de tout cœur, de la bonté immence qu'il a trouvé chez son Archevêque et auprès du Chapitre de sa Cathédrale, de la vénération des prêtres et des citoyens qui ont reconnu en lui le noble Martyr d'une très noble cause. La reconnaissance des Tourinois durera toujours.

Pieux habitants de Lyon, c'est encore une femme de votre chère ville, Jeanne Marie Gonnet, épouse de Pierre Ferrario, qui donna à la Sainte Vierge l'occasion de faire à Turin un établissement de charité, qui peut bien porter, en même temps, les noms d'hôpital, hospice, retraite, famille, couvent, monastère, congrégation, pays, ville, puisqu'il est le refuge de tous les malheureux, enfants, jeunes, vieux, des deux sexes, demeure des monstres; il y a même une fondation spéciale pour des religieuses muettes ou infirmes. Là habite un peuple, qui compte plus de cinq mille personnes; c'est le peuple de la douleur changée en joie par la prière continuelle — *laus perennis* — et la communion quotidienne, c'est le peuple de la misère enrichie, *le nihil habentes et omnia possidentes*, de sorte

que l'on fait à sa porte des aumônes de tout genre. C'est aussi sa règle de ne solliciter aucune libéralité et de ne rien garder en réserve et en prévision de l'avenir. Je parle de la *Petite Maison de la Divine Provvidence*, que l'on appelle communément le *Cottolengo*, du nom du Vénérable prêtre dont Marie s'est servi pour cette merveilleuse institution, qui fut honorée de la Médaille d'Or par la Société Moutyon et Franklin, dès son début, d'après l'unique instance de sa renommée. Une telle œuvre, toujours prodigieuse aussi bien qu' à ses premiers jours, je le repète, a été faite à Turin par la Sainte Vierge Marie à l'occasion d'une Lyonnaise, Jeanne Marie Gonnet. Voici comment. Cette pauvre femme d'un pauvre ouvrier, de passage à Turin avec son mari et ses enfants, tomba très-gravement malade. Par la singularité du cas, elle ne peut être reçue en aucun des hôpitaux de la ville. Elle mourt misérablement dans une chambre de refuge près de l'auberge Saint Georges, rue *Pelliciai*, aujourd'hui rue *Conte Verde*, le 2 septembre 1827, un dimanche. Dans ses chagrins, elle recourut à la Sainte Vierge; et la Sainte Vierge, pour une personne de Lyon, c'est Notre Dame de Fourvière. Cette Bonne Mère lui envoya le Vénérable Cottolengo, qui, vivement ému par le spectacle de ce complet abandon, eut à peine fini d'assister la mourante, qu'il se rendit à l'autel de la Madone des Grâces, dans l'église du *Corpus Domini*, où après une fervente prière il reçu de Marie la mission de fonder la *Petite Maison*.

Ainsi la Sainte Vierge, Notre Dame de Fourvière à Lyon et la Madone des Grâces à Turin, a formé Elle même le *Cottolengo*, c'est-à-dire Elle a inspiré le saint prêtre qui s'appelle ainsi et suscita la *Petite Maison de la Divine Providence*.

Moi, enfant de Turin, au Sanctuaire de Notre Dame de Fourvière je vois ma ville si comblée de biens de cette Très-Sainte Vierge par la *Petite Maison*. Pieux habitants de Lyon, venez voir le *Cottolengo;* vous constaterez aussi l'immense pouvoir de Votre Dame de Fourvière.

Mais, le Vénérable Cottolengo fut bientôt compris et vaillament aidé par Monseigneur Louis Fransoni, son Archevêque. Pour cela, si je dis que la Sainte Vierge a voulu Monseigneur à Lyon, puisqu'à Turin Elle ne le pouvait plus récompenser de son bon cœur et de son généreux patronage pour la *Petite Maison*, ne serait-ce point le vrai, attendu au fait que l'Archevêque, affligé cruellement, exilé pour amour de l'Église si aimée de la Sainte Vierge, s'est trouvé si bien à Lyon? Lyon était même pour lui quelque chose de Turin par la Sainte Vierge du Cottolengo. La Sainte Vierge, toute tendresse pour tous les suffrants, oh! comme Elle soigne ceux qui souffrent au nom de son Fils dans son amour! Oui, je crois que

je ne me trompe pas dans cette pensée inspirée par les faits. Dieu ne fait rien pour les hommes si non pour leur salut. Le mal c'est que nous ne connaissons pas tout ce que Dieu fait dans ce monde, non pour un peuple, beaucoup moins pour la vie d'une seule personne. De là un autre bonne raison pour un Turinois d'aimer Notre Dame de Fourvière.

Monseigneur Fransoni est mort ici le 26 mars 1862, à une heure après midi. Son âme donc alla au ciel le lendemain de la fête de l'Annonciation de Marie, pendant laquelle la Sainte Vierge l'a préparé au suprême passage, il y a 38 ans; mais il y a 38 ans que son corps reste hors de la cité de Turin! je ne dis pas en terre étrangère, parce que les catholiques ne sont en terre étrangère nulle part.

Monseigneur Fransoni, le 28 septembre 1850 fut conduit de la prison de Fenestrelles, passant par le Mont-Genèvre, a Briançon, où il fut mis en liberté; et de Gap et Grenoble, le 5 octobre suivant, veille de la fête de la Vierge du S. Rosaire, il arriva a Lyon, à Fourvière. Dans un mois, en cette année 1900 il y aura cinquante ans qu'il est arrivé en cette ville, époque de jubilé pour une juste commémoration de Monseigneur Louis Fransoni, le vaillant Archevêque de Turin; laissez-moi le dire pour le soulagement de mon cœur.

(Archivio della Chiesa Metropolitana di Torino).

2°

Atti della pratica, presso S. Em. R.ma il Cardinale Arcivescovo di Lione ed il Ven.mo Capitolo della Primaziale e presso le autorità italiane e francesi, per il trasporto della salma di Mons. Fransoni da Lione a Torino ed il seppellimento della medesima nella Chiesa Metropolitana Torinese.

A

Presso il Cardinale ed il Capitolo di Lione.

Turin le 20 avril 1901.

Eminence.

On a toujours désiré d'avoir chez nous les restes mortels de Monseigneur Louis Fransoni, le vaillant Archevêque de Turin, qui fut victime de l'actuel mouvement italien contre l'Église. Mais jusqu'aujourd'hui les difficultés politiques furent insurmontables. Maintenant je viens de recevoir le décret du Préfet de Turin, qui

autorise d'ensevelir dans l'Église de Saint Jean Baptiste, la Cathédrale, le cadavre dudit Monseigneur. Cela d'après une longue pratique que j'ai fait.

Avant de provoquer du gouvernement français la faculté de transporter à notre frontière ces restes précieux, je m'adresse à Votre Eminence, en priant humblement de me dire, si V. Em. et le R.me Chapitre nous accordent de faire ce transport.

Je suis heureux d'avoir cette occasion pour baiser la S. Pourpre, et de nouveau attester à V. Eminence mes hommages et mes respects, avec lesquels je me dis

De Votre Eminence

Le très-humble serviteur

Ch. Emmanuel Colomiatti, *Prov. Gén.*

Son Eminence le Card. Coullié
Archevêque de Lyon.

ARCHEVÊCHÉ
DE
LYON

Lyon le 27 mai 1901.

Monsieur le Vicaire Général.

Le 20 avril dernier vous avez bien voulu écrire à Son Eminence pour lui demander si Elle consentirait au transfert à Turin du corps de Mgr Fransoni, actuellement déposé dans un des caveaux de notre Église Primatiale.

Son Eminence me charge de vous repondre qu'Elle sera heureuse de déférer à ce pieux et si legitime désir de Monseigneur le Cardinal Archevêque de Turin.

En conséquence vous pourrez dès maintenant prendre toutes les mesures nécessaires pour opérer la translation.

Vous voudrez bien excuser le retard que nous avons mis à vous répondre. Mais Son Eminence était absente, et nous avons du attendre son retour pour prendre ses ordres.

Veuillez agréer, Monsieur le Vicaire Général, l'hommage de mon profond respect.

P. Pagnon, *V. G.*
Chanoine Chancelier de l'Archevêché.

Monseigneur Colomiatti
Provicaire Général du Diocèse.
À l'Archevêché de Turin (Italie).

Turin le 14 juin 1901.

Monseigneur.

sieur le Consul Général d'Italie résident à Lyon me fait savoir qu'il a déjà commencé la pratique pour obtenir du gouvernement français la permission du transport en Italie du corps de Mgr Louis Fransoni. Le Consul Vous s'adressera pour prendre les dispositions nécessaires à l'issue de l'affaire; et je Vous prie, si Vous me le permettez, de faire en cette circonstance tout ce que Vous, avec Son Eminence et le R.me Chapitre, croyez être mieux en l'honneur dudit Monseigneur. J'en Vous prie vivement, de même, si ce Vous est nécessaire, en qualité de délégué de la Curie Archiépiscopale de Turin, pour Vous trouver à tous les détails de la pratique.

Monsieur le Consul par sa bonté m'écrira pour les frais, que je lui payrai tôt: pour cela c'est inutile une autre personne.

On désire à Turin que tout soit prompt afin que l'envoi du corps pour Turin soit fait aux derniers jours d'août.

Récevez, Monseigneur, maintenant une première attestation de ma vive reconnaissance pour le dérangement que je Vous procure et pour les communications que, selon les circonstances, Vous daignez me faire et que je reçois avec grand plaisir.

Agréez, Monseigneur, mes humbles hommages.

Tout dévoué
Ch. Colomiatti, *Prov. Gén.*

Très-Révérend
Monseigneur Pagnon
Vicaire Général de Lyon.

Turin le 3 août 1901.

Très-Révérend Monsieur le Chanoine.

Monsieur le Consul Général d'Italie résident à Lyon, cher personnage qui nous rend un grand service dans l'affaire qui nous occupe, en parlant de Vous dans ses lettres moi adressées, m'a dit de votre bon cœur pour la bonne issue du transport du corps de Mgr Fransoni de cette ville à Turin. Acceptez, Monsieur le Chanoine, mes actions de grâces.

Votre bienveillance ne m'étonne pas, parce que, sur le même sujet de Mgr Fransoni, Vous m'avez autrefois donné un argument d'estime envers lui et de bonté pour moi. Je n'oublie pas. Merci, donc: que Dieu Vous bénisse largement.

J'ai déjà écrit à Mgr le Vicaire Général pour le charger de toute faculté, qu'il croit nécessaire; et à présent, sans modifier en rien ma prière et ma délégation pour ledit Mgr, mais afin de ne lui me rendre importun, permettez-moi que je Vous prie de concerter avec lui les cérémonies religieuses, que Vous croyez bien qu'on fasse ici avant le départ du cercueil, tout selon la dignité d'une Archevêque et la bonne impression qu'en doit rester chez cet excellent peuple catholique.

Je Vous prie de parler de cela avec Son Eminence le Cardinal votre saint Archevêque et le R.me Chapitre, à l'un et à l'autre en présentant mes humbles hommages, et prenez Vous une délibération. Ce qui est nécessaire de payer, Vous, par votre bonté, me le ferez connaître, et bientôt je Vous envois les frais.

Parlez-Vous encore à Monsieur le Consul Italien pour toute opération qui est demandée par l'exhumation du cadavre et par sa collocation dans les nouvelles châsses. Si Vous trouverez que l'anneau de Mgr est en bonne condition de conservation, ou sa croix pectorale, je Vous prie de les enlever pour me les envoyer tôt.

Je vois cependant que je Vous dérange beaucoup; mais votre estime envers Mgr Fransoni, que je sais grande telle qu'une vénération profonde, Vous engage à me perdonner l'audace.

Enfin je Vous notifie que nous désirons d'avoir à Turin la dépouille mortelle de Mgr le 24 septembre au matin. Si ce va bien, ce serait le cas que les restes de l'Archevêque partent de Lyon le 23 septembre à une heure de soir; ils seront à Chambéry à 6 heures et 9 minutes, à Modane à 11 h. et 13 m. du même jour 23; et partant de Modane le 24 à 3 h. et 10 m. de matin, arrivent à Turin à 7 heures et 40 minutes.

Agréez, Monsieur le Chanoine, la vive expression de mon obligation avec laquelle je me dis

Votre dévoué serviteur
Ch. Em. Colomiatti.

Très-Révérend
Monsieur le Chanoine Comte.
Archevêché de Lyon.

Il riscontro a tale lettera da parte del Capitolo si trova in questa Parte III, I, alla lettera seguente *B*, alle parole: *La lettre que Vous avez bien voulu*, ecc. A tale riscontro fu scritta questa lettera.

Turin le 7 septembre 1901.

Monseigneur.

Je me suis empressé de mettre aux mains de Son Eminence le Cardinal, mon aimé Archevêque, la belle lettre, que Vous, au

nom même du vénérable Chapitre m'avez écrite dernièrement. Si j'ai été touché en la lisant, Son Eminence y fut vraiment émûe; et Elle Vous prie de remercier mille fois, pour lui, Son Eminence le vaillant Cardinal Archevêque de cette religieuse ville de tout ce qu'il a arrêté, avec son illustre Chapitre, en l''honneur de Mgr Louis Fransoni.

De suite le Chapitre de la Cathédrale des Turinois a pris connaissance des excellentes dispositions tracées dans votre chère lettre; et avec enthousiasme il m'a chargé de présenter au R.me Chapitre de Lyon sa vive gratitude et l'assurance d'écrire les honneurs, qu'il fait à Mgr Fransoni, dans une des pages plus belles de ses mémoires, parce qu'un même amour maintenant unit étroitement les deux Chapitres.

Cet amour reste immortel. Or je Vous prie, Mgr le Vicaire Général, d'exprimer, mais bien mieux que je ne sois pas capable, ces sentiments au Vénérable Chapitre en ajoutant mon particulier attachement.

De nouveau je Vous prie, Mgr, d'être le délégué pour les actes de l'exhumation du corps de Mgr Fransoni, et, en cas d'impossibilité, de Vous faire substituer, ou accompagner par Monsieur le Chanoine Comte; ainsi pour la pleine liberté de faire dans la circonstance tout ce que la circonstance demande, même pour le jour et l'heure.

Les deux Chanoines du Chapitre de la Chatédrale de Turin, envoyés pour recevoir le cercueil et le conduire à Turin, sont: le Docteur en théologie Michel Sorasio, Archeprêtre, un des dignitaires du Chapitre, et le Docteur en théologie, Professeur du Séminaire, Jean Baptiste Verlucca, Pénitencier et Chantre, autre dignitaire capitulaire. Ils seront présentés par Monsieur le R. Consul d'Italie.

Agréez, Mgr, mes humbles hommages, et croyez à ma perpétuelle reconnaissance.

Le très-dévoué
Ch. Em. Colomiatti, *Prov. Gén.*

Monseigneur
Ch. Pagnon le Vicaire Général de Lyon.
Archevêché de Lyon.

Turin le 18 septembre 1901.

Eminence.

Le Chapitre de ma Cathédrale a député deux de ses membres pour recevoir a Lyon le cercueil de Mgr Louis Fransoni, l'un de mes prédécesseurs bien illustre et tout dévoué à la sainte cause de l'Église, et l'accompagner à Turin.

Permettez-moi, Eminence, que je prenne cette occasion pour Vous remercier des excellentes dispositions, que, avec votre vénérable Chapitre, Vous avez pris en l'honneur dudit Mgr. Ces dispositions m'ont emû vivement; et portées à la connaissance des Évêques du Piémont, ce que je ferai le jour du 23 du mois courant alors qu'ils seront convoqués et auront part à l'accueil de l'insigne Prélat, qui fait retour à sa patrie, à son Église, chez ses enfants, ceux-mêmes en seront bien édifiés et avec moi auront des mots de reconnaissance intarissable pour Votre Eminence et pour Votre Chapitre.

En baisant humblement les mains de Votre Eminence, agréez ma gratitude continue.

De Votre Eminence

Le très-dévoué vrai serviteur
† Augustin Card. Richelmy, *Archevêque*

Son Eminence
Le Card. Pierre Coullié
Card. Archevêque de Lyon.

Turin le 18 septembre 1901.

Eminence.

Dans l'occasion, que deux Chanoines, mes collègues, du Chapitre de Turin, ont le plaisir de venir ici pour recevoir la dépouille du Mgr Louis Fransoni, le vaillant Archevêque qui a connu de premier abord le but du mouvement italien, et n'a pas voulu le bénir, j'ose m'adresser à Votre Eminence pour Vous présenter mes humbles hommages.

Cependant je Vous présent les hommages du Chapitre de la Cathédrale des Turinois et ses vifs remerciements pour les honneurs que, avec Votre vénérable Chapitre, Vous avez arrêté à la sainte mémoire dudit Mgr.

Tous les membres du Chapitre, en aperçevant les dispositions données, ont glorifié la haute bonté de Votre Eminence et le grand cœur du Votre Chapitre. Notre reconnaissance demeure vive toujours.

Agréez, Eminence, l'attestation respectueuse de mon dévouement et de la pleine estime avec laquelle je m'onore d'être

De Votre Eminence

Le très-humble serviteur
Ch. Em. Colomiatti, *Prov. Gén.*

Son Eminence
Le Card. Pierre Coullié
Card. Archevêque de Lyon.

Turin le 18 septembre 1901.

Monseigneur.

De nouveau, au nom du Chapitre de Turin je Vous remercie, et avec Vous ce vénérable Chapitre, pour la grande démonstration d'estime ordonnée en l'honneur de Mgr Louis Fransoni, Archevêque bien aimé et désiré de tout son diocèse, dans le jour solennel du départ de sa dépouille de cette ville, très-chère à son cœur, pour Turin. Ce Chapitre Lyonnais, si illustre, qui a conforté le vaillant Prélat avec toute attestation de la plus haute considération et du sincère amour pendant tous les jours de son exil, et l'a honoré amplement en sa mort, ayant cher de voir son tombeau vénéré parmi les tombeaux de ses grands Archevêques, a voulu encore lui témoigner les mêmes sentiments au moment que cesse sa séparation, aujourd'hui encore de corps, de son troupeau, faite violemment. Quelle joje pour nous en le recevant, en l'avoir enfin chez nous! Quel exemple de courage et de constance à nous dans l'exercice des devoirs du ministère ecclésiastique dans ces temps!

Les cérémonies religieuses, établies à y faire intervenir tout ordre de personnes de cette noble ville et du diocèse, sont un splendide triomphe pour lui, une épreuve éclatante des nobles sentiments de cet illustre Chapitre, et un argument bien considérable pour la reconnaissance que le Chapitre de Turin sent et manifeste aujourd'hui pour toujours envers le R.me Chapitre de Lyon. La page, que ce Chapitre écrit de ce fait singulier dans son histoire, est la page que le Chapitre des Turinois trace largement dans ses plus chères mémoires.

Merci, grand merci d'un tel amour, qui unit de cœur les deux Églises de Lyon et de Turin. Soit bénite la Divine Providence, qui donne des douleurs aux chrétiens, ouì, mais pour leur procurer les consolations de l'affection fraternelle, si non tôt, un beau jour. Celà est notre cas.

Cependant je puis Vous assurer que l'Église de Turin, et, pour le premier, son Chapitre, prennent vive part au chagrin que l'Église de Lyon, de la France, souffre maintenant par l'actuelle persécution contre ses bienfaisantes Congrégations religieuses. Nous, nous prions pour vos nécessités de l'heure présente.

Avec mes respectueux hommages je Vous prie, Mgr, d'accepter le dévouement, que j'ai pour Vous et pour chacun des Chanoines, chez lesquels Vous voudrez bien être le bénin interprète de ces sentiments, qui sont les sentiments de tout le Chapitre de Turin.

Votre très-humble serviteur

Ch. Em. Colomiatti, *Prov. Gén.*

Monseigneur Ch. Pagnon
Le Vicaire Général de Lyon.

ARCHEVÊCHÉ
DE
LYON

Turin le 23 septembre 1901.

Eminentissime Seigneur.

Les dépouilles vénérables de Mgr Louis Fransoni quittent notre ville; nous répondons au désir de Votre Eminence en rendant au diocèse de Turin le corps de cet Archevêque, qui restera dans l'histoire une de ses gloires les plus pures.

Ce n'est pas sans regret que nous abandonnons ce dépôt sacré pour notre Chapitre et pour nous. Si Votre Eminence avait put assister samedi à l'exhumation, Elle aurait vu et admiré avec quelle attention et quelle vénération pour le cher défunt les fidèles, venus en grand nombre, suivaient tous les détails de cette triste cérémonie. Il semblait que l'on assistait à la reconnaissance du corps d'un saint.

Nous conserverons dans l'histoire diocésaine le souvenir de ce grand Archevêque; son épitaphe demeure dans notre Primatiale et nous la compléterons. Elle redira aux âges futurs le courage, la piété, la noble simplicité de Mgr Fransoni, exilé pour la défense des droits de la Sainte Église, et dans les jours difficiles nous nous rappellerons ses exemples.

Désormais, les liens d'une respectueuse et profonde affection sont formés entre les diocèses de Turin et de Lyon; nous les extimons comme un bienfait de Dieu et nous l'en remercions.

Veuillez, Seignenr Eminentissime, me permettre de baiser votre pourpre sacrée et d'affirmer les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être

De Votre Eminence

Le très-humble, très-dévoué
et vrai serviteur
† Pierre Card. Coullié
Archevêque de Lyon et de Vienne
Primat des Gaules.

Son Eminence le Cardinal Richelmy
Archevêque de Turin.

B

Colle Autorità Italiane.

1°

Prefettura di Torino.

Ill.mo Sig. Prefetto.

Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni, Arcivescovo di Torino, nel settembre del 1850 esiliato dal Piemonte, venne condotto al confine francese, ove fu lasciato in libertà. Egli si stabilì a Lione, ove morì il 26 marzo 1862 e fu seppellito in Duomo.

Di presente si avrebbe l'intenzione di trasportarne i resti mortali a Torino, ove il desiderio sarebbe di racchiuderli in un sepolcreto della Chiesa Metropolitana di S. Giovanni Battista, giacchè a Lione riposano nella stessa Cattedrale, o quanto meno nella Chiesa privata della Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo).

Si nota, per abbondanza, che col nuovo Codice Penale del 1890 è stata estinta qualsiasi pena, la quale del resto finisce colla morte del colpito. Poi, di presente sono 38 anni, che il suddetto Monsignore è morto; onde il suo cadavere è ridotto a sì pochi residui che non v'ha più ragione di igiene che divieti la sua tumulazione in una Chiesa. Il fatto del trasporto della salma della Marchesa Giulia di Barolo dal camposanto alla Chiesa di S. Giulia ne caldeggierebbe la causa.

Il sottoscritto, nel rappresentare quanto sopra, chiede l'autorizzazione che è del caso.

Che della grazia.

Can.co Emanuele Colomiatti
Provicario Generale.

Torino, 29 settembre 1900.
All'Ill.mo Sig. Marchese Guiccioli
Prefetto di Torino.

Il Prefetto di Torino.

N. 33252-S. Torino, 12 ottobre 1900.

Reverendo Signore.

Accuso ricevuta alla S. V. R.ma della pregiata lettera 29 settembre u. s.

Il Consiglio di Stato, sez. dell'Interno, con suo parere del 23 settembre 1896, ha ritenuto necessario, che, per autorizzare il seppellimento di resti mortali di persona defunta anche da un lungo corso di anni, in luogo diverso dal Cimitero, convenga anzitutto, agli effetti della legge 22 dicembre 1888, interpellare il Consiglio Provinciale Sanitario.

Appena quindi detto Consiglio sarà in grado di tenere le sue adunanze, mi farò premura di sottoporgli il quesito.

Gradisca la S. V. R.ma i sensi della mia distinta considerazione.

Il Prefetto: Guiccioli.

Al Molto Reverendo
Canonico Emanuele Colomiatti
Provicario Generale
della Curia Arcivescovile di Torino.

DIVIS. SANITÀ N. 41250.

bollo ✠

Il Prefetto della Provincia di Torino,

Vista l'istanza, presentata dal Rev.do sig. Canonico Emanuele Colomiatti, Provicario Generale della Curia Arcivescovile di Torino, per ottenere l'autorizzazione di tumulare nella Chiesa Metropolitana di S. Giovanni Battista i resti mortali di Monsignor Luigi dei Marchesi Fransoni, già Arcivescovo di Torino, deceduto in Lione il 26 marzo 1862;

Visto il parere 30 gennaio u. s. del Consiglio Sanitario Provinciale, favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Avendo ritenuto, che, dopo un periodo di molti anni, le ossa rappresentano una materia minerale e quindi innocua sotto i rapporti dell'igiene;

Considerato, che il luogo prescelto per la tumulazione è di sua natura riservato e soggetto a custodia;

Attesochè pei detti motivi nulla osta, nei riguardi della pubblica salute ed igiene, alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Visti gli articoli 59 della Legge Sanitaria e 77 del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, le cui disposizioni si applicano per analogia al caso in esame;

DECRETA:

1° È autorizzata la tumulazione, nella Chiesa Metropolitana di S. Giovanni Battista in Torino, dei resti mortali di Monsignor Luigi dei Marchesi Fransoni, deceduto a Lione il 26 marzo 1862, salvi i provvedimenti dell'autorità competente per quanto concerne il trasporto delle ceneri da Lione a Torino;

2° Manda al Sindaco di Torino di vegliare, per mezzo dell'Ufficiale Sanitario, alla esecuzione degli incombenti, e di ordinare quelle eventuali cautele che si riconoscessero necessarie nell'interesse della pubblica salute ed igiene.

Torino, 23 marzo 1901.

L. ✠ S. *Il Prefetto:* GUICCIOLI.

Il Prefetto di Torino.

Torino, 25 marzo 1901.

Mi pregio di portare a conoscenza della S. V. R.ma, che oggi fu trasmesso all'Intendenza di Finanza il Decreto, col quale si autorizza la tumulazione delle ceneri di Monsignor Arcivescovo Fransoni nella Cattedrale di Torino.

L'avviso ufficiale sarà trasmesso alla S. V. R.ma a mezzo del sig. Sindaco di Torino, al quale pure ne fu data partecipazione.

Mi creda coi sensi della massima stima e considerazione

Suo devotissimo
GUICCIOLI.

R.mo Monsignore
Canonico Emanuele Colomiatti
Provicario Generale
della Curia Arcivescovile di Torino.

La concessione è fatta, essendo Presidente del Ministero Zanardelli e Ministro dell'Interno Giolitti.

COLOMIATTI.

Ill.mo Sig. Prefetto.

Il sottoscritto, Provicario Generale della Archidiocesi Torinese, dietro il decreto del 23 marzo 1901, n. 41250, che autorizza la tumulazione di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni nella Chiesa di S. Giovanni in Torino, chiede che gli venga rilasciato il permesso di introdurre nel regno la salma del medesimo, deceduto e sepolto a Lione.

Che della grazia.

Torino, 25 marzo 1901.

Canonico Emanuele Colomiatti.

DIVIS. SANITÀ N. 41251 del 1900.

Il Prefetto della Provincia di Torino,

Vista l'istanza presentata dal sig. Provicario Generale della Curia Arcivescovile di Torino, Reverendo Canonico Emanuele Colomiatti, per ottenere la autorizzazione di introdurre nel regno la salma di Monsignor Luigi dei Marchesi Fransoni, già Arcivescovo di Torino, deceduto in Lione il 26 marzo 1862;

Visto il precedente decreto 23 marzo u. s. n. 41250, col quale, previo il parere favorevole del Consiglio Sanitario Provinciale, venne autorizzata la tumulazione della salma nella Chiesa Metropolitana di S. Giovanni Battista in Torino;

Visto l'art. 27 e seguenti del Regolamento, approvato con R.° Decreto 25 luglio 1892, n. 448;

Decreta:

1° È autorizzata l'introduzione nel regno, per essere quindi tumulata nella Chiesa Metropolitana di Torino, della salma di Monsignor Luigi dei Marchesi Fransoni, già Arcivescovo di Torino, deceduto a Lione il 26 marzo 1862;

2° L'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

Torino, 25 marzo 1901.

Il Prefetto: Guiccioli.

(*Regist.* Fransoni, 1900-1902).

2°

Municipio di Torino.

Torino, 19 agosto 1901.

Ill.mo Sig. Cav.

Alcuni mesi addietro V. S. Ill.ma, per la gentilezza che La distingue, si era compiaciuta di inviarmi un applicato della Sezione, di cui Ella è capo, per annunziarmi che l'Ill.mo Prefetto di Torino aveva concesso che la salma di Mons. Luigi Fransoni fosse tumulata in S. Giovanni.

All'inviatomi, cortesissima persona, dissi che l'arrivo della salma a Torino non era imminente, perchè stavo facendo ancora le pratiche presso il governo francese circa il trasporto della medesima. Ora queste sono finite; e l'arrivo della detta salma sarà nel prossimo settembre, il mattino del 24 a ore 7.

Intanto Ella abbia la gentilezza di inviarmi nuovamente la indicata persona, a cui farò io vedere il loculo, perchè, se vi si avesse a fare qualche cosa, la indichi. Chè si desidera che il tutto succeda col beneplacito della Sezione nella osservanza delle leggi.

Io mi trovo in S. Giovanni ogni dì dalle ore antim. 10 1/2 alle 11 1/2, e dalle ore pom. 4 a 4 1/2. Dirà l'inviato ad uno dei sacrestani, che mi chiami dal coro.

Inoltre mi dica quali carte ha bisogno, perchè non s'incontri difficoltà da parte del Municipio, sia per la tumulazione e sia per il passaggio dalla Stazione Centrale a S. Giovanni nella vettura semplicissima di trasporti di salme, come per recarle fuori di Torino, impresa C. F. Genta, non facendosi alcuna pompa per le vie.

Ringraziandola per quanto sopra, coi sensi della piena stima me Le professo

Devotissimo suo
Can. Emanuele Colomiatti
Provicario Generale.

All'Ill.mo
Sig. Cav. Avv. Cantù Giovanni
Capo 1ª Sezione, Atti di Stato Civile,
o chi per esso. Torino.

MUNICIPIO DI TORINO

UFFIZIO STATO CIVILE

Addì 21 agosto 1901.

Risposta a lettera del 19 corr.

Oggetto:
Tumulazione nella Cattedrale dei resti mortali di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni.

A riscontro della comunicazione, fattami da V. S. M. R.da in data 19 corrente, mi preme informarla, che, allorquando i resti mortali di Mons. Luigi dei Marchesi Fransoni giungeranno alla Stazione di Torino, questi dovranno essere accompagnati dai due decreti prefettizii, rilasciati dal Governo Italiano e Francese, decreti che verranno ritirati da un incaricato del Municipio, il quale disporrà quindi per l'accompagnamento dei detti resti a mezzo di necrofori durante il percorso dalla Stazione alla Cattedrale.

Essendo indispensabile detto accompagnamento, sarà bene che V. S. il giorno prima delli 24 settembre p. v. invii qualche persona all'Uffizio Stato Civile per annunziare con precisione l'ora dell'arrivo e pel versamento dei diritti relativi all'accompagnamento in parola.

Al latore della presente Ella può far vedere i preparativi e la disposizione del loculo, che dovrà ricevere i resti mortali, avvertendola che detto incaricato, unitamente a qualche delegato dell'Uffizio d'Igiene, si troverà a ricevere la salma e presenzierà la susseguente tumulazione.

Con distinta osservanza

Il Capo d'Uffizio
E. GIOVANELLI.

Al Molto Reverendo
Canonico Emanuele Colomiatti
Provicario Generale
della Curia Arcivescovile di Torino.

(*Regist.* Fransoni, 1900-1902).

C

Colle Autorità Francesi.

1°

Col Console Italiano residente a Lione.

R. Consolato d'Italia
N.° 1095

Lione, 24 luglio 1901.

Reverendissimo Monsignore.

Segnando ricevuta alla S. V. R.ma della sua lettera 17 giugno u. s. mi pregio informarla, che tutte le formalità da adempiersi dalle autorità civili francesi per l'esumazione e trasporto delle spoglie di Mons. Fransoni sono state adempiute. Non rimane che quella dell'assistenza personale di un segretario della Municipalità all'atto dell'esumazione.

Fui pertanto a vedere il R.mo Vicario Generale di questa archidiocesi, il quale, avuta comunicazione di cotesto stadio del trasporto, concordò meco nel ritenere che non v'era che a fissare il giorno e l'ora dell'esumazione . . . . .

Io pertanto sarò a sua disposizione per quanto concerne il mio ufficio presso le autorità civili, nel caso di qualsiasi eventuale occorrenza.

Voglia aggradire, Ill.mo Sig. Canonico, i sensi della mia distintissima considerazione.

E. Perrod
R. Console Generale.

Al R.mo Can.co Colomiatti
Prov. Gen. dell'Archidiocesi di Torino.

(*Regist.* Fransoni, 1900-1902).

2°

Municipio di Lione.

VILLE DE LYON

COMMISSARIAT DE POLICE

QUARTIER DE BELLECOUR

Copie du procès-verbal d'exhumation.

L'an mil neuf cent un, et le vingt un septembre, a trois heures du soir,

Nous, Auzéau André, commissaire de police à Lyon, quartier Bellecour,

Vu l'ordre de Monsieur le Maire, en date du 17 septembre 1901, autorisant l'exhumation des restes de Louis, Alexandre, Jean Baptiste, Fransoni, décédé le 26 mars 1862, âgé de 73 ans,

Nous nous sommes transporté, accompagné de M. l'abbé Cheminal Étienne, demeurant avenue de l'Archevêché, 4, témoin délégué, à l'Église S.t Jean, où étant, sur notre invitation, le sieur Poty Jean, concierge de ladite église, nous a conduit au lieu où repose le corps dudit Louis Alexandre Iean Baptiste Fransoni.

Nous avons immediatement fait extraire ledit corps de la fosse, où il avait été inhumé, et avons assisté à son transport à Turin (Italie) ainsi que le constate ladite autorisation.

De tout quoi nous avons rédigé le prèsent Procès-Verbal, que le témoin délégué et le gardien de l'église ont signé avec nous, après que les frais en ont été réglés.

Le témoin Signé E. CHEMINAL. — *Le gardien* Signé J. PATY. — *Le Commissaire du Police* Signé AUZÉAU ANDRÉ.

T. S. V. G.

Pour copie conforme.
Lyon, le 21 septembre 1901.
L. ✠ S. *Le Commissaire de Police:* AUZÉAU.

Visto al R. Consolato Generale d'Italia
per la legalizzazione della firma
qui sopra apposta dal Commissario di Polizia del quartiere Bellecour.
L. ✠ S. Lione, 20 settembre 1901.
E. PERROD.

art. 71
fr. 10
R. C. N.° 518
(*Regist.* Fransoni, 1900-1902).

3°

Prefettura di Lione.

République française
PRÉFECTURE DU RHÔNE

5e DIVISION

1er BUREAU

Transport du corps

LE PRÉFET DU RHÔNE,

Vu le décret du 23 praizial, an XII;

Vu la circulaire ministérielle du 8 août 1859;

Vu l'art. 1er § 13, du décret du 13 avril 1861, sur la décentralisation administrative;

Vu le décret du 27 avril 1889 (art. 4);

Invite les autorités et les agents de la force publique à laisser passer librement le cercueil, contenant le corps de M. Fransoni, Louis, Alexandre, Jean Baptiste, âgé de 73 ans, décédé à Lyon, le 26 mars 1862, qui sera transporté à Turin (Italie) pour y être inhumé.

Lyon, le 24 juin 1901.
Pour le Préfet et par délégation
L. ✠ S. Le Secrétaire Général pour la Police.

Visto al R. Consolato Generale d'Italia
per la legalizzazione della firma
qui sopra apposta della Prefettura del Rodano.
Lione, 4 settembre 1901.
L. ✠ S. Il R. Console Generale: E. PERROD.

Vu à la frontière de Modane.
Ce jour 23 septembre 1901.
L. ✠ S. *P. le Commissaire special:* LUCHINIT.
(*Regist.* Fransoni, 1900-1902).

Lyon Perrache 1
5-2
Lyon, départ 23, 9
Vu 18818

Visto per la stampa.

Torino, 21 novembre 1902.

† Agostino Card. Richelmy, *Arciv.*

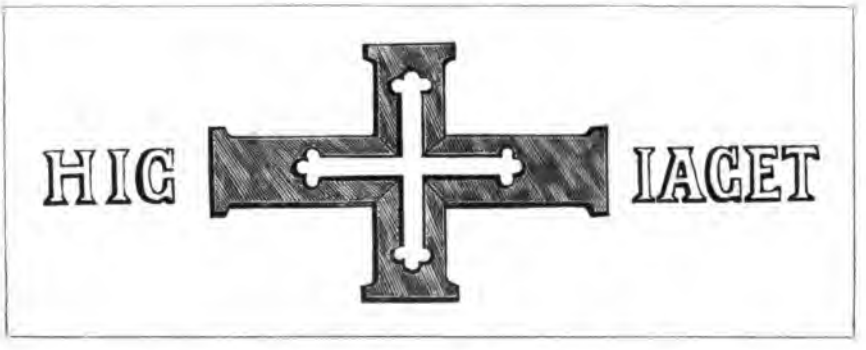

Lastra di marmo di Carrara posta ai piedi del Monumento
quale pietra sepolcrale
con Croce di marmo verde incastratavi portante altra Croce di bronzo dorato
del quale metallo sono anche le lettere delle due parole.

ALCUNE CORREZIONI DI OCCORSI ERRORI

Pag.	9	linea	7	è di corto ritornato tra
»	11	»	39	Principi Pio di Savoia
»	11	»	44	nel 1773
»	11	»	45	Marchese Giovanni Battista
»	20	»	26	cimitero a Forno di Rivara
»	22	»	16	fare popolo a lui ostile
»	27	»	44	(4) Veggasi Parte III, A, 1.
»	27	»	45	(5) Veggasi Parte III, B.
»	28	»	37	*Documenti*, VI, 1, lettera B, n. 2.
»	29	»	27	Chiesa principe del Piemonte
»	35	»	42	nota (3) posta alle
»	39	»	41	nota (43) posta alle
»	39	»	42	nota (19) posta alle
»	40	»	35	nota (6) posta alle
»	41	»	41	*Documenti*, VI, 1, lettera B, n. 2.
»	46	»	12	contro il progetto della legge abolitiva
»	46	»	43	*Documenti*, IX, 1, lettera C e lettera D
»	48	»	8	il primo, il Marchese, fu
»	48	»	9	il secondo, il Conte, era
»	49	»	40	*Documenti*, VI, 1, lettera
»	125	»	16	che esso, senza nulla
»	164	»	3	il Cav. Massa Saluzzo
»	164	»	36	il Cav. Massa Saluzzo
»	198	»	37	quanto espresse nel passo
»	206	»	53	che precettasse contro
»	221	»	52	Stato Pontificio. E ancora ogni cattolico. E allora?
»	289	»	33	*Documenti*, XVIII, I, 3°
»	289	»	36	*Documenti*, XVIII, I, 1°.
»	292	»	19	J'apprends
»	298	»	6	Relation
»	317	»	22	L'appoggio preso dai Concordati
»	355	»	2	**Interpellanze al Senato Sardo col giudizio dato da qualche personaggio.**
»	363	»	35	(*Armonia*, an. 1850, pag. 239-241, n. 58, del 21 maggio).
»	364	»	15	così un Foro Ecclesiastico; il che era sì contro la sua idea che facilmente gli si poteva opporre che, se si doveva pur farne uno, si poteva riconoscere l'esistente, anzi si doveva, perchè fatto dalla legittima autorità ecclesiastica, e il governo, quale di regno cattolico, non era competente a farne altro non avendo tale autorità verso gli ecclesiastici come ecclesiastici. Non gli rimaneva quindi che il non vedere negli ecclesiastici altra cosa che l'essere cittadini; e di fatto e di diritto disconobbe
»	494	»	21	mentons, mentons
»	522	»	12	Torino, 1850, stabil. tip.
»	579	»	4	contro la Chiesa fatti, per la giustificazione

INDICE

PREFAZIONE . . . . . *Pag.* 5

PARTE I.

Commemorazioni su Monsignore Luigi dei Marchesi Fransoni.

Prima Commemorazione . . . . . *Pag.* 9
Membri della famiglia di Monsignore Arcivescovo, nota . » 11
Seconda Commemorazione . . . . . » 29

PARTE II.

Documenti.

I. — **Zelo pastorale di Monsignore.**

Lettere pastorali sul colèra del 1835 . . *Pag.* 55
Il voto del Municipio di Torino alla Consolata . » 64
L'Opera della Propagazione della Fede . . . » 68
L'Opera della Santa Infanzia . . . . . » 71
L'Immacolata Concezione di M. V. SS.ma . . » 74
Le Sacre Quarant'Ore . . . . . » 77

II. — A. **Prima del marzo 1848.**

I prodromi del moto insurrezionale e l'animo apostolico di Monsignore e il suo attaccamento alla S. Sede » 84
Te Deum per le prime concessioni di Re Carlo Alberto; le bandiere in Chiesa; e la condotta del clero » 86
L'abito ecclesiastico . . . . . » 90
Te Deum per l'elargizione dello Statuto . . . » 93

B. **Nel marzo del 1848.**

La Guardia Nazionale . . . . . » 94
Ordine del Re Carlo Alberto per un *Te Deum* . » 102

III. — **Partenza di Monsignore dalla diocesi e suo ritorno.**

Monsignore parte dalla diocesi dietro invito di allontanarvisi . . . . . *Pag.* 103
Istanze pel ritorno . . . . . » 108
Atti di Monsignore nel suo ritorno . . . . » 112
Il Ministero spiacente del ritorno . . . . » 116

IV. — **La Camera dei Deputati del Regno Sardo contro la Chiesa nel 1850; ed i Magistrati. Il Ministero del 1850.**

Detta Camera e certe massime ostili alla Chiesa . » 120
I Magistrati e una sentenza contro l'*Armonia* . » 122
Composizione del Ministero nel 1850 . . . . » 123

V. — **Legge Siccardi.**

Relazione e progetto . . . . . » 124
Il Conte Siccardi per la religione . . . . . » 129

VI. — **Contro il progetto della legge Siccardi tutti i Vescovi e il Clero del Regno Sardo.**

I Vescovi della Savoia . . . . . » 131
La Provincia Ecclesiastica di Vercelli . . . » 137
Le Provincie Ecclesiastiche di Torino e di Genova » 138
I Vescovi della Sardegna . . . . . » 142
Il Clero del Regno . . . . . » 144

VII. — **Prima condanna di Monsignore.**

Circolare di Monsignore del 18 aprile 1850 . . » 149
Sequestro di questa . . . . . » 150
Ancora di questo sequestro . . . . . » 556
Lettera del Ministero degli Interni colla risposta di Monsignore . . . . . » 153
Mandato di comparizione . . . . . » 155
Cattura e prigionia nella Cittadella di Torino . » 159
Ancora della cattura . . . . . » 556
Giudizio, pubblico dibattimento colla difesa fatta dal Cav. Vigliani sostenendo l'accusa il Cav. Persoglio, e la sentenza . . . . . » 163
L'atto della Camera di Consiglio del Tribunale di 1ª Cognizione . . . . . » 557
L'atto della Sezione di Accusa del Magistrato di Appello di Piemonte sedente in Torino . . . » 558
L'atto di accusa fatto dall'Avvocato Fiscale Generale Avv. Persoglio . . . . . » 566
I Membri della Corte ed i Giurati . . . . » 570
La sentenza *in extensum* . . . . . » 570
Il Re e l'Ordine della SS.ma Annunziata . . » 168
Giudizio di Giornali . . . . . » 169

VIII. — **Seconda condanna di Monsignore.**

Del Cav. Pietro Derossi di Santa Rosa . . *Pag.* 176
Alcuni atti dell'Autorità civile contro a Monsignore, perquisizione domiciliare, arresto, e prigionia a Fenestrelle . . . . . » 180
Altro atto, la Rappresentanza del Cav. Persoglio Avvocato Fiscale Generale presso il Magistrato d'Appello di Piemonte sedente in Torino . . . » 184
Note alla Rappresentanza . . . . . » 198
Un Corollario sulle idee del Cav. Persoglio e Riepilogo » 227
Un articolo del *Corriere di Napoli* . . . . » 573
Altri atti, Ordinanza del detto Magistrato, e l'esecuzione immediata dell'Ordinanza . . . . » 233
Giudizio di Giornali - *Voce del Deserto - Gazzetta del Popolo - Eco di Firenze - Times - Siècle - Pouvoir - Croce di Savoia* . . . . . » 239
Storia del Parlamento Subalpino, di Brofferio - *Storia d'Italia*, di Anelli - e altri . . . . . » 245
Condanna della Rappresentanza e della Ordinanza fatta dal Ministro Siccardi . . . . . » 247
Relazione dell'arresto e della prigionia di Fenestrelle fatta dallo stesso Arcivescovo con lettera al Can.co Luigi Anglesio, Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza in Torino . . . . . » 248
Il Cardinale Pacca a Fenestrelle . . . . . » 574

IX. — **Vescovi e Sacerdoti per Monsignore.**

I Vescovi della Provincia Ecclesiastica Subalpina di Torino . . . . . » 276
I Vescovi della Savoia . . . . . » 279
I Vescovi della Provincia Ecclesiastica di Genova . » 284
I Vescovi dell'Isola di Sardegna . . . . . » 286
Alcuni altri Vescovi d'Italia e di altre nazioni . » 289
Capitoli e Cleri nostrani ed esteri . . . . . » 295

X. — **Missioni dello Stato Sardo presso la Santa Sede per un nuovo Concordato, dopo l'elargizione dello Statuto.**

Missioni dal 1848 al maggio 1850 . . . . . » 300
Missione del Cav. Pinelli . . . . . » 303

XI. — **Reclami della Santa Sede fatti direttamente al Regno Sardo; nei quali emerge la natura e la forza dei Concordati.**

Una delle più gravi afflizioni, ecc. Card. Antonelli » 308
Dovè già il sottoscritto Cardinale, ecc. Cardinale Antonelli . . . . . » 311
Una risposta del Presidente del Ministero, Marchese Massimo D'Azeglio . . . . . » 313
Note a questa risposta . . . . . » 317

La S. V. Ill.ma ebbe a comunicare, ecc. Cardinale Antonelli . . . . . *Pag.* 323
Replica del Sig. Presidente del Ministero, Marchese Massimo d'Azeglio . . . . . » 325
Note alla replica . . . . . » 330
Non ostante i lamenti, ecc. Cardinale Antonelli . » 334
Altra replica del Capo del Ministero, Marchese Massimo D'Azeglio, con note . . . . . » 336
Gli avvenimenti, che ebbero luogo, ecc. Cardinale Antonelli . . . . . » 339

XII. — **Reclami della Santa Sede fatti al Regno Sardo rivoltasi ai Vescovi dello Stato Sardo e in Concistoro.**

Concistoro del 20 maggio 1850 . . . . . » 342
Breve di Papa Pio IX a Mons. Arcivescovo Fransoni » 343
Breve di Papa Pio IX agli Arcivescovi e Vescovi delle Provincie Ecclesiastiche di Savoia, di Torino e di Genova . . . . . » 345
Il Cardinale Antonelli al Marchese Spinola . . » 346
Breve di Papa Pio IX all'Arcivescovo di Vercelli . » 347
Concistoro del 1° novembre 1850 . . . . . » 348

XIII. — **Interpellanze al Senato Sardo col giudizio dato da qualche personaggio.**

Tornata del Senato 16 maggio 1850 sulla legge 9 aprile e carcerazione di Mons. Fransoni . . . » 355
Senatore Luigi di Collegno . . . . . » 355
Senatore Vittorio Sallier De la Tour . . . » 359
Il Ministro Siccardi . . . . . » 361
Note alle parole del Ministro Siccardi . . . » 364
Tornata del Senato 3 giugno 1850 sulla missione del Cav. Pinelli a Roma e sul bando di Mons. Fransoni » 376
Sen. Vittor. Sallier De la Tour e il Ministro Siccardi » 376
Senatore Luigi di Collegno . . . . . » 381
Ancora il Senatore De la Tour . . . . . » 382
Il Ministro Siccardi . . . . . » 385
Il Senatore Carlo Ferrero Della Marmora . . » 387
Il Pubblicista Edoardo Scarfoglio . . . . . » 389
Il Deputato Macola . . . . . » 390

XIV. — **Dimostrazione del laicato cattolico.**

Francia . . . . . *Pag.* 392
Italia . . . . . » 398
Torino . . . . . » 398
Fossano . . . . . » 402
Vercelli . . . . . » 403
Genova e Lucca . . . . . » 404
Napoli . . . . . » 406
Firenze . . . . . » 408

Modena e Reggio . . . . . *Pag.* 409
Parma . . . . . » 412
Roma . . . . . » 413

XV. — **I cattolici di Torino e del Piemonte per Mons. Fransoni.**

I nomi di molte delle migliori famiglie . . . » 415

XVI. — **Male arti.**

1° Per la sottoscrizione del monumento Siccardi . » 420
Il fondamento di questo monumento è un emporio di derrate elementari . . . . . » 421
2° Per la petizione del ritorno di Mons. Fransoni a Torino » 422

XVII. — **Alcuni scritti di Mons. Fransoni.**

Lettere . . . . . » 423
Pastorale sull'incameramento dei beni del Seminario, sull'insegnamento universitario, sulla resistenza degli Ordini Religiosi, ed esortazione al clero secolare di fare con coraggio il dovere . . . . . » 439
Protesta di Mons. contro gli atti governativi sulle possessioni e del Seminario e delle Famiglie Religiose . . . . . » 455

XVIII. — **Contro altri Vescovi e alcuni Sacerdoti dopo e prima della legge 1850, e anche contro un Consigliere di Cassazione.**

Dopo la legge 9 aprile 1850 — L'Arcivescovo di Sassari » 458
I Vescovi di Cuneo e di Saluzzo . . . » 459
L'Arcivescovo di Cagliari . . . . . » 460
Il Vescovo d'Acqui . . . . . » 464
Alcuni Ordini Religiosi. . . . . » 466
Circolare Ministeriale contro il clero . . » 467
Prima della legge 9 aprile 1850 — La Lettera Pastorale del Vescovo di Saluzzo per la quaresima 1850 » 469
Il Vescovo d'Asti . . . . . » 474
Il Vescovo di Mondovì. . . . . » 475
Il Vescovo di Tortona . . . . . » 479
Accenni ad alcuni atti del potere civile nel Regno Sardo in prossimità al 1848 . . . . . » 480
Il Consigliere di Cassazione, Conte Ignazio Costa Della Torre e la Proposta di legge sul matrimonio civile » 481

XIX. — **L'Esule.**

L'incontro di Mons. Fransoni con altri esuli per la causa della religione, Mons. Varesini, Mons. Marilley, Mons. Marongiu-Nurra . . . . . » 490
Il buon cuore degli Operai Lionesi, dei Canonici di Mondonedo, del Card. De Bonald, e di altri Vescovi » 491

Accoglimento trionfale di Mons. in Francia, Belgio, Olanda e Inghilterra . . . . . *Pag.* 494
Opere e condotta esemplarissima di Mons. in Francia » 513

XX. — **I Padri Serviti di Torino.**

Atti dell'Autorità civile contro i RR. PP. Servi di Maria » 514
Articolo comunicato dal Ministero alla *Gazzetta Piemontese* circa la cacciata dei detti Padri . . » 516
Lettera del Marchese Gustavo di Cavour, che cerca di difendere il fratello Camillo . . . . . » 520
Il libro: *La prima settimana di agosto nella città di Torino* . . . . . » 522
Il discorso del Ministro di Santa Rosa nella seduta della Camera dei Deputati, il 7 marzo 1850, in favore della legge Siccardi . . . . . » 533

XXI. — **Esempi.**

Un esempio di re, che si accorda colla S. Sede, per rimediare ai disordini del regno. L'Imper. Francesco Giuseppe di Austria . . . . . » 535
Un esempio di Municipio ingrato verso un suo Vescovo, il Municipio di Fossano, contro a quello dato dal Municipio di Torino . . . . . » 537
Il nobile esempio di S. Ecc. il Marchese Brignole, ambasciatore a Vienna . . . . . » 539
Il nobile esempio del Consigliere d'Appello Conte Luigi Giriodi . . . . . » 539
Mons. D'Astros Vicario Generale di Parigi . . » 540
Il Cav. Edoardo Olivero . . . . . » 541
Il Card. De Bonald e il Re Luigi Filippo: col Card. si schierarono tutti i Vescovi della Francia . . » 541
Il governo prussiano che riconosce il torto suo verso la Chiesa agendo contro Mons. Droste, Mons. Dunin, e il Card. Lodòchowki. Gregorio XVI e Pio IX . » 542

XXII. — **Dottrina e disposizioni ecclesiastiche contro i violatori della Immunità Ecclesiastica e della autorità della Chiesa.**

Punti di dottrina cattolica: chi sono gli eretici, i scismatici e gli scomunicati . . . . . » 544
Un po' di catechismo sulla confessione secreta e sulla protesta pubblica . . . . . » 545
Scomuniche *latæ sententiæ* contro i violatori delle Immunità Ecclesiastiche . . . . . » 547
Luigi XVI Re di di Francia, morto di ghigliottina, e alcuni Vescovi francesi circa le censure da lui incorse per aver firmati atti contro la Chiesa . » 549
Facoltà Pontificie concesse ai Vescovi in riguardo ai detti violatori . . . . . » 550

XXIII. — **Aggiunte.**

Lo Statuto Albertino e lo Stato Italiano, con esso creato, a che cosa sono oggi ridotti . . . *Pag.* 573
Il Cardinale Bartolomeo Pacca, Segretario di Stato del Papa Pio VI, a Fenestrelle . . . . . » 574

Conclusione.

I fatti di Mons. Fransoni, se sono un episodio del Regno Sardo, hanno una importanza mondiale . » 578
Riparazione per Mons. Fransoni . . . . . » 578

PARTE III.

Resoconto delle dimostrazioni state date alla salma di Mons. Luigi Fransoni e degli atti del trasporto.

I. — **Onoranze a Mons. Fransoni in sua morte in Lione, e nella partenza della sua salma da Lione e nell'arrivo della medesima a Torino.**

A. **Onoranze in morte in Lione.**

Sepoltura e sepolcro . . . . . » 583
Cassa e iscrizione sulla tomba . . . . . » 587

B. **Onoranze nella partenza della salma da Lione e nell'arrivo della medesima a Torino.**

A Lione . . . . . » 588
Splendida lettera dell'E.mo Cardinale di Lione al suo clero . . . . . » 589
Processo verbale dell'esumazione . . . » 593
Processo verbale della funzione funebre . . » 594
A Torino . . . . . » 598
Arrivo della salma, atto autentico della Curia. » 598
Altri particolari dell'arrivo . . . . . » 600
Tomba e monumento . . . . . » 604
Solenni funerali e Commemorazioni di Monsignore Fransoni . . . . . » 608

II. — **La Santa Madonna — e Atti della pratica, presso S. Em. R.ma il Cardinale Arcivescovo di Lione ed il Ven.mo Capitolo della Primaziale e presso le autorità italiane e francesi, per il trasporto della salma di Mons. Fransoni da Lione a Torino ed il seppellimento della medesima nella Chiesa Metropolitana torinese.**

La Santa Madonna . . . . . » 612

Atti della pratica, presso il Cardinale ed il Capitolo di Lione . . . . . » 618

Colle autorità italiane . . . . . » 626

Prefettura di Torino . . . . . » 626

Municipio di Torino . . . . . » 630

Colle autorità francesi . . . . . » 632

Console italiano residente a Lione . . . . » 632

Municipio di Lione . . . . . » 633

Prefettura di Lione . . . . . » 634

PREZZO L. 6

3 2044 050 675 503